

**ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA
DEL VIETNAM**

PREAMBOLO

L'Unione europea, di seguito denominata "Unione",

e

la Repubblica socialista del Vietnam, di seguito denominata "Vietnam",

di seguito denominate congiuntamente "parti", o individualmente "parte",

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e cooperazione, nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e di investimento che le unisce;

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo completerà e promuoverà iniziative di integrazione economica regionale;

DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali e ambientali, e a promuovere gli scambi e gli investimenti nel quadro del presente accordo nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché dei pertinenti accordi e delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute;

DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, e riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti;

CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creerà condizioni stabili e prevedibili per gli scambi e gli investimenti, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;

RIAffermando la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio internazionale a beneficio di tutte le parti interessate;

INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti reciproci;

DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio internazionale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi, nonché a evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono firmatarie;

DESIDEROSE di promuovere la competitività delle loro aziende garantendo un quadro giuridico prevedibile per le loro relazioni commerciali e di investimento,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

Obiettivi e definizioni generali

Articolo 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.

Articolo 1.2

Obiettivi

Il presente accordo ha per obiettivi la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.

Articolo 1.3

Accordo di partenariato e cooperazione

Ai fini del presente accordo, si intende per "accordo di partenariato e cooperazione" l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012.

Articolo 1.4

Accordi OMC

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) "accordo sull'agricoltura": l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- b) "accordo sugli appalti pubblici": l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC;
- c) "accordo sulle ispezioni pre-imbarco": l'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) "accordo relativo alle regole in materia di origine": l'accordo relativo alle regole in materia di origine di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- e) "accordo antidumping": l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

- f) "accordo sulla valutazione in dogana": l'accordo relativo all'applicazione dell'Articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- g) "DSU": l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- h) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
- i) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- j) "accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione": l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- k) "accordo sulle misure di salvaguardia": l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- l) "accordo SCM": l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- m) "accordo SPS": l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- n) "accordo TBT": l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- o) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e
- p) "accordo OMC": l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

Articolo 1.5

Definizioni generali

Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:

- a) "giorno": un giorno di calendario;
- b) "interno": con riferimento alla legislazione, al diritto o alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione e dei suoi Stati membri e del Vietnam ⁽¹⁾, rispettivamente, la legislazione, il diritto o le disposizioni legislative e regolamentari a livello centrale, regionale o locale;
- c) "merci": i prodotti quali definiti nel GATT 1994, salvo altrimenti disposto nel presente accordo;
- d) "sistema armonizzato": il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche (di seguito "SA");
- e) "FMI": il Fondo monetario internazionale;

⁽¹⁾ Si precisa che, per il Vietnam, le pertinenti forme normative, legislative o regolamentari a livello centrale o locale sono enunciate nella legge n. 80/2015/QH13, del 22 giugno 2015, sulla promulgazione degli atti normativi, e successive modifiche.

- f) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
- g) "persona fisica di una parte": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione o del Vietnam, secondo i rispettivi ordinamenti ⁽²⁾;
- h) "persona": una persona fisica o una persona giuridica;
- i) "paese terzo": un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo quale definito all'Articolo 17.24 (Applicazione territoriale);
- j) "UNCLOS": la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- k) "OMPI": l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; e
- l) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio.

CAPO 2

Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

Articolo 2.1

Obiettivo

Le parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci e migliorano l'accesso al mercato nel corso di un periodo transitorio che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'Articolo XXIV del GATT 1994.

Articolo 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.

Articolo 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "sovvenzioni alle esportazioni agricole": le sovvenzioni quali definite all'Articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura, comprese eventuali modifiche di tale Articolo;
- b) "merce agricola": un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
- c) "formalità consolare": la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un paese terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all'importazione delle merci;
- d) "dazio doganale": qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di una merce o ad essa connesso, compreso qualsiasi tipo di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato a tale importazione o ad essa connesso, ma senza comprendere:
 - i) gli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'Articolo 2.4 (Trattamento nazionale);

⁽²⁾ Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia che non sono cittadini della Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

- ii) il dazio applicato conformemente al capo 3 (Misure di difesa commerciale);
- iii) i dazi applicati conformemente agli articoli VI, XVI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'accordo sulle misure di salvaguardia, all'Articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e al DSU; e
- iv) i diritti o gli altri oneri applicati conformemente all'Articolo 2.18 (Diritti amministrativi, altri oneri e formalità connessi alle importazioni e alle esportazioni);
- e) "procedure in materia di licenze di esportazione": le procedure amministrative⁽³⁾ utilizzate per l'esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l'esportazione dal territorio della parte esportatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari ai fini doganali;
- f) "procedure in materia di licenze di importazione": le procedure amministrative⁽⁴⁾ utilizzate per l'esercizio di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare per l'importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari ai fini doganali;
- g) "procedure in materia di licenze di esportazione non automatiche": le procedure in materia di licenze di esportazione in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche conformi alle prescrizioni della parte interessata per lo svolgimento di operazioni di esportazione concernenti i prodotti soggetti a procedure in materia di licenze di esportazione;
- h) "procedure in materia di licenze di importazione non automatiche": le procedure in materia di licenze di importazione in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche conformi alle prescrizioni della parte interessata per lo svolgimento di operazioni di importazione concernenti i prodotti soggetti a procedure in materia di licenze di importazione;
- i) "originario": riferito all'origine di una merce quale determinata conformemente alle regole di origine di cui al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa);
- j) "prescrizione in materia di prestazioni": una prescrizione che impone che:
 - i) siano esportati una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di merci;
 - ii) le merci della parte che rilascia una licenza di importazione sostituiscano merci importate;
 - iii) una persona che beneficia di una licenza di importazione acquisti altre merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione, o accordi una preferenza alle merci di produzione interna;
 - iv) una persona che beneficia di una licenza di importazione produca merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione con una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di contenuto locale; o
 - v) metta in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera; e
- k) "prodotto rifabbricato": una merce classificata nei capitoli 84, 85, 87 o 90 o nella voce 94.02 del SA, escluse quelle elencate nell'appendice 2-A-5 (Merci escluse dalla definizione di prodotti rifabbricati), che:
 - i) è interamente o parzialmente composta di parti ottenute da merci che sono state utilizzate in precedenza; e

⁽³⁾ Quelle designate con il termine "licenze", nonché altre analoghe procedure amministrative.

⁽⁴⁾ Quelle designate con il termine "licenze", nonché altre analoghe procedure amministrative.

- ii) ha prestazioni, condizioni di funzionamento e un'aspettativa di vita analoghe a quelle della merce nuova originale ed è dotata della stessa garanzia della merce nuova originale.

Articolo 2.4

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'Articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, gli obblighi sanciti all'Articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

Articolo 2.5

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti rispetta la nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al SA.

Articolo 2.6

Prodotti rifabbricati

Le parti accordano ai prodotti rifabbricati lo stesso trattamento accordato ai nuovi prodotti analoghi. Una parte può esigere un'etichettatura specifica dei prodotti rifabbricati al fine di prevenire le frodi ai danni dei consumatori. Ciascuna parte dà attuazione al presente Articolo entro un periodo transitorio non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 2.7

Riduzione o soppressione dei dazi doganali

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).

2. Per il calcolo delle riduzioni successive a norma del paragrafo 1, l'aliquota di base del dazio doganale di ciascuna merce è quella specificata nelle tabelle di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali). La soppressione dei dazi prevista dall'appendice 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) non si applica ai veicoli a motore usati classificati alle voci SA 87.02, 87.03 e 87.04.

3. Qualora una parte riduca l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita da essa applicata al di sotto dell'aliquota del dazio doganale applicata conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), la merce originaria dell'altra parte è ammissibile a beneficiare dell'aliquota del dazio inferiore.

4. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non aumenta i dazi doganali esistenti applicati alle merci originarie dell'altra parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), né impone nuovi dazi doganali su tali merci.

5. Una parte può unilateralmente accelerare la riduzione o la soppressione dei dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali). La parte che prenda in considerazione tale accelerazione ne informa quanto più tempestivamente possibile l'altra parte prima della decorrenza degli effetti della nuova aliquota del dazio doganale. L'accelerazione unilaterale non impedisce alla parte di aumentare un dazio doganale fino all'aliquota prevalente in ciascuna fase della riduzione o della soppressione conformemente alla propria tabella di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).

6. Su richiesta di una parte, le parti si consultano per prendere in considerazione l'accelerazione o l'ampliamento della portata della riduzione o della soppressione dei dazi doganali applicati conformemente alle rispettive tabelle di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali). Se le parti convengono di modificare il presente accordo al fine di accelerare o ampliare tale portata, qualsiasi modifica concordata sostituisce qualsiasi aliquota del dazio o categoria di soppressione progressiva dei dazi applicabile alle merci a norma delle rispettive tabelle. Tale modifica prende effetto conformemente all'articolo 17.5 (Modifiche).

Articolo 2.8

Gestione degli errori amministrativi

In caso di errore da parte delle autorità competenti nella corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione del protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa), ove tale errore produca conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte importatrice può chiedere al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 17.1 (Comitato per il commercio) di vagliare le possibilità di adottare misure appropriate per risolvere la situazione.

Articolo 2.9

Misure specifiche concernenti il trattamento tariffario preferenziale

1. Le parti cooperano per combattere le violazioni della legislazione doganale in relazione al trattamento tariffario preferenziale accordato a norma del presente capo.

2. Ai fini del paragrafo 1, ciascuna parte offre all'altra parte cooperazione amministrativa e assistenza amministrativa reciproca sulle questioni doganali e su altre questioni connesse nell'ambito dell'attuazione e del controllo del trattamento tariffario preferenziale, che comprendono i seguenti obblighi:

- a) verifica del carattere originario del prodotto o dei prodotti interessati;
- b) svolgimento della verifica a posteriori della prova dell'origine e trasmissione dei risultati di tale verifica all'altra parte; e
- c) rilascio dell'autorizzazione alla parte importatrice a effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione.

3. Qualora, conformemente alle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa o assistenza amministrativa reciproca sulle questioni doganali e su altre questioni connesse di cui al paragrafo 2, la parte importatrice stabilisca che una prova dell'origine era stata indebitamente rilasciata dalla parte esportatrice in quanto non erano soddisfatte le prescrizioni di cui al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa), tale parte importatrice può negare il trattamento tariffario preferenziale a un dichiarante che l'abbia richiesto per merci per le quali la prova dell'origine era stata rilasciata.

4. La parte importatrice, qualora ritenga che il rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale per singole partite di cui al paragrafo 3 sia insufficiente ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento tariffario preferenziale di un determinato prodotto, può, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5, sospendere temporaneamente il pertinente trattamento tariffario preferenziale dei prodotti interessati nei casi seguenti:

- a) qualora tale parte constati una violazione sistematica della legislazione doganale per quanto riguarda le richieste di trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo; o
- b) qualora tale parte constati una non conformità sistematica della parte esportatrice agli obblighi di cui al paragrafo 2.

5. L'autorità competente della parte importatrice, senza indebito ritardo, notifica la constatazione all'autorità competente della parte esportatrice, fornisce le informazioni verificabili sulle quali è basata la constatazione e avvia consultazioni con l'autorità competente della parte esportatrice onde raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.

6. Qualora le autorità competenti non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 5, la parte importatrice, senza indebito ritardo, deferisce la questione al comitato per il commercio.

7. Qualora il comitato per il commercio non abbia concordato una soluzione accettabile entro 60 giorni dal deferimento, la parte importatrice può sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti interessati.

La parte importatrice può applicare la sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente paragrafo solo per il periodo necessario a tutelare i propri interessi finanziari e fino a quando la parte esportatrice non fornisca prove convincenti della propria capacità di conformarsi agli obblighi di cui al paragrafo 2 e di assicurare un controllo sufficiente della conformità a tali obblighi.

Il periodo di sospensione temporanea non supera i tre mesi. Qualora le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistano alla scadenza del periodo di tre mesi, la parte importatrice può decidere di rinnovare la sospensione per un ulteriore periodo di tre mesi. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio.

8. La parte importatrice pubblica, conformemente alle proprie procedure interne, avvisi agli importatori relativi a notifiche e decisioni riguardanti la sospensione temporanea di cui al paragrafo 4. La parte importatrice dà notifica di tali notifiche e decisioni senza indebito ritardo alla parte esportatrice e al comitato per il commercio.

Articolo 2.10

Merci oggetto di riparazioni

1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio nel territorio dell'altra parte a fini di riparazioni, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni potessero essere effettuate nel territorio della parte dalla quale le merci sono state temporaneamente esportate.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status, che siano state esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione, in zone franche o aventi analogo status.

3. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio dell'altra parte a fini di riparazioni.

4. Ai fini del presente Articolo, per "riparazione" si intende qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. Le riparazioni delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione. Non comprendono operazioni o processi che:

- a) annullino le caratteristiche essenziali di una merce o producano una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
- b) trasformino un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
- c) siano impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche di una merce.

Articolo 2.11

Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore dazi, imposte o altri oneri di qualsiasi natura, applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte, superiori a quelli applicati a merci simili destinate al consumo interno, diversi da quelli specificati nella tabella di cui all'appendice 2-A-3 (Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).

2. Qualora una parte applichi un'aliquota inferiore del dazio, dell'imposta o degli altri oneri all'esportazione di una merce o in relazione ad essa, e fintantoché tale aliquota sia inferiore all'aliquota calcolata conformemente alla tabella di cui all'appendice 2-A-3 (Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam) dell'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), si applica tale aliquota inferiore. Il presente paragrafo non si applica al trattamento più favorevole accordato a qualsiasi paese terzo a norma di un accordo commerciale preferenziale.

3. Su richiesta di una delle parti, qualora una parte abbia accordato a qualsiasi paese terzo un trattamento più favorevole a norma di un accordo commerciale preferenziale, il comitato per il commercio riesamina i dazi, le imposte o gli altri oneri di qualsiasi natura applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte.

Articolo 2.12

Sovvenzioni alle esportazioni agricole

1. Nel contesto multilaterale, le parti condividono l'obiettivo della soppressione parallela e della prevenzione della reintroduzione di tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e discipline di effetto equivalente relative a tutte le misure all'esportazione per le merci agricole. A tal fine esse collaborano con l'obiettivo di potenziare le discipline multilaterali relative alle imprese pubbliche esportatrici di merci agricole, agli aiuti alimentari internazionali e al sostegno al finanziamento delle esportazioni.

2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la parte esportatrice non introduce né mantiene in vigore sovvenzioni all'esportazione o altre misure di effetto equivalente applicate alle merci agricole oggetto di soppressione o riduzione dei dazi doganali ad opera della parte importatrice conformemente all'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali) e destinate al territorio della parte importatrice.

Articolo 2.13

Applicazione dei regolamenti relativi al commercio

Conformemente all'Articolo X del GATT 1994, ciascuna parte gestisce in modo uniforme, imparziale e ragionevole tutte le sue disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative concernenti:

- a) la classificazione o la valutazione delle merci a fini doganali;

- b) le aliquote di dazi, imposte o altri oneri;
- c) le prescrizioni, le restrizioni o i divieti relativi alle importazioni o alle esportazioni;
- d) il trasferimento dei pagamenti; e
- e) le questioni che incidono sulla vendita, sulla distribuzione, sul trasporto, sull'assicurazione, sull'ispezione del magazzino, sull'esposizione, sul trattamento, sui miscugli o su altri usi delle merci a fini doganali.

Articolo 2.14

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, conformemente all'Articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'Articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
2. Il paragrafo 1 vieta a una parte di adottare o mantenere in vigore:
 - a) licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni; o
 - b) restrizioni volontarie all'esportazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci di cui all'appendice 2-A-4 (Merci alle quali il Vietnam può applicare misure specifiche). Eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam che riducano la portata dell'elenco delle merci di cui all'appendice 2-A-4 (Merci alle quali il Vietnam può applicare misure specifiche) si applicano automaticamente a norma del presente accordo. Eventuali preferenze accordate dal Vietnam a qualsiasi altro partner commerciale per quanto riguarda la portata dell'elenco delle merci di cui all'appendice 2-A-4 (Merci alle quali il Vietnam può applicare misure specifiche) si applicano automaticamente a norma del presente accordo. Il Vietnam notifica all'Unione qualsiasi modifica o preferenza di cui al presente paragrafo.
4. Conformemente all'accordo OMC, una parte può attuare qualsiasi misura autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC nei confronti dell'altra parte.
5. Una parte, qualora adotti o mantenga in vigore restrizioni o divieti relativi all'importazione o all'esportazione, ne assicura la piena trasparenza.

Articolo 2.15

Diritti commerciali e diritti correlati per i prodotti farmaceutici

1. Il Vietnam adotta e mantiene in vigore adeguati strumenti giuridici che consentano alle società farmaceutiche straniere di stabilire imprese con partecipazione straniera ai fini dell'importazione di prodotti farmaceutici che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio da parte delle autorità competenti del Vietnam. Fatti salvi gli elenchi del Vietnam di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), a tali imprese con partecipazione straniera è consentito di vendere prodotti farmaceutici da esse legalmente importati a distributori o grossisti che hanno il diritto di distribuire prodotti farmaceutici in Vietnam.
2. Alle imprese con partecipazione straniera di cui al paragrafo 1 è consentito di:
 - a) costruire i propri magazzini per conservare i prodotti farmaceutici da esse legalmente importati in Vietnam conformemente alle disposizioni del ministero della Salute, o del suo successore;

- b) fornire agli operatori sanitari informazioni relative ai prodotti farmaceutici da esse legalmente importati in Vietnam conformemente alle disposizioni del ministero della Salute, o del suo successore, e delle altre autorità competenti del Vietnam; e
- c) effettuare prove e studi clinici a norma dell'allegato 2-C (Prodotti farmaceutici/medicinali e dispositivi medici), Articolo 3 (Norme internazionali), e conformemente alle disposizioni del ministero della Salute, o del suo successore, per assicurare che i prodotti farmaceutici da esse legalmente importati in Vietnam siano idonei al consumo interno.

Articolo 2.16

Procedure in materia di licenze di importazione

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
 2. Ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di importazione, compresi la base giuridica e il pertinente sito web ufficiale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo qualora tali informazioni siano già state notificate o fornite a norma dell'Articolo 5 o dell'Articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui all'Articolo 5 o all'Articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
 3. Ciascuna parte notifica all'altra parte qualsiasi introduzione o modifica delle procedure in materia di licenze di importazione che essa intende adottare al più tardi 45 giorni prima che tale introduzione o modifica prenda effetto. In nessun caso una parte effettua tale notifica oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione dell'introduzione o della modifica, salvo qualora questa sia stata già notificata conformemente all'Articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. La notifica contiene le informazioni di cui all'Articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
 4. Ciascuna parte pubblica su un sito web ufficiale qualsiasi informazione di cui è imposta la pubblicazione a norma dell'Articolo 1, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
 5. Su richiesta di una parte, l'altra parte risponde entro 60 giorni alle ragionevoli richieste di informazioni in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze di importazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, nonché in merito ai criteri per il rilascio o l'assegnazione delle licenze di importazione, compresi l'ammissibilità di persone, imprese e istituzioni a presentare una domanda a tal fine, l'organo o gli organi amministrativi competenti e l'elenco dei prodotti soggetti alla prescrizione in materia di licenze di importazione.
 6. Le parti introducono e gestiscono procedure in materia di licenze di importazione conformemente a:
 - a) l'Articolo 1, paragrafi da 1 a 9, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
 - b) l'Articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; e
 - c) l'Articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
- A tal fine, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
7. Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione automatiche come condizione per l'importazione nel proprio territorio esclusivamente per conseguire obiettivi legittimi dopo aver condotto un'adeguata valutazione d'impatto.
 8. Una parte rilascia licenze di importazione per un periodo di tempo adeguato, che non è inferiore a quanto previsto dalla legislazione interna che stabilisce le prescrizioni in materia di licenze di importazione e non preclude le importazioni.

9. Una parte, qualora abbia respinto una domanda di licenza di importazione relativa a una merce dell'altra parte, su istanza del richiedente e immediatamente dopo averla ricevuta, fornisce al richiedente una spiegazione scritta dei motivi del rigetto. Il richiedente ha diritto di ricorso o riesame conformemente alla legislazione interna o alle procedure della parte importatrice.

10. Le parti adottano o mantengono in vigore procedure in materia di licenze di importazione non automatiche esclusivamente per attuare una misura non incompatibile con il presente accordo, compreso l'articolo 2.22 (Eccezioni generali). Una parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione non automatiche indica chiaramente lo scopo di tali procedure.

Articolo 2.17

Procedure in materia di licenze di esportazione

1. Ciascuna parte notifica all'altra parte le proprie procedure esistenti in materia di licenze di esportazione, compresi la base giuridica e il pertinente sito web ufficiale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Ciascuna parte notifica all'altra parte qualsiasi introduzione o modifica di qualsiasi procedura in materia di licenze di esportazione che intende adottare al più tardi 45 giorni prima che tale introduzione o modifica prenda effetto. In nessun caso una parte effettua tale notifica oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione dell'introduzione o della modifica.

3. La notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 comprende le seguenti informazioni:

a) i testi delle procedure in materia di licenze di esportazione, comprese eventuali modifiche;

b) i prodotti soggetti a ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione;

c) per ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione, una descrizione:

i) del processo di presentazione della domanda di licenza di esportazione; e

ii) dei criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza di esportazione;

d) il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;

e) l'organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;

f) il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia;

g) se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze di esportazione per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, ove possibile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e

h) eventuali eccezioni o deroghe alle prescrizioni in materia di licenze di esportazione, le modalità per richiedere tali eccezioni o deroghe e i criteri per concederle.

4. Ciascuna parte pubblica le procedure in materia di licenze di esportazione, compresi la base giuridica e un riferimento al pertinente sito web ufficiale. Ciascuna parte pubblica inoltre le nuove procedure in materia di licenze di esportazione, o eventuali modifiche delle proprie procedure in materia di licenze di esportazione, non appena possibile e comunque entro 45 giorni dalla loro adozione e almeno 25 giorni lavorativi prima della loro entrata in vigore.

5. Su richiesta di una parte, l'altra parte risponde entro 60 giorni alle ragionevoli richieste di informazioni in merito a qualsiasi procedura in materia di licenze di esportazione che intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, nonché in merito ai criteri per il rilascio o l'assegnazione delle licenze di esportazione, compresi l'ammissibilità di persone, imprese e istituzioni a presentare una domanda a tal fine, l'organo o gli organi amministrativi competenti e l'elenco dei prodotti soggetti alla prescrizione in materia di licenze di esportazione.

6. Le parti introducono e gestiscono procedure in materia di licenze di esportazione conformemente:
- a) all'articolo 1, paragrafi da 1 a 9, dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
 - b) all'articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
 - c) all'articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione a eccezione del paragrafo 5, lettere a), c), j) e k).

A tal fine, le disposizioni dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui alle lettere a), b) e c) sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

7. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

8. Una parte rilascia licenze di esportazione per un periodo di tempo adeguato, che non è inferiore a quanto previsto dalla legislazione interna che stabilisce le prescrizioni in materia di licenze di esportazione e non preclude le esportazioni.

9. Una parte, qualora abbia respinto una domanda di licenza di esportazione relativa a una merce dell'altra parte, su istanza del richiedente e immediatamente dopo averla ricevuta, fornisce al richiedente una spiegazione scritta dei motivi del rigetto. Il richiedente ha diritto di ricorso o riesame conformemente alla legislazione interna o alle procedure della parte esportatrice.

10. Una parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di esportazione automatiche come condizione per l'esportazione dal proprio territorio esclusivamente per conseguire obiettivi legittimi dopo aver condotto un'adeguata valutazione d'impatto.

11. Le parti adottano o mantengono in vigore procedure in materia di licenze di esportazione non automatiche esclusivamente per attuare una misura non incompatibile con il presente accordo, compreso l'articolo 2.22 (Eccezioni generali). La parte che adotti procedure in materia di licenze di esportazione non automatiche indica chiaramente lo scopo di tali procedure.

Articolo 2.18

Diritti amministrativi, altri oneri e formalità connessi alle importazioni e alle esportazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché i diritti, gli oneri, le formalità e altre prescrizioni, diverse dai dazi doganali all'importazione e all'esportazione e dalle misure di cui all'articolo 2.3 (Definizioni), lettera d), punti i), ii) e iii), siano coerenti con gli obblighi delle parti derivanti dall'articolo VIII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative.

2. Una parte impone diritti e oneri esclusivamente per servizi prestati in relazione all'importazione e all'esportazione di merci. I diritti e gli oneri imposti non sono calcolati ad valorem e non superano il costo approssimativo del servizio prestato. Ciascuna parte pubblica le informazioni relative ai diritti e agli oneri che impone in relazione all'importazione e all'esportazione di merci conformemente all'articolo 4.10 (Diritti e oneri).

3. Una parte non impone formalità consolari, compresi i relativi diritti e oneri, in relazione all'importazione o all'esportazione di merci. Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, una parte non impone l'autenticazione dell'autorità consolare per l'importazione di merci contemplate dal presente accordo.

Articolo 2.19

Marchio di origine

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo il Vietnam, qualora applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a prodotti non agricoli dell'Unione, accetta il marchio "Made in EU" o un marchio analogo nella lingua locale in quanto conforme a tali prescrizioni.

*Articolo 2.20***Imprese commerciali di Stato**

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'Articolo XVII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, e dall'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'Articolo XVII del GATT 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Qualora una parte chieda all'altra parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato e sulle loro attività, comprese informazioni sui loro scambi bilaterali, la parte che riceve la richiesta assicura la trasparenza fatto salvo l'Articolo XVII, paragrafo 4, lettera d), del GATT 1994.

*Articolo 2.21***Soppressione delle misure non tariffarie settoriali**

1. Le parti attuano i rispettivi impegni riguardanti le misure non tariffarie settoriali relative alle merci di cui agli allegati 2-B (Veicoli a motore e loro parti ed accessori) e 2-C (Prodotti farmaceutici/medicinali e dispositivi medici).
2. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una delle parti, le parti, conformemente alle loro procedure interne, avviano negoziati al fine di ampliare la portata dei rispettivi impegni riguardanti le misure non tariffarie settoriali relative alle merci.

*Articolo 2.22***Eccezioni generali**

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una delle parti adotti misure conformemente all'Articolo XX del GATT 1994 e alle relative note e disposizioni integrative, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Le parti convengono che, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'Articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisca all'altra parte tutte le informazioni pertinenti. Su richiesta di una parte, le parti si consultano onde trovare una soluzione accettabile. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile la fornitura di informazioni o l'esame in via preliminare, la parte esportatrice può applicare le misure precauzionali necessarie e ne informa immediatamente l'altra parte.

*Articolo 2.23***Comitato per gli scambi di merci**

1. Il comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato per gli scambi di merci esamina qualsiasi questione attinente al presente capo e al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa).
3. Il comitato per gli scambi di merci svolge le seguenti funzioni conformemente all'Articolo 17.2 (Comitati specializzati):
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 2;

- b) individua e raccomanda misure per risolvere eventuali divergenze e per promuovere, agevolare e migliorare l'accesso al mercato, compresa l'accelerazione degli impegni tariffari a norma dell'Articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali);
- c) raccomanda al comitato per il commercio di istituire i gruppi di lavoro che ritiene necessari;
- d) svolge qualsiasi attività aggiuntiva ad esso eventualmente affidata dal comitato per il commercio; e
- e) propone decisioni per l'adozione da parte del comitato per il commercio per modificare l'elenco delle varietà di riso "Fragrant" di cui all'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), Sezione B (Contingenti tariffari), Sottosezione 1 (Contingenti tariffari dell'Unione), punto 5, lettera c).

CAPO 3

Misure di difesa commerciale

Sezione A

Dazi antidumping e compensativi

Articolo 3.1

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'Articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.
2. Le parti, riconoscendo che le misure antidumping e compensative possono essere indebitamente utilizzate per ostacolare il commercio, convengono che:
 - a) le misure di difesa commerciale dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e dovrebbero essere basate su un sistema equo e trasparente; e
 - b) qualora una parte prenda in considerazione l'istituzione di tali misure, si dovrebbe riservare particolare attenzione agli interessi dell'altra parte.
3. Ai fini della presente Sezione, l'origine è determinata conformemente all'Articolo 1 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

Articolo 3.2

Trasparenza

1. Fatti salvi l'Articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'Articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM, immediatamente dopo l'eventuale istituzione di misure provvisorie e comunque prima della decisione in via definitiva, le parti provvedono affinché siano comunicati integralmente ed esplicitamente alle parti interessate tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
2. Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate è data la possibilità di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.

Articolo 3.3

Considerazione dell'interesse pubblico

Una parte non istituisce misure antidumping o compensative se, sulla base delle informazioni rese disponibili nel corso dell'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. Nel determinare l'interesse pubblico la parte tiene conto della situazione dell'industria interna, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, sulla base delle informazioni pertinenti fornite alle autorità incaricate dell'inchiesta.

Articolo 3.4

Regola del dazio inferiore

Un dazio antidumping o compensativo istituito da una parte non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile e la parte si adopera per assicurare che l'importo di tale dazio sia inferiore a tale margine se detto dazio inferiore è sufficiente a eliminare il pregiudizio a carico dell'industria interna.

*Articolo 3.5***Esclusione dalla risoluzione delle controversie**

Le disposizioni della presente Sezione non sono soggette al capo 15 (Risoluzione delle controversie).

Sezione B

Misure di salvaguardia globali*Articolo 3.6***Disposizioni generali**

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'Articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'Articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
2. Una parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:
 - a) una misura di salvaguardia bilaterale a norma della Sezione C (Clausola di salvaguardia bilaterale) del presente capo; e
 - b) una misura a norma dell'Articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
3. Ai fini della presente Sezione, l'origine è determinata conformemente all'Articolo 1 dell'accordo relativo alle regole in materia di origine.

*Articolo 3.7***Trasparenza**

1. In deroga all'Articolo 3.6 (Disposizioni generali), la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia globale o che intende istituire misure di salvaguardia globali notifica immediatamente per iscritto, su richiesta dell'altra parte e purché abbia un interesse sostanziale, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia globale e, a seconda dei casi, alla proposta di istituzione delle misure di salvaguardia globali, comprese le risultanze provvisorie, ove pertinenti. La presente disposizione lascia impregiudicato l'Articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Nell'istituire misure di salvaguardia globali, le parti si adoperano affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi bilaterali.
3. Ai fini del paragrafo 2 una parte, qualora ritenga soddisfatti i requisiti giuridici per l'istituzione di misure di salvaguardia definitive, ne dà notifica all'altra parte e offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Qualora non si giunga a una soluzione soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica, la parte può adottare le misure di salvaguardia globali definitive. La possibilità di avviare consultazioni dovrebbe essere offerta all'altra parte al fine di promuovere scambi di opinioni sulle informazioni di cui al paragrafo 1.

*Articolo 3.8***Esclusione dalla risoluzione delle controversie**

Le disposizioni della presente Sezione che si riferiscono a diritti e obblighi nell'ambito dell'OMC non sono soggette al capo 15 (Risoluzione delle controversie).

Sezione C

Clausola di salvaguardia bilaterale*Articolo 3.9***Definizioni**

Ai fini della presente Sezione:

- a) "industria interna" è da intendersi conformemente all'Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia; a tal fine, l'Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*;

- b) le espressioni "grave pregiudizio" e "minaccia di grave pregiudizio" sono da intendersi conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia; a tal fine, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*; e
- c) "periodo transitorio" indica un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 3.10

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, merci originarie del territorio di una parte sono importate nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può, unicamente durante il periodo transitorio, adottare le misure di cui al paragrafo 2 alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente Sezione, salvo altrimenti disposto all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 6, lettera c).
2. La parte importatrice può istituire una misura di salvaguardia bilaterale che:
- a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale applicata alla merce interessata come previsto all'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali); o
- b) aumenta l'aliquota del dazio doganale applicata alla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
- i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura; o
- ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle di cui all'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali) a norma dell'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali).

Articolo 3.11

Condizioni e limitazioni

1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalle proprie autorità competenti conformemente all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura dell'inchiesta di cui al paragrafo 1 e si consulta con l'altra parte il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un riesame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
3. Nell'inchiesta di cui al paragrafo 1, la parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
4. L'inchiesta dimostra inoltre, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L'inchiesta tiene inoltre conto dell'esistenza di fattori, diversi dall'aumento delle importazioni, che possono nel contempo a loro volta arrecare un pregiudizio.
5. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti concludano l'inchiesta di cui al paragrafo 1 entro un anno dalla data di apertura.

6. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:
- a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;
 - b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente Articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria sta procedendo all'adeguamento, purché il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e le eventuali proroghe, non superi i quattro anni; o
 - c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra parte.
7. Al fine di agevolare l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a due anni, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.
8. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella di cui all'allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

Articolo 3.12

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dall'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. La durata di qualsiasi misura provvisoria non è superiore a 200 giorni; durante tale periodo la parte si conforma alle prescrizioni dell'Articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafi 1 e 3. Qualora l'inchiesta di cui all'Articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 1, non dimostri che sono soddisfatte le prescrizioni dell'Articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1, la parte rimborsa tempestivamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie rientra nel periodo di cui all'Articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 6, lettera b).

Articolo 3.13

Compensazione

1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte al fine di concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti a quelli della misura di salvaguardia bilaterale o sotto forma di concessioni equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di raggiungere un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, la parte le cui merci sono soggette alla misura di salvaguardia bilaterale può sospendere l'applicazione delle concessioni, per quanto riguarda le merci originarie della parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale, aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti a quelli della misura di salvaguardia bilaterale. L'obbligo di fornire una compensazione, che incombe alla parte che applica la misura di salvaguardia bilaterale, e il diritto dell'altra parte di sospendere le concessioni a norma del presente paragrafo cessano alla stessa data in cui cessa l'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi 24 mesi di efficacia di una misura di salvaguardia bilaterale, purché quest'ultima sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 3.14

Uso della lingua inglese

Al fine di assicurare la massima efficienza nell'applicazione delle norme relative alle misure di difesa commerciale a norma del presente capo, le autorità incaricate dell'inchiesta delle parti utilizzano la lingua inglese come base per le comunicazioni e i documenti scambiati nel contesto delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale tra le parti.

CAPO 4

Dogane e agevolazione degli scambi

Articolo 4.1

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti rafforzano la cooperazione in tale ambito al fine di assicurare che le rispettive legislazioni e procedure doganali raggiungano l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi, assicurando nel contempo l'efficacia dei controlli doganali.

2. Le parti convengono che le loro legislazioni abbiano carattere non discriminatorio e che le procedure doganali siano basate sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per combattere le frodi e per promuovere gli scambi legittimi.

3. Le parti riconoscono che non devono essere compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla lotta contro la frode.

Articolo 4.2

Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca

1. Le rispettive autorità delle parti cooperano in materia doganale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Articolo 4.1 (Obiettivi).

2. Le parti rafforzano la cooperazione doganale, tra l'altro:

a) scambiando informazioni sulla legislazione doganale e sulla sua attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti campi:

i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

ii) applicazione alla frontiera dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

iii) agevolazione del transito e del trasbordo; e

iv) rapporti con la comunità imprenditoriale;

b) vagliando iniziative congiunte relative all'importazione, all'esportazione e ad altre procedure doganali, compresa l'assistenza tecnica, al fine di assicurare servizi efficaci alla comunità imprenditoriale;

- c) rafforzando la loro cooperazione in materia doganale nelle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD"); e
 - d) stabilendo, se del caso e se opportuno, il reciproco riconoscimento dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi.
3. Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente al protocollo 2 (Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

Articolo 4.3

Legislazione e procedure doganali

1. Le parti fondano le rispettive legislazioni e procedure doganali sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia di dogane e commercio, compresi gli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto), conclusa a Bruxelles il 26 giugno 1999, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (di seguito "convenzione SA"), il *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale) e il modello dei dati doganali dell'OMD.
2. La legislazione e le procedure doganali delle parti:
- a) mirano alla tutela degli scambi legittimi attraverso l'efficace applicazione e il rispetto delle prescrizioni legislative;
 - b) evitano oneri inutili o discriminatori per gli operatori economici e prevedono un'ulteriore agevolazione per gli operatori con un alto livello di conformità; e
 - c) assicurano la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.
3. Le parti convengono che le rispettive legislazioni e procedure doganali, comprese le misure correttive, siano proporzionate e non discriminatorie e che la loro applicazione non determini indebiti ritardi nello svincolo delle merci.
4. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo nel contempo la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:
- a) semplificano e riesaminano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e
 - b) si adoperano per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti prescritti dalle dogane o da altre agenzie.

Articolo 4.4

Svincolo delle merci

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali applichino prescrizioni e procedure che prevedono lo svincolo delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie norme e formalità doganali e commerciali. Ciascuna parte si adopera per ridurre ulteriormente tale periodo e svincolare le merci senza indebito ritardo.
2. Le parti consentono, tra l'altro, lo svincolo delle merci senza il pagamento di dazi doganali, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalla loro legislazione, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali.
3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità doganali consentano la presentazione elettronica anticipata e l'ulteriore trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci (trattamento pre-arrivo) per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo.

*Articolo 4.5***Procedure doganali semplificate**

1. Ciascuna parte prevede procedure doganali semplificate trasparenti ed efficienti, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese. Agli operatori commerciali autorizzati è altresì accordato un accesso agevolato alle semplificazioni doganali in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Per l'espletamento delle formalità necessarie a vincolare le merci a un regime doganale è utilizzato un documento amministrativo unico, oppure il suo equivalente elettronico.
3. Le parti applicano tecniche doganali moderne, tra cui metodi di valutazione dei rischi e di audit successivo allo sdoganamento, per semplificare e agevolare l'entrata e lo svincolo delle merci.
4. Le parti promuovono lo sviluppo progressivo e l'uso di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, atti ad agevolare lo scambio elettronico di dati tra gli operatori commerciali, le amministrazioni doganali e altre agenzie collegate.

*Articolo 4.6***Transito e trasbordo**

1. Ciascuna parte assicura l'agevolazione e il controllo efficace delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il proprio territorio.
2. Per facilitare la circolazione delle merci in transito, ciascuna parte assicura la cooperazione e il coordinamento tra tutte le autorità e agenzie interessate nel proprio territorio.

*Articolo 4.7***Gestione del rischio**

1. Ciascuna parte fonda le proprie procedure di esame e svincolo, nonché le procedure di audit successivo allo sdoganamento, su principi di valutazione dei rischi e su audit, anziché esaminare ogni spedizione in modo approfondito per valutare la conformità a tutte le prescrizioni in materia di importazione.
2. Le parti adottano e applicano le proprie prescrizioni e procedure di controllo delle importazioni, delle esportazioni, del transito e del trasbordo di merci sulla base di principi di gestione del rischio, applicati in modo che le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi si concentrino sulle operazioni che meritano attenzione.

*Articolo 4.8***Trasparenza**

1. Ciascuna parte provvede affinché siano facilmente accessibili a tutte le parti interessate, ove possibile su un sito web ufficiale, le sue disposizioni legislative e regolamentari e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative a diritti e oneri.
2. Ciascuna parte designa o mantiene uno o più punti di informazione chiamati a rispondere, entro un termine ragionevole, alle richieste di informazioni delle parti interessate sulle questioni doganali e su altre questioni attinenti al commercio.

*Articolo 4.9***Decisioni anticipate**

1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, le autorità doganali di ciascuna parte adottano per iscritto, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e prima dell'importazione di una merce nel proprio territorio, decisioni anticipate sulla classificazione tariffaria o su qualsiasi altra questione concordata tra le parti.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza stabilite dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte pubblica, ad esempio su un sito web ufficiale, le proprie decisioni anticipate sulla classificazione tariffaria o su qualsiasi questione concordata tra le parti.
3. Al fine di agevolare gli scambi, le parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di decisioni anticipate.

*Articolo 4.10***Diritti e oneri**

1. Ciascuna parte pubblica le informazioni sui diritti e sugli oneri per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, ove possibile, su un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono i diritti e gli oneri che saranno applicati, la motivazione di tali diritti od oneri per il servizio prestato, l'autorità responsabile e i tempi e le modalità di pagamento.
2. Ciascuna parte si astiene dall'imporre diritti e oneri nuovi o modificati finché le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano state pubblicate e rese prontamente disponibili.

*Articolo 4.11***Spedizionieri doganali**

Le parti non impongono, nelle rispettive legislazioni e procedure doganali, l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali. Ove rilascino licenze a spedizionieri doganali, le parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

*Articolo 4.12***Valutazione in dogana**

1. Le parti determinano il valore in dogana delle merci conformemente all'Articolo VII del GATT 1994 e all'accordo sulla valutazione in dogana.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un approccio comune alle questioni riguardanti la valutazione in dogana.

*Articolo 4.13***Ispezioni pre-imbarco**

Le parti convengono che le rispettive legislazioni e procedure doganali non impongano l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite dall'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, o qualsiasi altro tipo di attività ispettive effettuate da società private nel luogo di destinazione prima dello sdoganamento.

*Articolo 4.14***Riesame e ricorso**

Ciascuna parte stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane e di altre agenzie che incidono sull'importazione o sull'esportazione di merci o sul transito delle merci.

*Articolo 4.15***Rapporti con la comunità imprenditoriale**

Le parti convengono:

- a) sulla necessità di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito a proposte legislative e procedure generali relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi. A tal fine, sono avviate da ciascuna parte consultazioni adeguate tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale;
- b) di pubblicare o rendere disponibili in altro modo prima della loro applicazione, possibilmente per via elettronica, le nuove disposizioni legislative e procedure generali relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi, comprese le relative modifiche e interpretazioni; le parti rendono disponibili al pubblico anche le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera, e i punti di contatto per le richieste di informazioni;
- c) sulla necessità di prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, delle procedure e dei diritti o degli oneri nuovi o modificati; e
- d) di garantire che le rispettive prescrizioni e procedure doganali e correlate continuino a rispondere alle esigenze della comunità imprenditoriale, seguano le migliori pratiche e continuino a produrre effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

*Articolo 4.16***Comitato doganale**

1. Il comitato doganale istituito dall'Articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato doganale assicura il corretto funzionamento del presente capo e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane in conformità del capo 12 (Proprietà intellettuale), Sezione C (Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale), Sottosezione 4 (Applicazione alla frontiera), al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa) e al protocollo 2 (Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale), nonché di qualsiasi altra disposizione inerente alle dogane concordata tra le parti.
3. Il comitato doganale esamina la necessità di decisioni, pareri, proposte o raccomandazioni, e li adotta, su tutte le questioni connesse all'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2. Esso ha il potere di adottare decisioni in materia di reciproco riconoscimento di tecniche di gestione del rischio, norme e criteri in materia di rischio, controlli di sicurezza e programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati.

*CAPO 5****Ostacoli tecnici agli scambi****Articolo 5.1***Conferma dell'accordo TBT**

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

*Articolo 5.2***Obiettivi**

1. Gli obiettivi del presente capo sono agevolare e incrementare gli scambi bilaterali di merci prevenendo, individuando ed eliminando gli indebiti ostacoli agli scambi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo TBT, nonché migliorare la cooperazione bilaterale tra le parti.
2. Le parti stabiliscono e rafforzano le capacità tecniche e l'infrastruttura istituzionale relative a questioni concernenti gli ostacoli tecnici agli scambi.

*Articolo 5.3***Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, quali definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti, escluse:
 - a) le specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le proprie necessità di produzione o di consumo; o
 - b) le misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.
2. Ciascuna parte ha il diritto di elaborare, adottare e applicare norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità conformemente al presente capo e all'accordo TBT.
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

*Articolo 5.4***Regolamenti tecnici**

1. Ciascuna parte utilizza al meglio le buone pratiche di regolamentazione, come previsto dall'accordo TBT e dal presente capo, in particolare:
 - a) valutando la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, a un regolamento tecnico proposto in grado di conseguire gli obiettivi legittimi della parte, conformemente all'Articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT, e adoperandosi per valutare, tra l'altro, l'impatto di un regolamento tecnico proposto tramite una valutazione d'impatto della regolamentazione, come raccomandato dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito a norma dell'Articolo 13 dell'accordo TBT;
 - b) utilizzando le pertinenti norme internazionali, ad esempio quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, dalla Commissione elettrotecnica internazionale, dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dalla commissione del Codex Alimentarius, come base per i propri regolamenti tecnici, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti da una parte; qualora una parte non utilizzi le norme internazionali come base per i propri regolamenti tecnici, su richiesta dell'altra parte indica le deviazioni sostanziali dalle pertinenti norme internazionali e chiarisce i motivi per cui tali norme sono state ritenute inefficaci o inadeguate per il conseguimento dell'obiettivo perseguito;
 - c) riesaminando, fatto salvo l'Articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo TBT, i regolamenti tecnici al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali. Nel procedere a tale riesame le parti tengono conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle pertinenti norme internazionali come pure della permanenza o meno delle circostanze alla base delle divergenze dalle pertinenti norme internazionali;

d) definendo i regolamenti tecnici sulla base dei requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché delle caratteristiche di progettazione o descrittive.

2. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, dell'accordo TBT, una parte è disponibile ad accettare i regolamenti tecnici dell'altra parte come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché sia convinta che tali regolamenti conseguono adeguatamente gli obiettivi dei propri regolamenti.

3. La parte che abbia elaborato un regolamento tecnico che ritiene equivalente a un regolamento tecnico dell'altra parte, in quanto ha un obiettivo e una definizione del prodotto compatibili, può chiedere all'altra parte per iscritto di riconoscerne l'equivalenza. Tale richiesta è presentata per iscritto e descrive in modo particolareggiato i motivi per i quali i regolamenti tecnici dovrebbero essere considerati equivalenti, compresi i motivi riguardanti la definizione del prodotto. La parte che non concordi sull'equivalenza dei regolamenti tecnici comunica all'altra parte, su richiesta, i motivi della sua decisione.

Articolo 5.5

Norme

1. Le parti riaffermano i propri obblighi, derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di garantire che i propri organismi di normazione accettino e rispettino il codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT. Le parti riaffermano inoltre la loro osservanza dei principi stabiliti nelle *decisioni e raccomandazioni adottate dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.13, dell'8 marzo 2017* (di seguito "il documento"), compresa la *decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo*, di cui agli allegati della parte 1 del documento.

2. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, le parti invitano i propri organismi di normazione, come pure gli organismi regionali di normazione di cui esse o i loro organismi di normazione sono membri, a:

a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di normazione;

b) utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti da una parte, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, a causa di fondamentali fattori climatici o geografici o a causa di fondamentali problemi tecnologici;

c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;

d) riesaminare le norme nazionali e regionali che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli regolari, al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali; e

e) cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra parte alle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in seno agli organismi internazionali di normazione o a livello regionale.

3. Le parti scambiano informazioni:

a) sul loro uso delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici;

- b) sui loro processi di normazione e sulla portata del loro impiego delle norme internazionali o regionali come base per le loro norme nazionali; e
- c) sugli accordi di cooperazione in materia di normazione da esse attuati, comprese le questioni relative alla normazione negli accordi internazionali con paesi terzi, nella misura in cui ciò non sia esplicitamente vietato da tali accordi.

4. Le parti riconoscono che, conformemente all'allegato 1 dell'accordo TBT, l'osservanza delle norme non è obbligatoria. Qualora una parte renda obbligatoria l'osservanza delle norme tramite l'integrazione di una norma o di un riferimento alla stessa nei regolamenti tecnici o nelle procedure di valutazione della conformità, si applica l'articolo 5.7 (Trasparenza).

Articolo 5.6

Procedure di valutazione della conformità

1. Per quanto concerne le procedure obbligatorie di valutazione della conformità, le parti applicano l'articolo 5.4 (Regolamenti tecnici), paragrafo 1, *mutatis mutandis*, al fine di evitare gli indebiti ostacoli agli scambi e assicurare la trasparenza e la non discriminazione.

2. In linea con l'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, dell'accordo TBT, qualora una parte importatrice richieda un'esplicita assicurazione di conformità ai propri regolamenti tecnici o alle proprie norme applicabili, le procedure di valutazione della conformità di tale parte non sono più severe né sono applicate in modo più severo di quanto sia necessario per rassicurarla adeguatamente sulla conformità dei prodotti ai suoi regolamenti tecnici o alle sue norme applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la non conformità.

3. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte, compresi:

- a) il riconoscimento della dichiarazione di conformità del fornitore ad opera della parte importatrice;
- b) gli accordi sulla reciproca accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi ubicati nel territorio dell'altra parte;
- c) il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio di una delle parti;
- d) la designazione da parte dei pubblici poteri degli organismi di valutazione della conformità, compresi organismi ubicati nel territorio dell'altra parte;
- e) il riconoscimento unilaterale, ad opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte;
- f) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio di una delle parti; e
- g) il ricorso ad accordi e intese regionali e internazionali di riconoscimento multilaterale di cui le parti sono firmatarie.

4. Con particolare riferimento alle considerazioni di cui al paragrafo 3, le parti:

- a) intensificano lo scambio di informazioni concernenti il meccanismo di cui al paragrafo 3 e meccanismi analoghi al fine di agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

- b) scambiano informazioni sulle procedure di valutazione della conformità, in particolare sui criteri utilizzati per selezionare procedure di valutazione della conformità adeguate per prodotti specifici;
- c) considerano la dichiarazione di conformità del fornitore una delle assicurazioni di conformità al diritto interno;
- d) prendono in considerazione intese sulla reciproca accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità conformemente alla procedura di cui al paragrafo 5;
- e) scambiano informazioni sulla politica di accreditamento e vagliano le modalità per utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accREDITamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accREDITamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (Cooperazione internazionale per l'accREDITamento dei laboratori) e dell'International Accreditation Forum (Forum internazionale per l'accREDITamento);
- f) considerano di aderire o, ove applicabile, di incoraggiare i loro organismi di prova, ispezione e certificazione ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
- g) provvedono affinché gli operatori economici abbiano facoltà di scelta tra strutture di valutazione della conformità designate dalle autorità per l'esecuzione dei compiti prescritti dal diritto interno per l'assicurazione della conformità;
- h) si adoperano per fare ricorso all'accREDITamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità; e
- i) garantiscono l'indipendenza degli organismi di accREDITamento e degli organismi di valutazione della conformità nonché l'assenza di conflitto di interessi tra gli stessi.

5. Su istanza di una parte, l'altra parte può decidere di avviare consultazioni al fine di definire iniziative settoriali, riguardanti il ricorso a procedure di valutazione della conformità o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità, adeguate per i rispettivi settori. La parte che presenta l'istanza dovrebbe fornire informazioni pertinenti sul modo in cui l'iniziativa settoriale agevolerebbe gli scambi. L'altra parte, se declina l'istanza, comunica su richiesta i motivi della sua decisione.

6. Le parti riaffermano i propri obblighi derivanti dall'Articolo 5, paragrafo 2, comma 5, dell'accordo TBT, secondo cui le tariffe applicate per la valutazione obbligatoria della conformità di prodotti importati sono eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione della conformità di analoghi prodotti di origine interna od originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro derivanti dalla diversa ubicazione delle installazioni di prova del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità.

Articolo 5.7

Trasparenza

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza per quanto concerne l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità. A tale proposito le parti riaffermano i propri obblighi in materia di trasparenza derivanti dall'accordo TBT. Ciascuna parte:

- a) quando una parte del processo di elaborazione di un regolamento tecnico è oggetto di una consultazione pubblica, tiene conto delle osservazioni dell'altra parte e, su richiesta, fornisce tempestivamente risposte scritte alle osservazioni formulate dall'altra parte;
- b) provvede affinché agli operatori economici e alle altre persone interessate dell'altra parte sia consentito di partecipare a consultazioni pubbliche formali riguardanti l'elaborazione dei regolamenti tecnici, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone giuridiche o fisiche;
- c) a complemento dell'Articolo 5.4 (Regolamenti tecnici), paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui siano effettuate valutazioni d'impatto, informa l'altra parte, su richiesta, del risultato della valutazione d'impatto del regolamento tecnico proposto;
- d) nell'inviare notifiche conformemente all'Articolo 2, paragrafo 9, comma 2, o all'Articolo 5, paragrafo 6, comma 2, dell'accordo TBT:

- i) concede all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni, a seguito della notifica, per la presentazione di osservazioni scritte riguardo alla proposta e, ove possibile, prende nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;
 - ii) fornisce la versione elettronica del testo della notifica;
 - iii) qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell'OMC;
 - iv) risponde per iscritto alle osservazioni scritte ricevute dall'altra parte riguardo alla proposta, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico definitivo o della procedura di valutazione della conformità definitiva; e
 - v) fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore della misura notificata e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale;
- e) prevede un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale;
 - f) provvede affinché tutti i regolamenti tecnici e le procedure obbligatorie di valutazione della conformità adottati e in vigore siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico su siti web ufficiali; e
 - g) provvede affinché il punto di informazione istituito conformemente all'Articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TBT fornisca informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell'OMC ai ragionevoli quesiti dell'altra parte o di persone interessate dell'altra parte riguardo ai regolamenti tecnici, alle procedure di valutazione della conformità e alle norme adottati.

Articolo 5.8

Vigilanza del mercato

Le parti:

- a) scambiano opinioni sulle attività di vigilanza del mercato e applicazione della normativa;
- b) provvedono affinché le funzioni di vigilanza del mercato siano svolte dalle autorità competenti e affinché non vi siano conflitti di interessi tra la funzione di vigilanza del mercato e la funzione di valutazione della conformità; e
- c) provvedono affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di vigilanza del mercato e gli operatori economici soggetti a controllo o vigilanza.

Articolo 5.9

Marcatura ed etichettatura

1. Le parti prendono atto del fatto che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura. Qualora i regolamenti tecnici di una parte comprendano prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura obbligatoria, tale parte osserva i principi dell'Articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT, in particolare provvede affinché i regolamenti tecnici non siano elaborati in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale e non siano più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.

2. Una parte, qualora prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:

- a) richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;

- b) non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti come condizione preliminare per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo qualora ciò sia necessario in considerazione del rischio che i prodotti pongono per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, per l'ambiente o per la sicurezza nazionale; la presente lettera lascia impregiudicato il diritto della parte di prescrivere l'approvazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichetta o nella marcatura in applicazione della pertinente regolamentazione interna;
- c) qualora imponga agli operatori economici l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
- d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione in relazione alle informazioni prescritte nella parte che importa le merci, ammette:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa le merci;
 - ii) le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; o
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nella parte che importa le merci;
- e) accetta che l'etichettatura e le integrazioni o le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate, se del caso, in locali autorizzati, quali depositi doganali o fiscali autorizzati presso il punto di importazione, nella parte importatrice prima della distribuzione e della vendita del prodotto; la parte può prescrivere che l'etichettatura originale non sia rimossa;
- f) qualora ritenga che ciò non comprometta il conseguimento di obiettivi legittimi a norma dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

Articolo 5.10

Cooperazione e agevolazione degli scambi

1. Le parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare gli scambi tra loro. A tale scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione a livello orizzontale e settoriale.
2. Le parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative bilaterali, relative alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità, adeguate a particolari questioni o settori e volte ad agevolare gli scambi. Tali iniziative possono comprendere:
 - a) la promozione di buone pratiche di regolamentazione tramite la cooperazione regolamentare, compreso lo scambio di informazioni, di esperienze e di dati, al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei propri regolamenti tecnici e delle proprie norme e procedure di valutazione della conformità e di utilizzare in modo efficiente le risorse regolamentari;
 - b) l'uso di un approccio basato sul rischio alla valutazione della conformità, ad esempio riconoscendo la dichiarazione di conformità del fornitore per i prodotti a basso rischio e, ove opportuno, riducendo la complessità dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità;
 - c) l'incremento della convergenza dei propri regolamenti tecnici e delle proprie norme e procedure di valutazione della conformità con le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali;

- d) la riduzione delle inutili divergenze in termini di approccio nelle norme, nei regolamenti tecnici e nelle procedure di valutazione della conformità in assenza di norme, guide o raccomandazioni internazionali;
- e) la promozione o il rafforzamento della cooperazione tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, delle parti responsabili di normazione, valutazione della conformità e metrologia;
- f) iniziative per garantire un'interazione e una cooperazione efficienti tra le autorità di regolamentazione a livello regionale o internazionale; e
- g) lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi Sottoscritti a livello internazionale.

3. Su richiesta, una parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione dell'altra parte a norma del presente capo. Tale cooperazione è realizzata, tra l'altro, tramite il dialogo nelle sedi appropriate, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità in settori industriali selezionati, come convenuto.

Articolo 5.11

Consultazioni

1. Una parte accetta tempestivamente le richieste di consultazioni dell'altra parte su questioni riguardanti l'attuazione del presente capo.
2. Al fine di chiarire o risolvere le questioni di cui al paragrafo 1, il comitato per il commercio può istituire un gruppo di lavoro per individuare una soluzione pratica e attuabile per agevolare gli scambi. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti delle parti.

Articolo 5.12

Attuazione

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto, rispettivamente presso il ministero della Scienza e della tecnologia del Vietnam e la Commissione europea, e comunica all'altra parte i dati di contatto dell'ufficio o del funzionario responsabile delle questioni contemplate dal presente capo, compresi i numeri di telefono e fax, l'indirizzo di posta elettronica e altre informazioni pertinenti.
2. Ciascuna parte notifica tempestivamente all'altra parte eventuali modifiche riguardanti il proprio punto di contatto e le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. I punti di contatto, tra l'altro:
 - a) monitorano l'attuazione e l'amministrazione del presente capo;
 - b) agevolano le attività di cooperazione, se del caso, conformemente all'Articolo 5.10 (Cooperazione e agevolazione degli scambi);
 - c) affrontano tempestivamente qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione o al rispetto di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;

- d) effettuano consultazioni, su richiesta di una parte, su questioni attinenti al presente capo;
 - e) adottano ogni altra azione che possa essere utile alle parti per l'attuazione del presente capo; e
 - f) svolgono le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato per gli scambi di merci.
4. I punti di informazione, istituiti conformemente all'Articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo TBT:
- a) agevolano lo scambio di informazioni tra le parti riguardo alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità, in risposta a ogni ragionevole richiesta di tali informazioni proveniente dall'altra parte; e
 - b) sottopongono i quesiti dell'altra parte alle autorità di regolamentazione competenti.

CAPO 6

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 6.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito "SPS") di una parte che possano, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.
2. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti delle parti derivanti dal capo 5 (Ostacoli tecnici agli scambi) relativamente a misure che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Articolo 6.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) potenziare l'efficace attuazione dei principi e delle regole dell'accordo SPS e delle norme, delle linee guida e delle raccomandazioni internazionali elaborate dalle competenti organizzazioni internazionali;
- b) tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio di ciascuna parte agevolando nel contempo gli scambi tra le parti e assicurare che le misure SPS adottate da ciascuna parte non creino indebiti ostacoli agli scambi;
- c) rafforzare la comunicazione e la cooperazione in merito alle questioni SPS che incidono sugli scambi tra le parti e ad altre questioni concordate di reciproco interesse, nonché la risoluzione di tali questioni; e
- d) promuovere maggiore trasparenza e comprensione nell'applicazione delle misure SPS di ciascuna parte.

Articolo 6.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capo:
 - a) si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS;

b) per "autorità competenti" si intendono le autorità di ciascuna parte responsabili dell'elaborazione, dell'attuazione e della gestione delle misure SPS nel proprio territorio; e

c) per "comitato SPS" si intende il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'Articolo 6.11 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie), istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati).

2. Le parti possono concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito "Codex Alimentarius"), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "OIE") e la convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").

Articolo 6.4

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo SPS.

2. Ciascuna parte applica l'accordo SPS nell'elaborazione, nell'applicazione o nel riconoscimento di qualsiasi misura SPS al fine di agevolare gli scambi tra le parti tutelando nel contempo la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel proprio territorio.

Articolo 6.5

Autorità competenti e punti di contatto

1. Al fine di assicurare rapporti di lavoro stretti ed efficaci tra le parti nel conseguimento degli obiettivi del presente capo, le autorità competenti sono le seguenti:

a) nel caso del Vietnam, la responsabilità delle questioni SPS è condivisa tra agenzie governative, come segue:

i) il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, o il suo successore, è responsabile della salute degli animali e delle piante; esso gestisce le misure di sorveglianza e di lotta per prevenire l'introduzione di malattie che incidono negativamente sulla salute dell'uomo e degli animali; gestisce inoltre un programma globale per combattere e prevenire la comparsa di malattie e organismi nocivi che incidono negativamente sulla salute delle piante e sull'economia; per quanto riguarda i prodotti di origine animale o vegetale destinati all'esportazione, è altresì responsabile dell'ispezione, della quarantena e del rilascio di certificati che attestano il rispetto delle prescrizioni e delle norme concordate dell'Unione; e

ii) il ministero della Salute, il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e il ministero dell'Industria e del commercio o i loro successori sono responsabili, conformemente alle rispettive competenze, della sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano; per quanto riguarda l'importazione di alimenti, gestiscono misure di sorveglianza e di lotta, compresa l'elaborazione di procedure di autorizzazione e regolamenti tecnici nazionali e lo svolgimento di valutazioni dei rischi dei prodotti e ispezioni di stabilimenti, al fine di assicurare la conformità alle prescrizioni e alle norme concordate del Vietnam; per quanto riguarda l'esportazione di alimenti, sono inoltre responsabili dell'ispezione e del rilascio di certificati sanitari;

b) nel caso dell'Unione, la responsabilità è condivisa tra le amministrazioni degli Stati membri e la Commissione europea, come segue:

i) per quanto riguarda le esportazioni in Vietnam, gli Stati membri sono responsabili del controllo delle prescrizioni e delle condizioni di produzione, compresi le ispezioni obbligatorie e il rilascio di certificati sanitari e relativi al benessere degli animali che attestano la conformità alle norme e alle prescrizioni del Vietnam;

ii) per quanto riguarda le importazioni dal Vietnam, gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione;

iii) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, dell'ispezione e degli audit dei sistemi di ispezione, nonché della necessaria azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nel mercato interno dell'Unione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti di ciascuna parte notificano alle autorità competenti dell'altra parte un punto di contatto per le comunicazioni su tutte le questioni attinenti al presente capo. I punti di contatto svolgono, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) migliorano la comunicazione tra le agenzie e i ministeri delle parti responsabili delle questioni SPS; e

b) agevolano lo scambio di informazioni al fine di migliorare la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna parte, dei processi di regolamentazione relativi a tali misure e del loro impatto sugli scambi dei prodotti interessati tra le parti.

3. Le parti provvedono affinché le informazioni fornite a norma dei paragrafi 1 e 2 siano mantenute aggiornate.

Articolo 6.6

Prescrizioni in materia di importazione e procedure di importazione

1. Le prescrizioni generali in materia di importazione di una parte sono applicabili all'intero territorio della parte esportatrice, fatta salva la facoltà della parte importatrice di adottare decisioni e misure conformemente ai criteri di cui all'articolo 6.9 (Misure collegate alla salute degli animali e delle piante).

2. Ciascuna parte adotta esclusivamente misure scientificamente giustificate e commisurate al rischio, che rappresentino le misure meno restrittive disponibili e costituiscono un ostacolo minimo agli scambi.

3. La parte importatrice provvede affinché le proprie prescrizioni in materia di importazione e procedure di importazione siano applicate in modo proporzionato e non discriminatorio.

4. Le procedure di importazione mirano a ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi e ad accelerare il processo di sdoganamento assicurando nel contempo la conformità alle prescrizioni e alle procedure della parte importatrice.

5. La parte importatrice assicura la piena trasparenza delle proprie prescrizioni in materia di importazione e procedure di importazione.
6. La parte esportatrice assicura la conformità alle prescrizioni in materia di importazione della parte importatrice.
7. Ciascuna parte compila e aggiorna elenchi degli organismi nocivi regolamentati, utilizzando la terminologia scientifica, e li mette a disposizione dell'altra parte.
8. Le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione sono limitate alle misure che assicurano il rispetto del livello di protezione ritenuto appropriato dalla parte importatrice e agli organismi nocivi regolamentati che costituiscono motivo di preoccupazione per la parte importatrice. Fatto salvo l'articolo 6 dell'IPPC, una parte non istituisce né mantiene in vigore misure fitosanitarie per gli organismi nocivi non regolamentati.
9. Un'analisi del rischio fitosanitario ad opera di una parte è effettuata senza indebito ritardo dopo la richiesta iniziale della parte esportatrice. In caso di difficoltà, le parti concordano in seno al comitato SPS un calendario per lo svolgimento dell'analisi del rischio fitosanitario.
10. La parte importatrice ha il diritto di effettuare controlli all'importazione basati sui rischi SPS associati alle importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e in modo da costituire un ostacolo minimo agli scambi. Se i prodotti non sono conformi alle prescrizioni della parte importatrice, qualsiasi provvedimento adottato dalla parte importatrice è conforme alle norme internazionali e proporzionato al rischio causato dal prodotto.
11. La parte importatrice mette a disposizione le informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti. Tale frequenza può essere adattata in seguito a verifiche o controlli all'importazione, o tramite accordo tra le parti.
12. Gli oneri eventualmente imposti per le procedure collegate all'importazione di prodotti a norma del presente capo sono equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti interni simili e non sono superiori al costo effettivo del servizio.

Articolo 6.7

Verifiche

1. Al fine di creare o mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, la parte importatrice ha il diritto di effettuare verifiche, anche:
 - a) effettuando visite di verifica nella parte esportatrice per verificare integralmente o in parte il sistema di controllo della parte esportatrice, conformemente alle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; le spese di tali visite di verifica sono sostenute dalla parte che effettua la visita; e
 - b) tramite richieste di informazioni alla parte esportatrice in merito al suo sistema di controllo e ai risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.
2. Ciascuna parte trasmette all'altra parte i risultati e le conclusioni delle visite di verifica effettuate nel territorio dell'altra parte.

3. La parte importatrice, qualora decida di effettuare una visita di verifica nella parte esportatrice, ne dà notifica alla parte esportatrice almeno 60 giorni lavorativi prima dello svolgimento della visita di verifica, salvo diversamente concordato. Qualsiasi modifica di tale visita di verifica è concordata tra le parti.

4. La parte importatrice trasmette un progetto di relazione di verifica alla parte esportatrice entro 45 giorni lavorativi dal completamento delle verifiche. La parte esportatrice dispone di 30 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Le osservazioni formulate dalla parte esportatrice sono allegate e, ove opportuno, incorporate alla relazione finale di verifica, che è consegnata entro 30 giorni lavorativi. La parte importatrice, qualora individui nel corso della verifica un rischio significativo per la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, ne informa la parte esportatrice il più tempestivamente possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della verifica.

Articolo 6.8

Procedura per la compilazione di elenchi di stabilimenti

1. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice comunica alla parte importatrice il proprio elenco di stabilimenti che sono conformi ai requisiti della parte importatrice per il riconoscimento e per i quali sono state fornite garanzie sanitarie soddisfacenti conformemente all'allegato 6 (Requisiti e procedure per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti).

2. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice approva entro 45 giorni lavorativi l'elenco degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti.

3. Qualora la parte importatrice richieda informazioni supplementari, il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato al massimo di 30 giorni lavorativi. A seguito dell'approvazione dell'elenco di stabilimenti, la parte importatrice adotta le misure necessarie, conformemente alle proprie procedure giuridiche applicabili, per consentire l'importazione dei prodotti interessati.

4. La parte importatrice, qualora respinga la richiesta di riconoscimento, dovrebbe comunicare senza indugio alla parte esportatrice i motivi del rigetto.

Articolo 6.9

Misure collegate alla salute degli animali e delle piante

1. Le parti riconoscono i concetti di zone indenni da malattie, di zone a limitata diffusione di malattie e di compartimentazione conformemente all'accordo SPS e alle norme, alle linee guida o alle raccomandazioni dell'OIE. Le parti riconoscono inoltre lo status zoonosanitario quale determinato dall'OIE.

2. Le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi, di zone a limitata diffusione di organismi nocivi, di zone protette e di siti di produzione indenni da organismi nocivi conformemente all'accordo SPS e alle norme, alle linee guida o alle raccomandazioni dell'IPPC.

3. Le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli SPS.

4. Il comitato SPS precisa ulteriormente la procedura per il riconoscimento dei concetti di cui ai paragrafi 1 e 2 tenendo conto dell'accordo SPS e delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC.

5. Nel valutare l'autodeterminazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice, la parte importatrice, in linea di principio, basa la propria valutazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice, o di parti della stessa, sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme, alle linee guida o alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. La parte importatrice si adopera per trasmettere la propria decisione alla parte esportatrice senza indebito ritardo dopo la richiesta di valutazione.

6. La parte importatrice, qualora non accetti l'autodeterminazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice, ne chiarisce i motivi e, su richiesta della parte esportatrice, avvia consultazioni non appena possibile per pervenire a una soluzione alternativa.

7. La parte esportatrice fornisce elementi di prova pertinenti per dimostrare in modo oggettivo alla parte importatrice che lo status zoosanitario o fitosanitario di tali zone rimarrà probabilmente invariato. A tal fine la parte esportatrice, su richiesta della parte importatrice, consente a quest'ultima l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

Articolo 6.10

Equivalenza

1. Le parti riconoscono che l'applicazione dell'equivalenza di cui all'Articolo 4 dell'accordo SPS è uno strumento importante per l'agevolazione degli scambi e reca benefici sia per i paesi importatori sia per i paesi esportatori.

2. L'equivalenza può essere accettata per una o più misure SPS specifiche relative a un determinato prodotto o a una determinata categoria di prodotti o per interi sistemi.

3. La parte importatrice accetta come equivalenti le misure e i sistemi SPS della parte esportatrice se quest'ultima dimostra oggettivamente che le proprie misure raggiungono il livello di protezione SPS ritenuto appropriato dalla parte importatrice. Per agevolare la determinazione dell'equivalenza, la parte importatrice, su richiesta, chiarisce all'altra parte l'obiettivo delle pertinenti misure SPS.

4. Entro tre mesi dalla data in cui la parte importatrice ha ricevuto una richiesta della parte esportatrice, le parti procedono a consultazioni al fine di determinare l'equivalenza di misure e sistemi SPS.

5. Dopo che la parte esportatrice ha dimostrato l'equivalenza delle misure e dei sistemi SPS proposti, la parte importatrice procede alla determinazione dell'equivalenza senza indebito ritardo.

6. La parte importatrice accelera la determinazione dell'equivalenza, in particolare, per i prodotti che essa importa da tempo dalla parte esportatrice.

7. In caso di molteplici richieste provenienti dalla parte esportatrice, le parti concordano in seno al comitato SPS un calendario in base al quale avviano il processo.

8. Conformemente all'Articolo 9 dell'accordo SPS, la parte importatrice esamina attentamente le richieste di assistenza tecnica della parte esportatrice per agevolare l'attuazione del presente Articolo. Tale assistenza può, tra l'altro, favorire l'individuazione e l'attuazione di misure che possono essere considerate equivalenti o migliorare altrimenti l'accesso al mercato.

9. L'esame, ad opera della parte importatrice, di una richiesta della parte esportatrice per il riconoscimento dell'equivalenza delle sue misure SPS relative a un prodotto specifico non costituisce di per sé un motivo per ostacolare o sospendere le importazioni in corso del prodotto da tale parte. Quando la parte importatrice ha effettuato la determinazione dell'equivalenza, le parti ne prendono formalmente atto e la applicano senza indugio agli scambi tra loro nel settore pertinente.

Articolo 6.11

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il comitato SPS istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle parti. Tutte le decisioni del comitato SPS sono prese di comune accordo.

2. Il comitato SPS si riunisce di persona entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. In seguito esso si riunisce almeno una volta l'anno o con la frequenza concordata tra le parti. Esso adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Esso si riunisce di persona o tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti.

3. Il comitato SPS può proporre al comitato per il commercio di istituire gruppi di lavoro incaricati di individuare e affrontare questioni di ordine tecnico e scientifico attinenti al presente capo e di vagliare le possibilità di una più stretta collaborazione su questioni SPS di reciproco interesse.

4. Il comitato SPS può affrontare qualsiasi questione collegata al funzionamento efficace del presente capo, compresi l'agevolazione della comunicazione e il rafforzamento della cooperazione tra le parti. In particolare esercita le seguenti responsabilità e funzioni:

- a) definisce le procedure o le modalità necessarie per l'attuazione del presente capo;
- b) monitora l'avanzamento dell'attuazione del presente capo;
- c) costituisce uno spazio per la discussione dei problemi attinenti all'applicazione di determinate misure SPS al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili e affrontare tempestivamente qualsiasi questione che potrebbe creare indebiti ostacoli agli scambi tra le parti;
- d) costituisce uno spazio per scambiare informazioni, competenze ed esperienze nel campo delle questioni SPS;
- e) individua, avvia e riesamina attività e progetti di assistenza tecnica tra le parti; e
- f) svolge qualunque altra funzione concordata tra le parti.

5. Mediante decisione in seno al comitato SPS, le parti possono adottare raccomandazioni e decisioni relative all'autorizzazione delle importazioni, allo scambio di informazioni, alla trasparenza, al riconoscimento della regionalizzazione, all'equivalenza e alle misure alternative, nonché a qualsiasi altra questione di cui al presente Articolo.

Articolo 6.12

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Le parti:

- a) assicurano trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi tra loro;

- b) migliorano la comprensione reciproca delle misure SPS di ciascuna parte e della loro applicazione;
 - c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle misure SPS, compresi i progressi riguardanti i nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra loro con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio;
 - d) su richiesta di una parte, comunicano le prescrizioni in materia di importazione che si applicano all'importazione di un particolare prodotto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta; e
 - e) su richiesta di una parte, comunicano i progressi compiuti nel trattamento della domanda di autorizzazione di un particolare prodotto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
2. Quando una parte ha reso disponibili le informazioni tramite notifica all'OMC conformemente alle norme e alle procedure pertinenti o tramite pubblicazione sui propri siti web ufficiali accessibili gratuitamente al pubblico, non è prescritto lo scambio di informazioni a norma del paragrafo 1, lettere da c) a e).
3. Tutte le notifiche a norma del presente capo sono inviate ai punti di contatto di cui all'Articolo 6.5 (Autorità competenti e punti di contatto).

Articolo 6.13

Consultazioni

1. Una parte, qualora ritenga che una misura SPS che incide sugli scambi bilaterali giustifichi ulteriori discussioni, tramite i punti di contatto di cui all'Articolo 6.5 (Autorità competenti e punti di contatto) può richiedere una spiegazione completa e, se necessario, chiedere che siano avviate consultazioni su tale misura SPS. L'altra parte risponde tempestivamente a tali richieste.
2. Le parti si adoperano per raggiungere, entro un termine concordato, una soluzione reciprocamente accettabile tramite consultazioni. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere la questione, essa è esaminata dal comitato SPS.

Articolo 6.14

Misure di emergenza

1. Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, il rilevamento di qualsiasi rischio grave o significativo per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese emergenze alimentari, che interessino prodotti oggetto di scambi tra le parti.
2. Una parte, qualora nutra gravi preoccupazioni riguardo a un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante che interessino prodotti oggetto di scambi tra le parti, può chiedere che siano avviate consultazioni conformemente all'Articolo 6.13 (Consultazioni). Le consultazioni si tengono quanto prima. Ciascuna parte si adopera per fornire a tempo debito tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi.

3. La parte importatrice può, senza notifica preventiva, adottare le misure necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in viaggio tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

4. La parte che adotta le misure informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro 24 ore dall'adozione della misura. Una parte può richiedere informazioni relative alla situazione SPS e alle misure adottate. L'altra parte risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.

5. Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 6.13 (Consultazioni), le parti procedono a consultazioni sulla situazione entro 10 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono vagliare alternative per agevolare l'attuazione o la sostituzione delle misure SPS.

Articolo 6.15

Assistenza tecnica e trattamento speciale e differenziato

1. L'Unione dovrebbe fornire assistenza tecnica per soddisfare le particolari necessità del Vietnam ai fini della conformità alle misure SPS dell'Unione, anche in termini di sicurezza alimentare, salute degli animali e delle piante e utilizzo delle norme internazionali.

2. Conformemente all'articolo 10 dell'accordo SPS, nel caso di nuove misure SPS l'Unione tiene conto delle particolari necessità del Vietnam al fine di mantenerne le possibilità di esportazione, continuando nel contempo a garantire il livello di protezione assicurato dall'Unione. Il comitato SPS è consultato su richiesta di una delle parti ai fini della riflessione e della presa di decisioni su:

- a) termini di adattamento più lunghi;
- b) condizioni di importazione alternative nel contesto dell'equivalenza; e
- c) attività di assistenza tecnica.

CAPO 7

Ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti nella produzione di energie rinnovabili

Articolo 7.1

Obiettivi

In linea con gli sforzi compiuti a livello mondiale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le parti condividono l'obiettivo di promuovere, sviluppare e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili, in particolare agevolando gli scambi e gli investimenti. A tal fine le parti cooperano per eliminare o ridurre gli ostacoli non tariffari e promuovere la collaborazione tenendo conto, ove opportuno, delle norme regionali e internazionali.

Articolo 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "requisito di contenuto locale":
 - i) per quanto riguarda le merci, la prescrizione che un'impresa acquisti o utilizzi merci di origine interna o provenienti da fonti interne, specificata in termini di prodotti particolari, in termini di volume o di valore dei prodotti, o in termini di percentuale del volume o del valore della sua produzione locale;

- ii) per quanto riguarda i servizi, una prescrizione che limita la scelta del prestatore di servizi o del servizio prestato a scapito dei servizi o dei prestatori di servizi dell'altra parte;
- b) "misure che richiedono la costituzione di partenariati con società locali": qualsiasi prescrizione che imponga di costituire o gestire congiuntamente con società locali una persona giuridica, un partenariato conformemente al diritto interno o una joint venture, o di stabilire relazioni contrattuali quali contratti di cooperazione commerciale con società locali;
- c) "compensazione": qualsiasi impegno che imponga un requisito di contenuto locale, il ricorso a fornitori locali, il trasferimento di tecnologie, investimenti, il *counter trade* (commercio in compensazione) o interventi analoghi intesi a incentivare lo sviluppo locale;
- d) "fonti rinnovabili e sostenibili": fonti di energia eolica, solare, geotermica, idrotermica, oceanica o idraulica con capacità uguale o inferiore a 50 megawatt, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione o biogas; sono esclusi i prodotti da cui l'energia viene generata; e
- e) "prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che presti un servizio.

Articolo 7.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure che incidono sugli scambi e sugli investimenti tra le parti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili.
2. Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo e ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.
3. Il presente capo non si applica ai progetti finanziati e disciplinati da accordi con organizzazioni internazionali o governi stranieri cui si applicano le procedure o le condizioni di tali donatori.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, il presente capo lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente accordo, comprese eventuali eccezioni, riserve o restrizioni a tali disposizioni, alle misure di cui al paragrafo 1, *mutatis mutandis*. Si precisa che in caso di conflitto tra il presente capo e altre disposizioni del presente accordo, queste ultime prevalgono limitatamente alle parti incompatibili.
5. L'Articolo 7.4 (Principi), lettere a) e b), si applica a partire da cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7.4

Principi

Le parti:

- a) si astengono dall'adottare misure che prevedono requisiti di contenuto locale o altre compensazioni che incidano sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli investitori o sulle imprese dell'altra parte;
- b) si astengono dall'adottare misure che richiedono la costituzione di un partenariato con società locali, salvo qualora tali partenariati siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la parte possa provare tali motivi su richiesta dell'altra parte;
- c) provvedono affinché le misure concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, applicate in particolare alle attrezzature, agli impianti e alle relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano obiettive, trasparenti, non arbitrarie e non discriminatorie nei confronti dei richiedenti delle parti;

- d) garantiscono che i diritti e gli oneri amministrativi, applicati o collegati:
- i) all'importazione e all'utilizzo dei prodotti originari dell'altra parte a opera dei fornitori dell'altra parte siano soggetti agli articoli 2.18 (Diritti amministrativi, altri oneri e formalità connessi alle importazioni e alle esportazioni) e 4.10 (Diritti e oneri); e
 - ii) alla prestazione di servizi ad opera di fornitori dell'altra parte, siano soggetti agli articoli 8.18 (Ambito di applicazione e definizioni), 8.19 (Condizioni in materia di licenze e qualifiche) e 8.20 (Procedure in materia di licenze e qualifiche); e
- e) garantiscono che i termini, le condizioni e le procedure per il collegamento e l'accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica siano trasparenti e non discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra parte.

Articolo 7.5

Norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità

1. Il presente Articolo si applica ai prodotti contemplati dalle voci tariffarie di cui all'allegato 7 (Elenco delle voci tariffarie). Le parti possono concordare di includere ulteriori prodotti in tale elenco tramite scambio di lettere.
2. Qualora esistano pertinenti norme internazionali emanate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o dalla Commissione elettrotecnica internazionale, le parti utilizzano tali norme internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, come base per le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, salvo qualora tali norme internazionali o le parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. In tali casi una parte evidenzia, su richiesta dell'altra parte, le parti della norma, del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità in questione che differiscono sensibilmente dalle pertinenti norme internazionali e spiega i motivi di tale differenza.
3. Se del caso, le parti definiscono i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni di sicurezza e ambientali, anziché sulle caratteristiche di progettazione o descrittive.
4. La parte che accetti la dichiarazione di conformità del fornitore come esplicita assicurazione di conformità si adopera per non esigere la presentazione dei risultati delle prove.
5. Una parte, qualora esiga relazioni di prova, da presentarsi da sole o come base o a complemento di altre assicurazioni di conformità, o come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme alle pertinenti norme o ai pertinenti regolamenti tecnici, si adopera per accettare le relazioni di prova nel formato delle relazioni di prova del sistema di valutazione della conformità di apparecchiature e componenti elettrotecnici della Commissione elettrotecnica internazionale (IECEE CB Scheme), senza richiedere ulteriori prove.
6. Una parte, qualora prescriva la certificazione di terzi per un prodotto, si adopera per accettare un certificato di prova valido dell'organismo di certificazione nell'ambito del programma "IECEE CB Scheme" come sufficiente assicurazione di conformità, senza esigere ulteriori autorizzazioni o procedure amministrative o di valutazione della conformità.
7. Il presente Articolo lascia impregiudicata la possibilità per le parti di applicare prescrizioni non attinenti ai prodotti in questione, quali leggi urbanistiche o regolamenti edilizi.

*Articolo 7.6***Eccezioni**

1. Il presente capo è soggetto agli articoli 2.22 (Eccezioni generali), 8.53 (Eccezioni generali) e 9.3 (Sicurezza ed eccezioni generali).
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o applicare le misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche interessate o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra prodotti, prestatori di servizi o investitori delle parti in situazioni analoghe o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti tra le parti.

*Articolo 7.7***Attuazione e cooperazione**

1. Le parti cooperano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione attinente all'attuazione del presente capo nei pertinenti comitati specializzati istituiti a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati). Il comitato per il commercio può decidere di adottare adeguate misure di attuazione a tal fine.
2. Le parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze in materia di regolamentazione in ambiti quali:
 - a) l'elaborazione e l'attuazione non discriminatoria di misure che promuovono l'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - b) i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità, ad esempio in relazione alle prescrizioni in materia di codice di rete.
3. Le parti promuovono la cooperazione, nelle pertinenti sedi regionali, in materia di regolamenti tecnici, concetti regolamentari, norme, prescrizioni e procedure di valutazione della conformità interni o regionali che rispettano le norme internazionali.

*CAPO 8****Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico****Sezione A***Disposizioni generali***Articolo 8.1***Obiettivi e ambito di applicazione**

1. Le parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC e il proprio impegno a creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra loro, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione degli investimenti e degli scambi di servizi, come pure per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Coerentemente con le disposizioni del presente capo, ciascuna parte si riserva il diritto di adottare, mantenere in vigore e applicare le misure necessarie per perseguire obiettivi politici legittimi come la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la politica sociale, l'integrità e la stabilità del sistema finanziario, la promozione della sicurezza e la promozione e la tutela della diversità culturale.

3. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi ⁽⁵⁾ per le parti derivanti da un impegno specifico di cui al presente capo o ai suoi allegati.
5. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle parti derivanti dal capo 9 (Appalti pubblici) o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici.
6. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti ⁽⁶⁾, escluso l'articolo 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni).
7. La decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione non costituisce una violazione dell'articolo 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) nei seguenti casi:
 - a) in assenza di impegni specifici della parte nei confronti dell'investitore, disciplinati dal diritto o da un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o
 - b) in conformità a condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione.
8. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 8.2

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) "servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio": le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
 - b) "servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)": servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
 - c) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
 - ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
 - d) "attività economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
 - e) "impresa": una persona giuridica, una succursale ⁽⁷⁾ o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;

⁽⁵⁾ Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

⁽⁶⁾ Nel caso dell'Unione, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.

⁽⁷⁾ Si precisa che una succursale di un soggetto giuridico di un paese terzo non è considerata un'impresa di una parte.

- f) "stabilimento": la costituzione, compresa l'acquisizione, di una persona giuridica o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione o in Vietnam ⁽⁸⁾, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli;
- g) "servizi di assistenza a terra": la prestazione dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono la sicurezza (security), la riparazione e la manutenzione degli aeromobili o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;
- h) "investitore": una persona fisica o una persona giuridica di una parte che intenda stabilire ⁽⁹⁾, stia stabilendo o abbia stabilito un'impresa nel territorio dell'altra parte;
- i) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- j) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica dell'Unione o una persona giuridica del Vietnam, costituita rispettivamente secondo le disposizioni legislative e regolamentari interne dell'Unione o dei suoi Stati membri o del Vietnam, che eserciti un'attività commerciale sostanziale ⁽¹⁰⁾ rispettivamente nel territorio dell'Unione o del Vietnam;
- k) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": le misure prese da:
- i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- l) "persona fisica": una persona fisica di una parte quale definita all'articolo 1.5, lettera h);
- m) "esercizio": in relazione a un'impresa, la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione dell'impresa ⁽¹¹⁾;
- n) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- o) "servizio": qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- p) "servizi prestati e attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- q) "prestatore di servizi" di una parte: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che presti un servizio; e

⁽⁸⁾ Si precisa che la definizione non comprende l'esercizio di un'impresa quale definito alla lettera m).

⁽⁹⁾ Si precisa che per investitore "che intenda stabilire" un'impresa si intende un investitore di una parte che si è adoperato attivamente per stabilire un'impresa nel territorio dell'altra parte, ad esempio convogliando risorse o capitale per avviare un'attività o richiedendo un permesso o una licenza.

⁽¹⁰⁾ Conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), l'Unione riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, l'Unione estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio del Vietnam, unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento economico effettivo e permanente con l'economia del Vietnam.

⁽¹¹⁾ Si precisa che non sono comprese le misure in corso anteriormente o al momento del completamento delle procedure necessarie per la costituzione dell'impresa in questione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

- r) "controllata" di una persona giuridica di una parte: una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale parte conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari ⁽¹²⁾.
2. Una persona giuridica è:
- a) "di proprietà di" persone fisiche o giuridiche di una delle parti: se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone di tale parte; o
- b) "controllata da" persone fisiche o giuridiche di una delle parti: se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività.
3. In deroga alla definizione di "persona giuridica di una parte" di cui al paragrafo 1, lettera j), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o del Vietnam e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam sono contemplate dal presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro o in Vietnam conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e battono bandiera rispettivamente di tale Stato membro o del Vietnam.

Sezione B

Liberalizzazione degli investimenti

Articolo 8.3

Ambito di applicazione

1. La presente Sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che interessano lo stabilimento o l'esercizio di un'impresa ad opera di un investitore dell'altra parte nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore tali misure.
2. La presente Sezione non si applica:
- a) ai servizi audiovisivi;
- b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione ⁽¹³⁾ di materiali nucleari;
- c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- d) al cabotaggio marittimo nazionale ⁽¹⁴⁾;
- e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
- ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
- iv) i servizi di assistenza a terra;
- e
- f) ai servizi prestati e alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.

⁽¹²⁾ Si precisa che per "controllata" di una persona giuridica di una parte si intende anche una persona giuridica controllata da un'altra controllata di una persona giuridica di tale parte.

⁽¹³⁾ Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.

⁽¹⁴⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che costituiscono il "cabotaggio" in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente Sezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo.

*Articolo 8.4***Accesso al mercato**

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato tramite lo stabilimento e il mantenimento di un'impresa, ciascuna parte accorda un trattamento non meno favorevole di quello previsto conformemente alle modalità, alle limitazioni e alle condizioni concordate e indicate nel rispettivo elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam).
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le misure che una parte non può adottare né mantenere in vigore, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo diversamente indicato nel suo elenco di impegni specifici di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), sono:
 - a) limitazioni al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti esclusivi o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - c) limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
 - e) misure che limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può svolgere un'attività economica; e
 - f) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore può impiegare e che sono necessarie e direttamente collegate all'esercizio dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

*Articolo 8.5***Trattamento nazionale**

1. Nei settori identificati nel rispettivo elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) e fatte salve le condizioni e le restrizioni ivi stabilite, ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese, per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e alle loro imprese.
2. Una parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese⁽¹⁵⁾, per quanto riguarda l'esercizio di queste ultime, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri investitori e alle loro imprese.
3. In deroga al paragrafo 2 e, nel caso del Vietnam, fatto salvo l'allegato 8-C (Esenzione per il Vietnam in relazione al trattamento nazionale), una parte può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esercizio di un'impresa purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), se tali misure sono:

⁽¹⁵⁾ Ai fini del presente paragrafo e dell'Articolo 8.6 (Trattamento della nazione più favorita), per "loro imprese" si intendono le imprese di investitori di una parte esistenti nel territorio dell'altra parte alla data di entrata in vigore del presente accordo, o costituite o acquisite in seguito, che sono state stabilite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dell'altra parte.

- a) misure adottate alla data di entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;
- b) misure di cui alla lettera a) che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, purché tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 2 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; o
- c) misure non contemplate dalla lettera a) o b), purché non siano applicate a imprese stabilite nel territorio della parte prima della data di entrata in vigore di tali misure ⁽¹⁶⁾ o in modo tale da causare danni o perdite a tali imprese.

Articolo 8.6

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle loro imprese, per quanto riguarda il loro esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai seguenti settori:
 - a) servizi di comunicazione, esclusi i servizi postali e i servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
 - c) pesca e acquacoltura;
 - d) silvicoltura e caccia; e
 - e) attività estrattive, compresi il petrolio e il gas.
3. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o alle loro imprese i benefici di qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale entrato in vigore prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
4. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere agli investitori dell'altra parte o alle loro imprese i benefici di:
 - a) qualsiasi trattamento accordato a norma di un accordo bilaterale, regionale o multilaterale che comprende impegni a eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli all'esercizio di imprese tra le parti o impone il ravvicinamento delle legislazioni delle parti in uno o più settori economici ⁽¹⁷⁾;
 - b) qualsiasi trattamento derivante da un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o da altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
 - c) qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o misure prudenziali conformemente all'Articolo VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari.

⁽¹⁶⁾ Ai fini della presente lettera, le parti convengono che, se una parte ha previsto un ragionevole periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione di una misura, oppure se ha cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sulle imprese stabilite prima della data di entrata in vigore della misura stessa, occorre tenere conto di tali fattori per determinare se la misura causi danni o perdite alle imprese anteriori alla data di entrata in vigore della misura.

⁽¹⁷⁾ Si precisa che, a norma della presente lettera, la Comunità economica ASEAN rientra nel concetto di accordo regionale.

5. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure o i meccanismi di risoluzione delle controversie, quali la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra investitori e Stati, previsti da altri accordi bilaterali, regionali o multilaterali. Gli obblighi sostanziali previsti da tali accordi non sono qualificabili di per sé come "trattamento" e non possono pertanto essere presi in considerazione nel valutare una violazione del presente Articolo. Le misure di una parte in applicazione di tali obblighi sostanziali sono considerate "trattamento".

6. Il presente Articolo è interpretato conformemente al principio *eiusdem generis* ⁽¹⁸⁾.

Articolo 8.7

Elenco di impegni specifici

I settori liberalizzati da ciascuna parte a norma della presente Sezione come pure le modalità, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni di cui agli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale) e 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) sono indicati nel rispettivo elenco di impegni specifici delle parti di cui all'appendice 8-A-2 dell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o all'appendice 8-B-1 dell'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam).

Articolo 8.8

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) rispettivamente e fatte salve le condizioni e le restrizioni ivi stabilite, una parte non impone né applica nessuna delle seguenti prescrizioni, che sono obbligatorie o applicabili a norma del diritto interno o di decisioni amministrative, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa di investitori di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio:

- a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;
- b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;
- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa in questione;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;
- f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a imprese nel proprio territorio; o
- g) fornire a un determinato mercato regionale o mondiale una merce prodotta o un servizio prestato dall'impresa unicamente a partire dal territorio della parte.

⁽¹⁸⁾ Si precisa che il presente paragrafo non può essere interpretato nel senso di impedire l'interpretazione di altre disposizioni del presente accordo, ove opportuno, conformemente al principio *eiusdem generis*.

2. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) rispettivamente e fatte salve le condizioni e le restrizioni ivi stabilite, una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa di un investitore di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto di una qualsiasi delle seguenti prescrizioni:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte nel proprio territorio, o acquistare merci da produttori nel proprio territorio;
- c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all'impresa in questione; o
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera.

3. Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi a un'impresa nel proprio territorio alla conformità alla prescrizione di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettera f), non può essere interpretato nel senso di impedire l'applicazione di una prescrizione imposta da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza, né l'applicazione di un impegno di cui tale tribunale o tale autorità garantisce l'osservanza, al fine di porre rimedio a una presunta violazione delle norme in materia di concorrenza.

5. Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che devono soddisfare merci o servizi in relazione alla partecipazione alla promozione delle esportazioni e ai programmi di aiuti esteri.

6. Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

7. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non si applicano a prescrizioni diverse da quelle enunciate in tali paragrafi.

8. Il presente Articolo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte conformemente all'Articolo III, paragrafo 8, lettera b), del GATT 1994.

Sezione C

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 8.9

Ambito di applicazione

La presente Sezione si applica alle misure delle parti che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori ad eccezione dei seguenti:

- a) i servizi audiovisivi;

- b) il cabotaggio marittimo nazionale ⁽¹⁹⁾; e
- c) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) i servizi di assistenza a terra.

Articolo 8.10

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato tramite la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto conformemente alle modalità, alle limitazioni e alle condizioni concordate e indicate nel rispettivo elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam).
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le misure che una parte non può adottare né mantenere in vigore, a livello regionale o per l'intero territorio, salvo diversamente indicato nel suo elenco di impegni specifici, sono:
 - a) limitazioni al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e
 - c) limitazioni al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

Articolo 8.11

Trattamento nazionale

1. Nei settori identificati nel rispettivo elenco di impegni specifici nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam) e fatte salve eventuali condizioni e restrizioni ivi stabilite, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, per quanto riguarda tutte le misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi.
2. Una parte può osservare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi, o un trattamento formalmente diverso.

⁽¹⁹⁾ Fatto salvo l'ambito delle attività che costituiscono il "cabotaggio" in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente Sezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi analoghi dell'altra parte.

4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente Articolo non possono essere interpretati nel senso di imporre a una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

Articolo 8.12

Elenco di impegni specifici

I settori liberalizzati da ciascuna parte a norma della presente Sezione come pure le modalità, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni di cui agli articoli 8.10 (Accesso al mercato) e 8.11 (Trattamento nazionale) sono indicati nell'elenco di impegni specifici di ciascuna parte di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-1, o all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-1.

Sezione D

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 8.13

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente Sezione si applica alle misure di una parte concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di visitatori per motivi professionali, personale trasferito all'interno di una società, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.

2. Ai fini della presente Sezione si intende per:

- a) "venditori alle imprese": le persone fisiche, rappresentanti di un fornitore di merci o servizi di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte per negoziare la vendita di servizi o merci o per concludere accordi per la vendita di servizi o merci per tale fornitore e che non forniscono esse stesse i servizi o le merci; essi non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, né sono commissionari;
- b) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono responsabili della costituzione di un'impresa di tale persona giuridica, purché non offrano o prestino servizi né siano impegnate in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento e non ricevano alcun compenso da fonti ubicate nella parte ospitante;
- c) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né opera tramite una tale agenzia, non è stabilita nel territorio dell'altra parte e ha concluso, con un consumatore finale dell'altra parte, un contratto in buona fede⁽²⁰⁾ per la prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto;

⁽²⁰⁾ Il contratto di servizi è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui è eseguito.

- d) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra parte e hanno concluso, con un consumatore finale dell'altra parte, un contratto in buona fede ⁽²¹⁾ (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per la prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto;
- e) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, purché la persona fisica interessata appartenga alle categorie dei dirigenti o degli amministratori, del personale specializzato o dei tirocinanti;
- f) "dirigenti o amministratori": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa ⁽²²⁾ nell'altra parte sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili, compresi almeno coloro che:
- i) dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
 - ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
 - iii) hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;
- g) "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità designata conformemente a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione professionale;
- h) "personale specializzato": le persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica in possesso di conoscenze specializzate essenziali per i settori di attività, le tecniche o la gestione degli stabilimenti; nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza a un albo professionale; e
- i) "tirocinanti": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale da almeno un anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ⁽²³⁾.

Articolo 8.14

Visitatori per motivi professionali e personale trasferito all'interno di una società

1. Per quanto riguarda i settori liberalizzati conformemente alla Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), ciascuna parte consente agli investitori dell'altra parte di avere come dipendenti nelle proprie imprese persone fisiche di tale altra parte, purché tali dipendenti siano visitatori per motivi professionali o personale trasferito all'interno di una società ⁽²⁴⁾.
2. Il periodo di ingresso e soggiorno temporaneo è:
 - a) per i dirigenti o gli amministratori, non superiore a tre anni;

⁽²¹⁾ Il contratto di servizi è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui è eseguito.

⁽²²⁾ Si precisa che, sebbene i dirigenti o gli amministratori non svolgano direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, ciò non impedisce loro, nell'esercizio delle loro funzioni, di svolgere tali mansioni ove necessario per la prestazione dei servizi.

⁽²³⁾ All'impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Per Cechia, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario ottenuto.

⁽²⁴⁾ Per il Vietnam, gli obblighi derivanti dalla presente Sezione in relazione ai tirocinanti entrano in vigore tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

- b) per il personale specializzato, non superiore a tre anni;
- c) per i tirocinanti, non superiore a un anno; e
- d) per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, non superiore a 90 giorni ⁽²⁵⁾.

3. Per ogni settore liberalizzato conformemente alla Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), una parte non adotta né mantiene in vigore, a livello regionale o per l'intero territorio, limitazioni, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica e di misure che costituiscono limitazioni discriminatorie, al numero totale di persone fisiche che un investitore può impiegare come visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e personale trasferito all'interno di una società in un settore specifico, salvo diversamente indicato rispettivamente nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e nell'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2.

Articolo 8.15

Venditori alle imprese

Per ogni settore liberalizzato conformemente alla Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) o alla Sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo di venditori alle imprese per un periodo non superiore a 90 giorni ⁽²⁶⁾.

Articolo 8.16

Prestatori di servizi contrattuali

1. Le parti riaffermano i rispettivi obblighi derivanti dagli impegni nell'ambito del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali.

2. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, fatte salve le condizioni specificate al paragrafo 3 ed eventuali riserve di cui rispettivamente all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2, per i seguenti settori o Sottosettori:

- a) servizi di architettura;
- b) servizi urbanistici e paesaggistici;
- c) servizi di ingegneria;
- d) servizi integrati di ingegneria;

⁽²⁵⁾ Per l'Unione, il periodo non superiore a 90 giorni è contato su 12 mesi.

⁽²⁶⁾ Per l'Unione, il periodo non superiore a 90 giorni è contato su 12 mesi.

- e) servizi informatici e servizi correlati;
- f) servizi di istruzione superiore (solo servizi finanziati con fondi privati);
- g) formazione in lingue straniere; e
- h) servizi ambientali.

3. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
- b) le persone fisiche che entrano nell'altra parte dovrebbero aver offerto tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che presta i servizi almeno nei due anni immediatamente precedenti la data di presentazione di una domanda di ingresso nell'altra parte, le persone fisiche possiedono inoltre, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'altra parte, almeno cinque anni di esperienza professionale ⁽²⁷⁾ nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nell'altra parte possiedono:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente ⁽²⁸⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle prescrizioni di legge o delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;
- d) le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
- e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nella parte interessata sono limitati a un periodo cumulativo non superiore a sei mesi ⁽²⁹⁾ oppure alla durata del contratto, se inferiore;
- f) l'accesso accordato a norma del presente Articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato;
- g) il numero delle persone previste dal contratto di servizi non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre misure della parte in cui il servizio è prestato; e
- h) altre limitazioni discriminatorie, comprese quelle relative al numero di persone fisiche sotto forma di una verifica della necessità economica, specificate nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione), appendice 8-A-3, e nell'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), appendice 8-B-2.

Articolo 8.17

Professionisti indipendenti

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano la presente Sezione per vagliare le modalità per estenderne le disposizioni ai professionisti indipendenti.

⁽²⁷⁾ Si precisa che il periodo è calcolato dopo il raggiungimento della maggiore età da parte delle persone fisiche.

⁽²⁸⁾ Se il titolo o la qualifica non sono stati ottenuti nella parte in cui il servizio è prestato, la parte in questione può valutare se tale titolo o tale qualifica siano equivalenti a un titolo di studio universitario prescritto nel proprio territorio.

⁽²⁹⁾ Per l'Unione, il periodo cumulativo non superiore a sei mesi è contato su 12 mesi.

Sezione E

Quadro regolamentare

Sottosezione 1

Regolamentazione interna

Articolo 8.18

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente Sottosezione si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche che incidono:

- a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
- b) sullo stabilimento e sul mantenimento di persone giuridiche o fisiche; e
- c) sul soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di categorie di persone fisiche.

2. La presente Sottosezione si applica soltanto ai settori in cui una parte ha assunto impegni specifici e nella misura in cui tali impegni specifici siano applicabili.

3. La presente Sottosezione non si applica a misure che costituiscono limitazioni ai sensi dell'Articolo 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale), 8.10 (Accesso al mercato) o 8.11 (Trattamento nazionale).

4. Ai fini della presente Sezione si intende per:

- a) "autorità competente": qualsiasi amministrazione o autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali che prende una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento di un'attività economica diversa dai servizi;
- b) "procedure in materia di licenze": le norme di carattere amministrativo o procedurale cui deve ottemperare una persona fisica o giuridica che richieda un'autorizzazione per svolgere le attività di cui al paragrafo 1, compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze;
- c) "prescrizioni in materia di licenze": le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1;
- d) "procedure in materia di qualifiche": le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio; e
- e) "prescrizioni in materia di qualifiche": le prescrizioni sostanziali, relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che tale persona è tenuta a rispettare per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio.

Articolo 8.19

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1. Ciascuna parte provvede affinché le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche siano fondate su criteri:

- a) chiari;

b) obiettivi e trasparenti; e

c) stabiliti in anticipo e accessibili al pubblico e alle persone interessate.

2. Un'autorizzazione o una licenza è concessa, in base alla disponibilità, non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione o una licenza.

3. Ciascuna parte mantiene o istituisce procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta di un investitore o di un prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'autorità cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure consentano un riesame obiettivo e imparziale.

Il presente paragrafo non è interpretato nel senso di imporre a una parte di istituire tali procedure o istanze ove ciò sia incompatibile con la sua struttura costituzionale o con la natura del suo ordinamento giuridico.

Articolo 8.20

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica. Ciascuna parte si adopera per rendere tali procedure e formalità le più semplici possibili e garantisce che tali procedure e formalità non complichino né ritardino indebitamente la prestazione del servizio. Eventuali diritti di licenza ⁽³⁰⁾ che i richiedenti possono essere tenuti a pagare in relazione alle loro domande dovrebbero essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del pertinente servizio.

2. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come pure le procedure da questa utilizzate nel processo di rilascio delle licenze o delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alle proprie decisioni in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcuna persona che presti i servizi o eserciti le attività economiche per cui occorre la licenza o l'autorizzazione.

3. Qualora esistano termini specifici per presentare le domande nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, ai richiedenti è concesso un periodo di tempo ragionevole per la presentazione delle domande. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande dovrebbero essere accettate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per le domande in formato cartaceo.

4. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire i termini normali per il trattamento delle domande.

5. L'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda che consideri incompleta, informa il richiedente, identifica nei limiti del possibile le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.

6. Dovrebbero essere accettate, ove possibile, copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.

7. Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente ne è informato per iscritto e senza indebito ritardo. In linea di principio il richiedente, su richiesta formale, è informato anche in merito ai motivi del rigetto della domanda. Al richiedente dovrebbe essere concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

⁽³⁰⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

8. Ciascuna parte provvede affinché una licenza o un'autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo secondo le modalità e alle condizioni ivi specificate.

Sottosezione 2

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 8.21

Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali

1. Nessuna disposizione del presente Articolo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche e l'esperienza professionale necessarie nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.

2. Le parti invitano gli organismi professionali o le autorità competenti nei rispettivi territori, a seconda dei casi, a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione comune è accompagnata da elementi di prova atti a confermare:

a) il valore economico di un accordo previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di reciproco riconoscimento"); e

b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ad esempio la misura in cui sono compatibili i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi.

3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici la esamina entro un termine ragionevole per determinarne la compatibilità con il presente accordo.

4. Qualora, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la raccomandazione comune sia stata ritenuta compatibile con il presente accordo, le parti adottano i provvedimenti necessari per negoziare, tramite le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una parte, un accordo di reciproco riconoscimento.

Sottosezione 3

Servizi informatici

Articolo 8.22

Intesa sui servizi informatici

1. Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati conformemente alla Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), alla Sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e alla Sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali), le parti si conformano ai paragrafi da 2 a 4.

2. Le parti convengono che il codice CPC ⁽³¹⁾ 84, ossia il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base utilizzate per prestare tutti i servizi informatici e i servizi correlati. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di bundle o pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.

⁽³¹⁾ Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono tutti i servizi seguenti:

- a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
- b) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
- c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
- d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
- e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4. Le parti convengono che, in molti casi, i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi ⁽³²⁾ mediante mezzi elettronici e no. In tali casi è importante distinguere tra i servizi informatici e i servizi correlati, ad esempio web hosting o hosting di applicazioni, e gli altri servizi resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati. Gli altri servizi, indipendentemente dal fatto che siano resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati, non rientrano nel codice CPC 84.

Sottosezione 4

Servizi postali⁽³³⁾

Articolo 8.23

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali

Ciascuna parte mantiene in vigore o introduce misure appropriate volte a impedire che vengano messe in atto o proseguite pratiche anticoncorrenziali da parte di fornitori che, singolarmente o in gruppo, sono in grado di incidere materialmente sulle modalità di partecipazione ai pertinenti mercati dei servizi postali sfruttando la loro posizione sul mercato.

Articolo 8.24

Licenze

1. Una parte, qualora prescriva una licenza per la prestazione di servizi postali, mette a disposizione del pubblico:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e
 - b) le modalità e le condizioni applicabili a tale licenza.
2. I motivi del diniego di una licenza sono resi noti al richiedente che ne faccia istanza ed è istituita da ciascuna parte una procedura di ricorso dinanzi a un organismo di regolamentazione competente. La procedura di ricorso è trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

⁽³²⁾ Ad esempio W/120.1.A.b. (servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili), W/120.1.A.d. (servizi architettonici) W/120.1.A.h. (servizi medici e dentistici), W/120.2.D. (servizi audiovisivi), W/120.5. (servizi di istruzione).

⁽³³⁾ La presente Sottosezione si applica sia a CPC 7511 sia a CPC 7512.

Articolo 8.25

Autorità di regolamentazione postale

L'organismo di regolamentazione è separato dai prestatori di servizi postali, ai quali non deve rispondere del proprio operato. Le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Sottosezione 5

Reti e servizi di telecomunicazione

Articolo 8.26

Ambito di applicazione

1. La presente Sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile alla fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione, liberalizzati a norma della Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), della Sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della Sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. La presente Sottosezione non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in materia di radiodiffusione⁽³⁴⁾ o diffusione via cavo di programmi radiofonici o televisivi.

Articolo 8.27

Definizioni

Ai fini della presente Sottosezione si intende per:

- a) "utente finale": un consumatore di servizi finale o un prestatore di servizi finale cui vengono forniti reti o servizi pubblici di telecomunicazione per uso diverso dall'ulteriore fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione;
- b) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di reti e servizi pubblici di telecomunicazione che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- c) "interconnessione": il collegamento tra fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;
- d) "fornitore principale": un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire materialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al pertinente mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione, esercitando un controllo sulle infrastrutture essenziali o sfruttando la propria posizione sul mercato;
- e) "portabilità del numero": la possibilità per gli utenti finali di servizi pubblici di telecomunicazione che ne facciano richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono in caso di passaggio da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;
- f) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione cui una parte impone di fornire servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali definiti di una rete;

⁽³⁴⁾ La "radiodiffusione" è definita conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte. Si precisa che la radiodiffusione non comprende i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

- g) "servizio pubblico di telecomunicazione": qualsiasi servizio di telecomunicazione che una parte impone, espressamente o di fatto, sia offerto al pubblico in generale;
- h) "autorità di regolamentazione": nel settore delle telecomunicazioni, l'organismo o gli organismi incaricati da una parte della regolamentazione delle telecomunicazioni;
- i) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;
- j) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi che consistono nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusi i servizi di radiodiffusione e le attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione; e
- k) "utente": un consumatore di servizi o un prestatore di servizi.

Articolo 8.28

Autorità di regolamentazione

1. L'autorità di regolamentazione è separata dai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, ai quali non deve rispondere del proprio operato.
2. Le decisioni delle autorità di regolamentazione e le procedure da esse utilizzate sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. A tal fine, una parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione provvede affinché le decisioni, le misure o le azioni di regolamentazione adottate dall'autorità di regolamentazione nei confronti di tali fornitori non siano discriminatorie nei confronti dei loro concorrenti né li pongano di conseguenza in una posizione di significativo svantaggio.
3. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore come pure di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate.
4. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni siano affidate a più organismi.
5. I poteri dell'autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente e tempestivo.
6. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di assicurare che i fornitori di reti e servizi di telecomunicazione forniscano loro, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di svolgere le proprie funzioni conformemente alla presente Sottosezione. Le informazioni richieste si limitano a quanto necessario per consentire lo svolgimento delle funzioni delle autorità di regolamentazione e sono trattate conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.

Articolo 8.29

Autorizzazione a fornire reti e servizi di telecomunicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché siano messe a disposizione del pubblico le procedure in materia di licenze, compresi:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e le modalità, le condizioni e le procedure applicate; e

- b) il ragionevole periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito a una domanda di licenza.
2. Ciascuna parte provvede affinché ai richiedenti vengano comunicati per iscritto, su richiesta, i motivi del diniego di una licenza.
3. Il richiedente cui sia stata negata una licenza ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso.
4. Eventuali diritti di licenza ⁽³⁵⁾ che i richiedenti possono essere tenuti a pagare in relazione alle loro domande di licenza sono ragionevoli e non limitano di per sé la prestazione del servizio.

Articolo 8.30

Risorse scarse

1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse scarse, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.
2. Le informazioni in merito alla situazione attuale delle bande di frequenza attribuite sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli lo spettro radio riservato a specifici usi pubblici.
3. Le decisioni riguardanti l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non costituiscono di per sé misure incompatibili con gli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) e 8.10 (Accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna parte si riserva il diritto di applicare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, che possono incidere sul numero di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione, purché ciò avvenga in modo compatibile con il presente capo. Le parti si riservano altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza in modo da tener conto delle esigenze attuali e future.

Articolo 8.31

Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazione e relativo uso

1. Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione di un fornitore principale ⁽³⁶⁾ offerti nel territorio od oltre i confini di tale parte e possano utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati, secondo modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, anche conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 2 e 3.
2. Ciascuna parte provvede affinché ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione che richiedono l'accesso alla rete di un fornitore principale sia consentito:
- a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazione;
- b) interconnettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio od oltre i propri confini, o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; e
- c) utilizzare protocolli operativi di loro scelta, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

⁽³⁵⁾ I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

⁽³⁶⁾ Ai fini del presente Articolo, la designazione di un fornitore di reti e servizi pubblici di telecomunicazione come fornitore principale è effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle procedure interne di ciascuna parte.

3. Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in formato elettronico nel territorio delle parti. L'introduzione, ad opera di una parte, di nuove misure o di modifiche alle misure esistenti che incidano in modo significativo su tale uso è notificata all'altra parte ed è oggetto di consultazioni.

4. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della negoziazione dell'accesso esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino in ogni momento la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate.

Articolo 8.32

Interconnessione

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione abbiano il diritto e, su richiesta di un altro fornitore, l'obbligo, di negoziare l'interconnessione tra loro ai fini della fornitura di reti e servizi pubblici di telecomunicazione.

2. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della negoziazione degli accordi di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino in ogni momento la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate.

3. Per quanto concerne i servizi di telecomunicazione, ciascuna parte assicura l'interconnessione con un fornitore principale⁽³⁷⁾ in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è fornita:

- a) secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche e specifiche) e tariffe non discriminatorie, e con un livello di qualità non meno favorevole di quello riservato ai servizi analoghi di tale fornitore principale, o ai servizi analoghi di fornitori ad esso non collegati, o alle proprie società controllate o ad altre società collegate;
 - b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche e specifiche) e tariffe orientate ai costi che siano trasparenti, ragionevoli, tenendo conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per infrastrutture o componenti di rete di cui non ha bisogno per prestare il servizio; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
5. I fornitori principali rendono pubblici i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, ove opportuno.

Articolo 8.33

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano messe in atto o proseguite pratiche anticoncorrenziali da parte di fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali nei loro territori comprendono in particolare:

- a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui essi hanno bisogno per la prestazione dei servizi.

⁽³⁷⁾ Ai fini del presente Articolo, la designazione di un fornitore di reti e servizi pubblici di telecomunicazione come fornitore principale è effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle procedure interne di ciascuna parte.

*Articolo 8.34***Servizio universale**

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere. Ciascuna parte gestisce l'obbligo di servizio universale in modo trasparente, non discriminatorio e neutrale in termini di concorrenza, e provvede affinché esso non sia più oneroso del necessario in relazione al tipo di servizio universale da essa definito.
2. La designazione dei prestatori del servizio universale è effettuata sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

*Articolo 8.35***Portabilità del numero**

Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel proprio territorio forniscano, in modo tempestivo e secondo modalità e a condizioni ragionevoli, la portabilità del numero per i servizi mobili e qualsiasi altro servizio designato da tale parte, nella misura in cui ciò risulti tecnicamente ed economicamente fattibile.

*Articolo 8.36***Riservatezza delle informazioni**

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazione e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

*Articolo 8.37***Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni**

1. In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente Sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti in causa, emana una decisione vincolante per risolvere la controversia nel più breve tempo possibile, e comunque entro un termine ragionevole, salvo in casi eccezionali.
2. Qualora la controversia di cui al paragrafo 1 riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano le proprie azioni al fine di favorire la sua risoluzione.
3. La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale. Le parti in causa ricevono una spiegazione dettagliata dei motivi della decisione e hanno il diritto di ricorrere contro tale decisione conformemente al paragrafo 5.
4. La procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non osta a che una delle parti in causa adisca un organo giurisdizionale.
5. Un utente o un fornitore interessato dalla decisione di un'autorità di regolamentazione ha il diritto di ricorrere contro tale decisione dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalla parte coinvolta. Tale organo, che può essere un tribunale, dispone di competenze adeguate all'efficace svolgimento delle sue funzioni. Il merito del caso è tenuto in debita considerazione e il meccanismo di ricorso è efficace. Le decisioni dell'organo di ricorso, qualora non si tratti di un organo giurisdizionale, sono in ogni caso motivate per iscritto e sono inoltre soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi di ricorso hanno effetto esecutivo. In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne.

*Articolo 8.38***Coubicazione**

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio:
 - a) offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte che sono dotati delle necessarie infrastrutture nel territorio di tale parte la coubicazione fisica delle attrezzature necessarie per l'interconnessione; e
 - b) nel caso in cui la coubicazione fisica di cui alla lettera a) non sia pratica per motivi tecnici o a causa di limiti di spazio, cooperino con i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte che sono dotati delle necessarie infrastrutture nel territorio di tale parte, al fine di trovare e attuare una soluzione alternativa pratica e conveniente sotto il profilo commerciale.
2. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio offrano tempestivamente ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione la coubicazione fisica o la soluzione alternativa pratica e conveniente sotto il profilo commerciale di cui al paragrafo 1, secondo modalità e a condizioni, anche in relazione a norme tecniche e specifiche, e tariffe non discriminatorie, trasparenti e ragionevoli, tenendo conto della fattibilità economica.
3. Ciascuna parte può stabilire, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, i siti in cui impone ai fornitori principali nel proprio territorio di offrire la coubicazione fisica o le soluzioni alternative pratiche e convenienti sotto il profilo commerciale di cui al paragrafo 1.

*Articolo 8.39***Servizi relativi ai circuiti affittati**

Ciascuna parte provvede affinché, salvo qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, i fornitori principali nel proprio territorio rendano tempestivamente disponibili i servizi relativi ai circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazione ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni, anche in relazione a norme tecniche e specifiche, e tariffe non discriminatorie, trasparenti e ragionevoli, tenendo conto della fattibilità economica.

*Articolo 8.40***Elementi disaggregati di rete**

Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il potere di esigere che i fornitori principali soddisfino tempestivamente le ragionevoli richieste di fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione per quanto riguarda l'accesso a specifici elementi di rete e il relativo uso, su base disaggregata, secondo modalità e a condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. Ciascuna parte stabilisce gli specifici elementi di rete che devono essere resi disponibili nel proprio territorio conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne.

Sottosezione 6

Servizi finanziari*Articolo 8.41***Ambito di applicazione e definizioni**

1. La presente Sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma della Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), della Sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della Sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

2. Ai fini della presente Sottosezione si intende per:

a) "servizio finanziario": qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte; i servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

i) servizi assicurativi e connessi:

A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

1) ramo vita; e

2) ramo danni;

B) riassicurazione e retrocessione;

C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e

D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C) leasing finanziario;

D) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e tratte bancarie;

E) garanzie e impegni;

F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);

2) valuta estera;

3) prodotti derivati, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;

4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;

- 5) valori mobiliari; e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
 - G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la Sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
 - H) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
 - I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e fornitura del relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) "prestatore di servizi finanziari": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, esclusi i soggetti pubblici;
- c) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è offerto da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell'altra parte;
- d) per "soggetto pubblico" si intende:
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà di una parte o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o
 - ii) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
- e
- e) "organismo di autoregolamentazione": qualsiasi organismo non governativo, borsa o mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, organismo di compensazione o altra organizzazione o associazione che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù di atti legislativi o su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali, se del caso.

Articolo 8.42

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
 - a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

- b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Ciascuna parte si adopererà affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e in materia di lotta all'evasione e all'elusione fiscali. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i *principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* del Comitato di Basilea, i *principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo* dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, *gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari* dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, *l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, *la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali* del G20 e le *quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro* e le *nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo* del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
5. Le parti prendono atto dei *dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni* formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7.
6. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, come pure degli strumenti finanziari.

Articolo 8.43

Regolamentazione trasparente

Ciascuna parte rende disponibili alle persone interessate le prescrizioni per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. La parte interessata, qualora abbia bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà notifica allo stesso senza indebito ritardo.

Articolo 8.44

Nuovo servizio finanziario

Ciascuna parte autorizza un prestatore di servizi finanziari dell'altra parte a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario di cui la prima parte autorizzerebbe la fornitura da parte dei propri prestatori di servizi finanziari conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne, in circostanze analoghe, purché l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda una nuova legge o la modifica di una legge esistente. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 8.45

Trattamento dei dati

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore garanzie adeguate a tutela della vita privata e dei dati personali, compresi i registri e i documenti contabili personali.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari ⁽³⁸⁾ dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, ove questo sia necessario per il normale esercizio dell'attività di tali prestatori di servizi finanziari.

3. Nessuna disposizione del presente Articolo limita il diritto di una parte di tutelare i dati personali e la vita privata, purché tale diritto non sia utilizzato per eludere il presente accordo.

Articolo 8.46

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o prestare in via esclusiva, nel proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio, salvo qualora tali attività possano essere esercitate, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne di tale parte, da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.

2. Nessuna disposizione del presente accordo, esclusa la Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) che è soggetta al paragrafo 3, si applica alle attività esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

3. Nessuna disposizione della Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

4. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, di esercitare o prestare in via esclusiva, nel proprio territorio, attività o servizi per conto o con la garanzia di tale parte o dei suoi soggetti pubblici, o utilizzandone le risorse finanziarie, salvo qualora tali attività possano essere esercitate, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne di tale parte, da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.

5. Si precisa che le parti convengono che i paragrafi 1 e 4 non possono essere interpretati nel senso di autorizzare le parti ad applicare, senza tutelare i diritti degli investitori o gli investimenti interessati, le misure di cui a tali paragrafi quando le attività o i servizi ivi menzionati sono stati liberalizzati o possono essere esercitati, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne di tale parte, da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.

Articolo 8.47

Organismi di autoregolamentazione

Una parte, qualora imponga l'adesione, la partecipazione o l'accesso a qualsiasi organismo di autoregolamentazione come condizione per la prestazione di servizi finanziari nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi finanziari dell'altra parte, assicura l'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8.5 (Trattamento nazionale), 8.6 (Trattamento della nazione più favorita) e 8.11 (Trattamento nazionale).

Articolo 8.48

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale come previsto dagli articoli 8.5 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale), concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici come pure agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente Articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

⁽³⁸⁾ Si precisa che, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam esistenti alla data della firma del presente accordo, nessuna persona fisica può trasferire dati.

Sottosezione 7

Servizi di trasporto marittimo internazionale

Articolo 8.49

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. La presente Sottosezione stabilisce i principi applicabili alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma della Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti), della Sezione C (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della Sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).

2. Ai fini della presente Sottosezione si intende per:

- a) "servizi di stazionamento e deposito di container": lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
- b) "servizi di sdoganamento" o "servizi di spedizionieri doganali": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito di carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore di servizi o di una sua abituale attività complementare;
- c) "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare, tra porti ubicati nel territorio di una parte, di carichi internazionali, in particolare quelli trasportati in container, per raggiungere una destinazione al di fuori del territorio di tale parte;
- d) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- e) "carichi internazionali": merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione e un porto di un altro Stato membro dell'Unione;
- f) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con prestatori di altri servizi di trasporto per realizzare trasporti multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
- g) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci;
- h) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle seguenti attività:
 - i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio e derizzaggio del carico; e
 - iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico;

e

i) "trasporti multimodali": trasporti di merci mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, con un unico titolo di trasporto.

3. Considerati i livelli di liberalizzazione esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, si applicano i seguenti principi:

- a) le parti applicano effettivamente il principio del libero accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;
- b) ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le strutture doganali e l'accesso a ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico;
- c) ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte ad avere un'impresa nel suo territorio a condizioni di stabilimento ed esercizio conformi a quelle di cui al rispettivo elenco di impegni specifici nell'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam);
- d) le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità;
- e) l'Unione, previa autorizzazione delle sue autorità competenti, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale del Vietnam di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati, che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso e che sono trasportati al fine di utilizzarli per la movimentazione dei carichi nel commercio estero, tra porti di uno Stato membro dell'Unione;
- f) il Vietnam, previa autorizzazione delle sue autorità competenti⁽³⁹⁾, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'Unione o dei suoi Stati membri di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati, che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso e che sono trasportati al fine di utilizzarli per la movimentazione dei carichi nel commercio estero, tra il porto di Quy Nhon e il porto di Cai Mep-Thi Vai. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'Unione o dei suoi Stati membri di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati, che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso e che sono trasportati al fine di utilizzarli per la movimentazione dei carichi nel commercio estero, tra i suoi porti nazionali a condizione che le navi di linea primaria (navi madre) facciano scalo in porti del Vietnam;
- g) l'Unione, previa autorizzazione delle sue autorità competenti, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale del Vietnam di fornire servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali;

⁽³⁹⁾ Si precisa che un'autorizzazione è una procedura amministrativa stabilita per assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti prescrizioni. L'autorizzazione è concessa non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione non costituisce una restrizione dissimulata della prestazione di servizi.

h) il Vietnam, previa autorizzazione delle sue autorità competenti⁽⁴⁰⁾, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'Unione o dei suoi Stati membri di fornire servizi di feederaggio tra il porto di Quy Nhon e il porto di Cai Mep-Thi Vai per le loro navi a condizione che le navi di linea primaria (navi madre) facciano scalo nel porto di Cai Mep-Thi Vai.

4. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), le parti:

a) non introducono clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e

b) dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si astengono dall'introdurre o dall'applicare misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Sezione F

Commercio elettronico

Articolo 8.50

Obiettivo e principi

Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le opportunità commerciali in molti settori, promuovono lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare cooperando in merito alle problematiche poste dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo.

Articolo 8.51

Dazi doganali

Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

Articolo 8.52

Cooperazione regolamentare in materia di commercio elettronico

1. Le parti instaurano, sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico, un dialogo che ha per temi, tra l'altro:

a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto riguarda la trasmissione o la memorizzazione dei dati;

c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate;

d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

⁽⁴⁰⁾ Si precisa che un'autorizzazione è una procedura amministrativa stabilita per assicurare che siano rispettate tutte le pertinenti prescrizioni. L'autorizzazione è concessa non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione non costituisce una restrizione dissimulata della prestazione di servizi.

e) qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2. Tale dialogo può aver luogo mediante lo scambio di informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti in merito alle questioni di cui al paragrafo 1 come pure sull'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari.

Sezione G

Eccezioni

Articolo 8.53

Eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o dell'esercizio di un'impresa o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
- d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza;
- o
- f) incompatibili con l'Articolo 8.5 (Trattamento nazionale), paragrafo 1 o 2, o con l'Articolo 8.11 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi dell'altra parte ⁽⁴¹⁾

Sezione H

Disposizioni istituzionali

Articolo 8.54

Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici

1. Il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati) è composto da rappresentanti delle parti.

⁽⁴¹⁾ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate dalle parti secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte;
 - ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
 - iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi;
 - iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
 - v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
 - vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.
- I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.

2. Il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici è responsabile dell'attuazione del presente capo. A tal fine esso monitora e riesamina regolarmente l'attuazione ad opera delle parti e vaglia qualsiasi questione inerente al presente capo sottoposta da una parte.

3. La responsabilità per il capo 9 (Appalti pubblici) è enunciata all'articolo 9.23 (Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici).

CAPO 9

Appalti pubblici

Articolo 9.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;
- b) "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite;
- c) "asta elettronica": un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
- d) "appalto pubblico": il processo mediante il quale un ente appaltante, come definito alla lettera l), ottiene l'uso di beni o servizi oppure acquisisce beni o servizi – o entrambi in qualunque combinazione – a fini pubblici e non di vendita o rivendita commerciale o di uso per la produzione o la fornitura di beni o per la prestazione di servizi a scopo di vendita o rivendita commerciale;
- e) "scritto" o "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
- f) "gara a trattativa privata": una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
- g) "misura": qualsiasi legge, regolamento, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato;
- h) "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che l'ente appaltante intende utilizzare più di una volta;
- i) "avviso di gara d'appalto": l'avviso pubblicato da un ente appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

- j) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il ricorso a fornitori interni, il rilascio di licenze tecnologiche e il trasferimento di tecnologie, gli investimenti, il *counter trade* (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;
- k) "gara aperta": una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
- l) "ente appaltante": un ente rientrante negli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam);
- m) "pubblicare": diffondere in formato cartaceo o per via elettronica informazioni con un'ampia distribuzione e facilmente accessibili al grande pubblico;
- n) "fornitore qualificato": un fornitore che l'ente appaltante riconosce rispondente alle condizioni per la partecipazione;
- o) "gara mediante preselezione": una procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
- p) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;
- q) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi a un ente appaltante; e
- r) "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
 - a) stabilisca le caratteristiche:
 - i) dei beni oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione; o
 - ii) dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza, o i processi e i metodi per la loro prestazione;
 - o
 - b) disciplini le prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un bene o ad un servizio.

Articolo 9.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.
2. Ai fini del presente capo, per "appalto disciplinato" si intende un appalto pubblico:
 - a) di beni, di servizi o di entrambi in qualunque combinazione, come precisato negli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam);
 - b) in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione, con o senza opzione di acquisto;

c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi 6 e 7, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) relativo al presente capo, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi); e

d) non altrimenti escluso dai settori interessati a norma del paragrafo 3 o degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) o per effetto di altre parti pertinenti del presente accordo.

3. Salvo altrimenti disposto negli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam), il presente capo non si applica:

a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;

b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte o dai suoi enti appaltanti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, sussidi, mutui, conferimenti di capitale, garanzie, incentivi fiscali e contributi in natura;

c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d) ai contratti di pubblico impiego; e

e) agli appalti indetti:

i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi aiuti allo sviluppo;

ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un'organizzazione internazionale oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali o dall'estero qualora la parte destinataria, compresi i suoi enti appaltanti, sia tenuta ad applicare particolari procedure o condizioni imposte dall'organizzazione internazionale o da altri donatori per poter beneficiare delle sovvenzioni, dei prestiti o di altre forme di assistenza internazionali o dall'estero; se le procedure o le condizioni previste dall'organizzazione internazionale o dal donatore non limitano la partecipazione dei fornitori, l'appalto è soggetto all'articolo 9.4 (Principi generali), paragrafi 1 e 2; o

iii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari.

4. L'allegato 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e l'allegato 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) precisano nelle rispettive sezioni, le seguenti informazioni per ciascuna parte:

a) nella Sezione A, gli enti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b) nella Sezione B, gli enti dell'amministrazione regionale e locale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c) nella Sezione C, gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d) nella Sezione D, i beni disciplinati dal presente capo;

- e) nella Sezione E, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;
- f) nella Sezione F, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;
- g) nella Sezione G, le eventuali note generali; e
- h) nella Sezione H, i mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti.

5. Le misure transitorie per il Vietnam per l'applicazione del presente capo sono stabilite nella Sezione I (Misure transitorie) dell'allegato 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam).

6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nei casi in cui, a norma della legislazione interna di una parte, un appalto disciplinato possa essere condotto per conto dell'ente appaltante da altri enti o persone i cui appalti non sono disciplinati per quanto riguarda i beni e i servizi interessati.

Valutazione

7. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, l'ente appaltante:

- a) non può suddividere un appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e
- b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, indipendentemente dal fatto che l'appalto sia aggiudicato a uno o più fornitori simultaneamente o su un determinato periodo di tempo, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
 - i) premi, onorari, commissioni e interessi; e
 - ii) il valore totale delle eventuali clausole di opzione.

8. Nel caso di appalti rinnovabili, in cui una prescrizione dell'appalto impone di aggiudicare più di un contratto oppure contratti ripartiti in lotti separati, il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

- a) il valore degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; o
- b) il valore stimato degli appalti rinnovabili della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio dell'ente appaltante.

Articolo 9.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di imporre o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o
- d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità, da istituzioni benefiche, da istituzioni senza scopo di lucro che svolgono attività benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 9.4

Principi generali

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte, e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di entrambe le parti, un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori interni.

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente agli appalti disciplinati, una parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene:

- a) dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; o
- b) dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

Conformità e svolgimento dell'appalto

3. Ciascuna parte provvede affinché i propri enti appaltanti conducano gli appalti disciplinati conformemente al presente capo.

4. Un ente appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

- a) garantire la coerenza con il presente capo, utilizzando uno dei seguenti metodi di gara aperta, gara mediante preselezione o gara a trattativa privata; e
- b) evitare conflitti di interessi e prevenire pratiche corrotte, conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne.

5. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi enti appaltanti, sviluppi nuove politiche, procedure o forme contrattuali in materia di appalti, purché queste non siano incompatibili con il presente capo.

Uso di mezzi elettronici

6. Le parti si adoperano per condurre gli appalti disciplinati per via elettronica. Ciò comprende la pubblicazione delle informazioni sugli appalti, degli avvisi e della documentazione di gara, il ricevimento delle offerte e, se del caso, il ricorso alle aste elettroniche.

7. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:

- a) provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
- b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

Regole di origine

8. Una parte non applica agli appalti disciplinati relativi a importazioni o forniture di beni o servizi provenienti dall'altra parte regole di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte.

Compensazioni

9. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati e fatti salvi gli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam), una parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

Misure non relative in modo specifico agli appalti

10. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati;
- b) alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri; e
- c) ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Articolo 9.5

Informazioni sul sistema degli appalti

1. Ciascuna parte:

- a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato, qualsiasi misura di applicazione generale, comprese le clausole contrattuali standard imposte per legge o regolamento, riguardante un appalto disciplinato; e
- b) ne fornisce una spiegazione, su richiesta dell'altra parte e nella misura del possibile.

2. La Sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) elenca i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte in questione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1 e gli avvisi prescritti dall'articolo 9.6 (Avvisi), dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 7, e dell'articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 3.

*Articolo 9.6***Avvisi**

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato, tranne nelle circostanze indicate all'Articolo 9.14 (Gara a trattativa privata), l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto tramite i pertinenti mezzi d'informazione elettronici o cartacei elencati nella Sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam). L'avviso pubblicato con mezzi elettronici resta accessibile almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso stesso. Gli avvisi:

- a) per gli enti appaltanti di cui alla Sezione A (Enti dell'amministrazione centrale), sono accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico indicato nella Sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti);
e
- b) per gli enti appaltanti di cui alla Sezione B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), se accessibili per via elettronica, sono forniti perlomeno mediante link ad un portale elettronico unico accessibile gratuitamente.

Le parti, compresi i rispettivi enti appaltanti di cui alla Sezione B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), sono incoraggiate a pubblicare i loro avvisi per via elettronica tramite un punto di accesso unico e in forma gratuita.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:

- a) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'appalto, comprese informazioni sul costo e sui termini di pagamento per ottenere tale documentazione, se applicabile;
- b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
- c) per gli appalti rinnovabili, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;
- d) ove opportuno, una descrizione di qualsiasi opzione;
- e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
- f) il metodo di gara prescelto, indicando, ove opportuno, se sono previste trattative o un'asta elettronica;
- g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;
- h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale del luogo in cui è situato l'ente appaltante;
- j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese, ove opportuno, eventuali prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
- k) se, a norma dell'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e
- l) che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ogni appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in inglese che è facilmente accessibile a titolo gratuito tramite uno dei mezzi elettronici di cui alla Sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per dl'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam). L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'appalto;
- b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e
- c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

4. L'Unione fornisce al Vietnam assistenza tecnica e finanziaria per sviluppare, istituire e mantenere un sistema automatico per la traduzione e la pubblicazione di avvisi per estratto in inglese. Questa cooperazione è trattata nell'articolo 9.21 (Cooperazione). L'attuazione del presente paragrafo è subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per sviluppare, istituire e mantenere un sistema automatico per la traduzione e la pubblicazione di avvisi per estratto in inglese in Vietnam.

Avviso di appalti programmati

5. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro (di seguito "avviso di appalti programmati"), che dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara d'appalto.

6. Un ente appaltante di cui alla Sezione B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone l'ente appaltante tra quelle elencate al paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.

*Articolo 9.7***Condizioni per la partecipazione**

1. Un ente appaltante subordina la partecipazione a un appalto disciplinato unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un ente appaltante:
 - a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto che tale fornitore abbia già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante di una determinata parte o vanti una precedente esperienza di lavoro nel territorio di tale parte;
 - b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.
3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
 - a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno sia al di fuori del territorio della parte cui appartiene l'ente appaltante; e
 - b) esegue la valutazione in funzione unicamente delle condizioni precedentemente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi enti appaltanti, può escludere dalla partecipazione un fornitore per motivi quali:
 - a) fallimento;
 - b) false dichiarazioni;
 - c) grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;
 - d) sentenze definitive per crimini gravi o altri reati gravi emesse da un organo giurisdizionale;
 - e) comprovata grave mancanza professionale; o
 - f) evasione fiscale.

*Articolo 9.8***Qualificazione dei fornitori**

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Una parte può mantenere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna parte provvede affinché:
 - a) i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure di qualificazione; e

b) i suoi enti appaltanti, qualora mantengano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.

3. Una parte si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura di qualificazione:

a) allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti; o

b) per utilizzare tale sistema di registrazione o procedura di qualificazione allo scopo di prevenire o ritardare l'inclusione dei fornitori dell'altra parte in un elenco di fornitori o per impedire che tali fornitori siano presi in considerazione per un particolare appalto.

Gara mediante preselezione

4. Nel bandire una gara mediante preselezione, un ente appaltante:

a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b) dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), secondo quanto specificato all'articolo 9.12 (Termini), paragrafo 3, lettera b).

5. L'ente appaltante:

a) pubblica l'avviso con sufficiente anticipo per consentire ai fornitori interessati di chiedere di partecipare alla gara d'appalto; e

b) consente a tutti i fornitori qualificati di presentare un'offerta, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori ammessi alla gara e ne abbia precisato i criteri di selezione.

6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi a uso ripetuto

7. Un ente appaltante può tenere un elenco di fornitori ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a) sia pubblicato una volta all'anno; e

b) nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile

sui pertinenti mezzi d'informazione di cui alla Sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam).

8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

- a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco può essere utilizzato;
- b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;
- c) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la pertinente documentazione relativa all'elenco;
- d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e
- e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, un ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

- a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e
- b) sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10. Un ente appaltante consente a tutti i fornitori inseriti in un elenco a uso ripetuto di presentare offerte per un appalto pertinente.

11. Un ente appaltante consente in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

12. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione ad una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutti i documenti richiesti, entro il termine di cui all'Articolo 9.12 (Termini), paragrafo 2, l'ente appaltante esamina la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

Enti dell'amministrazione regionale e locale e altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

13. Un ente appaltante di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto purché:

- a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni di cui al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'Articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e

- b) l'ente appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, sempre che siano disponibili.

14. Un ente appaltante di cui alla Sezione B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) può permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 11 di partecipare ad un determinato appalto, purché l'ente appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfa le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante

15. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

16. Un ente appaltante che respinga la richiesta di un fornitore di partecipare ad un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, cessa di riconoscere la qualificazione di un fornitore o stralci un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

Articolo 9.9

Specifiche tecniche

1. Un ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi tra le parti.

2. Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso l'ente appaltante:

a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.

3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive un ente appaltante precisa che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, tramite l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".

4. Un ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richi amino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, l'ente appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".

5. Un ente appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6. Si precisa che una parte, compresi i suoi enti appaltanti, può, conformemente al presente Articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

Articolo 9.10

Consultazioni di mercato

1. Prima di avviare una procedura d'appalto, gli enti appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto, in particolare per l'elaborazione delle specifiche tecniche, purché, qualora le ricerche di mercato siano effettuate da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato, tale appalto sia soggetto alle disposizioni del presente capo.

2. A tal fine, gli enti appaltanti possono sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, purché non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 9.11

Documentazione di gara

Documentazione di gara

1. Un ente appaltante mette tempestivamente a disposizione dei fornitori, o fornisce loro su richiesta, la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

- a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;
- b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione;
- c) tutti i criteri di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
- d) se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti, se esistenti, per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

- e) se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se la legislazione interna di una parte prevede che solo alcune persone siano autorizzate a presenziarvi, l'indicazione di tali persone;
- g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
- h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

2. Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un ente appaltante tiene conto, ove opportuno, di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

3. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna.

4. Un ente appaltante risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

Modifiche

5. Un ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri di valutazione o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

- a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante, o altrimenti pubblica o fornisce tale documentazione seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e
- b) a tempo debito, per permettere a tali fornitori, se del caso, di modificare le loro offerte iniziali e di presentare le offerte modificate.

Articolo 9.12

Termini

Disposizioni generali

1. Un ente appaltante, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara e per preparare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:

- a) la natura e la complessità dell'appalto;

- b) l'entità dei subappalti previsti; e
- c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

Termini di trasmissione

2. In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine ultimo stabilito da un ente appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

- a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o
- b) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto.

4. Un ente appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:

a) l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 5, che contiene:

i) una descrizione dell'appalto;

ii) i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

iii) una dichiarazione precisante che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;

iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

v) tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2;

b) nel caso di appalti rinnovabili, l'ente appaltante indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno comunicati in avvisi successivi;

c) l'ente appaltante appalti la fornitura di beni o servizi commerciali; o

d) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. Un ente appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 di cinque giorni per ciascuna delle seguenti circostanze:

a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

c) l'ente appaltante riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7. Se un ente appaltante di cui alle sezioni B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) o C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.

Articolo 9.13

Trattative

1. In relazione ad un appalto disciplinato una parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:

a) qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto dall'Articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2; o

b) qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2. Un ente appaltante:

a) provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e

b) una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti possa presentare offerte nuove o modificate.

Articolo 9.14

Gara a trattativa privata

1. A condizione di non utilizzare la gara a trattativa privata allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori, o in modo da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un ente appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 9.6 (Avvisi), 9.7 (Condizioni per la partecipazione), 9.8 (Qualificazione dei fornitori), 9.10 (Consultazioni di mercato), 9.11 (Documentazione di gara), 9.12 (Termini), 9.13 (Trattative) e 9.15 (Aste elettroniche), soltanto nelle seguenti circostanze:

a) se in risposta ad un avviso di gara d'appalto o a un invito a presentare offerte:

i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione; o

iv) le offerte pervenute presentino un carattere collusivo;

purché l'ente appaltante non modifichi sostanzialmente i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara;

b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:

i) la prestazione richiesta è un'opera d'arte;

ii) la protezione di brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi; o

iii) l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c) quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o per condizioni previste nelle garanzie del fornitore originario; e

ii) provochi all'ente appaltante notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;

d) nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;

e) per i beni acquistati sul mercato delle materie prime o sulla borsa merci;

- f) qualora un ente appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; lo sviluppo originale di un prototipo o di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- g) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi di costruzione descritti nel contratto iniziale devono essere integrati da servizi di costruzione supplementari che non vi figuravano, ma che rientravano comunque negli obiettivi della documentazione di gara iniziale;
- h) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o
- i) qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, purché:
 - i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e
 - ii) i partecipanti al concorso siano giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2. Per ogni appalto aggiudicato conformemente al paragrafo 1, un ente appaltante prepara una relazione scritta o mantiene un registro. La relazione o il registro comprende il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla gara a trattativa privata.

Articolo 9.15

Aste elettroniche

Un ente appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a ciascun partecipante:

- a) il metodo di valutazione automatica che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; e
- b) qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

Articolo 9.16

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. Un ente appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2. Un ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

3. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

4. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, un ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a) l'offerta più vantaggiosa; o

b) l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

5. Un ente appaltante che riceva un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.

6. Un ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla un appalto disciplinato né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

Articolo 9.17

Informazioni successive all'aggiudicazione

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. Un ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che hanno presentato un'offerta o una domanda di partecipazione le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto.

2. Fatto salvo l'articolo 9.18 (Divulgazione delle informazioni), paragrafi 2 e 3, un ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e, ai fornitori che soddisfano le condizioni per la partecipazione e le cui offerte sono conformi alle specifiche tecniche, i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione

3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, un ente appaltante pubblica un avviso avvalendosi del mezzo d'informazione elettronico o cartaceo appropriato di cui alla Sezione H (Pubblicazione delle informazioni sugli appalti) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam). Qualora l'ente appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

a) una descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;

- b) il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;
- c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
- d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
- e) la data di aggiudicazione; e
- f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, in caso di gara a trattativa privata conformemente all'articolo 9.14 (Gara a trattativa privata), una breve descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Tenuta di registri

4. Ogni ente appaltante conserva:

- a) la documentazione, i registri e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione agli appalti disciplinati, compresi i registri e le relazioni richiesti a norma dell'articolo 9.14 (Gara a trattativa privata), per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto; e
- b) i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

Statistiche

- 5. Le parti si adoperano per comunicare i dati statistici disponibili relativi agli appalti disciplinati dal presente capo.

Articolo 9.18

Divulgazione delle informazioni

Comunicazione di informazioni

1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese, se del caso, le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. L'altra parte si astiene dal divulgare tali informazioni ai fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di un altro fornitore o la concorrenza leale tra fornitori.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i relativi enti appaltanti ed organi di riesame e le relative autorità, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

- a) impedisca l'applicazione della legge;
- b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

- c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale; o
- d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Articolo 9.19

Procedure interne di riesame

1. Ciascuna parte mantiene, istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria, imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, che esamina tempestivamente e in modo efficace, trasparente e non discriminatorio i ricorsi presentati da un fornitore per contestare:

- a) una violazione del presente capo; o
- b) qualora il diritto interno di una parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza, da parte di un ente appaltante, delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte,

verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi sono formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.

2. Qualora un fornitore contesti, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene l'ente appaltante invita, se del caso, l'ente appaltante ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente appaltante procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro delle procedure di riesame amministrativo o giudiziario. Ciascuna parte, o i suoi enti appaltanti, rende generalmente accessibili le informazioni su tali meccanismi di reclamo.

3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4. Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 1 esamini inizialmente il ricorso, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.

5. Qualora l'organo di riesame non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:

- a) che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione rilevante;
- b) che alle parti in causa (di seguito "i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso;

- c) che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
 - d) che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento; e
 - e) che l'organo di riesame adotti le proprie decisioni sul ricorso presentato da un fornitore in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione.
6. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:
- a) misure provvisorie tempestive, in attesa della conclusione del ricorso, atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire è motivata per iscritto; e
 - b) misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, qualora l'organo di riesame stabilisca che vi è stata una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1. Il risarcimento per i danni subiti può limitarsi ai costi ragionevolmente sostenuti per la preparazione dell'offerta o per la presentazione del ricorso, o comprendere entrambi.

Articolo 9.20

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. Una parte notifica all'altra parte per iscritto le eventuali proposte di modifica o rettifica dei propri settori interessati (di seguito "modifica").
2. Ogni volta che una parte propone, nell'esercizio dei propri diritti, di ritirare un ente dai propri settori interessati adducendo quale motivazione l'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato su tale ente, la parte che propone tale modifica (di seguito "la parte che propone la modifica") include nella notifica elementi di prova atti a dimostrare l'effettiva cessazione di tale controllo o influenza da parte dello Stato.
3. Il controllo o l'influenza su un ente da parte dello Stato si considera effettivamente cessato quando la parte che propone la modifica, compresi - per l'Unione e per il Vietnam - i rispettivi enti dell'amministrazione centrale ed enti dell'amministrazione regionale e locale:
 - a) non possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del capitale Sottoscritto dell'ente o dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'ente; e
 - b) non può designare, direttamente o indirettamente, più della metà dei membri del consiglio di amministrazione o di un organo equivalente dell'ente.
4. Per qualsiasi altra modifica proposta, la parte che propone la modifica include nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della modifica per i settori interessati concordati di cui al presente accordo. Qualora proponga rettifiche puramente formali e modifiche di lieve entità dei propri settori interessati, prive di incidenza sugli appalti disciplinati, la parte che propone la modifica ne dà notifica almeno una volta ogni due anni.

Le modifiche proposte ai settori interessati sono considerate rettifiche puramente formali e modifiche di lieve entità dei settori interessati della parte nei seguenti casi:

- a) modifiche del nome di un ente appaltante;
- b) fusione di uno o più enti appaltanti elencati nell'allegato 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) o 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam); o
- c) separazione di un ente appaltante elencato nell'allegato 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) o 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam) in due o più enti che sono aggiunti agli enti appaltanti elencati nella medesima Sezione dell'allegato.

5. Se necessario per mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica, la parte che propone la modifica può includere nella notifica un'offerta di adeguamenti compensativi per la modifica dei propri settori interessati. La parte che propone la modifica non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi all'altra parte quando una proposta di modifica riguarda:

- a) un ente appaltante sul quale la parte in questione abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza in relazione agli appalti disciplinati condotti da tale ente appaltante; o
- b) rettifiche puramente formali e modifiche di lieve entità dell'allegato 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) o 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam).

In deroga alla lettera a), qualora la parte che propone la modifica ritiri un numero considerevole di enti appaltanti dai propri settori interessati adducendo quale motivazione che tali enti non sono più sotto il controllo o l'influenza dello Stato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3 e questo ritiro comporti un notevole squilibrio nei settori interessati concordati dalle parti, tale parte accetta di avviare consultazioni con l'altra parte per discutere, senza pregiudizi, delle modalità per correggere questo squilibrio.

6. L'altra parte comunica alla parte che propone la modifica eventuali obiezioni alla modifica proposta entro 45 giorni dalla notifica.

7. In caso di obiezione dell'altra parte, entrambe le parti si adoperano per risolvere la questione mediante consultazioni. Nel corso delle consultazioni la parte che obietta può chiedere ulteriori informazioni al fine di ottenere chiarimenti sulla modifica proposta, compresa la natura dell'eventuale controllo o influenza da parte dello Stato.

8. Se le consultazioni di cui al paragrafo 7 non consentono di risolvere la questione, le parti possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie).

9. Una proposta di modifica diventa effettiva solo qualora:

- a) l'altra parte non abbia presentato alla parte che propone la modifica un'obiezione scritta alla proposta di modifica entro 45 giorni dalla data della notifica delle modifiche proposte;

- b) le parti abbiano raggiunto un accordo; o
- c) un collegio arbitrale abbia pubblicato una relazione finale conformemente all'Articolo 15.11 (Relazione finale) in cui si conclude che le parti danno effetto alla proposta di modifica.

Articolo 9.21

Cooperazione

1. Le parti riconoscono il loro comune interesse a collaborare nel promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici al fine di comprendere meglio i rispettivi sistemi degli appalti pubblici e di migliorare l'accesso ai rispettivi mercati.

2. Fatto salvo l'Articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 4, le parti si adoperano per collaborare su questioni quali:

- a) lo scambio di esperienze e di informazioni, ad esempio sui quadri regolamentari e sulle migliori pratiche;
- b) lo sviluppo e l'ampliamento del ricorso ai mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici;
- c) lo sviluppo delle capacità dei funzionari governativi in materia di migliori pratiche per gli appalti pubblici; e
- d) il rafforzamento istituzionale ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente capo.

Articolo 9.22

Trattative future

Appalti per via elettronica

1. Una volta completato lo sviluppo del sistema degli appalti elettronici del Vietnam, le parti riesaminano le disposizioni dell'Articolo 9.15 (Aste elettroniche) per tenere conto degli eventuali cambiamenti tecnologici e in particolare per prendere in considerazione altri aspetti, come la formula matematica utilizzata per il metodo di valutazione automatica e la possibilità di comunicare i risultati delle valutazioni iniziali ai partecipanti all'asta.

2. Dopo che il sistema degli appalti elettronici del Vietnam è diventato operativo, le parti svolgono ulteriori trattative in merito alla durata del periodo di conservazione dei dati relativi agli appalti condotti per via elettronica.

Accesso al mercato

3. Le parti svolgono ulteriori trattative in merito all'inclusione di nuovi enti dell'amministrazione regionale e locale nei settori interessati entro 15 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 9.23***Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici**

Il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati), è responsabile dell'attuazione del presente capo. Esso può in particolare:

- a) discutere dello scambio di dati statistici conformemente all'Articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 5;
- b) riesaminare le notifiche pendenti relative alle modifiche dei settori interessati e approvare l'elenco riveduto degli enti appaltanti di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) degli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam);
- c) approvare gli adeguamenti compensativi risultanti da modifiche che incidono sui settori interessati;
- d) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici ad esso sottoposte da una parte; e
- e) discutere di ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.

*CAPO 10***Politica della concorrenza***Sezione A***Comportamenti anticoncorrenziali***Articolo 10.1***Principi**

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza non falsata nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che i comportamenti anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

*Articolo 10.2***Quadro legislativo**

1. Al fine di promuovere l'efficienza economica e il benessere dei consumatori ciascuna parte adotta o mantiene in vigore una legislazione globale in materia di concorrenza che vieti i comportamenti anticoncorrenziali e prenda provvedimenti appropriati nei confronti di tali comportamenti.
2. Il diritto della concorrenza delle parti affronta in modo efficace, nei rispettivi territori, le seguenti questioni:
 - a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;
 - b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante e le concentrazioni tra imprese che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva.

*Articolo 10.3***Attuazione**

1. Ciascuna parte mantiene la propria autonomia nello sviluppo e nell'applicazione del proprio diritto della concorrenza.
2. Ciascuna parte mantiene autorità che sono responsabili per la piena attuazione e l'efficace applicazione del proprio diritto della concorrenza e assicura che dispongano di mezzi adeguati e siano dotate dei poteri necessari per l'adempimento delle loro responsabilità.
3. Tutte le imprese, pubbliche o private, sono soggette al diritto della concorrenza di cui all'Articolo 10.2 (Quadro legislativo).
4. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, incluso nei confronti delle imprese pubbliche o private, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.
5. L'applicazione del diritto della concorrenza non osta all'adempimento, de jure o de facto, delle specifiche missioni di interesse pubblico affidate alle imprese interessate. Le deroghe al diritto della concorrenza di una parte sono limitate a missioni di interesse pubblico, proporzionate all'obiettivo di politica pubblica che si intende conseguire e trasparenti.

Sezione B

Sovvenzioni*Articolo 10.4***Principi**

1. Le parti convengono che le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono che talune sovvenzioni sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. In linea di principio una parte non dovrebbe concedere sovvenzioni a imprese che forniscono merci o prestano servizi se tali sovvenzioni incidono o rischiano di incidere negativamente sulla concorrenza e sugli scambi.
2. Un elenco illustrativo degli obiettivi di politica pubblica per i quali una parte può concedere sovvenzioni, fatte salve le condizioni stabilite nella presente Sezione, comprende quanto segue:
 - a) ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da eventi eccezionali;
 - b) favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 - c) porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una delle parti;
 - d) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, comprese, fra l'altro, sovvenzioni con finalità di ricerca, sviluppo e innovazione chiaramente definite, sovvenzioni per la formazione o la creazione di posti di lavoro, sovvenzioni in campo ambientale e sovvenzioni a favore delle piccole e medie imprese quali definite nelle rispettive legislazioni delle parti; e
 - e) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

3. Ciascuna parte provvede affinché le imprese utilizzino le sovvenzioni specifiche concesse da una parte esclusivamente per l'obiettivo per il quale sono state accordate ⁽⁴²⁾.

Articolo 10.5

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente Sezione, per "sovvenzione" si intende una misura che soddisfa le condizioni di cui all'Articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa a un'impresa che fabbrica merci o presta servizi ⁽⁴³⁾.

2. La presente Sezione si applica unicamente alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'Articolo 2 dell'accordo SCM. Le sovvenzioni ai singoli consumatori o le misure di carattere generale, comprese le sovvenzioni o le misure destinate a conseguire obiettivi di politica sociale, non sono considerate specifiche.

3. La presente Sezione si applica alle sovvenzioni specifiche a tutte le imprese, comprese le imprese pubbliche e private.

4. L'applicazione della presente Sezione non osta all'adempimento, de jure o de facto, delle specifiche missioni di interesse pubblico, compresi gli obblighi di servizio pubblico, affidate alle imprese interessate. Le deroghe dovrebbero essere limitate a missioni di interesse pubblico, trasparenti e proporzionate agli obiettivi di politica pubblica assegnati a tali imprese.

5. La presente Sezione non si applica alle attività non economiche.

6. Il paragrafo 1 dell'Articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) non si applica alle sovvenzioni al settore della pesca né alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.

7. La presente Sezione si applica unicamente alle sovvenzioni specifiche il cui importo per beneficiario su un periodo di tre anni è superiore a 300 000 diritti speciali di prelievo ⁽⁴⁴⁾.

8. Per quanto riguarda le sovvenzioni alle imprese che prestano servizi, l'Articolo 10.7 (Trasparenza) e l'Articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) si applicano unicamente ai seguenti settori di servizi: servizi di telecomunicazione, servizi bancari, servizi di assicurazione, servizi di trasporto (compresi i trasporti marittimi), servizi energetici, servizi informatici, servizi di architettura e ingegneria, servizi di costruzione e servizi ambientali, fatte salve le riserve di cui al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).

9. La presente Sezione non si applica ai settori o Sottosettori non elencati dalle parti nel capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).

10. L'Articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) non si applica alle sovvenzioni formalmente concordate o concesse prima dell'entrata in vigore del presente accordo o nei cinque anni successivi.

Articolo 10.6

Relazione con l'OMC

La presente Sezione si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'Articolo VI del GATT 1994, dall'accordo SCM e dall'accordo sull'agricoltura.

⁽⁴²⁾ Si precisa che tale obbligo si considera soddisfatto se una parte ha predisposto il quadro legislativo e le procedure amministrative pertinenti a tal fine.

⁽⁴³⁾ Il presente Articolo non pregiudica le posizioni delle parti e il possibile esito delle future discussioni, in seno all'OMC, sulle sovvenzioni ai servizi. In funzione dei progressi di tali discussioni a livello dell'OMC, le parti possono adottare una decisione, mediante un comitato pertinente, per aggiornare il presente accordo al riguardo.

⁽⁴⁴⁾ Si precisa che l'obbligo di notifica non impone alla parte notificante di indicare il nome del beneficiario della sovvenzione.

*Articolo 10.7***Trasparenza**

1. Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni specifiche. A tal fine ciascuna parte notifica all'altra parte ogni quattro anni la base giuridica, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario di una sovvenzione specifica ⁽⁴⁵⁾.

2. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 è considerato soddisfatto se la parte rende disponibili le informazioni pertinenti su un sito web accessibile al pubblico, a partire dal 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui è stata concessa la sovvenzione. La prima notifica è resa disponibile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

*Articolo 10.8***Consultazioni**

1. La parte che ritiene che una sovvenzione specifica concessa dall'altra parte e che non è disciplinata dall'Articolo 10.9 (Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni) incida o possa incidere negativamente sui propri interessi commerciali o di investimento può esprimere per iscritto la propria preoccupazione all'altra parte e richiedere consultazioni in merito. La parte che riceve la richiesta considera quest'ultima con la debita attenzione. Le consultazioni dovrebbero in particolare mirare a determinare se:

- a) la sovvenzione specifica sia stata concessa unicamente allo scopo di conseguire un obiettivo di politica pubblica;
- b) l'importo della sovvenzione in questione sia limitato al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo;
- c) la sovvenzione crei un incentivo; e
- d) gli effetti negativi sugli scambi e sugli investimenti della parte richiedente siano limitati.

2. Per facilitare le consultazioni, la parte che riceve la richiesta fornisce informazioni sulla sovvenzione specifica in questione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se la parte richiedente, dopo aver ricevuto le informazioni sulla sovvenzione in questione, ritiene che la sovvenzione oggetto delle consultazioni incida o possa incidere negativamente e in maniera sproporzionata sui propri interessi commerciali o di investimento, la parte che riceve la richiesta si adopera per eliminare o minimizzare tali effetti negativi causati dalla sovvenzione in questione.

*Articolo 10.9***Sovvenzioni specifiche soggette a condizioni**

1. Le parti applicano condizioni alle seguenti sovvenzioni specifiche:

- a) un accordo giuridico in virtù del quale un governo o un organo pubblico sia tenuto a coprire i debiti o le passività di certe imprese è consentito, purché la copertura dei debiti e delle passività sia limitata per quanto riguarda l'importo di tali debiti e passività o la durata di tale responsabilità;

⁽⁴⁵⁾ Si precisa che l'obbligo di notifica non impone alla parte notificante di indicare il nome del beneficiario della sovvenzione.

b) le sovvenzioni a imprese insolventi o in difficoltà, concesse sotto varie forme (compresi i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato, le esenzioni fiscali) e con durata superiore a un anno sono consentite, purché sia stato elaborato un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, la redditività a lungo termine e purché l'impresa stessa contribuisca alle spese di ristrutturazione ⁽⁴⁶⁾.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni specifiche per le quali la parte che concede la sovvenzione abbia dimostrato, su richiesta scritta dell'altra parte, che la sovvenzione in questione non incide né rischia di incidere sugli scambi o sugli investimenti dell'altra parte.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni specifiche concesse per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una parte. Per essere considerato grave il turbamento dell'economia di una parte deve essere eccezionale, temporaneo e significativo e riguardare gli Stati membri o l'intera economia di una parte, e non soltanto una regione specifica o un settore economico determinato.

Articolo 10.10

Riesame

Le parti riesaminano la presente Sezione entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. Le parti si consultano sulla necessità di modificare la presente Sezione alla luce dell'esperienza maturata e dello sviluppo di eventuali norme corrispondenti in sede di OMC. Le parti considerano in particolare l'inclusione di ulteriori settori di servizi nell'ambito di applicazione della presente Sezione di cui all'Articolo 10.5 (Definizione e ambito di applicazione).

Sezione C

Definizioni e principi comuni

Articolo 10.11

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "obiettivo di politica pubblica": l'obiettivo globale che consiste nel fornire un risultato di utilità pubblica generale; e
- b) "missioni di interesse pubblico": attività specifiche che forniscono risultati di utilità pubblica generale e che, senza un intervento statale, non sarebbero svolte dal mercato o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità, qualità, sicurezza, accessibilità economica o parità di trattamento.

Articolo 10.12

Riservatezza

1. Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto dei limiti imposti dalle rispettive legislazioni in materia di segreto professionale e commerciale e garantiscono la protezione dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.

2. Tutte le informazioni comunicate a norma del presente accordo sono trattate come riservate dalla parte che le riceve tranne qualora l'altra parte ne abbia autorizzato la divulgazione o le abbia messe a disposizione del grande pubblico.

⁽⁴⁶⁾ Ciò non impedisce alle parti di fornire un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario per mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

*Articolo 10.13***Risoluzione delle controversie**

Nessuna delle parti ricorre alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo per le questioni attinenti alla Sezione A (Comportamenti anticoncorrenziali) del presente capo e all'Articolo 10.8 (Consultazioni).

*Articolo 10.14***Cooperazione**

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente capo e di migliorare l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza, le parti riconoscono che è nel loro interesse comune rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo della politica della concorrenza, anche per quanto riguarda il controllo delle sovvenzioni, fatta salva la disponibilità di finanziamenti a titolo degli strumenti e dei programmi di cooperazione delle parti.

CAPO 11

Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati*Articolo 11.1***Definizioni**

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) "attività commerciali": attività svolte a scopo lucrativo⁽⁴⁷⁾ il cui risultato finale è la produzione di una merce o la prestazione di un servizio che saranno venduti nel mercato pertinente in quantità e a prezzi determinati dall'impresa;
- b) "considerazioni commerciali": il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sono normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
- c) "designare": istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;
- d) "monopolio designato": un soggetto, compreso un gruppo di soggetti o un'agenzia governativa e le eventuali controllate, che in un mercato pertinente nel territorio di una parte è stato designato come unico fornitore o acquirente di una merce o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
- e) "impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali": qualsiasi impresa pubblica o privata, comprese le eventuali controllate, cui una parte ha riconosciuto, de jure o de facto, diritti o privilegi speciali;
- f) "diritti o privilegi speciali": i diritti o i privilegi riconosciuti da una parte a un numero limitato di imprese, o alle eventuali controllate, in una data area geografica o su un determinato mercato di prodotti e il cui effetto è quello di limitare in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di esercitare la propria attività nella stessa area geografica o sullo stesso mercato di prodotti in circostanze analoghe; la concessione di una licenza o di un permesso ad un numero limitato di imprese per ripartire una risorsa limitata in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non costituisce di per sé un diritto o un privilegio speciale; e

⁽⁴⁷⁾ Si precisa che le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività svolte a scopo lucrativo.

- g) "impresa pubblica": un'impresa, comprese le eventuali controllate, nella quale una parte, direttamente o indirettamente:
- i) detiene più del 50 % del capitale Sottoscritto dell'impresa o controlla più del 50 % dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - ii) può designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell'impresa o di un organo equivalente;
o
 - iii) può esercitare un controllo sulle decisioni strategiche dell'impresa.

Articolo 11.2

Ambito di applicazione

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'Articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994 e dall'intesa sull'interpretazione dell'Articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 nonché dall'Articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
2. Il presente capo si applica a tutte le imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Se un'impresa svolge attività commerciali e attività non commerciali ⁽⁴⁸⁾, solo le sue attività commerciali sono disciplinate dal presente capo.
3. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati per cui una parte abbia adottato misure temporanee in risposta a un'emergenza economica nazionale o mondiale.
4. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati qualora, in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi consecutivi, il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell'impresa o del monopolio di cui trattasi sia stato inferiore a 200 milioni di diritti speciali di prelievo ⁽⁴⁹⁾. Tale soglia si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati, a livello delle amministrazioni regionali e locali, a partire da cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
5. Il presente capo non si applica agli appalti disciplinati di una parte o dei suoi enti appaltanti ai sensi dell'Articolo 9.2 (Ambito di applicazione e settori interessati).
6. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che sono di proprietà o sotto il controllo di un'autorità pubblica di una parte responsabile per la difesa nazionale, l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, tranne qualora svolgano esclusivamente attività commerciali non connesse alla difesa nazionale, all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
7. Il presente capo non si applica ai servizi forniti da imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati nell'esercizio dei poteri governativi ⁽⁵⁰⁾.
8. Il presente capo non si applica alle misure o alle attività elencate nell'allegato 11 (Norme specifiche per il Vietnam sulle imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati).

Articolo 11.3

Disposizioni generali

1. Il presente capo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano i suoi sistemi di proprietà pubblica.

⁽⁴⁸⁾ Ciò comprende l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico.

⁽⁴⁹⁾ Il calcolo del fatturato include le pertinenti entrate della totalità delle imprese pubbliche e delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e di tutti i monopoli designati, comprese le entrate delle controllate che svolgono attività commerciali sullo stesso mercato o su mercati correlati.

⁽⁵⁰⁾ L'espressione "servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi" ha il medesimo significato di cui all'Articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, riconosca a imprese diritti o privilegi speciali o designi o mantenga monopoli.

3. Una parte non obbliga né incoraggia le proprie imprese pubbliche e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali né i propri monopoli designati ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

Articolo 11.4

Non discriminazione e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, le proprie imprese pubbliche e imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i propri monopoli designati:

a) agiscano sulla base di considerazioni commerciali nei propri acquisti o nelle proprie vendite di merci o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico pubblico che non siano incompatibili con la lettera b);

b) nei propri acquisti di merci o servizi:

i) accordino alle merci o ai servizi forniti da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato a merci o servizi simili forniti da imprese della parte; e

ii) accordino alle merci o ai servizi forniti da un'impresa di investitori dell'altra parte nel territorio della parte in questione un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato a merci o servizi simili forniti da imprese di investitori dell'altra parte nel mercato pertinente nel territorio della parte;

c) nelle proprie vendite di merci o servizi:

i) accordino a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato alle imprese della parte; e

ii) accordino a un'impresa di investitori dell'altra parte nel territorio della parte in questione un trattamento non meno favorevole di quello da essi accordato alle imprese di investitori dell'altra parte nel mercato pertinente nel territorio della parte.

2. Il paragrafo 1 non osta a che le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati:

a) acquistino o forniscano merci o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, comprese quelle relative al prezzo, o

b) rifiutino di acquistare o fornire merci o servizi,

purché tali modalità o condizioni diverse o tale rifiuto siano basati su considerazioni commerciali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui agli articoli 8.3 (Ambito di applicazione) e 8.9 (Ambito di applicazione).

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle attività commerciali delle imprese pubbliche, delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e dei monopoli designati se la stessa attività incide sugli scambi di servizi e sugli investimenti in relazione ai quali una parte abbia assunto un impegno a norma degli articoli 8.5 (Trattamento nazionale), 8.6 (Trattamento della nazione più favorita) e 8.11 (Trattamento nazionale), fatte salve le condizioni o le restrizioni stabilite nei propri elenchi di impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione) o 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam), rispettivamente, a norma degli articoli 8.7 (Elenco di impegni specifici) e 8.12 (Elenco di impegni specifici). Si precisa che, in caso di conflitto tra l'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 4, e le condizioni o restrizioni stabilite nell'elenco di impegni specifici di una parte a norma degli articoli 8.7 (Elenco di impegni specifici) e 8.12 (Elenco di impegni specifici), prevalgono tali elenchi.

Articolo 11.5

Quadro regolamentare

1. Le parti si adoperano affinché le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati rispettino le norme in materia di governo societario riconosciute a livello internazionale.

2. Ciascuna parte provvede affinché i propri organismi o le proprie funzioni di regolamentazione non debbano rispondere dinanzi alle imprese o ai soggetti da essi regolamentati per garantire l'efficacia degli organismi o delle funzioni di regolamentazione, e agiscano in modo imparziale⁽⁵¹⁾ in circostanze analoghe nei confronti di tutte le imprese o di tutti i soggetti da essi regolamentati, compresi le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati⁽⁵²⁾.

3. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari siano applicate in modo coerente e non discriminatorio, anche nei confronti delle imprese pubbliche, delle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e dei monopoli designati.

Articolo 11.6

Trasparenza

1. La parte che ha ragionevole motivo di ritenere che i propri interessi nel quadro del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato dell'altra parte può richiedere per iscritto all'altra parte informazioni sulle attività di tale impresa o monopolio. La richiesta indica l'impresa o il monopolio, i prodotti o servizi e i mercati interessati, e segnala che le pratiche adottate dall'impresa o dal monopolio ostacolano gli scambi o gli investimenti tra le parti.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

- a) l'assetto proprietario e la struttura di voto dell'impresa o del monopolio, con indicazione della percentuale di quote e della percentuale dei diritti di voto detenuti cumulativamente da una parte o un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, o un monopolio designato;
- b) una descrizione di tutte le quote speciali o dei diritti speciali di voto o altri diritti detenuti da una parte o un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, o un monopolio designato, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote comuni di tale impresa o monopolio;
- c) la struttura organizzativa dell'impresa o del monopolio, la composizione del suo consiglio di amministrazione o di un organo equivalente che esercita un controllo diretto o indiretto in tale impresa o soggetto nonché le partecipazioni incrociate e altri collegamenti con imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o monopoli designati diversi;

⁽⁵¹⁾ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo di regolamentazione esercita le proprie funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello o a una pratica generale di tale organismo.

⁽⁵²⁾ Si precisa che nei settori in cui le parti, in altri capi, hanno accettato obblighi specifici relativi all'organismo di regolamentazione, prevalgono le pertinenti disposizioni di tali capi.

- d) una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano o controllano l'impresa o il monopolio, una descrizione delle linee di segnalazione gerarchica ⁽⁵³⁾, e dei diritti e delle pratiche applicati da tali ministeri od organismi pubblici nella nomina, nella revoca o nella remunerazione dei dirigenti;
- e) il fatturato annuo o il patrimonio complessivo, o entrambi;
- f) le deroghe, le immunità ed eventuali altre misure, comprese quelle che accordano un trattamento più favorevole, applicabili nel territorio della parte che riceve la richiesta a qualsiasi impresa pubblica, impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali, o monopolio designato.
3. Una parte può chiedere all'altra parte di fornire informazioni supplementari in relazione al calcolo della soglia applicabile al fatturato di cui all'articolo 11.2 (Ambito di applicazione), paragrafo 4.
4. I paragrafi da 1 a 3 non obbligano una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia contraria alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
5. Nel caso dell'Unione, le disposizioni del paragrafo 2, lettere da a) a e), non si applicano alle imprese che sono considerate piccole o medie imprese quali definite nel diritto dell'Unione.

Articolo 11.7

Cooperazione tecnica

Riconoscendo l'importanza di promuovere quadri giuridici e regolamentari efficaci per le imprese pubbliche, le parti svolgono attività concordate di cooperazione tecnica al fine di promuovere l'efficienza e la trasparenza delle imprese pubbliche, fatta salva la disponibilità di fondi a titolo degli strumenti e dei programmi di cooperazione della parte di cui trattasi.

CAPO 12

Proprietà intellettuale

Sezione A

Disposizioni e principi generali

Articolo 12.1

Obiettivi

1. Gli obiettivi del presente capo sono:
- a) agevolare la creazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile e inclusiva in ciascuna parte; e
- b) raggiungere un livello adeguato ed efficace di protezione e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
2. La protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio tra diritti e obblighi.

⁽⁵³⁾ Si precisa che una parte non è tenuta a divulgare le relazioni o il contenuto delle relazioni.

*Articolo 12.2***Natura e ambito degli obblighi**

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo TRIPS. Le parti provvedono ad un'attuazione adeguata ed efficace di questi trattati. Il presente capo integra e precisa ulteriormente tali diritti e obblighi tra le parti al fine di garantire un'attuazione adeguata ed efficace di questi trattati come pure l'equilibrio tra i diritti dei titolari della proprietà intellettuale e l'interesse del pubblico.

2. Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale si riferisce perlomeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, in particolare:

- a) il diritto d'autore ed i diritti connessi;
- b) i marchi;
- c) le indicazioni geografiche;
- d) i disegni e modelli industriali;
- e) i diritti di brevetto;
- f) le topografie di prodotti a semiconduttori (topografie di circuiti integrati);
- g) la protezione di informazioni segrete; e
- h) i diritti di privativa per ritrovati vegetali.

3. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (di seguito "convenzione di Parigi").

*Articolo 12.3***Trattamento della nazione più favorita**

Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una parte ai cittadini di qualsiasi paese terzo sono estesi immediatamente e senza condizioni ai cittadini dell'altra parte, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

*Articolo 12.4***Esaurimento**

Ciascuna parte è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.

*Sezione B***Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale***Sottosezione 1***Diritto d'autore e diritti connessi***Articolo 12.5***Protezione concessa**

1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti trattati internazionali:
- a) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, nella versione riveduta da ultimo a Parigi il 24 luglio 1971 (di seguito "convenzione di Berna");

b) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961; e

c) l'accordo TRIPS.

2. Le parti aderiscono ai seguenti trattati internazionali entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

a) il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e

b) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.

Articolo 12.6

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà; e

c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Articolo 12.7

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione delle loro esecuzioni;

b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e

e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni non fissate, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa.

Articolo 12.8

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

- b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o altra cessione dei diritti di proprietà, dei loro fonogrammi e delle relative copie; e
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Articolo 12.9

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
- c) la distribuzione al pubblico delle fissazioni delle loro emissioni; e
- d) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni.

Articolo 12.10

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia loro versata dall'utilizzatore quando un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. Ciascuna parte provvede affinché tale remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire le condizioni per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 12.11

Durata della protezione

1. I diritti di un autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell'Articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e almeno sino al termine del cinquantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico nel corso di tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione lecita al pubblico.
4. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato nel corso di tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico nel corso di tale periodo, i diritti scadono non prima di 50 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico.
5. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, comprese le emissioni via cavo o via satellite.

6. I termini previsti dal presente Articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 12.12

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, utilizzate dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, l'offerta al pubblico a fini di vendita o noleggio o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

- a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere efficaci misure tecnologiche;
- b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere efficaci misure tecnologiche; o
- c) siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.

3. Nel prevedere un'adeguata protezione giuridica a norma dei paragrafi 1 e 2, una parte può adottare o mantenere in vigore limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione di tali paragrafi. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro le violazioni di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dal diritto interno di ciascuna parte.

4. Ai fini del presente Articolo, per "misure tecnologiche" si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso dell'opera o di altri materiali protetti sia controllato dai titolari dei diritti tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quali la cifratura, la distorsione (*scrambling*) o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o degli altri materiali, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 12.13

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere, esecuzioni, fonogrammi o altri materiali protetti a norma della presente Sottosezione da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,

qualora chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione interna.

2. Ai fini del presente Articolo, per "informazioni sul regime dei diritti" si intende qualsiasi informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti di cui alla presente Sottosezione, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

3. Il paragrafo 2 si applica quando una qualsiasi delle informazioni di cui a tale paragrafo figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno degli altri materiali di cui alla presente Sottosezione.

Articolo 12.14

Eccezioni e limitazioni

1. Conformemente ai trattati internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte può prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 12.6 (Autori) a 12.10 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico) esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti né pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi dei titolari dei diritti.

2. Ciascuna parte dispone che gli atti di riproduzione di cui agli articoli da 12.6 (Autori) a 12.10 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico), che sono transitori o accessori, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o

b) un utilizzo legittimo,

di un'opera o di altri materiali, e che sono privi di rilievo economico proprio, siano esentati dal diritto di riproduzione di cui agli articoli da 12.6 (Autori) a 12.10 (Radiodiffusione e comunicazione al pubblico).

Articolo 12.15

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1. Ciascuna parte può prevedere, a favore dell'autore di un'opera d'arte originale, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante professionista di opere d'arte.

3. Una parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere rivendicato in una parte solo se la legislazione interna della parte cui appartiene l'autore lo permette e nella misura consentita dalla parte in cui il diritto in questione è rivendicato. La procedura di riscossione e gli importi sono stabiliti dalla legislazione interna.

*Articolo 12.16***Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti**

Le parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altri materiali protetti nel territorio delle parti e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

*Sottosezione 2***Marchi***Articolo 12.17***Trattati internazionali**

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dal protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, come modificato da ultimo il 12 novembre 2007.
2. Ciascuna parte utilizza la classificazione di cui all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, concluso a Nizza il 15 giugno 1957, come modificato il 28 settembre 1979 (di seguito "classificazione di Nizza")⁽⁵⁴⁾.
3. Ciascuna parte semplifica e sviluppa le proprie procedure di registrazione dei marchi utilizzando come riferimento, tra l'altro, il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, e il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006.

*Articolo 12.18***Diritti conferiti da un marchio**

Un marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato⁽⁵⁵⁾;
e
- b) un segno identico o simile al marchio in relazione a merci o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione per il pubblico.

*Articolo 12.19***Procedura di registrazione**

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni rifiuto definitivo di registrare un marchio da parte dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicato per iscritto e debitamente motivato.
2. Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi e la possibilità, per il richiedente, di reagire a tale opposizione.
3. Ciascuna parte predispone una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi pubblicate.

⁽⁵⁴⁾ Si precisa che una parte utilizza le versioni aggiornate della classificazione di Nizza nella misura in cui queste siano state pubblicate dall'OMPI e, per il Vietnam, ne sia stata pubblicata una traduzione ufficiale.

⁽⁵⁵⁾ Si precisa che tale disposizione lascia impregiudicato l'Articolo 12.21 (Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio).

*Articolo 12.20***Marchi notori**

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti tengono conto della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34^a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

*Articolo 12.21***Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio**

Ciascuna parte:

- a) prevede l'uso leale di termini descrittivi ⁽⁵⁶⁾ come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e
- b) può prevedere altre limitate eccezioni,

purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi dei titolari del marchio e dei terzi.

*Articolo 12.22***Decadenza di un marchio registrato ⁽⁵⁷⁾**

1. Ciascuna parte dispone che un marchio registrato possa decadere se, per un periodo ininterrotto di cinque anni precedente la domanda di decadenza, non è stato oggetto di un uso effettivo ⁽⁵⁸⁾ nel territorio interessato da parte del suo titolare, o del licenziatario del titolare, per le merci o i servizi per i quali è stato registrato, senza che vi siano ragioni legittime, tranne qualora l'uso sia iniziato o ripreso almeno tre mesi prima della domanda di decadenza. Una parte può disporre che tale eccezione non sia presa in considerazione se i preparativi per l'inizio o la ripresa dell'uso avvengono solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza della possibilità che sia presentata una domanda di decadenza.
2. Una parte può disporre che un marchio possa decadere se, dopo la data di registrazione, è divenuto, per l'attività o l'inattività del suo titolare, la denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato.
3. Qualsiasi uso di un marchio registrato da parte del suo titolare, o con il suo consenso, per le merci o i servizi per i quali è registrato che sia tale da poter indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali merci o servizi, può dar luogo alla decadenza del marchio o essere vietato dal diritto interno pertinente.

Sottosezione 3

Indicazioni geografiche*Articolo 12.23***Ambito di applicazione**

1. La presente Sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari originari dei territori delle parti.

⁽⁵⁶⁾ L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica delle merci o dei servizi, purché tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

⁽⁵⁷⁾ Per il Vietnam il termine "decadenza" è equivalente a "cessazione".

⁽⁵⁸⁾ L'uso effettivo implica un reale utilizzo ai fini degli scambi delle merci o dei servizi in questione in modo da creare *goodwill*. In generale questo presuppone vendite effettive ed è necessario che siano state effettuate alcune vendite di merci o prestazioni di servizi durante il periodo di tempo interessato. L'uso in pubblicità può essere considerato un uso effettivo. Semplici misure preparatorie non possono invece essere considerate un uso effettivo del marchio. L'uso effettivo si oppone all'uso simbolico o artificiale il cui unico scopo è quello di mantenere un marchio nel registro.

2. Le indicazioni geografiche di una parte, che devono essere protette dall'altra parte, sono soggette alla presente Sottosezione solo se sono protette come indicazioni geografiche conformemente al sistema di cui all'articolo 12.24 (Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche) nel territorio della parte di origine.

Articolo 12.24

Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte mantiene un sistema per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche, che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) un registro che elenchi le indicazioni geografiche protette nel suo territorio;
- b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche da inserire o mantenere nel registro di cui alla lettera a) identifichino una merce come originaria di un territorio, di una regione o di una località di una parte, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche della merce siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
- c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi di qualsiasi persona fisica o giuridica; e
- d) procedure che consentano la rettifica e la cancellazione o cessazione degli effetti delle voci che figurano nel registro di cui alla lettera a) e che tengano conto dei legittimi interessi dei terzi e dei titolari dei diritti sulle indicazioni geografiche registrate in questione ⁽⁵⁹⁾.

2. Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione interna una protezione più estesa di quanto richiesto dalla presente Sottosezione, purché tale protezione non sia in contrasto con la protezione prevista dal presente accordo.

Articolo 12.25

Indicazioni geografiche stabilite

1. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche dell'Unione elencate nella parte A dell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), il Vietnam riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dall'Unione conformemente al sistema di cui all'articolo 12.24 (Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche). Il Vietnam protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione previsto nel presente accordo.

2. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche del Vietnam elencate nella parte B dell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), l'Unione riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dal Vietnam conformemente al sistema di cui all'articolo 12.24 (Sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche). L'Unione protegge tali indicazioni geografiche conformemente al livello di protezione previsto nel presente accordo.

⁽⁵⁹⁾ Ciascuna parte, fatta salva la propria legislazione interna relativa al sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche, prevede gli strumenti giuridici che consentono l'invalidazione della registrazione delle indicazioni geografiche.

*Articolo 12.26***Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche**

1. Le parti possono modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) conformemente alla procedura di cui all'Articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche), paragrafo 3, lettera a), e all'Articolo 17.5 (Modifiche), paragrafo 1, tra l'altro:

- a) eliminando le indicazioni geografiche che non sono più protette nel paese d'origine; o
- b) aggiungendo indicazioni geografiche, dopo aver completato la procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto previsto all'Articolo 12.25 (Indicazioni geografiche stabilite), con reciproca soddisfazione delle parti.

2. Un'indicazione geografica relativa a vini, bevande spiritose, prodotti agricoli o alimentari non può, in linea di principio, essere aggiunta nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) se si tratta di una denominazione che, alla data della firma del presente accordo, figura nel pertinente registro di una parte con la qualifica di indicazione geografica "registrata".

*Articolo 12.27***Protezione delle indicazioni geografiche**

1. Ciascuna parte predispone gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:
- a) l'uso di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per un prodotto che rientra nella classe di prodotto definita nell'allegato 12-B (Classi di prodotto) e specificata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica e che:
 - i) non sia originario del paese di origine specificato nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica; o
 - ii) sia originario del paese di origine specificato nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per tale indicazione geografica ma non sia stato prodotto o fabbricato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nell'altra parte;
 - b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di una merce, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura della merce; e
 - c) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'Articolo 10 bis della convenzione di Parigi.
2. La protezione di cui al paragrafo 1, lettera a), è fornita anche qualora la vera origine del prodotto sia indicata o l'indicazione geografica sia utilizzata in traduzione o sia accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o espressioni simili.
3. Fatto salvo l'Articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente i consumatori a credere che un prodotto sia originario di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.

4. Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo che sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte protetta a norma della presente Sottosezione, quest'ultima parte viene informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che l'indicazione geografica del paese terzo diventi protetta.

5. Nessuna disposizione della presente Sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica. Tale notifica avviene conformemente all'articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche), paragrafo 3.

6. Una parte non è tenuta a proteggere come indicazione geografica una denominazione che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e di conseguenza possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 12.28

Eccezioni

1. In deroga all'articolo 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche), la protezione delle indicazioni geografiche "Asiago", "Fontina" e "Gorgonzola" elencate nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), parte A, non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Vietnam da parte di persone, compresi i loro successori, che ne abbiano fatto un uso commerciale effettivo in buona fede prima del 1° gennaio 2017 in relazione a prodotti appartenenti alla classe "formaggi".

2. In deroga all'articolo 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche), la protezione dell'indicazione geografica "Feta" elencata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), parte A, non impedisce l'uso di tale indicazione nel territorio del Vietnam da parte di persone, compresi i loro successori, che ne abbiano fatto un uso commerciale effettivo in buona fede prima del 1° gennaio 2017 in relazione a prodotti appartenenti alla classe "formaggi" ottenuti da latte di pecora o da latte di pecora e di capra.

3. In deroga all'articolo 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche), per un periodo transitorio di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la protezione dell'indicazione geografica "Champagne" elencata nell'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche), parte A, non impedisce l'uso di tale indicazione - o della sua traduzione, traslitterazione o trascrizione - nel territorio del Vietnam da parte di persone, compresi i loro successori, che ne abbiano fatto un uso commerciale effettivo in buona fede in relazione a prodotti appartenenti alla classe "vini".

4. Una parte può disporre che qualsiasi richiesta formulata ai sensi della presente Sottosezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro tale data, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale parte, purché l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.

5. La presente Sottosezione lascia impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, tranne qualora tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 12.29

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

Quando un'indicazione geografica è protetta a norma del presente accordo, l'utilizzo legittimo di tale indicazione geografica non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

*Articolo 12.30***Relazione con i marchi**

1. Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, in una parte prima della data applicabile di cui al paragrafo 2, le misure adottate per dare attuazione alla presente Sottosezione in tale parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità del marchio, o il diritto di utilizzo di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.
2. Ai fini del paragrafo 1 la data applicabile è:
 - a) la data di entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche di cui all'Articolo 12.25 (Indicazioni geografiche stabilite); o
 - b) la data alla quale l'autorità competente di una parte riceve dall'altra parte una richiesta con una domanda completa di protezione di un'indicazione geografica aggiuntiva secondo quanto previsto all'Articolo 12.26 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche).
3. Un marchio di cui al paragrafo 1 può continuare a essere protetto, utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione interna in materia di marchi della parte interessata.

*Articolo 12.31***Applicazione della protezione**

1. Ciascuna parte predispone misure amministrative appropriate atte a garantire l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche, nella misura prevista dal proprio diritto interno, per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o in grado di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine.
2. Ciascuna parte provvede quantomeno ad applicare la protezione di cui agli articoli 12.27 (Protezione delle indicazioni geografiche) e 12.30 (Relazione con i marchi) su richiesta di una parte interessata.

*Articolo 12.32***Norme generali**

1. I prodotti recanti indicazioni geografiche protette sono conformi al disciplinare di produzione, comprese le relative modifiche, approvato dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto.
2. Le questioni attinenti al disciplinare di produzione dei prodotti registrati sono trattate in seno al gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, di cui all'Articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche).

*Articolo 12.33***Cooperazione e trasparenza**

1. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, di cui all'Articolo 12.63 (Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche), per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente Sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni concernenti i disciplinari di produzione e le relative modifiche, nonché i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche.

2. Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari di produzione, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto pertinenti per il controllo o la gestione delle indicazioni geografiche dell'altra parte protette a norma della presente Sottosezione.

Sottosezione 4

Disegni e modelli industriali

Articolo 12.34

Trattati internazionali

Le parti aderiscono all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 12.35

Protezione dei disegni e modelli industriali registrati

1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente⁽⁶⁰⁾, che siano nuovi o originali⁽⁶¹⁾. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo conformemente alla presente Sottosezione⁽⁶²⁾.
2. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale solo nei seguenti casi:
 - a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo; e
 - b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
3. Per "normale utilizzazione" al paragrafo 2, lettera a), si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.
4. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi come minimo, salvo proprio consenso, di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare o detenere a fini di vendita un prodotto recante o contenente il disegno o modello protetto quando tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.
5. La protezione è accordata per una durata non inferiore a 15 anni.

Articolo 12.36

Eccezioni ed esclusioni

1. Una parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli industriali non si estende ai disegni e ai modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

⁽⁶⁰⁾ Le parti convengono che, se così previsto dal diritto interno di una parte, per "disegno" o modello si intenda l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte separabile o inseparabile del prodotto.

⁽⁶¹⁾ Le parti convengono che, se così previsto dal diritto interno di una parte, possa essere richiesto anche il carattere individuale dei disegni e modelli, intendendo con questo disegni e modelli che differiscono in modo significativo da disegni e modelli noti o da combinazioni di caratteristiche di disegni e modelli noti. L'Unione ritiene che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

⁽⁶²⁾ Resta inteso che i disegni e modelli non sono esclusi dalla protezione solo sulla base del fatto che costituiscono parte di un Articolo o di un prodotto, purché siano visibili, soddisfino i criteri del presente paragrafo, e:

- a) soddisfino ogni altro criterio per la protezione dei disegni e modelli; e
- b) non siano altrimenti esclusi dalla protezione dei disegni e modelli conformemente ai rispettivi diritti interni delle parti.

*Articolo 12.37***Relazione con il diritto d'autore**

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Tale parte determina l'ammissibilità a tale protezione, la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione 5

Brevetti*Articolo 12.38***Accordi internazionali**

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dal trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e modificato da ultimo il 3 ottobre 2001. Ciascuna parte semplifica e sviluppa le proprie procedure di registrazione dei brevetti utilizzando come riferimento, tra l'altro, il trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000.

*Articolo 12.39***Brevetti e salute pubblica**

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata a Doha il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Nell'interpretazione e nell'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo, le parti possono basarsi su tale dichiarazione.

2. Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica.

*Articolo 12.40***Autorizzazione amministrativa**

1. Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono generalmente soggetti ad una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato (di seguito "procedura di autorizzazione all'immissione in commercio").

2. Ciascuna parte predispone un meccanismo adeguato ed efficace inteso a compensare il titolare del brevetto per la riduzione della durata effettiva del brevetto derivante da irragionevoli ritardi⁽⁶³⁾ nel rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio nel suo territorio. Tale compensazione può assumere la forma di una proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto, pari al tempo eccedente il periodo indicato nella nota del presente paragrafo. La durata massima di tale proroga non può superare due anni.

3. In alternativa a quanto disposto dal paragrafo 2, una parte può concedere una proroga, non superiore a cinque anni⁽⁶⁴⁾, della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto allo scopo di compensare il suo titolare per la riduzione della durata effettiva del brevetto dovuta alla procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. La durata della proroga prende effetto a decorrere dal termine legale del brevetto per un periodo uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto nella parte in questione, ridotto di cinque anni.

⁽⁶³⁾ Ai fini del presente Articolo, un "irragionevole ritardo" comprende almeno un ritardo di oltre due anni nella prima risposta al richiedente a partire dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. Nel determinare tale ritardo non vanno presi in considerazione eventuali ritardi nel rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio per periodi imputabili al richiedente o per periodi che esulano dal controllo dell'autorità responsabile dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

⁽⁶⁴⁾ Tale periodo può essere prorogato di altri sei mesi nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

Sottosezione 6

Protezione di informazioni segrete*Articolo 12.41***Protezione di informazioni segrete**

1. Al fine di dare attuazione all'Articolo 39 dell'accordo TRIPS, e nell'assicurare un'efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'Articolo 10 bis della convenzione di Parigi, ciascuna parte protegge le informazioni e i dati riservati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al presente Articolo.
2. Una parte, qualora subordini l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici o di prodotti chimici per l'agricoltura alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, protegge tali dati da un uso commerciale sleale. Ciascuna parte protegge inoltre tali dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico.
3. Ciascuna parte dispone che, per quanto riguarda i dati di cui al paragrafo 2 che le vengono forniti dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, nessun altro richiedente di un'autorizzazione all'immissione in commercio possa avvalersene, senza il consenso della persona che li ha forniti, a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio per un periodo di tempo ragionevole, di norma non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui la parte ha concesso l'autorizzazione alla persona che ha presentato i dati per ottenere l'autorizzazione a immettere in commercio il proprio prodotto.

Sottosezione 7

Privativa per ritrovati vegetali*Articolo 12.42***Privativa per ritrovati vegetali**

Le parti proteggono i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, nella versione riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, comprese le eccezioni al diritto di costituire di cui all'Articolo 15 di tale convenzione, e cooperano per promuovere e far applicare tali diritti.

Sezione C

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione 1

Disposizioni generali di applicazione*Articolo 12.43***Obblighi generali**

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i rimedi complementari di cui alla presente Sezione necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ⁽⁶⁵⁾. Tali misure, procedure e rimedi sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i rimedi di cui al paragrafo 1 sono efficaci e proporzionati e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

⁽⁶⁵⁾ Ai fini della presente Sottosezione, l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" comprende come minimo i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti di brevetto; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; i diritti di privativa per ritrovati vegetali; le denominazioni commerciali, se protette come diritti di proprietà intellettuale dal diritto interno in materia.

*Articolo 12.44***Soggetti dotati di legittimazione attiva**

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente Sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

- a) ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni del diritto applicabile;
- b) a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
- c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e conformemente alle medesime; e
- d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni del diritto applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.

*Sottosezione 2***Applicazione in ambito civile***Articolo 12.45***Misure provvisorie**

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie competenti, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, abbiano il potere di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci allo scopo di:

- a) impedire la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, in particolare, impedire l'introduzione e la circolazione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci, comprese merci importate, immediatamente dopo lo sdoganamento;
 - i) un'ingiunzione interlocutoria può essere emessa nei confronti di una parte i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale e che è soggetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente; e
 - ii) in caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale le parti provvedono affinché, qualora i soggetti di cui all'Articolo 12.44 (Soggetti dotati di legittimazione attiva) facciano valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano disporre il sequestro conservativo o il blocco dei beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi.
- e
- b) fatta salva la protezione delle informazioni riservate, preservare gli elementi di prova pertinenti della presunta violazione, che possono comprendere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti usati nella produzione o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.

2. Ove opportuno, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova, le autorità giudiziarie hanno il potere di adottare le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 inaudita altera parte.

3. Il presente Articolo lascia impregiudicato l'Articolo 50 dell'accordo TRIPS.

*Articolo 12.46***Elementi di prova**

1. Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo una parte può disporre che le autorità giudiziarie competenti considerino come elementi di prova ragionevoli un ragionevole campione di un numero sostanziale di copie di un'opera o di qualsiasi altro oggetto protetto.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

*Articolo 12.47***Diritto d'informazione**

1. Fatto salvo il diritto interno in materia di tutela della riservatezza delle informazioni o di trattamento dei dati personali, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione, al presunto autore della violazione o a qualsiasi altra persona di fornire informazioni, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, in suo possesso o sotto il suo controllo.

Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "qualsiasi altra persona" può comprendere una persona che:

- a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci che violano un diritto;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi che violano un diritto;
 - c) sia stata sorpresa a fornire, su scala commerciale, servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
 - d) sia stata indicata dalla persona di cui al presente paragrafo come implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione delle merci che violano un diritto o nella fornitura dei servizi che violano un diritto.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere informazioni riguardanti qualsiasi persona implicata su scala commerciale nella violazione o nella presunta violazione come pure i mezzi di produzione e le reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto.

*Articolo 12.48***Altri rimedi**

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su istanza del richiedente, fatto salvo qualsiasi risarcimento danni dovuto al titolare a seguito della violazione di un diritto e senza compensazione di alcun genere in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni:

- a) il ritiro dai circuiti commerciali ⁽⁶⁶⁾;
- b) lo smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali; o
- c) la distruzione,

delle merci in relazione alle quali hanno accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la creazione o la fabbricazione delle merci che violano un diritto, o il loro smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni.

2. Le autorità giudiziarie competenti hanno il potere di ordinare che i rimedi di cui al paragrafo 1, almeno per quanto riguarda la distruzione, compresa la rimozione dai circuiti commerciali a fini di distruzione, siano attuati a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

⁽⁶⁶⁾ Ciascuna parte provvede affinché tale disposizione si applichi alle merci che violano un diritto presenti nei circuiti commerciali e affinché gli autori della violazione siano almeno tenuti a ritirare le merci dai loro clienti, come grossisti, distributori e dettaglianti.

*Articolo 12.49***Ingiunzioni**

Ciascuna parte provvede affinché, se una decisione giudiziaria ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti possano emettere nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di una parte i cui servizi sono utilizzati dall'autore della violazione e che è soggetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

*Articolo 12.50***Misure alternative**

Una parte può stabilire che, nei casi adeguati e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'Articolo 12.48 (Altri rimedi) o all'Articolo 12.49 (Ingiunzioni), le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'Articolo 12.48 (Altri rimedi) o all'Articolo 12.49 (Ingiunzioni), se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.

*Articolo 12.51***Risarcimento dei danni**

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire il titolare del diritto per il pregiudizio effettivo subito da quest'ultimo a causa della violazione.

Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti hanno il potere di:

- a) tenere conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, subite dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione ⁽⁶⁷⁾ e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici ⁽⁶⁸⁾; e
- b) fissare, nei casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali perlomeno l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza esserne consapevole, o senza avere ragionevoli motivi per esserne consapevole, una parte può prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie competenti dispongano, a favore della parte lesa, il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.

*Articolo 12.52***Spese legali**

Ciascuna parte dispone che le autorità giudiziarie competenti abbiano di norma il potere, se del caso, di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa, compresi onorari appropriati per gli avvocati, oppure eventuali altre spese previste dal diritto interno di tale parte.

⁽⁶⁷⁾ Il calcolo dei benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione non viene duplicato nel calcolo del mancato guadagno.

⁽⁶⁸⁾ L'espressione "elementi diversi dai fattori economici" include il danno morale causato dalla violazione dei diritti morali degli inventori o degli autori.

*Articolo 12.53***Pubblicazione delle decisioni giudiziarie**

Le autorità giudiziarie competenti hanno il potere di ordinare, conformemente alla legislazione e alle politiche interne, la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico, a spese dell'autore della violazione, di opportune informazioni sulla decisione giudiziaria definitiva.

*Articolo 12.54***Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti**

Le parti riconoscono che, ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi previsti nel presente capo, è sufficiente che il nome dell'autore di un'opera letteraria o artistica, o il nome di un altro titolare di diritti per quanto riguarda il suo materiale protetto, sia indicato sull'opera o sul materiale protetto nei modi usuali affinché l'autore, o l'altro titolare di diritti, sia considerato tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione.

Sottosezione 3

Prestatori intermediari di servizi*Articolo 12.55***Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi**

1. Ciascuna parte prevede nella propria legislazione interna, conformemente al presente Articolo, limitazioni o eccezioni per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi, in relazione alla prestazione o all'uso dei loro servizi, per le violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi compiute sulle reti di telecomunicazione o tramite le medesime ⁽⁶⁹⁾.

2. Le limitazioni o eccezioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno le seguenti attività:

- a) la trasmissione, su una rete di telecomunicazione, di informazioni fornite da un utente del servizio o la fornitura dell'accesso a una rete di telecomunicazione ("*mere conduit*");
- b) la trasmissione, su una rete di telecomunicazione, di informazioni fornite da un utente del servizio riguardo alla memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltra delle informazioni ad altri utenti del servizio su loro richiesta (" *caching*"), purché il prestatore:
 - i) non modifichi le informazioni se non per motivi tecnici;
 - ii) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
 - iii) si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato nel settore;
 - iv) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
 - v) rimuova le informazioni che ha memorizzato, o disabiliti l'accesso alle medesime, non appena venga a conoscenza ⁽⁷⁰⁾ del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato;

e

c) la memorizzazione di informazioni fornite da un utente del servizio, su richiesta di un utente del servizio (" *hosting*"), purché il prestatore:

⁽⁶⁹⁾ Si precisa che le reti di telecomunicazione comprendono Internet.

⁽⁷⁰⁾ Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte definisca nel proprio diritto interno le condizioni per determinare in che modo si venga a conoscenza della memorizzazione di informazioni illecite.

- i) non sia a conoscenza di informazioni illecite; e
 - ii) non appena ne venga a conoscenza ⁽⁷¹⁾, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.
3. Ciascuna parte può definire nella propria legislazione interna le condizioni alle quali i prestatori intermediari di servizi non sono ammessi a beneficiare delle limitazioni o delle eccezioni di cui al paragrafo 2.
4. Le condizioni affinché i prestatori intermediari di servizi siano ammessi a beneficiare delle limitazioni o delle eccezioni di cui al paragrafo 2 non comprendono l'obbligo per il prestatore intermediario di servizi di effettuare una sorveglianza dei propri servizi o di ricercare indizi di un'attività di violazione.
5. Ciascuna parte può stabilire procedure che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche.
6. Il presente Articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico di ciascuna parte, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore intermediario di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.

Sottosezione 4

Applicazione alla frontiera

Articolo 12.56

Coerenza con il GATT 1994 e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, quali definite nella presente Sottosezione, le parti garantiscono la coerenza con gli obblighi ad esse derivanti dal GATT 1994 e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'Articolo V del GATT 1994 nonché dall'Articolo 41 e dalla parte III, Sezione 4, dell'accordo TRIPS.

Articolo 12.57

Definizioni

Ai fini della presente Sottosezione si intende per:

- a) "merci contraffatte": le merci contraffatte per quanto concerne il marchio e le merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica;
- b) "merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica": le merci, compreso il loro imballaggio, che recano illecitamente un'indicazione geografica identica all'indicazione geografica validamente registrata per lo stesso tipo di merci, o che non può essere distinta da tale indicazione geografica nei suoi aspetti essenziali, e la cui importazione viola pertanto, o la cui esportazione avrebbe violato, i diritti relativi all'indicazione geografica in questione a norma del diritto della parte in cui sono state trovate le merci;
- c) "merci contraffatte per quanto concerne il marchio": le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci, o che non può essere distinto da tale marchio nei suoi aspetti essenziali, e la cui importazione viola pertanto, o la cui esportazione avrebbe violato, i diritti del titolare del marchio in questione a norma del diritto della parte in cui sono state trovate le merci;

⁽⁷¹⁾ Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte definisca nel proprio diritto interno le condizioni per determinare in che modo si venga a conoscenza della memorizzazione di informazioni illecite.

- d) "merci destinate all'esportazione": le merci che devono essere trasportate dal territorio di una parte in un luogo situato al di fuori di tale territorio, nel periodo in cui restano sotto controllo doganale;
- e) "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale": merci contraffatte e merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore la cui importazione o esportazione viola un diritto di proprietà intellettuale a norma del diritto della parte in cui sono state trovate le merci;
- f) "merci di importazione": le merci introdotte nel territorio di una parte in provenienza da un luogo situato al di fuori di tale territorio, nel periodo in cui restano sotto controllo doganale; e
- g) "merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore": le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un Articolo nel caso in cui la realizzazione di tale riproduzione come pure l'importazione o l'esportazione avrebbero costituito una violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso a norma del diritto, rispettivamente, della parte importatrice o della parte esportatrice.

Articolo 12.58

Ambito di applicazione delle misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci di importazione e le merci destinate all'esportazione, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare una domanda in cui chiede alle autorità doganali di sospendere l'importazione o l'esportazione di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
2. Le autorità doganali sospendono, conformemente alle procedure interne, lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 12.59

Coinvolgimento attivo delle autorità doganali

Le autorità doganali si concentrano sulle spedizioni contenenti merci di importazione o merci destinate all'esportazione sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e contribuiscono attivamente a individuarle mediante tecniche di analisi del rischio. Esse collaborano con i titolari dei diritti, anche consentendo la fornitura di informazioni per l'analisi del rischio.

Articolo 12.60

Cooperazione specifica nel settore delle misure alla frontiera

1. Fatto salvo l'Articolo 4.2 (Cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca), paragrafo 2, lettera a), le parti, ove opportuno, promuovono la cooperazione e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra le loro autorità doganali al fine di rendere possibili efficaci controlli alle frontiere per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare ai fini dell'attuazione efficace dell'Articolo 69 dell'accordo TRIPS.
2. Per quanto riguarda l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, le autorità doganali delle parti si prestano assistenza amministrativa reciproca, conformemente alle disposizioni del protocollo 2 (Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).
3. Fatto salvo l'Articolo 17.1 (Comitato per il commercio), il comitato doganale di cui all'Articolo 17.2 (Comitati specializzati) è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente Articolo. Il comitato doganale fissa le priorità e stabilisce le procedure adeguate per garantire la cooperazione tra le autorità competenti.

Sottosezione 5

Altre disposizioni relative all'applicazione*Articolo 12.61***Codici di condotta**

Le parti incoraggiano:

- a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria, di codici di condotta volti a contribuire all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale; e
- b) la presentazione alle autorità competenti delle parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici.

Sezione D

Cooperazione e disposizioni istituzionali*Articolo 12.62***Cooperazione**

1. Le parti cooperano al fine di favorire l'attuazione del presente capo.
2. Fatto salvo il capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità), i settori di cooperazione comprendono, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti norme in materia di protezione ed applicazione così come lo scambio di esperienze tra l'Unione e il Vietnam sull'evoluzione della legislazione;
 - b) lo scambio di esperienze e informazioni tra l'Unione e il Vietnam sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - c) lo scambio di esperienze tra l'Unione e il Vietnam sull'applicazione dei diritti, a livello centrale, regionale e locale, da parte delle autorità doganali, delle forze di polizia e degli organi amministrativi e giudiziari e il coordinamento delle loro azioni volte a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
 - d) lo sviluppo di capacità, gli scambi e la formazione di personale;
 - e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e presso le organizzazioni sociali e socioprofessionali, nonché la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari dei diritti;
 - f) il rafforzamento della cooperazione intergovernativa, anche tra i rispettivi uffici per la proprietà intellettuale; e
 - g) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico sulle politiche in materia di diritti di proprietà intellettuale, grazie alla formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e all'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le parti convengono di affrontare, ove necessario, le questioni attinenti alla protezione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale oggetto del presente capo, nonché ogni altra questione pertinente, nell'ambito del gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 17.3 (Gruppi di lavoro).

Articolo 12.63

Gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche

1. Il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, istituito a norma dell'articolo 17.3 (Gruppi di lavoro), è composto da rappresentanti delle parti al fine di monitorare l'attuazione del presente capo, intensificare la loro cooperazione e mantenere il dialogo in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche.

2. Il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e al funzionamento del presente capo. In particolare ha il compito di:

- a) elaborare una raccomandazione affinché le parti modifichino l'allegato 12-A (Elenco delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche conformemente all'articolo 12.26 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche);
- b) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore; e
- c) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità della loro protezione conformemente alla Sezione B (Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale), Sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) del presente capo.

CAPO 13

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 13.1

Obiettivi

1. L'obiettivo del presente capo è promuovere lo sviluppo sostenibile, in particolare favorendo il contributo degli aspetti relativi agli scambi e agli investimenti nelle questioni ambientali e del lavoro.

2. Le parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso del 2006, l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL"), il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 dal titolo "*The future we want*" (Il futuro che vogliamo) e il documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2015 dal titolo "*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile). Esse riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future. L'obiettivo dello sviluppo sostenibile è integrato nelle loro relazioni commerciali bilaterali.

3. Le parti riaffermano il loro impegno ad adoperarsi per lo sviluppo sostenibile, costituito da sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente, tre elementi che sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente.

4. Le parti sottolineano i benefici che derivano dalla cooperazione in materia di questioni ambientali e del lavoro⁽⁷²⁾ attinenti al commercio nel quadro dell'approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile.

⁽⁷²⁾ Ai fini del presente capo per "questioni del lavoro" si intendono quelle affrontate nell'agenda per il lavoro dignitoso, come indicato nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97^a sessione il 10 giugno 2008 a Ginevra.

5. Il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nei rispettivi livelli di sviluppo delle parti.

Articolo 13.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il loro rispettivo diritto di:
 - a) definire i propri obiettivi e le proprie strategie, politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile;
 - b) stabilire, nel modo ritenuto appropriato, i propri livelli di protezione interna nei settori ambientale e sociale; e
 - c) adottare o modificare di conseguenza le proprie politiche e disposizioni legislative pertinenti, in modo compatibile con le norme riconosciute a livello internazionale e gli accordi di cui una parte è firmataria, menzionati agli articoli 13.4 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 13.5 (Accordi multilaterali in materia di ambiente).
2. Ciascuna parte si adopera affinché le proprie politiche e disposizioni legislative prevedano ed incoraggino livelli elevati di protezione interna nei settori ambientale e sociale e si adopera altresì per migliorare costantemente tali politiche e disposizioni legislative.

Articolo 13.3

Mantenimento dei livelli di protezione

1. Le parti sottolineano che l'indebolimento dei livelli di protezione nei settori dell'ambiente o del lavoro nuoce agli obiettivi del presente capo e che non è opportuno incoraggiare gli scambi e gli investimenti indebolendo i livelli di protezione accordati dal diritto interno in materia di ambiente o di lavoro.
2. Una parte non rinuncia né deroga, né propone di rinunciare o derogare alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente o di lavoro in modo tale da incidere sugli scambi e sugli investimenti tra le parti.
3. Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di incoraggiare gli scambi e gli investimenti.
4. Una parte non applica le proprie disposizioni legislative in materia di ambiente e di lavoro in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi.

Articolo 13.4

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riconoscono l'importanza dell'occupazione piena e produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, in particolare in risposta alla globalizzazione. Le parti ribadiscono il loro impegno a promuovere lo sviluppo dei loro scambi bilaterali in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire un lavoro dignitoso per tutti, inclusi donne e giovani. In tale contesto le parti si consultano e cooperano, ove opportuno, sulle questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio.
2. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno, conformemente agli obblighi derivanti dall'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86^a sessione nel 1998, a rispettare, promuovere e attuare in modo efficace i principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ed in particolare:
 - a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
 - c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
 - d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
3. Ciascuna parte:
- a) si adopera con costanza e assiduità per ratificare, nella misura in cui non vi abbia ancora provveduto, le convenzioni fondamentali dell'OIL;
 - b) prende in considerazione la possibilità di ratificare altre convenzioni classificate come aggiornate dall'OIL, tenendo conto della situazione interna; e
 - c) scambia informazioni con l'altra parte per quanto riguarda le ratifiche di cui alle lettere a) e b).
4. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari e nelle proprie prassi interne, alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dal Vietnam e dagli Stati membri dell'Unione.
5. Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 13.5

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi multilaterali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra commercio e ambiente. Le parti si consultano e cooperano, ove opportuno, per quanto riguarda le questioni ambientali di reciproco interesse attinenti al commercio.
2. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e prassi interne, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.
3. Le parti si scambiano, in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e se del caso in altre occasioni, informazioni ed esperienze sulle rispettive situazioni e sui rispettivi progressi compiuti per quanto riguarda la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente o delle relative modifiche.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti o mantenga in vigore misure volte ad attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria, purché tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi.

Articolo 13.6

Cambiamenti climatici

1. Per affrontare l'urgente minaccia dei cambiamenti climatici, le parti ribadiscono il proprio impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 (di seguito "UNFCCC") e a dare efficace attuazione all'UNFCCC, al protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, modificato da ultimo l'8 dicembre 2012 (di seguito "protocollo di Kyoto"), e all'accordo di Parigi concluso il 12 dicembre 2015 nell'ambito della suddetta convenzione. Le parti cooperano all'attuazione dell'UNFCCC, del protocollo di Kyoto e dell'accordo di Parigi. Le parti cooperano e promuovono, ove opportuno, il contributo positivo del presente capo al rafforzamento delle capacità delle parti nella transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra e resilienti ai cambiamenti climatici, conformemente all'accordo di Parigi.

2. Nel quadro dell'UNFCCC, le parti riconoscono il ruolo delle politiche interne nella lotta ai cambiamenti climatici. Di conseguenza le parti si consultano e scambiano informazioni ed esperienze di interesse prioritario o reciproco, tra l'altro, sui seguenti temi:

- a) le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti in materia di elaborazione, attuazione e gestione dei meccanismi per la fissazione del prezzo del carbonio;
- b) la promozione dei mercati interni ed internazionali del carbonio, anche attraverso meccanismi come i sistemi di scambio di quote di emissione e la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste; e
- c) la promozione dell'efficienza energetica, delle tecnologie a basse emissioni e delle energie rinnovabili.

Articolo 13.7

Biodiversità

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità conformemente alla convenzione sulla biodiversità del 1992 (di seguito "CBD"), al piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e agli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità, adottati in occasione della decima riunione della conferenza delle parti tenutasi a Nagoya dal 18 al 29 ottobre 2010, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, modificata da ultimo a Gaborone nel 1983 (di seguito "CITES"), ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie e alle decisioni adottate a norma di tali strumenti.

2. Le parti riconoscono, conformemente all'Articolo 15 della CBD, che gli Stati hanno il diritto di sovranità sulle loro risorse naturali e che il potere di determinare l'accesso alle loro risorse genetiche appartiene ai rispettivi governi ed è disciplinato dal loro diritto interno. Le parti si adoperano per creare condizioni idonee ad agevolare l'accesso alle risorse genetiche per usi rispettosi dell'ambiente come pure per non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD. Le parti riconoscono che l'accesso alle risorse genetiche è subordinato al consenso informato preventivo della parte che fornisce tali risorse, salvo altrimenti stabilito da tale parte.

3. A tal fine, ciascuna parte:

- a) incoraggia gli scambi di prodotti che contribuiscono all'uso sostenibile e alla conservazione della biodiversità, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari interne;
- b) promuove e incoraggia la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, compresi l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo;
- c) scambia informazioni con l'altra parte in merito ad azioni, come strategie, iniziative politiche, programmi, piani d'azione e campagne di sensibilizzazione dei consumatori rilevanti nel contesto degli scambi commerciali, finalizzate ad arrestare la perdita di biodiversità e a ridurre la pressione su di essa e, se del caso, collabora per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche come pure per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;
- d) adotta ed attua misure efficaci ed appropriate, coerenti con gli impegni da essa assunti nel quadro dei trattati internazionali di cui è firmataria, finalizzate ad una riduzione del commercio illegale di specie selvatiche, come campagne di sensibilizzazione e misure di monitoraggio ed applicazione;
- e) rafforza la cooperazione con l'altra parte, se del caso, per proporre l'inserimento nelle appendici I e II della CITES di nuove specie animali e vegetali; e

- f) collabora con l'altra parte a livello regionale e mondiale, a seconda dei casi, al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità negli ecosistemi naturali o agricoli, tra cui le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica; il ripristino degli ecosistemi; l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche, inclusi gli ecosistemi; l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

Articolo 13.8

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali per contribuire al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.
2. A tal fine, ciascuna parte:
 - a) incoraggia la promozione del commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione; ciò può comprendere la conclusione dell'accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale ("FLEGT");
 - b) scambia informazioni con l'altra parte sulle misure intese a promuovere il consumo di legname e di prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, se del caso, collabora all'elaborazione di tali misure;
 - c) adotta misure, coerenti con le disposizioni legislative interne e i trattati internazionali di cui è firmataria, intese a promuovere la conservazione delle risorse forestali e a lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname;
 - d) scambia informazioni con l'altra parte, ove opportuno, su azioni intese a migliorare l'applicazione della normativa nel settore forestale e, se del caso, collabora per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti del legno ottenuti illegalmente, come pure per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente; e
 - e) collabora con l'altra parte a livello regionale e mondiale, a seconda dei casi, al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste.

Articolo 13.9

Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dei prodotti dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini come pure la promozione di un'acquacoltura responsabile e sostenibile.
2. A tal fine, ciascuna parte:
 - a) rispetta le misure di conservazione e di gestione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine come definite nell'UNCLOS; favorisce il rispetto dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York dal 24 luglio al 4 agosto 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, approvato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura in occasione della sua 27^a sessione nel novembre 1993 e dell'accordo sulle misure di competenza della Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, approvato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 22 novembre 2009; e osserva i principi del codice di condotta per una pesca responsabile, adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995 a Cancún;

- b) collabora con l'altra parte, ove opportuno, in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, come pure con tali organizzazioni, anche attraverso l'applicazione efficace delle loro misure di monitoraggio, controllo, sorveglianza e gestione e, se del caso, applica i loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture;
- c) collabora con l'altra parte e si impegna attivamente nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito "pesca INN") e contro le attività correlate a tale pesca mediante misure complete, efficaci e trasparenti intese a combattere la pesca INN; ciascuna parte facilita inoltre lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN ed attua politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali;
- d) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, tenendo conto dei suoi aspetti economici, sociali e ambientali; e
- e) scambia informazioni, in seno al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e se del caso in altre occasioni, su tutte le nuove misure in materia di gestione delle risorse biologiche marine e dei prodotti della pesca in grado di incidere sugli scambi tra le parti.

Articolo 13.10

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

1. Ciascuna parte riafferma il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale.
2. A tal fine, le parti:
 - a) riconoscono il ruolo benefico che il lavoro dignitoso può avere sull'efficienza economica, sull'innovazione e sulla produttività e incoraggiano una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche del lavoro dall'altra;
 - b) si adoperano per agevolare e promuovere il commercio e gli investimenti in prodotti e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo;
 - c) si adoperano per agevolare il commercio e gli investimenti in prodotti e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, come i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile e quelli efficienti sul piano energetico, anche attraverso l'elaborazione di quadri strategici favorevoli alla diffusione delle migliori tecnologie disponibili;
 - d) riconoscono che le iniziative volontarie possono contribuire a conseguire e mantenere livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro e a integrare le misure interne di regolamentazione; ciascuna parte incoraggia pertanto, conformemente alle proprie disposizioni legislative o alle proprie politiche interne, lo sviluppo di tali iniziative, e la partecipazione ad esse, compresi sistemi volontari di garanzia della sostenibilità come i sistemi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e
 - e) convengono di promuovere, conformemente alle proprie disposizioni legislative o alle proprie politiche interne, la responsabilità sociale delle imprese, purché le relative misure non siano applicate in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi; le misure per la promozione della responsabilità sociale delle imprese comprendono, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, le attività di istruzione e formazione e la consulenza tecnica; a tale proposito, ciascuna parte tiene conto dei pertinenti strumenti concordati a livello internazionale da essa approvati o sostenuti, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa "Global Compact" delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

*Articolo 13.11***Informazioni scientifiche**

Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure intese a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi e sugli investimenti, ciascuna parte tiene conto delle pertinenti informazioni scientifiche, tecniche e connesse all'innovazione che sono disponibili come pure delle pertinenti norme, linee guida o raccomandazioni internazionali, compreso il principio di precauzione.

*Articolo 13.12***Trasparenza**

Ciascuna parte provvede, conformemente al proprio diritto interno e al capo 14 (Trasparenza), affinché qualsiasi misura intesa a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che può incidere sugli scambi e sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e offrendo alle persone interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni.

*Articolo 13.13***Esame dell'impatto sulla sostenibilità**

Le parti esaminano, monitorano e valutano, congiuntamente o singolarmente, l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante le rispettive politiche, pratiche e istituzioni e i rispettivi processi partecipativi.

*Articolo 13.14***Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile**

1. Le parti, riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti dello sviluppo sostenibile attinenti al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente capo, possono collaborare, tra l'altro, nei seguenti ambiti:

- a) il commercio e lo sviluppo sostenibile nelle sedi internazionali, tra cui l'OIL, l'Asia-Europe Meeting e il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, e nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente;
- b) lo scambio di informazioni e di esperienze riguardo alle metodologie e agli indicatori per le valutazioni d'impatto sulla sostenibilità del commercio;
- c) l'impatto delle disposizioni legislative e regolamentari, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi o sugli investimenti, come pure l'impatto delle norme relative agli scambi o agli investimenti sul lavoro e sull'ambiente, compresa l'elaborazione di strategie e politiche in materia di sviluppo sostenibile;
- d) la condivisione di esperienze sulla promozione della ratifica e dell'attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL come pure degli accordi multilaterali in materia di ambiente di pertinenza per il commercio;
- e) gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, in particolare i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva per tutti, compresi i giovani, le donne e le persone con disabilità, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali sul lavoro e altre norme internazionali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione sociale per tutti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, come i lavoratori migranti, le donne, i giovani e le persone con disabilità, nonché l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
- f) gli aspetti attinenti al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale;
- g) gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;

- h) lo scambio di informazioni e di esperienze sui sistemi di certificazione ed etichettatura, compreso il marchio di qualità ecologica;
 - i) la promozione della responsabilità sociale e della rendicontabilità delle imprese, anche per quanto riguarda gli strumenti concordati a livello internazionale che sono stati approvati o sono sostenuti da ciascuna parte;
 - j) le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, comprese la mappatura e la valutazione, anche economica, degli ecosistemi e dei relativi servizi, nonché a lottare contro il commercio internazionale illegale di specie selvatiche;
 - k) le misure attinenti al commercio volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste al fine di ridurre la deforestazione e il disboscamento illegale;
 - l) le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile; e
 - m) lo scambio di informazioni e di esperienze sugli aspetti attinenti al commercio riguardanti la definizione e l'attuazione di strategie e politiche di crescita verde, compresi, tra l'altro, la produzione e il consumo sostenibili, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, e le tecnologie rispettose dell'ambiente.
2. Le parti si scambiano informazioni ed esperienze ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione di attività di cooperazione e sviluppo delle capacità in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
3. Conformemente al capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità), le parti possono collaborare negli ambiti di cui al paragrafo 1, mediante, tra l'altro:
- a) workshop, seminari, attività di formazione e dialoghi per condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche;
 - b) studi; e
 - c) assistenza tecnica e sviluppo delle capacità, a seconda dei casi.

Le parti possono concordare altre forme di cooperazione.

Articolo 13.15

Disposizioni istituzionali

1. Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati), è composto da alti funzionari delle pertinenti amministrazioni di ciascuna parte o da funzionari da esse designati.
3. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni volta che sia necessario, per riesaminare l'attuazione del presente capo, compresa la cooperazione a norma dell'Articolo 13.14 (Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile). Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisce il proprio regolamento interno, e adotta le proprie conclusioni di comune accordo.

4. Ciascuna parte convoca uno o più gruppi consultivi interni nuovi in materia di sviluppo sostenibile, o ne consulta di già esistenti, con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo. Ciascuna parte stabilisce le proprie procedure interne per l'istituzione dei gruppi consultivi interni e per la nomina dei relativi membri. I gruppi sono composti da organizzazioni indipendenti rappresentative e garantiscono una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi in ambito economico, sociale ed ambientale, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, i gruppi di imprese e le organizzazioni ambientaliste. Ciascun gruppo consultivo interno può presentare alla rispettiva parte, di propria iniziativa, pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo.

5. I membri dei gruppi consultivi interni di ciascuna parte si riuniscono in un forum congiunto per instaurare un dialogo sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le parti. I gruppi consultivi interni di entrambe le parti possono, di comune accordo, invitare altri portatori di interessi alle riunioni del forum congiunto. Il forum si fonda su una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi in ambito economico, sociale ed ambientale. La relazione di ogni riunione del forum congiunto viene presentata al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e successivamente è messa a disposizione del pubblico.

6. Salvo diversa decisione delle parti, il forum congiunto si riunisce una volta all'anno e contestualmente alle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. In tali occasioni le parti presentano al forum congiunto un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. Le parti si accordano sul funzionamento del forum congiunto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 13.16

Consultazioni governative

1. In caso di disaccordo su qualsiasi questione disciplinata dal presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle procedure stabilite a norma del presente Articolo e dell'Articolo 13.17 (Gruppo di esperti). Salvo altrimenti disposto nel presente capo, il capo 15 (Risoluzione delle controversie) e il suo allegato 15-C (Meccanismo di mediazione) non si applicano al presente capo. L'allegato 15-A (Regolamento di procedura) si applica, *mutatis mutandis*, conformemente all'Articolo 13.17 (Gruppo di esperti), paragrafo 2.

2. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su qualsiasi questione attinente al presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte. La richiesta illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema di cui trattasi e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate a norma del presente capo, con l'indicazione delle disposizioni pertinenti e una spiegazione di come il problema incida sugli obiettivi del presente capo, nonché qualsiasi altra informazione che la parte ritenga pertinente. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.

3. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione della questione che sia soddisfacente per entrambe. Nel corso delle consultazioni è prestata particolare attenzione ai problemi e agli interessi specifici della parte che è un paese in via di sviluppo. Se del caso, le parti tengono in debita considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente e possono, di comune accordo, chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi, come pure di qualsiasi altro organismo o persona cui esse ritengano opportuno rivolgersi, per un esame completo della questione.

4. Una parte, qualora ritenga che la questione debba essere ulteriormente analizzata, può chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce tempestivamente e si adopera per concordare una soluzione.

5. Se del caso, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può chiedere il parere del gruppo o dei gruppi consultivi interni di una parte o di entrambe le parti o altra assistenza specialistica, allo scopo di facilitare la propria analisi.

6. Le soluzioni adottate dalle parti in merito alla questione vengono rese pubbliche, salvo diversa decisione comune.

Articolo 13.17

Gruppo di esperti

1. Se la questione non è risolta in modo soddisfacente dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile entro 120 giorni, o un periodo più lungo concordato dalle parti, dalla presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'Articolo 13.16 (Consultazioni governative), una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare la questione, presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile stabilisce il regolamento di procedura per il gruppo di esperti in relazione a qualsiasi questione procedurale non contemplata nel presente Articolo. Salvo diversa decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, in attesa della definizione di tale regolamento di procedura, si applica *mutatis mutandis* il regolamento di procedura di cui all'allegato 15-A (Regolamento di procedura), tenendo conto della natura dei lavori del gruppo di esperti.

3. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che siano disposte e atte a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone per il proprio sottoelenco almeno cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le parti selezionano inoltre un minimo di cinque persone per il sottoelenco di presidenti. Nel corso delle proprie riunioni il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riesamina l'elenco e provvede affinché sia mantenuto almeno al livello di 15 persone.

4. L'elenco di cui al paragrafo 3 comprende persone con conoscenze o competenze specifiche in relazione al diritto del lavoro o dell'ambiente, alle questioni disciplinate nel presente capo o alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nel quadro di accordi internazionali. Tali persone devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto concerne le questioni in esame né essere collegate al governo di nessuna delle parti. I principi di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applicano *mutatis mutandis* agli esperti, tenendo conto della natura dei loro lavori.

5. Un gruppo di esperti è composto da tre membri, salvo diversa decisione delle parti. Entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, le parti si consultano per concordare la composizione del gruppo. Qualora non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro tale termine, le parti scelgono di comune accordo il presidente dal pertinente sottoelenco di cui al paragrafo 3 oppure, qualora non raggiungano un accordo entro i successivi sette giorni, lo estraggono a sorte. Ciascuna parte sceglie un esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 entro 14 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni. Le parti possono convenire che qualsiasi altro esperto possa far parte del gruppo di esperti, purché soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4. Qualora la composizione del gruppo di esperti non sia stata completata entro il termine di 44 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione di un gruppo di esperti, gli esperti che restano da nominare sono estratti a sorte entro il termine di sette giorni dai sottoelenchi di cui al paragrafo 3 tra le persone proposte dalla parte o dalle parti che non hanno completato la procedura. Nel caso in cui l'elenco di cui al paragrafo 3 non sia ancora stato istituito, gli esperti sono estratti a sorte tra le persone formalmente proposte da entrambe le parti o, qualora soltanto una delle parti abbia presentato la sua proposta, da una delle parti. La data di costituzione del gruppo di esperti è quella in cui viene nominato l'ultimo dei tre esperti.

6. Salvo diversa decisione delle parti entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e presentare relazioni, conformemente al paragrafo 8 del presente Articolo, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione".

7. Per le questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 13.4 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 13.5 (Accordi multilaterali in materia di ambiente), il gruppo di esperti chiede informazioni e pareri all'OIL o agli organismi istituiti dal pertinente accordo multilaterale in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

8. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale. Tali relazioni espongono le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Qualsiasi parte può presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte sulla relazione interinale entro 45 giorni dalla sua trasmissione. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora ritenga che i termini fissati nel presente paragrafo non possano essere rispettati, il presidente del gruppo di esperti ne dà notifica alle parti per iscritto, precisando le ragioni del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti intende trasmettere la propria relazione interinale o finale. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale entro 180 giorni dalla data della sua costituzione, salvo diversa decisione delle parti. Tale relazione finale è resa disponibile al pubblico, salvo diversa decisione comune.

9. Le parti discutono delle misure e degli interventi appropriati da attuare tenendo conto della relazione finale del gruppo di esperti e delle raccomandazioni ivi contenute. La parte interessata informa i propri gruppi consultivi interni e l'altra parte in merito alle proprie decisioni su ogni misura o intervento da attuare entro 90 giorni, o un periodo più lungo concordato fra le parti, dalla trasmissione della relazione finale alle parti. Il follow-up dell'attuazione di tali misure e interventi è monitorato dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. I gruppi consultivi interni e il forum congiunto possono presentare osservazioni al comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a tale riguardo.

CAPO 14

Trasparenza

Articolo 14.1

Obiettivo e ambito di applicazione

Ciascuna parte, riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare e le procedure possono avere sugli scambi e sugli investimenti, promuove un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti per gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese.

Articolo 14.2

Definizioni

Ai fini del presente capo:

- a) per "persona interessata" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere interessata da una misura di applicazione generale; e
- b) per "misura di applicazione generale" si intendono le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le decisioni amministrative di applicazione generale che possono incidere su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

*Articolo 14.3***Pubblicazione**

1. Ciascuna parte provvede affinché una misura di applicazione generale:
 - a) sia pubblicata tempestivamente con un mezzo designato ufficialmente, compresi se possibile mezzi elettronici, in modo da permettere ai governi e alle persone interessate di venirne a conoscenza; e
 - b) preveda un periodo di tempo sufficiente tra la sua pubblicazione e la sua entrata in vigore, tranne qualora ciò non sia possibile per motivi di urgenza.
2. Ciascuna parte:
 - a) si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta volta ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, fornendo, su richiesta, una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
 - b) offre alle persone interessate ragionevoli possibilità di presentare osservazioni in merito ad ogni proposta volta ad adottare o modificare una misura di applicazione generale, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali possibilità, tranne qualora ciò non sia possibile per motivi di urgenza; e
 - c) si adopera per tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito ad ogni proposta volta ad adottare o modificare una misura di applicazione generale.

*Articolo 14.4***Richieste di informazioni e punti di contatto**

1. Ciascuna parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto al fine di garantire l'efficace attuazione del presente accordo e di facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
2. Su richiesta dell'altra parte, i punti di contatto individuano l'ufficio o il funzionario competente in materia e forniscono il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
3. Ciascuna parte, nell'ambito delle risorse disponibili, istituisce o mantiene in vigore meccanismi adeguati, compresi quelli previsti in altri capi del presente accordo, per rispondere alle richieste di informazioni presentate dalle persone interessate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alle relative modalità di applicazione. Le richieste di informazioni possono essere trasmesse tramite i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, come appropriato, tranne qualora il presente accordo istituisca un meccanismo specifico.
4. Ciascuna parte predispose meccanismi che mette a disposizione delle persone interessate che cercano una soluzione ai problemi derivanti dall'applicazione di una misura di applicazione generale a norma del presente accordo.
5. Le parti riconoscono che le risposte fornite a norma del presente Articolo possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere solo uno scopo informativo.
6. Ciascuna parte, su richiesta, fornisce una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione delle misure di applicazione generale.

7. Su richiesta di una parte, l'altra parte provvede tempestivamente a fornire informazioni e a rispondere alle domande su ogni misura, o proposta di misura, di applicazione generale che la parte richiedente ritiene possa influire materialmente sul funzionamento del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

Articolo 14.5

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo uniforme, obiettivo, imparziale e ragionevole. Ciascuna parte, nell'applicare tali misure a persone, merci o servizi determinati dell'altra parte:

- a) si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, con un preavviso ragionevole e secondo le proprie procedure interne, l'apertura di un procedimento, fornendo una descrizione della sua natura, l'indicazione della sua base giuridica nonché una descrizione generale delle questioni di cui trattasi;
- b) accorda a tali persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno delle loro posizioni prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, nella misura in cui i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
- c) provvede affinché le sue procedure siano fondate sul suo diritto interno e siano conformi a quest'ultimo.

Articolo 14.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene, conformemente al proprio diritto interno, procedure o tribunali giudiziari, arbitrari o amministrativi al fine di riesaminare e, se giustificato, correggere sollecitamente i provvedimenti amministrativi relativi alle questioni disciplinate dal presente accordo. Tali procedure e tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.

2. Ciascuna parte provvede affinché, dinanzi a tali tribunali o nell'ambito di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

- a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
- b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se il suo diritto interno lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dal proprio diritto interno, ciascuna parte provvede affinché la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dall'ufficio o dall'autorità e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.

*Articolo 14.7***Buone pratiche di regolamentazione e buona condotta amministrativa**

1. Le parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni d'impatto della regolamentazione.
2. Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare nella loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

*Articolo 14.8***Norme specifiche**

Il presente capo si applica fatte salve le norme specifiche stabilite in altri capi del presente accordo.

*CAPO 15***Risoluzione delle controversie***Sezione A***Obiettivo e ambito di applicazione***Articolo 15.1***Obiettivo**

Il presente capo ha per obiettivo l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di pervenire a una soluzione concordata.

*Articolo 15.2***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica alla prevenzione e alla risoluzione di qualsiasi controversia tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente accordo.

*Sezione B***Consultazioni e mediazione***Articolo 15.3***Consultazioni**

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato per il commercio istituito a norma dell'Articolo 17.1 (Comitato per il commercio), e individuando la misura contestata e le pertinenti disposizioni del presente accordo.

3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 e hanno luogo nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, si svolgono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2. Le consultazioni si ritengono concluse entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2, a meno che entrambe le parti decidano di proseguirle.

5. La parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'Articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale) se:

a) l'altra parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa;

b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui al paragrafo 3 o 4;

c) le parti decidono di non tenere le consultazioni; o

d) le consultazioni si sono concluse senza pervenire a una soluzione concordata.

6. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali ai fini di un'analisi del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 15.4

Meccanismo di mediazione

Le parti possono decidere in qualsiasi momento di avviare un procedimento di mediazione a norma dell'allegato 15-C (Meccanismo di mediazione) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sulla liberalizzazione degli investimenti tra le parti.

Sezione C

Procedure di risoluzione delle controversie

Sottosezione 1

Procedimento arbitrale

Articolo 15.5

Avvio del procedimento arbitrale

1. Se le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'Articolo 15.3 (Consultazioni), la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte, una cui copia è presentata al comitato per il commercio. Nella richiesta la parte attrice indica la misura contestata e spiega, in modo tale da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura sarebbe incompatibile con le disposizioni del presente accordo.

*Articolo 15.6***Mandato del collegio arbitrale**

Salvo diversa decisione delle parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del seguente mandato:

"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'Articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 15.10 (Relazione interinale) e 15.11 (Relazione finale).".

*Articolo 15.7***Costituzione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nominare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'Articolo 15.23 (Elenco degli arbitri). Qualora una parte non nomini un arbitro dal proprio sottoelenco, l'arbitro, su richiesta dell'altra parte, viene estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o da un suo delegato mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di tale parte istituito a norma dell'Articolo 15.23 (Elenco degli arbitri).
4. Qualora le parti non giungano a un accordo sul presidente del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato, su richiesta di una parte, designa il presidente del collegio arbitrale mediante estrazione a sorte dal sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'Articolo 15.23 (Elenco degli arbitri).
5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato designa gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 o 4.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri designati comunica alle parti di accettare la sua nomina conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura).
7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 o 4, uno degli elenchi di cui all'Articolo 15.23 (Elenco degli arbitri) non è ancora stato istituito o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono selezionati a sorte tra i nominativi formalmente proposti da entrambe le parti o da una parte, qualora la proposta sia stata presentata solo da una di esse.

*Articolo 15.8***Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale**

1. Le norme e le procedure di cui al presente Articolo e agli allegati 15-A (Regolamento di procedura) e 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) disciplinano i procedimenti di risoluzione delle controversie di un collegio arbitrale.
2. Salvo diversa decisione delle parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro 10 giorni dalla sua costituzione al fine di individuare ogni questione che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il calendario dei procedimenti e il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura). Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

3. La sede dell'udienza è decisa di comune accordo tra le parti. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla sede, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è il Vietnam e ad Hanoi se la parte attrice è l'Unione.

4. Le udienze sono aperte al pubblico salvo altrimenti disposto nell'allegato 15-A (Regolamento di procedura).

5. Conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura), alle parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Tutte le informazioni o comunicazioni scritte presentate al collegio arbitrale da una parte sono messe a disposizione dell'altra parte, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte alle domande del collegio e osservazioni di una parte su tali risposte.

6. Salvo diversa decisione delle parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere, conformemente all'allegato 15-A (Regolamento di procedura), comunicazioni scritte non richieste (comunicazioni *amicus curiae*) da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio di una parte.

7. Per le discussioni interne il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse in presenza dei soli arbitri. Il collegio arbitrale può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. Le discussioni del collegio arbitrale e i documenti ad esso presentati rimangono riservati.

Articolo 15.9

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via pregiudiziale circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 15.10

Relazione interinale

1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta, comprensiva di osservazioni, di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica.

4. Dopo aver esaminato le richieste scritte delle parti, comprensive di osservazioni, sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

Articolo 15.11

Relazione finale

1. Il collegio arbitrale presenta la relazione finale alle parti e al comitato per il commercio entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne informa per iscritto le parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale si adopera per presentare la propria relazione finale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il collegio arbitrale presenta la relazione finale entro 75 giorni dalla data della sua costituzione.

3. La relazione finale comprende un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e risponde con chiarezza alle osservazioni delle parti.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 15.12

Esecuzione della relazione finale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale.

Articolo 15.13

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Qualora non sia possibile ottenere un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione alla relazione finale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo di cui avrà bisogno per darvi esecuzione (di seguito "periodo di tempo ragionevole").

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione della relazione finale, la parte attrice, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica effettuata conformemente al paragrafo 1 dalla parte convenuta, chiede per iscritto al collegio arbitrale costituito a norma dell'Articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) (di seguito "collegio arbitrale originario") di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta è notificata alla parte convenuta e una copia è inviata al comitato per il commercio.

3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo sul periodo di tempo ragionevole alle parti e al comitato per il commercio entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

5. Le parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.

*Articolo 15.14***Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale**

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale.
2. Se le parti non concordano sull'esistenza delle misure adottate per conformarsi alle disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione) e notificate a norma del paragrafo 1 o sulla compatibilità di tali misure con le suddette disposizioni, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla parte convenuta e una copia è inviata al comitato per il commercio. La parte attrice indica nella richiesta la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura è incompatibile con le disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione).
3. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

*Articolo 15.15***Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione**

1. Qualora la parte convenuta non notifichi alla parte attrice e al comitato per il commercio alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura notificata a norma dell'Articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione), la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di compensazione.
2. Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di compensazione o, nel caso in cui tale richiesta venga avanzata, se non viene raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'Articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione della relazione finale o che la misura adottata non è compatibile con le disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato per il commercio, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione) a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica precisa il livello di sospensione degli obblighi. La parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente Articolo.
3. Se ritiene che il livello di sospensione degli obblighi non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice, con copia al comitato per il commercio, prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato per il commercio entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con tale lodo.
4. La sospensione degli obblighi e la compensazione sono temporanee e non si applicano:
 - a) una volta che le parti siano pervenute a una soluzione concordata a norma dell'Articolo 15.19 (Soluzione concordata);
 - b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'Articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione); o

- c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), paragrafo 3.

Articolo 15.16

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale a seguito della sospensione degli obblighi o dell'applicazione della compensazione, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione degli obblighi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Qualora sia stata applicata la compensazione, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale compensazione entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione alla relazione finale del collegio arbitrale.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata alla parte convenuta e una copia è inviata al comitato per il commercio.
3. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che la misura notificata è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione), è revocata, a seconda dei casi, la sospensione degli obblighi o la compensazione. Se del caso, il livello di sospensione degli obblighi o il livello della compensazione è adattato in base al lodo del collegio arbitrale.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 15.17

Sostituzione degli arbitri

Se, durante i procedimenti arbitrali, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto uno o più dei suoi membri non soddisfano le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica delle relazioni e dei lodi, a seconda dei casi, è prorogato di 20 giorni.

Articolo 15.18

Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

1. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Esso riprende i lavori prima della fine di tale periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti. Le parti ne informano di conseguenza il comitato per il commercio. Il collegio arbitrale può inoltre riprendere i lavori alla fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente ne informa di conseguenza il comitato per il commercio e l'altra parte. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade e il procedimento è chiuso. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini di cui alle disposizioni pertinenti contenute nel presente capo sono prorogati di un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione dei lavori. La sospensione e la chiusura dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti all'articolo 15.24 (Scelta del foro).
2. Le parti possono convenire di chiudere il procedimento arbitrale dandone congiuntamente notifica al presidente del collegio arbitrale e al comitato per il commercio in qualsiasi momento prima della presentazione della relazione finale del collegio arbitrale.

*Articolo 15.19***Soluzione concordata**

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia a norma del presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è chiuso.

*Articolo 15.20***Informazioni e consulenza tecnica**

Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può chiedere le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente Articolo devono essere comunicate e presentate alle parti affinché possano formulare osservazioni entro il termine fissato dal collegio arbitrale.

*Articolo 15.21***Norme di interpretazione**

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC a norma dell'allegato 2 dell'accordo OMC. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

*Articolo 15.22***Decisioni e lodi del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale si adopera per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzianti non è reso pubblico in alcun caso.
2. Le relazioni e i lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Le relazioni e i lodi indicano le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'Articolo 15.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni. Il comitato per il commercio rende pubblici le relazioni e i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro presentazione, a meno che non decida altrimenti per tutelare informazioni riservate.

*Sezione D***Disposizioni generali***Articolo 15.23***Elenco degli arbitri**

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio istituisce un elenco di almeno 15 persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:

- a) un sottoelenco per l'Unione;

- b) un sottoelenco per il Vietnam; e
- c) un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, né vi abbiano residenza permanente, da cui nominare la persona che esercita la funzione di presidente del collegio arbitrale.

2. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

3. Gli arbitri possiedono una provata competenza ed esperienza in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori).

4. Il comitato per il commercio può istituire un elenco supplementare di 10 persone in possesso di provata competenza ed esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tale elenco supplementare è utilizzato per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale).

Articolo 15.24

Scelta del foro

1. Il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente capo lascia impregiudicate eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie, o nel quadro di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie.

2. In deroga al paragrafo 1, in relazione a una determinata misura, una parte si astiene dal denunciare nel foro competente la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC o di altri accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie. Dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, una parte si astiene dal denunciare la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altro foro, a meno che il foro scelto per primo non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.

3. Ai fini del presente Articolo:

a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'*intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie*;

b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1;

c) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo internazionale si ritengono avviati conformemente a tale accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di sospendere gli obblighi conformemente al presente capo.

Articolo 15.25

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica delle relazioni e dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo diversamente indicato.

2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

Articolo 15.26

Riesame e modifica

Il comitato per il commercio può decidere di riesaminare e modificare gli allegati 15-A (Regolamento di procedura), 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 15-C (Meccanismo di mediazione).

CAPO 16

Cooperazione e sviluppo delle capacità

Articolo 16.1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le parti riaffermano l'importanza della cooperazione e dello sviluppo delle capacità ai fini dell'efficace attuazione del presente accordo, che sostiene la continua espansione degli scambi e degli investimenti tra le parti e crea nuove opportunità in questo senso.

2. Le parti si impegnano ad approfondire la cooperazione nei settori di reciproco interesse, tenendo conto delle differenze nei livelli di sviluppo dell'Unione e del Vietnam. Tale cooperazione promuove lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, tra cui la crescita sostenibile e la riduzione della povertà.

3. Il presente capo si applica a tutte le disposizioni in materia di cooperazione contenute nel presente accordo.

Articolo 16.2

Settori e strumenti di cooperazione

1. Le parti riconoscono che la cooperazione deve essere realizzata nell'ambito del quadro giuridico e istituzionale esistente e secondo le regole e le procedure che disciplinano le relazioni tra le parti.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'Articolo 16.1 (Obiettivi e ambito di applicazione), le parti attribuiscono particolare importanza alla cooperazione nei seguenti settori:

- a) cooperazione e integrazione regionali;
- b) agevolazione degli scambi;
- c) politica e regolamentazione in campo commerciale;
- d) aspetti attinenti al commercio dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura;
- e) sviluppo sostenibile, in particolare nelle sue dimensioni ambientale e del lavoro;
- f) piccole e medie imprese;
- g) altri settori individuati nell'ambito di capi specifici del presente accordo; e

h) altri settori di reciproco interesse in relazione al presente accordo.

3. La cooperazione tra le parti si svolge principalmente tramite lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche come pure mediante la cooperazione politica. Se del caso, possono essere presi in considerazione seminari, workshop, formazioni, studi, assistenza tecnica e sviluppo delle capacità.

4. Le parti riconoscono il ruolo potenzialmente rilevante del settore privato nella cooperazione e ne sostengono la partecipazione al fine di contribuire a massimizzare i vantaggi offerti dal presente accordo per la crescita economica e lo sviluppo.

Articolo 16.3

Benessere degli animali

Le parti convengono di cooperare, all'occorrenza, in materia di benessere degli animali, anche tramite interventi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità intesi a elaborare norme in questo settore. Ai fini del presente Articolo esse consultano il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati).

Articolo 16.4

Meccanismo istituzionale

1. Le questioni relative alla cooperazione sono discusse in seno ai pertinenti comitati specializzati istituiti a norma dell'Articolo 17.2 (Comitati specializzati). Le questioni relative a settori di cooperazione che non rientrano nel mandato dei comitati specializzati sono discusse in seno al comitato per il commercio.

2. Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per mantenere i contatti con l'altra parte su questioni inerenti all'attuazione del presente capo.

CAPO 17

Disposizioni istituzionali, generali e finali

Articolo 17.1

Comitato per il commercio

1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti.

2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una parte. Le riunioni del comitato per il commercio si svolgono alternativamente nell'Unione e in Vietnam, salvo diversa decisione delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal ministro dell'Industria e del commercio del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.

3. Il comitato per il commercio:

a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo;

b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

c) sorveglia e coordina i lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti a norma del presente accordo, raccomanda a tali organismi i provvedimenti necessari e valuta e adotta decisioni, nei casi previsti dal presente accordo, su qualsiasi questione ad esso sottoposta da tali organismi;

- d) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento tra le parti;
- e) fatto salvo il capo 15 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
- f) esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato per il commercio può:
- a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi, di affidare loro responsabilità affinché lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti e di scioglierli; il comitato per il commercio determina la composizione, il mandato e i compiti dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro o degli altri organismi da esso istituiti;
- b) comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;
- c) valutare e raccomandare alle parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo;
- d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie);
- e) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;
- f) adottare il proprio regolamento interno; e
- g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo.
5. Il comitato per il commercio informa il comitato misto, istituito a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione nell'ambito del quadro istituzionale comune, in merito alle proprie attività e a quelle dei suoi comitati specializzati, se del caso, in occasione delle riunioni ordinarie del comitato misto.

Articolo 17.2

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio:
- a) il comitato per gli scambi di merci;
- b) il comitato doganale;
- c) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
- d) il comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici; e
- e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
2. La composizione, il mandato e i compiti dei comitati specializzati di cui al paragrafo 1 sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo e possono essere modificati, se necessario, mediante decisione del comitato per il commercio.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o salvo diversa decisione delle parti, i comitati specializzati si riuniscono una volta all'anno. Si riuniscono anche su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti dell'Unione e del Vietnam. Le riunioni si svolgono alternativamente nell'Unione e in Vietnam, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come concordato tra le parti. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno di comune accordo. Ciascun comitato specializzato può stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.

4. I comitati specializzati possono presentare proposte di decisioni per l'adozione da parte del comitato per il commercio o prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

5. Su richiesta di una parte, su rinvio del comitato specializzato pertinente o in fase di preparazione di una discussione in seno al comitato per il commercio, il comitato per gli scambi di merci può affrontare questioni inerenti al settore doganale e alle misure sanitarie e fitosanitarie, se ciò può facilitare la soluzione di questioni che non possono essere altrimenti risolte dal comitato specializzato pertinente.

6. I comitati specializzati informano il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni con sufficiente anticipo e riferiscono al comitato per il commercio sui risultati e sulle conclusioni delle loro riunioni. L'esistenza di un comitato specializzato non osta a che una parte sottoponga qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

Articolo 17.3

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro sotto gli auspici del comitato per gli scambi di merci:

a) il gruppo di lavoro sui diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche; e

b) il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti.

2. Il comitato per il commercio può decidere di istituire altri gruppi di lavoro per un compito o un tema specifico.

3. Il comitato per il commercio determina la composizione, il mandato e i compiti dei gruppi di lavoro.

4. Salvo diversa decisione delle parti, i gruppi di lavoro si riuniscono una volta all'anno. Si riuniscono anche su richiesta di una delle parti o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti dell'Unione e del Vietnam. Le riunioni si svolgono alternativamente nell'Unione e in Vietnam, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come concordato tra le parti. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno di comune accordo. Essi possono stabilire il proprio regolamento interno, in mancanza del quale si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato per il commercio.

5. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo i comitati specializzati pertinenti del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle proprie attività ad ogni riunione ordinaria dei comitati specializzati pertinenti. L'esistenza di un gruppo di lavoro non osta a che una parte sottoponga qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio o ai comitati specializzati pertinenti.

Articolo 17.4

Processo decisionale del comitato per il commercio

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.

2. Il comitato per il commercio può formulare appropriate raccomandazioni alle parti.
3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo.

Articolo 17.5

Modifiche

1. Le parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'Articolo 17.16 (Entrata in vigore).
2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio può modificare il presente accordo conformemente alle disposizioni di quest'ultimo. Le parti adottano la decisione in seno al comitato per il commercio conformemente alle rispettive procedure giuridiche applicabili.
3. In deroga al paragrafo 1, l'elenco degli enti di cui agli allegati 9-A (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per l'Unione) e 9-B (Settori interessati per quanto concerne gli appalti pubblici per il Vietnam), sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), può essere modificato conformemente agli articoli 9.20 (Modifiche e rettifiche dei settori interessati) e 9.23 (Comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici).

Articolo 17.6

Evoluzione della normativa OMC

In caso di modifica di qualsiasi disposizione dell'accordo OMC che le parti hanno integrato nel presente accordo, le parti si consultano, ove necessario, allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. In seguito a tale riesame il comitato per il commercio può adottare una decisione per modificare di conseguenza il presente accordo.

Articolo 17.7

Fiscalità

1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o del Vietnam derivanti da convenzioni fiscali tra il Vietnam e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una convenzione fiscale, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di stabilire una distinzione, nell'applicazione delle pertinenti disposizioni del loro diritto tributario, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni fiscali di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

*Articolo 17.8***Conto corrente**

Le parti autorizzano, in valuta liberamente convertibile e conformemente alle disposizioni dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, ove applicabile, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda i loro rispettivi impegni specifici a norma del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico), Sezione E (Quadro regolamentare), Sottosezione 6 (Servizi finanziari).

*Articolo 17.9***Movimenti di capitali**

1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le parti si astengono dall'imporre restrizioni alla libera circolazione dei capitali in relazione agli investimenti liberalizzati conformemente al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico), Sezione B (Liberalizzazione degli investimenti).

2. Le parti si consultano al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro così da promuovere gli scambi e gli investimenti.

*Articolo 17.10***Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti**

Gli articoli 17.8 (Conto corrente) e 17.9 (Movimenti di capitali) non possono essere interpretati nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

- a) fallimento, insolvenza, risanamento e risoluzione delle banche, tutela dei diritti dei creditori o vigilanza prudenziale degli enti finanziari;
- b) emissione o commercio di strumenti finanziari;
- c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, qualora questo sia necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e) garanzia dell'esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
- f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

*Articolo 17.11***Misure di salvaguardia temporanee per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti**

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione o, nel caso del Vietnam, per il funzionamento della politica monetaria e del cambio, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia strettamente necessarie per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti per un periodo non superiore a un anno.

*Articolo 17.12***Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna**

1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti, le quali:

- a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe;
- b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna;
- c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
- d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
- e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione.

2. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure restrittive sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

3. Nel caso degli scambi di servizi o della liberalizzazione degli investimenti, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure restrittive rispettano le condizioni di cui all'Articolo XII del GATS.

4. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi da 1 a 3 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.

5. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente Articolo, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato per gli investimenti, gli scambi di servizi, il commercio elettronico e gli appalti pubblici, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) natura e portata delle difficoltà;
- b) ambiente economico e commerciale esterno; o
- c) interventi correttivi alternativi a disposizione.

Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi da 1 a 3. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dall'FMI e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

*Articolo 17.13***Eccezioni relative alla sicurezza**

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

- a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

- b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
- i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali;
- o
- c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 17.14

Utilizzo delle preferenze

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti si scambiano, entro il 1° luglio di ogni anno, le statistiche annue delle importazioni dell'anno precedente, compresi i dati a livello di linee tariffarie, in relazione agli scambi preferenziali e non preferenziali di merci tra loro.

Articolo 17.15

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un collegio richieda informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie). In tali casi il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

2. Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

Articolo 17.16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche applicabili.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale le parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data.

3. Le notifiche in conformità del paragrafo 2 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero dell'Industria e del commercio del Vietnam.

*Articolo 17.17***Durata**

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna parte può notificare all'altra parte per iscritto la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto alla fine del sesto mese successivo alla notifica.

*Articolo 17.18***Adempimento degli obblighi**

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e cooperazione, tale parte può adottare le misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'Articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

*Articolo 17.19***Persone esercenti poteri pubblici delegati**

Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

*Articolo 17.20***Mancanza di efficacia diretta**

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam può disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.

*Articolo 17.21***Allegati, appendici, dichiarazioni comuni, protocolli e intese**

Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

*Articolo 17.22***Relazioni con altri accordi**

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione o la Comunità europea o l'Unione, da una parte, e il Vietnam, dall'altra.
2. Il presente accordo è parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre ad una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad essa derivanti dall'accordo OMC.

*Articolo 17.23***Future adesioni all'Unione**

1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione si adopera per:
 - a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam.
3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4. Il comitato per il commercio esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. Le parti possono, con decisione del comitato per il commercio, mettere in atto le disposizioni transitorie del presente accordo o gli adeguamenti necessari.

*Articolo 17.24***Applicazione territoriale**

1. Il presente accordo si applica:
 - a) per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, in conformità delle lettere a) e b), salvo espressa disposizione contraria.

2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento tariffario delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione non comprese nei territori di cui al paragrafo 1, lettera a).

*Articolo 17.25***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo

Съставено в Ханой на тридесети юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Hanoi, el treinta de junio de dos mil diecinueve.

V Hanoji dne třicátého června roku dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Hanoi, den tredivte juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Hanoi am dreißigsten Juni zweitausendneunzehn.

Koostatud kolmekümnendal juunil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Hanois.

Από, 30 Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά.

Done at Hanoi on the thirtieth day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Hanoï, le trente juin de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Hanoju tridesetog lipnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Hanoi il giorno trenta di giugno dell'anno duemiladiciannove.

Hanojā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūnijā.

Priimta Hanojuje, du tūkstančiai devynioliktųjų metų birželio tryliką dieną.

Kelt Hanoiban, a kétezertizenkilencedik év június havának harmincadik napján.

Magħmul f'Hanoi fit-tletin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Hanoi, dertig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Hanoi dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Hanói, ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove.

Înceiat la Hanoi, la treizeci iunie două mii nouăsprezece.

V Hanoji tridsiateho júna dvetisícdevätnásť.

V Hanoju, trinajstega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Hanoissa kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Hanoi den trettionde juni år tjugohundranitton.

Làm tại Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Evropsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Thay mặt Liên minh Châu Âu

За Социалистическа Република Виетнам
 Por la República Socialista de Vietnam
 Za Vietnamskou Socialistickou Republiku
 For den Socialistiske Republik Vietnam
 Für die Sozialistische Republik Vietnam
 Vietnamis Sotsialistliku Vabariigi nimel
 Για τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετναμ
 For the Socialist Republic of Viet Nam
 Pour la République socialiste du Viêt Nam
 Za Socijalističku Republiku Vijetnam
 Per la Repubblica Socialista del Vietnam
 Vjetnamas Sociālistiskās Republikas vārdā -
 Vietnamo Socialistinēs Respublikos vardu
 A Vietnamis Szocialista Köztársaság részéről
 Għar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam
 Voor de Socialistische Republiek Vietnam
 W imieniu Socjalistycznej Republiki Wietnamu
 Pela República Socialista do Vietnam
 Pentru Republica Socialistă Vietnam
 Za Vietnamskú Socialistickú Republiku
 Za Socialistično Republiko Vietnam
 Vietnamis Sosialistisen Tasavallan puolesta
 För Socialistiska Republiken Vietnam
 Thay mặt Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

ALLEGATO 2-A

RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

Sezione A

Disposizioni generali

1. Salvo diversamente disposto nella tabella di una parte del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi si applicano a norma dell'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali) alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte figuranti nelle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam);
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B9" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 10 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una parte sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 11 tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente alla tabella in appresso e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale:

Codice tariffario	Anno										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SA 2012											
2203.00.10 2203.00.90	34 %	33 %	32 %	30 %	29 %	25 %	22 %	18 %	15 %	11 %	0 %

- i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 16 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- j) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dell'Unione è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico derivante dal sistema dei prezzi di entrata che l'Unione applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, è mantenuto;
- k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "R75" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dell'Unione si applicano conformemente alla tabella in appresso:

Anno	Dazio doganale (EUR/tonnellata)
2016	120
2017	115
2018	110
2019	105
2020	100
2021	95
2022	90
2023	85
2024	80
A partire dal 2025	75

i dazi doganali preferenziali indicati nella tabella di cui sopra si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo nell'anno pertinente; detti dazi non sono ridotti con effetto retroattivo;

- l) le linee tariffarie che presentano la dicitura "CKD" nelle colonne intitolate "Aliquota di base" e "Categoria" della tabella del Vietnam non sono applicabili.
2. Ogni voce della tabella di ciascuna delle parti reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio doganale e della categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna tappa della riduzione dei dazi per la voce in questione.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), i dazi doganali preferenziali dell'Unione a norma del presente accordo non possono in alcun caso essere superiori ai dazi doganali dell'Unione applicati alle merci originarie del Vietnam il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo. Detto obbligo si applica a decorrere da tale data fino al settimo anno successivo all'entrata in vigore.
4. Le aliquote dei dazi doganali applicate nelle tappe intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimo di cent di euro più vicino nel caso dell'Unione.
5. Ai fini del presente allegato, comprese le tabelle dei dazi delle parti di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam), la prima riduzione ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ogni successiva riduzione annuale ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno pertinente successivo all'anno di entrata in vigore come previsto all'articolo 17.16 (Entrata in vigore).
6. Le appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) formano parte integrante del presente allegato.
7. Le definizioni dei termini che figurano nel capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) si applicano al presente allegato.

Sezione B

Contingenti tariffari

1. Per la gestione nel corso dell'anno 1 di ciascun contingente tariffario istituito dal presente accordo, le parti calcolano il volume del contingente tariffario scontando il volume corrispondente al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Sottosezione 1

Contingenti tariffari dell'unione

1. L'Unione amministra i propri contingenti tariffari conformemente alla sua disciplina interna per l'agevolazione degli scambi tra le parti al fine di ottimizzare lo sfruttamento dei quantitativi dei contingenti tariffari.

Contingente tariffario per le uova di volatili e i tuorli

2. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 0408.91.80 e 0408.99.80 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 500 tonnellate metriche.

Aglione

3. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 0703.20.00 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 400 tonnellate metriche.

Granturco dolce

4. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0710.40.00A, 2001.90.30A e 2005.80.00A nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 5 000 tonnellate metriche.

Il quantitativo totale delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0710.40.00B, 2001.90.30B e 2005.80.00B nella tabella dell'Unione non entra nel calcolo del quantitativo del contingente tariffario.

Riso

5. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio:

1006.10.21	1006.10.92	1006.20.11	1006.20.92
1006.10.23	1006.10.94	1006.20.13	1006.20.94
1006.10.25	1006.10.96	1006.20.15	1006.20.96
1006.10.27	1006.10.98	1006.20.17	1006.20.98

6. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato:

1006.30.21	1006.30.42	1006.30.61	1006.30.67
1006.30.23	1006.30.44	1006.30.63	1006.30.92
1006.30.25	1006.30.46	1006.30.65	1006.30.94
1006.30.27	1006.30.48	1006.30.98	1006.30.96

7. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato:

1006.10.21	1006.20.11	1006.30.21	1006.30.61
1006.10.23	1006.20.13	1006.30.23	1006.30.63
1006.10.25	1006.20.15	1006.30.25	1006.30.65
1006.10.27	1006.20.17	1006.30.27	1006.30.67
1006.10.92	1006.20.92	1006.30.42	1006.30.92
1006.10.94	1006.20.94	1006.30.44	1006.30.94
1006.10.96	1006.20.96	1006.30.46	1006.30.96
1006.10.98	1006.20.98	1006.30.48	1006.30.98

8. Per essere ammissibile all'importazione in esenzione da dazi nel quadro del contingente di cui al punto 7, il riso deve appartenere a una delle seguenti varietà di riso "Fragrant":

- a) Jasmine 85;
- b) ST 5, ST 20;
- c) Nang Hoa 9 (NangHoa 9);
- d) VD 20;
- e) RVT;
- f) OM 4900;

- g) OM 5451; e
- h) Tai Nguyen Cho Dao (Tàinguyên Chợ Đào).
9. L'elenco delle varietà di riso di cui al punto 8 può essere modificato mediante una decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 17.5 (Modifiche), paragrafo 2.

10. Le partite di riso ammissibili al contingente tariffario a norma del punto 7 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle pertinenti autorità competenti del Vietnam attestante che il riso appartiene a una delle varietà di cui al punto 8.

Fecola di manioca

11. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1108.14.00 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 30 000 tonnellate metriche.

Tonni

12. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 1604.14.11, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.19.39 e 1604.20.70 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 11 500 tonnellate metriche.

Surimi

13. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1604.20.05 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 500 tonnellate metriche.

Zucchero e altri prodotti ad elevato contenuto di zucchero

14. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente zucchero grezzo:

1701.13.10	1701.99.10	1702.90.71	1806.10.30
1701.13.90	1701.99.90	1702.90.75	1806.10.90
1701.14.10	1702.30.50	1702.90.79	
1701.91.00	1702.90.50	1702.90.95	

Zuccheri speciali

15. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1701.14.90 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 400 tonnellate metriche.

Funghi

16. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0711.51.00, 2001.90.50, 2003.10.20 e 2003.10.30 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 350 tonnellate metriche.

Etanolo

17. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 2207.10.00 e 2207.20.00 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 1 000 tonnellate metriche.

Mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati

18. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 2905.43.00, 2905.44.11, 2905.44.19, 2905.44.91, 3505.10.10, 3505.10.90 e 3824.60.19 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 2 000 tonnellate metriche.

Sottosezione 2

Contingente tariffario del vietnam

1. Il periodo di attuazione, il volume dei contingenti, i metodi di gestione e le altre condizioni relative all'attribuzione dei contingenti tariffari del Vietnam devono essere coerenti con gli impegni assunti dal Vietnam in seno all'OMC.
2. I dazi doganali contingentali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10 contingente" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale.
3. I dazi doganali fuori contingente applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10 contingente" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono dazi non consolidati (*unbound*).

—

Appendice 2-A-1

TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE

Note generali

1. Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione

Le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

2. Aliquote di base dei dazi doganali

Le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune dell'Unione in vigore alla data del 26 giugno 2012.

3. Calzature per lo sport

Le calzature contemplate dalle descrizioni ex-out per i codici NC 6403.91.11B, 6403.91.13B, 6403.91.16B, 6403.91.18B, 6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B e 6403.99.98B nella tabella dell'Unione devono presentare una suola esterna antisdrucciolevole fabbricata con materiali sintetici quali polimeri a bassa densità o presentare caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche appositamente progettate per attutire gli urti o materiali speciali quali polimeri a bassa densità. Dette calzature devono inoltre presentare un dispositivo di chiusura o un sistema di allacciatura avente un minimo di cinque occhielli su ciascun lato della tomaia, in modo da assicurare la stabilità del piede nella calzatura. La suola interna di tali calzature deve essere modellata.

Tabella dei dazi dell'Unione

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
01	CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI			
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi			
	– Cavalli			
0101 21 00	-- riproduttori di razza pura	0	A	
0101 29	-- altri			
0101 29 10	--- destinati alla macellazione	0	A	
0101 29 90	--- altri	11,5	A	
0101 30 00	– Asini	7,7	A	
0101 90 00	– altri	10,9	A	
0102	Animali vivi della specie bovina			
	– Bovini			
0102 21	-- riproduttori di razza pura			
0102 21 10	--- Giovenche (bovine femmine che non hanno ancora figliato)	0	A	
0102 21 30	--- Vacche	0	A	
0102 21 90	--- altri	0	A	
0102 29	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0102 29 10	--- di peso inferiore o uguale a 80 kg	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
	--- di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg			
0102 29 21	---- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 29 29	---- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
	--- di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg			
0102 29 41	---- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 29 49	---- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
	--- di peso superiore a 300 kg			
	---- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)			
0102 29 51	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 29 59	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
	---- Vacche			
0102 29 61	----- destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 29 69	----- altre	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
	---- altri			
0102 29 91	----- destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 29 99	----- altri	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
	- Bufali			
0102 31 00	-- riproduttori di razza pura	0	A	
0102 39	-- altri			
0102 39 10	--- delle specie domestiche	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 39 90	--- altri	0	A	
0102 90	- altri			
0102 90 20	-- riproduttori di razza pura	0	A	
	-- altri			
0102 90 91	--- delle specie domestiche	10,2 + 93,1 EUR/100 kg	A	
0102 90 99	--- altri	0	A	
0103	Animali vivi della specie suina			
0103 10 00	- riproduttori di razza pura	0	A	
	- altri			
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0103 91 10	--- delle specie domestiche	41,2 EUR/100 kg	A	
0103 91 90	--- altri	0	A	
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg			
	--- delle specie domestiche			
0103 92 11	---- Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	35,1 EUR/100 kg	A	
0103 92 19	---- altri	41,2 EUR/100 kg	A	
0103 92 90	--- altri	0	A	
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina			
0104 10	- della specie ovina			
0104 10 10	-- riproduttori di razza pura	0	A	
	-- altri			
0104 10 30	--- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	80,5 EUR/100 kg	A	
0104 10 80	--- altri	80,5 EUR/100 kg	A	
0104 20	- della specie caprina			
0104 20 10	-- riproduttori di razza pura	3,2	A	
0104 20 90	-- altri	80,5 EUR/100 kg	A	
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche			
	- di peso inferiore o uguale a 185 g			
0105 11	-- Galli e galline			
	--- Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione			
0105 11 11	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/ st	A	
0105 11 19	---- altri	52 EUR/1 000 p/ st	A	
	--- altri			
0105 11 91	---- Razze ovaiole	52 EUR/1 000 p/ st	A	
0105 11 99	---- altri	52 EUR/1 000 p/ st	A	
0105 12 00	-- Tacchine e tacchini	152 EUR/ 1 000 p/st	A	
0105 13 00	-- Anatre	52 EUR/1 000 p/ st	A	
0105 14 00	-- Oche	152 EUR/ 1 000 p/st	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0105 15 00	-- Faraone	52 EUR/1 000 p/ st	A	
	- altri			
0105 94 00	-- Galli e galline	20,9 EUR/100 kg	A	
0105 99	-- altri			
0105 99 10	--- Anatre	32,3 EUR/100 kg	A	
0105 99 20	--- Oche	31,6 EUR/100 kg	A	
0105 99 30	--- Tacchini e tacchine	23,8 EUR/100 kg	A	
0105 99 50	--- Faraone	34,5 EUR/100 kg	A	
0106	Altri animali vivi			
	- Mammiferi			
0106 11 00	-- Primati	0	A	
0106 12 00	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	0	A	
0106 13 00	-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)	0	A	
0106 14	-- Conigli e lepri			
0106 14 10	--- Conigli domestici	3,8	A	
0106 14 90	--- altri	0	A	
0106 19 00	-- altri	0	A	
0106 20 00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	0	A	
	- Uccelli			
0106 31 00	-- Uccelli rapaci	0	A	
0106 32 00	-- Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	0	A	
0106 33 00	-- Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	0	A	
0106 39	-- altri			
0106 39 10	--- Piccioni	6,4	A	
0106 39 80	--- altri	0	A	
	- Insetti			
0106 41 00	-- Api	0	A	
0106 49 00	-- altri	0	A	
0106 90 00	- altri	0	A	
02	CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI			
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate			
0201 10 00	- in carcasce o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0201 20	- altri pezzi non disossati			
0201 20 20	-- Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 EUR/100 kg	A	
0201 20 30	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/100 kg	A	
0201 20 50	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 212,2 EUR/100 kg	A	
0201 20 90	-- altri	12,8 + 265,2 EUR/100 kg	A	
0201 30 00	- disossate	12,8 + 303,4 EUR/100 kg	A	
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate			
0202 10 00	- in carcasse o mezzene	12,8 + 176,8 EUR/100 kg	A	
0202 20	- altri pezzi non disossati			
0202 20 10	-- Quarti detti «compensati»	12,8 + 176,8 EUR/100 kg	A	
0202 20 30	-- Busti e quarti anteriori	12,8 + 141,4 EUR/100 kg	A	
0202 20 50	-- Selle e quarti posteriori	12,8 + 221,1 EUR/100 kg	A	
0202 20 90	-- altri	12,8 + 265,3 EUR/100 kg	A	
0202 30	- disossate			
0202 30 10	-- Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 EUR/100 kg	A	
0202 30 50	-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»	12,8 + 221,1 EUR/100 kg	A	
0202 30 90	-- altre	12,8 + 304,1 EUR/100 kg	A	
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate			
	- fresche o refrigerate			
0203 11	-- in carcasse o mezzene			
0203 11 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg	A	
0203 11 90	--- altre	0	A	
0203 12	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 12 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg	A	
0203 12 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	A	
0203 12 90	--- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0203 19	-- altre			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 19 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	A	
0203 19 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	A	
0203 19 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg	A	
	---- altre			
0203 19 55	----- disossate	86,9 EUR/100 kg	A	
0203 19 59	----- altre	86,9 EUR/100 kg	A	
0203 19 90	--- altre	0	A	
	- congelate			
0203 21	-- in carcasse o mezzene			
0203 21 10	--- di animali della specie suina domestica	53,6 EUR/100 kg	A	
0203 21 90	--- altre	0	A	
0203 22	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 22 11	---- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg	A	
0203 22 19	---- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	A	
0203 22 90	--- altri	0	A	
0203 29	-- altre			
	--- di animali della specie suina domestica			
0203 29 11	---- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	A	
0203 29 13	---- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	A	
0203 29 15	---- Pancette (ventresche) e loro pezzi	46,7 EUR/100 kg	A	
	---- altre			
0203 29 55	----- disossate	86,9 EUR/100 kg	A	
0203 29 59	----- altre	86,9 EUR/100 kg	A	
0203 29 90	--- altre	0	A	
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate			
0204 10 00	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/100 kg	A	
	- altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate			
0204 21 00	-- in carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0204 22	-- in altri pezzi non disossati			
0204 22 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/100 kg	A	
0204 22 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/100 kg	A	
0204 22 50	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/100 kg	A	
0204 22 90	--- altri	12,8 + 222,7 EUR/100 kg	A	
0204 23 00	-- disossate	12,8 + 311,8 EUR/100 kg	A	
0204 30 00	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 EUR/100 kg	A	
	- altre carni di animali della specie ovina, congelate			
0204 41 00	-- in carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/100 kg	A	
0204 42	-- in altri pezzi, non disossate			
0204 42 10	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/100 kg	A	
0204 42 30	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/100 kg	A	
0204 42 50	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/100 kg	A	
0204 42 90	--- altre	12,8 + 167,5 EUR/100 kg	A	
0204 43	-- disossate			
0204 43 10	--- di agnello	12,8 + 234,5 EUR/100 kg	A	
0204 43 90	--- altre	12,8 + 234,5 EUR/100 kg	A	
0204 50	- Carni di animali della specie caprina			
	-- fresche o refrigerate			
0204 50 11	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 171,3 EUR/100 kg	A	
0204 50 13	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 119,9 EUR/100 kg	A	
0204 50 15	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 188,5 EUR/100 kg	A	
0204 50 19	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 222,7 EUR/100 kg	A	
	--- altre			
0204 50 31	---- Pezzi non disossati	12,8 + 222,7 EUR/100 kg	A	
0204 50 39	---- Pezzi disossati	12,8 + 311,8 EUR/100 kg	A	
	-- congelate			
0204 50 51	--- Carcasse o mezzene	12,8 + 128,8 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0204 50 53	--- Busto o mezzo busto	12,8 + 90,2 EUR/100 kg	A	
0204 50 55	--- Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	12,8 + 141,7 EUR/100 kg	A	
0204 50 59	--- Coscia o mezza coscia	12,8 + 167,5 EUR/100 kg	A	
	--- altre			
0204 50 71	---- Pezzi non disossati	12,8 + 167,5 EUR/100 kg	A	
0204 50 79	---- Pezzi disossati	12,8 + 234,5 EUR/100 kg	A	
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate			
0205 00 20	- fresche o refrigerate	5,1	A	
0205 00 80	- congelate	5,1	A	
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate			
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate			
0206 10 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0	A	
	-- altre			
0206 10 95	--- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 303,4 EUR/100 kg	A	
0206 10 98	--- altre	0	A	
	- della specie bovina, congelate			
0206 21 00	-- Lingue	0	A	
0206 22 00	-- Fegati	0	A	
0206 29	-- altre			
0206 29 10	--- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0	A	
	--- altre			
0206 29 91	---- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12,8 + 304,1 EUR/100 kg	A	
0206 29 99	---- altre	0	A	
0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate	0	A	
	- della specie suina, congelate			
0206 41 00	-- Fegati	0	A	
0206 49 00	-- altre	0	A	
0206 80	- altre, fresche o refrigerate			
0206 80 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0	A	
	-- altre			
0206 80 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	A	
0206 80 99	--- delle specie ovina o caprina	0	A	
0206 90	- altre, congelate			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0206 90 10	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	0	A	
	-- altre			
0206 90 91	--- delle specie equina, asinina o mulesca	6,4	A	
0206 90 99	--- delle specie ovina o caprina	0	A	
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105			
	- di galli e di galline			
0207 11	-- interi, freschi o refrigerati			
0207 11 10	--- presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»	26,2 EUR/100 kg	B7	
0207 11 30	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 EUR/100 kg	B7	
0207 11 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg	B7	
0207 12	-- interi, congelati			
0207 12 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»	29,9 EUR/100 kg	B7	
0207 12 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati	32,5 EUR/100 kg	B7	
0207 13	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			
0207 13 10	---- disossati	102,4 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 13 20	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg	B7	
0207 13 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 13 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 13 50	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg	B7	
0207 13 60	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	B7	
0207 13 70	----- altri	100,8 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 13 91	---- Fegati	6,4	B7	
0207 13 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0207 14	-- Pezzi e frattaglie, congelati			
	--- Pezzi			
0207 14 10	---- disossati	102,4 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 14 20	----- Metà o quarti	35,8 EUR/100 kg	B7	
0207 14 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 14 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 14 50	----- Petti e loro pezzi	60,2 EUR/100 kg	B7	
0207 14 60	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	B7	
0207 14 70	----- altri	100,8 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 14 91	---- Fegati	6,4	B7	
0207 14 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
	- di tacchine e di tacchini			
0207 24	-- interi, freschi o refrigerati			
0207 24 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 EUR/100 kg	B7	
0207 24 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg	B7	
0207 25	-- interi, congelati			
0207 25 10	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»	34 EUR/100 kg	B7	
0207 25 90	--- presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati	37,3 EUR/100 kg	B7	
0207 26	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			
0207 26 10	---- disossati	85,1 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 26 20	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg	B7	
0207 26 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 26 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0207 26 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg	B7	
	----- Cosce e loro pezzi			
0207 26 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg	B7	
0207 26 70	----- altri	46 EUR/100 kg	B7	
0207 26 80	----- altri	83 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 26 91	---- Fegati	6,4	B7	
0207 26 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati			
	--- Pezzi			
0207 27 10	---- disossati	85,1 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 27 20	----- Metà o quarti	41 EUR/100 kg	B7	
0207 27 30	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 27 40	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 27 50	----- Petti e loro pezzi	67,9 EUR/100 kg	B7	
	----- Cosce e loro pezzi			
0207 27 60	----- Fusi (coscette) e loro pezzi	25,5 EUR/100 kg	B7	
0207 27 70	----- altri	46 EUR/100 kg	B7	
0207 27 80	----- altri	83 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 27 91	---- Fegati	6,4	B7	
0207 27 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
	- di anatre			
0207 41	-- interi, freschi o refrigerati			
0207 41 20	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»	38 EUR/100 kg	B7	
0207 41 30	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0207 41 80	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg	B7	
0207 42	-- interi, congelati			
0207 42 30	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»	46,2 EUR/100 kg	B7	
0207 42 80	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate	51,3 EUR/100 kg	B7	
0207 43 00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	0	A	
0207 44	-- altri, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			
0207 44 10	---- disossati	128,3 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 44 21	----- Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg	B7	
0207 44 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 44 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 44 51	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg	B7	
0207 44 61	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	B7	
0207 44 71	----- Parti dette «paltò di anatra»	66 EUR/100 kg	B7	
0207 44 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 44 91	---- Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	B7	
0207 44 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 45	-- altri, congelati			
	--- Pezzi			
0207 45 10	---- disossati	128,3 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 45 21	----- Metà o quarti	56,4 EUR/100 kg	B7	
0207 45 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 45 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0207 45 51	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg	B7	
0207 45 61	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	B7	
0207 45 71	----- Parti dette «paltò di anatra»	66 EUR/100 kg	B7	
0207 45 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
	---- Fegati			
0207 45 93	----- Fegati grassi	0	A	
0207 45 95	----- altri	6,4	B7	
0207 45 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
	- di oche			
0207 51	-- interi, freschi o refrigerati			
0207 51 10	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 EUR/100 kg	B7	
0207 51 90	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg	B7	
0207 52	-- interi, congelati			
0207 52 10	--- presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»	45,1 EUR/100 kg	B7	
0207 52 90	--- presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate	48,1 EUR/100 kg	B7	
0207 53 00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	0	A	
0207 54	-- altri, freschi o refrigerati			
	--- Pezzi			
0207 54 10	---- disossati	110,5 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 54 21	----- Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg	B7	
0207 54 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 54 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 54 51	----- Petti e loro pezzi	86,5 EUR/100 kg	B7	
0207 54 61	----- Cosce e loro pezzi	69,7 EUR/100 kg	B7	
0207 54 71	----- Parti dette «paltò di oca»	66 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0207 54 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 54 91	---- Fegati, diversi dai fegati grassi	6,4	B7	
0207 54 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 55	-- altri, congelati			
	--- Pezzi			
0207 55 10	---- disossati	110,5 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 55 21	----- Metà o quarti	52,9 EUR/100 kg	B7	
0207 55 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 55 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 55 51	----- Petti e loro pezzi	86,5 EUR/100 kg	B7	
0207 55 61	----- Cosce e loro pezzi	69,7 EUR/100 kg	B7	
0207 55 71	----- Parti dette «paltò di oca»	66 EUR/100 kg	B7	
0207 55 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
	---- Fegati			
0207 55 93	----- Fegati grassi	0	A	
0207 55 95	----- altri	6,4	B7	
0207 55 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
0207 60	- di faraone			
0207 60 05	-- interi, freschi, refrigerati o congelati	49,3 EUR/100 kg	B7	
	-- altri, freschi, refrigerati o congelati			
	--- Pezzi			
0207 60 10	---- disossati	128,3 EUR/100 kg	B7	
	---- non disossati			
0207 60 21	----- Metà o quarti	54,2 EUR/100 kg	B7	
0207 60 31	----- Ali intere, anche senza punta	26,9 EUR/100 kg	B7	
0207 60 41	----- Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18,7 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0207 60 51	----- Petti e loro pezzi	115,5 EUR/100 kg	B7	
0207 60 61	----- Cosce e loro pezzi	46,3 EUR/100 kg	B7	
0207 60 81	----- altri	123,2 EUR/100 kg	B7	
	--- Frattaglie			
0207 60 91	---- Fegati	6,4	B7	
0207 60 99	---- altri	18,7 EUR/100 kg	B7	
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate			
0208 10	- di conigli o di lepri			
0208 10 10	-- di conigli domestici	6,4	A	
0208 10 90	-- altre	0	A	
0208 30 00	- di primati	9	A	
0208 40	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)			
0208 40 10	-- Carne di balena	6,4	B5	
0208 40 20	-- Carni di foca	6,4	B5	
0208 40 80	-- altre	9	B7	
0208 50 00	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	9	A	
0208 60 00	- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)	9	A	
0208 90	- altre			
0208 90 10	-- di piccioni domestici	6,4	A	
0208 90 30	-- di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	0	A	
0208 90 60	-- di renne	9	A	
0208 90 70	-- Cosce di rane	6,4	A	
0208 90 98	-- altre	9	A	
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati			
0209 10	- di suini			
	-- Lardo			
0209 10 11	--- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 EUR/100 kg	A	
0209 10 19	--- secco o affumicato	23,6 EUR/100 kg	A	
0209 10 90	-- Grasso di maiale	12,9 EUR/100 kg	A	
0209 90 00	- altri	41,5 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie			
	- Carni della specie suina			
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati			
	--- della specie suina domestica			
	---- salati o in salamoia			
0210 11 11	----- Prosciutti e loro pezzi	77,8 EUR/100 kg	A	
0210 11 19	----- Spalle e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	A	
	---- secchi o affumicati			
0210 11 31	----- Prosciutti e loro pezzi	151,2 EUR/100 kg	A	
0210 11 39	----- Spalle e loro pezzi	119 EUR/100 kg	A	
0210 11 90	--- altre	15,4	A	
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi			
	--- della specie suina domestica			
0210 12 11	---- salate o in salamoia	46,7 EUR/100 kg	A	
0210 12 19	---- secche o affumicate	77,8 EUR/100 kg	A	
0210 12 90	--- altre	15,4	A	
0210 19	-- altre			
	--- della specie suina domestica			
	---- salate o in salamoia			
0210 19 10	----- Mezzene bacon o 3/4 anteriori	68,7 EUR/100 kg	A	
0210 19 20	----- 3/4 posteriori o parti centrali	75,1 EUR/100 kg	A	
0210 19 30	----- Parti anteriori e loro pezzi	60,1 EUR/100 kg	A	
0210 19 40	----- Lombate e loro pezzi	86,9 EUR/100 kg	A	
0210 19 50	----- altre	86,9 EUR/100 kg	A	
	---- secche o affumicate			
0210 19 60	----- Parti anteriori e loro pezzi	119 EUR/100 kg	A	
0210 19 70	----- Lombate e loro pezzi	149,6 EUR/100 kg	A	
	----- altre			
0210 19 81	----- disossate	151,2 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0210 19 89	----- altre	151,2 EUR/100 kg	A	
0210 19 90	--- altre	15,4	A	
0210 20	- Carni della specie bovina			
0210 20 10	-- non disossate	15,4 + 265,2 EUR/100 kg	A	
0210 20 90	-- disossate	15,4 + 303,4 EUR/100 kg	A	
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie			
0210 91 00	-- di primati	15,4	A	
0210 92	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)			
0210 92 10	--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)	15,4	B7	
	--- altri			
0210 92 91	---- Carni	130 EUR/100 kg	B7	
0210 92 92	---- Frattaglie	15,4	B7	
0210 92 99	---- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/100 kg	B7	
0210 93 00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	15,4	A	
0210 99	-- altre			
	--- Carni			
0210 99 10	---- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	A	
	---- delle specie ovina e caprina			
0210 99 21	----- non disossate	222,7 EUR/100 kg	A	
0210 99 29	----- disossate	311,8 EUR/100 kg	A	
0210 99 31	---- di renne	15,4	A	
0210 99 39	---- altre	1 300 EUR/ 1 000 kg	B7	
	--- Frattaglie			
	---- della specie suina domestica			
0210 99 41	----- Fegati	64,9 EUR/100 kg	A	
0210 99 49	----- altre	47,2 EUR/100 kg	A	
	---- della specie bovina			
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	15,4 + 303,4 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0210 99 59	----- altre	12,8	A	
	---- altre			
	----- Fegati di volatili			
0210 99 71	----- Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia	0	A	
0210 99 79	----- altri	6,4	A	
0210 99 85	----- altre	15,4	A	
0210 99 90	--- Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	15,4 + 303,4 EUR/100 kg	A	
03	CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI			
0301	Pesci vivi			
	- Pesci ornamentali			
0301 11 00	-- di acqua dolce	0	A	
0301 19 00	-- altri	7,5	A	
	- altri pesci vivi			
0301 91	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0301 91 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	A	
0301 91 90	--- altri	12	A	
0301 92	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)			
0301 92 10	--- di lunghezza inferiore a 12 cm	0	A	
0301 92 30	--- di lunghezza uguale o superiore a 12 cm ma inferiore a 20 cm	0	A	
0301 92 90	--- di lunghezza uguale o superiore a 20 cm	0	A	
0301 93 00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	8	A	
0301 94	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)			
0301 94 10	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	16	A	
0301 94 90	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	16	A	
0301 95 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	16	A	
0301 99	-- altri			
	--- di acqua dolce			
0301 99 11	---- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	A	
0301 99 18	---- altri	8	A	
0301 99 85	--- altri	16	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304			
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 11	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0302 11 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	8	B3	
0302 11 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	B3	
0302 11 80	--- altri	12	B3	
0302 13 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	2	A	
0302 14 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	A	
0302 19 00	-- altri	8	A	
	– Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scofalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 21	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)			
0302 21 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	8	A	
0302 21 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	8	A	
0302 21 90	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	B3	
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	A	
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	15	B3	
0302 24 00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15	B3	
0302 29	-- altri			
0302 29 10	--- Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	B3	
0302 29 80	--- altri	15	B3	
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 31	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)			
0302 31 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 31 90	--- altri	22	A	
0302 32	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)			
0302 32 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 32 90	--- altri	22	A	
0302 33	-- Tonnetti striati			
0302 33 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 33 90	--- altri	22	A	
0302 34	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0302 34 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 34 90	--- altri	22	A	
0302 35	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)			
	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)			
0302 35 11	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 35 19	---- altri	22	A	
	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)			
0302 35 91	---- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 35 99	---- altri	22	A	
0302 36	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)			
0302 36 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 36 90	--- altri	22	A	
0302 39	-- altri			
0302 39 20	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 39 80	--- altri	22	B5	
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 41 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	B3	
0302 42 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	B3	
0302 43	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)			
0302 43 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	B3	
0302 43 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	A	
0302 43 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	13	B3	
0302 44 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	20	B3	
0302 45	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)			
0302 45 10	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15	A	
0302 45 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15	A	
0302 45 90	--- altri	15	A	
0302 46 00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	15	A	
0302 47 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	B3	
	- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 51	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0302 51 10	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	12	A	
0302 51 90	--- altri	12	A	
0302 52 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	A	
0302 53 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	A	
0302 54	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
0302 54 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	A	
0302 54 15	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	A	
0302 54 19	---- altri	15	A	
0302 54 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	A	
0302 55 00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	7,5	A	
0302 56 00	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	7,5	A	
0302 59	-- altri			
0302 59 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	A	
0302 59 20	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	A	
0302 59 30	--- Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	7,5	A	
0302 59 40	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	A	
0302 59 90	--- altri	15	A	
	- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 71 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8	B3	
0302 72 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8	B3	
0302 73 00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	8	A	
0302 74 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	A	
0302 79 00	-- altri	8	A	
	- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0302 81	-- Squali			
0302 81 10	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	B3	
0302 81 20	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6	B3	
0302 81 30	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8	B3	
0302 81 90	--- altri	8	B3	
0302 82 00	-- Razze (Rajidae)	15	B3	
0302 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	B5	
0302 84	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0302 84 10	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	B3	
0302 84 90	--- altri	15	B3	
0302 85	-- Dentici (<i>Sparidae</i>)			
0302 85 10	--- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	B3	
0302 85 30	--- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15	B3	
0302 85 90	--- altri	15	B3	
0302 89	-- altri			
0302 89 10	--- di acqua dolce	8	B3	
	--- altri			
	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0302 33			
0302 89 21	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0302 89 29	----- altri	22	B5	
	---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)			
0302 89 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	A	
0302 89 39	----- altri	7,5	A	
0302 89 40	---- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	B3	
0302 89 50	---- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	B3	
0302 89 60	---- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	A	
0302 89 90	---- altri	15	B3	
0302 90 00	- Fegati, uova e lattimi	10	A	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304			
	- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 11 00	-- Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	2	A	
0303 12 00	-- Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	2	A	
0303 13 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	A	
0303 14	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0303 14 10	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	A	
0303 14 20	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	A	
0303 14 90	--- altri	12	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0303 19 00	-- altri	9	B3	
	- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 23 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	8	B5	
0303 24 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	8	B3	
0303 25 00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	8	B5	
0303 26 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	A	
0303 29 00	-- altri	8	B3	
	- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 31	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)			
0303 31 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	7,5	A	
0303 31 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	7,5	A	
0303 31 90	--- Ippoglossi del Pacifico (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	15	B3	
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	15	B3	
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	7,5	A	
0303 34 00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15	B5	
0303 39	-- altri			
0303 39 10	--- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	B7	
0303 39 30	--- Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>	7,5	A	
0303 39 50	--- Pesci delle specie <i>Pelotreis flavilatus</i> o <i>Peltorhamphus novaeseelandiae</i>	7,5	A	
0303 39 85	--- altri	15	B5	
	- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 41	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)			
0303 41 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 41 90	--- altri	22	A	
0303 42	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)			
	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604			
	---- interi			
0303 42 12	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	0	A	
0303 42 18	----- altri	0	A	
	---- altri			
0303 42 42	----- di peso superiore a 10 kg per pezzo	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0303 42 48	----- altri	0	A	
0303 42 90	--- altri	22	A	
0303 43	-- Tonnetti striati			
0303 43 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 43 90	--- altri	22	A	
0303 44	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)			
0303 44 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 44 90	--- altri	22	A	
0303 45	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)			
	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)			
0303 45 12	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 45 18	----- altri	22	A	
	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)			
0303 45 91	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 45 99	----- altri	22	A	
0303 46	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)			
0303 46 10	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 46 90	--- altri	22	A	
0303 49	-- altri			
0303 49 20	--- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 49 85	--- altri	22	A	
	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) e pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 51 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	B5	
0303 53	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)			
0303 53 10	--- Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	23	B5	
0303 53 30	--- Sardine del genere <i>Sardinops</i> , alacce (<i>Sardinella</i> spp.)	15	B5	
0303 53 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	13	B3	
0303 54	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)			
0303 54 10	--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> o <i>Scomber japonicus</i>	20	B5	
0303 54 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	B5	
0303 55	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)			
0303 55 10	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15	B5	
0303 55 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0303 55 90	--- altri	15	B5	
0303 56 00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	15	B5	
0303 57 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	B5	
	- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 63	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			
0303 63 10	--- della specie <i>Gadus morhua</i>	12	A	
0303 63 30	--- della specie <i>Gadus ogac</i>	12	A	
0303 63 90	--- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	12	A	
0303 64 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	A	
0303 65 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	A	
0303 66	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
0303 66 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15	B3	
0303 66 12	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15	B3	
0303 66 13	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15	B3	
0303 66 19	---- altri	15	B3	
0303 66 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15	B3	
0303 67 00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15	B3	
0303 68	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)			
0303 68 10	--- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	A	
0303 68 90	--- Melù australe (<i>Micromesistius australis</i>)	7,5	A	
0303 69	-- altri			
0303 69 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	12	B3	
0303 69 30	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	A	
0303 69 50	--- Merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	15	B5	
0303 69 70	--- Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaezelandiae</i>)	7,5	A	
0303 69 80	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	A	
0303 69 90	--- altri	15	B5	
	- Altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi			
0303 81	-- Squali			
0303 81 10	--- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	6	B3	
0303 81 20	--- Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	6	B3	
0303 81 30	--- Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	8	B3	
0303 81 90	--- altri	8	B3	
0303 82 00	-- Razze (<i>Rajidae</i>)	15	B5	
0303 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0303 84	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)			
0303 84 10	--- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15	B5	
0303 84 90	--- altri	15	B5	
0303 89	-- altri			
0303 89 10	--- di acqua dolce	8	B3	
	--- altri			
	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0303 43			
0303 89 21	----- destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	0	A	
0303 89 29	----- altri	22	B5	
	---- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)			
0303 89 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	A	
0303 89 39	----- altri	7,5	A	
0303 89 40	---- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	10	A	
0303 89 45	---- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15	B7	
0303 89 50	---- Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.	15	B5	
0303 89 55	---- Orate (<i>Sparus aurata</i>)	15	B5	
0303 89 60	---- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	B5	
0303 89 65	---- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	B5	
0303 89 70	---- Abadeci (<i>Genypterus blacodes</i>)	7,5	A	
0303 89 90	---- altri	15	B5	
0303 90	- Fegati, uova e lattimi			
0303 90 10	-- Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	0	A	
0303 90 90	-- altri	10	A	
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati			
	- Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)			
0304 31 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9	B7	
0304 32 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	9	B3	
0304 33 00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0304 39 00	-- altri	9	B7	
	- Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci			
0304 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	A	
0304 42	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0304 42 10	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	B3	
0304 42 50	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	B3	
0304 42 90	--- altri	12	B3	
0304 43 00	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scotalamidi e Citaridi)	18	B5	
0304 44	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
0304 44 10	--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	18	B3	
0304 44 30	--- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	18	B5	
0304 44 90	--- altri	18	B5	
0304 45 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18	B5	
0304 46 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	18	B5	
0304 49	-- altri			
0304 49 10	--- di acqua dolce	9	B3	
	--- altri			
0304 49 50	---- scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	18	B5	
0304 49 90	---- altri	18	B5	
	- altri, freschi o refrigerati			
0304 51 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	8	B3	
0304 52 00	-- Salmonidi	8	A	
0304 53 00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15	B5	
0304 54 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15	B5	
0304 55 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	B7	
0304 59	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0304 59 10	--- di acqua dolce	8	A	
	--- altri			
0304 59 50	---- Lati di aringhe	15	B5	
0304 59 90	---- altri	15	B5	
	- Filetti congelati di tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)			
0304 61 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	9	B7	
0304 62 00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	5,5	B3	
0304 63 00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	9	B3	
0304 69 00	-- altri	9	B7	
	- Filetti congelati di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
0304 71	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			
0304 71 10	--- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	A	
0304 71 90	--- altri	7,5	A	
0304 72 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	A	
0304 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	A	
0304 74	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
0304 74 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	7,5	A	
0304 74 15	---- Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	7,5	A	
0304 74 19	---- altri	6,1	A	
0304 74 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	7,5	A	
0304 75 00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	13,7	A	
0304 79	-- altri			
0304 79 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	7,5	A	
0304 79 30	--- Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	7,5	A	
0304 79 50	--- Merluzzi granatieri (<i>Macruronus novaeseelandiae</i>)	7,5	A	
0304 79 80	--- Molve (<i>Molva</i> spp.)	7,5	A	
0304 79 90	--- altri	15	B5	
	- Filetti congelati di altri pesci			
0304 81 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0304 82	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)			
0304 82 10	--- della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> di peso superiore a 400 g per pezzo	12	B3	
0304 82 50	--- delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	9	B3	
0304 82 90	--- altri	12	B3	
0304 83	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)			
0304 83 10	--- Platessa di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	7,5	A	
0304 83 30	--- Platessa pianuzze (<i>Platichthys flesus</i>)	7,5	A	
0304 83 50	--- Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	B5	
0304 83 90	--- altri	15	B5	
0304 84 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	B7	
0304 85 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15	B5	
0304 86 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	B5	
0304 87 00	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]	18	B3	
0304 89	-- altri			
0304 89 10	--- di acqua dolce	9	B7	
	--- altri			
	---- scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)			
0304 89 21	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	7,5	A	
0304 89 29	----- altri	7,5	A	
0304 89 30	---- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>] della sottovoce 0304 87 00	18	B3	
	---- sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>			
0304 89 41	----- Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i>	15	B3	
0304 89 49	----- altri	15	B7	
	---- squali			
0304 89 51	----- spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> , <i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5	A	
0304 89 55	----- smerigli (<i>Lamna nasus</i>)	7,5	A	
0304 89 59	----- altri squali	7,5	A	
0304 89 60	---- rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	15	B5	
0304 89 90	---- altri	15	B7	
	- altri, congelati			
0304 91 00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	7,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0304 92 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	7,5	B5	
0304 93	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)			
0304 93 10	--- Surimi	14,2	A	
0304 93 90	--- altri	8	B7	
0304 94	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theraga chalcogramma</i>)			
0304 94 10	--- Surimi	14,2	A	
0304 94 90	--- altri	7,5	A	
0304 95	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theraga chalcogramma</i>)			
0304 95 10	--- Surimi	14,2	A	
	--- altri			
	---- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
0304 95 21	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	7,5	A	
0304 95 25	----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	7,5	A	
0304 95 29	----- altri	7,5	A	
0304 95 30	---- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	7,5	A	
0304 95 40	---- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	7,5	A	
0304 95 50	---- Naselli del genere <i>Merluccius</i>	7,5	A	
0304 95 60	---- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	7,5	A	
0304 95 90	---- altri	7,5	A	
0304 99	-- altri			
0304 99 10	--- Surimi	14,2	A	
	--- altri			
0304 99 21	---- di acqua dolce	8	B3	
	---- altri			
0304 99 23	----- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15	B5	
0304 99 29	----- Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	8	A	
0304 99 55	----- Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	15	B5	
0304 99 61	----- Pesci castagna (<i>Brama</i> spp.)	15	B5	
0304 99 65	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	7,5	A	
0304 99 99	----- altri	7,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana			
0305 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	B5	
0305 20 00	– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	B3	
	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati			
0305 31 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	16	B7	
0305 32	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
	--- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
0305 32 11	---- della specie <i>Gadus macrocephalus</i>	16	B5	
0305 32 19	---- altri	20	B5	
0305 32 90	--- altri	16	B5	
0305 39	-- altri			
0305 39 10	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia	15	B3	
0305 39 50	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	15	B3	
0305 39 90	--- altri	16	B5	
	– Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili			
0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	13	B7	
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	B3	
0305 43 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	14	B3	
0305 44	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)			
0305 44 10	--- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	14	B3	
0305 44 90	--- altri	14	B7	
0305 49	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0305 49 10	--- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	15	B3	
0305 49 20	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	16	B3	
0305 49 30	--- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	14	B7	
0305 49 80	--- altri	14	B5	
	- Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili, anche salati ma non affumicati			
0305 51	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)			
0305 51 10	--- secchi, non salati	13	A	
0305 51 90	--- secchi e salati	13	A	
0305 59	-- altri			
0305 59 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13	A	
0305 59 30	--- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	B3	
0305 59 50	--- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	B7	
0305 59 70	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	B3	
0305 59 80	--- altri	12	B5	
	- Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili			
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	12	B3	
0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	13	A	
0305 63 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10	B3	
0305 64 00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	12	B7	
0305 69	-- altri			
0305 69 10	--- Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>	13	B3	
0305 69 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15	B3	
0305 69 50	--- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	11	A	
0305 69 80	--- altri	12	B3	
	- Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili			
0305 71	-- Pinne di squalo			
0305 71 10	--- affumicati	14	B3	
0305 71 90	--- altri	12	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0305 72 00	-- Teste, code e stomaco di pesci	13	B3	
0305 79 00	-- altri	13	B3	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana			
	- congelati			
0306 11	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)			
0306 11 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
	--- altri			
0306 11 10	---- Code di aragoste	12,5	A	
0306 11 90	---- altre	12,5	A	
0306 12	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)			
0306 12 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
	--- altri			
0306 12 10	---- interi	6	B3	
0306 12 90	---- altri	16	B5	
0306 14	-- Granchi			
0306 14 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	8	A	
	--- altri			
0306 14 10	---- Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i>	7,5	A	
0306 14 30	---- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	A	
0306 14 90	---- altri	7,5	A	
0306 15	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)			
0306 15 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B3	
0306 15 90	--- altri	12	B3	
0306 16	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)			
0306 16 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	A	
	--- altri			
0306 16 91	---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	18	B5	
0306 16 99	---- altri	12	A	
0306 17	-- Altri gamberetti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0306 17 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	A	
	--- altri			
0306 17 91	---- Gamberi rosa mediterraneo (<i>Parapenaeus longirostris</i>)	12	A	
0306 17 92	---- Gamberoni (mazzancolle) del genere <i>Penaeus</i>	12	A	
0306 17 93	---- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12	A	
0306 17 94	---- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18	B5	
0306 17 99	---- altri	12	A	
0306 19	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana			
0306 19 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
	--- altri			
0306 19 10	---- Gamberi	7,5	A	
0306 19 90	---- altri	12	A	
	- non congelati			
0306 21	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)			
0306 21 10	--- affumicate, anche sgusciate, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	20	B5	
0306 21 90	--- altre	12,5	A	
0306 22	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)			
0306 22 10	--- vivi	8	A	
	--- altri			
0306 22 30	---- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B3	
	---- altri			
0306 22 91	----- interi	8	A	
0306 22 99	----- altri	10	A	
0306 24	-- Granchi			
0306 24 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	8	A	
	--- altri			
0306 24 30	---- Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	7,5	A	
0306 24 80	---- altri	7,5	A	
0306 25	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)			
0306 25 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0306 25 90	--- altri	12	B5	
0306 26	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)			
0306 26 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	A	
	--- altri			
	---- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>			
0306 26 31	----- freschi o refrigerati, o cotti in acqua o al vapore	18	B5	
0306 26 39	----- altri	18	B5	
0306 26 90	---- altri	12	A	
0306 27	-- altri gamberetti			
0306 27 10	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	A	
	--- altri			
0306 27 91	---- Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere <i>Pandalus</i>	12	A	
0306 27 95	---- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	18	B5	
0306 27 99	---- altri	12	A	
0306 29	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana			
0306 29 05	--- affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
	--- altri			
0306 29 10	---- Gamberi	7,5	A	
0306 29 90	---- altri	12	B3	
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana			
	- Ostriche			
0307 11	-- vive, fresche o refrigerate			
0307 11 10	--- Ostriche piatte (<i>Ostrea</i> spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo	0	A	
0307 11 90	--- altre	9	B3	
0307 19	-- altre			
0307 19 10	--- affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	20	B5	
0307 19 90	--- altre	9	A	
	- Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>			
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0307 29	-- altri			
0307 29 05	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B3	
	--- altri			
0307 29 10	---- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	8	A	
0307 29 90	---- altri	8	A	
	- Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.)			
0307 31	-- vivi, freschi o refrigerati			
0307 31 10	--- <i>Mytilus</i> spp.	10	A	
0307 31 90	--- <i>Perna</i> spp.	8	A	
0307 39	-- altri			
0307 39 05	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B3	
	--- altri			
0307 39 10	---- <i>Mytilus</i> spp.	10	A	
0307 39 90	---- <i>Perna</i> spp.	8	A	
	- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
0307 41	-- vivi, freschi o refrigerati			
0307 41 10	--- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	A	
	--- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
0307 41 91	---- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	A	
0307 41 99	---- altri	8	A	
0307 49	-- altri			
0307 49 05	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B3	
	--- congelati			
	---- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)			
	----- del genere <i>Sepiola</i>			
0307 49 09	----- <i>Sepiola rondeleti</i>	6	A	
0307 49 11	----- altre	8	A	
0307 49 18	----- altre	8	A	
	---- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
	----- <i>Loligo</i> spp.			
0307 49 31	----- <i>Loligo vulgaris</i>	6	A	
0307 49 33	----- <i>Loligo pealei</i>	6	A	
0307 49 35	----- <i>Loligo patagonica</i>	6	A	
0307 49 38	----- altri	6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0307 49 51	----- <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	A	
0307 49 59	----- altri	8	A	
	--- altri			
0307 49 71	---- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.)	8	A	
	---- Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)			
0307 49 91	----- <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i>	6	A	
0307 49 99	----- altri	8	A	
	- Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)			
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	8	A	
0307 59	-- altri			
0307 59 05	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B3	
	--- altri			
0307 59 10	---- congelati	8	A	
0307 59 90	---- altri	8	A	
0307 60	- Lumache, diverse da quelle di mare			
0307 60 10	-- affumicate, anche separate dalla loro conchiglia, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	20	B5	
0307 60 90	-- altre	0	A	
	- Vongole, cardidi e arche (famiglie Arcidae, Arctidae, Cardidae, Donacidae, Hiattellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Seme-lidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae)			
0307 71 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	A	
0307 79	-- altri			
0307 79 10	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
0307 79 90	--- altri	11	A	
	- Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.)			
0307 81 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	A	
0307 89	-- altri			
0307 89 10	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
0307 89 90	--- altri	11	A	
	- altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana			
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	A	
0307 99	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0307 99 10	--- affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	20	B5	
	--- congelati			
0307 99 11	---- Totani (<i>Illex</i> spp.)	8	B3	
0307 99 13	---- Veneri incrociate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae	8	B3	
0307 99 17	---- altri	11	B3	
0307 99 80	--- altri	11	A	
0308	Invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana			
	- Oloturie (<i>Stichopus japonicus</i> , Holothurioidea)			
0308 11 00	-- vive, fresche o refrigerate	11	B3	
0308 19	-- altri			
0308 19 10	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	26	B5	
0308 19 30	--- congelati	11	B3	
0308 19 90	--- altri	11	B3	
	- Ricci di mare (<i>Strongylocentrotus</i> spp., <i>Paracentrotus lividus</i> , <i>Loxechinus albus</i> , <i>Echichinus esculentus</i>)			
0308 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	11	B3	
0308 29	-- altri			
0308 29 10	--- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	26	B5	
0308 29 30	--- congelati	11	B3	
0308 29 90	--- altri	11	B3	
0308 30	- Meduse (<i>Rhopilema</i> spp.)			
0308 30 10	-- vive, fresche o refrigerate	11	B3	
0308 30 30	-- affumicate, anche cotte prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparate	26	B5	
0308 30 50	-- congelate	0	A	
0308 30 90	-- altre	11	B3	
0308 90	- altri			
0308 90 10	-- vivi, freschi o refrigerati	11	B3	
0308 90 30	-- affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati	26	B5	
0308 90 50	-- congelati	11	B3	
0308 90 90	-- altri	11	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
04	CAPITOLO 4 - LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %			
0401 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	13,8 EUR/100 kg	A	
0401 10 90	-- altri	12,9 EUR/100 kg	A	
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %			
	-- inferiore o uguale a 3 %			
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	18,8 EUR/100 kg	A	
0401 20 19	--- altri	17,9 EUR/100 kg	A	
	-- superiore a 3 %			
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	22,7 EUR/100 kg	A	
0401 20 99	--- altri	21,8 EUR/100 kg	A	
0401 40	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %			
0401 40 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg	A	
0401 40 90	-- altri	56,6 EUR/100 kg	A	
0401 50	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %			
	-- inferiore o uguale a 21 %			
0401 50 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	57,5 EUR/100 kg	A	
0401 50 19	--- altri	56,6 EUR/100 kg	A	
	-- superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %			
0401 50 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	110 EUR/100 kg	A	
0401 50 39	--- altri	109,1 EUR/100 kg	A	
	-- superiore a 45 %			
0401 50 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	183,7 EUR/100 kg	A	
0401 50 99	--- altri	182,8 EUR/100 kg	A	
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	125,4 EUR/100 kg	B5	
0402 10 19	--- altri	118,8 EUR/100 kg	B5	
	-- altri			
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,19 EUR/kg/materia lattica + 27,5 EUR/ 100 kg	A	
0402 10 99	--- altri	1,19 EUR/kg/materia lattica + 21 EUR/ 100 kg	A	
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %			
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %			
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	135,7 EUR/100 kg	A	
0402 21 18	---- altri	130,4 EUR/100 kg	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %			
0402 21 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	167,2 EUR/100 kg	A	
0402 21 99	---- altri	161,9 EUR/100 kg	A	
0402 29	-- altri			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %			
0402 29 11	---- Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
	---- altri			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
0402 29 19	----- altri	1,31 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/ 100 kg	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %			
0402 29 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0402 29 99	---- altri	1,62 EUR/kg/materia lattica + 16,8 EUR/100 kg	A	
	- altri			
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0402 91 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %	34,7 EUR/100 kg	A	
0402 91 30	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %	43,4 EUR/100 kg	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %			
0402 91 51	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	110 EUR/100 kg	A	
0402 91 59	---- altri	109,1 EUR/100 kg	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %			
0402 91 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	183,7 EUR/100 kg	A	
0402 91 99	---- altri	182,8 EUR/100 kg	A	
0402 99	-- altri			
0402 99 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	57,2 EUR/100 kg	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %			
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,08 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg	A	
0402 99 39	---- altri	1,08 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg	A	
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %			
0402 99 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	1,81 EUR/kg/materia lattica + 19,4 EUR/100 kg	A	
0402 99 99	---- altri	1,81 EUR/kg/materia lattica + 18,5 EUR/100 kg	A	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0403 10	- Yogurt			
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao			
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 10 11	---- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg	A	
0403 10 13	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg	A	
0403 10 19	---- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 10 31	---- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 33	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,2 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 39	---- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao			
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg	A	
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/100 kg	A	
0403 10 59	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/100 kg	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg	A	
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/100 kg	A	
0403 10 99	---- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/100 kg	A	
0403 90	- altri			
	-- non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao			
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide			
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 11	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	A	
0403 90 13	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0403 90 19	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	A	
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 31	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 33	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 39	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
	--- altri			
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 51	----- inferiore o uguale a 3 %	20,5 EUR/100 kg	A	
0403 90 53	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	24,4 EUR/100 kg	A	
0403 90 59	----- superiore a 6 %	59,2 EUR/100 kg	A	
	---- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0403 90 61	----- inferiore o uguale a 3 %	0,17 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 63	----- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0,2 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 69	----- superiore a 6 %	0,54 EUR/kg/materia lattica + 21,1 EUR/ 100 kg	A	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao			
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg	A	
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	8,3 + 130,4 EUR/100 kg	A	
0403 90 79	---- superiore a 27 %	8,3 + 168,8 EUR/100 kg	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	8,3 + 12,4 EUR/100 kg	A	
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	8,3 + 17,1 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0403 90 99	----- superiore a 6 %	8,3 + 26,6 EUR/100 kg	A	
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove			
0404 10	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide			
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 02	----- inferiore o uguale a 1,5 %	7 EUR/100 kg	A	
0404 10 04	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	A	
0404 10 06	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	A	
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 12	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	A	
0404 10 14	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	A	
0404 10 16	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 26	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/materia laticca + 16,8 EUR/100 kg	A	
0404 10 28	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia laticca + 22 EUR/100 kg	A	
0404 10 32	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia laticca + 22 EUR/100 kg	A	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 34	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia laticca + 22 EUR/100 kg	A	
0404 10 36	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia laticca + 22 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0404 10 38	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	
	-- altri			
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 48	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07 EUR/kg/materia lattica secca	A	
0404 10 52	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	A	
0404 10 54	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	A	
	---- superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 56	----- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	A	
0404 10 58	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	A	
0404 10 62	----- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	A	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)			
	---- inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 72	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,07EUR/kg/materia lattica secca + 16,8 EUR/100 kg	A	
0404 10 74	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	
0404 10 76	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	
	---- superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 10 78	----- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	
0404 10 82	----- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	
0404 10 84	----- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0404 90	– altri			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 90 21	--- inferiore o uguale a 1,5 %	100,4 EUR/100 kg	A	
0404 90 23	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	135,7 EUR/100 kg	A	
0404 90 29	--- superiore a 27 %	167,2 EUR/100 kg	A	
	-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse			
0404 90 81	--- inferiore o uguale a 1,5 %	0,95 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
0404 90 83	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	1,31 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
0404 90 89	--- superiore a 27 %	1,62 EUR/kg/materia lattica + 22 EUR/ 100 kg	A	
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere			
0405 10	– Burro			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %			
	--- Burro naturale			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	189,6 EUR/100 kg	B3	
0405 10 19	---- altro	189,6 EUR/100 kg	B3	
0405 10 30	--- Burro ricombinato	189,6 EUR/100 kg	B3	
0405 10 50	--- Burro di siero di latte	189,6 EUR/100 kg	B3	
0405 10 90	-- altro	231,3 EUR/100 kg	B3	
0405 20	– Paste da spalmare lattiere			
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	9 + EA	B3	
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	9 + EA	B3	
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %	189,6 EUR/100 kg	B3	
0405 90	– altri			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	231,3 EUR/100 kg	B3	
0405 90 90	-- altri	231,3 EUR/100 kg	B3	
0406	Formaggi e latticini			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini			
0406 10 20	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %	185,2 EUR/100 kg	A	
0406 10 80	-- altri	221,2 EUR/100 kg	A	
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi			
0406 20 10	-- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	7,7	A	
0406 20 90	-- altri	188,2 EUR/100 kg	A	
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere			
0406 30 10	-- ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca	144,9 EUR/100 kg	A	
	-- altri			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca			
0406 30 31	---- inferiore o uguale a 48 %	139,1 EUR/100 kg	A	
0406 30 39	---- superiore a 48 %	144,9 EUR/100 kg	A	
0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %	215 EUR/100 kg	A	
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>			
0406 40 10	-- Roquefort	140,9 EUR/100 kg	A	
0406 40 50	-- Gorgonzola	140,9 EUR/100 kg	A	
0406 40 90	-- altri	140,9 EUR/100 kg	A	
0406 90	- altri formaggi			
0406 90 01	-- destinati alla trasformazione	167,1 EUR/100 kg	A	
	-- altri			
0406 90 13	--- Emmental	171,7 EUR/100 kg	A	
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz	171,7 EUR/100 kg	A	
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell	171,7 EUR/100 kg	A	
0406 90 18	--- Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine	171,7 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0406 90 19	--- Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate	7,7	A	
0406 90 21	--- Cheddar	167,1 EUR/100 kg	A	
0406 90 23	--- Edam (Geheimratskäse)	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 25	--- Tilsit	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 27	--- Butterkäse	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 29	--- Kashkaval	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 32	--- Feta	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 35	--- Kefalotyri	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 37	--- Finlandia	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 39	--- Jarlsberg	151 EUR/100 kg	A	
	--- altri			
0406 90 50	---- Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	151 EUR/100 kg	A	
	---- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa			
	----- inferiore o uguale a 47 %			
0406 90 61	----- Grana padano, Parmigiano reggiano	188,2 EUR/100 kg	A	
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino	188,2 EUR/100 kg	A	
0406 90 69	----- altri	188,2 EUR/100 kg	A	
	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %			
0406 90 73	----- Provolone	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 78	----- Gouda	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Tagglio	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 82	----- Camembert	151 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0406 90 84	----- Brie	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri	151 EUR/100 kg	A	
	----- altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa			
0406 90 86	----- superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 87	----- superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 88	----- superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %	151 EUR/100 kg	A	
0406 90 93	----- superiore a 72 %	185,2 EUR/100 kg	A	
0406 90 99	----- altri	221,2 EUR/100 kg	A	
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte			
	- Uova fertilizzate per incubazione			
0407 11 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	35 EUR/1 000 p/ st	A	
0407 19	-- altri			
	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>			
0407 19 11	---- di tacchine o di oche	105 EUR/ 1 000 p/st	A	
0407 19 19	---- altri	35 EUR/1 000 p/ st	A	
0407 19 90	--- altri	7,7	A	
	- altre uova fresche			
0407 21 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg	B7	
0407 29	-- altri			
0407 29 10	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,4 EUR/100 kg	B7	
0407 29 90	--- altri	7,7	A	
0407 90	- altri			
0407 90 10	-- di volatili da cortile	30,4 EUR/100 kg	B7	
0407 90 90	-- altri	7,7	A	
0408	Uova di volatili sguosciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
	- Tuorli			
0408 11	-- essiccati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0408 11 20	--- inadatti ad uso alimentare	0	A	
0408 11 80	--- altri	142,3 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 2
0408 19	-- altri			
0408 19 20	--- inadatti ad uso alimentare	0	A	
	--- altri			
0408 19 81	---- liquidi	62 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 2
0408 19 89	---- altri, compresi congelati	66,3 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 2
	- altri			
0408 91	-- essiccati			
0408 91 20	--- inadatti ad uso alimentare	0	A	
0408 91 80	--- altri	137,4 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 2
0408 99	-- altri			
0408 99 20	--- inadatti ad uso alimentare	0	A	
0408 99 80	--- altri	35,3 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 2
0409 00 00	Miele naturale	17,3	A	
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	7,7	A	
05	CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	A	
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli			
0502 10 00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	0	A	
0502 90 00	- altri	0	A	
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	0	A	
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti			
0505 10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine			
0505 10 10	-- gregge	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0505 10 90	-- altre	0	A	
0505 90 00	- altri	0	A	
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie			
0506 10 00	- Osseina e ossa acidulate	0	A	
0506 90 00	- altre	0	A	
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie			
0507 10 00	- Avorio; polveri e cascami d'avorio	0	A	
0507 90 00	- altri	0	A	
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	A	
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0	A	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana			
0511 10 00	- Sperma di tori	0	A	
	- altri			
0511 91	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3			
0511 91 10	--- Cascami di pesci	0	A	
0511 91 90	--- altri	0	A	
0511 99	-- altri			
0511 99 10	--- Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	0	A	
	--- Spugne naturali di origine animale			
0511 99 31	---- gregge	0	A	
0511 99 39	---- altre	5,1	A	
0511 99 85	--- altri	0	A	
06	CAPITOLO 6 - PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA			
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212			
0601 10	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo			
0601 10 10	-- Giacinti	5,1	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0601 10 20	-- Narcisi	5,1	A	
0601 10 30	-- Tulipani	5,1	A	
0601 10 40	-- Gladioli	5,1	A	
0601 10 90	-- altri	5,1	A	
0601 20	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria			
0601 20 10	-- Piantimi, piante e radici di cicoria	0	A	
0601 20 30	-- Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	9,6	A	
0601 20 90	-- altri	6,4	A	
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)			
0602 10	- Talee senza radici e marze			
0602 10 10	-- di viti	0	A	
0602 10 90	-- altre	4	A	
0602 20	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati			
0602 20 10	-- Talee innestate e barbatelle, di viti	0	A	
0602 20 90	-- altri	8,3	A	
0602 30 00	- Rododendri e azalee, anche innestati	8,3	A	
0602 40 00	- Rosai, anche innestati	8,3	A	
0602 90	- altri			
0602 90 10	-- Bianco di funghi (micelio)	8,3	A	
0602 90 20	-- Barbatelle di ananassi	0	A	
0602 90 30	-- Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	8,3	A	
	-- altri			
	---- Piante da pien'aria			
	----- Alberi, arbusti e arboscelli			
0602 90 41	----- da bosco	8,3	A	
	----- altri			
0602 90 45	----- Talee radicate e giovani piante	6,5	A	
0602 90 49	----- altri	8,3	A	
0602 90 50	----- altre piante da pien'aria	8,3	A	
	---- Piante d'appartamento			
0602 90 70	----- Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	6,5	A	
	----- altre			
0602 90 91	----- Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	6,5	A	
0602 90 99	----- altre	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati			
	- freschi			
0603 11 00	-- Rose	12	A	
0603 12 00	-- Garofani	12	A	
0603 13 00	-- Orchidee	12	A	
0603 14 00	-- Crisantemi	12	A	
0603 15 00	-- Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	12	A	
0603 19	-- altri			
0603 19 10	--- Gladioli	12	A	
0603 19 80	--- altri	12	A	
0603 90 00	- altri	10	A	
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati			
0604 20	- freschi			
	-- Muschi e licheni			
0604 20 11	--- Licheni delle renne	0	A	
0604 20 19	--- altri	5	A	
0604 20 20	-- Alberi di Natale	2,5	A	
0604 20 40	-- Rami di conifere	2,5	A	
0604 20 90	-- altri	2	A	
0604 90	- altri			
	-- Muschi e licheni			
0604 90 11	--- Licheni delle renne	0	A	
0604 90 19	--- altri	5	A	
	-- altri			
0604 90 91	--- semplicemente essiccati	0	A	
0604 90 99	--- altri	10,9	A	
07	CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI			
0701	Patate, fresche o refrigerate			
0701 10 00	- da semina	4,5	A	
0701 90	- altre			
0701 90 10	-- destinate alla fabbricazione della fecola	5,8	A	
	-- altre			
0701 90 50	--- di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno	13,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0701 90 90	--- altre	11,5	A	
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati			
0703 10	- Cipolle e scalogni			
	-- Cipolle			
0703 10 11	--- da semina	9,6	A	
0703 10 19	--- altre	9,6	A	
0703 10 90	-- Scalogni	9,6	A	
0703 20 00	- Aglio	9,6 + 120 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 3
0703 90 00	- Porri ed altri ortaggi agliacei	10,4	A	
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati			
0704 10 00	- Cavolfiori e cavoli broccoli	13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg	A	
0704 20 00	- Cavoletti di Bruxelles	12	A	
0704 90	- altri			
0704 90 10	-- Cavoli bianchi e cavoli rossi	12 MIN 0,4 EUR/100 kg	A	
0704 90 90	-- altri	12	A	
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate			
	- Lattughe			
0705 11 00	-- a cappuccio	12 MIN 2 EUR/100 kg/br	A	
0705 19 00	-- altre	10,4	A	
	- Cicorie			
0705 21 00	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	10,4	A	
0705 29 00	-- altre	10,4	A	
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati			
0706 10 00	- Carote e navoni	13,6	A	
0706 90	- altri			
0706 90 10	-- Sedani-rapa	13,6	A	
0706 90 30	-- Barbaforte o Cren (<i>Cochlearia armoracia</i>)	12	A	
0706 90 90	-- altri	13,6	A	
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0707 00 05	– Cetrioli	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0707 00 90	– Cetriolini	12,8	A	
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati			
0708 10 00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	13,6	A	
0708 20 00	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)	13,6 MIN 1,6 EUR/100 kg	A	
0708 90 00	– altri legumi	11,2	A	
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati			
0709 20 00	– Asparagi	10,2	A	
0709 30 00	– Melanzane	12,8	A	
0709 40 00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	12,8	A	
	– Funghi e tartufi			
0709 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	A	
0709 59	-- altri			
0709 59 10	--- Funghi galletti o gallinacci	3,2	A	
0709 59 30	--- Funghi porcini	5,6	A	
0709 59 50	--- Tartufi	6,4	A	
0709 59 90	--- altri	6,4	A	
0709 60	– Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »			
0709 60 10	-- Peperoni	7,2	A	
	-- altri			
0709 60 91	--- del genere « <i>Capsicum</i> » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « <i>Capsicum</i> »	0	A	
0709 60 95	--- destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	0	A	
0709 60 99	--- altri	6,4	A	
0709 70 00	– Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	10,4	A	
	– altri			
0709 91 00	-- Carciofi	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0709 92	-- Olive			
0709 92 10	--- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	4,5	A	
0709 92 90	--- altri	13,1 EUR/100 kg	A	
0709 93	-- Zucche e zucchine (<i>Cucurbita spp.</i>)			
0709 93 10	--- Zucchine	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0709 93 90	--- altri	12,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0709 99	-- altri			
0709 99 10	--- Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	10,4	A	
0709 99 20	--- Bietole da costa e cardi	10,4	A	
0709 99 40	--- Capperi	5,6	A	
0709 99 50	--- Finocchi	8	A	
0709 99 60	--- Granturco dolce	9,4 EUR/100 kg	A	
0709 99 90	--- altri	12,8	A	
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati			
0710 10 00	- Patate	14,4	A	
	- Legumi da granella, anche sgranati			
0710 21 00	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	14,4	A	
0710 22 00	-- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	14,4	A	
0710 29 00	-- altri	14,4	A	
0710 30 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	14,4	A	
0710 40 00A	- Granturco dolce diverso dal granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 4
0710 40 00B	- Granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
0710 80	- altri ortaggi o legumi			
0710 80 10	-- Olive	15,2	A	
	-- Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> »			
0710 80 51	--- Peperoni	14,4	A	
0710 80 59	--- altri	6,4	A	
	-- Funghi			
0710 80 61	--- del genere <i>Agaricus</i>	14,4	A	
0710 80 69	--- altri	14,4	A	
0710 80 70	-- Pomodori	14,4	A	
0710 80 80	-- Carciofi	14,4	A	
0710 80 85	-- Asparagi	14,4	A	
0710 80 95	-- altri	14,4	A	
0710 90 00	- Miscele di ortaggi o di legumi	14,4	A	
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati			
0711 20	- Olive			
0711 20 10	-- destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	6,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0711 20 90	-- altre	13,1 EUR/100 kg	A	
0711 40 00	- Cetrioli e cetriolini	12	A	
	- Funghi e tartufi			
0711 51 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	9,6 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	TRQ	Cfr. allegato 2- A, sezione B, sottosezione 1, punto 16
0711 59 00	-- altri	9,6	A	
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi			
	-- Ortaggi o legumi			
0711 90 10	--- Pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », esclusi i peperoni	6,4	A	
0711 90 30	--- Granturco dolce	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
0711 90 50	--- Cipolle	7,2	A	
0711 90 70	--- Capperi	4,8	A	
0711 90 80	--- altri	9,6	A	
0711 90 90	-- Miscele di ortaggi o legumi	12	A	
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati			
0712 20 00	- Cipolle	12,8	A	
	- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi			
0712 31 00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	12,8	A	
0712 32 00	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	12,8	A	
0712 33 00	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	12,8	A	
0712 39 00	-- altri	12,8	A	
0712 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi			
0712 90 05	-- Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10,2	A	
	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)			
0712 90 11	--- ibrido, destinato alla semina	0	A	
0712 90 19	--- altro	9,4 EUR/100 kg	A	
0712 90 30	-- Pomodori	12,8	A	
0712 90 50	-- Carote	12,8	A	
0712 90 90	-- altri	12,8	A	
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati			
0713 10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)			
0713 10 10	-- destinati alla semina	0	A	
0713 10 90	-- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0713 20 00	– Ceci	0	A	
	– Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)			
0713 31 00	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	0	A	
0713 32 00	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)	0	A	
0713 33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)			
0713 33 10	--- destinati alla semina	0	A	
0713 33 90	--- altri	0	A	
0713 34 00	-- Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>)	0	A	
0713 35 00	-- Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>)	0	A	
0713 39 00	-- altri	0	A	
0713 40 00	– Lenticchie	0	A	
0713 50 00	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)	3,2	A	
0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)	3,2	A	
0713 90 00	– altre	3,2	A	
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago			
0714 10	– Radici di manioca			
0714 10 91	-- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 10 98	-- altri	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 20	– Patate dolci			
0714 20 10	-- fresche, intere, destinate al consumo umano	3	A	
0714 20 90	-- altre	6,4 EUR/100 kg	A	
0714 30	– Igname (<i>Dioscorea</i> spp.)			
0714 30 10	-- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 30 90	-- altri	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 40	– Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.)			
0714 40 10	-- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 40 90	-- altri	9,5 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0714 50	- Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.)			
0714 50 10	-- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 50 90	-- altri	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 90	- altri			
	-- Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido			
0714 90 12	--- dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 90 18	--- altri	9,5 EUR/100 kg	A	
0714 90 90	-- altri	3	A	
08	CAPITOLO 8 - FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI			
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
	- Noci di cocco			
0801 11 00	-- disseccate	0	A	
0801 12 00	-- nel guscio interno (endocarpo)	0	A	
0801 19 00	-- altre	0	A	
	- Noci del Brasile			
0801 21 00	-- con guscio	0	A	
0801 22 00	-- sgusciate	0	A	
	- Noci di acagiù			
0801 31 00	-- con guscio	0	A	
0801 32 00	-- sgusciate	0	A	
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate			
	- Mandorle			
0802 11	-- con guscio			
0802 11 10	--- amare	0	A	
0802 11 90	--- altre	5,6	A	
0802 12	-- sgusciate			
0802 12 10	--- amare	0	A	
0802 12 90	--- altre	3,5	A	
	- Noccioline (<i>Corylus</i> spp.)			
0802 21 00	-- con guscio	3,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0802 22 00	-- sgusciate	3,2	A	
	- Noci comuni			
0802 31 00	-- con guscio	4	A	
0802 32 00	-- sgusciate	5,1	A	
	- Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)			
0802 41 00	-- con guscio	5,6	A	
0802 42 00	-- sgusciate	5,6	A	
	- Pistacchi			
0802 51 00	-- con guscio	1,6	A	
0802 52 00	-- sgusciate	1,6	A	
	- Noci macadamia			
0802 61 00	-- con guscio	2	A	
0802 62 00	-- sgusciate	2	A	
0802 70 00	- Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	0	A	
0802 80 00	- Noci di arec	0	A	
0802 90	- altre			
0802 90 10	-- noci di pecàn	0	A	
0802 90 50	-- Pinoli o semi del pino domestico	2	A	
0802 90 85	-- altre	2	A	
0803	Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate			
0803 10	- Banane plantano (banane da cuocere)			
0803 10 10	-- fresche	16	A	
0803 10 90	-- essiccate	16	A	
0803 90	- altre			
0803 90 10	-- fresche	136 EUR/ 1 000 kg	R75	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera l)
0803 90 90	-- essiccate	16	A	
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi			
0804 10 00	- Datteri	7,7	A	
0804 20	- Fichi			
0804 20 10	-- freschi	5,6	A	
0804 20 90	-- secchi	8	A	
0804 30 00	- Ananassi	5,8	A	
0804 40 00	- Avocadi	5,1	A	
0804 50 00	- Guaiave, manghi e mangostani	0	A	
0805	Agrumi, freschi o secchi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0805 10	– Arance			
0805 10 20	-- Arance dolci, fresche	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 10 80	-- altre	16	A	
0805 20	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi			
0805 20 10	-- Clementine	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 20 30	-- Monreal e satsuma	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 20 50	-- Mandarini e wilkings	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 20 70	-- Tangerini	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 20 90	-- altri	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 40 00	– Pompelmi e pomeli	2,4	A	
0805 50	– Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)			
0805 50 10	-- Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0805 50 90	-- Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	12,8	A	
0805 90 00	– altri	12,8	A	
0806	Uve, fresche o secche			
0806 10	– fresche			
0806 10 10	-- da tavola	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0806 10 90	-- altre	17,6	A	
0806 20	– secche			
0806 20 10	-- Uve di Corinto	2,4	A	
0806 20 30	-- Uva sultanina	2,4	A	
0806 20 90	-- altre	2,4	A	
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi			
	– Meloni (compresi i cocomeri)			
0807 11 00	-- Cocomeri	8,8	A	
0807 19 00	-- altri	8,8	A	
0807 20 00	– Papaie	0	A	
0808	Mele, pere e cotogne, fresche			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0808 10	– Mele			
0808 10 10	-- Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	A	
0808 10 80	-- altre	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0808 30	– Pere			
0808 30 10	-- Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	A	
0808 30 90	-- altre	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0808 40 00	– Cotogne	7,2	A	
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugneole, fresche			
0809 10 00	– Albicocche	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
	– Ciliege			
0809 21 00	-- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0809 29 00	-- altre	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci			
0809 30 10	-- Pesche noci	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0809 30 90	-- altre	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0809 40	– Prugne e prugneole			
0809 40 05	-- Prugne	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
0809 40 90	-- Prugneole	12	A	
0810	Altre frutta fresche			
0810 10 00	– Fragole	12,8 MIN 2,4 EUR/100 kg/ net	A	
0810 20	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi			
0810 20 10	-- Lamponi	8,8	A	
0810 20 90	-- altri	9,6	A	
0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina			
0810 30 10	-- Ribes nero (cassis)	8,8	A	
0810 30 30	-- Ribes rosso	8,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0810 30 90	-- altri	9,6	A	
0810 40	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « <i>Vaccinium</i> »			
0810 40 10	-- Mirtilli rossi (frutti del « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> »)	0	A	
0810 40 30	-- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	3,2	A	
0810 40 50	-- Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »	3,2	A	
0810 40 90	-- altri	9,6	A	
0810 50 00	- Kiwi	8,8	A	
0810 60 00	- Durian	8,8	A	
0810 70 00	- Cachi	8,8	A	
0810 90	- altri			
0810 90 20	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	0	A	
0810 90 75	-- altre	8,8	A	
0811	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811 10	- Fragole			
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811 10 11	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/100 kg	A	
0811 10 19	--- altre	20,8	A	
0811 10 90	-- altre	14,4	A	
0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina			
	-- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
0811 20 11	--- con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20,8 + 8,4 EUR/100 kg	A	
0811 20 19	--- altri	20,8	A	
	-- altri			
0811 20 31	--- Lamponi	14,4	A	
0811 20 39	--- Ribes nero (<i>cassis</i>)	14,4	A	
0811 20 51	--- Ribes rosso	12	A	
0811 20 59	--- More di rovo o di gelso e more-lamponi	12	A	
0811 20 90	--- altri	14,4	A	
0811 90	- altre			
	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
0811 90 11	---- Frutta tropicale e noci tropicali	13 + 5,3 EUR/ 100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0811 90 19	---- altri	20,8 + 8,4 EUR/100 kg	A	
	--- altre			
0811 90 31	---- Frutta tropicale e noci tropicali	13	A	
0811 90 39	---- altri	20,8	A	
	-- altre			
0811 90 50	--- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	12	A	
0811 90 70	--- Mirtilli delle specie « <i>Vaccinium myrtilloides</i> » e « <i>Vaccinium angustifolium</i> »	3,2	A	
	--- Ciliege			
0811 90 75	---- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	14,4	A	
0811 90 80	---- altre	14,4	A	
0811 90 85	--- Frutta tropicale e noci tropicali	9	A	
0811 90 95	--- altre	14,4	A	
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate			
0812 10 00	- Ciliege	8,8	A	
0812 90	- altre			
0812 90 25	-- Albicocche; arance	12,8	A	
0812 90 30	-- Papaie	2,3	A	
0812 90 40	-- Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)	6,4	A	
0812 90 70	-- Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali	5,5	A	
0812 90 98	-- altre	8,8	A	
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo			
0813 10 00	- Albicocche	5,6	A	
0813 20 00	- Prugne	9,6	A	
0813 30 00	- Mele	3,2	A	
0813 40	- altre frutta			
0813 40 10	-- Pesche, comprese le pesche noci	5,6	A	
0813 40 30	-- Pere	6,4	A	
0813 40 50	-- Papaie	2	A	
0813 40 65	-- Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya	0	A	
0813 40 95	-- altre	2,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo			
	-- Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806			
	--- senza prugne			
0813 50 12	---- di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pithaya	4	A	
0813 50 15	---- altre	6,4	A	
0813 50 19	--- con prugne	9,6	A	
	-- Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802			
0813 50 31	--- di noci tropicali	4	A	
0813 50 39	--- altri	6,4	A	
	-- altri miscugli			
0813 50 91	--- non contenenti prugne e fichi	8	A	
0813 50 99	--- altri	9,6	A	
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	1,6	A	
09	CAPITOLO 9 - CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE			
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione			
	- Caffè non torrefatto			
0901 11 00	-- non decaffeinizzato	0	A	
0901 12 00	-- decaffeinizzato	8,3	A	
	- Caffè torrefatto			
0901 21 00	-- non decaffeinizzato	7,5	A	
0901 22 00	-- decaffeinizzato	9	A	
0901 90	- altri			
0901 90 10	-- Bucche e pellicole di caffè	0	A	
0901 90 90	-- Succedanei del caffè contenenti caffè	11,5	A	
0902	Tè, anche aromatizzato			
0902 10 00	- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	3,2	A	
0902 20 00	- Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	0	A	
0902 30 00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg	0	A	
0902 40 00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati	0	A	
0903 00 00	Mate	0	A	
0904	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati			
	- Pepe			
0904 11 00	-- non tritato né polverizzato	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0904 12 00	-- tritato o polverizzato	4	A	
	- Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>			
0904 21	-- essiccati, non tritati né polverizzati			
0904 21 10	--- Peperoni (<i>Capsicum annuum</i>)	9,6	A	
0904 21 90	--- altri	0	A	
0904 22 00	-- tritati o polverizzati	5	A	
0905	Vaniglia			
0905 10 00	- non tritata né polverizzata	6	A	
0905 20 00	- tritata o polverizzata	6	A	
0906	Cannella e fiori di cinnamomo			
	- non tritati né polverizzati			
0906 11 00	-- Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>)	0	A	
0906 19 00	-- altri	0	A	
0906 20 00	- tritati o polverizzati	0	A	
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)			
0907 10 00	- non tritati né polverizzati	8	A	
0907 20 00	- tritati o polverizzati	8	A	
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi			
	- Noci moscate			
0908 11 00	-- non tritate né polverizzate	0	A	
0908 12 00	-- tritate o polverizzate	0	A	
	- Macis			
0908 21 00	-- non tritato né polverizzato	0	A	
0908 22 00	-- tritato o polverizzato	0	A	
	- Amomi e cardamomi			
0908 31 00	-- non tritati né polverizzati	0	A	
0908 32 00	-- tritati o polverizzati	0	A	
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro			
	- Semi di coriandolo			
0909 21 00	-- non tritati né polverizzati	0	A	
0909 22 00	-- tritati o polverizzati	0	A	
	- Semi di cumino			
0909 31 00	-- non tritati né polverizzati	0	A	
0909 32 00	-- tritati o polverizzati	0	A	
	- Semi di anice, badiana, carvi o finocchio; bacche di ginepro			
0909 61 00	-- non tritati né polverizzati	0	A	
0909 62 00	-- tritati o polverizzati	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie			
	- Zenzero			
0910 11 00	-- non tritato né polverizzato	0	A	
0910 12 00	-- tritato o polverizzato	0	A	
0910 20	- Zafferano			
0910 20 10	-- non tritato né polverizzato	0	A	
0910 20 90	-- tritato o polverizzato	8,5	A	
0910 30 00	- Curcuma	0	A	
	- altre spezie			
0910 91	-- Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo			
0910 91 05	--- Curry	0	A	
	--- altre			
0910 91 10	---- non tritati né polverizzati	0	A	
0910 91 90	---- tritati o polverizzati	12,5	A	
0910 99	-- altre			
0910 99 10	--- Semi di fieno greco	0	A	
	--- Timo			
	---- non tritato né polverizzato			
0910 99 31	----- Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>)	0	A	
0910 99 33	----- altro	7	A	
0910 99 39	---- tritato o polverizzato	8,5	A	
0910 99 50	--- Foglie di alloro	7	A	
	--- altre			
0910 99 91	---- non tritate né polverizzate	0	A	
0910 99 99	---- tritate o polverizzate	12,5	A	
10	CAPITOLO 10 - CEREALI			
1001	Frumento (grano) e frumento segalato			
	- Frumento (grano) duro			
1001 11 00	-- destinato alla semina	148 EUR/ 1 000 kg	A	
1001 19 00	-- altro	148 EUR/ 1 000 kg	A	
	- altro			
1001 91	-- destinato alla semina			
1001 91 10	--- Spelta	12,8	A	
1001 91 20	--- Frumento (grano) tenero e frumento segalato	95 EUR/ 1 000 kg	A	
1001 91 90	--- altri	95 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1001 99 00	-- altro	95 EUR/ 1 000 kg	A	
1002	Segale			
1002 10 00	- destinata alla semina	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1002 90 00	- altra	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1003	Orzo			
1003 10 00	- destinato alla semina	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1003 90 00	- altro	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1004	Avena			
1004 10 00	- destinata alla semina	89 EUR/ 1 000 kg	A	
1004 90 00	- altra	89 EUR/ 1 000 kg	A	
1005	Granturco			
1005 10	- destinato alla semina			
	-- ibrido			
1005 10 13	--- ibrido a tre vie	0	A	
1005 10 15	--- ibrido semplice	0	A	
1005 10 18	--- altro	0	A	
1005 10 90	-- altro	94 EUR/ 1 000 kg	A	
1005 90 00	- altro	94 EUR/ 1 000 kg	A	
1006	Riso			
1006 10	- Risone (riso «paddy»)			
1006 10 10	-- destinato alla semina	7,7	A	
	-- altro			
	--- surriscaldato (parboiled)			
1006 10 21	---- a grani tondi	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 10 23	---- a grani medi	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
	---- a grani lunghi			
1006 10 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1006 10 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
	--- altro			
1006 10 92	---- a grani tondi	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 10 94	---- a grani medi	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
	---- a grani lunghi			
1006 10 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 10 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	211 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 20	- Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)			
	-- surriscaldato (parboiled)			
1006 20 11	--- a grani tondi	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 20 13	--- a grani medi	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
	--- a grani lunghi			
1006 20 15	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 20 17	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
	-- altro			
1006 20 92	--- a grani tondi	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1006 20 94	--- a grani medi	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
	--- a grani lunghi			
1006 20 96	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 20 98	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	65 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti 5 e da 7 a 10
1006 30	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato			
	-- Riso semilavorato			
	--- surriscaldato (parboiled)			
1006 30 21	---- a grani tondi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 23	---- a grani medi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	---- a grani lunghi			
1006 30 25	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 27	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	--- altro			
1006 30 42	---- a grani tondi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 44	---- a grani medi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	---- a grani lunghi			
1006 30 46	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1006 30 48	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	-- Riso lavorato			
	--- surriscaldato (parboiled)			
1006 30 61	---- a grani tondi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 63	---- a grani medi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	---- a grani lunghi			
1006 30 65	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 67	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	--- altro			
1006 30 92	---- a grani tondi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 94	---- a grani medi	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
	---- a grani lunghi			
1006 30 96	----- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 30 98	----- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3	175 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 6 a 10
1006 40 00	- Rotture di riso	65 EUR/ 1 000 kg	B5 (cfr. commento)	- Riduzione 50 % all'EIV e soppressione lineare dopo 5 anni
1007	Sorgo da granella			
1007 10	- destinato alla semina			
1007 10 10	-- ibrido	6,4	A	
1007 10 90	-- altro	94 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1007 90 00	- altro	94 EUR/ 1 000 kg	A	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali			
1008 10 00	- Grano saraceno	37 EUR/ 1 000 kg	A	
	- Miglio			
1008 21 00	-- destinato alla semina	56 EUR/ 1 000 kg	A	
1008 29 00	-- altro	56 EUR/ 1 000 kg	A	
1008 30 00	- Scagliola	0	A	
1008 40 00	- Fonio (<i>Digitaria</i> spp.)	37 EUR/ 1 000 kg	A	
1008 50 00	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	37 EUR/ 1 000 kg	A	
1008 60 00	- Triticale	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1008 90 00	- altri cereali	37 EUR/ 1 000 kg	A	
11	CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO			
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato			
	- di frumento (grano)			
1101 00 11	-- di frumento (grano) duro	172 EUR/ 1 000 kg	B3	
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	172 EUR/ 1 000 kg	B3	
1101 00 90	- di frumento segalato	172 EUR/ 1 000 kg	B3	
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato			
1102 20	- Farina di granturco			
1102 20 10	-- avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/ 1 000 kg	B3	
1102 20 90	-- altra	98 EUR/ 1 000 kg	B3	
1102 90	- altre			
1102 90 10	-- di orzo	171 EUR/ 1 000 kg	B5	
1102 90 30	-- di avena	164 EUR/ 1 000 kg	B5	
1102 90 50	-- Farina di riso	138 EUR/ 1 000 kg	A	
1102 90 70	-- Farina di segala	168 EUR/ 1 000 kg	B5	
1102 90 90	-- altre	98 EUR/ 1 000 kg	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali			
	– Semole e semolini			
1103 11	-- di frumento (grano)			
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro	267 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 11 90	--- di frumento (grano) tenero e di spelta	186 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 13	-- di granturco			
1103 13 10	--- aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %	173 EUR/ 1 000 kg	B5	
1103 13 90	--- altri	98 EUR/ 1 000 kg	B5	
1103 19	-- di altri cereali			
1103 19 20	--- di segala o di orzo	171 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 19 40	--- di avena	164 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 19 50	--- di riso	138 EUR/ 1 000 kg	B5	
1103 19 90	--- altri	98 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets			
1103 20 25	-- di segala o di orzo	171 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 20 30	-- di avena	164 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 20 40	-- di granturco	173 EUR/ 1 000 kg	B5	
1103 20 50	-- di riso	138 EUR/ 1 000 kg	B5	
1103 20 60	-- di frumento (grano)	175 EUR/ 1 000 kg	A	
1103 20 90	-- altri	98 EUR/ 1 000 kg	A	
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati			
	– Cereali schiacciati o in fiocchi			
1104 12	-- di avena			
1104 12 10	--- Cereali schiacciati	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 12 90	--- Focchi	182 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 19	-- di altri cereali			
1104 19 10	--- di frumento (grano)	175 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1104 19 30	--- di segala	171 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 19 50	--- di granturco	173 EUR/ 1 000 kg	B5	
	--- di orzo			
1104 19 61	---- Cereali schiacciati	97 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 19 69	---- Fiocchi	189 EUR/ 1 000 kg	A	
	--- altri			
1104 19 91	---- Fiocchi di riso	234 EUR/ 1 000 kg	B5	
1104 19 99	---- altri	173 EUR/ 1 000 kg	B5	
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)			
1104 22	-- di avena			
1104 22 40	--- mondati (decorticati o perlati) anche tagliati o spezzati	162 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 22 50	--- perlati	145 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 22 95	--- altri	93 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 23	-- di granturco			
1104 23 40	--- mondati (decorticati o perlati) anche tagliati o spezzati; perlati	152 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 23 98	--- altri	98 EUR/ 1 000 kg	B5	
1104 29	-- di altri cereali			
	--- di orzo			
1104 29 04	---- mondati (decorticati o perlati) anche tagliati o spezzati	150 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 29 05	---- perlati	236 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 29 08	---- altri	97 EUR/ 1 000 kg	A	
	--- altri			
1104 29 17	---- mondati (decorticati o perlati) anche tagliati o spezzati	129 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 29 30	---- perlati	154 EUR/ 1 000 kg	B5	
	---- soltanto spezzati			
1104 29 51	----- di frumento (grano)	99 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 29 55	----- di segala	97 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1104 29 59	----- altri	98 EUR/ 1 000 kg	B5	
	---- altri			
1104 29 81	----- di frumento (grano)	99 EUR/ 1 000 kg	B5	
1104 29 85	----- di segala	97 EUR/ 1 000 kg	B5	
1104 29 89	----- altri	98 EUR/ 1 000 kg	B5	
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati			
1104 30 10	-- di frumento (grano)	76 EUR/ 1 000 kg	A	
1104 30 90	-- altri	75 EUR/ 1 000 kg	A	
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate			
1105 10 00	- Farina, semolino e polvere	12,2	B3	
1105 20 00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	12,2	B3	
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8			
1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713	7,7	A	
1106 20	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714			
1106 20 10	-- denaturati	95 EUR/ 1 000 kg	B5	
1106 20 90	-- altri	166 EUR/ 1 000 kg	B5	
1106 30	- dei prodotti del capitolo 8			
1106 30 10	-- di banane	10,9	B3	
1106 30 90	-- altri	8,3	A	
1107	Malto, anche torrefatto			
1107 10	- non torrefatto			
	-- di frumento (grano)			
1107 10 11	--- presentato in forma di farina	177 EUR/ 1 000 kg	A	
1107 10 19	--- altro	134 EUR/ 1 000 kg	A	
	-- altro			
1107 10 91	--- presentato in forma di farina	173 EUR/ 1 000 kg	A	
1107 10 99	--- altro	131 EUR/ 1 000 kg	A	
1107 20 00	- torrefatto	152 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1108	Amidi e fecole; inulina			
	– Amidi e fecole			
1108 11 00	-- Amido di frumento (grano)	224 EUR/ 1 000 kg	B7	
1108 12 00	-- Amido di granturco	166 EUR/ 1 000 kg	B7	
1108 13 00	-- Fecola di patate	166 EUR/ 1 000 kg	B7	
1108 14 00	-- Fecola di manioca	166 EUR/ 1 000 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 11
1108 19	-- altri amidi e fecole			
1108 19 10	--- Amido di riso	216 EUR/ 1 000 kg	B7	
1108 19 90	--- altri	166 EUR/ 1 000 kg	B7	
1108 20 00	– Inulina	19,2	B7	
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	512 EUR/ 1 000 kg	B5	
12	CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI			
1201	Fave di soia, anche frantumate			
1201 10 00	– destinate alla semina	0	A	
1201 90 00	– altre	0	A	
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate			
1202 30 00	– destinate alla semina	0	A	
	– altre			
1202 41 00	-- con guscio	0	A	
1202 42 00	-- sgusciate, anche frantumate	0	A	
1203 00 00	Copra	0	A	
1204 00	Semi di lino, anche frantumati			
1204 00 10	– destinati alla semina	0	A	
1204 00 90	– altri	0	A	
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati			
1205 10	– Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico			
1205 10 10	-- destinati alla semina	0	A	
1205 10 90	-- altri	0	A	
1205 90 00	– altri	0	A	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1206 00 10	– destinati alla semina	0	A	
	– altri			
1206 00 91	-- sgusciati; con guscio striato grigio e bianco	0	A	
1206 00 99	-- altri	0	A	
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati			
1207 10 00	– Noci e mandorle di palmisti	0	A	
	– Semi di cotone			
1207 21 00	-- destinate alla semina	0	A	
1207 29 00	-- altri	0	A	
1207 30 00	– Semi di ricino	0	A	
1207 40	– Semi di sesamo			
1207 40 10	-- destinati alla semina	0	A	
1207 40 90	-- altri	0	A	
1207 50	– Semi di senape			
1207 50 10	-- destinati alla semina	0	A	
1207 50 90	-- altri	0	A	
1207 60 00	– Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	0	A	
1207 70 00	– Semi di melone	0	A	
	– altri			
1207 91	-- Semi di papavero nero o bianco			
1207 91 10	--- destinati alla semina	0	A	
1207 91 90	--- altri	0	A	
1207 99	-- altri			
1207 99 20	--- destinati alla semina	0	A	
	--- altri			
1207 99 91	---- Semi di canapa	0	A	
1207 99 96	---- altri	0	A	
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape			
1208 10 00	– di fave di soia	4,5	A	
1208 90 00	– altre	0	A	
1209	Semi, frutti e spore da sementa			
1209 10 00	– Semi di barbabietole da zucchero	8,3	A	
	– Semi da foraggio			
1209 21 00	-- di erba medica	2,5	A	
1209 22	-- di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)			
1209 22 10	--- Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)	0	A	
1209 22 80	--- altri	0	A	
1209 23	-- di festuca			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1209 23 11	--- Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	0	A	
1209 23 15	--- Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)	0	A	
1209 23 80	--- altri	2,5	A	
1209 24 00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	0	A	
1209 25	-- di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)			
1209 25 10	--- Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)	0	A	
1209 25 90	--- Loglio inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)	0	A	
1209 29	-- altri			
1209 29 45	--- Semi di fleolo (coda di topo); vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)	0	A	
1209 29 50	--- Semi di lupini	2,5	A	
1209 29 60	--- Semi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>)	8,3	A	
1209 29 80	--- altri	2,5	A	
1209 30 00	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	3	A	
	- altri			
1209 91	-- Semi di ortaggi			
1209 91 30	--- Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	8,3	A	
1209 91 80	--- altri	3	A	
1209 99	-- altri			
1209 99 10	--- Semi da bosco	0	A	
	--- altri			
1209 99 91	---- Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30	3	A	
1209 99 99	---- altri	4	A	
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina			
1210 10 00	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,8	A	
1210 20	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina			
1210 20 10	-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8	A	
1210 20 90	-- altri	5,8	A	
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati			
1211 20 00	- Radici di ginseng	0	A	
1211 30 00	- Coca (foglie di)	0	A	
1211 40 00	- Paglia di papavero	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1211 90	- altri			
1211 90 30	-- Fave tonka	3	A	
1211 90 85	-- altri	0	A	
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove			
	- Alghe			
1212 21 00	-- destinate al consumo umano	0	A	
1212 29 00	-- altri	0	A	
	- altri			
1212 91	-- Barbabietole da zucchero			
1212 91 20	--- secche, anche polverizzate	23 EUR/100 kg	A	
1212 91 80	--- altre	6,7 EUR/100 kg	A	
1212 92 00	-- Carrube	5,1	A	
1212 93 00	-- Canne da zucchero	4,6 EUR/100 kg	A	
1212 94 00	-- Radici di cicoria	0	A	
1212 99	-- altri			
	--- Semi di carrube			
1212 99 41	---- non sgusciati, né frantumati, né macinati	0	A	
1212 99 49	---- altri	5,8	A	
1212 99 95	--- altri	0	A	
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	0	A	
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets			
1214 10 00	- Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	0	A	
1214 90	- altri			
1214 90 10	-- Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	5,8	A	
1214 90 90	-- altri	0	A	
13	CAPITOLO 13 - GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI			
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali			
1301 20 00	- Gomma arabica	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1301 90 00	- altri	0	A	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati			
	- Succhi ed estratti vegetali			
1302 11 00	-- Oppio	0	A	
1302 12 00	-- di liquirizia	3,2	A	
1302 13 00	-- di luppolo	3,2	A	
1302 19	-- altri			
1302 19 05	--- Oleoresina di vaniglia	3	A	
1302 19 80	--- altri	0	A	
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati			
1302 20 10	-- allo stato secco	19,2	A	
1302 20 90	-- altri	11,2	A	
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati			
1302 31 00	-- Agar-agar	0	A	
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati			
1302 32 10	--- di carrube o di semi di carrube	0	A	
1302 32 90	--- di semi di guar	0	A	
1302 39 00	-- altri	0	A	
14	CAPITOLO 14 - MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE			
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)			
1401 10 00	- Bambù	0	A	
1401 20 00	- Canne d'India	0	A	
1401 90 00	- altre	0	A	
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove			
1404 20 00	- Linters di cotone	0	A	
1404 90 00	- altri	0	A	
15	CAPITOLO 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE			
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503			
1501 10	- Strutto			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1501 10 10	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1501 10 90	-- altri	17,2 EUR/100 kg	B3	
1501 20	- Altri grassi di maiale			
1501 20 10	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1501 20 90	-- altri	17,2 EUR/100 kg	B3	
1501 90 00	- altri	11,5	A	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503			
1502 10	- Sego			
1502 10 10	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1502 10 90	-- altri	3,2	A	
1502 90	- altri			
1502 90 10	-- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1502 90 90	-- altri	3,2	A	
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati			
	- Stearina solare e oleostearina			
1503 00 11	-- destinate ad usi industriali	0	A	
1503 00 19	-- altre	5,1	A	
1503 00 30	- Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1503 00 90	- altri	6,4	A	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1504 10	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni			
1504 10 10	-- aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2500 unità internazionali per grammo	3,8	A	
	-- altri			
1504 10 91	--- di ippoglossi	0	A	
1504 10 99	--- altri	0	A	
1504 20	- Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato			
1504 20 10	-- Frazioni solide	10,9	B7	
1504 20 90	-- altri	0	A	
1504 30	- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni			
1504 30 10	-- Frazioni solide	10,9	B7	
1504 30 90	-- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina			
1505 00 10	– Grasso di lana greggio	3,2	A	
1505 00 90	– altri	0	A	
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0	A	
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1507 10	– Olio greggio, anche depurato delle mucillagini			
1507 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
1507 10 90	-- altro	6,4	A	
1507 90	– altri			
1507 90 10	-- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1507 90 90	-- altri	9,6	A	
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1508 10	– Olio greggio			
1508 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1508 10 90	-- altro	6,4	A	
1508 90	– altri			
1508 90 10	-- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1508 90 90	-- altri	9,6	A	
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
1509 10	– vergini			
1509 10 10	-- Olio d'oliva lampante	122,6 EUR/100 kg	A	
1509 10 90	-- altri	124,5 EUR/100 kg	A	
1509 90 00	– altri	134,6 EUR/100 kg	A	
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509			
1510 00 10	– Oli greggi	110,2 EUR/100 kg	A	
1510 00 90	– altri	160,3 EUR/100 kg	A	
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1511 10	- Olio greggio			
1511 10 10	-- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1511 10 90	-- altro	3,8	A	
1511 90	- altri			
	-- Frazioni solide			
1511 90 11	--- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1511 90 19	--- altrimenti presentate	10,9	A	
	-- altri			
1511 90 91	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1511 90 99	--- altri	9	A	
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni			
1512 11	-- Oli greggi			
1512 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
	--- altri			
1512 11 91	---- di girasole	6,4	A	
1512 11 99	---- di cartamo	6,4	A	
1512 19	-- altri			
1512 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1512 19 90	--- altri	9,6	A	
	- Olio di cotone e sue frazioni			
1512 21	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo			
1512 21 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
1512 21 90	--- altro	6,4	A	
1512 29	-- altri			
1512 29 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1512 29 90	--- altri	9,6	A	
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni			
1513 11	-- Olio greggio			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1513 11 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	2,5	A	
	--- altro			
1513 11 91	---- presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1513 11 99	---- altrimenti presentato	6,4	A	
1513 19	-- altri			
	--- Frazioni solide			
1513 19 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1513 19 19	---- altrimenti presentate	10,9	A	
	--- altri			
1513 19 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
	---- altri			
1513 19 91	----- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1513 19 99	----- altrimenti presentati	9,6	A	
	- Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni			
1513 21	-- Oli greggi			
1513 21 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
	--- altri			
1513 21 30	---- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1513 21 90	---- altrimenti presentati	6,4	A	
1513 29	-- altri			
	--- Frazioni solide			
1513 29 11	---- presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1513 29 19	---- altrimenti presentate	10,9	A	
	--- altri			
1513 29 30	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
	---- altri			
1513 29 50	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1513 29 90	----- altrimenti presentati	9,6	A	
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni			
1514 11	-- Oli greggi			
1514 11 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
1514 11 90	--- altri	6,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1514 19	-- altri			
1514 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1514 19 90	--- altri	9,6	A	
	- altri			
1514 91	-- Oli greggi			
1514 91 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
1514 91 90	--- altri	6,4	A	
1514 99	-- altri			
1514 99 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1514 99 90	--- altri	9,6	A	
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente			
	- Olio di lino e sue frazioni			
1515 11 00	-- Olio greggio	3,2	A	
1515 19	-- altri			
1515 19 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1515 19 90	--- altri	9,6	A	
	- Olio di granturco e sue frazioni			
1515 21	-- Olio greggio			
1515 21 10	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
1515 21 90	--- altro	6,4	A	
1515 29	-- altri			
1515 29 10	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
1515 29 90	--- altri	9,6	A	
1515 30	- Olio di ricino e sue frazioni			
1515 30 10	-- destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	0	A	
1515 30 90	-- altri	5,1	A	
1515 50	- Olio di sesamo e sue frazioni			
	-- Olio greggio			
1515 50 11	--- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
1515 50 19	--- altro	6,4	A	
	-- altri			
1515 50 91	--- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1515 50 99	--- altri	9,6	A	
1515 90	- altri			
1515 90 11	-- Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	A	
	-- Olio di semi di tabacco e sue frazioni			
	--- Olio greggio			
1515 90 21	---- destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1515 90 29	---- altro	6,4	A	
	--- altri			
1515 90 31	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	0	A	
1515 90 39	---- altri	9,6	A	
	-- altri oli e loro frazioni			
	--- Oli greggi			
1515 90 40	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	3,2	A	
	---- altri			
1515 90 51	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
1515 90 59	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	6,4	A	
	--- altri			
1515 90 60	---- destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
	---- altri			
1515 90 91	----- concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	A	
1515 90 99	----- concreti, altrimenti presentati; fluidi	9,6	A	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati			
1516 10	- Grassi e oli animali e loro frazioni			
1516 10 10	-- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	A	
1516 10 90	-- altrimenti presentati	10,9	A	
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1516 20 10	-- Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	3,4	A	
	-- altri			
1516 20 91	--- presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	12,8	A	
	--- altrimenti presentati			
1516 20 95	---- Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	5,1	A	
	---- altri			
1516 20 96	----- Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba	9,6	A	
1516 20 98	----- altri	10,9	A	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516			
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida			
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/100 kg	A	
1517 10 90	-- altra	16	A	
1517 90	- altre			
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	8,3 + 28,4 EUR/100 kg	A	
	-- altre			
1517 90 91	--- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati	9,6	A	
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	2,9	A	
1517 90 99	--- altre	16	A	
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove			
1518 00 10	- Linossina	7,7	A	
	- Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana			
1518 00 31	-- greggi	3,2	A	
1518 00 39	-- altri	5,1	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
	- altri			
1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	7,7	A	
	-- altri			
1518 00 95	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	2	A	
1518 00 99	--- altri	7,7	A	
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	A	
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati			
1521 10 00	- Cere vegetali	0	A	
1521 90	- altri			
1521 90 10	-- Spermaceti, anche raffinati o colorati	0	A	
	-- Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate			
1521 90 91	--- gregge	0	A	
1521 90 99	--- altre	2,5	A	
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali			
1522 00 10	- Degras	3,8	A	
	- Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali			
	-- contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva			
1522 00 31	--- Paste di saponificazione (soapstocks)	29,9 EUR/100 kg	A	
1522 00 39	--- altri	47,8 EUR/100 kg	A	
	-- altri			
1522 00 91	--- Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)	3,2	A	
1522 00 99	--- altri	0	A	
16	CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI			
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti			
1601 00 10	- di fegato	15,4	B7	
	- altri			
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	149,4 EUR/100 kg	B7	
1601 00 99	-- altri	100,5 EUR/100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue			
1602 10 00	- Preparazioni omogeneizzate	16,6	B7	
1602 20	- di fegato di qualsiasi animale			
1602 20 10	-- di oca o di anatra	10,2	B7	
1602 20 90	-- altre	16	B7	
	- di volatili della voce 0105			
1602 31	-- di tacchino			
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili			
1602 31 11	---- contenenti unicamente carne di tacchino non cotta	1024 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 31 19	---- altre	1024 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 31 80	--- altre	1024 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 32	-- di galli e di galline			
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili			
1602 32 11	---- non cotte	2765 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 32 19	---- altre	1024 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 32 30	--- contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili	2765 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 32 90	--- altre	2765 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 39	-- altre			
	--- contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili			
1602 39 21	---- non cotte	2765 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 39 29	---- altre	2765 EUR/ 1 000 kg	B7	
1602 39 85	--- altre	2765 EUR/ 1 000 kg	B7	
	- della specie suina			
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi			
1602 41 10	--- della specie suina domestica	156,8 EUR/100 kg	A	
1602 41 90	--- altri	10,9	A	
1602 42	-- Spalle e loro pezzi			
1602 42 10	--- della specie suina domestica	129,3 EUR/100 kg	A	
1602 42 90	--- altre	10,9	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1602 49	-- altre, compresi i miscugli			
	--- della specie suina domestica			
	---- contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine			
1602 49 11	----- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti	156,8 EUR/100 kg	A	
1602 49 13	----- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle	129,3 EUR/100 kg	A	
1602 49 15	----- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi	129,3 EUR/100 kg	A	
1602 49 19	----- altre	85,7 EUR/100 kg	A	
1602 49 30	---- contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	75 EUR/100 kg	A	
1602 49 50	---- contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg	A	
1602 49 90	--- altre	10,9	A	
1602 50	- della specie bovina			
1602 50 10	-- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg	B7	
	-- altre			
1602 50 31	--- «Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi	16,6	B7	
1602 50 95	--- altre	16,6	B7	
1602 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale			
1602 90 10	-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale	16,6	B7	
	-- altre			
1602 90 31	--- di selvaggina o di coniglio	10,9	B7	
	--- altre			
1602 90 51	---- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica	85,7 EUR/100 kg	B7	
	---- altre			
	----- contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina			
1602 90 61	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte	303,4 EUR/100 kg	B7	
1602 90 69	----- altre	16,6	B7	
	----- altre			
1602 90 91	----- di ovini	12,8	B5	
1602 90 95	----- di caprini	16,6	B7	
1602 90 99	----- altre	16,6	B7	
1603 00	Estratti e sughì di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici			
1603 00 10	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	12,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1603 00 80	– altri	0	A	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce			
	– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati			
1604 11 00	-- Salmoni	5,5	B5	
1604 12	-- Aringhe			
1604 12 10	--- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	15	B5	
	--- altri			
1604 12 91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	20	B5	
1604 12 99	---- altri	20	B5	
1604 13	-- Sardine, alacce e spratti			
	--- Sardine			
1604 13 11	---- sotto olio d'oliva	12,5	B7	
1604 13 19	---- altri	12,5	B7	
1604 13 90	--- altri	12,5	B7	
1604 14	-- Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>)			
	--- Tonni e palamite			
1604 14 11	---- sotto olio vegetale	24	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 12
	---- altri			
1604 14 16	----- Filetti detti «loins»	24	B7	
1604 14 18	----- altri	24	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 12
1604 14 90	--- Boniti (<i>Sarda spp.</i>)	25	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 12
1604 15	-- Sgombri			
	--- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>			
1604 15 11	---- Filetti	25	B7	
1604 15 19	---- altri	25	B7	
1604 15 90	--- della specie <i>Scomber australasicus</i>	20	B7	
1604 16 00	-- Acciughe	25	B7	
1604 17 00	-- Anguille	20	B7	
1604 19	-- altri			
1604 19 10	--- Salmonidi, diversi dai salmoni	7	B3	
	--- Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]			
1604 19 31	---- Filetti detti «loins»	24	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1604 19 39	---- altri	24	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 12
1604 19 50	--- Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	12,5	B3	
	--- altri			
1604 19 91	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	7,5	B7	
	---- altri			
1604 19 92	----- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20	B3	
1604 19 93	----- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20	B3	
1604 19 94	----- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	20	B3	
1604 19 95	----- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>) e merluzzi gialli (<i>Pollachius pollachius</i>)	20	B3	
1604 19 97	----- altri	20	B7	
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci			
1604 20 05	-- Preparazioni di surimi	20	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 13
	-- altri			
1604 20 10	--- di salmoni	5,5	B3	
1604 20 30	--- di salmonidi, diversi dai salmoni	7	B3	
1604 20 40	--- di acciughe	25	B7	
1604 20 50	--- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>	25	B5	
1604 20 70	--- di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i>	24	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 12
1604 20 90	--- di altri pesci	14	B3	
	- Caviale e suoi succedanei			
1604 31 00	-- Caviale	20	B3	
1604 32 00	-- Succedanei del caviale	20	B3	
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati			
1605 10 00	- Granchi	8	B3	
	- Gamberetti			
1605 21	-- non in recipienti ermeticamente chiusi			
1605 21 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20	B7	
1605 21 90	--- altri	20	B7	
1605 29 00	-- altri	20	B7	
1605 30	- Astici			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1605 30 10	-- Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	0	A	
1605 30 90	-- altri	20	B3	
1605 40 00	- altri crostacei	20	B3	
	- Molluschi			
1605 51 00	-- Ostriche	20	A	
1605 52 00	-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini	20	A	
1605 53	-- Mitili			
1605 53 10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	20	B3	
1605 53 90	--- altri	20	B3	
1605 54 00	-- Seppie e calamari	20	A	
1605 55 00	-- Polpi	20	A	
1605 56 00	-- Vongole, cardidi e arche	20	A	
1605 57 00	-- Abaloni	20	A	
1605 58 00	-- Lumache, diverse da quelle di mare	20	A	
1605 59 00	-- altri	20	A	
	- altri invertebrati acquatici			
1605 61 00	-- Oloturie	26	B3	
1605 62 00	-- Ricci di mare	26	B3	
1605 63 00	-- Meduse	26	B3	
1605 69 00	-- altri	26	B3	
17	CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI			
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido			
	- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti			
1701 12	-- di barbabietola			
1701 12 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg std qual	B7	
1701 12 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg	B7	
1701 13	-- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo			
1701 13 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg std qual	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1701 13 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1701 14	-- altri zuccheri di canna			
1701 14 10	--- destinati ad essere raffinati	33,9 EUR/100 kg std qual	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1701 14 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 15
	- altri			
1701 91 00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1701 99	-- altri			
1701 99 10	--- Zuccheri bianchi	41,9 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1701 99 90	--- altri	41,9 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati			
	- Lattosio e sciroppo di lattosio			
1702 11 00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg	B7	
1702 19 00	-- altri	14 EUR/100 kg	B7	
1702 20	- Zucchero e sciroppo d'acero			
1702 20 10	-- Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	B7	
1702 20 90	-- altri	8	B7	
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio			
1702 30 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	B7	
	-- altri			
1702 30 50	--- in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	26,8 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1702 30 90	--- altri	20 EUR/100 kg	B7	
1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito			
1702 40 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1702 40 90	-- altri	20 EUR/100 kg	B7	
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	16 + 50,7 EUR/ 100 kg/net mas	B7	
1702 60	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito			
1702 60 10	-- Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	B7	
1702 60 80	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	B7	
1702 60 95	-- altri	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	B7	
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio			
1702 90 10	-- Maltosio chimicamente puro	12,8	B7	
1702 90 30	-- Isoglucosio	50,7 EUR/ 100 kg/net mas	B7	
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina	20 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
	-- Zuccheri e melassi, caramellati			
1702 90 71	--- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
	--- altri			
1702 90 75	---- in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1702 90 79	---- altri	19,2 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1702 90 80	-- Sciroppo di inulina	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	B7	
1702 90 95	-- altri	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero			
1703 10 00	- Melassi di canna	0,35 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1703 90 00	– altri	0,35 EUR/100 kg	A	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)			
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero			
1704 10 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,2 + 27,1 EUR/ 100 kg MAX 17,9	B5	
1704 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6,3 + 30,9 EUR/ 100 kg MAX 18,2	B5	
1704 90	– altri			
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	13,4	B5	
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1 + 45,1 EUR/ 100 kg MAX 18,9 + 16,5 EUR/ 100 kg	B5	
	-- altri			
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
	--- altri			
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1704 90 75	---- Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
	---- altri			
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1704 90 99	----- altri	9 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
18	CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI			
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	0	A	
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	0	A	
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata			
1803 10 00	– non sgrassata	9,6	B7	
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	9,6	B7	
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	B7	
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao			
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8	B5	
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8 + 25,2 EUR/ 100 kg	B5	
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	8 + 31,4 EUR/ 100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	8 + 41,9 EUR/ 100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 14
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg			
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
	-- altre			
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	15,4 + EA	B5	
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 20 95	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini			
1806 31 00	-- ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 32	-- non ripiene			
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 32 90	--- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1806 90	- altre			
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata			
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni			
1806 90 11	---- contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 90 19	---- altri	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
	--- altri			
1806 90 31	---- ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 90 39	---- non ripieni	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
1806 90 90	-- altre	8,3 + EA MAX 18,7 + ADSZ	B5	
19	CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA			
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove			
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	7,6 + EA	B7	
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA	B7	
1901 90	- altri			
	-- Estratti di malto			
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	5,1 + 18 EUR/ 100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1901 90 19	--- altri	5,1 + 14,7 EUR/100 kg	B7	
	-- altri			
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	12,8	A	
1901 90 99	--- altri	7,6 + EA	B5	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato			
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate			
1902 11 00	-- contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/100 kg	A	
1902 19	-- altre			
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	7,7 + 24,6 EUR/100 kg	A	
1902 19 90	--- altre	7,7 + 21,1 EUR/100 kg	A	
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)			
1902 20 10	-- contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	B7	
1902 20 30	-- contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg	B7	
	-- altre			
1902 20 91	--- cotte	8,3 + 6,1 EUR/100 kg	A	
1902 20 99	--- altre	8,3 + 17,1 EUR/100 kg	A	
1902 30	- altre paste alimentari			
1902 30 10	-- secche	6,4 + 24,6 EUR/100 kg	A	
1902 30 90	-- altre	6,4 + 9,7 EUR/100 kg	A	
1902 40	- Cuscus			
1902 40 10	-- non preparato	7,7 + 24,6 EUR/100 kg	A	
1902 40 90	-- altro	6,4 + 9,7 EUR/100 kg	A	
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	6,4 + 15,1 EUR/100 kg	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove			
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura			
1904 10 10	-- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg	B5	
1904 10 30	-- a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg	B5	
1904 10 90	-- altri	5,1 + 33,6 EUR/100 kg	B5	
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati			
1904 20 10	-- Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA	B5	
	-- altri			
1904 20 91	--- a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg	B5	
1904 20 95	--- a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg	B5	
1904 20 99	--- altri	5,1 + 33,6 EUR/100 kg	B5	
1904 30 00	– Bulgur di grano	8,3 + 25,7 EUR/100 kg	B5	
1904 90	– altri			
1904 90 10	-- a base di riso	8,3 + 46 EUR/ 100 kg	B5	
1904 90 80	-- altri	8,3 + 25,7 EUR/100 kg	B5	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili			
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	5,8 + 13 EUR/ 100 kg	B3	
1905 20	– Pane con spezie (panpepato)			
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 EUR/100 kg	B3	
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 EUR/100 kg	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 EUR/100 kg	B3	
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini			
1905 31	-- Biscotti con aggiunta di dolcificanti			
	--- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao			
1905 31 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
1905 31 19	---- altri	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
	--- altri			
1905 31 30	---- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
	---- altri			
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
1905 31 99	----- altri	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
1905 32	-- Cialde e cialdine			
1905 32 05	--- aventi tenore di umidità superiore a 10 %	9 + EA MAX 20,7 + ADFM	B3	
	--- altre			
	---- interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao			
1905 32 11	----- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
1905 32 19	----- altre	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
	---- altre			
1905 32 91	----- salate, anche ripiene	9 + EA MAX 20,7 + ADFM	B3	
1905 32 99	----- altre	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati			
1905 40 10	-- Fette biscottate	9,7 + EA	B3	
1905 40 90	-- altri	9,7 + EA	B3	
1905 90	- altri			
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 EUR/100 kg	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 EUR/100 kg	B3	
	-- altri			
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA	B3	
1905 90 45	--- Biscotti	9 + EA MAX 20,7 + ADFM	B3	
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	9 + EA MAX 20,7 + ADFM	B3	
	--- altri			
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	9 + EA MAX 24,2 + ADSZ	B3	
1905 90 90	---- altri	9 + EA MAX 20,7 + ADFM	B3	
20	CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE			
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico			
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini	17,6	A	
2001 90	- altri			
2001 90 10	-- «Chutney» di manghi	0	A	
2001 90 20	-- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	5	A	
2001 90 30A	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) diverso dal granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 4
2001 90 30B	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2001 90 50	-- Funghi	16	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 16
2001 90 65	-- Olive	16	A	
2001 90 70	-- Peperoni	16	A	
2001 90 92	-- Frutta tropicale e noci tropicali; cuori di palma	10	A	
2001 90 97	-- altri	16	A	
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico			
2002 10	- Pomodori, interi o in pezzi			
2002 10 10	-- pelati	14,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2002 10 90	-- altri	14,4	A	
2002 90	- altri			
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %			
2002 90 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	A	
2002 90 19	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	A	
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %			
2002 90 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	A	
2002 90 39	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	A	
	-- aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %			
2002 90 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg	14,4	A	
2002 90 99	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	14,4	A	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico			
2003 10	- Funghi del genere <i>Agaricus</i>			
2003 10 20	-- conservati temporaneamente, completamente cotti	18,4 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 16
2003 10 30	-- altri	18,4 + 222 EUR/ 100 kg/net eda	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 16
2003 90	- altri			
2003 90 10	-- Tartufi	14,4	A	
2003 90 90	-- altri	18,4	A	
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
2004 10	- Patate			
2004 10 10	-- semplicemente cotte	14,4	A	
	-- altre			
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	7,6 + EA	A	
2004 10 99	--- altri	17,6	A	
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi			
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2004 90 30	-- Crauti, capperi e olive	16	A	
2004 90 50	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>) e fagiolini	19,2	A	
	-- altri, compresi i miscugli			
2004 90 91	--- Cipolle, semplicemente cotte	14,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2004 90 98	--- altri	17,6	A	
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006			
2005 10 00	- Ortaggi e legumi omogeneizzati	17,6	A	
2005 20	- Patate			
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	8,8 + EA	A	
	-- altre			
2005 20 20	--- a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	14,1	A	
2005 20 80	--- altre	14,1	A	
2005 40 00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	19,2	A	
	- Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)			
2005 51 00	-- Fagioli in grani	17,6	A	
2005 59 00	-- altri	19,2	A	
2005 60 00	- Asparagi	17,6	A	
2005 70 00	- Olive	12,8	A	
2005 80 00A	- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) diverso dal granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 4
2005 80 00B	- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>) in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
	- altri ortaggi e miscugli di ortaggi			
2005 91 00	-- Germogli di bambù	17,6	A	
2005 99	-- altri			
2005 99 10	--- Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni	6,4	A	
2005 99 20	--- Capperi	16	A	
2005 99 30	--- Carciofi	17,6	A	
2005 99 50	--- Miscugli di ortaggi	17,6	A	
2005 99 60	--- Crauti	16	A	
2005 99 80	--- altri	17,6	A	
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)			
2006 00 10	- Zenzero	0	A	
	- altre			
	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2006 00 31	--- Ciliege	20 + 23,9 EUR/ 100 kg	A	
2006 00 35	--- Frutta tropicale e noci tropicali	12,5 + 15 EUR/ 100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2006 00 38	--- altre	20 + 23,9 EUR/ 100 kg	A	
	-- altre			
2006 00 91	--- Frutta tropicale e noci tropicali	12,5	A	
2006 00 99	--- altre	20	A	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti			
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate			
2007 10 10	-- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	24 + 4,2 EUR/ 100 kg	A	
	-- altre			
2007 10 91	--- di frutta tropicale	15	A	
2007 10 99	--- altre	24	A	
	- altre			
2007 91	-- di agrumi			
2007 91 10	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	20 + 23 EUR/ 100 kg	A	
2007 91 30	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	20 + 4,2 EUR/ 100 kg	A	
2007 91 90	--- altre	21,6	A	
2007 99	-- altre			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %			
2007 99 10	---- Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	22,4	A	
2007 99 20	---- Puree e paste di marroni	24 + 19,7 EUR/ 100 kg	A	
	---- altre			
2007 99 31	----- di ciliege	24 + 23 EUR/ 100 kg	A	
2007 99 33	----- di fragole	24 + 23 EUR/ 100 kg	A	
2007 99 35	----- di lamponi	24 + 23 EUR/ 100 kg	A	
2007 99 39	----- altre	24 + 23 EUR/ 100 kg	A	
2007 99 50	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	24 + 4,2 EUR/ 100 kg	A	
	--- altre			
2007 99 93	---- di frutta tropicale e noci tropicali	15	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2007 99 97	---- altre	24	A	
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove			
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro			
2008 11	-- Arachidi			
2008 11 10	--- Burro di arachidi	12,8	A	
	--- altre, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 11 91	---- superiore ad 1 kg	11,2	A	
	---- uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 11 96	----- tostate	12	A	
2008 11 98	----- altre	12,8	A	
2008 19	-- altre, compresi i miscugli			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 19 11	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale	7	A	
	---- altre			
2008 19 13	----- Mandorle e pistacchi, tostati	9	A	
2008 19 19	----- altre	11,2	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 19 91	---- Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale	8	A	
	---- altre			
	----- Frutta a guscio tostate			
2008 19 93	----- Mandorle e pistacchi	10,2	A	
2008 19 95	----- altre	12	A	
2008 19 99	----- altre	12,8	A	
2008 20	- Ananassi			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 20 11	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	25,6 + 2,5 EUR/100 kg	A	
2008 20 19	---- altri	25,6	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 20 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	25,6 + 2,5 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 20 39	---- altri	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 20 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	19,2	A	
2008 20 59	---- altri	17,6	A	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 20 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	20,8	A	
2008 20 79	---- altri	19,2	A	
2008 20 90	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4	A	
2008 30	- Agrumi			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 30 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	
2008 30 19	---- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	--- altri			
2008 30 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	
2008 30 39	---- altri	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 30 51	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	A	
2008 30 55	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18,4	A	
2008 30 59	---- altri	17,6	A	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 30 71	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	15,2	A	
2008 30 75	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	17,6	A	
2008 30 79	---- altri	20,8	A	
2008 30 90	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 40	- Pere			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2008 40 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	
2008 40 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	---- altre			
2008 40 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	
2008 40 29	----- altre	25,6	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 40 31	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
2008 40 39	---- altre	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 40 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	17,6	A	
2008 40 59	---- altre	16	A	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 40 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	A	
2008 40 79	---- altre	17,6	A	
2008 40 90	--- senza aggiunta di zuccheri	16,8	A	
2008 50	- Albicocche			
	-- con aggiunta d'alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2008 50 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	
2008 50 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	---- altre			
2008 50 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	
2008 50 39	----- altre	25,6	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 50 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 50 59	---- altre	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 50 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	A	
2008 50 69	---- altre	17,6	A	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 50 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	20,8	A	
2008 50 79	---- altre	19,2	A	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 50 92	---- superiore o uguale a 5 kg	13,6	A	
2008 50 98	---- inferiore a 5 kg	18,4	A	
2008 60	- Ciliege			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 60 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	
2008 60 19	---- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	--- altre			
2008 60 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	
2008 60 39	---- altre	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 60 50	---- superiore ad 1 kg	17,6	A	
2008 60 60	---- uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	A	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 60 70	---- superiore o uguale a 4,5 kg	18,4	A	
2008 60 90	---- inferiore a 4,5 kg	18,4	A	
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %			
2008 70 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	
2008 70 19	----- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	---- altre			
2008 70 31	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 70 39	----- altre	25,6	A	
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
2008 70 59	---- altre	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 70 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	19,2	A	
2008 70 69	---- altre	17,6	A	
	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 70 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	19,2	A	
2008 70 79	---- altre	17,6	A	
	--- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 70 92	---- superiore o uguale a 5 kg	15,2	A	
2008 70 98	---- inferiore a 5 kg	18,4	A	
2008 80	- Fragole			
	-- con aggiunta di alcole			
	--- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 80 11	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	
2008 80 19	---- altre	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	--- altre			
2008 80 31	---- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	
2008 80 39	---- altre	25,6	A	
	-- senza aggiunta di alcole			
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	A	
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	A	
2008 80 90	--- senza aggiunta di zuccheri	18,4	A	
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 200 819			
2008 91 00	-- Cuori di palma	10	A	
2008 93	-- Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)			
	--- con aggiunta di alcole			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
2008 93 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	25,6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 93 19	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	---- altri			
2008 93 21	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	24	A	
2008 93 29	----- altri	25,6	A	
	--- senza aggiunta di alcole			
2008 93 91	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	17,6	A	
2008 93 93	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	20,8	A	
2008 93 99	---- senza aggiunta di zuccheri	18,4	A	
2008 97	-- Miscugli			
	--- con aggiunta di alcole			
	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 97 12	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	A	
2008 97 14	----- altri	25,6	A	
	----- altri			
2008 97 16	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16 + 2,6 EUR/ 100 kg	A	
2008 97 18	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	---- altri			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 97 32	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	15	A	
2008 97 34	----- altri	24	A	
	----- altri			
2008 97 36	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	16	A	
2008 97 38	----- altri	25,6	A	
	--- senza aggiunta di alcole			
	---- con aggiunta di zuccheri			
	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 97 51	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 97 59	----- altri	17,6	A	
	----- altri			
	----- Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti			
2008 97 72	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	8,5	A	
2008 97 74	----- altri	13,6	A	
	----- altri			
2008 97 76	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	12	A	
2008 97 78	----- altri	19,2	A	
	----- senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto			
	----- superiore o uguale a 5 kg			
2008 97 92	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	A	
2008 97 93	----- altri	18,4	A	
	----- uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg			
2008 97 94	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	A	
2008 97 96	----- altri	18,4	A	
	----- inferiore a 4,5 kg			
2008 97 97	----- di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)	11,5	A	
2008 97 98	----- altri	18,4	A	
2008 99	-- altri			
	--- con aggiunta di alcole			
	---- Zenzero			
2008 99 11	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	10	A	
2008 99 19	----- altri	16	A	
	---- Uva			
2008 99 21	----- avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	25,6 + 3,8 EUR/100 kg	A	
2008 99 23	----- altra	25,6	A	
	---- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 99 24	----- Frutta tropicale	16	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2008 99 28	----- altri	25,6	A	
	----- altri			
2008 99 31	----- Frutta tropicale	16 + 2,6 EUR/ 100 kg	A	
2008 99 34	----- altri	25,6 + 4,2 EUR/100 kg	A	
	----- altri			
	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas			
2008 99 36	----- Frutta tropicale	15	A	
2008 99 37	----- altre	24	A	
	----- altri			
2008 99 38	----- Frutta tropicale	16	A	
2008 99 40	----- altre	25,6	A	
	--- senza aggiunta di alcole			
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg			
2008 99 41	----- Zenzero	0	A	
2008 99 43	----- Uva	19,2	A	
2008 99 45	----- Prugne	17,6	A	
2008 99 48	----- Frutta tropicale	11	A	
2008 99 49	----- altri	17,6	A	
	---- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg			
2008 99 51	----- Zenzero	0	A	
2008 99 63	----- Frutta tropicale	13	A	
2008 99 67	----- altri	20,8	A	
	---- senza aggiunta di zuccheri			
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto			
2008 99 72	----- superiore o uguale a 5 kg	15,2	A	
2008 99 78	----- inferiore a 5 kg	18,4	A	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net eda	A	
2008 99 99	----- altri	18,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti			
	– Succhi di arancia			
2009 11	-- congelati			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 11 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 11 19	---- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67			
2009 11 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 11 99	---- altri	15,2	A	
2009 12 00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12,2	A	
2009 19	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 19 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 19 19	---- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 19 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 19 98	---- altri	12,2	A	
	– Succhi di pompelmo o di pomelo			
2009 21 00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	12	A	
2009 29	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 29 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 29 19	---- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 29 91	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	12 + 20,6 EUR/ 100 kg	A	
2009 29 99	---- altri	12	A	
	– Succhi di altri agrumi			
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20			
	--- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
2009 31 11	---- contenenti zuccheri addizionati	14,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009 31 19	----- senza zuccheri addizionati	15,2	A	
	--- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- di limoni			
2009 31 51	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4	A	
2009 31 59	----- senza zuccheri addizionati	15,2	A	
	----- di altri agrumi			
2009 31 91	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4	A	
2009 31 99	----- senza zuccheri addizionati	15,2	A	
2009 39	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 39 11	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 39 19	----- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
	----- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
2009 39 31	----- contenenti zuccheri addizionati	14,4	A	
2009 39 39	----- senza zuccheri addizionati	15,2	A	
	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- di limoni			
2009 39 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 39 55	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	A	
2009 39 59	----- senza zuccheri addizionati	15,2	A	
	----- di altri agrumi			
2009 39 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	14,4 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 39 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	14,4	A	
2009 39 99	----- senza zuccheri addizionati	15,2	A	
	- Succhi di ananasso			
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20			
2009 41 92	--- contenenti zuccheri addizionati	15,2	A	
2009 41 99	--- senza zuccheri addizionati	16	A	
2009 49	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 49 11	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009 49 19	---- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 49 30	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	15,2	A	
	---- altri			
2009 49 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 49 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	A	
2009 49 99	----- senza zuccheri addizionati	16	A	
2009 50	- Succhi di pomodoro			
2009 50 10	-- con zuccheri addizionati	16	A	
2009 50 90	-- altri	16,8	A	
	- Succhi di uva (compresi i mosti di uva)			
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30			
2009 61 10	--- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
2009 61 90	--- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto	22,4 + 27 EUR/hl	A	
2009 69	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 69 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 69 19	---- altri	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
	--- di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67			
	----- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto			
2009 69 51	----- concentrati	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
2009 69 59	----- altri	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %			
2009 69 71	----- concentrati	22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 69 79	----- altri	22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009 69 90	----- altri	22,4 + 27 EUR/ hl	A	
	- Succhi di mela			
2009 71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20			
2009 71 20	--- contenenti zuccheri addizionati	18	A	
2009 71 99	--- senza zuccheri addizionati	18	A	
2009 79	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 79 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	30 + 18,4 EUR/ 100 kg	A	
2009 79 19	---- altri	30	A	
	--- di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67			
2009 79 30	---- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	18	A	
	---- altri			
2009 79 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	18 + 19,3 EUR/ 100 kg	A	
2009 79 98	----- altri	18	A	
	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi			
2009 81	-- Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
2009 81 11	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 81 19	---- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67			
2009 81 31	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	16,8	A	
	---- altri			
2009 81 51	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	16,8 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 81 59	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	16,8	A	
	----- senza zuccheri addizionati			
2009 81 95	----- Succhi di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i>	14	A	
2009 81 99	----- altri	17,6	A	
2009 89	-- altri			
	--- di un valore Brix superiore a 67			
	---- Succhi di pera			
2009 89 11	----- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009 89 19	----- altri	33,6	A	
	---- altri			
	----- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
2009 89 34	----- Succhi di frutta tropicale	21 + 12,9 EUR/ 100 kg	A	
2009 89 35	----- altri	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
	----- altri			
2009 89 36	----- Succhi di frutta tropicale	21	A	
2009 89 38	----- altri	33,6	A	
	--- di un valore Brix inferiore o uguale a 67			
	---- Succhi di pera			
2009 89 50	----- di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	19,2	A	
	----- altri			
2009 89 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	19,2 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 89 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	19,2	A	
2009 89 69	----- senza zuccheri addizionati	20	A	
	---- altri			
	----- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati			
2009 89 71	----- Succhi di ciliege	16,8	A	
2009 89 73	----- Succhi di frutta tropicale	10,5	A	
2009 89 79	----- altri	16,8	A	
	----- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %			
2009 89 85	----- Succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/100 kg	A	
2009 89 86	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/100 kg	A	
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %			
2009 89 88	----- Succhi di frutta tropicale	10,5	A	
2009 89 89	----- altri	16,8	A	
	----- senza zuccheri addizionati			
2009 89 96	----- Succhi di ciliege	17,6	A	
2009 89 97	----- Succhi di frutta tropicale	11	A	
2009 89 99	----- altri	17,6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009 90	- Miscugli di succhi			
	-- di un valore Brix superiore a 67			
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera			
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 90 19	---- altri	33,6	A	
	--- altri			
2009 90 21	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto	33,6 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 90 29	---- altri	33,6	A	
	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 67			
	--- Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera			
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	20 + 20,6 EUR/ 100 kg	A	
2009 90 39	---- altri	20	A	
	--- altri			
	---- di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso			
2009 90 41	----- con zuccheri addizionati	15,2	A	
2009 90 49	----- altri	16	A	
	----- altri			
2009 90 51	----- con zuccheri addizionati	16,8	A	
2009 90 59	----- altri	17,6	A	
	---- di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto			
	----- Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso			
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	15,2 + 20,6 EUR/100 kg	A	
2009 90 73	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %	15,2	A	
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati	16	A	
	----- altri			
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %			
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5 + 12,9 EUR/100 kg	A	
2009 90 94	----- altri	16,8 + 20,6 EUR/100 kg	A	
	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %			
2009 90 95	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	10,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2009 90 96	----- altri	16,8	A	
	----- senza zuccheri addizionati			
2009 90 97	----- Miscugli di succhi di frutta tropicale	11	A	
2009 90 98	----- altri	17,6	A	
21	CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE			
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati			
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè			
2101 11 00	-- Estratti, essenze e concentrati	9	A	
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè			
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	A	
2101 12 98	--- altri	9 + EA	B3	
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate			
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	6	A	
	-- Preparazioni			
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	A	
2101 20 98	--- altri	6,5 + EA	B3	
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati			
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè			
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	11,5	B3	
2101 30 19	--- altri	5,1 + 12,7 EUR/100 kg	B5	
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè			
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	14,1	B3	
2101 30 99	--- altri	10,8 + 22,7 EUR/100 kg	B5	
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati			
2102 10	- Lieviti vivi			
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	B5	
	-- Lieviti di panificazione			
2102 10 31	--- secchi	12	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2102 10 39	--- altri	12	B7	
2102 10 90	-- altri	14,7	B7	
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti			
	-- Lieviti morti			
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8,3	B5	
2102 20 19	--- altri	5,1	A	
2102 20 90	-- altri	0	A	
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	6,1	A	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata			
2103 10 00	- Salsa di soia	7,7	A	
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	10,2	B3	
2103 30	- Farina di senape e senape preparata			
2103 30 10	-- Farina di senape	0	A	
2103 30 90	-- Senape preparata	9	A	
2103 90	- altri			
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	0	A	
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0	A	
2103 90 90	-- altri	7,7	A	
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate			
2104 10 00	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	11,5	A	
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	14,1	B3	
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao			
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 EUR/ 100 kg MAX 19,4 + 9,4 EUR/ 100 kg	B5	
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte			
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	8 + 38,5 EUR/ 100 kg MAX 18,1 + 7 EUR/ 100 kg	B5	
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	7,9 + 54 EUR/ 100 kg MAX 17,8 + 6,9 EUR/ 100 kg	B5	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate			
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	B3	
2106 10 80	-- altri	0 + EA	B3	
2106 90	- altre			
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	17,3 MIN 1 EUR/ %vol/hl	B5	
	-- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati			
2106 90 30	--- di isoglucosio	42,7 EUR/ 100 kg/net mas	B7	
	--- altri			
2106 90 51	---- di lattosio	14 EUR/100 kg	B7	
2106 90 55	---- di glucosio o di maltodestrina	20 EUR/100 kg	B7	
2106 90 59	---- altri	0,4 EUR/100 kg/ net/%saccar.	B7	
	-- altre			
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	A	
2106 90 98	--- altre	9 + EA	B3	
22	CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI			
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve			
2201 10	- Acque minerali e acque gassate			
	-- Acque minerali naturali			
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio	0	A	
2201 10 19	--- altre	0	A	
2201 10 90	-- altre	0	A	
2201 90 00	- altre	0	A	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009			
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	9,6	B3	
2202 90	- altre			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	9,6	B5	
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404			
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %	6,4 + 13,7 EUR/100 kg	B5	
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	5,5 + 12,1 EUR/100 kg	B5	
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %	5,4 + 21,2 EUR/100 kg	B5	
2203 00	Birra di malto			
	- in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri			
2203 00 01	-- presentata in bottiglie	0	A	
2203 00 09	-- altra	0	A	
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0	A	
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009			
2204 10	- Vini spumanti			
	-- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)			
2204 10 11	--- Champagne	32 EUR/hl	A	
2204 10 91	--- Asti spumante	32 EUR/hl	A	
2204 10 93	--- altri	32 EUR/hl	A	
2204 10 94	-- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl	A	
2204 10 96	-- altri vini varietali	32 EUR/hl	A	
2204 10 98	-- altri	32 EUR/hl	A	
	- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)			
2204 21	-- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar			
2204 21 06	---- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	32 EUR/hl	A	
2204 21 07	---- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl	A	
2204 21 08	---- altri vini varietali	32 EUR/hl	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2204 21 09	---- altri	32 EUR/hl	A	
	--- altri			
	---- prodotto nella Comunità			
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol			
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)			
	----- Vini bianchi			
2204 21 11	----- Alsace	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 12	----- Bordeaux	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 13	----- Bourgogne	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 18	----- Mosel	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 19	----- Pfalz	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 22	----- Rheinhessen	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 23	----- Tokaj	15,8 EUR/hl	A	
2204 21 24	----- Lazio	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 26	----- Toscana	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 27	----- Trentino-Alto Adige e Friuli	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 28	----- Veneto	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 32	----- Vinho Verde	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 34	----- Penedès	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 36	----- Rioja	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 37	----- Valencia	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 38	----- altri	15,4 EUR/hl	A	
	----- altri			
2204 21 42	----- Bordeaux	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 43	----- Bourgogne	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 44	----- Beaujolais	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 47	----- Languedoc-Roussillon	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 62	----- Piemonte	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 66	----- Toscana	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 67	----- Trentino e Alto Adige	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 68	----- Veneto	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 69	----- Dão, Bairrada e Douro	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 71	----- Navarra	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 74	----- Penedès	15,4 EUR/hl	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2204 21 76	----- Rioja	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 77	----- Valdepeñas	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 78	----- altri	15,4 EUR/hl	A	
	----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)			
2204 21 79	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 80	----- altri	15,4 EUR/hl	A	
	----- altri vini varietali			
2204 21 81	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 82	----- altri	15,4 EUR/hl	A	
	----- altri			
2204 21 83	----- Vini bianchi	15,4 EUR/hl	A	
2204 21 84	----- altri	15,4 EUR/hl	A	
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol			
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)			
2204 21 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	15,8 EUR/hl	A	
2204 21 86	----- Vino di Xeres	15,8 EUR/hl	A	
2204 21 87	----- Vino di Marsala	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 89	----- Vino di Porto	15,8 EUR/hl	A	
2204 21 90	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 91	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/%vol/hl	A	
	----- altri			
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)			
2204 21 93	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 94	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
	----- altri vini varietali			
2204 21 95	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 96	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
	----- altri			
2204 21 97	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl	A	
2204 21 98	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
2204 29	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2204 29 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	32 EUR/hl	A	
	--- altri			
	---- prodotto nella Comunità			
	----- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol			
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)			
	----- Vini bianchi			
2204 29 11	----- Tokaj	14,2 EUR/hl	A	
2204 29 12	----- Bordeaux	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 13	----- Bourgogne	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 17	----- Val de Loire (Valle della Loira)	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 18	----- altri	12,1 EUR/hl	A	
	----- altri			
2204 29 42	----- Bordeaux	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 43	----- Bourgogne	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 44	----- Beaujolais	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 46	----- Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 47	----- Languedoc-Roussillon	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 48	----- Val de Loire (Valle della Loira)	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 58	----- altri	12,1 EUR/hl	A	
	----- Vini a indicazione geografica protetta (IGP)			
2204 29 79	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 80	----- altri	12,1 EUR/hl	A	
	----- altri vini varietali			
2204 29 81	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 82	----- altri	12,1 EUR/hl	A	
	----- altri			
2204 29 83	----- Vini bianchi	12,1 EUR/hl	A	
2204 29 84	----- altri	12,1 EUR/hl	A	
	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol			
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)			
2204 29 85	----- Vino di Madera e moscatello di Setúbal	13,1 EUR/hl	A	
2204 29 86	----- Vino di Xeres	13,1 EUR/hl	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2204 29 87	----- Vino di Marsala	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 88	----- Vino di Samos e moscato di Lemnos	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 89	----- Vino di Porto	13,1 EUR/hl	A	
2204 29 90	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 91	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 92	----- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol	1,75 EUR/%vol/hl	A	
	---- altri			
	----- Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) o vini a indicazione geografica protetta (IGP)			
2204 29 93	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 94	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
	----- altri vini varietali			
2204 29 95	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 96	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
	----- altri			
2204 29 97	----- Vini bianchi	20,9 EUR/hl	A	
2204 29 98	----- altri	20,9 EUR/hl	A	
2204 30	- altri mosti di uva			
2204 30 10	-- parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole	32	A	
	-- altri			
	--- con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol			
2204 30 92	---- concentrati	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
2204 30 94	---- altri	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
	--- altri			
2204 30 96	---- concentrati	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
2204 30 98	---- altri	Prezzi di entrata	A + EP	Cfr. allegato 2-A, sezione A, punto 1, lettera k)
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche			
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	10,9 EUR/hl	B7	
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/ %vol/hl + 6,4 EU- R/hl	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2205 90	- altri			
2205 90 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	9 EUR/hl	B7	
2205 90 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0,9 EUR/%vol/hl	A	
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove			
2206 00 10	- Vinello	1,3 EUR/%vol/hl MIN 7,2 EUR/hl	A	
	- altri			
	-- spumanti			
2206 00 31	--- Sidro e sidro di pere	19,2 EUR/hl	A	
2206 00 39	--- altri	19,2 EUR/hl	A	
	-- non spumanti, presentati in recipienti di capacità			
	--- inferiore o uguale a 2 litri			
2206 00 51	---- Sidro e sidro di pere	7,7 EUR/hl	A	
2206 00 59	---- altri	7,7 EUR/hl	A	
	--- superiore a 2 litri			
2206 00 81	---- Sidro e sidro di pere	5,76 EUR/hl	A	
2206 00 89	---- altri	5,76 EUR/hl	A	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo			
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol	19,2 EUR/hl	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 17
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 17
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione			
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce			
	-- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
2208 20 12	--- Cognac	0	A	
2208 20 14	--- Armagnac	0	A	
2208 20 26	--- Grappa	0	A	
2208 20 27	--- Brandy de Jerez	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2208 20 29	--- altri	0	A	
	-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri			
2208 20 40	--- Distillato greggio	0	A	
	--- altri			
2208 20 62	---- Cognac	0	A	
2208 20 64	---- Armagnac	0	A	
2208 20 86	---- Grappa	0	A	
2208 20 87	---- Brandy de Jerez	0	A	
2208 20 89	---- altri	0	A	
2208 30	- Whisky			
	-- Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità			
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	0	A	
	-- Whisky detto «Scotch»			
2208 30 30	--- Whisky detto «single malt»	0	A	
	--- Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità			
2208 30 41	---- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 30 49	---- superiore a 2 litri	0	A	
	--- Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità			
2208 30 61	---- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 30 69	---- superiore a 2 litri	0	A	
	--- Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità			
2208 30 71	---- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 30 79	---- superiore a 2 litri	0	A	
	-- altri, presentati in recipienti di capacità			
2208 30 82	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 30 88	--- superiore a 2 litri	0	A	
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati			
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri			
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/ %vol/hl + 3,2 EU- R/hl	B7	
	--- altri			
2208 40 31	---- di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2208 40 39	---- altri	0,6 EUR/ %vol/hl + 3,2 EU- R/hl	B7	
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri			
2208 40 51	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	0,6 EUR/%vol/hl	B7	
	--- altri			
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro	0	A	
2208 40 99	---- altri	0,6 EUR/%vol/hl	B7	
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)			
	-- Gin, presentato in recipienti di capacità			
2208 50 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 50 19	--- superiore a 2 litri	0	A	
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità			
2208 50 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 50 99	--- superiore a 2 litri	0	A	
2208 60	- Vodka			
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità			
2208 60 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 60 19	--- superiore a 2 litri	0	A	
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità			
2208 60 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 60 99	--- superiore a 2 litri	0	A	
2208 70	- Liquori			
2208 70 10	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	0	A	
2208 90	- altri			
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità			
2208 90 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	0	A	
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità			
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2208 90 38	--- superiore a 2 litri	0	A	
	-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità			
	--- inferiore o uguale a 2 litri			
2208 90 41	---- Ouzo	0	A	
	---- altri			
	----- Acquaviti			
	----- di frutta			
2208 90 45	----- Calvados	0	A	
2208 90 48	----- altre	0	A	
	----- altre			
2208 90 54	----- Tequila	0	A	
2208 90 56	----- altre	0	A	
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0	A	
	--- superiore a 2 litri			
	---- Acquaviti			
2208 90 71	----- di frutta	0	A	
2208 90 75	----- Tequila	0	A	
2208 90 77	----- altre	0	A	
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0	A	
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità			
2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	1 EUR/ %vol/hl + 6,4 EU- R/hl	B7	
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	1 EUR/%vol/hl	B7	
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico			
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità			
2209 00 11	-- inferiore o uguale a 2 litri	6,4 EUR/hl	A	
2209 00 19	-- superiore a 2 litri	4,8 EUR/hl	A	
	- altri, presentati in recipienti di capacità			
2209 00 91	-- inferiore o uguale a 2 litri	5,12 EUR/hl	A	
2209 00 99	-- superiore a 2 litri	3,84 EUR/hl	A	
23	CAPITOLO 23 - RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI			
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2301 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	0	A	
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0	A	
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi			
2302 10	- di granturco			
2302 10 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 10 90	-- altri	89 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 30	- di frumento			
2302 30 10	-- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 30 90	-- altri	89 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 40	- di altri cereali			
	-- di riso			
2302 40 02	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %	44 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 40 08	--- altri	89 EUR/ 1 000 kg	A	
	-- altri			
2302 40 10	--- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %	44 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 40 90	--- altri	89 EUR/ 1 000 kg	A	
2302 50 00	- di legumi	5,1	A	
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2303 10	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili			
	-- Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca			
2303 10 11	--- superiore a 40 % in peso	320 EUR/ 1 000 kg	A	
2303 10 19	--- uguale o inferiore a 40 % in peso	0	A	
2303 10 90	-- altri	0	A	
2303 20	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero			
2303 20 10	-- Polpe di barbabietole	0	A	
2303 20 90	-- altri	0	A	
2303 30 00	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	0	A	
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	0	A	
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	0	A	
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305			
2306 10 00	- di semi di cotone	0	A	
2306 20 00	- di semi di lino	0	A	
2306 30 00	- di semi di girasole	0	A	
	- di semi di ravizzone o di colza			
2306 41 00	-- di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	0	A	
2306 49 00	-- altri	0	A	
2306 50 00	- di noce di cocco o di copra	0	A	
2306 60 00	- di noci o di mandorle di palmisti	0	A	
2306 90	- altri			
2306 90 05	-- di germi di granturco	0	A	
	-- altri			
	--- Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva			
2306 90 11	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %	0	A	
2306 90 19	---- aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	48 EUR/ 1 000 kg	A	
2306 90 90	--- altri	0	A	
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio			
	- Fecce di vino			
2307 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2307 00 19	-- altre	1,62 EUR/kg/tot/ alc	A	
2307 00 90	- Tartaro greggio	0	A	
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove			
	- Vinaccia			
2308 00 11	-- aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %	0	A	
2308 00 19	-- altri	1,62 EUR/kg/tot/ alc	A	
2308 00 40	- Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva	0	A	
2308 00 90	- altri	1,6	A	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali			
2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto			
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari			
	--- contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina			
	---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %			
2309 10 11	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0	A	
2309 10 13	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 10 15	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 10 19	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/ 1 000 kg	A	
	---- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %			
2309 10 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	0	A	
2309 10 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 10 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/ 1 000 kg	A	
	---- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %			
2309 10 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2309 10 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 10 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 10 70	--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 10 90	-- altri	9,6	A	
2309 90	- altri			
2309 90 10	-- Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8	A	
2309 90 20	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo	0	A	
	-- altri, comprese le premiscele			
	--- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari			
	---- contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina			
	----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %			
2309 90 31	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	23 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 33	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	498 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 35	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	730 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 39	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	948 EUR/ 1 000 kg	A	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %			
2309 90 41	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	55 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 43	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	530 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 49	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %	888 EUR/ 1 000 kg	A	
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %			
2309 90 51	----- non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	102 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 53	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	577 EUR/ 1 000 kg	A	
2309 90 59	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	730 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2309 90 70	----- non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/ 1 000 kg	A	
	---- altri			
2309 90 91	----- Polpe di barbabietole melassate	12	A	
2309 90 96	----- altre	9,6	A	
24	CAPITOLO 24 - TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI			
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco			
2401 10	- Tabacchi non scostolati			
2401 10 35	-- Tabacchi «light air cured»	18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	B7	
2401 10 60	-- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	B7	
2401 10 70	-- Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	B7	
2401 10 85	-- Tabacchi «flue cured»	18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	B7	
2401 10 95	-- altri	18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	B7	
2401 20	- Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati			
2401 20 35	-- Tabacchi «light air cured»	18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	B7	
2401 20 60	-- Tabacchi «sun cured» del tipo orientale	11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	B7	
2401 20 70	-- Tabacchi «dark air cured»	11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	B7	
2401 20 85	-- Tabacchi «flue cured»	18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	B7	
2401 20 95	-- altri	18,4 MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/ 100 kg	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2401 30 00	– Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 EUR/100 kg MAX 56 EUR/ 100 kg	B7	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco			
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	B7	
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco			
2402 20 10	-- contenenti garofano	10	B7	
2402 20 90	-- altre	57,6	B7	
2402 90 00	– altri	57,6	B7	
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco			
	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione			
2403 11 00	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	74,9	B7	
2403 19	-- altro			
2403 19 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	74,9	B7	
2403 19 90	--- altro	74,9	B7	
	– altri			
2403 91 00	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	16,6	B7	
2403 99	-- altri			
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	B7	
2403 99 90	--- altri	16,6	B7	
25	CAPITOLO 25 - SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI			
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare			
2501 00 10	– Acqua di mare e acque madri di saline	0	A	
	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità			
2501 00 31	-- destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	0	A	
	-- altri			
2501 00 51	--- denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	1,7 EUR/ 1 000 kg	A	
	--- altri			
2501 00 91	---- Sale per l'alimentazione umana	2,6 EUR/ 1 000 kg	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2501 00 99	---- altri	2,6 EUR/ 1 000 kg	A	
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostate	0	A	
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale			
2503 00 10	– Zolfi greggi e zolfi non raffinati	0	A	
2503 00 90	– altri	1,7	A	
2504	Grafite naturale			
2504 10 00	– in polvere o in scaglie	0	A	
2504 90 00	– altra	0	A	
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26			
2505 10 00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	0	A	
2505 90 00	– altre sabbie	0	A	
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare			
2506 10 00	– Quarzi	0	A	
2506 20 00	– Quarzite	0	A	
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati			
2507 00 20	– Caolino	0	A	
2507 00 80	– altre argille caoliniche	0	A	
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas			
2508 10 00	– Bentonite	0	A	
2508 30 00	– Argille refrattarie	0	A	
2508 40 00	– altre argille	0	A	
2508 50 00	– Andalusite, cianite e sillimanite	0	A	
2508 60 00	– Mullite	0	A	
2508 70 00	– Terre di chamotte o di dinas	0	A	
2509 00 00	Creta	0	A	
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche			
2510 10 00	– non macinati	0	A	
2510 20 00	– macinati	0	A	
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816			
2511 10 00	– Solfato di bario naturale (baritina)	0	A	
2511 20 00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	0	A	
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente			
2513 10 00	– Pietra pomice	0	A	
2513 20 00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	0	A	
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0	A	
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare			
	– Marmi e travertini			
2515 11 00	-- greggi o sgrossati	0	A	
2515 12 00	-- semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0	A	
2515 20 00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	0	A	
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare			
	– Granito			
2516 11 00	-- greggio o sgrossato	0	A	
2516 12 00	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0	A	
2516 20 00	– Arenaria	0	A	
2516 90 00	– altre pietre da taglio o da costruzione	0	A	
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente			
2517 10	– Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2517 10 10	-- Sassi, ghiaia, selci e ciottoli	0	A	
2517 10 20	-- Dolomite e pietre da calce, frantumate	0	A	
2517 10 80	-- altri	0	A	
2517 20 00	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 251 710	0	A	
2517 30 00	- Tarmacadam	0	A	
	- Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente			
2517 41 00	-- di marmo	0	A	
2517 49 00	-- altri	0	A	
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite			
2518 10 00	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»	0	A	
2518 20 00	- Dolomite calcinata o sinterizzata	0	A	
2518 30 00	- Pigiata di dolomite	0	A	
2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri			
2519 10 00	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	0	A	
2519 90	- altri			
2519 90 10	-- Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato	1,7	A	
2519 90 30	-- Magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	0	A	
2519 90 90	-- altri	0	A	
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti			
2520 10 00	- Pietra da gesso; anidrite	0	A	
2520 20 00	- Gessi	0	A	
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento	0	A	
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825			
2522 10 00	- Calce viva	1,7	A	
2522 20 00	- Calce spenta	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2522 30 00	– Calce idraulica	1,7	A	
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati			
2523 10 00	– Cementi non polverizzati detti «clinkers»	1,7	A	
	– Cementi Portland			
2523 21 00	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7	A	
2523 29 00	-- altri	1,7	A	
2523 30 00	– Cementi alluminosi	1,7	A	
2523 90 00	– altri cementi idraulici	1,7	A	
2524	Amianto (asbesto)			
2524 10 00	– Crocidolite	0	A	
2524 90 00	– altri	0	A	
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica			
2525 10 00	– Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	0	A	
2525 20 00	– Mica in polvere	0	A	
2525 30 00	– Cascami di mica	0	A	
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco			
2526 10 00	– non frantumati né polverizzati	0	A	
2526 20 00	– frantumati o polverizzati	0	A	
2528 00 00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	0	A	
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore			
2529 10 00	– Feldspato	0	A	
	– Spatofluore			
2529 21 00	-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	0	A	
2529 22 00	-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	0	A	
2529 30 00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	0	A	
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove			
2530 10 00	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	0	A	
2530 20 00	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	0	A	
2530 90 00	– altre	0	A	
26	CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI			
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)			
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)			
2601 11 00	-- non agglomerati	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2601 12 00	-- agglomerati	0	A	
2601 20 00	- Piriti di ferro arrostiti (ceneri di pirite)	0	A	
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganeseiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	0	A	
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati	0	A	
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati	0	A	
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati	0	A	
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati	0	A	
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati	0	A	
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati	0	A	
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati	0	A	
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati	0	A	
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	0	A	
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati			
2612 10	- Minerali di uranio e loro concentrati			
2612 10 10	-- Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (<i>Euratom</i>)	0	A	
2612 10 90	-- altri	0	A	
2612 20	- Minerali di torio e loro concentrati			
2612 20 10	-- Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (<i>Euratom</i>)	0	A	
2612 20 90	-- altri	0	A	
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati			
2613 10 00	- arrostiti	0	A	
2613 90 00	- altri	0	A	
2614 00 00	Minerali di titanio e loro concentrati	0	A	
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati			
2615 10 00	- Minerali di zirconio e loro concentrati	0	A	
2615 90 00	- altri	0	A	
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati			
2616 10 00	- Minerali di argento e loro concentrati	0	A	
2616 90 00	- altri	0	A	
2617	Altri minerali e loro concentrati			
2617 10 00	- Minerali di antimonio e loro concentrati	0	A	
2617 90 00	- altri	0	A	
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	0	A	
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2619 00 20	– Cascami atti al recupero del ferro o del manganese	0	A	
2619 00 90	– altri	0	A	
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti			
	– contenenti principalmente zinco			
2620 11 00	-- metalline di galvanizzazione	0	A	
2620 19 00	-- altri	0	A	
	– contenenti principalmente piombo			
2620 21 00	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti anti-detonanti contenenti piombo	0	A	
2620 29 00	-- altri	0	A	
2620 30 00	– contenenti principalmente rame	0	A	
2620 40 00	– contenenti principalmente alluminio	0	A	
2620 60 00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	0	A	
	– altri			
2620 91 00	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	0	A	
2620 99	-- altri			
2620 99 10	--- contenenti principalmente nichel	0	A	
2620 99 20	--- contenenti principalmente niobio o tantalio	0	A	
2620 99 40	--- contenenti principalmente stagno	0	A	
2620 99 60	--- contenenti principalmente titanio	0	A	
2620 99 95	--- altri	0	A	
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani			
2621 10 00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	0	A	
2621 90 00	– altri	0	A	
27	CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERERE MINERALI			
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili			
	– Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati			
2701 11 00	-- Antracite	0	A	
2701 12	-- Carbon fossile bituminoso			
2701 12 10	--- Carboni da coke	0	A	
2701 12 90	--- altro	0	A	
2701 19 00	-- altri carboni fossili	0	A	
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	0	A	
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2702 10 00	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	0	A	
2702 20 00	- Ligniti agglomerate	0	A	
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	0	A	
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta			
	- Coke e semi-coke di carboni fossili			
2704 00 11	-- per la fabbricazione di elettrodi	0	A	
2704 00 19	-- altri	0	A	
2704 00 30	- Coke e semi-coke di lignite	0	A	
2704 00 90	- altri	0	A	
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	0	A	
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	0	A	
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici			
2707 10	- Benzolo (benzene)			
2707 10 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	A	
2707 10 90	-- destinati ad altri usi	0	A	
2707 20	- Toluolo (toluene)			
2707 20 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	A	
2707 20 90	-- destinati ad altri usi	0	A	
2707 30	- Xilolo (xileni)			
2707 30 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	A	
2707 30 90	-- destinati ad altri usi	0	A	
2707 40 00	- Naftalene	0	A	
2707 50	- altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86			
2707 50 10	-- destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	3	A	
2707 50 90	-- destinati ad altri usi	0	A	
	- altri			
2707 91 00	-- Oli di creosoto	1,7	A	
2707 99	-- altri			
	--- Oli greggi			
2707 99 11	---- Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C	1,7	A	
2707 99 19	---- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2707 99 20	--- Teste solforate; antracene	0	A	
2707 99 50	--- Prodotti basici	1,7	A	
2707 99 80	--- Fenoli	1,2	A	
	--- altri			
2707 99 91	---- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803	0	A	
2707 99 99	---- altri	1,7	A	
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali			
2708 10 00	- Pece	0	A	
2708 20 00	- Coke di pece	0	A	
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi			
2709 00 10	- Condensati di gas naturale	0	A	
2709 00 90	- altri	0	A	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli			
	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli			
2710 12	-- Oli leggeri e preparazioni			
2710 12 11	--- destinati a subire un trattamento definito	0	A	
2710 12 15	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11	0	A	
	--- destinati ad altri usi			
	---- Benzine speciali			
2710 12 21	----- Acqua ragia minerale	4,7	A	
2710 12 25	----- altre	4,7	A	
	----- altri			
	----- Benzine per motori			
2710 12 31	----- Benzine avio	4,7	A	
	----- altre, aventi tenore di piombo			
	----- inferiore o uguale a 0,013 g per l			
2710 12 41	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95	4,7	A	
2710 12 45	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98	4,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2710 12 49	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	A	
	----- superiore a 0,013 g per l			
2710 12 51	----- aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98	4,7	A	
2710 12 59	----- aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98	4,7	A	
2710 12 70	----- Carboturbi tipo benzina	4,7	A	
2710 12 90	----- altri oli leggeri	4,7	A	
2710 19	-- altre			
	--- Oli medi			
2710 19 11	---- destinati a subire un trattamento definito	0	A	
2710 19 15	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11	0	A	
	---- destinati ad altri usi			
	----- Petrolio lampante			
2710 19 21	----- Carboturbi	4,7	A	
2710 19 25	----- altro	4,7	A	
2710 19 29	----- altri	4,7	A	
	--- Oli pesanti			
	---- Oli da gas			
2710 19 31	----- destinati a subire un trattamento definito	0	A	
2710 19 35	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31	0	A	
	----- destinati ad altri usi			
2710 19 43	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	0	A	
2710 19 46	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	0	A	
2710 19 47	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	0	A	
2710 19 48	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5	A	
	---- Oli combustibili			
2710 19 51	----- destinati a subire un trattamento definito	0	A	
2710 19 55	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51	0	A	
	----- destinati ad altri usi			
2710 19 62	----- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	A	
2710 19 64	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5	A	
2710 19 68	----- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5	A	
	---- Oli lubrificanti ed altri			
2710 19 71	----- destinati a subire un trattamento definito	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2710 19 75	----- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71	0	A	
	----- destinati ad altri usi			
2710 19 81	----- Oli per motore, per compressori o per turbine	3,7	A	
2710 19 83	----- Liquidi per trasmissioni idrauliche	3,7	A	
2710 19 85	----- Oli bianchi; paraffina liquida	3,7	A	
2710 19 87	----- Oli per cambi	3,7	A	
2710 19 91	----- Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva	3,7	A	
2710 19 93	----- Oli per isolamenti elettrici	3,7	A	
2710 19 99	----- altri oli lubrificanti ed altri	3,7	A	
2710 20	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli			
	-- Oli da gas			
2710 20 11	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001 %	0	A	
2710 20 15	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001 % e inferiore o uguale a 0,002 %	0	A	
2710 20 17	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002 % e inferiore o uguale a 0,1 %	0	A	
2710 20 19	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 %	3,5	A	
	-- Oli combustibili			
2710 20 31	--- aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1 %	3,5	A	
2710 20 35	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1 % e inferiore o uguale a 1 %	3,5	A	
2710 20 39	--- aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 %	3,5	A	
2710 20 90	-- altri oli	3,7	A	
	- Residui di oli			
2710 91 00	-- contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5	A	
2710 99 00	-- altre	3,5	A	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi			
	- liquefatti			
2711 11 00	-- Gas naturale	0	A	
2711 12	-- Propano			
	--- Propano di purezza uguale o superiore a 99 %			
2711 12 11	---- destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2711 12 19	---- destinato ad altri usi	0	A	
	--- altro			
2711 12 91	---- destinato a subire un trattamento definito	0	A	
2711 12 93	---- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91	0	A	
	---- destinato ad altri usi			
2711 12 94	----- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %	0,7	A	
2711 12 97	----- altro	0,7	A	
2711 13	-- Butani			
2711 13 10	--- destinati a subire un trattamento definito	0	A	
2711 13 30	--- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10	0	A	
	--- destinati ad altri usi			
2711 13 91	---- di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %	0,7	A	
2711 13 97	---- altri	0,7	A	
2711 14 00	-- Etilene, propilene, butilene e butadiene	0	A	
2711 19 00	-- altri	0	A	
	- allo stato gassoso			
2711 21 00	-- Gas naturale	0	A	
2711 29 00	-- altri	0	A	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati			
2712 10	- Vaselina			
2712 10 10	-- greggia	0	A	
2712 10 90	-- altra	2,2	A	
2712 20	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio			
2712 20 10	-- Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1560	0	A	
2712 20 90	-- altra	2,2	A	
2712 90	- altri			
	-- Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)			
2712 90 11	--- greggi	0,7	A	
2712 90 19	--- altri	2,2	A	
	-- altri			
	--- greggi			
2712 90 31	---- destinati a subire un trattamento definito	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2712 90 33	---- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sotto-voce 2712 90 31	0	A	
2712 90 39	---- destinati ad altri usi	0,7	A	
	--- altri			
2712 90 91	---- Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio	0	A	
2712 90 99	---- altri	2,2	A	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi			
	- Coke di petrolio			
2713 11 00	-- non calcinato	0	A	
2713 12 00	-- calcinato	0	A	
2713 20 00	- Bitume di petrolio	0	A	
2713 90	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi			
2713 90 10	-- destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803	0	A	
2713 90 90	-- altri	0,7	A	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche			
2714 10 00	- Scisti e sabbie bituminosi	0	A	
2714 90 00	- altri	0	A	
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	0	A	
2716 00 00	Energia elettrica	0	A	
28	CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI			
	I. ELEMENTI CHIMICI			
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio			
2801 10 00	- Cloro	5,5	A	
2801 20 00	- Iodio	0	A	
2801 30	- Fluoro; bromo			
2801 30 10	-- Fluoro	5	A	
2801 30 90	-- Bromo	5,5	A	
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6	A	
2803 00 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)	0	A	
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2804 10 00	– Idrogeno	3,7	A	
	– Gas rari			
2804 21 00	-- Argo	5	A	
2804 29	-- altri			
2804 29 10	--- Elio	0	A	
2804 29 90	--- altri	5	A	
2804 30 00	– Azoto	5,5	A	
2804 40 00	– Ossigeno	5	A	
2804 50	– Boro; tellurio			
2804 50 10	-- Boro	5,5	A	
2804 50 90	-- Tellurio	2,1	A	
	– Silicio			
2804 61 00	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	0	A	
2804 69 00	-- altro	5,5	B3	
2804 70 00	– Fosforo	5,5	A	
2804 80 00	– Arsenico	2,1	A	
2804 90 00	– Selenio	0	A	
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio			
	– Metalli alcalini o alcalino-terrosi			
2805 11 00	-- Sodio	5	B3	
2805 12 00	-- Calcio	5,5	B3	
2805 19	-- altri			
2805 19 10	--- Stronzio e bario	5,5	B3	
2805 19 90	--- altri	4,1	A	
2805 30	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro			
2805 30 10	-- miscelati o in lega fra loro	5,5	B3	
2805 30 90	-- altri	2,7	A	
2805 40	– Mercurio			
2805 40 10	-- presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 EUR	3	A	
2805 40 90	-- altro	0	A	
	II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI			
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico			
2806 10 00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	A	
2806 20 00	– Acido clorosolfonico	5,5	A	
2807 00 00	Acido solfonico; oleum	3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5	A	
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no			
2809 10 00	– Pentaossido di difosforo	5,5	A	
2809 20 00	– Acido fosforico e acidi polifosforici	5,5	A	
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici			
2810 00 10	– Triossido di diboro	0	A	
2810 00 90	– altri	3,7	A	
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici			
	– altri acidi inorganici			
2811 11 00	-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5	A	
2811 19	-- altri			
2811 19 10	--- Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	0	A	
2811 19 20	--- Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3	A	
2811 19 80	--- altri	5,3	A	
	– altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici			
2811 21 00	-- Diossido di carbonio	5,5	A	
2811 22 00	-- Diossido di silicio	4,6	A	
2811 29	-- altri			
2811 29 05	--- Diossido di zolfo	5,5	A	
2811 29 10	--- Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6	A	
2811 29 30	--- Ossidi di azoto	5	A	
2811 29 90	--- altri	5,3	A	
	III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI			
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici			
2812 10	– Cloruri e ossicloruri			
	-- di fosforo			
2812 10 11	--- Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5,5	A	
2812 10 15	--- Tricloruro di fosforo	5,5	A	
2812 10 16	--- Pentacloruro di fosforo	5,5	A	
2812 10 18	--- altri	5,5	A	
	-- altri			
2812 10 91	--- Dicloruro di dizolfo	5,5	A	
2812 10 93	--- Dicloruro di zolfo	5,5	A	
2812 10 94	--- Fosgene (cloruro di carbonile)	5,5	A	
2812 10 95	--- Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5,5	A	
2812 10 99	--- altri	5,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2812 90 00	– altri	5,5	A	
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio			
2813 10 00	– Disolfuro di carbonio	5,5	A	
2813 90	– altri			
2813 90 10	-- Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	A	
2813 90 90	-- altri	3,7	A	
	IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI			
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)			
2814 10 00	– Ammoniaca anidra	5,5	A	
2814 20 00	– Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	A	
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio			
	– Idrossido di sodio (soda caustica)			
2815 11 00	-- solido	5,5	A	
2815 12 00	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5	A	
2815 20 00	– Idrossido di potassio (potassa caustica)	5,5	A	
2815 30 00	– Perossidi di sodio o di potassio	5,5	A	
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario			
2816 10 00	– Idrossido e perossido di magnesio	4,1	A	
2816 40 00	– Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	A	
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5	A	
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio			
2818 10	– Corindone artificiale, anche definito chimicamente			
	-- con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso			
2818 10 11	--- con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	A	
2818 10 19	--- con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	A	
	-- con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso			
2818 10 91	--- con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	A	
2818 10 99	--- con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm	5,2	A	
2818 20 00	– Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	4	A	
2818 30 00	– Idrossido di alluminio	5,5	B3	
2819	Ossidi e idrossidi di cromo			
2819 10 00	– Triossido di cromo	5,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2819 90	- altri			
2819 90 10	-- Diossido di cromo	3,7	A	
2819 90 90	-- altri	5,5	A	
2820	Ossidi di manganese			
2820 10 00	- Diossido di manganese	5,3	A	
2820 90	- altri			
2820 90 10	-- Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese	0	A	
2820 90 90	-- altri	5,5	A	
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe ₂ O ₃			
2821 10 00	- Ossidi e idrossidi di ferro	4,6	A	
2821 20 00	- Terre coloranti	4,6	A	
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6	A	
2823 00 00	Ossidi di titanio	5,5	B3	
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione			
2824 10 00	- Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	A	
2824 90 00	- altri	5,5	A	
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli			
2825 10 00	- Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5	A	
2825 20 00	- Ossido e idrossido di litio	5,3	A	
2825 30 00	- Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5	A	
2825 40 00	- Ossidi e idrossidi di nichel	0	A	
2825 50 00	- Ossidi e idrossidi di rame	3,2	A	
2825 60 00	- Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5	A	
2825 70 00	- Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3	A	
2825 80 00	- Ossidi di antimonio	5,5	B3	
2825 90	- altri			
	-- Ossido, idrossido e perossido di calcio			
2825 90 11	--- Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: - non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e - non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri	0	A	
2825 90 19	--- altri	4,6	A	
2825 90 20	-- Ossido e idrossido di berillio	5,3	A	
2825 90 40	-- Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2825 90 60	-- Ossido di cadmio	0	A	
2825 90 85	-- altri	5,5	A	
	V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI			
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro			
	- Fluoruri			
2826 12 00	-- di alluminio	5,3	A	
2826 19	-- altri			
2826 19 10	--- di ammonio o di sodio	5,5	A	
2826 19 90	--- altri	5,3	A	
2826 30 00	- Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	A	
2826 90	- altri			
2826 90 10	-- Esafluorozirconato di dipotassio	5	A	
2826 90 80	-- altri	5,5	A	
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri			
2827 10 00	- Cloruro di ammonio	5,5	B3	
2827 20 00	- Cloruro di calcio	4,6	A	
	- altri cloruri			
2827 31 00	-- di magnesio	4,6	A	
2827 32 00	-- di alluminio	5,5	A	
2827 35 00	-- di nichel	5,5	A	
2827 39	-- altri			
2827 39 10	--- di stagno	4,1	A	
2827 39 20	--- di ferro	2,1	A	
2827 39 30	--- di cobalto	5,5	A	
2827 39 85	--- altri	5,5	A	
	- Ossicloruri e idrossicloruri			
2827 41 00	-- di rame	3,2	A	
2827 49	-- altri			
2827 49 10	--- di piombo	3,2	A	
2827 49 90	--- altri	5,3	A	
	- Bromuri e ossibromuri			
2827 51 00	-- Bromuri di sodio o di potassio	5,5	A	
2827 59 00	-- altri	5,5	A	
2827 60 00	- Ioduri e ossioduri	5,5	A	
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2828 10 00	- Ipcloclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	5,5	A	
2828 90 00	- altri	5,5	A	
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati			
	- Clorati			
2829 11 00	-- di sodio	5,5	A	
2829 19 00	-- altri	5,5	A	
2829 90	- altri			
2829 90 10	-- Perclorati	4,8	A	
2829 90 40	-- Bromato di potassio o di sodio	0	A	
2829 90 80	-- altri	5,5	A	
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no			
2830 10 00	- Solfuri di sodio	5,5	B3	
2830 90	- altri			
2830 90 11	-- Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	A	
2830 90 85	-- altri	5,5	A	
2831	Ditioniti e solfosilati			
2831 10 00	- di sodio	5,5	A	
2831 90 00	- altri	5,5	A	
2832	Solfiti; tiosolfati			
2832 10 00	- Solfiti di sodio	5,5	A	
2832 20 00	- altri solfiti	5,5	A	
2832 30 00	- Tiosolfati	5,5	A	
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)			
	- Solfati di sodio			
2833 11 00	-- Solfato di disodio	5,5	A	
2833 19 00	-- altri	5,5	A	
	- altri solfati			
2833 21 00	-- di magnesio	5,5	A	
2833 22 00	-- di alluminio	5,5	A	
2833 24 00	-- di nichel	5	A	
2833 25 00	-- di rame	3,2	A	
2833 27 00	-- di bario	5,5	A	
2833 29	-- altri			
2833 29 20	--- di cadmio, di cromo, di zinco	5,5	A	
2833 29 30	--- di cobalto, di titanio	5,3	A	
2833 29 60	--- di piombo	4,6	A	
2833 29 80	--- altri	5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2833 30 00	– Allumi	5,5	A	
2833 40 00	– Perossolfati (persolfati)	5,5	A	
2834	Nitriti; nitrati			
2834 10 00	– Nitriti	5,5	A	
	– Nitrati			
2834 21 00	-- di potassio	5,5	A	
2834 29	-- altri			
2834 29 20	--- di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo	5,5	A	
2834 29 40	--- di rame	4,6	A	
2834 29 80	--- altri	3	A	
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no			
2835 10 00	– Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5	B3	
	– Fosfati			
2835 22 00	-- di mono o di disodio	5,5	B3	
2835 24 00	-- di potassio	5,5	B3	
2835 25 00	-- Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	5,5	B3	
2835 26 00	-- altri fosfati di calcio	5,5	B3	
2835 29	-- altri			
2835 29 10	--- di triammonio	5,3	A	
2835 29 30	--- di trisodio	5,5	B3	
2835 29 90	--- altri	5,5	B3	
	– Polifosfati			
2835 31 00	-- Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	5,5	B3	
2835 39 00	-- altri	5,5	B3	
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio			
2836 20 00	– Carbonato di disodio	5,5	B3	
2836 30 00	– Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	A	
2836 40 00	– Carbonati di potassio	5,5	B3	
2836 50 00	– Carbonato di calcio	5	A	
2836 60 00	– Carbonato di bario	5,5	B3	
	– altri			
2836 91 00	-- Carbonati di litio	5,5	A	
2836 92 00	-- Carbonato di stronzio	5,5	A	
2836 99	-- altri			
	--- Carbonati			
2836 99 11	---- di magnesio, di rame	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2836 99 17	---- altri	5,5	A	
2836 99 90	--- Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	A	
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi			
	– Cianuri e ossicianuri			
2837 11 00	-- di sodio	5,5	A	
2837 19 00	-- altri	5,5	A	
2837 20 00	– Cianuri complessi	5,5	A	
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio			
	– di sodio			
2839 11 00	-- Metasilicati	5	A	
2839 19 00	-- altri	5	A	
2839 90 00	– altri	5	A	
2840	Borati; perossoborati (perborati)			
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato)			
2840 11 00	-- anidro	0	A	
2840 19	-- altro			
2840 19 10	---- Tetraborato di disodio pentaidrato	0	A	
2840 19 90	---- altro	5,3	A	
2840 20	– altri borati			
2840 20 10	-- Borati di sodio, anidri	0	A	
2840 20 90	-- altri	5,3	A	
2840 30 00	– Perossoborati (perborati)	5,5	A	
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici			
2841 30 00	– Dicromato di sodio	5,5	A	
2841 50 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati	5,5	A	
	– Manganiti, manganati e permanganati			
2841 61 00	-- Permanganato di potassio	5,5	B3	
2841 69 00	-- altri	5,5	A	
2841 70 00	– Molibdati	5,5	A	
2841 80 00	– Tungstati (volframati)	5,5	A	
2841 90	– altri			
2841 90 30	-- Zincati, vanadati	4,6	A	
2841 90 85	-- altri	5,5	A	
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi			
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	5,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2842 90	- altri			
2842 90 10	-- Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	A	
2842 90 80	-- altri	5,5	A	
	VI. PRODOTTI VARI			
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi			
2843 10	- Metalli preziosi allo stato colloidale			
2843 10 10	-- Argento	5,3	A	
2843 10 90	-- altri	3,7	A	
	- Composti dell'argento			
2843 21 00	-- Nitrato d'argento	5,5	A	
2843 29 00	-- altri	5,5	A	
2843 30 00	- Composti d'oro	3	A	
2843 90	- altri composti; amalgami			
2843 90 10	-- Amalgami	5,3	A	
2843 90 90	-- altri	3	A	
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti			
2844 10	- Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale			
	-- Uranio naturale			
2844 10 10	--- greggio; cascami e avanzzi (Euratom)	0	A	
2844 10 30	--- lavorato (Euratom)	0	A	
2844 10 50	-- Ferro-uranio	0	A	
2844 10 90	-- altri (Euratom)	0	A	
2844 20	- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti			
	-- Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti			
2844 20 25	--- Ferro-uranio	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2844 20 35	--- altri (Euratom)	0	A	
	-- Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti			
	--- Miscele d'uranio e di plutonio			
2844 20 51	---- Ferro-uranio	0	A	
2844 20 59	---- altri (Euratom)	0	A	
2844 20 99	--- altri	0	A	
2844 30	- Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti			
	-- Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto			
2844 30 11	--- Cermet	5,5	A	
2844 30 19	--- altri	2,9	A	
	-- Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto			
2844 30 51	--- Cermet	5,5	A	
	--- altri			
2844 30 55	---- greggio; cascami e avanzi (Euratom)	0	A	
	---- lavorato			
2844 30 61	----- Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)	0	A	
2844 30 69	----- altri (Euratom)	0	A	
	-- Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro			
2844 30 91	--- dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio	0	A	
2844 30 99	--- altri	0	A	
2844 40	- Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2844 40 10	-- Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	0	A	
	-- altri			
2844 40 20	--- Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	0	A	
2844 40 30	--- Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	0	A	
2844 40 80	--- altri	0	A	
2844 50 00	- Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)	0	A	
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no			
2845 10 00	- Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)	5,5	B3	
2845 90	- altri			
2845 90 10	-- Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)	5,5	B3	
2845 90 90	-- altri	5,5	A	
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli			
2846 10 00	- Composti del cerio	3,2	A	
2846 90 00	- altri	3,2	A	
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5	A	
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori	5,5	A	
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no			
2849 10 00	- di calcio	5,5	A	
2849 20 00	- di silicio	5,5	B3	
2849 90	- altri			
2849 90 10	-- di boro	4,1	A	
2849 90 30	-- di tungsteno	5,5	B3	
2849 90 50	-- di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio	5,5	A	
2849 90 90	-- altri	5,3	A	
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849			
2850 00 20	- Idruri, nitruri	4,6	A	
2850 00 60	- Azoturi; siliciuri	5,5	B3	
2850 00 90	- Boruri	5,3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami			
2852 10 00	– chimicamente definiti	5,5	A	
2852 90 00	– altri	5,5	A	
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi			
2853 00 10	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	A	
2853 00 30	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1	A	
2853 00 50	– Cloruro di cianogeno	5,5	A	
2853 00 90	– altri	5,5	A	
29	CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI			
	I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2901	Idrocarburi aciclici			
2901 10 00	– saturi	0	A	
	– non saturi			
2901 21 00	-- Etilene	0	A	
2901 22 00	-- Propene (propilene)	0	A	
2901 23 00	-- Butene (butilene) e suoi isomeri	0	A	
2901 24 00	-- Buta-1,3-diene e isoprene	0	A	
2901 29 00	-- altri	0	A	
2902	Idrocarburi ciclici			
	– cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
2902 11 00	-- Cicloesano	0	A	
2902 19 00	-- altri	0	A	
2902 20 00	– Benzene	0	A	
2902 30 00	– Toluene	0	A	
	– Xileni			
2902 41 00	-- o-Xilene	0	A	
2902 42 00	-- m-Xilene	0	A	
2902 43 00	-- p-Xilene	0	A	
2902 44 00	-- Miscele di isomeri dello xilene	0	A	
2902 50 00	– Stirene	0	A	
2902 60 00	– Etilbenzene	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2902 70 00	- Cumene	0	A	
2902 90 00	- altri	0	A	
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi			
	- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici			
2903 11 00	-- Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5	B3	
2903 12 00	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	B3	
2903 13 00	-- Cloroformio (triclorometano)	5,5	B3	
2903 14 00	-- Tetracloruro di carbonio	5,5	B3	
2903 15 00	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,5	B3	
2903 19	-- altri			
2903 19 10	--- 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	B3	
2903 19 80	--- altri	5,5	B3	
	- Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici			
2903 21 00	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	B3	
2903 22 00	-- Tricloroetilene	5,5	B3	
2903 23 00	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	B3	
2903 29 00	-- altri	5,5	B3	
	- Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici			
2903 31 00	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	B3	
2903 39	-- altri			
	--- Bromuri			
2903 39 11	---- Bromometano (bromuro di metile)	5,5	B3	
2903 39 15	---- Dibromometano	0	A	
2903 39 19	---- altri	5,5	B3	
2903 39 90	--- Fluoruri e ioduri	5,5	B3	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi			
2903 71 00	-- Clorodifluorometano	5,5	B3	
2903 72 00	-- Diclorotrifluoroetano	5,5	B3	
2903 73 00	-- Diclorofluoroetano	5,5	B3	
2903 74 00	-- Clorodifluoroetano	5,5	B3	
2903 75 00	-- Dicloropentafluoropropano	5,5	B3	
2903 76	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani			
2903 76 10	--- Bromoclorodifluorometano	5,5	B3	
2903 76 20	--- Bromotrifluorometano	5,5	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2903 76 90	--- Dibromotetrafluoroetani	5,5	B3	
2903 77	-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro			
2903 77 10	--- Triclorofluorometano	5,5	B3	
2903 77 20	--- Diclorodifluorometano	5,5	B3	
2903 77 30	--- Triclorotrifluoroetani	5,5	B3	
2903 77 40	--- Diclorotetrafluoroetani	5,5	B3	
2903 77 50	--- Cloropentafluoroetano	5,5	B3	
2903 77 90	--- altri	5,5	B3	
2903 78 00	-- altri derivati peralogenati	5,5	B3	
2903 79	-- altri			
	--- alogenati unicamente con fluoro e cloro			
2903 79 11	---- del metano, etano o propano (HCFC)	5,5	B3	
2903 79 19	---- altri	5,5	B3	
	--- alogenati unicamente con fluoro e bromo			
2903 79 21	---- del metano, etano o propano	5,5	B3	
2903 79 29	---- altri	5,5	B3	
2903 79 90	--- altri	5,5	B3	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
2903 81 00	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	B3	
2903 82 00	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,5	B3	
2903 89	-- altri			
2903 89 10	--- 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloot-tani	0	A	
2903 89 90	--- altri	5,5	B3	
	- Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici			
2903 91 00	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	B3	
2903 92 00	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	5,5	B3	
2903 99	-- altri			
2903 99 10	--- 2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	0	A	
2903 99 90	--- altri	5,5	B3	
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati			
2904 10 00	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5	A	
2904 20 00	- Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5	A	
2904 90	- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2904 90 40	-- Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5	A	
2904 90 95	-- altri	5,5	A	
	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Monoalcoli saturi			
2905 11 00	-- Metanolo (alcole metilico)	5,5	B3	
2905 12 00	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5	B3	
2905 13 00	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5	B3	
2905 14	-- altri butanoli			
2905 14 10	--- 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	A	
2905 14 90	--- altri	5,5	B3	
2905 16	-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri			
2905 16 20	--- Ottan-2-olo	0	A	
2905 16 85	--- altri	5,5	B3	
2905 17 00	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	B3	
2905 19 00	-- altri	5,5	B3	
	- Monoalcoli non saturi			
2905 22 00	-- Alcoli terpenici aciclici	5,5	B3	
2905 29	-- altri			
2905 29 10	--- Alcole allilico	5,5	B3	
2905 29 90	--- altri	5,5	B3	
	- Dioli			
2905 31 00	-- Glicole etilenico (etandiolo)	5,5	B3	
2905 32 00	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	B3	
2905 39	-- altri			
2905 39 20	--- Butan-1,3-diolo	0	A	
2905 39 25	--- Butan-1,4-diolo	5,5	B3	
2905 39 30	--- 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	0	A	
2905 39 95	--- altri	5,5	B3	
	- altri polialcoli			
2905 41 00	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	B3	
2905 42 00	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	B3	
2905 43 00	-- Mannitolo	9,6 + 125,8 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)			
	--- in soluzione acquosa			
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18
2905 44 19	---- altro	9 + 37,8 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18
	--- altro			
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18
2905 44 99	---- altro	9	B7	
2905 45 00	-- Glicerolo (glicerina)	3,8	A	
2905 49 00	-- altri	5,5	B3	
	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici			
2905 51 00	-- Etclorvinolo (DCI)	0	A	
2905 59	-- altri			
2905 59 91	--- 2,2-Bis(bromometil)propandiolo	0	A	
2905 59 98	--- altri	5,5	B3	
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici			
2906 11 00	-- Mentolo	5,5	A	
2906 12 00	-- Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	5,5	A	
2906 13	-- Steroli e inositoli			
2906 13 10	--- Steroli	5,5	A	
2906 13 90	--- Inositoli	0	A	
2906 19 00	-- altri	5,5	A	
	- aromatici			
2906 21 00	-- Alcole benzilico	5,5	A	
2906 29 00	-- altri	5,5	A	
	III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2907	Fenoli; fenoli-alcoli			
	- Monofenoli			
2907 11 00	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3	A	
2907 12 00	-- Cresoli e loro sali	2,1	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2907 13 00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	5,5	A	
2907 15	-- Naftoli e loro sali			
2907 15 10	---- 1-Naftolo	0	A	
2907 15 90	---- altri	5,5	B3	
2907 19	-- altri			
2907 19 10	--- Xilenoli e loro sali	2,1	A	
2907 19 90	--- altri	5,5	A	
	- Polifenoli; fenoli-alcoli			
2907 21 00	-- Resorcinolo e suoi sali	5,5	A	
2907 22 00	-- Idrochinone e suoi sali	5,5	B3	
2907 23 00	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilopropano) e suoi sali	5,5	A	
2907 29 00	-- altri	5,5	A	
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli			
	- Derivati unicamente alogenati e loro sali			
2908 11 00	-- Pentaclorofenolo (ISO)	5,5	A	
2908 19 00	-- altri	5,5	A	
	- altri			
2908 91 00	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	A	
2908 92 00	-- 4,6-Dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali	5,5	A	
2908 99 00	-- altri	5,5	A	
	IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2909 11 00	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	B3	
2909 19	-- altri			
2909 19 10	--- ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	5,5	B3	
2909 19 90	--- altri	5,5	B3	
2909 20 00	- Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	B3	
2909 30	- Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2909 30 10	-- Eteri difenilici (ossido di difenile)	0	A	
	-- Derivati alogenati unicamente con bromo			
2909 30 31	--- Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	0	A	
2909 30 35	--- 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	0	A	
2909 30 38	--- altri	5,5	B3	
2909 30 90	-- altri	5,5	B3	
	- Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2909 41 00	-- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	B3	
2909 43 00	-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	B3	
2909 44 00	-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	B3	
2909 49	-- altri			
2909 49 11	--- 2-(2-Cloroetossi)etanolo	0	A	
2909 49 80	--- altri	5,5	B3	
2909 50 00	- Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	B3	
2909 60 00	- Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	B3	
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2910 10 00	- Ossirano (ossido di etilene)	5,5	A	
2910 20 00	- Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	A	
2910 30 00	- 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	A	
2910 40 00	- Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	A	
2910 90 00	- altri	5,5	A	
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5	A	
	V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE			
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide			
	- Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate			
2912 11 00	-- Metanale (formaldeide)	5,5	A	
2912 12 00	-- Etanale (acetaldeide)	5,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2912 19 00	-- altre	5,5	A	
	- Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate			
2912 21 00	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	A	
2912 29 00	-- altre	5,5	A	
	- Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate			
2912 41 00	-- Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	5,5	B3	
2912 42 00	-- Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	5,5	A	
2912 49 00	-- altre	5,5	A	
2912 50 00	- Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	A	
2912 60 00	- Paraformaldeide	5,5	A	
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912	5,5	A	
	VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE			
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate			
2914 11 00	-- Acetone	5,5	B3	
2914 12 00	-- Butanone (metiletilchetone)	5,5	A	
2914 13 00	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	A	
2914 19	-- altri			
2914 19 10	--- 5-Metilesan-2-one	0	A	
2914 19 90	--- altri	5,5	A	
	- Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate			
2914 22 00	-- Cicloesanone e metilcicloesanoni	5,5	A	
2914 23 00	-- Iononi e metiliononi	5,5	A	
2914 29 00	-- altri	5,5	B3	
	- Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate			
2914 31 00	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	A	
2914 39 00	-- altri	5,5	A	
2914 40	- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi			
2914 40 10	-- 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonale)	5,5	A	
2914 40 90	-- altri	3	A	
2914 50 00	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5	A	
	- Chinoni			
2914 61 00	-- Antrachinone	5,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2914 69	-- altri			
2914 69 10	--- 1,4-Naftochinone	0	A	
2914 69 90	--- altri	5,5	A	
2914 70 00	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	A	
	VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acido formico, suoi sali e suoi esteri			
2915 11 00	-- Acido formico	5,5	B3	
2915 12 00	-- Sali dell'acido formico	5,5	B3	
2915 13 00	-- Esteri dell'acido formico	5,5	B3	
	- Acido acetico e suoi sali; anidride acetica			
2915 21 00	-- Acido acetico	5,5	B3	
2915 24 00	-- Anidride acetica	5,5	B3	
2915 29 00	-- altri	5,5	B3	
	- Esteri dell'acido acetico			
2915 31 00	-- Acetato di etile	5,5	B3	
2915 32 00	-- Acetato di vinile	5,5	B3	
2915 33 00	-- Acetato di n-butile	5,5	B3	
2915 36 00	-- Acetato di dinoseb (ISO)	5,5	B3	
2915 39 00	-- altri	5,5	B3	
2915 40 00	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5	B3	
2915 50 00	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2	A	
2915 60	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri			
	-- Acidi butanoici, loro sali e loro esteri			
2915 60 11	--- Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	0	A	
2915 60 19	--- altri	5,5	B3	
2915 60 90	-- Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	B3	
2915 70	- Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri			
2915 70 40	-- Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	5,5	B3	
2915 70 50	-- Acido stearico, suoi sali e suoi esteri	5,5	B3	
2915 90	- altri			
2915 90 30	-- Acido laurico, suoi sali e suoi esteri	5,5	B3	
2915 90 70	-- altri	5,5	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2916 11 00	-- Acido acrilico e suoi sali	6,5	B3	
2916 12 00	-- Esteri dell'acido acrilico	6,5	B3	
2916 13 00	-- Acido metacrilico e suoi sali	6,5	A	
2916 14 00	-- Esteri dell'acido metacrilico	6,5	B3	
2916 15 00	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	6,5	A	
2916 16 00	-- Binapacril (ISO)	6,5	A	
2916 19	-- altri			
2916 19 10	--- Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	A	
2916 19 40	--- Acido crotonico	0	A	
2916 19 95	--- altri	6,5	A	
2916 20 00	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	A	
	- Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2916 31 00	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	6,5	A	
2916 32 00	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	6,5	A	
2916 34 00	-- Acido fenilacetico e suoi sali	0	A	
2916 39	-- altri			
2916 39 10	--- Esteri dell'acido fenilacetico	0	A	
2916 39 90	--- altri	6,5	A	
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati			
2917 11 00	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	6,5	B3	
2917 12 00	-- Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	6,5	B3	
2917 13	-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri			
2917 13 10	--- Acido sebacico	0	A	
2917 13 90	--- altri	6	A	
2917 14 00	-- Anidride maleica	6,5	B3	
2917 19	-- altri			
2917 19 10	--- Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	A	
2917 19 90	--- altri	6,3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2917 20 00	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6	A	
	- Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2917 32 00	-- Ortoftalati di diottile	6,5	B3	
2917 33 00	-- Ortoftalati di dinonile o di didecile	6,5	A	
2917 34 00	-- altri esteri dell'acido ortoftalico	6,5	A	
2917 35 00	-- Anidride ftalica	6,5	B3	
2917 36 00	-- Acido tereftalico e suoi sali	6,5	B3	
2917 37 00	-- Tereftalato di dimetile	6,5	A	
2917 39	-- altri			
2917 39 20	--- Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbone)benzensulfonato di sodio	0	A	
2917 39 95	--- altri	6,5	A	
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2918 11 00	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	6,5	A	
2918 12 00	-- Acido tartarico	6,5	A	
2918 13 00	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	A	
2918 14 00	-- Acido citrico	6,5	B3	
2918 15 00	-- Sali ed esteri dell'acido citrico	6,5	B3	
2918 16 00	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5	A	
2918 18 00	-- Clorobenzilato (ISO)	6,5	A	
2918 19	-- altri			
2918 19 30	--- Acido colico, acido 3- α ,12- α -diidrossi-5- β -colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	A	
2918 19 40	--- Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	0	A	
2918 19 50	--- Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	6,5	A	
2918 19 98	--- altri	6,5	A	
	- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati			
2918 21 00	-- Acido salicilico e suoi sali	6,5	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2918 22 00	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5	B3	
2918 23 00	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	6,5	A	
2918 29 00	-- altri	6,5	B3	
2918 30 00	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6,5	A	
	- altri			
2918 91 00	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	A	
2918 99	-- altri			
2918 99 40	--- Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio	0	A	
2918 99 90	--- altri	6,5	A	
	VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI			
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2919 10 00	- fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	A	
2919 90 00	- altri	6,5	A	
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
	- Esteri tiosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
2920 11 00	-- Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5	A	
2920 19 00	-- altri	6,5	A	
2920 90	- altri			
2920 90 10	-- Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	A	
2920 90 20	-- Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	A	
2920 90 30	-- Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	A	
2920 90 40	-- Fosfito di trietile	6,5	A	
2920 90 50	-- Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	A	
2920 90 85	-- altri prodotti	6,5	A	
	IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE			
2921	Composti a funzione ammina			
	- Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 11 00	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	6,5	B3	
2921 19	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2921 19 40	--- 1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	0	A	
2921 19 50	--- Dietilammina e suoi sali	5,7	B3	
2921 19 60	--- 2-(N,N-Dietilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, e 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato	6,5	B3	
2921 19 99	--- altri	6,5	B3	
	- Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 21 00	-- Etilendiammina e suoi sali	6	B3	
2921 22 00	-- Esametilendiammina e suoi sali	6,5	B3	
2921 29 00	-- altri	6	B3	
2921 30	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 30 10	-- Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	B3	
2921 30 91	-- Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	0	A	
2921 30 99	-- altri	6,5	B3	
	- Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 41 00	-- Anilina e suoi sali	6,5	B3	
2921 42 00	-- Derivati dell'anilina e loro sali	6,5	B3	
2921 43 00	-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	B3	
2921 44 00	-- Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	6,5	B3	
2921 45 00	-- 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	B3	
2921 46 00	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	0	A	
2921 49 00	-- altri	6,5	B3	
	- Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2921 51	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti			
	--- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti			
2921 51 11	---- m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: - 1 % o meno, in peso, di acqua, - 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e - 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina	0	A	
2921 51 19	---- altri	6,5	B3	
2921 51 90	--- altri	6,5	B3	
2921 59	-- altri			
2921 59 50	--- m-Fenilenbis(metilammina); 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi-o-toluidina; 1,8-naftilendiammina	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2921 59 90	--- altri	6,5	B3	
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate			
	- Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti			
2922 11 00	-- Monoetanolammina e suoi sali	6,5	B3	
2922 12 00	-- Dietanolammina e suoi sali	6,5	B3	
2922 13	-- Trietanolammina e suoi sali			
2922 13 10	--- Trietanolammina	6,5	B3	
2922 13 90	--- Sali di trietanolammina	6,5	B3	
2922 14 00	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	0	A	
2922 19	-- altri			
2922 19 10	--- N-Etildietanolammina	6,5	B3	
2922 19 20	--- 2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)	6,5	B3	
2922 19 30	--- 2-(N,N-Diisopropilammino)etanolo	6,5	B3	
2922 19 85	--- altri	6,5	B3	
	- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti			
2922 21 00	-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	6,5	B3	
2922 29 00	-- altri	6,5	B3	
	- Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti			
2922 31 00	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	0	A	
2922 39 00	-- altri	6,5	B3	
	- Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti			
2922 41 00	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	6,3	B3	
2922 42 00	-- Acido glutammico e suoi sali	6,5	B3	
2922 43 00	-- Acido antranilico e suoi sali	6,5	B3	
2922 44 00	-- Tilidina (DCI) e suoi sali	0	A	
2922 49	-- altri			
2922 49 20	--- beta-Alanina	0	A	
2922 49 85	--- altri	6,5	B3	
2922 50 00	- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate	6,5	B3	
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2923 10 00	- Colina e suoi sali	6,5	A	
2923 20 00	- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	5,7	A	
2923 90 00	- altri	6,5	A	
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammido dell'acido carbonico			
	- Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2924 11 00	-- Meprobamato (DCI)	0	A	
2924 12 00	-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotosfos (ISO) e fosfamidone (ISO)	6,5	B3	
2924 19 00	-- altri	6,5	B3	
	- Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti			
2924 21 00	-- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti	6,5	B3	
2924 23 00	-- Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetiltranilico) e suoi sali	6,5	A	
2924 24 00	-- Etinamato (DCI)	0	A	
2924 29	-- altri			
2924 29 10	--- Lidocaina (DCI)	0	A	
2924 29 98	--- altri	6,5	B3	
2925	Composti a funzione carbossiammide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina			
	- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti			
2925 11 00	-- Saccarina e suoi sali	6,5	A	
2925 12 00	-- Glutetimide (DCI)	0	A	
2925 19	-- altri			
2925 19 20	--- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide; N,N'-etilbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)	0	A	
2925 19 95	--- altri	6,5	A	
	- Immine e loro derivati; sali di tali prodotti			
2925 21 00	-- Clordimeforme (ISO)	6,5	A	
2925 29 00	-- altri	6,5	A	
2926	Composti a funzione nitrile			
2926 10 00	- Acrilonitrile	6,5	B3	
2926 20 00	- 1-Cianoguanidina (diciandiammide)	6,5	A	
2926 30 00	- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	A	
2926 90	- altri			
2926 90 20	-- Isoftalonitrile	6	A	
2926 90 95	-- altri	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2927 00 00	– Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5	B3	
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina			
2928 00 10	– N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	0	A	
2928 00 90	– altri	6,5	A	
2929	Composti ad altre funzioni azotate			
2929 10 00	– Isocianati	6,5	B3	
2929 90 00	– altri	6,5	A	
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI			
2930	Tiocomposti organici			
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati	6,5	A	
2930 30 00	– Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5	A	
2930 40	– Metionina			
2930 40 10	-- Metionina (DCI)	0	A	
2930 40 90	-- altri	6,5	B3	
2930 50 00	– Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	6,5	B3	
2930 90	– altri			
2930 90 13	-- Cisteina e cistina	6,5	B3	
2930 90 16	-- Derivati di cisteina o cistina	6,5	B3	
2930 90 20	-- Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)	6,5	B3	
2930 90 30	-- Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	0	A	
2930 90 40	-- Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile	0	A	
2930 90 50	-- Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina	0	A	
2930 90 60	-- 2-(N,N-Dietilammino)etantiolo	6,5	B3	
2930 90 99	-- altri	6,5	B3	
2931	Altri composti organo-inorganici			
2931 10 00	– Piombo tetrametile e piombo tetraetile	6,5	A	
2931 20 00	– Composti di tributilstagno	6,5	A	
2931 90	– altri			
2931 90 10	-- Metilfosfonato di dimetile	6,5	A	
2931 90 20	-- Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	A	
2931 90 30	-- Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2931 90 40	-- (5-Etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato; bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido; dimetil propilfosfonato; dietil etilfosfonato; sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato; miscela consistente principalmente di acido metilfosfonico ed (amminoimminometil)urea (in rapporto 50:50)	6,5	A	
2931 90 90	-- altri	6,5	A	
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno			
	- Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato			
2932 11 00	-- Tetraidrofurano	6,5	A	
2932 12 00	-- 2-Furaldeide (furfurale)	6,5	B3	
2932 13 00	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	B3	
2932 19 00	-- altri	6,5	A	
2932 20	- Lattoni			
2932 20 10	-- Fenoltaleina; Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico; 3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one; 6'-(N-Etil-p-toluidino)-2'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one; 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile	0	A	
2932 20 20	-- gamma-Butirrolactone	6,5	A	
2932 20 90	-- altri	6,5	B3	
	- altri			
2932 91 00	-- Isosafrolo	6,5	A	
2932 92 00	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5	A	
2932 93 00	-- Piperonale	6,5	A	
2932 94 00	-- Safrolo	6,5	A	
2932 95 00	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	A	
2932 99 00	-- altri	6,5	A	
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto			
	- Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato			
2933 11	-- Fenazone (antipirina) e suoi derivati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2933 11 10	--- Propifenazone (DCI)	0	A	
2933 11 90	--- altri	6,5	A	
2933 19	-- altri			
2933 19 10	--- Fenilbutazone (DCI)	0	A	
2933 19 90	--- altri	6,5	A	
	- Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato			
2933 21 00	-- Idantoina e suoi derivati	6,5	A	
2933 29	-- altri			
2933 29 10	--- Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	0	A	
2933 29 90	--- altri	6,5	A	
	- Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato			
2933 31 00	-- Piridina e suoi sali	5,3	A	
2933 32 00	-- Piperidina e suoi sali	6,5	A	
2933 33 00	-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	A	
2933 39	-- altri			
2933 39 10	--- Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	0	A	
2933 39 20	--- 2,3,5,6-Tetracloropiridina	0	A	
2933 39 25	--- Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	0	A	
2933 39 35	--- 3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	0	A	
2933 39 40	--- 3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	0	A	
2933 39 45	--- 3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	0	A	
2933 39 50	--- Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	A	
2933 39 55	--- 4-Metilpiridina	0	A	
2933 39 99	--- altri	6,5	A	
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni			
2933 41 00	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	0	A	
2933 49	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2933 49 10	--- Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolin-carbossilici	5,5	A	
2933 49 30	--- Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	0	A	
2933 49 90	--- altri	6,5	A	
	- Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico			
2933 52 00	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	A	
2933 53	-- Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbitale (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutabarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti			
2933 53 10	--- Fenobarbitale (DCI), barbitale (DCI), e loro sali	0	A	
2933 53 90	--- altri	6,5	A	
2933 54 00	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	6,5	A	
2933 55 00	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	0	A	
2933 59	-- altri			
2933 59 10	--- Diazinon (ISO)	0	A	
2933 59 20	--- 1,4-Diazabicciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	0	A	
2933 59 95	--- altri	6,5	A	
	- Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati			
2933 61 00	-- Melamina	6,5	B3	
2933 69	-- altri			
2933 69 10	--- Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	5,5	A	
2933 69 40	--- Metenammina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottilio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo	0	A	
2933 69 80	--- altri	6,5	A	
	- Lattami			
2933 71 00	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5	A	
2933 72 00	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2933 79 00	-- altri lattami	6,5	A	
	- altri			
2933 91	-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti			
2933 91 10	--- Clordiazepossido (DCI)	0	A	
2933 91 90	--- altri	6,5	A	
2933 99	-- altri			
2933 99 20	--- Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	A	
2933 99 50	--- 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0	A	
2933 99 80	--- altri	6,5	A	
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici			
2934 10 00	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	6,5	A	
2934 20	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni			
2934 20 20	-- Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5	A	
2934 20 80	-- altri	6,5	A	
2934 30	- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni			
2934 30 10	-- Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	0	A	
2934 30 90	-- altri	6,5	A	
	- altri			
2934 91 00	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	0	A	
2934 99	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2934 99 60	--- Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-amminocetofalosporanico; sali ed esteri dell'acido (6R,7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammide]-8-ossido-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico; bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	0	A	
2934 99 90	--- altri	6,5	A	
2935 00	Solfonammidi			
2935 00 30	- 3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-ossido-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide; metosulam (ISO)	0	A	
2935 00 90	- altri	6,5	B3	
	XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI			
2936	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione			
	- Vitamine e loro derivati, non miscelati			
2936 21 00	-- Vitamine A e loro derivati	0	A	
2936 22 00	-- Vitamina B1 e suoi derivati	0	A	
2936 23 00	-- Vitamina B2 e suoi derivati	0	A	
2936 24 00	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	0	A	
2936 25 00	-- Vitamina B6 e suoi derivati	0	A	
2936 26 00	-- Vitamina B12 e suoi derivati	0	A	
2936 27 00	-- Vitamina C e suoi derivati	0	A	
2936 28 00	-- Vitamina E e suoi derivati	0	A	
2936 29 00	-- altre vitamine e loro derivati	0	A	
2936 90 00	- altre, compresi i concentrati naturali	0	A	
2937	Ormoni, prostaglandine, trombassani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni			
	- Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali			
2937 11 00	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	0	A	
2937 12 00	-- Insulina e suoi sali	0	A	
2937 19 00	-- altri	0	A	
	- Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali			
2937 21 00	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	0	A	
2937 22 00	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2937 23 00	-- Estrogeni e progestogeni	0	A	
2937 29 00	-- altri	0	A	
2937 50 00	- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	0	A	
2937 90 00	- altri	0	A	
	XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI			
2938	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati			
2938 10 00	- Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5	A	
2938 90	- altri			
2938 90 10	-- Eterosidi delle digitali	6	A	
2938 90 30	-- Glicirrizina e glicirrizati	5,7	A	
2938 90 90	-- altri	6,5	A	
2939	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati			
	- Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti			
2939 11 00	-- Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxycodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	0	A	
2939 19 00	-- altri	0	A	
2939 20 00	- Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti	0	A	
2939 30 00	- Caffaina e suoi sali	0	A	
	- Efedrine e loro sali			
2939 41 00	-- Efedrina e suoi sali	0	A	
2939 42 00	-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	0	A	
2939 43 00	-- Catina (DCI) e suoi sali	0	A	
2939 44 00	-- Norefedrina e suoi Sali	0	A	
2939 49 00	-- altri	0	A	
	- Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti			
2939 51 00	-- Fenetillina (DCI) e suoi sali	0	A	
2939 59 00	-- altri	0	A	
	- Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti			
2939 61 00	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	0	A	
2939 62 00	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	0	A	
2939 63 00	-- Acido lisergico e suoi sali	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
2939 69 00	-- altri	0	A	
	- altri			
2939 91 00	-- Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti	0	A	
2939 99 00	-- altri	0	A	
	XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI			
2940 00 00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939	6,5	B3	
2941	Antibiotici			
2941 10 00	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	0	A	
2941 20	- Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti			
2941 20 30	-- Diidrostreptomina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	A	
2941 20 80	-- altre	0	A	
2941 30 00	- Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti	0	A	
2941 40 00	- Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	0	A	
2941 50 00	- Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0	A	
2941 90 00	- altri	0	A	
2942 00 00	Altri composti organici	6,5	A	
30	CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI			
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove			
3001 20	- Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni			
3001 20 10	-- di origine umana	0	A	
3001 20 90	-- altri	0	A	
3001 90	- altri			
3001 90 20	-- di origine umana	0	A	
	-- altri			
3001 90 91	--- Eparina e suoi sali	0	A	
3001 90 98	--- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili			
3002 10	- Antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici			
3002 10 10	-- Antisieri	0	A	
	-- altri			
3002 10 91	--- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	0	A	
	--- altri			
3002 10 95	---- di origine umana	0	A	
3002 10 99	---- altri	0	A	
3002 20 00	- Vaccini per la medicina umana	0	A	
3002 30 00	- Vaccini per la medicina veterinaria	0	A	
3002 90	- altri			
3002 90 10	-- Sangue umano	0	A	
3002 90 30	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	0	A	
3002 90 50	-- Colture di microorganismi	0	A	
3002 90 90	-- altri	0	A	
3003	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto			
3003 10 00	- contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	0	A	
3003 20 00	- contenenti altri antibiotici	0	A	
	- contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici			
3003 31 00	-- contenenti insulina	0	A	
3003 39 00	-- altri	0	A	
3003 40 00	- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	0	A	
3003 90 00	- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto			
3004 10 00	– contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati	0	A	
3004 20 00	– contenenti altri antibiotici	0	A	
	– contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici			
3004 31 00	-- contenenti insulina	0	A	
3004 32 00	-- contenenti ormoni corticosteroidi, loro derivati o analoghi strutturali	0	A	
3004 39 00	-- altri	0	A	
3004 40 00	– contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici	0	A	
3004 50 00	– altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936	0	A	
3004 90 00	– altri	0	A	
3005	Ovate, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari			
3005 10 00	– Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo	0	A	
3005 90	– altri			
3005 90 10	-- Ovate e prodotti di ovatta	0	A	
	-- altri			
	--- di materie tessili			
3005 90 31	---- Garze e prodotti di garza	0	A	
3005 90 50	---- altri	0	A	
3005 90 99	--- altri	0	A	
3006	Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo			
3006 10	– Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili			
3006 10 10	-- Catgut sterili	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3006 10 30	-- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	0	A	
3006 10 90	-- altri	0	A	
3006 20 00	- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	0	A	
3006 30 00	- Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente	0	A	
3006 40 00	- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea	0	A	
3006 50 00	- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	0	A	
3006 60 00	- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi	0	A	
3006 70 00	- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	0	A	
	- altri			
3006 91 00	-- Dispositivi per stomia	0	A	
3006 92 00	-- Rifiuti farmaceutici	0	A	
31	CAPITOLO 31 - CONCIMI			
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale	0	A	
3102	Concimi minerali o chimici azotati			
3102 10	- Urea, anche in soluzione acquosa			
3102 10 10	-- Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	B3	
3102 10 90	-- altra	6,5	B3	
	- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio			
3102 21 00	-- Solfato di ammonio	6,5	B3	
3102 29 00	-- altri	6,5	B3	
3102 30	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa			
3102 30 10	-- in soluzione acquosa	6,5	B3	
3102 30 90	-- altro	6,5	B3	
3102 40	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante			
3102 40 10	-- con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso	6,5	B3	
3102 40 90	-- con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso	6,5	B3	
3102 50	- Nitrato di sodio			
3102 50 10	-- Nitrato di sodio naturale	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3102 50 90	-- altro	6,5	B3	
3102 60 00	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	6,5	B3	
3102 80 00	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	6,5	B3	
3102 90 00	- altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	6,5	B3	
3103	Concimi minerali o chimici fosfatici			
3103 10	- Perfosfati			
3103 10 10	-- con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso	4,8	A	
3103 10 90	-- altri	4,8	A	
3103 90 00	- altri	0	A	
3104	Concimi minerali o chimici potassici			
3104 20	- Cloruro di potassio			
3104 20 10	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0	A	
3104 20 50	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0	A	
3104 20 90	-- con tenore in potassio calcolato come K ₂ O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0	A	
3104 30 00	- Solfato di potassio	0	A	
3104 90 00	- altri	0	A	
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg			
3105 10 00	- Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	6,5	B3	
3105 20	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio			
3105 20 10	-- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	B3	
3105 20 90	-- altri	6,5	B3	
3105 30 00	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	6,5	B3	
3105 40 00	- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)	6,5	B3	
	- altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo			
3105 51 00	-- contenenti nitrati e fosfati	6,5	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3105 59 00	-- altri	6,5	B3	
3105 60 00	- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	3,2	A	
3105 90	- altri			
3105 90 10	-- Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	0	A	
	-- altri			
3105 90 91	--- con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	6,5	B3	
3105 90 99	--- altri	3,2	A	
32	CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI			
3201	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati			
3201 10 00	- Estratto di quebracho	0	A	
3201 20 00	- Estratto di mimosa	3	B3	
3201 90	- altri			
3201 90 20	-- Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno	5,8	B5	
3201 90 90	-- altri	5,3	A	
3202	Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia			
3202 10 00	- Prodotti per concia organici sintetici	5,3	A	
3202 90 00	- altri	5,3	A	
3203 00	Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo			
3203 00 10	- Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze	0	A	
3203 00 90	- Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze	2,5	A	
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avviggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita			
	- Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo			
3204 11 00	-- Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3204 12 00	-- Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	
3204 13 00	-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	
3204 14 00	-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	
3204 15 00	-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	
3204 16 00	-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	
3204 17 00	-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	6,5	B5	
3204 19 00	-- altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19	6,5	B5	
3204 20 00	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»	6	B5	
3204 90 00	- altri	6,5	B5	
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	6,5	A	
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita			
	- Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio			
3206 11 00	-- contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca	6	B5	
3206 19 00	-- altri	6,5	B5	
3206 20 00	- Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	6,5	B5	
	- altre sostanze coloranti e altre preparazioni			
3206 41 00	-- Oltremare e sue preparazioni	6,5	B5	
3206 42 00	-- Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	6,5	B5	
3206 49	-- altre			
3206 49 10	--- Magnetite	0	A	
3206 49 70	--- altre	6,5	B5	
3206 50 00	- Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»	5,3	B3	
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi			
3207 10 00	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3207 20	– Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili			
3207 20 10	-- Ingobbi	5,3	A	
3207 20 90	-- altri	6,3	A	
3207 30 00	– Lustri liquidi e preparazioni simili	5,3	A	
3207 40	– Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi			
3207 40 40	-- Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio	0	A	
3207 40 85	-- altri	3,7	A	
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo			
3208 10	– a base di poliesteri			
3208 10 10	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	A	
3208 10 90	-- altre	6,5	A	
3208 20	– a base di polimeri acrilici o vinilici			
3208 20 10	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo	6,5	A	
3208 20 90	-- altre	6,5	A	
3208 90	– altre			
	-- Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo			
3208 90 11	--- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butylimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0	A	
3208 90 13	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero	0	A	
3208 90 19	--- altri	6,5	A	
	-- altre			
3208 90 91	--- a base di polimeri sintetici	6,5	A	
3208 90 99	--- a base di polimeri naturali modificati	6,5	A	
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso			
3209 10 00	– a base di polimeri acrilici o vinilici	6,5	A	
3209 90 00	– altre	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3210 00	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio			
3210 00 10	– Pitture e vernici all'olio	6,5	A	
3210 00 90	– altri	6,5	A	
3211 00 00	Siccativi preparati	6,5	A	
3212	Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto			
3212 10 00	– Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	6,5	A	
3212 90 00	– altri	6,5	A	
3213	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili			
3213 10 00	– Colori in assortimenti	6,5	A	
3213 90 00	– altri	6,5	A	
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura			
3214 10	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura			
3214 10 10	-- Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	A	
3214 10 90	-- Stucchi utilizzati nella pittura	5	A	
3214 90 00	– altri	5	A	
3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide			
	– Inchiostri da stampa			
3215 11 00	-- neri	6,5	A	
3215 19 00	-- altri	6,5	A	
3215 90 00	– altri	6,5	A	
33	CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTE PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE			
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali			
	– Oli essenziali di agrumi			
3301 12	-- di arancio			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3301 12 10	--- non deterpenati	7	A	
3301 12 90	--- deterpenati	4,4	A	
3301 13	-- di limone			
3301 13 10	--- non deterpenati	7	A	
3301 13 90	--- deterpenati	4,4	A	
3301 19	-- altri			
3301 19 20	--- non deterpenati	7	A	
3301 19 80	--- deterpenati	4,4	A	
	- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi			
3301 24	-- di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)			
3301 24 10	--- non deterpenati	0	A	
3301 24 90	--- deterpenati	2,9	A	
3301 25	-- di altra menta			
3301 25 10	--- non deterpenati	0	A	
3301 25 90	--- deterpenati	2,9	A	
3301 29	-- altri			
	--- di garofano, di niauli, di ylang-ylang			
3301 29 11	---- non deterpenati	0	A	
3301 29 31	---- deterpenati	2,3	A	
	--- altri			
3301 29 41	---- non deterpenati	0	A	
	---- deterpenati			
3301 29 71	----- di geranio; di gelsomino; di vetiver	2,3	A	
3301 29 79	----- di lavanda o di lavandina	2,9	A	
3301 29 91	----- altri	2,3	A	
3301 30 00	- Resinoidi	2	A	
3301 90	- altri			
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	A	
	-- Oleoresine d'estrazione			
3301 90 21	--- di liquirizia e di luppolo	3,2	A	
3301 90 30	--- altre	0	A	
3301 90 90	-- altri	3	A	
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande			
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande			
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda			
3302 10 10	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol	17,3 MIN 1 EUR/ %vol/hl	A	
	---- altre			
3302 10 21	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	12,8	A	
3302 10 29	----- altre	9 + EA	B7	
3302 10 40	--- altri	0	A	
3302 10 90	-- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari	0	A	
3302 90	- altri			
3302 90 10	-- Soluzioni alcoliche	0	A	
3302 90 90	-- altri	0	A	
3303 00	Profumi ed acque da toilette			
3303 00 10	- Profumi	0	A	
3303 00 90	- Acque da toilette	0	A	
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure			
3304 10 00	- Prodotti per il trucco delle labbra	0	A	
3304 20 00	- Prodotti per il trucco degli occhi	0	A	
3304 30 00	- Preparazioni per manicure o pedicure	0	A	
	- altri			
3304 91 00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte	0	A	
3304 99 00	-- altri	0	A	
3305	Preparazioni per capelli			
3305 10 00	- Shampoo	0	A	
3305 20 00	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	0	A	
3305 30 00	- Lacche per capelli	0	A	
3305 90 00	- altre	0	A	
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto			
3306 10 00	- Dentifrici	0	A	
3306 20 00	- Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3306 90 00	– altre	0	A	
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti			
3307 10 00	– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	6,5	A	
3307 20 00	– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	A	
3307 30 00	– Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	6,5	A	
	– Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose			
3307 41 00	-- Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5	A	
3307 49 00	-- altre	6,5	A	
3307 90 00	– altri	6,5	A	
34	CAPITOLO 34 - SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO			
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti			
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti			
3401 11 00	-- da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)	0	A	
3401 19 00	-- altri	0	A	
3401 20	– Saponi presentati in altre forme			
3401 20 10	-- Fiocchi, scaglie, granuli o polveri	0	A	
3401 20 90	-- altri	0	A	
3401 30 00	– Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401			
	– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto			
3402 11	-- anionici			
3402 11 10	--- Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio	0	A	
3402 11 90	--- altri	4	A	
3402 12 00	-- cationici	4	A	
3402 13 00	-- non ionici	4	A	
3402 19 00	-- altri	4	A	
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto			
3402 20 20	-- Preparazioni tensioattive	4	A	
3402 20 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	A	
3402 90	– altri			
3402 90 10	-- Preparazioni tensioattive	4	A	
3402 90 90	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire	4	A	
3403	Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi			
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi			
3403 11 00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	A	
3403 19	-- altre			
3403 19 10	--- contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base	6,5	A	
3403 19 90	--- altre	4,6	A	
	– altre			
3403 91 00	-- Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie	4,6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3403 99 00	-- altre	4,6	A	
3404	Cere artificiali e cere preparate			
3404 20 00	- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	0	A	
3404 90 00	- altre	0	A	
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404			
3405 10 00	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	0	A	
3405 20 00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	0	A	
3405 30 00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	0	A	
3405 40 00	- Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare	0	A	
3405 90	- altri			
3405 90 10	-- Lucidi per metalli	0	A	
3405 90 90	-- altri	0	A	
3406 00 00	Candele, ceri ed articoli simili	0	A	
3407 00 00	Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	0	A	
35	CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI			
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina			
3501 10	- Caseine			
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0	A	
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	3,2	A	
3501 10 90	-- altre	9	B3	
3501 90	- altri			
3501 90 10	-- Colle di caseina	8,3	A	
3501 90 90	-- altri	6,4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3502	Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine			
	– Ovoalbumina			
3502 11	-- essiccata			
3502 11 10	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	0	A	
3502 11 90	--- altra	123,5 EUR/100 kg	B7	
3502 19	-- altra			
3502 19 10	--- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	0	A	
3502 19 90	--- altra	16,7 EUR/100 kg	B7	
3502 20	– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte			
3502 20 10	-- inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	0	A	
	-- altra			
3502 20 91	--- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	123,5 EUR/100 kg	B7	
3502 20 99	--- altra	16,7 EUR/100 kg	B7	
3502 90	– altri			
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina			
3502 90 20	--- inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana	0	A	
3502 90 70	--- altre	6,4	B3	
3502 90 90	-- Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	A	
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501			
3503 00 10	– Gelatine e loro derivati	7,7	A	
3503 00 80	– altre	7,7	A	
3504 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo			
3504 00 10	– Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo	3,4	A	
3504 00 90	– altre	3,4	A	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati			
3505 10 10	-- Destrina	9 + 17,7 EUR/ 100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18
	-- altri amidi e fecole modificati			
3505 10 50	--- Amidi e fecole esterificati o eterificati	7,7	A	
3505 10 90	--- altri	9 + 17,7 EUR/ 100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18
3505 20	- Colle			
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	8,3 + 4,5 EUR/ 100 kg MAX 11,5	B7	
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg MAX 11,5	B7	
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %	8,3 + 14,2 EUR/ 100 kg MAX 11,5	B7	
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg MAX 11,5	B7	
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg			
3506 10 00	- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	6,5	A	
	- altri			
3506 91 00	-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma	6,5	A	
3506 99 00	-- altri	6,5	A	
3507	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove			
3507 10 00	- Presame e suoi concentrati	6,3	B5	
3507 90	- altri			
3507 90 30	-- Lipoproteina lipasi; proteasi alcalina da <i>aspergillus</i>	0	A	
3507 90 90	-- altri	6,3	B5	
36	CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI			
3601 00 00	Polveri propellenti	5,7	A	
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	6,5	A	
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3603 00 10	– Micce di sicurezza; cordoni detonanti	6	A	
3603 00 90	– altri	6,5	A	
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici			
3604 10 00	– Articoli per fuochi d'artificio	6,5	A	
3604 90 00	– altri	6,5	A	
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604	6,5	A	
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo			
3606 10 00	– Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	6,5	A	
3606 90	– altri			
3606 90 10	-- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	A	
3606 90 90	-- altri	6,5	A	
37	CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA			
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori			
3701 10 00	– per raggi X	6,5	A	
3701 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,5	A	
3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	6,5	A	
	– altre			
3701 91 00	-- per la fotografia a colori (policromia)	6,5	A	
3701 99 00	-- altre	6,5	A	
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate			
3702 10 00	– per raggi X	6,5	A	
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza uguale o inferiore a 105 mm			
3702 31	-- per la fotografia a colori (policromia)			
3702 31 91	--- Pellicole negative a colori: - di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e - di lunghezza di 100 m o più, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo	0	A	
3702 31 97	--- altri	6,5	A	
3702 32	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento			
	--- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm			
3702 32 10	---- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	A	
3702 32 20	---- altre	5,3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3702 32 85	--- di larghezza superiore a 35 mm	6,5	A	
3702 39 00	-- altre	6,5	A	
	- altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm			
3702 41 00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	A	
3702 42 00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	6,5	A	
3702 43 00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	6,5	A	
3702 44 00	-- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm	6,5	A	
	- altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)			
3702 52 00	-- di larghezza inferiore o uguale a 16 mm	5,3	A	
3702 53 00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	5,3	A	
3702 54 00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive	5	A	
3702 55 00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m	5,3	A	
3702 56 00	-- di larghezza superiore a 35 mm	6,5	A	
	- altre			
3702 96	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m			
3702 96 10	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	A	
3702 96 90	--- altre	5,3	A	
3702 97	-- di larghezza inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m			
3702 97 10	--- Microfilm; pellicole per arti grafiche	6,5	A	
3702 97 90	--- altre	5,3	A	
3702 98 00	-- di larghezza superiore a 35 mm	6,5	A	
3703	Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati			
3703 10 00	- in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm	6,5	A	
3703 20 00	- altri, per la fotografia a colori (policromia)	6,5	A	
3703 90 00	- altri	6,5	A	
3704 00	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati			
3704 00 10	- Lastre e pellicole	0	A	
3704 00 90	- altre	6,5	A	
3705	Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3705 10 00	– per la stampa in offset	5,3	A	
3705 90	– altre			
3705 90 10	-- Microfilm	3,2	A	
3705 90 90	-- altre	5,3	A	
3706	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono			
3706 10	– di larghezza uguale o superiore a 35 mm			
3706 10 20	-- portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro	0	A	
3706 10 99	-- altre positive	6,5 MAX 5 EUR/ 100 m	A	
3706 90	– altre			
3706 90 52	-- portanti soltanto la registrazione del suono; negative; positive intermedie di lavoro; pellicole di attualità	0	A	
	-- altre, di larghezza			
3706 90 91	--- inferiore a 10 mm	0	A	
3706 90 99	--- uguale o superiore a 10 mm	5,4 MAX 3,5 EUR/100 m	A	
3707	Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego			
3707 10 00	– Emulsioni per sensibilizzare le superfici	6	A	
3707 90	– altri			
3707 90 20	-- Rivelatori e fissatori	6	A	
3707 90 90	-- altri	6	A	
38	CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE			
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiproducti			
3801 10 00	– Grafite artificiale	3,6	A	
3801 20	– Grafite colloidale o semicolloidale			
3801 20 10	-- Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	6,5	A	
3801 20 90	-- altra	4,1	A	
3801 30 00	– Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5,3	A	
3801 90 00	– altre	3,7	A	
3802	Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito			
3802 10 00	– Carboni attivati	3,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3802 90 00	– altri	5,7	A	
3803 00	Tallolio, anche raffinato			
3803 00 10	– greggio	0	A	
3803 00 90	– altro	4,1	A	
3804 00 00	Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallolio della voce 3803	5	A	
3805	Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo			
3805 10	– Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato			
3805 10 10	-- Essenza di trementina	4	A	
3805 10 30	-- Essenza di legno di pino	3,7	A	
3805 10 90	-- Essenza di cellulosa al solfato	3,2	A	
3805 90	– altri			
3805 90 10	-- Olio di pino	3,7	A	
3805 90 90	-- altri	3,4	A	
3806	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse			
3806 10 00	– Colofonie ed acidi resinici	5	A	
3806 20 00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	4,2	A	
3806 30 00	– «Gomme-esteri»	6,5	A	
3806 90 00	– altri	4,2	A	
3807 00	Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali			
3807 00 10	– Catrami di legno	2,1	A	
3807 00 90	– altri	4,6	A	
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie			
3808 50 00	– Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo	6	A	
	– altri			
3808 91	-- Insetticidi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3808 91 10	--- a base di piretrinoidi	6	A	
3808 91 20	--- a base di idrocarburi clorati	6	A	
3808 91 30	--- a base di carbammati	6	A	
3808 91 40	--- a base di composti organofosforici	6	A	
3808 91 90	--- altri	6	A	
3808 92	-- Fungicidi			
	--- inorganici			
3808 92 10	---- Preparazioni cupriche	4,6	A	
3808 92 20	---- altri	6	A	
	--- altri			
3808 92 30	---- a base di ditiocarbammati	6	A	
3808 92 40	---- a base di benzimidazoli	6	A	
3808 92 50	---- a base di diazoli o di triazoli	6	A	
3808 92 60	---- a base di diazine o di morfoline	6	A	
3808 92 90	---- altri	6	A	
3808 93	-- Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante			
	--- Erbicidi			
3808 93 11	---- a base di fenossifitormoni	6	A	
3808 93 13	---- a base di triazine	6	A	
3808 93 15	---- a base di ammidi	6	A	
3808 93 17	---- a base di carbammati	6	A	
3808 93 21	---- a base di derivati di dinitroaniline	6	A	
3808 93 23	---- a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati	6	A	
3808 93 27	---- altri	6	A	
3808 93 30	--- Inibitori di germinazione	6	A	
3808 93 90	--- Regolatori di crescita per piante	6,5	A	
3808 94	-- Disinfettanti			
3808 94 10	--- a base di sali di ammonio quaternario	6	A	
3808 94 20	--- a base di composti alogenati	6	A	
3808 94 90	--- altri	6	A	
3808 99	-- altri			
3808 99 10	--- Rodenticidi	6	A	
3808 99 90	--- altri	6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove			
3809 10	– a base di sostanze amidacee			
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg MAX 12,8	B7	
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg MAX 12,8	B7	
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	8,3 + 15,1 EUR/ 100 kg MAX 12,8	B7	
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg MAX 12,8	B7	
	– altri			
3809 91 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili	6,3	A	
3809 92 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	6,3	A	
3809 93 00	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	6,3	A	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura			
3810 10 00	– Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	6,5	A	
3810 90	– altre			
3810 90 10	-- Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1	A	
3810 90 90	-- altre	5	A	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali			
	– Preparazioni antidetonanti			
3811 11	-- a base di composti del piombo			
3811 11 10	--- a base di piombo tetraetile	6,5	A	
3811 11 90	--- altre	5,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3811 19 00	-- altre	5,8	A	
	- Additivi per oli lubrificanti			
3811 21 00	-- contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3	A	
3811 29 00	-- altri	5,8	A	
3811 90 00	- altri	5,8	A	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche			
3812 10 00	- Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»	6,3	A	
3812 20	- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche			
3812 20 10	-- Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil	0	A	
3812 20 90	-- altri	6,5	A	
3812 30	- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche			
	-- Preparazioni antiossidanti			
3812 30 21	--- Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina	6,5	A	
3812 30 29	--- altri	6,5	A	
3812 30 80	-- altri	6,5	A	
3813 00 00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	6,5	A	
3814 00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici			
3814 00 10	- a base di acetato di butile	6,5	A	
3814 00 90	- altri	6,5	A	
3815	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove			
	- Catalizzatori su supporti			
3815 11 00	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	6,5	A	
3815 12 00	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	6,5	A	
3815 19	-- altri			
3815 19 10	--- Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: - 20 % o più e non più di 35 % di rame, e - 2 % o più e non più di 3 % di bismuto, di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3815 19 90	--- altri	6,5	A	
3815 90	- altri			
3815 90 10	-- Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo	0	A	
3815 90 90	-- altri	6,5	A	
3816 00 00	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801	2,7	A	
3817 00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902			
3817 00 50	- Alchilbenzene lineare	6,3	A	
3817 00 80	- altri	6,3	A	
3818 00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica			
3818 00 10	- Silicio drogato	0	A	
3818 00 90	- altri	0	A	
3819 00 00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5	A	
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	6,5	A	
3821 00 00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	5	A	
3822 00 00	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	0	A	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali			
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione			
3823 11 00	-- Acido stearico	5,1	A	
3823 12 00	-- Acido oleico	4,5	A	
3823 13 00	-- Acidi grassi del tallolio	2,9	A	
3823 19	-- altri			
3823 19 10	--- Acidi grassi distillati	2,9	A	
3823 19 30	--- Distillato d'acidi grassi	2,9	A	
3823 19 90	--- altri	2,9	A	
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali	3,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove			
3824 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	A	
3824 30 00	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3	A	
3824 40 00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	A	
3824 50	– Malte e calcestruzzo, non refrattari			
3824 50 10	-- Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	A	
3824 50 90	-- altri	6,5	A	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44			
	-- in soluzione acquosa			
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg	B7	
3824 60 19	--- altro	9 + 37,8 EUR/100 kg	TRQ	Cfr. allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punto 18
	-- altro			
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 23 EUR/100 kg	B7	
3824 60 99	--- altro	9 + 53,7 EUR/100 kg	B7	
	– Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano			
3824 71 00	-- contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	6,5	A	
3824 72 00	-- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5	A	
3824 73 00	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5	A	
3824 74 00	-- contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)	6,5	A	
3824 75 00	-- contenenti tetracloruro di carbonio	6,5	A	
3824 76 00	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5	A	
3824 77 00	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5	A	
3824 78 00	-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3824 79 00	-- altri	6,5	A	
	- Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile)			
3824 81 00	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5	A	
3824 82 00	-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	6,5	A	
3824 83 00	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5	A	
3824 90	- altri			
3824 90 10	-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	5,7	A	
3824 90 15	-- Scambiatori di ioni	6,5	A	
3824 90 20	-- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	6	A	
3824 90 25	-- Pirocligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	A	
3824 90 30	-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	A	
3824 90 35	-- Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	6,5	A	
3824 90 40	-- Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili	6,5	A	
	-- altri			
3824 90 45	--- Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	A	
3824 90 50	--- Preparazioni per la galvanoplastica	6,5	A	
3824 90 55	--- Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	A	
3824 90 58	--- Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare	0	A	
	--- Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici			
3824 90 61	---- Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Streptomyces tenebrarius</i> , anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicinali per la medicina umana della voce 3004	0	A	
3824 90 62	---- Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	0	A	
3824 90 64	---- altri	6,5	A	
3824 90 65	--- Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3824 90 70	--- Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni	6,5	A	
	--- altri			
3824 90 75	---- Placchette di niobato di litio non drogato	0	A	
3824 90 80	---- Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550	0	A	
3824 90 85	---- 3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	0	A	
3824 90 87	---- Miscela consistente principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato, e miscela consistente principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo	6,5	A	
3824 90 97	---- altri	6,5	A	
3825	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo			
3825 10 00	- Rifiuti urbani	6,5	A	
3825 20 00	- Fanghi di depurazione	6,5	A	
3825 30 00	- Rifiuti clinici	6,5	A	
	- Residui di solventi organici			
3825 41 00	-- alogenati	6,5	A	
3825 49 00	-- altri	6,5	A	
3825 50 00	- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	A	
	- altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse			
3825 61 00	-- contenenti principalmente costituenti organici	6,5	A	
3825 69 00	-- altri	6,5	A	
3825 90	- altri			
3825 90 10	-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5	A	
3825 90 90	-- altri	6,5	A	
3826 00	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi			
3826 00 10	- Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)	6,5	A	
3826 00 90	- altri	6,5	A	
39	CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE			
	I. FORME PRIMARIE			
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3901 10	- Polietilene di densità inferiore a 0,94			
3901 10 10	-- Polietilene lineare	6,5	A	
3901 10 90	-- altro	6,5	A	
3901 20	- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94			
3901 20 10	-- Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente: -50 mg/kg o meno di alluminio, -2 mg/kg o meno di calcio, -2 mg/kg o meno di cromo, -2 mg/kg o meno di ferro, -2 mg/kg o meno di nichel, -2 mg/kg o meno di titanio, -8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	0	A	
3901 20 90	-- altri	6,5	A	
3901 30 00	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	6,5	A	
3901 90	- altri			
3901 90 30	-- Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico; copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	A	
3901 90 90	-- altri	6,5	A	
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie			
3902 10 00	- Polipropilene	6,5	A	
3902 20 00	- Poliisobutilene	6,5	A	
3902 30 00	- Copolimeri di propilene	6,5	A	
3902 90	- altri			
3902 90 10	-- Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	A	
3902 90 20	-- Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	A	
3902 90 90	-- altri	6,5	A	
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie			
	- Polistirene			
3903 11 00	-- espansibile	6,5	A	
3903 19 00	-- altro	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3903 20 00	– Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)	6,5	A	
3903 30 00	– Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	6,5	A	
3903 90	– altri			
3903 90 10	-- Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più	0	A	
3903 90 20	-- Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	A	
3903 90 90	-- altri	6,5	A	
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie			
3904 10 00	– Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze	6,5	A	
	– altro poli(cloruro di vinile)			
3904 21 00	-- non plastificato	6,5	A	
3904 22 00	-- plastificato	6,5	A	
3904 30 00	– Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	6,5	A	
3904 40 00	– altri copolimeri di cloruro di vinile	6,5	A	
3904 50	– Polimeri di cloruro di vinilidene			
3904 50 10	-- Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri	0	A	
3904 50 90	-- altri	6,5	A	
	– Polimeri fluorurati			
3904 61 00	-- Politetrafluoroetilene	6,5	A	
3904 69	-- altri			
3904 69 10	--- Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	0	A	
3904 69 20	--- Fluoroelastomeri FKM	6,5	A	
3904 69 80	--- altri	6,5	A	
3904 90 00	– altri	6,5	A	
3905	Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie			
	– Poli(acetato di vinile)			
3905 12 00	-- in dispersione acquosa	6,5	A	
3905 19 00	-- altro	6,5	A	
	– Copolimeri di acetato di vinile			
3905 21 00	-- in dispersione acquosa	6,5	A	
3905 29 00	-- altri	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3905 30 00	- Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	6,5	A	
	- altri			
3905 91 00	-- Copolimeri	6,5	A	
3905 99	-- altri			
3905 99 10	--- Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: - 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e - 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	0	A	
3905 99 90	--- altri	6,5	A	
3906	Polimeri acrilici, in forme primarie			
3906 10 00	- Poli(metacrilato di metile)	6,5	A	
3906 90	- altri			
3906 90 10	-- Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	0	A	
3906 90 20	-- Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmeta- crlato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, con- tenente, in peso, 55 % o più di copolimero	0	A	
3906 90 30	-- Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile	0	A	
3906 90 40	-- Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	0	A	
3906 90 50	-- Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessuti	0	A	
3906 90 60	-- Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non termi- nale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice	5	A	
3906 90 90	-- altri	6,5	A	
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie			
3907 10 00	- Poliacetali	6,5	A	
3907 20	- altri polieteri			
	-- Polieteralcoli			
3907 20 11	--- Polietilenglicoli	6,5	A	
3907 20 20	--- altri	6,5	A	
	-- altri			
3907 20 91	--- Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3907 20 99	--- altri	6,5	A	
3907 30 00	- Resine epossidiche	6,5	A	
3907 40 00	- Policarbonati	6,5	A	
3907 50 00	- Resine alchidiche	6,5	A	
3907 60	- Poli(etilene tereftalato)			
3907 60 20	-- con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g	6,5	A	
3907 60 80	-- altro	6,5	A	
3907 70 00	- Acido polilattico	6,5	A	
	- altri poliesteri			
3907 91	-- non saturi			
3907 91 10	--- liquidi	6,5	A	
3907 91 90	--- altri	6,5	A	
3907 99	-- altri			
3907 99 10	--- Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	0	A	
3907 99 90	--- altri	6,5	A	
3908	Poliammidi in forme primarie			
3908 10 00	- Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12	6,5	A	
3908 90 00	- altre	6,5	A	
3909	Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie			
3909 10 00	- Resine ureiche; resine di tiourea	6,5	A	
3909 20 00	- Resine melamminiche	6,5	A	
3909 30 00	- altre resine amminiche	6,5	A	
3909 40 00	- Resine fenoliche	6,5	A	
3909 50	- Poliuretani			
3909 50 10	-- Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero	0	A	
3909 50 90	-- altri	6,5	A	
3910 00 00	Siliconi, in forme primarie	6,5	A	
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
3911 10 00	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3911 90	- altri			
	-- Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3911 90 11	--- Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo	3,5	A	
3911 90 13	--- Poli(tio-1,4-fenilene)	0	A	
3911 90 19	--- altri	6,5	A	
	-- altri			
3911 90 92	--- Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri; copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati	0	A	
3911 90 99	--- altri	6,5	A	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
	- Acetati di cellulosa			
3912 11 00	-- non plastificati	6,5	A	
3912 12 00	-- plastificati	6,5	A	
3912 20	- Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)			
	-- non plastificati			
3912 20 11	--- Collodi e celloidina	6,5	A	
3912 20 19	--- altri	6	A	
3912 20 90	-- plastificati	6,5	A	
	- Eteri di cellulosa			
3912 31 00	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	6,5	A	
3912 39	-- altri			
3912 39 20	--- Idrossipropilcellulosa	0	A	
3912 39 85	--- altri	6,5	A	
3912 90	- altri			
3912 90 10	-- Esteri di cellulosa	6,4	A	
3912 90 90	-- altri	6,5	A	
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie			
3913 10 00	- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	5	A	
3913 90 00	- altri	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3914 00 00	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	A	
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI			
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche			
3915 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	A	
3915 20 00	– di polimeri di stirene	6,5	A	
3915 30 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	A	
3915 90	– di altre materie plastiche			
3915 90 11	-- di polimeri di propilene	6,5	A	
3915 90 80	-- altri	6,5	A	
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche			
3916 10 00	– di polimeri di etilene	6,5	A	
3916 20 00	– di polimeri di cloruro di vinile	6,5	A	
3916 90	– di altre materie plastiche			
3916 90 10	-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente	6,5	A	
3916 90 50	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	A	
3916 90 90	-- altri	6,5	A	
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche			
3917 10	– Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche			
3917 10 10	-- di proteine indurite	5,3	A	
3917 10 90	-- di materie plastiche cellulosiche	6,5	A	
	– Tubi rigidi			
3917 21	-- di polimeri di etilene			
3917 21 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	A	
3917 21 90	--- altri	6,5	A	
3917 22	-- di polimeri di propilene			
3917 22 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	A	
3917 22 90	--- altri	6,5	A	
3917 23	-- di polimeri di cloruro di vinile			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3917 23 10	--- senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	A	
3917 23 90	--- altri	6,5	A	
3917 29 00	-- di altre materie plastiche	6,5	A	
	- altri tubi			
3917 31 00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	6,5	A	
3917 32 00	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	6,5	A	
3917 33 00	-- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	6,5	A	
3917 39 00	-- altri	6,5	A	
3917 40 00	- Accessori	6,5	A	
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo			
3918 10	- di polimeri di cloruro di vinile			
3918 10 10	-- costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)	6,5	A	
3918 10 90	-- altri	6,5	A	
3918 90 00	- di altre materie plastiche	6,5	A	
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli			
3919 10	- in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm			
	-- Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata			
3919 10 12	--- di poli(cloruro di vinile) o di polietilene	6,3	A	
3919 10 15	--- di polipropilene	6,3	A	
3919 10 19	--- altri	6,3	A	
3919 10 80	-- altri	6,5	A	
3919 90 00	- altri	6,5	A	
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie			
3920 10	- di polimeri di etilene			
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm			
	--- di polietilene di densità			
	---- inferiore a 0,94			
3920 10 23	----- Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3920 10 24	----- Fogli estensibili non stampati	6,5	A	
3920 10 25	----- altri	6,5	A	
3920 10 28	---- uguale o superiore a 0,94	6,5	A	
3920 10 40	--- altri	6,5	A	
	-- di spessore superiore a 0,125 mm			
3920 10 81	--- Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0	A	
3920 10 89	--- altri	6,5	A	
3920 20	- di polimeri di propilene			
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm			
3920 20 21	--- biassialmente orientati	6,5	A	
3920 20 29	--- altri	6,5	A	
3920 20 80	-- di spessore superiore a 0,10 mm	6,5	A	
3920 30 00	- di polimeri di stirene	6,5	A	
	- di polimeri di cloruro di vinile			
3920 43	-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti			
3920 43 10	--- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	A	
3920 43 90	--- di spessore superiore a 1 mm	6,5	A	
3920 49	-- altri			
3920 49 10	--- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	6,5	A	
3920 49 90	--- di spessore superiore a 1 mm	6,5	A	
	- di polimeri acrilici			
3920 51 00	-- di poli(metacrilato di metile)	6,5	A	
3920 59	-- altri			
3920 59 10	--- Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri	0	A	
3920 59 90	--- altri	6,5	A	
	- di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri			
3920 61 00	-- di policarbonati	6,5	A	
3920 62	-- di poli(etilene tereftalato)			
	--- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm			
3920 62 12	----- Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili; fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3920 62 19	---- altri	6,5	A	
3920 62 90	--- di spessore superiore a 0,35 mm	6,5	A	
3920 63 00	-- di poliesteri non saturi	6,5	A	
3920 69 00	-- di altri poliesteri	6,5	A	
	- di cellulosa e suoi derivati chimici			
3920 71 00	-- di cellulosa rigenerata	6,5	A	
3920 73	-- di acetato di cellulosa			
3920 73 10	--- Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia	6,3	A	
3920 73 80	--- altri	6,5	A	
3920 79	-- di altri derivati della cellulosa			
3920 79 10	--- di fibra vulcanizzata	5,7	A	
3920 79 90	--- altri	6,5	A	
	- di altre materie plastiche			
3920 91 00	-- di poli(butirrale di vinile)	6,1	A	
3920 92 00	-- di poliammidi	6,5	A	
3920 93 00	-- di resine amminiche	6,5	A	
3920 94 00	-- di resine fenoliche	6,5	A	
3920 99	-- di altre materie plastiche			
	--- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3920 99 21	---- Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche	0	A	
3920 99 28	---- altri	6,5	A	
	--- di prodotti di polimerizzazione di addizione			
3920 99 52	---- Fogli di poli(fluoruro di vinile); fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)	0	A	
3920 99 53	---- Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali	0	A	
3920 99 59	---- altri	6,5	A	
3920 99 90	--- altri	6,5	A	
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche			
	- Prodotti alveolari			
3921 11 00	-- di polimeri di stirene	6,5	A	
3921 12 00	-- di polimeri di cloruro di vinile	6,5	A	
3921 13	-- di poliuretani			
3921 13 10	--- flessibile	6,5	A	
3921 13 90	--- altri	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3921 14 00	-- di cellulosa rigenerata	6,5	A	
3921 19 00	-- di altre materie plastiche	6,5	A	
3921 90	- altri			
	-- di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente			
3921 90 10	--- di poliesteri	6,5	A	
3921 90 30	--- di resine fenoliche	6,5	A	
	--- di resine amminiche			
	---- stratificati			
3921 90 41	----- ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati	6,5	A	
3921 90 43	----- altri	6,5	A	
3921 90 49	----- altri	6,5	A	
3921 90 55	--- altri	6,5	A	
3921 90 60	-- di prodotti di polimerizzazione di addizione	6,5	A	
3921 90 90	-- altri	6,5	A	
3922	Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche			
3922 10 00	- Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi	6,5	A	
3922 20 00	- Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti	6,5	A	
3922 90 00	- altri	6,5	A	
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche			
3923 10 00	- Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5	A	
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci			
3923 21 00	-- di polimeri di etilene	6,5	A	
3923 29	-- di altre materie plastiche			
3923 29 10	--- di poli(cloruro di vinile)	6,5	A	
3923 29 90	--- altri	6,5	A	
3923 30	- Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili			
3923 30 10	-- di capacità non superiore a 2 litri	6,5	A	
3923 30 90	-- di capacità superiore a 2 litri	6,5	A	
3923 40	- Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili			
3923 40 10	-- Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523	5,3	A	
3923 40 90	-- altri	6,5	A	
3923 50	- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura			
3923 50 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
3923 50 90	-- altri	6,5	A	
3923 90 00	- altri	6,5	A	
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche			
3924 10 00	- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	6,5	A	
3924 90 00	- altri	6,5	A	
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove			
3925 10 00	- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri	6,5	A	
3925 20 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;	6,5	A	
3925 30 00	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	6,5	A	
3925 90	- altri			
3925 90 10	-- Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni	6,5	A	
3925 90 20	-- Profilati per canalizzazioni elettriche	6,5	A	
3925 90 80	-- altri	6,5	A	
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914			
3926 10 00	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola	6,5	A	
3926 20 00	- Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoganti e muffole)	6,5	A	
3926 30 00	- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	6,5	A	
3926 40 00	- Statuette ed altri oggetti da ornamento	6,5	A	
3926 90	- altri			
3926 90 50	-- Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	6,5	A	
	-- altri			
3926 90 92	--- ottenuti da fogli	6,5	A	
3926 90 97	--- altri	6,5	A	
40	CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA			
4001	Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
4001 10 00	- Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	0	A	
	- Gomma naturale in altre forme			
4001 21 00	-- Fogli affumicati	0	A	
4001 22 00	-- Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	0	A	
4001 29 00	-- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4001 30 00	– Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	0	A	
4002	Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
	– Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbosilato (XSBR)			
4002 11 00	-- Lattice	0	A	
4002 19	-- altre			
4002 19 10	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	0	A	
4002 19 20	--- Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	0	A	
4002 19 30	--- Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	0	A	
4002 19 90	--- altre	0	A	
4002 20 00	– Gomma butadiene (BR)	0	A	
	– Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)			
4002 31 00	-- Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)	0	A	
4002 39 00	-- altre	0	A	
	– Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)			
4002 41 00	-- Lattice	0	A	
4002 49 00	-- altre	0	A	
	– Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)			
4002 51 00	-- Lattice	0	A	
4002 59 00	-- altre	0	A	
4002 60 00	– Gomma isoprene (IR)	0	A	
4002 70 00	– Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)	0	A	
4002 80 00	– Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce	0	A	
	– altre			
4002 91 00	-- Lattice	0	A	
4002 99	-- altri			
4002 99 10	--- Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche	2,9	A	
4002 99 90	--- altri	0	A	
4003 00 00	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	0	A	
4004 00 00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri			
4005 10 00	– Gomma addizionata di nerofumo o di silice	0	A	
4005 20 00	– Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10	0	A	
	– altre			
4005 91 00	-- Lastre, fogli e nastri	0	A	
4005 99 00	-- altre	0	A	
4006	Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata			
4006 10 00	– Profilati per la ricostruzione di coperture	0	A	
4006 90 00	– altri	0	A	
4007 00 00	Fili e corde di gomma vulcanizzata	3	A	
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita			
	– di gomma alveolare			
4008 11 00	-- Lastre, fogli e nastri	3	A	
4008 19 00	-- altri	2,9	A	
	– di gomma non alveolare			
4008 21	-- Lastre, fogli e nastri			
4008 21 10	--- Rivestimenti e tappeti da pavimento	3	A	
4008 21 90	--- altri	3	A	
4008 29 00	-- altri	2,9	A	
4009	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)			
	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie			
4009 11 00	-- senza accessori	3	A	
4009 12 00	-- con accessori	3	A	
	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo			
4009 21 00	-- senza accessori	3	A	
4009 22 00	-- con accessori	3	A	
	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili			
4009 31 00	-- senza accessori	3	A	
4009 32 00	-- con accessori	3	A	
	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie			
4009 41 00	-- senza accessori	3	A	
4009 42 00	-- con accessori	3	A	
4010	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata			
	– Nastri trasportatori			
4010 11 00	-- rinforzati soltanto di metallo	6,5	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4010 12 00	-- rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	B5	
4010 19 00	-- altri	6,5	B5	
	- Cinghie di trasmissione			
4010 31 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	B5	
4010 32 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	6,5	B5	
4010 33 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	B5	
4010 34 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	6,5	B5	
4010 35 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	6,5	B5	
4010 36 00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	6,5	B5	
4010 39 00	-- altre	6,5	B5	
4011	Pneumatici nuovi, di gomma			
4011 10 00	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)	4,5	A	
4011 20	- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri			
4011 20 10	-- con un indice di carico inferiore o uguale a 121	4,5	A	
4011 20 90	-- con un indice di carico superiore a 121	4,5	A	
4011 30 00	- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	A	
4011 40 00	- dei tipi utilizzati per motocicli	4,5	A	
4011 50 00	- dei tipi utilizzati per biciclette	4	A	
	- altri, a ramponi, a spina di pesce o simili			
4011 61 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	A	
4011 62 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	4	A	
4011 63 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	4	A	
4011 69 00	-- altri	4	A	
	- altri			
4011 92 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4011 93 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm	4	A	
4011 94 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm	4	A	
4011 99 00	-- altri	4	A	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma			
	- Pneumatici rigenerati			
4012 11 00	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)	4,5	A	
4012 12 00	-- dei tipi utilizzati per autobus o autocarri	4,5	A	
4012 13 00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	A	
4012 19 00	-- altri	4,5	A	
4012 20 00	- Pneumatici usati	4,5	A	
4012 90	- altri			
4012 90 20	-- Gomme piene o semipiene	2,5	A	
4012 90 30	-- Battistrada per pneumatici	2,5	A	
4012 90 90	-- Protettori («flaps»)	4	A	
4013	Camere d'aria, di gomma			
4013 10 00	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri	4	A	
4013 20 00	- dei tipi utilizzati per biciclette	4	A	
4013 90 00	- altre	4	A	
4014	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita			
4014 10 00	- Preservativi	0	A	
4014 90 00	- altri	0	A	
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoganti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso			
	- Guanti, mezzoganti e muffole			
4015 11 00	-- per chirurgia	2	A	
4015 19 00	-- altri	2,7	A	
4015 90 00	- altri	5	A	
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita			
4016 10 00	- di gomma alveolare	3,5	A	
	- altri			
4016 91 00	-- Rivestimenti e tappeti da pavimento	2,5	A	
4016 92 00	-- Gomme per cancellare	2,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4016 93 00	-- Giunti	2,5	A	
4016 94 00	-- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	2,5	A	
4016 95 00	-- altri oggetti gonfiabili	2,5	A	
4016 99	-- altri			
	--- per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705			
4016 99 52	---- Pezzi gomma-metallo	2,5	A	
4016 99 57	---- altri	2,5	A	
	--- altri			
4016 99 91	---- Pezzi gomma-metallo	2,5	A	
4016 99 97	---- altri	2,5	A	
4017 00 00	Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita	0	A	
41	CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO			
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate			
4101 20	- Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati			
4101 20 10	-- freschi	0	A	
4101 20 30	-- salati verdi	0	A	
4101 20 50	-- secchi o salati secchi	0	A	
4101 20 80	-- altri	0	A	
4101 50	- Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg			
4101 50 10	-- freschi	0	A	
4101 50 30	-- salati verdi	0	A	
4101 50 50	-- secchi o salati secchi	0	A	
4101 50 90	-- altri	0	A	
4101 90 00	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi	0	A	
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciati né piclamente né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo			
4102 10	- col vello			
4102 10 10	-- di agnelli	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4102 10 90	-- di altri ovini	0	A	
	- depilate o senza vello			
4102 21 00	-- piclate	0	A	
4102 29 00	-- altre	0	A	
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo			
4103 20 00	- di rettili	0	A	
4103 30 00	- di suini	0	A	
4103 90 00	- altri	0	A	
4104	Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati			
	- allo stato umido (compresi i wet-blue)			
4104 11	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore			
4104 11 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0	A	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 11 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0	A	
4104 11 59	----- altri	0	A	
4104 11 90	----- altri	5,5	A	
4104 19	-- altri			
4104 19 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0	A	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 19 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	0	A	
4104 19 59	----- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4104 19 90	---- altri	5,5	A	
	- allo stato secco (in crosta)			
4104 41	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)			
4104 41 11	---- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0	A	
4104 41 19	---- altri	6,5	A	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 41 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	A	
4104 41 59	----- altri	6,5	A	
4104 41 90	---- altri	5,5	A	
4104 49	-- altri			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)			
4104 49 11	---- di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0	A	
4104 49 19	---- altri	6,5	A	
	--- altri			
	---- di bovini (compresi i bufali)			
4104 49 51	----- Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	A	
4104 49 59	----- altri	6,5	A	
4104 49 90	---- altre	5,5	A	
4105	Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate			
4105 10 00	- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	A	
4105 30	- allo stato secco (in crosta)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4105 30 10	-- di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0	A	
4105 30 90	-- altre	2	A	
4106	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati			
	- di caprini			
4106 21 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	A	
4106 22	-- allo stato secco (in crosta)			
4106 22 10	--- di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0	A	
4106 22 90	--- altri	2	A	
	- di suini			
4106 31 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	A	
4106 32 00	-- allo stato secco (in crosta)	2	A	
4106 40	- di rettili			
4106 40 10	-- sottoposti a preconciatura vegetale	0	A	
4106 40 90	-- altri	2	A	
	- altri			
4106 91 00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	2	A	
4106 92 00	-- allo stato secco (in crosta)	2	A	
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114			
	- Cuoi e pelli intere			
4107 11	-- pieno fiore, non spaccate			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)			
4107 11 11	---- Box-calf	6,5	A	
4107 11 19	---- altri	6,5	A	
4107 11 90	--- altri	6,5	A	
4107 12	-- lato fiore			
	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)			
4107 12 11	---- Box-calf	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4107 12 19	---- altri	6,5	A	
	--- altri			
4107 12 91	---- di bovini (compresi i bufali)	5,5	A	
4107 12 99	---- di equidi	6,5	A	
4107 19	-- altri			
4107 19 10	--- Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m ²)	6,5	A	
4107 19 90	--- altri	6,5	A	
	- altri, comprese le strisce			
4107 91	-- pieno fiore, non spaccati			
4107 91 10	--- da suola	6,5	A	
4107 91 90	--- altri	6,5	A	
4107 92	-- lato fiore			
4107 92 10	--- di bovini (compresi i bufali)	5,5	A	
4107 92 90	--- di equidi	6,5	A	
4107 99	-- altri			
4107 99 10	--- di bovini (compresi i bufali)	6,5	A	
4107 99 90	--- di equidi	6,5	A	
4112 00 00	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	3,5	A	
4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114			
4113 10 00	- di caprini	3,5	A	
4113 20 00	- di suini	2	A	
4113 30 00	- di rettili	2	A	
4113 90 00	- altri	2	A	
4114	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati			
4114 10	- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)			
4114 10 10	-- di ovini	2,5	A	
4114 10 90	-- di altri animali	2,5	A	
4114 20 00	- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	2,5	A	
4115	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio			
4115 10 00	- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4115 20 00	– Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	0	A	
42	CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA			
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	2,7	A	
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta			
	– Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili			
4202 11	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti			
4202 11 10	--- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3	A	
4202 11 90	--- altri	3	A	
4202 12	-- con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili			
	--- di fogli di materie plastiche			
4202 12 11	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	9,7	A	
4202 12 19	---- altri	9,7	A	
4202 12 50	--- di materie plastiche stampate	5,2	A	
	--- di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata			
4202 12 91	---- Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili	3,7	A	
4202 12 99	---- altri	3,7	A	
4202 19	-- altri			
4202 19 10	--- di alluminio	5,7	A	
4202 19 90	--- di altre materie	3,7	A	
	– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura			
4202 21 00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	3	A	
4202 22	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4202 22 10	--- di fogli di materie plastiche	9,7	A	
4202 22 90	--- di materie tessili	3,7	A	
4202 29 00	-- altre	3,7	A	
	- Oggetti da tasca o da borsetta			
4202 31 00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	3	A	
4202 32	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili			
4202 32 10	--- di fogli di materie plastiche	9,7	A	
4202 32 90	--- di materie tessili	3,7	A	
4202 39 00	-- altri	3,7	A	
	- altri			
4202 91	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti			
4202 91 10	--- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	3	A	
4202 91 80	--- altri	3	A	
4202 92	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili			
	--- di fogli di materie plastiche			
4202 92 11	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	9,7	A	
4202 92 15	---- Contenitori per strumenti musicali	6,7	A	
4202 92 19	---- altri	9,7	A	
	--- di materie tessili			
4202 92 91	---- Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi	2,7	A	
4202 92 98	---- altri	2,7	A	
4202 99 00	-- altri	3,7	A	
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti			
4203 10 00	- Indumenti	4	A	
	- Guanti, mezzoganti e muffole			
4203 21 00	-- speciali per praticare gli sport	9	A	
4203 29	-- altri			
4203 29 10	--- di protezione per qualsiasi mestiere	9	A	
4203 29 90	--- altri	7	A	
4203 30 00	- Cinture, cinturoni e bandoliere	5	A	
4203 40 00	- altri accessori di abbigliamento	5	A	
4205 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti			
	- per usi tecnici			
4205 00 11	-- Cinghie di trasmissione o di trasporto	2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4205 00 19	-- altri	3	A	
4205 00 90	- altri	2,5	A	
4206 00 00	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	1,7	A	
43	CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI			
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103			
4301 10 00	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	0	A	
4301 30 00	- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	0	A	
4301 60 00	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	0	A	
4301 80 00	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	0	A	
4301 90 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	0	A	
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303			
	- Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite			
4302 11 00	-- di visone	0	A	
4302 19	-- altre			
4302 19 15	--- di castoro, di rat musqué o di volpe	0	A	
4302 19 35	--- di coniglio o di lepre	0	A	
	--- di foca o di otaria			
4302 19 41	---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	A	
4302 19 49	---- altre	2,2	A	
	--- di ovini			
4302 19 75	---- di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet	0	A	
4302 19 80	---- altre	2,2	A	
4302 19 99	--- altre	2,2	A	
4302 20 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	0	A	
4302 30	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti			
4302 30 10	-- Pelli dette «allungate»	2,7	A	
	-- altre			
4302 30 25	--- di coniglio o di lepre	2,2	A	
	--- di foca o di otaria			
4302 30 51	---- di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4302 30 55	---- altre	2,2	A	
4302 30 99	--- altre	2,2	A	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria			
4303 10	– Indumenti ed accessori di abbigliamento			
4303 10 10	-- di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)	3,7	A	
4303 10 90	-- altri	3,7	A	
4303 90 00	– altri	3,7	A	
4304 00 00	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	3,2	A	
44	CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO			
4401	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
4401 10 00	– Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	0	A	
	– Legno in piccole placche o in particelle			
4401 21 00	-- di conifere	0	A	
4401 22 00	-- diverso da quello di conifere	0	A	
	– Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili			
4401 31 00	-- Pellet di legno	0	A	
4401 39	-- altri			
4401 39 10	--- Segatura	0	A	
4401 39 90	--- altri	0	A	
4402	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato			
4402 10 00	– di bambù	0	A	
4402 90 00	– altro	0	A	
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato			
4403 10 00	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione	0	A	
4403 20	– altro, di conifere			
	-- di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba</i> Mill.)			
4403 20 11	--- Tronchi per sega	0	A	
4403 20 19	--- altro	0	A	
	-- di pino della specie « <i>Pinus sylvestris</i> L.»			
4403 20 31	--- Tronchi per sega	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4403 20 39	--- altro	0	A	
	-- altro			
4403 20 91	--- Tronchi per sega	0	A	
4403 20 99	--- altro	0	A	
	- altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo			
4403 41 00	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	0	A	
4403 49	-- altro			
4403 49 10	--- Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli	0	A	
4403 49 35	--- Okoumé e Sipo	0	A	
4403 49 95	--- altro	0	A	
	- altro			
4403 91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)			
4403 91 10	--- Tronchi per sega	0	A	
4403 91 90	--- altro	0	A	
4403 92	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)			
4403 92 10	--- Tronchi per sega	0	A	
4403 92 90	--- altro	0	A	
4403 99	-- altro			
4403 99 10	--- di pioppo	0	A	
4403 99 30	--- di eucalipto	0	A	
	--- di betulla			
4403 99 51	---- Tronchi per sega	0	A	
4403 99 59	---- altre	0	A	
4403 99 95	--- altro	0	A	
4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili			
4404 10 00	- di conifere	0	A	
4404 20 00	- diversi da quelli di conifere	0	A	
4405 00 00	Lana (paglia) di legno; farina di legno	0	A	
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili			
4406 10 00	- non impregnate	0	A	
4406 90 00	- altre	0	A	
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4407 10	- di conifere			
4407 10 15	-- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0	A	
	-- altro			
	--- piallato			
4407 10 31	---- di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba</i> Mill.)	0	A	
4407 10 33	---- di pino della specie « <i>Pinus sylvestris</i> L.»	0	A	
4407 10 38	---- altro	0	A	
	--- altro			
4407 10 91	---- di picea della specie « <i>Picea abies</i> Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (<i>Abies alba</i> Mill.)	0	A	
4407 10 93	---- di pino della specie « <i>Pinus sylvestris</i> L.»	0	A	
4407 10 98	---- altro	0	A	
	- di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo			
4407 21	-- Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.)			
4407 21 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
4407 21 91	---- piallato	2	A	
4407 21 99	---- altro	0	A	
4407 22	-- Virola, Imbuia e Balsa			
4407 22 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
4407 22 91	---- piallato	2	A	
4407 22 99	---- altro	0	A	
4407 25	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau			
4407 25 10	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
4407 25 30	---- piallato	2	A	
4407 25 50	---- levigato	2,5	A	
4407 25 90	---- altro	0	A	
4407 26	-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan			
4407 26 10	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
4407 26 30	---- piallato	2	A	
4407 26 50	---- levigato	2,5	A	
4407 26 90	---- altro	0	A	
4407 27	-- Sapelli			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4407 27 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
4407 27 91	---- piallato	2	A	
4407 27 99	---- altro	0	A	
4407 28	-- Iroko			
4407 28 10	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
4407 28 91	---- piallato	2	A	
4407 28 99	---- altro	0	A	
4407 29	-- altro			
4407 29 15	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	2,5	A	
	--- altro			
	---- Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiana			
	----- piallato			
4407 29 20	----- Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa	2	A	
4407 29 25	----- altro	2	A	
4407 29 45	----- levigato	2,5	A	
4407 29 60	----- altro	0	A	
	---- altro			
4407 29 83	----- piallato	2	A	
4407 29 85	----- levigato	2,5	A	
4407 29 95	----- altro	0	A	
	- altro			
4407 91	-- di quercia (<i>Quercus</i> spp.)			
4407 91 15	--- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0	A	
	--- altro			
	---- piallato			
4407 91 31	----- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	0	A	
4407 91 39	----- altro	0	A	
4407 91 90	---- altro	0	A	
4407 92 00	-- di faggio (<i>Fagus</i> spp.)	0	A	
4407 93	-- di acero (<i>Acer</i> spp.)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4407 93 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0	A	
	--- altro			
4407 93 91	---- levigato	2,5	A	
4407 93 99	---- altro	0	A	
4407 94	-- di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.)			
4407 94 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0	A	
	--- altro			
4407 94 91	---- levigato	2,5	A	
4407 94 99	---- altro	0	A	
4407 95	-- di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)			
4407 95 10	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0	A	
	--- altro			
4407 95 91	---- levigato	2,5	A	
4407 95 99	---- altro	0	A	
4407 99	-- altro			
4407 99 27	--- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	0	A	
	--- altro			
4407 99 40	---- levigato	2,5	A	
	---- altro			
4407 99 91	----- di pioppo	0	A	
4407 99 96	----- di legno tropicale	0	A	
4407 99 98	----- altro	0	A	
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm			
4408 10	- di conifere			
4408 10 15	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	A	
	-- altro			
4408 10 91	--- Tavole destinate alla fabbricazione di matite	0	A	
4408 10 98	--- altro	4	A	
	- di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo			
4408 31	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau			
4408 31 11	--- incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	A	
	--- altro			
4408 31 21	---- piallato	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4408 31 25	---- levigato	4,9	A	
4408 31 30	---- altro	6	A	
4408 39	-- altri			
	--- Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan			
4408 39 15	---- levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	A	
	---- altro			
4408 39 21	----- piallato	4	A	
4408 39 30	----- altro	6	A	
	--- altro			
4408 39 55	---- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	A	
	---- altro			
4408 39 70	----- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0	A	
	----- altro			
4408 39 85	----- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	A	
4408 39 95	----- di spessore superiore a 1 mm	4	A	
4408 90	- altro			
4408 90 15	-- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	3	A	
	-- altro			
4408 90 35	--- Tavolette destinate alla fabbricazione di matite	0	A	
	--- altro			
4408 90 85	---- di spessore inferiore o uguale a 1 mm	4	A	
4408 90 95	---- di spessore superiore a 1 mm	4	A	
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa			
4409 10	- di conifere			
4409 10 11	-- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	0	A	
4409 10 18	-- altro	0	A	
	- diverso da quello di conifere			
4409 21 00	-- di bambù	0	A	
4409 29	-- altro			
4409 29 10	--- Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	0	A	
	--- altro			
4409 29 91	---- Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4409 29 99	---- altro	0	A	
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici			
	– di legno			
4410 11	-- Pannelli di particelle			
4410 11 10	--- greggi o semplicemente levigati	7	B5	
4410 11 30	--- rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina	7	B5	
4410 11 50	--- rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica	7	B5	
4410 11 90	--- altri	7	B5	
4410 12	-- Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)			
4410 12 10	--- greggi o semplicemente levigati	7	B5	
4410 12 90	--- altri	7	B5	
4410 19 00	-- altri	7	B5	
4410 90 00	– altri	7	B5	
4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici			
	– Pannelli di fibre di legno a media densità (detti «MDF»)			
4411 12	-- di spessore inferiore o uguale a 5 mm			
4411 12 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	B5	
4411 12 90	--- altri	7	B5	
4411 13	-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm			
4411 13 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	B5	
4411 13 90	--- altri	7	B5	
4411 14	-- di spessore superiore a 9 mm			
4411 14 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	B5	
4411 14 90	--- altri	7	B5	
	– altri			
4411 92	-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³			
4411 92 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	B5	
4411 92 90	--- altri	7	B5	
4411 93	-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³			
4411 93 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	B5	
4411 93 90	--- altri	7	B5	
4411 94	-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³			
4411 94 10	--- non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	B5	
4411 94 90	--- altri	7	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato			
4412 10 00	– di bambù	10	B5	
	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm			
4412 31	-- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo			
4412 31 10	--- di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (<i>Swietenia</i> spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan	10	B5	
4412 31 90	--- altro	7	B5	
4412 32	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere			
4412 32 10	--- di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, hickory, carpino, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo, robinia, noce o tulipier (yellow poplar)	7	B5	
4412 32 90	--- altro	7	B5	
4412 39 00	-- altro	7	B5	
	– altro			
4412 94	-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata			
4412 94 10	--- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	10	B5	
4412 94 90	--- altro	6	B3	
4412 99	-- altri			
4412 99 30	--- contenente almeno un pannello di particelle	6	B3	
	--- altro			
	---- avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere			
4412 99 40	----- di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, hickory, carpino, ippocastano, tiglio, acero, quercia, platano, pioppo, robinia, noce o tulipier (yellow poplar)	10	B5	
4412 99 50	----- altro	10	B5	
4412 99 85	---- altro	10	B5	
4413 00 00	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati	0	A	
4414 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili			
4414 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	2,5	A	
4414 00 90	– di altri legni	0	A	
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno			
4415 10	– Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi			
4415 10 10	-- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili	4	A	
4415 10 90	-- Tamburi (rocchetti) per cavi	3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4415 20	– Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette			
4415 20 20	-- Palette di carico semplici; spalliere di palette	3	A	
4415 20 90	-- altre	4	A	
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio	0	A	
4417 00 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	0	A	
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno			
4418 10	– Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti			
4418 10 10	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	A	
4418 10 50	-- di conifere	3	A	
4418 10 90	-- di altri legni	3	A	
4418 20	– Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie			
4418 20 10	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	A	
4418 20 50	-- di conifere	0	A	
4418 20 80	-- di altri legni	0	A	
4418 40 00	– Casseforme per gettate di calcestruzzo	0	A	
4418 50 00	– Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)	0	A	
4418 60 00	– Pali e travi	0	A	
	– Pannelli assemblati per pavimenti			
4418 71 00	-- per pavimenti a mosaico	3	A	
4418 72 00	-- altri, multistrato	0	A	
4418 79 00	-- altri	0	A	
4418 90	– altri			
4418 90 10	-- di legni lamellari	0	A	
4418 90 80	-- altri	0	A	
4419 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina			
4419 00 10	– di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	0	A	
4419 00 90	– di altri legni	0	A	
4420	Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94			
4420 10	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno			
4420 10 11	-- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	A	
4420 10 19	-- di altri legni	0	A	
4420 90	– altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4420 90 10	-- Legno intarsiato e legno incrostatato	4	A	
	-- altri			
4420 90 91	--- di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo	3	A	
4420 90 99	--- altri	0	A	
4421	Altri lavori di legno			
4421 10 00	- Grucce per indumenti	0	A	
4421 90	- altri			
4421 90 91	-- di pannelli di fibre	4	A	
4421 90 98	-- altri	0	A	
45	CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO			
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato			
4501 10 00	- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	0	A	
4501 90 00	- altri	0	A	
4502 00 00	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli)	0	A	
4503	Lavori di sughero naturale			
4503 10	- Turaccioli			
4503 10 10	-- cilindrici	4,7	A	
4503 10 90	-- altri	4,7	A	
4503 90 00	- altri	4,7	A	
4504	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato			
4504 10	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi			
	-- Turaccioli			
4504 10 11	--- per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	A	
4504 10 19	--- altri	4,7	A	
	-- altri			
4504 10 91	--- con legante	4,7	A	
4504 10 99	--- altri	4,7	A	
4504 90	- altri			
4504 90 20	-- Turaccioli	4,7	A	
4504 90 80	-- altri	4,7	A	
46	CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4601	Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)			
	– Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali			
4601 21	-- di bambù			
4601 21 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	A	
4601 21 90	--- altri	2,2	A	
4601 22	-- di canne d'India			
4601 22 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	A	
4601 22 90	--- altri	2,2	A	
4601 29	-- altri			
4601 29 10	--- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	A	
4601 29 90	--- altri	2,2	A	
	– altri			
4601 92	-- di bambù			
4601 92 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	0	A	
	--- altri			
4601 92 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	A	
4601 92 90	---- altri	2,2	A	
4601 93	-- di canne d'India			
4601 93 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	0	A	
	--- altri			
4601 93 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	A	
4601 93 90	---- altri	2,2	A	
4601 94	-- di materiali vegetali			
4601 94 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	0	A	
	--- altri			
4601 94 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	3,7	A	
4601 94 90	---- altri	2,2	A	
4601 99	-- altri			
4601 99 05	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	1,7	A	
	--- altri			
4601 99 10	---- confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio	4,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4601 99 90	---- altri	2,7	A	
4602	Lavori da panieriaio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa			
	- di materiali vegetali			
4602 11 00	-- di bambù	3,7	A	
4602 12 00	-- di canne d'India	3,7	A	
4602 19	-- altri			
4602 19 10	--- Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione	1,7	A	
4602 19 90	--- altri	3,7	A	
4602 90 00	- altri	4,7	A	
47	CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)			
4701 00	Paste meccaniche di legno			
4701 00 10	- Paste termomeccaniche di legno	0	A	
4701 00 90	- altre	0	A	
4702 00 00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	0	A	
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione			
	- gregge			
4703 11 00	-- di conifere	0	A	
4703 19 00	-- diverse da quelle di conifere	0	A	
	- semimbianchite o imbianchite			
4703 21 00	-- di conifere	0	A	
4703 29 00	-- diverse da quelle di conifere	0	A	
4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione			
	- gregge			
4704 11 00	-- di conifere	0	A	
4704 19 00	-- diverse da quelle di conifere	0	A	
	- semimbianchite o imbianchite			
4704 21 00	-- di conifere	0	A	
4704 29 00	-- diverse da quelle di conifere	0	A	
4705 00 00	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0	A	
4706	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche			
4706 10 00	- Paste di linters di cotone	0	A	
4706 20 00	- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4706 30 00	- altre, di bambù	0	A	
	- altre			
4706 91 00	-- meccaniche	0	A	
4706 92 00	-- chimiche	0	A	
4706 93 00	-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0	A	
4707	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)			
4707 10 00	- carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	0	A	
4707 20 00	- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	0	A	
4707 30	- carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)			
4707 30 10	-- vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	0	A	
4707 30 90	-- altri	0	A	
4707 90	- altri, compresi gliavanzi e rifiuti non selezionati			
4707 90 10	-- non selezionati	0	A	
4707 90 90	-- selezionati	0	A	
48	CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE			
4801 00 00	Carta da giornale, in rotoli o in fogli	0	A	
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano			
4802 10 00	- Carta e cartone fabbricati a mano	0	A	
4802 20 00	- Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità	0	A	
4802 40	- Carta da supporto per carta da parati			
4802 40 10	-- senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	0	A	
4802 40 90	-- altri	0	A	
	- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre			
4802 54 00	-- di peso inferiore a 40 g per m ²	0	A	
4802 55	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in rotoli			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4802 55 15	--- di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m ²	0	A	
4802 55 25	--- di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m ²	0	A	
4802 55 30	--- di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m ²	0	A	
4802 55 90	--- di peso uguale o superiore a 80 g per m ²	0	A	
4802 56	-- di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ² , in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato			
4802 56 20	--- di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4)	0	A	
4802 56 80	--- altri	0	A	
4802 57 00	-- altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m ²	0	A	
4802 58	-- di peso superiore a 150 g per m ²			
4802 58 10	--- in rotoli	0	A	
4802 58 90	--- altri	0	A	
	- altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico			
4802 61	-- in rotoli			
4802 61 15	--- di peso inferiore a 72 g per m ² e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico	0	A	
4802 61 80	--- altri	0	A	
4802 62 00	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	0	A	
4802 69 00	-- altri	0	A	
4803 00	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli			
4803 00 10	- Ovatta di cellulosa	0	A	
	- Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m ²			
4803 00 31	-- non superiore a 25 g	0	A	
4803 00 39	-- superiore a 25 g	0	A	
4803 00 90	- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803			
	- Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»			
4804 11	-- greggi			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
4804 11 11	---- di peso inferiore a 150 g per m ²	0	A	
4804 11 15	---- di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m ²	0	A	
4804 11 19	---- di peso uguale o superiore a 175 g per m ²	0	A	
4804 11 90	--- altri	0	A	
4804 19	-- altri			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
	---- composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m ²			
4804 19 12	----- inferiore a 175 g	0	A	
4804 19 19	----- uguale o superiore a 175 g	0	A	
4804 19 30	---- altri	0	A	
4804 19 90	--- altri	0	A	
	- Carta Kraft per sacchi di grande capacità			
4804 21	-- greggia			
4804 21 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	A	
4804 21 90	--- altra	0	A	
4804 29	-- altra			
4804 29 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	A	
4804 29 90	--- altra	0	A	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m ²			
4804 31	-- greggi			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
4804 31 51	---- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche	0	A	
4804 31 58	---- altri	0	A	
4804 31 80	--- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4804 39	-- altri			
	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda			
4804 39 51	---- con imbianchimento uniforme in pasta	0	A	
4804 39 58	---- altri	0	A	
4804 39 80	--- altri	0	A	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m ²			
4804 41	-- greggi			
4804 41 91	--- Carta e cartone detti «saturating Kraft»	0	A	
4804 41 98	--- altri	0	A	
4804 42 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	0	A	
4804 49 00	-- altri	0	A	
	- altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m ²			
4804 51 00	-- greggi	0	A	
4804 52 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	0	A	
4804 59	-- altri			
4804 59 10	--- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda	0	A	
4804 59 90	--- altri	0	A	
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo			
	- Carta di pasta da ondulare detta «fluting»			
4805 11 00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»	0	A	
4805 12 00	-- Carta paglia da ondulare	0	A	
4805 19	-- altri			
4805 19 10	--- Wellenstoff	0	A	
4805 19 90	--- altri	0	A	
	- Testliner			
4805 24 00	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	0	A	
4805 25 00	-- di peso superiore a 150 g per m ²	0	A	
4805 30 00	- Carta da imballaggio al solfito	0	A	
4805 40 00	- Carta da filtro e cartone da filtro	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4805 50 00	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	0	A	
	- altri			
4805 91 00	-- di peso non superiore a 150 g per m ²	0	A	
4805 92 00	-- di peso superiore a 150 g per m ² ma inferiore a 225 g per m ²	0	A	
4805 93	-- di peso uguale o superiore a 225 g per m ²			
4805 93 20	--- a base di carta riciclata	0	A	
4805 93 80	--- altri	0	A	
4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli			
4806 10 00	- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	0	A	
4806 20 00	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	0	A	
4806 30 00	- Carta da lucido	0	A	
4806 40	- Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide			
4806 40 10	-- Carta detta «cristallo»	0	A	
4806 40 90	-- altri	0	A	
4807 00	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli			
4807 00 30	- a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta	0	A	
4807 00 80	- altri	0	A	
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803			
4808 10 00	- Carta e cartone ondulati, anche perforati	0	A	
4808 40 00	- Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata	0	A	
4808 90 00	- altri	0	A	
4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli			
4809 20 00	- Carta detta «autocopiante»	0	A	
4809 90 00	- altra	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato			
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre			
4810 13 00	-- in rotoli	0	A	
4810 14 00	-- in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato	0	A	
4810 19 00	-- altri	0	A	
	- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico			
4810 22 00	-- Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»	0	A	
4810 29	-- altri			
4810 29 30	--- in rotoli	0	A	
4810 29 80	--- altri	0	A	
	- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici			
4810 31 00	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m ²	0	A	
4810 32	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m ²			
4810 32 10	--- patinati o intonacati di caolino	0	A	
4810 32 90	--- altri	0	A	
4810 39 00	-- altri	0	A	
	- altra carta ed altro cartone			
4810 92	-- a più strati			
4810 92 10	--- con imbianchimento di ogni strato	0	A	
4810 92 30	--- con imbianchimento di un solo strato esterno	0	A	
4810 92 90	--- altri	0	A	
4810 99	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4810 99 10	--- di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino	0	A	
4810 99 80	--- altri	0	A	
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810			
4811 10 00	- Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto	0	A	
	- Carta e cartone gommati o adesivi			
4811 41	-- autoadesivi			
4811 41 20	--- di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	0	A	
4811 41 90	--- altri	0	A	
4811 49 00	-- altri	0	A	
	- Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)			
4811 51 00	-- con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²	0	A	
4811 59 00	-- altri	0	A	
4811 60 00	- Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo	0	A	
4811 90 00	- altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	0	A	
4812 00 00	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	0	A	
4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti			
4813 10 00	- in blocchetti o in tubetti	0	A	
4813 20 00	- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	0	A	
4813 90	- altra			
4813 90 10	-- in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm	0	A	
4813 90 90	-- altra	0	A	
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie			
4814 20 00	- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	0	A	
4814 90	- altri			
4814 90 10	-- Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4814 90 70	-- altri	0	A	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole			
4816 20 00	- Carta detta «autocopiante»	0	A	
4816 90 00	- altra	0	A	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza			
4817 10 00	- Buste	0	A	
4817 20 00	- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	0	A	
4817 30 00	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	0	A	
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa			
4818 10	- Carta igienica			
4818 10 10	-- di peso non superiore a 25 g per strato e per m ²	0	A	
4818 10 90	-- di peso superiore a 25 g per strato e per m ²	0	A	
4818 20	- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani			
4818 20 10	-- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco	0	A	
	-- Asciugamani			
4818 20 91	--- in rotoli	0	A	
4818 20 99	--- altri	0	A	
4818 30 00	- Tovaglie e tovaglioli da tavola	0	A	
4818 50 00	- Indumenti ed accessori di abbigliamento	0	A	
4818 90	- altri			
4818 90 10	Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto	0	A	
4818 90 90	-- altri	0	A	
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili			
4819 10 00	- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4819 20 00	– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	0	A	
4819 30 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	0	A	
4819 40 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	0	A	
4819 50 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi	0	A	
4819 60 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	0	A	
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone			
4820 10	– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili			
4820 10 10	-- Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze	0	A	
4820 10 30	-- Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni	0	A	
4820 10 50	-- Agende	0	A	
4820 10 90	-- altri	0	A	
4820 20 00	– Quaderni	0	A	
4820 30 00	– Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	0	A	
4820 40 00	– Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	0	A	
4820 50 00	– Album per campioni o per collezioni	0	A	
4820 90 00	– altri	0	A	
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no			
4821 10	– stampate			
4821 10 10	-- autoadesive	0	A	
4821 10 90	-- altre	0	A	
4821 90	– altre			
4821 90 10	-- autoadesive	0	A	
4821 90 90	-- altre	0	A	
4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti			
4822 10 00	– dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	0	A	
4822 90 00	– altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa			
4823 20 00	- Carta da filtro e cartone da filtro	0	A	
4823 40 00	- Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi	0	A	
	- Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone			
4823 61 00	-- di bambù	0	A	
4823 69	-- altri			
4823 69 10	--- Vassoi, piatti e scodelle	0	A	
4823 69 90	--- altri	0	A	
4823 70	- Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta			
4823 70 10	-- Imballaggi alveolari per uova	0	A	
4823 70 90	-- altri	0	A	
4823 90	- altri			
4823 90 40	-- Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici	0	A	
4823 90 85	-- altri	0	A	
49	CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATILOSCRITTI E PIANI			
4901	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti			
4901 10 00	- in fogli sciolti, anche piegati	0	A	
	- altri			
4901 91 00	-- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	0	A	
4901 99 00	-- altri	0	A	
4902	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità			
4902 10 00	- con almeno quattro edizioni settimanali	0	A	
4902 90 00	- altri	0	A	
4903 00 00	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	0	A	
4904 00 00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	0	A	
4905	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati			
4905 10 00	- Globi	0	A	
	- altri			
4905 91 00	-- in forma di libri o di opuscoli	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
4905 99 00	-- altri	0	A	
4906 00 00	Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	0	A	
4907 00	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili			
4907 00 10	- Francobolli, marche da bollo e simili	0	A	
4907 00 30	- Biglietti di banca	0	A	
4907 00 90	- altri	0	A	
4908	Decalcomanie di ogni genere			
4908 10 00	- Decalcomanie vetrificabili	0	A	
4908 90 00	- altre	0	A	
4909 00 00	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	0	A	
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	0	A	
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie			
4911 10	- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili			
4911 10 10	-- Cataloghi commerciali	0	A	
4911 10 90	-- altri	0	A	
	- altri			
4911 91 00	-- Immagini, incisioni e fotografie	0	A	
4911 99 00	-- altri	0	A	
50	CAPITOLO 50 - SETA			
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	0	A	
5002 00 00	Seta greggia (non torta)	0	A	
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	0	A	
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto			
5004 00 10	- greggi, sgommati o imbianchiti	4	A	
5004 00 90	- altri	4	A	
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto			
5005 00 10	- greggi, sgommati o imbianchiti	2,9	A	
5005 00 90	- altri	2,9	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)			
5006 00 10	– Filati di seta	5	A	
5006 00 90	– Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	A	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta			
5007 10 00	– Tessuti di roccadino	3	A	
5007 20	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino			
	-- Crespi			
5007 20 11	--- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	A	
5007 20 19	--- altri	6,9	A	
	-- Pongé, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)			
5007 20 21	--- ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	5,3	A	
	--- altri			
5007 20 31	---- ad armatura a tela	7,5	A	
5007 20 39	---- altri	7,5	A	
	-- altri			
5007 20 41	--- Tessuti chiari (non serrati)	7,2	A	
	--- altri			
5007 20 51	---- greggi, sgommati o imbianchiti	7,2	A	
5007 20 59	---- tinti	7,2	A	
	---- a colori			
5007 20 61	----- di larghezza superiore a 57 cm ma inferiore o uguale a 75 cm	7,2	A	
5007 20 69	----- altri	7,2	A	
5007 20 71	---- stampati	7,2	A	
5007 90	– altri tessuti			
5007 90 10	-- greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	A	
5007 90 30	-- tinti	6,9	A	
5007 90 50	-- a colori	6,9	A	
5007 90 90	-- stampati	6,9	A	
51	CAPITOLO 51 - LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE			
5101	Lane, non cardate né pettinate			
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso			
5101 11 00	-- Lane di tosatura	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5101 19 00	-- altre	0	A	
	- sgrassate, non carbonizzate			
5101 21 00	-- Lane di tosatura	0	A	
5101 29 00	-- altre	0	A	
5101 30 00	- carbonizzate	0	A	
5102	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati			
	- Peli fini			
5102 11 00	-- di capra del Cachemir	0	A	
5102 19	-- altri			
5102 19 10	--- di coniglio d'angora	0	A	
5102 19 30	--- di alpaga, di lama e di vigogna	0	A	
5102 19 40	--- di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili	0	A	
5102 19 90	--- di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato	0	A	
5102 20 00	- Peli grossolani	0	A	
5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati			
5103 10	- Pettinacce di lana o di peli fini			
5103 10 10	-- non carbonizzate	0	A	
5103 10 90	-- carbonizzate	0	A	
5103 20 00	- altri cascami di lana o di peli fini	0	A	
5103 30 00	- Cascami di peli grossolani	0	A	
5104 00 00	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	0	A	
5105	Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)			
5105 10 00	- Lana cardata	2	A	
	- Lana pettinata			
5105 21 00	-- «Lana pettinata alla rinfusa»	2	A	
5105 29 00	-- altra	2	A	
	- Peli fini, cardati o pettinati			
5105 31 00	-- di capra del Cachemir	2	A	
5105 39 00	-- altri	2	A	
5105 40 00	- Peli grossolani, cardati o pettinati	2	A	
5106	Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto			
5106 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana			
5106 10 10	-- greggi	3,8	A	
5106 10 90	-- altri	3,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5106 20	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana			
5106 20 10	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini	3,8	A	
	-- altri			
5106 20 91	--- greggi	4	A	
5106 20 99	--- altri	4	A	
5107	Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto			
5107 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana			
5107 10 10	-- greggi	3,8	A	
5107 10 90	-- altri	3,8	A	
5107 20	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana			
	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini			
5107 20 10	--- greggi	4	A	
5107 20 30	--- altri	4	A	
	-- altri			
	--- misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue			
5107 20 51	---- greggi	4	A	
5107 20 59	---- altri	4	A	
	--- altrimenti misti			
5107 20 91	---- greggi	4	A	
5107 20 99	---- altri	4	A	
5108	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto			
5108 10	- cardati			
5108 10 10	-- greggi	3,2	A	
5108 10 90	-- altri	3,2	A	
5108 20	- pettinati			
5108 20 10	-- greggi	3,2	A	
5108 20 90	-- altri	3,2	A	
5109	Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto			
5109 10	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini			
5109 10 10	-- in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g	3,8	A	
5109 10 90	-- altri	5	A	
5109 90 00	- altri	5	A	
5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	3,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati			
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini			
5111 11 00	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	A	
5111 19	-- altri			
5111 19 10	--- di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	A	
5111 19 90	--- di peso superiore a 450 g/m ²	8	A	
5111 20 00	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	A	
5111 30	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue			
5111 30 10	-- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	A	
5111 30 30	-- di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	A	
5111 30 90	-- di peso superiore a 450 g/m ²	8	A	
5111 90	- altri			
5111 90 10	-- contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	A	
	-- altri			
5111 90 91	--- di peso non superiore a 300 g/m ²	8	A	
5111 90 93	--- di peso superiore a 300 g/m ² ma non più di 450 g/m ²	8	A	
5111 90 99	--- di peso superiore a 450 g/m ²	8	A	
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati			
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini			
5112 11 00	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	8	A	
5112 19	-- altri			
5112 19 10	--- di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	A	
5112 19 90	--- di peso superiore a 375 g/m ²	8	A	
5112 20 00	- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	A	
5112 30	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue			
5112 30 10	-- di peso non superiore a 200 g/m ²	8	A	
5112 30 30	-- di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	A	
5112 30 90	-- di peso superiore a 375 g/m ²	8	A	
5112 90	- altri			
5112 90 10	-- contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50	7,2	A	
	-- altri			
5112 90 91	--- di peso non superiore a 200 g/m ²	8	A	
5112 90 93	--- di peso superiore a 200 g/m ² ma non più di 375 g/m ²	8	A	
5112 90 99	--- di peso superiore a 375 g/m ²	8	A	
5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	5,3	A	
52	CAPITOLO 52 - COTONE			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato			
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito	0	A	
5201 00 90	– altri	0	A	
5202	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5202 10 00	– Cascami di filati	0	A	
	– altri			
5202 91 00	-- sfilacciati	0	A	
5202 99 00	-- altri	0	A	
5203 00 00	Cotone, cardato o pettinato	0	A	
5204	Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto			
	– non condizionati per la vendita al minuto			
5204 11 00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	4	A	
5204 19 00	-- altri	4	A	
5204 20 00	– condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5205	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto			
	– Filati semplici, di fibre non pettinate			
5205 11 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	A	
5205 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	A	
5205 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	A	
5205 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	A	
5205 15	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)			
5205 15 10	--- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)	4,4	A	
5205 15 90	--- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	A	
	– Filati semplici, di fibre pettinate			
5205 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	A	
5205 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5205 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	A	
5205 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	A	
5205 26 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	4	A	
5205 27 00	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	4	A	
5205 28 00	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	4	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate			
5205 31 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 32 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 33 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 34 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 35 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate			
5205 41 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 42 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 43 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 44 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5205 46 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 47 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	4	A	
5205 48 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	4	A	
5206	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto			
	- Filati semplici, di fibre non pettinate			
5206 11 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	A	
5206 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	A	
5206 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	A	
5206 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	A	
5206 15 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	A	
	- Filati semplici, di fibre pettinate			
5206 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	4	A	
5206 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	4	A	
5206 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	4	A	
5206 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	4	A	
5206 25 00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	4	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate			
5206 31 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 32 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5206 33 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 34 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 35 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	A	
	- Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate			
5206 41 00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 42 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 43 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 44 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	4	A	
5206 45 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	4	A	
5207	Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto			
5207 10 00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5	A	
5207 90 00	- altri	5	A	
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
	- greggi			
5208 11	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²			
5208 11 10	--- Garza per fasciatura	8	A	
5208 11 90	--- altri	8	A	
5208 12	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²			
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 12 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5208 12 19	---- superiore a 165 cm	8	A	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 12 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5208 12 99	---- superiore a 165 cm	8	A	
5208 13 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5208 19 00	-- altri tessuti	8	A	
	- imbianchiti			
5208 21	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²			
5208 21 10	--- Garza per fasciatura	8	A	
5208 21 90	--- altri	8	A	
5208 22	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²			
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 22 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5208 22 19	---- superiore a 165 cm	8	A	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 22 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5208 22 99	---- superiore a 165 cm	8	A	
5208 23 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5208 29 00	-- altri tessuti	8	A	
	- tinti			
5208 31 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	A	
5208 32	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²			
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ² ma non a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 32 16	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5208 32 19	---- superiore a 165 cm	8	A	
	--- ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m ² , di larghezza			
5208 32 96	---- inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5208 32 99	---- superiore a 165 cm	8	A	
5208 33 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5208 39 00	-- altri tessuti	8	A	
	- di filati di diversi colori			
5208 41 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	A	
5208 42 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	A	
5208 43 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5208 49 00	-- altri tessuti	8	A	
	- stampati			
5208 51 00	-- ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	8	A	
5208 52 00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	8	A	
5208 59	-- altri tessuti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5208 59 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5208 59 90	--- altri	8	A	
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m ²			
	- greggi			
5209 11 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5209 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5209 19 00	-- altri tessuti	8	A	
	- imbianchiti			
5209 21 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5209 22 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5209 29 00	-- altri tessuti	8	A	
	- tinti			
5209 31 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5209 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5209 39 00	-- altri tessuti	8	A	
	- di filati di diversi colori			
5209 41 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5209 42 00	-- Tessuti detti «denim»	8	A	
5209 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5209 49 00	-- altri tessuti	8	A	
	- stampati			
5209 51 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5209 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5209 59 00	-- altri tessuti	8	A	
5210	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
	- greggi			
5210 11 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5210 19 00	-- altri tessuti	8	A	
	- imbianchiti			
5210 21 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5210 29 00	-- altri tessuti	8	A	
	- tinti			
5210 31 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5210 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5210 39 00	-- altri tessuti	8	A	
	- di filati di diversi colori			
5210 41 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5210 49 00	-- altri tessuti	8	A	
	- stampati			
5210 51 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5210 59 00	-- altri tessuti	8	A	
5211	Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m ²			
	- greggi			
5211 11 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5211 12 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5211 19 00	-- altri tessuti	8	A	
5211 20 00	- imbianchiti	8	A	
	- tinti			
5211 31 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5211 32 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5211 39 00	-- altri tessuti	8	A	
	- di filati di diversi colori			
5211 41 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5211 42 00	-- Tessuti detti «denim»	8	A	
5211 43 00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5211 49	-- altri tessuti			
5211 49 10	--- Tessuti Jacquard	8	A	
5211 49 90	--- altri	8	A	
	- stampati			
5211 51 00	-- ad armatura a tela	8	A	
5211 52 00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5211 59 00	-- altri tessuti	8	A	
5212	Altri tessuti di cotone			
	- di peso inferiore o uguale a 200 g/m ²			
5212 11	-- greggi			
5212 11 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 11 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 12	-- imbianchiti			
5212 12 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5212 12 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 13	-- tinti			
5212 13 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 13 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 14	-- di filati di diversi colori			
5212 14 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 14 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 15	-- stampati			
5212 15 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 15 90	--- altrimenti misti	8	A	
	- di peso superiore a 200 g/m ²			
5212 21	-- greggi			
5212 21 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 21 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 22	-- imbianchiti			
5212 22 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 22 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 23	-- tinti			
5212 23 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 23 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 24	-- di filati di diversi colori			
5212 24 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 24 90	--- altrimenti misti	8	A	
5212 25	-- stampati			
5212 25 10	--- misti principalmente o unicamente con lino	8	A	
5212 25 90	--- altrimenti misti	8	A	
53	CAPITOLO 53 - ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA			
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5301 10 00	- Lino greggio o macerato	0	A	
	- Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato			
5301 21 00	-- maciullato o stigliato	0	A	
5301 29 00	-- altro	0	A	
5301 30 00	- Stoppe e cascami di lino	0	A	
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5302 10 00	– Canapa greggia o macerata	0	A	
5302 90 00	– altri	0	A	
5303	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5303 10 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	0	A	
5303 90 00	– altri	0	A	
5305 00 00	Cocco, abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	0	A	
5306	Filati di lino			
5306 10	– semplici			
	-- non condizionati per la vendita al minuto			
5306 10 10	--- aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)	4	A	
5306 10 30	--- aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)	4	A	
5306 10 50	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	A	
5306 10 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5306 20	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
5306 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	A	
5306 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
5307 10 00	– semplici	0	A	
5307 20 00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	0	A	
5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta			
5308 10 00	– Filati di cocco	0	A	
5308 20	– Filati di canapa			
5308 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	3	A	
5308 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	4,9	A	
5308 90	– altri			
	-- Filati di ramiè			
5308 90 12	--- aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)	4	A	
5308 90 19	--- aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)	3,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5308 90 50	-- Filati di carta	4	A	
5308 90 90	-- altri	3,8	A	
5309	Tessuti di lino			
	- contenenti, in peso, almeno 85 % di lino			
5309 11	-- greggi o imbianchiti			
5309 11 10	--- greggi	8	A	
5309 11 90	--- imbianchiti	8	A	
5309 19 00	-- altri	8	A	
	- contenenti, in peso, meno di 85 % di lino			
5309 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5309 29 00	-- altri	8	A	
5310	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
5310 10	- greggi			
5310 10 10	-- di larghezza inferiore o uguale a 150 cm	4	A	
5310 10 90	-- di larghezza superiore a 150 cm	4	A	
5310 90 00	- altri	4	A	
5311 00	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta			
5311 00 10	- Tessuti di ramiè	8	A	
5311 00 90	- altri	5,8	A	
54	CAPITOLO 54 - FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI			
5401	Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto			
5401 10	- di filamenti sintetici			
	-- non condizionati per la vendita al minuto			
	--- Filati ad anima cosiddetti «core yarn»			
5401 10 12	---- Filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone	4	A	
5401 10 14	---- altri	4	A	
	--- altri			
5401 10 16	---- Filati testurizzati	4	A	
5401 10 18	---- altri	4	A	
5401 10 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5401 20	- di filamenti artificiali			
5401 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	A	
5401 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5402	Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex			
	- Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi			
5402 11 00	-- di aramidi	4	A	
5402 19 00	-- altri	4	A	
5402 20 00	- Filati ad alta tenacità di poliesteri	4	A	
	- Filati testurizzati			
5402 31 00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	4	A	
5402 32 00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	4	A	
5402 33 00	-- di poliesteri	4	A	
5402 34 00	-- di polipropilene	4	A	
5402 39 00	-- altri	4	A	
	- altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro			
5402 44 00	-- di elastomeri	4	A	
5402 45 00	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	4	A	
5402 46 00	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	4	A	
5402 47 00	-- altri, di poliesteri	4	A	
5402 48 00	-- altri, di polipropilene	4	A	
5402 49 00	-- altri	4	A	
	- altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro			
5402 51 00	-- di nylon o di altre poliammidi	4	A	
5402 52 00	-- di poliesteri	4	A	
5402 59	-- altri			
5402 59 10	--- di polipropilene	4	A	
5402 59 90	--- altri	4	A	
	- altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
5402 61 00	-- di nylon o di altre poliammidi	4	A	
5402 62 00	-- di poliesteri	4	A	
5402 69	-- altri			
5402 69 10	--- di polipropilene	4	A	
5402 69 90	--- altri	4	A	
5403	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5403 10 00	– Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	4	A	
	– altri filati, semplici			
5403 31 00	-- di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro	4	A	
5403 32 00	-- di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro	4	A	
5403 33 00	-- di acetato di cellulosa	4	A	
5403 39 00	-- altri	4	A	
	– altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)			
5403 41 00	-- di rayon viscosa	4	A	
5403 42 00	-- di acetato di cellulosa	4	A	
5403 49 00	-- altri	4	A	
5404	Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm			
	– Monofilamenti			
5404 11 00	-- di elastomeri	4	A	
5404 12 00	-- altri, di polipropilene	4	A	
5404 19 00	-- altri	4	A	
5404 90	– altri			
5404 90 10	-- di polipropilene	4	A	
5404 90 90	-- altri	4	A	
5405 00 00	Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	3,8	A	
5406 00 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5407	Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404			
5407 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri	8	A	
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili			
	-- di polietilene o di polipropilene, di larghezza			
5407 20 11	--- inferiore a 3 m	8	A	
5407 20 19	--- uguale o superiore a 3 m	8	A	
5407 20 90	-- altri	8	A	
5407 30 00	– «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	8	A	
	– altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi			
5407 41 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5407 42 00	-- tinti	8	A	
5407 43 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5407 44 00	-- stampati	8	A	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati			
5407 51 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5407 52 00	-- tinti	8	A	
5407 53 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5407 54 00	-- stampati	8	A	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri			
5407 61	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati			
5407 61 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5407 61 30	--- tinti	8	A	
5407 61 50	--- di filati di diversi colori	8	A	
5407 61 90	--- stampati	8	A	
5407 69	-- altri			
5407 69 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5407 69 90	--- altri	8	A	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici			
5407 71 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5407 72 00	-- tinti	8	A	
5407 73 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5407 74 00	-- stampati	8	A	
	- altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone			
5407 81 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5407 82 00	-- tinti	8	A	
5407 83 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5407 84 00	-- stampati	8	A	
	- altri tessuti			
5407 91 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5407 92 00	-- tinti	8	A	
5407 93 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5407 94 00	-- stampati	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5408	Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405			
5408 10 00	- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	8	A	
	- altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali			
5408 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5408 22	-- tinti			
5408 22 10	--- di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso	8	A	
5408 22 90	--- altri	8	A	
5408 23 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5408 24 00	-- stampati	8	A	
	- altri tessuti			
5408 31 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5408 32 00	-- tinti	8	A	
5408 33 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5408 34 00	-- stampati	8	A	
55	CAPITOLO 55 - FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO			
5501	Fasce di filamenti sintetici			
5501 10 00	- di nylon o di altre poliammidi	4	A	
5501 20 00	- di poliesteri	4	A	
5501 30 00	- acrilici o modacrilici	4	A	
5501 40 00	- di polipropilene	4	A	
5501 90 00	- altri	4	A	
5502 00	Fasce di filamenti artificiali			
5502 00 10	- di rayon viscosa	4	A	
5502 00 40	- di acetato	4	A	
5502 00 80	- altri	4	A	
5503	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura			
	- di nylon o di altre poliammidi			
5503 11 00	-- di aramidi	4	A	
5503 19 00	-- altre	4	A	
5503 20 00	- di poliesteri	4	B3	
5503 30 00	- acriliche o modacriliche	4	A	
5503 40 00	- di polipropilene	4	A	
5503 90 00	- altre	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5504	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura			
5504 10 00	– di rayon viscosa	4	A	
5504 90 00	– altre	4	A	
5505	Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)			
5505 10	– di fibre sintetiche			
5505 10 10	-- di nylon o di altre poliammidi	4	A	
5505 10 30	-- di poliesteri	4	A	
5505 10 50	-- acrilici o modacrilici	4	A	
5505 10 70	-- di polipropilene	4	A	
5505 10 90	-- altri	4	A	
5505 20 00	– di fibre artificiali	4	A	
5506	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura			
5506 10 00	– di nylon o di altre poliammidi	4	A	
5506 20 00	– di poliesteri	4	B3	
5506 30 00	– acriliche o modacriliche	4	A	
5506 90 00	– altre	4	A	
5507 00 00	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	A	
5508	Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto			
5508 10	– di fibre sintetiche in fiocco			
5508 10 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	A	
5508 10 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5508 20	– di fibre artificiali in fiocco			
5508 20 10	-- non condizionati per la vendita al minuto	4	A	
5508 20 90	-- condizionati per la vendita al minuto	5	A	
5509	Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto			
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi			
5509 11 00	-- semplici	4	A	
5509 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	A	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere			
5509 21 00	-- semplici	4	A	
5509 22 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	A	
	– contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5509 31 00	-- semplici	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5509 32 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	A	
	- altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco			
5509 41 00	-- semplici	4	A	
5509 42 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	A	
	- altri filati, di fibre in fiocco di poliestere			
5509 51 00	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	4	A	
5509 52 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	A	
5509 53 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4	A	
5509 59 00	-- altri	4	A	
	- altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5509 61 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	A	
5509 62 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4	A	
5509 69 00	-- altri	4	A	
	- altri filati			
5509 91 00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	A	
5509 92 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	4	A	
5509 99 00	-- altri	4	A	
5510	Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto			
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco			
5510 11 00	-- semplici	4	A	
5510 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	4	A	
5510 20 00	- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	4	A	
5510 30 00	- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	4	A	
5510 90 00	- altri filati	4	A	
5511	Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto			
5511 10 00	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre	5	A	
5511 20 00	- di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre	5	A	
5511 30 00	- di fibre artificiali in fiocco	5	A	
5512	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco			
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere			
5512 11 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5512 19	-- altri			
5512 19 10	--- stampati	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5512 19 90	--- altri	8	A	
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5512 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5512 29	-- altri			
5512 29 10	--- stampati	8	A	
5512 29 90	--- altri	8	A	
	- altri			
5512 91 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5512 99	-- altri			
5512 99 10	--- stampati	8	A	
5512 99 90	--- altri	8	A	
5513	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m ²			
	- greggi o imbianchiti			
5513 11	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela			
5513 11 20	--- di larghezza inferiore o uguale a 165 cm	8	A	
5513 11 90	--- di larghezza superiore a 165 cm	8	A	
5513 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	A	
5513 13 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	A	
5513 19 00	-- altri tessuti	8	A	
	- tinti			
5513 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5513 23	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere			
5513 23 10	--- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	8	A	
5513 23 90	--- altri	8	A	
5513 29 00	-- altri tessuti	8	A	
	- di filati di diversi colori			
5513 31 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5513 39 00	-- altri tessuti	8	A	
	- stampati			
5513 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5513 49 00	-- altri tessuti	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5514	Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m ²			
	- greggi o imbianchiti			
5514 11 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5514 12 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	A	
5514 19	-- altri tessuti			
5514 19 10	--- di fibre in fiocco di poliestere	8	A	
5514 19 90	--- altri	8	A	
	- tinti			
5514 21 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5514 22 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	A	
5514 23 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	A	
5514 29 00	-- altri tessuti	8	A	
5514 30	- di filati di diversi colori			
5514 30 10	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5514 30 30	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	A	
5514 30 50	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	A	
5514 30 90	-- altri tessuti	8	A	
	- stampati			
5514 41 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	8	A	
5514 42 00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	8	A	
5514 43 00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	8	A	
5514 49 00	-- altri tessuti	8	A	
5515	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco			
	- di fibre in fiocco di poliestere			
5515 11	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa			
5515 11 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 11 30	--- stampati	8	A	
5515 11 90	--- altri	8	A	
5515 12	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5515 12 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 12 30	--- stampati	8	A	
5515 12 90	--- altri	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5515 13	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati			
5515 13 11	---- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 13 19	---- altri	8	A	
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati			
5515 13 91	---- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 13 99	---- altri	8	A	
5515 19	-- altri			
5515 19 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 19 30	--- stampati	8	A	
5515 19 90	--- altri	8	A	
	- di fibre in fiocco acriliche o modacriliche			
5515 21	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5515 21 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 21 30	--- stampati	8	A	
5515 21 90	--- altri	8	A	
5515 22	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati			
5515 22 11	---- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 22 19	---- altri	8	A	
	--- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati			
5515 22 91	---- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 22 99	---- altri	8	A	
5515 29 00	-- altri	8	A	
	- altri tessuti			
5515 91	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5515 91 10	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 91 30	--- stampati	8	A	
5515 91 90	--- altri	8	A	
5515 99	-- altri			
5515 99 20	--- greggi o imbianchiti	8	A	
5515 99 40	--- stampati	8	A	
5515 99 80	--- altri	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5516	Tessuti di fibre artificiali in fiocco			
	- contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco			
5516 11 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5516 12 00	-- tinti	8	A	
5516 13 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5516 14 00	-- stampati	8	A	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali			
5516 21 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5516 22 00	-- tinti	8	A	
5516 23	-- di filati di diversi colori			
5516 23 10	--- Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)	8	A	
5516 23 90	--- altri	8	A	
5516 24 00	-- stampati	8	A	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini			
5516 31 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5516 32 00	-- tinti	8	A	
5516 33 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5516 34 00	-- stampati	8	A	
	- contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone			
5516 41 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5516 42 00	-- tinti	8	A	
5516 43 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5516 44 00	-- stampati	8	A	
	- altri			
5516 91 00	-- greggi o imbianchiti	8	A	
5516 92 00	-- tinti	8	A	
5516 93 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
5516 94 00	-- stampati	8	A	
56	CAPITOLO 56 - OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA			
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili			
	- Ovatte; altri manufatti di ovatta			
5601 21	-- di cotone			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5601 21 10	--- idrofilo	3,8	A	
5601 21 90	--- altro	3,8	A	
5601 22	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5601 22 10	--- Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	3,8	A	
5601 22 90	--- altri	4	A	
5601 29 00	-- altri	3,8	A	
5601 30 00	- Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	A	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati			
5602 10	- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia			
	-- non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati			
	--- Feltri all'ago			
5602 10 11	----- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6,7	A	
5602 10 19	----- di altre materie tessili	6,7	A	
	--- Prodotti cuciti con punto a maglia			
5602 10 31	----- di lana o di peli fini	6,7	A	
5602 10 38	----- di altre materie tessili	6,7	A	
5602 10 90	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	6,7	A	
	- altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati			
5602 21 00	-- di lana o di peli fini	6,7	A	
5602 29 00	-- di altre materie tessili	6,7	A	
5602 90 00	- altri	6,7	A	
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate			
	- di filamenti sintetici o artificiali			
5603 11	-- di peso non superiore a 25 g/m ²			
5603 11 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 11 90	--- altre	4,3	A	
5603 12	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²			
5603 12 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 12 90	--- altre	4,3	A	
5603 13	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²			
5603 13 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 13 90	--- altre	4,3	A	
5603 14	-- di peso superiore a 150 g/m ²			
5603 14 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 14 90	--- altre	4,3	A	
	- altre			
5603 91	-- di peso non superiore a 25 g/m ²			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5603 91 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 91 90	--- altre	4,3	A	
5603 92	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²			
5603 92 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 92 90	--- altre	4,3	A	
5603 93	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²			
5603 93 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 93 90	--- altre	4,3	A	
5603 94	-- di peso superiore a 150 g/m ²			
5603 94 10	--- spalmate o ricoperte	4,3	A	
5603 94 90	--- altre	4,3	A	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica			
5604 10 00	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4	A	
5604 90	- altri			
5604 90 10	-- Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	4	A	
5604 90 90	-- altri	4	A	
5605 00 00	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	4	A	
5606 00	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»			
5606 00 10	- Filati detti «a catenella»	8	A	
	- altri			
5606 00 91	-- Filati spiralati (vergolinati)	5,3	A	
5606 00 99	-- altri	5,3	A	
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica			
	- di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»			
5607 21 00	-- Spago per legare	12	A	
5607 29 00	-- altri	12	A	
	- di polietilene o di polipropilene			
5607 41 00	-- Spago per legare	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5607 49	-- altri			
	--- aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)			
5607 49 11	---- intrecciati	8	A	
5607 49 19	---- altri	8	A	
5607 49 90	--- aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	A	
5607 50	- di altre fibre sintetiche			
	-- di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri			
	--- aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)			
5607 50 11	---- intrecciati	8	A	
5607 50 19	---- altri	8	A	
5607 50 30	--- aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)	8	A	
5607 50 90	-- di altre fibre sintetiche	8	A	
5607 90	- altri			
5607 90 20	-- di abaca (canapa di Manila o « <i>Musa textilis</i> Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	A	
5607 90 90	-- altri	8	A	
5608	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili			
	- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5608 11	-- Reti confezionate per la pesca			
5608 11 20	--- ottenute con spago, corde o funi	8	A	
5608 11 80	--- altri	8	A	
5608 19	-- altre			
	--- Reti confezionate			
	---- di nylon o di altre poliammidi			
5608 19 11	----- ottenute con spago, corde o funi	8	A	
5608 19 19	----- altri	8	A	
5608 19 30	---- altre	8	A	
5608 19 90	--- altre	8	A	
5608 90 00	- altre	8	A	
5609 00 00	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	5,8	A	
57	CAPITOLO 57 - TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI			
5701	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati			
5701 10	- di lana o di peli fini			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5701 10 10	-- contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)	8	A	
5701 10 90	-- altri	8 MAX 2,8 EUR/ m ²	A	
5701 90	- di altre materie tessili			
5701 90 10	-- di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati	8	A	
5701 90 90	-- di altre materie tessili	3,5	A	
5702	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano			
5702 10 00	- Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	3	A	
5702 20 00	- Rivestimenti del suolo di cocco	4	A	
	- altri, vellutati, non confezionati			
5702 31	-- di lana o di peli fini			
5702 31 10	--- Tappeti Axminster	8	A	
5702 31 80	--- altri	8	A	
5702 32	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 32 10	--- Tappeti Axminster	8	A	
5702 32 90	--- altri	8	A	
5702 39 00	-- di altre materie tessili	8	A	
	- altri, vellutati, confezionati			
5702 41	-- di lana o di peli fini			
5702 41 10	--- Tappeti Axminster	8	A	
5702 41 90	--- altri	8	A	
5702 42	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 42 10	--- Tappeti Axminster	8	A	
5702 42 90	--- altri	8	A	
5702 49 00	-- di altre materie tessili	8	A	
5702 50	- altri, non vellutati, né confezionati			
5702 50 10	-- di lana o di peli fini	8	A	
	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 50 31	--- di polipropilene	8	A	
5702 50 39	--- altri	8	A	
5702 50 90	-- di altre materie tessili	8	A	
	- altri, non vellutati, confezionati			
5702 91 00	-- di lana o di peli fini	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5702 92	-- di materie tessili sintetiche o artificiali			
5702 92 10	--- di polipropilene	8	A	
5702 92 90	--- altri	8	A	
5702 99 00	-- di altre materie tessili	8	A	
5703	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati			
5703 10 00	- di lana o di peli fini	8	A	
5703 20	- di nylon o di altre poliammidi			
	-- stampati			
5703 20 12	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	8	A	
5703 20 18	--- altri	8	A	
	-- altri			
5703 20 92	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m ²	8	A	
5703 20 98	--- altri	8	A	
5703 30	- di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali			
	-- di polipropilene			
5703 30 12	--- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8	A	
5703 30 18	--- altri	8	A	
	-- altri			
5703 30 82	--- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8	A	
5703 30 88	--- altri	8	A	
5703 90	- di altre materie tessili			
5703 90 20	-- Quadrelli la cui superficie non supera 1 m ²	8	A	
5703 90 80	-- altri	8	A	
5704	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «flocati», anche confezionati			
5704 10 00	- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	6,7	A	
5704 90 00	- altri	6,7	A	
5705 00	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati			
5705 00 30	- di materie tessili sintetiche o artificiali	8	A	
5705 00 80	- di altre materie tessili	8	A	
58	CAPITOLO 58 - TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI			
5801	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806			
5801 10 00	- di lana o di peli fini	8	A	
	- di cotone			
5801 21 00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5801 22 00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	A	
5801 23 00	-- altri velluti e felpe a trama	8	A	
5801 26 00	-- Tessuti di ciniglia	8	A	
5801 27 00	-- Velluti e felpe a catena	8	A	
	- di fibre sintetiche o artificiali			
5801 31 00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati	8	A	
5801 32 00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste	8	A	
5801 33 00	-- altri velluti e felpe a trama	8	A	
5801 36 00	-- Tessuti di ciniglia	8	A	
5801 37 00	-- Velluti e felpe a catena	8	A	
5801 90	- di altre materie tessili			
5801 90 10	-- di lino	8	A	
5801 90 90	-- altri	8	A	
5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703			
	- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone			
5802 11 00	-- greggi	8	A	
5802 19 00	-- altri	8	A	
5802 20 00	- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	8	A	
5802 30 00	- Superfici tessili «tufted»	8	A	
5803 00	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806			
5803 00 10	- di cotone	5,8	A	
5803 00 30	- di seta o di cascami di seta	7,2	A	
5803 00 90	- altri	8	A	
5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006			
5804 10	- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate			
5804 10 10	-- uniti	6,5	A	
5804 10 90	-- altri	8	A	
	- Pizzi a macchina			
5804 21	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5804 21 10	--- a fuselli (tombolo)	8	A	
5804 21 90	--- altri	8	A	
5804 29	-- di altre materie tessili			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5804 29 10	--- a fuselli (tombolo)	8	A	
5804 29 90	--- altri	8	A	
5804 30 00	- Pizzi a mano	8	A	
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati	5,6	A	
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)			
5806 10 00	- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna	6,3	A	
5806 20 00	- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma	7,5	A	
	- altri nastri, galloni e simili			
5806 31 00	-- di cotone	7,5	A	
5806 32	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5806 32 10	--- muniti di vere cimose	7,5	A	
5806 32 90	--- altri	7,5	A	
5806 39 00	-- di altre materie tessili	7,5	A	
5806 40 00	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	6,2	A	
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati			
5807 10	- tessuti			
5807 10 10	-- con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	A	
5807 10 90	-- altri	6,2	A	
5807 90	- altri			
5807 90 10	-- di feltro o di stoffe non tessute	6,3	A	
5807 90 90	-- altri	8	A	
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili			
5808 10 00	- Trecce in pezza	5	A	
5808 90 00	- altri	5,3	A	
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	5,6	A	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi			
5810 10	- Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato			
5810 10 10	-- di valore superiore a 35 € per kg netto	5,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5810 10 90	-- altri	8	A	
	- altri ricami			
5810 91	-- di cotone			
5810 91 10	--- di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	A	
5810 91 90	--- altri	7,2	A	
5810 92	-- di fibre sintetiche o artificiali			
5810 92 10	--- di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	A	
5810 92 90	--- altri	7,2	A	
5810 99	-- di altre materie tessili			
5810 99 10	--- di valore superiore a 17,50 € per kg netto	5,8	A	
5810 99 90	--- altri	7,2	A	
5811 00 00	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810	8	A	
59	CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI			
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria			
5901 10 00	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5	A	
5901 90 00	- altri	6,5	A	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa			
5902 10	- di nylon o di altre poliammidi			
5902 10 10	-- impregnati di gomma	5,6	A	
5902 10 90	-- altre	8	A	
5902 20	- di poliesteri			
5902 20 10	-- impregnati di gomma	5,6	A	
5902 20 90	-- altri	8	A	
5902 90	- altri			
5902 90 10	-- impregnati di gomma	5,6	A	
5902 90 90	-- altri	8	A	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902			
5903 10	- con poli(cloruro di vinile)			
5903 10 10	-- impregnati	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5903 10 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8	A	
5903 20	- con poliuretano			
5903 20 10	-- impregnati	8	A	
5903 20 90	-- spalmati, ricoperti o stratificati	8	A	
5903 90	- altri			
5903 90 10	-- impregnati	8	A	
	-- spalmati, ricoperti o stratificati			
5903 90 91	--- con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto	8	A	
5903 90 99	--- altri	8	A	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati			
5904 10 00	- Linoleum	5,3	A	
5904 90 00	- altri	5,3	A	
5905 00	Rivestimenti murali di materie tessili			
5905 00 10	- consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	A	
	- altri			
5905 00 30	-- di lino	8	A	
5905 00 50	-- di iuta	4	A	
5905 00 70	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	A	
5905 00 90	-- altre	6	A	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902			
5906 10 00	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	4,6	A	
	- altri			
5906 91 00	-- a maglia	6,5	A	
5906 99	-- altri			
5906 99 10	--- Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo	8	A	
5906 99 90	--- altri	5,6	A	
5907 00 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	4,9	A	
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	5,6	A	
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie			
5909 00 10	- di fibre sintetiche	6,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
5909 00 90	– di altre materie tessili	6,5	A	
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	5,1	A	
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo			
5911 10 00	– Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	5,3	A	
5911 20 00	– Veli e tele da buratti, anche confezionati	4,6	A	
	– Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)			
5911 31	-- di peso inferiore a 650 g/m ²			
	--- di seta, di fibre sintetiche o artificiali			
5911 31 11	---- Tessuti dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: tessuti Forming)	5,8	A	
5911 31 19	---- altri	5,8	A	
5911 31 90	--- di altre materie tessili	4,4	A	
5911 32	-- di peso uguale o superiore a 650 g/m ²			
	--- di seta, di fibre sintetiche o artificiali			
5911 32 11	---- Tessuti su cui è «agato» uno strato di batt, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere (per esempio: feltri umidi)	5,8	A	
5911 32 19	---- altri	5,8	A	
5911 32 90	--- di altre materie tessili	4,4	A	
5911 40 00	– Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	6	A	
5911 90	– altri			
5911 90 10	-- di feltro	6	A	
5911 90 90	-- altri	6	A	
60	CAPITOLO 60 - STOFFE A MAGLIA			
6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia			
6001 10 00	– Stoffe dette a peli lunghi	8	A	
	– Stoffe a ricci			
6001 21 00	-- di cotone	8	A	
6001 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6001 29 00	-- di altre materie tessili	8	A	
	- altri			
6001 91 00	-- di cotone	8	A	
6001 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	8	A	
6001 99 00	-- di altre materie tessili	8	A	
6002	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001			
6002 40 00	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	A	
6002 90 00	- altre	6,5	A	
6003	Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002			
6003 10 00	- di lana o di peli fini	8	A	
6003 20 00	- di cotone	8	A	
6003 30	- di fibre sintetiche			
6003 30 10	-- Pizzi Raschel	8	A	
6003 30 90	-- altre	8	A	
6003 40 00	- di fibre artificiali	8	A	
6003 90 00	- altre	8	A	
6004	Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001			
6004 10 00	- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	8	A	
6004 90 00	- altre	6,5	A	
6005	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004			
	- di cotone			
6005 21 00	-- gregge o imbianchite	8	A	
6005 22 00	-- tinte	8	A	
6005 23 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
6005 24 00	-- stampate	8	A	
	- di fibre sintetiche			
6005 31	-- gregge o imbianchite			
6005 31 10	--- per tende e tendine	8	A	
6005 31 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	A	
6005 31 90	--- altre	8	A	
6005 32	-- tinte			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6005 32 10	--- per tende e tendine	8	A	
6005 32 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	A	
6005 32 90	--- altre	8	A	
6005 33	-- di filati di diversi colori			
6005 33 10	--- per tende e tendine	8	A	
6005 33 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	A	
6005 33 90	--- altre	8	A	
6005 34	-- stampate			
6005 34 10	--- per tende e tendine	8	A	
6005 34 50	--- Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine	8	A	
6005 34 90	--- altre	8	A	
	- di fibre artificiali			
6005 41 00	-- gregge o imbianchite	8	A	
6005 42 00	-- tinte	8	A	
6005 43 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
6005 44 00	-- stampate	8	A	
6005 90	- altre			
6005 90 10	-- di lana o di peli fini	8	A	
6005 90 90	-- altre	8	A	
6006	Altre stoffe a maglia			
6006 10 00	- di lana o di peli fini	8	A	
	- di cotone			
6006 21 00	-- gregge o imbianchite	8	A	
6006 22 00	-- tinte	8	A	
6006 23 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
6006 24 00	-- stampate	8	A	
	- di fibre sintetiche			
6006 31	-- gregge o imbianchite			
6006 31 10	--- per tende e tendine	8	A	
6006 31 90	--- altre	8	A	
6006 32	-- tinte			
6006 32 10	--- per tende e tendine	8	A	
6006 32 90	--- altre	8	A	
6006 33	-- di filati di diversi colori			
6006 33 10	--- per tende e tendine	8	A	
6006 33 90	--- altre	8	A	
6006 34	-- stampate			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6006 34 10	--- per tende e tendine	8	A	
6006 34 90	--- altre	8	A	
	- di fibre artificiali			
6006 41 00	-- gregge o imbianchite	8	A	
6006 42 00	-- tinte	8	A	
6006 43 00	-- di filati di diversi colori	8	A	
6006 44 00	-- stampate	8	A	
6006 90 00	- altre	8	A	
61	CAPITOLO 61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA			
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103			
6101 20	- di cotone			
6101 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B5	
6101 20 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	B5	
6101 30	- di fibre sintetiche o artificiali			
6101 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B3	
6101 30 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	A	
6101 90	- di altre materie tessili			
6101 90 20	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B3	
6101 90 80	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	B3	
6102	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104			
6102 10	- di lana o di peli fini			
6102 10 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B5	
6102 10 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	B5	
6102 20	- di cotone			
6102 20 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B3	
6102 20 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	B3	
6102 30	- di fibre sintetiche o artificiali			
6102 30 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B3	
6102 30 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6102 90	- di altre materie tessili			
6102 90 10	-- Cappotti, giacconi, mantelli e simili	12	B3	
6102 90 90	-- Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili	12	B3	
6103	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo			
6103 10	- Vestiti o completi			
6103 10 10	-- di lana o di peli fini	12	A	
6103 10 90	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Insiemi			
6103 22 00	-- di cotone	12	A	
6103 23 00	-- di fibre sintetiche	12	B5	
6103 29 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Giacche			
6103 31 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6103 32 00	-- di cotone	12	A	
6103 33 00	-- di fibre sintetiche	12	B3	
6103 39 00	-- di altre materie tessili	12	B3	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6103 41 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6103 42 00	-- di cotone	12	B5	
6103 43 00	-- di fibre sintetiche	12	B5	
6103 49 00	-- di altre materie tessili	12	B3	
6104	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza			
	- Abiti a giacca (tailleurs)			
6104 13 00	-- di fibre sintetiche	12	A	
6104 19	-- di altre materie tessili			
6104 19 20	--- di cotone	12	A	
6104 19 90	--- di altre materie tessili	12	A	
	- Insiemi			
6104 22 00	-- di cotone	12	A	
6104 23 00	-- di fibre sintetiche	12	A	
6104 29	-- di altre materie tessili			
6104 29 10	--- di lana o di peli fini	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6104 29 90	--- di altre materie tessili	12	A	
	- Giacche			
6104 31 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6104 32 00	-- di cotone	12	A	
6104 33 00	-- di fibre sintetiche	12	B5	
6104 39 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Abiti interi			
6104 41 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6104 42 00	-- di cotone	12	A	
6104 43 00	-- di fibre sintetiche	12	B3	
6104 44 00	-- di fibre artificiali	12	A	
6104 49 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Gonne e gonne-pantaloni			
6104 51 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6104 52 00	-- di cotone	12	A	
6104 53 00	-- di fibre sintetiche	12	B5	
6104 59 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6104 61 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6104 62 00	-- di cotone	12	A	
6104 63 00	-- di fibre sintetiche	12	B3	
6104 69 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6105	Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo			
6105 10 00	- di cotone	12	B5	
6105 20	- di fibre sintetiche o artificiali			
6105 20 10	-- di fibre sintetiche	12	B5	
6105 20 90	-- di fibre artificiali	12	B5	
6105 90	- di altre materie tessili			
6105 90 10	-- di lana o di peli fini	12	A	
6105 90 90	-- di altre materie tessili	12	A	
6106	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza			
6106 10 00	- di cotone	12	A	
6106 20 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6106 90	- di altre materie tessili			
6106 90 10	-- di lana o di peli fini	12	A	
6106 90 30	-- di seta o di cascami di seta	12	A	
6106 90 50	-- di lino o di ramiè	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6106 90 90	-- di altre materie tessili	12	A	
6107	Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo			
	- Slips e mutande			
6107 11 00	-- di cotone	12	B5	
6107 12 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B3	
6107 19 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Camicie da notte e pigiami			
6107 21 00	-- di cotone	12	B5	
6107 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6107 29 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- altri			
6107 91 00	-- di cotone	12	A	
6107 99 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6108	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza			
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne			
6108 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B3	
6108 19 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Slips e mutandine			
6108 21 00	-- di cotone	12	B5	
6108 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B5	
6108 29 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Camicie da notte e pigiami			
6108 31 00	-- di cotone	12	B5	
6108 32 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B3	
6108 39 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- altri			
6108 91 00	-- di cotone	12	A	
6108 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6108 99 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6109	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia			
6109 10 00	- di cotone	12	B5	
6109 90	- di altre materie tessili			
6109 90 20	-- di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12	B5	
6109 90 90	-- di altre materie tessili	12	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6110	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia			
	– di lana o di peli fini			
6110 11	-- di lana			
6110 11 10	--- Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	10,5	B5	
	--- altri			
6110 11 30	---- per uomo o ragazzo	12	B5	
6110 11 90	---- per donna o ragazza	12	B5	
6110 12	-- di capra del Cachemir			
6110 12 10	--- per uomo o ragazzo	12	B5	
6110 12 90	--- per donna o ragazza	12	B5	
6110 19	-- altri			
6110 19 10	--- per uomo o ragazzo	12	B5	
6110 19 90	--- per donna o ragazza	12	B5	
6110 20	– di cotone			
6110 20 10	-- Magliette a collo alto	12	B5	
	-- altri			
6110 20 91	--- per uomo o ragazzo	12	B5	
6110 20 99	--- per donna o ragazza	12	B5	
6110 30	– di fibre sintetiche o artificiali			
6110 30 10	-- Magliette a collo alto	12	B5	
	-- altri			
6110 30 91	--- per uomo o ragazzo	12	B5	
6110 30 99	--- per donna o ragazza	12	B5	
6110 90	– di altre materie tessili			
6110 90 10	-- di lino o di ramiè	12	B5	
6110 90 90	-- di altre materie tessili	12	B5	
6111	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)			
6111 20	– di cotone			
6111 20 10	-- Guanti	8,9	A	
6111 20 90	-- altri	12	A	
6111 30	– di fibre sintetiche			
6111 30 10	-- Guanti	8,9	A	
6111 30 90	-- altri	12	A	
6111 90	– di altre materie tessili			
	-- di lana o di peli fini			
6111 90 11	--- Guanti	8,9	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6111 90 19	--- altri	12	A	
6111 90 90	-- di altre materie tessili	12	A	
6112	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia			
	- Tute sportive			
6112 11 00	-- di cotone	12	A	
6112 12 00	-- di fibre sintetiche	12	A	
6112 19 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6112 20 00	- Tute da sci e completi da sci	12	B3	
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo			
6112 31	-- di fibre sintetiche			
6112 31 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	B3	
6112 31 90	--- altre	12	B3	
6112 39	-- di altre materie tessili			
6112 39 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	A	
6112 39 90	--- altre	12	A	
	- Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza			
6112 41	-- di fibre sintetiche			
6112 41 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	A	
6112 41 90	--- altre	12	B3	
6112 49	-- di altre materie tessili			
6112 49 10	--- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma	8	A	
6112 49 90	--- altre	12	A	
6113 00	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907			
6113 00 10	- di tessuti a maglia della voce 5906	8	A	
6113 00 90	- altri	12	A	
6114	Altri indumenti, a maglia			
6114 20 00	- di cotone	12	A	
6114 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6114 90 00	- di altre materie tessili	12	A	
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio : le calze per varici), a maglia			
6115 10	- Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio : le calze per varici)			
6115 10 10	-- Calzettoni per varici, di fibre sintetiche	8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6115 10 90	-- altri	12	A	
	- altre calzemaglie (collants)			
6115 21 00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	12	A	
6115 22 00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	12	A	
6115 29 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6115 30	- altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex			
	-- di fibre sintetiche			
6115 30 11	--- Calzettoni	12	A	
6115 30 19	--- Calze	12	A	
6115 30 90	-- di altre materie tessili	12	A	
	- altri			
6115 94 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6115 95 00	-- di cotone	12	A	
6115 96	-- di fibre sintetiche			
6115 96 10	--- Calzettoni	12	A	
	--- altri			
6115 96 91	---- Calze da donna	12	A	
6115 96 99	---- altre	12	A	
6115 99 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6116	Guanti, mezzoganti e muffole, a maglia			
6116 10	- impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma			
6116 10 20	-- Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8	A	
6116 10 80	-- altri	8,9	A	
	- altri			
6116 91 00	-- di lana o di peli fini	8,9	A	
6116 92 00	-- di cotone	8,9	A	
6116 93 00	-- di fibre sintetiche	8,9	B3	
6116 99 00	-- di altre materie tessili	8,9	A	
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia			
6117 10 00	- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili	12	A	
6117 80	- altri accessori			
6117 80 10	-- a maglia elastica o a maglia gommata	8	A	
6117 80 80	-- altri	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6117 90 00	- Parti	12	A	
62	CAPITOLO 62 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA			
6201	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203			
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili			
6201 11 00	-- di lana o di peli fini	12	B7	
6201 12	-- di cotone			
6201 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	B7	
6201 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	B7	
6201 13	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6201 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	B7	
6201 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	B7	
6201 19 00	-- di altre materie tessili	12	B7	
	- altri			
6201 91 00	-- di lana o di peli fini	12	B7	
6201 92 00	-- di cotone	12	B7	
6201 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B5	
6201 99 00	-- di altre materie tessili	12	B7	
6202	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204			
	- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili			
6202 11 00	-- di lana o di peli fini	12	B5	
6202 12	-- di cotone			
6202 12 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	B7	
6202 12 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	B5	
6202 13	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6202 13 10	--- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg	12	B7	
6202 13 90	--- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg	12	B5	
6202 19 00	-- di altre materie tessili	12	B7	
	- altri			
6202 91 00	-- di lana o di peli fini	12	B7	
6202 92 00	-- di cotone	12	B7	
6202 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B7	
6202 99 00	-- di altre materie tessili	12	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6203	Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo			
	– Vestiti o insiemi			
6203 11 00	-- di lana o di peli fini	12	B7	
6203 12 00	-- di fibre sintetiche	12	B7	
6203 19	-- di altre materie tessili			
6203 19 10	--- di cotone	12	A	
6203 19 30	--- di fibre artificiali	12	A	
6203 19 90	--- di altre materie tessili	12	A	
	– Completì			
6203 22	-- di cotone			
6203 22 10	--- da lavoro	12	B5	
6203 22 80	--- altri	12	B5	
6203 23	-- di fibre sintetiche			
6203 23 10	--- da lavoro	12	B5	
6203 23 80	--- altri	12	B5	
6203 29	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6203 29 11	---- da lavoro	12	B5	
6203 29 18	---- altri	12	B5	
6203 29 30	--- di lana o di peli fini	12	B5	
6203 29 90	--- di altre materie tessili	12	B5	
	– Giacche			
6203 31 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6203 32	-- di cotone			
6203 32 10	--- da lavoro	12	B5	
6203 32 90	--- altre	12	B5	
6203 33	-- di fibre sintetiche			
6203 33 10	--- da lavoro	12	B5	
6203 33 90	--- altre	12	B5	
6203 39	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6203 39 11	---- da lavoro	12	B5	
6203 39 19	---- altre	12	B5	
6203 39 90	--- di altre materie tessili	12	B5	
	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6203 41	-- di lana o di peli fini			
6203 41 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6203 41 30	--- Tute con bretelle (salopettes)	12	B5	
6203 41 90	--- altri	12	B5	
6203 42	-- di cotone			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6203 42 11	---- da lavoro	12	B5	
	---- altri			
6203 42 31	----- di tessuti detti «Denim»	12	B5	
6203 42 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	B5	
6203 42 35	----- altri	12	B5	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6203 42 51	---- da lavoro	12	B5	
6203 42 59	---- altre	12	B5	
6203 42 90	--- altri	12	B5	
6203 43	-- di fibre sintetiche			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6203 43 11	---- da lavoro	12	B5	
6203 43 19	---- altri	12	B5	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6203 43 31	---- da lavoro	12	B5	
6203 43 39	---- altre	12	B5	
6203 43 90	--- altri	12	B5	
6203 49	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6203 49 11	----- da lavoro	12	B3	
6203 49 19	----- altri	12	B3	
	---- Tute con bretelle (salopettes)			
6203 49 31	----- da lavoro	12	B3	
6203 49 39	----- altre	12	B3	
6203 49 50	---- altri	12	B3	
6203 49 90	--- di altre materie tessili	12	B3	
6204	Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza			
	- Abiti a giacca (tailleurs)			
6204 11 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6204 12 00	-- di cotone	12	A	
6204 13 00	-- di fibre sintetiche	12	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6204 19	-- di altre materie tessili			
6204 19 10	--- di fibre artificiali	12	A	
6204 19 90	--- di altre materie tessili	12	A	
	- Completi			
6204 21 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6204 22	-- di cotone			
6204 22 10	--- da lavoro	12	A	
6204 22 80	--- altri	12	A	
6204 23	-- di fibre sintetiche			
6204 23 10	--- da lavoro	12	A	
6204 23 80	--- altri	12	A	
6204 29	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6204 29 11	---- da lavoro	12	A	
6204 29 18	---- altri	12	A	
6204 29 90	--- di altre materie tessili	12	A	
	- Giacche			
6204 31 00	-- di lana o di peli fini	12	A	
6204 32	-- di cotone			
6204 32 10	--- da lavoro	12	B5	
6204 32 90	--- altre	12	B5	
6204 33	-- di fibre sintetiche			
6204 33 10	--- da lavoro	12	B5	
6204 33 90	--- altre	12	B5	
6204 39	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
6204 39 11	---- da lavoro	12	B3	
6204 39 19	---- altre	12	B3	
6204 39 90	--- di altre materie tessili	12	B3	
	- Abiti interi			
6204 41 00	-- di lana o di peli fini	12	B5	
6204 42 00	-- di cotone	12	B5	
6204 43 00	-- di fibre sintetiche	12	B7	
6204 44 00	-- di fibre artificiali	12	B7	
6204 49	-- di altre materie tessili			
6204 49 10	--- di seta o di cascami di seta	12	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6204 49 90	--- di altre materie tessili	12	B5	
	- Gonne e gonne-pantaloni			
6204 51 00	-- di lana o di peli fini	12	B5	
6204 52 00	-- di cotone	12	B7	
6204 53 00	-- di fibre sintetiche	12	B7	
6204 59	-- di altre materie tessili			
6204 59 10	--- di fibre artificiali	12	B7	
6204 59 90	--- di altre materie tessili	12	B5	
	- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»			
6204 61	-- di lana o di peli fini			
6204 61 10	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso	12	B5	
6204 61 85	--- altri	12	B5	
6204 62	-- di cotone			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6204 62 11	---- da lavoro	12	B7	
	---- altre			
6204 62 31	----- di tessuti detti «Denim»	12	B7	
6204 62 33	----- di velluti e felpe a trama, tagliati a coste	12	B7	
6204 62 39	----- altri	12	B7	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6204 62 51	---- da lavoro	12	B7	
6204 62 59	---- altre	12	B7	
6204 62 90	--- altri	12	B7	
6204 63	-- di fibre sintetiche			
	--- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6204 63 11	---- da lavoro	12	B7	
6204 63 18	---- altre	12	B7	
	--- Tute con bretelle (salopettes)			
6204 63 31	---- da lavoro	12	B7	
6204 63 39	---- altre	12	B7	
6204 63 90	--- altri	12	B7	
6204 69	-- di altre materie tessili			
	--- di fibre artificiali			
	---- Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso			
6204 69 11	----- da lavoro	12	B7	
6204 69 18	----- altri	12	B7	
	---- Tute con bretelle (salopettes)			
6204 69 31	----- da lavoro	12	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6204 69 39	----- altre	12	B7	
6204 69 50	---- altri	12	B7	
6204 69 90	--- di altre materie tessili	12	B7	
6205	Camicie e camicette per uomo o ragazzo			
6205 20 00	- di cotone	12	B5	
6205 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	B7	
6205 90	- di altre materie tessili			
6205 90 10	-- di lino o di ramiè	12	B7	
6205 90 80	-- di altre materie tessili	12	B7	
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza			
6206 10 00	- di seta o di cascami di seta	12	B3	
6206 20 00	- di lana o di peli fini	12	B3	
6206 30 00	- di cotone	12	B3	
6206 40 00	- di fibre sintetiche o artificiali	12	B5	
6206 90	- di altre materie tessili			
6206 90 10	-- di lino o di ramiè	12	A	
6206 90 90	-- di altre materie tessili	12	A	
6207	Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo			
	- Slips e mutande			
6207 11 00	-- di cotone	12	B5	
6207 19 00	-- di altre materie tessili	12	B5	
	- Camicie da notte e pigiami			
6207 21 00	-- di cotone	12	B5	
6207 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6207 29 00	-- di altre materie tessili	12	B5	
	- altri			
6207 91 00	-- di cotone	12	A	
6207 99	-- di altre materie tessili			
6207 99 10	--- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6207 99 90	--- di altre materie tessili	12	A	
6208	Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza			
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne			
6208 11 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	B5	
6208 19 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Camicie da notte e pigiami			
6208 21 00	-- di cotone	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6208 22 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6208 29 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- altri			
6208 91 00	-- di cotone	12	A	
6208 92 00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12	A	
6208 99 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6209	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)			
6209 20 00	- di cotone	10,5	B5	
6209 30 00	- di fibre sintetiche	10,5	B5	
6209 90	- di altre materie tessili			
6209 90 10	-- di lana o di peli fini	10,5	A	
6209 90 90	-- di altre materie tessili	10,5	A	
6210	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907			
6210 10	- con prodotti delle voci 5602 o 5603			
6210 10 10	-- con prodotti della voce 5602	12	B5	
	-- con prodotti della voce 5603			
6210 10 92	--- Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	12	B5	
6210 10 98	--- altri	12	B5	
6210 20 00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19	12	B5	
6210 30 00	- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19	12	B5	
6210 40 00	- altri indumenti per uomo o ragazzo	12	B5	
6210 50 00	- altri indumenti per donna o ragazza	12	B5	
6211	Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti			
	- Costumi, mutandine e slips da bagno			
6211 11 00	-- per uomo o ragazzo	12	A	
6211 12 00	-- per donna o ragazza	12	A	
6211 20 00	- Tute da sci e completi da sci	12	A	
	- altri indumenti per uomo o ragazzo			
6211 32	-- di cotone			
6211 32 10	--- Indumenti da lavoro	12	B5	
	--- Tute sportive, con fodera			
6211 32 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	A	
	---- altri			
6211 32 41	----- Parti superiori	12	A	
6211 32 42	----- Parti inferiori	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6211 32 90	--- altri	12	A	
6211 33	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6211 33 10	--- Indumenti da lavoro	12	B5	
	--- Tute sportive, con fodera			
6211 33 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	B3	
	---- altri			
6211 33 41	----- Parti superiori	12	B3	
6211 33 42	----- Parti inferiori	12	B3	
6211 33 90	--- altri	12	B3	
6211 39 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- altri indumenti per donna o ragazza			
6211 42	-- di cotone			
6211 42 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	A	
	--- Tute sportive, con fodera			
6211 42 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	B5	
	---- altri			
6211 42 41	----- Parti superiori	12	B3	
6211 42 42	----- Parti inferiori	12	B3	
6211 42 90	--- altri	12	B3	
6211 43	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6211 43 10	--- Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro	12	B5	
	--- Tute sportive, con fodera			
6211 43 31	---- di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa	12	B3	
	---- altri			
6211 43 41	----- Parti superiori	12	A	
6211 43 42	----- Parti inferiori	12	A	
6211 43 90	--- altri	12	A	
6211 49 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia			
6212 10	- Reggiseno e bustini			
6212 10 10	-- presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	B5	
6212 10 90	-- altri	6,5	B5	
6212 20 00	- Guaine e guaine-mutandine	6,5	B5	
6212 30 00	- Modellatori	6,5	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6212 90 00	– altri	6,5	B5	
6213	Fazzoletti da naso e da taschino			
6213 20 00	– di cotone	10	A	
6213 90 00	– di altre materie tessili	10	A	
6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili			
6214 10 00	– di seta o di cascami di seta	8	B5	
6214 20 00	– di lana o di peli fini	8	A	
6214 30 00	– di fibre sintetiche	8	A	
6214 40 00	– di fibre artificiali	8	A	
6214 90 00	– di altre materie tessili	8	A	
6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte			
6215 10 00	– di seta o di cascami di seta	6,3	B3	
6215 20 00	– di fibre sintetiche o artificiali	6,3	A	
6215 90 00	– di altre materie tessili	6,3	A	
6216 00 00	Guanti, mezzoganti e muffole	7,6	A	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212			
6217 10 00	– Accessori	6,3	A	
6217 90 00	– Parti	12	A	
63	CAPITOLO 63 - ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI			
	I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI			
6301	Coperte			
6301 10 00	– Coperte a riscaldamento elettrico	6,9	A	
6301 20	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini			
6301 20 10	-- a maglia	12	A	
6301 20 90	-- altre	12	A	
6301 30	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone			
6301 30 10	-- a maglia	12	A	
6301 30 90	-- altre	7,5	A	
6301 40	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche			
6301 40 10	-- a maglia	12	A	
6301 40 90	-- altre	12	A	
6301 90	– altre coperte			
6301 90 10	-- a maglia	12	A	
6301 90 90	-- altre	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina			
6302 10 00	- Biancheria da letto a maglia	12	B3	
	- altra biancheria da letto, stampata			
6302 21 00	-- di cotone	12	B3	
6302 22	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 22 10	--- di stoffe non tessute	6,9	A	
6302 22 90	--- altra	12	B3	
6302 29	-- di altre materie tessili			
6302 29 10	--- di lino o di ramiè	12	B5	
6302 29 90	--- altra	12	B3	
	- altra biancheria da letto			
6302 31 00	-- di cotone	12	B5	
6302 32	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 32 10	--- di stoffe non tessute	6,9	A	
6302 32 90	--- altra	12	B3	
6302 39	-- di altre materie tessili			
6302 39 20	--- di lino o di ramiè	12	B5	
6302 39 90	--- altra	12	B3	
6302 40 00	- Biancheria da tavola a maglia	12	B3	
	- altra biancheria da tavola			
6302 51 00	-- di cotone	12	B3	
6302 53	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 53 10	--- di stoffe non tessute	6,9	A	
6302 53 90	--- altra	12	B3	
6302 59	-- di altre materie tessili			
6302 59 10	--- di lino	12	B5	
6302 59 90	--- altra	12	B5	
6302 60 00	- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12	B5	
	- altra			
6302 91 00	-- di cotone	12	B5	
6302 93	-- di fibre sintetiche o artificiali			
6302 93 10	--- di stoffe non tessute	6,9	B5	
6302 93 90	--- altra	12	B5	
6302 99	-- di altre materie tessili			
6302 99 10	--- di lino	12	B5	
6302 99 90	--- altra	12	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6303	Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto			
	- a maglia			
6303 12 00	-- di fibre sintetiche	12	A	
6303 19 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- altri			
6303 91 00	-- di cotone	12	A	
6303 92	-- di fibre sintetiche			
6303 92 10	--- di stoffe non tessute	6,9	A	
6303 92 90	--- altri	12	A	
6303 99	-- di altre materie tessili			
6303 99 10	--- di stoffe non tessute	6,9	A	
6303 99 90	--- altri	12	A	
6304	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404			
	- Copriletto			
6304 11 00	-- a maglia	12	B5	
6304 19	-- altri			
6304 19 10	--- di cotone	12	B5	
6304 19 30	--- di lino o di ramiè	12	B5	
6304 19 90	--- di altre materie tessili	12	B5	
	- altri			
6304 91 00	-- a maglia	12	B5	
6304 92 00	-- di cotone, diversi da quelli a maglia	12	B5	
6304 93 00	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12	B5	
6304 99 00	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12	B5	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio			
6305 10	- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
6305 10 10	-- usati	2	A	
6305 10 90	-- altri	4	A	
6305 20 00	- di cotone	7,2	A	
	- di materie tessili sintetiche o artificiali			
6305 32	-- Contenitori flessibili per merci alla rinfusa			
	--- ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene			
6305 32 11	---- a maglia	12	A	
6305 32 19	---- altri	7,2	A	
6305 32 90	--- altri	7,2	A	
6305 33	-- altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene			
6305 33 10	--- a maglia	12	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6305 33 90	--- altri	7,2	A	
6305 39 00	-- altri	7,2	A	
6305 90 00	- di altre materie tessili	6,2	A	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio			
	- Copertoni e tende per l'esterno			
6306 12 00	-- di fibre sintetiche	12	A	
6306 19 00	-- di altre materie tessili	12	A	
	- Tende			
6306 22 00	-- di fibre sintetiche	12	A	
6306 29 00	-- di altre materie tessili	12	A	
6306 30 00	- Vele	12	A	
6306 40 00	- Materassi pneumatici	12	A	
6306 90 00	- altri	12	A	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti			
6307 10	- Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie			
6307 10 10	-- a maglia	12	A	
6307 10 30	-- di stoffe non tessute	6,9	A	
6307 10 90	-- altri	7,7	A	
6307 20 00	- Cinture e giubbotti di salvataggio	6,3	A	
6307 90	- altri			
6307 90 10	-- a maglia	12	A	
	-- altri			
6307 90 91	--- di feltro	6,3	A	
	--- altri			
6307 90 92	---- Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603, del tipo usato in ambito chirurgico	6,3	A	
6307 90 98	---- altri	6,3	A	
	II. ASSORTIMENTI			
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	12	A	
	III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI			
6309 00 00	Oggetti da rigattiere	5,3	A	
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso			
6310 10 00	- selezionati	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6310 90 00	– altri	0	A	
64	CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI			
6401	Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti			
6401 10 00	– Calzature con puntale protettivo di metallo	17	A	
	– altre calzature			
6401 92	-- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio			
6401 92 10	--- con tomaie di gomma	17	A	
6401 92 90	--- con tomaie di materia plastica	17	A	
6401 99 00	-- altre	17	A	
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica			
	– Calzature per lo sport			
6402 12	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve			
6402 12 10	--- Calzature da sci	17	A	
6402 12 90	--- Calzature per il surf da neve	17	A	
6402 19 00	-- altre	16,9	A	
6402 20 00	– Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	17	A	
	– altre calzature			
6402 91	-- che ricoprono la caviglia			
6402 91 10	--- con puntale protettivo di metallo	17	A	
6402 91 90	--- altre	16,9	A	
6402 99	-- altre			
6402 99 05	--- con puntale protettivo di metallo	17	A	
	--- altre			
6402 99 10	---- con tomaie di gomma	16,8	A	
	---- con tomaie di materia plastica			
	----- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli			
6402 99 31	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8	A	
6402 99 39	----- altre	16,8	A	
6402 99 50	----- Pantofole ed altre calzature da camera	16,8	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza			
6402 99 91	----- inferiore a 24 cm	16,8	A	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
	----- altre			
6402 99 96	----- per uomo	16,8	A	
6402 99 98	----- per donna	16,8	A	
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale			
	- Calzature per lo sport			
6403 12 00	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	8	B3	
6403 19 00	-- altre	8	A	
6403 20 00	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	B3	
6403 40 00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	8	B3	
	- altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale			
6403 51	-- che ricoprono la caviglia			
6403 51 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	B7	
	--- altre			
	---- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza			
6403 51 11	----- inferiore a 24 cm	8	B7	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 51 15	----- per uomo	8	B7	
6403 51 19	----- per donna	8	B7	
	---- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 51 91	----- inferiore a 24 cm	8	B7	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 51 95	----- per uomo	8	B7	
6403 51 99	----- per donna	8	B7	
6403 59	-- altre			
6403 59 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	B7	
	--- altre			
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli			
6403 59 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	5	A	
	----- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 59 31	----- inferiore a 24 cm	8	B7	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 59 35	----- per uomo	8	B7	
6403 59 39	----- per donna	8	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6403 59 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	B7	
	---- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 59 91	----- inferiore a 24 cm	8	B7	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 59 95	----- per uomo	8	B7	
6403 59 99	----- per donna	8	B7	
	- altre calzature			
6403 91	-- che ricoprono la caviglia			
6403 91 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	B5	
	--- altre			
	---- che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza			
6403 91 11A	----- inferiore a 24 cm, diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B5	
6403 91 11B	----- inferiore a 24 cm, calzature per lo sport con tomaie di cuoio naturale, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 91 13A	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B5	
6403 91 13B	----- Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, di calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
	----- altre			
6403 91 16A	----- per uomo, diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B5	
6403 91 16B	----- per uomo, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
6403 91 18A	----- per donna, diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B5	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6403 91 18B	----- per donna, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
	---- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 91 91	----- inferiore a 24 cm	8	B5	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 91 93	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	B5	
	----- altre			
6403 91 96	----- per uomo	8	B5	
6403 91 98	----- per donna	5	B5	
6403 99	-- altre			
6403 99 05	--- con suola principale di legno, senza suola interna	8	B7	
	--- altre			
	---- Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli			
6403 99 11	----- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	8	B7	
	----- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 99 31	----- inferiore a 24 cm	8	B7	
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 99 33	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	B7	
	----- altre			
6403 99 36	----- per uomo	8	B7	
6403 99 38	----- per donna	5	B7	
6403 99 50	---- Pantofole ed altre calzature da camera	8	B7	
	---- altre, con soles interne di lunghezza			
6403 99 91A	----- inferiore a 24 cm, diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B7	
6403 99 91B	----- inferiore a 24 cm, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
	----- uguale o superiore a 24 cm			
6403 99 93A	----- Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6403 99 93B	----- Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, di calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
	----- altre			
6403 99 96A	----- per uomo, diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B7	
6403 99 96B	----- per uomo, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8	B3	Cfr. note generali, punto 3
6403 99 98A	----- per donna, diverse dalle calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	7	B7	
6403 99 98B	----- per donna, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	7	B3	Cfr. note generali, punto 3
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili			
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica			
6404 11 00	-- Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	16,9	A	
6404 19	-- altre			
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9	B3	
6404 19 90	--- altre	17	B3	
6404 20	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito			
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17	A	
6404 20 90	-- altre	17	A	
6405	Altre calzature			
6405 10 00	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	3,5	A	
6405 20	- con tomaie di materie tessili			
6405 20 10	-- con soles esterne di legno o di sughero	3,5	A	
	-- con soles esterne di altre materie			
6405 20 91	--- Pantofole ed altre calzature da camera	4	A	
6405 20 99	--- altre	4	A	
6405 90	- altre			
6405 90 10	-- con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito	17	B5	
6405 90 90	-- con soles esterne di altre materie	4	A	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti			
6406 10	- Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6406 10 10	-- di cuoio naturale	3	A	
6406 10 90	-- di altre materie	3	A	
6406 20	- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica			
6406 20 10	-- di gomma	3	A	
6406 20 90	-- di materia plastica	3	A	
6406 90	- altri			
6406 90 30	-- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne	3	A	
6406 90 50	-- Soles interne ed altri accessori amovibili	3	A	
6406 90 60	-- Soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	3	A	
6406 90 90	-- altre	3	A	
65	CAPITOLO 65 - CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI			
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7	A	
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite	0	A	
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	0	A	
6505 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite			
6505 00 10	- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	5,7	B5	
	- altri			
6505 00 30	-- Berretti con visiera, chepè e simili copricapo	2,7	A	
6505 00 90	-- altri	2,7	A	
6506	Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti			
6506 10	- Copricapo di sicurezza			
6506 10 10	-- di materia plastica	2,7	A	
6506 10 80	-- di altre materie	2,7	A	
	- altri			
6506 91 00	-- di gomma o di materia plastica	2,7	A	
6506 99	-- di altre materie			
6506 99 10	--- di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501	5,7	B5	
6506 99 90	--- altri	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6507 00 00	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricapelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	2,7	A	
66	CAPITOLO 66 - OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI			
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)			
6601 10 00	- Ombrelloni da giardino e simili	4,7	A	
	- altri			
6601 91 00	-- con fusto o manico telescopico	4,7	A	
6601 99	-- altri			
6601 99 20	--- con spoglie di tessuti di materie tessili	4,7	A	
6601 99 90	--- altri	4,7	A	
6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	2,7	A	
6603	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602			
6603 20 00	- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	5,2	A	
6603 90	- altri			
6603 90 10	-- Impugnature e pomi	2,7	A	
6603 90 90	-- altri	5	A	
67	CAPITOLO 67 - PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI			
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	2,7	A	
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali			
6702 10 00	- di materie plastiche	4,7	A	
6702 90 00	- di altre materie	4,7	A	
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	1,7	A	
6704	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove			
	- di materie tessili sintetiche			
6704 11 00	-- Parrucche complete	2,2	A	
6704 19 00	-- altri	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6704 20 00	- di capelli	2,2	A	
6704 90 00	- di altre materie	2,2	A	
68	CAPITOLO 68 - LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI			
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	0	A	
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente			
6802 10 00	- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	0	A	
	- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia			
6802 21 00	-- Marmo, travertino e alabastro	1,7	A	
6802 23 00	-- Granito	1,7	A	
6802 29 00	-- altre pietre	1,7	A	
	- altri			
6802 91 00	-- Marmo, travertino e alabastro	1,7	A	
6802 92 00	-- altre pietre calcaree	1,7	A	
6802 93	-- Granito			
6802 93 10	--- lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	0	A	
6802 93 90	--- altro	1,7	A	
6802 99	-- altre pietre			
6802 99 10	--- lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg	0	A	
6802 99 90	--- altre	1,7	A	
6803 00	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata			
6803 00 10	- Ardesia per tetti o per facciate	1,7	A	
6803 00 90	- altri	1,7	A	
6804	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, smiuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o trancare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6804 10 00	- Mole per macinare o per sfibrare	0	A	
	- altre mole ed oggetti simili			
6804 21 00	-- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	1,7	A	
6804 22	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica			
	--- di abrasivi artificiali, con agglomerante			
	---- di resine sintetiche o artificiali			
6804 22 12	----- non rinforzati	0	A	
6804 22 18	----- rinforzati	0	A	
6804 22 30	---- di ceramica o di silicato	0	A	
6804 22 50	---- di altre materie	0	A	
6804 22 90	--- altri	0	A	
6804 23 00	-- di pietre naturali	0	A	
6804 30 00	- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	0	A	
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti			
6805 10 00	- applicati solamente su tessuto di materie tessili	1,7	A	
6805 20 00	- applicati solamente su carta o cartone	1,7	A	
6805 30 00	- applicati su altre materie	1,7	A	
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69			
6806 10 00	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	0	A	
6806 20	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro			
6806 20 10	-- Argille espanse	0	A	
6806 20 90	-- altri	0	A	
6806 90 00	- altri	0	A	
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)			
6807 10 00	- in rotoli	0	A	
6807 90 00	- altri	0	A	
6808 00 00	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso			
	- Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati			
6809 11 00	-- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	1,7	A	
6809 19 00	-- altri	1,7	A	
6809 90 00	- altri lavori	1,7	A	
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati			
	- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili			
6810 11	-- Blocchi e mattoni da costruzione			
6810 11 10	--- di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	A	
6810 11 90	--- altri	1,7	A	
6810 19 00	-- altri	1,7	A	
	- altri lavori			
6810 91 00	-- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	1,7	A	
6810 99 00	-- altri	1,7	A	
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili			
6811 40 00	- contenenti amianto	1,7	A	
	- non contenenti amianto			
6811 81 00	-- Lastre ondulate	1,7	A	
6811 82 00	-- altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili	1,7	A	
6811 89 00	-- altri lavori	1,7	A	
6812	Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813			
6812 80	- di crocidolite			
6812 80 10	-- lavorato in fibre; miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	A	
6812 80 90	-- altri	3,7	A	
	- altri			
6812 91 00	-- Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo	3,7	A	
6812 92 00	-- Carta, cartoni e feltri	3,7	A	
6812 93 00	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	3,7	A	
6812 99	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6812 99 10	--- Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	1,7	A	
6812 99 90	--- altri	3,7	A	
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrene), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie			
6813 20 00	- contenenti amianto	2,7	A	
	- non contenenti amianto			
6813 81 00	-- Guarnizioni per freni	2,7	A	
6813 89 00	-- altre	2,7	A	
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie			
6814 10 00	- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	1,7	A	
6814 90 00	- altri	1,7	A	
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove			
6815 10	- Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici			
6815 10 10	-- Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio	0	A	
6815 10 90	-- altri	0	A	
6815 20 00	- Lavori di torba	0	A	
	- altri lavori			
6815 91 00	-- contenenti magnesite, dolomite o cromite	0	A	
6815 99 00	-- altri	0	A	
69	CAPITOLO 69 - PRODOTTI CERAMICI			
	I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI			
6901 00 00	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	2	A	
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili			
6902 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	2	A	
6902 20	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6902 20 10	-- contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO ₂)	2	A	
	-- altri			
6902 20 91	--- contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	2	A	
6902 20 99	--- altri	2	A	
6902 90 00	- altri	2	A	
6903	Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili			
6903 10 00	- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	A	
6903 20	- contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)			
6903 20 10	-- contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al ₂ O ₃)	5	A	
6903 20 90	-- contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al ₂ O ₃)	5	A	
6903 90	- altri			
6903 90 10	-- contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5	A	
6903 90 90	-- altri	5	A	
	II. ALTRI PRODOTTI			
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica			
6904 10 00	- Mattoni da costruzione	2	A	
6904 90 00	- altri	2	A	
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia			
6905 10 00	- Tegole	0	A	
6905 90 00	- altre	0	A	
6906 00 00	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	0	A	
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto			
6907 10 00	- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	5	A	
6907 90	- altri			
6907 90 20	-- di grès	5	A	
6907 90 80	-- altre	5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto			
6908 10 00	– Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm	7	B5	
6908 90	– altri			
	– – di terracotta comune			
6908 90 11	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	6	B3	
6908 90 20	– – – altre	5	A	
	– – – altri			
6908 90 31	– – – Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»	5	A	
	– – – altre			
6908 90 51	– – – – di superficie non superiore a 90 cm ²	7	B5	
	– – – – altre			
6908 90 91	– – – – – di grès	5	A	
6908 90 93	– – – – – di maiolica o di terraglia	5	A	
6908 90 99	– – – – – altre	5	A	
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica			
	– Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici			
6909 11 00	– – di porcellana	5	A	
6909 12 00	– – Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5	A	
6909 19 00	– – altri	5	A	
6909 90 00	– altri	5	A	
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica			
6910 10 00	– di porcellana	7	B5	
6910 90 00	– altri	7	B5	
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di porcellana			
6911 10 00	– Oggetti per il servizio da tavola o da cucina	12	B5	
6911 90 00	– altri	12	B5	
6912 00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana			
6912 00 10	– di terracotta comune	5	A	
6912 00 30	– di grès	5,5	A	
6912 00 50	– di maiolica o di terraglia	9	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
6912 00 90	– altri	7	B3	
6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica			
6913 10 00	– di porcellana	6	A	
6913 90	– altri			
6913 90 10	-- di terracotta comune	3,5	A	
	-- altri			
6913 90 93	--- di maiolica o di terraglia	6	A	
6913 90 98	--- altri	6	A	
6914	Altri lavori di ceramica			
6914 10 00	– di porcellana	5	A	
6914 90 00	– altri	3	A	
70	CAPITOLO 70 - VETRO E LAVORI DI VETRO			
7001 00	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa			
7001 00 10	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro	0	A	
	– Vetro in massa			
7001 00 91	-- Vetro da ottica	3	A	
7001 00 99	-- altro	0	A	
7002	Vetro in biglie (diverse dalle microsfele della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato			
7002 10 00	– Biglie	3	A	
7002 20	– Barre e bacchette			
7002 20 10	-- di vetro da ottica	3	A	
7002 20 90	-- altri	3	A	
	– Tubi			
7002 31 00	-- di quarzo o di altra silice fusi	3	A	
7002 32 00	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	A	
7002 39 00	-- altri	3	A	
7003	Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato			
	– Lastre e fogli, non armati			
7003 12	-- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente			
7003 12 10	--- di vetro da ottica	3	A	
	--- altri			
7003 12 91	---- con strato non riflettente	3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7003 12 99	---- altri	3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/ br	A	
7003 19	-- altri			
7003 19 10	--- di vetro da ottica	3	A	
7003 19 90	--- altri	3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/ br	A	
7003 20 00	- Lastre e fogli, armati	3,8 MIN 0,4 EUR/100 kg/ br	A	
7003 30 00	- Profilati	3	A	
7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato			
7004 20	- Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente			
7004 20 10	-- Vetro da ottica	3	A	
	-- altri			
7004 20 91	--- con strato non riflettente	3	A	
7004 20 99	--- altri	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/ br	A	
7004 90	- altro vetro			
7004 90 10	-- Vetro da ottica	3	A	
7004 90 80	-- altro	4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/ br	A	
7005	Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato			
7005 10	- Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente			
7005 10 05	-- con strato non riflettente	3	A	
	-- altro, di spessore			
7005 10 25	--- inferiore o uguale a 3,5 mm	2	A	
7005 10 30	--- superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	A	
7005 10 80	--- superiore a 4,5 mm	2	A	
	- altro vetro non armato			
7005 21	-- colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato			
7005 21 25	--- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	A	
7005 21 30	--- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	A	
7005 21 80	--- di spessore superiore a 4,5 mm	2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7005 29	-- altro			
7005 29 25	--- di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm	2	A	
7005 29 35	--- di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	2	A	
7005 29 80	--- di spessore superiore a 4,5 mm	2	A	
7005 30 00	- Vetro armato	2	A	
7006 00	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie			
7006 00 10	- Vetro da ottica	3	A	
7006 00 90	- altro	3	A	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro			
	- Vetri temperati			
7007 11	-- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli			
7007 11 10	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	A	
7007 11 90	--- altri	3	A	
7007 19	-- altri			
7007 19 10	--- smaltati	3	A	
7007 19 20	--- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	A	
7007 19 80	--- altri	3	A	
	- Vetri formati da fogli aderenti fra loro			
7007 21	-- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli			
7007 21 20	--- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	A	
7007 21 80	--- altri	3	A	
7007 29 00	-- altri	3	A	
7008 00	Vetri isolanti a pareti multiple			
7008 00 20	- colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	A	
	- altri			
7008 00 81	-- formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto	3	A	
7008 00 89	-- altri	3	A	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7009 10 00	- Specchi retrovisivi per veicoli	4	A	
	- altri			
7009 91 00	-- non incorniciati	4	A	
7009 92 00	-- incorniciati	4	A	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro			
7010 10 00	- Ampolle	3	A	
7010 20 00	- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	5	A	
7010 90	- altri			
7010 90 10	-- Barattoli per sterilizzare	5	A	
	-- altri			
7010 90 21	--- ottenuti a partire da un tubo di vetro	5	A	
	--- altri, di capacità nominale			
7010 90 31	---- di 2,5 l o più	5	A	
	---- di meno di 2,5 l			
	----- per prodotti alimentari e bevande			
	----- Bottiglie e boccette			
	----- di vetro non colorato, di capacità nominale			
7010 90 41	----- di 1 l o più	5	A	
7010 90 43	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	A	
7010 90 45	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	A	
7010 90 47	----- inferiore a 0,15 l	5	A	
	----- di vetro colorato, di capacità nominale			
7010 90 51	----- di 1 l o più	5	A	
7010 90 53	----- superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l	5	A	
7010 90 55	----- 0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l	5	A	
7010 90 57	----- inferiore a 0,15 l	5	A	
	----- altri, di capacità nominale			
7010 90 61	----- di 0,25 l o più	5	A	
7010 90 67	----- inferiore a 0,25 l	5	A	
	----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale			
7010 90 71	----- superiore a 0,055 l	5	A	
7010 90 79	----- inferiore o uguale a 0,055 l	5	A	
	----- per altri prodotti			
7010 90 91	----- di vetro non colorato	5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7010 90 99	----- di vetro colorato	5	A	
7011	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili			
7011 10 00	- per l'illuminazione elettrica	4	A	
7011 20 00	- per tubi catodici	4	A	
7011 90 00	- altri	4	A	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018			
7013 10 00	- Oggetti di vetroceramica	11	B3	
	- Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica			
7013 22	-- di cristallo al piombo			
7013 22 10	--- fabbricati a mano	11	B3	
7013 22 90	--- fabbricati meccanicamente	11	B3	
7013 28	-- altri			
7013 28 10	--- fabbricati a mano	11	B3	
7013 28 90	--- fabbricati meccanicamente	11	B3	
	- altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica			
7013 33	-- di cristallo al piombo			
	--- fabbricati a mano			
7013 33 11	---- incisi o altrimenti decorati	11	B3	
7013 33 19	---- altri	11	B3	
	--- fabbricati meccanicamente			
7013 33 91	---- incisi o altrimenti decorati	11	B3	
7013 33 99	---- altri	11	B3	
7013 37	-- altri			
7013 37 10	--- di vetro temperato	11	B3	
	--- altri			
	---- fabbricati a mano			
7013 37 51	----- incisi o altrimenti decorati	11	B3	
7013 37 59	----- altri	11	B3	
	---- fabbricati meccanicamente			
7013 37 91	----- incisi o altrimenti decorati	11	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7013 37 99	----- altri	11	B3	
	- Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica			
7013 41	-- di cristallo al piombo			
7013 41 10	--- fabbricati a mano	11	B3	
7013 41 90	--- fabbricati meccanicamente	11	B3	
7013 42 00	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	11	B3	
7013 49	-- altri			
7013 49 10	--- di vetro temperato	11	B3	
	--- altri			
7013 49 91	---- fabbricati a mano	11	B3	
7013 49 99	---- fabbricati meccanicamente	11	B3	
	- altri oggetti			
7013 91	-- di cristallo al piombo			
7013 91 10	--- fabbricati a mano	11	B3	
7013 91 90	--- fabbricati meccanicamente	11	B3	
7013 99 00	-- altri	11	B3	
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente	3	A	
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri			
7015 10 00	- Vetri da occhialeria medica	3	A	
7015 90 00	- altri	3	A	
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multi-cellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili			
7016 10 00	- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	8	B3	
7016 90	- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7016 90 10	-- Vetri riuniti in vetrate	3	A	
7016 90 40	-- Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione	3 MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br	A	
7016 90 70	-- altri	3 MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br	A	
7017	Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate			
7017 10 00	- di quarzo o di altra silice fusi	3	A	
7017 20 00	- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	A	
7017 90 00	- altre	3	A	
7018	Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfele di vetro di diametro non superiore a 1 mm			
7018 10	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili			
	-- Perle			
7018 10 11	--- tagliate e lucidate meccanicamente	0	A	
7018 10 19	--- altre	7	B3	
7018 10 30	-- Imitazioni di perle fini o coltivate	0	A	
	-- Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)			
7018 10 51	--- tagliate e lucidate meccanicamente	0	A	
7018 10 59	--- altre	3	A	
7018 10 90	-- altre	3	A	
7018 20 00	- Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	3	A	
7018 90	- altri			
7018 90 10	-- Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro	3	A	
7018 90 90	-- altri	6	B3	
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)			
	- Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati			
7019 11 00	-- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	7	B3	
7019 12 00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	B3	
7019 19	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7019 19 10	--- di filamenti	7	B3	
7019 19 90	--- di fibre in fiocco	7	B3	
	- Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti			
7019 31	-- Feltri (mats)			
7019 31 10	--- di filamenti	7	B3	
7019 31 90	--- altri	7	B3	
7019 32	-- Veli			
7019 32 10	--- di filamenti	5	A	
7019 32 90	--- altri	5	A	
7019 39 00	-- altri	5	A	
7019 40 00	- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	B3	
	- altri tessuti			
7019 51 00	-- di larghezza non superiore a 30 cm	7	B3	
7019 52 00	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	7	B3	
7019 59 00	-- altri	7	B3	
7019 90 00	- altri	7	B3	
7020 00	Altri lavori di vetro			
7020 00 05	- Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0	A	
	- Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isoteromici, con intercapedine isolante sottovuoto			
7020 00 07	-- non finite	3	A	
7020 00 08	-- finite	6	B3	
	- altri			
7020 00 10	-- di quarzo o di altra silice, fusi	3	A	
7020 00 30	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	3	A	
7020 00 80	-- altri	3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
71	CAPITOLO 71 - PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE			
	I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI			
7101	Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilte temporaneamente per comodità di trasporto			
7101 10 00	- Perle fini	0	A	
	- Perle coltivate			
7101 21 00	-- gregge	0	A	
7101 22 00	-- lavorate	0	A	
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati			
7102 10 00	- non scelti	0	A	
	- industriali			
7102 21 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati	0	A	
7102 29 00	-- altri	0	A	
	- non industriali			
7102 31 00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati	0	A	
7102 39 00	-- altri	0	A	
7103	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilte né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilte temporaneamente per comodità di trasporto			
7103 10 00	- gregge o semplicemente segate o sgrassate	0	A	
	- altrimenti lavorate			
7103 91 00	-- Rubini, zaffiri e smeraldi	0	A	
7103 99 00	-- altre	0	A	
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilte, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilte temporaneamente per comodità di trasporto			
7104 10 00	- Quarzo piezoelettrico	0	A	
7104 20 00	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrassate	0	A	
7104 90 00	- altre	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7105	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche			
7105 10 00	– di diamanti	0	A	
7105 90 00	– altri	0	A	
	II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI			
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere			
7106 10 00	– Polveri	0	A	
	– altro			
7106 91 00	-- greggio	0	A	
7106 92 00	-- semilavorato	0	A	
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	0	A	
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere			
	– per usi non monetari			
7108 11 00	-- Polveri	0	A	
7108 12 00	-- greggio	0	A	
7108 13	-- semilavorato			
7108 13 10	--- Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	0	A	
7108 13 80	--- altro	0	A	
7108 20 00	– per uso monetario	0	A	
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	0	A	
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere			
	– Platino			
7110 11 00	-- greggio o in polvere	0	A	
7110 19	-- altro			
7110 19 10	--- Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm	0	A	
7110 19 80	--- altro	0	A	
	– Palladio			
7110 21 00	-- greggio o in polvere	0	A	
7110 29 00	-- altro	0	A	
	– Rodio			
7110 31 00	-- greggio o in polvere	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7110 39 00	-- altro	0	A	
	- Iridio, osmio e rutenio			
7110 41 00	-- greggi o in polvere	0	A	
7110 49 00	-- altri	0	A	
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	0	A	
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi			
7112 30 00	- Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	0	A	
	- altri			
7112 91 00	-- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	0	A	
7112 92 00	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	0	A	
7112 99 00	-- altri	0	A	
	III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI			
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi			
7113 11 00	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2,5	A	
7113 19 00	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2,5	A	
7113 20 00	- di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	4	A	
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
	- di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi			
7114 11 00	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	2	A	
7114 19 00	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	2	A	
7114 20 00	- di metalli comuni placcati, o ricoperti di metalli preziosi	2	A	
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
7115 10 00	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	0	A	
7115 90 00	- altri	3	A	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7116 10 00	- di perle fini o coltivate	0	A	
7116 20	- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite			
7116 20 11	-- Collane, braccialetti ed altri lavori esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	0	A	
7116 20 80	-- altri	2,5	A	
7117	Minuterie di fantasia			
	- di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati			
7117 11 00	-- gemelli e bottoni simili	4	A	
7117 19 00	-- altre	4	A	
7117 90 00	- altre	4	A	
7118	Monete			
7118 10 00	- Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro	0	A	
7118 90 00	- altre	0	A	
72	CAPITOLO 72 - GHISA, FERRO E ACCIAIO			
	I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI			
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmone o altre forme primarie			
7201 10	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo			
	-- contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese			
7201 10 11	--- con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %	1,7	A	
7201 10 19	--- con tenore di silicio superiore a 1 %	1,7	A	
7201 10 30	-- contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese	1,7	A	
7201 10 90	-- contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese	0	A	
7201 20 00	- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo	2,2	A	
7201 50	- Ghise gregge legate; ghise speculari			
7201 50 10	-- Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio	0	A	
7201 50 90	-- altre	1,7	A	
7202	Ferro-leghe			
	- Ferromanganese			
7202 11	-- contenente, in peso, più di 2 % di carbonio			
7202 11 20	--- di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %	2,7	A	
7202 11 80	--- altro	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7202 19 00	-- altro	2,7	A	
	- Ferrosilicio			
7202 21 00	-- contenente, in peso, più di 55 % di silicio	5,7	A	
7202 29	-- altro			
7202 29 10	--- contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio	5,7	A	
7202 29 90	--- altro	5,7	A	
7202 30 00	- Ferro-silico-manganese	3,7	A	
	- Ferrocromo			
7202 41	-- contenente, in peso, più di 4 % di carbonio			
7202 41 10	--- contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio	4	A	
7202 41 90	--- contenente, in peso, più di 6 % di carbonio	4	A	
7202 49	-- altro			
7202 49 10	--- contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio	7	B7	
7202 49 50	--- contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio	7	B7	
7202 49 90	--- contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio	7	B7	
7202 50 00	- Ferro-silico-cromo	2,7	A	
7202 60 00	- Ferro-nichel	0	A	
7202 70 00	- Ferro-molibdeno	2,7	A	
7202 80 00	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	0	A	
	- altre			
7202 91 00	-- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7	A	
7202 92 00	-- Ferro-vanadio	2,7	A	
7202 93 00	-- Ferro-niobio	0	A	
7202 99	-- altre			
7202 99 10	--- Ferro-fosforo	0	A	
7202 99 30	--- Ferro-silico-magnesio	2,7	A	
7202 99 80	--- altre	2,7	A	
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili			
7203 10 00	- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	0	A	
7203 90 00	- altri	0	A	
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7204 10 00	- Cascami ed avanzi di ghisa	0	A	
	- Cascami ed avanzi di acciaio legati			
7204 21	-- di acciai inossidabili			
7204 21 10	--- contenenti, in peso, 8 % o più di nichel	0	A	
7204 21 90	--- altri	0	A	
7204 29 00	-- altri	0	A	
7204 30 00	- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0	A	
	- altri cascami ed avanzi			
7204 41	-- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti			
7204 41 10	--- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	0	A	
	--- Spuntature di stampaggio o di taglio			
7204 41 91	---- in pacchetti	0	A	
7204 41 99	---- altri	0	A	
7204 49	-- altri			
7204 49 10	--- spezzettati	0	A	
	--- altri			
7204 49 30	---- in pacchetti	0	A	
7204 49 90	---- altri	0	A	
7204 50 00	- Cascami lingottati	0	A	
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio			
7205 10 00	- Graniglie	0	A	
	- Polveri			
7205 21 00	-- di acciai legati	0	A	
7205 29 00	-- altre	0	A	
	II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI			
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203			
7206 10 00	- Lingotti	0	A	
7206 90 00	- altri	0	A	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati			
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7207 11	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore			
	--- laminati od ottenuti con colata continua			
7207 11 11	---- di acciai automatici	0	A	
	---- altri			
7207 11 14	----- di spessore inferiore o uguale a 130 mm	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7207 11 16	----- di spessore superiore a 130 mm	0	A	
7207 11 90	---- fucinati	0	A	
7207 12	-- altri, di sezione trasversale rettangolare			
7207 12 10	--- laminati od ottenuti con colata continua	0	A	
7207 12 90	--- fucinati	0	A	
7207 19	-- altri			
	--- di sezione trasversale circolare o poligonale			
7207 19 12	---- laminati od ottenuti con colata continua	0	A	
7207 19 19	---- fucinati	0	A	
7207 19 80	--- altri	0	A	
7207 20	- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio			
	-- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore			
	--- laminati od ottenuti con colata continua			
7207 20 11	---- di acciai automatici	0	A	
	---- altri, contenenti, in peso			
7207 20 15	----- 0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio	0	A	
7207 20 17	----- 0,6 % o più di carbonio	0	A	
7207 20 19	--- fucinati	0	A	
	-- altri, di sezione trasversale rettangolare			
7207 20 32	--- laminati od ottenuti con colata continua	0	A	
7207 20 39	--- fucinati	0	A	
	-- di sezione trasversale circolare o poligonale			
7207 20 52	--- laminati od ottenuti con colata continua	0	A	
7207 20 59	--- fucinati	0	A	
7207 20 80	-- altri	0	A	
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti			
7208 10 00	- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0	A	
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati			
7208 25 00	-- di spessore di 4,75 mm o più	0	A	
7208 26 00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0	A	
7208 27 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0	A	
	- altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo			
7208 36 00	-- di spessore superiore a 10 mm	0	A	
7208 37 00	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7208 38 00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0	A	
7208 39 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0	A	
7208 40 00	- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0	A	
	- altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo			
7208 51	-- di spessore superiore a 10 mm			
7208 51 20	--- di spessore superiore a 15 mm	0	A	
	--- di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza			
7208 51 91	--- di 2 050 mm o più	0	A	
7208 51 98	---- inferiore a 2 050 mm	0	A	
7208 52	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm			
7208 52 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm	0	A	
	--- altri, di larghezza			
7208 52 91	--- di 2 050 mm o più	0	A	
7208 52 99	---- inferiore a 2 050 mm	0	A	
7208 53	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm			
7208 53 10	--- laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più	0	A	
7208 53 90	--- altri	0	A	
7208 54 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0	A	
7208 90	- altri			
7208 90 20	-- forati	0	A	
7208 90 80	-- altri	0	A	
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti			
	- arrotolati, semplicemente laminati a freddo			
7209 15 00	-- di spessore di 3 mm o più	0	A	
7209 16	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
7209 16 10	--- detti «magnetici»	0	A	
7209 16 90	--- altri	0	A	
7209 17	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm			
7209 17 10	--- detti «magnetici»	0	A	
7209 17 90	--- altri	0	A	
7209 18	-- di spessore inferiore a 0,5 mm			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7209 18 10	--- detti «magnetici»	0	A	
	--- altri			
7209 18 91	---- di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm	0	A	
7209 18 99	---- di spessore inferiore a 0,35 mm	0	A	
	- non arrotolati, semplicemente laminati a freddo			
7209 25 00	-- di spessore di 3 mm o più	0	A	
7209 26	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
7209 26 10	--- detti «magnetici»	0	A	
7209 26 90	--- altri	0	A	
7209 27	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm			
7209 27 10	--- detti «magnetici»	0	A	
7209 27 90	--- altri	0	A	
7209 28	-- di spessore inferiore a 0,5 mm			
7209 28 10	--- detti «magnetici»	0	A	
7209 28 90	--- altri	0	A	
7209 90	- altri			
7209 90 20	-- forati	0	A	
7209 90 80	-- altri	0	A	
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti			
	- stagnati			
7210 11 00	-- di spessore di 0,5 mm o più	0	A	
7210 12	-- di spessore inferiore a 0,5 mm			
7210 12 20	--- Latta	0	A	
7210 12 80	--- altri	0	A	
7210 20 00	- piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	0	A	
7210 30 00	- zincati elettroliticamente	0	A	
	- zincati con altri procedimenti			
7210 41 00	-- ondulati	0	A	
7210 49 00	-- altri	0	A	
7210 50 00	- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0	A	
	- rivestiti di alluminio			
7210 61 00	-- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0	A	
7210 69 00	-- altri	0	A	
7210 70	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche			
7210 70 10	-- Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7210 70 80	-- altri	0	A	
7210 90	- altri			
7210 90 30	-- placcati	0	A	
7210 90 40	-- stagnati e stampati	0	A	
7210 90 80	-- altri	0	A	
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti			
	- semplicemente laminati a caldo			
7211 13 00	-- laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo	0	A	
7211 14 00	-- altri, di spessore di 4,75 mm o più	0	A	
7211 19 00	-- altri	0	A	
	- semplicemente laminati a freddo			
7211 23	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7211 23 20	--- detti «magnetici»	0	A	
	--- altri			
7211 23 30	---- di spessore di 0,35 mm o più	0	A	
7211 23 80	---- di spessore inferiore a 0,35 mm	0	A	
7211 29 00	-- altri	0	A	
7211 90	- altri			
7211 90 20	-- forati	0	A	
7211 90 80	-- altri	0	A	
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti			
7212 10	- stagnati			
7212 10 10	-- Latta semplicemente trattata in superficie	0	A	
7212 10 90	-- altri	0	A	
7212 20 00	- zincati elettroliticamente	0	A	
7212 30 00	- zincati con altri procedimenti	0	A	
7212 40	- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche			
7212 40 20	-- Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati	0	A	
7212 40 80	-- altri	0	A	
7212 50	- altrimenti rivestiti			
7212 50 20	-- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	0	A	
7212 50 30	-- cromati o nichelati	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7212 50 40	-- ramati	0	A	
	-- rivestiti di alluminio			
7212 50 61	--- rivestiti di leghe di alluminio-zinco	0	A	
7212 50 69	--- altri	0	A	
7212 50 90	-- altri	0	A	
7212 60 00	- placcati	0	A	
7213	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati			
7213 10 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0	A	
7213 20 00	- altri, di acciai automatici	0	A	
	- altri			
7213 91	-- di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm			
7213 91 10	--- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	0	A	
7213 91 20	--- del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici	0	A	
	--- altri			
7213 91 41	---- contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio	0	A	
7213 91 49	---- contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio	0	A	
7213 91 70	---- contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio	0	A	
7213 91 90	---- contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio	0	A	
7213 99	-- altri			
7213 99 10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0	A	
7213 99 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0	A	
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione			
7214 10 00	- fucinate	0	A	
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione	0	A	
7214 30 00	- altre, di acciai automatici	0	A	
	- altre			
7214 91	-- di sezione trasversale rettangolare			
7214 91 10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0	A	
7214 91 90	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0	A	
7214 99	-- altre			
	--- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7214 99 10	---- del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
	---- altre, di sezione circolare con diametro			
7214 99 31	----- uguale o superiore a 80 mm	0	A	
7214 99 39	----- inferiore a 80 mm	0	A	
7214 99 50	---- altre	0	A	
	--- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio			
	---- di sezione circolare con diametro			
7214 99 71	----- uguale o superiore a 80 mm	0	A	
7214 99 79	----- inferiore a 80 mm	0	A	
7214 99 95	---- altre	0	A	
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati			
7215 10 00	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0	A	
7215 50	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7215 50 11	--- di sezione rettangolare	0	A	
7215 50 19	--- altre	0	A	
7215 50 80	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio	0	A	
7215 90 00	- altre	0	A	
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati			
7216 10 00	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	0	A	
	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm			
7216 21 00	-- Profilati a L	0	A	
7216 22 00	-- Profilati a T	0	A	
	- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm			
7216 31	-- Profilati ad U			
7216 31 10	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm	0	A	
7216 31 90	--- di altezza superiore a 220 mm	0	A	
7216 32	-- Profilati ad I			
	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm			
7216 32 11	---- ad ali a facce parallele	0	A	
7216 32 19	---- altri	0	A	
	--- di altezza superiore a 220 mm			
7216 32 91	---- ad ali a facce parallele	0	A	
7216 32 99	---- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7216 33	-- Profilati ad H			
7216 33 10	--- di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm	0	A	
7216 33 90	--- di altezza superiore a 180 mm	0	A	
7216 40	- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm			
7216 40 10	-- Profilati a L	0	A	
7216 40 90	-- Profilati a T	0	A	
7216 50	- altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo			
7216 50 10	-- di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm	0	A	
	-- altri			
7216 50 91	--- Piatti a bulbo	0	A	
7216 50 99	--- altri	0	A	
	- Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo			
7216 61	-- ottenuti da prodotti laminati piatti			
7216 61 10	--- Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti	0	A	
7216 61 90	--- altri	0	A	
7216 69 00	-- altri	0	A	
	- altri			
7216 91	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti			
7216 91 10	--- Lamiere profilate (nervate)	0	A	
7216 91 80	--- altri	0	A	
7216 99 00	-- altri	0	A	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati			
7217 10	- non rivestiti, anche lucidati			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7217 10 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	0	A	
	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm			
7217 10 31	---- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	0	A	
7217 10 39	---- altri	0	A	
7217 10 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	A	
7217 10 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7217 20	- zincati			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7217 20 10	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm	0	A	
7217 20 30	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm	0	A	
7217 20 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	A	
7217 20 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	A	
7217 30	- rivestiti di altri metalli comuni			
	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7217 30 41	--- ramati	0	A	
7217 30 49	--- altri	0	A	
7217 30 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	A	
7217 30 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	A	
7217 90	- altri			
7217 90 20	-- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio	0	A	
7217 90 50	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio	0	A	
7217 90 90	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0	A	
	III. ACCIAI INOSSIDABILI			
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili			
7218 10 00	- Lingotti e altre forme primarie	0	A	
	- altri			
7218 91	-- di sezione trasversale rettangolare			
7218 91 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7218 91 80	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7218 99	-- altri			
	--- di sezione trasversale quadrata			
7218 99 11	---- laminati od ottenuti per colata continua	0	A	
7218 99 19	---- fucinati	0	A	
	--- altri			
7218 99 20	---- laminati od ottenuti per colata continua	0	A	
7218 99 80	---- fucinati	0	A	
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm			
	- semplicemente laminati a caldo, arrotolati			
7219 11 00	-- di spessore superiore a 10 mm	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7219 12	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm			
7219 12 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 12 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 13	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm			
7219 13 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 13 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 14	-- di spessore inferiore a 3 mm			
7219 14 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 14 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati			
7219 21	-- di spessore superiore a 10 mm			
7219 21 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 21 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 22	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm			
7219 22 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 22 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 23 00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0	A	
7219 24 00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0	A	
	- semplicemente laminati a freddo			
7219 31 00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	A	
7219 32	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm			
7219 32 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 32 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 33	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
7219 33 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 33 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 34	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm			
7219 34 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 34 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 35	-- di spessore inferiore a 0,5 mm			
7219 35 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7219 35 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7219 90	- altri			
7219 90 20	-- forati	0	A	
7219 90 80	-- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm			
	– semplicemente laminati a caldo			
7220 11 00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	A	
7220 12 00	-- di spessore inferiore a 4,75 mm	0	A	
7220 20	– semplicemente laminati a freddo			
	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso			
7220 20 21	--- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7220 20 29	--- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	-- di spessore superiore a 0,35 mm ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso			
7220 20 41	--- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7220 20 49	--- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	-- di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso			
7220 20 81	--- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7220 20 89	--- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7220 90	– altri			
7220 90 20	-- forati	0	A	
7220 90 80	-- altri	0	A	
7221 00	Vergella o bordone di acciai inossidabili			
7221 00 10	– contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7221 00 90	– contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili			
	– Barre semplicemente laminate o estruse a caldo			
7222 11	-- di sezione circolare			
	--- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso			
7222 11 11	---- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 11 19	---- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	--- di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso			
7222 11 81	---- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 11 89	---- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7222 19	-- altre			
7222 19 10	--- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 19 90	--- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7222 20	- Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
	-- di sezione circolare			
	--- di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso			
7222 20 11	---- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 20 19	---- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	--- di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso			
7222 20 21	---- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 20 29	---- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	--- di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso			
7222 20 31	---- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 20 39	---- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
	-- altre, contenenti, in peso			
7222 20 81	--- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 20 89	--- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7222 30	- altre barre			
	-- fucinate, contenenti, in peso			
7222 30 51	--- 2,5 % o più di nichel	0	A	
7222 30 91	--- meno di 2,5 % di nichel	0	A	
7222 30 97	-- altre	0	A	
7222 40	- Profilati			
7222 40 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	0	A	
7222 40 50	-- semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	0	A	
7222 40 90	-- altri	0	A	
7223 00	Fili di acciai inossidabili			
	- contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel			
7223 00 11	-- contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo	0	A	
7223 00 19	-- altri	0	A	
	- contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel			
7223 00 91	-- contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio	0	A	
7223 00 99	-- altri	0	A	
	IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI			
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7224 10	- Lingotti e altre forme primarie			
7224 10 10	-- di acciai per utensili	0	A	
7224 10 90	-- altri	0	A	
7224 90	- altri			
7224 90 02	-- di acciai per utensili	0	A	
	-- altri			
	--- di sezione trasversale, quadrata o rettangolare			
	---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua			
	----- la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore			
7224 90 03	----- di acciai rapidi	0	A	
7224 90 05	----- contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	0	A	
7224 90 07	----- altri	0	A	
7224 90 14	----- altri	0	A	
7224 90 18	---- fucinati	0	A	
	--- altri			
	---- laminati a caldo od ottenuti per colata continua			
7224 90 31	----- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0	A	
7224 90 38	----- altri	0	A	
7224 90 90	---- fucinati	0	A	
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm			
	- di acciai al silicio detti «magnetici»			
7225 11 00	-- a grani orientati	0	A	
7225 19	-- altri			
7225 19 10	--- laminati a caldo	0	A	
7225 19 90	--- laminati a freddo	0	A	
7225 30	- altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati			
7225 30 10	-- di acciai per utensili	0	A	
7225 30 30	-- di acciai rapidi	0	A	
7225 30 90	-- altri	0	A	
7225 40	- altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7225 40 12	-- di acciai per utensili	0	A	
7225 40 15	-- di acciai rapidi	0	A	
	-- altri			
7225 40 40	--- di spessore superiore a 10 mm	0	A	
7225 40 60	--- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	0	A	
7225 40 90	--- di spessore inferiore a 4,75 mm	0	A	
7225 50	- altri, semplicemente laminati a freddo			
7225 50 20	-- di acciai rapidi	0	A	
7225 50 80	-- altri	0	A	
	- altri			
7225 91 00	-- zincati elettroliticamente	0	A	
7225 92 00	-- zincati con altri procedimenti	0	A	
7225 99 00	-- altri	0	A	
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm			
	- di acciai al silicio detti «magnetici»			
7226 11 00	-- a grani orientati	0	A	
7226 19	-- altri			
7226 19 10	--- semplicemente laminati a caldo	0	A	
7226 19 80	--- altri	0	A	
7226 20 00	- di acciai rapidi	0	A	
	- altri			
7226 91	-- semplicemente laminati a caldo			
7226 91 20	--- di acciai per utensili	0	A	
	--- altri			
7226 91 91	---- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0	A	
7226 91 99	---- di spessore inferiore a 4,75 mm	0	A	
7226 92 00	-- semplicemente laminati a freddo	0	A	
7226 99	-- altri			
7226 99 10	--- zincati elettroliticamente	0	A	
7226 99 30	--- zincati con altri procedimenti	0	A	
7226 99 70	--- altri	0	A	
7227	Vergella o bordone di altri acciai legati			
7227 10 00	- di acciai rapidi	0	A	
7227 20 00	- di acciai silico-manganese	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7227 90	- altri			
7227 90 10	-- contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo	0	A	
7227 90 50	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0	A	
7227 90 95	-- altri	0	A	
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati			
7228 10	- Barre di acciai rapidi			
7228 10 20	-- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	0	A	
7228 10 50	-- fucinate	0	A	
7228 10 90	-- altre	0	A	
7228 20	- Barre di acciai silico-manganese			
7228 20 10	-- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	0	A	
	-- altre			
7228 20 91	--- semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate	0	A	
7228 20 99	--- altre	0	A	
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo			
7228 30 20	-- di acciai per utensili	0	A	
	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno			
7228 30 41	--- di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm	0	A	
7228 30 49	--- altre	0	A	
	-- altre			
	--- di sezione circolare, di diametro			
7228 30 61	---- uguale o superiore a 80 mm	0	A	
7228 30 69	---- inferiore a 80 mm	0	A	
7228 30 70	--- di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce	0	A	
7228 30 89	--- altre	0	A	
7228 40	- altre barre, semplicemente fucinate			
7228 40 10	-- di acciai per utensili	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7228 40 90	-- altre	0	A	
7228 50	- altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
7228 50 20	-- di acciai per utensili	0	A	
7228 50 40	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0	A	
	-- altre			
	--- di sezione circolare, di diametro			
7228 50 61	---- uguale o superiore a 80 mm	0	A	
7228 50 69	---- inferiore a 80 mm	0	A	
7228 50 80	--- altre	0	A	
7228 60	- altre barre			
7228 60 20	-- di acciai per utensili	0	A	
7228 60 80	-- altre	0	A	
7228 70	- Profilati			
7228 70 10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	0	A	
7228 70 90	-- altri	0	A	
7228 80 00	- Barre forate per la perforazione	0	A	
7229	Fili di altri acciai legati			
7229 20 00	- di acciai silico-manganese	0	A	
7229 90	- altri			
7229 90 20	-- di acciai rapidi	0	A	
7229 90 50	-- contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno	0	A	
7229 90 90	-- altri	0	A	
73	CAPITOLO 73 - LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO			
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio			
7301 10 00	- Palancole	0	A	
7301 20 00	- Profilati	0	A	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie			
7302 10	- Rotaie			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7302 10 10	-- conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	0	A	
	-- altre			
	--- nuove			
	---- Rotaie del tipo vignole			
7302 10 22	----- di un peso al metro superiore o uguale a 36 kg	0	A	
7302 10 28	----- di un peso al metro inferiore a 36 kg	0	A	
7302 10 40	---- Rotaie a guida	0	A	
7302 10 50	---- altre	0	A	
7302 10 90	--- usate	0	A	
7302 30 00	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	2,7	A	
7302 40 00	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	0	A	
7302 90 00	- altri	0	A	
7303 00	Tubi e profilati cavi, di ghisa			
7303 00 10	- Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,2	A	
7303 00 90	- altri	3,2	A	
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio			
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti			
7304 11 00	-- di acciai inossidabili	0	A	
7304 19	-- altri			
7304 19 10	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0	A	
7304 19 30	--- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0	A	
7304 19 90	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0	A	
	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas			
7304 22 00	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	0	A	
7304 23 00	-- altre aste di perforazione	0	A	
7304 24 00	-- altri, di acciai inossidabili	0	A	
7304 29	-- altri			
7304 29 10	--- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0	A	
7304 29 30	--- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0	A	
7304 29 90	--- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0	A	
	- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati			
7304 31	-- trafilati o laminati a freddo			
7304 31 20	--- di precisione	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7304 31 80	--- altri	0	A	
7304 39	-- altri			
7304 39 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0	A	
	--- altri			
	---- Tubi filettati o filettabili detti gas			
7304 39 52	----- zincati	0	A	
7304 39 58	----- altri	0	A	
	---- altri, con diametro esterno			
7304 39 92	----- inferiore o uguale a 168,3 mm	0	A	
7304 39 93	----- superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0	A	
7304 39 98	----- superiore a 406,4 mm	0	A	
	- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili			
7304 41 00	-- trafilati o laminati a freddo	0	A	
7304 49	-- altri			
7304 49 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0	A	
	--- altri			
7304 49 93	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0	A	
7304 49 95	---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0	A	
7304 49 99	---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0	A	
	- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati			
7304 51	-- trafilati o laminati a freddo			
	--- diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza			
7304 51 12	---- inferiore o uguale a 0,5 m	0	A	
7304 51 18	---- superiore a 0,5 m	0	A	
	--- altri			
7304 51 81	---- di precisione	0	A	
7304 51 89	---- altri	0	A	
7304 59	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7304 59 10	--- greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	0	A	
	--- altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza			
7304 59 32	---- inferiore o uguale a 0,5 m	0	A	
7304 59 38	---- superiore a 0,5 m	0	A	
	--- altri			
7304 59 92	---- con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	0	A	
7304 59 93	---- con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0	A	
7304 59 99	---- con diametro esterno superiore a 406,4 mm	0	A	
7304 90 00	- altri	0	A	
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio			
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
7305 11 00	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	0	A	
7305 12 00	-- saldati longitudinalmente, altri	0	A	
7305 19 00	-- altri	0	A	
7305 20 00	- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	0	A	
	- altri, saldati			
7305 31 00	-- saldati longitudinalmente	0	A	
7305 39 00	-- altri	0	A	
7305 90 00	- altri	0	A	
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio			
	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti			
7306 11	-- saldati, di acciai inossidabili			
7306 11 10	--- saldati longitudinalmente	0	A	
7306 11 90	--- saldati elicoidalmente	0	A	
7306 19	-- altri			
7306 19 10	--- saldati longitudinalmente	0	A	
7306 19 90	--- saldati elicoidalmente	0	A	
	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gaz			
7306 21 00	-- saldati, di acciai inossidabili	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7306 29 00	-- altri	0	A	
7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati			
	-- di precisione, aventi parete di spessore:			
7306 30 11	--- inferiore o uguale a 2 mm	0	A	
7306 30 19	--- superiore a 2 mm	0	A	
	-- altri			
	--- Tubi gas, filettati o filettabili			
7306 30 41	---- zincati	0	A	
7306 30 49	---- altri	0	A	
	--- altri, con diametro esterno			
	---- inferiore o uguale a 168,3 mm			
7306 30 72	----- zincati	0	A	
7306 30 77	----- altri	0	A	
7306 30 80	---- superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm	0	A	
7306 40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili			
7306 40 20	-- trafilati o laminati a freddo	0	A	
7306 40 80	-- altri	0	A	
7306 50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati			
7306 50 20	-- di precisione	0	A	
7306 50 80	-- altri	0	A	
	- altri, saldati, di sezione non circolare			
7306 61	-- di sezione quadrata o rettangolare			
7306 61 10	--- di acciai inossidabili	0	A	
	--- altri			
7306 61 92	---- aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm	0	A	
7306 61 99	---- aventi parete di spessore superiore a 2 mm	0	A	
7306 69	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare			
7306 69 10	--- di acciai inossidabili	0	A	
7306 69 90	--- altri	0	A	
7306 90 00	- altri	0	A	
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio			
	- fusi			
7307 11	-- di ghisa non malleabile			
7307 11 10	--- per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	A	
7307 11 90	--- altri	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7307 19	-- altri			
7307 19 10	--- di ghisa malleabile	3,7	A	
7307 19 90	--- altri	3,7	A	
	- altri, di acciai inossidabili			
7307 21 00	-- Flange	3,7	A	
7307 22	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati			
7307 22 10	--- Manicotti	0	A	
7307 22 90	--- Gomiti e curve	3,7	A	
7307 23	-- Accessori da saldare testa a testa			
7307 23 10	--- Gomiti e curve	3,7	A	
7307 23 90	--- altri	3,7	A	
7307 29	-- altri			
7307 29 10	--- filettati	3,7	A	
7307 29 80	--- altri	3,7	A	
	- altri			
7307 91 00	-- Flange	3,7	A	
7307 92	-- Gomiti, curve e manicotti, filettati			
7307 92 10	--- Manicotti	0	A	
7307 92 90	--- Gomiti e curve	3,7	A	
7307 93	-- Accessori da saldare testa a testa			
	--- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm			
7307 93 11	---- Gomiti e curve	3,7	A	
7307 93 19	---- altri	3,7	A	
	--- il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm			
7307 93 91	---- Gomiti e curve	3,7	A	
7307 93 99	---- altri	3,7	A	
7307 99	-- altri			
7307 99 10	--- filettati	3,7	A	
7307 99 80	--- altri	3,7	A	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni			
7308 10 00	- Ponti ed elementi di ponti	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7308 20 00	- Torri e piloni	0	A	
7308 30 00	- Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	0	A	
7308 40 00	- Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	0	A	
7308 90	- altri			
	-- unicamente o principalmente di lamiera			
7308 90 51	--- Pannelli costituiti da due lamiera di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante	0	A	
7308 90 59	--- altri	0	A	
7308 90 98	-- altri	0	A	
7309 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
7309 00 10	- per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)	2,2	A	
	- per materie liquide			
7309 00 30	-- con rivestimento interno o calorifugo	2,2	A	
	-- altri, di capacità			
7309 00 51	--- superiore a 100 000 litri	2,2	A	
7309 00 59	--- inferiore o uguale a 100 000 litri	2,2	A	
7309 00 90	- per materie solide	2,2	A	
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
7310 10 00	- di capacità uguale o superiore a 50 litri	2,7	A	
	- di capacità inferiore a 50 litri			
7310 21	-- Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura			
7310 21 11	--- Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	A	
7310 21 19	--- Scatole per l'imballaggio delle bevande	2,7	A	
	--- altre, aventi parete di spessore			
7310 21 91	---- inferiore a 0,5 mm	2,7	A	
7310 21 99	---- uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	A	
7310 29	-- altri			
7310 29 10	--- aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm	2,7	A	
7310 29 90	--- aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7311 00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio			
	– senza saldatura			
	-- con pressione pari o superiore a 165 bar, di capacità			
7311 00 11	--- inferiore a 20 litri	2,7	A	
7311 00 13	--- uguale o superiore a 20 litri e inferiore o uguale a 50 litri	2,7	A	
7311 00 19	--- superiore a 50 litri	2,7	A	
7311 00 30	-- altri	2,7	A	
	– altri, di capacità			
7311 00 91	-- inferiore a 1 000 litri	2,7	A	
7311 00 99	– uguale o superiore a 1 000 litri	2,7	A	
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità			
7312 10	– Trefoli e cavi			
7312 10 20	-- di acciaio inossidabile	0	A	
	-- altri, la cui sezione trasversale massima è			
	--- inferiore o uguale a 3 mm			
7312 10 41	---- rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)	0	A	
7312 10 49	---- altri	0	A	
	--- superiore a 3 mm			
	---- Trefoli			
7312 10 61	----- non rivestiti	0	A	
	----- rivestiti			
7312 10 65	----- zincati	0	A	
7312 10 69	----- altri	0	A	
	---- Cavi, compresi i cavi chiusi			
	----- non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è			
7312 10 81	----- superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm	0	A	
7312 10 83	----- superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm	0	A	
7312 10 85	----- superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm	0	A	
7312 10 89	----- superiore a 48 mm	0	A	
7312 10 98	----- altri	0	A	
7312 90 00	– altri	0	A	
7313 00 00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio			
	- Prodotti tessuti (tele metalliche)			
7314 12 00	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	0	A	
7314 14 00	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	0	A	
7314 19 00	-- altri	0	A	
7314 20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²			
7314 20 10	-- di fili nervati	0	A	
7314 20 90	-- altre	0	A	
	- altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro			
7314 31 00	-- zincate	0	A	
7314 39 00	-- altre	0	A	
	- altre tele metalliche, griglie e reti			
7314 41 00	-- zincate	0	A	
7314 42 00	-- ricoperte di materie plastiche	0	A	
7314 49 00	-- altre	0	A	
7314 50 00	- Lamiere e lastre, incise e stirate	0	A	
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
	- Catene a maglie articolate e loro parti			
7315 11	-- Catene a rulli			
7315 11 10	--- per biciclette e motociclette	2,7	A	
7315 11 90	--- altre	2,7	A	
7315 12 00	-- altre catene	2,7	A	
7315 19 00	-- Parti	2,7	A	
7315 20 00	- Catene antidrucciolevoli	2,7	A	
	- altre catene e catenelle			
7315 81 00	-- Catene a maglie con traversino	2,7	A	
7315 82 00	-- altre catene, a maglie saldate	2,7	A	
7315 89 00	-- altre	2,7	A	
7315 90 00	- altre parti	2,7	A	
7316 00 00	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7	A	
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame			
	- di trafileeria			
7317 00 20	-- Chiodi in strisce o in rotoli	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7317 00 60	-- altri	0	A	
7317 00 80	- altri	0	A	
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiovette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio			
	- Articoli filettati			
7318 11 00	-- Tirafondi	3,7	A	
7318 12	-- altre viti per legno			
7318 12 10	--- di acciaio inossidabile	3,7	A	
7318 12 90	--- altre	3,7	A	
7318 13 00	-- Ganci a vite e viti ad occhio	3,7	A	
7318 14	-- Viti autofilettanti			
7318 14 10	--- di acciaio inossidabile	3,7	A	
	--- altre			
7318 14 91	---- Viti filettatrici	3,7	A	
7318 14 99	---- altre	3,7	A	
7318 15	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle			
7318 15 10	--- Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm	3,7	A	
	--- altri			
7318 15 20	---- per fissare gli elementi delle strade ferrate	3,7	A	
	---- altri			
	----- senza capocchia			
7318 15 30	----- di acciaio inossidabile	3,7	A	
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione			
7318 15 41	----- inferiore a 800 MPa	3,7	A	
7318 15 49	----- uguale o superiore a 800 MPa	3,7	A	
	----- con capocchia			
	----- con intaglio od impronta a croce			
7318 15 51	----- di acciaio inossidabile	3,7	A	
7318 15 59	----- altri	3,7	A	
	----- con esagono incassato			
7318 15 61	----- di acciaio inossidabile	3,7	A	
7318 15 69	----- altri	3,7	A	
	----- con esagono sporgente			
7318 15 70	----- di acciaio inossidabile	3,7	A	
	----- di altri acciai, con resistenza alla trazione			
7318 15 81	----- inferiore a 800 MPa	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7318 15 89	----- uguale o superiore a 800 MPa	3,7	A	
7318 15 90	----- altri	3,7	A	
7318 16	-- Dadi			
7318 16 10	--- ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm	3,7	A	
	--- altri			
7318 16 30	---- di acciaio inossidabile	3,7	A	
	---- altri			
7318 16 50	----- di sicurezza	3,7	A	
	----- altri, di diametro interno			
7318 16 91	----- inferiore o uguale a 12 mm	3,7	A	
7318 16 99	----- superiore a 12 mm	3,7	A	
7318 19 00	-- altri	3,7	A	
	- Articoli non filettati			
7318 21 00	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	3,7	A	
7318 22 00	-- altre rondelle	3,7	A	
7318 23 00	-- Ribadini	3,7	A	
7318 24 00	-- Copiglie, pernotti e chiavette	3,7	A	
7318 29 00	-- altri	3,7	A	
7319	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove			
7319 40 00	- Spilli di sicurezza ed altri spilli	2,7	A	
7319 90	- altri			
7319 90 10	-- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	2,7	A	
7319 90 90	-- altri	2,7	A	
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio			
7320 10	- Molle a balestra e loro foglie			
	-- formate a caldo			
7320 10 11	--- Molle paraboliche e loro foglie	2,7	A	
7320 10 19	--- altre	2,7	A	
7320 10 90	-- altre	2,7	A	
7320 20	- Molle ad elica			
7320 20 20	-- formate a caldo	2,7	A	
	-- altre			
7320 20 81	--- Molle di compressione	2,7	A	
7320 20 85	--- Molle di trazione	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7320 20 89	--- altre	2,7	A	
7320 90	- altre			
7320 90 10	-- Molle a spirali piatte	2,7	A	
7320 90 30	-- Molle a forma di dischi	2,7	A	
7320 90 90	-- altre	2,7	A	
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
	- Apparecchi di cottura e scaldapiatti			
7321 11	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili			
7321 11 10	--- con forno, compresi i forni separati	2,7	A	
7321 11 90	--- altri	2,7	A	
7321 12 00	-- a combustibili liquidi	2,7	A	
7321 19 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	A	
	- altri apparecchi			
7321 81 00	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	2,7	A	
7321 82 00	-- a combustibili liquidi	2,7	A	
7321 89 00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	2,7	A	
7321 90 00	- Parti	2,7	A	
7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio			
	- Radiatori e loro parti			
7322 11 00	-- di ghisa	3,2	A	
7322 19 00	-- altri	3,2	A	
7322 90 00	- altri	3,2	A	
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio			
7323 10 00	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	3,2	A	
	- altri			
7323 91 00	-- di ghisa, non smaltati	3,2	A	
7323 92 00	-- di ghisa smaltati	3,2	A	
7323 93 00	-- di acciai inossidabili	3,2	A	
7323 94 00	-- di ferro o acciaio, smaltati	3,2	A	
7323 99 00	-- altri	3,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio			
7324 10 00	- Acquai e lavabi di acciai inossidabili	2,7	A	
	- Vasche da bagno			
7324 21 00	-- di ghisa, anche smaltate	3,2	A	
7324 29 00	-- altri	3,2	A	
7324 90 00	- altri, comprese le loro parti	3,2	A	
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio			
7325 10	- di ghisa non malleabile			
7325 10 50	-- Botole	1,7	A	
	-- altri			
7325 10 92	--- Oggetti per canalizzazioni	1,7	A	
7325 10 99	--- altri	1,7	A	
	- altri			
7325 91 00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	A	
7325 99	-- altri			
7325 99 10	--- di ghisa malleabile	2,7	A	
7325 99 90	--- altri	2,7	A	
7326	Altri lavori di ferro o acciaio			
	- Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati			
7326 11 00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	2,7	A	
7326 19	-- altri			
7326 19 10	--- fucinati	2,7	A	
7326 19 90	--- altri	2,7	A	
7326 20 00	- Lavori di fili di ferro o acciaio	2,7	A	
7326 90	- altri			
7326 90 30	-- Scale e sgabelli a gradini	2,7	A	
7326 90 40	-- Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci	2,7	A	
7326 90 50	-- Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.	2,7	A	
7326 90 60	-- Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia	2,7	A	
	-- altri lavori di ferro o di acciaio			
7326 90 92	--- fucinati	2,7	A	
7326 90 94	--- stampati	2,7	A	
7326 90 96	--- sinterizzati	2,7	A	
7326 90 98	--- altri	2,7	A	
74	CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME			
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	0	A	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio			
	- Rame raffinato			
7403 11 00	-- Catodi e sezioni di catodi	0	A	
7403 12 00	-- Barre da filo (Wire-bars)	0	A	
7403 13 00	-- Billette	0	A	
7403 19 00	-- altri	0	A	
	- Leghe di rame			
7403 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)	0	A	
7403 22 00	-- a base di rame-stagno (bronzo)	0	A	
7403 29 00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	0	A	
7404 00	Cascami ed avanzi di rame			
7404 00 10	- di rame raffinato	0	A	
	- di leghe di rame			
7404 00 91	-- a base di rame-zinco (ottone)	0	A	
7404 00 99	-- altri	0	A	
7405 00 00	Leghe madri di rame	0	A	
7406	Polveri e pagliette di rame			
7406 10 00	- Polveri a struttura non lamellare	0	A	
7406 20 00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	0	A	
7407	Barre e profilati di rame			
7407 10 00	- di rame raffinato	4,8	B3	
	- di leghe di rame			
7407 21	-- a base di rame-zinco (ottone)			
7407 21 10	--- Barre	4,8	B3	
7407 21 90	--- Profilati	4,8	B3	
7407 29 00	-- altri	4,8	B3	
7408	Fili di rame			
	- di rame raffinato			
7408 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm	4,8	B3	
7408 19	-- altri			
7408 19 10	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm	4,8	B3	
7408 19 90	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm	4,8	B3	
	- di leghe di rame			
7408 21 00	-- a base di rame-zinco (ottone)	4,8	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7408 22 00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	B3	
7408 29 00	-- altri	4,8	B3	
7409	Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm			
	- di rame raffinato			
7409 11 00	-- arrotolati	4,8	B3	
7409 19 00	-- altri	4,8	B3	
	- di leghe a base di rame-zinco (ottone)			
7409 21 00	-- arrotolati	4,8	B3	
7409 29 00	-- altri	4,8	B3	
	- di leghe a base di rame-stagno (bronzo)			
7409 31 00	-- arrotolati	4,8	B3	
7409 39 00	-- altri	4,8	B3	
7409 40 00	- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	B3	
7409 90 00	- di altre leghe di rame	4,8	B3	
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)			
	- senza supporto			
7410 11 00	-- di rame raffinato	5,2	B3	
7410 12 00	-- di leghe di rame	5,2	B3	
	- su supporto			
7410 21 00	-- di rame raffinato	5,2	B3	
7410 22 00	-- di leghe di rame	5,2	B3	
7411	Tubi di rame			
7411 10	- di rame raffinato			
7411 10 10	-- diritti	4,8	B3	
7411 10 90	-- altri	4,8	A	
	- di leghe di rame			
7411 21	-- a base di rame-zinco (ottone)			
7411 21 10	--- diritti	4,8	B3	
7411 21 90	--- altri	4,8	B3	
7411 22 00	-- a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	B3	
7411 29 00	-- altri	4,8	B3	
7412	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame			
7412 10 00	- di rame raffinato	5,2	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7412 20 00	– di leghe di rame	5,2	B3	
7413 00 00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità	5,2	B3	
7415	Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame			
7415 10 00	– Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili	4	A	
	– altri articoli, non filettati			
7415 21 00	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	3	A	
7415 29 00	-- altri	3	A	
	– altri articoli, filettati			
7415 33 00	-- Viti; bulloni e dadi	3	A	
7415 39 00	-- altri	3	A	
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame			
7418 10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi			
7418 10 10	-- Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	4	A	
7418 10 90	-- altri	3	A	
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	3	A	
7419	Altri lavori di rame			
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti	3	A	
	– altri			
7419 91 00	-- colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	3	A	
7419 99	-- altri			
7419 99 10	--- Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate	4,3	A	
7419 99 30	--- Molle	4	A	
7419 99 90	--- altri	3	A	
75	CAPITOLO 75 - NICHEL E LAVORI DI NICHEL			
7501	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel			
7501 10 00	– Metalline di nichel	0	A	
7501 20 00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	0	A	
7502	Nichel greggio			
7502 10 00	– Nichel non legato	0	A	
7502 20 00	– Leghe di nichel	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel			
7503 00 10	– di nichel non legato	0	A	
7503 00 90	– di leghe di nichel	0	A	
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel	0	A	
7505	Barre, profilati e fili, di nichel			
	– Barre e profilati			
7505 11 00	-- di nichel non legato	0	A	
7505 12 00	-- di leghe di nichel	2,9	A	
	– Fili			
7505 21 00	-- di nichel non legato	0	A	
7505 22 00	-- di leghe di nichel	2,9	A	
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel			
7506 10 00	– di nichel non legato	0	A	
7506 20 00	– di leghe di nichel	3,3	A	
7507	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel			
	– Tubi			
7507 11 00	-- di nichel non legato	0	A	
7507 12 00	-- di leghe di nichel	0	A	
7507 20 00	– Accessori per tubi	2,5	A	
7508	Altri lavori di nichel			
7508 10 00	– Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	0	A	
7508 90 00	– altri	0	A	
76	CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO			
7601	Alluminio greggio			
7601 10 00	– Alluminio non legato	3	A	
7601 20	– Leghe di alluminio			
7601 20 10	-- primario	6	B3	
	-- secondario			
7601 20 91	--- in lingotti o allo stato liquido	6	B3	
7601 20 99	--- altri	6	B3	
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio			
	– Cascami			
7602 00 11	-- Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	0	A	
7602 00 19	-- altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	0	A	
7602 00 90	– Avanzi	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7603	Polveri e pagliette di alluminio			
7603 10 00	- Polveri a struttura non lamellare	5	B3	
7603 20 00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	5	B3	
7604	Barre e profilati di alluminio			
7604 10	- di alluminio non legato			
7604 10 10	-- Barre	7,5	A	
7604 10 90	-- Profilati	7,5	A	
	- di leghe di alluminio			
7604 21 00	-- Profilati cavi	7,5	A	
7604 29	-- altri			
7604 29 10	--- Barre	7,5	A	
7604 29 90	--- Profilati	7,5	A	
7605	Fili di alluminio			
	- di alluminio non legato			
7605 11 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	A	
7605 19 00	-- altri	7,5	B7	
	- di leghe di alluminio			
7605 21 00	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	7,5	B7	
7605 29 00	-- altri	7,5	A	
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm			
	- di forma quadrata o rettangolare			
7606 11	-- di alluminio non legato			
7606 11 10	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	B7	
	--- altri, di spessore			
7606 11 91	---- inferiore a 3 mm	7,5	B7	
7606 11 93	---- uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5	B7	
7606 11 99	---- uguale o superiore a 6 mm	7,5	A	
7606 12	-- di leghe di alluminio			
7606 12 20	--- dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	B7	
	--- altri, di spessore			
7606 12 92	---- inferiore a 3 mm	7,5	B7	
7606 12 93	---- uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm	7,5	B7	
7606 12 99	---- uguale o superiore a 6 mm	7,5	B7	
	- altri			
7606 91 00	-- di alluminio non legato	7,5	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7606 92 00	-- di leghe di alluminio	7,5	A	
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)			
	- senza supporto			
7607 11	-- semplicemente laminati			
	--- di spessore inferiore a 0,021 mm			
7607 11 11	---- in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 kg	7,5	B7	
7607 11 19	---- altri	7,5	B7	
7607 11 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	B7	
7607 19	-- altri			
7607 19 10	--- di spessore inferiore a 0,021 mm	7,5	A	
7607 19 90	--- di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	B7	
7607 20	- su supporto			
7607 20 10	-- di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm	10	B7	
7607 20 90	-- di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5	A	
7608	Tubi di alluminio			
7608 10 00	- di alluminio non legato	7,5	B7	
7608 20	- di leghe di alluminio			
7608 20 20	-- saldati	7,5	B7	
	-- altri			
7608 20 81	--- semplicemente estrusi a caldo	7,5	A	
7608 20 89	--- altri	7,5	A	
7609 00 00	Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5,9	A	
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni			
7610 10 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	6	B3	
7610 90	- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7610 90 10	-- Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni	7	B7	
7610 90 90	-- altri	6	B3	
7611 00 00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	6	B3	
7612	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo			
7612 10 00	- Astucci tubolari flessibili	6	B3	
7612 90	- altri			
7612 90 20	-- Recipienti del tipo utilizzato per aerosol	6	B3	
7612 90 90	-- altri	6	B3	
7613 00 00	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6	B3	
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità			
7614 10 00	- con anima di acciaio	6	B3	
7614 90 00	- altri	6	B3	
7615	Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toeletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio			
7615 10	- Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi			
7615 10 10	-- di getti di alluminio	6	B3	
7615 10 90	-- altri	6	B3	
7615 20 00	- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	6	B3	
7616	Altri lavori di alluminio			
7616 10 00	- Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili	6	B3	
	- altri			
7616 91 00	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	6	B3	
7616 99	-- altri			
7616 99 10	--- di getti di alluminio	6	B3	
7616 99 90	--- altri	6	A	
78	CAPITOLO 78 - PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
7801	Piombo greggio			
7801 10 00	- Piombo raffinato	2,5	A	
	- altro			
7801 91 00	-- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	2,5	A	
7801 99	-- altro			
7801 99 10	--- contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	0	A	
7801 99 90	--- altro	2,5	A	
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo	0	A	
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo			
	- Lamiere, fogli e nastri			
7804 11 00	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	5	A	
7804 19 00	-- altri	5	A	
7804 20 00	- Polveri e pagliette	0	A	
7806 00	Altri lavori di piombo			
7806 00 10	- Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)	0	A	
7806 00 80	- altri	5	A	
79	CAPITOLO 79 - ZINCO E LAVORI DI ZINCO			
7901	Zinco greggio			
	- Zinco non legato			
7901 11 00	-- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	2,5	A	
7901 12	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco			
7901 12 10	--- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco	2,5	A	
7901 12 30	--- contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco	2,5	A	
7901 12 90	--- contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco	2,5	A	
7901 20 00	- Leghe di zinco	2,5	A	
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco	0	A	
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)			
7903 10 00	- Zinco polverizzato	2,5	A	
7903 90 00	- altri	2,5	A	
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco	5	A	
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5	A	
7907 00 00	Altri lavori di zinco	5	A	
80	CAPITOLO 80 - STAGNO E LAVORI DI STAGNO			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8001	Stagno greggio			
8001 10 00	- Stagno non legato	0	A	
8001 20 00	- Leghe di stagno	0	A	
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno	0	A	
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno	0	A	
8007 00	Altri lavori di stagno			
8007 00 10	- Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	0	A	
8007 00 80	- altri	0	A	
81	CAPITOLO 81 - ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE			
8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi			
8101 10 00	- Polveri	5	A	
	- altri			
8101 94 00	-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	A	
8101 96 00	-- Fili	6	A	
8101 97 00	-- Cascami e avanzi	0	A	
8101 99	-- altri			
8101 99 10	--- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	6	A	
8101 99 90	--- altri	7	A	
8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi			
8102 10 00	- Polveri	4	A	
	- altri			
8102 94 00	-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	A	
8102 95 00	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	A	
8102 96 00	-- Fili	6,1	A	
8102 97 00	-- Cascami e avanzi	0	A	
8102 99 00	-- altri	7	A	
8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi			
8103 20 00	- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	0	A	
8103 30 00	- Cascami e avanzi	0	A	
8103 90	- altri			
8103 90 10	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli	3	A	
8103 90 90	-- altri	4	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi			
	– Magnesio greggio			
8104 11 00	-- contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	5,3	A	
8104 19 00	-- altri	4	A	
8104 20 00	– Cascami e avanzi	0	A	
8104 30 00	– Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	4	A	
8104 90 00	– altri	4	A	
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi			
8105 20 00	– Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	0	A	
8105 30 00	– Cascami e avanzi	0	A	
8105 90 00	– altri	3	A	
8106 00	Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi			
8106 00 10	– Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	0	A	
8106 00 90	– altri	2	A	
8107	Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi			
8107 20 00	– Cadmio greggio; polveri	3	A	
8107 30 00	– Cascami e avanzi	0	A	
8107 90 00	– altri	4	A	
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi			
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	5	A	
8108 30 00	– Cascami e avanzi	5	A	
8108 90	– altri			
8108 90 30	-- Barre, profilati e fili	7	A	
8108 90 50	-- Lamiere, nastri e fogli	7	A	
8108 90 60	-- Tubi	7	A	
8108 90 90	-- altri	7	A	
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi			
8109 20 00	– Zirconio greggio; polveri	5	A	
8109 30 00	– Cascami e avanzi	0	A	
8109 90 00	– altri	9	A	
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi			
8110 10 00	– Antimonio greggio; polveri	7	A	
8110 20 00	– Cascami e avanzi	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8110 90 00	– altri	7	A	
8111 00	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi			
	– Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri			
8111 00 11	-- Manganese greggio; polveri	0	A	
8111 00 19	-- Cascami e avanzi	0	A	
8111 00 90	– altri	5	A	
8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi			
	– Berillio			
8112 12 00	-- greggio; polveri	0	A	
8112 13 00	-- Cascami e avanzi	0	A	
8112 19 00	-- altri	3	A	
	– Cromo			
8112 21	-- greggio; polveri			
8112 21 10	--- Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel	0	A	
8112 21 90	--- altri	3	A	
8112 22 00	-- Cascami e avanzi	0	A	
8112 29 00	-- altri	5	A	
	– Tallio			
8112 51 00	-- greggio; polveri	1,5	A	
8112 52 00	-- Cascami e avanzi	0	A	
8112 59 00	-- altri	3	A	
	– altri			
8112 92	-- greggi; cascami e avanzi; polveri			
8112 92 10	--- Afnio (celtio)	3	A	
	--- Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio			
8112 92 21	---- Cascami e avanzi	0	A	
	---- altri			
8112 92 31	----- Niobio (colombio), renio	3	A	
8112 92 81	----- Indio	2	A	
8112 92 89	----- Gallio	1,5	A	
8112 92 91	----- Vanadio	0	A	
8112 92 95	----- Germanio	4,5	A	
8112 99	-- altri			
8112 99 20	--- Afnio (celtio), germanio	7	A	
8112 99 30	--- Niobio (colombio), renio	9	A	
8112 99 70	--- Gallio, indio, vanadio	3	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8113 00	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi			
8113 00 20	– greggio	4	A	
8113 00 40	– Cascami e avanzi	0	A	
8113 00 90	– altri	5	A	
82	CAPITOLO 82 - UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI			
8201	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano			
8201 10 00	– Vanghe e pale	1,7	A	
8201 30 00	– Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi	1,7	A	
8201 40 00	– Asce, roncole e simili utensili taglienti	1,7	A	
8201 50 00	– Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano	1,7	A	
8201 60 00	– Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	1,7	A	
8201 90 00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	1,7	A	
8202	Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)			
8202 10 00	– Seghe a mano	1,7	A	
8202 20 00	– Lame di seghe a nastro	1,7	A	
	– Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)			
8202 31 00	-- con parte operante di acciaio	2,7	A	
8202 39 00	-- altre, comprese le parti	2,7	A	
8202 40 00	– Catene di seghe dette «taglienti»	1,7	A	
	– altre lame di seghe			
8202 91 00	-- Lame di seghe dritte, per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8202 99	-- altre			
8202 99 20	--- per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8202 99 80	--- per la lavorazione di altre materie	2,7	A	
8203	Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano			
8203 10 00	– Lime, raspe ed utensili simili	1,7	A	
8203 20 00	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	1,7	A	
8203 30 00	– Cesoie per metalli ed utensili simili	1,7	A	
8203 40 00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8204	Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico			
	– Chiavi per dadi a mano			
8204 11 00	-- ad apertura fissa	1,7	A	
8204 12 00	-- ad apertura variabile	1,7	A	
8204 20 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	1,7	A	
8205	– Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale			
8205 10 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	1,7	A	
8205 20 00	– Martelli e mazze	3,7	A	
8205 30 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7	A	
8205 40 00	– cacciaviti	3,7	A	
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)			
8205 51 00	-- per uso domestico	3,7	A	
8205 59	-- altri			
8205 59 10	--- Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori	3,7	A	
8205 59 80	--- altri	2,7	A	
8205 60 00	– Lampade per saldare e simili	2,7	A	
8205 70 00	– Morse, sergenti e simili	3,7	A	
8205 90	– altri, compresi gli assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce			
8205 90 10	-- Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	A	
8205 90 90	-- Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	3,7	A	
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	3,7	A	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio			
	– Utensili di perforazione o di sondaggio			
8207 13 00	-- con parte operante di cermet	2,7	A	
8207 19	-- altri, comprese le parti			
8207 19 10	--- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	A	
8207 19 90	--- altri	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8207 20	- Filiere per trafilare o estrarre i metalli			
8207 20 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	A	
8207 20 90	-- con parte operante di altre materie	2,7	A	
8207 30	- Utensili per imbutire, stampare o punzonare			
8207 30 10	-- per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8207 30 90	-- altri	2,7	A	
8207 40	- Utensili per maschiare o filettare			
	-- per la lavorazione dei metalli			
8207 40 10	--- Utensili per maschiare	2,7	A	
8207 40 30	--- Utensili per filettare	2,7	A	
8207 40 90	-- altri	2,7	A	
8207 50	- Utensili per forare			
8207 50 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	A	
	-- con parte operante di altre materie			
8207 50 30	--- Punte da trapano per muratura	2,7	A	
	--- altri			
	---- per la lavorazione dei metalli, con parte operante			
8207 50 50	----- di cermet	2,7	A	
8207 50 60	----- di acciaio rapido	2,7	A	
8207 50 70	----- di altre materie	2,7	A	
8207 50 90	---- altri	2,7	A	
8207 60	- Utensili per alesare o scanalare			
8207 60 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	A	
	-- con parte operante di altre materie			
	--- Utensili per alesare			
8207 60 30	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8207 60 50	---- altri	2,7	A	
	--- Utensili per scanalare			
8207 60 70	---- per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8207 60 90	---- altri	2,7	A	
8207 70	- Utensili per fresare			
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante			
8207 70 10	--- di cermet	2,7	A	
	--- di altre materie			
8207 70 31	---- Frese con codolo	2,7	A	
8207 70 37	---- altre	2,7	A	
8207 70 90	-- altri	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8207 80	– Utensili per tornire			
	-- per la lavorazione dei metalli, con parte operante			
8207 80 11	--- di cermet	2,7	A	
8207 80 19	--- di altre materie	2,7	A	
8207 80 90	-- altri	2,7	A	
8207 90	– altri utensili intercambiabili			
8207 90 10	-- con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	A	
	-- con parte operante di altre materie			
8207 90 30	--- Lame da cacciavite	2,7	A	
8207 90 50	--- Utensili per tagliare ingranaggi	2,7	A	
	--- altri, con parte operante			
	---- di cermet			
8207 90 71	----- per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8207 90 78	----- altri	2,7	A	
	---- di altre materie			
8207 90 91	----- per la lavorazione dei metalli	2,7	A	
8207 90 99	----- altri	2,7	A	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici			
8208 10 00	– per la lavorazione dei metalli	1,7	A	
8208 20 00	– per la lavorazione del legno	1,7	A	
8208 30 00	– per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	1,7	A	
8208 40 00	– per macchine agricole, orticole o forestali	1,7	A	
8208 90 00	– altri	1,7	A	
8209 00	Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet			
8209 00 20	– Placchette intercambiabili	2,7	A	
8209 00 80	– altri	2,7	A	
8210 00 00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7	A	
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame			
8211 10 00	– Assortimenti	8,5	A	
	– altri			
8211 91 00	-- Coltelli da tavola a lama fissa	8,5	A	
8211 92 00	-- altri coltelli a lama fissa	8,5	A	
8211 93 00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5	A	
8211 94 00	-- Lame	6,7	A	
8211 95 00	-- Manici di metalli comuni	2,7	A	
8212	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8212 10	– Rasoi			
8212 10 10	-- Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili	2,7	A	
8212 10 90	-- altri	2,7	A	
8212 20 00	– Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbizzi in nastri	2,7	A	
8212 90 00	– altre parti	2,7	A	
8213 00 00	Forbici a due branche e loro lame	4,2	A	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)			
8214 10 00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	2,7	A	
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	2,7	A	
8214 90 00	– altri	2,7	A	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili			
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato			
8215 10 20	-- contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	A	
	-- altri			
8215 10 30	--- di acciai inossidabili	8,5	A	
8215 10 80	--- altri	4,7	A	
8215 20	– altri assortimenti			
8215 20 10	-- di acciai inossidabili	8,5	A	
8215 20 90	-- altri	4,7	A	
	– altri			
8215 91 00	-- argentati, dorati o platinati	4,7	A	
8215 99	-- altri			
8215 99 10	--- di acciai inossidabili	8,5	A	
8215 99 90	--- altri	4,7	A	
83	CAPITOLO 83 - LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI			
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni			
8301 10 00	– Lucchetti	2,7	A	
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	2,7	A	
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	2,7	A	
8301 40	– altre serrature; catenacci			
	-- Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici			
8301 40 11	--- Serrature a cilindri	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8301 40 19	--- altre	2,7	A	
8301 40 90	-- altre serrature; catenacci	2,7	A	
8301 50 00	- Fermagli e montature a fermaglio con serratura	2,7	A	
8301 60 00	- Parti	2,7	A	
8301 70 00	- Chiavi presentate isolatamente	2,7	A	
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni			
8302 10 00	- Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	2,7	A	
8302 20 00	- Rotelle	2,7	A	
8302 30 00	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	2,7	A	
	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili			
8302 41	-- per edifici			
8302 41 10	--- per porte	2,7	A	
8302 41 50	--- per finestre e porte-finestre	2,7	A	
8302 41 90	--- altri	2,7	A	
8302 42 00	-- altri, per mobili	2,7	A	
8302 49 00	-- altri	2,7	A	
8302 50 00	- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	2,7	A	
8302 60 00	- Congegni di chiusura automatica per porte	2,7	A	
8303 00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni			
8303 00 40	- Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza	2,7	A	
8303 00 90	- Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili	2,7	A	
8304 00 00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403	2,7	A	
8305	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni			
8305 10 00	- Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori	2,7	A	
8305 20 00	- Punti metallici presentati in barrette	2,7	A	
8305 90 00	- altri, comprese le parti	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8306	Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni			
8306 10 00	– Campane, campanelli, gong ed oggetti simili	0	A	
	– Statuette ed altri oggetti di ornamento			
8306 21 00	-- argentati, dorati o platinati	0	A	
8306 29 00	-- altri	0	A	
8306 30 00	– Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi	2,7	A	
8307	Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori			
8307 10 00	– di ferro o di acciaio	2,7	A	
8307 90 00	– di altri metalli comuni	2,7	A	
8308	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni			
8308 10 00	– Graffette, ganci ed occhielli	2,7	A	
8308 20 00	– Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	2,7	A	
8308 90 00	– altri, comprese le parti	2,7	A	
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni			
8309 10 00	– Tappi a corona	2,7	A	
8309 90	– altri			
8309 90 10	-- Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm	3,7	A	
8309 90 90	-- altri	2,7	A	
8310 00 00	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	2,7	A	
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione			
8311 10 00	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	A	
8311 20 00	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	A	
8311 30 00	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8311 90 00	– altri	2,7	A	
84	CAPITOLO 84 - REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI			
8401	Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica			
8401 10 00	– Reattori nucleari (Euratom)	5,7	A	
8401 20 00	– Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)	3,7	A	
8401 30 00	– Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)	3,7	A	
8401 40 00	– Parti di reattori nucleari (Euratom)	3,7	A	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»			
	– Caldaie a vapore			
8402 11 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t	2,7	A	
8402 12 00	-- Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t	2,7	A	
8402 19	-- altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste			
8402 19 10	--- Caldaie a tubi da fumo	2,7	A	
8402 19 90	--- altre	2,7	A	
8402 20 00	– Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	2,7	A	
8402 90 00	– Parti	2,7	A	
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402			
8403 10	– Caldaie			
8403 10 10	-- di ghisa	2,7	A	
8403 10 90	-- altre	2,7	A	
8403 90	– Parti			
8403 90 10	-- di ghisa	2,7	A	
8403 90 90	-- altre	2,7	A	
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore			
8404 10 00	– Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403	2,7	A	
8404 20 00	– Condensatori per macchine a vapore	2,7	A	
8404 90 00	– Parti	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori			
8405 10 00	– Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	1,7	A	
8405 90 00	– Parti	1,7	A	
8406	Turbine a vapore			
8406 10 00	– Turbine per la propulsione di navi	2,7	A	
	– altre turbine			
8406 81 00	-- di potenza superiore a 40 MW	2,7	A	
8406 82 00	-- di potenza inferiore o uguale a 40 MW	2,7	A	
8406 90	– Parti			
8406 90 10	-- Pale, palette, alette e rotori	2,7	A	
8406 90 90	-- altre	2,7	A	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)			
8407 10 00	– Motori per l'aviazione	1,7	A	
	– Motori per la propulsione di navi			
8407 21	-- di tipo fuoribordo			
8407 21 10	--- di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm ³	6,2	A	
	--- di cilindrata superiore a 325 cm ³			
8407 21 91	---- di potenza inferiore o uguale a 30 kW	4,2	A	
8407 21 99	---- di potenza superiore a 30 kW	4,2	A	
8407 29 00	-- altri	4,2	A	
	– Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87			
8407 31 00	-- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	2,7	A	
8407 32	-- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³			
8407 32 10	--- di cilindrata superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	2,7	A	
8407 32 90	--- di cilindrata superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7	A	
8407 33 00	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 1 000 cm ³	2,7	A	
8407 34	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8407 34 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870 110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7	A	
	--- altri			
8407 34 30	---- usati	4,2	A	
	---- nuovi, di cilindrata			
8407 34 91	----- inferiore o uguale a 1 500 cm ³	4,2	A	
8407 34 99	----- superiore a 1 500 cm ³	4,2	A	
8407 90	- altri motori			
8407 90 10	-- di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm ³	2,7	A	
	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³			
8407 90 50	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7	A	
	--- altri			
8407 90 80	---- di potenza inferiore o uguale a 10 kW	4,2	A	
8407 90 90	---- di potenza superiore a 10 kW	4,2	A	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)			
8408 10	- Motori per la propulsione di navi			
	-- usati			
8408 10 11	--- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 19	--- altri	2,7	A	
	-- nuovi, di potenza			
	--- inferiore o uguale a 50 kW			
8408 10 23	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 27	---- altri	2,7	A	
	--- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW			
8408 10 31	---- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8408 10 39	----- altri	2,7	A	
	--- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW			
8408 10 41	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 49	----- altri	2,7	A	
	--- superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW			
8408 10 51	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 59	----- altri	2,7	A	
	--- superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW			
8408 10 61	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 69	----- altri	2,7	A	
	--- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW			
8408 10 71	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 79	----- altri	2,7	A	
	--- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW			
8408 10 81	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 89	----- altri	2,7	A	
	--- superiore a 5 000 kW			
8408 10 91	----- destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00	0	A	
8408 10 99	----- altri	2,7	A	
8408 20	- Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8408 20 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	2,7	A	
	-- altri			
	--- per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza			
8408 20 31	---- inferiore o uguale a 50 kW	4,2	A	
8408 20 35	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	A	
8408 20 37	---- superiore a 100 kW	4,2	A	
	--- per altri veicoli del capitolo 87, di potenza			
8408 20 51	---- inferiore o uguale a 50 kW	4,2	A	
8408 20 55	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	A	
8408 20 57	---- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	A	
8408 20 99	---- superiore a 200 kW	4,2	A	
8408 90	- altri motori			
8408 90 21	-- di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	A	
	-- altri			
8408 90 27	--- usati	4,2	A	
	--- nuovi, di potenza			
8408 90 41	---- inferiore o uguale a 15 kW	4,2	A	
8408 90 43	---- superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW	4,2	A	
8408 90 45	---- superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW	4,2	A	
8408 90 47	---- superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	4,2	A	
8408 90 61	---- superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW	4,2	A	
8408 90 65	---- superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW	4,2	A	
8408 90 67	---- superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW	4,2	A	
8408 90 81	---- superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW	4,2	A	
8408 90 85	---- superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW	4,2	A	
8408 90 89	---- superiore a 5 000 kW	4,2	A	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408			
8409 10 00	- di motori per l'aviazione	1,7	A	
	- altre			
8409 91 00	-- riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla	2,7	A	
8409 99 00	-- altre	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori			
	- Turbine e ruote, idrauliche			
8410 11 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	4,5	A	
8410 12 00	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	4,5	A	
8410 13 00	-- di potenza superiore a 10 000 kW	4,5	A	
8410 90 00	- Parti, compresi i regolatori	4,5	A	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas			
	- Turboreattori			
8411 11 00	-- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	3,2	A	
8411 12	-- di spinta superiore a 25 kN			
8411 12 10	--- di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN	2,7	A	
8411 12 30	--- di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN	2,7	A	
8411 12 80	--- di spinta superiore a 132 kN	2,7	A	
	- Turbopropulsori			
8411 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	3,6	A	
8411 22	-- di potenza superiore a 1 100 kW			
8411 22 20	--- di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW	2,7	A	
8411 22 80	--- di potenza superiore a 3 730 kW	2,7	A	
	- altre turbine a gas			
8411 81 00	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	4,1	A	
8411 82	-- di potenza superiore a 5 000 kW			
8411 82 20	--- di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW	4,1	A	
8411 82 60	--- di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW	4,1	A	
8411 82 80	--- di potenza superiore a 50 000 kW	4,1	A	
	- Parti			
8411 91 00	-- di turboreattori o di turbopropulsori	2,7	A	
8411 99 00	-- altre	4,1	A	
8412	Altri motori e macchine motrici			
8412 10 00	- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	2,2	A	
	- Motori idraulici			
8412 21	-- a movimento rettilineo (cilindri)			
8412 21 20	--- Sistemi idraulici	2,7	A	
8412 21 80	--- altri	2,7	A	
8412 29	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8412 29 20	--- Sistemi idraulici	4,2	A	
	--- altri			
8412 29 81	---- Motori oleoidraulici	4,2	A	
8412 29 89	---- altri	4,2	A	
	- Motori pneumatici			
8412 31 00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	4,2	A	
8412 39 00	-- altri	4,2	A	
8412 80	- altri			
8412 80 10	-- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori	2,7	A	
8412 80 80	-- altri	4,2	A	
8412 90	- Parti			
8412 90 20	-- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori	1,7	A	
8412 90 40	-- di motori idraulici	2,7	A	
8412 90 80	-- altre	2,7	A	
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi			
	- Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo			
8413 11 00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	A	
8413 19 00	-- altre	1,7	A	
8413 20 00	- Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19	1,7	A	
8413 30	- Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione			
8413 30 20	-- Pompe d'iniezione	1,7	A	
8413 30 80	-- altre	1,7	A	
8413 40 00	- Pompe per calcestruzzo	1,7	A	
8413 50	- altre pompe volumetriche alternative			
8413 50 20	-- Aggregati idraulici	1,7	A	
8413 50 40	-- Pompe dosatrici	1,7	A	
	-- altre			
	--- Pompe a pistoni			
8413 50 61	---- Pompe oleoidrauliche	1,7	A	
8413 50 69	---- altre	1,7	A	
8413 50 80	--- altre	1,7	A	
8413 60	- altre pompe volumetriche rotative			
8413 60 20	-- Aggregati idraulici	1,7	A	
	-- altre			
	--- Pompe ad ingranaggi			
8413 60 31	---- Pompe oleoidrauliche	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8413 60 39	---- altre	1,7	A	
	--- Pompe a segmenti oscillanti			
8413 60 61	---- Pompe oleoidrauliche	1,7	A	
8413 60 69	---- altri	1,7	A	
8413 60 70	--- Pompe a vite elicoidali	1,7	A	
8413 60 80	--- altre	1,7	A	
8413 70	- altre pompe centrifughe			
	-- Pompe sommerse			
8413 70 21	--- monocellulari	1,7	A	
8413 70 29	--- multicellulari	1,7	A	
8413 70 30	-- Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	A	
	-- altre, con bocca di mandata di diametro			
8413 70 35	--- inferiore o uguale a 15 mm	1,7	A	
	--- superiore a 15 mm			
8413 70 45	---- Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	A	
	---- Pompe radiali			
	----- monocellulari			
	----- a flusso semplice			
8413 70 51	----- monoblocco	1,7	A	
8413 70 59	----- altre	1,7	A	
8413 70 65	----- a flussi multipli	1,7	A	
8413 70 75	----- multicellulari	1,7	A	
	---- altre pompe centrifughe			
8413 70 81	----- monocellulari	1,7	A	
8413 70 89	----- multicellulari	1,7	A	
	- altre pompe; elevatori per liquidi			
8413 81 00	-- Pompe	1,7	A	
8413 82 00	-- Elevatori per liquidi	1,7	A	
	- Parti			
8413 91 00	-- di pompe	1,7	A	
8413 92 00	-- di elevatori per liquidi	1,7	A	
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti			
8414 10	- Pompe per vuoto			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8414 10 20	-- destinate alla produzione di semiconduttori	0	A	
	-- altre			
8414 10 25	--- Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	A	
	--- altre			
8414 10 81	---- Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7	A	
8414 10 89	---- altre	1,7	A	
8414 20	- Pompe per aria, a mano o a pedale			
8414 20 20	-- Pompe a mano per velocipedi	1,7	A	
8414 20 80	-- altre	2,2	A	
8414 30	- Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi			
8414 30 20	-- di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW	2,2	A	
	-- di potenza superiore a 0,4 kW			
8414 30 81	--- a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	A	
8414 30 89	--- altri	2,2	A	
8414 40	- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili			
8414 40 10	-- di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m ³	2,2	A	
8414 40 90	-- di portata al minuto superiore a 2 m ³	2,2	A	
	- Ventilatori			
8414 51 00	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W	3,2	A	
8414 59	-- altri			
8414 59 20	--- assiali	2,3	A	
8414 59 40	--- centrifughi	2,3	A	
8414 59 80	--- altri	2,3	A	
8414 60 00	- Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm	2,7	A	
8414 80	- altri			
	-- Turbocompressori			
8414 80 11	--- monocellulari	2,2	A	
8414 80 19	--- multicellulari	2,2	A	
	-- Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione			
	--- inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora			
8414 80 22	---- inferiore o uguale a 60 m ³	2,2	A	
8414 80 28	---- superiore a 60 m ³	2,2	A	
	--- superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora			
8414 80 51	---- inferiore o uguale a 120 m ³	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8414 80 59	---- superiore a 120 m ³	2,2	A	
	-- Compressori volumetrici rotativi			
8414 80 73	--- a un albero	2,2	A	
	--- a più alberi			
8414 80 75	---- a vite	2,2	A	
8414 80 78	---- altri	2,2	A	
8414 80 80	-- altri	2,2	A	
8414 90 00	- Parti	2,2	A	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente			
8415 10	- del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)			
8415 10 10	-- formanti un corpo unico	2,2	A	
8415 10 90	-- Sistemi ad elementi separati («split-system»)	2,7	A	
8415 20 00	- del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	2,7	A	
	- altri			
8415 81 00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7	A	
8415 82 00	-- altri, con attrezzatura frigorifera	2,7	A	
8415 83 00	-- senza attrezzatura frigorifera	2,7	A	
8415 90 00	- Parti	2,7	A	
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili			
8416 10	- Bruciatori a combustibili liquidi			
8416 10 10	-- con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	A	
8416 10 90	-- altri	1,7	A	
8416 20	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti			
8416 20 10	-- esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	A	
	-- altri			
8416 20 20	--- Bruciatori misti	1,7	A	
8416 20 80	--- altri	1,7	A	
8416 30 00	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	1,7	A	
8416 90 00	- Parti	1,7	A	
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8417 10 00	– Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	1,7	A	
8417 20	– Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria			
8417 20 10	-- Forni a tunnel	1,7	A	
8417 20 90	-- altri	1,7	A	
8417 80	– altri			
8417 80 30	-- Forni per la cottura di prodotti ceramici	1,7	A	
8417 80 50	-- Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici	1,7	A	
8417 80 70	-- altri	1,7	A	
8417 90 00	– Parti	1,7	A	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415			
8418 10	– Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati			
8418 10 20	-- di capacità superiore a 340 l	1,9	A	
8418 10 80	-- altre	1,9	A	
	– Frigoriferi per uso domestico			
8418 21	-- a compressione			
8418 21 10	---- di capacità superiore a 340 l	1,5	A	
	---- altri			
8418 21 51	----- Tipo tavolo	2,5	A	
8418 21 59	----- da incassare	1,9	A	
	----- altri, di capacità			
8418 21 91	----- inferiore o uguale a 250 l	2,5	A	
8418 21 99	----- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l	1,9	A	
8418 29 00	-- altri	2,2	A	
8418 30	– Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l			
8418 30 20	-- di capacità inferiore o uguale a 400 l	2,2	A	
8418 30 80	-- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l	2,2	A	
8418 40	– Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l			
8418 40 20	-- di capacità inferiore o uguale a 250 l	2,2	A	
8418 40 80	-- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l	2,2	A	
8418 50	– altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo			
	-- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)			
8418 50 11	--- per prodotti congelati	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8418 50 19	--- altri	2,2	A	
8418 50 90	-- altri mobili frigoriferi	2,2	A	
	- altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore			
8418 61 00	-- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	2,2	A	
8418 69 00	-- altri	2,2	A	
	- Parti			
8418 91 00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2	A	
8418 99	-- altre			
8418 99 10	--- Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico	2,2	A	
8418 99 90	--- altre	2,2	A	
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione			
	- Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione			
8419 11 00	-- a riscaldamento immediato, a gas	2,6	A	
8419 19 00	-- altri	2,6	A	
8419 20 00	- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0	A	
	- Essiccatori			
8419 31 00	-- per prodotti agricoli	1,7	A	
8419 32 00	-- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	1,7	A	
8419 39 00	-- altri	1,7	A	
8419 40 00	- Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7	A	
8419 50 00	- Scambiatori di calore	1,7	A	
8419 60 00	- Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7	A	
	- altri apparecchi e dispositivi			
8419 81	-- per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti			
8419 81 20	--- Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde	2,7	A	
8419 81 80	--- altri	1,7	A	
8419 89	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8419 89 10	--- Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	A	
8419 89 30	--- Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	A	
8419 89 98	--- altri	2,4	A	
8419 90	- Parti			
8419 90 15	-- di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00	0	A	
8419 90 85	-- altre	1,7	A	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine			
8420 10	- Calandre e laminatoi			
8420 10 10	-- dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	A	
8420 10 30	-- dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	A	
8420 10 80	-- altri	1,7	A	
	- Parti			
8420 91	-- Cilindri			
8420 91 10	--- di ghisa	1,7	A	
8420 91 80	--- altri	2,2	A	
8420 99 00	-- altri	2,2	A	
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas			
	- Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi			
8421 11 00	-- Screamatrici	2,2	A	
8421 12 00	-- Idroestrattori per biancheria	2,7	A	
8421 19	-- altri			
8421 19 20	--- Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	A	
8421 19 70	--- altri	0	A	
	- Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi			
8421 21 00	-- per filtrare o depurare l'acqua	1,7	A	
8421 22 00	-- per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7	A	
8421 23 00	-- per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	A	
8421 29 00	-- altri	1,7	A	
	- Apparecchi per filtrare o depurare i gas			
8421 31 00	-- Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	A	
8421 39	-- altri			
8421 39 20	--- Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7	A	
	--- Apparecchi per filtrare o depurare altri gas			
8421 39 60	----- mediante processo catalitico	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8421 39 80	---- altri	1,7	A	
	- Parti			
8421 91 00	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	1,7	A	
8421 99 00	-- altre	1,7	A	
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande			
	- Lavastoviglie			
8422 11 00	-- di tipo familiare	2,7	A	
8422 19 00	-- altre	1,7	A	
8422 20 00	- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	1,7	A	
8422 30 00	- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7	A	
8422 40 00	- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	1,7	A	
8422 90	- Parti			
8422 90 10	-- di lavastoviglie	1,7	A	
8422 90 90	-- altre	1,7	A	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia			
8423 10	- Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo			
8423 10 10	-- Bilance per uso casalingo	1,7	A	
8423 10 90	-- altre	1,7	A	
8423 20 00	- Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7	A	
8423 30 00	- Basculle a pesata costante e bilance e bascule insaccatrici o dosatrici	1,7	A	
	- altri apparecchi e strumenti per pesare			
8423 81	-- di portata inferiore o uguale a 30 kg			
8423 81 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	A	
8423 81 30	--- Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7	A	
8423 81 50	--- Bilance per magazzini	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8423 81 90	--- altri	1,7	A	
8423 82	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg			
8423 82 10	--- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7	A	
8423 82 90	--- altri	1,7	A	
8423 89 00	-- altri	1,7	A	
8423 90 00	- Pesì per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7	A	
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto			
8424 10 00	- Estintori, anche carichi	1,7	A	
8424 20 00	- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	1,7	A	
8424 30	- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto			
	-- Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato			
8424 30 01	--- muniti di un dispositivo di riscaldamento	1,7	A	
8424 30 08	--- altri	1,7	A	
	-- altre macchine ed apparecchi			
8424 30 10	--- ad aria compressa	1,7	A	
8424 30 90	--- altre	1,7	A	
	- altri apparecchi			
8424 81	-- per l'agricoltura o l'orticoltura			
8424 81 10	--- Apparecchi per annaffiare	1,7	A	
	--- altri			
8424 81 30	---- Apparecchi portatili	1,7	A	
	---- altri			
8424 81 91	----- Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	A	
8424 81 99	----- altri	1,7	A	
8424 89 00	-- altri	1,7	A	
8424 90 00	- Parti	1,7	A	
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti			
	- Paranchi			
8425 11 00	-- a motore elettrico	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8425 19 00	-- altri	0	A	
	- verricelli; argani			
8425 31 00	-- a motore elettrico	0	A	
8425 39 00	-- altri	0	A	
	- Binde e martinetti			
8425 41 00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	0	A	
8425 42 00	-- altre binde e martinetti, idraulici	0	A	
8425 49 00	-- altri	0	A	
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru			
	- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»			
8426 11 00	-- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	0	A	
8426 12 00	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»	0	A	
8426 19 00	-- altri	0	A	
8426 20 00	- Gru a torre	0	A	
8426 30 00	- Gru a portale	0	A	
	- altre macchine ed apparecchi, semoventi			
8426 41 00	-- su pneumatici	0	A	
8426 49 00	-- altri	0	A	
	- altre macchine ed apparecchi			
8426 91	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale			
8426 91 10	--- Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	0	A	
8426 91 90	--- altri	0	A	
8426 99 00	-- altri	0	A	
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento			
8427 10	- Carrelli semoventi a motore elettrico			
8427 10 10	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più	4,5	A	
8427 10 90	-- altri	4,5	A	
8427 20	- altri carrelli semoventi			
	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più			
8427 20 11	--- Carrelli-stivatori per ogni terreno	4,5	A	
8427 20 19	--- altri	4,5	A	
8427 20 90	-- altri	4,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8427 90 00	– altri carrelli	4	A	
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)			
8428 10	– Ascensori e montacarichi			
8428 10 20	-- elettrici	0	A	
8428 10 80	-- altri	0	A	
8428 20	– Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici			
8428 20 20	-- per prodotti alla rinfusa	0	A	
8428 20 80	-- altri	0	A	
	– altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci			
8428 31 00	-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0	A	
8428 32 00	-- altri, a benna	0	A	
8428 33 00	-- altri, a nastro o a cinghia	0	A	
8428 39	-- altri			
8428 39 20	--- Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	0	A	
8428 39 90	--- altri	0	A	
8428 40 00	– Scale meccaniche e marciapiedi mobili	0	A	
8428 60 00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	0	A	
8428 90	– altre macchine ed apparecchi			
	-- Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura			
8428 90 71	--- costruiti per essere portati su trattori agricoli	0	A	
8428 90 79	--- altri	0	A	
8428 90 90	-- altri	0	A	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi			
	– Apripista (bulldozers, angledozers)			
8429 11 00	-- su cingoli	0	A	
8429 19 00	-- altri	0	A	
8429 20 00	– Livellatrici	0	A	
8429 30 00	– Ruspe spianatrici	0	A	
8429 40	– Compattatori e rulli compressori			
	-- Rulli compressori			
8429 40 10	--- Rulli a vibrazioni	0	A	
8429 40 30	--- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8429 40 90	-- Compattatori	0	A	
	- Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spatatrici			
8429 51	-- Caricatori e caricatrici-spatatrici, a caricamento frontale			
8429 51 10	--- Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	0	A	
	--- altri			
8429 51 91	---- Caricatori a cingoli	0	A	
8429 51 99	---- altri	0	A	
8429 52	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°			
8429 52 10	--- Escavatori a cingoli	0	A	
8429 52 90	--- altri	0	A	
8429 59 00	-- altri	0	A	
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve			
8430 10 00	- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0	A	
8430 20 00	- Spazzaneve	0	A	
	- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie			
8430 31 00	-- semoventi	0	A	
8430 39 00	-- altre	0	A	
	- altre macchine di sondaggio o di perforazione			
8430 41 00	-- semoventi	0	A	
8430 49 00	-- altre	0	A	
8430 50 00	- altre macchine ed apparecchi, semoventi	0	A	
	- altre macchine ed apparecchi, non semoventi			
8430 61 00	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0	A	
8430 69 00	-- altri	0	A	
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430			
8431 10 00	- di macchine o apparecchi della voce 8425	0	A	
8431 20 00	- di macchine o apparecchi della voce 8427	4	A	
	- di macchine o apparecchi della voce 8428			
8431 31 00	-- di ascensori, montacarichi o scale meccaniche	0	A	
8431 39 00	-- altre	0	A	
	- di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430			
8431 41 00	-- Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze	0	A	
8431 42 00	-- Lame di apripista	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8431 43 00	-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49	0	A	
8431 49	-- altre			
8431 49 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	A	
8431 49 80	--- altre	0	A	
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi			
8432 10 00	- Aratri	0	A	
	- Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici			
8432 21 00	-- Erpici a dischi (polverizzatori)	0	A	
8432 29	-- altri			
8432 29 10	--- Scarificatori e coltivatori	0	A	
8432 29 30	--- Erpici	0	A	
8432 29 50	--- Motozappatrici	0	A	
8432 29 90	--- altri	0	A	
8432 30	- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici			
	-- Seminatrici			
8432 30 11	--- di precisione, a comando centrale	0	A	
8432 30 19	--- altre	0	A	
8432 30 90	-- Piantatrici e trapiantatrici	0	A	
8432 40	- Spanditori di letame e distributori di concimi			
8432 40 10	-- di concimi minerali o chimici	0	A	
8432 40 90	-- altri	0	A	
8432 80 00	- altre macchine, apparecchi e congegni	0	A	
8432 90 00	- Parti	0	A	
8433	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437			
	- Tosatrici da prato			
8433 11	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale			
8433 11 10	--- elettrici	0	A	
	--- altre			
	---- semoventi			
8433 11 51	----- munite d'un sedile	0	A	
8433 11 59	----- altre	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8433 11 90	---- altre	0	A	
8433 19	-- altre			
	--- con motore			
8433 19 10	---- elettrico	0	A	
	---- altre			
	----- semoventi			
8433 19 51	----- munite di un sedile	0	A	
8433 19 59	----- altre	0	A	
8433 19 70	----- altre	0	A	
8433 19 90	--- senza motore	0	A	
8433 20	- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore			
8433 20 10	-- con motore	0	A	
	-- altre			
8433 20 50	--- costruite per essere trainate o portate da trattori	0	A	
8433 20 90	--- altre	0	A	
8433 30 00	- altre macchine ed apparecchi da fienagione	0	A	
8433 40 00	- Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	0	A	
	- altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura			
8433 51 00	-- Mietitrici-trebbiatrici	0	A	
8433 52 00	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	0	A	
8433 53	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi			
8433 53 10	--- Macchine per la raccolta delle patate	0	A	
8433 53 30	--- Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	0	A	
8433 53 90	--- altre	0	A	
8433 59	-- altre			
	--- Falciatrinciacaricatrici			
8433 59 11	---- semoventi	0	A	
8433 59 19	---- altre	0	A	
8433 59 85	--- altre	0	A	
8433 60 00	- Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli	0	A	
8433 90 00	- Parti	0	A	
8434	Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte			
8434 10 00	- Mungitrici	0	A	
8434 20 00	- Macchine ed apparecchi per l'industria del latte	0	A	
8434 90 00	- Parti	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili			
8435 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	A	
8435 90 00	– Parti	1,7	A	
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura			
8436 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali	1,7	A	
	– Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici			
8436 21 00	-- Incubatrici ed allevatrici	1,7	A	
8436 29 00	-- altri	1,7	A	
8436 80	– altre macchine ed apparecchi			
8436 80 10	-- per la silvicoltura	1,7	A	
8436 80 90	-- altri	1,7	A	
	– Parti			
8436 91 00	-- di macchine o apparecchi per l'avicoltura	1,7	A	
8436 99 00	-- altre	1,7	A	
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria			
8437 10 00	– Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	1,7	A	
8437 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	A	
8437 90 00	– Parti	1,7	A	
8438	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali			
8438 10	– Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari			
8438 10 10	-- per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria	1,7	A	
8438 10 90	-- per la fabbricazione di paste alimentari	1,7	A	
8438 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	1,7	A	
8438 30 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	1,7	A	
8438 40 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	1,7	A	
8438 50 00	– Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	1,7	A	
8438 60 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	1,7	A	
8438 80	– altre macchine ed apparecchi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8438 80 10	-- per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè	1,7	A	
	-- altri			
8438 80 91	--- per la preparazione o la fabbricazione di bevande	1,7	A	
8438 80 99	--- altri	1,7	A	
8438 90 00	- Parti	1,7	A	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone			
8439 10 00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	A	
8439 20 00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	1,7	A	
8439 30 00	- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	1,7	A	
	- Parti			
8439 91 00	-- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	1,7	A	
8439 99 00	-- altre	1,7	A	
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli			
8440 10	- Macchine ed apparecchi			
8440 10 10	-- Piegatrici	1,7	A	
8440 10 20	-- Raccogliatrici	1,7	A	
8440 10 30	-- Cucitrici e graffatrici	1,7	A	
8440 10 40	-- Macchine per rilegare con colla	1,7	A	
8440 10 90	-- altre	1,7	A	
8440 90 00	- Parti	1,7	A	
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo			
8441 10	- Tagliatrici			
8441 10 10	-- Tagliatrici-avvolgitrici	1,7	A	
8441 10 20	-- Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale	1,7	A	
8441 10 30	-- Tagliatrici-raffilatrici lineari	1,7	A	
8441 10 70	-- altre	1,7	A	
8441 20 00	- Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste	1,7	A	
8441 30 00	- Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo	1,7	A	
8441 40 00	- Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone	1,7	A	
8441 80 00	- altre macchine ed apparecchi	1,7	A	
8441 90	- Parti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8441 90 10	-- di tagliatrici	1,7	A	
8441 90 90	-- altre	1,7	A	
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)			
8442 30	- Macchine, apparecchi e materiale			
8442 30 10	-- Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	1,7	A	
	-- altri			
8442 30 91	--- Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere	0	A	
8442 30 99	--- altri	1,7	A	
8442 40 00	- Parti di macchine, apparecchi e materiale	1,7	A	
8442 50	- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)			
8442 50 20	-- con originale grafico	1,7	A	
8442 50 80	-- altri	1,7	A	
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori			
	- Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442			
8443 11 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	1,7	A	
8443 12 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	1,7	A	
8443 13	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset			
	--- alimentati a foglio			
8443 13 10	---- usati	1,7	A	
	---- nuovi, per foglio di formato			
8443 13 31	----- 52 × 74 cm o meno	1,7	A	
8443 13 35	----- più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm	1,7	A	
8443 13 39	----- più di 74 × 107 cm	1,7	A	
8443 13 90	--- altri	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8443 14 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	A	
8443 15 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	1,7	A	
8443 16 00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7	A	
8443 17 00	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7	A	
8443 19	-- altri			
8443 19 20	--- per la stampa delle materie tessili	1,7	A	
8443 19 40	--- utilizzati nella produzione di semiconduttori	0	A	
8443 19 70	--- altri	1,7	A	
	- altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro			
8443 31	-- Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete			
8443 31 20	--- Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	2,2	A	
8443 31 80	--- altre	0	A	
8443 32	-- altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete			
8443 32 10	--- Stampanti	0	A	
8443 32 30	--- Telecopiatrici (telefax)	0	A	
	--- altre			
8443 32 91	---- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	A	
8443 32 93	---- altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	0	A	
8443 32 99	---- altre	2,2	A	
8443 39	-- altre			
8443 39 10	--- Macchine che eseguono le funzioni di copia scansando l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	6	A	
	--- altri macchine copiatrici			
8443 39 31	---- a sistema ottico	0	A	
8443 39 39	---- altre	3	A	
8443 39 90	--- altre	2,2	A	
	- Parti ed accessori			
8443 91	-- Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8443 91 10	--- di macchine della sottovoce 8443 19 40	0	A	
	--- altri			
8443 91 91	---- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	A	
8443 91 99	---- altre	1,7	A	
8443 99	-- altri			
8443 99 10	--- Assiemaggi elettronici	0	A	
8443 99 90	--- altri	0	A	
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali			
8444 00 10	- Macchine per la filatura	1,7	A	
8444 00 90	- altre	1,7	A	
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447			
	- Macchine per la preparazione delle materie tessili			
8445 11 00	-- Carde	1,7	A	
8445 12 00	-- Pettinatrici	1,7	A	
8445 13 00	-- Banchi a fusi	1,7	A	
8445 19 00	-- altre	1,7	A	
8445 20 00	- Macchine per la filatura delle materie tessili	1,7	A	
8445 30 00	- Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7	A	
8445 40 00	- Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	1,7	A	
8445 90 00	- altre	1,7	A	
8446	Telai per tessitura			
8446 10 00	- per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm	1,7	A	
	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta			
8446 21 00	-- a motore	1,7	A	
8446 29 00	-- altri	1,7	A	
8446 30 00	- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	1,7	A	
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted			
	- Telai per maglieria, circolari			
8447 11 00	-- con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm	1,7	A	
8447 12 00	-- con cilindro di diametro superiore a 165 mm	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8447 20	- Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia			
8447 20 20	-- Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	A	
8447 20 80	-- altri	1,7	A	
8447 90 00	- altri	1,7	A	
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)			
	- Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447			
8448 11 00	-- Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7	A	
8448 19 00	-- altri	1,7	A	
8448 20 00	- Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	1,7	A	
	- Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari			
8448 31 00	-- Guarniture per carde	1,7	A	
8448 32 00	-- di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	1,7	A	
8448 33 00	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori	1,7	A	
8448 39 00	-- altri	1,7	A	
	- Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari			
8448 42 00	-- Pettini, licci e quadri di licci	1,7	A	
8448 49 00	-- altri	1,7	A	
	- Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari			
8448 51	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie			
8448 51 10	--- Platine	1,7	A	
8448 51 90	--- altri	1,7	A	
8448 59 00	-- altri	1,7	A	
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare			
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg			
8450 11	-- Macchine completamente automatiche			
	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg			
8450 11 11	---- a caricamento frontale	3	A	
8450 11 19	---- a caricamento dall'alto	3	A	
8450 11 90	--- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg	2,6	A	
8450 12 00	-- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	2,7	A	
8450 19 00	-- altre	2,7	A	
8450 20 00	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	2,2	A	
8450 90 00	- Parti	2,7	A	
8451	Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti			
8451 10 00	- Macchine per pulire a secco	2,2	A	
	- Macchine per asciugare			
8451 21 00	-- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	2,2	A	
8451 29 00	-- altre	2,2	A	
8451 30 00	- Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	2,2	A	
8451 40 00	- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	2,2	A	
8451 50 00	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2	A	
8451 80	- altre macchine ed apparecchi			
8451 80 10	-- Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.	2,2	A	
8451 80 30	-- Macchine per apprettare o rifinire	2,2	A	
8451 80 80	-- altri	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8451 90 00	– Parti	2,2	A	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire			
8452 10	– Macchine per cucire di tipo domestico			
	-- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore			
8452 10 11	--- Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 EUR	5,7	A	
8452 10 19	--- altre	9,7	A	
8452 10 90	-- altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire	3,7	A	
	– altre macchine per cucire			
8452 21 00	-- Unità automatiche	3,7	A	
8452 29 00	-- altre	3,7	A	
8452 30 00	– Aghi per macchine per cucire	2,7	A	
8452 90 00	– Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire	2,7	A	
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire			
8453 10 00	– Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli	1,7	A	
8453 20 00	– Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	1,7	A	
8453 80 00	– altre macchine ed apparecchi	1,7	A	
8453 90 00	– Parti	1,7	A	
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie			
8454 10 00	– Convertitori	1,7	A	
8454 20 00	– Lingottiere e secchie di colata	1,7	A	
8454 30	– Macchine per colare (gettare)			
8454 30 10	-- Macchine per colare sotto pressione	1,7	A	
8454 30 90	-- altre	1,7	A	
8454 90 00	– Parti	1,7	A	
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri			
8455 10 00	– Laminatoi per tubi	2,7	A	
	– altri laminatoi			
8455 21 00	-- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	2,7	A	
8455 22 00	-- Laminatoi a freddo	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8455 30	– Cilindri di laminatoi			
8455 30 10	-- di ghisa	2,7	A	
	-- di acciaio fucinato			
8455 30 31	--- Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo	2,7	A	
8455 30 39	--- Cilindri di lavoro a freddo	2,7	A	
8455 30 90	-- altri	2,7	A	
8455 90 00	– altre parti	2,7	A	
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto			
8456 10 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	4,5	A	
8456 20 00	– operanti con ultrasuoni	3,5	A	
8456 30	– operanti per elettroerosione			
	-- a comando numerico			
8456 30 11	--- con filo	3,5	A	
8456 30 19	--- altre	3,5	A	
8456 30 90	-- altre	3,5	A	
8456 90	– altre			
8456 90 20	-- tagliatrici a idrogetto	1,7	A	
8456 90 80	-- altre	3,5	A	
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli			
8457 10	– Centri di lavorazione			
8457 10 10	-- orizzontali	2,7	A	
8457 10 90	-- altri	2,7	A	
8457 20 00	– Macchine a posto fisso	2,7	A	
8457 30	– Macchine a stazioni multiple			
8457 30 10	-- a comando numerico	2,7	A	
8457 30 90	-- altre	2,7	A	
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo			
	– Torni orizzontali			
8458 11	-- a comando numerico			
8458 11 20	--- Centri di tornitura	2,7	A	
	--- Torni automatici			
8458 11 41	---- mono mandrino	2,7	A	
8458 11 49	---- multi mandrino	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8458 11 80	--- altri	2,7	A	
8458 19 00	-- altri	2,7	A	
	- altri torni			
8458 91	-- a comando numerico			
8458 91 20	--- Centri di tornitura	2,7	A	
8458 91 80	--- altri	2,7	A	
8458 99 00	-- altri	2,7	A	
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458			
8459 10 00	- Unità di lavorazione con guida di scorrimento	2,7	A	
	- altre foratrici			
8459 21 00	-- a comando numerico	2,7	A	
8459 29 00	-- altre	2,7	A	
	- altre alesatrici-fresatrici			
8459 31 00	-- a comando numerico	1,7	A	
8459 39 00	-- altre	1,7	A	
8459 40	- altre alesatrici			
8459 40 10	-- a comando numerico	1,7	A	
8459 40 90	-- altre	1,7	A	
	- Fresatrici a mensola			
8459 51 00	-- a comando numerico	2,7	A	
8459 59 00	-- altre	2,7	A	
	- altre fresatrici			
8459 61	-- a comando numerico			
8459 61 10	--- Fresatrici per utensili	2,7	A	
8459 61 90	--- altre	2,7	A	
8459 69	-- altre			
8459 69 10	--- Fresatrici per utensili	2,7	A	
8459 69 90	--- altre	2,7	A	
8459 70 00	- Filettatrici o maschiatrici	2,7	A	
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461			
	- Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm			
8460 11 00	-- a comando numerico	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8460 19 00	-- altre	2,7	A	
	- altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm			
8460 21	-- a comando numerico			
	--- per superfici cilindriche			
8460 21 11	---- Rettificatrici per interni	2,7	A	
8460 21 15	---- Rettificatrici senza centro	2,7	A	
8460 21 19	---- altre	2,7	A	
8460 21 90	--- altre	2,7	A	
8460 29	-- altre			
8460 29 10	--- per superfici cilindriche	2,7	A	
8460 29 90	--- altre	2,7	A	
	- Macchine per affilare			
8460 31 00	-- a comando numerico	1,7	A	
8460 39 00	-- altre	1,7	A	
8460 40	- Macchine per levigare o smerigliare			
8460 40 10	-- a comando numerico	1,7	A	
8460 40 90	-- altre	1,7	A	
8460 90	- altre			
8460 90 10	-- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm	2,7	A	
8460 90 90	-- altre	1,7	A	
8461	Macchine per piallare, limare, sbizzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove			
8461 20 00	- Macchine per limare e per sbizzare	1,7	A	
8461 30	- Macchine per brocciare			
8461 30 10	-- a comando numerico	1,7	A	
8461 30 90	-- altre	1,7	A	
8461 40	- Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi			
	-- Macchine per tagliare gli ingranaggi			
	--- per tagliare ingranaggi cilindrici			
8461 40 11	---- a comando numerico	2,7	A	
8461 40 19	---- altre	2,7	A	
	--- per tagliare altri ingranaggi			
8461 40 31	---- a comando numerico	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8461 40 39	----- altre	1,7	A	
	-- Macchine per rifinire gli ingranaggi			
	--- il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm			
8461 40 71	----- a comando numerico	2,7	A	
8461 40 79	----- altre	2,7	A	
8461 40 90	--- altre	1,7	A	
8461 50	- Macchine per segare o troncare			
	-- Segatrici			
8461 50 11	--- a sega circolare	1,7	A	
8461 50 19	--- altre	1,7	A	
8461 50 90	-- Troncatrici	1,7	A	
8461 90 00	- altre	2,7	A	
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate			
8462 10	- Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli			
8462 10 10	-- a comando numerico	2,7	A	
8462 10 90	-- altre	1,7	A	
	- Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici			
8462 21	-- a comando numerico			
8462 21 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	A	
8462 21 80	--- altre	2,7	A	
8462 29	-- altre			
8462 29 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	A	
	--- altre			
8462 29 91	----- idrauliche	1,7	A	
8462 29 98	----- altre	1,7	A	
	- Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice			
8462 31 00	-- a comando numerico	2,7	A	
8462 39	-- altre			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8462 39 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	A	
	--- altre			
8462 39 91	---- idrauliche	1,7	A	
8462 39 99	---- altre	1,7	A	
	- Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate			
8462 41	-- a comando numerico			
8462 41 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	2,7	A	
8462 41 90	--- altre	2,7	A	
8462 49	-- altre			
8462 49 10	--- per la lavorazione di prodotti piatti	1,7	A	
8462 49 90	--- altre	1,7	A	
	- altre			
8462 91	-- Presse idrauliche			
8462 91 20	--- a comando numerico	2,7	A	
8462 91 80	--- altre	2,7	A	
8462 99	-- altre			
8462 99 20	--- a comando numerico	2,7	A	
8462 99 80	--- altre	2,7	A	
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia			
8463 10	- Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili			
8463 10 10	-- Trafilatrici per fili	2,7	A	
8463 10 90	-- altre	2,7	A	
8463 20 00	- Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura	2,7	A	
8463 30 00	- Macchine per la lavorazione dei metalli in fili	2,7	A	
8463 90 00	- altre	2,7	A	
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro			
8464 10 00	- Macchine per segare	2,2	A	
8464 20	- Macchine per molare o levigare			
	-- per la lavorazione del vetro			
8464 20 11	--- dei vetri d'ottica	2,2	A	
8464 20 19	--- altre	2,2	A	
8464 20 80	-- altre	2,2	A	
8464 90 00	- altre	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili			
8465 10	– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni			
8465 10 10	-- con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)	2,7	A	
8465 10 90	-- senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	A	
	– altre			
8465 91	-- Macchine per segare			
8465 91 10	--- a nastro	2,7	A	
8465 91 20	--- Seghe circolari	2,7	A	
8465 91 90	--- altre	2,7	A	
8465 92 00	-- Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare	2,7	A	
8465 93 00	-- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare	2,7	A	
8465 94 00	-- Macchine per curvare o montare	2,7	A	
8465 95 00	-- Foratrici o mortasatrici	2,7	A	
8465 96 00	-- Macchine per spaccare, tranciare o svolgere	2,7	A	
8465 99 00	-- altre	2,7	A	
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie			
8466 10	– Portautensili e filiere a scatto automatico			
	– – Portautensili			
8466 10 20	--- Mandrini, pinze e coni morse	1,2	A	
	--- altri			
8466 10 31	---- per torni	1,2	A	
8466 10 38	---- altri	1,2	A	
8466 10 80	-- Filiere a scatto automatico	1,2	A	
8466 20	– Portapezzi			
8466 20 20	-- Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	A	
	-- altri			
8466 20 91	--- per torni	1,2	A	
8466 20 98	--- altri	1,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8466 30 00	- Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	1,2	A	
	- altri			
8466 91	-- per macchine della voce 8464			
8466 91 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	A	
8466 91 95	--- altri	1,2	A	
8466 92	-- per macchine della voce 8465			
8466 92 20	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	A	
8466 92 80	--- altri	1,2	A	
8466 93	-- per macchine delle voci da 8456 a 8461			
8466 93 30	--- per macchine della sottovoce 8456 90 20	1,7	A	
8466 93 70	--- altri	1,2	A	
8466 94 00	-- per macchine delle voci 8462 o 8463	1,2	A	
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano			
	- Pneumatici			
8467 11	-- rotativi (anche a percussione)			
8467 11 10	--- per la lavorazione dei metalli	1,7	A	
8467 11 90	--- altri	1,7	A	
8467 19 00	-- altri	1,7	A	
	- a motore elettrico incorporato			
8467 21	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative			
8467 21 10	--- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	A	
	--- altre			
8467 21 91	---- elettropneumatiche	2,7	A	
8467 21 99	---- altre	2,7	A	
8467 22	-- Seghe e troncatrici			
8467 22 10	--- Troncatrici	2,7	A	
8467 22 30	--- Seghe circolari	2,7	A	
8467 22 90	--- altre	2,7	A	
8467 29	-- altri			
8467 29 20	--- funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	A	
	--- altri			
	---- Smerigliatrici e levigatrici			
8467 29 51	----- Smerigliatrici angolari	2,7	A	
8467 29 53	----- Levigatrici a nastro	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8467 29 59	----- altre	2,7	A	
8467 29 70	---- Piallatrici	2,7	A	
8467 29 80	---- Cesioie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici	2,7	A	
8467 29 85	---- altri	2,7	A	
	- altri utensili			
8467 81 00	-- Troncatrici a catena	1,7	A	
8467 89 00	-- altri	1,7	A	
	- Parti			
8467 91 00	-- di troncatrici a catena	1,7	A	
8467 92 00	-- di utensili pneumatici	1,7	A	
8467 99 00	-- altre	1,7	A	
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale			
8468 10 00	- Cannelli a mano	2,2	A	
8468 20 00	- altre macchine ed apparecchi a gas	2,2	A	
8468 80 00	- altre macchine ed apparecchi	2,2	A	
8468 90 00	- Parti	2,2	A	
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi			
8469 00 10	- Macchine per l'elaborazione di testi	0	A	
	- altre			
8469 00 91	-- elettriche	2,3	A	
8469 00 99	-- altre	2,5	A	
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa			
8470 10 00	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	0	A	
	- altre macchine calcolatrici, elettroniche			
8470 21 00	-- con dispositivo stampante	0	A	
8470 29 00	-- altre	0	A	
8470 30 00	- altre macchine calcolatrici	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8470 50 00	- Registratori di cassa	0	A	
8470 90 00	- altre	0	A	
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove			
8471 30 00	- Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo	0	A	
	- altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione			
8471 41 00	-- che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita	0	A	
8471 49 00	-- altre, presentate in forma di sistemi	0	A	
8471 50 00	- Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita	0	A	
8471 60	- Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria			
8471 60 60	-- Tastiere	0	A	
8471 60 70	-- altre	0	A	
8471 70	- Unità di memoria			
8471 70 20	-- Unità di memoria centrali	0	A	
	-- altre			
	--- Unità di memoria a dischi			
8471 70 30	---- ottiche, comprese le magneto-ottiche	0	A	
	---- altre			
8471 70 50	----- Unità di memoria a dischi rigidi	0	A	
8471 70 70	----- altre	0	A	
8471 70 80	--- Unità di memoria a nastri	0	A	
8471 70 98	--- altre	0	A	
8471 80 00	- altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	0	A	
8471 90 00	- altre	0	A	
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori etto grafici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]			
8472 10 00	- Duplicatori	2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8472 30 00	– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	2,2	A	
8472 90	– altre			
8472 90 10	-- Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	2,2	A	
8472 90 30	-- Sportelli automatici	0	A	
8472 90 70	-- altre	2,2	A	
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472			
8473 10	– Parti ed accessori di macchine della voce 8469			
	-- Assiemaggi elettronici			
8473 10 11	--- delle macchine della sottovoce 8469 00 10	0	A	
8473 10 19	--- altri	3	A	
8473 10 90	-- altri	0	A	
	– Parti ed accessori di macchine della voce 8470			
8473 21	-- di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29			
8473 21 10	--- Assiemaggi elettronici	0	A	
8473 21 90	--- altri	0	A	
8473 29	-- altri			
8473 29 10	--- Assiemaggi elettronici	0	A	
8473 29 90	--- altri	0	A	
8473 30	– Parti ed accessori di macchine della voce 8471			
8473 30 20	-- Assiemaggi elettronici	0	A	
8473 30 80	-- altri	0	A	
8473 40	– Parti ed accessori di macchine della voce 8472			
	-- Assiemaggi elettronici			
8473 40 11	--- delle macchine della sottovoce 8472 90 30	0	A	
8473 40 18	--- altri	3	A	
8473 40 80	-- altri	0	A	
8473 50	– Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472			
8473 50 20	-- Assiemaggi elettronici	0	A	
8473 50 80	-- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia			
8474 10 00	– Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	0	A	
8474 20 00	– Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	0	A	
	– Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare			
8474 31 00	-- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento	0	A	
8474 32 00	-- Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	0	A	
8474 39 00	-- altri	0	A	
8474 80	– altre macchine ed apparecchi			
8474 80 10	-- Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	0	A	
8474 80 90	-- altri	0	A	
8474 90	– Parti			
8474 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	0	A	
8474 90 90	-- altre	0	A	
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro			
8475 10 00	– Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7	A	
	– Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro			
8475 21 00	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	1,7	A	
8475 29 00	-- altre	1,7	A	
8475 90 00	– Parti	1,7	A	
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola			
	– Macchine automatiche per la vendita di bevande			
8476 21 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	A	
8476 29 00	-- altre	1,7	A	
	– altre macchine			
8476 81 00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	A	
8476 89 00	-- altre	1,7	A	
8476 90 00	– Parti	1,7	A	
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8477 10 00	– Formatrici ad iniezione	1,7	A	
8477 20 00	– Estrusori	1,7	A	
8477 30 00	– Formatrici per soffiaggio	1,7	A	
8477 40 00	– Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici	1,7	A	
	– altre macchine ed apparecchi per formare o modellare			
8477 51 00	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	1,7	A	
8477 59	-- altre			
8477 59 10	--- Presse	1,7	A	
8477 59 80	--- altre	1,7	A	
8477 80	– altre macchine ed apparecchi			
	-- Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari			
8477 80 11	--- Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	A	
8477 80 19	--- altri	1,7	A	
	-- altri			
8477 80 91	--- Attrezzature per riduzione dimensionale	1,7	A	
8477 80 93	--- Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici	1,7	A	
8477 80 95	--- Macchine per taglio o pelatura	1,7	A	
8477 80 99	--- altri	1,7	A	
8477 90	– Parti			
8477 90 10	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	A	
8477 90 80	-- altre	1,7	A	
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
8478 10 00	– Macchine ed apparecchi	1,7	A	
8478 90 00	– Parti	1,7	A	
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
8479 10 00	– Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi	0	A	
8479 20 00	– Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali	1,7	A	
8479 30	– Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero			
8479 30 10	-- Presse	1,7	A	
8479 30 90	-- altre	1,7	A	
8479 40 00	– Macchine per fabbricare corde e cavi	1,7	A	
8479 50 00	– Robot industriali, non nominati né compresi altrove	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8479 60 00	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	1,7	A	
	- Passerelle per l'imbarco di passeggeri			
8479 71 00	-- del tipo utilizzato negli aeroporti	1,7	A	
8479 79 00	-- altre	1,7	A	
	- altre macchine ed apparecchi			
8479 81 00	-- per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici	1,7	A	
8479 82 00	-- per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare	1,7	A	
8479 89	-- altri			
8479 89 30	--- Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	A	
8479 89 60	--- Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	A	
8479 89 97	--- altri	1,7	A	
8479 90	- Parti			
8479 90 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	A	
8479 90 80	-- altre	1,7	A	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche			
8480 10 00	- Staffe per fonderia	1,7	A	
8480 20 00	- Piastre di fondo per forme	1,7	A	
8480 30	- Modelli per forme			
8480 30 10	-- di legno	1,7	A	
8480 30 90	-- altri	2,7	A	
	- Forme per metalli o carburi metallici			
8480 41 00	-- per formare ad iniezione o per compressione	1,7	A	
8480 49 00	-- altre	1,7	A	
8480 50 00	- Forme per vetro	1,7	A	
8480 60 00	- Forme per materie minerali	1,7	A	
	- Forme per gomma o materie plastiche			
8480 71 00	-- per formare ad iniezione o per compressione	1,7	A	
8480 79 00	-- altre	1,7	A	
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche			
8481 10	- Riduttori di pressione			
8481 10 05	-- combinati con filtri o lubrificatori	2,2	A	
	-- altri			
8481 10 19	--- di ghisa o di acciaio	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8481 10 99	--- altri	2,2	A	
8481 20	- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche			
8481 20 10	-- Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	A	
8481 20 90	-- Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	A	
8481 30	- Valvole di ritegno			
8481 30 91	-- di ghisa o di acciaio	2,2	A	
8481 30 99	-- altre	2,2	A	
8481 40	- Valvole di troppo pieno o di sicurezza			
8481 40 10	-- di ghisa o di acciaio	2,2	A	
8481 40 90	-- altre	2,2	A	
8481 80	- altri oggetti di rubinetteria e organi simili			
	-- Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria			
8481 80 11	--- Mescolatori, mitigatori	2,2	A	
8481 80 19	--- altra	2,2	A	
	-- Valvole per termosifoni di impianti centralizzati			
8481 80 31	--- Valvole termostatiche	2,2	A	
8481 80 39	--- altre	2,2	A	
8481 80 40	-- Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	A	
	-- altri			
	--- Valvole di regolazione			
8481 80 51	---- di temperatura	2,2	A	
8481 80 59	---- altre	2,2	A	
	--- altri			
	---- Valvole a saracinesca			
8481 80 61	----- di ghisa	2,2	A	
8481 80 63	----- di acciaio	2,2	A	
8481 80 69	----- altre	2,2	A	
	---- Valvole a globo			
8481 80 71	----- di ghisa	2,2	A	
8481 80 73	----- di acciaio	2,2	A	
8481 80 79	----- altre	2,2	A	
8481 80 81	---- Rubinetti a sfera e a maschio	2,2	A	
8481 80 85	---- Valvole a farfalla	2,2	A	
8481 80 87	---- Valvole a membrana	2,2	A	
8481 80 99	---- altre	2,2	A	
8481 90 00	- Parti	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)			
8482 10	– Cuscinetti a sfere			
8482 10 10	-- il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm	8	A	
8482 10 90	-- altri	8	A	
8482 20 00	– Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	A	
8482 30 00	– Cuscinetti a rulli a botte	8	A	
8482 40 00	– Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	A	
8482 50 00	– Cuscinetti a rulli cilindrici	8	A	
8482 80 00	– altri, compresi, i cuscinetti combinati	8	A	
	– Parti			
8482 91	-- Sfere, cilindri, rulli ed aghi			
8482 91 10	--- Rulli conici	8	A	
8482 91 90	--- altri	7,7	A	
8482 99 00	-- altre	8	A	
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione			
8483 10	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle			
	-- Manovelle ed alberi a gomito			
8483 10 21	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	A	
8483 10 25	--- di acciaio fucinato	4	A	
8483 10 29	--- altri	4	A	
8483 10 50	-- Alberi articolati	4	A	
8483 10 95	-- altri	4	A	
8483 20 00	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	6	A	
8483 30	– Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti			
	-- Supporti			
8483 30 32	--- per cuscinetti a rotolamento di ogni specie	5,7	A	
8483 30 38	--- altri	3,4	A	
8483 30 80	-- Cuscinetti	3,4	A	
8483 40	– Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia			
	-- Ingranaggi			
8483 40 21	--- con ruote cilindriche	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8483 40 23	--- con ruote coniche o cilindro-coniche	3,7	A	
8483 40 25	--- con vite senza fine	3,7	A	
8483 40 29	--- altri	3,7	A	
8483 40 30	-- Alberi filettati a sfere o a rulli	3,7	A	
	-- Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità			
8483 40 51	--- Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	3,7	A	
8483 40 59	--- altri	3,7	A	
8483 40 90	-- altri	3,7	A	
8483 50	- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa			
8483 50 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	A	
8483 50 80	-- altre	2,7	A	
8483 60	- Innessi ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione			
8483 60 20	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	A	
8483 60 80	-- altre	2,7	A	
8483 90	- Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti			
8483 90 20	-- Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati	5,7	A	
	-- altre			
8483 90 81	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	A	
8483 90 89	--- altre	2,7	A	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici			
8484 10 00	- Guarnizioni metalloplastiche	1,7	A	
8484 20 00	- Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7	A	
8484 90 00	- altre	1,7	A	
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori			
8486 10 00	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	0	A	
8486 20	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici			
8486 20 10	-- Macchine utensili operanti con ultrasuoni	3,5	A	
8486 20 90	-- altre	0	A	
8486 30	- Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8486 30 10	-- Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	0	A	
8486 30 30	-- Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	0	A	
8486 30 50	-- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	0	A	
8486 30 90	-- altre	0	A	
8486 40 00	- Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo	0	A	
8486 90	- Parti ed accessori			
8486 90 10	-- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	1,2	A	
	-- altri			
8486 90 20	--- Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	0	A	
8486 90 30	--- Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	0	A	
8486 90 40	--- Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	0	A	
8486 90 50	--- Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	0	A	
8486 90 60	--- Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	0	A	
8486 90 70	--- Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	1,2	A	
8486 90 90	--- altri	0	A	
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche			
8487 10	- Eliche per navi e loro pale			
8487 10 10	-- di bronzo	1,7	A	
8487 10 90	-- altre	1,7	A	
8487 90	- altre			
8487 90 40	-- di ghisa	1,7	A	
	-- di ferro o di acciaio			
8487 90 51	--- di getti di acciaio	1,7	A	
8487 90 57	--- di ferro o di acciaio fucinati o stampati	1,7	A	
8487 90 59	--- altri	1,7	A	
8487 90 90	-- altre	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
85	CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI			
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni			
8501 10	- Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W			
8501 10 10	-- Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W	4,7	A	
	-- altri			
8501 10 91	--- Motori universali	2,7	A	
8501 10 93	--- Motori a corrente alternata	2,7	A	
8501 10 99	--- Motori a corrente continua	2,7	A	
8501 20 00	- Motori universali di potenza superiore a 37,5 W	2,7	A	
	- altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua			
8501 31 00	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	A	
8501 32 00	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	A	
8501 33 00	-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	A	
8501 34 00	-- di potenza superiore a 375 kW	2,7	A	
8501 40	- altri motori a corrente alternata, monofase			
8501 40 20	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	A	
8501 40 80	-- di potenza superiore a 750 W	2,7	A	
	- altri motori a corrente alternata, polifase			
8501 51 00	-- di potenza inferiore o uguale a 750 W	2,7	A	
8501 52	-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW			
8501 52 20	--- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW	2,7	A	
8501 52 30	--- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	2,7	A	
8501 52 90	--- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7	A	
8501 53	-- di potenza superiore a 75 kW			
8501 53 50	--- Motori di trazione	2,7	A	
	--- altri, di potenza			
8501 53 81	---- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW	2,7	A	
8501 53 94	---- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW	2,7	A	
8501 53 99	---- superiore a 750 kW	2,7	A	
	- Generatori a corrente alternata (alternatori)			
8501 61	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA			
8501 61 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	A	
8501 61 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8501 62 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	A	
8501 63 00	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	A	
8501 64 00	-- di potenza superiore a 750 kVA	2,7	A	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici			
	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)			
8502 11	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA			
8502 11 20	--- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	A	
8502 11 80	--- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA	2,7	A	
8502 12 00	-- di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	A	
8502 13	-- di potenza superiore a 375 kVA			
8502 13 20	--- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	A	
8502 13 40	--- di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA	2,7	A	
8502 13 80	--- di potenza superiore a 2 000 kVA	2,7	A	
8502 20	- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)			
8502 20 20	-- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,7	A	
8502 20 40	-- di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA	2,7	A	
8502 20 60	-- di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA	2,7	A	
8502 20 80	-- di potenza superiore a 750 kVA	2,7	A	
	- altri gruppi elettrogeni			
8502 31 00	-- ad energia eolica	2,7	A	
8502 39	-- altri			
8502 39 20	--- Turbogeneratori	2,7	A	
8502 39 80	--- altri	2,7	A	
8502 40 00	- Convertitori rotanti elettrici	2,7	A	
8503 00	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502			
8503 00 10	- Ghiere amagnetiche	2,7	A	
	- altre			
8503 00 91	-- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	A	
8503 00 99	-- altre	2,7	A	
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione			
8504 10	- Ballast per lampade o tubi a scarica			
8504 10 20	-- Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8504 10 80	-- altri	3,7	A	
	- Trasformatore con dielettrico liquido			
8504 21 00	-- di potenza inferiore o uguale a 650 kVA	3,7	A	
8504 22	-- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA			
8504 22 10	--- di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA	3,7	A	
8504 22 90	--- di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	3,7	A	
8504 23 00	-- di potenza superiore a 10 000 kVA	3,7	A	
	- altri trasformatori			
8504 31	-- di potenza inferiore o uguale a 1 kVA			
	--- Trasformatori di misura			
8504 31 21	---- per tensioni	3,7	A	
8504 31 29	---- altri	3,7	A	
8504 31 80	--- altri	3,7	A	
8504 32 00	-- di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	3,7	A	
8504 33 00	-- di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7	A	
8504 34 00	-- di potenza superiore a 500 kVA	3,7	A	
8504 40	- Convertitori statici			
8504 40 30	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	0	A	
	-- altri			
8504 40 55	--- Caricatori di accumulatori	3,3	A	
	--- altri			
8504 40 82	---- Raddrizzatori	3,3	A	
	---- Ondulatori			
8504 40 84	----- di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	3,3	A	
8504 40 88	----- di potenza superiore a 7,5 kVA	3,3	A	
8504 40 90	---- altri	3,3	A	
8504 50	- altre bobine di reattanza e di autoinduzione			
8504 50 20	-- del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	0	A	
8504 50 95	-- altre	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8504 90	– Parti			
	-- di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione			
8504 90 05	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sotto-voce 8504 50 20	0	A	
	--- altre			
8504 90 11	---- Nuclei di ferrite	2,2	A	
8504 90 18	---- altre	2,2	A	
	-- di convertitori statici			
8504 90 91	--- Assiemaggi elettronici per i prodotti della sotto-voce 8504 40 30	0	A	
8504 90 99	--- altre	2,2	A	
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche			
	– Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione			
8505 11 00	-- di metallo	2,2	A	
8505 19	-- altri			
8505 19 10	--- Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	A	
8505 19 90	--- altri	2,2	A	
8505 20 00	– Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2	A	
8505 90	– altri, comprese le parti			
8505 90 20	-- Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8	A	
8505 90 50	-- Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	A	
8505 90 90	-- Parti	1,8	A	
8506	Pile e batterie di pile elettriche			
8506 10	– al diossido di manganese			
	-- alcaline			
8506 10 11	--- Pile cilindriche	4,7	A	
8506 10 18	--- altre	4,7	A	
	-- altre			
8506 10 91	--- Pile cilindriche	4,7	A	
8506 10 98	--- altre	4,7	A	
8506 30 00	– all'ossido di mercurio	4,7	A	
8506 40 00	– all'ossido di argento	4,7	A	
8506 50	– al litio			
8506 50 10	-- Pile cilindriche	4,7	A	
8506 50 30	-- Pile a bottone	4,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8506 50 90	-- altre	4,7	A	
8506 60 00	- a zinco-aria	4,7	A	
8506 80	- altre pile e batterie di pile			
8506 80 05	-- Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V	0	A	
8506 80 80	-- altre	4,7	A	
8506 90 00	- Parti	4,7	A	
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare			
8507 10	- al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone			
8507 10 20	-- funzionanti con elettrolite liquido	3,7	A	
8507 10 80	-- altri	3,7	A	
8507 20	- altri accumulatori al piombo			
8507 20 20	-- funzionanti con elettrolite liquido	3,7	A	
8507 20 80	-- altri	3,7	A	
8507 30	- al nichel-cadmio			
8507 30 20	-- ermeticamente chiusi	2,6	A	
8507 30 80	-- altri	2,6	A	
8507 40 00	- al nichel-ferro	2,7	A	
8507 50 00	- Accumulatori all'idruro di nichel metallico	2,7	A	
8507 60 00	- Accumulatori al litio-ion	2,7	A	
8507 80 00	- altri accumulatori	2,7	A	
8507 90	- Parti			
8507 90 30	-- Separatori	2,7	A	
8507 90 80	-- altre	2,7	A	
8508	Aspirapolvere			
	- a motore elettrico incorporato			
8508 11 00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	2,2	A	
8508 19 00	-- altri	1,7	A	
8508 60 00	- altri aspirapolvere	1,7	A	
8508 70 00	- Parti	1,7	A	
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508			
8509 40 00	- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremi-verdura	2,2	A	
8509 80 00	- altri apparecchi	2,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8509 90 00	– Parti	2,2	A	
8510	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato			
8510 10 00	– Rasoi	2,2	A	
8510 20 00	– Tosatrici	2,2	A	
8510 30 00	– Apparecchi per la depilazione	2,2	A	
8510 90 00	– Parti	2,2	A	
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori			
8511 10 00	– Candele di accensione	3,2	A	
8511 20 00	– Magnet; dinamo-magnet, volano-magnet	3,2	A	
8511 30 00	– Distributori; bobine di accensione	3,2	A	
8511 40 00	– Avviatori, anche funzionanti come generatori	3,2	A	
8511 50 00	– altri generatori	3,2	A	
8511 80 00	– altri apparecchi e dispositivi	3,2	A	
8511 90 00	– Parti	3,2	A	
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli			
8512 10 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	2,7	A	
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva	2,7	A	
8512 30	– Apparecchi di segnalazione acustica			
8512 30 10	-- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	A	
8512 30 90	-- altri	2,7	A	
8512 40 00	– Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	2,7	A	
8512 90	– Parti			
8512 90 10	-- di apparecchi della sottovoce 8512 30 10	2,2	A	
8512 90 90	-- altri	2,7	A	
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512			
8513 10 00	– Lampade	5,7	A	
8513 90 00	– Parti	5,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche			
8514 10	– Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)			
8514 10 10	-- Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	A	
8514 10 80	-- altri	2,2	A	
8514 20	– Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche			
8514 20 10	-- funzionanti ad induzione	2,2	A	
8514 20 80	-- funzionanti per perdite dielettriche	2,2	A	
8514 30 00	– altri forni	2,2	A	
8514 40 00	– altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	2,2	A	
8514 90 00	– Parti	2,2	A	
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet			
	– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera			
8515 11 00	-- Ferri e pistole per brasare	2,7	A	
8515 19 00	-- altri	2,7	A	
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza			
8515 21 00	-- interamente o parzialmente automatici	2,7	A	
8515 29 00	-- altri	2,7	A	
	– Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma			
8515 31 00	-- interamente o parzialmente automatici	2,7	A	
8515 39	-- altri			
	--- a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e			
8515 39 13	---- di un trasformatore	2,7	A	
8515 39 18	---- di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico	2,7	A	
8515 39 90	--- altri	2,7	A	
8515 80	– altre macchine ed apparecchi			
8515 80 10	-- per il trattamento dei metalli	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8515 80 90	-- altri	2,7	A	
8515 90 00	- Parti	2,7	A	
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545			
8516 10	- Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici			
8516 10 11	-- istantanei	2,7	A	
8516 10 80	-- altri	2,7	A	
	- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili			
8516 21 00	-- Radiatori ad accumulazione	2,7	A	
8516 29	-- altri			
8516 29 10	--- Radiatori a circolazione di liquido	2,7	A	
8516 29 50	--- Radiatori per convezione	2,7	A	
	--- altri			
8516 29 91	---- con ventilatore incorporato	2,7	A	
8516 29 99	---- altri	2,7	A	
	- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani			
8516 31 00	-- Asciugacapelli	2,7	A	
8516 32 00	-- altri apparecchi per parrucchiere	2,7	A	
8516 33 00	-- Apparecchi per asciugare le mani	2,7	A	
8516 40 00	- Ferri da stiro elettrici	2,7	A	
8516 50 00	- Forni a microonde	5	A	
8516 60	- altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti			
8516 60 10	-- Cucine	2,7	A	
8516 60 50	-- Fornelli (comprese le piastre di cottura)	2,7	A	
8516 60 70	-- Griglie e girarrosti	2,7	A	
8516 60 80	-- Forni da fissare	2,7	A	
8516 60 90	-- altri	2,7	A	
	- altri apparecchi elettrotermici			
8516 71 00	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	2,7	A	
8516 72 00	-- Tostapane	2,7	A	
8516 79	-- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8516 79 20	--- Friggitrici	2,7	A	
8516 79 70	--- altri	2,7	A	
8516 80	- Resistenze scaldanti			
8516 80 20	-- accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	A	
8516 80 80	-- altre	2,7	A	
8516 90 00	- Parti	2,7	A	
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528			
	- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo			
8517 11 00	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»	0	A	
8517 12 00	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	0	A	
8517 18 00	-- altri	0	A	
	- altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)			
8517 61 00	-- Stazioni fisse	0	A	
8517 62 00	-- Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing	0	A	
8517 69	-- altri			
8517 69 10	--- Videofoni	0	A	
8517 69 20	--- Citofoni	0	A	
	--- Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia			
8517 69 31	---- Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone	0	A	
8517 69 39	---- altri	9,3	B3	
8517 69 90	--- altri	0	A	
8517 70	- Parti			
	-- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti			
8517 70 11	--- Antenne destinate ad apparecchi di radiotelegrafia o radiotelegrafia	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8517 70 15	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	A	
8517 70 19	--- altre	3,6	A	
8517 70 90	-- altre	0	A	
8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono			
8518 10	- Microfoni e loro supporti			
8518 10 30	-- Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0	A	
8518 10 95	-- altri	2,5	A	
	- Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche			
8518 21 00	-- Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	4,5	A	
8518 22 00	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	4,5	A	
8518 29	-- altri			
8518 29 30	--- Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	0	A	
8518 29 95	--- altri	3	A	
8518 30	- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti			
8518 30 20	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	0	A	
8518 30 95	-- altri	2	A	
8518 40	- Amplificatori elettrici a bassa frequenza			
8518 40 30	-- utilizzati in telefonia o per la misura	3	A	
8518 40 80	-- altri	4,5	A	
8518 50 00	- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	2	A	
8518 90 00	- Parti	2	A	
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono			
8519 20	- Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento			
8519 20 10	-- Elettrofoni a monete o a gettoni	6	B5	
	-- altri			
8519 20 91	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	9,5	B5	
8519 20 99	--- altri	4,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8519 30 00	- Piatti giradischi	2	A	
8519 50 00	- Segreterie telefoniche	0	A	
	- altri apparecchi			
8519 81	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori			
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono			
8519 81 11	---- Dittafoni	5	B3	
	---- altri apparecchi per la riproduzione del suono			
8519 81 15	----- Lettori tascabili di cassette	0	A	
	----- altri lettori di cassette			
8519 81 21	----- con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	9	B5	
8519 81 25	----- altri	2	A	
	----- altri			
	----- con sistema di lettura mediante fascio laser			
8519 81 31	----- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	9	B5	
8519 81 35	----- altri	9,5	B5	
8519 81 45	----- altri	4,5	A	
	--- altri apparecchi			
8519 81 51	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	4	A	
	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici			
	----- a cassette			
	----- con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati			
8519 81 55	----- che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	0	A	
8519 81 61	----- altri	2	A	
8519 81 65	----- tascabili	0	A	
8519 81 75	----- altri	2	A	
	----- altri			
8519 81 81	----- che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	A	
8519 81 85	----- altri	7	B5	
8519 81 95	---- altri	2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8519 89	-- altri			
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono			
8519 89 11	---- Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20	2	A	
8519 89 15	---- Dittafoni	5	B3	
8519 89 19	---- altri	4,5	A	
8519 89 90	--- altri	2	A	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici			
8521 10	- a nastri magnetici			
8521 10 20	-- che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	14	B5	
8521 10 95	-- altri	8	B5	
8521 90 00	- altri	13,9	B5	
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521			
8522 10 00	- Lettori fonografici	4	A	
8522 90	- altri			
8522 90 30	-- Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no	0	A	
	-- altri			
	--- Assiemaggi elettronici			
8522 90 41	---- Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00	0	A	
8522 90 49	---- altri	4	A	
8522 90 70	--- Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	0	A	
8522 90 80	--- altri	4	A	
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37			
	- Supporti magnetici			
8523 21 00	-- Schede munite di una pista magnetica	3,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8523 29	-- altri			
	--- Nastri magnetici; dischi magnetici			
8523 29 15	---- non registrati	0	A	
	---- altri			
8523 29 31	----- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	A	
8523 29 33	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
8523 29 39	----- altri	3,5	A	
8523 29 90	--- altri	3,5	A	
	- Supporti ottici			
8523 41	-- non registrati			
8523 41 10	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili	0	A	
8523 41 30	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili	0	A	
8523 41 90	--- altri	0	A	
8523 49	-- altri			
	--- Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser			
8523 49 25	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	A	
	---- unicamente per la riproduzione del suono			
8523 49 31	----- di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	3,5	A	
8523 49 39	----- di diametro superiore a 6,5 cm	3,5	A	
	---- altri			
8523 49 45	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
	----- altri			
8523 49 51	----- Dischi digitali versatili (DVD)	3,5	A	
8523 49 59	----- altri	3,5	A	
	--- altri			
8523 49 91	---- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8523 49 93	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
8523 49 99	----- altri	3,5	A	
	- Supporti a semiconduttore			
8523 51	-- Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori			
8523 51 10	--- non registrati	0	A	
	--- altri			
8523 51 91	----- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	A	
8523 51 93	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
8523 51 99	----- altri	3,5	A	
8523 52	-- «Schede intelligenti» («smart cards»)			
8523 52 10	--- con due o più circuiti integrati elettronici	3,7	A	
8523 52 90	--- altri	0	A	
8523 59	-- altri			
8523 59 10	--- non registrati	0	A	
	--- altri			
8523 59 91	----- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	A	
8523 59 93	----- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
8523 59 99	----- altri	3,5	A	
8523 80	- altri			
8523 80 10	-- non registrati	0	A	
	-- altri			
8523 80 91	--- per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0	A	
8523 80 93	--- per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
8523 80 99	--- altri	3,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali			
8525 50 00	– Apparecchi trasmettenti	3,6	A	
8525 60 00	– Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	0	A	
8525 80	– Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali			
	-- Telecamere			
8525 80 11	--- con almeno 3 tubi da ripresa	3	A	
8525 80 19	--- altre	4,9	A	
8525 80 30	-- Fotocamere digitali	0	A	
	-- Videocamere digitali			
8525 80 91	--- che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	4,9	A	
8525 80 99	--- altri	14	B3	
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando			
8526 10 00	– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	3,7	A	
	– altri			
8526 91	-- Apparecchi di radionavigazione			
8526 91 20	--- Ricevitori di radionavigazione	3,7	A	
8526 91 80	--- altri	3,7	A	
8526 92 00	-- Apparecchi di radiotelecomando	3,7	A	
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria			
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna			
8527 12	-- Radiocassette tascabili			
8527 12 10	--- con sistema di lettura analogico e digitale	14	B3	
8527 12 90	--- altri	10	B3	
8527 13	-- altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono			
8527 13 10	--- con sistema di lettura mediante fascio laser	12	B3	
	--- altri			
8527 13 91	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	B3	
8527 13 99	---- altri	10	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8527 19 00	-- altri	0	A	
	- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli			
8527 21	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono			
	--- capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)			
8527 21 20	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	B3	
	---- altri			
8527 21 52	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	B3	
8527 21 59	----- altri	10	B3	
	--- altri			
8527 21 70	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	B3	
	---- altri			
8527 21 92	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	B3	
8527 21 98	----- altri	10	B3	
8527 29 00	-- altri	12	B3	
	- altri			
8527 91	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono			
	--- con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro			
8527 91 11	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	B3	
8527 91 19	---- altri	10	B3	
	--- altri			
8527 91 35	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	12	B3	
	---- altri			
8527 91 91	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	B3	
8527 91 99	----- altri	10	B3	
8527 92	-- non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria			
8527 92 10	--- Radiosvegli	0	A	
8527 92 90	--- altri	9	B3	
8527 99 00	-- altri	9	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini			
	- Monitor con tubo catodico			
8528 41 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0	A	
8528 49	-- altri			
8528 49 10	--- in bianco e nero o in altre monocromie	14	B3	
8528 49 80	--- a colori	14	B3	
	- altri monitor			
8528 51 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0	A	
8528 59	-- altri			
8528 59 10	--- in bianco e nero o in altre monocromie	14	B3	
	--- a colori			
8528 59 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14	B3	
8528 59 80	---- altri	14	B3	
	- Proiettori			
8528 61 00	-- dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	0	A	
8528 69	-- altri			
8528 69 10	--- che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	
	--- altri			
8528 69 91	---- in bianco e nero o in altre monocromie	2	A	
8528 69 99	---- a colori	14	B3	
	- Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini			
8528 71	-- non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video			
	--- Videotuner			
8528 71 11	---- Assemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8528 71 15	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	0	A	
8528 71 19	---- altri	14	B3	
	--- altri			
8528 71 91	---- Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione)	0	A	
8528 71 99	---- altri	14	B3	
8528 72	-- altri, a colori			
8528 72 10	--- Teleproiettori	14	B5	
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	B5	
	--- altri			
8528 72 30	---- con tubo immagini incorporato	14	B5	
8528 72 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14	B5	
8528 72 60	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14	B5	
8528 72 80	---- altri	14	B5	
8528 73 00	-- altri, in monocromie	2	A	
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528			
8529 10	- Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti			
	-- Antenne			
8529 10 11	--- Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	5	B3	
	--- Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione			
8529 10 31	---- per ricezione via satellite	3,6	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8529 10 39	---- altre	3,6	A	
8529 10 65	--- Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	4	A	
8529 10 69	--- altre antenne	3,6	A	
8529 10 80	-- Filtri e separatori di antenne	3,6	A	
8529 10 95	-- altri	3,6	A	
8529 90	- altri			
8529 90 20	-- Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00	0	A	
	-- altre			
	--- Mobili e cofanetti			
8529 90 41	---- di legno	2	A	
8529 90 49	---- di altre materie	3	A	
8529 90 65	--- Assiemaggi elettronici	3	A	
	--- altri			
8529 90 92	---- di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	5	B3	
8529 90 97	---- altri	3	A	
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)			
8530 10 00	- Apparecchi per strade ferrate o simili	1,7	A	
8530 80 00	- altri apparecchi	1,7	A	
8530 90 00	- Parti	1,7	A	
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530			
8531 10	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili			
8531 10 30	-- del tipo utilizzato per edifici	2,2	A	
8531 10 95	-- altri	2,2	A	
8531 20	- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)			
8531 20 20	-- a diodi emettitori di luce (LED)	0	A	
	-- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)			
8531 20 40	--- che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva	0	A	
8531 20 95	--- altri	0	A	
8531 80	- altri apparecchi			
8531 80 20	-- Visualizzatori a schermo piatto	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8531 80 95	-- altri	2,2	A	
8531 90	- Parti			
8531 90 20	-- di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	0	A	
8531 90 85	-- altri	2,2	A	
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili			
8532 10 00	- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	0	A	
	- altri condensatori fissi			
8532 21 00	-- di tantalio	0	A	
8532 22 00	-- elettrolitici all'alluminio	0	A	
8532 23 00	-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	0	A	
8532 24 00	-- a dielettrico di ceramica, a più strati	0	A	
8532 25 00	-- a dielettrico di carta o di materie plastiche	0	A	
8532 29 00	-- altri	0	A	
8532 30 00	- Condensatori variabili o regolabili	0	A	
8532 90 00	- Parti	0	A	
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)			
8533 10 00	- Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati	0	A	
	- altre resistenze fisse			
8533 21 00	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	A	
8533 29 00	-- altre	0	A	
	- Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate			
8533 31 00	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	A	
8533 39 00	-- altre	0	A	
8533 40	- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)			
8533 40 10	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0	A	
8533 40 90	-- altre	0	A	
8533 90 00	- Parti	0	A	
8534 00	Circuiti stampati			
	- solamente con elementi conduttori e di contatto			
8534 00 11	-- Circuiti a più strati	0	A	
8534 00 19	-- altri	0	A	
8534 00 90	- con altri elementi passivi	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V			
8535 10 00	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	2,7	A	
	- Interruttori automatici			
8535 21 00	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	A	
8535 29 00	-- altri	2,7	A	
8535 30	- Sezionatori ed interruttori			
8535 30 10	-- per una tensione inferiore a 72,5 kV	2,7	A	
8535 30 90	-- altri	2,7	A	
8535 40 00	- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	2,7	A	
8535 90 00	- altri	2,7	A	
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche			
8536 10	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili			
8536 10 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 10 A	2,3	A	
8536 10 50	-- per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A	2,3	A	
8536 10 90	-- per una intensità superiore a 63 A	2,3	A	
8536 20	- Interruttori automatici			
8536 20 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 63 A	2,3	A	
8536 20 90	-- per una intensità superiore a 63 A	2,3	A	
8536 30	- altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici			
8536 30 10	-- per una intensità inferiore o uguale a 16 A	2,3	A	
8536 30 30	-- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	2,3	A	
8536 30 90	-- per una intensità superiore a 125 A	2,3	A	
	- Relè			
8536 41	-- per una tensione inferiore o uguale a 60 V			
8536 41 10	--- per una intensità inferiore o uguale a 2 A	2,3	A	
8536 41 90	--- per una intensità superiore a 2 A	2,3	A	
8536 49 00	-- altri	2,3	A	
8536 50	- altri interruttori, sezionatori e commutatori			
8536 50 03	-- Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8536 50 05	-- Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)	0	A	
8536 50 07	-- Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A	0	A	
	-- altri			
	--- per una tensione inferiore o uguale a 60 V			
8536 50 11	---- a tasto o pulsante	2,3	A	
8536 50 15	---- rotanti	2,3	A	
8536 50 19	---- altri	2,3	A	
8536 50 80	--- altri	2,3	A	
	- Portalampade, spine e prese di corrente			
8536 61	-- Portalampade			
8536 61 10	--- Portalampade Edison	2,3	A	
8536 61 90	--- altre	2,3	A	
8536 69	-- altre			
8536 69 10	--- per cavi coassiali	0	A	
8536 69 30	--- per circuiti stampati	0	A	
8536 69 90	--- altre	2,3	A	
8536 70 00	- Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	3	A	
8536 90	- altri apparecchi			
8536 90 01	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	2,3	A	
8536 90 10	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi	0	A	
8536 90 20	-- Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	0	A	
8536 90 85	-- altri	2,3	A	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517			
8537 10	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V			
8537 10 10	-- Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	A	
	-- altri			
8537 10 91	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	A	
8537 10 99	--- altri	2,1	A	
8537 20	- per una tensione superiore a 1 000 V			
8537 20 91	-- superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV	2,1	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8537 20 99	-- superiore a 72,5 kV	2,1	A	
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537			
8538 10 00	- Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	2,2	A	
8538 90	- altri			
	-- per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20			
8538 90 11	--- Assiemaggi elettronici	0	A	
8538 90 19	--- altri	0	A	
	-- altri			
8538 90 91	--- Assiemaggi elettronici	3,2	A	
8538 90 99	--- altri	1,7	A	
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco			
8539 10 00	- Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»	2,7	A	
	- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi			
8539 21	-- alogeni, al tungsteno			
8539 21 30	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	A	
	--- altri, di tensione			
8539 21 92	---- superiore a 100 V	2,7	A	
8539 21 98	---- uguale o inferiore a 100 V	2,7	A	
8539 22	-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V			
8539 22 10	--- a riflettore	2,7	A	
8539 22 90	--- altri	2,7	A	
8539 29	-- altri			
8539 29 30	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli	2,7	A	
	--- altri, di tensione			
8539 29 92	---- superiore a 100 V	2,7	A	
8539 29 98	---- uguale o inferiore a 100 V	2,7	A	
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti			
8539 31	-- fluorescenti, a catodo caldo			
8539 31 10	--- con due zoccoli	2,7	A	
8539 31 90	--- altri	2,7	A	
8539 32	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico			
8539 32 20	--- a vapore di mercurio o di sodio	2,7	A	
8539 32 90	--- ad alogenuro metallico	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8539 39 00	-- altri	2,7	A	
	- Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco			
8539 41 00	-- Lampade ad arco	2,7	A	
8539 49 00	-- altri	2,7	A	
8539 90	- Parti			
8539 90 10	-- Zoccoli	2,7	A	
8539 90 90	-- altri	2,7	A	
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539			
	- Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor			
8540 11 00	-- a colori	14	B3	
8540 12 00	-- in monocromie	7,5	B3	
8540 20	- Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo			
8540 20 10	-- Tubi per telecamere	2,7	A	
8540 20 80	-- altri	2,7	A	
8540 40 00	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie; tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm	2,6	A	
8540 60 00	- altri tubi catodici	2,6	A	
	- Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia			
8540 71 00	-- Magnetron	2,7	A	
8540 79 00	-- altri	2,7	A	
	- altre lampade, tubi e valvole			
8540 81 00	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	2,7	A	
8540 89 00	-- altri	2,7	A	
	- Parti			
8540 91 00	-- di tubi catodici	2,7	A	
8540 99 00	-- altri	2,7	A	
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati			
8541 10 00	- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	0	A	
	- Transistor, diversi dai fototransistor			
8541 21 00	-- con potere di dissipazione inferiore a 1 W	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8541 29 00	-- altri	0	A	
8541 30 00	- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	0	A	
8541 40	- Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce			
8541 40 10	-- Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	0	A	
8541 40 90	-- altri	0	A	
8541 50 00	- altri dispositivi a semiconduttore	0	A	
8541 60 00	- Cristalli piezoelettrici montati	0	A	
8541 90 00	- Parti	0	A	
8542	Circuiti integrati elettronici			
	- Circuiti integrati elettronici			
8542 31	-- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti			
8542 31 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	0	A	
8542 31 90	--- altri	0	A	
8542 32	-- Memorie			
8542 32 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	0	A	
	--- altri			
	---- Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)			
8542 32 31	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	0	A	
8542 32 39	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	0	A	
8542 32 45	---- Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)	0	A	
8542 32 55	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)	0	A	
	---- Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E ² PROM), compresi i flash E ² PROM			
	----- Flash E ² PROM			
8542 32 61	----- con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit	0	A	
8542 32 69	----- con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit	0	A	
8542 32 75	----- altre	0	A	
8542 32 90	---- altre memorie	0	A	
8542 33 00	-- Amplificatori	0	A	
8542 39	-- altri			
8542 39 10	--- Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo	0	A	
8542 39 90	--- altri	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8542 90 00	- Parti	0	A	
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
8543 10 00	- Acceleratori di particelle	4	A	
8543 20 00	- Generatori di segnali	3,7	A	
8543 30 00	- Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	3,7	A	
8543 70	- altre macchine ed apparecchi			
8543 70 10	-- Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	0	A	
8543 70 30	-- Amplificatori d'antenne	3,7	A	
8543 70 50	-- Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7	A	
8543 70 60	-- Elettrificatori di recinti	3,7	A	
8543 70 90	-- altri	3,7	A	
8543 90 00	- Parti	3,7	A	
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione			
	- Fili per avvolgimenti			
8544 11	-- di rame			
8544 11 10	--- smaltati o laccati	3,7	A	
8544 11 90	--- altri	3,7	A	
8544 19 00	-- altri	3,7	A	
8544 20 00	- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	3,7	A	
8544 30 00	- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	3,7	A	
	- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V			
8544 42	-- muniti di pezzi di congiunzione			
8544 42 10	--- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	0	A	
8544 42 90	--- altri	3,3	A	
8544 49	-- altri			
8544 49 20	--- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni , per tensioni inferiori o uguali a 80 V	0	A	
	--- altri			
8544 49 91	---- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	3,7	A	
	---- altri			
8544 49 93	---- per tensioni inferiori o uguali a 80 V	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8544 49 95	----- per tensioni superiori a 80 V ma inferiori a 1 000 V	3,7	A	
8544 49 99	----- per una tensione di 1 000 V	3,7	A	
8544 60	- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V			
8544 60 10	-- con conduttori di rame	3,7	A	
8544 60 90	-- con altri conduttori	3,7	A	
8544 70 00	- Cavi di fibre ottiche	0	A	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici			
	- Elettrodi			
8545 11 00	-- dei tipi utilizzati per forni	2,7	A	
8545 19 00	-- altri	2,7	A	
8545 20 00	- Spazzole	2,7	A	
8545 90	- altri			
8545 90 10	-- Resistenze riscaldanti	1,7	A	
8545 90 90	-- altri	2,7	A	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia			
8546 10 00	- di vetro	3,7	A	
8546 20 00	- di ceramica	4,7	A	
8546 90	- altri			
8546 90 10	-- di materie plastiche	3,7	A	
8546 90 90	-- altri	3,7	A	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente			
8547 10 00	- Pezzi isolanti di ceramica	4,7	A	
8547 20 00	- Pezzi isolanti di materie plastiche	3,7	A	
8547 90 00	- altri	3,7	A	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8548 10	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso			
8548 10 10	-- Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	A	
	-- Accumulatori elettrici fuori uso			
8548 10 21	--- Accumulatori al piombo	2,6	A	
8548 10 29	--- altri	2,6	A	
	-- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici			
8548 10 91	--- contenenti piombo	0	A	
8548 10 99	--- altri	0	A	
8548 90	– altri			
8548 90 20	-- Memorie in forma multicominate, come per esempio D-RAM stack e moduli	0	A	
8548 90 90	-- altri	2,7	A	
86	CAPITOLO 86 - VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE			
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici			
8601 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	A	
8601 20 00	– ad accumulatori elettrici	1,7	A	
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender			
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	1,7	A	
8602 90 00	– altri	1,7	A	
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604			
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7	A	
8603 90 00	– altre	1,7	A	
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7	A	
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie			
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	1,7	A	
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7	A	
	– altri			
8606 91	-- coperti e chiusi			
8606 91 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	1,7	A	
8606 91 80	--- altri	1,7	A	
8606 92 00	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	1,7	A	
8606 99 00	-- altri	1,7	A	
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili			
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti			
8607 11 00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7	A	
8607 12 00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7	A	
8607 19	-- altri, comprese le parti			
8607 19 10	--- Assi, anche montati; ruote e loro parti	2,7	A	
8607 19 90	--- Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	1,7	A	
	– Freni e loro parti			
8607 21	-- Freni ad aria compressa e loro parti			
8607 21 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	A	
8607 21 90	--- altri	1,7	A	
8607 29 00	-- altri	1,7	A	
8607 30 00	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	1,7	A	
	– altre			
8607 91	-- di locomotive o di locotrattori			
8607 91 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	A	
8607 91 90	--- altre	1,7	A	
8607 99	-- altre			
8607 99 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7	A	
8607 99 80	--- altre	1,7	A	
8608 00 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8609 00	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto			
8609 00 10	– Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	0	A	
8609 00 90	– altri	0	A	
87	CAPITOLO 87 - VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI			
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)			
8701 10 00	– Motocoltivatori	3	A	
8701 20	– Trattori stradali per semirimorchi			
8701 20 10	-- nuovi	16	A	
8701 20 90	-- usati	16	A	
8701 30 00	– Trattori a cingoli	0	A	
8701 90	– altri			
	-- Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote			
	--- nuovi, di potenza del motore			
8701 90 11	---- inferiore o uguale a 18 kW	0	A	
8701 90 20	---- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	0	A	
8701 90 25	---- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	0	A	
8701 90 31	---- superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	0	A	
8701 90 35	---- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	0	A	
8701 90 39	---- superiore a 90 kW	0	A	
8701 90 50	--- usati	0	A	
8701 90 90	-- altri	7	A	
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente			
8702 10	– azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)			
	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³			
8702 10 11	--- nuovi	16	B7	
8702 10 19	--- usati	16	B7	
	-- di cilindrata non superiore a 500 cm ³			
8702 10 91	--- nuovi	10	B7	
8702 10 99	--- usati	10	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8702 90	– altri			
	-- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla			
	--- di cilindrata superiore a 2 800 cm ³			
8702 90 11	---- nuovi	16	B7	
8702 90 19	---- usati	16	B7	
	--- di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³			
8702 90 31	---- nuovi	10	B7	
8702 90 39	---- usati	10	B7	
8702 90 90	-- altri	10	B7	
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa			
8703 10	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili			
8703 10 11	-- Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5	B3	
8703 10 18	-- altri	10	B7	
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla			
8703 21	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³			
8703 21 10	--- nuovi	10	B7	
8703 21 90	--- usati	10	B7	
8703 22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³			
8703 22 10	--- nuovi	10	B7	
8703 22 90	--- usati	10	B7	
8703 23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³			
	--- nuovi			
8703 23 11	---- Campers e motorcaravans	10	B7	
8703 23 19	---- altri	10	B7	
8703 23 90	--- usati	10	B7	
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³			
8703 24 10	--- nuovi	10	B7	
8703 24 90	--- usati	10	B7	
	– altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)			
8703 31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8703 31 10	--- nuovi	10	B7	
8703 31 90	--- usati	10	B7	
8703 32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³			
	--- nuovi			
8703 32 11	---- Campers e motorcaravans	10	B7	
8703 32 19	---- altri	10	B7	
8703 32 90	--- usati	10	B7	
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³			
	--- nuovi			
8703 33 11	---- Campers e motorcaravans	10	B7	
8703 33 19	---- altri	10	B7	
8703 33 90	--- usati	10	B7	
8703 90	- altri			
8703 90 10	-- azionati da motore elettrico	10	B7	
8703 90 90	-- altri	10	B7	
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci			
8704 10	- Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale			
8704 10 10	-- azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	0	A	
8704 10 90	-- altri	0	A	
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)			
8704 21	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t			
8704 21 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	A	
	--- altri			
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³			
8704 21 31	----- nuovi	22	B7	
8704 21 39	----- usati	22	B7	
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³			
8704 21 91	----- nuovi	10	B7	
8704 21 99	----- usati	10	B7	
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t			
8704 22 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	A	
	--- altri			
8704 22 91	---- nuovi	22	B7	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8704 22 99	----- usati	22	B7	
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t			
8704 23 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	A	
	--- altri			
8704 23 91	----- nuovi	22	B7	
8704 23 99	----- usati	22	B7	
	- altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla			
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t			
8704 31 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	A	
	--- altri			
	----- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³			
8704 31 31	----- nuovi	22	B7	
8704 31 39	----- usati	22	B7	
	----- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³			
8704 31 91	----- nuovi	10	B7	
8704 31 99	----- usati	10	B7	
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t			
8704 32 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	A	
	--- altri			
8704 32 91	----- nuovi	22	B7	
8704 32 99	----- usati	22	B7	
8704 90 00	- altri	10	B7	
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)			
8705 10 00	- Gru-automobili	3,7	A	
8705 20 00	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7	A	
8705 30 00	- Autopompe antincendio	3,7	A	
8705 40 00	- Autocarri betoniere	3,7	A	
8705 90	- altri			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8705 90 30	-- Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	A	
8705 90 80	-- altri	3,7	A	
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore			
	- Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³			
8706 00 11	-- degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19	B7	
8706 00 19	-- altri	6	A	
	- altri			
8706 00 91	-- degli autoveicoli della voce 8703	4,5	A	
8706 00 99	-- altri	10	B7	
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine			
8707 10	- degli autoveicoli della voce 8703			
8707 10 10	-- destinate all'industria del montaggio	4,5	A	
8707 10 90	-- altre	4,5	A	
8707 90	- altre			
8707 90 10	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870 110, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	4,5	A	
8707 90 90	-- altre	4,5	A	
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705			
8708 10	- Paraurti e loro parti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8708 10 10	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
8708 10 90	-- altri	4,5	A	
	- altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)			
8708 21	-- Cinture di sicurezza			
8708 21 10	--- destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
8708 21 90	--- altre	4,5	A	
8708 29	-- altri			
8708 29 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
8708 29 90	--- altri	4,5	A	
8708 30	- Freni e servofreni; loro parti			
8708 30 10	-- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	-- altre			
8708 30 91	--- per freni a dischi	4,5	A	
8708 30 99	--- altre	4,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8708 40	- Cambi di velocità e loro parti			
8708 40 20	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	-- altri			
8708 40 50	--- Cambi di velocità	4,5	A	
	--- Parti			
8708 40 91	---- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 40 99	---- altri	3,5	A	
8708 50	- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti			
8708 50 20	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	-- altri			
8708 50 35	--- Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti	4,5	A	
	--- Parti			
8708 50 55	---- di acciaio stampato	4,5	A	
	---- altri			
8708 50 91	----- per assi portanti	4,5	A	
8708 50 99	----- altri	3,5	A	
8708 70	- Ruote, loro parti ed accessori			
8708 70 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870 110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	-- altri			
8708 70 50	--- Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio	4,5	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8708 70 91	--- Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	3	A	
8708 70 99	--- altri	4,5	A	
8708 80	- Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)			
8708 80 20	-- destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	-- altri			
8708 80 35	--- Ammortizzatori di sospensione	4,5	A	
8708 80 55	--- Barre stabilizzatrici; barre di torsione	3,5	A	
	--- altri			
8708 80 91	---- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 80 99	---- altri	3,5	A	
	- altre parti ed accessori			
8708 91	-- Radiatori e loro parti			
8708 91 20	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	--- altri			
8708 91 35	---- Radiatori	4,5	A	
	---- Parti			
8708 91 91	----- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 91 99	----- altri	3,5	A	
8708 92	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8708 92 20	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	--- altri			
8708 92 35	---- Silenziatori e tubi di scappamento	4,5	A	
	---- Parti			
8708 92 91	----- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 92 99	----- altri	3,5	A	
8708 93	-- Frizioni e loro parti			
8708 93 10	--- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
8708 93 90	--- altre	4,5	A	
8708 94	-- Volanti, colonne di guida (piononi) e scatole dello sterzo; loro parti			
8708 94 20	--- destinate all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	--- altri			
8708 94 35	---- Volanti, colonne di guida (piononi) e scatole dello sterzo	4,5	A	
	---- Parti			
8708 94 91	----- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 94 99	----- altri	3,5	A	
8708 95	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («air-bags»); loro parti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8708 95 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	--- altri			
8708 95 91	---- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 95 99	---- altri	3,5	A	
8708 99	-- altri			
8708 99 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3	A	
	--- altri			
8708 99 93	---- di acciaio stampato	4,5	A	
8708 99 97	---- altri	3,5	A	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti			
	- Carrelli			
8709 11	-- elettrici			
8709 11 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	A	
8709 11 90	--- altri	4	A	
8709 19	-- altri			
8709 19 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	A	
8709 19 90	--- altri	4	A	
8709 90 00	- Parti	3,5	A	
8710 00 00	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	1,7	A	
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8711 10 00	- con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	8	B7	
8711 20	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm ³ ed inferiore o uguale a 250 cm ³			
8711 20 10	-- Moto «scooters»	8	A	
	-- altri, di cilindrata			
8711 20 92	--- superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	8	A	
8711 20 98	--- superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8	A	
8711 30	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³			
8711 30 10	-- di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³	6	B5	
8711 30 90	-- di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	6	B5	
8711 40 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm ³ ma inferiore o uguale a 800 cm ³	6	B5	
8711 50 00	- con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm ³	6	B5	
8711 90	- altri			
8711 90 10	-- Cicli, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt	6	B5	
8711 90 90	-- altri	6	B5	
8712 00	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore			
8712 00 30	- Biciclette con cuscinetti a sfere	14	B5	
8712 00 70	- altri	15	B5	
8713	Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione			
8713 10 00	- senza meccanismo di propulsione	0	A	
8713 90 00	- altri	0	A	
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713			
8714 10 00	- di motocicli (compresi i ciclomotori)	3,7	A	
8714 20 00	- di carrozze o di altri veicoli simili per invalidi	0	A	
	- altri			
8714 91	-- Telai e forcelle, e loro parti			
8714 91 10	--- Telai	4,7	B3	
8714 91 30	--- Forcelle	4,7	B3	
8714 91 90	--- Parti	4,7	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8714 92	-- Cerchioni e raggi			
8714 92 10	--- Cerchioni	4,7	B3	
8714 92 90	--- Raggi	4,7	B3	
8714 93 00	-- Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere	4,7	B3	
8714 94	-- Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti			
8714 94 20	--- Freni	4,7	B3	
8714 94 90	--- Parti	4,7	B3	
8714 95 00	-- Selle	4,7	B3	
8714 96	-- Pedali e pedaliere, e loro parti			
8714 96 10	--- Pedali	4,7	B3	
8714 96 30	--- Pedaliere	4,7	B3	
8714 96 90	--- Parti	4,7	B3	
8714 99	-- altri			
8714 99 10	--- Manubri	4,7	B3	
8714 99 30	--- Portabagagli	4,7	B3	
8714 99 50	--- Cambi	4,7	B3	
8714 99 90	--- altri; parti	4,7	B3	
8715 00	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti			
8715 00 10	- Carrozzine, passeggini e veicoli simili	2,7	A	
8715 00 90	- Parti	2,7	A	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti			
8716 10	- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte			
8716 10 92	-- di peso inferiore o uguale a 1 600 kg	2,7	A	
8716 10 98	-- di peso superiore a 1 600 kg	2,7	A	
8716 20 00	- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7	A	
	- altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci			
8716 31 00	-- Cisterne	2,7	A	
8716 39	-- altri			
8716 39 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2,7	A	
	--- altri			
	---- nuovi			
8716 39 30	----- Semirimorchi	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8716 39 50	----- altri	2,7	A	
8716 39 80	---- usati	2,7	A	
8716 40 00	- altri rimorchi e semirimorchi	2,7	A	
8716 80 00	- altri veicoli	1,7	A	
8716 90	- Parti			
8716 90 10	-- Telai	1,7	A	
8716 90 30	-- Carrozzerie	1,7	A	
8716 90 50	-- Assi	1,7	A	
8716 90 90	-- altre	1,7	A	
88	CAPITOLO 88 - NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE			
8801 00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore			
8801 00 10	- Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani	3,7	A	
8801 00 90	- altri	2,7	A	
8802	Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita			
	- Elicotteri			
8802 11 00	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,5	A	
8802 12 00	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	2,7	A	
8802 20 00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	7,7	A	
8802 30 00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg	2,7	A	
8802 40 00	- Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	2,7	A	
8802 60	- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita			
8802 60 10	-- Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2	A	
8802 60 90	-- Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	A	
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802			
8803 10 00	- Eliche e rotori, e loro parti	2,7	A	
8803 20 00	- Carrelli di atterraggio e loro parti	2,7	A	
8803 30 00	- altre parti di aeroplani o di elicotteri	2,7	A	
8803 90	- altre			
8803 90 10	-- di cervi volanti	1,7	A	
8803 90 20	-- di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7	A	
8803 90 30	-- di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8803 90 90	-- altre	2,7	A	
8804 00 00	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori	2,7	A	
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti			
8805 10	-- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti			
8805 10 10	-- Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti	2,7	A	
8805 10 90	-- altre	1,7	A	
	-- Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti			
8805 21 00	-- Simulatori di combattimento aereo e loro parti	1,7	A	
8805 29 00	-- altri	1,7	A	
89	CAPITOLO 89 - NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE			
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci			
8901 10	-- Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto			
8901 10 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8901 10 90	-- altri	1,7	A	
8901 20	-- Navi cisterna			
8901 20 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8901 20 90	-- altre	1,7	A	
8901 30	-- Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20			
8901 30 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8901 30 90	-- altre	1,7	A	
8901 90	-- altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci			
8901 90 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8901 90 90	-- altre	1,7	A	
8902 00	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca			
8902 00 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8902 00 90	-- altre	1,7	A	
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe			
8903 10	-- Imbarcazioni pneumatiche			
8903 10 10	-- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	A	
8903 10 90	-- altre	1,7	A	
	-- altri			
8903 91	-- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8903 91 10	--- per la navigazione marittima	0	A	
8903 91 90	--- altre	1,7	A	
8903 92	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo			
8903 92 10	--- per la navigazione marittima	0	A	
	--- altri			
8903 92 91	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	A	
8903 92 99	---- di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	A	
8903 99	-- altre			
8903 99 10	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	A	
	--- altre			
8903 99 91	---- di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m	1,7	A	
8903 99 99	---- di lunghezza superiore a 7,5 m	1,7	A	
8904 00	Rimorchiatori e spintori			
8904 00 10	- Rimorchiatori	0	A	
	- Spintori			
8904 00 91	-- per la navigazione marittima	0	A	
8904 00 99	-- altri	1,7	A	
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili			
8905 10	- Draghe			
8905 10 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8905 10 90	-- altre	1,7	A	
8905 20 00	- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	0	A	
8905 90	- altri			
8905 90 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
8905 90 90	-- altre	1,7	A	
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi			
8906 10 00	- Navi da guerra	0	A	
8906 90	- altre			
8906 90 10	-- per la navigazione marittima	0	A	
	-- altre			
8906 90 91	--- di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg	2,7	A	
8906 90 99	--- altre	1,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
8907	Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)			
8907 10 00	– Zattere gonfiabili	2,7	A	
8907 90 00	– altri	2,7	A	
8908 00 00	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	0	A	
90	CAPITOLO 90 - STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI			
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente			
9001 10	– Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche			
9001 10 10	-- Cavi conduttori di immagini	2,9	A	
9001 10 90	-- altri	2,9	A	
9001 20 00	– Materie polarizzanti in fogli o in lastre	2,9	A	
9001 30 00	– Lenti oftalmiche a contatto	2,9	A	
9001 40	– Lenti per occhiali, di vetro			
9001 40 20	-- non correttive	2,9	A	
	-- correttive			
	--- completamente lavorate sulle due facce			
9001 40 41	---- unifocali	2,9	A	
9001 40 49	---- altre	2,9	A	
9001 40 80	--- altre	2,9	A	
9001 50	– Lenti per occhiali, di altre materie			
9001 50 20	-- non correttive	2,9	A	
	-- correttive			
	--- completamente lavorate sulle due facce			
9001 50 41	---- unifocali	2,9	A	
9001 50 49	---- altre	2,9	A	
9001 50 80	--- altre	2,9	A	
9001 90 00	– altri	2,9	A	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente			
	– Obiettivi			
9002 11 00	-- per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9002 19 00	-- altri	6,7	A	
9002 20 00	- Filtri	6,7	A	
9002 90 00	- altri	6,7	A	
9003	Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti			
	- Montature			
9003 11 00	-- di materie plastiche	2,2	A	
9003 19 00	-- di altre materie	2,2	A	
9003 90 00	- Parti	2,2	A	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili			
9004 10	- Occhiali da sole			
9004 10 10	-- con vetri lavorati otticamente	2,9	A	
	-- altri			
9004 10 91	--- con lenti di materie plastiche	2,9	A	
9004 10 99	--- altri	2,9	A	
9004 90	- altri			
9004 90 10	-- con lenti di materie plastiche	2,9	A	
9004 90 90	-- altri	2,9	A	
9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia			
9005 10 00	- Binocoli	4,2	A	
9005 80 00	- altri strumenti	4,2	A	
9005 90 00	- Parti ed accessori (compresi i sostegni)	4,2	A	
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539			
9006 10 00	- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	4,2	A	
9006 30 00	- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	4,2	A	
9006 40 00	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	3,2	A	
	- altri apparecchi fotografici			
9006 51 00	-- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	4,2	A	
9006 52 00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	4,2	A	
9006 53	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm			
9006 53 10	--- Apparecchi fotografici non ricaricabili	4,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9006 53 80	--- altri	4,2	A	
9006 59 00	-- altri	4,2	A	
	- Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia			
9006 61 00	-- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)	3,2	A	
9006 69 00	-- altri	3,2	A	
	- Parti ed accessori			
9006 91 00	-- di apparecchi fotografici	3,7	A	
9006 99 00	-- altri	3,2	A	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono			
9007 10 00	- Cineprese	3,7	A	
9007 20 00	- Proiettori	3,7	A	
	- Parti ed accessori			
9007 91 00	-- di cineprese	3,7	A	
9007 92 00	-- di proiettori	3,7	A	
9008	Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione			
9008 50 00	- Proiettori ed apparecchi di ingrandimento o di riduzione	3,7	A	
9008 90 00	- Parti ed accessori	3,7	A	
9010	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni			
9010 10 00	- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7	A	
9010 50 00	- altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	2,7	A	
9010 60 00	- Schermi per proiezioni	2,7	A	
9010 90 00	- Parti ed accessori	2,7	A	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione			
9011 10	- Microscopi stereoscopici			
9011 10 10	-- provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	0	A	
9011 10 90	-- altri	6,7	A	
9011 20	- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9011 20 10	-- Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0	A	
9011 20 90	-- altri	6,7	A	
9011 80 00	- altri microscopi	6,7	A	
9011 90	- Parti ed accessori			
9011 90 10	-- di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10	0	A	
9011 90 90	-- altri	6,7	A	
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi			
9012 10	- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi			
9012 10 10	-- Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0	A	
9012 10 90	-- altri	3,7	A	
9012 90	- Parti ed accessori			
9012 90 10	-- di apparecchi della sottovoce 9012 10 10	0	A	
9012 90 90	-- altri	3,7	A	
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
9013 10 00	- Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	4,7	A	
9013 20 00	- Laser, diversi dai diodi laser	4,7	A	
9013 80	- altri dispositivi, apparecchi e strumenti			
	-- Dispositivi a cristalli liquidi			
9013 80 20	--- Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	0	A	
9013 80 30	--- altri	0	A	
9013 80 90	-- altri	4,7	A	
9013 90	- Parti ed accessori			
9013 90 10	-- per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	0	A	
9013 90 90	-- altri	4,7	A	
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione			
9014 10 00	- Bussole, comprese quelle di navigazione	2,7	A	
9014 20	- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9014 20 20	-- Centrali inerziali	3,7	A	
9014 20 80	-- altri	3,7	A	
9014 80 00	- altri strumenti ed apparecchi	3,7	A	
9014 90 00	- Parti ed accessori	2,7	A	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri			
9015 10	- Telemetri			
9015 10 10	-- elettronici	3,7	A	
9015 10 90	-- altri	2,7	A	
9015 20	- Teodoliti e tacheometri			
9015 20 10	-- elettronici	3,7	A	
9015 20 90	-- altri	2,7	A	
9015 30	- Livelle			
9015 30 10	-- elettroniche	3,7	A	
9015 30 90	-- altre	2,7	A	
9015 40	- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria			
9015 40 10	-- elettronici	3,7	A	
9015 40 90	-- altri	2,7	A	
9015 80	- altri strumenti ed apparecchi			
	-- elettronici			
9015 80 11	--- di meteorologia, idrologia e geofisica	3,7	A	
9015 80 19	--- altri	3,7	A	
	-- altri			
9015 80 91	--- di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	2,7	A	
9015 80 93	--- di meteorologia, idrologia e geofisica	2,7	A	
9015 80 99	--- altri	2,7	A	
9015 90 00	- Parti ed accessori	2,7	A	
9016 00	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi			
9016 00 10	- Bilance	3,7	A	
9016 00 90	- Parti ed accessori	3,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo			
9017 10	- Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche			
9017 10 10	-- Tracciatori	0	A	
9017 10 90	-- altri	2,7	A	
9017 20	- altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo			
9017 20 05	-- Tracciatori	0	A	
9017 20 10	-- altri strumenti da disegno	2,7	A	
9017 20 39	-- altri strumenti da traccia	2,7	A	
9017 20 90	-- altri strumenti da calcolo	2,7	A	
9017 30 00	- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	2,7	A	
9017 80	- altri strumenti			
9017 80 10	-- Metri e regoli graduati	2,7	A	
9017 80 90	-- altri	2,7	A	
9017 90 00	- Parti ed accessori	2,7	A	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici			
	- Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)			
9018 11 00	-- Elettrocardiografi	0	A	
9018 12 00	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	0	A	
9018 13 00	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	0	A	
9018 14 00	-- Apparecchi per scintigrafia	0	A	
9018 19	-- altri			
9018 19 10	--- Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	0	A	
9018 19 90	--- altri	0	A	
9018 20 00	- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	0	A	
	- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili			
9018 31	-- Siringhe, con o senza aghi			
9018 31 10	--- di materie plastiche	0	A	
9018 31 90	--- altri	0	A	
9018 32	-- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9018 32 10	--- Aghi tubolari di metallo	0	A	
9018 32 90	--- Aghi per suture	0	A	
9018 39 00	-- altri	0	A	
	- altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria			
9018 41 00	-- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	0	A	
9018 49	-- altri			
9018 49 10	--- Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	0	A	
9018 49 90	--- altri	0	A	
9018 50	- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia			
9018 50 10	-- non ottici	0	A	
9018 50 90	-- ottici	0	A	
9018 90	- altri strumenti ed apparecchi			
9018 90 10	-- Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	0	A	
9018 90 20	-- Endoscopi	0	A	
9018 90 30	-- Reni artificiali	0	A	
9018 90 40	-- Apparecchi di diatermia	0	A	
9018 90 50	-- Apparecchi per trasfusione	0	A	
9018 90 60	-- Strumenti ed apparecchi di anestesia	0	A	
9018 90 75	-- Apparecchi per la stimolazione nervosa	0	A	
9018 90 84	-- altri	0	A	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria			
9019 10	- Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica			
9019 10 10	-- Vibromassaggiatori elettrici	0	A	
9019 10 90	-- altri	0	A	
9019 20 00	- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	0	A	
9020 00 00	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	1,7	A	
9021	Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9021 10	– Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture			
9021 10 10	-- Oggetti e apparecchi di ortopedia	0	A	
9021 10 90	-- Oggetti e apparecchi per fratture	0	A	
	– Oggetti e apparecchi dentari			
9021 21	-- Denti artificiali			
9021 21 10	--- di materie plastiche	0	A	
9021 21 90	--- di altre materie	0	A	
9021 29 00	-- altri	0	A	
	– altri oggetti e apparecchi di protesi			
9021 31 00	-- Protesi articolari	0	A	
9021 39	-- altri			
9021 39 10	--- Protesi oculistica	0	A	
9021 39 90	--- altri	0	A	
9021 40 00	– Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	0	A	
9021 50 00	– Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori	0	A	
9021 90	– altri			
9021 90 10	-- Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	0	A	
9021 90 90	-- altri	0	A	
9022	Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento			
	– Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia			
9022 12 00	-- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	0	A	
9022 13 00	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	0	A	
9022 14 00	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	0	A	
9022 19 00	-- per altri usi	0	A	
	– Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia			
9022 21 00	-- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9022 29 00	-- per altri usi	2,1	A	
9022 30 00	- Tubi a raggi X	2,1	A	
9022 90 00	- altri, comprese le parti ed accessori	2,1	A	
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi			
9023 00 10	- per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	1,4	A	
9023 00 80	- altri	1,4	A	
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)			
9024 10	- Macchine ed apparecchi per prove su metalli			
	-- elettronici			
9024 10 11	--- universali e per prove di trazione	3,2	A	
9024 10 13	--- per prove di durezza	3,2	A	
9024 10 19	--- altri	3,2	A	
9024 10 90	-- altri	2,1	A	
9024 80	- altre macchine ed apparecchi			
	-- elettronici			
9024 80 11	--- per prove su tessuti, carta e cartoni	3,2	A	
9024 80 19	--- altri	3,2	A	
9024 80 90	-- altri	2,1	A	
9024 90 00	- Parti ed accessori	2,1	A	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamen- to, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registra- tori o no, anche combinati fra loro			
	- Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti			
9025 11	-- a liquido, a lettura diretta			
9025 11 20	--- per uso clinico	0	A	
9025 11 80	--- altri	2,8	A	
9025 19	-- altri			
9025 19 20	--- elettronici	3,2	A	
9025 19 80	--- altri	2,1	A	
9025 80	- altri strumenti			
9025 80 20	-- Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	A	
	-- altri			
9025 80 40	--- elettronici	3,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9025 80 80	--- altri	2,1	A	
9025 90 00	- Parti ed accessori	3,2	A	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032			
9026 10	- per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi			
	-- elettronici			
9026 10 21	--- Misuratori di portata	0	A	
9026 10 29	--- altri	0	A	
	-- altri			
9026 10 81	--- Misuratori di portata	0	A	
9026 10 89	--- altri	0	A	
9026 20	- per la misura o il controllo della pressione			
9026 20 20	-- elettronici	0	A	
	-- altri			
9026 20 40	--- Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	0	A	
9026 20 80	--- altri	0	A	
9026 80	- altri strumenti ed apparecchi			
9026 80 20	-- elettronici	0	A	
9026 80 80	-- altri	0	A	
9026 90 00	- Parti ed accessori	0	A	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi			
9027 10	- Analizzatori di gas o di fumi			
9027 10 10	-- elettronici	2,5	A	
9027 10 90	-- altri	2,5	A	
9027 20 00	- Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	0	A	
9027 30 00	- Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0	A	
9027 50 00	- altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9027 80	- altri strumenti ed apparecchi			
9027 80 05	-- Indicatori dei tempi di posa	2,5	A	
	-- altri			
	--- elettronici			
9027 80 11	---- pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità	0	A	
9027 80 13	---- Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	0	A	
9027 80 17	---- altri	0	A	
	--- altri			
9027 80 91	---- Viscosimetri, porosimetri e dilatometri	0	A	
9027 80 99	---- altri	0	A	
9027 90	- Microtomi; parti ed accessori			
9027 90 10	-- Microtomi	2,5	A	
	-- Parti ed accessori			
9027 90 50	--- di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	0	A	
9027 90 80	--- di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	2,5	A	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura			
9028 10 00	- Contatori di gas	2,1	A	
9028 20 00	- Contatori di liquidi	2,1	A	
9028 30	- Contatori di elettricità			
	-- per corrente alternata			
9028 30 11	--- monofase	2,1	A	
9028 30 19	--- polifase	2,1	A	
9028 30 90	-- altri	2,1	A	
9028 90	- Parti ed accessori			
9028 90 10	-- di contatori elettrici	2,1	A	
9028 90 90	-- altri	2,1	A	
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9029 10 00	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9	A	
9029 20	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi			
	– – Indicatori di velocità e tachimetri			
9029 20 31	– – – Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	A	
9029 20 38	– – – altri	2,6	A	
9029 20 90	– – Stroboscopi	2,6	A	
9029 90 00	– Parti ed accessori	2,2	A	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti			
9030 10 00	– Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	4,2	A	
9030 20	– Oscilloscopi ed oscillografi			
9030 20 10	– – catodici	4,2	A	
9030 20 30	– – altri, con dispositivo registratore	0	A	
	– – altri			
9030 20 91	– – – elettronici	0	A	
9030 20 99	– – – altri	2,1	A	
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza			
9030 31 00	– – Multimetri, senza dispositivo registratore	4,2	A	
9030 32 00	– – Multimetri, con dispositivo registratore	0	A	
9030 33	– – altri, senza dispositivo registratore			
9030 33 10	– – – elettronici	4,2	A	
	– – – altri			
9030 33 91	– – – – Voltometri	2,1	A	
9030 33 99	– – – – altri	2,1	A	
9030 39 00	– – altri, con dispositivo registratore	0	A	
9030 40 00	– altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psosometri)	0	A	
	– altri strumenti ed apparecchi			
9030 82 00	– – per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	0	A	
9030 84 00	– – altri, con dispositivo registratore	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9030 89	-- altri			
9030 89 30	--- elettronici	0	A	
9030 89 90	--- altri	2,1	A	
9030 90	- Parti ed accessori			
9030 90 20	-- per apparecchi della sottovoce 9030 82 00	0	A	
9030 90 85	-- altri	2,5	A	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili			
9031 10 00	- Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,8	A	
9031 20 00	- Banci di prova	2,8	A	
	- altri strumenti ed apparecchi ottici			
9031 41 00	-- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0	A	
9031 49	-- altri			
9031 49 10	--- Proiettori di profili	2,8	A	
9031 49 90	--- altri	0	A	
9031 80	- altri strumenti, apparecchi e macchine			
	-- elettronici			
	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche			
9031 80 32	---- per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0	A	
9031 80 34	---- altri	2,8	A	
9031 80 38	--- altri	4	A	
	-- altri			
9031 80 91	--- per la misura o il controllo di grandezze geometriche	2,8	A	
9031 80 98	--- altri	4	A	
9031 90	- Parti ed accessori			
9031 90 20	-- per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	0	A	
9031 90 30	-- per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	0	A	
9031 90 85	-- altri	2,8	A	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici			
9032 10	- Termostati			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9032 10 20	-- elettronici	2,8	A	
	-- altri			
9032 10 81	--- con dispositivo elettrico di scatto	2,1	A	
9032 10 89	--- altri	2,1	A	
9032 20 00	- Manostati (pressostati)	2,8	A	
	- altri strumenti ed apparecchi			
9032 81 00	-- idraulici o pneumatici	2,8	A	
9032 89 00	-- altri	2,8	A	
9032 90 00	- Parti ed accessori	2,8	A	
9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	3,7	A	
91	CAPITOLO 91 - OROLOGERIA			
9101	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
	- Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato			
9101 11 00	-- solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/ st	A	
9101 19 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/ st	A	
	- altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato			
9101 21 00	-- a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/ st	A	
9101 29 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/ st	A	
	- altri			
9101 91 00	-- a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/ st	A	
9101 99 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/ st	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9102	Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101			
	– Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato			
9102 11 00	-- solamente con indicatore meccanico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 12 00	-- solamente con indicatore optoelettronico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 19 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
	– altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato			
9102 21 00	-- a carica automatica	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 29 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
	– altri			
9102 91 00	-- a funzionamento elettrico	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9102 99 00	-- altri	4,5 MIN 0,3 EUR/p/st MAX 0,8 EUR/p/st	A	
9103	Svegli e pendole, con movimento di orologi tascabili			
9103 10 00	– a funzionamento elettrico	4,7	B3	
9103 90 00	– altre	4,7	B3	
9104 00 00	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	3,7	A	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili			
	– Svegli			
9105 11 00	-- a funzionamento elettrico	4,7	B3	
9105 19 00	-- altre	3,7	A	
	– Pendole ed orologi, murali			
9105 21 00	-- a funzionamento elettrico	4,7	B3	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9105 29 00	-- altri	3,7	A	
	- altri			
9105 91 00	-- a funzionamento elettrico	4,7	B3	
9105 99 00	-- altri	3,7	A	
9106	Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatori, contatori di ore)			
9106 10 00	- Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	4,7	B3	
9106 90 00	- altri	4,7	B3	
9107 00 00	Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7	B3	
9108	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati			
	- a funzionamento elettrico			
9108 11 00	-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7	B3	
9108 12 00	-- solamente con indicatore optoelettronico	4,7	B3	
9108 19 00	-- altri	4,7	B3	
9108 20 00	- a carica automatica	5 MIN 0,17 EUR/ p/st	B3	
9108 90 00	- altri	5 MIN 0,17 EUR/ p/st	B3	
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili			
9109 10 00	- a funzionamento elettrico	4,7	B3	
9109 90 00	- altri	4,7	B3	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria			
	- Di orologi tascabili			
9110 11	-- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»			
9110 11 10	--- a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 EUR/ p/st	B3	
9110 11 90	--- altri	4,7	B3	
9110 12 00	-- Movimenti incompleti, montati	3,7	A	
9110 19 00	-- Sbozzi	4,7	B3	
9110 90 00	- altri	3,7	A	
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9111 10 00	– Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9111 20 00	– Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9111 80 00	– altre casse	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9111 90 00	– Parti	0,5 EUR/p/st MIN 2,7 MAX 4,6	A	
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti			
9112 20 00	– Casse e gabbie	2,7	A	
9112 90 00	– Parti	2,7	A	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti			
9113 10	– Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi			
9113 10 10	-- di metalli preziosi	2,7	A	
9113 10 90	-- di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	3,7	A	
9113 20 00	– Di metalli comuni, anche dorati o argentati	6	B5	
9113 90 00	– altri	6	B5	
9114	Altre forniture d'orologeria			
9114 10 00	– Molle, comprese le spirali	3,7	A	
9114 30 00	– Quadranti	2,7	A	
9114 40 00	– Platine e ponti	2,7	A	
9114 90 00	– altri	2,7	A	
92	CAPITOLO 92 - STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI			
9201	Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera			
9201 10	– Pianoforti verticali			
9201 10 10	-- nuovi	4	A	
9201 10 90	-- usati	4	A	
9201 20 00	– Pianoforti a coda	4	A	
9201 90 00	– altri	4	A	
9202	Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)			
9202 10	– ad arco strofinato, a mezzo di un archetto			
9202 10 10	-- Violini	3,2	A	
9202 10 90	-- altri	3,2	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9202 90	– altri			
9202 90 30	-- Chitarre	3,2	A	
9202 90 80	-- altri	3,2	A	
9205	Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia			
9205 10 00	– Strumenti detti «ottoni»	3,2	A	
9205 90	– altri			
9205 90 10	-- Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	A	
9205 90 30	-- Armoniche a bocca	3,7	A	
9205 90 50	-- Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad anze metalliche libere	3,2	A	
9205 90 90	-- altri	3,2	A	
9206 00 00	Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	3,2	A	
9207	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)			
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche			
9207 10 10	-- Organi	3,2	A	
9207 10 30	-- Pianoforti digitali	3,2	A	
9207 10 50	-- Sintetizzatori	3,2	A	
9207 10 80	-- altri	3,2	A	
9207 90	– altri			
9207 90 10	-- Chitarre	3,7	A	
9207 90 90	-- altri	3,7	A	
9208	Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca			
9208 10 00	– Scatole musicali	2,7	A	
9208 90 00	– altri	3,2	A	
9209	Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie			
9209 30 00	– Corde armoniche	2,7	A	
	– altri			
9209 91 00	-- Parti ed accessori di pianoforti	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9209 92 00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202	2,7	A	
9209 94 00	-- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207	2,7	A	
9209 99	-- altri			
9209 99 20	--- Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205	2,7	A	
	--- altri			
9209 99 40	---- Metronomi e diapason	3,2	A	
9209 99 50	---- Meccanismi per scatole musicali	1,7	A	
9209 99 70	---- altri	2,7	A	
93	CAPITOLO 93 - ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI			
9301	Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche			
9301 10 00	- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	0	A	
9301 20 00	- Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	0	A	
9301 90 00	- altre	0	A	
9302 00 00	Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304	2,7	A	
9303	Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)			
9303 10 00	- Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	3,2	B3	
9303 20	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia			
9303 20 10	-- ad una canna liscia	3,2	B3	
9303 20 95	-- altri	3,2	B3	
9303 30 00	- altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	3,2	B3	
9303 90 00	- altri	3,2	B3	
9304 00 00	Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307	3,2	B3	
9305	Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304			
9305 10 00	- di rivoltelle o pistole	3,2	B3	
9305 20 00	- di fucili o carabine della voce 9303	2,7	A	
	- altri			
9305 91 00	-- di armi da guerra della voce 9301	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9305 99 00	-- altre	2,7	A	
9306	Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce			
	- Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa			
9306 21 00	-- Cartucce	2,7	A	
9306 29 00	-- altri	2,7	A	
9306 30	- altre cartucce e loro parti			
9306 30 10	-- per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	A	
	-- altre			
9306 30 30	--- per armi da guerra	1,7	A	
9306 30 90	--- altre	2,7	A	
9306 90	- altri			
9306 90 10	-- da guerra	1,7	A	
9306 90 90	-- altri	2,7	A	
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	1,7	A	
94	CAPITOLO 94 - MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE			
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti			
9401 10 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0	A	
9401 20 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli	3,7	A	
9401 30 00	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	0	A	
9401 40 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	0	A	
	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili			
9401 51 00	-- di bambù o di canna d'India	5,6	A	
9401 59 00	-- altri	5,6	A	
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno			
9401 61 00	-- imbottiti	0	A	
9401 69 00	-- altri	0	A	
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo			
9401 71 00	-- imbottiti	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9401 79 00	-- altri	0	A	
9401 80 00	- altri mobili per sedersi	0	A	
9401 90	- Parti			
9401 90 10	-- di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	1,7	A	
	-- altri			
9401 90 30	--- di legno	2,7	A	
9401 90 80	--- altri	2,7	A	
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti			
9402 10 00	- Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	0	A	
9402 90 00	- altri	0	A	
9403	Altri mobili e loro parti			
9403 10	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici			
	-- di altezza inferiore o uguale a 80 cm			
9403 10 51	--- Scrivanie	0	A	
9403 10 58	--- altri	0	A	
	-- di altezza superiore a 80 cm			
9403 10 91	--- Armadi a porte, a sportelli o ad ante	0	A	
9403 10 93	--- Armadi a cassetti, classificatori e schedari	0	A	
9403 10 98	--- altri	0	A	
9403 20	- altri mobili di metallo			
9403 20 20	-- Letti	0	A	
9403 20 80	-- altri	0	A	
9403 30	- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici			
	-- di altezza inferiore o uguale a 80 cm			
9403 30 11	--- Scrivanie	0	A	
9403 30 19	--- altri	0	A	
	-- di altezza superiore a 80 cm			
9403 30 91	--- Armadi, classificatori e schedari	0	A	
9403 30 99	--- altri	0	A	
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine			
9403 40 10	-- Elementi di cucine componibili	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9403 40 90	-- altri	2,7	A	
9403 50 00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	0	A	
9403 60	- altri mobili di legno			
9403 60 10	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno	0	A	
9403 60 30	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini	0	A	
9403 60 90	-- altri mobili di legno	0	A	
9403 70 00	- Mobili di materie plastiche	0	A	
	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili			
9403 81 00	-- di bambù o di canna d'India	5,6	A	
9403 89 00	-- altri	5,6	A	
9403 90	- Parti			
9403 90 10	-- di metallo	2,7	A	
9403 90 30	-- di legno	2,7	A	
9403 90 90	-- di altre materie	2,7	A	
9404	Sommier; oggetti lettereci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti			
9404 10 00	- Sommier	3,7	A	
	- Materassi			
9404 21	-- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti			
9404 21 10	--- di gomma	3,7	A	
9404 21 90	--- di materie plastiche	3,7	A	
9404 29	-- di altre materie			
9404 29 10	--- con molle metalliche	3,7	A	
9404 29 90	--- altre	3,7	A	
9404 30 00	- Sacchi a pelo	3,7	A	
9404 90	- altri			
9404 90 10	-- imbottiti di piume o di calugine	3,7	A	
9404 90 90	-- altri	3,7	A	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9405 10	- Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche			
	-- di materie plastiche o di ceramica			
9405 10 21	--- di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	A	
9405 10 40	--- altri	4,7	A	
9405 10 50	-- di vetro	3,7	A	
	-- di altre materie			
9405 10 91	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	A	
9405 10 98	--- altri	2,7	A	
9405 20	- Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici			
	-- di materie plastiche o di ceramica			
9405 20 11	--- di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	A	
9405 20 40	--- altri	4,7	A	
9405 20 50	-- di vetro	3,7	A	
	-- di altre materie			
9405 20 91	--- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	A	
9405 20 99	--- altri	2,7	A	
9405 30 00	- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7	A	
9405 40	- altri apparecchi elettrici per l'illuminazione			
9405 40 10	-- Proiettori	3,7	A	
	-- altri			
	--- di materie plastiche			
9405 40 31	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	A	
9405 40 35	---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	4,7	A	
9405 40 39	---- altri	4,7	A	
	--- di altre materie			
9405 40 91	---- dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	2,7	A	
9405 40 95	---- dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti	2,7	A	
9405 40 99	---- altri	2,7	A	
9405 50 00	- Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	2,7	A	
9405 60	- Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili			
9405 60 20	-- di materie plastiche	4,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9405 60 80	-- di altre materie	2,7	A	
	- Parti			
9405 91	-- di vetro			
9405 91 10	--- Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)	5,7	A	
9405 91 90	--- altri	3,7	A	
9405 92 00	-- di materie plastiche	4,7	A	
9405 99 00	-- altre	2,7	A	
9406 00	Costruzioni prefabbricate			
9406 00 11	- Case mobili su ruote	2,7	A	
	- altre			
9406 00 20	-- di legno	2,7	A	
	-- di ferro o di acciaio			
9406 00 31	--- Serre	2,7	A	
9406 00 38	--- altre	2,7	A	
9406 00 80	-- di altre materie	2,7	A	
95	CAPITOLO 95 - GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI			
9503 00	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie			
9503 00 10	- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	0	A	
	- Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori			
9503 00 21	-- Bambole	4,7	A	
9503 00 29	-- Parti ed accessori	0	A	
9503 00 30	- Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	0	A	
	- altri assortimenti e giocattoli da costruzione			
9503 00 35	-- di materia plastica	4,7	A	
9503 00 39	-- di altre materie	0	A	
	- Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani			
9503 00 41	-- imbottiti	4,7	A	
9503 00 49	-- altri	0	A	
9503 00 55	- Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	0	A	
	- Puzzle			
9503 00 61	-- di legno	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9503 00 69	-- altri	4,7	A	
9503 00 70	- altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	4,7	A	
	- altri giocattoli e modelli, a motore			
9503 00 75	-- di materia plastica	4,7	A	
9503 00 79	-- di altre materie	0	A	
	- altri			
9503 00 81	-- Armi giocattolo	0	A	
9503 00 85	-- Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7	A	
	-- altri			
9503 00 95	--- di materia plastica	4,7	A	
9503 00 99	--- altri	0	A	
9504	Console e apparecchi per videogiochi, oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)			
9504 20 00	- Bigliardi di ogni tipo e loro accessori	0	A	
9504 30	- altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)			
9504 30 10	-- Giochi con schermo	0	A	
9504 30 20	-- altri giochi	0	A	
9504 30 90	-- Parti	0	A	
9504 40 00	- Carte da gioco	2,7	A	
9504 50 00	- Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30	0	A	
9504 90	- altri			
9504 90 10	-- Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	0	A	
9504 90 80	-- altri	0	A	
9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa			
9505 10	- Oggetti per feste di Natale			
9505 10 10	-- di vetro	0	A	
9505 10 90	-- di altre materie	2,7	A	
9505 90 00	- altri	2,7	A	
9506	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare			
	- Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve			
9506 11	-- Sci			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9506 11 10	--- Sci da fondo	3,7	A	
	--- Sci alpini			
9506 11 21	---- Monosci e surf da neve	3,7	A	
9506 11 29	---- altri	3,7	A	
9506 11 80	--- altri sci	3,7	A	
9506 12 00	-- Attacchi per sci	3,7	A	
9506 19 00	-- altri	2,7	A	
	- Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici			
9506 21 00	-- Tavole a vela	2,7	A	
9506 29 00	-- altri	2,7	A	
	- Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf			
9506 31 00	-- Bastoni completi	2,7	A	
9506 32 00	-- Palle	2,7	A	
9506 39	-- altri			
9506 39 10	--- Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	A	
9506 39 90	--- altri	2,7	A	
9506 40 00	- Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	2,7	A	
	- Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde			
9506 51 00	-- Racchette da tennis, anche senza corde	4,7	A	
9506 59 00	-- altre	2,7	A	
	- Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo			
9506 61 00	-- Palle da tennis	2,7	A	
9506 62 00	-- gonfiabili	2,7	A	
9506 69	-- altri			
9506 69 10	--- Palle da cricket e da polo	0	A	
9506 69 90	--- altri	2,7	A	
9506 70	- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini			
9506 70 10	-- Pattini da ghiaccio	0	A	
9506 70 30	-- Pattini a rotelle	2,7	A	
9506 70 90	-- Parti ed accessori	2,7	A	
	- altri			
9506 91	-- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica			
9506 91 10	--- Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	A	
9506 91 90	--- altri	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9506 99	-- altri			
9506 99 10	--- Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle	0	A	
9506 99 90	--- altri	2,7	A	
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia			
9507 10 00	- Canne da pesca	3,7	A	
9507 20	- Ami, anche montati su alamatori			
9507 20 10	-- Ami non montati	1,7	A	
9507 20 90	-- altri	3,7	A	
9507 30 00	- Mulinelli per la pesca	3,7	A	
9507 90 00	- altri	3,7	A	
9508	Giostrre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti			
9508 10 00	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7	A	
9508 90 00	- altri	1,7	A	
96	CAPITOLO 96 - LAVORI DIVERSI			
9601	Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)			
9601 10 00	- Avorio lavorato e lavori di avorio	2,7	A	
9601 90 00	- altri	0	A	
9602 00 00	Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita	2,2	A	
9603	Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili			

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9603 10 00	– Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	3,7	A	
	– Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi			
9603 21 00	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7	A	
9603 29	-- altri			
9603 29 30	--- Spazzole per capelli	3,7	A	
9603 29 80	--- altri	3,7	A	
9603 30	– Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici			
9603 30 10	-- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	A	
9603 30 90	-- Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	A	
9603 40	– Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere			
9603 40 10	-- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili	3,7	A	
9603 40 90	-- Tamponi e rulli per dipingere	3,7	A	
9603 50 00	– altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7	A	
9603 90	– altri			
9603 90 10	-- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	A	
	-- altri			
9603 90 91	--- Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali	3,7	A	
9603 90 99	--- altri	3,7	A	
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano	3,7	A	
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	3,7	A	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni			
9606 10 00	– Bottoni a pressione e loro parti	3,7	A	
	– Bottoni			
9606 21 00	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	3,7	A	
9606 22 00	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	3,7	A	
9606 29 00	-- altri	3,7	A	
9606 30 00	– Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	2,7	A	
9607	Chiusure lampo e loro parti			
	– Chiusure lampo			
9607 11 00	-- con dentini di metalli comuni	6,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9607 19 00	-- altre	7,7	A	
9607 20	- Parti			
9607 20 10	-- di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)	6,7	A	
9607 20 90	-- altre	7,7	A	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609			
9608 10	- Penne e matite a sfera			
9608 10 10	-- con inchiostro liquido	3,7	A	
	-- altre			
9608 10 92	--- con cartucce sostituibili	3,7	A	
9608 10 99	--- altre	3,7	A	
9608 20 00	- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7	A	
9608 30 00	- Penne stilografiche ed altre penne	3,7	A	
9608 40 00	- Portamine	3,7	A	
9608 50 00	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	3,7	A	
9608 60 00	- Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte	2,7	A	
	- altri			
9608 91 00	-- Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7	A	
9608 99 00	-- altri	2,7	A	
9609	Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti			
9609 10	- Matite con guaina			
9609 10 10	-- con mina di grafite	2,7	A	
9609 10 90	-- altri	2,7	A	
9609 20 00	- Mine per matite o per portamine	2,7	A	
9609 90	- altri			
9609 90 10	-- Pastelli e carboncini	2,7	A	
9609 90 90	-- altri	1,7	A	
9610 00 00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9611 00 00	Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	2,7	A	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola			
9612 10	– Nastri inchiostatori			
9612 10 10	-- di materia plastica	2,7	A	
9612 10 20	-- di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	0	A	
9612 10 80	-- altri	2,7	A	
9612 20 00	– Cuscinetti per timbri	2,7	A	
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini			
9613 10 00	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7	A	
9613 20 00	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	2,7	A	
9613 80 00	– altri accendini ed accenditori	2,7	A	
9613 90 00	– Parti	2,7	A	
9614 00	Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti			
9614 00 10	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica	0	A	
9614 00 90	– altri	2,7	A	
9615	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti			
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili			
9615 11 00	-- di gomma indurita o di materie plastiche	2,7	A	
9615 19 00	-- altri	2,7	A	
9615 90 00	– altri	2,7	A	
9616	Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta			
9616 10	– Spruzzatori da toeletta, loro montature e teste di montature			
9616 10 10	-- Spruzzatori da toeletta	2,7	A	
9616 10 90	-- Montature e teste di montature	2,7	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9616 20 00	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	2,7	A	
9617 00 00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	6,7	A	
9618 00 00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	1,7	A	
9619 00	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini e oggetti simili, di qualsiasi materia			
	– Di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa			
	-- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili			
9619 00 11	--- Assorbenti igienici	0	A	
9619 00 13	--- Tamponi igienici	0	A	
9619 00 19	--- Altri	0	A	
	-- Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili			
9619 00 21	--- Pannolini per bambini piccoli (bebè)	0	A	
9619 00 29	--- Altri (per esempio, articoli per l'incontinenza)	0	A	
	– Di ovatta di materie tessili			
9619 00 31	-- Di fibre sintetiche o artificiali	5	A	
9619 00 39	-- Altri	3,8	A	
	– Di altre materie tessili			
	-- Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili			
9619 00 41	--- A maglia	12	A	
9619 00 49	--- Altri	6,3	A	
	-- Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili			
9619 00 51	--- A maglia	12	A	
9619 00 59	--- Altri	10,5	A	
9619 00 90	– Di altre materie	6,5	A	
97	CAPITOLO 97 - OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTI-CHITÀ			
9701	Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)			
9701 10 00	– Quadri, pitture e disegni	0	A	
9701 90 00	– altri	0	A	
9702 00 00	Incisioni, stampe e litografie, originali	0	A	
9703 00 00	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	0	A	

NC 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Commenti
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 4907	0	A	
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	0	A	
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	0	A	

Appendice 2-A-2

TABELLA DEI DAZI DEL VIETNAM

Note generali

1. Connessione con la nomenclatura di classificazione delle esportazioni e delle importazioni (*Export and Import Classification Nomenclature*, EICN) del Vietnam.

Le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione della EICN e la loro interpretazione, anche in termini di merci contemplate nelle sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della EICN. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della EICN, hanno il medesimo significato di queste ultime.

2. Aliquote di base dei dazi doganali

Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote doganali del Vietnam della nazione più favorita (NPF) in vigore alla data del 26 giugno 2012.

Tabella Dei Dazi del Vietnam

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0101.21.00	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0101.29.00	-- altro	5,0	A
0101.30.10	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0101.30.90	-- altro	5,0	A
0101.90.00	- altro	5,0	A
0102.21.00	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0102.29.10	--- Bovini maschi (compresi i buoi)	5,0	A
0102.29.90	--- altro	5,0	A
0102.31.00	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0102.39.00	-- altro	5,0	A
0102.90.10	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0102.90.90	-- altro	5,0	A
0103.10.00	- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0103.91.00	-- di peso inferiore a 50 kg	5,0	A
0103.92.00	-- di peso uguale o superiore a 50 kg	5,0	A
0104.10.10	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0104.10.90	-- altro	5,0	A
0104.20.10	-- Riproduttori di razza pura	0,0	A
0104.20.90	-- altro	5,0	A
0105.11.10	--- Galli e galline riproduttori	0,0	A
0105.11.90	--- altro	10,0	A
0105.12.10	--- Tacchine e tacchini riproduttori	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0105.12.90	--- altro	5,0	A
0105.13.10	--- Anatroccoli riproduttori	0,0	A
0105.13.90	--- altro	5,0	A
0105.14.10	--- Oche giovani riproduttrici	0,0	A
0105.14.90	--- altro	5,0	A
0105.15.10	--- Faraone riproduttrici	0,0	A
0105.15.90	--- altro	5,0	A
0105.94.10	--- Galli e galline riproduttori diversi dai galli da combattimento	0,0	A
0105.94.40	--- Galli da combattimento	5,0	A
0105.94.91	----- di peso inferiore o uguale a 2 kg	5,0	A
0105.94.99	----- altro	5,0	A
0105.99.10	--- Anatre riproduttrici	0,0	A
0105.99.20	--- Altre anatre	5,0	A
0105.99.30	--- Anatre, tacchine e tacchini e faraone riproduttori	0,0	A
0105.99.40	--- Altri anatre, tacchine e tacchini e faraone	5,0	A
0106.11.00	-- Primati	5,0	A
0106.12.00	-- Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugon-ghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)	5,0	A
0106.13.00	-- Cammelli e altri camelidi (Camelidae)	5,0	A
0106.14.00	-- Conigli e lepri	5,0	A
0106.19.00	-- altro	5,0	A
0106.20.00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	5,0	A
0106.31.00	-- Uccelli rapaci	5,0	A
0106.32.00	-- Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)	5,0	A
0106.33.00	-- Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	5,0	A
0106.39.00	-- altro	5,0	A
0106.41.00	-- Api	5,0	A
0106.49.00	-- altro	5,0	A
0106.90.00	- altro	5,0	A
0201.10.00	- Carcasse e mezzene	30,0	B3
0201.20.00	- altri pezzi, non disossati	20,0	B3
0201.30.00	- disossati	14,0	B3
0202.10.00	- Carcasse e mezzene	20,0	B3
0202.20.00	- altri pezzi, non disossati	20,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0202.30.00	– disossati	14,0	B3
0203.11.00	-- Carcasse e mezzene	25,0	B9
0203.12.00	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	25,0	B9
0203.19.00	-- altro	25,0	B9
0203.21.00	-- Carcasse e mezzene	15,0	B7
0203.22.00	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	15,0	B7
0203.29.00	-- altro	15,0	B7
0204.10.00	– Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	7,0	B3
0204.21.00	-- Carcasse e mezzene	7,0	B3
0204.22.00	-- altri pezzi, non disossati	7,0	B3
0204.23.00	-- disossati	7,0	B3
0204.30.00	– Carcasse e mezzene di agnello, congelate	7,0	B3
0204.41.00	-- Carcasse e mezzene	7,0	B3
0204.42.00	-- altri pezzi, non disossati	7,0	B3
0204.43.00	-- disossati	7,0	B3
0204.50.00	– Carni di animali della specie caprina	7,0	B3
0205.00.00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	10,0	B5
0206.10.00	– della specie bovina, fresche o refrigerate	8,0	B10
0206.21.00	-- Lingue	8,0	B10
0206.22.00	-- Fegati	8,0	B10
0206.29.00	-- altro	8,0	B10
0206.30.00	– della specie suina, fresche o refrigerate	8,0	B9
0206.41.00	-- Fegati	8,0	B9
0206.49.00	-- altro	8,0	B9
0206.80.00	– altre, fresche o refrigerate	10,0	B10
0206.90.00	– altre, congelate	10,0	B10
0207.11.00	-- interi, freschi o refrigerati	40,0	B10
0207.12.00	-- interi, congelati	40,0	B10
0207.13.00	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	40,0	B10
0207.14.10	---- Ali	20,0	B10
0207.14.20	---- Cosce	20,0	B10
0207.14.30	---- Fegati	20,0	B10
0207.14.91	---- Carne disossata o separata meccanicamente	20,0	B10
0207.14.99	---- altro	20,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0207.24.00	-- interi, freschi o refrigerati	40,0	B10
0207.25.00	-- interi, congelati	40,0	B10
0207.26.00	-- Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati	40,0	B10
0207.27.10	--- Fegati	20,0	B10
0207.27.91	---- Carne disossata o separata meccanicamente	20,0	B10
0207.27.99	---- altro	20,0	B10
0207.41.00	-- interi, freschi o refrigerati	40,0	B10
0207.42.00	-- interi, congelati	40,0	B10
0207.43.00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	15,0	B10
0207.44.00	-- altri, freschi o refrigerati	15,0	B10
0207.45.00	-- altri, congelati	15,0	B10
0207.51.00	-- interi, freschi o refrigerati	40,0	B10
0207.52.00	-- interi, congelati	40,0	B10
0207.53.00	-- Fegati grassi, freschi o refrigerati	15,0	B10
0207.54.00	-- altri, freschi o refrigerati	15,0	B10
0207.55.00	-- altri, congelati	15,0	B10
0207.60.00	- di faraone	40,0	B10
0208.10.00	- di conigli o di lepri	10,0	B5
0208.30.00	- di primati	10,0	B7
0208.40.10	-- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)	10,0	B7
0208.40.90	-- altro	5,0	B7
0208.50.00	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	10,0	B7
0208.60.00	- di cammelli e altri camelidi (Camelidae)	5,0	B7
0208.90.10	-- Cosce di rane	10,0	B7
0208.90.90	-- altro	5,0	B7
0209.10.00	- di suini	10,0	B7
0209.90.00	- altro	10,0	B7
0210.11.00	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	10,0	B9
0210.12.00	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi	10,0	B9
0210.19.30	--- Bacon o prosciutti disossati	10,0	B9
0210.19.90	--- altro	10,0	B9
0210.20.00	- Carni della specie bovina	15,0	B7
0210.91.00	-- di primati	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0210.92.10	--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni)	20,0	B10
0210.92.90	--- altro	20,0	B10
0210.93.00	-- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)	20,0	B7
0210.99.10	--- Dadi di pollo liofilizzati	20,0	B7
0210.99.20	--- Pelle di maiale essiccata	20,0	B7
0210.99.90	--- altro	20,0	B7
0301.11.10	--- Avannotti	15,0	B3
0301.11.91	---- Carpe Koi (<i>Cyprinus carpio</i>)	20,0	B3
0301.11.92	---- Carassi dorati (<i>Carassius auratus</i>)	20,0	B3
0301.11.93	---- Pesci siamesi combattenti (<i>Betta splendens</i>)	20,0	B3
0301.11.94	---- Oscar (<i>Astonotus ocellatus</i>)	20,0	B3
0301.11.95	---- Arowana (<i>Scleropages formosus</i>)	20,0	B3
0301.11.99	---- altro	20,0	B3
0301.19.10	--- Avannotti	15,0	B3
0301.19.90	--- altro	20,0	B3
0301.91.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	20,0	B3
0301.92.00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	20,0	B3
0301.93.10	--- Riproduttori, diversi dagli avannotti	0,0	A
0301.93.90	--- altro	20,0	B3
0301.94.00	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	20,0	B3
0301.95.00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	20,0	B3
0301.99.11	---- riproduttori	0,0	A
0301.99.19	---- altro	20,0	B3
0301.99.21	---- riproduttori	0,0	A
0301.99.29	---- altro	20,0	B3
0301.99.31	---- Pesci latte riproduttori	0,0	A
0301.99.39	---- altro	20,0	B3
0301.99.40	--- altri, pesci d'acqua dolce	20,0	B3
0302.11.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	15,0	B3
0302.13.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	10,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0302.14.00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	10,0	A
0302.19.00	-- altro	20,0	B3
0302.21.00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	20,0	B3
0302.22.00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	20,0	B3
0302.23.00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	20,0	B3
0302.24.00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15,0	B3
0302.29.00	-- altro	15,0	B3
0302.31.00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	15,0	B3
0302.32.00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	15,0	B3
0302.33.00	-- Tonnetti striati	20,0	B3
0302.34.00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	15,0	B3
0302.35.00	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	15,0	B3
0302.36.00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	15,0	B3
0302.39.00	-- altro	15,0	B3
0302.41.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	20,0	B3
0302.42.00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	12,0	B3
0302.43.00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	20,0	B3
0302.44.00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	15,0	B3
0302.45.00	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	12,0	B3
0302.46.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	12,0	B3
0302.47.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	12,0	B3
0302.51.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20,0	B3
0302.52.00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	20,0	B3
0302.53.00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	20,0	B3
0302.54.00	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	12,0	B3
0302.55.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	12,0	B3
0302.56.00	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	12,0	B3
0302.59.00	-- altro	12,0	B3
0302.71.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	20,0	B3
0302.72.10	--- Pangasio (<i>Pangasius pangasius</i>)	20,0	B3
0302.72.90	--- altro	20,0	B3
0302.73.10	--- Aspìo asiatico (<i>Cirrhinus cirrhosus</i>)	20,0	B3
0302.73.90	--- altro	20,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0302.74.00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	20,0	B3
0302.79.00	-- altro	20,0	B3
0302.81.00	-- Squali	15,0	B3
0302.82.00	-- Razze (<i>Rajidae</i>)	12,0	B3
0302.83.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	12,0	B3
0302.84.00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)	12,0	B3
0302.85.00	-- Dentici (<i>Sparidae</i>)	12,0	B3
0302.89.12	---- <i>Pentaprion longimanus</i>	12,0	B3
0302.89.13	---- Pesce serpente (<i>Trachinocephalus myops</i>)	12,0	B3
0302.89.14	---- Pesce sciabola indopacifico (<i>Lepturacanthus savala</i>), <i>Johnius belangerii</i> , <i>Chrysochir aureus</i> e <i>Pennahia anea</i>	12,0	B3
0302.89.15	---- Sgombro indopacifico (<i>Rastrelliger kanagurta</i>) e sgombro indiano (<i>Rastrelliger faughni</i>)	12,0	B3
0302.89.16	---- Leccia scagliosa (<i>Megalaspis cordyla</i>), drepana (<i>Drepane punctata</i>) e grande barracuda (<i>Sphyrna barracuda</i>)	12,0	B3
0302.89.17	---- Pampo argenteo (<i>Pampus argenteus</i>) e pampo nero (<i>Parastromatus niger</i>)	12,0	B3
0302.89.18	---- Lutiano delle mangrovie (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)	12,0	B3
0302.89.19	---- altro	12,0	B3
0302.89.22	---- Carpa indiana (<i>Labeo rohita</i>), carpa asiatica (<i>Catla catla</i>) e barbo asiatico minuto (<i>Puntius chola</i>)	20,0	B3
0302.89.24	---- Gurami scaglioso (<i>Trichogaster pectoralis</i>)	20,0	B3
0302.89.26	---- Polidattilo asiatico (<i>Polynemus indicus</i>) e grugnolo (<i>pomadasys argenteus</i>)	20,0	B3
0302.89.27	---- <i>Alosa</i> indiana (<i>Tenualosa ilisha</i>)	20,0	B3
0302.89.28	---- Siluri asiatici (<i>Wallago attu</i> , <i>Sperata seenghala</i>)-	20,0	B3
0302.89.29	---- altro	20,0	B3
0302.90.00	- Fegati, uova e lattimi	20,0	B3
0303.11.00	-- Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	15,0	B3
0303.12.00	-- Altri salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)	12,0	B3
0303.13.00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	15,0	B3
0303.14.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	15,0	A
0303.19.00	-- altro	20,0	B3
0303.23.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	20,0	B3
0303.24.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	20,0	B3
0303.25.00	-- Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>)	20,0	B3
0303.26.00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	15,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0303.29.00	-- altro	20,0	B3
0303.31.00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	12,0	A
0303.32.00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	20,0	B3
0303.33.00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	20,0	B3
0303.34.00	-- Rombi (<i>Psetta maxima</i>)	15,0	B3
0303.39.00	-- altro	15,0	B3
0303.41.00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	12,0	B3
0303.42.00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	20,0	B3
0303.43.00	-- Tonnetti striati	15,0	B3
0303.44.00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	20,0	B3
0303.45.00	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	14,0	B3
0303.46.00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	15,0	B3
0303.49.00	-- altro	15,0	B3
0303.51.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15,0	B3
0303.53.00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	20,0	B3
0303.54.00	-- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	12,0	B3
0303.55.00	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	10,0	B3
0303.56.00	-- Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)	10,0	B3
0303.57.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	10,0	B3
0303.63.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	14,0	B3
0303.64.00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	14,0	B3
0303.65.00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	14,0	B3
0303.66.00	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	12,0	B3
0303.67.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	10,0	B3
0303.68.00	-- Melù e melù australe (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)	10,0	B3
0303.69.00	-- altro	10,0	B3
0303.81.00	-- Squali	15,0	B3
0303.82.00	-- Razze (Rajidae)	10,0	B3
0303.83.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	10,0	B3
0303.84.00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)	20,0	B3
0303.89.12	----- <i>Pentaprion longimanus</i>	10,0	B3
0303.89.13	----- Pesce serpente (<i>Trachinocephalus myops</i>)	10,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0303.89.14	---- Pesce sciabola indopacifico (<i>Lepturacanthus savala</i>), <i>Johnius belangerii</i> , <i>Chrysochir aureus</i> e <i>Pennahia anea</i>	10,0	B3
0303.89.15	---- Sgombro indopacifico (<i>Rastrelliger kanagurta</i>) e sgombro indiano (<i>Rastrelliger faughni</i>)	10,0	B3
0303.89.16	---- Leccia scagliosa (<i>Megalaspis cordyla</i>), drepana (<i>Drepane punctata</i>) e grande barracuda (<i>Sphyræna barracuda</i>)	10,0	B3
0303.89.17	---- Pampo argenteo (<i>Pampus argenteus</i>) e pampo nero (<i>Parastromatus niger</i>)	10,0	B3
0303.89.18	---- Lutiano delle mangrovie (<i>Lutjanus argentimaculatus</i>)	10,0	B3
0303.89.19	---- altro	10,0	B3
0303.89.22	---- Carpa indiana (<i>Labeo rohita</i>), carpa asiatica (<i>Catla catla</i>) e barbo asiatico minuto (<i>Puntius chola</i>)	20,0	B3
0303.89.24	---- Gurami scaglioso (<i>Trichogaster pectoralis</i>)	20,0	B3
0303.89.26	---- Polidattilo asiatico (<i>Polynemus indicus</i>) e grugnolo (<i>pomadasys argenteus</i>)	20,0	B3
0303.89.27	---- Alosa indiana (<i>Tenulosa ilisha</i>)	20,0	B3
0303.89.28	---- Siluri asiatici (<i>Wallago attu</i> , <i>Sperata seenghala</i>)	20,0	B3
0303.89.29	---- altro	20,0	B3
0303.90.10	-- Fegati	12,0	B3
0303.90.20	-- Uova e lattimi	12,0	B3
0304.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	15,0	B3
0304.32.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	15,0	B3
0304.33.00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	15,0	B3
0304.39.00	-- altro	15,0	B3
0304.41.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	15,0	B3
0304.42.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	15,0	B3
0304.43.00	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	15,0	B3
0304.44.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15,0	B3
0304.45.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0	B3
0304.46.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0	B3
0304.49.00	-- altro	15,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0304.51.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	15,0	B3
0304.52.00	-- Salmonidi	15,0	B3
0304.53.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15,0	B3
0304.54.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0	B3
0304.55.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0	B3
0304.59.00	-- altro	15,0	B3
0304.61.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)	15,0	B3
0304.62.00	-- Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)	15,0	B3
0304.63.00	-- Persico africano (<i>Lates niloticus</i>)	15,0	B3
0304.69.00	-- altro	15,0	B3
0304.71.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	15,0	B3
0304.72.00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	15,0	B3
0304.73.00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	15,0	B3
0304.74.00	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	15,0	B3
0304.75.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15,0	B3
0304.79.00	-- altro	15,0	B3
0304.81.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	15,0	A
0304.82.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus darki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	15,0	B3
0304.83.00	-- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)	15,0	B3
0304.84.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0	B3
0304.85.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0	B3
0304.86.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	15,0	B3
0304.87.00	-- Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>]	15,0	B3
0304.89.00	-- altro	15,0	B3
0304.91.00	-- Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0	B3
0304.92.00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0304.93.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	15,0	B3
0304.94.00	-- Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15,0	B3
0304.95.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	15,0	B3
0304.99.00	-- altro	15,0	B3
0305.10.00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	20,0	B3
0305.20.10	-- di pesci d'acqua dolce, secche, salate o in salamoia	20,0	B3
0305.20.90	-- altro	20,0	B3
0305.31.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	20,0	B3
0305.32.00	-- Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	20,0	B3
0305.39.10	--- <i>Xenentodon cancila</i> , <i>Upeneus vittatus</i> e <i>Ulua mentalis</i>	20,0	B3
0305.39.20	--- Pesce sciabola indopacifico (<i>Lepturacanthus savala</i>), <i>Johnius belangerii</i> , <i>Chrysochir aureus</i> e <i>Pennahia anea</i>	20,0	B3
0305.39.90	--- altro	20,0	B3
0305.41.00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	15,0	B3
0305.42.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	20,0	B3
0305.43.00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	20,0	B3
0305.44.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	20,0	B3
0305.49.00	-- altro	20,0	B3
0305.51.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0305.59.20	--- Pesci marini	20,0	B3
0305.59.90	--- altro	20,0	B3
0305.61.00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	20,0	B3
0305.62.00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	20,0	B3
0305.63.00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	20,0	B3
0305.64.00	-- Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.), pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.), persico africano (<i>Lates niloticus</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)	20,0	B3
0305.69.10	--- Pesci marini	20,0	B3
0305.69.90	--- altro	20,0	B3
0305.71.00	-- Pinne di squalo	20,0	B3
0305.72.10	--- Vesciche natatorie	15,0	B3
0305.72.90	--- altro	15,0	B3
0305.79.00	-- altro	15,0	B3
0306.11.00	-- Aragoste (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.)	10,0	A
0306.12.00	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)	10,0	B3
0306.14.10	--- Granchi dal guscio molle	0,0	A
0306.14.90	--- altro	0,0	A
0306.15.00	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	10,0	B3
0306.16.00	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)	0,0	A
0306.17.10	--- Gamberi giganti indopacifico (<i>Penaeus monodon</i>)	10,0	B3
0306.17.20	--- Mazzancolle tropicali (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	10,0	B3
0306.17.30	--- Gamberi blu (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>)	10,0	B3
0306.17.90	--- altro	0,0	A
0306.19.00	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	0,0	A
0306.21.10	--- riproduttori	0,0	A
0306.21.20	--- altri, vivi	10,0	B3
0306.21.30	--- freschi o refrigerati	10,0	B3
0306.21.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.21.99	---- altro	10,0	B3
0306.22.10	--- riproduttori	0,0	A
0306.22.20	--- altri, vivi	10,0	B3
0306.22.30	--- freschi o refrigerati	10,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0306.22.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.22.99	---- altro	10,0	B3
0306.24.10	--- vivi	0,0	A
0306.24.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0306.24.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.24.99	---- altro	10,0	B3
0306.25.00	-- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	10,0	B3
0306.26.10	--- riproduttori	0,0	A
0306.26.20	--- altri, vivi	0,0	A
0306.26.30	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0306.26.41	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.26.49	---- altro	10,0	B3
0306.26.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.26.99	---- altro	10,0	B3
0306.27.11	---- Gamberi giganti indopacifico (<i>Penaeus monodon</i>)	0,0	A
0306.27.12	---- Mazzancolle tropicali (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	0,0	A
0306.27.19	---- altro	0,0	A
0306.27.21	---- Gamberi giganti indopacifico (<i>Penaeus monodon</i>)	10,0	B3
0306.27.22	---- Mazzancolle tropicali (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	10,0	B3
0306.27.29	---- altro	0,0	A
0306.27.31	---- Gamberi giganti indopacifico (<i>Penaeus monodon</i>)	10,0	B3
0306.27.32	---- Mazzancolle tropicali (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	10,0	B3
0306.27.39	---- altro	0,0	A
0306.27.41	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.27.49	---- altro	10,0	B3
0306.27.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.27.99	---- altro	10,0	B3
0306.29.10	--- vivi	0,0	A
0306.29.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0306.29.30	--- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets	20,0	B3
0306.29.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	10,0	B3
0306.29.99	---- altro	10,0	B3
0307.11.10	--- vive	0,0	A
0307.11.20	--- fresche o refrigerate	0,0	A
0307.19.10	--- congelate	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0307.19.20	--- secche, salate o in salamoia	10,0	B3
0307.19.30	--- affumicate	25,0	B3
0307.21.10	--- vivi	0,0	A
0307.21.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0307.29.10	--- congelati	0,0	A
0307.29.20	--- secchi, salati o in salamoia; affumicati	10,0	B3
0307.31.10	--- vivi	0,0	A
0307.31.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0307.39.10	--- congelati	0,0	A
0307.39.20	--- secchi, salati o in salamoia; affumicati	10,0	B3
0307.41.10	--- vivi	0,0	A
0307.41.20	--- freschi o refrigerati	10,0	B3
0307.49.10	--- congelati	10,0	B3
0307.49.20	--- secchi, salati o in salamoia	10,0	B3
0307.49.30	--- affumicati	25,0	B3
0307.51.10	--- vivi	0,0	A
0307.51.20	--- freschi o refrigerati	10,0	B3
0307.59.10	--- congelati	10,0	B3
0307.59.20	--- secchi, salati o in salamoia	10,0	B3
0307.59.30	--- affumicati	25,0	B3
0307.60.10	-- vive	0,0	A
0307.60.20	-- fresche, refrigerate o congelate	0,0	A
0307.60.30	-- secche, salate o in salamoia; affumicate	10,0	B3
0307.71.10	--- vivi	0,0	A
0307.71.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0307.79.10	--- congelati	0,0	A
0307.79.20	--- secchi, salati o in salamoia; affumicati	10,0	B3
0307.81.10	--- vivi	0,0	A
0307.81.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0307.89.10	--- congelati	0,0	A
0307.89.20	--- secchi, salati o in salamoia; affumicati	10,0	B3
0307.91.10	--- vivi	0,0	A
0307.91.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0307.99.10	--- congelati	0,0	A
0307.99.20	--- secchi, salati o in salamoia; affumicati	10,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0307.99.90	--- altro	15,0	B3
0308.11.10	--- vive	0,0	A
0308.11.20	--- fresche o refrigerate	0,0	A
0308.19.10	--- congelati	0,0	A
0308.19.20	--- secchi, salati o in salamoia	10,0	B3
0308.19.30	--- affumicati	25,0	B3
0308.21.10	--- vivi	0,0	A
0308.21.20	--- freschi o refrigerati	0,0	A
0308.29.10	--- congelati	0,0	A
0308.29.20	--- secchi, salati o in salamoia	10,0	B3
0308.29.30	--- affumicati	25,0	B3
0308.30.10	-- vive	0,0	A
0308.30.20	-- fresche o refrigerate	0,0	A
0308.30.30	-- congelate	0,0	A
0308.30.40	-- secche, salate o in salamoia	10,0	B3
0308.30.50	-- affumicate	25,0	B3
0308.90.10	-- vivi	0,0	A
0308.90.20	-- freschi o refrigerati	0,0	A
0308.90.30	-- congelati	0,0	A
0308.90.40	-- secchi, salati o in salamoia	10,0	B3
0308.90.50	-- affumicati	25,0	B3
0308.90.90	-- altro	0,0	A
0401.10.10	-- in forma liquida	15,0	B3
0401.10.90	-- altro	15,0	B3
0401.20.10	-- in forma liquida	15,0	B3
0401.20.90	-- altro	15,0	B3
0401.40.10	-- Latte in forma liquida	15,0	B3
0401.40.20	-- Latte in forma congelata	15,0	B3
0401.40.90	-- altro	15,0	B3
0401.50.10	-- in forma liquida	15,0	B3
0401.50.90	-- altro	15,0	B3
0402.10.41	--- in recipienti di un peso lordo uguale o superiore a 20 kg	3,0	B3
0402.10.49	--- altro	3,0	B3
0402.10.91	--- in recipienti di un peso lordo uguale o superiore a 20 kg	5,0	B5
0402.10.99	--- altro	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0402.21.20	--- in recipienti di un peso lordo uguale o superiore a 20 kg	3,0	B3
0402.21.90	--- altro	3,0	B3
0402.29.20	--- in recipienti di un peso lordo uguale o superiore a 20 kg	5,0	B5
0402.29.90	--- altro	5,0	B5
0402.91.00	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	10,0	B5
0402.99.00	-- altro	20,0	B5
0403.10.20	-- in forma liquida, anche condensati	7,0	B5
0403.10.90	-- altro	7,0	B5
0403.90.10	-- Latticello	3,0	B3
0403.90.90	-- altro	7,0	B5
0404.10.00	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0,0	A
0404.90.00	- altro	0,0	A
0405.10.00	- Burro	15,0	B5
0405.20.00	- Paste da spalmare lattiere	15,0	B5
0405.90.10	-- Grasso anidro di latte	5,0	B5
0405.90.20	-- Burro anidro	5,0	B5
0405.90.30	-- Ghee	15,0	B5
0405.90.90	-- altro	15,0	B5
0406.10.10	-- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte	10,0	B5
0406.10.20	-- Latticini	10,0	B5
0406.20.10	-- in imballaggi di un peso lordo superiore a 20 kg	10,0	B5
0406.20.90	-- altro	10,0	B5
0406.30.00	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	10,0	B5
0406.40.00	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i>	10,0	B5
0406.90.00	- altri formaggi	10,0	B3
0407.11.00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	0,0	A
0407.19.10	--- di anatre	0,0	A
0407.19.90	--- altro	0,0	A
0407.21.00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,0	B10-in contingente
0407.29.10	--- di anatre	30,0	B10-in contingente
0407.29.90	--- altro	30,0	B10-in contingente

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0407.90.10	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	30,0	B10-in contingente
0407.90.20	-- di anatre	30,0	B10-in contingente
0407.90.90	-- altro	30,0	B10-in contingente
0408.11.00	-- essiccati	20,0	B7
0408.19.00	-- altro	20,0	B7
0408.91.00	-- essiccati	20,0	B7
0408.99.00	-- altro	20,0	B7
0409.00.00	Miele naturale	10,0	A
0410.00.10	- Nidi di uccelli	5,0	A
0410.00.90	- altro	5,0	B5
0501.00.00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0,0	A
0502.10.00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	5,0	A
0502.90.00	- altro	5,0	A
0504.00.00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	3,0	A
0505.10.10	-- Piume di anatra	5,0	A
0505.10.90	-- altro	5,0	A
0505.90.10	-- Piume di anatra	5,0	A
0505.90.90	-- altro	5,0	A
0506.10.00	- Osseina e ossa acidulate	0,0	A
0506.90.00	- altro	0,0	A
0507.10.10	-- Corni di rinoceronte; polveri e cascami d'avorio	3,0	A
0507.10.90	-- altro	3,0	A
0507.90.10	-- corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi	3,0	A
0507.90.20	-- Tartaruga	5,0	A
0507.90.90	-- altro	3,0	A
0508.00.10	- Corallo e materie simili	5,0	A
0508.00.20	- Conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi	5,0	A
0508.00.90	- altro	5,0	A
0510.00.10	- Cantaridi	0,0	A
0510.00.20	- Muschio	0,0	A
0510.00.90	- altro	0,0	A
0511.10.00	- Sperma di tori	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0511.91.00	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3	5,0	A
0511.99.10	--- Sperma di animali domestici	0,0	A
0511.99.20	--- Uova di bachi da seta	0,0	A
0511.99.30	--- Spugne naturali	0,0	A
0511.99.90	--- altro	0,0	A
0601.10.00	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	0,0	A
0601.20.10	-- Piante di cicoria	0,0	A
0601.20.20	-- Radici di cicoria	0,0	A
0601.20.90	-- altro	0,0	A
0602.10.10	-- di orchidee	0,0	A
0602.10.20	-- di alberi della gomma	0,0	A
0602.10.90	-- altro	0,0	A
0602.20.00	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	0,0	A
0602.30.00	- Rododendri e azalee, anche innestati	0,0	A
0602.40.00	- Rosai, anche innestati	0,0	A
0602.90.10	-- Talee radicate di orchidee e marze	0,0	A
0602.90.20	-- Semenzali di orchidea	0,0	A
0602.90.40	-- Portinnesti innestati e potati del genere <i>Hevea</i>	0,0	A
0602.90.50	-- Semenzali del genere <i>Hevea</i>	0,0	A
0602.90.60	-- Occhi del genere <i>Hevea</i>	0,0	A
0602.90.70	-- Felci cuoio	0,0	A
0602.90.90	-- altro	0,0	A
0603.11.00	-- Rose	20,0	B3
0603.12.00	-- Garofani	20,0	B3
0603.13.00	-- Orchidee	20,0	B3
0603.14.00	-- Crisantemi	20,0	B3
0603.15.00	-- Gigli (<i>Lilium</i> spp.)	20,0	B3
0603.19.00	-- altro	20,0	B3
0603.90.00	- altro	20,0	B3
0604.20.10	-- Muschi e licheni	20,0	B3
0604.20.90	-- altro	20,0	B3
0604.90.10	-- Muschi e licheni	20,0	B3
0604.90.90	-- altro	20,0	B3
0701.10.00	- da semina	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0701.90.00	– altro	20,0	B5
0702.00.00	Pomodori, freschi o refrigerati	20,0	B5
0703.10.11	--- Bulbi per moltiplicazione	0,0	A
0703.10.19	--- altro	15,0	B5
0703.10.21	--- Bulbi per moltiplicazione	0,0	A
0703.10.29	--- altro	20,0	B5
0703.20.10	-- Bulbi per moltiplicazione	0,0	A
0703.20.90	-- altro	20,0	B5
0703.90.10	-- Bulbi per moltiplicazione	0,0	A
0703.90.90	-- altro	20,0	B5
0704.10.10	-- Cavolfiori	20,0	B5
0704.10.20	-- Cavoli broccoli	20,0	B5
0704.20.00	– Cavoletti di Bruxelles	20,0	B5
0704.90.11	--- Cavoli cappucci	20,0	B5
0704.90.19	--- altro	20,0	B5
0704.90.90	-- altro	20,0	B5
0705.11.00	-- a cappuccio	20,0	B5
0705.19.00	-- altro	20,0	B5
0705.21.00	-- Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	20,0	B5
0705.29.00	-- altro	20,0	B5
0706.10.10	-- Carote	17,0	B5
0706.10.20	-- Navoni	20,0	B5
0706.90.00	– altro	20,0	B5
0707.00.00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	20,0	B5
0708.10.00	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	20,0	B5
0708.20.10	-- Fagiolini	20,0	B5
0708.20.20	-- Fagiolo asparago	20,0	B5
0708.20.90	-- altro	20,0	B5
0708.90.00	– altri legumi	20,0	B5
0709.20.00	– Asparagi	15,0	B5
0709.30.00	– Melanzane	15,0	B5
0709.40.00	– Sedani, esclusi i sedani-rapa	15,0	B5
0709.51.00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	15,0	B5
0709.59.10	--- Tartufi	15,0	B5
0709.59.90	--- altro	15,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0709.60.10	-- Peperoncini (pimenti del genere <i>Capsicum</i>)	12,0	B5
0709.60.90	-- altro	12,0	B5
0709.70.00	-- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	15,0	B5
0709.91.00	-- Carciofi	12,0	B5
0709.92.00	-- Olive	12,0	B5
0709.93.00	-- Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.)	12,0	B5
0709.99.00	-- altro	12,0	B5
0710.10.00	-- Patate	10,0	B5
0710.21.00	-- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	17,0	B5
0710.22.00	-- Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	17,0	B5
0710.29.00	-- altro	17,0	B5
0710.30.00	-- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	15,0	B5
0710.40.00	-- Granturco dolce	17,0	B5
0710.80.00	-- altri ortaggi o legumi	17,0	B5
0710.90.00	-- Miscugli di ortaggi	17,0	B5
0711.20.10	-- conservate mediante anidride solforosa	15,0	B5
0711.20.90	-- altro	15,0	B5
0711.40.10	-- conservati mediante anidride solforosa	30,0	B5
0711.40.90	-- altro	30,0	B5
0711.51.10	--- conservati mediante anidride solforosa	30,0	B5
0711.51.90	--- altro	30,0	B5
0711.59.10	--- conservati mediante anidride solforosa	30,0	B5
0711.59.90	--- altro	30,0	B5
0711.90.10	-- Granturco dolce	30,0	B5
0711.90.20	-- Peperoncini (pimenti del genere <i>Capsicum</i>)	30,0	B5
0711.90.31	--- conservati mediante anidride solforosa	15,0	B5
0711.90.39	--- altro	15,0	B5
0711.90.40	-- Cipolle, conservate mediante anidride solforosa	30,0	B5
0711.90.50	-- Cipolle conservate, ma non mediante anidride solforosa	30,0	B5
0711.90.60	-- Altro, conservato mediante anidride solforosa	30,0	B5
0711.90.90	-- altro	30,0	B5
0712.20.00	-- Cipolle	30,0	B5
0712.31.00	-- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	30,0	B5
0712.32.00	-- Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)	30,0	B5
0712.33.00	-- Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)	30,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0712.39.10	--- Tartufi	30,0	B5
0712.39.20	--- Shiitake (dong-gu)	30,0	B5
0712.39.90	--- altro	30,0	B5
0712.90.10	-- Agli	22,0	B5
0712.90.90	-- altro	22,0	B5
0713.10.10	-- da semina	0,0	A
0713.10.90	-- altro	10,0	B5
0713.20.10	-- da semina	0,0	A
0713.20.90	-- altro	10,0	B5
0713.31.10	--- da semina	0,0	A
0713.31.90	--- altro	10,0	B5
0713.32.10	--- da semina	0,0	A
0713.32.90	--- altro	10,0	B5
0713.33.10	--- da semina	0,0	A
0713.33.90	--- altro	10,0	B5
0713.34.10	--- da semina	0,0	A
0713.34.90	--- altro	10,0	B5
0713.35.10	--- da semina	0,0	A
0713.35.90	--- altro	10,0	B5
0713.39.10	--- da semina	0,0	A
0713.39.90	--- altro	10,0	B5
0713.40.10	-- da semina	0,0	A
0713.40.90	-- altro	10,0	B5
0713.50.10	-- da semina	0,0	A
0713.50.90	-- altro	10,0	B5
0713.60.00	- Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>)	10,0	B5
0713.90.10	-- da semina	0,0	A
0713.90.90	-- altro	10,0	B5
0714.10.11	--- Chips essiccate	10,0	B5
0714.10.19	--- altro	10,0	B5
0714.10.91	--- congelate	10,0	B5
0714.10.99	--- altro	10,0	B5
0714.20.10	-- congelate	10,0	B5
0714.20.90	-- altro	10,0	B5
0714.30.10	-- congelate	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0714.30.90	-- altro	10,0	B5
0714.40.10	-- congelata	10,0	B5
0714.40.90	-- altro	10,0	B5
0714.50.10	-- congelata	10,0	B5
0714.50.90	-- altro	10,0	B5
0714.90.11	--- congelati	10,0	B5
0714.90.19	--- altro	10,0	B5
0714.90.91	--- congelati	10,0	B5
0714.90.99	--- altro	10,0	B5
0801.11.00	-- disseccate	30,0	B5
0801.12.00	-- nel guscio interno (endocarpo)	30,0	B5
0801.19.00	-- altro	30,0	B5
0801.21.00	-- con guscio	30,0	B5
0801.22.00	-- sgusciate	30,0	B5
0801.31.00	-- con guscio	3,0	B5
0801.32.00	-- sgusciate	25,0	B5
0802.11.00	-- con guscio	15,0	B5
0802.12.00	-- sgusciate	10,0	B5
0802.21.00	-- con guscio	20,0	B5
0802.22.00	-- sgusciate	20,0	B5
0802.31.00	-- con guscio	10,0	B5
0802.32.00	-- sgusciate	30,0	B5
0802.41.00	-- con guscio	30,0	B5
0802.42.00	-- sgusciati	30,0	B5
0802.51.00	-- con guscio	15,0	B5
0802.52.00	-- sgusciati	15,0	B5
0802.61.00	-- con guscio	30,0	B5
0802.62.00	-- sgusciate	30,0	B5
0802.70.00	- Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	30,0	B5
0802.80.00	- Noci di arec	30,0	B5
0802.90.00	- altro	30,0	B5
0803.10.00	- Banane plantano (banane da cuocere)	25,0	B5
0803.90.00	- altro	25,0	B5
0804.10.00	- Datteri	30,0	B5
0804.20.00	- Fichi	30,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0804.30.00	– Ananassi	30,0	B5
0804.40.00	– Avocadi	15,0	B5
0804.50.10	-- Guaiave	25,0	B5
0804.50.20	-- Manghi	25,0	B5
0804.50.30	-- Mangostani	25,0	B5
0805.10.10	-- freschi	20,0	B3
0805.10.20	-- essiccati	20,0	B3
0805.20.00	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	30,0	B3
0805.40.00	– Pompelmi e pomeli	40,0	B5
0805.50.00	– Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	20,0	B3
0805.90.00	– altro	40,0	B5
0806.10.00	– fresche	10,0	B3
0806.20.00	– secche	12,0	B5
0807.11.00	-- Cocomeri	30,0	B5
0807.19.00	-- altro	30,0	B5
0807.20.10	-- Papaie della varietà Mardi backcross solo (betik solo)	30,0	B5
0807.20.90	-- altro	30,0	B5
0808.10.00	– Mele	10,0	B3
0808.30.00	– Pere	10,0	B3
0808.40.00	– Cotogne	10,0	B5
0809.10.00	– Albicocche	20,0	B5
0809.21.00	-- Ciliege acide (<i>Prunus cerasus</i>)	10,0	B5
0809.29.00	-- altro	10,0	B5
0809.30.00	– Pesche, comprese le pesche noci	20,0	B3
0809.40.10	-- Prugne	20,0	B5
0809.40.20	-- Prugne	20,0	B5
0810.10.00	– Fragole	15,0	B5
0810.20.00	– Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi	15,0	B5
0810.30.00	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (<i>cassis</i>), e uva spina	15,0	B5
0810.40.00	– Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	15,0	B5
0810.50.00	– Kiwi	7,0	A
0810.60.00	– Durian	30,0	B5
0810.70.00	– Cachi	25,0	B5
0810.90.10	-- Longan (compresi i mata kuching)	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0810.90.20	-- Litchi	30,0	B5
0810.90.30	-- Rambutan	25,0	B5
0810.90.40	-- Langsat; carambola	25,0	B5
0810.90.50	-- Giaca (cempedak e nangka)	25,0	B5
0810.90.60	-- Tamarindi	25,0	B5
0810.90.91	--- Salak (<i>Salacca zalacca</i>)	25,0	B5
0810.90.92	--- Pitahaya ("frutto del drago")	25,0	B5
0810.90.93	--- Sapodilla	25,0	B5
0810.90.99	--- altro	25,0	B5
0811.10.00	- Fragole	30,0	B5
0811.20.00	- Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina	30,0	B5
0811.90.00	- altro	30,0	B5
0812.10.00	- Ciliege	30,0	B5
0812.90.10	-- Fragole	30,0	B5
0812.90.90	-- altro	30,0	B5
0813.10.00	- Albicocche	30,0	B5
0813.20.00	- Prugne	30,0	B5
0813.30.00	- Mele	30,0	B5
0813.40.10	-- Longan	30,0	B5
0813.40.20	-- Tamarindi	30,0	B5
0813.40.90	-- altro	30,0	B5
0813.50.10	-- in cui le noci di acagiù e le noci del Brasile predominano in peso	30,0	B5
0813.50.20	-- in cui altre noci predominano in peso	30,0	B5
0813.50.30	-- in cui i datteri predominano in peso	30,0	B5
0813.50.40	-- in cui gli avocado o le arance o i mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma) predominano in peso	30,0	B5
0813.50.90	-- altro	30,0	B5
0814.00.00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	10,0	B5
0901.11.10	--- Arabica WIB o robusta OIB	15,0	B5
0901.11.90	--- altro	15,0	B5
0901.12.10	--- Arabica WIB o robusta OIB	20,0	B5
0901.12.90	--- altro	20,0	B5
0901.21.10	--- non macinati	30,0	B5
0901.21.20	--- macinati	30,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0901.22.10	--- non macinati	30,0	B5
0901.22.20	--- macinati	30,0	B5
0901.90.10	-- Bucce e pellicole di caffè	30,0	B5
0901.90.20	-- Succedanei del caffè contenenti caffè	30,0	B5
0902.10.10	-- Foglie	40,0	B5
0902.10.90	-- altro	40,0	B5
0902.20.10	-- Foglie	40,0	B5
0902.20.90	-- altro	40,0	B5
0902.30.10	-- Foglie	40,0	B5
0902.30.90	-- altro	40,0	B5
0902.40.10	-- Foglie	40,0	B5
0902.40.90	-- altro	40,0	B5
0903.00.00	Mate	30,0	B5
0904.11.10	--- bianco	20,0	B5
0904.11.20	--- nero	20,0	B5
0904.11.90	--- altro	20,0	B5
0904.12.10	--- bianco	20,0	B5
0904.12.20	--- nero	20,0	B5
0904.12.90	--- altro	20,0	B5
0904.21.10	--- Peperoncini (pimenti del genere <i>Capsicum</i>)	20,0	B5
0904.21.90	--- altro	20,0	B5
0904.22.10	--- Peperoncini (pimenti del genere <i>Capsicum</i>)	20,0	B5
0904.22.90	--- altro	20,0	B5
0905.10.00	- non tritata né polverizzata	20,0	B5
0905.20.00	- tritata o polverizzata	20,0	B5
0906.11.00	-- Cannella (<i>Cinnamomum zeylanicum Blume</i>)	20,0	B5
0906.19.00	-- altro	20,0	B5
0906.20.00	- tritati o polverizzati	20,0	B5
0907.10.00	- non tritati né polverizzati	20,0	B5
0907.20.00	- tritati o polverizzati	20,0	B5
0908.11.00	-- non tritate né polverizzate	20,0	B5
0908.12.00	-- tritate o polverizzate	20,0	B5
0908.21.00	-- non tritato né polverizzato	20,0	B5
0908.22.00	-- tritato o polverizzato	20,0	B5
0908.31.00	-- non tritati né polverizzati	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
0908.32.00	-- tritati o polverizzati	20,0	B5
0909.21.00	-- non tritati né polverizzati	15,0	B5
0909.22.00	-- tritati o polverizzati	15,0	B5
0909.31.00	-- non tritati né polverizzati	15,0	B5
0909.32.00	-- tritati o polverizzati	15,0	B5
0909.61.10	--- di anice	15,0	B5
0909.61.20	--- di badiana	15,0	B5
0909.61.30	--- di carvi	15,0	B5
0909.61.90	--- altro	15,0	B5
0909.62.10	--- di anice	15,0	B5
0909.62.20	--- di badiana	15,0	B5
0909.62.30	--- di carvi	15,0	B5
0909.62.90	--- altro	15,0	B5
0910.11.00	-- non tritato né polverizzato	15,0	B5
0910.12.00	-- tritato o polverizzato	15,0	B5
0910.20.00	- Zafferano	15,0	B5
0910.30.00	- Curcuma	15,0	B5
0910.91.10	--- Curry	15,0	B5
0910.91.90	--- altro	15,0	B5
0910.99.10	--- Timo; foglie di alloro	15,0	B5
0910.99.90	--- altro	15,0	B5
1001.11.00	-- da semina	5,0	B3
1001.19.00	-- altro	5,0	B3
1001.91.00	-- da semina	5,0	B3
1001.99.11	---- Segala	5,0	B3
1001.99.19	---- altro	5,0	B3
1001.99.90	--- altro	5,0	B3
1002.10.00	- da semina	0,0	A
1002.90.00	- altro	0,0	A
1003.10.00	- da semina	0,0	A
1003.90.00	- altro	0,0	A
1004.10.00	- da semina	0,0	A
1004.90.00	- altro	0,0	A
1005.10.00	- da semina	0,0	A
1005.90.10	-- Mais dolce popcorn	30,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1005.90.90	-- altro	5,0	B5
1006.10.10	-- da semina	0,0	A
1006.10.90	-- altro	40,0	B10
1006.20.10	-- Riso Jasmine (Thai Hom Mali)	40,0	B7
1006.20.90	-- altro	40,0	B10
1006.30.30	-- Riso glutinoso	40,0	B10
1006.30.40	-- Riso Jasmine (Thai Hom Mali)	40,0	B7
1006.30.91	--- Riso parboiled	40,0	B10
1006.30.99	--- altro	40,0	B10
1006.40.10	-- del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali	40,0	B10
1006.40.90	-- altro	40,0	B10
1007.10.00	- da semina	5,0	A
1007.90.00	- altro	5,0	A
1008.10.00	- Grano saraceno	3,0	A
1008.21.00	-- da semina	0,0	A
1008.29.00	-- altro	0,0	A
1008.30.00	- Scagliola	10,0	B5
1008.40.00	- Fonio (<i>Digitaria</i> spp.)	5,0	B5
1008.50.00	- Quinoa (<i>Chenopodium quinoa</i>)	5,0	B5
1008.60.00	- Triticale	5,0	B5
1008.90.00	- altri cereali	5,0	B5
1101.00.10	- di frumento (grano)	15,0	B3
1101.00.20	- di frumento segalato	15,0	B5
1102.20.00	- Farina di granturco	15,0	B5
1102.90.10	-- Farina di riso	15,0	B7
1102.90.20	-- Farina di segala	15,0	B7
1102.90.90	-- altro	15,0	B7
1103.11.20	--- Semola di frumento (grano) duro	20,0	B7
1103.11.90	--- altro	20,0	B7
1103.13.00	-- di granturco	10,0	B7
1103.19.10	--- di frumento segalato	20,0	B7
1103.19.20	--- di riso	20,0	B7
1103.19.90	--- altro	20,0	B7
1103.20.00	- Agglomerati in forma di pellets	20,0	B7
1104.12.00	-- di avena	15,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1104.19.10	--- di granturco	5,0	B7
1104.19.90	--- altro	5,0	B7
1104.22.00	-- di avena	15,0	B7
1104.23.00	-- di granturco	5,0	B7
1104.29.20	--- di orzo	15,0	B7
1104.29.90	--- altro	5,0	B7
1104.30.00	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	15,0	B7
1105.10.00	- Farina, semolino e polvere	30,0	B10
1105.20.00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	30,0	B7
1106.10.00	- di legumi da granella secchi della voce 07.13	30,0	B7
1106.20.10	-- di manioca	30,0	B7
1106.20.21	--- semolino	30,0	B7
1106.20.29	--- altro	30,0	B7
1106.20.90	-- altro	30,0	B7
1106.30.00	- dei prodotti del capitolo 8	30,0	B7
1107.10.00	- non torrefatto	5,0	B5
1107.20.00	- torrefatto	5,0	B5
1108.11.00	-- Amido di frumento (grano)	15,0	B5
1108.12.00	-- Amido di granturco	15,0	B7
1108.13.00	-- Fecola di patate	20,0	B10
1108.14.00	-- Fecola di manioca	20,0	B7
1108.19.10	--- Sago	20,0	B7
1108.19.90	--- altro	20,0	B7
1108.20.00	- Inulina	20,0	B7
1109.00.00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco	10,0	B7
1201.10.00	- da semina	0,0	A
1201.90.00	- altro	0,0	A
1202.30.00	- da semina	0,0	A
1202.41.00	-- con guscio	10,0	B3
1202.42.00	-- sgusciate, anche frantumate	10,0	B3
1203.00.00	Copra	10,0	B3
1204.00.00	Semi di lino, anche frantumati	10,0	B3
1205.10.00	- Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	5,0	B3
1205.90.00	- altro	5,0	B3
1206.00.00	Semi di girasole, anche frantumati	10,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1207.10.10	-- da semina	5,0	B3
1207.10.20	-- non atti alla semina	5,0	B3
1207.21.00	-- da semina	5,0	B3
1207.29.00	-- altro	5,0	B3
1207.30.00	- Semi di ricino	10,0	B3
1207.40.10	-- commestibili	5,0	B3
1207.40.90	-- altro	5,0	B3
1207.50.00	- Semi di senape	5,0	B3
1207.60.00	- Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	10,0	B3
1207.70.00	- Semi di melone	10,0	B3
1207.91.00	-- Semi di papavero nero o bianco	10,0	B10
1207.99.40	--- Semi di illipe	10,0	B3
1207.99.90	--- altro	10,0	B3
1208.10.00	- di soia	8,0	B3
1208.90.00	- altro	25,0	B3
1209.10.00	- Semi di barbabietole da zucchero	0,0	A
1209.21.00	-- di erba medica	0,0	A
1209.22.00	-- di trifoglio (<i>Trifolium spp.</i>)	0,0	A
1209.23.00	-- di festuca	0,0	A
1209.24.00	-- di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis L.</i>)	0,0	A
1209.25.00	-- di loglio (<i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i>)	0,0	A
1209.29.10	--- Semi di fleolo (coda di topo)	0,0	A
1209.29.20	--- Altri semi di barbabietole	0,0	A
1209.29.90	--- altro	0,0	A
1209.30.00	- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori	0,0	A
1209.91.10	--- Semi di cipolla	0,0	A
1209.91.90	--- altro	0,0	A
1209.99.10	--- Semi di albero della gomma o semi di kenaf	0,0	A
1209.99.90	--- altro	0,0	A
1210.10.00	- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets	5,0	B3
1210.20.00	- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	5,0	B3
1211.20.10	-- tagliate, frantumate o polverizzate	5,0	A
1211.20.90	-- altro	5,0	A
1211.30.10	-- tagliate, frantumate o polverizzate	5,0	A
1211.30.90	-- altro	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1211.40.00	– Paglia di papavero	0,0	A
1211.90.11	--- Cannabis, tagliata, frantumata o polverizzata	10,0	A
1211.90.12	--- Cannabis, in altre forme	0,0	A
1211.90.13	--- Radici di Rauwolfia serpentina	5,0	A
1211.90.14	--- Altro, tagliato, frantumato o polverizzato	10,0	A
1211.90.19	--- altro	0,0	A
1211.90.91	--- Piretro, tagliato, frantumato o polverizzato	10,0	A
1211.90.92	--- Piretro, in altre forme	0,0	A
1211.90.94	--- Sandalo	10,0	A
1211.90.95	--- Cippato di legno di agar (gaharu)	10,0	A
1211.90.96	--- Radici di liquirizia	5,0	A
1211.90.97	--- Corteccia di persea (<i>Persea Kurzii Kosterm</i>)	0,0	A
1211.90.98	--- Altro, tagliato, frantumato o polverizzato	0,0	A
1211.90.99	--- altro	0,0	A
1212.21.10	--- <i>Eucheuma</i> spp.	10,0	B3
1212.21.20	--- <i>Gracilaria lichenoides</i>	10,0	B3
1212.21.90	--- altro	10,0	B3
1212.29.11	---- del tipo utilizzato in medicina	10,0	B3
1212.29.19	---- altro	10,0	B3
1212.29.20	--- altro, fresco, refrigerato o congelato	10,0	B3
1212.29.30	--- altro, congelato	10,0	B3
1212.91.00	-- Barbabietole da zucchero	10,0	B3
1212.92.00	-- Carrube	10,0	B3
1212.93.10	--- atte all'impianto	0,0	A
1212.93.90	--- altro	10,0	B3
1212.94.00	-- Radici di cicoria	10,0	B3
1212.99.00	-- altro	10,0	B3
1213.00.00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	10,0	B3
1214.10.00	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	0,0	A
1214.90.00	– altro	0,0	A
1301.20.00	– Gomma arabica	5,0	B3
1301.90.10	-- Benzoino	5,0	B3
1301.90.20	-- Resina damar	5,0	B3
1301.90.30	-- Resine di cannabis	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1301.90.40	-- Gomma lacca	5,0	B3
1301.90.90	-- altro	5,0	B3
1302.11.10	---- <i>Pulvis opii</i>	5,0	B10
1302.11.90	---- altro	5,0	B10
1302.12.00	-- di liquirizia	5,0	B3
1302.13.00	-- di luppolo	5,0	B3
1302.19.20	---- Estratti e tinture di cannabis	5,0	B3
1302.19.30	---- Altri estratti medicinali	5,0	B3
1302.19.40	---- Succhi ed estratti vegetali di piretro o di radici di piante contenenti rotenone	5,0	B3
1302.19.50	---- Lacche del Giappone o della Cina (lacche naturali)	5,0	B3
1302.19.90	---- altro	5,0	B3
1302.20.00	-- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	5,0	B3
1302.31.00	-- Agar-agar	5,0	B3
1302.32.00	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	5,0	B3
1302.39.10	---- Carragenina	5,0	B3
1302.39.90	---- altro	5,0	B3
1401.10.00	-- Bambù	5,0	A
1401.20.11	---- gregge	5,0	A
1401.20.12	---- lavate e solforate	5,0	A
1401.20.19	---- altro	5,0	A
1401.20.21	---- di diametro inferiore o uguale a 12 mm	5,0	A
1401.20.29	---- altro	5,0	A
1401.20.30	-- con corteccia esterna spaccata	5,0	A
1401.20.90	-- altro	5,0	A
1401.90.00	-- altro	5,0	A
1404.20.00	-- Linters di cotone	5,0	A
1404.90.20	-- del tipo utilizzato principalmente per la tinta o la concia	5,0	A
1404.90.30	-- Kapok	5,0	A
1404.90.90	-- altro	5,0	A
1501.10.00	-- Strutto	10,0	B5
1501.20.00	-- Altri grassi di maiale	10,0	B5
1501.90.00	-- altro	10,0	B10
1502.10.10	-- commestibili	10,0	B10
1502.10.90	-- altro	10,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1502.90.10	-- commestibili	10,0	B10
1502.90.90	-- altro	10,0	B10
1503.00.10	- Stearina solare o oleostearina	15,0	B10
1503.00.90	- altro	15,0	B10
1504.10.20	-- Frazioni solide	5,0	B7
1504.10.90	-- altro	5,0	B7
1504.20.10	-- Frazioni solide	5,0	B7
1504.20.90	-- altro	5,0	B7
1504.30.10	-- Frazioni solide	5,0	B7
1504.30.90	-- altro	5,0	B7
1505.00.10	- Lanolina	10,0	B7
1505.00.90	- altro	10,0	B7
1506.00.00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	5,0	B7
1507.10.00	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini	5,0	B10
1507.90.10	-- Frazioni di oli di soia non raffinati	5,0	B10
1507.90.90	-- altro	15,0	B10
1508.10.00	- Oli greggi	5,0	B10
1508.90.10	-- Frazioni di oli di arachide non raffinati	5,0	B10
1508.90.90	-- altro	25,0	B10
1509.10.10	-- in imballaggi di peso netto inferiore o uguale a 30 kg	5,0	B3
1509.10.90	-- altro	5,0	B3
1509.90.11	--- in imballaggi di peso netto inferiore o uguale a 30 kg	5,0	B3
1509.90.19	--- altro	5,0	B3
1509.90.91	--- in imballaggi di peso netto inferiore o uguale a 30 kg	20,0	B3
1509.90.99	--- altro	20,0	B3
1510.00.10	- Oli greggi	5,0	B7
1510.00.20	- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B7
1510.00.90	- altro	25,0	B10
1511.10.00	- Oli greggi	5,0	B7
1511.90.11	--- Frazioni solide	5,0	B7
1511.90.19	--- altro	5,0	B7
1511.90.91	--- Frazioni solide	25,0	B10
1511.90.92	--- Altro, in imballaggi di peso netto inferiore o uguale a 20 kg	25,0	B10
1511.90.99	--- altro	25,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1512.11.00	-- Oli greggi	5,0	B10
1512.19.10	--- Frazioni di oli di girasole o di cartamo non raffinati	5,0	B10
1512.19.90	--- altro	15,0	B10
1512.21.00	-- Olio greggio, anche depurato del gossipolo	5,0	B7
1512.29.10	--- Frazioni di oli di cotone non raffinati	5,0	B7
1512.29.90	--- altro	25,0	B10
1513.11.00	-- Oli greggi	5,0	B7
1513.19.10	--- Frazioni di oli di cocco non raffinati	5,0	B7
1513.19.90	--- altro	25,0	B10
1513.21.10	--- Oli di palmisti	5,0	B10
1513.21.90	--- altro	5,0	B10
1513.29.11	---- Frazioni solide di oli di palmisti non raffinati	5,0	B10
1513.29.12	---- Frazioni solide di oli di babassù non raffinati	5,0	B10
1513.29.13	---- Altro, di oli di palmisti non raffinati (oleina di palmisti)	5,0	B10
1513.29.14	---- Altro, di oli di babassù non raffinati	5,0	B10
1513.29.91	---- Frazioni solide di oli di palmisti	25,0	B10
1513.29.92	---- Frazioni solide di oli di babassù	25,0	B10
1513.29.94	---- Oleina di palmisti, raffinata, sbiancata e deodorata (RBD)	25,0	B10
1513.29.95	---- Oli di palmisti, RBD	25,0	B10
1513.29.96	---- Altro, oli di palmisti	25,0	B10
1513.29.97	---- Altro, di oli di babassù	25,0	B10
1514.11.00	-- Oli greggi	5,0	B10
1514.19.10	--- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1514.19.90	--- altro	5,0	B10
1514.91.10	--- Altri oli di ravizzone o di colza	5,0	B10
1514.91.90	--- altro	5,0	B10
1514.99.10	--- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1514.99.91	---- Altri oli di ravizzone o di colza	20,0	B10
1514.99.99	---- altro	20,0	B10
1515.11.00	-- Oli greggi	5,0	B7
1515.19.00	-- altro	10,0	B10
1515.21.00	-- Oli greggi	5,0	B7
1515.29.11	---- Frazioni solide	5,0	B10
1515.29.19	---- altro	5,0	B10
1515.29.91	---- Frazioni solide	20,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1515.29.99	---- altro	20,0	B10
1515.30.10	-- Oli greggi	5,0	B10
1515.30.90	-- altro	10,0	B10
1515.50.10	-- Oli greggi	5,0	B10
1515.50.20	-- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1515.50.90	-- altro	25,0	B10
1515.90.11	--- Oli greggi	5,0	B10
1515.90.12	--- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1515.90.19	--- altro	25,0	B10
1515.90.21	--- Oli greggi	5,0	B10
1515.90.22	--- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1515.90.29	--- altro	10,0	B10
1515.90.31	--- Oli greggi	5,0	B10
1515.90.32	--- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1515.90.39	--- altro	25,0	B10
1515.90.91	--- Oli greggi	5,0	B10
1515.90.92	--- Frazioni di oli non raffinati	5,0	B10
1515.90.99	--- altro	25,0	B10
1516.10.10	-- in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 10 kg	22,0	B10
1516.10.90	-- altro	22,0	B10
1516.20.11	--- di soia	20,0	B10
1516.20.12	--- del frutto della palma da olio, greggi	25,0	B10
1516.20.13	--- del frutto della palma da olio, diversi da quelli greggi	25,0	B10
1516.20.14	--- di cocco	25,0	B10
1516.20.15	--- di palmisti, greggi	25,0	B10
1516.20.16	--- di palmisti, raffinati, sbiancati e deodorati (RBD)	25,0	B10
1516.20.17	--- di arachide	25,0	B10
1516.20.18	--- di semi di lino	25,0	B10
1516.20.19	--- altro	25,0	B10
1516.20.21	--- di arachide, soia, frutto della palma da olio, palmisti o cocco	25,0	B10
1516.20.22	--- di semi di lino	25,0	B10
1516.20.23	--- di olive	25,0	B10
1516.20.29	--- altro	25,0	B10
1516.20.51	--- non raffinati	25,0	B10
1516.20.52	--- raffinati, sbiancati e deodorati (RBD)	25,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1516.20.59	--- altro	25,0	B10
1516.20.92	--- di semi di lino	25,0	B10
1516.20.93	--- di olive	25,0	B10
1516.20.94	--- di soia	25,0	B10
1516.20.95	--- Olio di ricino idrogenato (opalwax)	25,0	B10
1516.20.96	--- Esclusivamente stearina di palmisti raffinata, sbiancata e deodorata (RBD)	25,0	B10
1516.20.97	--- Esclusivamente stearina o oleina di palmisti idrogenata e raffinata, sbiancata e deodorata (RBD)	25,0	B10
1516.20.98	--- Altro, di arachide, olio di palma o cocco	25,0	B10
1516.20.99	--- altro	25,0	B10
1517.10.00	- Margarina, esclusa la margarina liquida	20,0	B10
1517.90.10	-- Imitazioni del ghee	30,0	B10
1517.90.20	-- Margarina liquida	25,0	B10
1517.90.30	-- del tipo utilizzato per la sformatura	30,0	B10
1517.90.43	--- Grassi alimentari	20,0	B10
1517.90.44	--- Imitazioni dello strutto	25,0	B10
1517.90.50	--- Miscele o preparazioni solide	30,0	B10
1517.90.61	---- in cui predomina l'olio di arachide	30,0	B10
1517.90.62	---- in cui predomina l'olio di palma greggio	30,0	B10
1517.90.63	---- in cui predomina altro olio di palma, in imballaggi di peso netto inferiore a 20 kg	30,0	B10
1517.90.64	---- in cui predomina altro olio di palma, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 20 kg	30,0	B10
1517.90.65	---- in cui predomina l'olio di palmisti	30,0	B10
1517.90.66	---- in cui predomina l'oleina di palmisti	30,0	B10
1517.90.67	---- in cui predomina l'olio di soia	30,0	B10
1517.90.68	---- in cui predomina l'olio di illipe	30,0	B10
1517.90.69	---- altro	30,0	B10
1517.90.90	-- altro	30,0	B10
1518.00.12	-- Grassi e oli animali	5,0	B10
1518.00.14	-- Olio di arachide, di soia, di palma o di cocco	5,0	B10
1518.00.15	-- Olio di lino e sue frazioni	5,0	B10
1518.00.16	-- Olio di oliva e sue frazioni	5,0	B10
1518.00.19	-- altro	5,0	B10
1518.00.20	- Miscele o preparazioni non commestibili di grassi o di oli animali o di frazioni di differenti grassi e oli	5,0	B10
1518.00.31	-- del frutto della palma da olio o di palmisti	5,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1518.00.33	-- di semi di lino	5,0	B10
1518.00.34	-- di olive	5,0	B7
1518.00.35	-- di arachide	5,0	B10
1518.00.36	-- di soia o di cocco	5,0	B10
1518.00.37	-- di semi di cotone	5,0	B10
1518.00.39	-- altro	5,0	B10
1518.00.60	- Miscele o preparazioni non commestibili di grassi o di oli animali o loro frazioni e grassi e oli vegetali o loro frazioni	5,0	B7
1520.00.10	- Glicerolo greggio	3,0	B3
1520.00.90	- altro	3,0	B3
1521.10.00	- Cere vegetali	3,0	B3
1521.90.10	-- Cere di api o di altri insetti	3,0	B3
1521.90.20	-- Spermaceti	3,0	B3
1522.00.10	- Degras	3,0	B3
1522.00.90	- altro	3,0	B3
1601.00.10	- in recipienti ermeticamente chiusi	22,0	B10
1601.00.90	- altro	22,0	B10
1602.10.10	-- contenenti maiale, in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B9
1602.10.90	-- altro	30,0	B10
1602.20.00	- di fegato di qualsiasi animale	30,0	B10
1602.31.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	22,0	B10
1602.31.91	---- Carne disossata o separata meccanicamente	22,0	B10
1602.31.99	---- altro	22,0	B10
1602.32.10	--- Pollo al curry, in recipienti ermeticamente chiusi	40,0	B10
1602.32.90	--- altro	22,0	B10
1602.39.00	-- altro	22,0	B10
1602.41.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	22,0	B9
1602.41.90	--- altro	22,0	B9
1602.42.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	22,0	B9
1602.42.90	--- altro	22,0	B9
1602.49.11	---- in recipienti ermeticamente chiusi	22,0	B9
1602.49.19	---- altro	22,0	B9
1602.49.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	22,0	B9
1602.49.99	---- altro	22,0	B9
1602.50.00	- della specie bovina	35,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1602.90.10	-- Montone al curry, in recipienti ermeticamente chiusi	35,0	B7
1602.90.90	-- altro	35,0	B7
1603.00.10	- di pollo, con erbe	30,0	B10
1603.00.20	- di pollo, senza erbe	30,0	B10
1603.00.30	- altro, con erbe	30,0	B10
1603.00.90	- altro	30,0	B10
1604.11.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.11.90	--- altro	30,0	B7
1604.12.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	32,0	B7
1604.12.90	--- altro	32,0	B7
1604.13.11	---- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.13.19	---- altro	30,0	B7
1604.13.91	---- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.13.99	---- altro	30,0	B7
1604.14.11	---- Tonni	30,0	B7
1604.14.19	---- altro	30,0	B7
1604.14.90	--- altro	30,0	B7
1604.15.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.15.90	--- altro	30,0	B7
1604.16.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	35,0	B7
1604.16.90	--- altro	35,0	B7
1604.17.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.17.90	--- altro	30,0	B7
1604.19.20	--- Sugarelli, in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.19.30	--- altro, in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B7
1604.19.90	--- altro	30,0	B7
1604.20.11	--- in recipienti ermeticamente chiusi	20,0	B5
1604.20.19	--- altro	20,0	B5
1604.20.21	--- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B5
1604.20.29	--- altro	30,0	B7
1604.20.91	--- in recipienti ermeticamente chiusi	30,0	B5
1604.20.93	--- Pesci tritati congelati, cotti in acqua o al vapore	30,0	B7
1604.20.99	--- altro	30,0	B7
1604.31.00	-- Caviale	35,0	B7
1604.32.00	-- Succedanei del caviale	35,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1605.10.10	-- in recipienti ermeticamente chiusi	35,0	B7
1605.10.90	-- altro	35,0	B7
1605.21.10	---- Pasta di gamberetti	30,0	B7
1605.21.90	---- altro	30,0	B7
1605.29.10	---- Pasta di gamberetti	30,0	B7
1605.29.90	---- altro	30,0	B7
1605.30.00	- Astici	35,0	B7
1605.40.00	- altri crostacei	35,0	B7
1605.51.00	-- Ostriche	25,0	B7
1605.52.00	-- Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini	25,0	B7
1605.53.00	-- Mitili	25,0	B7
1605.54.00	-- Seppie, calamari e calamaretti	25,0	B7
1605.55.00	-- Polpi	25,0	B7
1605.56.00	-- Vongole, cardidi e arche	25,0	B7
1605.57.00	-- Abaloni	25,0	B7
1605.58.00	-- Lumache, diverse da quelle di mare	25,0	B7
1605.59.00	-- altro	25,0	B7
1605.61.00	-- Oloturie	25,0	B7
1605.62.00	-- Ricci di mare	25,0	B7
1605.63.00	-- Meduse	25,0	B7
1605.69.00	-- altro	25,0	B7
1701.12.00	-- di barbabietola	15,0	B10-in contingente
1701.13.00	-- di canna specificati nella nota di sottovoci 2 del presente capitolo	15,0	B10-in contingente
1701.14.00	-- altri zuccheri di canna	15,0	B10-in contingente
1701.91.00	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	15,0	B10-in contingente
1701.99.11	---- Vini bianchi	15,0	B10-in contingente
1701.99.19	---- altro	15,0	B10-in contingente
1701.99.90	---- altro	15,0	B10-in contingente
1702.11.00	-- contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	0,0	A
1702.19.00	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1702.20.00	– Zucchero e sciroppo d'acero	3,0	B10
1702.30.10	-- Glucosio	10,0	B10
1702.30.20	-- Sciroppo di glucosio	10,0	B10
1702.40.00	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito	10,0	B10
1702.50.00	– Fruttosio chimicamente puro	3,0	B10
1702.60.10	-- Fruttosio	3,0	B10
1702.60.20	-- Sciroppo di fruttosio	3,0	B10
1702.90.11	--- Maltosio chimicamente puro	5,0	B10
1702.90.19	--- altro	5,0	B10
1702.90.20	-- Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	10,0	B10
1702.90.30	-- Zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti (escluso il maltosio)	5,0	B10
1702.90.40	-- Zuccheri e melassi, caramellati	5,0	B10
1702.90.91	--- Sciroppi	5,0	B10
1702.90.99	--- altro	5,0	B10
1703.10.10	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	10,0	B10
1703.10.90	-- altro	10,0	B10
1703.90.10	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	10,0	B10
1703.90.90	-- altro	10,0	B10
1704.10.00	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	25,0	B7
1704.90.10	-- Pastiglie e caramelle medicate	20,0	B7
1704.90.20	-- Preparazione detta "cioccolato bianco"	20,0	B7
1704.90.91	--- morbidi, contenenti gelatina	15,0	B7
1704.90.99	--- altro	15,0	B7
1801.00.00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	10,0	B7
1802.00.00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	10,0	B7
1803.10.00	– non sgrassata	10,0	B7
1803.20.00	– completamente o parzialmente sgrassata	10,0	B7
1804.00.00	Burro, grasso e olio di cacao	10,0	B7
1805.00.00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	20,0	B7
1806.10.00	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	20,0	B7
1806.20.10	-- Prodotti di cioccolato presentati in tavolette, barre o bastoncini	20,0	B7
1806.20.90	-- altro	18,0	B7
1806.31.10	--- Prodotti di cioccolato	12,0	B5
1806.31.90	--- altro	30,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1806.32.10	--- Prodotti di cioccolato	20,0	B5
1806.32.90	--- altro	30,0	B7
1806.90.10	-- Prodotti di cioccolato in tavolette o pastiglie	12,0	B5
1806.90.30	-- Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti, in peso, il 40 % o più ma meno del 50 % di cacao.	25,0	B7
1806.90.40	-- Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, contenenti, in peso, il 5 % o più ma meno del 10 % di cacao, preparate specificamente per l'alimentazione dei lattanti, non condizionate per la vendita al minuto	25,0	B7
1806.90.90	-- altro	20,0	B5
1901.10.10	-- di estratti di malto	10,0	B7
1901.10.20	-- di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04	10,0	B5
1901.10.30	-- di polvere di soia	20,0	B7
1901.10.91	--- Alimenti medici	10,0	B7
1901.10.99	--- altro	10,0	B7
1901.20.10	-- di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao	15,0	B7
1901.20.20	-- di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, contenenti cacao	15,0	B7
1901.20.30	-- altro, non contenente cacao	15,0	B7
1901.20.40	-- altro, contenente cacao	15,0	B7
1901.90.11	--- Alimenti medici	10,0	B7
1901.90.19	--- altro	10,0	B7
1901.90.20	-- Estratti di malto	10,0	B7
1901.90.31	--- Filled milk	10,0	B5
1901.90.32	--- altro, contenente cacao in polvere	10,0	B5
1901.90.39	--- altro	10,0	B5
1901.90.41	--- in polvere	20,0	B7
1901.90.49	--- in altre forme	20,0	B7
1901.90.91	--- Alimenti medici	10,0	B5
1901.90.99	--- altro	15,0	B7
1902.11.00	-- contenenti uova	38,0	B7
1902.19.20	--- Vermicelli di riso (bee hoon)	38,0	B7
1902.19.30	--- Vermicelli trasparenti	20,0	B7
1902.19.40	--- Spaghetti orientali ("noodles")	20,0	B7
1902.19.90	--- altro	20,0	B7
1902.20.10	-- farcite di carne o frattaglie	38,0	B7
1902.20.30	-- farcite di pesce, crostacei o molluschi	38,0	B7
1902.20.90	-- altro	38,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
1902.30.20	-- Vermicelli di riso a cottura istantanea	35,0	B7
1902.30.30	-- Vermicelli trasparenti	35,0	B7
1902.30.40	-- Altri spaghetti orientali a cottura istantanea	30,0	B7
1902.30.90	-- altro	35,0	B7
1902.40.00	- Cuscus	38,0	B7
1903.00.00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	40,0	B7
1904.10.10	-- contenenti cacao	15,0	B7
1904.10.90	-- altro	15,0	B7
1904.20.10	-- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati	35,0	B7
1904.20.90	-- altro	35,0	B7
1904.30.00	- Bulgur di grano	35,0	B7
1904.90.10	-- Preparazioni di riso, compreso il riso precotto	35,0	B7
1904.90.90	-- altro	20,0	B7
1905.10.00	- Pane croccante detto "Knäckebröt"	40,0	B5
1905.20.00	- Pane con spezie (panpepato)	40,0	B5
1905.31.10	--- non contenenti cacao	15,0	B5
1905.31.20	--- contenenti cacao	15,0	B5
1905.32.00	-- Cialde e cialdine	35,0	B5
1905.40.10	-- non contenenti zuccheri addizionati, miele, uova, grassi, formaggio o frutta	40,0	B5
1905.40.90	-- altro	40,0	B5
1905.90.10	-- Biscotti per la dentizione non dolcificati	20,0	B5
1905.90.20	-- Altri biscotti non dolcificati	20,0	B5
1905.90.30	-- Torte	30,0	B5
1905.90.40	-- Prodotti di pasticceria	30,0	B5
1905.90.50	-- Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza farina	30,0	B5
1905.90.60	-- Capsule vuote e prodotti simili dei tipi utilizzati per medicinali	10,0	B5
1905.90.70	-- Ostie, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili	30,0	B5
1905.90.80	-- Altri alimenti croccanti aromatizzati	20,0	B5
1905.90.90	-- altro	20,0	B5
2001.10.00	- Cetrioli e cetriolini	40,0	B7
2001.90.10	-- Cipolle	35,0	B7
2001.90.90	-- altro	35,0	B7
2002.10.10	-- cotti, ma non in acqua o al vapore	30,0	B7
2002.10.90	-- altro	30,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2002.90.10	-- Concentrato di pomodoro	20,0	B5
2002.90.20	-- Polvere di pomodoro	20,0	B5
2002.90.90	-- altro	20,0	B5
2003.10.00	- Funghi del genere <i>Agaricus</i>	40,0	B7
2003.90.10	-- Tartufi	40,0	B7
2003.90.90	-- altro	40,0	B7
2004.10.00	- Patate	15,0	B5
2004.90.10	-- per l'alimentazione dei lattanti	40,0	B7
2004.90.90	-- altro	40,0	B7
2005.10.10	-- in recipienti ermeticamente chiusi	40,0	B7
2005.10.90	-- altro	40,0	B7
2005.20.11	--- in recipienti ermeticamente chiusi	18,0	B7
2005.20.19	--- altro	18,0	B7
2005.20.91	--- in recipienti ermeticamente chiusi	35,0	B7
2005.20.99	--- altro	35,0	B7
2005.40.00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	35,0	B7
2005.51.00	-- Fagioli in grani	35,0	B7
2005.59.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	35,0	B7
2005.59.90	--- altro	35,0	B7
2005.60.00	- Asparagi	30,0	B7
2005.70.00	- Olive	25,0	B5
2005.80.00	- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	40,0	B7
2005.91.00	-- Germogli di bambù	32,0	B7
2005.99.10	--- in recipienti ermeticamente chiusi	32,0	B5
2005.99.90	--- altro	32,0	B5
2006.00.00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	35,0	B7
2007.10.00	- Preparazioni omogeneizzate	35,0	B5
2007.91.00	-- Agrumi	35,0	B7
2007.99.10	--- Paste di frutta diverse da quelle di manghi, ananassi o fragole	40,0	B7
2007.99.90	--- altro	40,0	B5
2008.11.10	--- tostate	30,0	B7
2008.11.20	--- Burro di arachidi	18,0	B7
2008.11.90	--- altro	20,0	B7
2008.19.10	--- Noci di acagiù	35,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2008.19.90	--- altro	18,0	B7
2008.20.00	- Ananassi	40,0	B7
2008.30.10	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o alcole	40,0	B7
2008.30.90	-- altro	40,0	B7
2008.40.10	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o alcole	35,0	B7
2008.40.90	-- altro	35,0	B7
2008.50.10	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o alcole	40,0	B7
2008.50.90	-- altro	40,0	B7
2008.60.10	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o alcole	40,0	B7
2008.60.90	-- altro	40,0	B7
2008.70.10	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o alcole	35,0	B7
2008.70.90	-- altro	35,0	B7
2008.80.10	-- con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o alcole	35,0	B7
2008.80.90	-- altro	35,0	B7
2008.91.00	-- Cuori di palma	40,0	B7
2008.93.00	-- Mirtilli rossi (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)	30,0	B7
2008.97.10	--- di fusti, radici e altre parti commestibili di piante, esclusa la frutta o la frutta a guscio	30,0	B7
2008.97.20	--- Altro, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole	30,0	B7
2008.97.90	--- altro	30,0	B7
2008.99.10	--- Litchi	40,0	B7
2008.99.20	--- Longan	40,0	B7
2008.99.30	--- di fusti, radici e altre parti commestibili di piante, esclusa la frutta o la frutta a guscio	40,0	B7
2008.99.40	--- Altro, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole	30,0	B7
2008.99.90	--- altro	30,0	B7
2009.11.00	-- congelati	20,0	B5
2009.12.00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	30,0	B7
2009.19.00	-- altro	30,0	B5
2009.21.00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	35,0	B7
2009.29.00	-- altro	35,0	B7
2009.31.00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	35,0	B7
2009.39.00	-- altro	35,0	B7
2009.41.00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	35,0	B7
2009.49.00	-- altro	35,0	B7
2009.50.00	- Succhi di pomodoro	35,0	B5
2009.61.00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30	35,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2009.69.00	-- altro	30,0	B5
2009.71.00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	30,0	B7
2009.79.00	-- altro	25,0	B7
2009.81.10	--- per l'alimentazione dei lattanti	25,0	B7
2009.81.90	--- altro	25,0	B7
2009.89.10	--- Succo di ribes nero (cassis)	25,0	B7
2009.89.91	---- per l'alimentazione dei lattanti	25,0	B5
2009.89.99	---- altro	25,0	B5
2009.90.10	-- per l'alimentazione dei lattanti	25,0	B5
2009.90.90	-- altro	25,0	B5
2101.11.10	--- Caffè istantaneo	40,0	B10
2101.11.90	--- altro	40,0	B10
2101.12.10	--- Miscugli sotto forma di pasta a base di caffè torrefatto macinato, contenenti grassi vegetali	40,0	B10
2101.12.90	--- altro	40,0	B10
2101.20.10	-- Preparazioni a base di tè costituite da un miscuglio di tè, latte in polvere e zucchero	40,0	B7
2101.20.90	-- altro	40,0	B7
2101.30.00	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	40,0	B7
2102.10.00	- Lieviti vivi	10,0	B7
2102.20.00	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	5,0	B7
2102.30.00	- Lieviti in polvere preparati	5,0	B7
2103.10.00	- Salsa di soia	32,0	B7
2103.20.00	- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	35,0	B7
2103.30.00	- Farina di senape e senape preparata	35,0	B7
2103.90.10	-- Salsa chili	30,0	B7
2103.90.30	-- Salsa di pesce	32,0	B7
2103.90.40	-- Altri condimenti composti, compresa la pasta di gamberetti (belacan)	30,0	B7
2103.90.90	-- altro	20,0	B7
2104.10.11	--- per l'alimentazione dei lattanti	40,0	B7
2104.10.19	--- altro	40,0	B7
2104.10.91	--- per l'alimentazione dei lattanti	40,0	B7
2104.10.99	--- altro	40,0	B7
2104.20.11	--- per l'alimentazione dei lattanti	40,0	B7
2104.20.19	--- altro	40,0	B7
2104.20.91	--- per l'alimentazione dei lattanti	40,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2104.20.99	--- altro	40,0	B7
2105.00.00	Gelati, anche contenenti cacao	20,0	B7
2106.10.00	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	5,0	B5
2106.90.10	-- Tofu e bastoncini di tofu essiccati	25,0	B7
2106.90.20	-- Sciroppi aromatizzati o colorati	20,0	B7
2106.90.30	-- Macchiante del caffè	20,0	B7
2106.90.41	--- in polvere	15,0	B7
2106.90.49	--- altro	15,0	B7
2106.90.51	--- Preparazioni dei tipi utilizzati come materie prime per la fabbricazione di concentrati composti	15,0	B7
2106.90.52	--- Concentrati composti da diluire con acqua per la preparazione di bevande	15,0	B7
2106.90.53	--- Prodotti a base di ginseng	15,0	B7
2106.90.59	--- altro	15,0	B7
2106.90.61	---- del tipo utilizzato per la produzione di bevande alcoliche, in forma liquida	20,0	B7
2106.90.62	---- del tipo utilizzato per la produzione di bevande alcoliche, in altre forme	20,0	B7
2106.90.64	---- del tipo utilizzato per la produzione di bevande alcoliche, in forma liquida	20,0	B7
2106.90.65	---- del tipo utilizzato per la produzione di bevande alcoliche, in altre forme	20,0	B7
2106.90.66	--- Altro, del tipo utilizzato per la produzione di bevande alcoliche, in forma liquida	15,0	B7
2106.90.67	--- Altro, del tipo utilizzato per la produzione di bevande alcoliche, in altre forme	15,0	B7
2106.90.69	--- altro	15,0	B7
2106.90.70	-- Integratori alimentari	15,0	B5
2106.90.80	-- Complessi vitaminici e minerali	15,0	B5
2106.90.91	--- Altre miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella trasformazione alimentare	15,0	B5
2106.90.92	--- Preparazioni a base di ginseng	15,0	B7
2106.90.93	--- Preparazioni alimentari per lattanti con carenze di lattasi	15,0	B7
2106.90.94	--- Altre preparazioni alimentari per lattanti	15,0	B7
2106.90.95	--- Crema spalmabile "seri kaya"	15,0	B7
2106.90.96	--- Altri alimenti medici	10,0	B7
2106.90.98	--- Altre preparazioni aromatizzanti	5,0	B5
2106.90.99	--- altro	15,0	B5
2201.10.00	- Acque minerali e acque gassate	35,0	B7
2201.90.10	-- Ghiaccio e neve	40,0	B7
2201.90.90	-- altro	40,0	B7
2202.10.10	-- Acque minerali frizzanti o gassate, con aggiunta di aromatizzanti	35,0	B7
2202.10.90	-- altro	35,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2202.90.10	-- Bevande a base di latte UHT con aggiunta di aromatizzanti	30,0	B7
2202.90.20	-- Bevande a base di latte di soia	30,0	B7
2202.90.30	-- Altre bevande non gassate atte per l'alimentazione senza essere diluite	30,0	B7
2202.90.90	-- altro	20,0	B7
2203.00.10	- Stout o porter	35,0	B10*
2203.00.90	- Altro, compresa la ale (birra ad alta fermentazione)	35,0	B10*
2204.10.00	- Vini spumanti	50,0	B7
2204.21.11	----- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	50,0	B7
2204.21.13	----- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	50,0	B7
2204.21.14	----- con titolo alcolometrico superiore a 23 % vol	50,0	B7
2204.21.21	----- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	50,0	B7
2204.21.22	----- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol	50,0	B7
2204.29.11	----- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	50,0	B7
2204.29.13	----- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 23 % vol	50,0	B7
2204.29.14	----- con titolo alcolometrico superiore a 23 % vol	50,0	B7
2204.29.21	----- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	50,0	B7
2204.29.22	----- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol	50,0	B7
2204.30.10	-- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	55,0	B7
2204.30.20	-- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol	55,0	B7
2205.10.10	-- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	55,0	B7
2205.10.20	-- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol	55,0	B7
2205.90.10	-- con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 15 % vol	55,0	B7
2205.90.20	-- con titolo alcolometrico superiore a 15 % vol	55,0	B7
2206.00.10	- Sidro o sidro di pere	55,0	B7
2206.00.20	- Sakè	55,0	B7
2206.00.30	- Vino di palma (toddy)	55,0	B7
2206.00.40	- Shandy	55,0	B7
2206.00.91	-- Altro vino di riso (compreso il vino di riso medicato)	55,0	B7
2206.00.99	-- altro	55,0	B7
2207.10.00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol	40,0	B10
2207.20.11	--- Alcole etilico con titolo alcolometrico superiore a 99 % vol	20,0	B10
2207.20.19	--- altro	20,0	B10
2207.20.90	-- altro	40,0	B10
2208.20.50	-- Brandy	48,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2208.20.90	-- altro	48,0	B7
2208.30.00	- Whisky	48,0	B7
2208.40.00	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	48,0	B7
2208.50.00	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	48,0	B7
2208.60.00	- Vodka	48,0	B7
2208.70.00	- Liquori	48,0	B7
2208.90.10	-- Samsu medicato con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 40 % vol	48,0	B7
2208.90.20	-- Samsu medicato con titolo alcolometrico superiore a 40 % vol	48,0	B7
2208.90.30	-- Altro samsu con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 40 % vol	48,0	B7
2208.90.40	-- Altro samsu con titolo alcolometrico superiore a 40 % vol	48,0	B7
2208.90.50	-- Acquaviti di arak o ananas con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 40 % vol	48,0	B7
2208.90.60	-- Acquaviti di arak o ananas con titolo alcolometrico superiore a 40 % vol	48,0	B7
2208.90.70	-- Amari e bevande simili con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 57 % vol	48,0	B7
2208.90.80	-- Amari e bevande simili con titolo alcolometrico superiore a 57 % vol	48,0	B7
2208.90.90	-- altro	48,0	B7
2209.00.00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	20,0	B7
2301.10.00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	0,0	A
2301.20.10	-- di pesce, aventi tenore, in peso, di proteine inferiore a 60 %	0,0	A
2301.20.20	-- di pesce, aventi tenore, in peso, di proteine pari o superiore a 60 %	0,0	A
2301.20.90	-- altro	0,0	A
2302.10.00	- di granturco	0,0	A
2302.30.00	- di frumento	0,0	A
2302.40.10	-- di riso	0,0	A
2302.40.90	-- altro	0,0	A
2302.50.00	- di legumi	0,0	A
2303.10.10	-- di manioca o sago	0,0	A
2303.10.90	-- altro	0,0	A
2303.20.00	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	0,0	A
2303.30.00	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	0,0	A
2304.00.10	- Farine di fave di soia sgrassate, per l'alimentazione umana	0,0	A
2304.00.90	- altro	0,0	A
2305.00.00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	0,0	A
2306.10.00	- di semi di cotone	0,0	A
2306.20.00	- di semi di lino	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2306.30.00	- di semi di girasole	0,0	A
2306.41.10	--- di semi di ravizzone a basso tenore di acido erucico	0,0	A
2306.41.20	--- di semi di colza a basso tenore di acido erucico	0,0	A
2306.49.10	--- di altri semi di ravizzone	0,0	A
2306.49.20	--- di altri semi di colza	0,0	A
2306.50.00	- di noce di cocco o di copra	0,0	A
2306.60.00	- di noci o di mandorle di palmisti	0,0	A
2306.90.10	-- di germi di granturco	0,0	A
2306.90.90	-- altro	0,0	A
2307.00.00	Fecce di vino; tartaro greggio	0,0	A
2308.00.00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	0,0	A
2309.10.10	-- contenenti carne	7,0	B3
2309.10.90	-- altro	7,0	B3
2309.90.11	--- del tipo utilizzato per il pollame	3,0	B3
2309.90.12	--- del tipo utilizzato per i suini	3,0	B3
2309.90.13	--- del tipo utilizzato per i gamberetti	0,0	A
2309.90.14	--- del tipo utilizzato per i primati	0,0	A
2309.90.19	--- altro	0,0	A
2309.90.20	-- Premiscele, integratori per mangimi o additivi per mangimi	0,0	A
2309.90.30	-- Altro, contenente carne	0,0	A
2309.90.90	-- altro	0,0	A
2401.10.10	-- Del tipo Virginia, "flue cured"	30,0	B10-in contingente
2401.10.20	-- Del tipo Virginia, diverso dal "flue cured"	30,0	B10-in contingente
2401.10.40	-- Del tipo Burley	30,0	B10-in contingente
2401.10.50	-- Altro, "flue cured"	30,0	B10-in contingente
2401.10.90	-- altro	30,0	B10-in contingente
2401.20.10	-- Del tipo Virginia, "flue cured"	30,0	B10-in contingente
2401.20.20	-- Del tipo Virginia, diverso dal "flue cured"	30,0	B10-in contingente
2401.20.30	-- Del tipo orientale	30,0	B10-in contingente

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2401.20.40	-- Del tipo Burley	30,0	B10-in contingente
2401.20.50	-- Altro, "flue cured"	30,0	B10-in contingente
2401.20.90	-- altro	30,0	B10-in contingente
2401.30.10	-- Steli di tabacco	15,0	B10-in contingente
2401.30.90	-- altro	30,0	B10-in contingente
2402.10.00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	100,0	B15
2402.20.10	-- Bidi	135,0	B15
2402.20.20	-- Sigarette ai chiodi di garofano	135,0	B15
2402.20.90	-- altro	135,0	B15
2402.90.10	-- Sigari (incl. i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco	135,0	B15
2402.90.20	-- Sigarette di succedanei del tabacco	135,0	B15
2403.11.00	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo	30,0	B15
2403.19.11	----- Ang hoon	50,0	B15
2403.19.19	----- altro	30,0	B15
2403.19.20	--- Altri tabacchi lavorati destinati alla fabbricazione di sigarette	30,0	B15
2403.19.90	--- altro	30,0	B15
2403.91.10	--- confezionati per la vendita al minuto	50,0	B15
2403.91.90	--- altro	50,0	B15
2403.99.10	--- Estratti e sughi di tabacco	30,0	B15
2403.99.30	--- Succedanei del tabacco lavorati	30,0	B15
2403.99.40	--- Tabacchi da fiuto, anche secchi	50,0	B15
2403.99.50	--- Tabacchi da masticare e da succhiare	50,0	B15
2403.99.90	--- altro	50,0	B15
2501.00.10	- Sale preparato da tavola	30,0	B10-in contingente
2501.00.20	- Salgemma	30,0	B10-in contingente
2501.00.50	- Acqua di mare	15,0	B10-in contingente
2501.00.90	- altro	10,0	B10-in contingente
2502.00.00	Piriti di ferro non arrostate	0,0	A
2503.00.00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2504.10.00	– in polvere o in scaglie	5,0	B3
2504.90.00	– altro	5,0	B3
2505.10.00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	0,0	A
2505.90.00	– altro	0,0	A
2506.10.00	– Quarzi	5,0	B3
2506.20.00	– Quarzite	5,0	B3
2507.00.00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	0,0	A
2508.10.00	– Bentonite	3,0	A
2508.30.00	– Argille refrattarie	3,0	A
2508.40.10	-- Argilla smectica	3,0	A
2508.40.90	-- altro	3,0	A
2508.50.00	– Andalusite, cianite e sillimanite	3,0	A
2508.60.00	– Mullite	3,0	A
2508.70.00	– Terre di chamotte o di dinas	3,0	A
2509.00.00	Creta	0,0	A
2510.10.10	-- Apatite	0,0	A
2510.10.90	-- altro	0,0	A
2510.20.10	-- Apatite	0,0	A
2510.20.90	-- altro	0,0	A
2511.10.00	– Solfato di bario naturale (baritina)	3,0	A
2511.20.00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	3,0	A
2512.00.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	0,0	A
2513.10.00	– Pietra pomice	3,0	A
2513.20.00	– Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	3,0	A
2514.00.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0,0	A
2515.11.00	-- greggio o sgrossato	0,0	A
2515.12.10	--- Blocchi	0,0	A
2515.12.20	--- Lastre	0,0	A
2515.20.00	– Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro	0,0	A
2516.11.00	-- greggio o sgrossato	0,0	A
2516.12.10	--- Blocchi	0,0	A
2516.12.20	--- Lastre	0,0	A
2516.20.10	-- greggio o sgrossato	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2516.20.20	-- semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	0,0	A
2516.90.00	- altre pietre da taglio o da costruzione	0,0	A
2517.10.00	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	0,0	A
2517.20.00	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10	0,0	A
2517.30.00	- Tarmacadam	0,0	A
2517.41.00	-- di marmo	0,0	A
2517.49.00	-- altro	0,0	A
2518.10.00	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	0,0	A
2518.20.00	- Dolomite calcinata o sinterizzata	0,0	A
2518.30.00	- Pigiata di dolomite	0,0	A
2519.10.00	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	0,0	A
2519.90.10	-- Magnesite fusa elettricamente; magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	0,0	A
2519.90.20	-- altro	0,0	A
2520.10.00	- Pietra da gesso; anidrite	0,0	A
2520.20.10	-- del tipo utilizzato in odontoiatria	0,0	A
2520.20.90	-- altro	0,0	A
2521.00.00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento	0,0	A
2522.10.00	- Calce viva	5,0	B3
2522.20.00	- Calce spenta	5,0	B3
2522.30.00	- Calce idraulica	5,0	B3
2523.10.10	-- del tipo utilizzato per la fabbricazione dei cementi bianchi	25,0	B10
2523.10.90	-- altro	25,0	B10
2523.21.00	-- Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	35,0	B10
2523.29.10	--- Cementi colorati	35,0	B10
2523.29.90	--- altro	35,0	B10
2523.30.00	- Cementi alluminosi	32,0	B10
2523.90.00	- altri cementi idraulici	32,0	B10
2524.10.00	- Crocidolite	5,0	B3
2524.90.00	- altro	5,0	B3
2525.10.00	- Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	5,0	B3
2525.20.00	- Mica in polvere	5,0	B3
2525.30.00	- Cascami di mica	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2526.10.00	– non frantumati né polverizzati	0,0	A
2526.20.10	-- Polvere di talco	0,0	A
2526.20.90	-- altro	0,0	A
2528.00.00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	0,0	A
2529.10.00	– Feldspato	5,0	B3
2529.21.00	-- contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio	3,0	A
2529.22.00	-- contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio	3,0	A
2529.30.00	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	3,0	A
2530.10.00	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	3,0	A
2530.20.10	-- Kieserite	3,0	A
2530.20.20	-- Epsomite	3,0	A
2530.90.10	-- Silicati di zirconio del tipo utilizzato come opacizzanti	3,0	A
2530.90.90	-- altro	3,0	A
2601.11.00	-- non agglomerati	0,0	A
2601.12.00	-- agglomerati	0,0	A
2601.20.00	– Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	0,0	A
2602.00.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco	0,0	A
2603.00.00	Minerali di rame e loro concentrati	0,0	A
2604.00.00	Minerali di nichel e loro concentrati	0,0	A
2605.00.00	Minerali di cobalto e loro concentrati	0,0	A
2606.00.00	Minerali di alluminio e loro concentrati	0,0	A
2607.00.00	Minerali di piombo e loro concentrati	0,0	A
2608.00.00	Minerali di zinco e loro concentrati	0,0	A
2609.00.00	Minerali di stagno e loro concentrati	0,0	A
2610.00.00	Minerali di cromo e loro concentrati	0,0	A
2611.00.00	Minerali di tungsteno e loro concentrati	0,0	A
2612.10.00	– Minerali di uranio e loro concentrati	0,0	A
2612.20.00	– Minerali di torio e loro concentrati	0,0	A
2613.10.00	– torrefatto	0,0	A
2613.90.00	– altro	0,0	A
2614.00.10	– Minerali di ilmenite e loro concentrati	0,0	A
2614.00.90	– altro	0,0	A
2615.10.00	– Minerali di zirconio e loro concentrati	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2615.90.00	– altro	0,0	A
2616.10.00	– Minerali di argento e loro concentrati	0,0	A
2616.90.00	– altro	0,0	A
2617.10.00	– Minerali di antimonio e loro concentrati	0,0	A
2617.90.00	– altro	0,0	A
2618.00.00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	10,0	B3
2619.00.00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	10,0	B3
2620.11.00	-- metalline di galvanizzazione	10,0	B3
2620.19.00	-- altro	10,0	B3
2620.21.00	-- Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo	10,0	B3
2620.29.00	-- altro	10,0	B3
2620.30.00	– contenenti principalmente rame	10,0	B3
2620.40.00	– contenenti principalmente alluminio	10,0	B3
2620.60.00	– contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici	10,0	B3
2620.91.00	-- contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli	10,0	B3
2620.99.10	--- Scorie di stagno, comprese quelle contenenti ferro ("hardhead")	10,0	B3
2620.99.90	--- altro	10,0	B3
2621.10.00	– Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	10,0	B3
2621.90.00	– altro	10,0	B3
2701.11.00	-- Antracite	0,0	A
2701.12.10	--- Carboni da coke	0,0	A
2701.12.90	--- altro	0,0	A
2701.19.00	-- altri carboni fossili	0,0	A
2701.20.00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	0,0	A
2702.10.00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	0,0	A
2702.20.00	– Ligniti agglomerate	0,0	A
2703.00.10	– Torba, anche compressa in mattonelle, ma non agglomerata	0,0	A
2703.00.20	– Torba agglomerata	0,0	A
2704.00.10	– Coke e semi-coke di carboni fossili	3,0	A
2704.00.20	– Coke e semi-coke di lignite o di torba	3,0	A
2704.00.30	– Carbone di storta	0,0	A
2705.00.00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2706.00.00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	0,0	A
2707.10.00	– Benzolo (benzene)	0,0	A
2707.20.00	– Toluolo (toluene)	0,0	A
2707.30.00	– Xilolo (xileni)	0,0	A
2707.40.00	– Naftalene	0,0	A
2707.50.00	– Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86	0,0	A
2707.91.00	-- Oli di creosoto	0,0	A
2707.99.10	--- Materie prime per nero di carbonio	0,0	A
2707.99.90	--- altro	0,0	A
2708.10.00	– Pece	0,0	A
2708.20.00	– Coke di pece	0,0	A
2709.00.10	– Oli greggi di petrolio	0,0	A
2709.00.20	– Condensati	0,0	A
2709.00.90	– altro	0,0	A
2710.12.11	---- con numero di ottano (RON) 97 e superiore, contenenti piombo	20,0	B10**
2710.12.12	---- con numero di ottano (RON) 97 e superiore, contenenti piombo	20,0	B10**
2710.12.13	---- con numero di ottano (RON) pari o superiore a 90 ma inferiore a 97, contenenti piombo	20,0	B10**
2710.12.14	---- con numero di ottano (RON) pari o superiore a 90 ma inferiore a 97, non contenenti piombo	20,0	B10**
2710.12.15	---- Altre, contenenti piombo	20,0	B10**
2710.12.16	---- Altre, non contenenti piombo	20,0	B10**
2710.12.20	--- Benzine avio, non del tipo utilizzato come carboturbo	10,0	B10**
2710.12.30	--- Tetrapropilene	20,0	B10**
2710.12.40	--- Acqua ragia minerale	20,0	B10**
2710.12.50	--- Solventi a basso contenuto di componenti aromatici, con un tenore di componenti aromatici, in peso, inferiore all'1 %	20,0	B10**
2710.12.60	--- Altre benzine solventi	20,0	B10**
2710.12.70	--- Nafta, riformati e altre preparazioni del tipo utilizzato per essere mescolato nelle benzine per motori	20,0	B10**
2710.12.80	--- Altre alfa-olefine	20,0	B10**
2710.12.90	--- altro	20,0	B10**
2710.19.20	--- Oli greggi che hanno subito una distillazione primaria (topping)	5,0	B10
2710.19.30	--- Materie prime per nero di carbonio	5,0	B10
2710.19.41	---- Materie prime per la produzione di oli lubrificanti	5,0	B10
2710.19.42	---- Oli lubrificanti per motori per l'aviazione	5,0	B10
2710.19.43	---- altri oli lubrificanti	5,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2710.19.44	---- Grassi lubrificanti	5,0	B10
2710.19.50	--- Liquidi per freni idraulici	3,0	B10
2710.19.60	--- Oli per trasformatori e interruttori	5,0	B10
2710.19.71	---- Gasolio per autotrazione	8,0	B10**
2710.19.72	---- Altri gasoli	8,0	B10**
2710.19.79	---- Oli combustibili	10,0	B10**
2710.19.81	--- Combustibile avio per turbine (kerosene) con punto di infiammabilità pari o superiore a 23°C	10,0	B10**
2710.19.82	--- Combustibile avio per turbine (kerosene) con punto di infiammabilità inferiore a 23°C	10,0	B10**
2710.19.83	--- Altro cherosene	10,0	B10**
2710.19.89	--- Altri oli medi e preparazioni	15,0	B10
2710.19.90	--- altro	7,0	B10
2710.20.00	- Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenuti biodiesel, diversi dai residui di oli	7,0	B10**
2710.91.00	-- contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	40,0	B10**
2710.99.00	-- altro	40,0	B10**
2711.11.00	-- Gas naturale	5,0	B7
2711.12.00	-- Propano	5,0	B7
2711.13.00	-- Butani	5,0	B7
2711.14.10	--- Etilene	5,0	B7
2711.14.90	--- altro	5,0	B7
2711.19.00	-- altro	5,0	B7
2711.21.10	--- del tipo utilizzato come carburante	0,0	A
2711.21.90	--- altro	0,0	A
2711.29.00	-- altro	0,0	A
2712.10.00	- Vaseline	3,0	A
2712.20.00	- Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	3,0	A
2712.90.10	-- Paraffina	3,0	A
2712.90.90	-- altro	3,0	A
2713.11.00	-- non calcinato	0,0	A
2713.12.00	-- calcinato	0,0	A
2713.20.00	- Bitume di petrolio	0,0	A
2713.90.00	- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2714.10.00	– Scisti e sabbie bituminosi	0,0	A
2714.90.00	– altro	0,0	A
2715.00.00	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	0,0	A
2716.00.00	Energia elettrica	1,0	A
2801.10.00	– Cloro	3,0	A
2801.20.00	– Iodio	0,0	A
2801.30.00	– Fluoro; bromo	0,0	A
2802.00.00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	3,0	A
2803.00.20	– Nero di acetilene	10,0	B5
2803.00.40	– Altri neri di carbonio	0,0	A
2803.00.90	– altro	3,0	A
2804.10.00	– Idrogeno	0,0	A
2804.21.00	-- Argo	3,0	A
2804.29.00	-- altro	3,0	A
2804.30.00	– Azoto	3,0	A
2804.40.00	– Ossigeno	3,0	A
2804.50.00	– Boro; tellurio	0,0	A
2804.61.00	-- contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio	0,0	A
2804.69.00	-- altro	0,0	A
2804.70.00	– Fosforo	0,0	A
2804.80.00	– Arsenico	0,0	A
2804.90.00	– Selenio	0,0	A
2805.11.00	-- Sodio	0,0	A
2805.12.00	-- Calcio	0,0	A
2805.19.00	-- altro	0,0	A
2805.30.00	– Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro	0,0	A
2805.40.00	– Mercurio	0,0	A
2806.10.00	– Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	10,0	B5
2806.20.00	– Acido clorosolfonico	3,0	A
2807.00.00	Acido solfonico; oleum	10,0	B5
2808.00.00	Acido nitrico; acidi solfonitrici	0,0	A
2809.10.00	– Pentaossido di difosforo	0,0	A
2809.20.31	--- Acido ipofosfonico	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2809.20.39	--- altro	5,0	B3
2809.20.91	--- Acido ipofosforico	5,0	B3
2809.20.99	--- altro	5,0	B3
2810.00.00	Ossidi di boro; acidi borici	0,0	A
2811.11.00	-- Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	0,0	A
2811.19.10	--- Acido arsenico	0,0	A
2811.19.90	--- altro	0,0	A
2811.21.00	-- Diossido di carbonio	0,0	A
2811.22.10	--- Polvere di silice	0,0	A
2811.22.90	--- altro	0,0	A
2811.29.10	--- Pentaossido di diarsenico	0,0	A
2811.29.20	--- Diossido di zolfo	0,0	A
2811.29.90	--- altro	0,0	A
2812.10.00	- Cloruri e ossicloruri	0,0	A
2812.90.00	- altro	0,0	A
2813.10.00	- Disolfuro di carbonio	0,0	A
2813.90.00	- altro	0,0	A
2814.10.00	- Ammoniaca anidra	0,0	A
2814.20.00	- Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	3,0	A
2815.11.00	-- solido	10,0	B5
2815.12.00	-- in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	20,0	B5
2815.20.00	- Idrossido di potassio (potassa caustica)	0,0	A
2815.30.00	- Perossidi di sodio o di potassio	0,0	A
2816.10.00	- Idrossido e perossido di magnesio	5,0	B3
2816.40.00	- Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,0	B3
2817.00.10	- Ossido di zinco	0,0	A
2817.00.20	- Perossido di zinco	0,0	A
2818.10.00	- Corindone artificiale, anche definito chimicamente	0,0	A
2818.20.00	- Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale	0,0	A
2818.30.00	- Idrossido di alluminio	3,0	A
2819.10.00	- Triossido di cromo	0,0	A
2819.90.00	- altro	0,0	A
2820.10.00	- Diossido di manganese	0,0	A
2820.90.00	- altro	0,0	A
2821.10.00	- Ossidi e idrossidi di ferro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2821.20.00	– Terre coloranti	0,0	A
2822.00.00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	0,0	A
2823.00.00	Ossidi di titanio	0,0	A
2824.10.00	– Monossido di piombo (litargirio, massicot)	0,0	A
2824.90.00	– altro	0,0	A
2825.10.00	– Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	0,0	A
2825.20.00	– Ossido e idrossido di litio	0,0	A
2825.30.00	– Ossidi e idrossidi di vanadio	0,0	A
2825.40.00	– Ossidi e idrossidi di nichel	0,0	A
2825.50.00	– Ossidi e idrossidi di rame	0,0	A
2825.60.00	– Ossidi di germanio e diossido di zirconio	0,0	A
2825.70.00	– Ossidi e idrossidi di molibdeno	0,0	A
2825.80.00	– Ossidi di antimonio	0,0	A
2825.90.00	– altro	0,0	A
2826.12.00	-- di alluminio	0,0	A
2826.19.00	-- altro	0,0	A
2826.30.00	– Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	0,0	A
2826.90.00	– altro	0,0	A
2827.10.00	– Cloruro di ammonio	0,0	A
2827.20.10	-- di qualità commerciale	15,0	B5
2827.20.90	-- altro	10,0	B5
2827.31.00	-- di magnesio	0,0	A
2827.32.00	-- di alluminio	3,0	A
2827.35.00	-- di nichel	0,0	A
2827.39.10	--- di bario o di cobalto	0,0	A
2827.39.20	--- di ferro	0,0	A
2827.39.90	--- altro	0,0	A
2827.41.00	-- di rame	0,0	A
2827.49.00	-- altro	0,0	A
2827.51.00	-- Bromuri di sodio o di potassio	0,0	A
2827.59.00	-- altro	0,0	A
2827.60.00	– Ioduri e ossioduri	0,0	A
2828.10.00	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	0,0	A
2828.90.10	-- Ipoclorito di sodio	0,0	A
2828.90.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2829.11.00	-- di sodio	0,0	A
2829.19.00	-- altro	0,0	A
2829.90.10	-- Perclorato di sodio	0,0	A
2829.90.90	-- altro	0,0	A
2830.10.00	- Solfuri di sodio	0,0	A
2830.90.10	-- Solfuro di cadmio o solfuro di zinco	0,0	A
2830.90.90	-- altro	0,0	A
2831.10.00	- di sodio	0,0	A
2831.90.00	- altro	0,0	A
2832.10.00	- Solfiti di sodio	0,0	A
2832.20.00	- altri solfiti	0,0	A
2832.30.00	- Tiosolfati	0,0	A
2833.11.00	-- Solfato di disodio	5,0	B3
2833.19.00	-- altro	5,0	B3
2833.21.00	-- di magnesio	5,0	B3
2833.22.10	--- di qualità commerciale	5,0	B3
2833.22.90	--- altro	5,0	B3
2833.24.00	-- di nichel	5,0	B3
2833.25.00	-- di rame	5,0	B3
2833.27.00	-- di bario	5,0	B3
2833.29.20	--- Solfato tribasico di piombo	5,0	B3
2833.29.30	--- di cromo	5,0	B3
2833.29.90	--- altro	5,0	B3
2833.30.00	- Allumi	10,0	B5
2833.40.00	- Perossolfati (persolfati)	5,0	B3
2834.10.00	- Nitriti	0,0	A
2834.21.00	-- di potassio	0,0	A
2834.29.10	--- di bismuto	3,0	A
2834.29.90	--- altro	3,0	A
2835.10.00	- Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	0,0	A
2835.22.00	-- di mono o di disodio	0,0	A
2835.24.00	-- di potassio	0,0	A
2835.25.10	--- per mangimi	0,0	A
2835.25.90	--- altro	0,0	A
2835.26.00	-- altri fosfati di calcio	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2835.29.10	--- di trisodio	0,0	A
2835.29.90	--- altro	0,0	A
2835.31.10	--- di qualità alimentare	5,0	B3
2835.31.90	--- altro	5,0	B3
2835.39.10	--- Pirofosfato tetrasodico	0,0	A
2835.39.90	--- altro	0,0	A
2836.20.00	- Carbonato di disodio	0,0	A
2836.30.00	- Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	0,0	A
2836.40.00	- Carbonati di potassio	0,0	A
2836.50.00	- Carbonato di calcio	10,0	B5
2836.60.00	- Carbonato di bario	0,0	A
2836.91.00	-- Carbonati di litio	0,0	A
2836.92.00	-- Carbonato di stronzio	0,0	A
2836.99.10	--- Carbonato di ammonio del commercio	0,0	A
2836.99.20	--- Carbonati di piombo	0,0	A
2836.99.90	--- altro	0,0	A
2837.11.00	-- di sodio	0,0	A
2837.19.00	-- altro	0,0	A
2837.20.00	- Cianuri complessi	0,0	A
2839.11.00	-- Metasilicati di sodio	3,0	A
2839.19.10	--- Silicati di sodio	3,0	A
2839.19.90	--- altro	0,0	A
2839.90.00	- altro	0,0	A
2840.11.00	-- anidro	0,0	A
2840.19.00	-- altro	0,0	A
2840.20.00	- altri borati	0,0	A
2840.30.00	- Perossoborati (perborati)	0,0	A
2841.30.00	- Dicromato di sodio	0,0	A
2841.50.00	- altri cromati e dicromati; perossocromati	0,0	A
2841.61.00	-- Permanganato di potassio	0,0	A
2841.69.00	-- altro	0,0	A
2841.70.00	- Molibdati	0,0	A
2841.80.00	- Tungstati (volframati)	0,0	A
2841.90.00	- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2842.10.00	– Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no	0,0	A
2842.90.10	-- Arsenito di sodio	0,0	A
2842.90.20	-- Sali di rame o di cromo	0,0	A
2842.90.30	-- Altri fulminati, cianati e tiocianati	0,0	A
2842.90.90	-- altro	0,0	A
2843.10.00	– Metalli preziosi allo stato colloidale	0,0	A
2843.21.00	-- Nitrato d'argento	0,0	A
2843.29.00	-- altro	0,0	A
2843.30.00	– Composti d'oro	0,0	A
2843.90.00	– altri composti; amalgami	0,0	A
2844.10.10	-- Uranio naturale e suoi composti	0,0	A
2844.10.90	-- altro	0,0	A
2844.20.10	-- Uranio e suoi composti; plutonio e suoi composti	0,0	A
2844.20.90	-- altro	0,0	A
2844.30.10	-- Uranio e suoi composti; torio e suoi composti	0,0	A
2844.30.90	-- altro	0,0	A
2844.40.11	---- Radio e suoi sali	0,0	A
2844.40.19	---- altro	0,0	A
2844.40.90	-- altro	0,0	A
2844.50.00	– Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari	0,0	A
2845.10.00	– Acqua pesante (ossido di deuterio)	0,0	A
2845.90.00	– altro	0,0	A
2846.10.00	– Composti del cerio	0,0	A
2846.90.00	– altro	0,0	A
2847.00.10	– in forma liquida	0,0	A
2847.00.90	– altro	0,0	A
2848.00.00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori	0,0	A
2849.10.00	– di calcio	0,0	A
2849.20.00	– di silicio	0,0	A
2849.90.00	– altro	0,0	A
2850.00.00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 28.49	0,0	A
2852.10.10	-- Solfati di mercurio	3,0	A
2852.10.20	-- Composti del mercurio dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti"	0,0	A
2852.10.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2852.90.10	-- Tannati di mercurio, di costituzione chimica non definita	0,0	A
2852.90.90	-- altro	0,0	A
2853.00.00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi	0,0	A
2901.10.00	- saturi	0,0	A
2901.21.00	-- Etilene	0,0	A
2901.22.00	-- Propene (propilene)	0,0	A
2901.23.00	-- Butene (butilene) e suoi isomeri	0,0	A
2901.24.00	-- Buta-1,3-diene e isoprene	0,0	A
2901.29.10	--- Acetilene	0,0	A
2901.29.90	--- altro	0,0	A
2902.11.00	-- Cicloesano	0,0	A
2902.19.00	-- altro	0,0	A
2902.20.00	- Benzene	0,0	A
2902.30.00	- Toluene	0,0	A
2902.41.00	-- o-Xileni	0,0	A
2902.42.00	-- m-Xileni	0,0	A
2902.43.00	-- p-Xileni	0,0	A
2902.44.00	-- Miscele di isomeri dello xilene	0,0	A
2902.50.00	- Stirene	0,0	A
2902.60.00	- Etilbenzene	0,0	A
2902.70.00	- Cumene	0,0	A
2902.90.10	-- Dodecilbenzene	0,0	A
2902.90.20	-- Altri alchilbenzeni	0,0	A
2902.90.90	-- altro	0,0	A
2903.11.10	--- Cloruro di metile	5,0	A
2903.11.90	--- altro	5,0	A
2903.12.00	-- Diclorometano (cloruro di metilene)	0,0	A
2903.13.00	-- Cloroformio (triclorometano)	0,0	A
2903.14.00	-- Tetracloruro di carbonio	5,0	A
2903.15.00	-- Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,0	A
2903.19.10	--- 1,2-Dicloropropano (dicloruro di propilene) e diclorobutani	5,0	A
2903.19.20	--- 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	5,0	A
2903.19.90	--- altro	5,0	A
2903.21.00	-- Cloruro di vinile (cloroetilene)	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2903.22.00	-- Tricloroetilene	5,0	A
2903.23.00	-- Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,0	A
2903.29.00	-- altro	5,0	A
2903.31.00	-- Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,0	A
2903.39.10	--- Bromuro di metile	0,0	A
2903.39.90	--- altro	5,0	A
2903.71.00	-- Clorodifluorometano	5,0	A
2903.72.00	-- Diclorotrifluoroetano	5,0	A
2903.73.00	-- Diclorofluoroetano	5,0	A
2903.74.00	-- Clorodifluoroetano	5,0	A
2903.75.00	-- Dicloropentafluoropropano	5,0	A
2903.76.00	-- Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani	5,0	A
2903.77.00	-- altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro	5,0	A
2903.78.00	-- altri derivati peralogenati	5,0	A
2903.79.00	-- altro	5,0	A
2903.81.00	-- 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,0	A
2903.82.00	-- Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,0	A
2903.89.00	-- altro	5,0	A
2903.91.00	-- Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,0	A
2903.92.00	-- Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	5,0	A
2903.99.00	-- altro	5,0	A
2904.10.00	- Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	3,0	A
2904.20.10	-- Trinitrotoluene	3,0	A
2904.20.90	-- altro	3,0	A
2904.90.00	- altro	3,0	A
2905.11.00	-- Metanolo (alcole metilico)	0,0	A
2905.12.00	-- Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	0,0	A
2905.13.00	-- Butan-1-olo (alcole n-butilico)	0,0	A
2905.14.00	-- altri butanoli	0,0	A
2905.16.00	-- Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	0,0	A
2905.17.00	-- Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	0,0	A
2905.19.00	-- altro	0,0	A
2905.22.00	-- Alcoli terpenici aciclici	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2905.29.00	-- altro	0,0	A
2905.31.00	-- Glicole etilenico (etandiolo)	0,0	A
2905.32.00	-- Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	0,0	A
2905.39.00	-- altro	0,0	A
2905.41.00	-- 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilopropano)	0,0	A
2905.42.00	-- Pentaeritritolo (pentaeritrite)	0,0	A
2905.43.00	-- Mannitolo	0,0	A
2905.44.00	-- D-glucitolo (sorbitolo)	0,0	A
2905.45.00	-- Glicerolo (glicerina)	0,0	A
2905.49.00	-- altro	0,0	A
2905.51.00	-- Etclorvinolo (DCI)	0,0	A
2905.59.00	-- altro	0,0	A
2906.11.00	-- Mentolo	0,0	A
2906.12.00	-- Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani	0,0	A
2906.13.00	-- Steroli e inositoli	0,0	A
2906.19.00	-- altro	0,0	A
2906.21.00	-- Alcole benzilico	0,0	A
2906.29.00	-- altro	0,0	A
2907.11.00	-- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	0,0	A
2907.12.00	-- Cresoli e loro sali	0,0	A
2907.13.00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti	0,0	A
2907.15.00	-- Naftoli e loro sali	0,0	A
2907.19.00	-- altro	0,0	A
2907.21.00	-- Resorcinolo e suoi sali	0,0	A
2907.22.00	-- Idrochinone e suoi sali	0,0	A
2907.23.00	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilopropano) e suoi sali	0,0	A
2907.29.10	--- Fenoli-alcoli	0,0	A
2907.29.90	--- altro	0,0	A
2908.11.00	-- Pentaclorofenolo (ISO)	0,0	A
2908.19.00	-- altro	0,0	A
2908.91.00	-- Dinoseb (ISO) e suoi sali	0,0	A
2908.92.00	-- 4,6-Dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali	0,0	A
2908.99.00	-- altro	0,0	A
2909.11.00	-- Etere dietilico (ossido di dietile)	0,0	A
2909.19.00	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2909.20.00	– Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0,0	A
2909.30.00	– Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0,0	A
2909.41.00	-- 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	0,0	A
2909.43.00	-- Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	0,0	A
2909.44.00	-- altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	0,0	A
2909.49.00	-- altro	0,0	A
2909.50.00	– Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0,0	A
2909.60.00	– Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0,0	A
2910.10.00	– Ossirano (ossido di etilene)	0,0	A
2910.20.00	– Metilossirano (ossido di propilene)	0,0	A
2910.30.00	– 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0,0	A
2910.40.00	– Dieldrina (ISO, DCI)	0,0	A
2910.90.00	– altro	0,0	A
2911.00.00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0,0	A
2912.11.10	--- Formalina	3,0	A
2912.11.90	--- altro	3,0	A
2912.12.00	-- Etanale (acetaldeide)	0,0	A
2912.19.10	--- Butanale	0,0	A
2912.19.90	--- altro	0,0	A
2912.21.00	-- Benzaldeide (aldeide benzoica)	0,0	A
2912.29.00	-- altro	0,0	A
2912.41.00	-- Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	0,0	A
2912.42.00	-- Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	0,0	A
2912.49.00	-- altro	0,0	A
2912.50.00	– Polimeri ciclici delle aldeidi	0,0	A
2912.60.00	– Paraformaldeide	0,0	A
2913.00.00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12	0,0	A
2914.11.00	-- Acetone	0,0	A
2914.12.00	-- Butanone (metiletilchetone)	0,0	A
2914.13.00	-- 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	0,0	A
2914.19.00	-- altro	0,0	A
2914.22.00	-- Cicloesanone e metilcicloesanoni	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2914.23.00	-- Iononi e metiliononi	0,0	A
2914.29.10	--- Canfora	0,0	A
2914.29.90	--- altro	0,0	A
2914.31.00	-- Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	0,0	A
2914.39.00	-- altro	0,0	A
2914.40.00	- Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi	0,0	A
2914.50.00	- Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	0,0	A
2914.61.00	-- Antrachinone	0,0	A
2914.69.00	-- altro	0,0	A
2914.70.00	- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	0,0	A
2915.11.00	-- Acido formico	0,0	A
2915.12.00	-- Sali dell'acido formico	0,0	A
2915.13.00	-- Esteri dell'acido formico	0,0	A
2915.21.00	-- Acido acetico	0,0	A
2915.24.00	-- Anidride acetica	0,0	A
2915.29.10	--- Acetato di sodio; acetati di cobalto	0,0	A
2915.29.90	--- altro	0,0	A
2915.31.00	-- Acetato di etile	0,0	A
2915.32.00	-- Acetato di vinile	0,0	A
2915.33.00	-- Acetato di n-butile	0,0	A
2915.36.00	-- Acetato di dinoseb (ISO)	0,0	A
2915.39.10	--- Acetato di isobutile	0,0	A
2915.39.20	--- 2-Etossietil acetato	0,0	A
2915.39.90	--- altro	0,0	A
2915.40.00	- Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	0,0	A
2915.50.00	- Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2915.60.00	- Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	0,0	A
2915.70.10	-- Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2915.70.20	-- Acido stearico	0,0	A
2915.70.30	-- Sali ed esteri dell'acido stearico	0,0	A
2915.90.10	-- Cloruro di acetile	0,0	A
2915.90.20	-- Acido laurico, acido miristico, loro sali e loro esteri	0,0	A
2915.90.90	-- altro	0,0	A
2916.11.00	-- Acido acrilico e suoi sali	0,0	A
2916.12.00	-- Esteri dell'acido acrilico	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2916.13.00	-- Acido metacrilico e suoi sali	0,0	A
2916.14.10	--- Metacrilato di metile	0,0	A
2916.14.90	--- altro	0,0	A
2916.15.00	-- Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri	0,0	A
2916.16.00	-- Binapacril (ISO)	0,0	A
2916.19.00	-- altro	0,0	A
2916.20.00	- Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	0,0	A
2916.31.00	-- Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2916.32.00	-- Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	0,0	A
2916.34.00	-- Acido fenilacetico e suoi sali	0,0	A
2916.39.10	--- Acido 2,4-diclorofenilacetico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2916.39.20	--- Esteri dell'acido fenilacetico	0,0	A
2916.39.90	--- altro	0,0	A
2917.11.00	-- Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2917.12.10	--- Adipato di diottile	5,0	A
2917.12.90	--- altro	0,0	A
2917.13.00	-- Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri	0,0	A
2917.14.00	-- Anidride maleica	0,0	A
2917.19.00	-- altro	0,0	A
2917.20.00	- Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	0,0	A
2917.32.00	-- Ortoftalati di diottile	10,0	B5
2917.33.00	-- Ortoftalati di dinonile o di didecile	10,0	B5
2917.34.10	--- Ortoftalati di dibutile	10,0	B5
2917.34.90	--- altro	10,0	B5
2917.35.00	-- Anidride ftalica	0,0	A
2917.36.00	-- Acido tereftalico e suoi sali	0,0	A
2917.37.00	-- Tereftalato di dimetile	0,0	A
2917.39.10	--- Triottiltrimellitato	5,0	A
2917.39.20	--- Altri composti ftalici dei tipi utilizzati come plastificanti e esteri di anidride ftalica	0,0	A
2917.39.90	--- altro	0,0	A
2918.11.00	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2918.12.00	-- Acido tartarico	0,0	A
2918.13.00	-- Sali ed esteri dell'acido tartarico	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2918.14.00	-- Acido citrico	5,0	B5
2918.15.10	--- Citrato di calcio	5,0	B5
2918.15.90	--- altro	5,0	B5
2918.16.00	-- Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2918.18.00	-- Clorobenzilato (ISO)	0,0	A
2918.19.00	-- altro	0,0	A
2918.21.00	-- Acido salicilico e suoi sali	0,0	A
2918.22.00	-- Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2918.23.00	-- altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	0,0	A
2918.29.10	--- Esteri alchilsolfonici di fenolo	0,0	A
2918.29.90	--- altro	0,0	A
2918.30.00	- Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	0,0	A
2918.91.00	-- 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	0,0	A
2918.99.00	-- altro	0,0	A
2919.10.00	- Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	3,0	A
2919.90.00	- altro	3,0	A
2920.11.00	-- Paration (ISO) e paration-metile (ISO) (metilparation)	0,0	A
2920.19.00	-- altro	0,0	A
2920.90.10	-- Solfato di dimetile	0,0	A
2920.90.90	-- altro	0,0	A
2921.11.00	-- Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	0,0	A
2921.19.00	-- altro	0,0	A
2921.21.00	-- Etilendiammina e suoi sali	0,0	A
2921.22.00	-- Esametildiammina e suoi sali	0,0	A
2921.29.00	-- altro	0,0	A
2921.30.00	- Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2921.41.00	-- Anilina e suoi sali	0,0	A
2921.42.00	-- Derivati dell'anilina e loro sali	0,0	A
2921.43.00	-- Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2921.44.00	-- Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2921.45.00	-- 1-Naftilammina (α -naftilammina), 2-naftilammina (β -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2921.46.00	-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A
2921.49.00	-- altro	0,0	A
2921.51.00	-- o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni e loro derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2921.59.00	-- altro	0,0	A
2922.11.00	-- Monoetanolammina e suoi sali	3,0	A
2922.12.00	-- Dietanolammina e suoi sali	3,0	A
2922.13.00	-- Trietanolammina e suoi sali	3,0	A
2922.14.00	-- Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	0,0	A
2922.19.10	--- Etambutolo e suoi sali, esteri e altri derivati per la produzione di preparati antitubercolotici	0,0	A
2922.19.20	--- Alcol D-2-ammino-n-butilico	3,0	A
2922.19.90	--- altro	3,0	A
2922.21.00	-- Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	3,0	A
2922.29.00	-- altro	3,0	A
2922.31.00	-- Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A
2922.39.00	-- altro	3,0	A
2922.41.00	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti	0,0	A
2922.42.10	--- Acido glutammico	10,0	B5
2922.42.20	--- Glutammato monosodico	20,0	B5
2922.42.90	--- Altri sali	20,0	B5
2922.43.00	-- Acido antranilico e suoi sali	3,0	A
2922.44.00	-- Tilidina (DCI) e suoi sali	3,0	A
2922.49.10	--- Acido mefenamico e suoi sali	0,0	A
2922.49.90	--- altro	0,0	A
2922.50.10	-- Acido p-amminosalicilico e suoi sali, esteri e altri derivati	0,0	A
2922.50.90	-- altro	0,0	A
2923.10.00	- Colina e suoi sali	0,0	A
2923.20.10	-- Lecitine, di costituzione chimica definita o no	3,0	A
2923.20.90	-- altro	0,0	A
2923.90.00	- altro	0,0	A
2924.11.00	-- Meprobamato (DCI)	0,0	A
2924.12.00	-- Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	0,0	A
2924.19.00	-- altro	0,0	A
2924.21.10	--- 4-Etossifenilurea (dulcina)	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2924.21.20	--- Diuron e monuron	0,0	A
2924.21.90	--- altro	0,0	A
2924.23.00	-- Acido 2-acetamidobenzoico (acido N-acetiltranilico) e suoi sali	3,0	A
2924.24.00	-- Etinamato (DCI)	0,0	A
2924.29.10	--- Aspartame	10,0	B5
2924.29.20	--- Butil-fenil-metil-carbammato; metil-isopropil-fenil-carbammato	3,0	A
2924.29.90	--- altro	0,0	A
2925.11.00	-- Sacarina e suoi sali	10,0	B5
2925.12.00	-- Glutetimide (DCI)	0,0	A
2925.19.00	-- altro	0,0	A
2925.21.00	-- Clordimeforme (ISO)	0,0	A
2925.29.00	-- altro	0,0	A
2926.10.00	- Acrilonitrile	0,0	A
2926.20.00	- 1-Cianoguanidina (diciandiamide)	0,0	A
2926.30.00	- Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilamina-4,4-difenilbutano)	0,0	A
2926.90.00	- altro	0,0	A
2927.00.10	- Azodicarbonammide	0,0	A
2927.00.90	- altro	0,0	A
2928.00.10	- Linuron	0,0	A
2928.00.90	- altro	0,0	A
2929.10.10	-- Difenilmetano diisocianato (MDI)	0,0	A
2929.10.20	-- Diisocianato di toluene	0,0	A
2929.10.90	-- altro	5,0	B5
2929.90.10	-- Ciclamato di sodio	5,0	A
2929.90.20	-- Altri ciclamati	5,0	A
2929.90.90	-- altro	0,0	A
2930.20.00	- Tiocarbammati e ditiocarbammati	0,0	A
2930.30.00	- Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	0,0	A
2930.40.00	- Metionina	0,0	A
2930.50.00	- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	0,0	A
2930.90.10	-- Ditiocarbonati	0,0	A
2930.90.90	-- altro	0,0	A
2931.10.10	-- Piombo tetrametile	0,0	A
2931.10.20	-- Piombo tetraetile	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2931.20.00	– Composti di tributilstagno	0,0	A
2931.90.20	-- N-(fosfonometil)glicina e suoi sali	0,0	A
2931.90.30	-- Ethephon	0,0	A
2931.90.41	--- in forma liquida	0,0	A
2931.90.49	--- altro	0,0	A
2931.90.90	-- altro	0,0	A
2932.11.00	-- Tetraidrofurano	0,0	A
2932.12.00	-- 2-Furaldeide (furfurale)	0,0	A
2932.13.00	-- Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	0,0	A
2932.19.00	-- altro	0,0	A
2932.20.00	– Lattoni	0,0	A
2932.91.00	-- Isosafrolo	0,0	A
2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one	0,0	A
2932.93.00	-- Piperonale	0,0	A
2932.94.00	-- Safrolo	0,0	A
2932.95.00	-- Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	0,0	A
2932.99.10	--- Carbofuran	0,0	A
2932.99.90	--- altro	0,0	A
2933.11.10	--- Dipirone (analgin)	0,0	A
2933.11.90	--- altro	0,0	A
2933.19.00	-- altro	0,0	A
2933.21.00	-- Idantoina e suoi derivati	0,0	A
2933.29.10	--- Cimetidina	0,0	A
2933.29.90	--- altro	0,0	A
2933.31.00	-- Piridina e suoi sali	0,0	A
2933.32.00	-- Piperidina e suoi sali	0,0	A
2933.33.00	-- Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A
2933.39.10	--- Clorfeniramina e isoniazide	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2933.39.30	--- Sali di paraquat	0,0	A
2933.39.90	--- altro	0,0	A
2933.41.00	-- Levorfanolo (DCI) e suoi sali	0,0	A
2933.49.00	-- altro	0,0	A
2933.52.00	-- Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	0,0	A
2933.53.00	-- Allobarbitale (DCI), amobarbitale (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbitale, ciclobarbitale (DCI), metilfenobarbitale (DCI), pentobarbitale (DCI), fenobarbitale (DCI), secbutobarbitale (DCI), secobarbitale (DCI) e vinilbarbitale (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A
2933.54.00	-- altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti	0,0	A
2933.55.00	-- Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A
2933.59.10	--- Diazinon	0,0	A
2933.59.90	--- altro	0,0	A
2933.61.00	-- Melamina	0,0	A
2933.69.00	-- altro	0,0	A
2933.71.00	-- 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	0,0	A
2933.72.00	-- Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	0,0	A
2933.79.00	-- altri lattami	0,0	A
2933.91.00	-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A
2933.99.10	--- Mebendazolo o parbendazolo	0,0	A
2933.99.90	--- altro	0,0	A
2934.10.00	- Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato	0,0	A
2934.20.00	- Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni	0,0	A
2934.30.00	- Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni	0,0	A
2934.91.00	-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2934.99.10	--- Acido nucleico e suoi sali	10,0	B5
2934.99.20	--- Sultoni; sultami; diltiazem	5,0	A
2934.99.30	--- Acido 6-amminopenicillanico	0,0	A
2934.99.40	--- 3-Azido-3-deossitimidina	5,0	A
2934.99.50	--- Ossadiazione di purezza minima 94 %	0,0	A
2934.99.90	--- altro	5,0	B5
2935.00.00	Solfonammidi	0,0	A
2936.21.00	-- Vitamina A e suoi derivati	0,0	A
2936.22.00	-- Vitamina B1 e suoi derivati	0,0	A
2936.23.00	-- Vitamina B2 e suoi derivati	0,0	A
2936.24.00	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati	0,0	A
2936.25.00	-- Vitamina B6 e suoi derivati	0,0	A
2936.26.00	-- Vitamina B12 e suoi derivati	0,0	A
2936.27.00	-- Vitamina C e suoi derivati	0,0	A
2936.28.00	-- Vitamina E e suoi derivati	0,0	A
2936.29.00	-- altre vitamine e loro derivati	0,0	A
2936.90.00	- altre, compresi i concentrati naturali	0,0	A
2937.11.00	-- Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	0,0	A
2937.12.00	-- Insulina e suoi sali	0,0	A
2937.19.00	-- altro	0,0	A
2937.21.00	-- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidocortisone)	0,0	A
2937.22.00	-- Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidi	0,0	A
2937.23.00	-- Estrogeni e progestogeni	0,0	A
2937.29.00	-- altro	0,0	A
2937.50.00	- Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali	0,0	A
2937.90.10	-- di composti amminici a funzioni ossigenate	0,0	A
2937.90.90	-- altro	0,0	A
2938.10.00	- Rutoside (rutina) e suoi derivati	3,0	A
2938.90.00	- altro	3,0	A
2939.11.10	--- Concentrati di paglia di papavero e loro sali	0,0	A
2939.11.90	--- altro	0,0	A
2939.19.00	-- altro	0,0	A
2939.20.10	-- Chinina e suoi sali	0,0	A
2939.20.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
2939.30.00	– Caffaina e suoi sali	0,0	A
2939.41.00	-- Efedrina e suoi sali	0,0	A
2939.42.00	-- Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	0,0	A
2939.43.00	-- Catina (DCI) e suoi sali	0,0	A
2939.44.00	-- Norefedrina e suoi Sali	0,0	A
2939.49.00	-- altro	0,0	A
2939.51.00	-- Fenetillina (DCI) e suoi sali	0,0	A
2939.59.00	-- altro	0,0	A
2939.61.00	-- Ergometrina (DCI) e suoi sali	0,0	A
2939.62.00	-- Ergotamina (DCI) e suoi sali	0,0	A
2939.63.00	-- Acido lisergico e suoi sali	0,0	A
2939.69.00	-- altro	0,0	A
2939.91.10	---- Cocaina e suoi derivati	0,0	A
2939.91.90	---- altro	0,0	A
2939.99.10	---- Solfato di nicotina	0,0	A
2939.99.90	---- altro	0,0	A
2940.00.00	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.37, 29.38 e 29.39	3,0	B5
2941.10.11	---- Non sterili	10,0	B5
2941.10.19	---- altro	10,0	B5
2941.10.20	-- Ampicillina e suoi sali	5,0	B5
2941.10.90	-- altro	0,0	A
2941.20.00	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2941.30.00	– Tetraciline e loro derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2941.40.00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2941.50.00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti	0,0	A
2941.90.00	– altro	0,0	A
2942.00.00	Altri composti organici	0,0	A
3001.20.00	– Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni	0,0	A
3001.90.00	– altro	0,0	A
3002.10.10	-- Soluzioni di proteine plasmatiche	0,0	A
3002.10.30	-- Antisieri e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici	0,0	A
3002.10.40	-- Emoglobina in polvere	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3002.10.90	-- altro	0,0	A
3002.20.10	-- Tossoidi del tetano	0,0	A
3002.20.20	-- Vaccini contro la pertosse, il morbillo, la meningite o la poliomielite	0,0	A
3002.20.90	-- altro	0,0	A
3002.30.00	- Vaccini per la medicina veterinaria	0,0	A
3002.90.00	- altro	0,0	A
3003.10.10	-- contenenti amoxicillina (DCI) o suoi sali	8,0	B7
3003.10.20	-- contenenti ampicillina (DCI) o suoi sali	8,0	B7
3003.10.90	-- altro	0,0	A
3003.20.00	- contenenti altri antibiotici	0,0	A
3003.31.00	-- contenenti insulina	0,0	A
3003.39.00	-- altro	0,0	A
3003.40.00	- contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 29,37, né antibiotici	0,0	A
3003.90.00	- altro	0,0	A
3004.10.15	--- contenenti penicillina G (esclusa la penicillina G benzatinica), fenossimetilpenicillina o loro sali	5,0	B7
3004.10.16	--- contenenti ampicillina, amoxicillina o loro sali, dei tipi da assumere per via orale	8,0	B7
3004.10.19	--- altro	0,0	A
3004.10.21	--- sotto forma di unguento	0,0	A
3004.10.29	--- altro	0,0	A
3004.20.10	-- contenenti gentamicina, lincomicina, sulfametoxazolo o loro derivati, dei tipi da assumere per via orale o sotto forma di unguento	5,0	B7
3004.20.31	--- dei tipi da assumere per via orale	5,0	B7
3004.20.32	--- sotto forma di unguento	5,0	B7
3004.20.39	--- altro	0,0	A
3004.20.71	--- dei tipi da assumere per via orale o sotto forma di unguento	5,0	B7
3004.20.79	--- altro	0,0	A
3004.20.91	--- dei tipi da assumere per via orale o sotto forma di unguento	0,0	A
3004.20.99	--- altro	0,0	A
3004.31.00	-- contenenti insulina	0,0	A
3004.32.10	--- contenenti desametasone o suoi derivati	5,0	B7
3004.32.40	--- contenenti idrocortisone sodio succinato o fluocinolone acetone	0,0	A
3004.32.90	--- altro	0,0	A
3004.39.00	-- altro	0,0	A
3004.40.10	-- contenenti morfina o suoi derivati, per iniezione	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3004.40.20	-- contenenti chinina cloridrato o cloruro di diidrochinina, per iniezione	0,0	A
3004.40.30	-- contenenti solfato o bisolfato di chinina, del tipo da assumere per via orale	0,0	A
3004.40.40	-- contenenti chinina o suoi sali o altre sostanze antimalariche, diverse dalle merci delle sottovoci 3004.40.20 o 3004.40.30	0,0	A
3004.40.50	-- contenenti papaverina o berberina, del tipo da assumere per via orale	5,0	B7
3004.40.60	-- contenenti teofillina, del tipo da assumere per via orale	5,0	B7
3004.40.70	-- contenenti solfato di atrofina	5,0	B7
3004.40.90	-- altro	0,0	A
3004.50.10	-- del tipo adatto ai bambini, sotto forma di sciroppo	0,0	A
3004.50.21	--- del tipo da assumere per via orale	5,0	B5
3004.50.29	--- altro	0,0	A
3004.50.91	--- contenenti vitamina A, B o C	0,0	A
3004.50.99	--- altro	0,0	A
3004.90.10	-- Cerotti terapeutici transdermici per il trattamento del cancro o di malattie cardiache	0,0	A
3004.90.20	-- Acqua sterile per inalazione, in flaconi chiusi, grado farmaceutico	0,0	A
3004.90.30	-- Antisettici	0,0	A
3004.90.41	--- contenenti procaina, cloridrato	5,0	B7
3004.90.49	--- altro	0,0	A
3004.90.51	--- contenenti acido acetilsalicilico, paracetamolo o dipirone (DCI), dei tipi da assumere per via orale	5,0	B7
3004.90.52	--- contenenti clorfeniramina maleato	5,0	B7
3004.90.53	--- contenenti diclofenac, del tipo da assumere per via orale	5,0	B7
3004.90.54	--- contenenti piroxicam (DCI) o ibuprofene	0,0	A
3004.90.55	--- altro, sotto forma di linimento	5,0	B7
3004.90.59	--- altro	0,0	A
3004.90.61	--- contenenti artemisinina, artesunato o cloroquina	5,0	B7
3004.90.62	--- contenenti primachina	5,0	B7
3004.90.63	---- Medicamenti a base di erbe	5,0	B7
3004.90.69	---- altro	0,0	A
3004.90.71	--- contenenti piperazina o mebendazolo (DCI)	5,0	B7
3004.90.72	---- Medicamenti a base di erbe	5,0	B7
3004.90.79	---- altro	0,0	A
3004.90.81	--- contenenti deferoxamina, per iniezione	0,0	A
3004.90.82	--- Medicamenti anti HIV/AIDS	0,0	A
3004.90.89	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3004.90.91	--- contenenti cloruro di sodio o glucosio, per infusione	0,0	A
3004.90.92	--- contenenti sorbitolo o salbutamolo, per infusione	0,0	A
3004.90.93	--- contenenti sorbitolo o salbutamolo, in altre forme	5,0	B7
3004.90.94	--- contenenti cimetidina (DCI) o ranitidina (DCI), diversi da quelli per iniezione	5,0	B7
3004.90.95	--- contenenti fenobarbital, diazepam o clorpromazina, diversi da quelli per iniezione o infusione	5,0	B7
3004.90.96	--- Medicamenti rinologici, in gocce, contenenti nafazolina, xilometazolina o oximetazolina	5,0	B7
3004.90.98	---- Medicamenti a base di erbe	5,0	B7
3004.90.99	---- altro	0,0	A
3005.10.10	-- impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche	7,0	B7
3005.10.90	-- altro	7,0	B7
3005.90.10	-- Bende	7,0	B7
3005.90.20	-- Garze	7,0	B7
3005.90.90	-- altro	7,0	B7
3006.10.10	-- Fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	0,0	A
3006.10.90	-- altro	0,0	A
3006.20.00	-- Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	0,0	A
3006.30.10	-- solfato di bario, del tipo da assumere per via orale	7,0	B7
3006.30.20	-- Reattivi di origine microbica, dei tipi adatti per la diagnostica biologica veterinaria	0,0	A
3006.30.30	-- altri reattivi per la diagnostica microbica	0,0	A
3006.30.90	-- altro	0,0	A
3006.40.10	-- Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria	0,0	A
3006.40.20	-- Cementi per la ricostruzione ossea	0,0	A
3006.50.00	-- Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	0,0	A
3006.60.00	-- Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29,37 o di spermicidi	0,0	A
3006.70.00	-- Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	0,0	A
3006.91.00	-- Dispositivi per stomia	5,0	B7
3006.92.10	--- di medicinali per il trattamento di cancro, HIV/AIDS o altre malattie difficili da trattare	14,0	B10
3006.92.90	--- altro	14,0	B10
3101.00.11	-- Concimi complementari in forma liquida, non trattati chimicamente	0,0	A
3101.00.12	-- altro, trattato chimicamente	0,0	A
3101.00.19	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3101.00.91	-- Concimi complementari in forma liquida, non trattati chimicamente	0,0	A
3101.00.92	-- altro, di origine animale (diverso dal guano), trattato chimicamente	0,0	A
3101.00.99	-- altro	0,0	A
3102.10.00	- Urea, anche in soluzione acquosa	0,0	A
3102.21.00	-- Solfato di ammonio	0,0	A
3102.29.00	-- altro	0,0	A
3102.30.00	- Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	3,0	A
3102.40.00	- Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante	0,0	A
3102.50.00	- Nitrato di sodio	0,0	A
3102.60.00	- Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio	0,0	A
3102.80.00	- Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali	0,0	A
3102.90.00	- altro, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti	0,0	A
3103.10.10	-- per mangimi	6,0	B7
3103.10.90	-- altro	6,0	B7
3103.90.10	-- Concimi fosfatici calcinati	6,0	B7
3103.90.90	-- altro	0,0	A
3104.20.00	- Cloruro di potassio	0,0	A
3104.30.00	- Solfato di potassio	0,0	A
3104.90.00	- altro	0,0	A
3105.10.10	-- Perfosfati e concimi fosfatici calcinati	6,0	B7
3105.10.20	-- Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	6,0	B7
3105.10.90	-- altro	0,0	A
3105.20.00	- Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	6,0	B7
3105.30.00	- Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	0,0	A
3105.40.00	- Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)	0,0	A
3105.51.00	-- contenenti nitrati e fosfati	0,0	A
3105.59.00	-- altro	0,0	A
3105.60.00	- Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio	0,0	A
3105.90.00	- altro	0,0	A
3201.10.00	- Estratto di quebracho	0,0	A
3201.20.00	- Estratto di mimosa	0,0	A
3201.90.10	-- Gambier	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3201.90.90	-- altro	0,0	A
3202.10.00	- Prodotti per concia organici sintetici	0,0	A
3202.90.00	- altro	0,0	A
3203.00.10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	5,0	B7
3203.00.90	- altro	5,0	B7
3204.11.10	--- greggi	0,0	A
3204.11.90	--- altro	0,0	A
3204.12.10	--- Coloranti acidi	0,0	A
3204.12.90	--- altro	0,0	A
3204.13.00	-- Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	0,0	A
3204.14.00	-- Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti	0,0	A
3204.15.00	-- Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti	0,0	A
3204.16.00	-- Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	0,0	A
3204.17.00	-- Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti	0,0	A
3204.19.00	-- altro, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19	0,0	A
3204.20.00	- Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio"	0,0	A
3204.90.00	- altro	0,0	A
3205.00.00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo	0,0	A
3206.11.10	--- Pigmenti	0,0	A
3206.11.90	--- altro	0,0	A
3206.19.10	--- Pigmenti	0,0	A
3206.19.90	--- altro	0,0	A
3206.20.10	-- Giallo di cromo, verde di cromo e arancio o rosso molibdato a base di composti del cromo	0,0	A
3206.20.90	-- altro	0,0	A
3206.41.10	--- Preparazioni	0,0	A
3206.41.90	--- altro	0,0	A
3206.42.10	--- Preparazioni	0,0	A
3206.42.90	--- altro	0,0	A
3206.49.10	--- Preparazioni	0,0	A
3206.49.90	--- altro	0,0	A
3206.50.10	-- Preparazioni	0,0	A
3206.50.90	-- altro	0,0	A
3207.10.00	- Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3207.20.10	-- Fritte di smalto	0,0	A
3207.20.90	-- altro	0,0	A
3207.30.00	- Lustrì liquidi e preparazioni simili	0,0	A
3207.40.00	- Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	0,0	A
3208.10.11	--- dei tipi utilizzati per l'odontoiatria	5,0	A
3208.10.19	--- altro	10,0	B5
3208.10.90	-- altro	10,0	B5
3208.20.40	-- Pitture antivegetative o anticorrosione per gli scafi delle navi	10,0	B5
3208.20.70	-- Vernici (comprese le lacche), dei tipi utilizzati per l'odontoiatria	5,0	A
3208.20.90	-- altro	10,0	B5
3208.90.11	--- dei tipi utilizzati per l'odontoiatria	5,0	A
3208.90.19	--- altro	10,0	B5
3208.90.21	--- dei tipi utilizzati per l'odontoiatria	5,0	A
3208.90.29	--- altro	10,0	B5
3208.90.90	-- altro	10,0	B5
3209.10.10	-- Vernici (comprese le lacche)	10,0	B5
3209.10.40	-- Pitture per cuoio	5,0	B3
3209.10.50	-- Pitture antivegetative o anticorrosione per gli scafi delle navi	10,0	B5
3209.10.90	-- altro	20,0	B5
3209.90.00	- altro	10,0	B5
3210.00.10	- Vernici (comprese le lacche)	10,0	B5
3210.00.20	- Tempere	0,0	A
3210.00.30	- Pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio	5,0	B3
3210.00.50	- Rivestimenti in poliuretano catrame	20,0	B5
3210.00.91	-- Pitture antivegetative o anticorrosione per gli scafi delle navi	10,0	B5
3210.00.99	-- altro	20,0	B5
3211.00.00	Siccativi preparati	3,0	B3
3212.10.00	- Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	3,0	B3
3212.90.11	--- Pasta d'alluminio	3,0	B3
3212.90.13	--- Biacca di piombo disperso in olio	3,0	B3
3212.90.14	--- altro, per cuoio	3,0	B3
3212.90.19	--- altro	3,0	B3
3212.90.21	--- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	3,0	B3
3212.90.22	--- altri, coloranti	3,0	B3
3212.90.29	--- altro	3,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3213.10.00	– Colori in assortimenti	5,0	B3
3213.90.00	– altro	5,0	B3
3214.10.00	– Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura	5,0	B7
3214.90.00	– altro	5,0	B7
3215.11.10	--- Inchiostri UV	5,0	B3
3215.11.90	--- altro	5,0	B5
3215.19.00	-- altro	5,0	B5
3215.90.10	-- Carbonio, in massa, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta carbone monouso	7,0	B3
3215.90.60	-- Inchiostri da disegno e per scrivere	5,0	B5
3215.90.70	-- Inchiostro del tipo atto ad essere utilizzato per i duplicatori della voce 84.72	7,0	B3
3215.90.90	-- altro	7,0	B3
3301.12.00	-- di arancio	5,0	B5
3301.13.00	-- di limone	5,0	B5
3301.19.00	-- altro	5,0	B5
3301.24.00	-- di menta piperita (<i>Mentha piperita</i>)	5,0	B5
3301.25.00	-- di altra menta	5,0	B5
3301.29.00	-- altro	5,0	B5
3301.30.00	– Resinoidi	5,0	B5
3301.90.10	-- Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, atti ad essere utilizzati per scopi medicinali	5,0	B5
3301.90.90	-- altro	5,0	B5
3302.10.10	-- Preparazioni alcoliche odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande alcoliche, in forma liquida	10,0	B7
3302.10.20	-- Preparazioni alcoliche odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande alcoliche, in altre forme	10,0	B7
3302.10.90	-- altro	5,0	B7
3302.90.00	– altro	5,0	B7
3303.00.00	Profumi ed acque da toeletta	18,0	B7
3304.10.00	– Prodotti per il trucco delle labbra	22,0	B7
3304.20.00	– Prodotti per il trucco degli occhi	25,0	B7
3304.30.00	– Preparazioni per manicure o pedicure	22,0	B7
3304.91.00	-- Ciprie, comprese le polveri compatte	25,0	B7
3304.99.20	--- Creme antiacne	10,0	B7
3304.99.30	--- altre creme e lozioni per il viso o la pelle	20,0	B7
3304.99.90	--- altro	20,0	B7
3305.10.10	-- aventi proprietà antimicotiche	15,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3305.10.90	-- altro	20,0	B7
3305.20.00	- Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	18,0	B7
3305.30.00	- Lacche per capelli	18,0	B7
3305.90.00	- altro	20,0	B7
3306.10.10	-- Paste o polveri per profilassi	20,0	B7
3306.10.90	-- altro	20,0	B7
3306.20.00	- Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)	12,0	B7
3306.90.00	- altro	20,0	B7
3307.10.00	- Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	22,0	B7
3307.20.00	- Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	20,0	B7
3307.30.00	- Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	20,0	B7
3307.41.10	--- Polveri profumate [incenso] dei tipi utilizzati per cerimonie religiose	20,0	B7
3307.41.90	--- altro	20,0	B7
3307.49.10	--- Preparazioni per profumare i locali, anche con proprietà disinfettanti	20,0	B7
3307.49.90	--- altro	20,0	B7
3307.90.10	-- Prodotti per toletta preparati per animali	20,0	B7
3307.90.30	-- Carte e tessuti, impregnati o spalmati di profumo o di belletti	20,0	B7
3307.90.40	-- altri prodotti di profumeria o cosmetici, compresi i prodotti depilatori	20,0	B7
3307.90.50	-- Soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali	15,0	B7
3307.90.90	-- altro	22,0	B7
3401.11.10	--- Prodotti ad uso medicinale	20,0	B7
3401.11.20	--- Saponi da bagno	20,0	B7
3401.11.30	--- altro, di feltro o di stoffe non tessute, impregnato, spalmato o ricoperto di sapone o detergente	20,0	B7
3401.11.90	--- altro	20,0	B7
3401.19.10	--- di feltro o di stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o detergente	25,0	B7
3401.19.90	--- altro	25,0	B7
3401.20.20	-- Scaglie di sapone	17,0	B7
3401.20.91	--- dei tipi utilizzati per la disinchiostrazione mediante flottazione della carta riciclata	22,0	B7
3401.20.99	--- altro	22,0	B7
3401.30.00	- Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	27,0	B7
3402.11.10	--- Alcoli grassi solfatati	7,0	B7
3402.11.40	--- Solfonato di alchilbenzene	7,0	B7
3402.11.91	---- Agenti umidificanti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di erbicidi	7,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3402.11.99	---- altro	7,0	B7
3402.12.10	--- Agenti umidificanti dei tipi utilizzati per la fabbricazione di erbicidi	7,0	B7
3402.12.90	--- altro	7,0	B7
3402.13.10	--- Polibutadiene con radicali ossidrilici terminali	5,0	B5
3402.13.90	--- altro	3,0	B5
3402.19.10	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nelle preparazioni per apparecchi estintori	0,0	A
3402.19.90	--- altro	7,0	B7
3402.20.11	--- Preparazioni tensioattive anioniche	7,0	B7
3402.20.12	--- Preparazioni anioniche per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	10,0	B7
3402.20.13	--- altre preparazioni tensioattive	7,0	B7
3402.20.19	--- altre preparazioni per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	10,0	B7
3402.20.91	--- Preparazioni tensioattive anioniche	7,0	B7
3402.20.92	--- Preparazioni anioniche per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	10,0	B7
3402.20.93	--- altre preparazioni tensioattive	7,0	B7
3402.20.99	--- altre preparazioni per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	10,0	B7
3402.90.11	---- Agenti umidificanti	7,0	B7
3402.90.12	---- altro	7,0	B7
3402.90.13	--- Preparazioni anioniche per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	10,0	B7
3402.90.14	---- Agenti umidificanti	7,0	B7
3402.90.15	---- altro	7,0	B7
3402.90.19	--- altre preparazioni per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	10,0	B7
3402.90.91	---- Agenti umidificanti	7,0	B7
3402.90.92	---- altro	7,0	B7
3402.90.93	--- Preparazioni anioniche per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	7,0	B7
3402.90.94	---- Agenti umidificanti	7,0	B7
3402.90.95	---- altro	7,0	B7
3402.90.99	--- altre preparazioni per liscivie o preparazioni per pulire, comprese le preparazioni per imbianchire, detergere o sgrassare	7,0	B7
3403.11.11	---- Preparazioni oleose lubrificanti	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3403.11.19	---- altro	5,0	B5
3403.11.90	--- altro	5,0	B5
3403.19.11	---- di motori per l'aviazione	5,0	B5
3403.19.12	---- altre preparazioni contenenti olio siliconico	5,0	B5
3403.19.19	---- altro	17,0	B7
3403.19.90	--- altro	10,0	B7
3403.91.11	---- Preparazioni contenenti olio siliconico	5,0	B5
3403.91.19	---- altro	5,0	B5
3403.91.90	--- altro	5,0	B5
3403.99.11	---- di motori per l'aviazione	5,0	B5
3403.99.12	---- altre preparazioni contenenti olio siliconico	5,0	B5
3403.99.19	---- altro	20,0	B7
3403.99.90	--- altro	10,0	B7
3404.20.00	- di poli(ossietilene) (polietilenglicole)	3,0	B5
3404.90.10	-- di lignite modificata chimicamente	3,0	B5
3404.90.90	-- altro	3,0	B5
3405.10.00	- Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	20,0	B7
3405.20.00	- Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno	20,0	B7
3405.30.00	- Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli	20,0	B7
3405.40.10	-- Paste e polveri per pulire e lucidare	15,0	B7
3405.40.90	-- altro	15,0	B7
3405.90.10	-- Lucidi per metalli	20,0	B7
3405.90.90	-- altro	20,0	B7
3406.00.00	Candele, ceri ed articoli simili	20,0	B7
3407.00.10	- Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini	5,0	B5
3407.00.20	- Composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	0,0	A
3407.00.30	- altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	0,0	A
3501.10.00	- Caseine	10,0	B5
3501.90.10	-- Caseinati ed altri derivati delle caseine	10,0	B5
3501.90.20	-- Colle di caseina	10,0	B5
3502.11.00	-- essiccata	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3502.19.00	-- altro	10,0	B5
3502.20.00	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	10,0	B5
3502.90.00	- altro	10,0	B5
3503.00.11	-- Colle di pesce	10,0	B5
3503.00.19	-- altro	10,0	B5
3503.00.30	- Ittiocollo	5,0	B3
3503.00.41	-- in polvere con un livello di rigonfiamento pari ad A-250 o B-230 o superiore sulla scala Bloom	3,0	B5
3503.00.49	-- altro	5,0	B5
3504.00.00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo	5,0	B3
3505.10.10	-- Destrine; amidi solubili o torrefatti	5,0	B3
3505.10.90	-- altro	5,0	B5
3505.20.00	- Colle	20,0	B5
3506.10.00	- Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg	14,0	B5
3506.91.00	-- Adesivi a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13 o di gomma	14,0	B5
3506.99.00	-- altro	14,0	B5
3507.10.00	- Presame e suoi concentrati	3,0	B3
3507.90.00	- altro	3,0	B5
3601.00.00	Polveri propellenti	0,0	A
3602.00.00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	0,0	A
3603.00.10	- Micce di sicurezza, semilavorate; capsule detonanti; cordoni detonanti	0,0	A
3603.00.20	- Micce di sicurezza o cordoni detonanti	0,0	A
3603.00.90	- altro	0,0	A
3604.10.00	- Fuochi d'artificio	20,0	B10
3604.90.20	-- Munizioni pirotecniche in miniatura e inneschi per giocattoli	20,0	B10
3604.90.30	-- Razzi di segnalazione	0,0	A
3604.90.90	-- altro	0,0	A
3605.00.00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 36.04	20,0	B7
3606.10.00	- Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm ³	20,0	B7
3606.90.10	-- Combustibili allo stato solido o semisolido, alcol solido e combustibili simili preparati	20,0	B7
3606.90.20	-- Pietrine per accendini	20,0	B7
3606.90.30	-- Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	20,0	B7
3606.90.40	-- Torce e fiaccole di resina, accendifuoco e simili	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3606.90.90	-- altro	20,0	B7
3701.10.00	- per raggi X	0,0	A
3701.20.00	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei	6,0	B5
3701.30.00	- altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	6,0	B3
3701.91.10	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nell'industria tipografica	5,0	B5
3701.91.90	--- altro	6,0	B5
3701.99.10	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nell'industria tipografica	5,0	B5
3701.99.90	--- altro	6,0	B5
3702.10.00	- per raggi X	0,0	A
3702.31.00	-- per la fotografia a colori (policromia)	5,0	B5
3702.32.00	-- altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento	5,0	B3
3702.39.00	-- altro	5,0	B3
3702.41.00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)	3,0	A
3702.42.00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori	3,0	A
3702.43.00	-- di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m	3,0	B3
3702.44.00	-- di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm	3,0	A
3702.52.20	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nella cinematografia	0,0	A
3702.52.90	--- altro	3,0	B3
3702.53.00	-- di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive	3,0	B3
3702.54.40	--- dei tipi atti ad essere utilizzati in medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria o nell'industria tipografica	0,0	A
3702.54.90	--- altro	5,0	B3
3702.55.20	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nella cinematografia	0,0	A
3702.55.50	--- dei tipi atti ad essere utilizzati in medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria o nell'industria tipografica	0,0	A
3702.55.90	--- altro	5,0	B5
3702.56.20	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nella cinematografia	0,0	A
3702.56.90	--- altro	5,0	B3
3702.96.10	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nella cinematografia	0,0	A
3702.96.90	--- altro	5,0	B3
3702.97.10	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nella cinematografia	5,0	B3
3702.97.90	--- altro	5,0	B3
3702.98.10	--- dei tipi atti ad essere utilizzati nella cinematografia	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3702.98.30	--- altre, di lunghezza di 120 m o più	6,0	B5
3702.98.90	--- altro	5,0	B3
3703.10.10	-- di larghezza inferiore o uguale a 1 000 mm	6,0	A
3703.10.90	-- altro	6,0	B7
3703.20.00	- altro, per la fotografia a colori (policromia)	6,0	B7
3703.90.00	- altro	6,0	B7
3704.00.10	- Lastre o pellicole radiografiche	5,0	A
3704.00.90	- altre	6,0	A
3705.10.00	- per la stampa in offset	3,0	A
3705.90.10	-- (Radiografie)	(5,0)	(A)
3705.90.20	-- altro	6,0	A
3705.90.90	-- Microfilm	3,0	A
3706.10.10	-- Pellicole cinematografiche sull'attualità, cronache di viaggio, pellicole cinematografiche a carattere tecnico o scientifico	5,0	A
3706.10.30	-- altri documentari	5,0	A
3706.10.40	-- altre, portanti soltanto la registrazione del suono	5,0	A
3706.10.90	-- altro	5,0	A
3706.90.10	-- Pellicole cinematografiche sull'attualità, cronache di viaggio, pellicole cinematografiche a carattere tecnico o scientifico	5,0	A
3706.90.30	-- altri documentari	5,0	A
3706.90.40	-- altre, portanti soltanto la registrazione del suono	5,0	A
3706.90.90	-- altro	5,0	A
3707.10.00	-- Emulsioni per sensibilizzare le superfici	3,0	A
3707.90.10	- Materiali per la produzione di lampi di luce	3,0	A
3707.90.90	-- altro	3,0	B3
3801.10.00	-- Grafite artificiale	3,0	A
3801.20.00	- Grafite colloidale o semicollodale	3,0	A
3801.30.00	- Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	3,0	A
3801.90.00	- altro	3,0	A
3802.10.00	- Carboni attivati	0,0	A
3802.90.10	- Bauxite attivata	0,0	A
3802.90.20	-- Argille attivate o terre attivate	0,0	A
3802.90.90	-- altro	0,0	A
3803.00.00	-- Tallolio, anche raffinato	0,0	A
3804.00.10	- Lignosolfonati	0,0	A
3804.00.90	- altro	0,0	A
3805.10.00	- Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3805.90.00	– altro	5,0	A
3806.10.00	– Colofonie e acidi resinici	5,0	A
3806.20.00	– Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie	5,0	A
3806.30.10	– in blocchi	5,0	A
3806.30.90	-- altro	5,0	A
3806.90.10	-- Gomme fuse in blocchi	5,0	A
3806.90.90	-- altro	5,0	A
3807.00.00	-- Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali	3,0	A
3808.50.10	-- Insetticidi	3,0	A
3808.50.21	-- in recipienti per aerosol	3,0	A
3808.50.29	--- altro	3,0	A
3808.50.31	--- in recipienti per aerosol	0,0	A
3808.50.39	--- altro	0,0	A
3808.50.40	--- Inibitori di germinazione	0,0	A
3808.50.50	-- Regolatori di crescita per piante	0,0	A
3808.50.60	-- Disinfettanti	0,0	A
3808.50.91	-- Preservanti del legno, diversi dai rivestimenti superficiali, contenenti insetticidi o fungicidi	0,0	A
3808.50.99	--- altro	0,0	A
3808.91.11	--- contenenti metilcarbammato di 2-(1-metilpropil) fenolo	0,0	A
3808.91.19	---- altro	3,0	A
3808.91.20	---- sotto forma di serpentine antizanzare	5,0	A
3808.91.30	--- sotto forma di piastrine antizanzare	5,0	A
3808.91.91	--- con funzione deodorante	3,0	A
3808.91.92	----- altro	3,0	A
3808.91.93	----- con funzione deodorante	3,0	A
3808.91.99	----- altro	3,0	A
3808.92.11	----- aventi tenore, in peso netto, di validamicina inferiore o uguale a 3 %	3,0	A
3808.92.19	---- altro	0,0	A
3808.92.90	---- altro	3,0	A
3808.93.11	--- in recipienti per aerosol	0,0	A
3808.93.19	---- altro	0,0	A
3808.93.20	---- Inibitori di germinazione	0,0	A
3808.93.30	--- Regolatori di crescita per piante	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3808.94.10	--- contenenti miscele di acidi e alcali di catrame di carbone	0,0	A
3808.94.20	--- altro, in recipienti per aerosol	0,0	A
3808.94.90	--- altro	0,0	A
3808.99.10	--- Preservanti del legno, contenenti insetticidi o fungicidi	0,0	A
3808.99.90	--- altro	0,0	A
3809.10.00	--- a base di sostanze amidacee	0,0	A
3809.91.10	- Agenti ammorbidenti	5,0	B5
3809.91.90	--- altro	0,0	A
3809.92.00	--- dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili	0,0	A
3809.93.00	-- dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili	0,0	A
3810.10.00	- Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti	3,0	A
3810.90.00	- altro	3,0	A
3811.11.00	- a base di composti del piombo	0,0	A
3811.19.00	-- altro	0,0	A
3811.21.10	-- condizionate per la vendita al minuto	0,0	A
3811.21.90	--- altro	0,0	A
3811.29.00	--- altro	0,0	A
3811.90.10	-- Prodotti antiruggine o inibitori di corrosione	0,0	A
3811.90.90	-- altro	0,0	A
3812.10.00	-- Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"	0,0	A
3812.20.00	- Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	0,0	A
3812.30.00	- Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	0,0	A
3813.00.00	- Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	0,0	A
3814.00.00	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	3,0	A
3815.11.00	-- aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	3,0	A
3815.12.00	-- aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso	3,0	A
3815.19.00	-- altro	3,0	A
3815.90.00	-- altro	3,0	A
3816.00.10	- Cementi refrattari	5,0	B3
3816.00.90	- altro	5,0	B5
3817.00.00	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 27.07 e 29.02	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3818.00.00	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	0,0	A
3819.00.00	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	3,0	A
3820.00.00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	3,0	A
3821.00.10	– Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	0,0	A
3821.00.90	– altro	0,0	A
3822.00.10	– Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche impregnate o ricoperte di reattivi per diagnostica o da laboratorio	0,0	A
3822.00.20	– Cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, impregnati o ricoperti di reattivi per diagnostica o da laboratorio	0,0	A
3822.00.30	– Strisce e nastri indicatori di sterilizzazione	0,0	A
3822.00.90	– altro	0,0	A
3823.11.00	– Acido stearico	7,0	A
3823.12.00	-- Acido oleico	7,0	A
3823.13.00	-- Acidi grassi del tallolio	10,0	B5
3823.19.10	-- Oli acidi di raffinazione	10,0	B5
3823.19.90	--- altro	10,0	B5
3823.70.10	--- presentati sotto forma di cere	5,0	A
3823.70.90	-- altro	5,0	A
3824.10.00	-- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	0,0	A
3824.30.00	– Carburanti metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	0,0	A
3824.40.00	– Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	5,0	B5
3824.50.00	– Malte e calcestruzzo, non refrattari	5,0	A
3824.60.00	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2 905,44	0,0	A
3824.71.10	--- Oli per trasformatori e interruttori, contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,0	A
3824.71.90	--- altro	0,0	A
3824.72.00	--- contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	0,0	A
3824.73.00	-- contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	0,0	A
3824.74.10	-- Oli per trasformatori e interruttori, contenenti, in peso, meno del 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,0	A
3824.74.90	--- altro	0,0	A
3824.75.00	--- contenenti tetracloruro di carbonio	0,0	A
3824.76.00	-- contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	0,0	A
3824.77.00	-- contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3824.78.00	-- contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	0,0	A
3824.79.00	-- altro	0,0	A
3824.81.00	-- contenenti ossirano (ossido di etilene)	0,0	A
3824.82.00	-- contenenti policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o polibromobifenili (PBB)	0,0	A
3824.83.00	-- contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	0,0	A
3824.90.10	-- Scolorine, prodotti per la correzione di matrici per ciclostile, altri liquidi correttori e nastri correttori (diversi da quelli della voce 96.12), condizionati in imballaggi per la vendita al minuto	5,0	A
3824.90.30	-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche presentate alla rinfusa o pronte per l'uso (per esempio: su un supporto di carta o di materie tessili)	0,0	A
3824.90.40	-- Solventi composti inorganici	0,0	A
3824.90.50	-- Olio di acetone	0,0	A
3824.90.60	-- Preparazioni chimiche contenenti glutammato monosodico	15,0	B5
3824.90.70	-- altre preparazioni chimiche, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari	5,0	B5
3824.90.91	-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	0,0	A
3824.90.99	--- altro	0,0	A
3825.10.00	--- Rifiuti urbani	20,0	B10
3825.20.00	- Fanghi di depurazione	20,0	B10
3825.30.10	- Siringhe, aghi, cannule e strumenti simili	20,0	B10
3825.30.90	-- altro	20,0	B10
3825.41.00	-- alogenati	20,0	B10
3825.49.00	-- altro	20,0	B10
3825.50.00	-- Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	20,0	B10
3825.61.00	- contenenti principalmente costituenti organici	20,0	B10
3825.69.00	-- altro	20,0	B10
3825.90.00	-- altro	20,0	B10
3826.00.10	- Estere metilico di noce di cocco (CME)	0,0	A
3826.00.90	- altro	0,0	A
3901.10.12	- Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE)	0,0	A
3901.10.19	--- altro	0,0	A
3901.10.92	--- Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE)	0,0	A
3901.10.99	--- altro	0,0	A
3901.20.00	--- Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	0,0	A
3901.30.00	- Copolimeri di etilene e di acetato di vinile	0,0	A
3901.90.40	- in dispersione	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3901.90.90	-- altro	0,0	A
3902.10.30	-- in dispersione	0,0	A
3902.10.90	-- altro	0,0	A
3902.20.00	-- Poliisobutilene	0,0	A
3902.30.30	- sotto forma di liquidi o di paste	0,0	A
3902.30.90	-- altro	0,0	A
3902.90.10	-- Polipropilene clorurato del tipo atto ad essere utilizzato nella formulazione di inchiostri per stampa	0,0	A
3902.90.90	-- altro	0,0	A
3903.11.10	-- Granuli	3,0	A
3903.11.90	---- altro	5,0	A
3903.19.10	---- in dispersione	5,0	A
3903.19.21	---- Polistirene antiurto (HIPS)	3,0	A
3903.19.29	---- altro	3,0	A
3903.19.91	---- Polistirene antiurto (HIPS)	5,0	A
3903.19.99	---- altro	5,0	A
3903.20.40	---- in dispersione acquosa	10,0	B3
3903.20.50	-- in dispersione non acquosa	5,0	A
3903.20.90	-- altro	5,0	A
3903.30.40	-- in dispersione acquosa	8,0	B3
3903.30.50	-- in dispersione non acquosa	5,0	A
3903.30.60	-- Granuli	3,0	A
3903.30.90	-- altro	5,0	A
3903.90.30	-- in dispersione	5,0	A
3903.90.91	-- Polistirene antiurto (HIPS)	5,0	A
3903.90.99	---- altro	5,0	A
3904.10.10	---- Omopolimeri, del tipo in sospensione	5,0	A
3904.10.91	-- Granuli	10,0	B3
3904.10.92	---- Polveri	5,0	A
3904.10.99	---- altro	0,0	A
3904.21.10	---- Granuli	8,0	B3
3904.21.20	---- Polveri	7,0	B3
3904.21.90	---- altro	0,0	A
3904.22.10	---- in dispersione	0,0	A
3904.22.20	---- Granuli	8,0	B3
3904.22.30	---- Polveri	7,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3904.22.90	--- altro	0,0	A
3904.30.10	--- Granuli	5,0	A
3904.30.20	-- Polveri	3,0	A
3904.30.90	-- altro	0,0	A
3904.40.10	-- Granuli	5,0	A
3904.40.20	-- Polveri	3,0	A
3904.40.90	-- altro	0,0	A
3904.50.40	-- in dispersione	0,0	A
3904.50.50	-- Granuli	5,0	A
3904.50.60	-- Polveri	3,0	A
3904.50.90	-- altro	0,0	A
3904.61.10	-- Granuli	5,0	A
3904.61.20	--- Polveri	3,0	A
3904.61.90	--- altro	0,0	A
3904.69.30	--- in dispersione	0,0	A
3904.69.40	--- Granuli	5,0	A
3904.69.50	--- Polveri	3,0	A
3904.69.90	--- altro	0,0	A
3904.90.30	--- in dispersione	0,0	A
3904.90.40	-- Granuli	5,0	A
3904.90.50	-- Polveri	3,0	A
3904.90.90	-- altro	0,0	A
3905.12.00	-- in dispersione acquosa	5,0	A
3905.19.10	-- sotto forma di liquidi o di paste	5,0	A
3905.19.90	--- altro	0,0	A
3905.21.00	--- in dispersione acquosa	10,0	B3
3905.29.00	-- altro	5,0	B3
3905.30.10	-- in dispersione	5,0	A
3905.30.90	-- altro	5,0	A
3905.91.10	-- in dispersione	5,0	A
3905.91.90	--- altro	5,0	A
3905.99.10	--- in dispersione acquosa	10,0	B3
3905.99.20	--- in dispersione non acquosa	5,0	A
3905.99.90	--- altro	0,0	A
3906.10.10	--- in dispersione	5,0	A
3906.10.90	-- altro	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3906.90.20	-- in dispersione	5,0	B5
3906.90.92	-- Poliacrilato di sodio	0,0	A
3906.90.99	--- altro	5,0	B5
3907.10.00	--- Poliacetali	0,0	A
3907.20.10	- Politetrametilene-glicol-etero	0,0	A
3907.20.90	-- altro	0,0	A
3907.30.20	-- del tipo utilizzato come rivestimento, in polvere	3,0	A
3907.30.30	-- sotto forma di liquidi o di paste	0,0	A
3907.30.90	-- altro	0,0	A
3907.40.00	-- Policarbonati	0,0	A
3907.50.10	- sotto forma di liquidi o di paste	3,0	A
3907.50.90	-- altro	0,0	A
3907.60.10	-- in dispersione	0,0	A
3907.60.20	-- Granuli	5,0	A
3907.60.90	-- altro	0,0	A
3907.70.00	-- Acido polilattico	0,0	A
3907.91.20	- in scaglie	0,0	A
3907.91.30	--- sotto forma di liquidi o di paste	3,0	A
3907.91.90	--- altro	0,0	A
3907.99.40	--- del tipo utilizzato come rivestimento, in polvere	3,0	A
3907.99.90	--- altro	0,0	A
3908.10.10	--- Poliammide-6	0,0	A
3908.10.90	-- altro	0,0	A
3908.90.00	-- altro	0,0	A
3909.10.10	- Masse da stampaggio	3,0	A
3909.10.90	-- altro	3,0	A
3909.20.10	-- Masse da stampaggio	3,0	A
3909.20.90	-- altro	3,0	A
3909.30.10	-- Masse da stampaggio	3,0	A
3909.30.91	-- Resina a base di gliossal-monoureina	0,0	A
3909.30.99	--- altro	0,0	A
3909.40.10	--- Masse da stampaggio diverse dalla fenolformaldeide	3,0	A
3909.40.90	-- altro	3,0	A
3909.50.00	-- Poliuretani	0,0	A
3910.00.20	- in dispersione o in soluzioni	0,0	A
3910.00.90	- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3911.10.00	– Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche o resine cumaronindeniche e politerpeni	0,0	A
3911.90.00	– altro	0,0	A
3912.11.00	– non plastificati	0,0	A
3912.12.00	-- plastificati	0,0	A
3912.20.11	-- Nitrocellulosa semilavorata a base acquosa	0,0	A
3912.20.19	--- altro	0,0	A
3912.20.20	--- plastificati	0,0	A
3912.31.00	-- Carbossimetilcellulosa e suoi sali	0,0	A
3912.39.00	-- altro	0,0	A
3912.90.20	-- Granuli	0,0	A
3912.90.90	-- altro	0,0	A
3913.10.00	-- Acido alginico, suoi sali e suoi esteri	0,0	A
3913.90.10	– Proteine indurite	0,0	A
3913.90.20	-- Derivati chimici della gomma naturale	0,0	A
3913.90.30	-- Polimeri a base di amido	0,0	A
3913.90.90	-- altro	0,0	A
3914.00.00	-- Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13, in forme primarie	0,0	A
3915.10.10	-- di prodotti alveolari non rigidi	10,0	B3
3915.10.90	-- altro	10,0	B3
3915.20.10	-- di prodotti alveolari non rigidi	10,0	B3
3915.20.90	-- altro	10,0	B3
3915.30.10	-- di prodotti alveolari non rigidi	10,0	B3
3915.30.90	-- altro	10,0	B3
3915.90.00	-- di altre materie plastiche	10,0	B5
3916.10.10	– Monofilamenti	5,0	A
3916.10.20	-- Verghe, bastoni e profilati	10,0	B3
3916.20.10	-- Monofilamenti	5,0	A
3916.20.20	-- Verghe, bastoni e profilati	10,0	B3
3916.90.41	-- Monofilamenti	5,0	A
3916.90.49	--- altro	10,0	B3
3916.90.50	--- di fibra vulcanizzata	10,0	B3
3916.90.60	-- di derivati chimici della gomma naturale	10,0	B3
3916.90.91	-- Monofilamenti	5,0	A
3916.90.99	--- altro	10,0	B5
3917.10.10	--- di proteine indurite	10,0	B3
3917.10.90	-- altro	10,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3917.21.00	-- di polimeri di etilene	12,0	B3
3917.22.00	-- di polimeri di propilene	12,0	B3
3917.23.00	-- di polimeri di cloruro di vinile	17,0	B5
3917.29.00	-- di altre materie plastiche	17,0	B5
3917.31.00	-- Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa	12,0	B3
3917.32.10	-- Involucri per salsicce o per prosciutti	10,0	B3
3917.32.90	--- altro	17,0	B5
3917.33.00	--- altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	17,0	B5
3917.39.00	-- altro	15,0	B3
3917.40.00	-- Accessori	15,0	B5
3918.10.11	- Piastrelle	27,0	B5
3918.10.19	--- altro	27,0	B5
3918.10.90	--- altro	27,0	B5
3918.90.11	-- Piastrelle, di polietilene	27,0	B5
3918.90.13	--- altro, di polietilene	27,0	B5
3918.90.14	--- di derivati chimici della gomma naturale	27,0	B5
3918.90.19	--- altro	27,0	B5
3918.90.91	--- di polietilene	27,0	B5
3918.90.92	--- di derivati chimici della gomma naturale	27,0	B5
3918.90.99	--- altro	27,0	B5
3919.10.10	--- di polimeri di cloruro di vinile	12,0	B3
3919.10.20	-- di polietilene	12,0	B3
3919.10.90	-- altro	12,0	B5
3919.90.10	-- di polimeri di cloruro di vinile	12,0	B3
3919.90.20	-- di proteine indurite	12,0	B3
3919.90.90	-- altro	12,0	B5
3920.10.00	-- di polimeri di etilene	7,0	B3
3920.20.10	- Fogli di polipropilene bi-orientato (BOPP)	5,0	B3
3920.20.90	-- altro	7,0	B3
3920.30.10	-- dei tipi utilizzati come adesivo mediante fusione	8,0	B3
3920.30.20	-- Fogli di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) dei tipi utilizzati per la fabbricazione di frigoriferi	5,0	B3
3920.30.90	-- altro	8,0	B3
3920.43.00	-- contenenti in peso 6 % o più di plastificanti	7,0	B3
3920.49.00	-- altro	7,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3920.51.00	-- di poli(metacrilato di metile)	8,0	B3
3920.59.00	-- altro	8,0	B3
3920.61.10	-- Lastre e fogli	8,0	B3
3920.61.90	--- altro	8,0	B3
3920.62.00	--- di poli(etilene tereftalato)	8,0	B3
3920.63.00	-- di poliesteri non saturi	8,0	B3
3920.69.00	-- di altri poliesteri	8,0	B3
3920.71.10	-- Fogli di cellofan	8,0	B3
3920.71.90	--- altro	8,0	B3
3920.73.00	--- di acetato di cellulosa	8,0	B3
3920.79.10	-- di nitrocellulosa (fulmicotone)	8,0	B3
3920.79.90	--- altro	8,0	B3
3920.91.10	--- Pellicole dei tipi utilizzati nei vetri di sicurezza, di spessore superiore a 0,38 mm ma inferiore o uguale a 0,76 mm, e di larghezza inferiore o uguale a 2 m	3,0	A
3920.91.90	--- altro	3,0	B3
3920.92.10	--- di poliammide-6	8,0	B3
3920.92.90	--- altro	8,0	B3
3920.93.00	--- di resine amminiche	8,0	B3
3920.94.10	-- Fogli di fenolformaldeide (bachelite)	8,0	B3
3920.94.90	--- altro	8,0	B3
3920.99.10	--- di proteine indurite o di derivati chimici della gomma naturale	8,0	B3
3920.99.90	--- altro	8,0	B3
3921.11.20	--- rigidi	8,0	B3
3921.11.90	--- altro	8,0	B3
3921.12.00	--- di polimeri di cloruro di vinile	7,0	B3
3921.13.10	-- rigidi	8,0	B3
3921.13.90	--- altro	8,0	B3
3921.14.20	--- rigidi	8,0	B3
3921.14.90	--- altro	8,0	B3
3921.19.20	--- rigidi	7,0	B3
3921.19.90	--- altro	7,0	B3
3921.90.10	--- di fibra vulcanizzata	7,0	B3
3921.90.20	-- di proteine indurite	7,0	B3
3921.90.30	-- di derivati chimici della gomma naturale	7,0	B3
3921.90.90	-- altro	7,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3922.10.10	-- Vasche da bagno	25,0	B5
3922.10.90	-- altro	25,0	B5
3922.20.00	-- Tavole e coperchi per tazze per gabinetti	25,0	B5
3922.90.11	- Parti di cassette di scarico	25,0	B5
3922.90.12	--- Cassette di scarico provviste dei loro meccanismi	25,0	B5
3922.90.19	--- altro	25,0	B5
3922.90.90	--- altro	25,0	B5
3923.10.10	-- Casse per pellicole, nastri e dischi ottici	12,0	B3
3923.10.90	-- altro	10,0	B3
3923.21.11	---- di larghezza uguale o superiore a 315 mm e di lunghezza uguale o superiore a 410 mm, con bocchello sigillato incorporato	17,0	B5
3923.21.19	---- altro	17,0	B5
3923.21.91	---- Sacchi asettici non rinforzati con una lamina di alluminio (diversi dalle buste flessibili sterilizzabili), di larghezza uguale o superiore a 315 mm e di lunghezza uguale o superiore a 410 mm, con bocchello sigillato incorporato	15,0	B3
3923.21.99	---- altro	15,0	B5
3923.29.10	---- Sacchi asettici, anche rinforzati con una lamina di alluminio (diversi dalle buste flessibili sterilizzabili), di larghezza uguale o superiore a 315 mm e di lunghezza uguale o superiore a 410 mm, con bocchello sigillato incorporato	17,0	B5
3923.29.90	---- altro	15,0	B3
3923.30.20	--- Serbatoi del combustibile rinforzati con vetroresina multistrato	5,0	B3
3923.30.90	-- altro	15,0	B5
3923.40.10	-- atti ad essere utilizzati per le macchine delle voci 84.44, 84.45 o 84.48	5,0	A
3923.40.90	-- altro	5,0	A
3923.50.00	-- Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura	5,0	B3
3923.90.10	- Tubetti per dentifricio	10,0	B3
3923.90.90	-- altro	18,0	B5
3924.10.00	-- Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	27,0	B5
3924.90.10	- Catini, orinatoiri (di tipo portatile) o vasi da notte	27,0	B5
3924.90.90	-- altro	27,0	B5
3925.10.00	-- Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 l	25,0	B5
3925.20.00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	27,0	B5
3925.30.00	- Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti	27,0	B5
3925.90.00	- altro	20,0	B5
3926.10.00	- Oggetti per l'ufficio e per la scuola	20,0	B5
3926.20.60	- Indumenti utilizzati per la protezione dalle sostanze chimiche, dalle radiazioni e dal fuoco	10,0	B3
3926.20.90	-- altro	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
3926.30.00	-- Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili	20,0	B7
3926.40.00	- Statuette ed altri oggetti da ornamento	20,0	B5
3926.90.10	- Galleggianti per reti da pesca	18,0	B5
3926.90.20	-- Ventagli pieghevoli e rigidi, relativi telai e manici e loro parti	18,0	B5
3926.90.32	-- Forme in materie plastiche con impronte dentali	10,0	B3
3926.90.39	---- altro	5,0	B3
3926.90.41	---- Scudi antisommossa	5,0	B3
3926.90.42	---- Maschere di protezione atte ad essere utilizzate per lavori di saldatura e simili	10,0	B3
3926.90.44	---- Materassi di sicurezza per la protezione contro le cadute dall'alto	10,0	B3
3926.90.49	---- altro	10,0	B3
3926.90.53	---- Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione	10,0	B3
3926.90.55	---- Ganci a J o blocchetti per detonatori, di materie plastiche	10,0	B3
3926.90.59	---- altro	10,0	B5
3926.90.60	---- Mangiatoie per pollame	14,0	B3
3926.90.70	-- Supporti per indumenti o accessori di abbigliamento	15,0	B3
3926.90.81	-- Formini per calzature	0,0	A
3926.90.82	---- Rosari	14,0	B3
3926.90.89	---- altro	14,0	B3
3926.90.91	---- del tipo utilizzato per l'immagazzinamento di cereali	15,0	B3
3926.90.92	---- Capsule per medicinali, vuote	10,0	B3
3926.90.99	---- altro	14,0	B5
4001.10.11	---- Lattice di gomma centrifugata	0,0	A
4001.10.19	---- altro	0,0	A
4001.10.21	---- Lattice di gomma centrifugata	0,0	A
4001.10.29	---- altro	0,0	A
4001.21.10	---- RSS (fogli rigati affumicati) grado 1	3,0	A
4001.21.20	---- RSS (fogli rigati affumicati) grado 2	3,0	A
4001.21.30	---- RSS (fogli rigati affumicati) grado 3	3,0	A
4001.21.40	---- RSS (fogli rigati affumicati) grado 4	3,0	A
4001.21.50	---- RSS (fogli rigati affumicati) grado 5	3,0	A
4001.21.90	---- altro	3,0	A
4001.22.10	---- Gomme tecnicamente specificate (TSNR) 10	3,0	A
4001.22.20	---- TSNR 20	3,0	A
4001.22.30	---- TSNR L	3,0	A
4001.22.40	---- TSNR CV	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4001.22.50	--- TSNR GP	3,0	A
4001.22.90	--- altro	3,0	A
4001.29.10	--- Fogli essiccati all'aria	3,0	A
4001.29.20	--- "Crêpe" di lattice	3,0	A
4001.29.30	--- "Crêpe" di gomma per soles (para)	3,0	A
4001.29.40	--- "Crêpe" rigenerato, compreso il crêpe "flat bark" (crêpe da scarti di bassa qualità)	3,0	A
4001.29.50	--- altro crêpe	3,0	A
4001.29.60	--- Gomma a impiego migliorato	3,0	A
4001.29.70	--- Gomma di skim	3,0	A
4001.29.80	--- Materiale di scarto (alberi, terra o affumicatura) e "cup lump" (coagulo di tazza)	3,0	A
4001.29.91	--- in forme primarie	3,0	A
4001.29.99	---- altro	3,0	A
4001.30.11	---- in forme primarie	3,0	A
4001.30.19	--- altro	3,0	A
4001.30.91	--- in forme primarie	3,0	A
4001.30.99	--- altro	3,0	A
4002.11.00	--- Lattice	0,0	A
4002.19.10	-- in forme primarie o in lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	0,0	A
4002.19.90	--- altro	0,0	A
4002.20.10	--- in forme primarie	0,0	A
4002.20.90	-- altro	0,0	A
4002.31.10	-- Lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	0,0	A
4002.31.90	--- altro	0,0	A
4002.39.10	--- Lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	0,0	A
4002.39.90	--- altro	0,0	A
4002.41.00	--- Lattice	0,0	A
4002.49.10	-- in forme primarie	0,0	A
4002.49.90	--- altro	0,0	A
4002.51.00	--- Lattice	0,0	A
4002.59.10	-- in forme primarie	0,0	A
4002.59.90	--- altro	0,0	A
4002.60.10	--- in forme primarie	0,0	A
4002.60.90	-- altro	0,0	A
4002.70.10	-- in forme primarie	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4002.70.90	-- altro	0,0	A
4002.80.10	-- Mescole di lattice di gomma naturale con lattice di gomma sintetica	3,0	A
4002.80.90	-- altro	3,0	A
4002.91.00	-- Lattice	0,0	A
4002.99.20	-- in forme primarie o in lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	3,0	A
4002.99.90	--- altro	3,0	B3
4003.00.00	--- Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	0,0	A
4004.00.00	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	3,0	A
4005.10.10	-- di gomme naturali	5,0	A
4005.10.90	-- altro	5,0	A
4005.20.00	-- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4 005,10	5,0	A
4005.91.10	- di gomme naturali	5,0	A
4005.91.90	--- altro	5,0	A
4005.99.10	--- Lattice	5,0	A
4005.99.90	--- altro	5,0	A
4006.10.00	--- Profilati per la ricostruzione di coperture	3,0	A
4006.90.10	- di gomme naturali	3,0	A
4006.90.90	-- altro	3,0	A
4007.00.00	-- Fili e corde di gomma vulcanizzata	5,0	A
4008.11.10	--- di spessore superiore a 5 mm, rinforzati con materie tessili su un lato	3,0	A
4008.11.20	--- altri, piastrelle da pavimentazione e da rivestimento	3,0	A
4008.11.90	--- altro	3,0	A
4008.19.00	--- altro	3,0	A
4008.21.10	-- di spessore superiore a 5 mm, rinforzati con materie tessili su un lato	3,0	A
4008.21.20	--- altri, piastrelle da pavimentazione e da rivestimento	3,0	A
4008.21.90	--- altro	3,0	A
4008.29.00	--- altro	3,0	A
4009.11.00	-- senza accessori	3,0	A
4009.12.10	-- Tubi di aspirazione e di scarico dei fanghi liquidi di miniera	3,0	A
4009.12.90	--- altro	3,0	A
4009.21.10	--- Tubi di aspirazione e di scarico dei fanghi liquidi di miniera	3,0	A
4009.21.90	--- altro	3,0	A
4009.22.10	--- Tubi di aspirazione e di scarico dei fanghi liquidi di miniera	3,0	A
4009.22.90	--- altro	3,0	A
4009.31.10	--- Tubi di aspirazione e di scarico dei fanghi liquidi di miniera	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4009.31.91	--- Tubi per carburante, tubi per riscaldatori e tubi flessibili per acqua, dei tipi utilizzati negli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03, 87.04 o 87.11	3,0	A
4009.31.99	---- altro	3,0	A
4009.32.10	---- Tubi di aspirazione e di scarico dei fanghi liquidi di miniera	3,0	A
4009.32.90	--- altro	3,0	A
4009.41.00	--- senza accessori	3,0	A
4009.42.10	-- Tubi di aspirazione e di scarico dei fanghi liquidi di miniera	3,0	A
4009.42.90	--- altro	3,0	B3
4010.11.00	--- rinforzati soltanto di metallo	5,0	A
4010.12.00	-- rinforzati soltanto di materie tessili	5,0	A
4010.19.00	-- altro	5,0	B3
4010.31.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	15,0	B5
4010.32.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm	15,0	B5
4010.33.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	15,0	B5
4010.34.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm	15,0	B5
4010.35.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm	5,0	A
4010.36.00	-- Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm	5,0	A
4010.39.00	-- altro	5,0	B3
4011.10.00	-- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo [compresi gli autoveicoli di tipo "break" (station wagon) e le auto da corsa]	25,0	B7
4011.20.10	- di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	25,0	B10
4011.20.90	-- altro	10,0	B10
4011.30.00	-- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0,0	A
4011.40.00	- dei tipi utilizzati per motocicli	35,0	B7
4011.50.00	- dei tipi utilizzati per biciclette	35,0	B10
4011.61.10	- dei tipi utilizzati per i trattori agricoli e forestali della voce 87.01 o per i veicoli e i congegni agricoli e forestali delle voci 84.29 o 84.30	15,0	B7
4011.61.90	--- altro	20,0	B7
4011.62.10	--- dei tipi utilizzati per i trattori e i veicoli delle sottovoci 8429 e 8430, per i muletti o i veicoli e i congegni impiegati per la manutenzione industriale	15,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4011.62.90	--- altro	20,0	B7
4011.63.10	--- dei tipi utilizzati per i trattori e i veicoli delle sottovoci 8429 e 8430, per i muletti o i veicoli e i congegni impiegati per la manutenzione industriale	15,0	B7
4011.63.90	--- altro	20,0	B7
4011.69.00	--- altro	10,0	B5
4011.92.10	-- dei tipi utilizzati per i trattori e i congegni delle voci 84.29 o 84.30 o per carriole	15,0	B5
4011.92.90	--- altro	20,0	B5
4011.93.10	--- dei tipi utilizzati per i trattori e i veicoli delle sottovoci 8429 e 8430, per muletti, carriole o altri veicoli e congegni impiegati per la manutenzione industriale	15,0	B7
4011.93.90	--- altro	20,0	B7
4011.94.10	--- dei tipi utilizzati per i veicoli delle sottovoci 8429, 8430	15,0	B5
4011.94.20	--- dei tipi utilizzati per trattori, muletti o altri veicoli e congegni impiegati per la manutenzione industriale	20,0	B10
4011.94.90	--- altro	20,0	B10
4011.99.10	--- dei tipi utilizzati per i veicoli del capitolo 87	20,0	B10
4011.99.20	--- dei tipi utilizzati per i congegni delle voci 84.29 o 84.30	15,0	B5
4011.99.30	--- altri, di larghezza superiore a 450 mm	10,0	B5
4011.99.90	--- altro	10,0	B5
4012.11.00	--- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo [compresi gli autoveicoli di tipo "break" (station wagon) e le auto da corsa]	30,0	B10
4012.12.10	-- di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4012.12.90	--- altro	10,0	B10
4012.13.00	--- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0,0	A
4012.19.10	-- dei tipi utilizzati per motocicli	35,0	B10
4012.19.20	--- dei tipi utilizzati per biciclette	35,0	B10
4012.19.30	--- dei tipi utilizzati per i veicoli delle sottovoci 8429, 8430	20,0	B10
4012.19.40	--- dei tipi utilizzati per altri veicoli del capitolo 87	20,0	B10
4012.19.90	--- altro	20,0	B10
4012.20.10	--- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo [compresi gli autoveicoli di tipo "break" (station wagon), auto da corsa]	25,0	B10
4012.20.21	-- di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	25,0	B10
4012.20.29	--- altro	25,0	B10
4012.20.30	--- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0,0	A
4012.20.40	-- dei tipi utilizzati per motocicli	25,0	B10
4012.20.50	-- dei tipi utilizzati per biciclette	25,0	B10
4012.20.60	-- dei tipi utilizzati per i veicoli delle sottovoci 8429, 8430	20,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4012.20.70	-- dei tipi utilizzati per altri veicoli del capitolo 87	20,0	B10
4012.20.91	-- Pneumatici raspati	20,0	B10
4012.20.99	--- altro	20,0	B10
4012.90.14	--- Gomme piene con diametro esterno superiore a 250 mm, di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	5,0	B10
4012.90.15	--- Gomme piene con diametro esterno superiore a 250 mm, di larghezza superiore a 450 mm, da utilizzare sui veicoli della voce 87.09	5,0	B10
4012.90.16	--- altre gomme piene con diametro esterno superiore a 250 mm, di larghezza superiore a 450 mm	30,0	B10
4012.90.19	--- altro	30,0	B10
4012.90.21	--- di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4012.90.22	--- di larghezza superiore a 450 mm	5,0	B10
4012.90.70	--- Battistrada sostituibili per pneumatici, di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4012.90.80	-- Protettori ("flaps")	30,0	B10
4012.90.90	-- altro	5,0	B10
4013.10.11	-- per pneumatici di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4013.10.19	--- per pneumatici di larghezza superiore a 450 mm	10,0	B10
4013.10.21	--- per pneumatici di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4013.10.29	--- per pneumatici di larghezza superiore a 450 mm	10,0	B10
4013.20.00	--- dei tipi utilizzati per biciclette	35,0	B10
4013.90.11	-- per pneumatici di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	20,0	B10
4013.90.19	--- per pneumatici di larghezza superiore a 450 mm	5,0	B10
4013.90.20	--- dei tipi utilizzati per motocicli	35,0	B10
4013.90.31	-- per pneumatici di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4013.90.39	--- per pneumatici di larghezza superiore a 450 mm	10,0	B10
4013.90.40	--- dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0,0	A
4013.90.91	-- per pneumatici di larghezza inferiore o uguale a 450 mm	30,0	B10
4013.90.99	--- per pneumatici di larghezza superiore a 450 mm	10,0	B10
4014.10.00	--- Preservativi	5,0	B3
4014.90.10	-- Tettarelle per biberon e articoli simili	3,0	B3
4014.90.40	-- Tappi per medicinali	3,0	B3
4014.90.90	-- altro	3,0	B3
4015.11.00	-- per chirurgia	20,0	B5
4015.19.00	-- altro	20,0	B5
4015.90.10	-- Grembiuli di piombo	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4015.90.20	-- Tute da immersione (mute subacquee)	15,0	B5
4015.90.90	-- altro	20,0	B5
4016.10.10	-- Supporti per indumenti o accessori di abbigliamento	20,0	B5
4016.10.20	-- Piastrelle da pavimentazione e da rivestimento	20,0	B5
4016.10.90	-- altro	20,0	B5
4016.91.10	-- Stuoie	30,0	B5
4016.91.20	--- Piastrelle	30,0	B5
4016.91.90	--- altro	30,0	B5
4016.92.10	--- Punte di gomma per cancellare	20,0	B5
4016.92.90	--- altro	20,0	B5
4016.93.10	--- dei tipi utilizzati per isolare i terminali dei condensatori elettrolitici	3,0	B3
4016.93.20	--- Giunti e guarnizioni o-ring, dei tipi utilizzati negli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03, 87.04 o 87.11	3,0	B3
4016.93.90	--- altro	3,0	B3
4016.94.00	--- Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni	5,0	B3
4016.95.00	-- altri oggetti gonfiabili	5,0	B3
4016.99.13	-- Guarnizioni isolanti, dei tipi utilizzati negli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	10,0	B10
4016.99.14	---- altre, per i veicoli delle voci 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 o 87.11	10,0	B10
4016.99.15	---- per i veicoli delle voci 87.09, 87.13, 87.15 o 87.16	10,0	B10
4016.99.16	---- Parafanghi per biciclette	25,0	B5
4016.99.17	---- Parti di biciclette	25,0	B5
4016.99.18	---- altri accessori per biciclette	25,0	B5
4016.99.19	---- altro	5,0	B3
4016.99.20	---- Parti ed accessori dei rotochutes (paracaduti a motore) della voce 88.04	5,0	B3
4016.99.30	--- Cinghie di gomma	5,0	B3
4016.99.40	--- Piastrelle da rivestimento	5,0	B3
4016.99.51	--- Rulli di gomma	3,0	B3
4016.99.52	---- Fustini di cottura per pneumatici	3,0	B3
4016.99.53	---- Cappucci di isolatori elettrici	3,0	B3
4016.99.54	---- Anelli di tenuta in gomma e rivestimenti in gomma per cablaggi del settore automobilistico	5,0	B3
4016.99.59	---- altro	3,0	B3
4016.99.60	---- Piastre sottorotaia	5,0	B3
4016.99.70	--- Appoggi strutturali, compresi i giunti di dilatazione per ponti	5,0	B3
4016.99.91	--- Coperture per tavoli	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4016.99.99	---- altro	5,0	B3
4017.00.10	---- Piastrelle da pavimentazione e da rivestimento	10,0	B5
4017.00.20	- altri articoli di gomma indurita	10,0	B5
4017.00.90	- altro	10,0	B5
4101.20.10	- preconciati	0,0	A
4101.20.90	-- altro	0,0	A
4101.50.10	-- preconciati	0,0	A
4101.50.90	-- altro	0,0	A
4101.90.10	-- preconciati	5,0	A
4101.90.90	-- altro	0,0	A
4102.10.00	-- col vello	0,0	A
4102.21.00	- piclati	0,0	A
4102.29.10	-- preconciati	0,0	A
4102.29.90	---- altro	0,0	A
4103.20.10	---- preconciati	0,0	A
4103.20.90	-- altro	0,0	A
4103.30.00	-- di suini	5,0	A
4103.90.00	- altro	0,0	A
4104.11.00	- pieno fiore, non spaccati; lato fiore	3,0	A
4104.19.00	-- altro	3,0	B3
4104.41.00	-- pieno fiore, non spaccati; lato fiore	5,0	A
4104.49.00	-- altro	5,0	B5
4105.10.00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	0,0	A
4105.30.00	- allo stato secco (in crosta)	5,0	B5
4106.21.00	- allo stato umido (compresi i wet-blue)	0,0	A
4106.22.00	-- allo stato secco (in crosta)	5,0	B5
4106.31.00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	0,0	A
4106.32.00	-- allo stato secco (in crosta)	0,0	A
4106.40.10	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	0,0	A
4106.40.20	-- allo stato secco (in crosta)	0,0	A
4106.91.00	-- allo stato umido (compresi i wet-blue)	0,0	A
4106.92.00	-- allo stato secco (in crosta)	5,0	A
4107.11.00	-- pieno fiore, non spaccati	10,0	B5
4107.12.00	-- lato fiore	10,0	B5
4107.19.00	-- altro	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4107.91.00	-- pieno fiore, non spaccati	10,0	B5
4107.92.00	-- lato fiore	5,0	B5
4107.99.00	-- altro	10,0	B5
4112.00.00	-- Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14	10,0	B5
4113.10.00	- di caprini	10,0	B5
4113.20.00	- di suini	5,0	B5
4113.30.00	- di rettili	10,0	B5
4113.90.00	- altro	10,0	B5
4114.10.00	- Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	5,0	A
4114.20.00	- Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	5,0	A
4115.10.00	- Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	5,0	B5
4115.20.00	- Ritagli e altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili per la fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	5,0	A
4201.00.00	- Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	20,0	B5
4202.11.00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25,0	B5
4202.12.11	---- con superficie esterna di fibra vulcanizzata	25,0	B5
4202.12.19	---- altro	25,0	B5
4202.12.91	---- con superficie esterna di fibra vulcanizzata	25,0	B5
4202.12.99	---- altro	25,0	B5
4202.19.20	---- con superficie esterna di cartone	25,0	B5
4202.19.90	---- altro	25,0	B5
4202.21.00	---- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25,0	B5
4202.22.00	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	25,0	B5
4202.29.00	-- altro	25,0	B5
4202.31.00	-- con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	25,0	B5
4202.32.00	-- con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	25,0	B5
4202.39.10	-- di rame	25,0	B5
4202.39.20	---- di nichel	25,0	B5
4202.39.30	---- di legno, di zinco o di materie da intaglio, lavorate, di origine animale, vegetale o minerale	25,0	B5
4202.39.90	---- altro	25,0	B5
4202.91.11	---- Borse da bowling	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4202.91.19	---- altro	25,0	B5
4202.91.90	---- altro	25,0	B5
4202.92.10	--- Borse per oggetti di toletta, di fogli di materie plastiche	25,0	B5
4202.92.20	--- Borse da bowling	25,0	B5
4202.92.90	--- altro	25,0	B5
4202.99.10	--- con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di cartone	25,0	B5
4202.99.20	--- di rame	25,0	B5
4202.99.30	--- di nichel	25,0	B5
4202.99.40	--- di zinco o di materie da intaglio, lavorati, di origine animale, vegetale o minerale	25,0	B5
4202.99.90	--- altro	25,0	B5
4203.10.00	--- Indumenti	25,0	B5
4203.21.00	- speciali per praticare gli sport	20,0	B5
4203.29.10	-- Guanti da lavoro protettivi	25,0	B5
4203.29.90	--- altro	25,0	B5
4203.30.00	--- Cinture, cinturoni e bandoliere	25,0	B5
4203.40.00	- altri accessori di abbigliamento	25,0	B5
4205.00.10	- Lacci per calzature; feltri (mats)	20,0	B5
4205.00.20	- Cinture e imbracature di sicurezza a uso industriale	20,0	B5
4205.00.30	- Stringhe o corde in cuoio dei tipi utilizzati per la gioielleria o oggetti per l'ornamento personale	20,0	B5
4205.00.40	- altri articoli per usi tecnici	0,0	A
4205.00.90	- altro	20,0	B5
4206.00.10	- Borse per tabacco	0,0	A
4206.00.90	- altro	0,0	A
4301.10.00	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	0,0	A
4301.30.00	- di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	0,0	A
4301.60.00	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe	0,0	A
4301.80.00	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe	0,0	A
4301.90.00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	0,0	A
4302.11.00	- di visone	0,0	A
4302.19.00	-- altro	0,0	A
4302.20.00	-- Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti	0,0	A
4302.30.00	- Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4303.10.00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento	25,0	B5
4303.90.20	– oggetti destinati ad usi industriali	25,0	B5
4303.90.90	-- altro	15,0	B5
4304.00.10	-- Pellicce artificiali	25,0	B5
4304.00.20	– oggetti destinati ad usi industriali	25,0	B5
4304.00.91	– Sacche per articoli sportivi	25,0	B5
4304.00.99	-- altro	25,0	B5
4401.10.00	-- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	3,0	A
4401.21.00	– di conifere	3,0	A
4401.22.00	-- diverso da quello di conifere	3,0	A
4401.31.00	-- Pellet di legno	3,0	A
4401.39.00	-- altro	3,0	A
4402.10.00	-- di bambù	5,0	B5
4402.90.10	– di guscio della noce di cocco	5,0	B5
4402.90.90	-- altro	5,0	B5
4403.10.10	-- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.10.90	-- altro	0,0	A
4403.20.10	-- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.20.90	-- altro	0,0	A
4403.41.10	-- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.41.90	--- altro	0,0	A
4403.49.10	--- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.49.90	--- altro	0,0	A
4403.91.10	--- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.91.90	--- altro	0,0	A
4403.92.10	--- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.92.90	--- altro	0,0	A
4403.99.10	--- Travi squadrate, tronchi per sega e tronchi da trancia	0,0	A
4403.99.90	--- altro	0,0	A
4404.10.00	--- di conifere	3,0	A
4404.20.10	– Legno in stecche	3,0	A
4404.20.90	-- altro	3,0	A
4405.00.10	-- Lana (paglia) di legno	0,0	A
4405.00.20	– Farina di legno	0,0	A
4406.10.00	– non impregnate	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4406.90.00	– altro	0,0	A
4407.10.00	– di conifere	0,0	A
4407.21.10	– piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.21.90	– – – altro	0,0	A
4407.22.10	– – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.22.90	– – – altro	0,0	A
4407.25.11	– – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.25.19	– – – – altro	0,0	A
4407.25.21	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.25.29	– – – – altro	0,0	A
4407.26.10	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.26.90	– – – – altro	0,0	A
4407.27.10	– – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.27.90	– – – altro	0,0	A
4407.28.10	– – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.28.90	– – – altro	0,0	A
4407.29.11	– – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.19	– – – – altro	0,0	A
4407.29.21	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.29	– – – – altro	0,0	A
4407.29.31	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.39	– – – – altro	0,0	A
4407.29.41	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.49	– – – – altro	0,0	A
4407.29.51	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.59	– – – – altro	0,0	A
4407.29.61	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.69	– – – – altro	0,0	A
4407.29.71	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.79	– – – – altro	0,0	A
4407.29.81	– – – – piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.89	– – – – altro	0,0	A
4407.29.91	– – – – - Jongkong (<i>Dactylocladus</i> spp.) e Merbau (<i>Intsia</i> spp.), piallati, levigati o incollati con giunture di testa	0,0	A
4407.29.92	– – – – - Jongkong (<i>Dactylocladus</i> spp.) e Merbau (<i>Intsia</i> spp.), altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4407.29.93	---- altro, piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.29.99	---- altro	0,0	A
4407.91.10	---- piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.91.90	--- altro	0,0	A
4407.92.10	--- piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.92.90	--- altro	0,0	A
4407.93.10	--- piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.93.90	--- altro	0,0	A
4407.94.10	--- piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.94.90	--- altro	0,0	A
4407.95.10	--- piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.95.90	--- altro	0,0	A
4407.99.10	--- piallato, levigato o incollato con giunture di testa	0,0	A
4407.99.90	--- altro	0,0	A
4408.10.10	--- Tavolette di legno di cedro per la fabbricazione di matite; legno di pino insigne per la fabbricazione di paneforte	0,0	A
4408.10.30	-- Fogli per impiallacciatura superficiale	0,0	A
4408.10.90	-- altro	0,0	A
4408.31.00	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	0,0	A
4408.39.10	-- Tavolette di legno Jalutong per la fabbricazione di matite	0,0	A
4408.39.90	--- altro	0,0	A
4408.90.00	--- altro	0,0	A
4409.10.00	- di conifere	3,0	A
4409.21.00	- di bambù	3,0	A
4409.29.00	-- altro	3,0	A
4410.11.00	-- Pannelli di particelle	5,0	B5
4410.12.00	-- Pannelli detti "oriented strand board" (OSB)	5,0	B5
4410.19.00	-- altro	5,0	B5
4410.90.00	-- altro	5,0	B5
4411.12.00	- di spessore inferiore o uguale a 5 mm	5,0	B5
4411.13.00	-- di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm	5,0	B5
4411.14.00	-- di spessore superiore a 9 mm	5,0	B5
4411.92.00	-- con massa volumica superiore a 0,8 g/cm ³	5,0	B5
4411.93.00	-- con massa volumica superiore a 0,5 g/cm ³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm ³	5,0	B5
4411.94.00	-- con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm ³	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4412.10.00	-- di bambù	5,0	B5
4412.31.00	- avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo	5,0	B5
4412.32.00	-- altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere	5,0	B5
4412.39.00	-- altro	5,0	B5
4412.94.00	-- ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata	5,0	B5
4412.99.00	-- altro	5,0	B5
4413.00.00	-- Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	3,0	B5
4414.00.00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili	25,0	B7
4415.10.00	- Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi	20,0	B7
4415.20.00	- Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette	20,0	B7
4416.00.10	- Legname da bottaio	20,0	B7
4416.00.90	- altro	20,0	B7
4417.00.10	- Forme per calzature	20,0	B7
4417.00.90	- altro	20,0	B7
4418.10.00	- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti	5,0	A
4418.20.00	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie	5,0	A
4418.40.00	- Casseforme per gettate di calcestruzzo	5,0	A
4418.50.00	- Tavole di copertura ("shingles" e "shakes")	5,0	A
4418.60.00	- Pali e travi	3,0	A
4418.71.00	- per pavimenti a mosaico	3,0	A
4418.72.00	-- altro, multistrato	3,0	A
4418.79.00	-- altro	3,0	A
4418.90.10	-- Pannelli cellulari	3,0	A
4418.90.90	-- altro	3,0	A
4419.00.00	-- Articoli di legno per la tavola o per la cucina	25,0	B7
4420.10.00	- Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno	20,0	B7
4420.90.10	- Oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94	20,0	B7
4420.90.90	-- altro	20,0	B7
4421.10.00	-- Grucce per indumenti	25,0	B7
4421.90.10	- Tubetti, spagnolette, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, per filati cucirini e simili	20,0	B7
4421.90.20	-- Legno preparato per fiammiferi	25,0	B7
4421.90.30	-- Zeppe di legno per calzature	25,0	B7
4421.90.40	-- Stecchi per lecca lecca, stecchi e cucchiaini per gelato	25,0	B7
4421.90.70	-- Ventagli pieghevoli e rigidi, relativi telai e manici e loro parti	25,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4421.90.80	-- Stuzzicadenti	25,0	B5
4421.90.93	-- Rosari	25,0	B7
4421.90.94	--- altre perle	25,0	B7
4421.90.99	--- altro	25,0	B7
4501.10.00	--- Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	0,0	A
4501.90.00	- altro	0,0	A
4502.00.00	- Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbizzi a spigoli vivi per turaccioli)	5,0	B5
4503.10.00	- Turaccioli	20,0	B5
4503.90.00	- altro	20,0	B5
4504.10.00	- Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi	10,0	B5
4504.90.00	- altro	20,0	B5
4601.21.00	- di bambù	20,0	B5
4601.22.00	-- di canne d'India	20,0	B5
4601.29.00	-- altro	20,0	B5
4601.92.10	-- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	20,0	B5
4601.92.90	--- altro	20,0	B5
4601.93.10	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	20,0	B5
4601.93.90	--- altro	20,0	B5
4601.94.10	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	20,0	B5
4601.94.90	--- altro	20,0	B5
4601.99.10	--- Stuoie e impagliature	20,0	B5
4601.99.20	--- Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce	20,0	B5
4601.99.90	--- altro	20,0	B5
4602.11.00	--- di bambù	20,0	B5
4602.12.00	-- di canne d'India	20,0	B5
4602.19.00	-- altro	20,0	B5
4602.90.00	-- altro	20,0	B5
4701.00.00	- Paste meccaniche di legno	0,0	A
4702.00.00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	0,0	A
4703.11.00	-- di conifere	0,0	A
4703.19.00	-- diverse da quelle di conifere	0,0	A
4703.21.00	-- di conifere	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4703.29.00	-- diverse da quelle di conifere	0,0	A
4704.11.00	-- di conifere	0,0	A
4704.19.00	-- diverse da quelle di conifere	0,0	A
4704.21.00	-- di conifere	0,0	A
4704.29.00	-- diverse da quelle di conifere	0,0	A
4705.00.00	-- Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0,0	A
4706.10.00	- Paste di linters di cotone	0,0	A
4706.20.00	- Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi e rifiuti)	0,0	A
4706.30.00	- altre, di bambù	0,0	A
4706.91.00	- meccaniche	0,0	A
4706.92.00	-- chimiche	0,0	A
4706.93.00	-- ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	0,0	A
4707.10.00	-- carta o cartone Kraft non sbiancati o carta o cartone ondulati	0,0	A
4707.20.00	- altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	0,0	A
4707.30.00	- Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)	0,0	A
4707.90.00	- altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati	0,0	A
4801.00.10	- di peso inferiore o uguale a 55 g/m ²	20,0	B7
4801.00.90	- altro	20,0	B7
4802.10.00	- Carta e cartone fabbricati a mano	20,0	B7
4802.20.10	- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	5,0	A
4802.20.90	-- altro	5,0	A
4802.40.10	-- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	5,0	A
4802.40.90	-- altro	5,0	A
4802.54.11	--- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	5,0	B3
4802.54.19	---- altro	5,0	B3
4802.54.21	---- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	5,0	B3
4802.54.29	---- altro	5,0	B3
4802.54.30	---- Carta greggia del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta rivestita di alluminio	5,0	B5
4802.54.90	---- altro	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4802.55.20	--- Carta e cartone decorati, compresi carta e cartone filigranati, con finitura a effetto granito, a effetto fibra, a effetto pergamena anticata o con un effetto puntinato	20,0	B7
4802.55.31	--- di larghezza inferiore o uguale a 150 mm	5,0	B3
4802.55.39	---- altro	5,0	B3
4802.55.40	---- Carta greggia del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta rivestita di alluminio	5,0	B3
4802.55.50	--- Carta greggia del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta a superficie antidesiva (release)	5,0	B3
4802.55.90	--- altro	20,0	B7
4802.56.20	--- Carta e cartone decorati, compresi carta e cartone filigranati, con finitura a effetto granito, a effetto fibra, a effetto pergamena anticata o con un effetto puntinato	25,0	B7
4802.56.31	--- di cui nessun lato supera 36 cm a foglio spiegato	5,0	B3
4802.56.39	---- altro	5,0	B3
4802.56.90	--- altro	20,0	B7
4802.57.11	--- di cui nessun lato supera 36 cm a foglio spiegato	5,0	B3
4802.57.19	---- altro	5,0	B3
4802.57.90	---- altro	20,0	B7
4802.58.21	--- in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con un lato uguale o inferiore a 36 cm e con l'altro lato uguale o inferiore a 15 cm a foglio spiegato	20,0	B7
4802.58.29	---- altro	20,0	B7
4802.58.90	---- altro	20,0	B7
4802.61.30	--- Carta e cartone decorati, compresi carta e cartone filigranati, con finitura a effetto granito, a effetto fibra, a effetto pergamena anticata o con un effetto puntinato	20,0	B7
4802.61.40	--- Carta greggia del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta rivestita di alluminio	5,0	B3
4802.61.90	--- altro	20,0	B7
4802.62.10	--- Carta e cartone decorati, compresi carta e cartone filigranati, con finitura a effetto granito, a effetto fibra, a effetto pergamena anticata o con un effetto puntinato, in fogli di forma quadrata o rettangolare con un lato uguale o inferiore a 36 cm e con l'altro lato uguale o inferiore a 15 cm a foglio spiegato	20,0	B7
4802.62.20	--- altra carta e altro cartone decorati, compresi carta e cartone filigranati, con finitura a effetto granito, a effetto fibra, a effetto pergamena anticata o con un effetto puntinato	20,0	B7
4802.62.90	--- altro	20,0	B7
4802.69.00	--- altro	20,0	B7
4803.00.30	-- di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	18,0	B5
4803.00.90	- altro	18,0	B5
4804.11.00	- non sbiancati	15,0	B5
4804.19.00	-- altro	17,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4804.21.10	-- dei tipi utilizzati per la fabbricazione di sacchi per cemento	3,0	A
4804.21.90	--- altro	17,0	B5
4804.29.00	--- altro	17,0	B5
4804.31.10	-- Carta Kraft per isolamento elettrico	5,0	B5
4804.31.30	--- con resistenza ad umido da 40 a 60 g, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di nastro adesivo per compensato	10,0	B5
4804.31.40	--- Carta greggia per smerigliatura	5,0	B3
4804.31.50	--- dei tipi utilizzati per la fabbricazione di sacchi per cemento	3,0	A
4804.31.90	--- altro	20,0	B7
4804.39.10	--- con resistenza ad umido da 40 a 60 g, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di nastro adesivo per compensato	10,0	B5
4804.39.20	--- Carta per alimenti	17,0	B5
4804.39.90	--- altro	17,0	B5
4804.41.10	--- Carta Kraft per isolamento elettrico	5,0	B5
4804.41.90	--- altro	20,0	B7
4804.42.00	--- con imbianchimento uniforme in pasta e in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	20,0	B7
4804.49.10	-- Cartone per alimenti	20,0	B7
4804.49.90	--- altro	20,0	B7
4804.51.10	--- Carta Kraft per isolamento elettrico	5,0	B5
4804.51.20	--- Cartone compresso, di peso uguale o superiore a 600 g/m ²	5,0	B3
4804.51.30	--- con resistenza ad umido da 40 a 60 g, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di nastro adesivo per compensato	10,0	B5
4804.51.90	--- altro	20,0	B7
4804.52.00	--- con imbianchimento uniforme in pasta e in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico	17,0	B5
4804.59.00	-- altro	20,0	B7
4805.11.00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting"	10,0	B5
4805.12.10	-- di peso superiore a 150 g/m ² ma inferiore a 225 g/m ²	10,0	B5
4805.12.90	--- altro	10,0	B5
4805.19.10	--- di peso superiore a 150 g/m ² ma inferiore a 225 g/m ²	10,0	B5
4805.19.90	--- altro	10,0	B5
4805.24.00	--- di peso uguale o inferiore a 150 g/m ²	10,0	B5
4805.25.10	-- di peso inferiore a 225 g/m ²	10,0	B5
4805.25.90	--- altro	10,0	B5
4805.30.10	--- Carta colorata per rivestire scatole di fiammiferi	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4805.30.90	-- altro	10,0	B5
4805.40.00	-- Carta da filtro e cartone da filtro	5,0	A
4805.50.00	- Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi	10,0	B5
4805.91.10	- Carta del tipo utilizzato come interfoglio per l'imballaggio di prodotti di vetro piano, con un tenore di resina, in peso, non superiore a 0,6 %	5,0	A
4805.91.20	--- Carta votiva	20,0	B7
4805.91.90	--- altro	5,0	B5
4805.92.10	--- Carta e cartone multistrato	10,0	B5
4805.92.90	--- altro	10,0	B5
4805.93.10	--- Carta e cartone multistrato	10,0	B5
4805.93.20	--- Carta assorbente	10,0	B5
4805.93.90	--- altro	10,0	B5
4806.10.00	--- Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale)	3,0	A
4806.20.00	- Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	10,0	B5
4806.30.00	- Carta da lucido	3,0	A
4806.40.00	- Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide	5,0	A
4807.00.00	- Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	20,0	B7
4808.10.00	- Carta e cartone ondulati, anche perforati	10,0	B5
4808.40.00	- Carta Kraft, increspata o pieghettata, anche gofrata o perforata	10,0	B5
4808.90.20	- Carta increspata o pieghettata	10,0	B5
4808.90.30	-- Carta gofrata	10,0	B5
4808.90.90	-- altro	10,0	B5
4809.20.00	-- Carta detta "autocopiante"	10,0	B5
4809.90.10	- Carta carbone e carta simile	20,0	B7
4809.90.90	-- altro	20,0	B7
4810.13.11	--- Carta per elettrocardiografia, ecografia, spirometria, elettroencefalografia e monitoraggio fetale	5,0	A
4810.13.19	---- altro	10,0	B5
4810.13.91	---- di larghezza inferiore o uguale a 150 mm	10,0	B5
4810.13.99	---- altro	10,0	B5
4810.14.11	---- Carta per elettrocardiografia, ecografia, spirometria, elettroencefalografia e monitoraggio fetale	5,0	A
4810.14.19	---- altro	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4810.14.91	----- non avente alcun lato superiore a 360 mm	10,0	B5
4810.14.99	----- altro	10,0	B5
4810.19.11	----- Carta per elettrocardiografia, ecografia, spirometria, elettroencefalografia e monitoraggio fetale	5,0	A
4810.19.19	----- altro	10,0	B5
4810.19.91	----- non avente alcun lato superiore a 360 mm	10,0	B5
4810.19.99	----- altro	10,0	B5
4810.22.11	----- Carta per elettrocardiografia, ecografia, spirometria, elettroencefalografia e monitoraggio fetale	5,0	A
4810.22.19	----- altro	10,0	B5
4810.22.91	----- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli non aventi alcun lato superiore a 360 mm a foglio spiegato	5,0	A
4810.22.99	----- altro	10,0	B5
4810.29.11	----- Carta per elettrocardiografia, ecografia, spirometria, elettroencefalografia e monitoraggio fetale	5,0	A
4810.29.19	----- altro	10,0	B5
4810.29.91	----- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli non aventi alcun lato superiore a 360 mm a foglio spiegato	5,0	A
4810.29.99	----- altro	10,0	B5
4810.31.31	----- Carta greggia del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta rivestita di alluminio	10,0	B5
4810.31.39	----- altro	10,0	B5
4810.31.91	----- Carta greggia del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta rivestita di alluminio	10,0	B5
4810.31.99	----- altro	10,0	B5
4810.32.30	----- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli non aventi alcun lato superiore a 360 mm a foglio spiegato	5,0	A
4810.32.90	--- altro	5,0	B5
4810.39.30	--- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli non aventi alcun lato superiore a 360 mm a foglio spiegato	10,0	B5
4810.39.90	--- altro	10,0	B5
4810.92.40	--- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli non aventi alcun lato superiore a 360 mm a foglio spiegato	10,0	B5
4810.92.90	--- altro	10,0	B5
4810.99.40	--- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 150 mm o in fogli non aventi alcun lato superiore a 360 mm a foglio spiegato	10,0	B5
4810.99.90	--- altro	10,0	B5
4811.10.21	--- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.10.29	--- altro	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4811.10.91	--- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.10.99	--- altro	5,0	B3
4811.41.20	--- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	15,0	B5
4811.41.90	--- altro	15,0	B5
4811.49.20	--- in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	15,0	B5
4811.49.90	--- altro	15,0	B5
4811.51.31	--- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.51.39	---- altro	15,0	B5
4811.51.91	---- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.51.99	---- altro	15,0	B5
4811.59.20	---- Carta e cartone ricoperti su entrambi i lati con fogli trasparenti di materie plastiche e con uno strato interno di lamina di alluminio, per l'imballaggio di alimenti liquidi	3,0	A
4811.59.41	--- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.59.49	---- altro	15,0	B5
4811.59.91	---- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.59.99	---- altro	15,0	B5
4811.60.20	---- in strisce o in rotoli di larghezza uguale o inferiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, non aventi alcun lato superiore a 36 cm a foglio spiegato	15,0	B5
4811.60.90	-- altro	15,0	B5
4811.90.41	-- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.90.49	--- altro	5,0	B3
4811.90.91	--- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	25,0	B7
4811.90.99	--- altro	5,0	B5
4812.00.00	--- Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	0,0	A
4813.10.00	- in blocchetti o in tubetti	20,0	B7
4813.20.00	- in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm	20,0	B7
4813.90.10	- in rotoli, di larghezza superiore a 5 cm, rivestiti	20,0	B7
4813.90.90	-- altro	20,0	B7
4814.20.00	-- Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	25,0	B7
4814.90.00	- altro	20,0	B7
4816.20.10	- in rotoli di larghezza superiore a 15 cm ma non superiore a 36 cm	10,0	B5
4816.20.90	-- altro	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4816.90.10	-- Carta carbone	20,0	B7
4816.90.20	-- altra carta per riproduzione di copie	20,0	B7
4816.90.30	-- Lastre offset	10,0	B5
4816.90.40	-- Carta da trasporto termico	15,0	B5
4816.90.90	-- altro	20,0	B7
4817.10.00	-- Buste	25,0	B7
4817.20.00	- Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	25,0	B7
4817.30.00	- Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	25,0	B7
4818.10.00	- Carta igienica	18,0	B5
4818.20.00	- Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani	18,0	B5
4818.30.10	- Tovaglie	20,0	B7
4818.30.20	-- Tovaglioli	20,0	B7
4818.50.00	-- Indumenti ed accessori di abbigliamento	20,0	B7
4818.90.00	- altro	20,0	B7
4819.10.00	- Scatole e cartonaggi, di carta o di cartone ondulato	15,0	B5
4819.20.00	- Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	15,0	B5
4819.30.00	- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più	20,0	B7
4819.40.00	- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci	20,0	B7
4819.50.00	- altri imballaggi, comprese le buste per dischi	20,0	B7
4819.60.00	- Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	20,0	B7
4820.10.00	- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili	25,0	B7
4820.20.00	- Quaderni	25,0	B7
4820.30.00	- Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti	25,0	B7
4820.40.00	- Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati	25,0	B7
4820.50.00	- Album per campioni o per collezioni	25,0	B7
4820.90.00	- altro	25,0	B7
4821.10.10	- Etichette dei tipi utilizzati per le minuterie e gli oggetti di gioielleria, compresi gli oggetti per l'ornamento personale o gli oggetti per uso personale da tasca, da borsetta o destinati ad essere portati sulla persona	20,0	B7
4821.10.90	-- altro	20,0	B7
4821.90.10	-- Etichette dei tipi utilizzati per le minuterie e gli oggetti di gioielleria, compresi gli oggetti per l'ornamento personale o gli oggetti per uso personale da tasca, da borsetta o destinati ad essere portati sulla persona	20,0	B7
4821.90.90	-- altro	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4822.10.10	-- Rocchetti	5,0	A
4822.10.90	-- altro	5,0	A
4822.90.10	-- Rocchetti	5,0	A
4822.90.90	-- altro	5,0	A
4823.20.10	-- in strisce, rotoli o fogli	5,0	A
4823.20.90	-- altro	5,0	A
4823.40.21	-- Carta da registrazione per cardiografi	0,0	A
4823.40.29	--- altro	0,0	A
4823.40.90	--- altro	0,0	A
4823.61.00	-- di bambù	20,0	B7
4823.69.00	-- altro	20,0	B7
4823.70.00	-- Articoli foggiate a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	5,0	A
4823.90.10	- Graticci per l'allevamento di bachi da seta	20,0	B7
4823.90.20	-- Cartoncini espositori dei tipi utilizzati per le minuterie e gli oggetti di gioielleria, compresi gli oggetti per l'ornamento personale o gli oggetti per uso personale da tasca, da borsetta o destinati ad essere portati sulla persona	20,0	B7
4823.90.30	-- Cartone fustellato, rivestito di polietilene, del tipo utilizzato per la fabbricazione di bicchieri di carta	20,0	B7
4823.90.40	-- Complessi di tubi di carta dei tipi utilizzati per la fabbricazione fuochi d'artificio	20,0	B7
4823.90.51	-- di peso uguale o inferiore a 150 g/m ²	10,0	B5
4823.90.59	--- altro	20,0	B7
4823.90.60	--- Cartoni da Jacquard perforati	20,0	B7
4823.90.70	-- Ventagli pieghevoli e rigidi	20,0	B7
4823.90.92	-- Carta votiva	20,0	B7
4823.90.94	--- Ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, colorati o marmorizzati in pasta	20,0	B7
4823.90.95	--- Rivestimenti per pavimentazioni su supporto di carta o di cartone	20,0	B7
4823.90.96	--- altri, tagliati in una forma diversa da quella rettangolare o quadrata	20,0	B7
4823.90.99	--- altro	20,0	B7
4901.10.00	--- in fogli sciolti, anche piegati	5,0	B7
4901.91.00	- Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	0,0	A
4901.99.10	-- Libri pedagogici, tecnici, scientifici, storici o culturali	0,0	A
4901.99.90	--- altro	5,0	B7
4902.10.00	--- con almeno quattro edizioni settimanali	0,0	A
4902.90.10	- Pubblicazioni periodiche e giornali pedagogici, tecnici, scientifici, storici o culturali	0,0	A
4902.90.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
4903.00.00	-- Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	0,0	A
4904.00.00	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	5,0	B7
4905.10.00	- Globi	0,0	A
4905.91.00	- in forma di libri o di opuscoli	0,0	A
4905.99.00	-- altro	0,0	A
4906.00.10	-- Piani e disegni di architetti, comprese riproduzioni fotografiche su carta sensibilizzata	0,0	A
4906.00.90	- altro	0,0	A
4907.00.10	- Biglietti di banca, aventi corso legale	0,0	A
4907.00.21	- Francobolli	20,0	B7
4907.00.29	-- altro	0,0	A
4907.00.40	-- Titoli azionari od obbligazioni e titoli simili; assegni	0,0	A
4907.00.90	- altro	20,0	B7
4908.10.00	- Decalcomanie, vetrificabili	5,0	B7
4908.90.00	- altro	20,0	B7
4909.00.00	- Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	20,0	B7
4910.00.00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	20,0	B7
4911.10.10	-- Cataloghi che elencano solo pubblicazioni e libri pedagogici, tecnici, scientifici, storici o culturali	20,0	B7
4911.10.90	-- altro	20,0	B7
4911.91.21	--- Diagrammi e grafici di anatomia o di botanica	10,0	B7
4911.91.29	---- altro	20,0	B7
4911.91.31	---- Diagrammi e grafici di anatomia o di botanica	10,0	B7
4911.91.39	---- altro	20,0	B7
4911.91.90	---- altro	20,0	B7
4911.99.10	--- Cartoncini stampati dei tipi utilizzati per le minuterie e gli oggetti di gioielleria o per piccoli oggetti che servono per l'ornamento personale o gli oggetti per uso personale da tasca, da borsetta o destinati ad essere portati sulla persona	20,0	B7
4911.99.20	--- Etichette stampate per esplosivi	20,0	B7
4911.99.30	--- Materiale di carattere pedagogico, tecnico, scientifico, storico o culturale stampati o su schede	20,0	B7
4911.99.90	--- altro	20,0	B7
5001.00.00	--- Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	5,0	A
5002.00.00	Seta greggia (non torta)	5,0	A
5003.00.00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)	10,0	A
5004.00.00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5005.00.00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5006.00.00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	5,0	A
5007.10.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5007.10.90	-- altro	12,0	A
5007.20.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5007.20.90	-- altro	12,0	A
5007.90.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5007.90.90	-- altro	12,0	A
5101.11.00	-- Lane di tosatura	0,0	A
5101.19.00	-- altro	0,0	A
5101.21.00	-- Lane di tosatura	0,0	A
5101.29.00	-- altro	0,0	A
5101.30.00	-- carbonizzate	0,0	A
5102.11.00	- di capra del Cachemir	0,0	A
5102.19.00	-- altro	0,0	A
5102.20.00	-- Peli grossolani	0,0	A
5103.10.00	- Pettinacce di lana o di peli fini	10,0	A
5103.20.00	- altri cascami di lana o di peli fini	10,0	A
5103.30.00	- Cascami di peli grossolani	10,0	A
5104.00.00	- Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani	3,0	A
5105.10.00	- Lana cardata	0,0	A
5105.21.00	- «Lana pettinata alla rinfusa»	0,0	A
5105.29.00	-- altro	0,0	A
5105.31.00	-- di capra del Cachemir	0,0	A
5105.39.00	-- altro	0,0	A
5105.40.00	-- Peli grossolani, cardati o pettinati	0,0	A
5106.10.00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5,0	A
5106.20.00	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	5,0	A
5107.10.00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	5,0	A
5107.20.00	- contenenti meno di 85 %, in peso, di lana	5,0	A
5108.10.00	- cardati	5,0	A
5108.20.00	- pettinati	5,0	A
5109.10.00	- contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini	5,0	A
5109.90.00	- altro	5,0	A
5110.00.00	- Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5111.11.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5111.11.90	--- altro	12,0	A
5111.19.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5111.19.90	--- altro	12,0	A
5111.20.00	--- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	12,0	A
5111.30.00	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	12,0	A
5111.90.00	- altro	12,0	A
5112.11.10	- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5112.11.90	--- altro	12,0	A
5112.19.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5112.19.90	--- altro	12,0	A
5112.20.00	--- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	12,0	A
5112.30.00	- altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue	12,0	A
5112.90.00	- altro	12,0	A
5113.00.00	- Tessuti di peli grossolani o di crine	12,0	A
5201.00.00	Cotone, non cardato né pettinato	0,0	A
5202.10.00	- Cascami di filati	10,0	A
5202.91.00	- sfilacciati	10,0	A
5202.99.00	-- altro	10,0	A
5203.00.00	-- Cotone, cardato o pettinato	0,0	A
5204.11.00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5,0	A
5204.19.00	-- altro	5,0	A
5204.20.00	-- condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5205.11.00	- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	5,0	A
5205.12.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	5,0	A
5205.13.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	5,0	A
5205.14.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	5,0	A
5205.15.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	5,0	A
5205.21.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	5,0	A
5205.22.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5205.23.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	5,0	A
5205.24.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	5,0	A
5205.26.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)	5,0	A
5205.27.00	-- aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)	5,0	A
5205.28.00	-- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)	5,0	A
5205.31.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.32.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.33.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.34.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.35.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.41.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.42.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.43.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.44.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.46.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5205.47.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)	5,0	A
5205.48.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.11.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	5,0	A
5206.12.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	5,0	A
5206.13.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	5,0	A
5206.14.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	5,0	A
5206.15.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	5,0	A
5206.21.00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)	5,0	A
5206.22.00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)	5,0	A
5206.23.00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)	5,0	A
5206.24.00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)	5,0	A
5206.25.00	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)	5,0	A
5206.31.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.32.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.33.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.34.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.35.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5206.41.00	-- aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.42.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.43.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.44.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A
5206.45.00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)	5,0	A
5207.10.00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone	5,0	A
5207.90.00	- altro	5,0	A
5208.11.00	- ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	12,0	A
5208.12.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	12,0	A
5208.13.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5208.19.00	-- altri tessuti	12,0	A
5208.21.00	-- ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	12,0	A
5208.22.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	12,0	A
5208.23.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5208.29.00	-- altri tessuti	12,0	A
5208.31.00	-- ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	12,0	A
5208.32.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	12,0	A
5208.33.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5208.39.00	-- altri tessuti	12,0	A
5208.41.00	-- ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m ²	12,0	A
5208.42.00	-- ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m ²	12,0	A
5208.43.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5208.49.00	-- altri tessuti	12,0	A
5208.51.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5208.51.90	--- altro	12,0	A
5208.52.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5208.52.90	--- altro	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5208.59.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5208.59.90	--- altro	12,0	A
5209.11.00	--- ad armatura a tela	12,0	A
5209.12.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5209.19.00	-- altri tessuti	12,0	A
5209.21.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5209.22.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5209.29.00	-- altri tessuti	12,0	A
5209.31.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5209.32.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5209.39.00	-- altri tessuti	12,0	A
5209.41.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5209.42.00	-- Tessuti detti « denim»	12,0	A
5209.43.00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5209.49.00	-- altri tessuti	12,0	A
5209.51.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5209.51.90	--- altro	12,0	A
5209.52.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5209.52.90	--- altro	12,0	A
5209.59.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5209.59.90	--- altro	12,0	A
5210.11.00	--- ad armatura a tela	12,0	A
5210.19.00	-- altri tessuti	12,0	A
5210.21.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5210.29.00	-- altri tessuti	12,0	A
5210.31.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5210.32.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5210.39.00	-- altri tessuti	12,0	A
5210.41.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5210.49.00	-- altri tessuti	12,0	A
5210.51.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5210.51.90	--- altro	12,0	A
5210.59.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5210.59.90	--- altro	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5211.11.00	--- ad armatura a tela	12,0	A
5211.12.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5211.19.00	-- altri tessuti	12,0	A
5211.20.00	-- imbianchiti	12,0	A
5211.31.00	- ad armatura a tela	12,0	A
5211.32.00	-- ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5211.39.00	-- altri tessuti	12,0	A
5211.41.00	-- ad armatura a tela	12,0	A
5211.42.00	-- Tessuti detti « denim»	12,0	A
5211.43.00	-- altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4	12,0	A
5211.49.00	-- altri tessuti	12,0	A
5211.51.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5211.51.90	--- altro	12,0	A
5211.52.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5211.52.90	--- altro	12,0	A
5211.59.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5211.59.90	--- altro	12,0	A
5212.11.00	--- non imbianchiti	12,0	A
5212.12.00	-- imbianchiti	12,0	A
5212.13.00	-- tinti	12,0	A
5212.14.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5212.15.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5212.15.90	--- altro	12,0	A
5212.21.00	--- non imbianchiti	12,0	A
5212.22.00	-- imbianchiti	12,0	A
5212.23.00	-- tinti	12,0	A
5212.24.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5212.25.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5212.25.90	--- altro	12,0	A
5301.10.00	--- Lino greggio o macerato	0,0	A
5301.21.00	- maciullato o stigliato	0,0	A
5301.29.00	-- altro	0,0	A
5301.30.00	-- Stoppe o cascami di lino	0,0	A
5302.10.00	- Canapa greggia o macerata	0,0	A
5302.90.00	- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5303.10.00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	3,0	A
5303.90.00	– altro	3,0	A
5305.00.10	– Sisal e altre fibre tessili del genere <i>Agave</i> ; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	5,0	A
5305.00.20	– Fibre di cocco (coir) e fibre di abaca	5,0	A
5305.00.90	– altro	5,0	A
5306.10.00	– semplici	3,0	A
5306.20.00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	3,0	A
5307.10.00	– semplici	5,0	A
5307.20.00	– ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5,0	A
5308.10.00	– Filati di cocco	5,0	A
5308.20.00	– Filati di canapa	5,0	A
5308.90.10	– Filati di carta	5,0	A
5308.90.90	-- altro	5,0	A
5309.11.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5309.11.90	--- altro	12,0	A
5309.19.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5309.19.90	--- altro	12,0	A
5309.21.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5309.21.90	--- altro	12,0	A
5309.29.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5309.29.90	--- altro	12,0	A
5310.10.00	--- non imbianchiti	12,0	A
5310.90.10	– stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5310.90.90	-- altro	12,0	A
5311.00.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	12,0	A
5311.00.90	– altro	12,0	A
5401.10.10	– condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5401.10.90	-- altro	5,0	A
5401.20.10	-- condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5401.20.90	-- altro	5,0	A
5402.11.00	-- di aramidi	0,0	A
5402.19.00	-- altro	0,0	A
5402.20.00	-- Filati ad alta tenacità di poliesteri	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5402.31.00	- di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex	0,0	A
5402.32.00	-- di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex	0,0	A
5402.33.00	-- di poliesteri	0,0	A
5402.34.00	-- di polipropilene	0,0	A
5402.39.00	-- altro	0,0	A
5402.44.00	-- di elastomeri	0,0	A
5402.45.00	-- altri, di nylon o di altre poliammidi	0,0	A
5402.46.00	-- altri, di poliesteri, parzialmente orientati	0,0	A
5402.47.00	-- altri, di poliesteri	0,0	A
5402.48.00	-- altri, di polipropilene	0,0	A
5402.49.00	-- altro	0,0	A
5402.51.00	-- di nylon o di altre poliammidi	0,0	A
5402.52.00	-- di poliesteri	0,0	A
5402.59.10	-- di polipropilene	0,0	A
5402.59.90	--- altro	0,0	A
5402.61.00	--- di nylon o di altre poliammidi	0,0	A
5402.62.00	-- di poliesteri	0,0	A
5402.69.10	-- di polipropilene	0,0	A
5402.69.90	--- altro	0,0	A
5403.10.00	--- Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	0,0	A
5403.31.10	- Filati testurizzati	0,0	A
5403.31.90	--- altro	0,0	A
5403.32.10	--- Filati testurizzati	0,0	A
5403.32.90	--- altro	0,0	A
5403.33.10	--- Filati testurizzati	0,0	A
5403.33.90	--- altro	0,0	A
5403.39.10	--- Filati testurizzati	0,0	A
5403.39.90	--- altro	0,0	A
5403.41.10	--- Filati testurizzati	0,0	A
5403.41.90	--- altro	0,0	A
5403.42.10	--- Filati testurizzati	0,0	A
5403.42.90	--- altro	0,0	A
5403.49.10	--- Filati testurizzati	0,0	A
5403.49.90	--- altro	0,0	A
5404.11.00	--- di elastomeri	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5404.12.00	-- altri, di polipropilene	0,0	A
5404.19.00	-- altro	0,0	A
5404.90.00	-- altro	0,0	A
5405.00.00	-- Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm	0,0	A
5406.00.00	Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5407.10.20	-- Tessuto per pneumatici e tela per nastri trasportatori	12,0	A
5407.10.90	-- altro	12,0	A
5407.20.00	-- Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili	12,0	A
5407.30.00	-- «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI	12,0	A
5407.41.10	-- Tessuti a rete di nylon di filamento non torto atti all'uso come materiale di rinforzo per copertoni	12,0	A
5407.41.90	--- altro	12,0	A
5407.42.00	--- tinti	12,0	A
5407.43.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5407.44.00	-- stampati	12,0	A
5407.51.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5407.52.00	-- tinti	12,0	A
5407.53.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5407.54.00	-- stampati	12,0	A
5407.61.00	-- contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati	12,0	A
5407.69.00	-- altro	12,0	A
5407.71.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5407.72.00	-- tinti	12,0	A
5407.73.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5407.74.00	-- stampati	12,0	A
5407.81.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5407.82.00	-- tinti	12,0	A
5407.83.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5407.84.00	-- stampati	12,0	A
5407.91.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5407.92.00	-- tinti	12,0	A
5407.93.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5407.94.00	-- stampati	12,0	A
5408.10.00	-- Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5408.21.00	– non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5408.22.00	-- tinti	12,0	A
5408.23.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5408.24.00	-- stampati	12,0	A
5408.31.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5408.32.00	-- tinti	12,0	A
5408.33.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5408.34.00	-- stampati	12,0	A
5501.10.00	-- di nylon o di altre poliammidi	0,0	A
5501.20.00	– di poliesteri	0,0	A
5501.30.00	– acrilici o modacrilici	0,0	A
5501.40.00	– di polipropilene	0,0	A
5501.90.00	– altro	0,0	A
5502.00.00	– Fasci di filamenti artificiali	0,0	A
5503.11.00	-- di aramidi	0,0	A
5503.19.00	-- altro	0,0	A
5503.20.00	-- di poliesteri	0,0	A
5503.30.00	– acrilici o modacrilici	0,0	A
5503.40.00	– di polipropilene	0,0	A
5503.90.00	– altro	0,0	A
5504.10.00	– di rayon viscosa	0,0	A
5504.90.00	– altro	0,0	A
5505.10.00	– di fibre sintetiche	3,0	A
5505.20.00	– di fibre artificiali	3,0	A
5506.10.00	– di nylon o di altre poliammidi	0,0	A
5506.20.00	– di poliesteri	0,0	A
5506.30.00	– acrilici o modacrilici	0,0	A
5506.90.00	– altro	0,0	A
5507.00.00	– Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	0,0	A
5508.10.10	-- condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5508.10.90	-- altro	5,0	A
5508.20.10	-- condizionati per la vendita al minuto	5,0	A
5508.20.90	-- altro	5,0	A
5509.11.00	-- semplici	5,0	A
5509.12.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5509.21.00	-- semplici	5,0	A
5509.22.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5,0	A
5509.31.00	-- semplici	5,0	A
5509.32.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5,0	A
5509.41.00	-- semplici	5,0	A
5509.42.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5,0	A
5509.51.00	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco	5,0	A
5509.52.10	-- semplici	0,0	A
5509.52.90	--- altro	5,0	A
5509.53.00	--- misti principalmente o unicamente con cotone	5,0	A
5509.59.00	-- altro	5,0	A
5509.61.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5,0	A
5509.62.00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	5,0	A
5509.69.00	-- altro	5,0	A
5509.91.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5,0	A
5509.92.00	-- misti principalmente o unicamente con cotone	5,0	A
5509.99.00	-- altro	5,0	A
5510.11.00	-- semplici	5,0	A
5510.12.00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	5,0	A
5510.20.00	-- altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	5,0	A
5510.30.00	-- altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone	5,0	A
5510.90.00	-- altri filati	5,0	A
5511.10.10	-- Filato per maglieria, filo da maglia e da uncinetto e filo da ricamo	5,0	A
5511.10.90	-- altro	5,0	A
5511.20.10	-- Filato per maglieria, filo da maglia e da uncinetto e filo da ricamo	5,0	A
5511.20.90	-- altro	5,0	A
5511.30.00	-- di fibre artificiali in fiocco	5,0	A
5512.11.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5512.19.00	-- altro	12,0	A
5512.21.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5512.29.00	-- altro	12,0	A
5512.91.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5512.99.00	-- altro	12,0	A
5513.11.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5513.12.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5513.13.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	12,0	A
5513.19.00	-- altri tessuti	12,0	A
5513.21.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5513.23.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	12,0	A
5513.29.00	-- altri tessuti	12,0	A
5513.31.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5513.39.00	-- altri tessuti	12,0	A
5513.41.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5513.49.00	-- altri tessuti	12,0	A
5514.11.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5514.12.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	12,0	A
5514.19.00	-- altri tessuti	12,0	A
5514.21.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5514.22.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	12,0	A
5514.23.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	12,0	A
5514.29.00	-- altri tessuti	12,0	A
5514.30.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5514.41.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela	12,0	A
5514.42.00	-- di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4	12,0	A
5514.43.00	-- altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere	12,0	A
5514.49.00	-- altri tessuti	12,0	A
5515.11.00	-- misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa	12,0	A
5515.12.00	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	12,0	A
5515.13.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	12,0	A
5515.19.00	-- altro	12,0	A
5515.21.00	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	12,0	A
5515.22.00	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	12,0	A
5515.29.00	-- altro	12,0	A
5515.91.00	-- misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	12,0	A
5515.99.10	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini	12,0	A
5515.99.90	--- altro	12,0	A
5516.11.00	--- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5516.12.00	-- tinti	12,0	A
5516.13.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5516.14.00	-- stampati	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5516.21.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5516.22.00	-- tinti	12,0	A
5516.23.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5516.24.00	-- stampati	12,0	A
5516.31.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5516.32.00	-- tinti	12,0	A
5516.33.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5516.34.00	-- stampati	12,0	A
5516.41.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5516.42.00	-- tinti	12,0	A
5516.43.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5516.44.00	-- stampati	12,0	A
5516.91.00	-- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
5516.92.00	-- tinti	12,0	A
5516.93.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
5516.94.00	-- stampati	12,0	A
5601.21.00	-- di cotone	5,0	A
5601.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	5,0	A
5601.29.00	-- altro	5,0	A
5601.30.10	-- Fibre di poliammidi in fiocchi	5,0	A
5601.30.20	-- Fibre di polipropilene in fiocchi	5,0	A
5601.30.90	-- altro	5,0	A
5602.10.00	-- Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia	12,0	A
5602.21.00	-- di lana o di peli fini	12,0	A
5602.29.00	-- di altre materie tessili	12,0	A
5602.90.00	-- altro	12,0	A
5603.11.00	-- di peso non superiore a 25 g/m ²	12,0	A
5603.12.00	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²	12,0	A
5603.13.00	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²	12,0	A
5603.14.00	-- di peso superiore a 150 g/m ²	12,0	A
5603.91.00	-- di peso non superiore a 25 g/m ²	12,0	A
5603.92.00	-- di peso superiore a 25 g/m ² ma non superiore a 70 g/m ²	12,0	A
5603.93.00	-- di peso superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 150 g/m ²	12,0	A
5603.94.00	-- di peso superiore a 150 g/m ²	12,0	A
5604.10.00	-- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5604.90.10	– Imitazioni di catgut, di filati di seta	5,0	A
5604.90.20	-- Filati tessili impregnati di gomma	5,0	A
5604.90.30	-- Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa	5,0	A
5604.90.90	-- altro	5,0	A
5605.00.00	-- Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralmati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	5,0	A
5606.00.00	Filati spiralmati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05 rivestite (spiralmate), diversi da quelli della voce 56.05 e dai filati di crine rivestiti (spiralmati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella»	12,0	A
5607.21.00	-- Spago per legare	12,0	A
5607.29.00	-- altro	12,0	A
5607.41.00	-- Spago per legare	12,0	A
5607.49.00	-- altro	12,0	A
5607.50.10	-- Corda per cinghia trapezoidale di fibre artificiali o sintetiche trattate con resorcina-formaldeide; filati di poliammidi e politetrafluoroetilene con titolo superiore a 10 000 decitex, del tipo utilizzato per sigillare pompe, valvole e articoli simili	12,0	A
5607.50.90	-- altro	12,0	A
5607.90.10	-- di fibre artificiali	12,0	A
5607.90.20	-- di abaca (canapa di Manila o « Musa textilis Nee ») o di altre fibre (di foglie) dure	12,0	A
5607.90.30	-- di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53,03	12,0	A
5607.90.90	-- altro	12,0	A
5608.11.00	-- Reti confezionate per la pesca	12,0	A
5608.19.20	-- Sacchi a rete	12,0	A
5608.19.90	--- altro	10,0	A
5608.90.10	--- Sacchi a rete	12,0	A
5608.90.90	-- altro	10,0	A
5609.00.00	-- Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	12,0	A
5701.10.10	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5701.10.90	-- altro	12,0	A
5701.90.11	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5701.90.19	--- altro	12,0	A
5701.90.91	--- Tappeti da preghiera	12,0	A
5701.90.99	--- altro	12,0	A
5702.10.00	--- Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano	12,0	A
5702.20.00	– Rivestimenti del suolo di cocco	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5702.31.00	- di lana o di peli fini	12,0	A
5702.32.00	-- di materie tessili sintetiche o artificiali	12,0	A
5702.39.10	--- di cotone	12,0	A
5702.39.20	---- di fibre di iuta	12,0	A
5702.39.90	---- altro	12,0	A
5702.41.10	---- Tappeti da preghiera	12,0	A
5702.41.90	---- altro	12,0	A
5702.42.10	---- Tappeti da preghiera	12,0	A
5702.42.90	---- altro	12,0	A
5702.49.11	---- Tappeti da preghiera	12,0	A
5702.49.19	----- altro	12,0	A
5702.49.20	----- di fibre di iuta	12,0	A
5702.49.90	---- altro	12,0	A
5702.50.10	---- di cotone	12,0	A
5702.50.20	-- di fibre di iuta	12,0	A
5702.50.90	-- altro	12,0	A
5702.91.10	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5702.91.90	---- altro	12,0	A
5702.92.10	---- Tappeti da preghiera	12,0	A
5702.92.90	---- altro	12,0	A
5702.99.11	---- Tappeti da preghiera	12,0	A
5702.99.19	----- altro	12,0	A
5702.99.20	----- di fibre di iuta	12,0	A
5702.99.90	---- altro	12,0	A
5703.10.10	---- Tappetini del tipo utilizzato per gli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	12,0	A
5703.10.20	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5703.10.90	-- altro	12,0	A
5703.20.10	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5703.20.90	-- altro	12,0	A
5703.30.10	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5703.30.90	-- altro	12,0	A
5703.90.11	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5703.90.19	---- altro	12,0	A
5703.90.21	---- Tappetini del tipo utilizzato per gli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5703.90.29	--- altro	12,0	A
5703.90.91	--- Tappetini del tipo utilizzato per gli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	12,0	A
5703.90.99	--- altro	12,0	A
5704.10.00	--- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m ²	12,0	A
5704.90.00	- altro	12,0	A
5705.00.11	- Tappeti da preghiera	12,0	A
5705.00.19	-- altro	12,0	A
5705.00.21	-- Rivestimenti del suolo non tessuti del tipo utilizzato per gli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	12,0	A
5705.00.29	-- altro	12,0	A
5705.00.91	-- Tappeti da preghiera	12,0	A
5705.00.92	-- Rivestimenti del suolo non tessuti del tipo utilizzato per gli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	12,0	A
5705.00.99	-- altro	12,0	A
5801.10.10	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.10.90	-- altro	12,0	A
5801.21.10	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.21.90	--- altro	12,0	A
5801.22.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.22.90	--- altro	12,0	A
5801.23.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.23.90	--- altro	12,0	A
5801.26.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.26.90	--- altro	12,0	A
5801.27.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.27.90	--- altro	12,0	A
5801.31.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.31.90	--- altro	12,0	A
5801.32.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.32.90	--- altro	12,0	A
5801.33.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.33.90	--- altro	12,0	A
5801.36.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.36.90	--- altro	12,0	A
5801.37.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.37.90	--- altro	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5801.90.11	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.90.19	--- altro	12,0	A
5801.90.91	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5801.90.99	--- altro	12,0	A
5802.11.00	--- non imbianchiti	12,0	A
5802.19.00	-- altro	12,0	A
5802.20.00	-- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili	12,0	A
5802.30.10	- impregnati, spalmati o ricoperti	12,0	A
5802.30.20	-- tessuti, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	12,0	A
5802.30.30	-- tessuti, di altre materie	12,0	A
5802.30.90	-- altro	12,0	A
5803.00.10	-- di cotone	12,0	A
5803.00.20	- di fibre sintetiche o artificiali	12,0	A
5803.00.91	- dei tipi utilizzati per proteggere le colture	12,0	A
5803.00.99	-- altro	12,0	A
5804.10.11	-- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5804.10.19	--- altro	12,0	A
5804.10.21	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5804.10.29	--- altro	12,0	A
5804.10.91	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5804.10.99	--- altro	12,0	A
5804.21.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5804.21.90	--- altro	12,0	A
5804.29.10	--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	12,0	A
5804.29.90	--- altro	12,0	A
5804.30.00	--- Pizzi a mano	12,0	A
5805.00.10	- di cotone	12,0	A
5805.00.90	- altro	12,0	A
5806.10.10	- di seta	12,0	A
5806.10.20	-- di cotone	12,0	A
5806.10.90	-- altro	12,0	A
5806.20.10	-- Nastri per lo sport, del tipo utilizzato per avvolgere le impugnature delle attrezzature sportive	12,0	A
5806.20.90	-- altro	12,0	A
5806.31.10	-- Tessuti stretti atti alla fabbricazione di nastri inchiostriati per macchine da scrivere o macchine simili	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5806.31.20	--- Supporti del tipo utilizzato per la carta per l'isolamento elettrico	12,0	A
5806.31.90	--- altro	12,0	A
5806.32.10	--- Tessuti stretti atti alla fabbricazione di nastri inchiostriati per macchine da scrivere o macchine simili; tessuti per cinture di sicurezza	12,0	A
5806.32.40	--- Supporti del tipo utilizzato per la carta per l'isolamento elettrico	12,0	A
5806.32.90	--- altro	12,0	A
5806.39.10	--- di seta	12,0	A
5806.39.91	--- Supporti del tipo utilizzato per la carta per l'isolamento elettrico	12,0	A
5806.39.99	---- altro	12,0	A
5806.40.00	- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	12,0	A
5807.10.00	- tessuti	12,0	A
5807.90.00	- altro	12,0	A
5808.10.10	- misti a fili di gomma	12,0	A
5808.10.90	-- altro	12,0	A
5808.90.10	-- misti a fili di gomma	12,0	A
5808.90.90	-- altro	12,0	A
5809.00.00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove	12,0	A
5810.10.00	- Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato	12,0	A
5810.91.00	- di cotone	12,0	A
5810.92.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12,0	A
5810.99.00	-- di altre materie tessili	12,0	A
5811.00.10	-- di lana o di peli fini o grossolani	12,0	A
5811.00.90	- altro	12,0	A
5901.10.00	- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	12,0	A
5901.90.10	- Tela per decalco	12,0	A
5901.90.20	-- Tele preparate per la pittura	12,0	A
5901.90.90	-- altro	12,0	A
5902.10.11	-- di filati di nylon-6	3,0	A
5902.10.19	--- altro	5,0	A
5902.10.91	--- di filati di nylon-6	5,0	A
5902.10.99	--- altro	5,0	A
5902.20.20	--- Tela per pneumatico, gommata	0,0	A
5902.20.91	-- contenente cotone	0,0	A
5902.20.99	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5902.90.10	--- Tela per pneumatico, gommata	0,0	A
5902.90.90	-- altro	0,0	A
5903.10.00	-- con poli(cloruro di vinile)	12,0	A
5903.20.00	- con poliuretano	12,0	A
5903.90.00	- altro	12,0	A
5904.10.00	- Linoleum	12,0	A
5904.90.00	- altro	12,0	A
5905.00.10	- di lana o di peli fini o grossolani	12,0	A
5905.00.90	- altro	12,0	A
5906.10.00	- Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm	10,0	A
5906.91.00	- a maglia	10,0	A
5906.99.10	-- Teli gommati atti all'uso ospedaliero	5,0	A
5906.99.90	--- altro	5,0	A
5907.00.10	--- Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di olio o di preparazioni a base di olio	10,0	A
5907.00.30	- Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze ignifughe	5,0	A
5907.00.40	- Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di velluto in fiocchi, la cui intera superficie è ricoperta di tessuto in fiocchi	10,0	A
5907.00.50	- Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di cera, catrame, bitume o prodotti simili	10,0	A
5907.00.60	- Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di altre sostanze	10,0	A
5907.00.90	- altro	10,0	A
5908.00.10	- Lucignoli; reticelle ad incandescenza	12,0	A
5908.00.90	- altro	12,0	A
5909.00.10	- Manichette antincendio	0,0	A
5909.00.90	- altro	0,0	A
5910.00.00	- Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie	6,0	A
5911.10.00	- Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi	0,0	A
5911.20.00	- Veli e tele da buratti, anche confezionati	0,0	A
5911.31.00	- di peso inferiore a 650 g/m ²	0,0	A
5911.32.00	-- di peso uguale o superiore a 650 g/m ²	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
5911.40.00	-- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli	0,0	A
5911.90.10	- Guarnizioni e dispositivi di tenuta	0,0	A
5911.90.90	-- altro	0,0	A
6001.10.00	-- Stoffe dette a peli lunghi	12,0	A
6001.21.00	- di cotone	12,0	A
6001.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12,0	A
6001.29.00	-- di altre materie tessili	12,0	A
6001.91.00	-- di cotone	12,0	A
6001.92.20	-- Felpe di fibre in fiocco di poliestere al 100 %, di larghezza non inferiore a 63,5 mm ma non superiore a 76,2 mm, atti all'uso nella fabbricazione di rulli da pittura	12,0	A
6001.92.30	--- contenenti filati di elastomeri o fili di gomma	12,0	A
6001.92.90	--- altro	12,0	A
6001.99.11	--- contenenti filati di elastomeri o fili di gomma	12,0	A
6001.99.19	---- altro	12,0	A
6001.99.91	---- contenenti filati di elastomeri o fili di gomma	12,0	A
6001.99.99	---- altro	12,0	A
6002.40.00	---- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma	12,0	A
6002.90.00	- altro	12,0	A
6003.10.00	- di lana o di peli fini	12,0	A
6003.20.00	- di cotone	12,0	A
6003.30.00	- di fibre sintetiche	12,0	A
6003.40.00	- di fibre artificiali	12,0	A
6003.90.00	- altro	12,0	A
6004.10.10	- contenenti, in peso, non più del 20 % di filati di elastomeri	12,0	A
6004.10.90	-- altro	12,0	A
6004.90.00	-- altro	12,0	A
6005.21.00	- non imbianchiti o imbianchiti	12,0	A
6005.22.00	-- tinti	12,0	A
6005.23.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
6005.24.00	-- stampati	12,0	A
6005.31.10	-- Tessuti per costumi da bagno a maglia di poliestere e tereftalato di polibutilene in cui il poliestere predomina in peso	12,0	A
6005.31.90	--- altro	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6005.32.10	--- Tessuti per costumi da bagno a maglia di poliestere e tereftalato di polibutilene in cui il poliestere predomina in peso	12,0	A
6005.32.90	--- altro	12,0	A
6005.33.10	--- Tessuti per costumi da bagno a maglia di poliestere e tereftalato di polibutilene in cui il poliestere predomina in peso	12,0	A
6005.33.90	--- altro	12,0	A
6005.34.10	--- Tessuti per costumi da bagno a maglia di poliestere e tereftalato di polibutilene in cui il poliestere predomina in peso	12,0	A
6005.34.90	--- altro	12,0	A
6005.41.00	--- non imbianchite o imbianchite	12,0	A
6005.42.00	-- tinte	12,0	A
6005.43.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
6005.44.00	-- stampate	12,0	A
6005.90.10	-- di lana o di peli fini	12,0	A
6005.90.90	-- altro	12,0	A
6006.10.00	-- di lana o di peli fini	12,0	A
6006.21.00	- non imbianchite o imbianchite	12,0	A
6006.22.00	-- tinte	12,0	A
6006.23.00	-- di filati di diversi colori	12,0	A
6006.24.00	-- stampate	12,0	A
6006.31.10	-- Rete in fibra di nylon del tipo utilizzato come materiale di supporto per cubi e tessere per mosaici	12,0	A
6006.31.20	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.31.90	--- altro	12,0	A
6006.32.10	--- Rete in fibra di nylon del tipo utilizzato come materiale di supporto per cubi e tessere per mosaici	12,0	A
6006.32.20	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.32.90	--- altro	12,0	A
6006.33.10	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.33.90	--- altro	12,0	A
6006.34.10	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.34.90	--- altro	12,0	A
6006.41.10	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.41.90	--- altro	12,0	A
6006.42.10	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.42.90	--- altro	12,0	A
6006.43.10	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6006.43.90	--- altro	12,0	A
6006.44.10	--- Elastico (misto a fili di gomma)	12,0	A
6006.44.90	--- altro	12,0	A
6006.90.00	--- altro	12,0	A
6101.20.00	- di cotone	20,0	B5
6101.30.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B3
6101.90.00	- di altre materie tessili	20,0	B3
6102.10.00	- di lana o di peli fini	20,0	B5
6102.20.00	- di cotone	20,0	B3
6102.30.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B3
6102.90.00	- di altre materie tessili	20,0	B3
6103.10.00	- Vestiti o completi	20,0	A
6103.22.00	- di cotone	20,0	A
6103.23.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6103.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6103.31.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6103.32.00	-- di cotone	20,0	A
6103.33.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B3
6103.39.00	-- di altre materie tessili	20,0	B3
6103.41.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6103.42.00	-- di cotone	20,0	B5
6103.43.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6103.49.00	-- di altre materie tessili	20,0	B3
6104.13.00	-- di fibre sintetiche	20,0	A
6104.19.20	-- di cotone	20,0	A
6104.19.90	--- altro	20,0	A
6104.22.00	--- di cotone	20,0	A
6104.23.00	-- di fibre sintetiche	20,0	A
6104.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6104.31.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6104.32.00	-- di cotone	20,0	A
6104.33.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6104.39.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6104.41.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6104.42.00	-- di cotone	20,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6104.43.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B3
6104.44.00	-- di fibre artificiali	20,0	A
6104.49.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6104.51.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6104.52.00	-- di cotone	20,0	A
6104.53.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6104.59.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6104.61.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6104.62.00	-- di cotone	20,0	A
6104.63.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B3
6104.69.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6105.10.00	-- di cotone	20,0	B5
6105.20.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B5
6105.90.00	- di altre materie tessili	20,0	A
6106.10.00	- di cotone	20,0	A
6106.20.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A
6106.90.00	- di altre materie tessili	20,0	A
6107.11.00	- di cotone	20,0	B5
6107.12.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B3
6107.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6107.21.00	-- di cotone	20,0	B5
6107.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A
6107.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6107.91.00	-- di cotone	20,0	A
6107.99.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6108.11.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B3
6108.19.20	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6108.19.30	--- di cotone	20,0	A
6108.19.90	--- altro	20,0	A
6108.21.00	--- di cotone	20,0	B5
6108.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B5
6108.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6108.31.00	-- di cotone	20,0	B5
6108.32.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B3
6108.39.00	-- di altre materie tessili	20,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6108.91.00	-- di cotone	20,0	A
6108.92.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A
6108.99.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6109.10.10	-- per uomo o ragazzo	20,0	B5
6109.10.20	-- per donna o ragazza	20,0	B5
6109.90.10	-- per uomo o ragazzo, di ramiè, lino o seta	20,0	B5
6109.90.20	-- per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	20,0	B5
6109.90.30	-- per donna o ragazza	20,0	B5
6110.11.00	-- di lana	20,0	B5
6110.12.00	-- di capra del Cachemir	20,0	B5
6110.19.00	-- altro	20,0	B5
6110.20.00	-- di cotone	20,0	B5
6110.30.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B5
6110.90.00	- di altre materie tessili	20,0	B5
6111.20.00	- di cotone	20,0	A
6111.30.00	- di fibre sintetiche	20,0	A
6111.90.00	- di altre materie tessili	20,0	A
6112.11.00	- di cotone	20,0	A
6112.12.00	-- di fibre sintetiche	20,0	A
6112.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6112.20.00	-- Tute da sci e completi da sci	20,0	B3
6112.31.00	- di fibre sintetiche	20,0	B3
6112.39.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6112.41.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B3
6112.49.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6113.00.10	-- Tute da immersione (mute subacquee)	20,0	A
6113.00.30	- Indumenti di protezione antincendio	5,0	A
6113.00.40	- Altri indumenti di protezione da lavoro	20,0	A
6113.00.90	- altro	20,0	A
6114.20.00	- di cotone	20,0	A
6114.30.20	- Indumenti di protezione antincendio	5,0	A
6114.30.90	-- altro	20,0	A
6114.90.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6115.10.10	- Calzettoni per varici, di fibre sintetiche	20,0	A
6115.10.90	-- altro	20,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6115.21.00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	20,0	A
6115.22.00	-- di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex	20,0	A
6115.29.10	-- di cotone	20,0	A
6115.29.90	--- altro	20,0	A
6115.30.10	--- di cotone	20,0	A
6115.30.90	-- altro	20,0	A
6115.94.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6115.95.00	-- di cotone	20,0	A
6115.96.00	-- di fibre sintetiche	20,0	A
6115.99.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6116.10.10	-- Guanti da immersione	20,0	A
6116.10.90	-- altro	20,0	A
6116.91.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6116.92.00	-- di cotone	20,0	A
6116.93.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B3
6116.99.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6117.10.10	-- di cotone	20,0	A
6117.10.90	-- altro	20,0	A
6117.80.11	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6117.80.19	--- altro	20,0	A
6117.80.20	--- Polsini, ginocchiere o cavigliere	20,0	A
6117.80.90	-- altro	20,0	A
6117.90.00	-- Parti	20,0	A
6201.11.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B7
6201.12.00	-- di cotone	20,0	B7
6201.13.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B7
6201.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	B7
6201.91.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B7
6201.92.00	-- di cotone	20,0	B7
6201.93.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B5
6201.99.00	-- di altre materie tessili	20,0	B7
6202.11.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B5
6202.12.00	-- di cotone	20,0	B7
6202.13.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B7
6202.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6202.91.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B7
6202.92.00	-- di cotone	20,0	B7
6202.93.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B7
6202.99.00	-- di altre materie tessili	20,0	B7
6203.11.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B7
6203.12.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B7
6203.19.10	-- di cotone	20,0	A
6203.19.90	--- altro	20,0	A
6203.22.00	--- di cotone	20,0	B5
6203.23.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6203.29.10	-- di lana o di peli fini	20,0	B5
6203.29.90	--- altro	20,0	B5
6203.31.00	--- di lana o di peli fini	20,0	A
6203.32.00	-- di cotone	20,0	B5
6203.33.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6203.39.00	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6203.41.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B5
6203.42.10	-- Tute con bretelle (salopettes)	20,0	B5
6203.42.90	--- altro	20,0	B5
6203.43.00	--- di fibre sintetiche	20,0	B5
6203.49.00	-- di altre materie tessili	20,0	B3
6204.11.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6204.12.00	-- di cotone	20,0	A
6204.13.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6204.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6204.21.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6204.22.00	-- di cotone	20,0	A
6204.23.00	-- di fibre sintetiche	20,0	A
6204.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6204.31.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6204.32.00	-- di cotone	20,0	B5
6204.33.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B5
6204.39.00	-- di altre materie tessili	20,0	B3
6204.41.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B5
6204.42.00	-- di cotone	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6204.43.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B7
6204.44.00	-- di fibre artificiali	20,0	B7
6204.49.00	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6204.51.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B5
6204.52.00	-- di cotone	20,0	B7
6204.53.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B7
6204.59.00	-- di altre materie tessili	20,0	B7
6204.61.00	-- di lana o di peli fini	20,0	B5
6204.62.00	-- di cotone	20,0	B7
6204.63.00	-- di fibre sintetiche	20,0	B7
6204.69.00	-- di altre materie tessili	20,0	B7
6205.20.00	-- di cotone	20,0	B5
6205.30.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B7
6205.90.10	- di lana o di peli fini	20,0	B7
6205.90.90	-- altro	20,0	B7
6206.10.00	-- di seta o di cascami di seta	20,0	B3
6206.20.00	- di lana o di peli fini	20,0	B3
6206.30.00	- di cotone	20,0	B3
6206.40.00	- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B5
6206.90.00	- di altre materie tessili	20,0	A
6207.11.00	- di cotone	20,0	B5
6207.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6207.21.00	-- di cotone	20,0	B5
6207.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A
6207.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6207.91.00	-- di cotone	20,0	A
6207.99.10	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A
6207.99.90	--- altro	20,0	A
6208.11.00	--- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	B5
6208.19.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6208.21.00	-- di cotone	20,0	A
6208.22.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A
6208.29.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6208.91.00	-- di cotone	20,0	A
6208.92.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	20,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6208.99.10	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6208.99.90	--- altro	20,0	A
6209.20.30	--- T-shirts, camicie e camicette, pigiami e articoli simili	20,0	B5
6209.20.90	-- altro	20,0	B5
6209.30.10	-- Vestiti o completi e articoli simili	20,0	B5
6209.30.30	-- T-shirts, camicie e camicette, pigiami e articoli simili	20,0	B5
6209.30.40	-- Accessori di abbigliamento	20,0	B5
6209.30.90	-- altro	20,0	B5
6209.90.00	-- di altre materie tessili	20,0	A
6210.10.11	- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni o antincendio	20,0	B5
6210.10.19	--- altro	20,0	B5
6210.10.90	--- altro	20,0	B5
6210.20.20	-- Indumenti di protezione antincendio	5,0	B5
6210.20.30	-- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni	20,0	B5
6210.20.40	-- Altri indumenti di protezione da lavoro	20,0	B5
6210.20.90	-- altro	20,0	B5
6210.30.20	-- Indumenti di protezione antincendio	5,0	B5
6210.30.30	-- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni	20,0	B5
6210.30.40	-- Altri indumenti di protezione da lavoro	20,0	B5
6210.30.90	-- altro	20,0	B5
6210.40.10	-- Indumenti di protezione antincendio	5,0	B5
6210.40.20	-- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni	20,0	B5
6210.40.90	-- altro	20,0	B5
6210.50.10	-- Indumenti di protezione antincendio	5,0	B5
6210.50.20	-- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni	20,0	B5
6210.50.90	-- altro	20,0	B5
6211.11.00	-- per uomo o ragazzo	20,0	A
6211.12.00	-- per donna o ragazza	20,0	A
6211.20.00	-- Tute da sci e completi da sci	20,0	A
6211.32.10	- Indumenti per la scherma o la lotta	20,0	B5
6211.32.20	--- Abiti per il pellegrinaggio (ihram)	20,0	B5
6211.32.90	--- altro	20,0	B5
6211.33.10	--- Indumenti per la scherma o la lotta	20,0	B3
6211.33.20	--- Indumenti di protezione antincendio	5,0	B3
6211.33.30	--- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni	20,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6211.33.90	--- altro	20,0	B3
6211.39.10	--- Indumenti per la scherma o la lotta	20,0	A
6211.39.20	--- Indumenti di protezione antincendio	5,0	A
6211.39.30	--- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni	20,0	A
6211.39.90	--- altro	20,0	A
6211.42.10	--- Indumenti per la scherma o la lotta	20,0	B3
6211.42.20	--- Mantelli da preghiera	20,0	B3
6211.42.90	--- altro	20,0	B3
6211.43.10	--- Camici chirurgici	20,0	B3
6211.43.20	--- Mantelli da preghiera	20,0	B3
6211.43.30	--- Indumenti di protezione dalle esplosioni	20,0	B3
6211.43.40	--- Indumenti per la scherma o la lotta	20,0	B3
6211.43.50	--- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni o antincendio	20,0	B3
6211.43.90	--- altro	20,0	B3
6211.49.10	--- Indumenti per la scherma o la lotta	20,0	A
6211.49.20	--- Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche o le radiazioni o antincendio	20,0	A
6211.49.30	--- Mantelli da preghiera	20,0	A
6211.49.40	--- altri, di lana o di peli fini	20,0	A
6211.49.90	--- altro	20,0	A
6212.10.10	--- di cotone	20,0	B5
6212.10.90	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6212.20.10	-- di cotone	20,0	B5
6212.20.90	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6212.30.10	-- di cotone	20,0	B5
6212.30.90	-- di altre materie tessili	20,0	B5
6212.90.11	-- Indumenti a compressione del tipo utilizzato per il trattamento del tessuto cicatriziale e degli innesti cutanei	20,0	B5
6212.90.12	--- Sospensori per l'atletica	20,0	B5
6212.90.19	--- altro	20,0	B5
6212.90.91	--- Indumenti a compressione del tipo utilizzato per il trattamento del tessuto cicatriziale e degli innesti cutanei	20,0	B5
6212.90.92	--- Sospensori per l'atletica	20,0	B5
6212.90.99	--- altro	20,0	B5
6213.20.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6213.20.90	-- altro	20,0	A
6213.90.11	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6213.90.19	--- altro	20,0	A
6213.90.91	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6213.90.99	--- altro	20,0	A
6214.10.10	--- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	B5
6214.10.90	-- altro	20,0	B5
6214.20.00	-- di lana o di peli fini	20,0	A
6214.30.10	- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6214.30.90	-- altro	20,0	A
6214.40.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6214.40.90	-- altro	20,0	A
6214.90.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6214.90.90	-- altro	20,0	A
6215.10.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	B3
6215.10.90	-- altro	20,0	B3
6215.20.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6215.20.90	-- altro	20,0	A
6215.90.10	-- stampati con il procedimento batik tradizionale	20,0	A
6215.90.90	-- altro	20,0	A
6216.00.10	-- Guanti, mezzoganti e muffole di protezione da lavoro	20,0	A
6216.00.91	- di lana o di peli fini	20,0	A
6216.00.92	-- di cotone	20,0	A
6216.00.99	-- altro	20,0	A
6217.10.10	-- Cinture da judo	20,0	A
6217.10.90	-- altro	20,0	A
6217.90.00	-- Parti	20,0	A
6301.10.00	- Coperte a riscaldamento elettrico	12,0	A
6301.20.00	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini	12,0	A
6301.30.00	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone	12,0	A
6301.40.00	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche	12,0	A
6301.90.00	- altre coperte	12,0	A
6302.10.00	- Biancheria da letto a maglia	12,0	B3
6302.21.00	- di cotone	12,0	B3
6302.22.10	-- di stoffe non tessute	12,0	A
6302.22.90	--- altro	12,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6302.29.00	--- di altre materie tessili	12,0	B5
6302.31.00	-- di cotone	12,0	B5
6302.32.10	-- di stoffe non tessute	12,0	A
6302.32.90	--- altro	12,0	B5
6302.39.00	--- di altre materie tessili	12,0	B5
6302.40.00	-- Biancheria da tavola a maglia	12,0	B5
6302.51.00	- di cotone	12,0	B5
6302.53.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12,0	B3
6302.59.00	-- di altre materie tessili	12,0	B5
6302.60.00	-- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone	12,0	B5
6302.91.00	- di cotone	12,0	B5
6302.93.00	-- di fibre sintetiche o artificiali	12,0	B5
6302.99.00	-- di altre materie tessili	12,0	B5
6303.12.00	-- di fibre sintetiche	12,0	A
6303.19.10	-- di cotone	12,0	A
6303.19.90	--- altro	12,0	A
6303.91.00	--- di cotone	12,0	A
6303.92.00	-- di fibre sintetiche	12,0	A
6303.99.00	-- di altre materie tessili	12,0	A
6304.11.00	-- a maglia	12,0	B5
6304.19.10	-- di cotone	12,0	B5
6304.19.20	--- altri, non tessuti	12,0	B5
6304.19.90	--- altro	12,0	B5
6304.91.10	--- Zanzariere	12,0	B5
6304.91.90	--- altro	12,0	B5
6304.92.00	--- di cotone, diversi da quelli a maglia	12,0	B5
6304.93.00	-- diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche	12,0	B5
6304.99.00	-- diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili	12,0	B5
6305.10.11	-- di iuta	12,0	A
6305.10.19	--- altro	12,0	A
6305.10.21	--- di iuta	12,0	A
6305.10.29	--- altro	12,0	A
6305.20.00	--- di cotone	12,0	A
6305.32.10	- Stoffe non tessute	12,0	A
6305.32.20	--- a maglia	12,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6305.32.90	--- altro	12,0	A
6305.33.10	--- a maglia	12,0	A
6305.33.20	--- ottenuti da lamelle o forme simili di tessuto	12,0	A
6305.33.90	--- altro	12,0	A
6305.39.10	--- Stoffe non tessute	12,0	A
6305.39.20	--- a maglia	12,0	A
6305.39.90	--- altro	12,0	A
6305.90.10	--- di canapa della voce 53.05	12,0	A
6305.90.20	-- di cocco (coir) della voce 53.05	12,0	A
6305.90.90	-- altro	12,0	A
6306.12.00	-- di fibre sintetiche	12,0	A
6306.19.10	-- di fibre tessili vegetali della voce 53.05	12,0	A
6306.19.20	--- di cotone	12,0	A
6306.19.90	--- altro	12,0	A
6306.22.00	--- di fibre sintetiche	12,0	A
6306.29.10	-- di cotone	12,0	A
6306.29.90	--- altro	12,0	A
6306.30.00	--- Vele	12,0	A
6306.40.10	- di cotone	12,0	A
6306.40.90	-- altro	12,0	A
6306.90.00	-- altro	12,0	A
6307.10.10	- Stoffe non tessute diverse dal feltro	12,0	A
6307.10.20	-- di feltro	12,0	A
6307.10.90	-- altro	12,0	A
6307.20.00	-- Cinture e giubbotti di salvataggio	0,0	A
6307.90.30	- Coperture per ombrelli di forma triangolare pretagliata	20,0	A
6307.90.40	-- Maschere chirurgiche	5,0	A
6307.90.61	-- atti ad usi industriali	5,0	A
6307.90.69	--- altro	20,0	A
6307.90.70	--- Ventagli pieghevoli e rigidi	20,0	A
6307.90.90	-- altro	20,0	A
6308.00.00	-- Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	20,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6309.00.00	Oggetti da rigattiere	100,0	B10
6310.10.10	-- Stracci nuovi o usati	50,0	B10
6310.10.90	-- altro	50,0	B10
6310.90.10	-- Stracci nuovi o usati	50,0	B10
6310.90.90	-- altro	50,0	B10
6401.10.00	-- Calzature con puntale protettivo di metallo	30,0	A
6401.92.00	- che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio	30,0	A
6401.99.00	-- altro	30,0	A
6402.12.00	-- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	30,0	A
6402.19.10	-- Calzature da lotta	30,0	A
6402.19.90	--- altro	30,0	A
6402.20.00	--- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli	30,0	A
6402.91.10	- Stivali da immersione	30,0	A
6402.91.91	--- con puntale protettivo di metallo	30,0	A
6402.91.99	---- altro	30,0	A
6402.99.10	---- con puntale protettivo di metallo	0,0	A
6402.99.90	---- altro	0,0	A
6403.12.00	--- Calzature da sci e calzature per il surf da neve	30,0	B3
6403.19.10	-- munite di perni, tacchetti o simili	30,0	A
6403.19.20	--- Stivali da equitazione o scarpe da bowling	30,0	A
6403.19.30	--- Calzature per la lotta, la pesistica o la ginnastica	30,0	A
6403.19.90	--- altro	30,0	A
6403.20.00	--- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	30,0	B3
6403.40.00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo	30,0	B3
6403.51.00	- che ricoprono la caviglia	30,0	B7
6403.59.00	-- altro	30,0	B7
6403.91.00	-- che ricoprono la caviglia	30,0	B5
6403.99.00	-- altro	30,0	B7
6404.11.10	-- munite di perni, tacchetti o simili	30,0	A
6404.11.20	--- Calzature per la lotta, la pesistica o la ginnastica	30,0	A
6404.11.90	--- altro	30,0	A
6404.19.00	--- altro	30,0	B3
6404.20.00	-- Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	30,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6405.10.00	– con tomaie di cuoio naturale o ricostituito	30,0	B3
6405.20.00	– con tomaie di materie tessili	30,0	A
6405.90.00	– altro	30,0	A
6406.10.10	– Puntali di metallo	15,0	A
6406.10.90	-- altro	15,0	A
6406.20.00	-- Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica	30,0	A
6406.90.10	– di legno	15,0	A
6406.90.21	-- di ferro o di acciaio	5,0	A
6406.90.29	--- altro	5,0	A
6406.90.31	--- Suole interne	5,0	A
6406.90.32	--- Suole complete	5,0	A
6406.90.39	--- altro	5,0	A
6406.90.91	--- Ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	5,0	A
6406.90.99	--- altro	5,0	A
6501.00.00	--- Campane non formate, né cerchiare, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	10,0	B5
6502.00.00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiare né guarnite	10,0	B5
6504.00.00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti	25,0	B5
6505.00.10	– Copricapo del tipo utilizzato per fini religiosi	25,0	B5
6505.00.20	– Retine per capelli	25,0	B5
6505.00.90	– altro	25,0	B5
6506.10.10	– Caschi per motociclisti	20,0	B5
6506.10.20	-- Caschi industriali di sicurezza e caschi per vigili del fuoco, esclusi i caschi di acciaio	0,0	A
6506.10.30	-- Caschi di acciaio	0,0	A
6506.10.40	-- Cuffie da pallanuoto	0,0	A
6506.10.90	-- altro	0,0	A
6506.91.00	-- di gomma o di materia plastica	25,0	B5
6506.99.10	-- di pelliccia	25,0	B5
6506.99.90	--- altro	25,0	B5
6507.00.00	--- Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo	25,0	B5
6601.10.00	– Ombrelloni da giardino e simili	25,0	B5
6601.91.00	– con fusto o manico telescopico	25,0	B5
6601.99.00	-- altro	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6602.00.00	-- Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili	25,0	B5
6603.20.00	- Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni	25,0	B5
6603.90.10	- per gli articoli della voce 66.01	25,0	B5
6603.90.20	-- per gli articoli della voce 66.02	25,0	B5
6701.00.00	-- Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati	20,0	B5
6702.10.00	- di materie plastiche	25,0	B5
6702.90.10	- di carta	30,0	B5
6702.90.20	-- di materie tessili	30,0	B5
6702.90.90	-- altro	30,0	B5
6703.00.00	-- Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili	20,0	B5
6704.11.00	-- Parrucche complete	25,0	B5
6704.19.00	-- altro	25,0	B5
6704.20.00	-- di capelli	25,0	B5
6704.90.00	- di altre materie	25,0	B5
6801.00.00	- Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	20,0	B5
6802.10.00	- Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente	20,0	B5
6802.21.00	- Marmo, travertino e alabastro	10,0	B5
6802.23.00	-- Granito	10,0	B5
6802.29.10	-- altre pietre calcaree	10,0	B5
6802.29.90	--- altro	10,0	B5
6802.91.10	--- Marmo	10,0	B5
6802.91.90	--- altro	10,0	B5
6802.92.00	--- altre pietre calcaree	20,0	B5
6802.93.00	-- Granito	10,0	B5
6802.99.00	-- altre pietre	20,0	B5
6803.00.00	-- Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata	20,0	B5
6804.10.00	- Mole per macinare o per s fibrare	20,0	B5
6804.21.00	- di diamante naturale o sintetico, agglomerato	0,0	A
6804.22.00	-- di altri abrasivi agglomerati o di ceramica	20,0	B5
6804.23.00	-- di pietre naturali	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6804.30.00	-- Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	20,0	B5
6805.10.00	- applicati solamente su tessuto di materie tessili	10,0	B5
6805.20.00	- applicati solamente su carta o cartone	10,0	B5
6805.30.00	- applicati su altre materie	10,0	B5
6806.10.00	- Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	5,0	B5
6806.20.00	- Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro	5,0	B5
6806.90.00	- altro	5,0	B5
6807.10.00	- in rotoli	5,0	B5
6807.90.10	- Quadrelli o piastrelle	5,0	B5
6807.90.90	-- altro	5,0	B5
6808.00.10	-- Tegole, pannelli, tavole, blocchi per tetti e articoli simili	30,0	B5
6808.00.90	- altro	30,0	B5
6809.11.00	- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone	30,0	B5
6809.19.10	-- Piastrelle	30,0	B5
6809.19.90	--- altro	30,0	B5
6809.90.10	--- Stampi per l'odontoiatria di gesso	10,0	B5
6809.90.90	-- altro	30,0	B5
6810.11.00	-- Blocchi e mattoni da costruzione	35,0	B5
6810.19.10	-- Piastrelle	35,0	B5
6810.19.90	--- altro	35,0	B5
6810.91.00	--- Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile	35,0	B5
6810.99.00	-- altro	35,0	B5
6811.40.10	-- Lastre ondulate	20,0	B5
6811.40.21	-- Piastrelle da pavimentazione o da rivestimento, contenenti materie plastiche	20,0	B5
6811.40.29	--- altro	20,0	B5
6811.40.30	--- Tubi	20,0	B5
6811.40.40	-- Accessori per tubi	20,0	B5
6811.40.90	-- altro	20,0	B5
6811.81.00	-- Lastre ondulate	20,0	B5
6811.82.10	-- Piastrelle da pavimentazione o da rivestimento, contenenti materie plastiche	20,0	B5
6811.82.90	--- altro	20,0	B5
6811.89.10	--- Tubi	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6811.89.20	--- Accessori per tubi	20,0	B5
6811.89.90	--- altro	20,0	B5
6812.80.20	--- Abbigliamento	10,0	B5
6812.80.30	-- Carta, cartoni e feltri	10,0	B5
6812.80.40	-- Piastrelle da pavimentazione o da rivestimento	10,0	B5
6812.80.50	-- Accessori di abbigliamento, calzature e copricapo; crocidolite lavorato, in fibre; miscele a base di crocidolite o a base di crocidolite e carbonato di magnesio; filati e fili; corde e cordoni, anche intrecciati; tessuto o tessuto maglia	10,0	B5
6812.80.90	-- altro	10,0	B5
6812.91.10	-- Abbigliamento	10,0	B5
6812.91.90	--- altro	10,0	B5
6812.92.00	--- Carta, cartoni e feltri	10,0	B5
6812.93.00	-- Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli	10,0	B5
6812.99.11	--- Miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio del tipo utilizzato per la fabbricazione degli articoli della voce 68.13	10,0	B5
6812.99.19	---- altro	10,0	B5
6812.99.20	---- Piastrelle da pavimentazione o da rivestimento	10,0	B5
6812.99.90	--- altro	10,0	B5
6813.20.10	--- Guarnizioni per freni	10,0	B5
6813.20.90	-- altro	10,0	B5
6813.81.00	-- Guarnizioni per freni	10,0	B5
6813.89.00	-- altro	10,0	B5
6814.10.00	-- Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto	10,0	B5
6814.90.00	- altro	10,0	B5
6815.10.10	- Filati o fili	5,0	B5
6815.10.20	-- Mattoni, lastre da pavimentazione, piastrelle da pavimento e articoli simili	15,0	B5
6815.10.91	-- Fibre di carbone	10,0	B5
6815.10.99	--- altro	15,0	B5
6815.20.00	--- Lavori di torba	20,0	B5
6815.91.00	- contenenti magnesite, dolomite o cromite	10,0	B5
6815.99.00	-- altro	5,0	B5
6901.00.00	-- Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili	20,0	B7
6902.10.00	- contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr ₂ O ₃)	10,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6902.20.00	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃), di silice (SiO ₂) o di una miscela o combinazione di tali prodotti	10,0	B7
6902.90.00	– altro	10,0	B7
6903.10.00	– contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti	5,0	B5
6903.20.00	– contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al ₂ O ₃) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO ₂)	5,0	B5
6903.90.00	– altro	5,0	B7
6904.10.00	– Mattoni da costruzione	35,0	B7
6904.90.00	– altro	35,0	B7
6905.10.00	– Tegole	45,0	B7
6905.90.00	– altro	45,0	B7
6906.00.00	– Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica	35,0	B7
6907.10.10	-- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento	45,0	B7
6907.10.90	-- altro	45,0	B5
6907.90.10	-- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento	35,0	B5
6907.90.20	-- Piastrelle da rivestimento del tipo utilizzato per i mulini a macine	20,0	B7
6907.90.90	-- altro	35,0	B7
6908.10.10	-- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento	45,0	B7
6908.10.90	-- altro	45,0	B7
6908.90.11	-- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento	35,0	B7
6908.90.19	--- altro	35,0	B7
6908.90.91	--- Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento	35,0	B7
6908.90.99	--- altro	35,0	B7
6909.11.00	-- di porcellana	5,0	B5
6909.12.00	-- Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs	5,0	B5
6909.19.00	-- altro	5,0	B5
6909.90.00	-- altro	20,0	B7
6910.10.00	– di porcellana	35,0	B7
6910.90.00	– altro	35,0	B7
6911.10.00	– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina	35,0	B7
6911.90.00	– altro	35,0	B7
6912.00.00	– Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana	35,0	B7
6913.10.10	-- Portasigarette e posacenere ornamentali	30,0	B7
6913.10.90	-- altro	30,0	B7
6913.90.10	-- Portasigarette e posacenere ornamentali	30,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
6913.90.90	-- altro	30,0	B7
6914.10.00	-- di porcellana	30,0	B7
6914.90.00	- altro	30,0	B7
7001.00.00	- Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa	0,0	A
7002.10.00	- Biglie	3,0	A
7002.20.00	- Barre e bacchette	3,0	A
7002.31.10	- del tipo utilizzato per la fabbricazione dei tubi sottovuoto	25,0	B5
7002.31.90	--- altro	3,0	A
7002.32.10	--- del tipo utilizzato per la fabbricazione dei tubi sottovuoto	25,0	B5
7002.32.20	--- altro, di vetro al borosilicato neutro chiaro, con un diametro uguale o superiore a 3 mm ma non superiore a 22 mm	5,0	A
7002.32.90	--- altro	3,0	A
7002.39.10	--- del tipo utilizzato per la fabbricazione dei tubi sottovuoto	25,0	B5
7002.39.20	--- altro, di vetro al borosilicato neutro chiaro, con un diametro uguale o superiore a 3 mm ma non superiore a 22 mm	5,0	A
7002.39.90	--- altro	3,0	A
7003.12.10	--- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7003.12.20	--- altro, di forma quadrata o rettangolare (anche con 1, 2, 3 o 4 angoli smussati)	40,0	B7
7003.12.90	--- altro	40,0	B7
7003.19.10	--- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7003.19.90	--- altro	40,0	B7
7003.20.00	--- Lastre e fogli, armati	40,0	B7
7003.30.00	- Profilati	40,0	B7
7004.20.10	- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7004.20.90	-- altro	40,0	B7
7004.90.10	-- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7004.90.90	-- altro	40,0	B7
7005.10.10	-- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7005.10.90	-- altro	30,0	B7
7005.21.10	-- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7005.21.90	--- altro	40,0	B7
7005.29.10	--- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7005.29.90	--- altro	40,0	B7
7005.30.00	--- Vetro armato	25,0	B7
7006.00.10	- Vetro da ottica, non lavorato otticamente	5,0	A
7006.00.90	- altro	30,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7007.11.10	– atti ai veicoli del capitolo 87	15,0	B7
7007.11.20	--- atti ai veicoli aerei o spaziali del capitolo 88	0,0	A
7007.11.30	--- atti ai veicoli per strade ferrate o simili del capitolo 86	3,0	A
7007.11.40	--- atti alle navi del capitolo 89	3,0	A
7007.19.10	--- atti agli articoli delle voci 84.29 o 84.30	15,0	B7
7007.19.90	--- altro	15,0	B7
7007.21.10	--- atti ai veicoli del capitolo 87	15,0	B7
7007.21.20	--- atti ai veicoli aerei o spaziali del capitolo 88	0,0	A
7007.21.30	--- atti ai veicoli per strade ferrate o simili del capitolo 86	3,0	A
7007.21.40	--- atti alle navi del capitolo 89	3,0	A
7007.29.10	--- atti agli articoli delle voci 84.29 o 84.30	15,0	B7
7007.29.90	--- altro	15,0	B7
7008.00.00	--- Vetri isolanti a pareti multiple	25,0	B7
7009.10.00	– Specchi retrovisivi per veicoli	15,0	B7
7009.91.00	– non incorniciati	25,0	B7
7009.92.00	-- incorniciati	30,0	B7
7010.10.00	-- Ampolle	10,0	B7
7010.20.00	– Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	20,0	B7
7010.90.10	– Damigiane	20,0	B7
7010.90.40	-- Bottiglie e imballaggi tubolari, del tipo utilizzato per antibiotici, sieri e altri liquidi iniettabili; bottiglie del tipo utilizzato per fluidi endovenosi	5,0	B3
7010.90.90	-- altro	20,0	B7
7011.10.10	-- Steli	5,0	B3
7011.10.90	-- altro	25,0	B7
7011.20.00	-- Per tubi catodici	0,0	A
7011.90.00	– altro	25,0	B7
7013.10.00	– Oggetti di vetroceramica	35,0	B7
7013.22.00	– di cristallo al piombo	30,0	B7
7013.28.00	-- altro	35,0	B7
7013.33.00	-- di cristallo al piombo	30,0	B7
7013.37.00	-- altro	35,0	B7
7013.41.00	-- di cristallo al piombo	30,0	B7
7013.42.00	-- di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	35,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7013.49.00	-- altro	35,0	B7
7013.91.00	-- di cristallo al piombo	30,0	B7
7013.99.00	-- del tipo atto all'uso negli autoveicoli	35,0	B7
7014.00.10	-- del tipo atto all'uso negli autoveicoli	5,0	B3
7014.00.90	- altro	5,0	B3
7015.10.00	- Vetri da occhialeria medica	3,0	A
7015.90.10	- Vetri da orologeria	5,0	B3
7015.90.90	-- altro	5,0	B3
7016.10.00	-- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili	25,0	B7
7016.90.00	- altro	45,0	B7
7017.10.10	- Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di dischi a semiconduttore	0,0	A
7017.10.90	-- altro	0,0	A
7017.20.00	-- di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5×10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C	0,0	A
7017.90.00	- altro	0,0	A
7018.10.00	- Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili	30,0	B7
7018.20.00	- Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm	0,0	A
7018.90.00	- altro	30,0	B7
7019.11.00	- Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm	3,0	A
7019.12.00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	3,0	A
7019.19.10	-- Filati	3,0	A
7019.19.90	--- altro	3,0	A
7019.31.00	--- Feltri (mats)	3,0	A
7019.32.00	-- Veli	3,0	A
7019.39.10	-- rivestimento esterno in fibre di vetro impregnate di asfalto o di catrame di carbone, del tipo utilizzato per le condotte	3,0	A
7019.39.90	--- altro	10,0	B5
7019.40.00	--- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	3,0	A
7019.51.00	- di larghezza non superiore a 30 cm	3,0	A
7019.52.00	-- di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m ² , aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex	3,0	A
7019.59.00	-- altro	3,0	A
7019.90.10	-- Fibre di vetro (compresa la lana di vetro)	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7019.90.90	-- altro	3,0	A
7020.00.11	-- del tipo utilizzato per la fabbricazione di prodotti acrilici	0,0	A
7020.00.19	-- altro	0,0	A
7020.00.20	-- Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di dischi a semiconduttore	0,0	A
7020.00.30	- Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto	40,0	B7
7020.00.40	- Tubi sottovuoto per collettori a energia solare	3,0	B3
7020.00.91	- Persiane, tapparelle	30,0	B7
7020.00.99	-- altro	30,0	B7
7101.10.00	-- Perle fini	3,0	A
7101.21.00	- gregge	3,0	A
7101.22.00	-- lavorate	3,0	A
7102.10.00	-- non scelti	1,0	A
7102.21.00	- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	0,0	A
7102.29.00	-- altro	0,0	A
7102.31.00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	0,0	A
7102.39.00	-- altro	0,0	A
7103.10.10	-- Rubini	0,0	A
7103.10.20	-- Giada (nephrite e giadeite)	0,0	A
7103.10.90	-- altro	0,0	A
7103.91.10	-- Rubini	0,0	A
7103.91.90	--- altro	0,0	A
7103.99.00	--- altro	0,0	A
7104.10.10	-- greggio	0,0	A
7104.10.20	-- lavorato	0,0	A
7104.20.00	-- altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	0,0	A
7104.90.00	- altro	0,0	A
7105.10.00	- di diamanti	1,0	A
7105.90.00	- altro	1,0	A
7106.10.00	- Polveri	1,0	A
7106.91.00	- greggio	1,0	A
7106.92.00	-- semilavorato	1,0	A
7107.00.00	-- Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	1,0	A
7108.11.00	-- Polveri	0,0	A
7108.12.00	-- greggio	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7108.13.00	-- semilavorato	0,0	A
7108.20.00	-- per uso monetario	0,0	A
7109.00.00	- Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	1,0	A
7110.11.00	-- greggio o in polvere	1,0	A
7110.19.00	-- altro	1,0	A
7110.21.00	-- greggio o in polvere	1,0	A
7110.29.00	-- altro	1,0	A
7110.31.00	-- greggio o in polvere	1,0	A
7110.39.00	-- altro	1,0	A
7110.41.00	-- greggio o in polvere	1,0	A
7110.49.00	-- altro	1,0	A
7111.00.10	-- Argento o oro, placcati o ricoperti di platino	1,0	A
7111.00.90	- altro	1,0	A
7112.30.00	- Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi	1,0	A
7112.91.00	- di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	1,0	A
7112.92.00	-- di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	1,0	A
7112.99.10	-- di argento, anche di metalli placcati o ricoperti di argento, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi	1,0	A
7112.99.90	--- altro	1,0	A
7113.11.10	--- Parti	30,0	B7
7113.11.90	--- altro	30,0	B7
7113.19.10	--- Parti	25,0	B7
7113.19.90	--- altro	25,0	B7
7113.20.10	--- Parti	30,0	B7
7113.20.90	-- altro	30,0	B7
7114.11.00	-- di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	30,0	B7
7114.19.00	-- di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi	30,0	B7
7114.20.00	-- di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi	30,0	B7
7115.10.00	- Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	30,0	B7
7115.90.10	- di oro o di argento	30,0	B7
7115.90.20	-- di metallo dorato o argentato	30,0	B7
7115.90.90	-- altro	30,0	B7
7116.10.00	-- di perle fini o coltivate	30,0	B7
7116.20.00	- di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	30,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7117.11.10	– Parti	30,0	B7
7117.11.90	--- altro	30,0	B7
7117.19.10	--- Bracciali bangle	25,0	B7
7117.19.20	--- Minuterie di fantasia	25,0	B7
7117.19.90	--- Parti	25,0	B7
7117.90.11	--- interamente di plastica o vetro	25,0	B7
7117.90.12	--- interamente di legno, tartaruga lavorata, avorio, osso, corno, corallo, madreperla e altre materie animali da intaglio, materie vegetali da intaglio lavorate o materie minerali da intaglio lavorate	25,0	B7
7117.90.13	--- interamente di porcellana	25,0	B7
7117.90.19	--- altro	25,0	B7
7117.90.21	--- interamente di plastica o vetro	25,0	B7
7117.90.22	--- interamente di legno, tartaruga lavorata, avorio, osso, corno, corallo, madreperla e altre materie animali da intaglio, materie vegetali da intaglio lavorate o materie minerali da intaglio lavorate	25,0	B7
7117.90.23	--- interamente di porcellana	25,0	B7
7117.90.29	--- altro	25,0	B7
7117.90.91	--- interamente di plastica o vetro	25,0	B7
7117.90.92	--- interamente di legno, tartaruga lavorata, avorio, osso, corno, corallo, madreperla e altre materie animali da intaglio, materie vegetali da intaglio lavorate o materie minerali da intaglio lavorate	25,0	B7
7117.90.93	--- interamente di porcellana	25,0	B7
7117.90.99	--- altro	25,0	B7
7118.10.10	--- Monete d'argento	30,0	B7
7118.10.90	-- altro	30,0	B7
7118.90.10	-- Monete d'oro, anche aventi corso legale	25,0	B7
7118.90.20	-- Monete d'argento aventi corso legale	25,0	B7
7118.90.90	-- altro	25,0	B7
7201.10.00	-- Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo	0,0	A
7201.20.00	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5% di fosforo	0,0	A
7201.50.00	– Ghise gregge legate; ghise speculari	0,0	A
7202.11.00	– contenente, in peso, più di 2 % di carbonio	5,0	B5
7202.19.00	-- altro	5,0	B5
7202.21.00	-- contenente, in peso, più di 55% di silicio	0,0	A
7202.29.00	-- altro	5,0	B5
7202.30.00	-- Ferro-silico-manganese	5,0	B5
7202.41.00	– contenente, in peso, più di 4 % di carbonio	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7202.49.00	-- altro	0,0	A
7202.50.00	-- Ferro-silico-cromo	0,0	A
7202.60.00	- Ferro-nichel	0,0	A
7202.70.00	- Ferro-molibdeno	0,0	A
7202.80.00	- Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	0,0	A
7202.91.00	- Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	0,0	A
7202.92.00	-- Ferro-vanadio	0,0	A
7202.93.00	-- Ferro-niobio	0,0	A
7202.99.00	-- altro	0,0	A
7203.10.00	-- Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	0,0	A
7203.90.00	- altro	0,0	A
7204.10.00	- Cascami e avanzi di ghisa	3,0	B3
7204.21.00	- di acciai inossidabili	0,0	A
7204.29.00	-- altro	0,0	A
7204.30.00	-- Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0,0	A
7204.41.00	- Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti	3,0	B3
7204.49.00	-- altro	0,0	A
7204.50.00	-- Cascami lingottati	3,0	B3
7205.10.00	- Graniglie	0,0	A
7205.21.00	- di acciai legati	0,0	A
7205.29.00	-- altro	0,0	A
7206.10.10	-- contenente, in peso, più di 0,6 % di carbonio	1,0	A
7206.10.90	-- altro	1,0	A
7206.90.00	-- altro	1,0	A
7207.11.00	- di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore	7,0	B10
7207.12.10	-- Laminati	0,0	A
7207.12.90	--- altro	7,0	B10
7207.19.00	--- altro	7,0	B10
7207.20.10	-- Laminati	0,0	A
7207.20.21	--- Blocchi sgrassati mediante fucinatura; bidoni	0,0	A
7207.20.29	---- altro	7,0	B10
7207.20.91	---- Laminati	0,0	A
7207.20.92	--- Blocchi sgrassati mediante fucinatura; bidoni	0,0	A
7207.20.99	---- altro	7,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7208.10.00	---- arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0,0	A
7208.25.00	- di spessore di 4,75 mm o più	0,0	A
7208.26.00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0,0	A
7208.27.10	-- di spessore inferiore a 2 mm	0,0	A
7208.27.90	--- altro	0,0	A
7208.36.00	--- di spessore superiore a 10 mm	0,0	A
7208.37.00	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	0,0	A
7208.38.00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0,0	A
7208.39.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0,0	A
7208.40.00	-- non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo	0,0	A
7208.51.00	- di spessore superiore a 10 mm	0,0	A
7208.52.00	-- di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm	0,0	A
7208.53.00	-- di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm	0,0	A
7208.54.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0,0	A
7208.90.00	-- altro	0,0	A
7209.15.00	- di spessore di 3 mm o più	7,0	B10
7209.16.00	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	7,0	B10
7209.17.00	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	7,0	B10
7209.18.10	-- Banda nera stagnata	0,0	A
7209.18.91	--- contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,17 mm o meno	7,0	B10
7209.18.99	---- altro	7,0	B10
7209.25.00	---- di spessore di 3 mm o più	7,0	B10
7209.26.00	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	7,0	B10
7209.27.00	-- di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm	7,0	B10
7209.28.10	-- contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 0,17 mm o meno	7,0	B10
7209.28.90	--- altro	7,0	B10
7209.90.10	--- ondulati	7,0	B10
7209.90.90	-- altro	7,0	B10
7210.11.10	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	5,0	B5
7210.11.90	--- altro	5,0	B5
7210.12.10	--- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	5,0	B5
7210.12.90	--- altro	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7210.20.10	--- contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	0,0	A
7210.20.90	-- altro	0,0	A
7210.30.11	-- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	10,0	B10
7210.30.12	--- di spessore superiore a 1,2 mm ed uguale o inferiore a 1,5 mm	5,0	B5
7210.30.19	--- altro	5,0	B5
7210.30.91	--- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	10,0	B10
7210.30.99	--- altro	5,0	B5
7210.41.11	--- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.41.12	---- di spessore superiore a 1,2 mm ed uguale o inferiore a 1,5 mm	10,0	B10
7210.41.19	---- altro	10,0	B10
7210.41.91	---- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.41.99	---- altro	10,0	B10
7210.49.11	---- zincati mediante il metodo di rivestimento in lega di ferro-zinco, contenenti, in peso, meno di 0,04 % di carbonio e di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	0,0	A
7210.49.12	---- altri, di altezza inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.49.13	---- di spessore superiore a 1,2 mm ed uguale o inferiore a 1,5 mm	10,0	B10
7210.49.19	---- altro	10,0	B10
7210.49.91	---- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.49.99	---- altro	10,0	B10
7210.50.00	---- rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	5,0	B5
7210.61.11	- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.61.12	---- di spessore superiore a 1,2 mm ed uguale o inferiore a 1,5 mm	10,0	B10
7210.61.19	---- altro	10,0	B10
7210.61.91	---- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.61.99	---- altro	10,0	B10
7210.69.11	---- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.69.12	---- di spessore superiore a 1,2 mm ed uguale o inferiore a 1,5 mm	10,0	B10
7210.69.19	---- altro	10,0	B10
7210.69.91	---- di spessore inferiore o uguale a 1,2 mm	15,0	B10
7210.69.99	---- altro	10,0	B10
7210.70.10	---- contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	5,0	B5
7210.70.90	-- altro	3,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7210.90.10	-- contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	5,0	B5
7210.90.90	-- altro	5,0	B5
7211.13.10	-- Nastri e bande, di larghezza superiore a 150 mm ed uguale o inferiore a 400 mm	0,0	A
7211.13.90	--- altro	0,0	A
7211.14.11	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7211.14.12	---- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	0,0	A
7211.14.19	---- altro	0,0	A
7211.14.21	---- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7211.14.22	---- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	0,0	A
7211.14.29	---- altro	0,0	A
7211.19.11	---- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7211.19.12	---- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	5,0	B5
7211.19.19	---- altro	0,0	A
7211.19.21	---- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7211.19.22	---- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	5,0	B5
7211.19.23	---- altri, di spessore di 0,17 mm o meno	0,0	A
7211.19.29	---- altro	0,0	A
7211.23.10	---- ondulati	5,0	B5
7211.23.20	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5
7211.23.30	--- altri, di spessore di 0,17 mm o meno	5,0	B5
7211.23.90	--- altro	5,0	B5
7211.29.10	--- ondulati	5,0	B5
7211.29.20	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5
7211.29.30	--- altri, di spessore di 0,17 mm o meno	5,0	B5
7211.29.90	--- altro	5,0	B5
7211.90.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5
7211.90.20	-- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	5,0	B5
7211.90.30	-- altri, di spessore di 0,17 mm o meno	5,0	B5
7211.90.90	-- altro	5,0	B5
7212.10.10	-- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5
7212.10.91	-- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	5,0	B5
7212.10.99	--- altro	5,0	B5
7212.20.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7212.20.20	-- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	5,0	B5
7212.20.90	-- altro	5,0	B5
7212.30.10	-- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	10,0	B10
7212.30.20	-- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	10,0	B10
7212.30.91	-- zincati mediante il metodo di rivestimento in lega di ferro-zinco, contenenti, in peso, meno di 0,04 % di carbonio	0,0	A
7212.30.99	--- altro	10,0	B10
7212.40.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5
7212.40.20	-- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	5,0	B5
7212.40.90	-- altro	5,0	B5
7212.50.11	-- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7212.50.12	--- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	0,0	A
7212.50.19	--- altro	0,0	A
7212.50.21	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	10,0	B10
7212.50.22	--- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	10,0	B10
7212.50.29	--- altro	10,0	B10
7212.50.91	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7212.50.92	--- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	0,0	A
7212.50.99	--- altro	0,0	A
7212.60.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7212.60.20	-- altri, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio e di spessore di 1,5 mm o meno	0,0	A
7212.60.90	-- altro	0,0	A
7213.10.00	-- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	15,0	B10
7213.20.00	-- altri, di acciai automatici	0,0	A
7213.91.10	-- del tipo utilizzato per la fabbricazione di bacchette per brasatura	5,0	B7
7213.91.20	--- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7213.91.90	--- altro	0,0	A
7213.99.10	--- del tipo utilizzato per la fabbricazione di bacchette per brasatura	5,0	B5
7213.99.20	--- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7213.99.90	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7214.10.11	--- di sezione circolare	0,0	A
7214.10.19	--- altro	0,0	A
7214.10.21	--- di sezione circolare	0,0	A
7214.10.29	--- altro	0,0	A
7214.20.31	--- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7214.20.39	---- altro	0,0	A
7214.20.41	---- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7214.20.49	---- altro	0,0	A
7214.20.51	---- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7214.20.59	---- altro	0,0	A
7214.20.61	---- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7214.20.69	---- altro	0,0	A
7214.30.00	---- altri, di acciai automatici	0,0	A
7214.91.10	- contenenti, in peso, meno di 0,6 % di carbonio	0,0	A
7214.91.20	--- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio	0,0	A
7214.99.10	--- contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio, di sezione trasversale non circolare	0,0	A
7214.99.90	--- altro	0,0	A
7215.10.00	--- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	0,0	A
7215.50.10	- contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio, di sezione trasversale non circolare	0,0	A
7215.50.91	-- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7215.50.99	--- altro	0,0	A
7215.90.10	--- del tipo utilizzato per il cemento armato (barre di rinforzo)	15,0	B10
7215.90.90	-- altro	0,0	A
7216.10.00	-- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm	10,0	B10
7216.21.00	- Profilati a L	10,0	B10
7216.22.00	-- Profilati a T	10,0	B10
7216.31.00	-- Profilati ad U	10,0	B10
7216.32.00	-- Profilati ad I	10,0	B10
7216.33.00	-- Profilati ad H	10,0	B10
7216.40.00	-- Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm	10,0	B10
7216.50.10	- di spessore inferiore a 80 mm	10,0	B10
7216.50.90	-- altro	10,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7216.61.00	-- ottenuti da prodotti laminati piatti	10,0	B10
7216.69.00	-- altro	10,0	B10
7216.91.00	-- ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	10,0	B10
7216.99.00	-- altro	10,0	B10
7217.10.10	-- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio	15,0	B10
7217.10.22	-- fili metallici di rinforzo; denti per pettini tessili; fili di acciaio per calcestruzzo precompresso; fili di acciai automatici	0,0	A
7217.10.29	--- altro	10,0	B10
7217.10.31	--- fili per raggi di biciclette; fili metallici di rinforzo; fili di acciaio per calcestruzzo precompresso; fili di acciai automatici	0,0	A
7217.10.39	--- altro	5,0	B5
7217.20.10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio	10,0	B10
7217.20.20	-- contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,45 % di carbonio	5,0	B5
7217.20.91	-- Fili con anima di acciaio del tipo utilizzato per conduttori di alluminio-acciaio (ACSR)	0,0	A
7217.20.99	--- altro	5,0	B5
7217.30.11	--- stagnati	10,0	B10
7217.30.19	--- altro	10,0	B10
7217.30.21	--- stagnati	5,0	B5
7217.30.29	--- altro	5,0	B5
7217.30.31	--- Fili di acciaio rivestiti di leghe di rame del tipo utilizzato nella fabbricazione di pneumatici di gomma (cerchietti)	0,0	A
7217.30.32	--- altri, stagnati	5,0	B5
7217.30.39	--- altro	5,0	B5
7217.90.10	--- contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio	10,0	B10
7217.90.90	-- altro	5,0	B5
7218.10.00	-- Lingotti e altre forme primarie	0,0	A
7218.91.00	- di sezione trasversale rettangolare	0,0	A
7218.99.00	-- altro	0,0	A
7219.11.00	-- di spessore superiore a 10 mm	0,0	A
7219.12.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	0,0	A
7219.13.00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0,0	A
7219.14.00	-- di spessore inferiore a 3 mm	0,0	A
7219.21.00	-- di spessore superiore a 10 mm	0,0	A
7219.22.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm	0,0	A
7219.23.00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0,0	A
7219.24.00	- di spessore inferiore a 3 mm	0,0	A
7219.31.00	-- di spessore uguale o superiore a 4,75 mm	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7219.32.00	-- di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm	0,0	A
7219.33.00	-- di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm	5,0	B5
7219.34.00	-- di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed uguale o inferiore a 1 mm	5,0	B5
7219.35.00	-- di spessore inferiore a 0,5 mm	5,0	B5
7219.90.00	-- altro	0,0	A
7220.11.10	- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7220.11.90	--- altro	0,0	A
7220.12.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7220.12.90	--- altro	0,0	A
7220.20.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	5,0	B5
7220.20.90	-- altro	5,0	B5
7220.90.10	-- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7220.90.90	-- altro	0,0	A
7221.00.00	-- Vergella o bordone di acciai inossidabili	0,0	A
7222.11.00	-- di sezione circolare	0,0	A
7222.19.00	-- altro	0,0	A
7222.20.10	-- di sezione circolare	0,0	A
7222.20.90	-- altro	0,0	A
7222.30.10	-- di sezione circolare	10,0	B10
7222.30.90	-- altro	0,0	A
7222.40.10	-- semplicemente laminate o estruse a caldo	0,0	A
7222.40.90	-- altro	0,0	A
7223.00.00	-- Fili di acciai inossidabili	10,0	B10
7224.10.00	- Lingotti e altre forme primarie	0,0	A
7224.90.00	- altro	0,0	A
7225.11.00	- a grani orientati	0,0	A
7225.19.00	-- altro	0,0	A
7225.30.10	-- di acciai rapidi	0,0	A
7225.30.90	-- altro	0,0	A
7225.40.10	-- di acciai rapidi	0,0	A
7225.40.90	-- altro	0,0	A
7225.50.10	-- di acciai rapidi	0,0	A
7225.50.90	-- altro	0,0	A
7225.91.10	-- di acciai rapidi	0,0	A
7225.91.90	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7225.92.10	--- di acciai rapidi	0,0	A
7225.92.90	--- altro	0,0	A
7225.99.10	--- di acciai rapidi	0,0	A
7225.99.90	--- altro	0,0	A
7226.11.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7226.11.90	--- altro	0,0	A
7226.19.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7226.19.90	--- altro	0,0	A
7226.20.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7226.20.90	-- altro	0,0	A
7226.91.10	-- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7226.91.90	--- altro	0,0	A
7226.92.10	--- Nastri e bande, di larghezza non superiore a 400 mm	0,0	A
7226.92.90	--- altro	0,0	A
7226.99.11	--- zincati	0,0	A
7226.99.19	---- altro	0,0	A
7226.99.91	---- zincati	0,0	A
7226.99.99	---- altro	0,0	A
7227.10.00	---- di acciai rapidi	0,0	A
7227.20.00	- di acciai silico-manganese	0,0	A
7227.90.00	- altro	0,0	A
7228.10.10	- di sezione circolare	0,0	A
7228.10.90	-- altro	0,0	A
7228.20.11	-- semplicemente laminate o estruse a caldo	0,0	A
7228.20.19	--- altro	0,0	A
7228.20.91	--- semplicemente laminate o estruse a caldo	0,0	A
7228.20.99	--- altro	0,0	A
7228.30.10	--- di sezione circolare	0,0	A
7228.30.90	-- altro	0,0	A
7228.40.10	-- di sezione circolare	0,0	A
7228.40.90	-- altro	0,0	A
7228.50.10	-- di sezione circolare	0,0	A
7228.50.90	-- altro	0,0	A
7228.60.10	-- di sezione circolare	0,0	A
7228.60.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7228.70.10	-- semplicemente laminati o estrusi a caldo	0,0	A
7228.70.90	-- altro	0,0	A
7228.80.11	-- di sezione circolare	0,0	A
7228.80.19	--- altro	0,0	A
7228.80.90	--- altro	0,0	A
7229.20.00	-- di acciai silico-manganese	0,0	A
7229.90.10	- di acciai rapidi	0,0	A
7229.90.90	-- altro	0,0	A
7301.10.00	-- Palancole	0,0	A
7301.20.00	- Profilati	5,0	B5
7302.10.00	- Rotaie	0,0	A
7302.30.00	- Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi	0,0	A
7302.40.00	- Stecche (ganasce) e piastre di appoggio	0,0	A
7302.90.10	- Traverse	0,0	A
7302.90.90	-- altro	0,0	A
7303.00.11	-- Tubi di tipo "hubless"	10,0	B5
7303.00.19	-- altro	10,0	B5
7303.00.90	-- altro	3,0	B3
7304.11.00	- di acciai inossidabili	0,0	A
7304.19.00	-- altro	0,0	A
7304.22.00	-- Aste di perforazione di acciai inossidabili	0,0	A
7304.23.00	-- altre aste di perforazione	0,0	A
7304.24.00	-- altri, di acciai inossidabili	0,0	A
7304.29.00	-- altro	0,0	A
7304.31.10	-- Tubi di rivestimento o di produzione per aste di perforazione con filettatura maschio e femmina	5,0	B5
7304.31.20	--- Condotti ad alta pressione	0,0	A
7304.31.40	--- altri, con un diametro esterno inferiore a 140 mm e contenenti in peso meno dello 0,45 % di carbonio	10,0	B5
7304.31.90	--- altro	5,0	B5
7304.39.20	--- Condotti ad alta pressione	0,0	A
7304.39.40	--- altri, con un diametro esterno inferiore a 140 mm e contenenti in peso meno dello 0,45 % di carbonio	10,0	B5
7304.39.90	--- altro	5,0	B5
7304.41.00	--- trafilati o laminati a freddo	0,0	A
7304.49.00	-- altro	0,0	A
7304.51.10	-- Tubi di rivestimento o di produzione per aste di perforazione con filettatura maschio e femmina	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7304.51.90	--- altro	0,0	A
7304.59.00	--- altro	0,0	A
7304.90.10	-- Condotti ad alta pressione	0,0	A
7304.90.30	-- altri, con un diametro esterno inferiore a 140 mm e contenenti in peso meno dello 0,45 % di carbonio	10,0	B5
7304.90.90	-- altro	5,0	B5
7305.11.00	-- saldati longitudinalmente ad arco sommerso	5,0	B5
7305.12.10	-- saldati per resistenza elettrica (ERW)	5,0	B5
7305.12.90	--- altro	5,0	B5
7305.19.10	--- saldati a spirale o a elica ad arco sommerso	10,0	B5
7305.19.90	--- altro	10,0	B5
7305.20.00	--- Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	5,0	B5
7305.31.10	- Tubi di acciaio inossidabile	5,0	B5
7305.31.90	--- altro	5,0	B5
7305.39.10	--- Condotti ad alta pressione	5,0	B5
7305.39.90	--- altro	10,0	B5
7305.90.00	--- altro	5,0	B5
7306.11.10	- saldati longitudinalmente per resistenza elettrica (ERW)	5,0	B5
7306.11.20	--- saldati a spirale o a elica ad arco sommerso	5,0	B5
7306.11.90	--- altro	5,0	B5
7306.19.10	--- saldati longitudinalmente per resistenza elettrica (ERW)	5,0	B5
7306.19.20	--- saldati a spirale o a elica ad arco sommerso	5,0	B5
7306.19.90	--- altro	5,0	B5
7306.21.00	--- saldati, di acciai inossidabili	5,0	B5
7306.29.00	-- altro	5,0	B5
7306.30.10	-- Tubi di caldaia	10,0	B5
7306.30.20	-- Tubi di acciaio ramati, rivestiti di fluororesina o zinco cromati con un diametro esterno non superiore a 15 mm	10,0	B5
7306.30.30	-- Tubi del tipo utilizzato per fabbricare guaine (tubi riscaldanti) per elementi riscaldanti di ferri da stiro o cuociriso elettrici, con un diametro esterno non superiore a 12 mm	10,0	B5
7306.30.40	-- Condotti ad alta pressione	5,0	B5
7306.30.90	-- altro	10,0	B10
7306.40.10	-- Tubi di caldaia	7,0	B5
7306.40.20	-- Tubi di acciaio inossidabile, con un diametro esterno superiore a 105 mm	7,0	B5
7306.40.30	-- Tubi contenenti, in peso, almeno 30 % di nickel, con un diametro esterno non superiore a 10 mm	7,0	B5
7306.40.90	-- altro	7,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7306.50.10	-- Tubi di caldaia	5,0	B5
7306.50.90	-- altro	5,0	B7
7306.61.00	-- di sezione quadrata o rettangolare	5,0	B7
7306.69.00	-- di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare	5,0	B7
7306.90.10	-- Tubi brasati al rame	10,0	B5
7306.90.90	-- altro	10,0	B10
7307.11.10	-- Accessori per tubi di tipo "hubless"	5,0	B5
7307.11.90	--- altro	5,0	B5
7307.19.00	--- altro	5,0	B5
7307.21.10	-- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.21.90	--- altro	5,0	B5
7307.22.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.22.90	--- altro	5,0	B5
7307.23.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.23.90	--- altro	5,0	B5
7307.29.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.29.90	--- altro	5,0	B5
7307.91.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.91.90	--- altro	5,0	B5
7307.92.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.92.90	--- altro	5,0	B5
7307.93.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.93.90	--- altro	5,0	B5
7307.99.10	--- con diametro interno inferiore a 15 cm	5,0	B5
7307.99.90	--- altro	5,0	B5
7308.10.10	--- tipo modulare prefabbricato unito da connettori a taglio	0,0	A
7308.10.90	-- altro	0,0	A
7308.20.11	-- tipo modulare prefabbricato unito da connettori a taglio	0,0	A
7308.20.19	--- altro	0,0	A
7308.20.21	--- tipo modulare prefabbricato unito da connettori a taglio	5,0	B5
7308.20.29	--- altro	5,0	B5
7308.30.00	--- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	10,0	B5
7308.40.10	- tipo modulare prefabbricato unito da connettori a taglio	3,0	A
7308.40.90	-- altro	3,0	A
7308.90.20	-- tipo modulare prefabbricato unito da connettori a taglio	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7308.90.40	-- Lastre o fogli galvanizzati ondulati e curvi preparati per l'uso in condotte o gallerie	10,0	B5
7308.90.50	-- Rotaie per navi	10,0	B5
7308.90.60	-- Passerelle portacavi scanalate, perforate	10,0	B5
7308.90.92	-- Guardavia	10,0	B5
7308.90.99	--- altro	10,0	B5
7309.00.11	--- con rivestimento interno o calorifugo	5,0	B5
7309.00.19	-- altro	5,0	B5
7309.00.91	-- con rivestimento interno o calorifugo	5,0	B5
7309.00.99	-- altro	5,0	B5
7310.10.10	-- di banda stagnata	10,0	B5
7310.10.90	-- altro	10,0	B5
7310.21.10	-- di capacità inferiore a 1 litro	12,0	B5
7310.21.91	--- di banda stagnata	10,0	B5
7310.21.99	---- altro	10,0	B5
7310.29.10	---- di capacità inferiore a 1 litro	15,0	B5
7310.29.91	--- di banda stagnata	10,0	B5
7310.29.99	---- altro	10,0	B5
7311.00.21	---- di capacità inferiore a 30 litri	17,0	B5
7311.00.22	-- di capacità uguale o superiore a 30 l ma inferiore a 110 l	5,0	B5
7311.00.29	-- altro	0,0	A
7311.00.93	-- di capacità inferiore a 30 litri	17,0	B5
7311.00.94	-- di capacità uguale o superiore a 30 l ma inferiore a 110 l	5,0	B5
7311.00.99	-- altro	0,0	A
7312.10.10	-- Funi chiuse, funi a trefoli triangolari e funi antigirevoli	5,0	B5
7312.10.20	-- rivestiti di ottone e di diametro non superiore a 3 mm	5,0	B5
7312.10.91	-- Funi di acciaio per precompresso	3,0	A
7312.10.99	--- altro	5,0	B5
7312.90.00	--- altro	5,0	B5
7313.00.00	-- Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	30,0	B5
7314.12.00	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	0,0	A
7314.14.00	-- altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile	0,0	A
7314.19.10	-- Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, diverse da quelle di acciaio inossidabile	10,0	B5
7314.19.90	--- altro	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7314.20.00	--- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm ²	15,0	B5
7314.31.00	- zincati	20,0	B5
7314.39.00	-- altro	20,0	B5
7314.41.00	-- zincati	30,0	B5
7314.42.00	-- ricoperte di materie plastiche	30,0	B5
7314.49.00	-- altro	30,0	B5
7314.50.00	-- Lamiere e lastre, incise e stirate	20,0	B5
7315.11.10	- Catene per biciclette e motociclette	35,0	B5
7315.11.91	--- del tipo a trasmissione, di lunghezza del passo non inferiore a 6 mm e non superiore a 32 mm	0,0	A
7315.11.99	---- altro	0,0	A
7315.12.10	---- Catene per biciclette e motociclette	0,0	A
7315.12.90	--- altro	0,0	A
7315.19.10	--- di catene per biciclette e motociclette	30,0	B5
7315.19.90	--- altro	0,0	A
7315.20.00	--- Catene antisdrucchiolevoli	0,0	A
7315.81.00	- Catene a maglie con traversino	0,0	A
7315.82.00	-- altre catene, a maglie saldate	0,0	A
7315.89.10	-- Catene per biciclette e motociclette	30,0	B5
7315.89.90	--- altro	0,0	A
7315.90.20	--- di catene per biciclette e motociclette	30,0	B5
7315.90.90	-- altro	0,0	A
7316.00.00	-- Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	3,0	B3
7317.00.10	- Punte di trafileeria	20,0	B5
7317.00.20	- Graffette	20,0	B5
7317.00.90	- altro	20,0	B5
7318.11.00	- Tirafondi	5,0	B5
7318.12.00	-- altre viti per legno	10,0	B10
7318.13.00	-- Ganci a vite e viti ad occhio	10,0	B10
7318.14.00	-- Viti autofilettanti	10,0	B10
7318.15.00	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle	10,0	B10
7318.16.00	-- Dadi	10,0	B10
7318.19.00	-- altro	10,0	B10
7318.21.00	-- Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio	10,0	B10
7318.22.00	-- altre rondelle	10,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7318.23.00	-- Ribadini	10,0	B10
7318.24.00	-- Copiglie, pernotti e chiavette	10,0	B10
7318.29.00	-- altro	10,0	B10
7319.40.00	-- Spilli di sicurezza ed altri spilli	30,0	B10
7319.90.10	- Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	30,0	B10
7319.90.90	-- altro	30,0	B10
7320.10.11	-- del tipo atto all'uso negli autoveicoli delle voci 87.02, 87.03 o 87.04	10,0	B10
7320.10.19	--- altro	3,0	B3
7320.10.90	--- altro	3,0	B3
7320.20.10	-- del tipo atto all'uso negli autoveicoli e le macchine delle voci 84.29 o 84.30	3,0	B7
7320.20.90	-- altro	3,0	B3
7320.90.10	-- del tipo atto all'uso negli autoveicoli	3,0	B7
7320.90.90	-- altro	3,0	B3
7321.11.00	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	15,0	B10
7321.12.00	-- a combustibili liquidi	20,0	B5
7321.19.00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	20,0	B10
7321.81.00	-- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili	15,0	B10
7321.82.00	-- a combustibili liquidi	25,0	B5
7321.89.00	-- altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi	20,0	B10
7321.90.10	-- di fornelli a cherosene	10,0	B10
7321.90.20	-- di apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi	10,0	B10
7321.90.90	-- altro	10,0	B10
7322.11.00	-- di ghisa	27,0	B5
7322.19.00	-- altro	30,0	B5
7322.90.00	-- altro	17,0	B5
7323.10.00	- Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	25,0	B5
7323.91.10	- Articoli per cucina	30,0	B5
7323.91.20	--- Posacenere	30,0	B5
7323.91.90	--- altro	30,0	B5
7323.92.00	--- di ghisa smaltati	30,0	B5
7323.93.10	-- Articoli per cucina	30,0	B5
7323.93.20	--- Posacenere	30,0	B5
7323.93.90	--- altro	30,0	B5
7323.94.00	--- di ferro o acciaio, smaltati	30,0	B5
7323.99.10	-- Articoli per cucina	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7323.99.20	--- Posacenere	20,0	B5
7323.99.90	--- altro	20,0	B5
7324.10.10	--- Acquai da cucina	20,0	B5
7324.10.90	-- altro	20,0	B5
7324.21.10	-- Vasche da bagno di forma allungata	35,0	B5
7324.21.90	--- altro	35,0	B5
7324.29.00	--- altro	35,0	B5
7324.90.10	-- Tazze per gabinetti o urinali (fissi)	20,0	B5
7324.90.30	-- Padelle e urinali portatili	20,0	B5
7324.90.91	-- parti di acquai o di vasche da bagno	20,0	B5
7324.90.93	--- parti di tazze per gabinetti o urinali (fissi)	20,0	B5
7324.90.99	--- altro	20,0	B5
7325.10.20	--- Chiusini, griglie e relativi telai	20,0	B5
7325.10.90	-- altro	15,0	B5
7325.91.00	-- Palle ed oggetti simili per mulini	20,0	B5
7325.99.20	-- Chiusini, griglie e relativi telai	20,0	B5
7325.99.90	--- altro	20,0	B5
7326.11.00	--- Palle ed oggetti simili per mulini	20,0	B5
7326.19.00	-- altro	10,0	B5
7326.20.50	-- Gabbie per pollame e simili	20,0	B5
7326.20.90	-- altro	20,0	B5
7326.90.10	-- Timoni per navi	5,0	B5
7326.90.30	-- Assemblaggi di morsetti con manicotti di gomma del tipo utilizzato per tubi in ghisa e accessori per tubi in ghisa di tipo "hubless"	15,0	B5
7326.90.60	-- Bruciatori Bunsen	15,0	B5
7326.90.70	-- Ferri di cavallo; speroni	15,0	B5
7326.90.91	-- Astucci per sigarette e portasigarette	15,0	B5
7326.90.99	--- altro	15,0	B5
7401.00.00	--- Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	0,0	A
7402.00.00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	0,0	A
7403.11.00	-- Catodi e sezioni di catodi	0,0	A
7403.12.00	-- Barre da filo (Wire-bars)	0,0	A
7403.13.00	-- Billette	0,0	A
7403.19.00	-- altro	0,0	A
7403.21.00	-- leghe a base di rame-zinco (ottone)	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7403.22.00	-- leghe a base di rame-stagno (bronzo)	0,0	A
7403.29.00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05)	0,0	A
7404.00.00	-- Cascami ed avanzi di rame	0,0	A
7405.00.00	Leghe madri di rame	0,0	A
7406.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	0,0	A
7406.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	0,0	A
7407.10.30	- Profilati	0,0	A
7407.10.40	-- Barre	3,0	A
7407.21.00	-- di leghe a base di rame-zinco (ottone)	0,0	A
7407.29.00	-- altro	0,0	A
7408.11.10	-- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 14 mm	10,0	B7
7408.11.90	--- altro	5,0	B5
7408.19.00	--- altro	10,0	B7
7408.21.00	-- di leghe a base di rame-zinco (ottone)	0,0	A
7408.22.00	-- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	0,0	A
7408.29.00	-- altro	0,0	A
7409.11.00	-- arrotolati	0,0	A
7409.19.00	-- altro	0,0	A
7409.21.00	-- arrotolati	0,0	A
7409.29.00	-- altro	0,0	A
7409.31.00	-- arrotolati	0,0	A
7409.39.00	-- altro	0,0	A
7409.40.00	-- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	0,0	A
7409.90.00	- di altre leghe di rame	0,0	A
7410.11.00	- di rame raffinato	0,0	A
7410.12.00	-- di leghe di rame	0,0	A
7410.21.00	-- di rame raffinato	0,0	A
7410.22.00	-- di leghe di rame	0,0	A
7411.10.00	-- di rame raffinato	5,0	B5
7411.21.00	- di leghe a base di rame-zinco (ottone)	5,0	B5
7411.22.00	-- di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	5,0	B5
7411.29.00	-- altro	3,0	A
7412.10.00	-- di rame raffinato	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7412.20.10	– di leghe a base di rame-zinco (ottone)	0,0	A
7412.20.90	-- altro	0,0	A
7413.00.10	-- di diametro inferiore o uguale a 28,28 mm	15,0	B7
7413.00.90	– altro	0,0	A
7415.10.10	– Chiodi	20,0	B7
7415.10.20	-- Graffette	20,0	B7
7415.10.90	-- altro	20,0	B7
7415.21.00	-- Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)	10,0	B7
7415.29.00	-- altro	10,0	B7
7415.33.10	-- Viti	10,0	B7
7415.33.20	--- Bulloni e dadi	10,0	B7
7415.39.00	--- altro	10,0	B7
7418.10.10	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	25,0	B7
7418.10.30	-- Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti	25,0	B7
7418.10.90	--- altro	25,0	B7
7418.20.00	--- Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti	30,0	B7
7419.10.00	– Catene, catenelle e loro parti	5,0	B5
7419.91.00	– colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati	5,0	B5
7419.99.31	--- per macchine	0,0	A
7419.99.39	---- altro	0,0	A
7419.99.40	---- Molle	0,0	A
7419.99.50	--- Astucci per sigarette o portasigarette	5,0	B5
7419.99.60	--- Apparecchi per cucinare o per riscaldare, diversi dai tipi per uso domestico, e loro parti	5,0	B5
7419.99.70	--- Articoli progettati appositamente per l'uso durante riti religiosi	5,0	A
7419.99.90	--- altro	5,0	B5
7501.10.00	--- Metalline di nichel	0,0	A
7501.20.00	– «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel	0,0	A
7502.10.00	– Nichel non legato	0,0	A
7502.20.00	– Leghe di nichel	0,0	A
7503.00.00	– Cascami ed avanzi di nichel	0,0	A
7504.00.00	Polveri e pagliette di nichel	0,0	A
7505.11.00	-- di nichel non legato	0,0	A
7505.12.00	-- di leghe di nichel	0,0	A
7505.21.00	-- di nichel non legato	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7505.22.00	-- di leghe di nichel	0,0	A
7506.10.00	-- di nichel non legato	0,0	A
7506.20.00	- di leghe di nichel	0,0	A
7507.11.00	- di nichel non legato	0,0	A
7507.12.00	-- di leghe di nichel	0,0	A
7507.20.00	-- Accessori per tubi	0,0	A
7508.10.00	- Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	0,0	A
7508.90.30	- Bulloni e dadi	0,0	A
7508.90.40	-- altri articoli atti all'uso nelle costruzioni	0,0	A
7508.90.50	-- Anodi per galvanoplastica, compresi quelli ottenuti per elettrolisi	0,0	A
7508.90.90	-- altro	0,0	A
7601.10.00	-- Alluminio non legato	0,0	A
7601.20.00	- Leghe di alluminio	0,0	A
7602.00.00	- Cascami ed avanzi di alluminio	0,0	A
7603.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	0,0	A
7603.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	0,0	A
7604.10.10	- Barre	5,0	B5
7604.10.90	-- altro	10,0	B7
7604.21.10	-- Profilati tubolari perforati del tipo atto all'uso in evaporatori di condizionatori dell'aria di autoveicoli	10,0	B7
7604.21.90	--- altro	10,0	B7
7604.29.10	--- altre barre estruse	5,0	B5
7604.29.30	--- Profilati a Y per chiusure lampo, arrotolati	10,0	B7
7604.29.90	--- altro	10,0	B7
7605.11.00	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	10,0	B7
7605.19.10	-- di diametro inferiore o uguale a 0,0508 mm	10,0	B7
7605.19.90	--- altro	10,0	B7
7605.21.00	--- di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm	3,0	B5
7605.29.00	-- altro	3,0	B5
7606.11.10	-- lisci o stampati mediante laminazione o stampaggio, non altrimenti trattati in superficie	0,0	A
7606.11.90	--- altro	0,0	A
7606.12.10	--- Laminati per lattine, laminati per chiusure di lattine e laminati per linguette di lattine, arrotolati	3,0	B5
7606.12.20	--- Lamiere di alluminio, non sensibilizzate, del tipo utilizzato per la stampa	0,0	A
7606.12.31	---- di leghe di alluminio 5082 o 5182, di larghezza superiore a 1 m, arrotolati	3,0	B5
7606.12.39	---- altro	3,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7606.12.90	---- altro	3,0	B5
7606.91.00	--- di alluminio non legato	0,0	A
7606.92.00	-- di leghe di alluminio	3,0	A
7607.11.00	-- semplicemente laminati	0,0	A
7607.19.00	-- altro	3,0	B5
7607.20.00	-- su supporto	3,0	B5
7608.10.00	- di alluminio non legato	3,0	B5
7608.20.00	- di leghe di alluminio	3,0	B5
7609.00.00	- Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	3,0	B5
7610.10.00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie	15,0	B7
7610.90.20	- Tetti galleggianti interni o esterni per serbatoi di stoccaggio	3,0	A
7610.90.90	-- altro	15,0	B7
7611.00.00	-- Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	0,0	A
7612.10.00	- Astucci tubolari flessibili	20,0	B7
7612.90.10	- Recipienti senza saldatura del tipo adatto per il latte fresco	15,0	B7
7612.90.90	-- altro	15,0	B7
7613.00.00	-- Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	0,0	A
7614.10.11	--- di diametro inferiore o uguale a 25,3 mm	20,0	B7
7614.10.12	--- di diametro superiore a 25,3 mm ed uguale o inferiore a 28,28 mm	15,0	B7
7614.10.19	--- altro	10,0	B7
7614.10.90	--- altro	5,0	B5
7614.90.11	-- di diametro inferiore o uguale a 25,3 mm	20,0	B7
7614.90.12	--- di diametro superiore a 25,3 mm ed uguale o inferiore a 28,28 mm	15,0	B7
7614.90.19	--- altro	10,0	B7
7614.90.90	--- altro	5,0	B5
7615.10.10	-- Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi	30,0	B7
7615.10.90	-- altro	22,0	B7
7615.20.20	-- Padelle, urinali e vasi da notte	30,0	B7
7615.20.90	-- altro	30,0	B7
7616.10.10	-- Chiodi	20,0	B7
7616.10.20	-- Punti metallici e ganci; bulloni e dadi	20,0	B7
7616.10.90	-- altro	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
7616.91.00	-- Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio	20,0	B7
7616.99.20	-- Ghiere del tipo utilizzato nella fabbricazione delle matite	20,0	B7
7616.99.30	--- Pezzi di metallo, tondi, di dimensione tale per cui lo spessore supera un decimo del diametro	20,0	B7
7616.99.40	--- Tamburi, rocche, bobine e supporti simili per filati tessili	20,0	B7
7616.99.60	--- Beccucci e tazze del tipo utilizzato per la raccolta del lattice	20,0	B7
7616.99.91	--- Astucci per sigarette o portasigarette; persiane, tapparelle	15,0	B7
7616.99.92	---- Lamiere e lastre, incise e stirate	15,0	B7
7616.99.99	---- altro	15,0	B7
7801.10.00	---- Piombo raffinato	0,0	A
7801.91.00	- contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	0,0	A
7801.99.00	-- altro	0,0	A
7802.00.00	-- Cascami ed avanzi di piombo	0,0	A
7804.11.00	-- Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)	0,0	A
7804.19.00	-- altro	0,0	A
7804.20.00	-- Polveri e pagliette	0,0	A
7806.00.20	- Barre, profilati e fili	0,0	A
7806.00.30	- Tubi e accessori per tubi (per esempio raccordi, gomiti, manicotti)	0,0	A
7806.00.90	- altro	0,0	A
7901.11.00	- contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco	0,0	A
7901.12.00	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco	0,0	A
7901.20.00	-- Leghe di zinco	0,0	A
7902.00.00	- Cascami ed avanzi di zinco	0,0	A
7903.10.00	- Zinco polverizzato	0,0	A
7903.90.00	- altro	0,0	A
7904.00.00	- Barre, profilati e fili di zinco	0,0	A
7905.00.30	- fogli di spessore inferiore o uguale a 0,25 mm	0,0	A
7905.00.90	- altro	0,0	A
7907.00.30	- Grondaie, coperture per tetti, lucernari e altri lavori sagomati per l'edilizia	10,0	B5
7907.00.40	- Tubi e accessori per tubi (per esempio raccordi, gomiti, manicotti)	0,0	A
7907.00.91	- Astucci per sigarette o portasigarette; posacenere	10,0	B5
7907.00.92	-- altri oggetti per uso domestico	10,0	B5
7907.00.99	-- altro	10,0	B5
8001.10.00	-- Stagno non legato	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8001.20.00	– Leghe di stagno	3,0	A
8002.00.00	– Cascami e avanzi di stagno	3,0	A
8003.00.10	– Barre per la brasatura	10,0	B5
8003.00.90	– altro	3,0	A
8007.00.20	– Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm	3,0	A
8007.00.30	– Fogli e nastri sottili (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti analoghi) di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette	3,0	A
8007.00.40	– Tubi e accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	5,0	A
8007.00.91	– Astucci per sigarette o portasigarette; posacenere	20,0	B5
8007.00.92	-- altri oggetti per uso domestico	20,0	B5
8007.00.99	-- altro	20,0	B5
8101.10.00	-- Polveri	0,0	A
8101.94.00	– Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	0,0	A
8101.96.00	-- Fili	0,0	A
8101.97.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8101.99.10	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	0,0	A
8101.99.90	--- altro	0,0	A
8102.10.00	--- Polveri	0,0	A
8102.94.00	– Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	0,0	A
8102.95.00	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	0,0	A
8102.96.00	-- Fili	0,0	A
8102.97.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8102.99.00	-- altro	0,0	A
8103.20.00	-- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	0,0	A
8103.30.00	– Cascami e avanzi	0,0	A
8103.90.00	– altro	0,0	A
8104.11.00	– contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	0,0	A
8104.19.00	-- altro	0,0	A
8104.20.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8104.30.00	– Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	0,0	A
8104.90.00	– altro	0,0	A
8105.20.10	– Cobalto greggio	0,0	A
8105.20.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8105.30.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8105.90.00	- altro	0,0	A
8106.00.10	- Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	0,0	A
8106.00.90	- altro	0,0	A
8107.20.00	- Cadmio greggio; polveri	0,0	A
8107.30.00	- Cascami e avanzi	0,0	A
8107.90.00	- altro	0,0	A
8108.20.00	- Titanio greggio; polveri	0,0	A
8108.30.00	- Cascami e avanzi	0,0	A
8108.90.00	- altro	0,0	A
8109.20.00	- Zirconio greggio; polveri	0,0	A
8109.30.00	- Cascami e avanzi	0,0	A
8109.90.00	- altro	0,0	A
8110.10.00	- Antimonio greggio; polveri	0,0	A
8110.20.00	- Cascami e avanzi	0,0	A
8110.90.00	- altro	0,0	A
8111.00.00	- Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi	0,0	A
8112.12.00	-- greggio; polveri	0,0	A
8112.13.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8112.19.00	-- altro	0,0	A
8112.21.00	-- greggio; polveri	0,0	A
8112.22.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8112.29.00	-- altro	0,0	A
8112.51.00	-- greggio; polveri	0,0	A
8112.52.00	-- Cascami e avanzi	0,0	A
8112.59.00	-- altro	0,0	A
8112.92.00	-- greggi; cascami e avanzi; polveri	0,0	A
8112.99.00	-- altro	0,0	A
8113.00.00	-- Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi	0,0	A
8201.10.00	- Vanghe e pale	20,0	B3
8201.30.10	- Rastrelli e raschiatoi	20,0	B3
8201.30.90	-- altro	20,0	B3
8201.40.00	-- Asce, roncole e simili utensili taglienti	20,0	B3
8201.50.00	- Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano	20,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8201.60.00	– Cesioie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	20,0	B3
8201.90.00	– altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano	20,0	B3
8202.10.00	– Seghe a mano	20,0	B3
8202.20.10	– Sbozzi	10,0	B3
8202.20.90	-- altro	10,0	B3
8202.31.10	-- Sbozzi	0,0	A
8202.31.90	--- altro	0,0	A
8202.39.00	--- altre, comprese le loro parti	0,0	A
8202.40.00	-- Catene di seghe dette "taglienti"	0,0	A
8202.91.00	– Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	0,0	A
8202.99.10	-- Lame di seghe diritte	0,0	A
8202.99.90	--- altro	0,0	A
8203.10.00	--- Lime, raspe ed utensili simili	20,0	B3
8203.20.00	– Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili	20,0	B3
8203.30.00	– Cesioie per metalli e utensili simili	5,0	B3
8203.40.00	– Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili	10,0	B3
8204.11.00	– ad apertura fissa	20,0	B3
8204.12.00	-- ad apertura variabile	20,0	B3
8204.20.00	-- Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico	20,0	B3
8205.10.00	– Utensili per forare, filettare o maschiare	5,0	B3
8205.20.00	– Martelli e mazze	20,0	B3
8205.30.00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	20,0	B3
8205.40.00	– cacciaviti	20,0	B3
8205.51.10	– Ferri da stiro	20,0	B3
8205.51.90	--- altro	20,0	B3
8205.59.00	--- altro	20,0	B3
8205.60.00	-- Lampade per saldare	20,0	B3
8205.70.00	– Morse, sergenti e simili	20,0	B3
8205.90.00	– altri, comprese le assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce	20,0	B3
8206.00.00	– Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	20,0	B3
8207.13.00	-- con parte operante di cermet	0,0	A
8207.19.00	-- altri, comprese le loro parti	0,0	A
8207.20.00	-- Filiere per trafilare o estrarre i metalli	0,0	A
8207.30.00	– Utensili per imbutire, stampare o punzonare	0,0	A
8207.40.00	– Utensili per maschiare o filettare	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8207.50.00	– Utensili per forare	0,0	A
8207.60.00	– Utensili per alesare o scanalare	0,0	A
8207.70.00	– Utensili per fresare	0,0	A
8207.80.00	– Utensili per tornire	0,0	A
8207.90.00	– altri utensili intercambiabili	0,0	A
8208.10.00	– per la lavorazione dei metalli	0,0	A
8208.20.00	– per la lavorazione del legno	0,0	A
8208.30.00	– per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare	20,0	B3
8208.40.00	– per macchine agricole, orticole o forestali	0,0	A
8208.90.00	– altro	0,0	A
8209.00.00	– Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet	0,0	A
8210.00.00	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	20,0	B3
8211.10.00	– Assortimenti	5,0	B3
8211.91.00	– Coltelli da tavola a lama fissa	5,0	B3
8211.92.50	-- del tipo utilizzato per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura	5,0	B3
8211.92.90	---- altro	5,0	B3
8211.93.20	---- del tipo utilizzato per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura	5,0	B3
8211.93.90	---- altro	5,0	B3
8211.94.10	---- per coltelli del tipo utilizzato per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura	5,0	B3
8211.94.90	---- altro	5,0	B3
8211.95.00	---- Manici di metalli comuni	5,0	B3
8212.10.00	-- Rasoi	20,0	B3
8212.20.10	– Lame a doppio taglio per rasoi	20,0	B3
8212.20.90	-- altro	20,0	B3
8212.90.00	-- altre parti	17,0	B3
8213.00.00	– Forbici a due branche e loro lame	25,0	B3
8214.10.00	– Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame	25,0	B3
8214.20.00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	25,0	B3
8214.90.00	– altro	25,0	B3
8215.10.00	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	25,0	B3
8215.20.00	– altri assortimenti	25,0	B3
8215.91.00	– argentati, dorati o platinati	25,0	B3
8215.99.00	-- altro	25,0	B3
8301.10.00	-- Lucchetti	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8301.20.00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli	25,0	B5
8301.30.00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili	25,0	B5
8301.40.10	– Manette	0,0	A
8301.40.90	-- altro	25,0	B5
8301.50.00	-- Fermagli e montature a fermaglio con serratura	25,0	B5
8301.60.00	– Parti	25,0	B5
8301.70.00	– Chiavi presentate isolatamente	25,0	B5
8302.10.00	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)	20,0	B5
8302.20.10	– di diametro (compreso il copertone) superiore a 100 mm ma inferiore o uguale a 250 mm	20,0	B5
8302.20.90	-- altro	20,0	B5
8302.30.10	-- patte incernierate di chiusure a occhio	20,0	B5
8302.30.90	-- altro	20,0	B5
8302.41.31	--- patte incernierate di chiusure a occhio	20,0	B5
8302.41.39	---- altro	20,0	B5
8302.41.90	---- altro	20,0	B5
8302.42.20	--- patte incernierate di chiusure a occhio	20,0	B5
8302.42.90	--- altro	20,0	B5
8302.49.10	--- del tipo utilizzato per gli oggetti di selleria	20,0	B5
8302.49.91	--- patte incernierate di chiusure a occhio	20,0	B5
8302.49.99	---- altro	20,0	B5
8302.50.00	---- Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili	25,0	B5
8302.60.00	– Congegni di chiusura automatica per porte	17,0	B5
8303.00.00	– Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	25,0	B5
8304.00.10	– Classificatori e schedari	25,0	B5
8304.00.91	– di alluminio	25,0	B5
8304.00.99	-- altro	25,0	B5
8305.10.10	-- per rilegatrici a spirale doppia	25,0	B5
8305.10.90	-- altro	25,0	B5
8305.20.10	-- del tipo usato per l'ufficio	25,0	B5
8305.20.20	-- altro, di ferro o acciaio	25,0	B5
8305.20.90	-- altro	25,0	B5
8305.90.10	-- fermagli	25,0	B5
8305.90.90	-- altro	25,0	B5
8306.10.10	-- per velocipedi	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8306.10.20	-- altro, di rame	25,0	B5
8306.10.90	-- altro	25,0	B5
8306.21.00	-- argentati, dorati o platinati	25,0	B5
8306.29.10	-- di rame o piombo	25,0	B5
8306.29.20	--- di nichel	25,0	B5
8306.29.30	--- di alluminio	25,0	B5
8306.29.90	--- altro	25,0	B5
8306.30.10	--- di rame	25,0	B5
8306.30.91	-- Specchi metallici stradali per incroci o curve con scarsa visibilità	25,0	B5
8306.30.99	--- altro	25,0	B5
8307.10.00	--- di ferro o di acciaio	10,0	B5
8307.90.00	- di altri metalli comuni	10,0	B5
8308.10.00	- Graffette, ganci ed occhielli	27,0	B5
8308.20.00	- Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	20,0	B5
8308.90.10	- Perle	25,0	B5
8308.90.90	-- altro	25,0	B5
8309.10.00	-- Tappi a corona	15,0	B5
8309.90.10	- Capsule per bottiglie	15,0	B5
8309.90.20	-- Chiusure/coperchi per lattine, di alluminio	15,0	B5
8309.90.60	-- Cupole e fondi per bombolette spray, di latta	15,0	B5
8309.90.70	-- altri coperchi per lattine	15,0	B5
8309.90.81	-- Tappi per bottiglie e tappi a passo di vite	15,0	B5
8309.90.89	--- altro	15,0	B5
8309.90.91	--- Tappi per bottiglie e tappi a passo di vite	15,0	B5
8309.90.99	--- altro	15,0	B5
8310.00.00	--- Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405	10,0	B5
8311.10.00	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	20,0	B5
8311.20.20	- Fili riempiti, di acciai legati, contenenti, in peso, 4,5 % o più di carbonio e 20 % o più di cromo	0,0	A
8311.20.90	-- altro	25,0	B5
8311.30.20	-- Fili riempiti, di acciai legati, contenenti, in peso, 4,5 % o più di carbonio e 20 % o più di cromo	0,0	A
8311.30.90	-- altro	25,0	B5
8311.90.00	-- altro	25,0	B5
8401.10.00	- Reattori nucleari	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8401.20.00	– Macchine e apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti	0,0	A
8401.30.00	– Elementi combustibili (cartucce), non irradiati	0,0	A
8401.40.00	– Parti di reattori nucleari	0,0	A
8402.11.10	– elettriche	0,0	A
8402.11.20	– – – non elettriche	0,0	A
8402.12.11	– – – Caldaie con produzione oraria di vapore superiore a 15 t	3,0	A
8402.12.19	– – – – altro	3,0	A
8402.12.21	– – – – Caldaie con produzione oraria di vapore superiore a 15 t	3,0	A
8402.12.29	– – – – altro	3,0	A
8402.19.11	– – – – Caldaie con produzione oraria di vapore superiore a 15 t	3,0	A
8402.19.19	– – – – altro	3,0	A
8402.19.21	– – – – Caldaie con produzione oraria di vapore superiore a 15 t	3,0	A
8402.19.29	– – – – altro	3,0	A
8402.20.10	– – – – elettriche	0,0	A
8402.20.20	– – non elettriche	0,0	A
8402.90.10	– – Corpi o mantelli di caldaie	0,0	A
8402.90.90	– – altro	0,0	A
8403.10.00	– – Caldaie	0,0	A
8403.90.10	– Corpi o mantelli di caldaie	0,0	A
8403.90.90	– – altro	0,0	A
8404.10.10	– – per caldaie della voce 8402	0,0	A
8404.10.20	– – per caldaie della voce 8403	0,0	A
8404.20.00	– – Condensatori per macchine a vapore	0,0	A
8404.90.11	– Corpi o mantelli di caldaie	0,0	A
8404.90.19	– – – altro	0,0	A
8404.90.21	– – – Corpi o mantelli di caldaie	0,0	A
8404.90.29	– – – altro	0,0	A
8404.90.90	– – – altro	0,0	A
8405.10.00	– – Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori	0,0	A
8405.90.00	– Parti	0,0	A
8406.10.00	– Turbine per la propulsione di navi	0,0	A
8406.81.00	– di potenza superiore a 40 MW	0,0	A
8406.82.00	– – di potenza inferiore o uguale a 40 MW	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8406.90.00	-- Parti	0,0	A
8407.10.00	- Motori per l'aviazione	0,0	A
8407.21.10	- di potenza inferiore o uguale a 22,38 kW (30 hp)	25,0	B7
8407.21.90	---- altro	5,0	B10
8407.29.20	--- di potenza inferiore o uguale a 22,38 kW (30 hp)	25,0	B7
8407.29.90	--- altro	5,0	B10
8407.31.00	--- di cilindrata inferiore o uguale a 50 cc	50,0	B7
8407.32.11	--- per gli autoveicoli della voce 8701	30,0	B7
8407.32.12	----- per gli autoveicoli della voce 8711	45,0	B7
8407.32.19	----- altro	30,0	B7
8407.32.21	----- per gli autoveicoli della voce 8701	30,0	B7
8407.32.22	----- per gli autoveicoli della voce 8711	45,0	B7
8407.32.29	----- altro	30,0	B7
8407.33.10	---- per gli autoveicoli della voce 8701	25,0	B7
8407.33.20	--- per gli autoveicoli della voce 8711	32,0	B7
8407.33.90	--- altro	20,0	B7
8407.34.40	---- per motocoltivatori di cilindrata inferiore o uguale a 1 100 cc	25,0	B7
8407.34.50	----- per altri autoveicoli della voce 8701	25,0	B7
8407.34.60	----- per gli autoveicoli della voce 8711	32,0	B7
8407.34.71	----- di cilindrata inferiore o uguale a 2 000 cc	20,0	B7
8407.34.72	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc	20,0	B7
8407.34.73	----- di cilindrata superiore a 3 000 cc	20,0	B7
8407.34.91	----- per motocoltivatori di cilindrata inferiore o uguale a 1 100 cc	25,0	B7
8407.34.92	----- per altri autoveicoli della voce 8701	25,0	B7
8407.34.93	----- per gli autoveicoli della voce 8711	32,0	B7
8407.34.94	----- di cilindrata inferiore o uguale a 2 000 cc	18,0	B7
8407.34.95	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc	18,0	B7
8407.34.99	----- di cilindrata superiore a 3 000 cc	18,0	B7
8407.90.10	----- di potenza inferiore o uguale a 18,65 kW	25,0	B7
8407.90.20	-- di potenza superiore a 18,65 kW ma inferiore o uguale a 22,38 kW	25,0	B7
8407.90.90	-- altro	3,0	B7
8408.10.10	-- di potenza inferiore o uguale a 22,38 kW	20,0	B10
8408.10.20	-- di potenza superiore a 22,38 kW ma inferiore o uguale a 100 kW	3,0	B7
8408.10.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8408.20.10	-- per gli autoveicoli della sottovoce 8 701,10	25,0	B10
8408.20.21	---- di cilindrata inferiore o uguale a 2 000 cc	20,0	B7
8408.20.22	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 3 500 cc	20,0	B7
8408.20.23	----- di cilindrata superiore a 3 500 cc	5,0	B7
8408.20.93	---- per gli autoveicoli della sottovoce 8 701,10	25,0	B7
8408.20.94	---- di cilindrata inferiore o uguale a 2 000 cc	20,0	B7
8408.20.95	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 3 500 cc	20,0	B7
8408.20.96	----- di cilindrata superiore a 3 500 cc	15,0	B7
8408.90.10	---- di potenza inferiore o uguale a 18,65 kW	22,0	B10
8408.90.50	-- di potenza superiore a 100 kW	3,0	B7
8408.90.91	-- per macchine della voce 8429 o 8430	10,0	B10
8408.90.99	--- altro	10,0	B10
8409.10.00	--- di motori per l'aviazione	0,0	A
8409.91.11	- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.91.12	---- Blocchi cilindri	10,0	B7
8409.91.13	---- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.14	---- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.91.15	---- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.91.16	---- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.17	---- altri pistoni	10,0	B7
8409.91.18	---- Segmenti e spinotti del pistone	10,0	B7
8409.91.19	---- altro	10,0	B7
8409.91.21	---- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.91.22	---- Blocchi cilindri	10,0	B7
8409.91.23	---- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.24	---- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.91.25	---- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.91.26	---- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.27	---- altri pistoni	10,0	B7
8409.91.28	---- Segmenti e spinotti del pistone	10,0	B7
8409.91.29	---- altro	10,0	B7
8409.91.31	---- Carburatori e loro parti	27,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8409.91.32	----- Blocchi cilindri; basamenti	27,0	B7
8409.91.34	----- Camicie dei cilindri	27,0	B7
8409.91.35	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	27,0	B7
8409.91.37	----- Pistoni	27,0	B7
8409.91.38	----- Segmenti e spinotti del pistone	27,0	B7
8409.91.39	----- altro	27,0	B7
8409.91.41	----- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.91.42	----- Blocchi cilindri; basamenti	10,0	B7
8409.91.43	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.44	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.91.45	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.91.46	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.47	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.91.48	----- Segmenti e spinotti del pistone	10,0	B7
8409.91.49	----- altro	10,0	B7
8409.91.51	----- Blocchi cilindri; basamenti	15,0	B7
8409.91.52	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	15,0	B7
8409.91.53	----- altre camicie dei cilindri	15,0	B7
8409.91.54	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	15,0	B7
8409.91.55	----- altri pistoni	15,0	B7
8409.91.59	----- altro	15,0	B7
8409.91.61	----- Blocchi cilindri; basamenti	3,0	B7
8409.91.62	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	3,0	B7
8409.91.63	----- altre camicie dei cilindri	3,0	B7
8409.91.64	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	3,0	B7
8409.91.65	----- altri pistoni	3,0	B7
8409.91.69	----- altro	3,0	B7
8409.91.71	----- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.91.72	----- Blocchi cilindri	10,0	B7
8409.91.73	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8409.91.74	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.91.75	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.91.76	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.91.77	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.91.78	----- Segmenti e spinotti di pistoni	10,0	B7
8409.91.79	----- altro	10,0	B7
8409.99.11	----- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.99.12	----- Blocchi cilindri	10,0	B7
8409.99.13	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.14	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.99.15	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.99.16	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.17	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.99.18	----- Segmenti e spinotti del pistone	10,0	B7
8409.99.19	----- altro	10,0	B7
8409.99.21	----- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.99.22	----- Blocchi cilindri	10,0	B7
8409.99.23	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.24	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.99.25	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.99.26	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.27	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.99.28	----- Segmenti e spinotti del pistone	10,0	B7
8409.99.29	----- altro	10,0	B7
8409.99.31	----- Carburatori e loro parti	15,0	B7
8409.99.32	----- Blocchi cilindri; basamenti	15,0	B7
8409.99.33	----- Camicie dei cilindri	15,0	B7
8409.99.34	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	15,0	B7
8409.99.35	----- Pistoni	15,0	B7
8409.99.36	----- Segmenti e spinotti del pistone	15,0	B7
8409.99.39	----- altro	15,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8409.99.41	----- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.99.42	----- Blocchi cilindri; basamenti	10,0	B7
8409.99.43	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.44	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.99.45	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.99.46	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.47	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.99.48	----- Segmenti e spinotti del pistone	10,0	B7
8409.99.49	----- altro	10,0	B7
8409.99.51	----- Blocchi cilindri; basamenti	10,0	B7
8409.99.52	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.53	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.99.54	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.55	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.99.59	----- altro	10,0	B7
8409.99.61	----- Blocchi cilindri; basamenti	3,0	B7
8409.99.62	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	3,0	B7
8409.99.63	----- altre camicie dei cilindri	3,0	B7
8409.99.64	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	3,0	B7
8409.99.65	----- altri pistoni	3,0	B7
8409.99.69	----- altro	3,0	B7
8409.99.71	----- Carburatori e loro parti	10,0	B7
8409.99.72	----- Blocchi cilindri	10,0	B7
8409.99.73	----- Camicie dei cilindri, con diametro interno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.74	----- altre camicie dei cilindri	10,0	B7
8409.99.75	----- Teste dei cilindri e relativi coperchi	10,0	B7
8409.99.76	----- Pistoni, con diametro esterno di almeno 50 mm, ma inferiore o uguale a 155 mm	10,0	B7
8409.99.77	----- altri pistoni	10,0	B7
8409.99.78	----- Segmenti e spinotti di pistoni	10,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8409.99.79	---- altro	10,0	B7
8410.11.00	---- di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW	0,0	A
8410.12.00	-- di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW	0,0	A
8410.13.00	-- di potenza superiore a 10 000 kW	0,0	A
8410.90.00	-- Parti, compresi i regolatori	0,0	A
8411.11.00	- di spinta inferiore o uguale a 25 kN	0,0	A
8411.12.00	-- di spinta superiore a 25 kN	0,0	A
8411.21.00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW	0,0	A
8411.22.00	-- di potenza superiore a 1 100 kW	0,0	A
8411.81.00	-- di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW	0,0	A
8411.82.00	-- di potenza superiore a 5 000 kW	0,0	A
8411.91.00	-- di turboreattori o di turbopropulsori	0,0	A
8411.99.00	-- altro	0,0	A
8412.10.00	-- Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	0,0	A
8412.21.00	- a movimento rettilineo (cilindri)	0,0	A
8412.29.00	-- altro	0,0	A
8412.31.00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	0,0	A
8412.39.00	-- altro	0,0	A
8412.80.00	-- altro	0,0	A
8412.90.10	- di sterilizzatori della sottovoce 8412.10	0,0	A
8412.90.90	-- altro	0,0	A
8413.11.00	-- Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	3,0	A
8413.19.00	-- altro	3,0	A
8413.20.10	-- Pompe dell'acqua	20,0	B5
8413.20.90	-- altro	20,0	B5
8413.30.12	-- Pompe dell'acqua o pompe di carburante del tipo utilizzato per i motori degli autoveicoli della voce 8702, 8703 o 8704	3,0	A
8413.30.19	--- altro	3,0	A
8413.30.21	--- Pompe dell'acqua o pompe di carburante del tipo utilizzato per i motori degli autoveicoli della voce 8702, 8703 o 8704	3,0	A
8413.30.29	--- altro	3,0	A
8413.30.92	--- Pompe dell'acqua o pompe di carburante del tipo utilizzato per i motori degli autoveicoli della voce 8702, 8703 o 8704	3,0	A
8413.30.99	--- altro	3,0	A
8413.40.00	--- Pompe per calcestruzzo	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8413.50.30	– Pompe idrauliche con un flusso inferiore o uguale a 8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.50.40	-- Pompe idrauliche con un flusso superiore a 8 000 m ³ /h ma inferiore o uguale a 13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.50.90	-- altro	0,0	A
8413.60.30	-- Pompe idrauliche con un flusso inferiore o uguale a 8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.60.40	-- Pompe idrauliche con un flusso superiore a 8 000 m ³ /h ma inferiore o uguale a 13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.60.90	-- altro	0,0	A
8413.70.11	-- con diametro di ingresso inferiore o uguale a 200 mm	20,0	B5
8413.70.19	--- altro	20,0	B5
8413.70.31	--- con diametro di ingresso inferiore o uguale a 200 mm	10,0	B5
8413.70.39	--- altro	10,0	B5
8413.70.41	--- con diametro di ingresso inferiore o uguale a 200 mm	10,0	B5
8413.70.49	--- altro	10,0	B5
8413.70.51	--- con diametro di ingresso inferiore o uguale a 200 mm	10,0	B5
8413.70.59	--- altro	10,0	B5
8413.70.91	--- con diametro di ingresso inferiore o uguale a 200 mm	0,0	A
8413.70.99	--- altro	0,0	A
8413.81.11	--- Pompe idrauliche con un flusso inferiore o uguale a 8 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.81.12	--- Pompe idrauliche con un flusso superiore a 8 000 m ³ /h ma inferiore o uguale a 13 000 m ³ /h	10,0	B5
8413.81.19	--- altro	0,0	A
8413.82.00	--- Elevatori per liquidi	0,0	A
8413.91.10	-- di pompe della sottovoce 8413.20.10	5,0	B3
8413.91.20	--- di pompe della sottovoce 8413.20.90	5,0	B3
8413.91.30	--- di pompe delle sottovoci 8413.70.11 e 8413.70.19	5,0	B3
8413.91.40	--- di altre pompe centrifughe	5,0	B3
8413.91.90	--- di altre pompe	0,0	A
8413.92.00	--- di elevatori per liquidi	0,0	A
8414.10.00	-- Pompe per vuoto	10,0	B5
8414.20.10	– Pompe per biciclette	20,0	B5
8414.20.90	-- altro	20,0	B5
8414.30.20	-- del tipo utilizzato per gli impianti di climatizzazione nell'industria automobilistica	5,0	B7
8414.30.30	-- altri, unità sigillate per macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria	0,0	A
8414.30.40	-- altri, con una capacità di refrigerazione superiore a 21,10 kW o con una cilindrata di almeno 200 cc/giro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8414.30.90	-- altro	0,0	A
8414.40.00	-- Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	5,0	B5
8414.51.10	- Ventilatori da tavolo e cassonati (box fan)	30,0	B5
8414.51.91	---- Con protezione	25,0	B5
8414.51.99	---- altro	25,0	B5
8414.59.20	---- Ventilatori antideflagranti, del tipo utilizzato nelle attività sotterranee di miniera	5,0	B5
8414.59.30	---- Soffiatori	15,0	B5
8414.59.41	---- Con protezione	15,0	B5
8414.59.49	----- altro	15,0	B5
8414.59.50	----- Soffiatori	10,0	B5
8414.59.91	---- Con protezione	10,0	B5
8414.59.99	----- altro	10,0	B5
8414.60.11	----- Cappe a flusso laminare	15,0	B5
8414.60.19	--- altro	15,0	B5
8414.60.91	--- adatte agli usi industriali	15,0	B5
8414.60.99	--- altro	15,0	B5
8414.80.13	--- Cappe a flusso laminare	5,0	B5
8414.80.14	---- altro	5,0	B5
8414.80.15	---- Non dotate di filtro, adatte agli usi industriali	5,0	B5
8414.80.19	--- Non dotate di filtro, non adatte agli usi industriali	5,0	B5
8414.80.30	--- Generatori a pistoni liberi per turbine a gas	5,0	B5
8414.80.41	-- Moduli per la compressione del gas, atti all'uso nelle attività di trivellazione petrolifera	5,0	B5
8414.80.49	--- altro	5,0	B5
8414.80.50	--- Pompe per aria	5,0	B5
8414.80.90	-- altro	5,0	B5
8414.90.13	-- delle merci della sottovoce 8414.10	0,0	A
8414.90.14	--- delle merci della sottovoce 8414.20	10,0	B5
8414.90.15	--- delle merci della sottovoce 8414.30	0,0	A
8414.90.16	--- delle merci della sottovoce 8414.40	0,0	A
8414.90.19	--- altro	0,0	A
8414.90.21	--- di un tipo usato per ventilatori destinati alle merci della voce 8415, 8418, 8509 o 8516	5,0	B5
8414.90.29	--- altro	17,0	B5
8414.90.31	--- delle merci della sottovoce 8414.60	10,0	B5
8414.90.32	--- delle merci della sottovoce 8414.80	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8415.10.10	--- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	30,0	B5
8415.10.90	-- altro	20,0	B5
8415.20.10	-- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.20.90	-- altro	17,0	B5
8415.81.11	--- di potenza inferiore o uguale a 21,10 kW	0,0	A
8415.81.12	----- di potenza superiore a 21,10 kW e con un flusso d'aria per ciascun evaporatore superiore a 67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.81.19	----- altro	0,0	A
8415.81.21	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.29	----- altro	17,0	B5
8415.81.31	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.39	----- altro	17,0	B5
8415.81.91	----- di potenza superiore a 21,10 kW e con un flusso d'aria per ciascun evaporatore superiore a 67,96 m ³ /min	17,0	B5
8415.81.93	----- di potenza inferiore o uguale a 21,10 kW	25,0	B5
8415.81.94	----- di potenza superiore a 21,10 kW ma inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.81.99	----- altro	17,0	B5
8415.82.11	----- di potenza superiore a 21,10 kW e con un flusso d'aria per ciascun evaporatore superiore a 67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.82.19	----- altro	0,0	A
8415.82.21	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.29	----- altro	15,0	B5
8415.82.31	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.39	----- altro	15,0	B5
8415.82.91	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.82.99	----- altro	15,0	B5
8415.83.11	----- di potenza superiore a 21,10 kW e con un flusso d'aria per ciascun evaporatore superiore a 67,96 m ³ /min	0,0	A
8415.83.19	----- altro	0,0	A
8415.83.21	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.29	----- altro	17,0	B5
8415.83.31	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.39	----- altro	17,0	B5
8415.83.91	----- di potenza inferiore o uguale a 26,38 kW	25,0	B5
8415.83.99	----- altro	17,0	B5
8415.90.13	----- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.14	--- Evaporatori o condensatori per macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria negli autoveicoli	5,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8415.90.19	--- altro	3,0	A
8415.90.24	--- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.25	---- altro	3,0	A
8415.90.26	---- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.29	---- altro	3,0	A
8415.90.34	---- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.35	---- altro	3,0	A
8415.90.36	---- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.39	---- altro	3,0	A
8415.90.44	---- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.45	---- altro	3,0	A
8415.90.46	---- del tipo utilizzato negli aeromobili o nel materiale rotabile ferroviario	0,0	A
8415.90.49	---- altro	3,0	A
8416.10.00	---- Bruciatori a combustibili liquidi	0,0	A
8416.20.00	- altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	0,0	A
8416.30.00	- Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	0,0	A
8416.90.00	- Parti	0,0	A
8417.10.00	- Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli	0,0	A
8417.20.00	- Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria	10,0	B3
8417.80.00	- altro	0,0	A
8417.90.00	- Parti	0,0	A
8418.10.10	- per uso domestico	25,0	B5
8418.10.90	-- altro	3,0	A
8418.21.00	-- a compressione	25,0	B5
8418.29.00	-- altri	35,0	B5
8418.30.10	-- di capacità inferiore o uguale a 200 l	20,0	B5
8418.30.90	-- altro	20,0	B5
8418.40.10	-- di capacità inferiore o uguale a 200 l	20,0	B5
8418.40.90	-- altro	20,0	B5
8418.50.11	-- di un tipo atto all'uso medico, chirurgico o di laboratorio	5,0	B5
8418.50.19	--- altro	12,0	B5
8418.50.91	--- di un tipo atto all'uso medico, chirurgico o di laboratorio	5,0	B5
8418.50.99	--- altro	20,0	B5
8418.61.00	--- Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8418.69.10	-- Refrigeratori per bevande	10,0	B5
8418.69.30	--- Refrigeratori di acqua potabile	10,0	B5
8418.69.41	--- per macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria	10,0	B5
8418.69.49	---- altro	10,0	B5
8418.69.50	---- Fabbricatori di ghiaccio a scaglie	3,0	A
8418.69.90	--- altro	10,0	B5
8418.91.00	--- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	3,0	A
8418.99.10	-- Evaporatori o condensatori	0,0	A
8418.99.40	--- Pannelli in alluminio roll-bond del tipo utilizzato per le merci della sottovoce 8 418,10.10, 8 418,21.00 o 8 418,29.00	0,0	A
8418.99.90	--- altro	0,0	A
8419.11.10	--- per uso domestico	10,0	B5
8419.11.90	--- altro	10,0	B5
8419.19.10	--- per uso domestico	10,0	B5
8419.19.90	--- altro	10,0	B5
8419.20.00	--- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	0,0	A
8419.31.10	- elettriche	0,0	A
8419.31.20	--- non elettriche	0,0	A
8419.32.10	--- elettriche	0,0	A
8419.32.20	--- non elettriche	0,0	A
8419.39.11	--- Macchine e apparecchi per il trattamento di materiali con operazioni che prevedono il riscaldamento, per la fabbricazione di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8419.39.19	---- altro	0,0	A
8419.39.20	---- non elettriche	0,0	A
8419.40.10	--- elettriche	0,0	A
8419.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8419.50.10	-- Torri di raffreddamento	3,0	A
8419.50.90	-- altro	3,0	A
8419.60.10	-- elettriche	0,0	A
8419.60.20	-- non elettriche	0,0	A
8419.81.10	-- elettriche	15,0	B5
8419.81.20	--- non elettriche	15,0	B5
8419.89.13	--- Macchine e apparecchi per il trattamento di materiali con operazioni che prevedono il riscaldamento, per la fabbricazione di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8419.89.19	---- altro	0,0	A
8419.89.20	---- non elettriche	0,0	A
8419.90.12	--- Parti di macchine e apparecchi per il trattamento di materiali con operazioni che prevedono il riscaldamento, per la fabbricazione di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8419.90.13	--- Involucri per torri di raffreddamento	0,0	A
8419.90.19	--- altro	0,0	A
8419.90.21	--- per uso domestico	0,0	A
8419.90.29	--- altro	0,0	A
8420.10.10	--- Apparecchi per l'applicazione di pellicole fotoresistenti liquide o solide, strati fotosensibili, paste per brasare, materiali adesivi o di brasatura su schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o loro componenti	0,0	A
8420.10.20	-- Macchine per stirare o strizzatoi, adatti all'uso domestico	5,0	B5
8420.10.90	-- altro	0,0	A
8420.91.10	-- Parti di apparecchi per l'applicazione di pellicole fotoresistenti liquide o solide, strati fotosensibili, paste per brasare, materiali adesivi o di brasatura sui substrati di schede a circuiti stampati o di schede di cablaggio o loro componenti	0,0	A
8420.91.90	--- altro	3,0	A
8420.99.10	--- Parti di apparecchi per l'applicazione di pellicole fotoresistenti liquide o solide, strati fotosensibili, paste per brasare, materiali adesivi o di brasatura sui substrati di schede a circuiti stampati o di schede di cablaggio o loro componenti	0,0	A
8420.99.90	--- altro	3,0	A
8421.11.00	--- Screamatrici	10,0	B5
8421.12.00	-- Idroestrattori per biancheria	18,0	B5
8421.19.10	-- di un tipo utilizzato per la fabbricazione industriale dello zucchero	5,0	B5
8421.19.90	--- altro	5,0	B5
8421.21.11	--- Apparecchi per filtrare, per uso domestico	10,0	B5
8421.21.19	---- altro	10,0	B5
8421.21.22	---- elettrici	5,0	B5
8421.21.23	---- non elettrici	10,0	B5
8421.22.30	---- elettrici, di capacità superiore a 500 l/h	15,0	B5
8421.22.90	--- altro	10,0	B5
8421.23.11	--- Filtri dell'olio	0,0	A
8421.23.19	---- altro	0,0	A
8421.23.21	---- Filtri dell'olio	15,0	B5
8421.23.29	---- altro	15,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8421.23.91	---- Filtri dell'olio	0,0	A
8421.23.99	---- altro	0,0	A
8421.29.10	---- di un tipo atto all'uso medico, chirurgico o di laboratorio	0,0	A
8421.29.20	--- di un tipo utilizzato per la fabbricazione industriale dello zucchero	0,0	A
8421.29.30	--- di un tipo utilizzato nelle attività di trivellazione petrolifera	0,0	A
8421.29.40	--- altro, filtri della benzina	0,0	A
8421.29.50	--- altro, filtri dell'olio	0,0	A
8421.29.90	--- altro	0,0	A
8421.31.10	--- per macchine della voce 8429 o 8430	0,0	A
8421.31.20	--- per autoveicoli del capitolo 87	10,0	B7
8421.31.90	--- altro	0,0	A
8421.39.20	--- Purificatori dell'aria	0,0	A
8421.39.90	--- altro	0,0	A
8421.91.10	--- delle merci della sottovoce 8421.12.00	0,0	A
8421.91.20	--- delle merci della sottovoce 8421.19.10	0,0	A
8421.91.90	--- delle merci della sottovoce 8421.11.00 o 8421.19.90	0,0	A
8421.99.20	--- Cartucce filtranti per filtri della sottovoce 8421.23	0,0	A
8421.99.30	--- delle merci della sottovoce 8421.31	0,0	A
8421.99.91	--- delle merci della sottovoce 8421.29.20	0,0	A
8421.99.94	---- delle merci della sottovoce 8421.21.11	0,0	A
8421.99.95	---- delle merci della sottovoce 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91 o 8421.23.99	0,0	A
8421.99.99	---- altro	0,0	A
8422.11.00	---- di tipo familiare	20,0	B5
8422.19.00	-- altro	15,0	B5
8422.20.00	-- Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	5,0	B5
8422.30.00	-- Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	0,0	A
8422.40.00	-- altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)	0,0	A
8422.90.10	-- delle macchine della sottovoce 8422,11	5,0	B5
8422.90.90	-- altro	0,0	A
8423.10.10	-- elettriche	20,0	B5
8423.10.20	-- non elettriche	20,0	B5
8423.20.10	-- elettriche	0,0	A
8423.20.20	-- non elettriche	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8423.30.10	-- elettriche	0,0	A
8423.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8423.81.10	-- elettriche	20,0	B5
8423.81.20	--- non elettriche	20,0	B5
8423.82.11	---- di portata inferiore o uguale a 1 000 kg	7,0	B5
8423.82.19	---- altro	3,0	A
8423.82.21	----- di portata inferiore o uguale a 1 000 kg	15,0	B5
8423.82.29	----- altro	3,0	A
8423.89.10	---- elettriche	3,0	A
8423.89.20	--- non elettriche	3,0	A
8423.90.10	--- Pesì per bilance	15,0	B5
8423.90.21	-- di macchine elettriche	5,0	B5
8423.90.29	--- di macchine non elettriche	5,0	B5
8424.10.10	--- di un tipo atto all'uso nell'aviazione	0,0	A
8424.10.90	-- altro	0,0	A
8424.20.11	-- per l'agricoltura o l'orticoltura	0,0	A
8424.20.19	--- altro	0,0	A
8424.20.21	--- per l'agricoltura o l'orticoltura	0,0	A
8424.20.29	--- altro	0,0	A
8424.30.00	--- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	0,0	A
8424.81.10	- Sistemi di irrigazione a goccia	0,0	A
8424.81.30	--- Spruzzatori a mano per insetticidi	15,0	B5
8424.81.40	--- altri, non elettrici	0,0	A
8424.81.50	--- altri, elettrici	0,0	A
8424.89.10	--- Spruzzatori a mano per uso domestico, di capacità non superiore a 3 l.	7,0	B5
8424.89.20	--- Nebulizzatori completi di tubo a immersione	7,0	B5
8424.89.40	--- Macchine per il trattamento a umido, per spruzzare, cospargere o polverizzare soluzioni chimiche o elettrochimiche da applicare sui substrati di schede a circuiti stampati o di schede di cablaggio; apparecchi per l'applicazione puntuale di liquidi, paste per brasare, sfere per saldatura, adesivi o sigillanti su schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o loro componenti; apparecchi per l'applicazione di pellicole fotoresistenti liquide o solide, strati fotosensibili, paste per brasare, materiali adesivi o di brasatura sui substrati di schede a circuiti stampati o di schede di cablaggio o loro componenti	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8424.89.50	--- altri, elettrici	0,0	A
8424.89.90	--- altri, non elettrici	0,0	A
8424.90.10	--- di estintori	0,0	A
8424.90.21	--- delle merci della sottovoce 8424.20.11	0,0	A
8424.90.23	---- altro	0,0	A
8424.90.24	---- delle merci della sottovoce 8424.20.21	0,0	A
8424.90.29	---- altro	0,0	A
8424.90.30	---- di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	0,0	A
8424.90.93	-- delle merci della sottovoce 8424.81.10	0,0	A
8424.90.94	--- delle merci della sottovoce 8424.81.30 o 8424.81.40	0,0	A
8424.90.95	--- delle merci della sottovoce 8424.81.50	0,0	A
8424.90.99	--- altro	0,0	A
8425.11.00	--- a motore elettrico	0,0	A
8425.19.00	-- altro	0,0	A
8425.31.00	-- a motore elettrico	0,0	A
8425.39.00	-- altro	0,0	A
8425.41.00	-- Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	0,0	A
8425.42.10	-- Binde del tipo utilizzato nei meccanismi di ribaltamento per autocarri	0,0	A
8425.42.90	--- altro	0,0	A
8425.49.10	--- elettriche	0,0	A
8425.49.20	--- non elettriche	0,0	A
8426.11.00	--- Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	5,0	B5
8426.12.00	-- Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"	0,0	A
8426.19.20	-- Gru a ponte	0,0	A
8426.19.30	--- Gru a portale	0,0	A
8426.19.90	--- altro	0,0	A
8426.20.00	--- Gru a torre	0,0	A
8426.30.00	- Gru a portale	5,0	B5
8426.41.00	- su pneumatici	0,0	A
8426.49.00	-- altro	0,0	A
8426.91.00	-- costruiti per essere montati su un veicolo stradale	0,0	A
8426.99.00	-- altro	0,0	A
8427.10.00	-- Carrelli semoventi a motore elettrico	0,0	A
8427.20.00	- altri carrelli semoventi	0,0	A
8427.90.00	- altri carrelli	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8428.10.10	– Ascensori destinati al trasporto di persone	10,0	B5
8428.10.21	-- di un tipo utilizzato negli edifici	10,0	B5
8428.10.29	--- altro	10,0	B5
8428.10.90	--- Montacarichi	0,0	A
8428.20.10	-- di un tipo utilizzato in agricoltura	5,0	B5
8428.20.20	-- Macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8428.20.90	-- altro	5,0	B5
8428.31.00	-- appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	5,0	B5
8428.32.10	-- di un tipo utilizzato in agricoltura	5,0	B5
8428.32.90	--- altro	5,0	B5
8428.33.10	--- di un tipo utilizzato in agricoltura	5,0	B5
8428.33.20	--- Macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8428.33.90	--- altro	5,0	B5
8428.39.10	--- di un tipo utilizzato in agricoltura	5,0	B5
8428.39.30	--- Macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8428.39.90	--- altro	5,0	B5
8428.40.00	--- Scale meccaniche e marciapiedi mobili	5,0	B5
8428.60.00	– Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	0,0	A
8428.90.20	– Macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8428.90.30	-- Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie	0,0	A
8428.90.90	-- altro	0,0	A
8429.11.00	-- su cingoli	0,0	A
8429.19.00	-- altro	0,0	A
8429.20.00	-- Livellatrici	0,0	A
8429.30.00	– Ruspe spianatrici	0,0	A
8429.40.30	– Compattatori	0,0	A
8429.40.40	-- Rulli compattatori a vibrazione, con tamburo a forza centrifuga di peso non superiore a 20 t	5,0	B5
8429.40.50	-- altri rulli compattatori a vibrazione	0,0	A
8429.40.90	-- altro	0,0	A
8429.51.00	-- Caricatori e caricatori-spianatrici, a caricamento frontale	0,0	A
8429.52.00	-- Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8429.59.00	-- altro	0,0	A
8430.10.00	-- Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0,0	A
8430.20.00	-- Spazzaneve	0,0	A
8430.31.00	-- semoventi	0,0	A
8430.39.00	-- altro	0,0	A
8430.41.00	-- semoventi	0,0	A
8430.49.10	-- Piattaforme di teste di pozzo, e moduli di produzione integrati atti all'uso nelle attività di trivellazione petrolifera	0,0	A
8430.49.90	--- altro	0,0	A
8430.50.00	--- altre macchine ed apparecchi, semoventi	0,0	A
8430.61.00	-- Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0,0	A
8430.69.00	-- altro	0,0	A
8431.10.13	-- delle merci della sottovoce 8425.11.00, 8425.31.00 o 8425.49.10	0,0	A
8431.10.19	--- altro	0,0	A
8431.10.22	--- delle merci della sottovoce 8425.19.00, 8425.39.00, 8425.41.00, 8425.42.10 o 8425.42.90	0,0	A
8431.10.29	--- altro	0,0	A
8431.20.00	--- di macchine o apparecchi della voce 8427	0,0	A
8431.31.10	-- delle merci della sottovoce 8428.10.21, 8428.10.29 o 8428.10.90	0,0	A
8431.31.20	--- delle merci della sottovoce 8428.10.10 o 8428.40.00	0,0	A
8431.39.10	--- delle merci della sottovoce 8428.20.10, 8428.32.10, 8428.33.10 o 8428.39.10	0,0	A
8431.39.20	--- delle merci della sottovoce 8428.90	0,0	A
8431.39.40	--- di macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e l'immagazzinaggio di schede a circuiti stampati, schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8431.39.90	--- altro	0,0	A
8431.41.10	--- per macchine della voce 8426	10,0	B5
8431.41.90	--- altro	10,0	B5
8431.42.00	--- Lame di apripista	10,0	B5
8431.43.00	-- Parti di macchine di sondaggio o di perforazione della sottovoce 8430.41 o 8430.49	0,0	A
8431.49.10	-- parti di macchine o apparecchi della voce 8426	0,0	A
8431.49.20	--- Lame o punte del tipo usato per ruspe, spianatrici o livellatrici	0,0	A
8431.49.40	--- Lame o punte del tipo usato per le lame di apripista (bulldozer, angledozer)	0,0	A
8431.49.50	--- di rulli compattatori	0,0	A
8431.49.60	--- delle merci della sottovoce 8430.20.00	0,0	A
8431.49.90	--- altro	0,0	A
8432.10.00	--- Aratri	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8432.21.00	– Erpici a dischi (polverizzatori)	20,0	B5
8432.29.00	-- altro	20,0	B5
8432.30.00	-- Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	5,0	B5
8432.40.00	– Spanditori di letame e distributori di concimi	5,0	B5
8432.80.10	– del tipo per l'agricoltura o l'orticoltura	5,0	B5
8432.80.20	-- Rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	5,0	B5
8432.80.90	-- altro	5,0	B5
8432.90.10	-- di macchine della sottovoce 8432.80.90	0,0	A
8432.90.20	-- di rulli per tappeti erbosi o campi sportivi	0,0	A
8432.90.90	-- altro	0,0	A
8433.11.00	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	5,0	B5
8433.19.10	-- non a motore	5,0	B5
8433.19.90	--- altro	5,0	B5
8433.20.00	--- Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore	5,0	B5
8433.30.00	– altre macchine ed apparecchi da fienagione	5,0	B5
8433.40.00	– Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici	5,0	B5
8433.51.00	– Mietitrici-trebbiatrici	5,0	B5
8433.52.00	-- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	5,0	B5
8433.53.00	-- Macchine per la raccolta di radici o tuberi	5,0	B5
8433.59.10	-- Macchine per la raccolta del cotone e sgranatrici di cotone	5,0	B5
8433.59.90	--- altro	5,0	B5
8433.60.10	--- elettriche	0,0	A
8433.60.20	-- non elettriche	0,0	A
8433.90.10	-- Rotelle con montatura, di diametro (compreso il copertone) superiore a 100 mm e inferiore o uguale a 250 mm, purché la larghezza della ruota o del copertone che vi è adattato sia inferiore a 30 mm	0,0	A
8433.90.20	-- altre, delle merci della sottovoce 8433.11 o 8433.19.90	0,0	A
8433.90.30	-- altre, delle merci della sottovoce 8433.19.10	0,0	A
8433.90.90	-- altro	0,0	A
8434.10.10	-- elettriche	0,0	A
8434.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8434.20.10	-- elettriche	0,0	A
8434.20.20	-- non elettriche	0,0	A
8434.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8434.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8435.10.10	-- elettriche	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8435.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8435.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8435.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8436.10.10	-- elettriche	20,0	B5
8436.10.20	-- non elettriche	20,0	B5
8436.21.10	-- elettriche	3,0	A
8436.21.20	--- non elettriche	3,0	A
8436.29.10	--- elettriche	3,0	A
8436.29.20	--- non elettriche	3,0	A
8436.80.11	--- del tipo per l'agricoltura o l'orticoltura	3,0	A
8436.80.19	--- altro	3,0	A
8436.80.21	--- del tipo per l'agricoltura o l'orticoltura	3,0	A
8436.80.29	--- altro	3,0	A
8436.91.10	--- di macchine e attrezzature elettriche	0,0	A
8436.91.20	--- di macchine e attrezzature non elettriche	0,0	A
8436.99.11	--- del tipo per l'agricoltura o l'orticoltura	0,0	A
8436.99.19	---- altro	0,0	A
8436.99.21	---- del tipo per l'agricoltura o l'orticoltura	0,0	A
8436.99.29	---- altro	0,0	A
8437.10.10	---- per cereali, elettriche; macchine per la mondatura o la spulatura, elettriche	5,0	B5
8437.10.20	-- per cereali, non elettriche; macchine per la mondatura o la spulatura, non elettriche	5,0	B5
8437.10.30	-- altri, elettrici	5,0	B5
8437.10.40	-- altri, non elettrici	5,0	B5
8437.80.10	-- Sbramini per riso e mulini a cono per la macinazione del riso, elettrici	20,0	B5
8437.80.20	-- Sbramini per riso e mulini a cono per la macinazione del riso, non elettrici	20,0	B5
8437.80.30	-- Mulini per la macinazione di caffè e grano, di tipo industriale, elettrici	20,0	B5
8437.80.40	-- Mulini per la macinazione di caffè e grano, di tipo industriale, non elettrici	20,0	B5
8437.80.51	-- Macchine per la pulitura del riso, setacciatrici e vagliatrici, decorticatrici e sfogliatrici	20,0	B5
8437.80.59	--- altro	20,0	B5
8437.80.61	--- Macchine per la pulitura del riso, setacciatrici e vagliatrici, decorticatrici e sfogliatrici	20,0	B5
8437.80.69	--- altro	20,0	B5
8437.90.11	--- delle macchine della sottovoce 8437.10	0,0	A
8437.90.19	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8437.90.21	--- delle macchine della sottovoce 8437.10	0,0	A
8437.90.29	--- altro	0,0	A
8438.10.10	--- elettriche	3,0	A
8438.10.20	-- non elettriche	3,0	A
8438.20.10	-- elettriche	3,0	A
8438.20.20	-- non elettriche	3,0	A
8438.30.10	-- elettriche	3,0	A
8438.30.20	-- non elettriche	3,0	A
8438.40.00	-- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	3,0	A
8438.50.10	- elettriche	0,0	A
8438.50.20	-- non elettriche	0,0	A
8438.60.10	-- elettriche	0,0	A
8438.60.20	-- non elettriche	0,0	A
8438.80.11	-- elettriche	0,0	A
8438.80.12	--- non elettriche	0,0	A
8438.80.91	--- elettriche	0,0	A
8438.80.92	--- non elettriche	0,0	A
8438.90.11	--- delle merci della sottovoce 8438.30.10	0,0	A
8438.90.12	--- di spolpatrici per il caffè	0,0	A
8438.90.19	--- altro	0,0	A
8438.90.21	--- delle merci della sottovoce 8438.30.20	0,0	A
8438.90.22	--- di spolpatrici per il caffè	0,0	A
8438.90.29	--- altro	0,0	A
8439.10.00	--- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	0,0	A
8439.20.00	- Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone	0,0	A
8439.30.00	- Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	0,0	A
8439.91.00	- di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche	0,0	A
8439.99.00	-- altro	0,0	A
8440.10.10	-- elettriche	0,0	A
8440.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8440.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8440.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8441.10.10	-- elettriche	0,0	A
8441.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8441.20.10	-- elettriche	0,0	A
8441.20.20	-- non elettriche	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8441.30.10	-- elettriche	0,0	A
8441.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8441.40.10	-- elettriche	0,0	A
8441.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8441.80.10	-- elettriche	0,0	A
8441.80.20	-- non elettriche	0,0	A
8441.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8441.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8442.30.10	-- elettriche	0,0	A
8442.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8442.40.10	-- di macchine, apparecchi o attrezzature elettrici	0,0	A
8442.40.20	-- di macchine, apparecchi o attrezzature non elettrici	0,0	A
8442.50.00	-- Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	0,0	A
8443.11.00	- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	0,0	A
8443.12.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato	0,0	A
8443.13.00	-- altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	0,0	A
8443.14.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	0,0	A
8443.15.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)	0,0	A
8443.16.00	-- Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	0,0	A
8443.17.00	-- Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	0,0	A
8443.19.00	-- altro	0,0	A
8443.31.10	-- Stampanti-fotocopiatrici, con stampa a getto d'inchiostro	0,0	A
8443.31.20	--- Stampanti-fotocopiatrici, con stampa a laser	0,0	A
8443.31.30	--- Stampanti multifunzione (stampante, fotocopiatrice e fax)	0,0	A
8443.31.90	--- altro	0,0	A
8443.32.10	--- Stampanti a matrice di punti	0,0	A
8443.32.20	--- Stampanti a getto d'inchiostro	0,0	A
8443.32.30	--- Stampanti laser	0,0	A
8443.32.40	--- Telecopiatrici (telefax)	0,0	A
8443.32.50	--- Macchine serigrafiche per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8443.32.60	--- Tracciatori	0,0	A
8443.32.90	--- altro	0,0	A
8443.39.11	--- a colori	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8443.39.19	---- altro	0,0	A
8443.39.20	---- Apparecchi di fotocopia elettrostatici, riproduttori l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto)	7,0	B5
8443.39.30	--- altri apparecchi di fotocopia a sistema ottico	0,0	A
8443.39.40	--- Stampanti a getto d'inchiostro	5,0	B5
8443.39.90	--- altro	5,0	B5
8443.91.00	--- Parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442	0,0	A
8443.99.10	-- di macchine serigrafiche per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8443.99.20	--- Cartucce per stampanti riempiute di inchiostro	0,0	A
8443.99.30	--- Vassoi per il caricamento e lo smistamento della carta	0,0	A
8443.99.90	--- altro	0,0	A
8444.00.10	--- elettriche	0,0	A
8444.00.20	-- non elettriche	0,0	A
8445.11.10	-- elettriche	0,0	A
8445.11.20	--- non elettriche	0,0	A
8445.12.10	--- elettriche	0,0	A
8445.12.20	--- non elettriche	0,0	A
8445.13.10	--- elettrici	0,0	A
8445.13.20	--- non elettrici	0,0	A
8445.19.10	--- elettriche	0,0	A
8445.19.20	--- non elettriche	0,0	A
8445.20.10	--- elettriche	0,0	A
8445.20.20	-- non elettriche	0,0	A
8445.30.10	-- elettriche	0,0	A
8445.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8445.40.10	-- elettriche	0,0	A
8445.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8445.90.10	-- elettriche	0,0	A
8445.90.20	-- non elettriche	0,0	A
8446.10.10	-- elettrici	0,0	A
8446.10.20	-- non elettrici	0,0	A
8446.21.00	-- a motore	0,0	A
8446.29.00	-- altro	0,0	A
8446.30.00	-- per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8447.11.10	– elettrici	0,0	A
8447.11.20	– – – non elettrici	0,0	A
8447.12.10	– – – elettrici	0,0	A
8447.12.20	– – – non elettrici	0,0	A
8447.20.10	– – – elettrici	0,0	A
8447.20.20	– – non elettrici	0,0	A
8447.90.10	– – elettrici	0,0	A
8447.90.20	– – non elettrici	0,0	A
8448.11.10	– – elettrici	0,0	A
8448.11.20	– – – non elettrici	0,0	A
8448.19.10	– – – elettrici	0,0	A
8448.19.20	– – – non elettrici	0,0	A
8448.20.00	– – – Parti e accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari	0,0	A
8448.31.00	– Guarniture per carde	0,0	A
8448.32.00	– – di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde	0,0	A
8448.33.00	– – Fusi e loro alette, anelli e cursori	0,0	A
8448.39.00	– – altro	0,0	A
8448.42.00	– – Pettini, licci e quadri di licci	0,0	A
8448.49.10	– – Navette	0,0	A
8448.49.91	– – – parti di macchine elettriche	0,0	A
8448.49.92	– – – – parti di macchine non elettriche	0,0	A
8448.51.00	– – – – Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie	0,0	A
8448.59.00	– – altro	0,0	A
8449.00.10	– – elettrici	0,0	A
8449.00.20	– non elettrici	0,0	A
8450.11.10	– di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg	25,0	B5
8450.11.90	– – – altro	25,0	B5
8450.12.00	– – – altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato	25,0	B5
8450.19.10	– – elettriche	25,0	B5
8450.19.90	– – – altro	25,0	B5
8450.20.00	– – – Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg	25,0	B5
8450.90.10	– delle macchine della sottovoce 8450.20.00	3,0	A
8450.90.20	– – delle macchine della sottovoce 8450.11, 8450.12.00 o 8450.19	3,0	A
8451.10.00	– – Macchine per pulire a secco	0,0	A
8451.21.00	– di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg	15,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8451.29.00	-- altro	3,0	A
8451.30.10	-- Stiratrici a rullo singolo, per uso domestico	0,0	A
8451.30.90	-- altro	0,0	A
8451.40.00	-- Macchine per lavare, imbianchire o tingere	0,0	A
8451.50.00	- Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	0,0	A
8451.80.00	- altre macchine ed apparecchi	0,0	A
8451.90.11	- per uso domestico	3,0	A
8451.90.19	--- altro	3,0	A
8451.90.90	--- altro	0,0	A
8452.10.00	-- Macchine per cucire di tipo domestico	25,0	B5
8452.21.00	- Unità automatiche	0,0	A
8452.29.00	-- altro	0,0	A
8452.30.00	-- Aghi per macchine per cucire	10,0	B5
8452.90.11	- Bracci e ripiani; supporti con o senza cornice centrale; volani; carter; pedali di vario tipo	25,0	B5
8452.90.12	--- Mobili, supporti e coperchi e loro parti	25,0	B5
8452.90.19	--- altro	25,0	B5
8452.90.91	--- Bracci e ripiani; supporti con o senza cornice centrale; volani; carter; pedali di vario tipo	0,0	A
8452.90.92	--- Mobili, supporti e coperchi e loro parti	0,0	A
8452.90.99	--- altro	0,0	A
8453.10.10	--- elettriche	0,0	A
8453.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8453.20.10	-- elettriche	0,0	A
8453.20.20	-- non elettriche	0,0	A
8453.80.10	-- elettriche	0,0	A
8453.80.20	-- non elettriche	0,0	A
8453.90.00	-- Parti	0,0	A
8454.10.00	- Convertitori	0,0	A
8454.20.00	- Lingottiere e secchie di colata	5,0	B5
8454.30.00	- Macchine per colare (gettare)	0,0	A
8454.90.00	- Parti	0,0	A
8455.10.00	- Laminatoi per tubi	0,0	A
8455.21.00	- Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo	0,0	A
8455.22.00	-- Laminatoi a freddo	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8455.30.00	-- Cilindri di laminatoi	0,0	A
8455.90.00	- altre parti	0,0	A
8456.10.00	- operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	0,0	A
8456.20.00	- operanti con ultrasuoni	0,0	A
8456.30.00	- operanti per elettroerosione	0,0	A
8456.90.10	- Macchine utensili a comando numerico per la lavorazione di qualsiasi materia, operanti per asportazione di materiale tramite procedimenti a getto di plasma, per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8456.90.20	-- Macchine per il trattamento a umido, per l'applicazione di soluzioni elettrochimiche tramite immersione, allo scopo di rimuovere materiale da schede a circuiti stampati o da schede di cablaggio	0,0	A
8456.90.90	-- altro	0,0	A
8457.10.00	-- Centri di lavorazione	0,0	A
8457.20.00	- Macchine a posto fisso	0,0	A
8457.30.00	- Macchine a stazioni multiple	0,0	A
8458.11.00	- a comando numerico	0,0	A
8458.19.10	-- con una distanza tra il centro del mandrino principale e il ripiano non superiore a 300 mm	15,0	B5
8458.19.90	--- altro	0,0	A
8458.91.00	--- a comando numerico	0,0	A
8458.99.10	-- con una distanza tra il centro del mandrino principale e il ripiano non superiore a 300 mm	15,0	B5
8458.99.90	--- altro	0,0	A
8459.10.10	--- elettriche	0,0	A
8459.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8459.21.00	-- a comando numerico	0,0	A
8459.29.10	-- elettriche	0,0	A
8459.29.20	--- non elettriche	0,0	A
8459.31.00	--- a comando numerico	0,0	A
8459.39.10	-- elettriche	0,0	A
8459.39.20	--- non elettriche	0,0	A
8459.40.10	--- elettriche	0,0	A
8459.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8459.51.00	-- a comando numerico	0,0	A
8459.59.10	-- elettriche	0,0	A
8459.59.20	--- non elettriche	0,0	A
8459.61.00	--- a comando numerico	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8459.69.10	-- elettriche	0,0	A
8459.69.20	--- non elettriche	0,0	A
8459.70.10	--- elettriche	0,0	A
8459.70.20	-- non elettriche	0,0	A
8460.11.00	-- a comando numerico	0,0	A
8460.19.10	-- elettriche	0,0	A
8460.19.20	--- non elettriche	0,0	A
8460.21.00	--- a comando numerico	0,0	A
8460.29.10	-- elettriche	0,0	A
8460.29.20	--- non elettriche	0,0	A
8460.31.10	--- Macchine utensili a comando numerico per l'affilatura delle punte di trapano in carburo con diametro del gambo non superiore a 3,175 mm, munite di mandrini autocentanti e con una potenza non superiore a 0,74 kW	0,0	A
8460.31.90	--- altro	0,0	A
8460.39.10	--- elettriche	0,0	A
8460.39.20	--- non elettriche	0,0	A
8460.40.10	--- elettriche	0,0	A
8460.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8460.90.10	-- elettriche	0,0	A
8460.90.20	-- non elettriche	0,0	A
8461.20.10	-- elettriche	5,0	B5
8461.20.20	-- non elettriche	5,0	B5
8461.30.10	-- elettriche	0,0	A
8461.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8461.40.10	-- elettriche	0,0	A
8461.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8461.50.10	-- elettriche	5,0	B5
8461.50.20	-- non elettriche	5,0	B5
8461.90.11	-- Macchine per piallare	5,0	B5
8461.90.19	--- altro	0,0	A
8461.90.91	--- Macchine per piallare	5,0	B5
8461.90.99	--- altro	0,0	A
8462.10.10	--- elettriche	0,0	A
8462.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8462.21.00	-- a comando numerico	0,0	A
8462.29.10	-- elettriche	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8462.29.20	--- non elettriche	0,0	A
8462.31.00	--- a comando numerico	0,0	A
8462.39.10	-- elettriche	0,0	A
8462.39.20	--- non elettriche	0,0	A
8462.41.00	--- a comando numerico	0,0	A
8462.49.10	-- elettriche	0,0	A
8462.49.20	--- non elettriche	0,0	A
8462.91.00	--- Presse idrauliche	0,0	A
8462.99.10	-- Macchine per la fabbricazione di scatole, lattine e analoghi contenitori di latta, elettriche	0,0	A
8462.99.20	--- Macchine per la fabbricazione di scatole, lattine e analoghi contenitori di latta, non elettriche	0,0	A
8462.99.50	--- altri, elettrici	0,0	A
8462.99.60	--- altri, non elettrici	0,0	A
8463.10.10	--- elettriche	0,0	A
8463.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8463.20.10	-- elettriche	0,0	A
8463.20.20	-- non elettriche	0,0	A
8463.30.10	-- elettriche	0,0	A
8463.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8463.90.10	-- elettriche	0,0	A
8463.90.20	-- non elettriche	0,0	A
8464.10.10	-- elettriche	0,0	A
8464.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8464.20.10	-- elettriche	0,0	A
8464.20.20	-- non elettriche	0,0	A
8464.90.10	-- elettriche	0,0	A
8464.90.20	-- non elettriche	0,0	A
8465.10.00	-- Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni	0,0	A
8465.91.10	- di un tipo utilizzato per l'incisione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio o di substrati di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio, elettriche	3,0	A
8465.91.20	--- altre, elettriche	3,0	A
8465.91.90	--- altro	3,0	A
8465.92.10	--- per la scontornatura di schede a circuiti stampati o di schede di cablaggio o di substrati di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio, funzionanti con punte fresatrici con diametro del gambo non superiore a 3,175 mm, adatte allo scoring di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio o di substrati di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8465.92.20	--- altre, elettriche	3,0	A
8465.92.90	--- altro	3,0	A
8465.93.10	--- elettriche	3,0	A
8465.93.20	--- non elettriche	3,0	A
8465.94.10	--- elettriche	3,0	A
8465.94.20	--- non elettriche	3,0	A
8465.95.10	--- Foratrici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio, con velocità del mandrino superiore a 50 000 giri/min e funzionanti con punte per la foratura con diametro del gambo non superiore a 3,175 mm	3,0	A
8465.95.30	--- altri, elettrici	3,0	A
8465.95.90	--- altro	3,0	A
8465.96.10	--- elettriche	3,0	A
8465.96.20	--- non elettriche	3,0	A
8465.99.30	--- torni, elettrici	3,0	A
8465.99.40	--- torni, non elettrici	3,0	A
8465.99.50	--- Macchine per la sbavatura della superficie di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio durante la fabbricazione; macchine per l'incisione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio o di substrati di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio; presse laminatrici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	3,0	A
8465.99.60	--- altre, elettriche	3,0	A
8465.99.90	--- altro	3,0	A
8466.10.10	--- per le macchine utensili della sottovoce 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 o 8465.99.50	0,0	A
8466.10.90	-- altro	0,0	A
8466.20.10	-- per le macchine utensili della sottovoce 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 o 8465.99.50	0,0	A
8466.20.90	-- altro	0,0	A
8466.30.10	-- per le macchine utensili della sottovoce 8456.90.10, 8456.90.20, 8460.31.10, 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 o 8465.99.50	0,0	A
8466.30.90	-- altro	0,0	A
8466.91.00	-- per macchine della voce 8464	0,0	A
8466.92.10	-- per le macchine utensili della sottovoce 8465.91.10, 8465.92.10, 8465.95.10 o 8465.99.50	0,0	A
8466.92.90	--- altro	0,0	A
8466.93.20	--- per le macchine della sottovoce 8456.90.10, 8456.90.20 o 8460.31.10	0,0	A
8466.93.90	--- altro	0,0	A
8466.94.00	--- per macchine della voce 8462 o 8463	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8467.11.00	-- rotativi (anche a percussione)	0,0	A
8467.19.00	-- altro	0,0	A
8467.21.00	-- Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative	10,0	B5
8467.22.00	-- Seghe e troncatrici	10,0	B5
8467.29.00	-- altro	10,0	B5
8467.81.00	-- Catene taglienti	0,0	A
8467.89.00	-- altro	0,0	A
8467.91.10	-- di tipo elettromeccanico	0,0	A
8467.91.90	--- altro	0,0	A
8467.92.00	--- di utensili pneumatici	0,0	A
8467.99.10	-- delle merci della sottovoce 8467.21.00, 8467.22.00 o 8467.29.00	5,0	B5
8467.99.90	--- altro	5,0	B5
8468.10.00	--- Cannelli a mano	0,0	A
8468.20.10	- Apparecchi a gas per la saldatura o la brasatura dei metalli, azionati a mano (non portatili)	0,0	A
8468.20.90	-- altro	0,0	A
8468.80.00	-- altre macchine ed apparecchi	0,0	A
8468.90.10	- delle merci della sottovoce 8468.10.00	0,0	A
8468.90.20	-- delle merci della sottovoce 8468.20.10	0,0	A
8468.90.90	-- altro	0,0	A
8469.00.10	-- Macchine per l'elaborazione di testi	0,0	A
8469.00.90	- altro	0,0	A
8470.10.00	- Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	0,0	A
8470.21.00	- con dispositivo stampante	0,0	A
8470.29.00	-- altro	0,0	A
8470.30.00	-- altre macchine calcolatrici	0,0	A
8470.50.00	- Registratori di cassa	0,0	A
8470.90.10	- Macchine affrancatrici	0,0	A
8470.90.20	-- Macchine contabili	0,0	A
8470.90.90	-- altro	0,0	A
8471.30.10	-- Computer portatili, compresi i computer palmari	0,0	A
8471.30.20	-- Laptop, compresi i computer portatili e i miniportatili	0,0	A
8471.30.90	-- altro	0,0	A
8471.41.10	-- Personal computer, esclusi i computer portatili della sottovoce 8471.30	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8471.41.90	--- altro	0,0	A
8471.49.10	--- Personal computer, esclusi i computer portatili della sottovoce 8471.30	0,0	A
8471.49.90	--- altro	0,0	A
8471.50.10	--- Unità di elaborazione per personal computer (compresi i computer portatili)	0,0	A
8471.50.90	-- altro	0,0	A
8471.60.30	-- Tastiere da computer	0,0	A
8471.60.40	-- Dispositivi d'entrata a coordinate x-y, compresi mouse, penne ottiche, joystick, trackball e touch screen	0,0	A
8471.60.90	-- altro	0,0	A
8471.70.10	-- Lettori di floppy disk	0,0	A
8471.70.20	-- Unità di memoria a dischi rigidi	0,0	A
8471.70.30	-- Lettori di cassette	0,0	A
8471.70.40	-- Lettori ottici, compresi lettori per CD-ROM, DVD e CD-R	0,0	A
8471.70.50	-- Dispositivi di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso), compresi i relativi supporti destinati a macchine per il trattamento automatico di dati, provviste o meno di supporti rimovibili, che sfruttano tecnologie magnetiche, ottiche o di altro tipo.	0,0	A
8471.70.91	-- Sistemi automatici di backup	0,0	A
8471.70.99	--- altro	0,0	A
8471.80.10	--- Unità di controllo e di adattamento	0,0	A
8471.80.70	-- Schede sonore o schede video	0,0	A
8471.80.90	-- altro	0,0	A
8471.90.10	-- Lettori di codici a barre	0,0	A
8471.90.20	-- Lettori ottici, dispositivi di scansione di documenti o immagini	0,0	A
8471.90.90	-- altro	0,0	A
8472.10.10	-- elettrici	3,0	A
8472.10.20	-- non elettrici	3,0	A
8472.30.10	-- elettriche	3,0	A
8472.30.20	-- non elettriche	3,0	A
8472.90.10	-- Sportelli automatici	0,0	A
8472.90.20	-- Sistemi di identificazione dattiloscopica elettronica	3,0	A
8472.90.30	-- altri, elettrici	3,0	A
8472.90.90	-- altri, non elettrici	3,0	A
8473.10.10	-- Assemblaggi di circuiti stampati destinati a macchine per l'elaborazione dei testi	0,0	A
8473.10.90	-- altro	0,0	A
8473.21.00	-- di macchine calcolatrici, elettroniche, della sottovoce 8470.10.00, 8470.21.00 o 8470.29.00	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8473.29.00	-- altro	0,0	A
8473.30.10	-- Assemblaggi di schede a circuiti stampati	0,0	A
8473.30.90	-- altro	0,0	A
8473.40.11	-- parti, compresi assemblaggi di schede a circuiti stampati per sportelli automatici	0,0	A
8473.40.19	--- altro	0,0	A
8473.40.20	--- per macchine non elettriche	0,0	A
8473.50.11	-- Atti all'uso con le macchine della voce 8471	0,0	A
8473.50.19	--- altro	0,0	A
8473.50.20	--- per macchine non elettriche	0,0	A
8474.10.10	-- elettrici	0,0	A
8474.10.20	-- non elettrici	0,0	A
8474.20.11	-- Per la pietra	0,0	A
8474.20.19	--- altro	0,0	A
8474.20.21	--- Per la pietra	0,0	A
8474.20.29	--- altro	0,0	A
8474.31.10	--- elettriche	0,0	A
8474.31.20	--- non elettriche	0,0	A
8474.32.11	--- con una capacità in uscita inferiore o uguale a 80 t	5,0	B5
8474.32.19	---- altro	0,0	A
8474.32.21	---- con una capacità in uscita inferiore o uguale a 80 t	5,0	B5
8474.32.29	---- altro	0,0	A
8474.39.10	---- elettriche	0,0	A
8474.39.20	--- non elettriche	0,0	A
8474.80.10	--- elettriche	0,0	A
8474.80.20	-- non elettriche	0,0	A
8474.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8474.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8475.10.10	-- elettriche	0,0	A
8475.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8475.21.00	-- Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	0,0	A
8475.29.00	-- altro	0,0	A
8475.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8475.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8476.21.00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8476.29.00	-- altro	0,0	A
8476.81.00	-- con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	0,0	A
8476.89.00	-- altro	0,0	A
8476.90.00	-- Parti	0,0	A
8477.10.10	- Per formare la gomma	0,0	A
8477.10.31	-- Formatrici a iniezione per poli(cloruro di vinile)	0,0	A
8477.10.39	--- altro	0,0	A
8477.20.10	--- per estrarre la gomma	0,0	A
8477.20.20	-- per estrarre le materie plastiche	0,0	A
8477.30.00	-- Formatrici per soffiaggio	0,0	A
8477.40.10	- Per formare o modellare la gomma	0,0	A
8477.40.20	-- Per formare o modellare le materie plastiche	0,0	A
8477.51.00	-- per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	0,0	A
8477.59.10	-- per la gomma	0,0	A
8477.59.20	--- per le materie plastiche	0,0	A
8477.80.10	--- per la lavorazione della gomma o per la fabbricazione di prodotti di gomma, elettriche	0,0	A
8477.80.20	-- per la lavorazione della gomma o per la fabbricazione di prodotti di gomma, non elettriche	0,0	A
8477.80.31	-- Presse laminatrici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8477.80.39	--- altro	0,0	A
8477.80.40	--- per la lavorazione delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di materie plastiche, non elettriche	0,0	A
8477.90.10	-- di macchine elettriche per la lavorazione della gomma o per la fabbricazione di prodotti di gomma	0,0	A
8477.90.20	-- di macchine non elettriche per la lavorazione della gomma o per la fabbricazione di prodotti di gomma	0,0	A
8477.90.32	-- Parti di presse laminatrici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8477.90.39	--- altro	0,0	A
8477.90.40	--- di macchine non elettriche per la lavorazione delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di materie plastiche	0,0	A
8478.10.10	-- elettriche	0,0	A
8478.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8478.90.10	-- di macchine elettriche	0,0	A
8478.90.20	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8479.10.10	-- elettriche	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8479.10.20	-- non elettriche	0,0	A
8479.20.10	-- elettriche	0,0	A
8479.20.20	-- non elettriche	0,0	A
8479.30.10	-- elettriche	0,0	A
8479.30.20	-- non elettriche	0,0	A
8479.40.10	-- elettriche	0,0	A
8479.40.20	-- non elettriche	0,0	A
8479.50.00	-- Robot industriali, non nominati né compresi altrove	0,0	A
8479.60.00	- Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	0,0	A
8479.71.00	- di un tipo utilizzato negli aeroporti	0,0	A
8479.79.00	-- altro	0,0	A
8479.81.10	-- elettriche	0,0	A
8479.81.20	--- non elettriche	0,0	A
8479.82.10	--- elettriche	0,0	A
8479.82.20	--- non elettriche	0,0	A
8479.89.20	--- Macchine per l'assemblaggio di schede figlie di unità centrali di elaborazione (CPU) in scatole o alloggiamenti di plastica; apparecchi per la rigenerazione di soluzioni chimiche usati nella fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio; apparecchi per la pulitura meccanica delle superfici di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio durante la fabbricazione; macchine automatiche per il posizionamento o la rimozione di componenti o di elementi di contatto su schede a circuiti stampati o schede di cablaggio o su altri substrati; strumenti di registrazione per l'allineamento di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio o di assemblaggi di circuiti stampati durante il processo di fabbricazione	0,0	A
8479.89.30	--- altri, elettrici	0,0	A
8479.89.40	--- altri, non elettrici	0,0	A
8479.90.20	--- delle merci della sottovoce 8479.89.20	0,0	A
8479.90.30	-- di altre macchine non elettriche	0,0	A
8479.90.40	-- di macchine non elettriche	0,0	A
8480.10.00	-- Staffe per fonderia	0,0	A
8480.20.00	- Piastre di fondo per forme	0,0	A
8480.30.10	- di rame	0,0	A
8480.30.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8480.41.00	-- per formare ad iniezione o per compressione	0,0	A
8480.49.00	-- altro	0,0	A
8480.50.00	-- Forme per vetro	0,0	A
8480.60.00	- Forme per materie minerali	5,0	B5
8480.71.10	- Forme per soles di calzature	3,0	A
8480.71.90	--- altro	0,0	A
8480.79.10	--- Forme per soles di calzature	3,0	A
8480.79.90	--- altro	0,0	A
8481.10.11	--- Valvole a chiusa o a saracinesca azionate a mano con bocchettoni di ingresso o di uscita con diametro interno superiore a 5 cm ma inferiore o uguale a 40 cm	5,0	B5
8481.10.19	--- altro	3,0	A
8481.10.21	--- con diametro interno inferiore o uguale a 2,5 cm	3,0	A
8481.10.22	--- con diametro interno superiore a 2,5 cm	3,0	A
8481.10.91	--- di materie plastiche, con diametro interno di almeno 1 cm ma inferiore o uguale a 2,5 cm	3,0	A
8481.10.99	--- altro	3,0	A
8481.20.10	--- Valvole a chiusa o a saracinesca azionate a mano con bocchettoni di ingresso o di uscita con diametro interno superiore a 5 cm ma inferiore o uguale a 40 cm	5,0	B5
8481.20.20	-- di rame o leghe di rame, con diametro interno inferiore o uguale a 2,5 cm, o di materie plastiche, con diametro interno di almeno 1 cm ma inferiore o uguale a 2,5 cm	0,0	A
8481.20.90	-- altro	3,0	A
8481.30.10	-- Valvole di ritegno a battente, di ghisa, con diametro di ingresso di almeno 4 cm ma inferiore o uguale a 60 cm	0,0	A
8481.30.20	-- di rame o leghe di rame, con diametro interno inferiore o uguale a 2,5 cm	0,0	A
8481.30.30	-- di materie plastiche, con diametro interno di almeno 10 cm ma inferiore o uguale a 25 cm	0,0	A
8481.30.90	-- altro	0,0	A
8481.40.10	-- di rame o leghe di rame, con diametro interno inferiore o uguale a 2,5 cm	5,0	B5
8481.40.20	-- di materie plastiche, con diametro interno di almeno 10 cm ma inferiore o uguale a 25 cm	5,0	B5
8481.40.90	-- altro	5,0	B5
8481.80.11	-- di rame o leghe di rame	5,0	B5
8481.80.12	--- di altre materie	5,0	B5
8481.80.13	--- di rame o leghe di rame	5,0	B5
8481.80.14	--- di altri metalli	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8481.80.21	--- con diametro interno di ingresso o di uscita inferiore o uguale a 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.22	--- con diametro interno di ingresso o di uscita superiore a 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.30	--- Valvole, anche dotate di accendino piezoelettrico, per stufe o caldaie a gas	5,0	B5
8481.80.41	-- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.49	--- altro	5,0	B5
8481.80.51	--- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	20,0	B5
8481.80.59	--- altro	20,0	B5
8481.80.61	--- Valvole a saracinesca azionate a mano con diametro interno superiore a 5 cm ma inferiore o uguale a 40 cm	15,0	B5
8481.80.62	---- altro	15,0	B5
8481.80.63	---- altro	15,0	B5
8481.80.64	--- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.65	--- altro	10,0	B5
8481.80.66	--- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.67	--- altro	10,0	B5
8481.80.71	--- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.72	---- altro	10,0	B5
8481.80.73	---- con diametro interno di ingresso o di uscita superiore a 5 cm ma inferiore o uguale a 40 cm	5,0	B5
8481.80.74	---- con diametro interno di ingresso o di uscita superiore a 40 cm	5,0	B5
8481.80.75	---- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.76	---- altro	5,0	B5
8481.80.81	---- di materie plastiche, con diametro interno superiore o uguale a 1 cm ma non inferiore a 2,5 cm	3,0	A
8481.80.82	---- altro	3,0	A
8481.80.83	---- con diametro di ingresso di almeno 1 cm e diametro di uscita inferiore o uguale a 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.84	---- con diametro di ingresso di almeno 1 cm e diametro di uscita superiore a 2,5 cm	5,0	B5
8481.80.87	----- Valvole di arresto del carburante, per gli autoveicoli della voce 8702, 8703 o 8704	10,0	B7
8481.80.88	----- altro	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8481.80.89	----- altri, azionati a mano, di peso inferiore a 3 kg, trattati in superficie o fatti di acciaio inossidabile o nichel	10,0	B5
8481.80.91	---- rubinetteria di rame o leghe di rame, avente un diametro interno inferiore o uguale a 2,5 cm	10,0	B5
8481.80.92	---- Valvole di arresto del carburante, per gli autoveicoli della voce 8702, 8703 o 8704	10,0	B7
8481.80.99	----- altro	10,0	B5
8481.90.10	----- Alloggiamenti per valvole a chiusa o a saracinesca con bocchettoni di ingresso o di uscita con diametro interno superiore a 50 mm ma inferiore o uguale a 400 mm	0,0	A
8481.90.21	-- Corpi per rubinetteria	10,0	B5
8481.90.22	--- Corpi per valvole a cilindro per gas di petrolio liquefatto (GPL)	0,0	A
8481.90.23	--- Corpi di altro tipo	3,0	A
8481.90.29	--- altro	3,0	A
8481.90.31	--- di rame o leghe di rame	3,0	A
8481.90.39	--- altro	3,0	A
8481.90.41	--- di rame o leghe di rame	3,0	A
8481.90.49	--- altro	3,0	A
8481.90.90	--- altro	0,0	A
8482.10.00	-- Cuscinetti a sfere	3,0	A
8482.20.00	- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici	3,0	A
8482.30.00	- Cuscinetti a rulli a botte	3,0	A
8482.40.00	- Cuscinetti ad aghi (a rullini)	3,0	A
8482.50.00	- Cuscinetti a rulli cilindrici	3,0	A
8482.80.00	- altri, compresi, i cuscinetti combinati	3,0	A
8482.91.00	- Sfere, cilindri, rulli ed aghi	0,0	A
8482.99.00	-- altro	0,0	A
8483.10.10	-- per macchine della voce 8429 o 8430	20,0	B5
8483.10.24	-- per gli autoveicoli della voce 8711	20,0	B7
8483.10.25	---- di cilindrata inferiore o uguale a 2 000 cc	20,0	B7
8483.10.26	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 3 000 cc	20,0	B7
8483.10.27	----- di cilindrata superiore a 3 000 cc	3,0	B7
8483.10.31	---- di potenza inferiore o uguale a 22,38 kW	10,0	B5
8483.10.39	--- altro	0,0	A
8483.10.90	--- altro	20,0	B5
8483.20.20	-- per macchine delle voci 8429 o 8430	0,0	A
8483.20.30	-- per i motori degli autoveicoli del capitolo 87	10,0	B7
8483.20.90	-- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8483.30.20	-- per macchine delle voci 8429 o 8430	0,0	A
8483.30.30	-- per i motori degli autoveicoli del capitolo 87	10,0	B7
8483.30.90	-- altro	0,0	A
8483.40.20	-- Per navi per il trasporto marittimo	10,0	B5
8483.40.30	-- per macchine delle voci 8429 o 8430	15,0	B5
8483.40.90	-- altro	10,0	B5
8483.50.00	-- Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa	10,0	B5
8483.60.00	-- Innessi ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione	0,0	A
8483.90.11	-- per i trattori della sottovoce 8701.10 o 8701.90	10,0	B5
8483.90.13	--- per altri trattori della voce 8701	10,0	B5
8483.90.14	--- per le merci della voce 8711	10,0	B7
8483.90.15	--- per altre merci del capitolo 87	5,0	B7
8483.90.19	--- altro	10,0	B5
8483.90.91	--- per le merci della sottovoce 8701.10 o 8701.90	10,0	B5
8483.90.93	--- per altri trattori della voce 8701	10,0	B5
8483.90.94	--- per le merci della voce 8711	10,0	B7
8483.90.95	--- per altre merci del capitolo 87	5,0	B7
8483.90.99	--- altro	10,0	B5
8484.10.00	--- Guarnizioni metalloplastiche	3,0	A
8484.20.00	-- Giunti di tenuta stagna meccanici	3,0	A
8484.90.00	-- altro	3,0	A
8486.10.10	-- Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido dei dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.10.20	-- Asciugatrici centrifughe per la lavorazione dei dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.10.30	-- Macchine per la lavorazione di qualsiasi materia, operanti per asportazione di materiale tramite laser o altri fasci di luce o di fotoni nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.10.40	-- Macchine e apparecchi per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette	0,0	A
8486.10.50	-- Macchine per molare, lucidare e smerigliare impiegate nella lavorazione dei dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.10.60	-- Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori	0,0	A
8486.10.90	-- altro	0,0	A
8486.20.11	-- Apparecchi per la deposizione di vapore chimico per la produzione di semiconduttori	0,0	A
8486.20.12	--- Macchine per la deposizione epitassiale per dischi (wafers) a semiconduttore; idroestrattori per il rivestimento di dischi (wafers) a semiconduttore con emulsioni fotografiche	0,0	A
8486.20.13	--- Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su dischi (wafers) a semiconduttore; apparecchi per la deposizione fisica per la produzione di semiconduttori	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8486.20.19	--- altro	0,0	A
8486.20.21	--- Apparecchi d'impiantazione ionica per drogare materiali a semiconduttore	0,0	A
8486.20.29	--- altro	0,0	A
8486.20.31	--- Macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore e la rimozione di sostanze contaminanti da essi prima del processo di galvanoplastica; spruzzatrici per l'incisione, lo strippaggio o la pulizia di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.20.32	--- Apparecchi per l'incisione a secco di tracciati su materiali semiconduttori	0,0	A
8486.20.33	--- Apparecchi per l'incisione a umido, lo sviluppo, lo strippaggio o la pulizia di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.20.39	--- altro	0,0	A
8486.20.41	--- Apparecchi di scrittura diretta su dischi (wafers)	0,0	A
8486.20.42	--- Dispositivi di allineamento (fotoripetitori "step & repeat")	0,0	A
8486.20.49	--- altro	0,0	A
8486.20.51	--- Macchine da taglio per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.20.59	--- altro	0,0	A
8486.20.91	--- Macchine di taglio laser per incidere le piste di contatto nei materiali semiconduttori	0,0	A
8486.20.92	--- Macchine rullatrici, centinatrici, piegatrici e raddrizzatrici per i fili dei semiconduttori	0,0	A
8486.20.93	--- Forni a resistenza per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore	0,0	A
8486.20.94	--- Forni a induzione o funzionanti per perdite dielettriche per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore	0,0	A
8486.20.95	--- Macchine automatiche per il posizionamento o la rimozione di componenti o di elementi di contatto su materiali semiconduttori	0,0	A
8486.20.99	--- altro	0,0	A
8486.30.10	--- Apparecchi per l'incisione a secco di tracciati su substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8486.30.20	-- Apparecchi per l'incisione a umido, lo sviluppo, lo strippaggio o la pulizia di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8486.30.30	-- Apparecchi per la deposizione di vapore chimico per la produzione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; idroestrattori per il rivestimento di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto con emulsioni fotosensibili; apparecchi per la deposizione fisica sui substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8486.30.90	-- altro	0,0	A
8486.40.10	-- Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore	0,0	A
8486.40.20	-- Apparecchi per il fissaggio di piastrelle (die), saldatori automatici di pellicola, saldatori di fili e apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori; macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8486.40.30	-- Forme per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0,0	A
8486.40.40	-- Microscopi ottici stereoscopici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la movimentazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0,0	A
8486.40.50	-- Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la movimentazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0,0	A
8486.40.60	-- Microscopi a fascio di elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la movimentazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0,0	A
8486.40.70	-- Apparecchi per la creazione di tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente	0,0	A
8486.40.90	-- altro	0,0	A
8486.90.11	-- di apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido dei dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.90.12	--- di asciugatrici centrifughe per la lavorazione dei dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.90.13	--- di macchine per la lavorazione di qualsiasi materia, operanti per asportazione di materiale tramite laser o altri fasci di luce o di fotoni nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.90.14	--- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi; dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	0,0	A
8486.90.15	---- altro	0,0	A
8486.90.16	---- di macchine per molare, lucidare e smerigliare impiegate nella lavorazione dei dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
8486.90.17	--- di apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori	0,0	A
8486.90.19	--- altro	0,0	A
8486.90.21	--- di apparecchi per la deposizione di vapore chimico per la produzione di semiconduttori	0,0	A
8486.90.22	--- di macchine per la deposizione epitassiale per dischi (wafers) a semiconduttore; di idroestrattori per il rivestimento di dischi (wafers) a semiconduttore con emulsioni fotografiche	0,0	A
8486.90.23	--- di apparecchi d'impiantazione ionica per drogare materiali a semiconduttore; di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su dischi (wafers) a semiconduttore; di apparecchi per la deposizione fisica per la produzione di semiconduttori; di apparecchi di scrittura diretta su dischi (wafers), dispositivi di allineamento (fotoripetitori "step & repeat") e altre apparecchiature litografiche	0,0	A
8486.90.24	--- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi; dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	0,0	A
8486.90.25	---- altro	0,0	A
8486.90.26	---- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi; dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	0,0	A
8486.90.27	---- altro	0,0	A
8486.90.28	---- di forni a resistenza per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore; di forni a induzione o funzionanti per perdite dielettriche per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafer) a semiconduttore	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8486.90.29	--- altro	0,0	A
8486.90.31	--- di apparecchi per l'incisione a secco di tracciati su substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8486.90.32	--- Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi; dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	0,0	A
8486.90.33	---- altro	0,0	A
8486.90.34	---- di apparecchi per la deposizione di vapore chimico per la produzione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8486.90.35	--- di idroestrattori per il rivestimento di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto con emulsioni fotosensibili	0,0	A
8486.90.36	--- di apparecchi per la deposizione fisica su substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8486.90.39	--- altro	0,0	A
8486.90.41	--- di fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore	0,0	A
8486.90.42	--- di apparecchi per il fissaggio di piastrine (die), saldatori automatici di pellicola, saldatori di fili e apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori	0,0	A
8486.90.43	--- di macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzino di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore	0,0	A
8486.90.44	--- di microscopi ottici stereoscopici e fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la movimentazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0,0	A
8486.90.45	--- di microscopi a elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la movimentazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore	0,0	A
8486.90.46	--- di apparecchi per la creazione di tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente, compresi gli assemblaggi di schede a circuiti stampati	0,0	A
8486.90.49	--- altro	0,0	A
8487.10.00	--- Eliche per navi e loro pale	0,0	A
8487.90.00	- altro	0,0	A
8501.10.21	-- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.10.29	---- altro	25,0	B5
8501.10.30	---- Motori mandrino	10,0	B5
8501.10.41	---- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.10.49	---- altro	25,0	B5
8501.10.51	----- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.10.59	----- altro	25,0	B5
8501.10.60	----- Motori mandrino	10,0	B5
8501.10.91	----- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.10.99	----- altro	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8501.20.12	---- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.20.19	--- altro	20,0	B5
8501.20.21	--- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.20.29	--- altro	20,0	B5
8501.31.30	--- Motori del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.31.40	--- altri motori	20,0	B5
8501.31.50	--- Generatori	20,0	B5
8501.32.11	---- Motori del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.32.12	---- altri motori	5,0	B5
8501.32.13	---- Generatori	5,0	B5
8501.32.91	----- Motori del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.32.92	----- altri motori	10,0	B5
8501.32.93	----- Generatori	10,0	B5
8501.33.00	---- di potenza superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW	0,0	A
8501.34.00	-- di potenza superiore a 375 kW	0,0	A
8501.40.11	-- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.40.19	--- altro	20,0	B5
8501.40.21	--- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.40.29	--- altro	20,0	B5
8501.51.11	--- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.51.19	--- altro	15,0	B5
8501.52.11	---- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	B3
8501.52.19	---- altro	10,0	B5
8501.52.21	----- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	3,0	A
8501.52.29	----- altro	10,0	B5
8501.52.31	---- del tipo utilizzato per le merci della voce 8415, 8418, 8450, 8509 o 8516	0,0	A
8501.52.39	---- altro	0,0	A
8501.53.00	---- di potenza superiore a 75 kW	0,0	A
8501.61.10	-- di potenza inferiore o uguale a 12,5 kVA	20,0	B5
8501.61.20	--- di potenza superiore a 12,5 kVA	20,0	B5
8501.62.10	--- di potenza superiore a 75 kVA ma inferiore o uguale a 150 kVA	7,0	B5
8501.62.90	--- di potenza superiore a 150 kVA ma inferiore o uguale a 375 kVA	7,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8501.63.00	--- di potenza superiore a 375 kVA ma inferiore o uguale a 750 kVA	0,0	A
8501.64.00	-- di potenza superiore a 750 kVA	0,0	A
8502.11.00	-- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	15,0	B5
8502.12.10	-- di potenza inferiore o uguale a 125 kVA	10,0	B5
8502.12.20	--- di potenza superiore a 125 kVA	10,0	B5
8502.13.10	--- di potenza superiore o uguale a 12 500 kVA (10 000 kW)	5,0	B5
8502.13.90	--- altro	5,0	B5
8502.20.10	--- di potenza inferiore o uguale a 75 kVA	20,0	B5
8502.20.20	-- di potenza superiore a 75 kVA ma inferiore o uguale a 100 kVA	10,0	B5
8502.20.30	-- di potenza superiore a 100 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	10,0	B5
8502.20.41	-- di potenza superiore o uguale a 12 500 kVA (10 000 kW)	10,0	B5
8502.20.49	--- altro	10,0	B5
8502.31.10	--- di potenza inferiore o uguale a 10 000 kVA	0,0	A
8502.31.20	--- di potenza superiore a 10 000 kVA	0,0	A
8502.39.10	--- di potenza inferiore o uguale a 10 kVA	0,0	A
8502.39.20	--- di potenza superiore a 10 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	0,0	A
8502.39.31	---- di potenza superiore o uguale a 12 500 kVA (10 000 kW)	0,0	A
8502.39.39	---- altro	0,0	A
8502.40.00	---- Convertitori rotanti elettrici	0,0	A
8503.00.10	- Parti utilizzate per la fabbricazione dei motori elettrici della voce 8501; parti dei generatori della voce 8501 o 8502 di potenza superiore o uguale a 10 000 kW	5,0	B5
8503.00.90	- altro	5,0	B5
8504.10.00	- Ballast per lampade o tubi a scarica	15,0	B5
8504.21.10	- Regolatori a gradini di tensione (autotrasformatori); trasformatori di misura di potenza inferiore o uguale a 5 kVA	20,0	B5
8504.21.92	--- di potenza superiore a 10 kVA e tensione (sul lato ad alta tensione) superiore o uguale a 110 kV	5,0	B5
8504.21.93	---- di potenza superiore a 10 kVA e tensione (sul lato ad alta tensione) superiore o uguale a 66 kV ma inferiore a 110 kV	20,0	B5
8504.21.99	---- altro	15,0	B5
8504.22.11	---- con una tensione sul lato ad alta tensione superiore o uguale a 66 kV	25,0	B5
8504.22.19	---- altro	25,0	B5
8504.22.92	---- con una tensione sul lato ad alta tensione superiore o uguale a 110 kV	5,0	B5
8504.22.93	---- con una tensione sul lato ad alta tensione superiore o uguale a 66 kV ma inferiore a 110 kV	25,0	B5
8504.22.99	---- altro	15,0	B5
8504.23.10	---- di potenza inferiore o uguale a 15 000 kVA	5,0	B5
8504.23.21	---- inferiore o uguale a 20 000 kVA	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8504.23.22	----- superiore a 20 000 kVA ma inferiore o uguale a 30 000 kVA	5,0	B5
8504.23.29	----- altro	5,0	B5
8504.31.11	----- con una tensione nominale superiore o uguale a 110 kV	5,0	B5
8504.31.12	----- con una tensione nominale superiore o uguale a 66 kV ma inferiore a 110 kV	15,0	B5
8504.31.13	----- con una tensione nominale superiore o uguale a 1 kV ma inferiore a 66 kV	15,0	B5
8504.31.19	----- altro	20,0	B5
8504.31.21	----- Trasformatori di corrente ad anello con una tensione nominale inferiore o uguale a 220 kV	5,0	B5
8504.31.22	----- altro	5,0	B5
8504.31.23	----- con una tensione nominale superiore o uguale a 66 kV ma inferiore a 110 kV	15,0	B5
8504.31.24	----- con una tensione nominale superiore o uguale a 1 kV ma inferiore a 66 kV	15,0	B5
8504.31.29	----- altro	20,0	B5
8504.31.30	----- Trasformatori flyback	3,0	A
8504.31.40	--- Trasformatori a frequenza intermedia	5,0	B5
8504.31.91	--- del tipo utilizzato per giocattoli, modellini in scala o analoghi modelli a uso ricreativo	20,0	B5
8504.31.92	---- altri trasformatori di adattamento	20,0	B5
8504.31.99	----- altro	20,0	B5
8504.32.11	---- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.32.19	----- altro	10,0	B5
8504.32.20	---- altro, del tipo utilizzato per giocattoli, modellini in scala o analoghi modelli a uso ricreativo	20,0	B5
8504.32.30	--- altro, con una frequenza minima di 3 MHz	0,0	A
8504.32.41	--- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.32.49	----- altro	10,0	B5
8504.32.51	---- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.32.59	----- altro	10,0	B5
8504.33.11	---- Trasformatori di adattamento	20,0	B5
8504.33.19	----- altro	10,0	B5
8504.33.91	---- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.33.99	----- altro	10,0	B5
8504.34.11	---- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.34.12	----- altro	10,0	B5
8504.34.13	----- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.34.14	----- altro	10,0	B5
8504.34.22	----- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.34.23	----- altro	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8504.34.24	----- Trasformatori di adattamento	10,0	B5
8504.34.29	----- altro	10,0	B5
8504.40.11	----- Gruppi di continuità	0,0	A
8504.40.19	---- altro	0,0	A
8504.40.20	--- Caricabatteria di potenza superiore a 100 kVA	0,0	A
8504.40.30	-- altri rettificatori	0,0	A
8504.40.40	-- Ondulatori	0,0	A
8504.40.90	-- altro	0,0	A
8504.50.10	-- Induttori per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità e per apparecchiature di telecomunicazione	0,0	A
8504.50.20	-- Induttori fissi chip	0,0	A
8504.50.93	-- di potenza inferiore o uguale a 2 500 kVA	0,0	A
8504.50.94	--- di potenza superiore a 2 500 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA	0,0	A
8504.50.95	--- di potenza superiore a 10 000 kVA	0,0	A
8504.90.10	--- di merci della sottovoce 8504.10	5,0	B5
8504.90.20	-- Assemblaggi di circuiti stampati per le merci della sottovoce 8504.40.11, 8504.40.19 o 8504.50.10	0,0	A
8504.90.31	-- Pannelli per radiatori; assemblaggi di radiatori a tubi piatti del tipo utilizzato per i trasformatori di distribuzione e di potenza	5,0	B5
8504.90.39	--- altro	5,0	B5
8504.90.41	--- Pannelli per radiatori; assemblaggi di radiatori a tubi piatti per i trasformatori di distribuzione e di potenza	0,0	A
8504.90.49	--- altro	0,0	A
8504.90.50	--- altri, per induttori di capacità inferiore o uguale a 2 500 kVA	0,0	A
8504.90.60	-- altri, per induttori di capacità superiore a 2 500 kVA	0,0	A
8504.90.90	-- altro	0,0	A
8505.11.00	-- di metallo	0,0	A
8505.19.00	-- altro	0,0	A
8505.20.00	-- Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	0,0	A
8505.90.00	- altre, comprese le loro parti	0,0	A
8506.10.10	- con volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³	25,0	B5
8506.10.90	-- altro	5,0	B5
8506.30.00	-- all'ossido di mercurio	20,0	B5
8506.40.00	- all'ossido di argento	20,0	B5
8506.50.00	- al litio	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8506.60.10	– con volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³	20,0	B5
8506.60.90	-- altro	5,0	B5
8506.80.10	-- zinco-carbonio, con volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³	25,0	B5
8506.80.20	-- zinco-carbonio, con volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³	5,0	B5
8506.80.91	-- con volume esterno inferiore o uguale a 300 cm ³	25,0	B5
8506.80.99	---- altro	5,0	B5
8506.90.00	---- Parti	5,0	B5
8507.10.10	– del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.10.92	--- di altezza (esclusi terminali e impugnature) inferiore o uguale a 13 cm	25,0	B5
8507.10.93	---- altro	25,0	B5
8507.10.94	---- di altezza (esclusi terminali e impugnature) inferiore o uguale a 13 cm	20,0	B5
8507.10.99	---- altro	20,0	B5
8507.20.10	---- del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.20.91	--- di altezza (esclusi terminali e impugnature) superiore a 13 cm ma inferiore o uguale a 23 cm	25,0	B5
8507.20.92	---- altro	25,0	B5
8507.20.93	---- di altezza (esclusi terminali e impugnature) superiore a 13 cm ma inferiore o uguale a 23 cm	20,0	B5
8507.20.99	---- altro	20,0	B5
8507.30.10	---- del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.30.90	-- altro	20,0	B5
8507.40.10	-- del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.40.90	-- altro	20,0	B5
8507.50.00	-- Accumulatori all'idruro di nichel metallico	0,0	A
8507.60.10	– del tipo utilizzato per laptop, compresi i computer portatili e i miniportatili	0,0	A
8507.60.90	-- altro	0,0	A
8507.80.10	-- del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.80.91	-- del tipo utilizzato per laptop, compresi i computer portatili e i miniportatili	0,0	A
8507.80.99	--- altro	0,0	A
8507.90.11	--- delle merci della sottovoce 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 o 8507.10.99	5,0	B5
8507.90.12	--- del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.90.19	--- altro	5,0	B5
8507.90.91	--- del tipo utilizzato nell'aviazione	0,0	A
8507.90.92	--- Separatori di batterie, pronti all'uso, di materiale diverso dal poli(cloruro di vinile)	5,0	B5
8507.90.93	--- altro, delle merci della sottovoce 8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 o 8507.10.99	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8507.90.99	--- altro	5,0	B5
8508.11.00	--- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l	25,0	B5
8508.19.10	-- di un tipo atto all'uso domestico	25,0	B5
8508.19.90	--- altro	0,0	A
8508.60.00	--- altri aspirapolvere	0,0	A
8508.70.10	- di aspirapolvere della sottovoce 8508.11.00 o 8508.19.10	0,0	A
8508.70.90	-- altro	0,0	A
8509.40.00	-- Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura	25,0	B5
8509.80.10	- Lucidatrici per pavimenti	25,0	B5
8509.80.20	-- Trituratori per rifiuti di cucina	25,0	B5
8509.80.90	-- altro	25,0	B5
8509.90.10	-- delle merci della sottovoce 8509.80.10	3,0	A
8509.90.90	-- altro	7,0	B5
8510.10.00	-- Rasoi	20,0	B5
8510.20.00	- Tosatrici	20,0	B5
8510.30.00	- Apparecchi per la depilazione	20,0	B5
8510.90.00	- Parti	20,0	B5
8511.10.10	- di un tipo adatto ai motori per l'aviazione	0,0	A
8511.10.20	-- di un tipo adatto ai motori di autoveicoli	10,0	B7
8511.10.90	-- altro	20,0	B5
8511.20.10	-- di un tipo adatto ai motori per l'aviazione	0,0	A
8511.20.21	-- non montato	10,0	B5
8511.20.29	--- altro	10,0	B5
8511.20.91	--- non montato	20,0	B5
8511.20.99	--- altro	20,0	B5
8511.30.30	--- di un tipo adatto ai motori per l'aviazione	0,0	A
8511.30.41	-- non montato	10,0	B5
8511.30.49	--- altro	10,0	B5
8511.30.91	--- non montato	20,0	B5
8511.30.99	--- altro	20,0	B5
8511.40.10	--- del tipo utilizzato nei motori per l'aviazione	0,0	A
8511.40.21	-- per motori dei veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8705	10,0	B7
8511.40.29	--- altro	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8511.40.31	--- per i motori degli autoveicoli della voce 8701	20,0	B5
8511.40.32	--- per motori dei veicoli della voce 8702, 8703 o 8704	10,0	B7
8511.40.33	--- per i motori degli autoveicoli della voce 8705	10,0	B5
8511.40.91	--- per motori dei veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8705	10,0	B7
8511.40.99	--- altro	20,0	B5
8511.50.10	--- del tipo utilizzato nei motori per l'aviazione	0,0	A
8511.50.21	-- per motori dei veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8705	10,0	B7
8511.50.29	--- altro	20,0	B5
8511.50.31	--- per i motori degli autoveicoli della voce 8701	20,0	B5
8511.50.32	--- per motori dei veicoli della voce 8702, 8703 o 8704	10,0	B7
8511.50.33	--- per i motori degli autoveicoli della voce 8705	10,0	B5
8511.50.91	--- per motori dei veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8705	10,0	B7
8511.50.99	--- altro	20,0	B5
8511.80.10	--- del tipo utilizzato nei motori per l'aviazione	0,0	A
8511.80.20	-- di un tipo adatto ai motori di autoveicoli	10,0	B7
8511.80.90	-- altro	20,0	B5
8511.90.10	-- del tipo utilizzato nei motori per l'aviazione	0,0	A
8511.90.20	-- di un tipo adatto ai motori di autoveicoli	0,0	A
8511.90.90	-- altro	5,0	B5
8512.10.00	-- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	25,0	B5
8512.20.20	- Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva non montati	25,0	B5
8512.20.91	-- per motocicli	25,0	B5
8512.20.99	--- altro	25,0	B5
8512.30.10	--- Corni e sirene, montati	25,0	B5
8512.30.20	-- Apparecchi di segnalazione acustica, non montati	25,0	B5
8512.30.91	-- Dispositivi (di allarme) di rilevamento degli ostacoli per autoveicoli	20,0	B5
8512.30.99	--- altro	20,0	B5
8512.40.00	--- Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti	25,0	B7
8512.90.10	- delle merci della sottovoce 8512.10	20,0	B5
8512.90.20	-- delle merci della sottovoce 8512.20, 8512.30 o 8512.40	15,0	B5
8513.10.10	-- Lampade per caschi da minatore	0,0	A
8513.10.20	-- Lampade per caschi da cavaatori	0,0	A
8513.10.90	-- altro	20,0	B5
8513.90.10	-- di lampade per caschi da minatore o da cavatore	0,0	A
8513.90.30	-- Riflettori per torce elettriche; interruttori a scorrimento in materie plastiche per torce elettriche	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8513.90.90	-- altro	20,0	B5
8514.10.00	-- Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)	0,0	A
8514.20.20	-- Forni elettrici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8514.20.90	-- altro	0,0	A
8514.30.20	-- Forni elettrici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8514.30.90	-- altro	0,0	A
8514.40.00	-- altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	0,0	A
8514.90.20	-- Parti di forni elettrici industriali o da laboratorio per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8514.90.90	-- altro	0,0	A
8515.11.00	-- Ferri e pistole per brasare	0,0	A
8515.19.10	-- Macchine e apparecchi per la brasatura di componenti su schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8515.19.90	--- altro	0,0	A
8515.21.00	--- interamente o parzialmente automatici	0,0	A
8515.29.00	-- altro	0,0	A
8515.31.00	-- interamente o parzialmente automatici	0,0	A
8515.39.10	-- Saldatori ad arco a corrente alternata, di tipo trasformatore.	0,0	A
8515.39.90	--- altro	0,0	A
8515.80.10	--- Macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati	0,0	A
8515.80.90	-- altro	0,0	A
8515.90.10	-- di saldatori ad arco a corrente alternata, di tipo trasformatore.	0,0	A
8515.90.20	-- Parti di macchine e apparecchi per la brasatura di componenti su schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
8515.90.90	-- altro	0,0	A
8516.10.10	-- Scaldacqua, a riscaldamento immediato o ad accumulazione	20,0	B5
8516.10.30	-- Scaldatori a immersione	20,0	B5
8516.21.00	-- Radiatori ad accumulazione	25,0	B5
8516.29.00	-- altro	25,0	B5
8516.31.00	-- Asciugacapelli	25,0	B5
8516.32.00	-- altri apparecchi per asciugare i capelli	25,0	B5
8516.33.00	-- Apparecchi per asciugare le mani	25,0	B5
8516.40.10	-- di un tipo progettato per sfruttare il vapore di caldaie industriali	20,0	B5
8516.40.90	-- altro	25,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8516.50.00	-- Forni a microonde	25,0	B5
8516.60.10	- Cuociriso	20,0	B5
8516.60.90	-- altro	20,0	B5
8516.71.00	-- Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè	25,0	B5
8516.72.00	-- Tostapane	25,0	B5
8516.79.10	-- Bollitori	20,0	B5
8516.79.90	--- altro	20,0	B5
8516.80.10	--- per macchine per fondere o comporre i caratteri; per forni industriali	10,0	B5
8516.80.30	-- per apparecchi domestici	20,0	B5
8516.80.90	-- altro	10,0	B5
8516.90.21	-- Piastre di cottura sigillate per apparecchi domestici	3,0	B3
8516.90.29	--- altro	3,0	A
8516.90.30	--- delle merci della sottovoce 8516.10	3,0	A
8516.90.40	-- di resistenze elettriche scaldanti per macchine per fondere o comporre i caratteri	3,0	A
8516.90.90	-- altro	3,0	A
8517.11.00	-- Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"	5,0	A
8517.12.00	-- Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	0,0	A
8517.18.00	-- altro	5,0	A
8517.61.00	-- Stazioni fisse	0,0	A
8517.62.10	-- Apparecchi radiotrasmittenti e radiorecipienti del tipo utilizzato per l'interpretazione simultanea durante conferenze tenute in più lingue	0,0	A
8517.62.21	--- Unità di controllo e di adattamento, compresi gateway, ponti e router	0,0	A
8517.62.29	---- altro	0,0	A
8517.62.30	---- Apparecchi di commutazione per telefonia o telegrafia	0,0	A
8517.62.41	--- Modem, compresi modem con cavo e schede modem	0,0	A
8517.62.42	---- Concentratori o multiplatori (multiplexer)	0,0	A
8517.62.49	---- altro	0,0	A
8517.62.51	---- Reti locali wireless	0,0	A
8517.62.52	---- Apparecchi trasmettenti e ricevitori del tipo utilizzato per l'interpretazione simultanea durante conferenze tenute in più lingue	0,0	A
8517.62.53	---- altri apparecchi trasmettenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia	0,0	A
8517.62.59	---- altro	0,0	A
8517.62.61	---- per la radiotelefonia o la radiotelegrafia	0,0	A
8517.62.69	---- altro	0,0	A
8517.62.91	---- Apparecchi ricevitori tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone, dispositivi di allarme per la ricerca di persone compresi i cercapersone	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8517.62.92	---- per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	10,0	B3
8517.62.99	---- altro	0,0	A
8517.69.00	---- altro	5,0	A
8517.70.10	-- di unità di controllo e di adattamento, compresi gateway, ponti e router	0,0	A
8517.70.21	-- di telefoni cellulari	0,0	A
8517.70.29	--- altro	0,0	A
8517.70.31	--- di merci per la telefonìa o la telegrafia su filo	0,0	A
8517.70.32	--- di apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	3,0	A
8517.70.39	--- altro	0,0	A
8517.70.40	--- Antenne del tipo utilizzato con apparecchi per la radiotelefonìa e radiotelegrafia	0,0	A
8517.70.91	-- di merci per la telefonìa o la telegrafia su filo	0,0	A
8517.70.92	--- di apparecchi riceventi per la radiotelefonìa o la radiotelegrafia	3,0	B3
8517.70.99	--- altro	0,0	A
8518.10.11	--- Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 400 Hz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, per l'uso nelle telecomunicazioni	5,0	B5
8518.10.19	--- altri microfoni, anche con supporto	15,0	B5
8518.10.90	--- altro	15,0	B5
8518.21.10	-- tipo altoparlanti a cassa	20,0	B5
8518.21.90	--- altro	20,0	B5
8518.22.10	--- tipo altoparlanti a cassa	20,0	B5
8518.22.90	--- altro	20,0	B5
8518.29.20	--- Altoparlanti, senza cassa acustica, con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 400 Hz, di diametro non superiore a 50 mm, per l'uso nelle telecomunicazioni	5,0	B5
8518.29.90	--- altro	15,0	B5
8518.30.10	--- Cuffie	15,0	B5
8518.30.20	-- Auricolari	15,0	B5
8518.30.40	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	5,0	B5
8518.30.51	-- per le merci della sottovoce 8517.12.00	15,0	B5
8518.30.59	--- altro	15,0	B5
8518.30.90	--- altro	15,0	B5
8518.40.20	-- utilizzati come ripetitori nella telefonìa su filo	10,0	B5
8518.40.30	-- utilizzati come ripetitori nella telefonìa, esclusa quella su filo	5,0	B5
8518.40.40	-- altri, aventi 6 o più linee di segnale in entrata, anche con elementi per amplificatori di capacità	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8518.40.90	-- altro	20,0	B5
8518.50.10	-- con una potenza nominale superiore o uguale a 240 W	10,0	B5
8518.50.20	-- altro, con altoparlanti, di un tipo adatto alla radiotelediffusione, con una tensione nominale inferiore o uguale a 50 V ma non superiore a 100 V	10,0	B5
8518.50.90	-- altro	20,0	B5
8518.90.10	-- delle merci della sottovoce 8518.10.11, 8518.29.20, 8518.30.40 o 8518.40.20, compresi gli assemblaggi di circuiti stampati	5,0	B5
8518.90.20	-- delle merci della sottovoce 8518.40.40	0,0	A
8518.90.30	-- di apparecchi della sottovoce 8518.21 o 8518.22	10,0	B5
8518.90.40	-- delle merci della sottovoce 8518.29.90	10,0	B5
8518.90.90	-- altro	0,0	A
8519.20.10	-- Elettrofoni a monete o a gettoni	25,0	B5
8519.20.20	-- altro	25,0	B5
8519.30.00	-- Piatti giradischi	25,0	B5
8519.50.00	-- Segreterie telefoniche	0,0	A
8519.81.10	-- Registratori a cassetta tascabili, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm	25,0	B5
8519.81.20	--- Registratori a cassetta, con amplificatori incorporati e uno o più altoparlanti incorporati, che funzionano esclusivamente con una sorgente di energia esterna	25,0	B5
8519.81.30	--- Lettori di compact disc	30,0	B5
8519.81.41	--- di un tipo adatto alla cinematografia o alla diffusione	10,0	B5
8519.81.49	---- altro	25,0	B5
8519.81.50	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	10,0	B5
8519.81.61	--- di un tipo adatto alla cinematografia o alla diffusione	10,0	B5
8519.81.69	---- altro	25,0	B5
8519.81.71	---- di un tipo adatto alla cinematografia o alla diffusione	10,0	B5
8519.81.79	---- altro	25,0	B5
8519.81.91	---- di un tipo adatto alla cinematografia o alla diffusione	10,0	B5
8519.81.99	---- altro	20,0	B5
8519.89.11	---- per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 16 mm	10,0	B5
8519.89.12	---- per pellicole di larghezza uguale o superiore a 16 mm	10,0	B5
8519.89.20	---- Elettrofoni, anche con altoparlanti	25,0	B5
8519.89.30	--- di un tipo adatto alla cinematografia o alla diffusione	10,0	B5
8519.89.90	--- altro	20,0	B5
8521.10.10	--- del tipo utilizzato nella cinematografia o nella diffusione televisiva	10,0	B5
8521.10.90	-- altro	30,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8521.90.11	-- del tipo utilizzato nella cinematografia o nella diffusione televisiva	10,0	B5
8521.90.19	--- altro	35,0	B5
8521.90.91	--- del tipo utilizzato nella cinematografia o nella diffusione televisiva	10,0	B5
8521.90.99	--- altro	35,0	B5
8522.10.00	--- Lettori fonografici	0,0	A
8522.90.20	- Assemblaggi di schede a circuiti stampati per segreterie telefoniche	5,0	B5
8522.90.30	-- Assemblaggi di schede a circuiti stampati per apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono	0,0	A
8522.90.40	-- Piastre per audiocassette o videocassette e meccanismi di compact disc	0,0	A
8522.90.50	-- Testine per la riproduzione audio o video, di tipo magnetico; testine e barre magnetiche per la cancellazione	0,0	A
8522.90.91	-- altre parti e accessori di apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono	5,0	B5
8522.90.92	--- altre parti di segreterie telefoniche	10,0	B5
8522.90.93	--- altre parti e accessori per le merci della sottovoce 8519.81 o della voce 8521	3,0	A
8522.90.99	--- altro	3,0	A
8523.21.10	--- non registrati	5,0	B5
8523.21.90	--- altro	20,0	B5
8523.29.11	--- Nastri magnetici	0,0	A
8523.29.19	----- altro	5,0	B5
8523.29.21	----- Videocassette	5,0	B5
8523.29.29	----- altro	5,0	B5
8523.29.31	----- Nastri magnetici	0,0	A
8523.29.33	----- Videocassette	5,0	B5
8523.29.39	----- altro	0,0	A
8523.29.41	----- Nastri magnetici	0,0	A
8523.29.42	----- di un tipo adatto alla cinematografia	5,0	B5
8523.29.43	----- altre videocassette	5,0	B5
8523.29.49	----- altro	5,0	B5
8523.29.51	----- Nastri magnetici	0,0	A
8523.29.52	----- Videocassette	5,0	B5
8523.29.59	----- altro	0,0	A
8523.29.61	----- del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8523.29.62	----- di un tipo adatto alla cinematografia	10,0	B5
8523.29.63	----- altre videocassette	25,0	B5
8523.29.69	----- altro	10,0	B5
8523.29.71	----- Dischi rigidi e dischetti per computer	0,0	A
8523.29.79	----- altro	0,0	A
8523.29.81	----- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.29.82	----- altro	0,0	A
8523.29.83	----- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	5,0	B5
8523.29.84	----- altro, di un tipo adatto alla cinematografia	5,0	B5
8523.29.89	----- altro	5,0	B5
8523.29.91	----- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.29.92	----- altro	5,0	B5
8523.29.93	----- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.29.94	----- altro	0,0	A
8523.29.95	----- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	5,0	B5
8523.29.99	----- altro	5,0	B5
8523.41.10	----- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.41.90	--- altro	5,0	B5
8523.49.11	--- del tipo utilizzato per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0,0	A
8523.49.12	---- dischi educativi, tecnici, scientifici, storici o culturali	15,0	B5
8523.49.13	----- altro	15,0	B5
8523.49.14	----- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	3,0	A
8523.49.19	---- altro	15,0	B5
8523.49.91	---- del tipo utilizzato per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8523.49.92	---- del tipo utilizzato unicamente per la riproduzione del suono	15,0	B5
8523.49.93	---- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	5,0	B5
8523.49.99	---- altro	10,0	B5
8523.51.11	---- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.51.19	---- altro	5,0	B5
8523.51.21	---- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.51.29	----- altro	8,0	B5
8523.51.30	----- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	5,0	B5
8523.51.90	---- altro	10,0	B5
8523.52.00	---- Smart card	0,0	A
8523.59.10	-- Schede e tag di prossimità	0,0	A
8523.59.21	--- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.59.29	---- altro	5,0	B5
8523.59.30	---- del tipo utilizzato per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0,0	A
8523.59.40	---- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	5,0	B5
8523.59.90	---- altro	10,0	B5
8523.80.40	---- Dischi per grammofoni	25,0	B5
8523.80.51	-- di un tipo atto all'uso su computer	0,0	A
8523.80.59	--- altro	0,0	A
8523.80.91	--- del tipo utilizzato per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	0,0	A
8523.80.92	--- altro, del tipo utilizzato per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione; supporti (registrati) di memorizzazione file in formato proprietario (formato chiuso).	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8523.80.99	--- altro	10,0	B5
8525.50.00	--- Apparecchi trasmettenti	0,0	A
8525.60.00	- Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente	0,0	A
8525.80.10	- Telecamere web	15,0	B5
8525.80.31	-- del tipo utilizzato per la diffusione	5,0	B5
8525.80.39	--- altro	5,0	B5
8525.80.40	--- Telecamere	5,0	B5
8525.80.50	-- altre telecamere digitali	5,0	B5
8526.10.10	-- Apparecchi radar di terra, o del tipo utilizzato negli aeromobili dell'aviazione civile, o del tipo utilizzato esclusivamente nelle navi per la navigazione marittima	0,0	A
8526.10.90	-- altro	0,0	A
8526.91.10	-- Apparecchi di radionavigazione, del tipo utilizzato negli aeromobili dell'aviazione civile, o del tipo utilizzato esclusivamente nelle navi per a navigazione marittima	0,0	A
8526.91.90	--- altro	0,0	A
8526.92.00	--- Apparecchi di radiotelecomando	0,0	A
8527.12.00	-- Lettori tascabili di cassette con funzione radio	30,0	B5
8527.13.10	-- Portatili	30,0	B5
8527.13.90	--- altro	30,0	B5
8527.19.11	---- Portatili	30,0	B5
8527.19.19	---- altro	30,0	B5
8527.19.91	---- Portatili	30,0	B5
8527.19.99	---- altro	30,0	B5
8527.21.00	---- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	25,0	B5
8527.29.00	-- altro	25,0	B5
8527.91.10	-- Portatili	30,0	B5
8527.91.90	--- altro	30,0	B5
8527.92.10	--- Portatili	30,0	B5
8527.92.91	--- Alimentati dalla rete elettrica	30,0	B5
8527.92.99	---- altro	30,0	B5
8527.99.10	---- Portatili	30,0	B5
8527.99.91	--- Alimentati dalla rete elettrica	30,0	B5
8527.99.99	---- altro	30,0	B5
8528.41.10	---- a colori	0,0	A
8528.41.20	--- in monocromie	0,0	A
8528.49.10	--- a colori	12,0	B5
8528.49.20	--- in monocromie	10,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8528.51.10	--- Unità di visualizzazione a schermo piatto per la proiezione	0,0	A
8528.51.20	--- altri, a colori	0,0	A
8528.51.30	--- altri, in monocromie	0,0	A
8528.59.10	--- a colori	12,0	B5
8528.59.20	--- in monocromie	10,0	B5
8528.61.10	--- tipo visualizzatori a schermo piatto	0,0	A
8528.61.90	--- altro	0,0	A
8528.69.10	--- capaci di proiettare su uno schermo di almeno 300 pollici	5,0	B5
8528.69.90	--- altro	5,0	B5
8528.71.11	--- Alimentati dalla rete elettrica	0,0	A
8528.71.19	---- altro	0,0	A
8528.71.91	---- Alimentati dalla rete elettrica	35,0	B5
8528.71.99	---- altro	25,0	B5
8528.72.10	---- Alimentati a batteria	35,0	B5
8528.72.91	--- del tipo a tubo catodico	35,0	B5
8528.72.92	---- Visualizzatori a schermo piatto a cristalli liquidi (LCD), a diodi a emissione luminosa (LED) e di altro tipo	35,0	B5
8528.72.99	---- altro	35,0	B5
8528.73.00	---- altri, in monocromie	25,0	B5
8529.10.21	-- Per la ricezione televisiva	10,0	B5
8529.10.29	--- altro	10,0	B5
8529.10.30	--- Antenne telescopiche, a orecchie di coniglio e a dipolo per apparecchi per la ricezione televisiva o radiofonica	15,0	B5
8529.10.40	-- Filtri e separatori di antenne	10,0	B5
8529.10.60	-- Antenne a tromba (guida d'onda)	10,0	B5
8529.10.92	-- del tipo utilizzato negli apparecchi di diffusione radiofonica o televisiva	10,0	B5
8529.10.99	--- altro	10,0	B5
8529.90.20	--- di decoder	0,0	A
8529.90.40	-- di fotocamere digitali o videocamere digitali	0,0	A
8529.90.51	-- per le merci della sottovoce 8525.50 o 8525.60	0,0	A
8529.90.52	--- per le merci della sottovoce 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 o 8527.99	3,0	A
8529.90.53	--- per dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8529.90.54	---- altro, per apparecchi riceventi per la televisione	3,0	A
8529.90.55	---- altro	0,0	A
8529.90.59	---- altro	0,0	A
8529.90.91	--- per apparecchi riceventi per la televisione	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8529.90.94	--- per dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	0,0	A
8529.90.99	--- altro	0,0	A
8530.10.00	--- Apparecchi per strade ferrate o simili	0,0	A
8530.80.00	- altri apparecchi e dispositivi	0,0	A
8530.90.00	- Parti	0,0	A
8531.10.10	- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro i furti	0,0	A
8531.10.20	-- Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro gli incendi	0,0	A
8531.10.30	-- Rilevatori di fumo, allarmi personali portatili (allarmi sonori)	0,0	A
8531.10.90	-- altro	0,0	A
8531.20.00	-- Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	0,0	A
8531.80.11	- Campanelli da porta e altri apparecchi di segnalazione acustica da porta	20,0	B5
8531.80.19	--- altro	20,0	B5
8531.80.21	--- Visualizzatori fluorescenti a vuoto	0,0	A
8531.80.29	--- altro	0,0	A
8531.80.90	--- altro	5,0	B5
8531.90.10	-- Parti, compresi gli assemblaggi di circuiti stampati della sottovoce 8531.20.00, 8531.80.21 o 8531.80.29	0,0	A
8531.90.20	-- di campanelli da porta o di altri apparecchi di segnalazione acustica da porta	10,0	B5
8531.90.30	-- di altri campanelli o apparecchi di segnalazione acustica	10,0	B5
8531.90.90	-- altro	0,0	A
8532.10.00	-- Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)	0,0	A
8532.21.00	- di tantalio	0,0	A
8532.22.00	-- elettrolitici all'alluminio	0,0	A
8532.23.00	-- a dielettrico di ceramica, ad un solo strato	0,0	A
8532.24.00	-- a dielettrico di ceramica, a più strati	0,0	A
8532.25.00	-- a dielettrico di carta o di materie plastiche	0,0	A
8532.29.00	-- altro	0,0	A
8532.30.00	-- Condensatori variabili o regolabili	0,0	A
8532.90.00	- Parti	0,0	A
8533.10.10	- montati sulla superficie	0,0	A
8533.10.90	-- altro	0,0	A
8533.21.00	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0,0	A
8533.29.00	-- altro	0,0	A
8533.31.00	-- per una potenza inferiore o uguale a 20 W	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8533.39.00	-- altro	0,0	A
8533.40.00	-- altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)	0,0	A
8533.90.00	- Parti	0,0	A
8534.00.10	- Monofaccia	0,0	A
8534.00.20	- a doppia faccia	0,0	A
8534.00.30	- Multistrato	0,0	A
8534.00.90	- altro	0,0	A
8535.10.00	- Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili	0,0	A
8535.21.10	- del tipo in scatola stampata (MCCB)	3,0	A
8535.21.90	--- altro	3,0	A
8535.29.00	--- altro	3,0	A
8535.30.11	-- Interruttori di sezione con una tensione inferiore a 36 kV	7,0	B5
8535.30.19	--- altro	5,0	B5
8535.30.20	--- Per una tensione superiore o uguale a 66 kV	5,0	B5
8535.30.90	-- altro	5,0	B5
8535.40.00	-- Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente	0,0	A
8535.90.10	- Assemblaggi di isolatori passanti e assemblaggi di commutatori a prese intermedie per la distribuzione della corrente elettrica o per trasformatori di potenza	0,0	A
8535.90.90	-- altro	0,0	A
8536.10.11	-- per l'uso nei ventilatori elettrici	25,0	B5
8536.10.12	--- altro, per una corrente inferiore a 16 A	25,0	B5
8536.10.13	--- Blocchi di fusibili, del tipo utilizzato negli autoveicoli	25,0	B5
8536.10.19	--- altro	25,0	B5
8536.10.91	--- per l'uso nei ventilatori elettrici	25,0	B5
8536.10.92	--- altro, per una corrente inferiore a 16 A	25,0	B5
8536.10.93	--- Blocchi di fusibili, del tipo utilizzato negli autoveicoli	25,0	B5
8536.10.99	--- altro	25,0	B5
8536.20.11	--- per una corrente inferiore a 16 A	15,0	B5
8536.20.12	--- per una corrente di almeno 16 A ma non superiore a 32 A	15,0	B5
8536.20.13	--- per una corrente di almeno 32 A ma non superiore a 1 000 A	10,0	B5
8536.20.19	--- altro	5,0	B5
8536.20.20	--- di un tipo integrato negli apparecchi elettrotermici per uso domestico della voce 8516	20,0	B5
8536.20.91	-- per una corrente inferiore a 16 A	15,0	B5
8536.20.99	--- altro	15,0	B5
8536.30.10	--- Scaricatori	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8536.30.20	-- del tipo utilizzato negli apparecchi radiofonici o nei ventilatori elettrici	25,0	B5
8536.30.90	-- altro	15,0	B5
8536.41.10	-- Relè digitali	3,0	B3
8536.41.20	--- del tipo utilizzato negli apparecchi radiofonici	10,0	B5
8536.41.30	--- del tipo utilizzato nei ventilatori elettrici	10,0	B5
8536.41.40	--- altro, per una corrente inferiore a 16 A	10,0	B5
8536.41.90	--- altro	10,0	B5
8536.49.10	--- Relè digitali	3,0	B3
8536.49.90	--- altro	10,0	B5
8536.50.20	--- Interruttori automatici di sovracorrente e di corrente residua	10,0	B5
8536.50.32	-- di un tipo atto all'uso nei ventilatori elettrici o negli apparecchi radiofonici	15,0	B5
8536.50.33	--- altro, per una capacità di carico di corrente nominale inferiore a 16 A	15,0	B5
8536.50.39	--- altro	15,0	B5
8536.50.40	--- Mini-interruttori per cuoceriso e tostapane	15,0	B5
8536.50.51	-- per una corrente inferiore a 16 A	5,0	B5
8536.50.59	--- altro	5,0	B5
8536.50.61	--- per una corrente inferiore a 16 A	15,0	B5
8536.50.69	--- altro	15,0	B5
8536.50.92	--- di un tipo atto all'uso nei ventilatori elettrici	15,0	B5
8536.50.95	--- altro, avviatori per motori elettrici o interruttori-fusibili	15,0	B5
8536.50.99	--- altro	10,0	B5
8536.61.10	--- del tipo utilizzato per lampade compatte o lampade alogene	5,0	B5
8536.61.91	--- per una corrente inferiore a 16 A	25,0	B5
8536.61.99	---- altro	25,0	B5
8536.69.11	---- per una corrente inferiore a 16 A	25,0	B5
8536.69.19	---- altro	25,0	B5
8536.69.22	---- per una corrente inferiore a 16 A	15,0	B5
8536.69.29	---- altro	15,0	B5
8536.69.32	---- per una corrente inferiore a 16 A	5,0	B5
8536.69.39	---- altro	5,0	B5
8536.69.92	---- per una corrente inferiore a 16 A	25,0	B5
8536.69.99	---- altro	25,0	B5
8536.70.10	---- di ceramica	0,0	A
8536.70.20	-- di rame	5,0	B5
8536.70.90	-- altro	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8536.90.12	-- per una corrente inferiore a 16 A	5,0	B5
8536.90.19	---- altro	5,0	B5
8536.90.22	--- per una corrente inferiore a 16 A	20,0	B5
8536.90.29	---- altro	20,0	B5
8536.90.32	--- per una corrente inferiore a 16 A	20,0	B5
8536.90.39	---- altro	20,0	B5
8536.90.93	--- Permutatori telefonici	15,0	B5
8536.90.94	---- altro	25,0	B5
8536.90.99	---- altro	20,0	B5
8537.10.11	--- Pannelli di controllo di un tipo atto all'uso nei sistemi di controllo distribuito	0,0	A
8537.10.12	--- Pannelli di controllo muniti di un processore programmabile	0,0	A
8537.10.13	--- altri pannelli di controllo di un tipo adatto alle merci della voce 8415, 8418, 8450, 8508, 8509 o 8516	0,0	A
8537.10.19	--- altro	15,0	B5
8537.10.20	--- Quadri di distribuzione (compresi i pannelli posteriori e i piani posteriori) destinati esclusivamente o principalmente alle merci della voce 8471, 8517, o 8525	10,0	B5
8537.10.30	-- Controllori logici programmabili per macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di piastine (die) per dispositivi a semiconduttore	10,0	B5
8537.10.91	-- del tipo utilizzato negli apparecchi radiofonici o nei ventilatori elettrici	15,0	B5
8537.10.92	--- di un tipo atto all'uso nei sistemi di controllo distribuito	0,0	A
8537.10.99	--- altro	15,0	B5
8537.20.11	--- che incorporano strumenti elettrici per l'interruzione, la connessione o la protezione di circuiti elettrici con una tensione di almeno 66 kV	5,0	B5
8537.20.19	--- altro	5,0	B5
8537.20.21	--- che incorporano strumenti elettrici per l'interruzione, la connessione o la protezione di circuiti elettrici con una tensione di almeno 66 kV	5,0	B5
8537.20.29	--- altro	5,0	B5
8537.20.90	--- altro	5,0	B5
8538.10.11	-- Parti di controllori logici programmabili per macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di piastine (die) per dispositivi a semiconduttore	15,0	B5
8538.10.12	--- del tipo utilizzato negli apparecchi radiofonici	15,0	B5
8538.10.19	--- altro	15,0	B5
8538.10.21	--- Parti di controllori logici programmabili per macchine automatiche per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di piastine (die) per dispositivi a semiconduttore	5,0	B5
8538.10.22	--- del tipo utilizzato negli apparecchi radiofonici	5,0	B5
8538.10.29	--- altro	5,0	B5
8538.90.11	--- Parti, compresi assemblaggi di circuiti stampati per spine telefoniche; elementi di collegamento e di contatto per fili e cavi; sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	12,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8538.90.12	--- Parti delle merci della sottovoce 8536.50.51, 8536.50.59, 8536.69.32, 8536.69.39, 8536.90.12 o 8536.90.19	12,0	B5
8538.90.13	--- Parti delle merci della sottovoce 8537.10.20	12,0	B5
8538.90.19	--- altro	12,0	B5
8538.90.21	--- Parti, compresi assemblaggi di circuiti stampati di spine telefoniche; elementi di collegamento e di contatto per fili e cavi; sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	3,0	A
8538.90.29	--- altro	3,0	A
8539.10.10	--- per autoveicoli del capitolo 87	20,0	B7
8539.10.90	-- altro	0,0	A
8539.21.20	-- del tipo utilizzato nelle attrezzature mediche	0,0	A
8539.21.30	--- del tipo utilizzato negli autoveicoli	20,0	B7
8539.21.40	--- altre lampade per riflettori	10,0	B5
8539.21.90	--- altro	0,0	A
8539.22.20	--- del tipo utilizzato nelle attrezzature mediche	0,0	A
8539.22.30	--- altre lampade per riflettori	10,0	B5
8539.22.90	--- altro	25,0	B5
8539.29.10	--- del tipo utilizzato nelle attrezzature mediche	0,0	A
8539.29.20	--- del tipo utilizzato negli autoveicoli	25,0	B7
8539.29.30	--- altre lampade per riflettori	10,0	B5
8539.29.41	--- di un tipo atto all'uso nelle attrezzature mediche	0,0	A
8539.29.49	---- altro	10,0	B5
8539.29.50	---- altro, di capacità superiore a 200 W ma inferiore o uguale a 300 W e una tensione superiore a 100 V	25,0	B5
8539.29.60	--- altro, di capacità inferiore o uguale a 200 W e una tensione inferiore o uguale a 100 V	10,0	B5
8539.29.90	--- altro	7,0	B5
8539.31.10	--- Tubi per lampade fluorescenti compatte	25,0	B5
8539.31.90	--- altro	25,0	B5
8539.32.00	--- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico	0,0	A
8539.39.10	-- Tubi per lampade fluorescenti compatte	10,0	B5
8539.39.30	--- altre lampade fluorescenti di tipo a catodo freddo	10,0	B5
8539.39.90	--- altro	8,0	B5
8539.41.00	--- Lampade ad arco	0,0	A
8539.49.00	-- altro	0,0	A
8539.90.10	-- calotte in alluminio per lampade fluorescenti; calotte filettate in alluminio per lampade a incandescenza	5,0	B5
8539.90.20	-- altro, per lampade di autoveicoli	15,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8539.90.90	-- altro	0,0	A
8540.11.00	-- a colori	5,0	B5
8540.12.00	-- in monocromie	10,0	B5
8540.20.00	-- Tubi per apparecchi di presa delle immagini in televisione; tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo	10,0	B5
8540.40.10	- Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, del tipo utilizzato negli articoli della voce 8525	0,0	A
8540.40.90	-- altro	0,0	A
8540.60.00	-- altri tubi catodici	0,0	A
8540.71.00	- Magnetron	0,0	A
8540.79.00	-- altro	0,0	A
8540.81.00	-- Tubi per ricezione e tubi per amplificazione	0,0	A
8540.89.00	-- altro	0,0	A
8540.91.00	-- di tubi catodici	0,0	A
8540.99.10	-- di tubi per iperfrequenza	0,0	A
8540.99.90	--- altro	0,0	A
8541.10.00	--- Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce	0,0	A
8541.21.00	- con potere di dissipazione inferiore a 1 W	0,0	A
8541.29.00	-- altro	0,0	A
8541.30.00	-- Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili	0,0	A
8541.40.10	- Diodi emettitori di luce	0,0	A
8541.40.21	-- cellule fotovoltaiche, non montate	0,0	A
8541.40.22	--- cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli	0,0	A
8541.40.29	--- altro	0,0	A
8541.40.90	--- altro	0,0	A
8541.50.00	-- altri dispositivi a semiconduttore	0,0	A
8541.60.00	- Cristalli piezoelettrici montati	0,0	A
8541.90.00	- Parti	0,0	A
8542.31.00	- Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti	0,0	A
8542.32.00	-- Memorie	0,0	A
8542.33.00	-- Amplificatori	0,0	A
8542.39.00	-- altro	0,0	A
8542.90.00	-- Parti	0,0	A
8543.10.00	- Acceleratori di particelle	0,0	A
8543.20.00	- Generatori di segnali	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8543.30.20	– Macchine per il trattamento a umido, per l'applicazione di soluzioni chimiche o elettrochimiche tramite immersione, anche allo scopo di rimuovere materiale dai substrati di schede a circuiti stampati o di schede di cablaggio	0,0	A
8543.30.90	-- altro	0,0	A
8543.70.10	-- Elettroficatori di recinti	0,0	A
8543.70.20	-- Apparecchi di telecomando, diversi dagli apparecchi di radiotelecomando	0,0	A
8543.70.30	-- Macchine e apparecchi elettrici con funzioni di traduzione o dizionario	0,0	A
8543.70.40	-- Attrezzature per la rimozione di particelle di polvere o di cariche elettrostatiche durante la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati; macchine per il trattamento dei materiali con luce ultravioletta per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
8543.70.50	-- Ricevitori/decodificatori integrati (IRD) per i sistemi multimediali di trasmissione diretta	0,0	A
8543.70.90	-- altro	0,0	A
8543.90.10	-- di apparecchi della sottovoce 8543.10 o 8543.20	0,0	A
8543.90.20	-- delle merci della sottovoce 8543.30.20	0,0	A
8543.90.30	-- delle merci della sottovoce 8543.70.30	0,0	A
8543.90.40	-- delle merci della sottovoce 8543.70.40	0,0	A
8543.90.50	-- delle merci della sottovoce 8543.70.50	0,0	A
8543.90.90	-- altro	0,0	A
8544.11.10	-- Con un rivestimento esterno di lacca o smalto	15,0	B5
8544.11.20	--- rivestiti o ricoperti di carta, tessuto o poli(cloruro di vinile)	15,0	B5
8544.11.90	--- altro	10,0	B5
8544.19.00	--- altro	5,0	B5
8544.20.11	-- isolati con gomma o materie plastiche	10,0	B5
8544.20.19	--- altro	10,0	B5
8544.20.21	--- isolati con gomma o materie plastiche	10,0	B5
8544.20.29	--- altro	10,0	B5
8544.20.31	--- isolati con gomma o materie plastiche	0,0	A
8544.20.39	--- altro	0,0	A
8544.20.41	--- isolati con gomma o materie plastiche	0,0	A
8544.20.49	--- altro	0,0	A
8544.30.12	--- - per i veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8711	20,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8544.30.13	----- altro	20,0	B5
8544.30.14	----- - per i veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8711	20,0	B7
8544.30.19	----- altro	20,0	B5
8544.30.91	----- isolati con gomma o materie plastiche	5,0	B5
8544.30.99	---- altro	5,0	B5
8544.42.11	---- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, sottomarini	0,0	A
8544.42.12	----- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, altro	3,0	A
8544.42.19	----- altro	5,0	B5
8544.42.21	----- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, sottomarini	0,0	A
8544.42.22	----- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, altro	0,0	A
8544.42.29	----- altro	0,0	A
8544.42.32	----- - per i veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8711	15,0	B7
8544.42.33	----- altro	15,0	B5
8544.42.34	----- - per i veicoli della voce 8702, 8703, 8704 o 8711	15,0	B7
8544.42.39	----- altro	15,0	B5
8544.42.91	----- Cavi elettrici isolati con materie plastiche, con diametro dell'anima inferiore o uguale a 19,5 mm	15,0	B5
8544.42.92	----- altri cavi elettrici isolati con materie plastiche	15,0	B5
8544.42.99	----- altro	10,0	B5
8544.49.11	---- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, sottomarini	0,0	A
8544.49.12	---- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, altro	3,0	A
8544.49.19	---- altro	0,0	A
8544.49.21	---- Filo schermato del tipo utilizzato nella fabbricazione di cablaggi elettrici per l'industria automobilistica	10,0	B5
8544.49.22	---- Cavi elettrici isolati con materie plastiche, con diametro dell'anima inferiore o uguale a 19,5 mm	15,0	B5
8544.49.23	----- altri cavi elettrici isolati con materie plastiche	15,0	B5
8544.49.29	----- altro	10,0	B5
8544.49.31	----- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, sottomarini	0,0	A
8544.49.32	---- altri, isolati con materie plastiche	10,0	B5
8544.49.39	---- altro	10,0	B5
8544.49.41	---- cavi isolati con materie plastiche	10,0	B5
8544.49.49	---- altro	10,0	B5
8544.60.11	---- Cavi isolati con materie plastiche, con diametro dell'anima inferiore a 22,7 mm	20,0	B5
8544.60.19	---- altro	5,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8544.60.21	--- Cavi isolati con materie plastiche, con diametro dell'anima inferiore a 22,7 mm	5,0	B5
8544.60.29	--- altro	5,0	B5
8544.60.30	--- per una tensione superiore a 66 kV	5,0	B5
8544.70.10	-- Cavi per collegamenti telefonici, telegrafici e radiofonici, sottomarini	0,0	A
8544.70.90	-- altro	0,0	A
8545.11.00	-- del tipo utilizzato nei forni	0,0	A
8545.19.00	-- altro	5,0	B5
8545.20.00	-- Spazzole	5,0	B5
8545.90.00	- altro	5,0	B5
8546.10.00	- di vetro	0,0	A
8546.20.10	- Isolatori passanti per trasformatori e disgiuntori	3,0	A
8546.20.90	-- altro	5,0	B5
8546.90.00	-- altro	0,0	A
8547.10.00	- Pezzi isolanti di ceramica	0,0	A
8547.20.00	- Pezzi isolanti di materie plastiche	0,0	A
8547.90.10	- Condotte elettriche e relativi collegamenti, di metalli comuni rivestiti di materiale isolante	0,0	A
8547.90.90	-- altro	0,0	A
8548.10.12	-- del tipo utilizzato negli aeromobili	20,0	B5
8548.10.19	--- altro	20,0	B5
8548.10.22	--- di pile primarie e batterie di pile primarie	20,0	B5
8548.10.23	--- di accumulatori elettrici del tipo utilizzato negli aeromobili	20,0	B5
8548.10.29	--- altro	20,0	B5
8548.10.32	--- di pile primarie e batterie di pile primarie	20,0	B5
8548.10.33	--- di accumulatori elettrici del tipo utilizzato negli aeromobili	20,0	B5
8548.10.39	--- altro	20,0	B5
8548.10.91	--- di pile primarie e batterie di pile primarie	20,0	B5
8548.10.92	--- di accumulatori elettrici del tipo utilizzato negli aeromobili	20,0	B5
8548.10.99	--- altro	20,0	B5
8548.90.10	--- Sensori di immagine del tipo a contatto, dotati di un rivelatore fotoconduttivo, un condensatore per immagazzinare la carica elettrica, una sorgente luminosa a diodi emettitori di luce, una matrice a transistor a pellicola sottile e un condensatore scanner in grado di scansionare testi	0,0	A
8548.90.20	-- Assemblaggi di circuiti stampati, compresi gli assemblaggi per collegamenti esterni	0,0	A
8548.90.90	-- altro	0,0	A
8601.10.00	-- a presa di corrente elettrica esterna	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8601.20.00	– ad accumulatori elettrici	0,0	A
8602.10.00	– Locomotive diesel-elettriche	0,0	A
8602.90.00	– altro	0,0	A
8603.10.00	– a presa di corrente elettrica esterna	0,0	A
8603.90.00	– altro	0,0	A
8604.00.00	– Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	0,0	A
8605.00.00	Vetture per viaggiatori, non semoventi; bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	0,0	A
8606.10.00	– Carri cisterna e simili	0,0	A
8606.30.00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606.10	0,0	A
8606.91.00	– coperti e chiusi	0,0	A
8606.92.00	-- aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	0,0	A
8606.99.00	-- altro	0,0	A
8607.11.00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	0,0	A
8607.12.00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	0,0	A
8607.19.00	-- altre, comprese le loro parti	0,0	A
8607.21.00	-- Freni ad aria compressa e loro parti	0,0	A
8607.29.00	-- altro	0,0	A
8607.30.00	-- Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	0,0	A
8607.91.00	– di locomotive o di locotrattori	0,0	A
8607.99.00	-- altro	0,0	A
8608.00.20	-- Attrezzature elettromeccaniche	0,0	A
8608.00.90	– altro	0,0	A
8609.00.00	– Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto	0,0	A
8701.10.11	--- Per uso agricolo	30,0	B10
8701.10.19	--- altro	30,0	B10
8701.10.91	--- Per uso agricolo	10,0	B10
8701.10.99	--- altro	10,0	B10
8701.20.10	--- Interamente smontati	5,0	B10
8701.20.90	-- altro	5,0	B10
8701.30.00	-- Trattori a cingoli	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8701.90.10	- Trattori agricoli	5,0	B10
8701.90.90	-- altro	5,0	B10
8702.10.10	-- Autoveicoli da turismo (comprese le limousine allungate ma esclusi pullman, autobus, minibus e furgoni)	CKD	CKD
8702.10.41	--- di peso lordo del veicolo superiore o pari a 6 t ma non superiore a 18 t	CKD	CKD
8702.10.49	---- altro	CKD	CKD
8702.10.50	---- altro	CKD	CKD
8702.10.60	--- Autoveicoli da turismo (comprese le limousine allungate ma esclusi pullman, autobus, minibus e furgoni)	70,0	B10
8702.10.71	--- di peso lordo del veicolo superiore o pari a 6 t ma non superiore a 18 t	5,0	B10
8702.10.79	---- altro	5,0	B10
8702.10.81	---- di peso lordo del veicolo superiore o pari a 6 t ma non superiore a 18 t	70,0	B10
8702.10.89	---- altro	70,0	B10
8702.10.90	---- altro	70,0	B10
8702.90.12	--- Autoveicoli da turismo (comprese le limousine allungate ma esclusi pullman, autobus, minibus e furgoni)	CKD	CKD
8702.90.13	--- Per il trasporto di 30 persone o più	CKD	CKD
8702.90.14	--- altri pullman, bus o minibus	CKD	CKD
8702.90.19	--- altro	CKD	CKD
8702.90.92	--- Autoveicoli da turismo (comprese le limousine allungate ma esclusi pullman, autobus, minibus e furgoni)	70,0	B10
8702.90.93	--- progettati specificamente per l'utilizzo negli aeroporti	5,0	B10
8702.90.94	---- altro	70,0	B10
8702.90.95	---- altri pullman, bus o minibus	70,0	B10
8702.90.99	--- altro	70,0	B10
8703.10.10	--- Autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf, compresi i golf cart	78,0	B10
8703.10.90	-- altro	78,0	B10
8703.21.10	-- Go-kart	78,0	B10
8703.21.22	--- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.21.23	---- altro	CKD	CKD
8703.21.24	----- A quattro ruote motrici	78,0	B10
8703.21.29	----- altro	78,0	B10
8703.21.31	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.21.39	---- altro	CKD	CKD
8703.21.91	---- Ambulanze	15,0	B10
8703.21.92	---- Camper	78,0	B10
8703.21.99	---- altro	78,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8703.22.11	----- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.22.19	----- altro	78,0	B10
8703.22.21	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.22.29	----- altro	CKD	CKD
8703.22.91	----- Ambulanze	15,0	B10
8703.22.92	----- Camper	78,0	B10
8703.22.99	----- altro	78,0	B10
8703.23.10	----- Ambulanze	15,0	B10
8703.23.21	---- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.23.29	----- altro	15,0	B10
8703.23.31	----- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.23.39	----- altro	15,0	B10
8703.23.40	----- Camper	74,0	B10
8703.23.51	---- di cilindrata inferiore o uguale a 1 800 cc	CKD	CKD
8703.23.52	----- di cilindrata superiore a 1 800 cc ma inferiore o uguale a 2 000 cc	CKD	CKD
8703.23.53	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 2 500 cc	CKD	CKD
8703.23.54	----- di cilindrata superiore a 2 500 cc	CKD	CKD
8703.23.61	----- di cilindrata inferiore o uguale a 1 800 cc	78,0	B10
8703.23.62	----- di cilindrata superiore a 1 800 cc ma inferiore o uguale a 2 000 cc	78,0	B10
8703.23.63	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 2 500 cc	78,0	B10
8703.23.64	----- di cilindrata superiore a 2 500 cc	74,0	B10
8703.23.71	----- di cilindrata inferiore o uguale a 1 800 cc	CKD	CKD
8703.23.72	----- di cilindrata superiore a 1 800 cc ma inferiore o uguale a 2 000 cc	CKD	CKD
8703.23.73	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 2 500 cc	CKD	CKD
8703.23.74	----- di cilindrata superiore a 2 500 cc	CKD	CKD
8703.23.91	----- di cilindrata inferiore o uguale a 1 800 cc	78,0	B10
8703.23.92	----- di cilindrata superiore a 1 800 cc ma inferiore o uguale a 2 000 cc	78,0	B10
8703.23.93	----- di cilindrata superiore a 2 000 cc ma inferiore o uguale a 2 500 cc	78,0	B10
8703.23.94	----- di cilindrata superiore a 2 500 cc	74,0	B10
8703.24.10	---- Ambulanze	15,0	B9
8703.24.21	---- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.24.29	----- altro	15,0	B9
8703.24.31	----- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.24.39	----- altro	15,0	B9
8703.24.41	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.24.49	----- altro	CKD	CKD

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8703.24.51	---- A quattro ruote motrici	68,0	B9
8703.24.59	---- altro	74,0	B9
8703.24.70	---- Camper	74,0	B9
8703.24.81	--- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.24.89	---- altro	CKD	CKD
8703.24.91	---- A quattro ruote motrici	68,0	B9
8703.24.99	---- altro	74,0	B9
8703.31.11	---- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.31.19	---- altro	CKD	CKD
8703.31.20	---- Autoveicoli [compresi gli autoveicoli del tipo "break" (station wagon), i SUV e le auto sportive, ma esclusi i furgoni]; altro	78,0	B10
8703.31.40	--- Ambulanze	15,0	B10
8703.31.50	--- Camper	78,0	B10
8703.31.81	--- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.31.89	---- altro	CKD	CKD
8703.31.91	---- A quattro ruote motrici	78,0	B10
8703.31.99	---- altro	78,0	B10
8703.32.10	---- Ambulanze	15,0	B10
8703.32.21	--- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.32.29	---- altro	15,0	B10
8703.32.31	---- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.32.39	---- altro	15,0	B10
8703.32.42	---- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.32.43	----- altro	CKD	CKD
8703.32.44	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.32.49	----- altro	CKD	CKD
8703.32.52	----- A quattro ruote motrici	78,0	B10
8703.32.53	----- altro	78,0	B10
8703.32.54	----- A quattro ruote motrici	78,0	B10
8703.32.59	----- altro	78,0	B10
8703.32.60	----- Camper	78,0	B10
8703.32.71	--- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.32.72	----- altro	CKD	CKD
8703.32.73	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.32.79	----- altro	CKD	CKD
8703.32.92	----- A quattro ruote motrici	78,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8703.32.93	----- altro	78,0	B10
8703.32.94	----- A quattro ruote motrici	78,0	B10
8703.32.99	----- altro	78,0	B10
8703.33.10	----- Ambulanze	15,0	B9
8703.33.21	--- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.33.29	----- altro	15,0	B9
8703.33.31	--- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.33.39	----- altro	15,0	B9
8703.33.43	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.33.44	----- altro	CKD	CKD
8703.33.45	----- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.33.49	----- altro	CKD	CKD
8703.33.53	----- A quattro ruote motrici	78,0	B9
8703.33.54	----- altro	78,0	B9
8703.33.55	----- A quattro ruote motrici	78,0	B9
8703.33.59	----- altro	78,0	B9
8703.33.70	----- Camper	78,0	B9
8703.33.81	--- A quattro ruote motrici	CKD	CKD
8703.33.89	----- altro	CKD	CKD
8703.33.91	----- A quattro ruote motrici	78,0	B9
8703.33.99	----- altro	78,0	B9
8703.90.11	----- Ambulanze	15,0	B10
8703.90.12	--- Go-kart	78,0	B10
8703.90.13	--- Interamente smontati	CKD	CKD
8703.90.19	----- altro	78,0	B10
8703.90.50	----- Autoveicoli [compresi gli autoveicoli del tipo "break" (station wagon), i SUV e le auto sportive, ma esclusi i furgoni], interamente smontati	CKD	CKD
8703.90.70	--- Autoveicoli [compresi gli autoveicoli del tipo "break" (station wagon), i SUV e le auto sportive, ma esclusi i furgoni]; altro	78,0	B10
8703.90.80	--- altri veicoli, interamente smontati	CKD	CKD
8703.90.90	--- altro	78,0	B10
8704.10.13	--- peso lordo del veicolo inferiore o uguale a 5 t	CKD	CKD
8704.10.14	--- peso lordo del veicolo superiore a 5 t ma inferiore o uguale a 10 t	CKD	CKD
8704.10.15	--- peso lordo del veicolo superiore a 10 t ma inferiore o uguale a 20 t	CKD	CKD
8704.10.16	--- peso lordo del veicolo superiore a 20 t ma inferiore o uguale a 24 t	CKD	CKD
8704.10.17	--- peso lordo del veicolo superiore a 24 t ma inferiore o uguale a 45 t	CKD	CKD

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8704.10.18	--- peso lordo del veicolo superiore a 45 t	CKD	CKD
8704.10.23	--- peso lordo del veicolo inferiore o uguale a 5 t	65,0	B10
8704.10.24	--- peso lordo del veicolo superiore a 5 t ma inferiore o uguale a 10 t	50,0	B10
8704.10.25	--- peso lordo del veicolo superiore a 10 t ma inferiore o uguale a 20 t	30,0	B10
8704.10.26	--- peso lordo del veicolo superiore a 20 t ma inferiore o uguale a 24 t	20,0	B10
8704.10.27	--- peso lordo del veicolo superiore a 24 t ma inferiore o uguale a 45 t	10,0	B10
8704.10.28	--- peso lordo del veicolo superiore a 45 t	0,0	A
8704.21.11	--- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.21.19	---- altro	CKD	CKD
8704.21.21	---- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.21.22	---- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.21.23	---- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.21.24	---- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.21.25	---- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.21.29	---- altro	68,0	B10
8704.22.11	---- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.22.19	----- altro	CKD	CKD
8704.22.21	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.22.22	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.22.23	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.22.24	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.22.25	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.22.29	----- altro	50,0	B10
8704.22.31	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.22.39	----- altro	CKD	CKD
8704.22.41	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.22.42	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.22.43	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.22.44	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.22.45	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.22.51	----- altro, con peso lordo del veicolo superiore a 6 t ma inferiore o uguale a 10 t	50,0	B10
8704.22.59	----- altro	30,0	B10
8704.23.11	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.23.19	----- altro	CKD	CKD
8704.23.21	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8704.23.22	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.23.23	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.23.24	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.23.25	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.23.29	----- altro	20,0	B10
8704.23.51	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.23.59	----- altro	CKD	CKD
8704.23.61	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.23.62	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.23.63	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.23.64	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.23.65	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.23.66	----- Autocarri a cassone ribaltabile	10,0	B10
8704.23.69	----- altro	15,0	B10
8704.23.71	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.23.79	----- altro	CKD	CKD
8704.23.81	----- Camion frigoriferi (autocarri)	0,0	A
8704.23.82	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	0,0	A
8704.23.83	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	0,0	A
8704.23.84	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	0,0	A
8704.23.85	----- Camion (autocarri) scarrabili	0,0	A
8704.23.86	----- Autocarri a cassone ribaltabile	0,0	A
8704.23.89	----- altro	0,0	A
8704.31.11	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.31.19	----- altro	CKD	CKD
8704.31.21	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.31.22	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.31.23	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.31.24	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.31.25	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.31.29	----- altro	68,0	B10
8704.32.11	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.32.19	----- altro	CKD	CKD
8704.32.21	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.32.22	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8704.32.23	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.32.24	----- Veicoli blindati	15,0	B10
8704.32.25	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.32.29	----- altro	50,0	B10
8704.32.31	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.32.39	----- altro	CKD	CKD
8704.32.41	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.32.42	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.32.43	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.32.44	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.32.45	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.32.46	----- altro, con peso lordo del veicolo superiore a 6 t ma inferiore o uguale a 10 t	50,0	B10
8704.32.49	----- altro	30,0	B10
8704.32.51	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.32.59	----- altro	CKD	CKD
8704.32.61	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.32.62	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.32.63	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.32.64	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.32.65	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.32.69	----- altro	20,0	B10
8704.32.72	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.32.79	----- altro	CKD	CKD
8704.32.81	----- Camion frigoriferi (autocarri)	15,0	B10
8704.32.82	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	15,0	B10
8704.32.83	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	15,0	B10
8704.32.84	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	15,0	B10
8704.32.85	----- Camion (autocarri) scarrabili	15,0	B10
8704.32.86	----- Autocarri a cassone ribaltabile	10,0	B10
8704.32.89	----- altro	15,0	B10
8704.32.91	----- Camion frigoriferi (autocarri)	CKD	CKD
8704.32.92	----- altro	CKD	CKD
8704.32.93	----- Camion frigoriferi (autocarri)	0,0	A
8704.32.94	----- Veicoli per la raccolta dei rifiuti dotati di un dispositivo pressarifiuti	0,0	A
8704.32.95	----- Veicoli cisterna; camion (autocarri) cisterna per il trasporto di cemento	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8704.32.96	----- Veicoli blindati per il trasporto di valori	0,0	A
8704.32.97	----- Camion (autocarri) scarrabili	0,0	A
8704.32.98	----- Autocarri a cassone ribaltabile	0,0	A
8704.32.99	----- altro	0,0	A
8704.90.10	----- Interamente smontati	CKD	CKD
8704.90.91	-- peso lordo del veicolo inferiore o uguale a 5 t	68,0	B10
8704.90.92	--- peso lordo del veicolo superiore a 5 t ma inferiore o uguale a 10 t	50,0	B10
8704.90.93	--- peso lordo del veicolo superiore a 10 t ma inferiore o uguale a 20 t	30,0	B10
8704.90.94	--- peso lordo del veicolo superiore a 20 t ma inferiore o uguale a 45 t	15,0	B10
8704.90.99	--- altro	0,0	A
8705.10.00	--- Gru-automobili	0,0	A
8705.20.00	- Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	0,0	A
8705.30.00	- Autopompe antincendio	0,0	A
8705.40.00	- Autocarri betoniere	15,0	B10
8705.90.50	- Autoveicoli per la pulizia delle strade; mezzi per pulizia di fosse biologiche; unità mediche mobili; autoveicoli spanditori, di ogni specie	5,0	B10
8705.90.90	-- altro	0,0	A
8706.00.11	-- per i trattori agricoli della sottovoce 8701.10 o 8701.90	10,0	B7
8706.00.19	-- altro	10,0	B7
8706.00.21	-- per autoveicoli da turismo (comprese le limousine allungate ma esclusi pullman, autobus, minibus e furgoni)	30,0	B7
8706.00.29	-- altro	30,0	B7
8706.00.31	-- per go-kart e autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf, compresi i golf cart	32,0	B7
8706.00.32	-- per ambulanze	32,0	B7
8706.00.33	-- per autoveicoli [compresi gli autoveicoli del tipo "break" (station wagon), i SUV e le auto sportive, ma esclusi i furgoni]	32,0	B7
8706.00.39	-- altro	32,0	B7
8706.00.40	-- per gli autoveicoli della voce 8704	30,0	B7
8706.00.50	- per gli autoveicoli della voce 8705	10,0	B7
8707.10.10	- per go-kart e autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf, compresi i golf cart	32,0	B7
8707.10.20	-- per ambulanze	32,0	B7
8707.10.90	-- altro	32,0	B7
8707.90.10	-- per gli autoveicoli della voce 8701	10,0	B7
8707.90.21	-- per autoveicoli da turismo (comprese le limousine allungate ma esclusi pullman, autobus, minibus e furgoni)	27,0	B7
8707.90.29	--- altro	27,0	B7
8707.90.30	--- per gli autoveicoli della voce 8705	10,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8707.90.90	-- altro	27,0	B7
8708.10.10	-- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.10.90	-- altro	20,0	B7
8708.21.00	-- Cinture di sicurezza	20,0	B7
8708.29.11	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.29.12	---- per gli autoveicoli della voce 8703	15,0	B7
8708.29.14	---- per gli autoveicoli della voce 8702 o 8704	15,0	B7
8708.29.19	---- altro	15,0	B7
8708.29.20	---- parti di cinture di sicurezza	20,0	B7
8708.29.92	---- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.29.93	---- Accessori per finiture interne; parafranghi	15,0	B7
8708.29.94	----- Aste di sostegno del cofano	15,0	B7
8708.29.95	----- altro	15,0	B7
8708.29.96	----- Accessori per finiture interne; parafranghi	15,0	B7
8708.29.97	----- Aste di sostegno del cofano	15,0	B7
8708.29.98	----- altro	15,0	B7
8708.29.99	----- altro	15,0	B7
8708.30.10	---- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.30.21	-- Tamburi per freni, dischi per freni o tubi dei freni	20,0	B7
8708.30.29	--- altro	20,0	B7
8708.30.30	--- Tamburi per freni, dischi per freni o condotte dei freni per veicoli della voce 8702 o 8704	10,0	B7
8708.30.90	-- altro	10,0	B7
8708.40.11	-- per gli autoveicoli della voce 8703	18,0	B7
8708.40.13	--- per gli autoveicoli della voce 8704 o 8705	10,0	B7
8708.40.14	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.40.19	--- altro	10,0	B7
8708.40.25	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.40.26	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.40.27	--- per gli autoveicoli della voce 8704 o 8705	15,0	B7
8708.40.29	--- altro	15,0	B7
8708.40.91	--- per gli autoveicoli della voce 8701	10,0	B7
8708.40.92	--- per gli autoveicoli della voce 8703	10,0	B7
8708.40.99	--- altro	10,0	B7
8708.50.11	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.50.13	--- per gli autoveicoli della voce 8704 o 8705	7,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8708.50.15	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.50.19	---- altro	10,0	B7
8708.50.25	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.50.26	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.50.27	--- per gli autoveicoli della voce 8704 o 8705	10,0	B7
8708.50.29	---- altro	10,0	B7
8708.50.91	--- Ruote corona e pignoni	10,0	B7
8708.50.92	---- altro	10,0	B7
8708.50.93	---- per gli autoveicoli della voce 8703	10,0	B7
8708.50.99	--- altro	5,0	B7
8708.70.15	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.70.16	--- per gli autoveicoli della voce 8703	15,0	B7
8708.70.17	--- per gli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	20,0	B7
8708.70.19	--- altro	20,0	B7
8708.70.21	--- per gli autoveicoli della voce 8701	25,0	B7
8708.70.22	--- per gli autoveicoli della voce 8703	25,0	B7
8708.70.29	--- altro	25,0	B7
8708.70.31	--- per gli autoveicoli della voce 8701	25,0	B7
8708.70.32	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.70.39	--- altro	20,0	B7
8708.70.95	--- per gli autoveicoli della voce 8701	25,0	B7
8708.70.96	--- per gli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	20,0	B7
8708.70.97	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.70.99	--- per gli autoveicoli della voce 8705	20,0	B7
8708.80.15	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.80.16	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.80.17	--- per gli autoveicoli della sottovoce 8704.10 o della voce 8705	7,0	B7
8708.80.19	---- altro	7,0	B7
8708.80.91	--- per gli autoveicoli della voce 8701	10,0	B7
8708.80.92	--- per gli autoveicoli della voce 8703	10,0	B7
8708.80.99	--- altro	5,0	B7
8708.91.15	---- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.91.16	----- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.91.17	----- per gli autoveicoli della voce 8702 o 8704	10,0	B7
8708.91.19	----- altro	10,0	B7
8708.91.91	----- per gli autoveicoli della voce 8701	10,0	B7

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8708.91.92	----- per gli autoveicoli della voce 8703	10,0	B7
8708.91.99	----- altro	10,0	B7
8708.92.10	----- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.92.20	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.92.40	--- per gli autoveicoli della voce 8702 o 8704	15,0	B7
8708.92.90	--- altro	15,0	B7
8708.93.50	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.93.60	--- per gli autoveicoli della voce 8703	20,0	B7
8708.93.70	--- per gli autoveicoli della voce 8704 o 8705	10,0	B7
8708.93.90	--- altro	10,0	B7
8708.94.10	--- Volanti muniti di sacche gonfiabili di sicurezza ("airbag")	20,0	B7
8708.94.94	----- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.94.95	----- per gli autoveicoli della voce 8703	25,0	B7
8708.94.99	----- altro	15,0	B7
8708.95.10	----- Sacche gonfiabili di sicurezza ("airbag") con sistema di gonfiamento	10,0	B7
8708.95.90	--- Parti	10,0	B7
8708.99.10	--- per gli autoveicoli della voce 8701	15,0	B7
8708.99.21	--- Serbatoi di carburante	15,0	B7
8708.99.23	----- Parti	15,0	B7
8708.99.30	----- Pedali dell'acceleratore, del freno o della frizione	15,0	B7
8708.99.40	----- Portabatteria o ripiani e supporti per la batteria	15,0	B7
8708.99.50	----- Convogliatori d'aria per radiatori	15,0	B7
8708.99.61	----- per gli autoveicoli della voce 8702	15,0	B7
8708.99.62	----- per gli autoveicoli della voce 8703	17,0	B7
8708.99.63	----- per gli autoveicoli della voce 8704	10,0	B7
8708.99.70	----- altro	15,0	B7
8708.99.90	----- altro	15,0	B7
8709.11.00	--- elettrici	3,0	B7
8709.19.00	-- altro	3,0	B7
8709.90.00	-- Parti	3,0	B7
8710.00.00	- Carri armati e altri veicoli blindati da combattimento, motorizzati, anche armati; loro parti	0,0	A
8711.10.12	--- Ciclomotori e biciclette motorizzate	75,0	B10
8711.10.13	--- altri motocicli e motoscooter	75,0	B10
8711.10.19	--- altro	75,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8711.10.92	--- Ciclomotori e biciclette motorizzate	75,0	B10
8711.10.93	--- altri motocicli e motoscooter	75,0	B10
8711.10.99	--- altro	75,0	B10
8711.20.10	--- Motociclette da motocross	75,0	B10
ex 8711.20.10	-- Motociclette da motocross, di cilindrata superiore a 150 cc	75,0	B7
8711.20.20	-- Ciclomotori e biciclette motorizzate	75,0	B10
ex 8711.20.20	-- Ciclomotori e biciclette motorizzate, di cilindrata superiore a 150 cc	75,0	B7
8711.20.31	-- di cilindrata superiore a 150 cc ma inferiore o uguale a 200 cc	75,0	B7
8711.20.32	---- di cilindrata superiore a 200 cc ma inferiore o uguale a 250 cc	75,0	B7
8711.20.39	---- altro	75,0	B7
8711.20.45	---- di cilindrata inferiore o uguale a 200 cc	75,0	B10
8711.20.49	---- altro	75,0	B7
8711.20.51	---- di cilindrata superiore a 150 cc ma inferiore o uguale a 200 cc	75,0	B7
8711.20.52	---- di cilindrata superiore a 200 cc ma inferiore o uguale a 250 cc	75,0	B7
8711.20.59	---- altro	75,0	B7
8711.20.90	---- altro	75,0	B7
8711.30.10	--- Motociclette da motocross	75,0	B7
8711.30.30	-- altri, interamente smontati	75,0	B7
8711.30.90	-- altro	75,0	B7
8711.40.10	-- Motociclette da motocross	75,0	B7
8711.40.20	-- altri, interamente smontati	75,0	B7
8711.40.90	-- altro	75,0	B7
8711.50.20	-- Interamente smontati	75,0	B7
8711.50.90	-- altro	55,0	B7
8711.90.40	-- Sidecar	75,0	B10
8711.90.51	-- Motociclette elettriche	70,0	B10
8711.90.52	--- altro, di cilindrata inferiore o uguale a 200 cc	70,0	B10
8711.90.53	--- di cilindrata superiore a 200 cc ma inferiore o uguale a 500 cc	70,0	B10
8711.90.54	--- altro, di cilindrata superiore a 500 cc	70,0	B10
8711.90.91	--- Motociclette elettriche	65,0	B10
8711.90.99	--- altro	65,0	B10
8712.00.10	--- Biciclette da corsa	5,0	B10
8712.00.20	- Biciclette destinate ai bambini	45,0	B10
8712.00.30	- altre biciclette	45,0	B10
8712.00.90	- altro	45,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8713.10.00	– senza meccanismo di propulsione	0,0	A
8713.90.00	– altro	0,0	A
8714.10.10	– Selle	35,0	B7
8714.10.20	-- Raggi e nipple	32,0	B7
8714.10.90	-- altro	32,0	B7
8714.20.11	-- di diametro (compreso il copertone) superiore a 75 mm ma inferiore o uguale a 100 mm, purché la larghezza della ruota o del copertone che vi è adattato sia inferiore a 30 mm	0,0	A
8714.20.12	--- di diametro (compreso il copertone) superiore a 100 mm ma inferiore o uguale a 250 mm, purché la larghezza della ruota o del copertone che vi è adattato sia inferiore a 30 mm	0,0	A
8714.20.19	--- altro	0,0	A
8714.20.90	--- altro	0,0	A
8714.91.10	-- per le biciclette della sottovoce 8712.00.20	45,0	B7
8714.91.91	--- Parti di forcelle	40,0	B7
8714.91.99	---- altro	40,0	B7
8714.92.10	---- per le biciclette della sottovoce 8712.00.20	45,0	B7
8714.92.90	---- altro	40,0	B7
8714.93.10	--- per le biciclette della sottovoce 8712.00.20	45,0	B7
8714.93.90	---- altro	45,0	B7
8714.94.10	--- per le biciclette della sottovoce 8712.00.20	45,0	B7
8714.94.90	---- altro	40,0	B7
8714.95.10	--- per le biciclette della sottovoce 8712.00.20	45,0	B7
8714.95.90	---- altro	45,0	B7
8714.96.10	--- per le biciclette della sottovoce 8712.00.20	45,0	B7
8714.96.90	---- altro	45,0	B7
8714.99.11	--- Manubri, reggisella, parafanghi, riflettori, portabiciclette, cavi di comando, supporti per fanali o staffe per detti supporti; altri accessori	45,0	B7
8714.99.12	---- Pignoni e manovelle; altre parti	45,0	B7
8714.99.91	---- Manubri, reggisella, parafanghi, riflettori, portabiciclette, cavi di comando, supporti per fanali o staffe per detti supporti; altri accessori	45,0	B7
8714.99.92	---- Pignoni e manovelle; altre parti	45,0	B7
8715.00.00	---- Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	30,0	B10
8716.10.00	– Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte	20,0	B10
8716.20.00	– Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	5,0	B10
8716.31.00	– Cisterne	5,0	B10
8716.39.40	-- Rimorchi e semirimorchi agricoli	20,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8716.39.91	--- di portata (carico utile) superiore a 200 t	5,0	B10
8716.39.99	---- altro	20,0	B10
8716.40.00	---- altri rimorchi e semirimorchi	20,0	B10
8716.80.10	- Carrelli e carretti, vagoncini, trolley e veicoli analoghi spinti a mano del tipo utilizzato in fabbriche o officine, escluse le carriole	20,0	B10
8716.80.20	-- Carriole	20,0	B10
8716.80.90	-- altro	20,0	B10
8716.90.13	-- per le merci della sottovoce 8716.20	15,0	B10
8716.90.19	--- altro	15,0	B10
8716.90.92	--- Rotelle con montatura, di diametro (compreso il copertone) superiore a 100 mm ma inferiore o uguale a 250 mm, purché la larghezza della ruota o del copertone che vi è adattato sia inferiore a 30 mm	15,0	B10
8716.90.93	---- altro	15,0	B10
8716.90.94	---- Raggi e nipple	15,0	B10
8716.90.95	---- - Rotelle con montatura, per le merci della sottovoce 8716.80.90, di diametro (compreso il copertone) superiore a 100 mm ma inferiore o uguale a 250 mm, purché la larghezza della ruota o del copertone che vi è adattato sia inferiore a 30 mm	15,0	B10
8716.90.96	---- altre rotelle	15,0	B10
8716.90.99	---- altro	15,0	B10
8801.00.00	---- Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri velivoli, non costruiti per la propulsione a motore	0,0	A
8802.11.00	-- di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg	0,0	A
8802.12.00	-- di peso a vuoto superiore a 2 000 kg	0,0	A
8802.20.10	-- Aeroplani	0,0	A
8802.20.90	-- altro	0,0	A
8802.30.10	-- Aeroplani	0,0	A
8802.30.90	-- altro	0,0	A
8802.40.10	-- Aeroplani	0,0	A
8802.40.90	-- altro	0,0	A
8802.60.00	-- Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	0,0	A
8803.10.00	- Eliche e rotori, e loro parti	0,0	A
8803.20.00	- Carrelli di atterraggio e loro parti	0,0	A
8803.30.00	- altre parti di aeroplani o di elicotteri	0,0	A
8803.90.10	- di satelliti per le telecomunicazioni	0,0	A
8803.90.20	-- di palloni, alianti o cervi volanti	0,0	A
8803.90.90	-- altro	0,0	A
8804.00.10	-- Rotocute e loro parti	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8804.00.90	– altro	0,0	A
8805.10.00	– Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti	0,0	A
8805.21.00	– Simulatori di combattimento aereo e loro parti	0,0	A
8805.29.10	-- Apparecchi al suolo di allenamento al volo	0,0	A
8805.29.90	--- altro	0,0	A
8901.10.10	--- di stazza lorda inferiore o uguale a 26	10,0	B5
8901.10.20	-- di stazza lorda superiore a 26 ma inferiore o uguale a 500	10,0	B5
8901.10.60	-- di stazza lorda superiore a 500 ma inferiore o uguale a 1 000	10,0	B5
8901.10.70	-- di stazza lorda superiore a 1 000 ma inferiore o uguale a 4 000	10,0	B5
8901.10.80	-- di stazza lorda superiore a 4 000 ma inferiore o uguale a 5 000	10,0	B5
8901.10.90	-- di stazza lorda superiore a 5 000	5,0	B5
8901.20.50	-- di stazza lorda inferiore o uguale a 5 000	10,0	B5
8901.20.70	-- di stazza lorda superiore a 5 000 ma inferiore o uguale a 50 000	0,0	A
8901.20.80	-- di stazza lorda superiore a 50 000	0,0	A
8901.30.50	-- di stazza lorda inferiore o uguale a 5 000	10,0	B5
8901.30.70	-- di stazza lorda superiore a 5 000 ma inferiore o uguale a 50 000	0,0	A
8901.30.80	-- di stazza lorda superiore a 50 000	0,0	A
8901.90.11	-- di stazza lorda inferiore o uguale a 26	10,0	B5
8901.90.12	--- di stazza lorda superiore a 26 ma inferiore o uguale a 500	10,0	B5
8901.90.14	--- di stazza lorda superiore a 500	10,0	B5
8901.90.31	--- di stazza lorda inferiore o uguale a 26	10,0	B5
8901.90.32	--- di stazza lorda superiore a 26 ma inferiore o uguale a 500	10,0	B5
8901.90.33	--- di stazza lorda superiore a 500 ma inferiore o uguale a 1 000	10,0	B5
8901.90.34	--- di stazza lorda superiore a 1 000 ma inferiore o uguale a 4 000	10,0	B5
8901.90.35	--- di stazza lorda superiore a 4 000 ma inferiore o uguale a 5 000	10,0	B5
8901.90.36	--- di stazza lorda superiore a 5 000 ma inferiore o uguale a 50 000	0,0	A
8901.90.37	--- di stazza lorda superiore a 50 000	0,0	A
8902.00.21	--- di stazza lorda inferiore o uguale a 26	10,0	B10
8902.00.22	-- di stazza lorda superiore a 26 ma inferiore o uguale a 40	10,0	B10
8902.00.23	-- di stazza lorda superiore a 40 ma inferiore o uguale a 250	10,0	B10
8902.00.24	-- di stazza lorda superiore a 250 ma inferiore o uguale a 1 000	5,0	B10
8902.00.25	-- di stazza lorda superiore a 1 000 ma inferiore o uguale a 4 000	5,0	B10
8902.00.26	-- di stazza lorda superiore a 4 000	0,0	A
8902.00.91	-- di stazza lorda inferiore o uguale a 26	10,0	B10

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
8902.00.92	-- di stazza lorda superiore a 26 ma inferiore o uguale a 40	10,0	B10
8902.00.93	-- di stazza lorda superiore a 40 ma inferiore o uguale a 250	10,0	B10
8902.00.94	-- di stazza lorda superiore a 250 ma inferiore o uguale a 1 000	5,0	B10
8902.00.95	-- di stazza lorda superiore a 1 000 ma inferiore o uguale a 4 000	5,0	B10
8902.00.96	-- di stazza lorda superiore a 4 000	0,0	A
8903.10.00	-- Imbarcazioni pneumatiche	10,0	B5
8903.91.00	- Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario	10,0	B5
8903.92.00	-- Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	10,0	B5
8903.99.00	-- altro	10,0	B5
8904.00.10	-- di stazza lorda inferiore o uguale a 26	5,0	B5
8904.00.31	- di potenza inferiore o uguale a 4 000 hp	5,0	B5
8904.00.39	-- altro	0,0	A
8905.10.00	-- Draghe	5,0	B5
8905.20.00	- Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	5,0	B5
8905.90.10	- Bacini galleggianti	5,0	B5
8905.90.90	-- altro	5,0	B5
8906.10.00	-- Navi da guerra	0,0	A
8906.90.10	- con dislocamento inferiore o uguale a 30 t	5,0	B5
8906.90.20	-- con dislocamento superiore a 30 t ma inferiore o uguale a 300 t	5,0	B5
8906.90.90	-- altro	0,0	A
8907.10.00	-- Zattere gonfiabili	5,0	B5
8907.90.10	- Boe	0,0	A
8907.90.90	-- altro	0,0	A
8908.00.00	-- Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	0,0	A
9001.10.10	-- Per telecomunicazioni e altri usi elettrici	0,0	A
9001.10.90	-- altro	0,0	A
9001.20.00	-- Materie polarizzanti in fogli o in lastre	0,0	A
9001.30.00	- Lenti oftalmiche a contatto	0,0	A
9001.40.00	- Lenti per occhiali, di vetro	5,0	A
9001.50.00	- Lenti per occhiali, di altre materie	0,0	A
9001.90.10	- per apparecchi di presa o proiezione di immagini fotografiche o cinematografiche	0,0	A
9001.90.90	-- altro	0,0	A
9002.11.10	-- per proiettori cinematografici	0,0	A
9002.11.90	--- altro	0,0	A
9002.19.00	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9002.20.10	-- per proiettori cinematografici	0,0	A
9002.20.20	-- per apparecchi di presa o proiezione di immagini fotografiche o cinematografiche e altri proiettori	0,0	A
9002.20.30	-- per telescopi o microscopi	0,0	A
9002.20.90	-- altro	0,0	A
9002.90.20	-- per proiettori cinematografici	0,0	A
9002.90.30	-- per apparecchi di presa o proiezione di immagini fotografiche o cinematografiche e altri proiettori	0,0	A
9002.90.90	-- altro	0,0	A
9003.11.00	-- di materie plastiche	10,0	B3
9003.19.00	-- di altre materie	10,0	B3
9003.90.00	-- Parti	10,0	B3
9004.10.00	- Occhiali da sole	20,0	B3
9004.90.10	- Lenti correttive	0,0	A
9004.90.50	-- Occhiali di protezione	0,0	A
9004.90.90	-- altro	20,0	B3
9005.10.00	-- Binocoli	0,0	A
9005.80.10	- Strumenti di astronomia, esclusi gli strumenti di radioastronomia	0,0	A
9005.80.90	-- altro	0,0	A
9005.90.10	-- per strumenti di astronomia, esclusi gli strumenti di radioastronomia	0,0	A
9005.90.90	-- altro	0,0	A
9006.10.10	-- Plotter fotografici laser	0,0	A
9006.10.90	-- altro	0,0	A
9006.30.00	-- Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria	0,0	A
9006.40.00	- Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	25,0	B3
9006.51.00	- con mirino di puntamento passante per l'obiettivo (di macchine reflex monolente), per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm	25,0	B3
9006.52.00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm	15,0	B3
9006.53.00	-- altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm:	10,0	B3
9006.59.10	-- Plotter fotografici o imagesetter dotati di un processore di immagini raster	0,0	A
9006.59.90	--- altro	0,0	A
9006.61.00	--- Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti "flash elettronici")	20,0	B3
9006.69.00	-- altro	20,0	B3
9006.91.10	-- Plotter fotografici della sottovoce 9006.10.10	0,0	A
9006.91.30	--- altro, per gli apparecchi fotografici delle sottovoci da 9006.40 a 9006.53	15,0	B3
9006.91.90	--- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9006.99.10	--- per dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	15,0	B3
9006.99.90	--- altro	15,0	B3
9007.10.00	--- Cineprese	0,0	A
9007.20.10	- per pellicole di larghezza inferiore a 16 mm	0,0	A
9007.20.90	-- altro	0,0	A
9007.91.00	-- per apparecchi fotografici	0,0	A
9007.92.00	-- di proiettori	0,0	A
9008.50.10	-- Lettori di microfilm, microfiche o altri microformati, anche in grado di produrre copie	0,0	A
9008.50.90	-- altro	0,0	A
9008.90.20	-- di apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione	0,0	A
9008.90.90	-- altro	0,0	A
9010.10.00	-- Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	5,0	A
9010.50.10	- Apparecchi per la proiezione o la progettazione di tracciati di circuiti su substrati sensibilizzati per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	5,0	A
9010.50.90	-- altro	5,0	A
9010.60.10	-- di almeno 300 pollici	0,0	A
9010.60.90	-- altro	5,0	A
9010.90.10	-- di apparecchi della sottovoce 9010.10 o 9010.60	0,0	A
9010.90.30	-- Parti e accessori di apparecchi per la proiezione o la progettazione di tracciati di circuiti su substrati sensibilizzati per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	0,0	A
9010.90.90	-- altro	0,0	A
9011.10.00	-- Microscopi stereoscopici	0,0	A
9011.20.00	- altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	0,0	A
9011.80.00	- altri microscopi	0,0	A
9011.90.00	- Parti ed accessori	0,0	A
9012.10.00	- Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi	0,0	A
9012.90.00	- Parti ed accessori	0,0	A
9013.10.00	- Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	0,0	A
9013.20.00	- Laser, diversi dai diodi laser	0,0	A
9013.80.10	- Apparecchi ottici per la verifica e la correzione di errori per schede a circuiti stampati/schede di cablaggio e assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9013.80.20	-- Dispositivi a cristalli liquidi	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9013.80.90	-- altro	0,0	A
9013.90.10	-- Parti e accessori delle merci della sottovoce 9013.20	0,0	A
9013.90.50	-- delle merci della sottovoce 9013.80.20	0,0	A
9013.90.60	-- delle merci della sottovoce 9013.80.10	0,0	A
9013.90.90	-- altro	0,0	A
9014.10.00	-- Bussole, comprese quelle di navigazione	0,0	A
9014.20.00	- Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)	0,0	A
9014.80.10	- del tipo utilizzato sulle navi, che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con una tale macchina	0,0	A
9014.80.90	-- altro	0,0	A
9014.90.10	-- di strumenti e apparecchi del tipo utilizzato sulle navi, che lavorano in collegamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	0,0	A
9014.90.90	-- altro	0,0	A
9015.10.10	-- del tipo utilizzato in fotografia o cinematografia	0,0	A
9015.10.90	-- altro	0,0	A
9015.20.00	-- Teodoliti e tacheometri	0,0	A
9015.30.00	- Livelle	0,0	A
9015.40.00	- Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria	0,0	A
9015.80.10	- Radiosonde e apparecchi radio per la misurazione dei venti	0,0	A
9015.80.90	-- altro	0,0	A
9015.90.00	-- Parti ed accessori	0,0	A
9016.00.00	- Bilance sensibili a un peso di 5 cg o inferiore, anche senza pesi	10,0	B3
9017.10.10	-- Tracciatori	0,0	A
9017.10.90	-- altro	0,0	A
9017.20.10	-- Righelli	5,0	A
9017.20.30	-- Apparecchi per la proiezione o la progettazione di tracciati di circuiti su substrati sensibilizzati per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	5,0	A
9017.20.40	-- Plotter fotografici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	5,0	A
9017.20.50	-- altri plotter	0,0	A
9017.20.90	-- altro	5,0	A
9017.30.00	-- Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili	0,0	A
9017.80.00	- altri strumenti	5,0	A
9017.90.20	- Parti e accessori di apparecchi per la proiezione o la progettazione di tracciati di circuiti su substrati sensibilizzati per la fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9017.90.30	-- Parti e accessori di plotter fotografici per la fabbricazione di schede a circuiti stampati o schede di cablaggio	0,0	A
9017.90.40	-- Parti e accessori di altri plotter, compresi assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9017.90.90	-- altro	0,0	A
9018.11.00	-- Elettrocardiografi	0,0	A
9018.12.00	-- Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	0,0	A
9018.13.00	-- Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	0,0	A
9018.14.00	-- Apparecchi per scintigrafia	0,0	A
9018.19.00	-- altro	0,0	A
9018.20.00	-- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	0,0	A
9018.31.10	- Siringhe monouso	0,0	A
9018.31.90	--- altro	0,0	A
9018.32.00	--- Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture	0,0	A
9018.39.10	-- Cateteri	0,0	A
9018.39.90	--- altro	0,0	A
9018.41.00	--- Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	0,0	A
9018.49.00	-- altro	0,0	A
9018.50.00	-- altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia	0,0	A
9018.90.20	- Attrezzature per la somministrazione intravenosa	0,0	A
9018.90.30	-- Strumenti e apparecchi elettronici	0,0	A
9018.90.90	-- altro	0,0	A
9019.10.10	-- elettronici	0,0	A
9019.10.90	-- altro	0,0	A
9019.20.00	-- Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	0,0	A
9020.00.00	- altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	0,0	A
9021.10.00	- Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture	0,0	A
9021.21.00	- Denti artificiali	0,0	A
9021.29.00	-- altro	0,0	A
9021.31.00	-- Protesi articolari	0,0	A
9021.39.00	-- altro	0,0	A
9021.40.00	-- Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori	0,0	A
9021.50.00	- Stimolatori cardiaci ("pacemaker") esclusi loro parti e accessori	0,0	A
9021.90.00	- altro	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9022.12.00	– Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	0,0	A
9022.13.00	-- Apparecchi per uso odontoiatrico	0,0	A
9022.14.00	-- altri, per uso medico, chirurgico o veterinario	0,0	A
9022.19.10	-- Apparecchi a raggi-X per l'ispezione fisica di giunti di brasatura su schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	0,0	A
9022.19.90	--- altro	0,0	A
9022.21.00	--- per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	0,0	A
9022.29.00	-- per altri usi	0,0	A
9022.30.00	-- Tubi a raggi X	0,0	A
9022.90.10	– Parti e accessori di apparecchi a raggi-X per l'ispezione fisica di giunti di brasatura su schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	0,0	A
9022.90.90	-- altro	0,0	A
9023.00.00	-- Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi	0,0	A
9024.10.10	-- elettriche	0,0	A
9024.10.20	-- non elettriche	0,0	A
9024.80.10	-- elettriche	0,0	A
9024.80.20	-- non elettriche	0,0	A
9024.90.10	-- per macchine e apparecchi elettrici	0,0	A
9024.90.20	-- per macchine e apparecchi non elettrici	0,0	A
9025.11.00	-- a liquido, a lettura diretta	0,0	A
9025.19.11	--- Indicatori di temperatura per autoveicoli	0,0	A
9025.19.19	---- altro	0,0	A
9025.19.20	---- non elettriche	0,0	A
9025.80.20	--- elettriche	0,0	A
9025.80.30	-- non elettriche	0,0	A
9025.90.10	-- per strumenti elettrici	0,0	A
9025.90.20	-- per strumenti non elettrici	0,0	A
9026.10.10	-- Indicatori di livello per autoveicoli, elettrici	0,0	A
9026.10.20	-- Indicatori di livello per autoveicoli, non elettrici	0,0	A
9026.10.30	-- altri, elettrici	0,0	A
9026.10.90	-- altri, non elettrici	0,0	A
9026.20.10	-- Indicatori di pressione per autoveicoli, elettrici	0,0	A
9026.20.20	-- Indicatori di pressione per autoveicoli, non elettrici	0,0	A
9026.20.30	-- altri, elettrici	0,0	A
9026.20.40	-- altri, non elettrici	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9026.80.10	-- elettriche	0,0	A
9026.80.20	-- non elettriche	0,0	A
9026.90.10	-- per strumenti e apparecchi elettrici	0,0	A
9026.90.20	-- per strumenti e apparecchi non elettrici	0,0	A
9027.10.10	-- elettriche	0,0	A
9027.10.20	-- non elettriche	0,0	A
9027.20.10	-- elettriche	0,0	A
9027.20.20	-- non elettriche	0,0	A
9027.30.10	-- elettriche	0,0	A
9027.30.20	-- non elettriche	0,0	A
9027.50.10	-- elettriche	0,0	A
9027.50.20	-- non elettriche	0,0	A
9027.80.10	-- Indicatori dei tempi di posa	0,0	A
9027.80.30	-- altri, elettrici	0,0	A
9027.80.40	-- altri, non elettrici	0,0	A
9027.90.10	-- Parti e accessori, compresi gli assemblaggi di circuiti stampati, destinati ai prodotti della voce 9027, esclusi quelli per apparecchi di analisi di gas o fumi o microtomi	0,0	A
9027.90.91	-- elettriche	0,0	A
9027.90.99	--- altro	0,0	A
9028.10.10	--- Contatori di gas di un tipo montato sui serbatoi di gas	10,0	B3
9028.10.90	-- altro	0,0	A
9028.20.20	-- Contatori d'acqua	10,0	B3
9028.20.90	-- altro	0,0	A
9028.30.10	-- Contatori di kilowattora	25,0	B3
9028.30.90	-- altro	25,0	B3
9028.90.10	-- Alloggiamenti o corpi dei contatori d'acqua	0,0	A
9028.90.90	-- altro	0,0	A
9029.10.20	-- Tassametri	20,0	B3
9029.10.90	-- altro	0,0	A
9029.20.10	-- Velocimetri per autoveicoli	20,0	B3
9029.20.20	-- Tachimetri per autoveicoli	0,0	A
9029.20.90	-- altro	0,0	A
9029.90.10	-- di merci della sottovoce 9029.10 o di stroboscopi della sottovoce 9029.20	0,0	A
9029.90.20	-- di altre merci della sottovoce 9029.20	0,0	A
9030.10.00	-- Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9030.20.00	– Oscilloscopi ed oscillografi	0,0	A
9030.31.00	– Multimetri, senza dispositivo registratore	0,0	A
9030.32.00	-- Multimetri, con dispositivo registratore	0,0	A
9030.33.10	-- Strumenti e apparecchi per la misurazione o la verifica della tensione, della corrente, della resistenza o della potenza esercitata su schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati, senza dispositivo registratore	0,0	A
9030.33.20	--- Strumenti e apparecchi per la misurazione dell'impedenza, progettati per fornire un segnale visivo e/o uditivo in caso di scarica elettrostatica che può danneggiare i circuiti elettronici; apparecchi di verifica della strumentazione di controllo elettrostatico e dispositivi e impianti di messa a terra elettrostatica	0,0	A
9030.33.30	--- Amperometri e voltmetri per autoveicoli	0,0	A
9030.33.90	--- altro	0,0	A
9030.39.00	--- altri, con dispositivo registratore	0,0	A
9030.40.00	-- altri strumenti e apparecchi specialmente progettati per le telecomunicazioni (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsionometri, psfometri)	0,0	A
9030.82.10	– Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
9030.82.90	--- altro	0,0	A
9030.84.10	--- Strumenti e apparecchi per la misurazione o la verifica di quantità elettriche su schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati, con dispositivo registratore	0,0	A
9030.84.90	--- altro	0,0	A
9030.89.10	--- Strumenti e apparecchi per la misurazione o la verifica di quantità elettriche su schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati, senza dispositivo registratore, diversi da quelli compresi nella sottovoce 9030.39	0,0	A
9030.89.90	--- altro	0,0	A
9030.90.10	--- Parti e accessori, compresi assemblaggi di circuiti stampati, delle merci della sottovoce 9030.40 o 9030.82	0,0	A
9030.90.30	-- Parti e accessori di strumenti e apparecchi ottici per la misurazione o la verifica di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9030.90.40	-- Parti e accessori di strumenti e apparecchi per la misurazione o la verifica di quantità elettriche su schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9030.90.90	-- altro	0,0	A
9031.10.10	-- elettriche	0,0	A
9031.10.20	-- non elettriche	0,0	A
9031.20.10	-- elettriche	0,0	A
9031.20.20	-- non elettriche	0,0	A
9031.41.00	-- per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle fotomaschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9031.49.10	-- Strumenti e apparecchi ottici per misurare la contaminazione da particolato sulla superficie di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
9031.49.20	--- Apparecchi ottici per la verifica e la correzione di errori per schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9031.49.30	--- Strumenti e apparecchi ottici per la misurazione o la verifica di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9031.49.90	--- altro	0,0	A
9031.80.10	--- Testacavi	0,0	A
9031.80.90	-- altro	0,0	A
9031.90.11	-- Parti e accessori, compresi assemblaggi di circuiti stampati di strumenti e apparecchi ottici per l'ispezione di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore o per l'ispezione di maschere, fotomaschere o reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore; strumenti per misurare la contaminazione da particolato sulla superficie di dischi (wafers) a semiconduttore	0,0	A
9031.90.12	--- di apparecchi ottici per la verifica e la correzione di errori per schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9031.90.13	--- di strumenti e apparecchi ottici per la misurazione o la verifica di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio o assemblaggi di circuiti stampati	0,0	A
9031.90.19	--- altro	0,0	A
9031.90.20	--- per attrezzature non elettriche	0,0	A
9032.10.10	-- elettriche	0,0	A
9032.10.20	-- non elettriche	0,0	A
9032.20.10	-- elettrici	20,0	B3
9032.20.20	-- non elettrici	20,0	B3
9032.81.00	-- idraulici o pneumatici	0,0	A
9032.89.10	-- Strumenti e apparecchi che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con una tale macchina, per la regolazione o il controllo automatico della propulsione, della zavorra o dei sistemi di movimentazione del carico delle navi	0,0	A
9032.89.20	--- Strumenti e apparecchi automatici per la regolazione o il controllo di soluzioni chimiche o elettrochimiche nella fabbricazione di schede a circuiti stampati/schede di cablaggio	0,0	A
9032.89.31	--- Regolatori automatici di tensione (stabilizzatori)	5,0	A
9032.89.39	---- altro	0,0	A
9032.89.90	---- altro	0,0	A
9032.90.10	--- delle merci della sottovoce 9032.89.10	0,0	A
9032.90.20	-- delle merci della sottovoce 9032.89.20	0,0	A
9032.90.30	-- di altre merci elettriche	0,0	A
9032.90.90	-- altro	0,0	A
9033.00.10	-- per attrezzature elettriche	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9033.00.20	– per attrezzature non elettriche	0,0	A
9101.11.00	– solamente con indicatore meccanico	15,0	B7
9101.19.00	-- altro	20,0	B7
9101.21.00	-- a carica automatica	15,0	B7
9101.29.00	-- altro	20,0	B7
9101.91.00	-- elettriche	20,0	B7
9101.99.00	-- altro	20,0	B7
9102.11.00	-- solamente con indicatore meccanico	15,0	B7
9102.12.00	-- solamente con indicatore optoelettronico	20,0	B7
9102.19.00	-- altro	20,0	B7
9102.21.00	-- a carica automatica	15,0	B7
9102.29.00	-- altro	20,0	B7
9102.91.10	-- Cronometri	20,0	B7
9102.91.90	--- altro	20,0	B7
9102.99.00	--- altro	20,0	B7
9103.10.00	-- elettriche	20,0	B5
9103.90.00	– altro	20,0	B5
9104.00.10	– per i veicoli	10,0	B5
9104.00.20	– Per gli aeromobili	0,0	A
9104.00.30	– per le navi	0,0	A
9104.00.90	– altro	0,0	A
9105.11.00	– elettriche	25,0	B5
9105.19.00	-- altro	25,0	B5
9105.21.00	-- elettriche	25,0	B5
9105.29.00	-- altro	25,0	B5
9105.91.10	-- Cronometri marini	10,0	B5
9105.91.90	--- altro	25,0	B5
9105.99.10	--- Cronometri marini	10,0	B5
9105.99.90	--- altro	25,0	B5
9106.10.00	--- Registratori di presenza; orodatori e contatori di ore	5,0	A
9106.90.10	– Parchimetri	5,0	A
9106.90.90	-- altro	5,0	A
9107.00.00	-- Interruttori orari e altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	5,0	A
9108.11.00	-- solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	20,0	B5

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9108.12.00	-- solamente con indicatore optoelettronico	20,0	B5
9108.19.00	-- altro	20,0	B5
9108.20.00	-- a carica automatica	20,0	B5
9108.90.00	- altro	20,0	B5
9109.10.00	- elettriche	20,0	B5
9109.90.00	- altro	20,0	B5
9110.11.00	- Movimenti completi, non montati o parzialmente montati "chablons"	20,0	B5
9110.12.00	-- Movimenti incompleti, montati	20,0	B5
9110.19.00	-- Sbozzi	20,0	B5
9110.90.00	-- altro	20,0	B5
9111.10.00	- Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	20,0	B5
9111.20.00	- Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate	20,0	B5
9111.80.00	- altre casse	20,0	B5
9111.90.00	- Parti	20,0	B5
9112.20.00	- Casse e gabbie	20,0	B5
9112.90.00	- Parti	20,0	B5
9113.10.00	- di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	20,0	B5
9113.20.00	- di metalli comuni, anche dorati o argentati	20,0	B5
9113.90.00	- altro	20,0	B5
9114.10.00	- Molle, comprese le spirali	20,0	B5
9114.30.00	- Quadranti	20,0	B5
9114.40.00	- Platine e ponti	20,0	B5
9114.90.00	- altro	20,0	B5
9201.10.00	- Pianoforti verticali	3,0	A
9201.20.00	- Pianoforti a coda	3,0	A
9201.90.00	- altro	3,0	A
9202.10.00	- ad arco strofinato, a mezzo di un archetto	3,0	A
9202.90.00	- altro	3,0	A
9205.10.00	- Strumenti detti "ottoni"	3,0	A
9205.90.10	- Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	3,0	A
9205.90.90	-- altro	3,0	A
9206.00.00	-- Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]	3,0	A
9207.10.00	- Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche	5,0	A
9207.90.00	- altro	3,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9208.10.00	– Scatole musicali	3,0	A
9208.90.10	– Richiami, fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca	3,0	A
9208.90.90	-- altro	3,0	A
9209.30.00	-- Corde armoniche	3,0	A
9209.91.10	– Casse (comprese tavola armonica, meccanica e cordiera), tastiere e telai metallici per pianoforti verticali	3,0	A
9209.91.90	--- altro	3,0	A
9209.92.00	--- Parti e accessori di strumenti musicali della voce 9202	3,0	A
9209.94.00	-- Parti e accessori di strumenti musicali della voce 9207	3,0	A
9209.99.00	-- altro	3,0	A
9301.10.00	-- Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)	0,0	A
9301.20.00	– Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciafucili e dispositivi di lancio simili	0,0	A
9301.90.00	– altro	0,0	A
9302.00.00	– Rivoltelle e pistole, diverse da quelle della voce 9303 o 9304	0,0	A
9303.10.00	– Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	0,0	A
9303.20.00	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia	0,0	A
9303.30.00	– altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo	0,0	A
9303.90.00	– altro	0,0	A
9304.00.10	– Pistole ad aria compressa, funzionanti a una pressione inferiore a 7 kgf/cm ²	30,0	B10
9304.00.90	– altro	0,0	A
9305.10.00	– di rivoltelle o pistole	0,0	A
9305.20.00	– di fucili o carabine della voce 9303	0,0	A
9305.91.10	– di pelle o di materie tessili	0,0	A
9305.91.90	--- altro	0,0	A
9305.99.11	--- di pelle o di materie tessili	0,0	A
9305.99.19	---- altro	0,0	A
9305.99.91	---- di pelle o di materie tessili	30,0	B10
9305.99.99	---- altro	30,0	B10
9306.21.00	---- Cartucce	0,0	A
9306.29.00	-- altro	0,0	A
9306.30.11	-- Cartucce di calibro 22	0,0	A
9306.30.19	--- altro	0,0	A
9306.30.20	--- Cartucce per sparachiodi o strumenti analoghi o per pistole a proiettili captivi per mattatoi, e relative parti	0,0	A
9306.30.91	-- Cartucce di calibro 22	0,0	A

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9306.30.99	--- altro	0,0	A
9306.90.00	--- altro	0,0	A
9307.00.00	- Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi	5,0	B10
9401.10.00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	0,0	A
9401.20.10	- degli autoveicoli della voce 8702, 8703 o 8704	25,0	B3
9401.20.90	-- altro	25,0	B3
9401.30.00	-- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza	25,0	B3
9401.40.00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti	25,0	B3
9401.51.00	- di bambù o di canna d'India	25,0	B3
9401.59.00	-- altro	25,0	B3
9401.61.00	-- imbottiti	25,0	B3
9401.69.00	-- altro	25,0	B3
9401.71.00	-- imbottiti	25,0	B3
9401.79.00	-- altro	25,0	B3
9401.80.00	-- altri mobili per sedersi	25,0	B3
9401.90.10	- dei mobili per sedersi della sottovoce 9401.10.00	0,0	A
9401.90.31	-- Elementi di rinforzo di poggiatesta per i mobili per sedersi della sottovoce 9401.20.10	20,0	B3
9401.90.39	--- altro	20,0	B3
9401.90.40	--- dei mobili per sedersi della sottovoce 9401.30.00	20,0	B3
9401.90.92	-- di materie plastiche	20,0	B3
9401.90.99	--- altro	20,0	B3
9402.10.10	--- Poltrone per dentisti e loro parti	0,0	A
9402.10.30	-- Poltrone da parrucchiere e poltrone analoghe, e loro parti	0,0	A
9402.10.90	-- altro	0,0	A
9402.90.10	-- Mobili progettati specificamente per l'uso in medicina, chirurgia, odontoiatria o veterinaria, e loro parti	0,0	A
9402.90.90	-- altro	0,0	A
9403.10.00	-- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	20,0	B3
9403.20.10	- Cappe aspiranti	15,0	B3
9403.20.90	-- altro	10,0	B3
9403.30.00	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	25,0	B3
9403.40.00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	25,0	B3
9403.50.00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	25,0	B3
9403.60.10	- Cappe aspiranti	20,0	B3
9403.60.90	-- altro	10,0	B3
9403.70.10	-- Girelli per bambini	25,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9403.70.20	-- Cappe aspiranti	20,0	B3
9403.70.90	-- altro	20,0	B3
9403.81.00	-- di bambù o di canna d'India	25,0	B3
9403.89.10	-- Cappe aspiranti	20,0	B3
9403.89.90	--- altro	25,0	B3
9403.90.10	--- di girelli per bambini della sottovoce 9403.70.10	20,0	B3
9403.90.90	-- altro	20,0	B3
9404.10.00	-- Sommier	25,0	B3
9404.21.00	- di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	25,0	B3
9404.29.10	-- Materassi a molle	25,0	B3
9404.29.20	--- altri, del tipo per trattamento ipertermico / ipotermico	25,0	B3
9404.29.90	--- altro	25,0	B3
9404.30.00	--- Sacchi a pelo	25,0	B3
9404.90.10	- Trapunte, copriletto e coprimaterassi	20,0	B3
9404.90.90	-- altro	20,0	B3
9405.10.20	-- Lampade per sale operatorie	0,0	A
9405.10.30	-- Proiettori	5,0	B3
9405.10.40	--- Lampade fluorescenti e apparecchi per l'illuminazione	30,0	B3
9405.10.90	--- altro	30,0	B3
9405.20.10	--- Lampade per sale operatorie	0,0	A
9405.20.90	-- altro	25,0	B3
9405.30.00	-- Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	25,0	B3
9405.40.20	- Riflettori	25,0	B3
9405.40.40	-- altri proiettori	5,0	B3
9405.40.50	-- altro, del tipo utilizzato per l'illuminazione di aree o vie pubbliche	20,0	B3
9405.40.60	-- altri apparecchi per l'illuminazione di esterni	20,0	B3
9405.40.70	-- Fari non lampeggianti da aerodromi; lampade per materiale rotabile ferroviario, locomotive, aeromobili, navi o torri di faro, di metalli comuni	5,0	B3
9405.40.80	-- Spie luminose dotate di accessori per l'integrazione negli apparecchi elettrotermici per uso domestico della voce 8516	10,0	B3
9405.40.91	-- Lampade frontali in fibra ottica di un tipo progettato per uso medico	0,0	A
9405.40.99	--- altro	10,0	B3
9405.50.11	--- di ottone, del tipo utilizzato nei riti religiosi	25,0	B3
9405.50.19	--- altro	25,0	B3
9405.50.40	--- Lanterne a vento	25,0	B3
9405.50.90	-- altro	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9405.60.10	-- Segnaletica di avvertimento, segnaletica toponomastica, segnaletica stradale	20,0	B3
9405.60.90	-- altro	20,0	B3
9405.91.10	-- per lampade per sale operatorie	0,0	A
9405.91.20	--- per proiettori	5,0	B3
9405.91.40	--- Bulbi o parafiamma	20,0	B3
9405.91.50	--- per riflettori	20,0	B3
9405.91.90	--- altro	5,0	B3
9405.92.10	--- per lampade per sale operatorie	0,0	A
9405.92.20	--- per proiettori	5,0	B3
9405.92.30	--- per riflettori	20,0	B3
9405.92.90	--- altro	5,0	B3
9405.99.10	--- Paralumi di materie tessili	20,0	B3
9405.99.20	--- Paralumi di altre materie	20,0	B3
9405.99.30	--- delle lampade della sottovoce 9405.50.11 o 9405.50.19	20,0	B3
9405.99.40	--- per riflettori o proiettori	20,0	B3
9405.99.90	--- altro	20,0	B3
9406.00.11	--- di materie plastiche	15,0	B3
9406.00.19	-- altro	15,0	B3
9406.00.92	-- di legno	15,0	B3
9406.00.94	-- di ferro o di acciaio	15,0	B3
9406.00.95	-- di materie plastiche o di alluminio	15,0	B3
9406.00.96	-- di calcestruzzo o di pietra artificiale	15,0	B3
9406.00.99	-- altro	15,0	B3
9503.00.10	-- Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole	10,0	B3
9503.00.21	- Bambole, anche vestite	10,0	B3
9503.00.22	-- Abbigliamento e accessori di abbigliamento; calzature e copricapo	10,0	B3
9503.00.29	--- altro	10,0	B3
9503.00.30	--- Trenini elettrici, compresi binari, segnaletica e altri accessori	10,0	B3
9503.00.40	- Modelli ridotti (in scala) e modelli simili per fini ricreativi, anche animati	10,0	B3
9503.00.50	- altri mattoncini e altri giocattoli da costruzione, esclusi quelli di materie plastiche	20,0	B3
9503.00.60	- Giocattoli imbottiti raffiguranti animali o soggetti non umani	20,0	B3
9503.00.70	- Puzzle di ogni specie	10,0	B3
9503.00.91	- Blocchi e sagome da ritagliare raffiguranti numeri, lettere o animali; set per comporre parole; set per creare parole e pronunciarle; set di stampini giocattolo; abachi giocattolo; macchine da cucire giocattolo; macchine da scrivere giocattolo	20,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9503.00.92	-- Corde per saltare	20,0	B3
9503.00.93	-- Biglie	20,0	B3
9503.00.99	-- altro	20,0	B3
9504.20.20	-- Tavoli da biliardo di ogni specie	25,0	B3
9504.20.30	-- Gessetti da biliardo	20,0	B3
9504.20.90	-- altro	25,0	B3
9504.30.10	-- Giochi meccanici o slot machine	20,0	B3
9504.30.20	-- Parti di legno, carta o materie plastiche	20,0	B3
9504.30.90	-- altro	20,0	B3
9504.40.00	-- Carte da gioco	25,0	B3
9504.50.00	- Console e apparecchi per videogiochi, esclusi quelli della sottovoce 9504.30	20,0	B3
9504.90.10	- Oggetti per il bowling, di ogni specie	25,0	B3
9504.90.20	-- Freccette e loro parti e accessori	25,0	B3
9504.90.31	-- Tavoli progettati per l'uso in case da gioco	25,0	B3
9504.90.39	---- altro	25,0	B3
9504.90.92	---- di legno o di materie plastiche	25,0	B3
9504.90.93	---- altro	25,0	B3
9504.90.94	---- di legno o di materie plastiche	25,0	B3
9504.90.99	---- altro	25,0	B3
9505.10.00	---- Oggetti per feste di Natale	25,0	B3
9505.90.00	- altro	25,0	B3
9506.11.00	- Sci	5,0	B3
9506.12.00	-- Attacchi per sci	5,0	B3
9506.19.00	-- altro	5,0	B3
9506.21.00	-- Tavole a vela	5,0	B3
9506.29.00	-- altro	5,0	B3
9506.31.00	-- Bastoni completi	5,0	B3
9506.32.00	-- Palle	5,0	B3
9506.39.00	-- altro	5,0	B3
9506.40.10	-- Tavoli	5,0	B3
9506.40.90	-- altro	5,0	B3
9506.51.00	-- Racchette da tennis, anche senza corde	5,0	B3
9506.59.00	-- altro	5,0	B3
9506.61.00	-- Palle da tennis	5,0	B3
9506.62.00	-- Imbarcazioni pneumatiche	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9506.69.00	-- altro	5,0	B3
9506.70.00	-- Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini	5,0	B3
9506.91.00	- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica	5,0	B3
9506.99.00	-- altro	5,0	B3
9507.10.00	-- Canne da pesca	5,0	B3
9507.20.00	- Ami, anche montati su alamatori	5,0	B3
9507.30.00	- Mulinelli per la pesca	5,0	B3
9507.90.00	- altro	5,0	B3
9508.10.00	- Circhi ambulanti e serragli ambulanti	10,0	B3
9508.90.00	- altro	10,0	B3
9601.10.00	- Avorio lavorato e lavori di avorio	25,0	B7
9601.90.10	- Madreperla o guscio di tartaruga lavorati e lavori di questi materiali	25,0	B7
9601.90.91	-- Astucci per sigari o sigarette, tabacchiere; articoli ornamentali	25,0	B7
9601.90.99	--- altro	25,0	B7
9602.00.10	--- Capsule di gelatina per prodotti farmaceutici	10,0	B3
9602.00.20	- Astucci per sigari o sigarette, tabacchiere; articoli ornamentali	20,0	B3
9602.00.90	- altro	20,0	B3
9603.10.10	- Spazzole	25,0	B3
9603.10.20	-- Scope	25,0	B3
9603.21.00	-- Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	25,0	B3
9603.29.00	-- altro	25,0	B3
9603.30.00	-- Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici	25,0	B3
9603.40.00	- Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere	25,0	B3
9603.50.00	- altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	25,0	B3
9603.90.10	- Teste preparate per oggetti di spazzolificio	25,0	B3
9603.90.20	-- Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	25,0	B3
9603.90.40	-- altre spazzole	25,0	B3
9603.90.90	-- altro	25,0	B3
9604.00.10	-- di metallo	25,0	B3
9604.00.90	- altro	25,0	B3
9605.00.00	- Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	25,0	B3
9606.10.10	-- di materie plastiche	25,0	B3
9606.10.90	-- altro	25,0	B3
9606.21.00	-- di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	25,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9606.22.00	-- di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	25,0	B3
9606.29.00	-- altro	25,0	B3
9606.30.10	-- di materie plastiche	25,0	B3
9606.30.90	-- altro	25,0	B3
9607.11.00	-- con dentini di metalli comuni	20,0	B3
9607.19.00	-- altro	20,0	B3
9607.20.00	-- Parti	15,0	B3
9608.10.10	- di materie plastiche	25,0	B3
9608.10.90	-- altro	25,0	B3
9608.20.00	-- Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	25,0	B3
9608.30.10	- Penne per disegnare a inchiostro di china	25,0	B3
9608.30.90	-- altro	25,0	B3
9608.40.00	-- Portamine	25,0	B3
9608.50.00	- Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti	25,0	B3
9608.60.10	- di materie plastiche	10,0	B3
9608.60.90	-- altro	10,0	B3
9608.91.10	-- d'oro o dorati	10,0	B3
9608.91.90	--- altro	10,0	B3
9608.99.10	--- Stili per duplicatori	25,0	B3
9608.99.91	--- Parti di penne a sfera, di materie plastiche	25,0	B3
9608.99.99	---- altro	25,0	B3
9609.10.10	---- Matite nere	25,0	B3
9609.10.90	-- altro	25,0	B3
9609.20.00	-- Mine per matite o per portamine	25,0	B3
9609.90.10	- Matite di ardesia per lavagne scolastiche di ardesia	25,0	B3
9609.90.30	-- Matite e colori, esclusi quelli della sottovoce 9609.10	25,0	B3
9609.90.91	-- Gessetti per scrivere o per disegnare	25,0	B3
9609.90.99	--- altro	25,0	B3
9610.00.10	--- Lavagne scolastiche di ardesia	25,0	B3
9610.00.90	- altro	25,0	B3
9611.00.00	- Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	25,0	B3
9612.10.10	-- di tessuto	10,0	B3
9612.10.90	-- altro	10,0	B3
9612.20.00	-- Cuscinetti per timbri	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9613.10.10	– di materie plastiche	25,0	B3
9613.10.90	-- altro	25,0	B3
9613.20.10	-- di materie plastiche	25,0	B3
9613.20.90	-- altro	25,0	B3
9613.80.10	-- Accendini piezoelettrici per stufe o caldaie	25,0	B3
9613.80.20	-- Accendisigarette o accendini da tavolo, di materie plastiche	25,0	B3
9613.80.30	-- Accendisigarette o accendini da tavolo, esclusi quelli di materie plastiche	25,0	B3
9613.80.90	-- altro	25,0	B3
9613.90.10	-- Cartucce o altri contenitori ricaricabili che costituiscono parte di accendini meccanici, contenenti combustibile liquido	25,0	B3
9613.90.90	-- altro	25,0	B3
9614.00.10	-- Sbozzi di pipe, di legno o di radica	25,0	B3
9614.00.90	– altro	25,0	B3
9615.11.20	– di gomma indurita	20,0	B3
9615.11.30	--- di materie plastiche	20,0	B3
9615.19.00	--- altro	20,0	B3
9615.90.11	-- di alluminio	20,0	B3
9615.90.12	--- di ferro o di acciaio	20,0	B3
9615.90.13	--- di materie plastiche	20,0	B3
9615.90.19	--- altro	20,0	B3
9615.90.21	--- di materie plastiche	20,0	B3
9615.90.22	--- di ferro o di acciaio	20,0	B3
9615.90.23	--- di alluminio	20,0	B3
9615.90.29	--- altro	20,0	B3
9615.90.91	--- di alluminio	20,0	B3
9615.90.92	--- di ferro o di acciaio	20,0	B3
9615.90.93	--- di materie plastiche	20,0	B3
9615.90.99	--- altro	20,0	B3
9616.10.10	--- Spruzzatori	25,0	B3
9616.10.20	-- Montature e teste di montature	10,0	B3
9616.20.00	-- Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toeletta	25,0	B3
9617.00.10	– Bottiglie isolanti e altri recipienti isothermici	30,0	B3
9617.00.20	– Parti	25,0	B3
9618.00.00	– Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	25,0	B3
9619.00.11	-- con nucleo assorbente di ovatta o di materie tessili	5,0	B3

SA 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Categoria
9619.00.19	-- altro	15,0	B3
9619.00.91	-- a maglia	20,0	B3
9619.00.99	-- altro	20,0	B3
9701.10.00	-- Quadri, pitture e disegni	5,0	A
9701.90.00	- altro	5,0	A
9702.00.00	- Incisioni, stampe e litografie, originali	0,0	A
9703.00.10	- di metallo	0,0	A
9703.00.20	- di pietra	0,0	A
9703.00.30	- di materie plastiche	0,0	A
9703.00.40	- di legno	0,0	A
9703.00.50	- di argilla	0,0	A
9703.00.90	- di altre materie	0,0	A
9704.00.00	- Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907	20,0	A
9705.00.00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	0,0	A
9706.00.00	Oggetti di antichità che datano più di cento anni di età	0,0	A

Appendice 2-A-3

TABELLA DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE DEL VIETNAM

Note generali

1. Le seguenti categorie si applicano alla soppressione o alla riduzione di dazi, tasse o altri oneri all'esportazione di qualsiasi natura, applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte (di seguito "dazi all'esportazione") in relazione alle merci indicate nella tabella dei dazi all'esportazione di cui alla presente appendice a norma dell'articolo 2.11 (Dazi, imposte o altri oneri all'esportazione):
 - a) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5a" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono ridotti al 10 % in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono successivamente fissati al 10 %;
 - b) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5b" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono ridotti al 20 % in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono successivamente fissati al 20 %;
 - c) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5*a" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
 - d) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B5*b" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono successivamente fissati al 20 %;
 - e) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B7*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
 - f) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
 - g) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B10*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
 - h) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B12" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono soppressi in 13 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
 - i) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B12*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di 12 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
 - j) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono soppressi in 16 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;

- k) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*a" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- l) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*b" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 15 % nel sesto anno e sono mantenuti al 15 % fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- m) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*c" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 20 % nel sesto anno e sono mantenuti al 20 % fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- n) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*d" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 25 % nel sesto anno e sono mantenuti al 25 % fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione;
- o) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "B15*e" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono ridotti al 35 % nel sesto anno e mantenuti al 35 % fino al decimo anno, sono ridotti al 30 % nell'undicesimo anno e sono mantenuti al 30 % fino al sedicesimo anno; tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio all'esportazione; e
- p) i dazi all'esportazione applicabili alle merci di cui alle voci comprese nella categoria "S" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di cui alla presente appendice sono mantenuti al livello dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Ogni voce della tabella dei dazi all'esportazione di cui alla presente appendice reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio all'esportazione e della categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio all'esportazione corrispondente a ciascuna tappa di riduzione dei dazi per la voce in questione.
3. In caso di modifiche dell'elenco delle tariffe di esportazione del Vietnam, gli impegni assunti nel quadro della tabella dei dazi all'esportazione di cui alla presente appendice si applicano sulla base della descrizione delle merci, indipendentemente dalla loro classificazione tariffaria.
4. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi all'esportazione sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale più vicino.
5. Ai fini della presente appendice, gli effetti della prima riduzione decorrono dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Gli effetti delle riduzioni annuali successive decorrono dal 1° gennaio dell'anno pertinente successivo all'anno di entrata in vigore del presente accordo.

Tabella dei dazi all'esportazione del Vietnam

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
1211.90.14	---- Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
1211.90.19	---- Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
1211.90.98	---- Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
1211.90.99	---- Aquilaria Crassna Pierre	15	0	B10
2502.00.00	Piriti di ferro non arrostiti	10	0	B10*
2503.00.00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	10	0	B10*
2504.10.00	- in polvere o in scaglie	10	0	B10*
2504.90.00	- altra	10	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2505.10.00	– Sabbie silicee e sabbie quarzose	30	20	B5*b
2505.90.00	– altre sabbie	30	20	B5*b
2506.10.00	– Quarzi	10	0	B10*
2506.20.00	– Quarzite	10	10	S
2507.00.00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	10	0	B12*
2508.10.00	– Bentonite	10	0	B12*
2508.30.00	– Argille refrattarie	10	0	B12*
2508.40.10	-- Argilla smectica	10	0	B12*
2508.40.90	--- altre	10	0	B12*
2508.50.00	– Andalusite, cianite e sillimanite	10	0	B12*
2508.60.00	– Mullite	10	0	B12*
2508.70.00	– Terre di chamotte o di dinas	10	0	B12*
2509.00.00	Creta	17	0	B15
2510.10.10	-- Apatite	40	0	B15
2510.20.10	--- Microsfere di dimensioni pari o inferiori a 0,25 mm	15	0	B15
2510.20.10	---- Granuli di dimensioni superiori a 0,25 mm ma non superiori a 15 mm	25	0	B15
2510.20.10	---- altri	40	0	B15
2511.10.00	– Solfato di bario naturale (baritina)	10	10	S
2511.20.00	– Carbonato di bario naturale (witherite)	10	10	S
2512.00.00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	15	0	B12

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2513.10.00	- Pietra pomice	10	0	B12*
2513.20.00	- Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali	10	0	B12*
2514.00.00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	17	17	S
2515.11.00	-- greggi o sgrossati	17	0	B15
2515.12.10	--- in blocchi	17	0	B15
2515.12.20	--- in lastre	17	0	B15
2515.20.00	-- Calcare bianco (marmo bianco) in blocchi	30	0	B15
2515.20.00	-- altri	17	0	B15
2516.11.00	-- greggio o sgrossato	17	17	S
2516.12.10	--- in blocchi	25	20	B5*b
2516.12.20	--- in lastre	17	17	S
2516.20.10	-- greggia o sgrossata	17	17	S
2516.20.20	-- semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	17	17	S
2516.90.00	- altre pietre da taglio o da costruzione	17	0	B15*b
2517.10.00	- Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	17	0	B12
2517.20.00	- Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10	17	0	B12
2517.30.00	- Tarmacadam	17	0	B12
2517.41.00	--- di dimensione compresa tra 1 e 400 mm	14	0	B12
2517.41.00	--- altri	17	0	B12
2517.49.00	--- polvere di carbonato di calcio di pietre della voce 25.15, di dimensione pari o inferiore a 0,125 mm	5	0	B12*
2517.49.00	--- polvere di carbonato di calcio ottenuta da pietre della voce 25.15, di dimensione superiore a 0,125 mm e inferiore a 1 mm	10	0	B12*
2517.49.00	--- di dimensione compresa tra 1 e 400 mm	14	0	B12
2517.49.00	--- altri	17	0	B12

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2518.10.00	- Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	10	0	B15*a
2518.20.00	- Dolomite calcinata o sinterizzata	10	0	B15*a
2518.30.00	- Pigiata di dolomite	10	0	B15*a
2519.10.00	- Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	10	0	B10*
2519.90.10	-- Magnesite fusa elettricamente; magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	10	0	B10*
2519.90.20	-- altri	10	0	B10*
2520.10.00	- Pietra da gesso; anidrite	10	0	B15*a
2520.20.10	-- dei tipi utilizzati per l'odontoiatria	10	0	B15*a
2520.20.90	-- altri	10	0	B15*a
2521.00.00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento	17	17	S
2522.10.00	- Calce viva	5	0	B12*
2522.20.00	- Calce spenta	5	0	B12*
2522.30.00	- Calce idraulica	5	0	B12*
2524.10.00	- Crocidolite	10	0	B15*a
2524.90.00	- altri	10	0	B15*a
2526.10.00	- non frantumati né polverizzati	30	20	B5*b
2526.20.10	-- Polvere di talco	30	20	B5*b
2526.20.90	-- altri	30	20	B5*b
2528.00.00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido boricco naturale con un contenuto massimo di 85% di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco	10	0	B10*
2529.10.00	- Feldspato	10	0	B15*a
2529.21.00	-- contenente, in peso, 97% o meno di fluoruro di calcio	10	0	B10*
2529.22.00	-- contenente, in peso, più di 97% di fluoruro di calcio	10	0	B10*
2529.30.00	-- Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	10	0	B15*a
2530.10.00	- Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	10	0	B15*a
2530.20.10	-- Kieserite	10	0	B15*a
2530.20.20	-- Epsomite	10	0	B15*a
2530.90.10	-- Silicati di zirconio per uso come opacizzanti	10	0	B15*a
2530.90.90	-- altre	10	0	B15*a
2601.11.00	-- non agglomerati	40	20	B5b

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2601.12.00	-- agglomerati	40	20	B5b
2601.20.00	- Piriti di ferro arrostate (ceneri di piriti)	40	20	B5b
2602.00.00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco	40	10	B5a
2603.00.00	Minerali di rame e loro concentrati	40	20	B5*b
2604.00.00	- grezzi	30	20	B5b
2604.00.00	- Concentrati	20	20	S
2605.00.00	- grezzi	30	0	B15*d
2605.00.00	- Concentrati	20	0	B15*b
2606.00.00	- grezzi	30	20	B5*b
2606.00.00	- Concentrati	20	20	S
2607.00.00	Minerali di piombo e loro concentrati	40	20	B5*b
2608.00.00	Minerali di zinco e loro concentrati	40	20	B5b
2609.00.00	- grezzi	30	0	B15
2609.00.00	- Concentrati	20	0	B15
2610.00.00	Minerali di cromo e loro concentrati	30	0	B15
2611.00.00	- grezzi	30	0	B15
2611.00.00	- Concentrati	20	0	B15
2612.10.00	-- grezzi	30	20	B5*b
2612.10.00	-- Concentrati	20	20	S
2612.20.00	-- grezzi	30	20	B5*b
2612.20.00	-- Concentrati	20	20	S
2613.10.00	- arrostiti	20	0	B12
2613.90.00	-- grezzi	30	0	B12
2613.90.00	-- Concentrati	20	0	B12
2614.00.10	-- Riduzione di ilmenite ($\text{TiO}_2 \geq 56\%$ e $\text{FeO} \leq 11\%$)	15	0	B15*a
2614.00.10	-- Concentrati di ilmenite	30	0	B15*a
2614.00.10	-- altri	40	0	B15*e
2614.00.90	-- Concentrati di rutilo ($83\% \leq \text{TiO}_2 \leq 87\%$)	30	0	B15*a
2614.00.90	-- altri	40	0	B15*e
2615.10.00	-- grezzi	30	20	B5*b
2615.10.00	--- Zirconio in polvere di dimensione inferiore a 75 μm	10	10	S

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2615.10.00	--- altri	20	20	S
2615.90.00	--- grezzi	30	0	B15*d
2615.90.00	--- Concentrati	20	0	B15*b
2615.90.00	--- grezzi	30	0	B15*d
2615.90.00	--- Concentrati	20	0	B15*b
2616.10.00	-- grezzi	30	0	B12*
2616.10.00	-- Concentrati	20	0	B12*
2616.90.00	-- Minerali di oro e loro concentrati	30	0	B12*
2616.90.00	--- grezzi	30	0	B12*
2616.90.00	--- Concentrati	20	0	B12*
2617.10.00	-- grezzi	30	0	B15*d
2617.10.00	-- Concentrati	20	0	B15*b
2617.90.00	-- grezzi	30	20	B5*b
2617.90.00	-- Concentrati	20	20	S
2621.90.00	-- Scorie	7	0	B12*
2701.11.00	-- Antracite	10	10	S
2701.12.10	-- Carboni da coke	10	10	S
2701.12.90	--- Altro	10	10	S
2701.19.00	-- altri carboni fossili	10	10	S
2701.20.00	- Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	10	10	S
2702.10.00	- Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	15	15	S
2702.20.00	- Ligniti agglomerate	15	15	S
2703.00.10	- Torba, anche compressa in balle, ma non agglomerata	15	15	S
2703.00.20	- Torba agglomerata	15	15	S
2704.00.10	- Coke e semi-coke di carboni fossili	13	13	S
2704.00.20	- Coke e semi-coke di lignite o di torba	13	13	S
2704.00.30	- Carbone di storta	13	13	S
2709.00.10	- Oli greggi di petrolio	10	10	S
2709.00.20	- Condensati	10	10	S
2804.70.00	-- Fosforo	5	0	B7*
2817.00.10	-- Ossido di zinco in polvere	5	0	B7*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
2823.00.00	- Scorie di titanio ($\text{TiO}_2 \geq 85\%$, $\text{FeO} \leq 10\%$)	10	0	B7*
2823.00.00	- Scorie di titanio ($70\% \leq \text{TiO}_2 < 85\%$, $\text{FeO} \leq 10\%$)	10	0	B7*
2823.00.00	- Rutilo ($\text{TiO}_2 > 87\%$)	10	0	B7*
3824.90.99	----- Polvere di carbonato di calcio impregnata di acido stearico, ottenuta da pietre della voce 25.15, di dimensione inferiore a 1 mm	3	0	B5*a
4002.11.00	-- Lattice	1	0	B10*
4002.19.10	--- in forme primarie o in lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	1	0	B10*
4002.19.90	--- altre	1	0	B10*
4002.20.10	-- In forme primarie	1	0	B10*
4002.20.90	-- altre	1	0	B10*
4002.31.10	--- Lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	1	0	B10*
4002.31.90	--- altre	1	0	B10*
4002.39.10	--- Lastre, fogli o nastri non vulcanizzati, non mescolati	1	0	B10*
4002.39.90	--- altre	1	0	B10*
4002.41.00	-- Lattice	1	0	B10*
4002.49.10	--- In forme primarie	1	0	B10*
4002.49.90	--- altre	1	0	B10*
4002.51.00	-- Lattice	1	0	B10*
4002.59.10	--- In forme primarie	1	0	B10*
4002.59.90	--- altre	1	0	B10*
4002.60.10	-- In forme primarie	1	0	B10*
4002.60.90	-- altre	1	0	B10*
4002.70.10	-- In forme primarie	1	0	B10*
4002.70.90	-- altre	1	0	B10*
4002.80.10	-- Mescole di lattice di gomma naturale con lattice di gomma sintetica	1	0	B10*
4002.80.90	-- altre	1	0	B10*
4002.91.00	-- Lattice	1	0	B10*
4002.99.20	----- Di lattice di gomma sintetica	1	0	B10*
4002.99.90	----- Di lattice di gomma sintetica	1	0	B10*
4005.10.10	-- Di gomme naturali	1	0	B10*
4005.10.90	-- altre	1	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4005.20.00	- Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10	1	0	B10*
4005.91.10	--- Di gomme naturali	1	0	B10*
4005.91.90	--- altre	1	0	B10*
4005.99.10	--- Lattice	1	0	B10*
4005.99.90	--- altre	1	0	B10*
4101.20.10	-- preconciati	10	0	B5*a
4101.20.90	-- altri	10	0	B5*a
4101.50.10	-- preconciati	10	0	B5*a
4101.50.90	-- altri	10	0	B5*a
4101.90.10	-- preconciati	10	0	B5*a
4101.90.90	-- altri	10	0	B5*a
4102.10.00	- col vello	5	0	B5*a
4102.21.00	-- piclate	5	0	B5*a
4102.29.10	--- preconciate	5	0	B5*a
4102.29.90	--- altre	5	0	B5*a
4103.20.10	--- altri	5	0	B5*a
4103.20.90	--- altri	5	0	B5*a
4103.30.00	- di suini	10	0	B5*a
4103.90.00	- altri	10	0	B5*a
4401.10.00	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	5	0	B10*
4402.10.00	- di bambù	10	0	B10*
4402.90.90	-- Carbone di legna ottenuta da foreste piantate	5	0	B10*
4402.90.90	-- altro	10	0	B10*
4403.10.10	-- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.10.90	-- altro	10	0	B10*
4403.20.10	-- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.20.90	-- altro	10	0	B10*
4403.41.10	--- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.41.90	--- altro	10	0	B10*
4403.49.10	--- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4403.49.90	--- altro	10	0	B10*
4403.91.10	--- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.91.90	--- altro	10	0	B10*
4403.92.10	--- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.92.90	--- altro	10	0	B10*
4403.99.10	--- Legname squadrato, tronchi per sega e per impiallacciatura	10	0	B10*
4403.99.90	--- altro	10	0	B10*
4404.10.00	- di conifere	5	0	B10*
4404.20.10	-- Legno in stecche, strisce e nastri	5	0	B10*
4404.20.90	-- altri	5	0	B10*
4406.10.00	- non impregnate	20	0	B10
4406.90.00	- altre	20	0	B10
4407.10.00	-- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.10.00	-- altro	20	0	B10
4407.21.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.21.10	---- altro	20	0	B10
4407.21.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.21.90	---- altro	20	0	B10
4407.22.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.22.10	---- altro	20	0	B10
4407.22.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.22.90	---- altro	20	0	B10
4407.25.11	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.11	----- altro	20	0	B10
4407.25.19	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.19	----- altro	20	0	B10
4407.25.21	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.21	----- altro	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.25.29	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.25.29	----- altro	20	0	B10
4407.26.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.26.10	---- altro	20	0	B10
4407.26.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.26.90	---- altro	20	0	B10
4407.27.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.27.10	---- altro	20	0	B10
4407.27.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.27.90	---- altro	20	0	B10
4407.28.10	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.28.10	---- altro	20	0	B10
4407.28.90	---- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.28.90	---- altro	20	0	B10
4407.29.11	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.11	----- altro	20	0	B10
4407.29.19	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.19	----- altro	20	0	B10
4407.29.21	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.21	----- altro	20	0	B10
4407.29.29	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.29	----- altro	20	0	B10
4407.29.31	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.31	----- altro	20	0	B10
4407.29.39	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.29.39	----- altro	20	0	B10
4407.29.41	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.41	----- altro	20	0	B10
4407.29.49	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.49	----- altro	20	0	B10
4407.29.51	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.51	----- altro	20	0	B10
4407.29.59	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.59	----- altro	20	0	B10
4407.29.61	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.61	----- altro	20	0	B10
4407.29.69	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.69	----- altro	20	0	B10
4407.29.71	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.71	----- altro	20	0	B10
4407.29.79	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.79	----- altro	20	0	B10
4407.29.81	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.81	----- altro	20	0	B10
4407.29.89	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.89	----- altro	20	0	B10
4407.29.91	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.91	----- altro	20	0	B10
4407.29.92	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.29.92	----- altro	20	0	B10
4407.29.93	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.93	----- altro	20	0	B10
4407.29.99	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.29.99	----- altro	20	0	B10
4407.91.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.91.10	----- altro	20	0	B10
4407.91.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.91.90	----- altro	20	0	B10
4407.92.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.92.10	----- altro	20	0	B10
4407.92.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.92.90	----- altro	20	0	B10
4407.93.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.93.10	----- altro	20	0	B10
4407.93.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.93.90	----- altro	20	0	B10
4407.94.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.94.10	----- altro	20	0	B10
4407.94.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.94.90	----- altro	20	0	B10
4407.95.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.95.10	----- altro	20	0	B10
4407.95.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
4407.95.90	----- altro	20	0	B10
4407.99.10	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.99.10	----- altro	20	0	B10
4407.99.90	----- di spessore pari o inferiore a 30 mm, larghezza pari o inferiore a 95 mm e lunghezza pari o inferiore a 1 050 mm	5	0	B10*
4407.99.90	----- altro	20	0	B10
4408.10.10	-- Tavolette di legno di cedro del tipo usato per la produzione di matite; legno di pino insigne del tipo usato per la fabbricazione di paniforti	5	0	B10*
4408.10.30	-- Fogli da impiallacciatura superficiale	5	0	B10*
4408.10.90	-- altro	5	0	B10*
4408.31.00	-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	5	0	B10*
4408.39.10	--- Tavolette di legno Jelutong del tipo usato per la produzione di matite;	5	0	B10*
4408.39.90	--- altro	5	0	B10*
4408.90.00	- altro	5	0	B10*
4409.10.00	- di conifere	5	0	B10*
4409.21.00	-- di bambù	5	0	B5*a
4409.29.00	-- altro	5	0	B10*
7102.10.00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	15	0	B10
7102.10.00	-- altri	5	0	B10*
7102.21.00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	15	0	B10
7102.29.00	-- altri	5	0	B10*
7102.31.00	-- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	15	0	B10*
7102.39.00	-- altri	5	0	B10*
7103.10.10	-- Rubini	15	0	B10
7103.10.20	-- Giada (nephrite e giadeite)	15	0	B10
7103.10.90	-- altre	15	0	B10
7103.91.10	--- Rubini	5	0	B10*

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7103.91.90	--- altre	5	0	B10*
7103.99.00	-- altre	5	0	B10*
7104.10.10	-- greggio	10	0	B10*
7104.10.20	-- lavorato	5	0	B10*
7104.20.00	- altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate	10	0	B10*
7104.90.00	- altre	5	0	B10*
7105.10.00	- di diamanti	3	0	B10*
7105.90.00	- altri	3	0	B10*
7106.10.00	- Polveri	5	0	B5*a
7106.91.00	-- greggio	5	0	B5*a
7106.92.00	-- semilavorato	5	0	B5*a
7108.11.00	-- Polveri	2	2	S
7108.12.00	-- greggio	2	2	S
7108.13.00	-- semilavorato	2	2	S
7108.20.00	- per uso monetario	2	2	S
7113.19.10	---- di oro, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7113.19.90	---- di oro, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7114.19.00	--- di oro, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7115.90.10	--- di oro, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi, con un tenore in oro pari o superiore al 95%	2	2	S
7204.10.00	- Cascami e avanzi di ghisa	17	0	B15*b
7204.21.00	-- di acciai inossidabili	15	0	B15*a
7204.29.00	-- altri	17	0	B15*b
7204.30.00	- Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	17	0	B15*b
7204.49.00	-- altri	17	0	B15*b
7204.50.00	- Cascami lingottati	17	0	B15*b
7401.00.00	- Metalline cuprifere	15	0	B10
7401.00.00	- altri	20	0	B10
7403.11.00	--- Rame puro raffinato	10	0	B10*
7403.11.00	--- altri	20	0	B10
7403.12.00	-- Barre da filo (Wire-bars)	20	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7403.13.00	-- Billette	20	0	B10
7403.19.00	-- altri	20	0	B10
7403.21.00	-- a base di rame-zinco (ottone)	20	0	B10
7403.22.00	-- a base di rame-stagno (bronzo)	20	0	B10
7403.29.00	-- altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 74.05)	20	0	B10
7404.00.00	- altri	22	0	B15*c
7405.00.00	Leghe madri di rame	15	0	B5*a
7406.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	15	0	B5*a
7406.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	15	0	B5*a
7407.10.30	-- Profilati	10	0	B10*
7407.10.40	-- Barre	10	0	B10*
7407.21.00	-- a base di rame-zinco (ottone)	10	0	B10*
7407.29.00	-- altri	10	0	B10*
7501.10.00	- Metalline di nichel	5	0	B5*a
7502.10.00	- Nichel non legato	5	0	B5*a
7502.20.00	- Leghe di nichel	5	0	B5*a
7503.00.00	Cascami ed avanzi di nichel	22	0	B15
7504.00.00	Polveri e pagliette di nichel	5	0	B5*a
7505.11.00	-- di nichel non legato	5	0	B10*
7505.12.00	-- di leghe di nichel	5	0	B10*
7601.10.00	-- Lingotti	15	0	B10*
7601.20.00	-- Lingotti	15	0	B10*
7602.00.00	- altri	22	0	B15*c
7603.10.00	- Polveri a struttura non lamellare	10	0	B10*
7603.20.00	- Polveri a struttura lamellare; pagliette	10	0	B10*
7801.10.00	-- Lingotti	15	0	B10
7801.91.00	--- Lingotti	15	0	B10
7801.99.00	--- Lingotti	15	0	B10
7802.00.00	- altri	22	0	B15
7804.20.00	- Polveri e pagliette	5	0	B5*a

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
7806.00.20	-- Barre e profilati	5	0	B10*
7901.11.00	--- Lingotti	10	0	B10*
7901.12.00	--- Lingotti	10	0	B10*
7901.20.00	-- Lingotti	10	0	B10*
7902.00.00	- altri	22	0	B15
7903.10.00	- Zinco polverizzato	5	0	B5*a
7903.90.00	- altri	5	0	B5*a
7904.00.00	- Barre e profilati	5	0	B10*
8001.10.00	-- Lingotti	10	0	B10*
8001.20.00	-- Lingotti	10	0	B10*
8002.00.00	- altri	22	0	B15
8003.00.10	- Barre per brasatura	5	0	B5*a
8003.00.90	-- Barre e profilati di stagno	5	0	B5*a
8007.00.30	-- Polveri e pagliette	5	0	B5*a
8101.10.00	- Polveri	5	0	B10*
8101.94.00	-- Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	0	B10*
8101.96.00	-- Fili	5	0	B10*
8101.97.00	-- Cascami e avanzati	22	0	B15
8101.99.10	--- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione; profilati, lamiere, nastri e fogli	5	0	B10*
8101.99.90	--- altri	5	0	B10*
8102.10.00	- Polveri	5	0	B10*
8102.94.00	-- Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	0	B10*
8102.95.00	-- Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	5	0	B10*
8102.96.00	-- Fili	5	0	B10*
8102.97.00	-- Cascami e avanzati	22	0	B15
8102.99.00	-- altri	5	0	B10*
8103.20.00	- Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	5	0	B10*
8103.30.00	- Cascami e avanzati	22	0	B15
8103.90.00	- altri	5	0	B10*
8104.11.00	-- Contenente almeno 99,8%, in peso, di magnesio	15	0	B10
8104.19.00	-- altri	15	0	B10

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8104.20.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8104.30.00	- Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri	15	0	B10
8104.90.00	- altri	15	0	B10
8105.20.10	-- Cobalto greggio	5	0	B7*
8105.20.90	-- semilavorati	5	0	B7*
8105.20.90	--- altri	5	0	B7*
8105.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8105.90.00	- altri	5	0	B7*
8106.00.10	-- Cascami e avanzi	22	0	B15
8106.00.10	-- altri	5	0	B10*
8106.00.90	-- semilavorato	5	0	B10*
8106.00.90	-- altri	5	0	B10*
8107.20.00	- Cadmio greggio; polveri	5	0	B10*
8107.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8107.90.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8107.90.00	-- altri	5	0	B10*
8108.20.00	- Titanio greggio; polveri	5	0	B10*
8108.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8108.90.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8108.90.00	-- altri	5	0	B10*
8109.20.00	- Zirconio greggio; polveri	5	0	B10*
8109.30.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8109.90.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8109.90.00	-- altri	5	0	B10*
8110.10.00	- Antimonio greggio; polveri	5	0	B10*
8110.20.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15
8110.90.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8110.90.00	-- altri	5	0	B10*
8111.00.00	- Cascami e avanzi	22	0	B15

SA 2012	Descrizione	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
8111.00.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8111.00.00	--- altri	5	0	B10*
8112.12.00	-- greggio; polveri	5	0	B10*
8112.13.00	-- Cascami e avanzi	22	0	B15
8112.19.00	--- semilavorato	5	0	B10*
8112.19.00	--- altri	5	0	B10*
8112.21.00	-- greggio; polveri	5	0	B10*
8112.22.00	-- Cascami e avanzi	22	0	B15
8112.29.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8112.29.00	--- altri	5	0	B10*
8112.51.00	-- greggio; polveri	5	0	B10*
8112.52.00	-- Cascami e avanzi	22	0	B15
8112.59.00	--- semilavorato	5	0	B10*
8112.59.00	--- altri	5	0	B10*
8112.92.00	--- greggi; cascami e avanzi; polveri	22	0	B15
8112.92.00	--- altri	5	0	B10*
8112.99.00	--- semilavorati	5	0	B10*
8112.99.00	--- altri	5	0	B10*
8113.00.00	-- Cascami e avanzi	22	0	B15
8113.00.00	-- semilavorato	5	0	B10*
8113.00.00	-- altri	5	0	B10*

Appendice 2-A-4

MERCİ ALLE QUALI IL VIETNAM PUÒ APPLICARE MISURE SPECIFICHE

- a) L'importazione delle merci descritte di seguito non è regolata dall'articolo 2.14, paragrafi 1 e 2:

Descrizione

Veicoli con guida a destra (compresi i loro componenti e i veicoli modificati per la guida a sinistra prima dell'importazione in Vietnam), tranne i veicoli speciali con guida a destra operanti su piccole superfici, come gru, macchine per lo scavo di fossi e canali, camion per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici stradali, camion per la costruzione di strade, autobus per il trasporto di passeggeri negli aeroporti, carrelli elevatori utilizzati in magazzini e porti.

Merci di consumo usate, comprendenti:

- prodotti tessili e abbigliamento; calzature,
- prodotti elettronici (tra cui stampanti, fax, computer portatili con più di tre anni di uso dalla data di fabbricazione, driver per dischi);
- prodotti e impianti frigoriferi;
- elettrodomestici;
- apparecchi medici;
- mobilio;
- articoli di uso domestico in porcellana, argilla, vetro, metallo, resina, gomma, plastica e altri materiali.

Veicoli usati e loro pezzi di ricambio, compresi:

- veicoli a motore con più di cinque anni di uso dalla data di fabbricazione;
- macchine, strutture, camere d'aria, pneumatici, motori di automobili, trattori, motocicli a 2 e a 3 ruote, usati;
- motori a combustione interna e macchine con motori a combustione interna con capacità inferiore a 30 CV; e
- biciclette, veicoli a 2 e a 3 ruote.

Prodotti a base di amianto e materiali del gruppo anfibolo.

Tutti i tipi di macchine specializzate per la codificazione e di software di cifratura utilizzati nel settore della protezione dei segreti di Stato.

- b) L'esportazione delle merci descritte di seguito non è regolata dall'articolo 2.14, paragrafi 1 e 2:

Descrizione

Legname rotondo e legname segato ottenuto da foreste naturali nazionali; prodotti in legno (tranne i prodotti di artigianato e quelli ottenuti da legno di foreste coltivate, da legno importato e da palette di carico artificiali).

Tutti i tipi di macchine specializzate per la codificazione e di software di cifratura utilizzati nel settore della protezione dei segreti di Stato.

Appendice 2-A-5

MERCI ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI PRODOTTI RIFABBRICATI

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
Capitolo 84	
8414.51	-- Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
8414.59	-- altri
84.15	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
84.18 (ex 8418.50, 8418.61, 8418.69, 8418.91)	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15
8419.11.10	--- di tipo domestico
8419.19.10	--- di tipo domestico
8421.12.00	-- Idroestrattori per biancheria
8421.21.11	---- Apparecchi di filtraggio ad uso domestico
8421.91	-- di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi
8422.11.00	-- di tipo familiare
8422.90.10	-- di macchine della sottovoce 8422.11
84.43	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 84.42; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
84.50 (ex 8450.20)	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8451.30.10	-- Macchine per stirare a rullo unico per uso domestico
8452.10.00	- Macchine per cucire di tipo domestico
84.71 (ex 8471.50, 8471.60, 8471.70, 8471.80, 8471.90)	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8508.11.00	-- di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l
8508.19.10	--- per uso domestico
8508.70.10	-- -di aspirapolvere delle sottovoci 8508.11.00 o 8508.19.10
85.09	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 85.08
85.10	Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato
85.16	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.45
85.17 (ex 8517.61, 8517.62, 8517.70)	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 84.43, 85.25, 85.27 o 85.28

AHTN 2012	Descrizione AHTN 2012
85.18 (ex 8518.10, 8518.29)	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insieme e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
85.19 (ex 8519.20, 8519.50, 8519.89)	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono
85.21	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
85.22	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 85.19 o 85.21
85.25	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8525.80	- Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
85.27	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528.72	-- altri, a colori
8528.73.00	-- altri, in monocromie
85.29	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 85.25 a 85.28
85.39 (ex 8539.10, 8539.21, 8539.41, 8539.49, 8539.90)	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco
87.02	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
87.03	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa
87.04	Autoveicoli per il trasporto di merci

ALLEGATO 2-B

VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI ED ACCESSORI

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il presente allegato si applica ai prodotti descritti di seguito, originari di una delle parti, di cui specificamente ai capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2012:

- a) veicoli a motore completi della categoria M1, quali definiti nei regolamenti UNECE, e loro parti ed accessori, nella misura in cui tali parti ed accessori sono disciplinati dai regolamenti UNECE applicabili ai veicoli a motore completi della categoria M1; e
- b) parti ed accessori di veicoli a motore delle categorie M2 e N3, quali definiti nei regolamenti UNECE, nella misura in cui tali parti ed accessori sono disciplinati dai regolamenti UNECE applicabili anche ai veicoli a motore completi della categoria M1.

2. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "regolamenti tecnici interni", anche le marcature e le procedure di valutazione della conformità;
- b) "prodotti contemplati dal presente allegato", tutti i prodotti figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
- c) "veicoli a motore" e "parti ed accessori", i veicoli a motore e le parti e gli accessori quali definiti nell'accordo UNECE del 1958 e nei regolamenti ad esso allegati;
- d) "originario", riferito all'origine di una merce quale determinata conformemente alle regole di origine di cui al protocollo 1 (Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di);
- e) "UNECE", la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
- f) "accordo UNECE del 1958", l'Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, gestito dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli; e
- g) "regolamenti UNECE", i regolamenti allegati all'accordo UNECE del 1958.

3. Ai fini dei prodotti contemplati dal presente allegato, le parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:
- a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;
 - b) promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;
 - c) promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate in particolare su sistemi di omologazione conformi all'accordo UNECE del 1958;
 - d) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi di apertura, non discriminazione e trasparenza;
 - e) proteggere la salute umana, la sicurezza e l'ambiente; e
 - f) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

Articolo 2

Norme internazionali

1. Le parti riconoscono che i regolamenti UNECE rappresentano le norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato.
2. Il Vietnam è incoraggiato a divenire parte contraente dell'accordo UNECE del 1958.
3. Ciascuna parte riconosce che le prescrizioni tecniche di cui ai regolamenti UNECE offrono un livello di protezione sufficiente a garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente o della salute umana nel settore disciplinato da tali regolamenti UNECE. Le parti si astengono dall'imporre prescrizioni tecniche aggiuntive nel settore disciplinato da tali regolamenti UNECE.

Articolo 3

Convergenza normativa

1. Le parti si astengono dall'introdurre nuovi regolamenti tecnici interni che si scostino dalle prescrizioni tecniche di cui ai regolamenti UNECE vigenti o di imminente perfezionamento, nei settori disciplinati da tali regolamenti, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni scientifiche o tecniche, per cui una specifica prescrizione tecnica di un regolamento UNECE risulti inefficace o inadeguata per garantire la sicurezza o la protezione dell'ambiente o della salute umana.
2. La parte che adotta nuovi regolamenti tecnici interni conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 individua, su richiesta dell'altra parte, gli elementi di detti regolamenti che si scostano significativamente dalle pertinenti prescrizioni tecniche, marcature o procedure di valutazione della conformità di cui ai regolamenti UNECE. Tale parte fornisce una spiegazione adeguata dei motivi di tale scostamento.

3. Qualora una parte abbia adottato e mantenga in vigore, conformemente al paragrafo 1, regolamenti tecnici interni che si scostano dalle prescrizioni tecniche, dalle marcature o dalle procedure di valutazione della conformità vigenti di cui ai regolamenti UNECE, tale parte riesamina detti regolamenti tecnici interni a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, al fine di accrescerne la convergenza con le pertinenti prescrizioni tecniche, marcature e procedure di valutazione della conformità di cui ai regolamenti UNECE. Al momento di esaminare i propri regolamenti tecnici interni, ciascuna parte valuta se le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento sussistono ancora. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra parte.

Articolo 4

Accesso al mercato

1. Ciascuna parte accetta sul proprio mercato come conformi alle proprie prescrizioni tecniche interne o alle proprie procedure di valutazione della conformità i prodotti contemplati dal presente allegato, che siano oggetto di un certificato di omologazione UNECE valido, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità alle prescrizioni nei settori disciplinati dai pertinenti regolamenti UNECE.

2. Alle parti e agli accessori di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), del presente allegato, si applicano le seguenti norme:

- a) al momento dell'importazione, le parti e gli accessori devono essere accompagnati dai pertinenti certificati di omologazione UNECE. La parte importatrice si adopera per accettare un marchio di omologazione UNECE valido affisso su tali parti ed accessori come prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione UNECE valido;
- b) una volta divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958, il Vietnam accetta, conformemente ai principi e alle procedure di cui all'accordo UNECE del 1958, un marchio di omologazione UNECE valido affisso su una parte o un accessorio contemplato dal presente allegato come prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione UNECE valido, qualora tale marchio di omologazione UNECE sia esplicitamente previsto dai pertinenti regolamenti UNECE che entrambe le parti sono tenute ad applicare;
- c) una volta che il Vietnam è divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958, l'Unione accetta, per quanto concerne parti ed accessori, un'omologazione UNECE valida, rilasciata da un'autorità di omologazione vietnamita in conformità ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo UNECE del 1958.

3. Ai veicoli a motore completi della categoria UNECE M1 ⁽¹⁾ di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettera a), del presente allegato, si applicano le norme descritte di seguito.

- a) Il Vietnam accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici interni, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove, i veicoli completi appartenenti a tale categoria per i quali un'autorità di omologazione dell'Unione ha rilasciato un certificato UNECE valido di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo in conformità ai principi e alle procedure di cui all'accordo UNECE del 1958. Il tipo di veicolo importato per la prima volta in Vietnam è accompagnato dal certificato UNECE valido di omologazione internazionale globale del tipo di veicolo;

⁽¹⁾ Si precisa che sono compresi i veicoli del tipo "pick-up" classificati nella categoria di veicoli M1 dell'UNECE.

- b) il Vietnam accetta un certificato di conformità CE valido per veicoli completi per un periodo di sette anni, che inizia a decorrere dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il tipo di veicolo importato per la prima volta in Vietnam è accompagnato dal pertinente certificato di omologazione CE per veicoli completi; per le successive importazioni di tale tipo di veicolo, il certificato di conformità CE è considerato prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione CE valido per veicoli completi; qualora per i veicoli a motore completi sia disponibile un certificato UNECE di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo, il Vietnam comunica all'Unione se intende continuare ad accettare i certificati di conformità CE validi per veicoli completi come alternativa al certificato UNECE di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo in relazione a determinate categorie di veicoli;
- c) una volta che il Vietnam è divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958 e applica il regolamento UN n. 0 — Disposizioni uniformi relative all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (IWVTA), l'Unione accetta i certificati UNECE validi di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo rilasciati da un'autorità di omologazione vietnamita in conformità ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo UNECE del 1958.

4. Con frequenza mensile, oppure previa notifica all'UNECE, le autorità competenti di ciascuna parte che sia una parte contraente dell'accordo UNECE del 1958 trasmettono alle autorità competenti dell'altra parte un elenco dei prodotti contemplati dal presente allegato la cui omologazione abbiano rifiutato di rilasciare o abbiano ritirato durante il periodo precedente. In aggiunta ciascuna parte, su richiesta dell'autorità competente dell'altra parte, trasmette immediatamente a tale autorità competente una copia di tutte le informazioni pertinenti che hanno giustificato la sua decisione di rilasciare, rifiutare o ritirare l'omologazione di un veicolo a motore completo o di sue parti o accessori.

5. Qualora le autorità competenti di una parte rilevino che determinati prodotti contemplati dal presente allegato, recanti marchi di omologazione rilasciati da un'autorità di omologazione dell'altra parte a norma dei regolamenti UNECE o, se del caso, di disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione relative a veicoli a motore completi, non sono conformi al tipo omologato, esse ne informano le autorità competenti dell'altra parte che hanno rilasciato l'omologazione. L'altra parte adotta tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità di tali prodotti dei propri fabbricanti ai tipi omologati e informa l'altra parte delle misure adottate, che possono comprendere, ove necessario, il ritiro dell'omologazione. Qualora sussista una minaccia per la sicurezza o per l'ambiente, la parte che ha rilasciato l'omologazione, una volta ricevute le informazioni riguardanti la non conformità al tipo o ai tipi omologati, informa l'altra parte in merito alla situazione. Una parte può vietare la vendita e l'uso di tali prodotti contemplati dal presente allegato. In tali casi la parte che ha rilasciato l'omologazione, su richiesta, trasmette all'altra parte tutte le pertinenti informazioni in base alle quali è stata rilasciata l'omologazione.

6. Le autorità competenti di ciascuna parte possono, conformemente alla propria legislazione interna, ricorrere a un campionamento aleatorio per verificare se i prodotti contemplati dal presente allegato siano conformi alle prescrizioni e ai regolamenti tecnici interni pertinenti. Per quanto concerne i veicoli a motore completi, la conformità è attestata da un certificato UNECE di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo o, se del caso, da un certificato di omologazione CE; per quanto concerne parti ed accessori, la conformità è attestata da un certificato di omologazione UNECE che dimostri la conformità ai pertinenti regolamenti UNECE. Ciascuna parte può imporre a un fornitore di ritirare dal proprio mercato un prodotto contemplato dal presente allegato qualora quest'ultimo non risulti conforme a tali prescrizioni e regolamenti tecnici interni pertinenti.

Articolo 5

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

1. Ciascuna parte, fatta salva la propria legislazione interna, si astiene dal ritardare indebitamente l'immissione sul proprio mercato delle parti e degli accessori di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), del presente allegato, adducendo che tali parti e accessori integrano una nuova tecnologia o una nuova caratteristica.

2. Qualora una parte rifiuti l'immissione sul proprio mercato di parti o accessori dell'altra parte di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), del presente allegato, o ne imponga il ritiro dal proprio mercato, adducendo che tali parti e accessori integrano una nuova tecnologia o una nuova caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, essa notifica immediatamente tale decisione e le ragioni che la giustificano agli operatori economici interessati.

Articolo 6

Altre misure di restrizione degli scambi

Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante altre misure di regolamentazione specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare misure necessarie per la sicurezza, la protezione dell'ambiente o della salute umana e per la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché dette misure si basino su informazioni tecniche o scientifiche comprovate.

Articolo 7

Cooperazione

1. In seno al gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 17.3 (Gruppi di lavoro), le parti collaborano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente all'attuazione del presente allegato.
2. A norma del capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità) ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra parte nel quadro del presente allegato. Tale cooperazione è realizzata, tra l'altro, tramite il dialogo nelle sedi appropriate, progetti comuni, programmi di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità in materia di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, secondo quanto stabilito di comune accordo.
3. Fatto salvo il capo 16 (Cooperazione e sviluppo delle capacità), la cooperazione si concentra sullo sviluppo delle capacità tecniche per il miglioramento delle competenze in materia di prove e delle procedure per l'accettazione delle omologazioni. Tale cooperazione può comprendere formazioni, tirocini o scambi di esperienze per i funzionari dell'autorità di omologazione del Vietnam presso autorità di omologazione dell'Unione o progetti simili.

Articolo 8

Attuazione

1. Le parti convengono che il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti agevola l'attuazione del presente allegato.
2. Il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti monitora l'effettiva attuazione del presente allegato e può prendere in esame qualsiasi questione ad esso inerente. Ciascuna parte istituisce un punto di contatto per rendere possibile una comunicazione efficace.
3. Su richiesta di una parte, ma non prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti possono rivedere il presente allegato e discutere l'ambito di applicazione delle categorie UNECE L, M e N.

Articolo 9

Data di applicazione

Salvo altrimenti disposto, il presente allegato si applica dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 2-C

PRODOTTI FARMACEUTICI/MEDICINALI E DISPOSITIVI MEDICI

Articolo 1

Disposizioni generali

Le parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:

- a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali sulla base dei principi di apertura, non discriminazione e trasparenza; e
- b) utilizzare le norme, le prassi e gli orientamenti internazionali sviluppati nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali come base per i loro regolamenti tecnici.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) "prodotti farmaceutici/medicinali" ⁽¹⁾, qualunque sostanza o associazione di sostanze che possa essere somministrata all'uomo allo scopo di stabilire una diagnosi medica, a fini curativi o profilattici o per ripristinare, correggere o modificare funzioni o strutture fisiologiche. I prodotti farmaceutici/medicinali comprendono, fra l'altro, i farmaci chimici, i prodotti biologici [vaccini, (anti)tossine, emocomponenti ed emoderivati], i farmaci a base di piante, i radiofarmaci, i farmaci ricombinanti. I prodotti farmaceutici/medicinali comprendono i medicinali di terapia genica e di terapia cellulare o i prodotti dell'ingegneria tessutale se disciplinati come prodotti farmaceutici/medicinali da entrambe le parti;
- b) "dispositivo medico" ⁽²⁾, qualunque prodotto rientrante nella definizione di dispositivo medico e di dispositivo medico-diagnostico in vitro stabilita nel documento finale GHMF/SG1/N071: 2012 dal Forum internazionale dei legislatori in materia di dispositivi medici (GHMF/IMDRF); e
- c) "norme", qualunque disposizione legislativa o regolamentare, procedura, decisione amministrativa o orientamento esecutivo di applicazione generale.

Articolo 3

Norme internazionali

Le parti fondano i loro regolamenti tecnici su norme, prassi e orientamenti internazionali relativi ai prodotti farmaceutici/medicinali o ai dispositivi medici ⁽³⁾, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale della salute (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) ⁽⁴⁾, dalla convenzione per le ispezioni farmaceutiche e dal programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche (PIC/S) per quanto riguarda i medicinali, nonché dal Forum internazionale dei legislatori in materia di dispositivi medici (IMDRF) per quanto riguarda i dispositivi medici, tranne in casi debitamente giustificati in cui, sulla base di informazioni tecniche e scientifiche, tali norme, prassi o orientamenti internazionali risultino inefficaci o inadatti per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti.

⁽¹⁾ Tale definizione fa salva la legge del Vietnam n. 105/2016/QH13 sul settore farmaceutico e la direttiva dell'Unione 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

⁽²⁾ Per il Vietnam, tale definizione fa salva la legislazione del Vietnam in materia di dispositivi medici.

⁽³⁾ Per quanto concerne il Vietnam, i regolamenti scientifici e tecnici possono fondarsi anche sulle norme, sulle prassi e sugli orientamenti del comitato consultivo dell'ASEAN sulle norme e sulla qualità (ACCSQ).

⁽⁴⁾ Al fine di attuare la presente disposizione, il Vietnam modifica la propria legislazione interna per abolire la prescrizione riguardante il periodo minimo di vigenza dell'autorizzazione nel territorio dell'Unione anteriore alla presentazione di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio in Vietnam, nonché qualunque prescrizione supplementare relativa agli studi clinici che vada oltre quelle previste dalle prassi internazionali (in particolare dagli orientamenti dell'ICH).

*Articolo 4***Trasparenza**

1. Ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende comunque pubbliche in una fase iniziale opportuna le proprie norme riguardanti qualunque aspetto relativo alla fissazione dei prezzi, al rimborso o alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici/medicinali o dei dispositivi medici, onde consentire alle persone interessate di prenderne conoscenza.
2. In conformità alla propria legislazione nazionale, per quanto possibile, ciascuna parte:
 - a) rende pubbliche in anticipo le norme di cui al paragrafo 1 che intende adottare o modificare in maniera significativa;
 - b) offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare le loro osservazioni sulle norme proposte di cui al paragrafo 1, prevedendo in particolare un periodo di tempo ragionevole per la consultazione; e
 - c) tratta per iscritto, anche mediante strumenti di comunicazione elettronica, le questioni significative ed essenziali sollevate nelle osservazioni presentate per iscritto dalle persone interessate durante il periodo di consultazione.
3. Ogniqualvolta possibile, ciascuna parte prevede un intervallo ragionevole tra la pubblicazione delle norme di cui al paragrafo 1 e la loro entrata in vigore.
4. Qualora una parte abbia istituito un'autorità incaricata del funzionamento o dell'amministrazione dei suoi programmi di assistenza sanitaria e tale autorità introduca o applichi procedure per la registrazione, la fissazione dei prezzi o il rimborso di prodotti farmaceutici/medicinali, tale parte:
 - a) provvede affinché tutti i criteri, le metodologie, le norme, gli orientamenti e le altre misure esecutive applicabili alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso di prodotti farmaceutici/medicinali, comprese quelle utilizzate per determinare prodotti comparabili, siano trasparenti, equi, ragionevoli e non discriminatori e vengano comunicati tempestivamente al legittimo titolare dei diritti di un prodotto su richiesta di quest'ultimo;
 - b) si assicura che le decisioni su tutte le richieste e domande riguardanti la fissazione dei prezzi o l'approvazione di prodotti farmaceutici/medicinali ai fini del rimborso siano adottate e comunicate entro un termine ragionevole e definito a partire dalla data della loro ricezione;
 - c) offre in tempo utile al legittimo titolare dei diritti di un prodotto possibilità concrete di presentare osservazioni nelle fasi pertinenti del processo decisionale relativo alla fissazione dei prezzi e al rimborso, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia di riservatezza; e
 - d) in caso di decisione negativa in merito alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso, espone al legittimo titolare dei diritti di un prodotto le proprie motivazioni, basate su criteri obiettivi e verificabili, in una dichiarazione sufficientemente dettagliata per permettere di comprendere gli elementi alla base della decisione, indicando i criteri applicati e, se del caso, i pareri o le raccomandazioni di esperti su cui tale decisione si fonda. Il titolare dei diritti è inoltre informato di tutti i mezzi di ricorso disponibili a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, nonché dei termini per l'esperimento di tali mezzi di ricorso.

*Articolo 5***Marchio di origine**

Per i prodotti farmaceutici/medicinali, il Vietnam può applicare prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese d'origine a livello di ciascuno Stato membro. Il Vietnam è incoraggiato a valutare la possibilità di accettare il marchio "Made in EU", o un marchio simile nella lingua locale, in quanto conforme alle suddette prescrizioni relative al marchio del paese d'origine.

ALLEGATO 6

REQUISITI E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI

1. L'autorità competente della parte importatrice redige gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.
 2. I requisiti e le procedure per il riconoscimento sono i seguenti:
 - a) i prodotti in questione devono essere stati autorizzati dall'autorità competente della parte importatrice; tale autorizzazione precisa i requisiti per l'importazione e la certificazione;
 - b) l'autorità competente della parte esportatrice riconosce gli stabilimenti per l'esportazione e fornisce alla parte importatrice garanzie sanitarie sufficienti a dimostrare che tali stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della parte importatrice;
 - c) l'autorità competente della parte esportatrice deve avere la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esportazione di uno stabilimento in caso di inosservanza dei requisiti;
 - d) la parte importatrice può effettuare verifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.7 (Verifiche) come parte della procedura di riconoscimento;
 - e) le verifiche di cui alla lettera d) riguardano la struttura, l'organizzazione e le facoltà dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché le garanzie sanitarie riguardanti la conformità ai requisiti della parte importatrice;
 - f) le verifiche di cui alla lettera d) possono includere ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice;
 - g) la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati delle verifiche di cui alla lettera d).
-

ALLEGATO 7

ELENCO DELLE VOCI TARIFFARIE

Codice SA	Codice SA	Codice SA	Codice SA
8402.12	8414.59	8462.91	8501.53
8402.19	8414.80	8466.94	8501.61
8404.10	8414.90	8474.10	8501.62
8404.90	8415.81	8474.39	8501.63
8405.10	8416.20	8474.90	8504.22
8406.81	8416.30	8481.10	8504.40
8406.82	8416.90	8481.20	8505.90
8409.91	8418.61	8481.30	8507.20
8409.99	8418.69	8481.40	8514.40
8410.11	8418.99	8481.80	8536.20
8410.90	8419.50	8481.90	8536.30
8413.20	8421.19	8482.10	8536.50
8413.50	8421.21	8482.80	8536.90
8413.60	8421.91	8482.30	8537.10
8413.70	8421.99	8483.10	8537.20
8413.81	8422.20	8483.40	8538.90
8413.81	8422.90	8483.60	8541.10
8413.91	8428.33	8484.10	8541.21
8414.10	8428.39	8484.20	8541.29
8414.30	8428.90	8486.10	8541.30
8414.40	8436.80	8486.90	

ALLEGATO 8-A

ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI DELL'UNIONE

1. L'elenco di impegni specifici dell'Unione figura nei seguenti documenti:
 - a) appendice 8-A-1 (Impegni specifici in materia di prestazione transfrontaliera di servizi);
 - b) appendice 8-A-2 (Impegni specifici in materia di liberalizzazione degli investimenti); e
 - c) appendice 8-A-3 [Impegni specifici in conformità alla sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico)].
2. Le appendici di cui al paragrafo 1 costituiscono parte integrante del presente allegato.
3. Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini di cui al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).
4. Ai fini dell'identificazione nelle appendici dei singoli settori e sottosettori di servizi:
 - a) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
 - b) per "CPC ver. 1.0" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998; e
 - c) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 4, ISIC REV. 3.1, 2002.
5. Nelle appendici specificate al paragrafo 1 sono utilizzate le seguenti abbreviazioni per l'Unione e i suoi Stati membri:
 - UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
 - AT Austria
 - BE Belgio
 - BG Bulgaria
 - CY Cipro
 - CZ Cechia
 - DE Germania
 - DK Danimarca
 - EE Estonia
 - EL Grecia
 - ES Spagna
 - FI Finlandia
 - FR Francia
 - HR Croazia
 - HU Ungheria

IE Irlanda
IT Italia
LT Lituania
LU Lussemburgo
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Slovacchia
UK Regno Unito

Appendice 8-A-1

IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

1. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi del Vietnam in tali settori. L'elenco di impegni comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui l'Unione assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.
2. Non è previsto alcun impegno per la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori o sottosectori contemplati nel presente accordo che non figurano nella tabella di cui alla presente appendice.
3. Nell'elenco di impegni di cui alla presente appendice non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 8.10 (Accesso al mercato) e dell'articolo 8.11 (Trattamento nazionale). Tali misure, quali ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di ottenere il riconoscimento di qualifiche in settori regolamentati e l'obbligo di superare esami specifici, compresi gli esami di lingua, anche se non comprese nell'elenco di cui alla tabella contenuta nella presente appendice, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai prestatori di servizi del Vietnam.
4. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice lascia impregiudicate la possibilità della prestazione transfrontaliera di servizi di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera k), in alcuni settori e sottosectori di servizi e l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui all'appendice 8-A-2 (Impegni specifici in materia di liberalizzazione degli investimenti).
5. Conformemente all'articolo 8.1 (Obiettivi e ambito di applicazione), paragrafo 6, l'elenco di impegni di cui alla presente appendice non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.
6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco di impegni di cui alla presente appendice non hanno alcun effetto diretto e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. L'Unione assume impegni differenziati per i suoi Stati membri, se applicabile.
8. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Vietnam il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle persone fisiche o giuridiche di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso soltanto alle persone giuridiche del Vietnam stabilite conformemente al diritto di un altro Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato membro, ivi comprese le persone giuridiche stabilite nell'Unione di proprietà o sotto il controllo di cittadini del Vietnam.

Elenco di impegni specifici in materia di prestazione transfrontaliera di servizi

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Immobili</p> <p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In tutti gli Stati membri eccetto AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessuna.</p> <p>In AT: per l'acquisizione, l'acquisto, la locazione o la locazione finanziaria di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (<i>Länder</i>), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.</p> <p>In BG: le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà ⁽¹⁾ limitati nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria.</p> <p>I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.</p> <p>A CY: nessun impegno.</p> <p>In CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche e giuridiche straniere che abbiano residenza permanente in Cechia. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche.</p> <p>In DK: si applicano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici non residenti. Limitazioni si applicano anche all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri.</p> <p>In EL: a norma della legge n. 1892/90, i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In FI (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole. Restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland.</p> <p>In HU: si applicano limitazioni all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri (2).</p> <p>In IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della <i>Land Commission</i> (commissione fondiaria). Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (diversi da quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.</p> <p>In IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.</p> <p>In LT: nessun impegno per l'acquisto di terreni (3).</p> <p>A MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.</p> <p>In PL: l'acquisto diretto e indiretto di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno per l'acquisto di proprietà demaniali (ossia in rapporto alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione).</p> <p>In RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti <i>inter vivos</i>.</p> <p>In SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia. Le succursali (4) stabilite in Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In SK: si applicano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a una joint venture. Nessun impegno per i terreni.
SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi giuridici (CPC 861) ⁽⁵⁾ esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels".	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In AT, EL, ES, LT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno, dell'Unione e dello Stato membro.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.</p> <p>In BE, FI, LU: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza presso la "Cour de cassation" nelle cause non penali.</p> <p>In BG: gli avvocati del Vietnam possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del Vietnam e purché vi sia reciprocità nonché cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito di residenza permanente per i servizi di mediazione legale.</p> <p>In FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>In HR: nessun impegno per l'esercizio dell'avvocatura in Croazia.</p> <p>In HU: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.</p> <p>In DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è riservata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>In SE: requisito di residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese "advokat".</p>
<p>b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno.</p> <p>In AT: si applica il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>A CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BE, BG, CY, DE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, UK: nessun impegno.</p> <p>In AT: si applica il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).</p> <p>In HR: le società di revisione dei conti estere possono prestare servizi di revisione sul territorio croato in cui hanno stabilito una succursale.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, nonché le persone fisiche. I revisori abilitati in Svezia e le società pubbliche di revisione contabile registrate sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso diverso dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.</p> <p>La revisione legale dei conti presso società quotate e società che superano determinate soglie in termini di fatturato, attività totali e numero di dipendenti, deve essere effettuata da revisori contabili pubblici autorizzati in Svezia. L'autorizzazione o l'abilitazione sono subordinate al requisito della residenza all'interno del SEE o in Svizzera. I revisori abilitati in Svezia e le società pubbliche di revisione contabile registrate sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti all'interno del SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.</p> <p>In LT: la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore abilitato ad esercitare la professione in Lituania.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽⁶⁾	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT: si applica il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>In BG, MT, RO SI: nessun impegno.</p> <p>A CY: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore.</p> <p>In CZ: i servizi fiscali possono essere prestati soltanto da persone fisiche iscritte nell'elenco della Camera dei consulenti fiscali o alla Camera dei revisori dei conti.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>d) Servizi di architettura e</p> <p>e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT: nessun impegno, salvo per i servizi di pura progettazione.</p> <p>In BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno.</p> <p>In DE: applicazione delle norme interne sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>In HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di architettura previa approvazione dell'Ordine degli architetti croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno per la pianificazione urbanistica.</p> <p>In HU, RO: nessun impegno per i servizi paesaggistici.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>f) Servizi di ingegneria; e</p> <p>g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, SI: nessun impegno, salvo per i servizi di pura progettazione.</p> <p>In BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.</p> <p>In HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di ingegneria previa approvazione dell'Ordine degli ingegneri croato. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>In CZ: l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione del ministero della Sanità.</p> <p>In HR: nessun impegno, salvo per la telemedicina.</p> <p>In SI: nessun impegno per i servizi di medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto e i servizi necroscopici/autoptici.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In UK: nessun impegno, salvo per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale (ossia alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)</p> <p>j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>In FI, PL: nessun impegno, salvo per gli infermieri.</p> <p>In HR: nessun impegno, salvo per la telemedicina.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicinali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti (7)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>In HU: nessun impegno, salvo per CPC 63211.</p> <p>In LV, LT: nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2: nessuna.</p>
<p>C. Servizi di ricerca e sviluppo</p>	
<p>Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (8)</p>	<p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)</p> <p>Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2:</p> <p>nell'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa.</p>
<p>D. Servizi immobiliari ⁽⁹⁾</p>	
<p>a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In DK: il titolo di "agente immobiliare" può essere utilizzato solo dalle persone ammesse al registro degli agenti immobiliari. La sezione 25, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni immobili stabilisce i requisiti di ammissione al registro.</p> <p>La legge prescrive, tra l'altro, che il richiedente risieda in Danimarca, nell'Unione, nel SEE o in Svizzera. Va inoltre tenuto conto di alcune prescrizioni relative alle conoscenze teoriche e pratiche del richiedente, quali definite nelle linee guida dell'autorità danese per il commercio. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui il consumatore sia danese. Possono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti l'accesso degli stranieri all'acquisto/alla vendita di beni immobili in Danimarca, ad esempio requisiti in tema di residenza.</p>
<p>b) Per conto terzi (CPC 822)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In HR: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>In DK: il titolo di "agente immobiliare" può essere utilizzato solo dalle persone ammesse al registro degli agenti immobiliari. La sezione 25, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni immobili stabilisce i requisiti di ammissione al registro.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>La legge prescrive, tra l'altro, che il richiedente risieda in Danimarca, nell'Unione, nel SEE o in Svizzera. Va inoltre tenuto conto di alcune prescrizioni relative alle conoscenze teoriche e pratiche dei richiedenti, quali definite nelle linee guida dell'autorità danese per il commercio. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui il consumatore sia danese. Possono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti l'accesso degli stranieri all'acquisto/alla vendita di beni immobili in Danimarca, ad esempio requisiti in tema di residenza.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
a) Relativi alle navi (CPC 83103)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BE, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SE, SI, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.</p> <p>In BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno.</p> <p>In SE: per CPC 83101: requisito di residenza.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p> <p>Per le modalità 1 e 2 in HR: escluso il cabotaggio.</p>
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>In EE: nessun impegno salvo per i servizi di noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 In HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).
e) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 In IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e a periti agrari.</p> <p>In EE, MT, RO: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
g) Servizi di consulenza connessi alla pesca (parte di CPC 882)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In LV, MT, RO, SI: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p>
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p>
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In tutti gli Stati membri eccetto HU: nessun impegno.</p> <p>In HU: nessuna.</p>
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>j) 2. Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305.</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, IT, LT, LV, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305.</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p>
<p>k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione.</p> <p>In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base, nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente sul territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche nazionali.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: in BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno.</p> <p>Trasporto sulle vie navigabili interne: nell'UE eccetto in EE, HU, LV: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
<p>l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁰⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
n) Servizi fotografici (CPC 875)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la prestazione di servizi di fotografia aerea.</p> <p>In HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In HR: nessun impegno per i documenti ufficiali.</p> <p>In HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.</p> <p>In PL: nessun impegno per i servizi degli interpreti giurati.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In DE: applicazione delle norme interne sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p>
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽¹¹⁾	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
r) 6. Servizi di consulenza in tema di telecomunicazioni (CPC 7544)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
<p>A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento ⁽¹²⁾ degli invii postali ⁽¹³⁾ secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o estere:</p> <p>i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽¹⁴⁾, tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza;</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽¹⁵⁾;</p> <p>iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ⁽¹⁶⁾;</p> <p>iv) trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii), come raccomandate o posta assicurata;</p> <p>v) servizi di recapito per espresso ⁽¹⁷⁾ per gli invii di cui ai punti da i) a iii);</p> <p>vi) trattamento della posta senza indirizzo; e</p> <p>vii) scambio di documenti ⁽¹⁸⁾.</p> <p>I sottosectori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 100 grammi ⁽¹⁹⁾ e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).</p> <p>(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ⁽²⁰⁾ e parte di CPC 73210 ⁽²¹⁾)</p>	
<p>B. Servizi di telecomunicazione</p> <p>In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione.</p>	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ⁽²²⁾ , esclusa la radiodiffusione ⁽²³⁾	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
3. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico) A. Servizi dei commissionari a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621) B. Servizi di commercio all'ingrosso a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	Per le modalità 1 e 2 nell'UE, eccetto in AT, FI, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. In AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. In AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. In HR: nessun impegno per i prodotti del tabacco. In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'Unione. In SE: nessun impegno per i biocidi. Per la modalità 1 In AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. In AT, BG, CZ, FI, RO, SI, SK: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici. In BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci.</p> <p>In BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.</p>
<p>b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)</p>	<p>In FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.</p>
<p>c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ⁽²⁴⁾)</p>	<p>In IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco.</p> <p>A MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari.</p> <p>In SE: nessun impegno per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.</p>
<p>C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽²⁵⁾</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici ⁽²⁶⁾ (CPC 632 esclusi CPC 63211 e 63297)</p>	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Franchising (CPC 8929)	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.</p>
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.</p> <p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).</p>
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.</p> <p>In FR: si applica il requisito della cittadinanza. I cittadini del Vietnam possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare.</p> <p>In IT: si applica il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.</p> <p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore salvo per i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).</p>
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>In AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.</p>
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>In HR: nessuna per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.</p>
6. SERVIZI AMBIENTALI	<p>Per la modalità 1</p>
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽²⁷⁾	<p>Nell'UE: nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza.</p>
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi	<p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403) C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽²⁸⁾ D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) ⁽²⁹⁾ E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per le modalità 1 e 2

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>a) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p>b) le merci in transito internazionale.</p> <p>In AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (salvo in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria. L'imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (salvo per quelli di riassicurazione e retrocessione) stipulati da una controllata non stabilita nell'Unione o da una succursale non stabilita in Austria. Può essere concessa una deroga alla maggiorazione dell'imposta sui premi.</p> <p>In DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali in Danimarca, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>In DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.</p> <p>In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.</p> <p>In PL: nessun impegno per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione, salvo per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di beni negli scambi internazionali.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da compagnie stabilite nell'Unione. In Portogallo solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'Unione possono fungere da intermediarie per questo tipo di assicurazioni.</p> <p>In RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato interno.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>a) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p>b) le merci in transito internazionale.</p> <p>In BG: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta salvo per i servizi prestati da prestatori stranieri a persone straniere nel territorio della Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniera. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una succursale stabilita nell'Unione. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>In CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>a) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p>b) le merci in transito internazionale.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta, salvo per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al trasporto marittimo, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e b) alle merci in transito internazionale, tranne in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano. <p>In LT, LV, PL, BU: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>In FI: solo gli assicuratori aventi la sede nell'Unione o una succursale in Finlandia possono prestare servizi di assicurazione diretta (compresi quelli di coassicurazione). La prestazione di servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di attività permanente nell'Unione.</p> <p>In HR: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assicurazione ramo vita: per fornire un'assicurazione ramo vita alle persone straniere residenti in Croazia; b) l'assicurazione ramo danni: per fornire un'assicurazione ramo danni alle persone straniere residenti in Croazia diversa da quella per la responsabilità connessa agli autoveicoli; e c) l'assicurazione nel settore marittimo, aereo e dei trasporti. <p>In HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.</p> <p>In IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, purché il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p> <p>In ES: per i servizi di calcolo attuariale, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>In BG: per quanto riguarda i servizi di assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti deve essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>In HR: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto:</p> <p>a) l'assicurazione ramo vita: riguardo alla capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione ramo vita;</p> <p>b) l'assicurazione ramo danni:</p> <p>i) riguardo alla capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione (ramo danni) diversa da quella per la responsabilità connessa agli autoveicoli;</p> <p>ii) l'assicurazione ramo danni:</p> <p>— assicurazione contro i rischi personali o collegati alla proprietà non disponibile in Croazia;</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>— società che acquistano un'assicurazione all'estero connessa con opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere;</p> <p>— assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale);</p> <p>— assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se conforme all'ordinamento di tale paese o richiesta per la registrazione;</p> <p>— navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente); e</p> <p>c) l'assicurazione nel settore marittimo, aereo e dei trasporti.</p> <p>In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in Italia.</p>
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SK, UK: nessun impegno, salvo per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>In AT, BE: la prestazione di servizi di consulenza in tema di investimenti è subordinata allo stabilimento nel paese.</p> <p>In BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>A CY: nessun impegno, salvo per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In EE: per l'accettazione di depositi, è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma dell'ordinamento estone, come società di capitali, controllata o succursale.</p> <p>In EE: l'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento soltanto le società aventi la sede sociale nell'Unione.</p> <p>In HR: nessun impegno, tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, intermediazione di credito, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari accessori, esclusa l'intermediazione.</p> <p>In IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in tema di investimenti occorre a) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che il soggetto sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede/la sede sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi vietnamita non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene prestato a privati); oppure b) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva dell'Unione sui servizi nel settore degli investimenti.</p> <p>In IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>In LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento soltanto le società aventi la sede sociale nell'Unione.</p> <p>In LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.</p> <p>In LV: nessun impegno, salvo per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>A MT: nessun impegno, salvo per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>In PL: per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato.</p> <p>In RO: nessun impegno per leasing finanziario, compravendita di strumenti del mercato monetario, valuta estera, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, gestione patrimoniale e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca stabilita in Romania.</p> <p>In SI:</p> <p>a) per la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro e la gestione di fondi pensione: nessun impegno;</p> <p>b) per tutti gli altri sottosectori, salvo per la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, la gestione di fondi pensione, la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie nonché i servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari accessori: nessun impegno, salvo per l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito esteri, da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali. I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche nazionali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere società registrate in Slovenia o succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>In PL: per la comunicazione e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)	Per la modalità 1
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	<p>In AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
D. Servizi sociali (CPC 933)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In BE: nessun impegno, salvo per convalescenti e case di riposo, comprese quelle per anziani.</p> <p>In CZ: nessun impegno.</p>
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno, salvo per il catering.</p> <p>In HR: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, HU: nessun impegno.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un ufficio di viaggio residente.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In BG: nessun impegno, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi dei cinemateatri.</p> <p>In LT, LV: nessun impegno, salvo per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).</p>
<p>B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p>
<p>C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (CPC 963)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p>
<p>D. Servizi sportivi (CPC 9641)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>In AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.</p> <p>In BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>In CY, EE: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	Per le modalità 1 e 2
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale ⁽³⁰⁾).	Nessuna.
b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale ⁽³¹⁾).	
B. Trasporto ferroviario	Per la modalità 1
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111)	Nell'UE: nessun impegno.
b) Trasporto merci (CPC 7112)	Per la modalità 2
	Nessuna.
C. Trasporto su strada	Per la modalità 1
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	Nell'UE: nessun impegno.
b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽³²⁾).	Per la modalità 2
	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽³³⁾ (CPC 7139)	<p>Per la modalità 1:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p>
12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽³⁴⁾	
<p>A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo</p> <p>a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di sdoganamento</p> <p>d) Servizi di stazionamento e deposito di container</p> <p>e) Servizi di agenzia marittima</p> <p>f) Servizi marittimi di spedizione merci</p> <p>g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)</p> <p>h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)</p>	<p>Per la modalità 1:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi e per servizi di rimorchio e spinta</p> <p>In SE: nessuna, salvo per i servizi di rimorchio e spinta e il noleggio di imbarcazioni con equipaggio, per i quali in SE esistono limitazioni in tema di cabotaggio e bandiera.</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.</p> <p>In HR: nessun impegno, salvo per i servizi delle agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)	
j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
B. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario	Per la modalità 1
a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)	Nell'UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	In CZ: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	In HR: nessun impegno, salvo per servizi delle agenzie di trasporto merci.
d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)	Per la modalità 2
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (parte di CPC 743)	Nessuna.
f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
C. Servizi ausiliari del trasporto stradale	Per la modalità 1
a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)	In AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	In HR: nessun impegno, salvo per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	
e) Servizi di supporto al trasporto stradale (CPC 744)	
f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In CZ: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno, salvo per il catering.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p>
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nell'UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore oppure, se detto Stato membro lo consente, in un altro paese dell'Unione. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato in Vietnam può essere noleggiato da un vettore aereo vietnamita a un vettore aereo dell'Unione in circostanze particolari per quest'ultimo, per esigenze eccezionali dell'Unione, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione, purché lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.</p>
e) Vendite e commercializzazione	Per le modalità 1 e 2
f) Sistemi telematici di prenotazione (CRS)	<p>Nell'UE: qualora ai vettori aerei dell'Unione non venga accordato un trattamento equivalente⁽³⁵⁾ a quello previsto nell'Unione europea dai prestatori di servizi CRS in Vietnam o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione dai vettori aerei in Vietnam, possono essere prese misure affinché venga accordato un trattamento equivalente, rispettivamente, ai vettori aerei del Vietnam dai prestatori di servizi CRS nell'Unione o ai prestatori di servizi CRS del Vietnam dai vettori nell'Unione.</p>
E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile ⁽³⁶⁾ mediante condotte	Per la modalità 1
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	<p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Servizi di trasporto combinato	<p>In tutti gli Stati membri eccetto in AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽³⁷⁾	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.</p>
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	<p>Per la modalità 1</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.</p> <p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno, salvo per le vendite per corrispondenza (nessuna per le vendite per corrispondenza).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza (nessuna per i servizi di consulenza).</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽³⁸⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	<p>Per la modalità 1</p> <p>Nell'UE: nessun impegno.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Nessuna.</p>
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>Nessuna.</p>

⁽¹⁾ Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

⁽²⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽³⁾ Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

⁽⁴⁾ In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

⁽⁵⁾ Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi giuridici è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni e procedure in materia di licenze possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi giuridici in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri dell'Unione gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

⁽⁶⁾ Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 1.A.a), Servizi giuridici.

⁽⁷⁾ La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

⁽⁸⁾ Parte di CPC 85201 che figura al punto 1.A.h), Servizi medici e odontoiatrici.

⁽⁹⁾ Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

⁽¹⁰⁾ I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti da 1. F. l) 1. a 1. F. l) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 1.B. Servizi informatici e servizi correlati.

⁽¹¹⁾ Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

⁽¹²⁾ Il termine "trattamento" si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.

⁽¹³⁾ Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

⁽¹⁴⁾ Lettere, cartoline, ecc.

- ⁽¹⁵⁾ Compresi libri e cataloghi.
- ⁽¹⁶⁾ Giornali e periodici.
- ⁽¹⁷⁾ Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di recapito per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, recapito direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.
- ⁽¹⁸⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- ⁽¹⁹⁾ Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
- ⁽²⁰⁾ Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
- ⁽²¹⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
- ⁽²²⁾ Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici e servizi correlati.
- ⁽²³⁾ Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo (indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria) necessaria per la ricezione o visualizzazione di segnali di programmi sonori o visivi da tutto o da parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
- ⁽²⁴⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.D.
- ⁽²⁵⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 1.B e 1.F.1).
Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 14.E e 14.F.
- ⁽²⁶⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura in SERVIZI PROFESSIONALI, punto 1.A.k).
- ⁽²⁷⁾ Corrisponde ai servizi fognari.
- ⁽²⁸⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
- ⁽²⁹⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
- ⁽³⁰⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto interno pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
- ⁽³¹⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto interno pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
- ⁽³²⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, punto 2.A. Servizi postali e di corriere
- ⁽³³⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.B.
- ⁽³⁴⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 1.F.1) 1 al punto 1.F.1) 4.
- ⁽³⁵⁾ Per "trattamento equivalente" si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione europea e dei prestatori di servizi CRS dell'Unione.
- ⁽³⁶⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.C.
- ⁽³⁷⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (*wireline*), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (*brine*), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (*workover*), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 3, SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.
- ⁽³⁸⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 1.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 8.A e 8.C.

Appendice 8-A-2

IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice indica le attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato, del trattamento nazionale e delle prescrizioni in materia di prestazioni applicabili alle imprese e agli investitori del Vietnam in tali attività. L'elenco di impegni comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui l'Unione assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.
2. Si precisa che, fatto salvo l'articolo 8.5 (Trattamento nazionale), paragrafo 3, le riserve e gli impegni a norma dell'articolo 8.4 (Accesso al mercato), dell'articolo 8.5 (Trattamento nazionale) e dell'articolo 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) inclusi nella presente appendice in relazione allo stabilimento continuano ad applicarsi a imprese e investitori vietnamiti dopo che gli stessi si sono stabiliti nel territorio dell'Unione.
3. L'Unione non assume alcun impegno in materia di accesso al mercato, trattamento nazionale o prescrizioni in materia di prestazioni in settori o sottosectori contemplati nel presente accordo che non sono menzionati negli elenchi di cui alla presente appendice.
4. Nell'elenco di impegni di cui alla presente appendice non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 8.4 (Accesso al mercato) e dell'articolo 8.5 (Trattamento nazionale). Tali misure, quali ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di ottenere il riconoscimento di qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, il divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone soggette a protezione dell'ambiente o in zone di particolare interesse storico o artistico, anche se non comprese nell'elenco di cui alla presente appendice, si applicano in qualunque caso alle imprese e agli investitori del Vietnam.
5. Conformemente all'articolo 8.1 (Obiettivi e ambito di applicazione), paragrafo 6, l'elenco di impegni di cui alla presente appendice non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.
6. In deroga all'articolo 8.4 (Accesso al mercato), nell'elenco di impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui alla presente appendice non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di un'impresa ai fini del loro mantenimento in vigore o della loro adozione da parte dell'Unione.
7. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco di impegni di cui alla presente appendice non hanno alcun effetto diretto e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
8. Qualora l'Unione mantenga una riserva in virtù della quale a un prestatore di servizi sia richiesta la cittadinanza, la nazionalità, la residenza permanente o la residenza nel territorio dell'Unione come condizione per lo svolgimento di un'attività economica, compresi i servizi, nel territorio di quest'ultima, la presente riserva di cui all'elenco di impegni riportato nell'appendice 8-A-3 (Impegni specifici in conformità alla sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico)) equivale, per quanto possibile, a una riserva in relazione agli impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti adottati nella presente appendice in conformità all'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici).
9. L'Unione assume impegni differenziati per i suoi Stati membri, se applicabile.
10. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Vietnam il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai cittadini e alle persone giuridiche di un altro Stato membro oppure alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri. Tale trattamento nazionale è concesso soltanto alle persone giuridiche del Vietnam stabilite conformemente al diritto di un altro Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato membro, ivi comprese le persone giuridiche stabilite nell'Unione di proprietà o sotto il controllo di cittadini del Vietnam.

Elenco di impegni specifici in materia di liberalizzazione degli investimenti

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Immobili</p> <p>In tutti gli Stati membri eccetto in AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessuna.</p> <p>In AT: per l'acquisizione, l'acquisto, la locazione o la locazione finanziaria di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (<i>Länder</i>), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.</p> <p>In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli.</p> <p>le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà ⁽¹⁾ limitati nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria.</p> <p>I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.</p> <p>A CY: nessun impegno.</p> <p>In CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche e giuridiche straniere che abbiano residenza permanente in Cechia. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche.</p> <p>In DK: si applicano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici non residenti. Limitazioni si applicano anche all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri.</p> <p>In EE: nessun impegno per l'acquisto di terreni agricoli e forestali ⁽²⁾.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In EL: a norma della legge n. 1892/90, i cittadini che intendono acquistare terreni situati in prossimità delle frontiere devono ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.</p> <p>In FI (Isole Åland): si applicano restrizioni al diritto delle persone fisiche che non hanno la cittadinanza regionale delle Isole Åland e delle persone giuridiche di acquistare e possedere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole. Si applicano altresì restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland, nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland.</p> <p>In HR: nessun impegno per l'acquisto di beni immobili da parte di prestatori di servizi che non sono stabiliti e registrati in Croazia. È consentito l'acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di imprese stabilite e registrate in Croazia in veste di persone giuridiche. Per l'acquisto di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è necessaria l'autorizzazione del ministero della Giustizia. Alle persone fisiche o giuridiche straniere è consentito l'acquisto di terreni agricoli.</p> <p>In HU: si applicano limitazioni all'acquisto di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri ^(?).</p> <p>In IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della <i>Land Commission</i> (commissione fondiaria). Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (diversi da quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.</p> <p>In IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.</p> <p>In LT: nessun impegno per l'acquisto di terreni ⁽⁴⁾.</p> <p>In LV: nessun impegno per l'acquisto di terreni; è consentita la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 anni.</p> <p>A MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.</p> <p>In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'acquisto o l'acquisizione in altro modo di azioni da parte di un soggetto straniero, nonché qualsiasi altro atto giuridico riguardante le azioni di un'impresa con sede in Polonia, e che sia il proprietario o l'utente perpetuo di una proprietà situata nel territorio della Polonia, richiedono un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la nazionalità rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti <i>inter vivos</i>.</p> <p>In SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione di capitale straniero possono acquistare beni immobili nel territorio della Slovenia. Le succursali ⁽⁵⁾ stabilite in Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto i beni immobili, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.</p> <p>In SK: si applicano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a una joint venture. L'acquisto di terreni non prevede alcun impegno.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Amministratori delegati e revisori</p> <p>In AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche che all'interno di una persona giuridica o di una succursale sono responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.</p> <p>In FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione. Per tutti i settori, salvo per i servizi di telecomunicazione, obbligo di cittadinanza e requisito di residenza per l'amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, obbligo di residenza permanente per l'amministratore delegato.</p> <p>In FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale deve chiedere un'autorizzazione specifica.</p> <p>In RO: la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p> <p>In SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Servizi pubblici</p> <p>Nell'UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli di Stato o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p data-bbox="1279 225 1480 248" style="text-align: center;">Tipi di stabilimento</p> <p data-bbox="712 304 2018 472">Nell'UE: il trattamento accordato alle controllate (di società del Vietnam) costituite a norma dell'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie aperte da società del Vietnam in uno Stato membro dell'Unione ⁽⁸⁾. Tuttavia ciò non impedisce ad uno Stato membro di estendere tale trattamento a succursali o agenzie stabilite in un altro Stato membro da una società o impresa di un paese terzo, per quanto riguarda la loro attività nel territorio del primo Stato membro, a meno che tale estensione non sia esplicitamente vietata dal diritto dell'Unione.</p> <p data-bbox="712 528 1384 552">In BG: lo stabilimento di succursali è soggetto ad autorizzazione.</p> <p data-bbox="712 608 2018 663">In BG e PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio.</p> <p data-bbox="712 719 1693 743">In EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione.</p> <p data-bbox="712 799 2018 1046">In FI: un cittadino vietnamita che svolga un'attività commerciale come socio di una società finlandese in accomandita o in nome collettivo deve possedere una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione. Per tutti i settori, eccetto per i servizi di telecomunicazione, requisito della cittadinanza e di residenza per almeno la metà dei membri effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Per i servizi di telecomunicazione, requisito di residenza permanente per almeno la metà dei fondatori e la metà dei membri del consiglio di amministrazione. Il requisito di residenza si applica anche nel caso in cui il fondatore sia una persona giuridica. Se un'organizzazione vietnamita intende svolgere attività commerciali o affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale. Un'organizzazione vietnamita o una persona fisica non in possesso della cittadinanza dell'Unione deve disporre di un'autorizzazione per concorrere alla fondazione di una società a responsabilità limitata.</p> <p data-bbox="712 1102 2018 1158">In IT: per poter svolgere attività industriali, commerciali e artigianali occorrono un permesso di residenza e un'autorizzazione specifica.</p> <p data-bbox="712 1214 2018 1318">In PL: nessun impegno per le succursali, eccetto per i servizi finanziari. Gli investitori vietnamiti possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in nome collettivo, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi giuridici solo sotto forma di società di persone e società in accomandita).</p> <p data-bbox="712 1374 2018 1461">In RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In SE: una società vietnamita che non abbia stabilito un soggetto giuridico in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, della succursale devono essere residenti nello Spazio economico europeo (SEE). Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.</p> <p>Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa/della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa/della società.</p> <p>Si applicano condizioni analoghe per la costituzione di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.</p> <p>In SK: una persona fisica vietnamita il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di residenza valido per la Slovacchia.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Investimenti</p> <p>In BG: nelle imprese in cui la partecipazione pubblica (statale o comunale) al capitale proprio supera il 30 %, il trasferimento di queste azioni a terzi è soggetto ad autorizzazione. Per alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà demaniali o pubbliche occorre ottenere una concessione a norma della legge corrispondente. Gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni vietnamite devono ottenere un'autorizzazione per a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).</p> <p>In DK: lo stabilimento di succursali di società straniere al di fuori dell'Unione dipende dal fatto che il paese in questione abbia sottoscritto o meno un accordo internazionale. La pianificazione del commercio al dettaglio in Danimarca è disciplinata dalla legge sulla pianificazione e prevede criteri relativi alle dimensioni e all'ubicazione dei negozi per la vendita al dettaglio. Le norme in tema di dimensioni e ubicazione si basano esclusivamente su considerazioni ambientali. Per effettuare investimenti in Danimarca le società straniere che operano nel settore del commercio al dettaglio non necessitano pertanto di un'autorizzazione o di un permesso particolari.</p> <p>In ES: per gli investimenti effettuati in Spagna da amministrazioni e soggetti pubblici stranieri ⁽⁹⁾ direttamente o tramite società o altri soggetti controllati direttamente o indirettamente da amministrazioni straniere, occorre una preventiva autorizzazione governativa.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In FR: sono subordinate ad approvazione preventiva del ministero dell'Economia le acquisizioni straniere superiori al 33,33 % delle quote di capitale o dei diritti di voto presso un'impresa francese esistente o che determinano l'assunzione del controllo di società francesi che, anche se solo occasionalmente, fanno parte dell'esercizio di pubblici poteri o riguardano uno dei seguenti ambiti:</p> <p>a) attività suscettibili di compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o gli interessi nazionali di difesa;</p> <p>b) ricerca in relazione a, produzione o commercializzazione di armi, munizioni oppure polveri o sostanze esplosive.</p> <p>L'approvazione concessa può essere subordinata a condizioni speciali.</p> <p>La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di residenza permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.</p> <p>In FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di cittadini del Vietnam conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto presso una società o impresa commerciale finlandese di primaria importanza (con oltre 1 000 dipendenti o un fatturato superiore a 168 milioni di EUR o un bilancio patrimoniale totale ⁽¹⁰⁾ di oltre 168 milioni di EUR) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che viene negata solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Queste limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione.</p> <p>In HU: la partecipazione vietnamita a società recentemente privatizzate non è soggetta a impegni.</p> <p>In IT: le società di recente privatizzazione possono godere della concessione o del mantenimento in vigore di diritti esclusivi. In alcuni casi i diritti di voto presso le società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'acquisizione di grosse partecipazioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione delle autorità competenti.</p>
TUTTI I SETTORI	<p>Zone geografiche</p> <p>In FI: nelle Isole Åland, limitazioni al diritto di stabilimento per le persone fisiche non titolari della cittadinanza regionale delle Åland nonché per tutte le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle Isole Åland.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA	
A. Agricoltura, caccia (ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) esclusi i servizi di consulenza ⁽¹¹⁾	<p>In AT, HR, HU, MT, RO, SI: nessun impegno per le attività agricole.</p> <p>In FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di cittadini vietnamiti e l'acquisto di vigneti da parte di investitori vietnamiti sono soggetti ad autorizzazione.</p> <p>In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti del Vietnam è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>In SE: solo la popolazione Sami può possedere renne e detenerne allevamenti.</p>
B. Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev. 3.1: 020) esclusi i servizi di consulenza ⁽¹²⁾	In BG: nessun impegno per le attività di utilizzo di aree forestali.
2. PESCA E ACQUACOLTURA (ISIC rev. 3.1: 0501, 0502) esclusi i servizi di consulenza ⁽¹³⁾	Nessun impegno.
<p>3. ATTIVITÀ ESTRATTIVE ⁽¹⁴⁾</p> <p>A. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev. 3.1: 10).</p> <p>B. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale ⁽¹⁶⁾ (ISIC rev. 3.1: 1110)</p> <p>C. Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev. 3.1: 13)</p> <p>D. Altre attività estrattive (ISIC rev. 3.1: 14)</p>	<p>Nell'UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate ⁽¹⁵⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). Nessun impegno per l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale.</p>
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ⁽¹⁷⁾	
A. Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev. 3.1: 15)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Industria del tabacco (ISIC rev. 3.1: 16)	Nessuna.
C. Industria tessile (ISIC rev. 3.1: 17)	Nessuna.
D. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev. 3.1: 18)	Nessuna.
E. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev. 3.1: 19)	Nessuna.
F. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (ISIC rev. 3.1: 20)	Nessuna.
G. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (ISIC rev. 3.1: 21)	Nessuna.
H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati ⁽¹⁸⁾ (ISIC rev. 3.1: 22, escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ⁽¹⁹⁾)	<p>In HR: è prescritta la residenza.</p> <p>In IT: si applica il requisito della cittadinanza per i proprietari di case editrici o di tipografie.</p>
I. Fabbricazione di prodotti di cokeria (ISIC rev 3.1: 231)	Nessuna.
J. Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio ⁽²⁰⁾ (ISIC rev. 3.1: 232)	<p>Nell'UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p>
K. Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi (ISIC rev. 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi)	Nessuna.
L. Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche (ISIC rev. 3.1: 25)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
M. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev. 3.1: 26)	Nessuna.
N. Attività metallurgiche (ISIC rev. 3.1: 27)	Nessuna.
O. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (ISIC rev. 3.1: 28)	Nessuna.
P. Fabbricazione di macchine	
a) Fabbricazione di macchine di impiego generale (ISIC rev. 3.1: 291)	Nessuna.
b) Fabbricazione di macchine per impieghi speciali diverse da armi e munizioni (ISIC rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)	Nessuna.
c) Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 293)	Nessuna.
d) Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev. 3.1: 30)	Nessuna.
e) Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 31)	Nessuna.
f) Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (ISIC rev. 3.1: 32)	Nessuna.
Q. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev. 3.1: 33)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
R. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev. 3.1: 34)	Nessuna.
S. Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (non militari) (ISIC rev. 3.1: 35, esclusa la fabbricazione di navi da guerra, aerei da combattimento e altre attrezzature di trasporto per uso militare)	Nessuna.
T. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 361, 369)	Nessuna.
U. Riciclaggio (ISIC rev. 3.1: 37)	Nessuna.
5. PRODUZIONE; TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA ⁽²¹⁾ (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)	
A. Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4010)	Nell'UE: nessun impegno.
B. Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte (parte di ISIC rev. 3.1: 4020) ⁽²²⁾	Nell'UE: nessun impegno.
C. Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4030) ⁽²³⁾	Nell'UE: nessun impegno per le persone giuridiche controllate ⁽²⁴⁾ da persone fisiche o giuridiche di un paese non appartenente all'Unione che detenga una quota superiore al 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'Unione. nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>a) Servizi giuridici (CPC 861) ⁽²⁵⁾ esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels".</p>	<p>In AT: la partecipazione degli avvocati vietnamiti (che nel paese di origine devono essere pienamente abilitati) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale.</p> <p>In BE: si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici. Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.</p> <p>In DK: solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione e gli studi legali registrati in Danimarca possono detenere quote di uno studio legale danese. Solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione possono far parte del consiglio di amministrazione o della dirigenza di uno studio legale danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>In FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "<i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i>" e "<i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i>" è soggetto a contingenti numerici. Alcune forme giuridiche ("<i>association d'avocats</i>" e "<i>société en participation d'avocat</i>") sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. In uno studio legale che presta servizi in tema di diritto francese o di diritto dell'Unione almeno il 75 % dei soci in possesso del 75 % delle quote deve essere costituito da avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia.</p> <p>In HR: la rappresentanza delle parti nei tribunali può essere effettuata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato ("<i>odvjetnici</i>"). Requisito della cittadinanza per far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati.</p> <p>In HU: la presenza commerciale deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese ("<i>ügyvéd</i>") o uno studio legale ("<i>ügyvédi iroda</i>") o un ufficio di rappresentanza.</p> <p>In LT: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'Unione e dello Stato membro).</p> <p>In PL: benché gli avvocati dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della società in nome collettivo, della società in accomandita per azioni e della società in accomandita semplice.</p>
<p>b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>In AT: la partecipazione di contabili vietnamiti (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento vietnamita) al capitale e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %: questo vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco.</p> <p>A CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità)</p>	<p>In AT: la partecipazione di revisori contabili vietnamiti (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento vietnamita) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %: questo vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco.</p> <p>A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, ai revisori dei conti di paesi terzi.</p> <p>In CZ: soltanto i revisori abilitati in Cechia possono prestare servizi di revisione dei conti. Per i soggetti giuridici la maggioranza delle azioni con diritto di voto deve appartenere a revisori dei conti abilitati in Cechia. Le persone che fanno parte di un organo statutario devono essere, in maggioranza, revisori abilitati in Cechia.</p> <p>In DK: i contabili stranieri possono associarsi a contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società.</p> <p>In ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ("l'ottava direttiva sul diritto societario").</p> <p>In FI: requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.</p> <p>In HR: nessuna; tuttavia l'attività di revisione può essere effettuata unicamente da persone giuridiche.</p> <p>In LT: non meno del 75 % delle azioni deve essere di proprietà di revisori contabili o di società di revisione dell'Unione.</p> <p>In LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori giurati deve essere di proprietà di revisori giurati o di società commerciali di revisori giurati dell'Unione.</p> <p>In PL: requisito della cittadinanza.</p> <p>In SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, nonché le persone fisiche. I revisori abilitati in Svezia e le società pubbliche di revisione contabile registrate sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso diverso dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>La revisione legale dei conti presso società quotate e società che superano determinate soglie in termini di fatturato, attività totali e numero di dipendenti, deve essere effettuata da revisori contabili pubblici autorizzati in Svezia. L'autorizzazione o l'abilitazione sono subordinate al requisito della residenza all'interno del SEE o in Svizzera. I revisori abilitati in Svezia e le società pubbliche di revisione contabile registrate sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono autorizzati o abilitati devono essere residenti all'interno del SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione.</p> <p>In SK: almeno il 60 % del capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini di tale paese.</p>
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽²⁶⁾	<p>In AT: la partecipazione di consulenti fiscali vietnamiti (che devono essere abilitati a norma dell'ordinamento vietnamita) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 %. Ciò vale solo per coloro che non sono iscritti all'albo professionale austriaco.</p> <p>A CY: l'accesso è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore.</p> <p>In CZ, SK: i servizi fiscali possono essere prestati da persone fisiche iscritte nell'elenco della Camera dei consulenti fiscali o alla Camera dei revisori dei conti.</p>
d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	<p>In BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori del Vietnam devono associarsi a investitori locali, eventualmente in qualità di subappaltatori.</p> <p>In FR: la prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL (<i>anonyme, à responsabilité limitée</i> o <i>en commandite par actions</i>) o SCP.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza.</p> <p>In LV: per quanto riguarda i servizi di architettura, per ottenere l'autorizzazione ad avviare un'attività imprenditoriale con piena responsabilità giuridica e con il diritto di firmare progetti è necessario possedere un titolo di studio universitario e un'esperienza triennale in Lettonia nel campo della progettazione.</p> <p>In SK: l'iscrizione all'ordine competente è obbligatoria; è possibile il riconoscimento dell'appartenenza ad istituzioni straniere pertinenti. Requisito di residenza, tuttavia possono essere prese in considerazione eccezioni.</p>
f) Servizi di ingegneria nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	<p>In BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori del Vietnam devono associarsi a investitori locali, eventualmente in qualità di subappaltatori.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)</p>	<p>In CY, EE, FI, MT: nessun impegno.</p> <p>In AT: nessun impegno, salvo per i servizi odontoiatrici, gli psicologi e gli psicoterapisti e nessuna per i servizi odontoiatrici, gli psicologi e gli psicoterapisti.</p> <p>In BG, LT: la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e odontoiatrici esistenti.</p> <p>In CZ: l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione del ministero della Sanità.</p> <p>In DE: si applica una verifica della necessità economica per medici e gli odontoiatri autorizzati a curare i beneficiari di sistemi di assicurazione sociale. Criteri principali: carenza di medici e odontoiatri nella regione interessata.</p> <p>In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori del Vietnam dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice libéral" e della "société civile professionnelle".</p> <p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>In LV: si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: carenza di medici e odontoiatri nella regione interessata.</p> <p>In SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.</p> <p>In SK: è richiesta l'autorizzazione da parte delle autorità competenti (ministero della Sanità o regioni autonome).</p> <p>In UK: lo stabilimento dei medici nel quadro del <i>National Health Service</i> (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli organici dei medici.</p>
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p>In AT, CY, EE, MT, SI: nessun impegno.</p> <p>In BG: si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti.</p> <p>In CZ: l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. È richiesta l'autorizzazione da parte dell'amministrazione veterinaria.</p> <p>In HU: si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.</p> <p>In FR: i servizi pertinenti possono essere prestati solo mediante la "société d'exercice libéral" o la "société civile professionnelle".</p> <p>In PL: I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	<p>In BG, CY, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori del Vietnam dispongono unicamente delle forme giuridiche della "<i>société d'exercice libéral</i>" e della "<i>société civile professionnelle</i>".</p> <p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>In LT: può essere effettuata una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore.</p>
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<p>In AT: gli investitori stranieri sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti.</p> <p>In BG, LT: nessun impegno.</p> <p>In CZ: l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione dell'autorità competente.</p> <p>In ES, CY: nessun impegno.</p> <p>In FI e SI: nessun impegno per fisioterapisti e personale paramedico.</p> <p>In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori del Vietnam dispongono unicamente delle forme giuridiche della "<i>société d'exercice libéral</i>" e della "<i>société civile professionnelle</i>".</p> <p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>In LT: può essere effettuata una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore.</p> <p>In LV: verifica della necessità economica per il personale paramedico e i fisioterapisti stranieri. Criteri principali: situazione occupazionale nella regione interessata.</p>
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti ⁽²⁷⁾	<p>In AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: nessun impegno.</p> <p>In BE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.</p> <p>In DE, solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. I cittadini di paesi non appartenenti al SEE non possono ottenere una licenza per stabilire una farmacia.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Nessuna.
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)	Nell'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa.
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) ⁽²⁸⁾	Nessuna.
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	Nell'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa.
D. Servizi immobiliari ⁽²⁹⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Nessuna, eccetto DK: il titolo di "agente immobiliare" può essere utilizzato solo dalle persone ammesse al registro degli agenti immobiliari. La sezione 25, paragrafo 2, della legge sulla vendita di beni immobili stabilisce i requisiti di ammissione al registro. La legge prescrive, tra l'altro, che il richiedente risieda in Danimarca, nell'Unione, nello Spazio economico europeo (SEE) o in Svizzera. Va inoltre tenuto conto di alcune prescrizioni relative alle conoscenze teoriche e pratiche dei richiedenti, quali definite nelle linee guida dell'autorità danese per l'impresa e l'edilizia. La legge sulla vendita di beni immobili è applicabile soltanto nel caso in cui il consumatore sia danese. Possono applicarsi ulteriori disposizioni riguardanti l'accesso degli stranieri all'acquisto/alla vendita di beni immobili in Danimarca, ad esempio requisiti in tema di residenza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Per conto terzi (CPC 822)	<p>Nessuna, eccetto in CY.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza.</p>
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
a) Relativi alle navi (CPC 83103)	<p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE SI, SK, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.</p> <p>In LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.</p> <p>In SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende l'ubicazione della nave in Svezia e che la nave detiene altresì una quota proporzionalmente elevata di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono ottenere un'esenzione da tale regola, a determinate condizioni, qualora siano prese a noleggio/in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo.</p>
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	<p>Nell'UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione. L'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in tema di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in tema di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.</p>
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	<p>Nessuna, eccetto in SE.</p> <p>In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada ("<i>terrängmotorfordon</i>") senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere in Svezia.</p>
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	<p>Nessuna.</p>
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	<p>Nessuna, salvo che:</p> <p>in BE, FR: nessun impegno per CPC 83202.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Nessuna.
b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	In HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).
e) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)	Nessuna, eccetto in CZ, SK: nessuna succursale diretta (è necessaria la registrazione); e CY: in CY per chimici e biologi: requisito della cittadinanza.
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	Nessuna.
g) Servizi di consulenza connessi alla pesca (parte di CPC 882)	Nessuna.
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Nessuna.
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno. In ES: si applica il monopolio di Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	<p>In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SK: nessun impegno.</p> <p>In BE, ES, FR e IT: si applica il monopolio di Stato.</p> <p>In DE: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione e andamento del mercato del lavoro.</p>
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	<p>In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In IT: si applica il monopolio di Stato.</p>
i) 4. Servizi di agenzie di moda (parte di CPC 87209)	Nessuna.
i) 5. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	<p>In tutti gli Stati membri eccetto HU: nessun impegno.</p> <p>In HU: nessuna.</p>
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	In BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno.
j) 2. Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	<p>In BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente ai cittadini del paese e alle persone giuridiche nazionali registrate.</p> <p>In CZ, HR: nessun impegno.</p> <p>In DK: si applica il requisito della cittadinanza e di residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.</p> <p>In ES: l'accesso è subordinato a un'autorizzazione preventiva. Il Consiglio dei ministri concede l'autorizzazione in funzione della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza professionale e del livello di protezione fornito per la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico. Requisito della cittadinanza per il personale specializzato.</p>
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	In FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di prospezione.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Nessuna.
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	In LV: si applica il monopolio di Stato. In SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica. Criteri principali: problemi di spazio e di capacità.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	In SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali si applica la verifica della necessità economica. Criteri principali: problemi di spazio e di capacità.
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Nessuna.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽³⁰⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Nessuna.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Nessuna.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Nessuna.
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Nessuna.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	In HR: requisito di residenza per l'editore e per il comitato editoriale. In LT, LV: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche registrate nel paese (non succursali). In PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Nessuna.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	<p>In BG, HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.</p> <p>In DK: nessun impegno.</p> <p>In HR: nessun impegno per i servizi di traduzione e interpretazione per/dinanzi ai tribunali croati.</p> <p>In PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati.</p>
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Nessuna.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	<p>In CZ: nessun impegno.</p> <p>In DK: i servizi delle agenzie di recupero crediti sono disciplinati dalla legge sul recupero dei crediti, v. legge consolidata n.1018 del 19 settembre 2014. Tale legge contiene una serie di prescrizioni applicabili ai servizi di recupero dei crediti in Danimarca. La legge stabilisce, tra l'altro, norme per l'autorizzazione dei servizi dell'agenzia di recupero crediti, per l'approvazione del personale che contatta personalmente i debitori, per il recupero dei crediti e la revoca dell'autorizzazione.</p> <p>In IT, PT: si applica il requisito della cittadinanza per gli investitori.</p>
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	<p>In BE: per le banche dati nel settore del credito al consumo, requisito della cittadinanza per gli investitori.</p> <p>In IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.</p>
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽³¹⁾	Nessuna.
r) 6. Servizi di consulenza in tema di telecomunicazioni (CPC 7544)	Nessuna.
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
<p>A. Servizi postali e di corriere (Servizi relativi al trattamento degli invii postali ⁽³²⁾ secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o estere:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ⁽³³⁾, tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza; ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁽³⁴⁾; iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ⁽³⁵⁾; iv) trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii), come raccomandate o posta assicurata; v) servizi di recapito per espresso ⁽³⁶⁾ per gli invii di cui ai punti da i) a iii); vi) trattamento della posta senza indirizzo; e vii) scambio di documenti ⁽³⁷⁾. <p>I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 100 grammi ⁽³⁸⁾ e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).</p>	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ⁽³⁹⁾ e parte di CPC 73210 ⁽⁴⁰⁾)	
<p>B. Servizi di telecomunicazione</p> <p>In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione.</p>	
<p>a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici ⁽⁴¹⁾, esclusa la radiodiffusione ⁽⁴²⁾</p>	<p>Nessuna.</p>
<p>8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)</p>	<p>Nessuna, eccetto CY: a CY: si applicano condizioni specifiche ed è richiesta l'autorizzazione per i cittadini di paesi terzi.</p>
<p>9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)</p> <p>Tutti i sottosectori indicati di seguito</p>	<p>In AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. Per la distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti del tabacco sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa.</p> <p>In FI: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche e di prodotti farmaceutici.</p> <p>In HR: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.</p>
<p>A. Servizi dei commissionari</p>	
<p>a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p>	<p>Nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	Nessuna.
B. Servizi di commercio all'ingrosso	
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	Nessuna.
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	Nessuna.
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici ⁽⁴³⁾)	<p>In FR, IT: si applica il monopolio di Stato per il tabacco.</p> <p>In FR: l'autorizzazione di farmacie all'ingrosso è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.</p>
<p>C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽⁴⁴⁾</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)</p> <p>Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici ⁽⁴⁵⁾ (CPC 632 esclusi CPC 63211 e 63297)</p>	<p>In ES, FR, IT: si applica il monopolio di Stato per il tabacco.</p> <p>In BE, BG, DK, FR, IT, MT e PT: l'autorizzazione di grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di grandi dimensioni) è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di negozi esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>In IE, SE: nessun impegno per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Franchising (CPC 8929)	Nessuna.
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
<p>A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)</p> <p>B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)</p> <p>C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)</p> <p>D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)</p>	<p>Nell'UE: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di una concessione.</p> <p>In AT: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore e per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.</p> <p>In BG: la prestazione di servizi di istruzione primaria e/o secondaria da parte di persone fisiche e associazioni straniere e per la prestazione di servizi di istruzione superiore non è soggetta a impegni.</p> <p>In CZ, SK: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. La prestazione di servizi di istruzione superiore, salvo per servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310) non è soggetta a impegni.</p> <p>In CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.</p> <p>In EL: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nelle scuole primarie e secondarie. Nessun impegno per gli istituti di istruzione superiore che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato.</p> <p>In ES, IT: verifica della necessità economica per l'apertura di università private autorizzate a rilasciare diplomi o titoli riconosciuti. La procedura pertinente comporta un parere del Parlamento. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.</p> <p>In HR: nessun impegno per i servizi di istruzione primaria (CPC 921). Per i servizi di istruzione secondaria: nessuna per le persone giuridiche.</p> <p>In HU, SK: le autorità locali (o centrali, nel caso delle scuole superiori o di altri istituti di istruzione superiore) responsabili per il rilascio delle licenze possono limitare il numero di scuole stabilite.</p> <p>In LV: nessun impegno per la prestazione di servizi di istruzione di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).</p> <p>In SI: nessun impegno per le scuole primarie. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nelle scuole secondarie e superiori.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	<p>In AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: nessun impegno.</p> <p>In CZ, SK: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di una concessione. requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.</p>
<p>11. SERVIZI AMBIENTALI</p> <p>A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) ⁽⁴⁶⁾</p> <p>B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi</p> <p>a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)</p> <p>b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)</p> <p>C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) ⁽⁴⁷⁾</p> <p>D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque</p> <p>a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 9406) ⁽⁴⁸⁾</p> <p>E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)</p> <p>F. Protezione della biodiversità e del paesaggio</p> <p>a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)</p> <p>G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 9409)</p>	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>In AT: la licenza per l'apertura di succursali da parte di un assicuratore vietnamita viene negata quando quest'ultimo non abbia, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società di capitali o a una mutua assicuratrice.</p> <p>In BG, ES: prima di poter aprire una succursale o un'agenzia in Bulgaria o Spagna per la prestazione di servizi relativa ad alcune classi di assicurazioni, l'assicuratore vietnamita deve essere già autorizzato a operare negli stessi settori nel paese di origine da almeno cinque anni.</p> <p>In EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo nella forma di agenzie, succursali o sedi.</p> <p>In ES: requisito di residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).</p> <p>In FI: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organismo di vigilanza delle compagnie di assicurazione deve avere la residenza nell'Unione, salvo deroga delle autorità competenti. In Finlandia gli assicuratori vietnamiti non possono ottenere la licenza necessaria per aprire una succursale operante nel settore delle assicurazioni pensionistiche obbligatorie.</p> <p>In IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di succursali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.</p> <p>In BG, PL: per gli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non succursale).</p> <p>In PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione vietnamite devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate per l'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione.</p> <p>In SK: i cittadini vietnamiti possono stabilire una compagnia di assicurazione avente forma legale di società di capitali oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate aventi la sede sociale in Slovacchia (non succursale).</p> <p>In SI: divieto di partecipazione straniera a compagnie di assicurazione in fase di privatizzazione. La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia (non succursali) e alle persone fisiche di cittadinanza slovena. Per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come soggetto giuridico (non succursale).</p> <p>In SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)</p>	<p>Nell'UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi di investimento solo le società aventi la sede sociale nell'Unione. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la sede e la sede sociale nello stesso Stato membro dell'Unione.</p> <p>In BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate (non succursali). Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del consiglio di direzione.</p> <p>A CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione di titoli a Cipro. Le società di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità del diritto societario di Cipro (non succursali).</p> <p>In HR: nessuna salvo per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito (<i>Central Depository Agency - CDA</i>). L'accesso ai servizi della CDA sarà garantito ai non residenti su basi non discriminatorie.</p> <p>In HU: le succursali di istituti vietnamiti non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensionistici privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti a termini della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.</p> <p>In IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere registrate in Irlanda o in un altro Stato membro dell'Unione (non succursali). Nel caso di una società in accomandita semplice per investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono a) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la registrazione di una società di capitali o persone con la sede/la sede sociale in Irlanda oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione in conformità della direttiva dell'Unione sui servizi di investimento.</p> <p>In IT: per poter gestire il sistema di regolamento di titoli con una sede in Italia una società deve essere registrata in tale paese (non succursale). Per prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in Italia, una società deve essere registrata in tale paese (non succursale). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione, il fiduciario/depositario deve essere registrato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere registrate in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione aventi la sede nell'Unione nonché agli OICVM registrati in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la registrazione di una società di gestione specializzata (non succursale). Soltanto le società aventi la sede sociale in Lituania possono fungere da depositari di patrimoni. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.</p> <p>In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo e specializzate a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni ramo vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'Unione (nessun impegno per le succursali dirette di paesi terzi).</p> <p>In RO: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale.</p> <p>In SK: i servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale proprio conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali).</p> <p>In SI: nessun impegno per la partecipazione in banche in corso di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori).</p> <p>In SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'Unione.</p>
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
<p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)</p> <p>B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192)</p> <p>C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)</p> <p>D. Servizi sociali (CPC 933)</p>	<p>Nell'UE: la partecipazione di operatori privati alla rete sociosanitaria è subordinata al rilascio di una concessione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero delle strutture esistenti e incidenza sulle stesse, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>In AT, SI: nessun impegno per i servizi delle ambulanze.</p> <p>In BG: nessun impegno per i servizi ospedalieri, per i servizi delle ambulanze e per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri.</p> <p>In CY, CZ, FI, MT, SE, SK: nessun impegno.</p> <p>In HU: nessun impegno per i servizi sociali.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In PL: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali.</p> <p>In BE, UK: nessun impegno per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.</p> <p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>In DE: nessun impegno per i servizi sociali, salvo per convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani. I servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" possono essere riservati agli operatori senza scopo di lucro. Il numero di prestatori di servizi TIC può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie.</p>
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo	<p>In BG: è richiesta la registrazione (non succursali).</p> <p>In IT: verifica della necessità economica per bar, caffè e ristoranti. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.</p> <p>In HR: l'ubicazione in zone protette di particolare interesse storico e artistico e nei parchi nazionali o paesaggistici è subordinata all'approvazione da parte del governo della Croazia, che può essere negata.</p>
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	<p>In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza. I prestatori di servizi stranieri devono essere rappresentati da un ufficio di viaggio residente.</p> <p>In PT: obbligo di costituire una società commerciale con sede in Portogallo (nessun impegno per le succursali).</p> <p>In CZ: verifica della necessità economica basata sul criterio della popolazione.</p>
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	<p>Nessuna, eccetto per CY.</p> <p>A CY: nessun impegno.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)	<p>In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In BG: nessun impegno, salvo per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori attori e altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).</p> <p>In EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) salvo per i servizi dei cinema-teatri.</p> <p>In LV: nessun impegno, salvo per i servizi di gestione dei cinema-teatri (parte di CPC 96199).</p>
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	<p>In FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Per le agenzie di stampa: nessun impegno.</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In PT: per le società del settore dell'informazione legalmente registrate in Portogallo come "<i>sociedade anónima</i>" il capitale sociale deve essere costituito da titoli nominativi.</p>
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali (CPC 963)	<p>In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>In AT, LT: la partecipazione di operatori privati alla rete delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri servizi culturali è subordinata al rilascio di una concessione o di una licenza.</p>
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	<p>In AT, SI: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.</p>
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale ⁽⁴⁹⁾). b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale ⁽⁵⁰⁾).	In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
B. Trasporto ferroviario a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto merci (CPC 7112)	In BG, SK: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). In HR: nessun impegno. In LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato.
C. Trasporto su strada	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	Nell'UE: gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio), salvo i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore. Nell'UE: si applica una verifica della necessità economica per i servizi di taxi. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In AT: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa. In BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>In CZ: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p> <p>In LV, SE: si applica l'obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.</p> <p>In ES: si applica una verifica della necessità economica per CPC 7122. Criteri principali: domanda locale.</p> <p>In IT, PT: si applica una verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>In ES, IE, IT: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>In FR: nessun impegno per i servizi di autobus interurbani.</p> <p>In FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p>
<p>b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽⁵¹⁾).</p>	<p>In AT e BG: sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa.</p> <p>In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p> <p>In FI, LV: autorizzazione obbligatoria, non concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p> <p>In LV, SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese in questione.</p> <p>In IT, SK: verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale.</p> <p>In CZ: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p>
<p>D. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽⁵²⁾ (CPC 7139)</p>	<p>In AT: sono concessi diritti esclusivi solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽⁵³⁾	
<p>A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo</p> <p>a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di sdoganamento</p> <p>d) Servizi di stazionamento e deposito di container</p> <p>e) Servizi di agenzia marittima ⁽⁵⁵⁾</p> <p>f) Servizi marittimi di spedizione merci</p> <p>g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)</p> <p>h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)</p> <p>i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)</p> <p>j) Altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering) (parte di CPC 749)</p>	<p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.</p> <p>In IT: si applica una verifica della necessità economica ⁽⁵⁴⁾ per i servizi di movimentazione di carichi marittimi. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. requisito di residenza per i raccomandatari marittimi.</p> <p>In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). Per i servizi di agenzia marittima, le società di navigazione vietnamite hanno il diritto di stabilire succursali che possono fungere da agenti per le sedi principali. I servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l'utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara. requisito della cittadinanza.</p> <p>In HR: nessun impegno per i servizi di sdoganamento, i servizi di stazionamento e deposito di container, i servizi di agenzia marittima e i servizi marittimi di spedizione merci. Per i servizi di movimentazione di carichi marittimi, i servizi di deposito e magazzinaggio, gli altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), i servizi di rimorchio e spinta e i servizi di supporto al trasporto marittimo: nessuna; tuttavia le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti.</p> <p>In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).</p> <p>In FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni battenti bandiera finlandese.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>B. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)</p> <p>d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)</p> <p>e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (parte di CPC 743)</p> <p>f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)</p>	<p>In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %.</p> <p>In CZ: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p> <p>In HR: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.</p> <p>In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).</p>
<p>C. Servizi ausiliari del trasporto stradale</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p>	<p>In AT: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori sono concesse autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione o a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede centrale nella stessa. requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.</p> <p>In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). La partecipazione in una società bulgara è limitata al 49 %. si applica il requisito della cittadinanza.</p> <p>In CZ: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p> <p>In FI: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori, l'autorizzazione è obbligatoria, ma non viene concessa ai veicoli immatricolati all'estero.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per le attrezzature di trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	In HR: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori. A MT: requisito della cittadinanza. In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).
D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Nell'UE: nessun impegno, ad eccezione dell'accesso al mercato. Le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi. In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione). In PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas, le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	In CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. In BG: i soggetti stranieri possono prestare servizi solo attraverso una partecipazione azionaria a società bulgare, con un limite massimo del 49 %, e attraverso succursali. In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Nell'UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato la licenza al vettore oppure, se detto Stato membro lo consente, in un altro paese dell'Unione. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da un vettore aereo appartenente a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.
e) Vendite e commercializzazione f) Sistema telematico di prenotazione (CRS)	Nell'UE: qualora ai vettori aerei dell'Unione non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai prestatori di servizi CRS in Vietnam, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori aerei in Vietnam, possono essere prese misure affinché venga accordato un trattamento equivalente, rispettivamente, ai vettori aerei del Vietnam dai prestatori di servizi CRS nell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS del Vietnam dai vettori aerei nell'Unione. In BG: nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).
E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile ⁽⁵⁶⁾ mediante condotte a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Nessuna eccetto in AT: si applica il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
18. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Prestazione di servizi di trasporto combinato	In tutti gli Stati membri eccetto in AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. In AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.
19. SERVIZI ENERGETICI	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽⁵⁷⁾	<p>Nessuna, eccetto CY.</p> <p>A CY: per motivi di mancanza di reciprocità, Cipro si riserva il diritto di rifiutare la concessione di licenze a cittadini di paesi terzi o soggetti controllati da cittadini di paesi terzi, in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. I soggetti che hanno ottenuto una licenza in relazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi non possono rientrare nel controllo diretto o indiretto di un paese terzo o di cittadini di paesi terzi, senza autorizzazione preventiva.</p>
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	<p>In AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.</p> <p>A CY: nessun impegno, fatta eccezione per la distribuzione di energia elettrica: requisito della cittadinanza e della residenza.</p>
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	<p>In PL: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la registrazione).</p>
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda	<p>Nell'UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.</p>
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	<p>Nell'UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.</p>
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda	<p>In BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: per la vendita al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, l'autorizzazione di grandi magazzini (nel caso della FR solo per quelli di dimensioni maggiori) è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di negozi esistenti e incidenza sugli stessi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p>
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	<p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, HU, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, UK: nessun impegno, salvo per i servizi di consulenza e per detti servizi: nessuna.</p> <p>In SI: nessun impegno, salvo per i servizi connessi alla distribuzione di gas e per detti servizi: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Nessuna.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	A CY: requisito della cittadinanza. In IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	In IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	In IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Nell'applicazione della verifica della necessità economica viene fissato un limite al numero di imprese. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽⁵⁸⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	Nessuna.
f) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Nessuna.

(1) Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

(2) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(3) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(4) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(5) In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

(6) I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi R&S nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello regionale e locale, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente dei singoli settori.

(7) Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi informatici e servizi correlati.

- (⁸) A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie del mercato interno dell'Unione che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione.
- (⁹) I summenzionati investimenti tendenzialmente comportano per tali soggetti anche interessi non economici.
- (¹⁰) Importo totale delle attività o importo totale delle passività, più il capitale.
- (¹¹) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).
- (¹²) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).
- (¹³) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).
- (¹⁴) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (¹⁵) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare, va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.
- (¹⁶) Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.A.
- (¹⁷) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.h).
- (¹⁸) Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.
- (¹⁹) L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.p).
- (²⁰) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (²¹) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
- (²²) Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che figurano in SERVIZI ENERGETICI.
- (²³) Non comprende la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che figurano in SERVIZI ENERGETICI.
- (²⁴) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare, va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.
- (²⁵) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale.
- La prestazione di servizi giuridici è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni e procedure in materia di licenze possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi giuridici in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
- (²⁶) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano al punto 1.A.a) Servizi legali.
- (²⁷) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
- (²⁸) Parte di CPC 85201 che figura al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici.
- (²⁹) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
- (³⁰) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti da 6.F.l) 1. a 6.F.l) 4.
- I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B. Servizi informatici e servizi correlati.
- (³¹) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
- (³²) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- (³³) Lettere, cartoline, ecc.

- ⁽³⁴⁾ Compresi libri e cataloghi.
- ⁽³⁵⁾ Giornali e periodici.
- ⁽³⁶⁾ Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di recapito per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, recapito direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.
- ⁽³⁷⁾ Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- ⁽³⁸⁾ Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
- ⁽³⁹⁾ Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
- ⁽⁴⁰⁾ Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
- ⁽⁴¹⁾ Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 6.B. Servizi informatici e servizi correlati.
- ⁽⁴²⁾ Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo (indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria) necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
- ⁽⁴³⁾ Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.D.
- ⁽⁴⁴⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B. e 6.F.l)
Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 19.E e 19.F.
- ⁽⁴⁵⁾ La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici rientra nei SERVIZI PROFESSIONALI al punto 6.A.k).
- ⁽⁴⁶⁾ Corrisponde ai servizi fognari.
- ⁽⁴⁷⁾ Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
- ⁽⁴⁸⁾ Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
- ⁽⁴⁹⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto interno pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
- ⁽⁵⁰⁾ Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto interno pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
- ⁽⁵¹⁾ Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, sotto "Servizi postali e di corriere".
- ⁽⁵²⁾ Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.
- ⁽⁵³⁾ Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.l) 4.
- ⁽⁵⁴⁾ Tale misura è applicata su base non discriminatoria.
- ⁽⁵⁵⁾ Per "servizi di agenzia marittima" si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
- commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
 - rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.
- ⁽⁵⁶⁾ I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.C.
- ⁽⁵⁷⁾ Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (*wireline*), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (*brine*), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (*workover*), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.
- ⁽⁵⁸⁾ I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e odontoiatrici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

Appendice 8-A-3

IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ ALLA SEZIONE D (PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI) DEL CAPO 8 (LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO)

1. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice indica i settori liberalizzati a norma dell'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici) e dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici) per i quali si applicano limitazioni ai visitatori per motivi professionali, al personale trasferito all'interno di una società, ai venditori alle imprese e ai prestatori di servizi contrattuali in conformità agli articoli 8.14 (Visitatori per motivi professionali e personale trasferito all'interno di una società), 8.15 (Venditori alle imprese) e 8.16 (Prestatori di servizi contrattuali). Il presente elenco di impegni comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
2. L'Unione non assume alcun impegno per i visitatori per motivi professionali o per il personale trasferito all'interno di una società in settori non liberalizzati (nessun impegno) a norma degli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato).
3. L'Unione non assume alcun impegno per i prestatori di servizi contrattuali in settori non elencati nell'articolo 8.16 (Prestatori di servizi contrattuali).
4. Gli impegni relativi ai visitatori per motivi professionali, al personale trasferito all'interno di una società e ai prestatori di servizi contrattuali non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco di impegni di cui alla presente appendice non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi della sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico). Tali misure, quali ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento di qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e l'obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica, anche se non comprese nell'elenco di cui alla presente appendice, si applicano in qualunque caso ai visitatori per motivi professionali, al personale trasferito all'interno di una società e ai prestatori di servizi contrattuali del Vietnam.
6. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell'elenco di cui alla presente appendice.
7. Conformemente all'articolo 8.1 (Obiettivi e ambito di applicazione), paragrafo 6, l'elenco di impegni di cui alla presente appendice non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.
8. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice lascia impregiudicata l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui all'appendice 8-A-2 (Impegni specifici in materia di liberalizzazione degli investimenti).
9. Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'incidenza sugli stessi.
10. I diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, ivi compreso dall'elenco di impegni di cui alla presente appendice, non hanno alcun effetto diretto e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

11. Si precisa che l'elenco di impegni di cui alla presente appendice si attua unicamente nei territori nei quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati, ed è pertinente soltanto nel contesto delle relazioni commerciali tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra. Tale elenco lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
12. L'Unione assume impegni differenziati per i suoi Stati membri, se applicabile.

Elenco di impegni specifici in conformità alla sezione D del capo 8

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Percentuale di persone trasferite all'interno delle società</p> <p>In BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % della media annua dei cittadini dell'Unione alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno della società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.</p> <p>In HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica del Vietnam.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Dipendenti in tirocinio</p> <p>In AT, DE, ES, FR, HU, LT, SK: la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Amministratori delegati e revisori</p> <p>In AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche che all'interno di una persona giuridica o di una succursale sono responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.</p>
	<p>In FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'Unione. Per tutti i settori, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, requisito di residenza per l'amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, obbligo di residenza permanente per l'amministratore delegato.</p>
	<p>In FR: se non possiede un permesso di residenza, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale deve chiedere un'autorizzazione specifica.</p>
	<p>In RO: la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.</p>
	<p>In SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.</p>
TUTTI I SETTORI	<p style="text-align: center;">Riconoscimento</p> <p>Nell'UE: le direttive dell'Unione relative al reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro dell'Unione non dà il diritto di prestare lo stesso servizio in un altro Stato membro ⁽¹⁾.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ⁽²⁾	
H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC rev. 3.1: 22, escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ⁽³⁾)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In IT: requisito della cittadinanza per gli editori.</p> <p>In HR: requisito di residenza per gli editori.</p> <p>In PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici.</p> <p>In SE: requisito di residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.</p>
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi giuridici (CPC 861) ⁽⁴⁾ esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels".	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT, CY, ES, EL, LT, MT, PL, RO, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'Unione e dello Stato membro). Nel caso della Spagna le autorità competenti possono concedere deroghe.</p> <p>In BE, FI, LU: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza presso la "Cour de cassation" nelle cause non penali.</p> <p>In BG: gli avvocati vietnamiti possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino vietnamita e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito di residenza permanente per i servizi di mediazione legale.</p> <p>In DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p>
	<p>In FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p>
	<p>In HR: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale (cittadinanza croata e, all'atto dell'adesione all'Unione, cittadinanza di uno Stato membro).</p>
	<p>In HU: requisito della cittadinanza e di residenza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, in base a un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato o uno studio legale ungherese.</p>
	<p>In LU: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi giuridici in tema di diritto lussemburghese e dell'Unione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.
	In SE: requisito di residenza per ottenere l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese "advokat".
	In SI: la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale in Slovenia, fatta eccezione per il caso in cui gli avvocati stranieri vengono iscritti all'albo secondo il titolo professionale del loro paese di origine e lavorano con un avvocato che ha il diritto di esercitare la sua professione in Slovenia con il titolo sloveno di "avvocato" ("odvetnik"). Tutti gli avvocati (quelli che dispongono del titolo sloveno di "odvetnik" e quelli con titolo professionale dal loro paese) devono iscriversi all'albo degli avvocati. Tutti gli avvocati devono essere membri dell'ordine.
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il periodo di residenza richiesto non può superare i cinque anni.
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 diversi dai servizi di contabilità)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.). Oltre agli impegni orizzontali, su richiesta di un consumatore i revisori possono trasferirsi temporaneamente nel territorio austriaco per prestare un servizio specifico. Tuttavia, di norma, le persone fisiche che prestano servizi di revisione dei conti devono avere un loro centro professionale (presenza commerciale) in Austria.
	In DK: requisito di residenza.
	In EL: requisito della cittadinanza per i revisori legali.
	In ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ("l'ottava direttiva sul diritto societario").
	In HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dalla Camera dei revisori croata.
	In FI: requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In IT: requisito della cittadinanza per gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ("l'ottava direttiva sul diritto societario"). Requisito di residenza per i singoli revisori.
	In LV: il proprietario di azioni o il capo di un'azienda devono avere la qualifica di revisori giurati in Lettonia. I revisori giurati possono essere persone di età non inferiore a 25 anni che: a) hanno conseguito un diploma di scuola superiore in economia o in altre specializzazioni, qualora si superi un esame di economia di base; b) hanno almeno tre anni di esperienza nel settore della revisione contabile riconosciuti dall'associazione lettone dei revisori giurati; c) hanno superato l'esame di qualificazione e acquisito la licenza di revisore giurato conformemente ai requisiti dell'associazione lettone dei revisori giurati; d) godono di un'eccellente reputazione.
	In SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽⁵⁾	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. In BG, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. In HU: requisito di residenza.
d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e paesaggistici. In EL, HR, HU, SK: requisito di residenza. In FR: l'utilizzo di un titolo professionale da parte di professionisti qualificatisi in paesi terzi non è possibile, salvo nel quadro di accordi di reciproco riconoscimento.
	In FR: requisito della cittadinanza salvo dispensa mediante autorizzazione ministeriale.
	Solo per i servizi di architettura
	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: è richiesta la presenza commerciale. In BG: l'accesso è limitato alle persone fisiche previo riconoscimento delle loro qualifiche tecniche e accreditamento da parte di un ordine professionale in Bulgaria. In CY, PT: requisito della cittadinanza. In MT, PL: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Per i prestatori di servizi contrattuali: solo per servizi di architettura
	In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere una conoscenza specifica rilevante per il servizio fornito. In BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di progettazione, subordinati a una verifica della necessità economica. In HR, HU, SK: requisito di residenza. A CY: nessun impegno.
f) Servizi di ingegneria nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. In CZ, HR, SK: requisito di residenza. In EL, HU: requisito di residenza (in base a CPC 8673 il requisito di residenza si applica unicamente ai dipendenti in tirocinio). A CY: requisito della cittadinanza.
	Solo per i servizi integrati di ingegneria
	In AT: è richiesta la presenza commerciale. In BG: l'accesso è limitato alle persone fisiche previo riconoscimento delle loro qualifiche tecniche e accreditamento da parte di un ordine professionale in Bulgaria. L'accreditamento è soggetto ai seguenti criteri: qualificazione tecnica riconosciuta in Bulgaria; esperienza nel settore delle costruzioni; progetti eseguiti negli ultimi due anni; personale e capacità tecnica. In CY, CZ, MT, PL, RO: nessun impegno
	Per i prestatori di servizi contrattuali
	Solo per i servizi di ingegneria
	In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere una conoscenza specifica rilevante per il servizio fornito. In BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di progettazione, subordinati a una verifica della necessità economica. In HR, HU: requisito di residenza. A CY: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: nessun impegno per i servizi medici e odontoiatrici, diversi da quelli offerti da psicologi e psicoterapeuti.</p> <p>In CY, EL: requisito della cittadinanza.</p> <p>In CZ, IT, SK: requisito di residenza.</p> <p>In CZ, LT, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p>
	<p>In BE, LU: nel caso di dipendenti in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone</p>
	<p>fisiche straniere.</p>
	<p>A MT: requisito della cittadinanza.</p>
	<p>In DE: requisito della cittadinanza: in casi eccezionali possono essere concesse deroghe nell'interesse della salute pubblica.</p>
	<p>In DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito di residenza.</p>
	<p>In FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p>
	<p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>
	<p>In LV: requisito della cittadinanza per i servizi medici e odontoiatrici. l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali in base alle esigenze economiche riguardanti i medici e gli odontoiatri in una determinata regione.</p>
	<p>In PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali. Requisito della cittadinanza.</p>
	<p>In PT: requisito di residenza per gli psicologi. requisito della cittadinanza.</p>
	<p>In BG, FI, RO: nessun impegno.</p>
i) Servizi veterinari (CPC 932)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG, DE, EL, FR, HR, HU: requisito della cittadinanza.</p> <p>In CY, CZ, SK: requisito della cittadinanza e di residenza.</p> <p>In IT: requisito di residenza.</p> <p>In PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG, CZ, CY, EE, HU, RO, SI: nessun impegno.</p> <p>In AT: per aprire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria.</p> <p>In BE, LU: nel caso di dipendenti in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p>
	<p>In FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.</p>
	<p>In IT: requisito di residenza.</p>
	<p>In LT: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.</p>
	<p>In LV: la necessità economica è determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una determinata regione autorizzato dalle autorità sanitarie locali.</p>
	<p>In PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un permesso per esercitare la professione.</p>
	<p>In SK: requisito di residenza.</p>
	<p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p>
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG, CZ, EE, ES, HU, MT, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In AT: persone fisiche possono aprire uno studio professionale in Austria purché la persona interessata abbia esercitato la professione in questione per almeno tre anni prima dello stabilimento in Austria.</p>
	<p>In BE, FR, LU: nel caso di dipendenti in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.</p>
	<p>In CY, EL, PT, PL: requisito della cittadinanza.</p>
	<p>In DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito di residenza.</p>
	<p>In EL, IT: verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.
	In LT: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.
	In LV: requisito della cittadinanza. L'accesso è limitato alle sole persone fisiche. La necessità economica è determinata in base al numero complessivo di infermieri in una determinata regione autorizzato dalle autorità sanitarie locali.
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti ⁽⁶⁾	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In FR: requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini vietnamiti è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.</p> <p>In CY, DE, EL, SK: requisito della cittadinanza.</p> <p>In HU: requisito della cittadinanza, salvo per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).</p> <p>In IT, PT: requisito di residenza.</p>
	In LT: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.
	In SK: requisito di residenza.
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	<p>Per i prestatori di servizi contrattuali</p> <p>In AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, RO, SK, UK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HR: requisito di residenza.</p>
D. Servizi immobiliari ⁽⁷⁾	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In CY, LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.</p> <p>In FR, HU, IT, PT: requisito di residenza.</p>
b) Per conto terzi (CPC 822)	<p>In CY, LV, MT, SI: requisito della cittadinanza.</p> <p>In DK: requisito di residenza, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società.</p> <p>In FR, HU, IT, PT: requisito di residenza.</p>
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>Nell'UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio.</p>
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>Nell'UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio.</p>
F. Altri servizi alle imprese	
e) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza.</p>
	In CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.
	In IT, PT: requisito di residenza per biologi e analisti chimici.
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>In IT: requisito della cittadinanza per gli agronomi e i periti agrari.</p> <p>In CY, EE, MT, RO, SI: nessun impegno.</p>
j) 2. Servizi di vigilanza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: è richiesta la presenza commerciale.</p> <p>In BE: requisito della cittadinanza e di residenza per il personale direttivo.</p> <p>In DK: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti. Nessun impegno per servizi di vigilanza aeroportuale.</p>
	In ES, PT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
	In FR: requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori.
	In IT: requisito di cittadinanza e residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e il trasporto valori.
	In BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.</p> <p>In DE: requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.</p>
	<p>In FR: requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.</p>
	<p>In IT, PT: requisito di residenza.</p>
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>A MT: requisito della cittadinanza.</p>
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In LV: requisito della cittadinanza.</p>
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>Nell'UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio.</p>
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽⁸⁾ (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>Nell'UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio, salvo:</p> <p>in AT per CPC 633, 8861-8866;</p> <p>in BE, DE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866;</p> <p>in BG per i servizi di riparazione di oggetti personali o familiari (esclusi i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309;</p> <p>in CZ, SK per CPC 633, 8861-8865;</p> <p>in EE, FI, LT, LV per CPC 633, 8861-8866; e</p> <p>in SI per CPC 633, 8861, 8866.</p>
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.</p>
n) Servizi fotografici (CPC 875)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In HR, LV: requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati.</p> <p>In PL: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di fotografia aerea.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG, CY, CZ, MT, RO, SI, SK: nessun impegno.</p> <p>In HR: requisito di residenza per gli editori.</p> <p>In SE: requisito di residenza per gli editori e i proprietari di case editrici o di tipografie.</p>
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In SI: requisito della cittadinanza.</p>
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In DK: requisito di residenza per traduttori e interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Agenzia danese per il commercio e le società.</p> <p>In FI: requisito di residenza per i traduttori iscritti all'albo.</p>
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.</p>
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.</p>
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) ⁽⁹⁾	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>Nell'UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio.</p>
8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.</p>
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)	
C. Servizi di commercio al dettaglio ⁽¹⁰⁾	
c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In FR: requisito della cittadinanza per i tabaccai (<i>buraliste</i>).</p>
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In CY, EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.</p> <p>In FR: requisito della cittadinanza. I cittadini vietnamiti possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p> <p>In IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p>
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In CY, EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.</p> <p>In FR: requisito della cittadinanza. I cittadini vietnamiti possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p>
	<p>In IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p>
	<p>In LV: requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).</p>
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In CZ, SK: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore, esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).</p>
	<p>A CY: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.</p>
	<p>In FR: requisito della cittadinanza. I cittadini vietnamiti possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e ad insegnare.</p>
	<p>In IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.</p>
	<p>Per i prestatori di servizi contrattuali</p>
	<p>Solo per servizi finanziati con fondi privati</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.</p>
	<p>In LU: solo per professori universitari.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In FR: solo per professori universitari. I professori devono aver ottenuto un contratto di lavoro da un'università o da un altro istituto di istruzione superiore. Verifica della necessità economica, a meno che tali professori non siano designati direttamente dal ministro responsabile dell'istruzione superiore. Il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto. L'istituzione che effettua l'assunzione deve versare una tassa all' <i>Office Français de l'Immigration et de l'Intégration</i> (OFII).
	In SE: la Svezia si riserva il diritto di adottare e mantenere misure relative ai prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi pubblici e privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.
Formazione relativa alle lingue straniere	Per i prestatori di servizi contrattuali In FI, SI, SK, UK: nessun impegno. In AT, DK, LT: verifiche della necessità economica.
Servizi ambientali (CPC 9401 ⁽¹¹⁾ , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ⁽¹²⁾ , parte di CPC 94060 ⁽¹³⁾ , CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	Per i prestatori di servizi contrattuali In AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: le succursali devono essere dirette da due persone fisiche residenti in Austria.
	In EE: per quanto riguarda i servizi di assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società di capitali del settore assicurativo a partecipazione vietnamita può comprendere un numero di cittadini vietnamiti proporzionale alla partecipazione di tale paese, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.
	In ES: requisito di residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).
	In FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'Unione, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione vietnamita deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la sede nell'Unione.
	In HR: requisito di residenza.
	In IT: requisito di residenza per la professione attuariale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG: gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione devono risiedere permanentemente in Bulgaria.</p> <p>In FI: un amministratore delegato e almeno un revisore di un istituto di credito devono avere la residenza nell'Unione europea, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. I broker (persone fisiche) della borsa dei derivati devono avere la residenza nell'Unione europea.</p>
	<p>In HR: requisito di residenza. Il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività di un istituto di credito dal territorio della Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.</p>
	<p>In IT: requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per i promotori di servizi finanziari.</p>
	<p>In LT: almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.</p>
	<p>In PL: requisito della cittadinanza per almeno uno degli amministratori della banca.</p>
<p>13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)</p> <p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)</p> <p>B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192)</p> <p>C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)</p>	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione, Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.</p> <p>In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.</p> <p>In LV: verifica della necessità economica per dottori, odontoiatri, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.</p> <p>In PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali.</p>
E. Servizi sociali (CPC 933)	
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la partecipazione pubblica (statale o comunale) al capitale proprio di una società bulgara supera il 50 %.</p> <p>In HR: requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti con cittadinanza bulgara quando la partecipazione pubblica (statale o comunale) al capitale proprio di una società bulgara supera il 50 %.</p> <p>A CY: requisito della cittadinanza.</p> <p>In HR: nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.</p>
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In BG, CY, EL, ES, FR, HR, HU, IT, LT, MT, PL, PT e SK: requisito della cittadinanza.</p>
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione, subordinata al requisito della cittadinanza quando viene richiesta per un periodo superiore ai due anni.</p> <p>Gli artisti hanno concluso un contratto di lavoro con una società di intrattenimento autorizzata. Il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per la durata del contratto. La società di intrattenimento deve versare una tassa all'<i>Office Français de l'Immigration et de l'Intégration</i> (OFII).</p>
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale). b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale).	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>Nell'UE: requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi.</p> <p>In AT, CY: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.</p>
D. Trasporto su strada	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.</p>
	In BG, LT: requisito della cittadinanza.
	In DK, HR: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Trasporto merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ⁽¹⁴⁾).	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.</p> <p>In BG, LT: requisito della cittadinanza.</p> <p>In HR: requisito della cittadinanza e di residenza per i dirigenti.</p>
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte ⁽¹⁵⁾ (CPC 7139)	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p> <p>In AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.</p>
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO ⁽¹⁶⁾	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo	<p>Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese</p>
a) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	<p>In AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.</p>
b) Servizi di sdoganamento	<p>In BG, LT: requisito della cittadinanza.</p> <p>In DK: requisito di residenza per i servizi di sdoganamento.</p> <p>In EL: requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento</p> <p>In IT: requisito di residenza per i raccomandatari marittimi.</p>
c) Servizi di stazionamento e deposito di container	
d) Servizi di agenzia marittima	
e) Servizi marittimi di spedizione merci	
f) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	
g) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)	
h) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)	
i) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	In AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. In BG, LT: requisito della cittadinanza.
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile ⁽¹⁷⁾ mediante condotte	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ⁽¹⁸⁾	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In SK: requisito di residenza.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese Nell'UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio. In tutti gli Stati membri eccetto in AT: nessun impegno. A CY: requisito della cittadinanza.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio. In tutti gli Stati membri eccetto in AT: nessun impegno.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese In AT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio. In tutti gli Stati membri eccetto in AT: nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ⁽¹⁹⁾ (CPC ver. 1.0 97230)	Per i visitatori per motivi professionali, il personale trasferito all'interno di una società, i venditori alle imprese Nell'UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i dipendenti in tirocinio.

(1) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno dell'Unione occorre negoziare un accordo di reciproco riconoscimento nel quadro definito all'articolo 8.21 (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo.

(2) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.h).

(3) L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.p).

(4) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale.

La prestazione di servizi giuridici è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta ai requisiti e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni e procedure in materia di licenze possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi giuridici in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

(5) Si precisa che sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano al punto 6.A.a) Servizi giuridici.

(6) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(7) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(8) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti da 6.F.l) 1. a 6.F.l) 4.

I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B. Servizi informatici e servizi correlati.

(9) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

(10) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B. e 6.F.l)

Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 19.E e 19.F.

(11) Corrisponde ai servizi fognari.

(12) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(13) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(14) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, sotto "Servizi postali e di corriere".

(15) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

(16) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.l) 4.

(17) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.C.

(18) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (*wireline*), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (*brine*), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (*workover*), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.

Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.

(19) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e odontoiatrici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

ALLEGATO 8-B

ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI DEL VIETNAM

1. L'elenco di impegni specifici del Vietnam figura nei seguenti documenti:
 - a) appendice 8-B-1 (Impegni specifici in materia di prestazione transfrontaliera di servizi e di liberalizzazione degli investimenti); e
 - b) appendice 8-B-2 [Impegni specifici in conformità alla sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico)].
 2. Le appendici di cui al paragrafo 1 costituiscono parte integrante del presente allegato.
 3. Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini di cui al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).
 4. Ai fini dell'identificazione nelle appendici dei singoli settori e sottosettori di servizi:
 - a) per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
 - b) per "CPC ver. 1.0" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998; e
 - c) per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 4, ISIC REV. 3.1, 2002.
-

Appendice 8-B-1

IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI E SULLA LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Gli elenchi di impegni di cui alla Sezione A (Elenco di impegni specifici nei settori dei servizi) e alla Sezione B (Elenco di impegni specifici nella liberalizzazione degli investimenti in settori diversi da quelli dei servizi) della presente appendice indicano le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 8.7 (Elenco di impegni specifici) e 8.12 (Elenco di impegni specifici) e, mediante riserve, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale, le limitazioni delle prescrizioni in materia di prestazioni e gli impegni aggiuntivi che si applicano alle imprese e agli investitori dell'Unione in tali attività o ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali settori, se applicabile.
2. Il Vietnam non assume alcun impegno in materia di accesso al mercato, trattamento nazionale o prescrizioni in materia di prestazioni in settori o sottosectori contemplati nel presente accordo che non sono menzionati negli elenchi di cui alla presente appendice.
3. Negli elenchi di impegni di cui alla presente appendice non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato, del trattamento nazionale o delle prescrizioni in materia di prestazioni ai sensi degli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale), 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.10 (Accesso al mercato) o 8.11 (Trattamento nazionale). Tali misure, quali ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di ottenere il riconoscimento di qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, il divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone soggette a protezione dell'ambiente o in zone di particolare interesse storico o artistico, anche se non comprese nell'elenco di cui alla presente appendice, si applicano in qualunque caso alle imprese e agli investitori dell'Unione o ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione, se applicabile.
4. L'articolo 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni) non si applica alle sovvenzioni ⁽¹⁾ destinate a promuovere il benessere e l'occupazione delle minoranze etniche.
5. Si precisa che, in deroga all'articolo 8.4 (Accesso al mercato), negli elenchi di impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui alla presente appendice non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di un'impresa ai fini del loro mantenimento in vigore o della loro adozione.
6. Si precisa che, negli elenchi di impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui alla presente appendice, non occorre specificare le seguenti misure, adottate o mantenute in vigore in settori diversi dai servizi e considerate coerenti con l'articolo 8.4 (Accesso al mercato) ai fini del loro mantenimento in vigore o della loro adozione:
 - a) misure riguardanti la zonizzazione, la pianificazione o le normative che incidono sullo sviluppo o sull'uso dei terreni o altre misure analoghe;
 - b) misure volte a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di moratorie o divieti.
7. I diritti e gli obblighi derivanti dagli elenchi di cui alla presente appendice non hanno alcun effetto diretto e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
8. Qualora il Vietnam mantenga una riserva in virtù della quale a un prestatore di servizi o a un investitore sia richiesta la cittadinanza, la nazionalità, la residenza permanente o la residenza nel territorio del Vietnam come condizione per lo svolgimento di un'attività economica, compresi i servizi, nel territorio di quest'ultimo, una riserva di cui all'elenco di impegni riportato nell'appendice 8-B-2 [Impegni specifici in conformità alla sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico)] a norma dell'articolo 8.2 (Definizioni) rispetto alla circolazione temporanea di persone fisiche equivale, per quanto possibile, a una riserva in relazione agli impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui alla presente appendice in conformità all'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici).

⁽¹⁾ Si precisa che, secondo quanto convenuto dalle parti, ai fini del presente paragrafo il termine "sovvenzioni" comprende i benefici concessi a favore dello sviluppo delle minoranze etniche, quali l'assistenza in loco, la formazione delle risorse umane, l'assistenza alla ricerca e allo sviluppo in materia di tecnologia, il patrocinio a spese dello Stato, l'informazione di mercato e la promozione commerciale.

Impegni orizzontali

TUTTI I SETTORI

Occupazione di stranieri

1. Nessun impegno per le misure concernenti l'occupazione di stranieri, salvo altrimenti disposto nella sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico).

Acquisizione di azioni, titoli e società pubbliche

2. Gli investitori dell'Unione sono autorizzati ad effettuare un conferimento di capitale sotto forma di acquisto di azioni di imprese vietnamite. Nel caso di un conferimento di capitale mediante l'acquisto di azioni di banche commerciali costituite come società per azioni o a favore di settori non soggetti a impegni di cui al presente elenco, la partecipazione totale detenuta da investitori stranieri in ciascuna impresa non può superare il 30 % del capitale certificato dell'impresa, fatto salvo quanto altrimenti disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam o consentito dall'autorità vietnamita competente in conformità ai suoi obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti da entrambe le parti. Per gli altri settori e sottosettori oggetto di impegni nel presente elenco, il livello di partecipazione detenuto da investitori stranieri nell'acquisizione di imprese vietnamite deve corrispondere alle limitazioni in materia di partecipazione di capitale straniero ivi contenute, se presenti.

Salvo quanto diversamente indicato in ogni specifico settore o sottosettore del presente elenco, non sussiste alcuna limitazione alla proprietà straniera nel contesto di una società pubblica, ad eccezione di quanto segue:

- nei settori in cui le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam prescrivono limitazioni alla proprietà straniera, quest'ultima deve rispettare tali limitazioni in relazione a una società pubblica;
- nei settori in cui gli investimenti stranieri sono soggetti a determinate condizioni e le condizioni per gli investimenti stranieri in tali settori non comprendono una limitazione della proprietà straniera, gli investitori stranieri non sono autorizzati a detenere più del 49 % del numero totale di azioni di una società pubblica.

Questioni organizzative

3. Nessun impegno per la costituzione e la gestione di cooperative, unioni di cooperative, imprese a conduzione familiare e imprese individuali.

I prestatori di servizi stranieri possono stabilire uffici di rappresentanza in Vietnam, ma non devono intraprendere attività lucrative dirette⁽¹⁾.

Fatto salvo quanto diversamente indicato in ciascuno specifico settore o sottosettore del presente elenco, lo stabilimento di succursali non è soggetto a impegni. Il trattamento accordato alle controllate di persone giuridiche dell'Unione costituite a norma dell'ordinamento del Vietnam e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in Vietnam non si estende alle succursali o alle agenzie aperte in tale paese da società dell'Unione⁽²⁾.

	<p style="text-align: center;">Imprese pubbliche</p> <p>4. Nessun impegno per la privatizzazione, l'equitizzazione o la cessione di elementi dell'attivo mediante il trasferimento o la liquidazione di investimenti azionari o di attività di imprese pubbliche.</p> <p style="text-align: center;">Servizi pubblici</p> <p>5. Le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli di Stato o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.</p> <p style="text-align: center;">Terreni e beni immobili</p> <p>6. Nessun impegno per la proprietà di terreni, l'acquisizione di diritti di sfruttamento di terreni, la locazione di terreni, l'uso di terreni, la pianificazione territoriale, il termine d'uso del terreno, i diritti e gli obblighi degli utilizzatori dei terreni ⁽³⁾. Le risorse naturali ritrovate nei terreni appartengono allo Stato del Vietnam. Il patrimonio culturale, il cui proprietario non possa essere identificato, ritrovato nei terreni, appartiene allo Stato del Vietnam. Nessun impegno per le misure relative all'acquisto, alla vendita, alla proprietà e alla locazione di immobili residenziali da parte di stranieri.</p> <p style="text-align: center;">Procedure di investimento</p> <p>7. Nessun impegno per misure relative alle procedure di investimento applicate a investitori stranieri o soggetti economici a partecipazione straniera, quali le procedure relative a certificati di registrazione di investimenti nel contesto di progetti di investimento e procedure di gestione delle operazioni di cambio ⁽⁴⁾.</p>
--	---

⁽¹⁾ Un ufficio di rappresentanza è un'unità subordinata di imprese straniere; è costituito ai sensi della legge vietnamita al fine di ricercare e promuovere opportunità commerciali e turistiche, ma non è autorizzato a intraprendere attività lucrative dirette.

⁽²⁾ Conformemente al codice civile del Vietnam, tali controllate sono considerate persone giuridiche del Vietnam.

⁽³⁾ Si precisa che le organizzazioni e le persone fisiche straniere non possono possedere terreni; esse possono soltanto localarli in linea con la durata del loro progetto di investimento, che non deve superare i 50 anni, previa approvazione da parte di un organismo statale competente.

⁽⁴⁾ Si precisa che la presente riserva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla sottosezione 1 (Regolamentazione interna) della sezione E (Quadro regolamentare). Una violazione di un obbligo ai sensi della sottosezione 1 (Regolamentazione interna) della sezione E (Quadro regolamentare) non va considerata di per sé una violazione degli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale), 8.8 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.10 (Accesso al mercato) o 8.11 (Trattamento nazionale).

SEZIONE A

ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI NEI SETTORI DEI SERVIZI

Note esplicative

1. L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui il Vietnam assume l'impegno e l'ambito di applicazione della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili agli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato) nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna;
 - c) una terza colonna in cui sono descritte le riserve applicabili agli articoli 8.5 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale) nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna; e
 - d) una quarta colonna in cui sono descritti gli impegni specifici relativi a misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi e gli investimenti in settori di servizi che non figurano nell'elenco a norma degli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Trattamento nazionale), 8.10 (Accesso al mercato) e 8.11 (Trattamento nazionale).
2. Le misure incompatibili con gli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 8.5 (Trattamento nazionale) o con gli articoli 8.10 (Accesso al mercato) e 8.11 (Trattamento nazionale) sono iscritte nella colonna relativa agli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato). In tal caso, si ritiene che l'iscrizione costituisca una condizione o una qualifica anche in relazione agli articoli 8.5 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale).
3. In deroga all'articolo 8.4 (Accesso al mercato), nell'elenco di impegni in appresso non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di un'impresa ai fini del loro mantenimento in vigore o della loro adozione da parte del Vietnam.

Elenco di impegni specifici nei settori dei servizi

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
I. Impegni orizzontali			
TUTTI I SETTORI DEL PRESENTE ELENCO	<p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>salvo diversamente indicato in ciascun specifico settore o sottosettore del presente elenco, alle imprese straniere è consentito stabilire una presenza commerciale in Vietnam sotto forma di una joint venture, costituita tramite un contratto di cooperazione tra aziende ⁽¹⁾, detenuta al 100 % da capitale straniero.</p> <p>I prestatori di servizi stranieri possono stabilire uffici di rappresentanza in Vietnam, ma non devono intraprendere attività lucrative dirette ⁽²⁾.</p> <p>Fatto salvo quanto diversamente indicato in ciascuno specifico settore o sottosettore del presente elenco, lo stabilimento di succursali non è soggetto a impegni.</p> <p>Le condizioni relative a proprietà, gestione, forma giuridica e ambito di applicazione delle attività riportate nelle rispettive licenze o in altre forme di abilitazione che istituiscono o autorizzano l'esecuzione o la prestazione di servizi da parte di un prestatore di servizi straniero esistente non devono essere rese più restrittive rispetto alla loro forma esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo.</p>	<p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>l'ammissibilità a ricevere sovvenzioni può essere limitata ai prestatori di servizi vietnamiti, ossia a persone giuridiche stabilite nel territorio del Vietnam, o a una parte delle stesse. La concessione di sussidi a tantum con l'obiettivo di promuovere e agevolare il processo di equitizzazione non costituisce una violazione di tale impegno. Nessun impegno per sovvenzioni a favore della ricerca e dello sviluppo. Nessun impegno per sovvenzioni nei settori della salute, dell'istruzione e degli audiovisivi. Nessun impegno per le sovvenzioni destinate a promuovere il benessere e l'occupazione delle minoranze etniche.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>Le imprese a partecipazione straniera saranno autorizzate dalle autorità competenti del Vietnam a locare il terreno per attuare i loro progetti di investimento. Il periodo di locazione dei terreni corrisponde alla durata di attività di tali imprese, è stipulato nelle loro licenze di investimento e deve essere prorogato ogniqualvolta il periodo di attività di tali imprese viene esteso dalle autorità competenti.</p> <p>Ai prestatori di servizi stranieri è consentito effettuare conferimenti di capitale mediante l'acquisto di azioni di imprese vietnamite. Nel caso di conferimenti di capitale mediante l'acquisto di azioni di banche commerciali costituite come società per azioni o a favore di settori non soggetti a impegni di cui al presente elenco, la partecipazione totale detenuta da investitori stranieri in ciascuna impresa non può superare il 30 % del capitale certificato dell'impresa, fatto salvo quanto altrimenti disposto dalle leggi del Vietnam o autorizzato dall'autorità competente del Vietnam.</p> <p>Per gli altri settori e sottosettori oggetto di impegni nel presente elenco, il livello di partecipazione detenuto da investitori stranieri nell'acquisizione di imprese vietnamite deve corrispondere alle limitazioni in materia di partecipazione di capitale straniero ivi contenute, se presenti, nonché alle limitazioni sotto forma di periodi transitori, se applicabili.</p>		

II. Impegni specifici per settore

1. SERVIZI ALLE IMPRESE

A. Servizi professionali

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosectori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>a) Servizi giuridici (CPC 861), esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la partecipazione a procedimenti giudiziari in qualità di convenuti o rappresentanti dei loro clienti dinanzi agli organi giurisdizionali del Vietnam; — servizi di certificazione e documentazione legale delle leggi del Vietnam ⁽³⁾. 	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Le organizzazioni straniere di avvocati ⁽⁴⁾ sono autorizzate a stabilire una presenza commerciale in Vietnam nelle seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none"> — succursali di organizzazioni straniere di avvocati; — controllate di organizzazioni di avvocati stranieri; — studi legali stranieri ⁽⁵⁾; — partenariati tra organizzazioni straniere di avvocati e partenariati vietnamiti nel settore giuridico. <p>Le presenze commerciali di organizzazioni straniere di avvocati sono autorizzate a effettuare consultazioni sulle leggi vietnamite se gli avvocati che partecipano alle stesse si sono laureati presso facoltà di giurisprudenza vietnamite e soddisfano i requisiti applicati a professionisti del diritto vietnamiti assimilabili.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	
<p>b) Servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili (CPC 862)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	
<p>c) Servizi fiscali (CPC 863)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	
<p>d) Servizi di architettura (CPC 8671)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)</p> <p>f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>la prestazione di servizi relativi a studi topografici, geotecnici, idrogeologici e ambientali, nonché a studi tecnici per la pianificazione dello sviluppo urbano-rurale e la pianificazione dello sviluppo settoriale è soggetta ad autorizzazione da parte del governo del Vietnam ⁽⁶⁾.</p>	
<p>g) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, fatta eccezione per il fatto che gli architetti stranieri responsabili che lavorano in imprese a partecipazione straniera devono farsi rilasciare o riconoscere dal governo del Vietnam il certificato di abilitazione all'esercizio della professione.</p> <p>In talune zone, nel rispetto delle norme stabilite dal governo del Vietnam per motivi di sicurezza nazionale e di stabilità sociale, i prestatori stranieri di servizi potrebbero non essere autorizzati a erogare tale servizio ⁽⁷⁾.</p>	
<p>i) Servizi veterinari (CPC 932) ⁽⁸⁾</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) L'accesso è consentito unicamente alle persone fisiche per lo svolgimento di attività professionali titolo privato e previa autorizzazione da parte delle autorità veterinarie.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
j) Servizi infermieristici, di fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)			
	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. La costituzione di succursali è consentita.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, ad eccezione del fatto che il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.	
C. Servizi di ricerca e sviluppo			
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 70 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".	
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori			
a) Relativi alle navi (CPC 83103)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo il fatto che possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 70 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83109) ⁽⁹⁾	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi possono erogare servizi unicamente attraverso joint venture con partner vietnamiti, con un capitale straniero non superiore al 51 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".	Le attrezzature da introdurre in Vietnam devono essere conformi alle pertinenti normative di tale paese in materia di gestione delle importazioni e delle esportazioni, norme, requisiti tecnici, sicurezza nazionale, infrastrutture nazionali di telecomunicazione, oltre a rispettare le disposizioni delle leggi pertinenti in materia di licenze per le telecomunicazioni e per le licenze sull'uso di frequenze e attrezzature radio.

F. Altri servizi alle imprese

a) Servizi pubblicitari (CPC 871, esclusa la pubblicità a favore di sigarette)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: i prestatori stranieri di servizi possono costituire una joint venture o sottoscrivere un contratto di cooperazione tra aziende con partner vietnamiti legalmente autorizzati a prestare servizi pubblicitari.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	La pubblicità a favore di vini e bevande alcoliche è soggetta alle normative statali, che sono applicate su base non discriminatoria.
--	--	---	---

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) Servizi di ricerche di mercato (CPC 864, escluso 86402)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: sono ammesse joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 51 % del capitale sociale della joint venture. Sono consentite imprese a partecipazione straniera al 100 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. La costituzione di succursali è consentita.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale — CPC 866, eccetto CPC 86602 — servizi di arbitrato e conciliazione per controversie commerciali tra imprese (CPC 86602**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. La costituzione di succursali è consentita.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, ad eccezione del fatto che il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676, escluse le prove di conformità di veicoli destinati al trasporto e la certificazione di veicoli destinati al trasporto)	<p>1) Nessuna, ad eccezione del settore minerario, petrolifero e del gas.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo il caso in cui il Vietnam consenta ai fornitori privati di accedere a un settore precedentemente chiuso alla concorrenza del settore privato, in quanto il servizio era prestato nell'esercizio dei pubblici poteri, nel qual caso le joint venture che intendono prestare tale servizio saranno consentite senza limitazioni in termini di proprietà straniera tre anni dopo l'ammissione di tale accesso alla concorrenza del settore privato. Cinque anni dopo che tali prestatori di servizi del settore privato hanno ottenuto detto accesso: nessuna.</p> <p>L'accesso a determinate zone geografiche può essere limitato per motivi di sicurezza nazionale.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881) ⁽¹⁰⁾	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>soltanto sotto forma di joint venture o tramite la stipula di un contratto di cooperazione tra aziende. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 51 % del capitale sociale della joint venture.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>l'accesso a determinate zone geografiche potrebbe essere limitato ⁽¹¹⁾.</p>	

h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883)

1. Gli impegni specificati in appresso non sono intesi a includere le seguenti attività: fornitura di attrezzature, materiali e prodotti chimici; servizi di fornitura di base; navi di appoggio offshore/marittime; alloggio e catering, servizi di elicotteri.
2. Gli impegni specificati in appresso sono formulati fatti salvi i diritti del governo del Vietnam di stabilire le normative e le procedure necessarie per regolamentare le attività connesse al settore petrolifero e del gas svolte all'interno del territorio o della giurisdizione del Vietnam in piena conformità con i diritti e gli obblighi del Vietnam ai sensi del GATS.

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>1) Nessuna, salvo che: alle imprese prive di presenza commerciale può essere richiesta la registrazione presso l'autorità competente del governo del Vietnam secondo i termini stabiliti nelle leggi applicabili del Vietnam.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che: possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero superiore al 51 %. Sono consentite imprese a partecipazione straniera al 100 %.</p>	<p>1) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".</p>	
<p>i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884 e 885)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che: possono essere stabilite soltanto joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 50 % o imprese a partecipazione straniera al 100 %.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessun impegno.</p>	
<p>m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica ⁽¹²⁾ (solo CPC 86751, 86752 e 86753)</p>	<p>1) Nessuna, salvo che: alle imprese prive di presenza commerciale può essere richiesta la registrazione presso l'autorità competente del governo del Vietnam secondo i termini stabiliti nelle leggi applicabili del Vietnam.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che: possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero superiore al 51 %. Sono consentite imprese a partecipazione straniera al 100 %.</p>	<p>1) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (CPC 633)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero superiore al 51 %. Sono consentite imprese a partecipazione straniera al 100 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".	
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874) — servizi di disinfezione e disinfezione (CPC 87401) — servizi di pulizia di finestre (CPC 87402) solo nelle zone industriali e nelle zone di trasformazione per l'esportazione	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
p) Servizi fotografici specializzati, esclusa la fotografia aerea (CPC 87504)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi possono erogare servizi soltanto tramite contratti di cooperazione tra aziende o stabilendo joint venture con prestatori di servizi vietnamiti.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Possono essere stabilite joint venture con un conferimento complessivo di capitale straniero non superiore al 70 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
r) Servizi per fiere ed esposizioni commerciali (CPC 87909**)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 49 %. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 51 %. Tre anni dopo, tale limitazione per il capitale sarà abolita.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	L'organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali sarà soggetta ad autorizzazione in linea con le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam.

2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

B. Servizi postali ⁽¹³⁾ (CPC 7511**, CPC 7512**)	1) Nessuna ⁽¹⁴⁾ . 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	Ai servizi e ai prestatori di servizi di qualsiasi altra parte viene accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle Poste vietnamite o alle sue controllate per le sue attività concorrenziali.
---	--	---	--

c. Servizi di telecomunicazione

Gli impegni assunti in appresso sono formulati in conformità ai documenti "Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments" (S/GBT/W/2/REV.1) e "Market Access Limitations on Spectrum Availability" (S/GBT/W/3). Ai fini di questi impegni, un "prestatore di servizi non dotato di infrastrutture" indica un prestatore di servizi che non possiede capacità di trasmissione bensì ha stipulato contratti per ottenerle, ivi compresa la capacità dei cavi sottomarini, anche a lungo termine, offerta da un prestatore dotato di infrastrutture. Un prestatore di servizi non dotato di infrastrutture non è altrimenti escluso dalla possibilità di possedere apparecchiature di telecomunicazione all'interno dei propri locali e dei punti autorizzati di fornitura del servizio pubblico (POP).

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>Servizi di telecomunicazione di base</p> <p>a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521)</p> <p>b) Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523**)</p> <p>c) Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito (CPC 7523**)</p> <p>d) Servizi di telex (CPC 7523**)</p> <p>e) Servizi telegrafici (CPC 7523**)</p> <p>f) Servizi fax (CPC 7521** + 7529**)</p> <p>g) Servizi di circuiti privati affittati (CPC 7522** + 7523**)</p> <p>o*) Altri servizi</p> <p>— servizi di videoconferenza (CPC 75292)</p> <p>— servizi di trasmissione video, esclusa la radiodiffusione ⁽¹⁵⁾</p> <p>— i servizi via radio includono:</p> <p>+ telefonia mobile (terrestre e satellitare)</p>	<p>1) Nessuna, salvo che:</p> <p>servizi terrestri mobili e via cavo: questi servizi devono essere offerti attraverso accordi commerciali con un soggetto stabilito in Vietnam e autorizzato a prestare servizi di telecomunicazione a livello internazionale;</p> <p>servizi satellitari: soggetti ad accordi commerciali con prestatori di servizi internazionali vietnamiti debitamente autorizzati in Vietnam, fatta eccezione per i servizi satellitari offerti a:</p> <p>— clienti commerciali offshore/con sede in mare, istituzioni governative, prestatori di servizi dotati di infrastrutture, emittenti radiotelevisive, uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali ufficiali, rappresentanti diplomatici e consolati, parchi di sviluppo di software e alta tecnologia autorizzati a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite;</p> <p>— imprese multinazionali ⁽¹⁶⁾ autorizzate a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>Per i collegamenti via cavi sottomarini del consorzio del quale il Vietnam è membro, i prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a controllare la capacità di trasmissione di cavi sottomarini di piena proprietà degli stessi (ad esempio IRU o proprietà del consorzio) che terminano presso una stazione per l'approdo dei cavi in Vietnam, nonché a fornire tale capacità a prestatori di servizi internazionali dotati di infrastrutture autorizzati in Vietnam e a prestatori di servizi VPN e IXP internazionali autorizzati in Vietnam.</p>

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
+ dati mobili (terrestri e satellitari) + paging + PCS + trunking — servizio di scambio Internet (IXP) ⁽¹⁷⁾	2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: servizi non basati su infrastrutture: la costituzione di joint venture sarà consentita senza limitazioni in merito alla scelta del partner. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 65 % del capitale sociale della joint venture. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 75 %; servizi basati su infrastrutture: sarà consentita la costituzione di joint venture con prestatori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati in Vietnam. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 49 % del capitale sociale della joint venture. Il 51 % conferisce il controllo della gestione della joint venture. Nel settore delle telecomunicazioni, gli investitori stranieri che hanno stipulato contratti di cooperazione tra aziende avranno la possibilità di rinnovare gli accordi attuali o di convertirli in un'altra forma di stabilimento a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano attualmente.		
Servizi di telecomunicazione di base: o*) altri servizi — rete privata virtuale (VPN) ⁽¹⁸⁾	1) Nessuna, salvo che: servizi terrestri mobili e via cavo: questi servizi devono essere offerti attraverso accordi commerciali con un soggetto stabilito in Vietnam e autorizzato a prestare servizi di telecomunicazione a livello internazionale; servizi satellitari: soggetti ad accordi commerciali con prestatori di servizi internazionali vietnamiti debitamente autorizzati in Vietnam, fatta eccezione per i servizi satellitari offerti a:	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	Per i collegamenti via cavi sottomarini del consorzio del quale il Vietnam è membro, i prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a controllare la capacità di trasmissione di cavi sottomarini di piena proprietà degli stessi (ad esempio IRU o proprietà del consorzio) che terminano presso una stazione per l'approdo dei cavi in Vietnam, nonché a fornire tale capacità a prestatori di servizi internazionali dotati di infrastrutture autorizzati in Vietnam e a prestatori di servizi VPN e IXP internazionali autorizzati in Vietnam.

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>Servizi a valore aggiunto</p> <p>h) posta elettronica (CPC 7523 **)</p> <p>i) posta vocale (CPC 7523 **)</p> <p>j) informazioni online e consultazione di banche dati (CPC 7523**)</p>	<p>— clienti commerciali offshore/con sede in mare, istituzioni governative, prestatori di servizi dotati di infrastrutture, emittenti radiotelevisive, uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali ufficiali, rappresentanti diplomatici e consolati, parchi di sviluppo di software e alta tecnologia autorizzati a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite;</p> <p>— imprese multinazionali autorizzate a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>servizi non basati su infrastrutture: la costituzione di joint venture è consentita senza limitazioni in merito alla scelta del partner. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 70 % del capitale sociale della joint venture. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 75 %;</p> <p>servizi basati su infrastrutture: sarà consentita la costituzione di joint venture con prestatori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati in Vietnam. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 49 % del capitale sociale della joint venture.</p> <p>1) Nessuna, salvo che:</p> <p>servizi terrestri mobili e via cavo: questi servizi devono essere offerti attraverso accordi commerciali con un soggetto stabilito in Vietnam e autorizzato a prestare servizi di telecomunicazione a livello internazionale;</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>k) scambi di dati elettronici (EDI) (CPC 7523**)</p> <p>l) servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, inclusi salvataggio e inoltro, salvataggio e recupero (CPC 7523**)</p> <p>m) conversione di codici e protocolli</p> <p>n) informazioni e trattamento dei dati in linea (incl. trattamento di transazioni) (CPC 843**)</p>	<p>servizi satellitari: soggetti ad accordi commerciali con prestatori di servizi internazionali vietnamiti debitamente autorizzati in Vietnam, fatta eccezione per i servizi satellitari offerti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — clienti commerciali offshore/con sede in mare, istituzioni governative, prestatori di servizi dotati di infrastrutture, emittenti radiotelevisive, uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali ufficiali, rappresentanti diplomatici e consolati, parchi di sviluppo di software e alta tecnologia autorizzati a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite; — imprese multinazionali autorizzate a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite. <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>servizi non basati su infrastrutture: saranno consentiti contratti di cooperazione tra aziende o joint venture. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 65 % del capitale sociale della joint venture. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 100 %;</p> <p>servizi basati su infrastrutture: saranno consentiti contratti di cooperazione tra aziende o la costituzione di joint venture con prestatori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati in Vietnam. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 50 % del capitale sociale della joint venture. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 65 %;</p>		

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>Il 51 % conferisce il controllo della gestione della joint venture.</p> <p>Nel settore delle telecomunicazioni, gli investitori stranieri che hanno stipulato contratti di cooperazione tra aziende avranno la possibilità di rinnovare gli accordi attuali o di convertirli in un'altra forma di stabilimento a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano attualmente.</p>		
<p>Servizi a valore aggiunto</p> <p>o) altro</p> <p>— servizi di accesso Internet (IAS) ⁽¹⁹⁾</p>	<p>1) servizi terrestri mobili e via cavo: Nessuna, salvo che: questi servizi devono essere offerti attraverso accordi commerciali con un soggetto stabilito in Vietnam e autorizzato a prestare servizi di telecomunicazione a livello internazionale;</p> <p>servizi satellitari: soggetti ad accordi commerciali con prestatori di servizi internazionali vietnamiti debitamente autorizzati in Vietnam, fatta eccezione per i servizi satellitari offerti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — clienti commerciali offshore/con sede in mare, istituzioni governative, prestatori di servizi dotati di infrastrutture, emittenti radiotelevisive, uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali ufficiali, rappresentanti diplomatici e consolati, parchi di sviluppo di software e alta tecnologia autorizzati a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite; — imprese multinazionali autorizzate a utilizzare stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite. <p>2) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>3) servizi non basati su infrastrutture:</p> <p>la costituzione di joint venture sarà consentita senza limitazioni in merito alla scelta del partner. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 65 % del capitale sociale della joint venture. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 100 %;</p> <p>servizi basati su infrastrutture: sarà consentita la costituzione di joint venture con prestatori di servizi di telecomunicazione debitamente autorizzati in Vietnam. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 50 % del capitale sociale della joint venture. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione in relazione al capitale passerà al 65 %;</p>		

3. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI

A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	1) Nessun impegno (*).	1) Nessun impegno (*).	
B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513)	2) Nessuna.	2) Nessuna.	
C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514, 516)	3) Nessuna, salvo che:	3) Nessuna, ad eccezione del fatto che il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.	
D. Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 517)	le imprese straniere devono essere persone giuridiche di un'altra parte		
E. Altri (CPC 511, 515, 518)	La costituzione di succursali è consentita.		

4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

Misure applicabili a tutti i sottosettori nei servizi di distribuzione:

sono esclusi dagli impegni sigarette e sigari, libri, giornali e riviste, videoregistrazioni su qualsiasi supporto, metalli e pietre preziosi, prodotti farmaceutici e medicinali ⁽²⁰⁾, esplosivi, petrolio raffinato e petrolio greggio, riso, canna e barbabietola da zucchero.

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>A. Servizi dei commissionari (CPC 621, 61111, 6113, 6121)</p> <p>B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622, 61111, 6113, 6121)</p> <p>C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) ⁽²¹⁾</p>	<p>1) Nessun impegno, salvo nessuna limitazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — distribuzione di prodotti per uso personale; — distribuzione di software legittimo per computer per uso personale e commerciale. <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>le imprese a partecipazione straniera che svolgono servizi di distribuzione saranno autorizzate a svolgere attività di commissionari e di commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutti i prodotti legalmente importati e di produzione interna.</p> <p>Lo stabilimento di punti vendita per i servizi di vendita al dettaglio (oltre al primo) è consentito sulla base di una verifica della necessità economica ⁽²²⁾. Nel caso in cui si stabilisca un punto vendita a meno di 500 m² all'interno dell'area prevista per le attività commerciali e la costruzione di infrastrutture sia già completata, non è richiesta la verifica della necessità economica.</p> <p>Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la prescrizione della verifica della necessità economica sarà abolita. Si precisa che il Vietnam si riserva il diritto di applicare misure non discriminatorie di zonizzazione o pianificazione.</p>	<p>1) Nessun impegno, salvo quanto indicato nella modalità 1, nella colonna "Accesso al mercato".</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
D. Servizi di franchising (CPC 8929)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. La costituzione di succursali è consentita.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, ad eccezione del fatto che il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.	

5. SERVIZI DI ISTRUZIONE

Soltanto nei settori della tecnica, delle scienze naturali e della tecnologia, dell'economia aziendale e degli studi aziendali, dell'economia, della contabilità, del diritto internazionale e della formazione linguistica.

Per quanto concerne i seguenti punti C), D) ed E): il contenuto educativo deve essere approvato dal ministero dell'Istruzione e della formazione del Vietnam.

B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno.	
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	1) Nessuna. 2) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna.	
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	3) Nessuna.	3) Gli insegnanti stranieri che intendono lavorare presso scuole a partecipazione straniera devono possedere almeno cinque anni di esperienza nell'insegnamento e le loro qualifiche devono essere riconosciute dall'autorità competente.	
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929 compresa la formazione in lingue straniere)			

6. SERVIZI AMBIENTALI

L'accesso a determinate zone geografiche può essere limitato per motivi di sicurezza nazionale ⁽²³⁾.

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
A. Servizi di smaltimento delle acque reflue (CPC 9401)	<p>1) Nessun impegno, salvo in relazione ai servizi di consulenza;</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>si conferma che i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri di cui all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS, possono essere soggetti a monopoli pubblici o diritti esclusivi concessi a operatori privati.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>Le imprese straniere sono autorizzate a svolgere attività commerciali in Vietnam sotto forma di contratti <i>build-operate-transfer</i> (BOT) e contratti <i>build-transfer-operate</i> (BTO).</p>
B. Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) ⁽²⁴⁾	<p>1) Nessun impegno, salvo in relazione ai servizi di consulenza;</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>si conferma che i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri di cui all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS, possono essere soggetti a monopoli pubblici o diritti esclusivi concessi a operatori privati.</p> <p>Al fine di garantire il benessere pubblico, le imprese a partecipazione straniera sono soggette a restrizioni in relazione alla raccolta di rifiuti direttamente dai nuclei familiari. Sono infatti autorizzate soltanto a erogare servizi presso i punti di raccolta dei rifiuti, come precisato dalle autorità comunali e provinciali locali.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>Le imprese straniere sono autorizzate a svolgere attività commerciali in Vietnam sotto forma di contratti <i>build-operate-transfer</i> (BOT) e contratti <i>build-transfer-operate</i> (BTO).</p>

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
C. Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
D. altri servizi			
— Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 94040) e servizi di abbattimento del rumore (CPC 94050)	1) Nessun impegno, salvo in relazione ai servizi di consulenza; 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: si conferma che i servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri di cui all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS, possono essere soggetti a monopoli pubblici o diritti esclusivi concessi a operatori privati.	1) Nessun impegno, salvo in relazione ai servizi di consulenza; 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
— Servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
— Servizi di valutazione dell'impatto ambientale (CPC 94090*)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	

7. SERVIZI FINANZIARI

1. Gli impegni relativi ai servizi bancari e ad altri servizi finanziari sono assunti in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti emanate dalle competenti autorità del Vietnam, purché non eludano gli obblighi del Vietnam assunti in questa sede.
2. Come regola generale e su base non discriminatoria, l'offerta di servizi bancari e altri servizi o prodotti finanziari è soggetta a pertinenti obblighi istituzionali e relativi alla forma giuridica.
3. Per quanto concerne i nuovi servizi finanziari, il Vietnam può imporre un programma pilota di prova per nuovi servizi finanziari e, nel farlo, può fissare un limite massimo per il numero di prestatori di servizi finanziari che possono partecipare a tale programma o restrizioni in merito all'ambito di applicazione dello stesso. Tali misure non devono essere più onerose di quanto necessario per conseguire il fine che si prefiggono.

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>A. Servizi assicurativi e connessi</p> <p>a. Assicurazione diretta</p> <p> a) Assicurazione ramo vita</p> <p> b) Servizi di assicurazione ramo danni</p> <p>b. Riassicurazione e retrocessione</p> <p>c. Intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia)</p> <p>d. Servizi accessori (quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri)</p>	<p>1) Nessuna per:</p> <ul style="list-style-type: none"> — servizi di assicurazione, esclusi i servizi di assicurazione malattia ⁽²⁵⁾, prestati a imprese a partecipazione straniera e cittadini stranieri che lavorano in Vietnam; — servizi di riassicurazione e retrocessione; — servizi di assicurazione nel trasporto internazionale, compresa l'assicurazione dei rischi relativi a: <ul style="list-style-type: none"> + trasporto marittimo internazionale e trasporto aereo commerciale internazionale, laddove tale assicurazione copra uno o tutti i seguenti aspetti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e + merci in transito internazionale; — servizi di brokeraggio assicurativo e di brokeraggio nella riassicurazione; servizi di consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri. <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo quanto indicato nella sezione orizzontale.</p> <p>È consentita la costituzione di succursali per assicurazioni ramo danni di compagnie di assicurazione straniere.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>La costituzione di succursali di imprese di riassicurazione straniere è ammessa dopo tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.</p> <p>Si precisa che tale aspetto sarà soggetto a normative prudenziali.</p>		

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari

<p>a) Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico</p> <p>b) Prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali</p> <p>c) Leasing finanziario</p> <p>d) Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e tratte bancarie</p> <p>e) Garanzie e impegni</p> <p>f) Operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:</p> <p>— strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito),</p>	<p>1) Nessun impegno, salvo per B, lettera k) e B, lettera l).</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>a) gli istituti stranieri di credito sono autorizzati a stabilire una presenza commerciale in Vietnam soltanto nelle seguenti forme:</p> <p>i) Per quanto concerne le banche commerciali straniere: uffici di rappresentanza, filiali di una banca commerciale straniera, banche commerciali costituite come joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 50 % del capitale certificato, società di leasing finanziario costituite come joint venture, società di leasing finanziario a partecipazione straniera al 100 %, società finanziarie costituite come joint venture e società finanziarie a partecipazione straniera al 100 %, nonché banche al 100 % di proprietà straniera.</p>	<p>1) Nessun impegno, salvo per B, lettera k) e B, lettera l).</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo che:</p> <p>a) le condizioni per lo stabilimento di una succursale di una banca commerciale straniera in Vietnam sono:</p> <p>— la banca madre disponeva di un totale di attività superiore a 20 miliardi di USD alla fine dell'anno antecedente la presentazione della domanda;</p> <p>b) le condizioni per lo stabilimento di una banca sotto forma di joint venture o di una banca al 100 % di proprietà straniera sono:</p> <p>— la banca madre disponeva di un totale di attività superiore a 10 miliardi di USD alla fine dell'anno antecedente la presentazione della domanda;</p>	
--	---	--	--

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>— valuta estera;</p> <p>— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi <i>swaps</i> e contratti a termine del tipo <i>forward rate agreements</i>;</p> <p>— lingotti.</p> <p>h) Servizi di intermediazione nel mercato monetario</p> <p>i) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione dei fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria</p> <p>j) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili</p> <p>k) Fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari</p> <p>l) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativamente a tutte le attività di cui alle lettere da a) a k), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali</p>	<p>ii) Per quanto concerne le società finanziarie straniere: uffici di rappresentanza, società di finanziamento costituite come joint venture, società finanziarie a partecipazione straniera al 100 %, società di leasing finanziario costituite come joint venture e società di leasing finanziario a partecipazione straniera al 100 %.</p> <p>Per quanto concerne le società straniere di leasing finanziario: ufficio di rappresentanza, società di leasing finanziario costituita come joint venture e società di leasing finanziario a partecipazione straniera al 100 %.</p> <p>b) Partecipazione azionaria:</p> <p>i) il Vietnam può limitare la partecipazione azionaria da parte di istituti stranieri di credito in banche statali vietnamite equitizzate allo stesso livello fissato per detta partecipazione da parte delle banche vietnamite;</p> <p>ii) per il conferimento di capitale sotto forma di acquisto di azioni, la partecipazione totale detenuta da istituzioni e persone fisiche straniere in ciascuna banca commerciale per azioni vietnamite non può superare il 30 % del capitale certificato di detta banca.</p> <p>c) Una succursale ⁽²⁶⁾ della banca commerciale straniera non è autorizzata ad aprire altri punti di transazione al di fuori dei propri locali, fatta eccezione per gli sportelli bancomat.</p> <p>d) Gli istituti di credito esteri possono rilasciare carte di credito nel quadro del trattamento nazionale.</p>	<p>c) le condizioni per lo stabilimento di una società finanziaria a partecipazione straniera al 100 % o costituita come joint venture oppure di una società di leasing finanziario a partecipazione straniera al 100 % o costituita come joint venture sono:</p> <p>l'istituto di credito straniero disponeva di un totale di attività superiore a 10 miliardi di USD alla fine dell'anno antecedente la presentazione della domanda.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>C. Titoli</p> <p>f) Operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti derivati incl. contratti a termine e opzioni; — valori mobiliari; — altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, esclusi i lingotti. <p>g) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi</p> <p>i) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria</p> <p>j) Servizi di liquidazione e compensazione relativi a titoli, prodotti derivati e altri strumenti relativi a titoli</p>	<p>1) Nessun impegno, salvo per C, lettera k), e C, lettera l). C, lettera l), non contempla i servizi di intermediazione relativi a C, lettera f). Inoltre, i servizi di consulenza e altri servizi accessori relativi a C, lettera f), sono consentiti nella misura in cui gli stessi sono permessi dal Vietnam ai suoi prestatori di servizi finanziari nazionali.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) I prestatori stranieri di servizi relativi a titoli sono autorizzati a stabilire uffici di rappresentanza e joint venture con partner vietnamiti nel contesto dei quali il conferimento di capitale straniero non deve superare il 49 %.</p> <p>Sono ammessi prestatori stranieri di servizi relativi a titoli a partecipazione straniera al 100 %.</p> <p>Per i servizi da C, lettera i), a C, lettera l), è consentita la costituzione di succursali di prestatori stranieri di servizi relativi a titoli.</p>	<p>1) Nessun impegno, salvo per C, lettera k), e C, lettera l). C, lettera l), non contempla i servizi di intermediazione relativi a C, lettera f).</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
<p>k) Fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione ⁽²⁷⁾ di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori servizi relativi a titoli</p> <p>l) Servizi di consulenza, intermediazione e altri servizi accessori in materia di titoli, relativamente a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da f) a k), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali</p>			

8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

<p>A. Servizi ospedalieri (CPC 9311)</p> <p>B. Servizi medici e odontoiatrici (CPC 9312)</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna.</p>	
<p>C. Servizi sanitari e sociali - Servizi sociali (CPC 933):</p> <p>— servizi sociali residenziali (CPC 9331);</p> <p>— servizi sociali non residenziali (CPC 9332).</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 70 %.</p>	<p>1) Nessuna.</p> <p>2) Nessuna.</p> <p>3) Nessuna, salvo quanto indicato nella colonna "Accesso al mercato".</p>	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosectori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI			
A. Servizi alberghieri e di ristorazione inclusi: — servizi di alloggio (CPC 64110) — servizi di catering per prodotti alimentari (CPC 642) e servizi bevande (CPC 643)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che i prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a erogare servizi sotto forma di joint venture con partner vietnamiti senza alcuna limitazione in materia di conferimento di capitale straniero.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che le guide turistiche che lavorano presso imprese a partecipazione straniera devono avere cittadinanza vietnamita. Le imprese straniere prestatrici di servizi possono effettuare soltanto servizi di trasporto in entrata e viaggi sul territorio nazionale per i turisti in entrata come parte integrante dei servizi in entrata.	
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI			
A. Servizi di intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo e i circhi) (CPC 9619)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo il fatto che possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 49 %.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
D. altro — Attività relative a giochi elettronici (CPC 964**)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Soltanto attraverso contratto di cooperazione tra aziende o joint-venture con partner vietnamiti specificamente autorizzati a prestare tali servizi. Il conferimento di capitale straniero non può superare il 49 % del capitale sociale della joint venture.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	

11.SERVIZI DI TRASPORTO

A. Servizi di trasporto marittimo a) Trasporto di passeggeri escluso il cabotaggio (CPC 7211) b) Trasporto merci escluso il cabotaggio (CPC 7212)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) a) Stabilimento di società registrate al fine di gestire una flotta battente bandiera del Vietnam: I prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a costituire joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 70 % del capitale sociale complessivo. I marittimi stranieri possono essere autorizzati a lavorare su navi battenti bandiera nazionale del Vietnam (o immatricolate in Vietnam) di proprietà di joint venture vietnamite, ma la loro quota non deve superare 1/3 del totale dei dipendenti delle navi. Il comandante o il primo ufficiale devono essere cittadini vietnamiti.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	I seguenti servizi presso il porto sono messi a disposizione dei prestatori internazionali di trasporto marittimo a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori: <ol style="list-style-type: none"> 1. pilotaggio; 2. rimorchio; 3. rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua; 4. raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; 5. servizi portuali/della capitaneria di porto; 6. ausili alla navigazione; 7. servizi operativi portuali indispensabili per il funzionamento delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità;
---	--	---	--

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>b) altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale ⁽²⁸⁾:</p> <p>Le società straniere di navigazione possono costituire imprese a partecipazione straniera al 100 %.</p> <p>Le imprese a partecipazione straniera sono autorizzate soltanto a svolgere le attività da 1) a 7) come indicato in appresso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione; 2. rappresentanza per conto dei proprietari del carico; 3. fornitura delle informazioni commerciali richieste; 4. preparazione della documentazione relativa ai documenti di trasporto, compresi i documenti doganali o altri documenti relativi all'origine e alla natura delle merci trasportate; e 5. prestazione di servizi di trasporto marittimo, compresi servizi di cabotaggio da parte di navi battenti bandiera vietnamita per la prestazione di servizi di trasporto integrati; 6. rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci; 7. negoziazione e stipula di contratti per il trasporto su strada, su rotaia, attraverso vie navigabili interne relativo a carichi trasportati dall'impresa. 		<ol style="list-style-type: none"> 8. riparazioni di emergenza; 9. servizi di ancoraggio e ormeggio; 10. accesso a servizi di agenzia marittima ⁽²⁹⁾.
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868*)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno, salvo il fatto che è possibile costituire joint venture. Il capitale azionario straniero nel contesto della joint venture non deve superare il 70 %. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi ausiliari marittimi — servizi di movimentazione container (CPC 7411) ⁽³⁰⁾	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo il fatto che possono essere stabilite joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 50 %.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
— Servizi di sdoganamento ⁽³¹⁾	1) Nessun impegno (*). 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che le joint venture possono essere stabilite senza limitazioni in termini di proprietà straniera.	1) Nessun impegno (*). 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
— Servizi di agenzia marittima ⁽³²⁾ (CPC 748 (*))	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno, salvo il fatto che è possibile costituire joint venture. Il capitale azionario straniero nel contesto della joint venture non deve superare il 49 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno.	
— Servizi di stazionamento e deposito di container ⁽³³⁾	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
— Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868*)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a erogare servizi unicamente attraverso la costituzione di joint venture con partner vietnamiti, con un capitale straniero non superiore al 51 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
C. Servizi di trasporto aereo			
a) Vendita e marketing di servizi di prodotti aerei	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Le compagnie aeree sono autorizzate a prestare servizi in Vietnam attraverso i propri uffici di biglietteria o agenti in Vietnam.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
b) Sistemi telematici di prenotazione	1) Nessuna, salvo che il prestatore straniero di servizi deve utilizzare una rete pubblica di telecomunicazioni soggetta a gestione da parte dell'autorità per le telecomunicazioni del Vietnam. 2) Nessuna, salvo quanto indicato nella modalità 1. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nella modalità 1.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
c) Manutenzione e riparazione degli aeromobili (CPC 8868**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi possono erogare servizi tramite joint venture con partner vietnamiti o imprese a partecipazione straniera al 100 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
d) Servizi di assistenza a terra, esclusa la manutenzione e la pulizia degli aeromobili, il trasporto di superficie, la gestione dell'aeroporto e i servizi di navigazione aerea	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno. Cinque anni dopo che il Vietnam ha rilasciato a fornitori privati l'autorizzazione ad accedere a un aeroporto o a un terminale, i prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a erogare servizi a tale aeroporto o terminale soltanto attraverso la costituzione di joint venture con partner vietnamiti, con capitale straniero non superiore al 49 %. Tre anni dopo, tale limitazione relativa al capitale passerà al 51 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: Qualsiasi trasferimento di capitale straniero nelle joint venture sarà soggetto ad approvazione preventiva da parte delle autorità competenti del Vietnam. Il o i partner vietnamiti interessati a joint venture hanno il diritto di prelazione in merito a tali trasferimenti.	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	<p>Le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero di prestatori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio disponibili.</p> <p>Si precisa che il Vietnam si riserva il diritto di valutare l'autorizzazione e/o la concessione di licenze per le suddette joint venture in base alle seguenti considerazioni, tra cui: i) i benefici socio-economici netti che gli investitori dell'Unione possono generare, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli impegni a lungo termine, lo sviluppo di capacità e il trasferimento di tecnologia a favore del Vietnam, il loro precedente contributo all'economia vietnamita; ii) la loro capacità finanziaria ed esperienza pertinente; e iii) il possibile impatto sulla sicurezza nazionale e sulla difesa del Vietnam.</p> <p>L'accesso privato al settore di cui sopra implica l'autorizzazione alla partecipazione di almeno un'impresa privata di proprietà vietnamita al 100 % oppure di una joint venture nel contesto della quale il conferimento di capitale privato vietnamita rappresenta almeno il 51 %.</p>	<p>Si precisa che gli impegni in questo settore non precludono al Vietnam la possibilità, in relazione a progetti socioeconomici significativi (ad es. infrastrutturali) che richiedono una licenza o un accordo di concessione con il Vietnam, di agire, a condizioni non in contrasto con il presente accordo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) richiedere il consenso preventivo al trasferimento di una licenza o concessione; ii) vietare il trasferimento di una licenza o di una concessione a un cittadino o a un'impresa di un paese che non è uno Stato membro dell'Unione alla data del presente documento; oppure iii) richiedere il suo consenso preventivo al trasferimento del controllo di un licenziatario o concessionario. 	
e) Servizi di ristorazione in volo	<ul style="list-style-type: none"> 1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a erogare servizi unicamente attraverso la costituzione di joint venture con partner vietnamiti, con un capitale straniero non superiore al 49 %. 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
E. Servizi di trasporto ferroviario a) Trasporto di passeggeri (CPC 7111) b) Trasporto merci (CPC 7112)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno, salvo che: i fornitori stranieri sono autorizzati a erogare servizi di trasporto merci attraverso la costituzione di joint venture con partner vietnamiti nel contesto delle quali il conferimento di capitale straniero non supera il 49 % del capitale sociale complessivo.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno.	
F. Servizi di trasporto su strada a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121+7122) b) Trasporto merci (CPC 7123)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo che: i prestatori stranieri di servizi sono autorizzati a erogare servizi di trasporto di passeggeri e merci attraverso contratti di cooperazione tra aziende o joint venture con un conferimento di capitale straniero non superiore al 49 %. Nel rispetto delle esigenze del mercato ⁽³⁴⁾ , si possono costituire joint venture con conferimento di capitale straniero non superiore al 51 % al fine di erogare servizi di trasporto merci. Il 100 % dei conducenti di una joint venture devono essere cittadini vietnamiti.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
H. Services Auxiliary to all Modes of Transport			
a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi (CPC 741)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi possono erogare servizi di movimentazione di carichi marittimi soltanto attraverso una joint venture, con capitale azionario straniero non superiore al 49 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessun impegno.	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale

Settori e sottosettori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
a) Servizi di movimentazione di container, esclusi i servizi prestati presso gli aeroporti (parte di CPC 7411)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi sono autorizzati soltanto a erogare servizi attraverso la costituzione di joint venture con partner vietnamiti, con un conferimento di capitale straniero non superiore al 50 %.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748) ⁽³⁵⁾	1) Nessun impegno (*). 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessun impegno (*). 2) Nessuna. 3) Nessuna.	
d) Altro (parte di CPC 749) ⁽³⁶⁾	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	

Modalità di prestazione: 1) prestazione transfrontaliera 2) consumo all'estero 3) presenza commerciale			
Settori e sottosectori	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni del trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di dragaggio	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) I prestatori stranieri di servizi sono autorizzati soltanto a erogare servizi attraverso la costituzione di joint venture con partner vietnamiti, con un conferimento di capitale straniero non superiore al 49 %. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la limitazione relativa al capitale passerà al 51 %;	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna.	

- (1) Il contratto di cooperazione tra aziende è un documento firmato da due o più parti (delle quali almeno una parte deve essere un soggetto giuridico vietnamita e una parte deve essere un soggetto giuridico straniero), che stabilisce le responsabilità delle parti e la condivisione dei risultati commerciali tra le stesse allo scopo di effettuare investimenti e condurre attività commerciali in Vietnam senza creare un soggetto giuridico.
- (2) Un ufficio di rappresentanza è un'unità subordinata di imprese straniere; è costituito ai sensi della legge vietnamita al fine di ricercare e promuovere opportunità commerciali e turistiche, ma non è autorizzato a intraprendere attività lucrative dirette.
- (3) Si precisa che gli avvocati vietnamiti abilitati che lavorano presso studi legali stranieri sono autorizzati a redigere contratti commerciali e statuti aziendali in relazione al diritto vietnamita.
- (4) Una "organizzazione straniera di avvocati" è un'organizzazione di avvocati praticanti stabilita in qualsiasi forma societaria commerciale in un paese straniero (ivi compresi studi legali, imprese, società, ecc.) da uno o più avvocati o studi legali stranieri.
- (5) Uno "studio legale straniero" è un'organizzazione stabilita in Vietnam da una o più organizzazioni straniere di avvocati allo scopo di esercitare l'avvocatura in Vietnam.
- (6) Nell'ottica di una maggiore trasparenza, il presente impegno consente il mantenimento o l'adozione di limitazioni o restrizioni per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico giustificati a norma dell'articolo XIV e dell'articolo XIV bis del GATS.
- (7) Nell'ottica di una maggiore trasparenza, il presente impegno consente il mantenimento o l'adozione di limitazioni o restrizioni per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico giustificati a norma dell'articolo XIV e dell'articolo XIV bis del GATS.
- (8) Esclusa la conservazione di ceppi di microrganismi per uso veterinario.
- (9) Escludendo le attrezzature impiegate nel settore minerario e nei campi petroliferi; nonché le attrezzature commerciali di comunicazione e quelle radiofoniche e televisive.
- (10) Esclusi i servizi relativi alla prospezione, alla valutazione e allo sfruttamento di foreste naturali, ivi compresi lo sfruttamento di boschi e la caccia e la cattura di animali selvatici, rari e preziosi, la fotografia aerea, la semina aerea, nonché l'irrorazione e nebulizzazione aerea di sostanze chimiche, impianti microbici, l'uso di risorse genetiche animali nel settore dell'agricoltura. Al fine di evitare ambiguità, la zootecnia e il miglioramento degli animali riproduttori sono inclusi nel presente impegno.
- (11) Nell'ottica di una maggiore trasparenza, ciò consente il mantenimento o l'adozione di limitazioni o restrizioni per motivi di sicurezza nazionale e ordine pubblico a norma dell'articolo XIV e dell'articolo XIV bis del GATS.
- (12) La prestazione di servizi relativi alla prospezione, alla topografia, all'esplorazione e allo sfruttamento è soggetta alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili del Vietnam.
- (13) Esclusi i servizi pubblici e i servizi riservati.
- (14) La prestazione transfrontaliera di servizi può essere effettuata in associazione a un prestatore di servizi locale per la raccolta o la consegna.
- (15) Per radiodiffusione si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
- (16) Una multinazionale è un'impresa che: a) dispone di una presenza commerciale in Vietnam; b) opera presso almeno un'altra parte; c) è attiva da almeno cinque anni; d) è quotata presso la borsa di una parte; ed e) è autorizzata a utilizzare i servizi satellitari presso almeno una delle parti.
- (17) Servizi che forniscono ai prestatori di servizi di accesso a Internet (IAS) una connessione tra questi ultimi e la dorsale Internet internazionale.

- (18) Servizi, prestati a condizioni commerciali, che istituiscono e gestiscono una rete privata su reti pubbliche (condivise) al fine di consentire, senza scopo di lucro, telecomunicazioni voce e dati tra membri di un gruppo chiuso di utenti definito prima della creazione della VPN stessa. Tale gruppo può includere un gruppo o un'organizzazione aziendale, oppure un gruppo di soggetti giuridici che presentano una relazione consolidata di associazione attraverso il perseguimento di un interesse comune. I membri iniziali di un gruppo chiuso di utenti che utilizzano il servizio VPN devono essere elencati in un piano di chiamata o indirizzamento approvato dall'autorità competente e soggetto alla supervisione di quest'ultima. I prestatori di servizi VPN notificano all'autorità competente eventuali modifiche in relazione ai membri almeno due settimane lavorative prima di iniziare effettivamente a erogare il servizio commerciale e possono iniziare a prestare tale servizio purché l'autorità competente non sollevi obiezioni nell'arco di tali due settimane. I membri non sono autorizzati a rivendere i servizi VPN a terzi non affiliati. Le reti private virtuali non sono autorizzate a trasportare/trasferire il traffico di/tra terzi non affiliati. I servizi VPN possono essere offerti da prestatori autorizzati di servizi a partecipazione straniera associati a servizi di accesso a Internet e servizi a valore aggiunto di cui ai punti da h) a n).
- (19) Servizi che forniscono l'accesso a Internet agli utenti finali.
- (20) Ai fini del presente elenco la voce "prodotti farmaceutici e medicinali" non include gli integratori nutrizionali non farmaceutici in compresse, capsule o polvere.
- (21) A fini di trasparenza, questo impegno include le vendite multilivello effettuate da singoli commissionari vietnamiti, opportunamente formati e certificati, distanti da una sede fissa, per le quali si percepisce una remunerazione tanto per lo sforzo di vendita quanto per i servizi di assistenza alle vendite che determinano vendite aggiuntive da parte di altri distributori a contratto.
- (22) Le domande relative allo stabilimento di più di un punto vendita sono soggette a procedure pubbliche prestabilite e l'approvazione si basa su criteri obiettivi. I criteri principali della verifica della necessità economica comprendono il numero di prestatori di servizi esistenti in una particolare zona geografica, la stabilità del mercato e la portata geografica.
- (23) Nell'ottica di una maggiore trasparenza, il presente impegno consente il mantenimento o l'adozione di limitazioni o restrizioni per motivi di sicurezza nazionale giustificati a norma dell'articolo XIV e dell'articolo XIV bis del GATS.
- (24) L'importazione di rifiuti è proibita dalla legge. Il trattamento e lo smaltimento di rifiuti pericolosi sono disciplinati dalla legge.
- (25) Ai fini della presente appendice, l'assicurazione malattia è classificata come parte dell'assicurazione ramo vita.
- (26) In Vietnam, le succursali di banche straniere controllate da un istituto finanziario dell'Unione sono autorizzate a presentare relazioni finanziarie congiunte (comprehensive di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario). Si precisa che non è richiesta alcuna relazione individuale di tali succursali di banche straniere. Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretato nel senso di impedire all'autorità del Vietnam di richiedere occasionalmente a tali succursali di banche straniere di presentare relazioni a fini di vigilanza e di garantire l'osservanza dei coefficienti prudenziali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vietnamite.
- (27) Si precisa che il Vietnam si riserva il diritto di applicare l'autorizzazione per la fornitura e il trasferimento dell'elaborazione di dati finanziari in conformità agli articoli 8.19 (Condizioni in materia di licenze e qualifiche) e 8.20 (Procedure in materia di licenze e qualifiche).
- (28) L'espressione "altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale" si riferisce alla capacità da parte delle società straniere di navigazione di intraprendere attività a livello locale connesse a carichi da esse trasportate e necessarie per la fornitura del servizio di trasporto integrato ai loro clienti, nel contesto del quale il trasporto marittimo internazionale costituisce un aspetto sostanziale ed è fornito dalla società straniera di navigazione interessata.
- (29) Per quanto concerne l'accesso e l'uso di servizi di agenzia marittima di cui nella colonna degli impegni aggiuntivi, laddove il trasporto su strada, su rotaia, per vie navigabili interne, tramite navigazione costiera e fluviale e i servizi accessori connessi non siano altrimenti pienamente contemplati nell'elenco, un operatore del trasporto multimodale ha la possibilità di accedere a prestatori vietnamiti di servizi di agenzia marittima per noleggiare, camion, vagoni ferroviari o chiatte e attrezzature connesse, allo scopo di spedire carichi internazionali trasportati via mare.
- (30) In caso di occupazione di proprietà demaniali si possono applicare procedure di concessione e rilascio di licenze per servizi pubblici.
- (31) Per "servizi di sdoganamento" (in alternativa "servizi di spedizionieri doganali") si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.
- (32) I servizi di agenzia marittima o di agenzia di spedizione sono servizi che l'agente marittimo è autorizzato a prestare, a nome dell'armatore o dell'operatore marittimo, al fine di erogare servizi connessi alle operazioni dell'imbarcazione presso il porto, ivi compresi la definizione dell'ingresso e della partenza della nave dal porto; la stipula di contratti di trasporto, contratti di assicurazione marittima, contratti di movimentazione merci, contratti di noleggio e accordi di assunzione; l'emissione e la firma di polizze di carico o documenti analoghi; la fornitura di scorte, rifornimenti e provviste alla nave; la presentazione di relazioni marittime da parte della nave; la comunicazione con l'armatore o l'operatore della nave; l'organizzazione di servizi pertinenti per l'equipaggio di bordo; la riscossione e il pagamento di tutti gli importi connessi alla gestione della nave; la gestione di richieste di risarcimento derivanti da contratti di trasporto e/o incidenti marittimi, nonché la prestazione di altri servizi in relazione alla nave, secondo quanto richiesto.

- (³³) Per "servizi di stazionamento e deposito di container" si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni.
- (³⁴) I criteri presi in considerazione sono, tra gli altri: la creazione di nuovi posti di lavoro; un saldo positivo in valuta estera; l'introduzione di tecnologie avanzate, comprese le capacità di gestione; una riduzione dell'inquinamento industriale; formazione professionale a favore dei lavoratori vietnamiti; ecc.
- (³⁵) Inclusi i servizi di spedizione merci. Tali servizi si riferiscono alle attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali.
- (³⁶) Include le seguenti attività: revisione contabile delle fatture; servizi di intermediazione relativi alle merci; servizi di ispezione, pesatura e campionamento delle merci; servizi di ricezione e accettazione delle merci; servizi di preparazione dei documenti di trasporto. Questi servizi sono prestati per conto dei proprietari del carico.
- (*) Per impossibilità tecnica.
-

SEZIONE B

ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI

Note esplicative

L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui il Vietnam assume l'impegno e l'ambito di applicazione della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Elenco di impegni specifici nella liberalizzazione degli investimenti in settori diversi da quelli dei servizi

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
1. AGRICOLTURA	Nessun impegno per la coltivazione, la produzione o la trasformazione di piante rare o preziose, l'allevamento di animali selvatici preziosi o rari e la trasformazione di tali piante o animali (compresi tanto gli animali vivi quanto i prodotti trasformati ottenuti da tali animali) ⁽¹⁾ . Non sarà rilasciata alcuna licenza di investimento a favore di investitori stranieri in questi settori e sottosettori ⁽²⁾ .
2. SILVICOLTURA	Nessun impegno.
3. PESCA E ACQUACOLTURA	Nessun impegno.
4. ATTIVITÀ ESTRATTIVE ⁽³⁾	
A. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale ⁽⁴⁾ (ISIC rev. 3.1:111, 112)	Nessun impegno.
B. Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev. 3.1:1310, 1320)	Nessun impegno.
C. Altre attività estrattive (ISIC rev. 3.1:1410)	Nessun impegno.
5. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ⁽⁵⁾	
A. Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev. 3.1:15)	Nessuna, salvo che: produzione di bevande alcoliche e analcoliche (ISIC 1551): nessun impegno.
B. Industria del tabacco (ISIC rev. 3.1:16)	Nessun impegno.
C. Industria tessile (ISIC rev. 3.1:17)	Nessuna.
D. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev. 3.1:18)	Nessuna.
E. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev. 3.1:19)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (ISIC rev. 3.1:20)	Nessuna, fatte salve le misure a tutela della foresta naturale.
G. Fabbricazione della pasta da carta, della carta e dei prodotti di carta (ISIC rev. 3.1:21)	Nessuna.
H. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati ⁽⁶⁾ (ISIC rev 3.1: 22)	Nessun impegno.
I. Fabbricazione di prodotti di cokeria (ISIC rev. 3.1:231)	Nessuna.
J. Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio ⁽⁷⁾ (ISIC rev. 3.1:2320)	Nessun impegno.
K. Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi (ISIC rev. 3.1:24)	Nessuna, salvo che: Produzione di dispositivi esplosivi industriali (ISIC 2429). Non sarà rilasciata alcuna licenza di investimento a favore di investitori stranieri ⁽⁸⁾ in questi settori e sottosectori ⁽⁹⁾ .
L. Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche (ISIC rev. 3.1:25)	Nessuna.
M. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev. 3.1:26)	Nessuna, eccetto: produzione di vetri da costruzione (ISIC 2610): gli investimenti in questi sottosectori sono soggetti alla pianificazione del governo; produzione di mattoni di argilla (ISIC 2693): gli investimenti in questi sottosectori sono soggetti alla pianificazione del governo; produzione di attrezzature per la produzione di cemento con albero verticale e mattoni e piastrelle in cotto (ISIC 2694): gli investimenti in questi sottosectori sono soggetti alla pianificazione del governo; produzione di calcestruzzo preconfezionato, frantumazione di pietre (ISIC 2695): gli investimenti in questi sottosectori sono soggetti alla pianificazione del governo.
N. Attività metallurgiche (ISIC rev. 3.1:27)	Nessuna, eccetto: produzione di barre di acciaio da costruzione D6-D32 mm e tubo d'acciaio senza saldatura D15-D114 mm; lamiere zincate e colorate (ISIC 2710): nessun impegno per gli investimenti esteri in questi settori e sottosectori.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
O. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (ISIC rev. 3.1:28)	Nessuna.
P. Fabbricazione di macchine	
a) Fabbricazione di macchinari di impiego generale (ISIC rev 3.1:291)	Nessuna.
b) Fabbricazione di macchine per impieghi speciali diverse da armi e munizioni (ISIC rev. 3.1:292)	Nessuna, eccetto: produzione di petardi, inclusi i fuochi d'artificio (ISIC 2927): Non sarà rilasciata alcuna licenza di investimento a favore di investitori stranieri ⁽¹⁰⁾ in questi settori e sottosectori ⁽¹¹⁾ .
c) Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. (ISIC rev. 3.1:2930)	Nessuna.
d) Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev. 3.1:30)	Nessuna.
e) Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev. 3.1:31)	Nessuna, eccetto: produzione di lanterne volanti (ISIC 3150): non sarà rilasciata alcuna licenza di investimento a favore di investitori stranieri ⁽¹²⁾ in questi settori e sottosectori ⁽¹³⁾ .
f) Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni ⁽¹⁴⁾ (ISIC rev. 3.1:32)	Nessuna.
Q. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev. 3.1:33)	Nessuna.
R. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev. 3.1:34)	Nessuna, salvo che gli investimenti a favore dell'assemblaggio e della produzione di automobili (ISIC 3410) saranno soggetti alla pianificazione del governo che potrebbe dare preferenza agli investitori locali ⁽¹⁵⁾
S. Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (non militari)	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
a) Costruzione e riparazione di imbarcazioni (ISIC 3511)	Nessuna, salvo che: — nessun impegno per gli investimenti stranieri nella produzione di navi mercantili inferiori a una portata lorda di 10 000; portacontainer inferiori a 800 TEU; chiatte e navi passeggeri inferiori a 500 posti (ISIC 3511). — Requisito di costituzione di joint venture e la partecipazione azionaria straniera non deve superare il 50 %.
b) Fabbricazione di locomotive e materiale rotabile ferroviario e tramviario (parte di ISIC rev. 3.1: 3520)	Nessuna, salvo che è consentita soltanto la forma di joint venture e la partecipazione azionaria straniera non deve superare il 49 %.
c) Fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali (parte di ISIC rev 3.1: 3530)	Nessuna, salvo il requisito di costituzione di joint venture e il fatto che la partecipazione azionaria straniera non deve superare il 49 %.
d) Fabbricazione di motocicli (parte di ISIC rev 3.1: 3591)	Nessuna, salvo che gli investimenti a favore dell'assemblaggio e della fabbricazione di motocicli (ISIC 3591) saranno soggetti alla pianificazione del governo che potrebbe dare preferenza agli investitori locali.
e) Fabbricazione di motocicli e veicoli carrozzelle per invalidi (parte di ISIC rev 3.1: 3592)	Nessuna.
T. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (parte di ISIC rev. 3.1: 361, 369)	Nessuna.
U. Riciclaggio (ISIC rev 3.1:37)	Nessuna, salvo che: le imprese a partecipazione straniera sono soggette a restrizioni in termini di raccolta di rifiuti direttamente presso i nuclei familiari. Sono infatti autorizzate soltanto a erogare servizi presso i punti di raccolta dei rifiuti, come precisato dalle autorità comunali e provinciali locali.
5. PRODUZIONE; TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA ⁽¹⁶⁾ (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)	
A. Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4010) ⁽¹⁷⁾	Nessun impegno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte (parte di ISIC rev. 3.1: 4020) ⁽¹⁸⁾	Nessun impegno.
C. Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4030) ⁽¹⁹⁾	Nessun impegno.

⁽¹⁾ L'elenco delle piante e degli animali rari o preziosi è disponibile (in vietnamita) sul sito web: www.kiemlam.org.vn.

⁽²⁾ Si precisa che nulla di quanto contenuto nel presente impegno può essere interpretato nel senso di impedire al Vietnam di rilasciare licenze di investimento in questi settori o sottosectori agli investitori dell'altra parte.

⁽³⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽⁴⁾ Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas.

⁽⁵⁾ Questo settore non include servizi di consulenza connessi alla produzione. Questo settore non include la rigenerazione.

⁽⁶⁾ Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.

⁽⁷⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽⁸⁾ Ai fini della presente riserva, la definizione del termine "investitore straniero" è riportata nella legge sugli investimenti del 2014.

⁽⁹⁾ Si precisa che nulla di quanto contenuto nel presente impegno può essere interpretato nel senso di impedire al Vietnam di rilasciare licenze di investimento in questi settori o sottosectori agli investitori dell'altra parte.

⁽¹⁰⁾ Ai fini della presente riserva, la definizione del termine "investitore straniero" è riportata nella legge sugli investimenti del 2014.

⁽¹¹⁾ Si precisa che nulla di quanto contenuto nel presente impegno può essere interpretato nel senso di impedire al Vietnam di rilasciare licenze di investimento in questi settori o sottosectori agli investitori dell'altra parte.

⁽¹²⁾ Ai fini della presente riserva, la definizione del termine "investitore straniero" è riportata nella legge sugli investimenti del 2014.

⁽¹³⁾ Si precisa che nulla di quanto contenuto nel presente impegno può essere interpretato nel senso di impedire al Vietnam di rilasciare licenze di investimento in questi settori o sottosectori agli investitori dell'altra parte.

⁽¹⁴⁾ Questo settore non include apparecchiature e apparecchi che prevedono contenuti preinstallati.

⁽¹⁵⁾ A scopo illustrativo, ai produttori locali di motocicli possono essere concessi privilegi in termini di quantità di produzione per soddisfare la domanda del mercato interno, nonché preferenze in termini di ubicazione.

⁽¹⁶⁾ Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.

⁽¹⁷⁾ Non comprende la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che sono servizi energetici.

⁽¹⁸⁾ Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che sono servizi energetici.

⁽¹⁹⁾ Non comprende la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che sono servizi energetici.

Appendice 8-B-2

IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ ALLA SEZIONE D (PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI) DEL CAPO 8 (LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, SCAMBI DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO)

1. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice indica i settori liberalizzati a norma dell'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici) e dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici) per i quali si applicano limitazioni ai visitatori per motivi professionali, al personale trasferito all'interno di una società, ai venditori alle imprese e ai prestatori di servizi contrattuali in conformità agli articoli 8.14 (Visitatori per motivi professionali e personale trasferito all'interno di una società), 8.15 (Venditori alle imprese) e 8.16 (Prestatori di servizi contrattuali). L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:
 - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; e
 - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
2. Il Vietnam non assume alcun impegno per i visitatori per motivi professionali o per il personale trasferito all'interno di una società in settori non liberalizzati (nessun impegno) a norma degli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato).
3. Il Vietnam non assume alcun impegno per i venditori alle imprese in settori non liberalizzati (nessun impegno) a norma degli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato).
4. Il Vietnam non assume alcun impegno per i prestatori di servizi contrattuali in settori non elencati nell'articolo 8.16 (Prestatori di servizi contrattuali).
5. Gli impegni relativi ai visitatori per motivi professionali, al personale trasferito all'interno di una società, ai venditori alle imprese e ai prestatori di servizi contrattuali non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
6. Nell'elenco di impegni di cui alla presente appendice non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi della sezione D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico). Tali misure, quali ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento di qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e l'obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica, anche se non comprese nell'elenco di cui alla presente appendice, si applicano in qualunque caso ai visitatori per motivi professionali, al personale trasferito all'interno di una società, ai venditori alle imprese e ai prestatori di servizi contrattuali dell'Unione.
7. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell'elenco di cui alla presente appendice.
8. Conformemente all'articolo 8.1 (Obiettivi e ambito di applicazione), paragrafo 6, l'elenco di impegni di cui alla presente appendice non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte.
9. L'elenco di impegni di cui alla presente appendice lascia impregiudicata l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni in materia di liberalizzazione degli investimenti di cui all'appendice 8-B-1 (Impegni specifici in materia di prestazione transfrontaliera di servizi e di liberalizzazione degli investimenti).
10. I diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, ivi compreso dall'elenco di impegni di cui alla tabella inclusa nella presente appendice, non hanno alcun effetto diretto e non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Elenco di impegni specifici in conformità alla sezione D del capo 8

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	<p>Personale trasferito all'interno di una società</p> <p>Almeno il 20 % dei dirigenti, degli amministratori e del personale specializzato deve avere la cittadinanza vietnamita, a meno che dette persone non possano essere sostituite da vietnamiti. Tuttavia è consentita per ogni impresa una presenza minima di 3 dirigenti, amministratori e membri del personale specializzato non vietnamiti.</p>
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.
F. Altri servizi alle imprese	
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.
<p>d) Servizi connessi alla consulenza gestionale</p> <p>— CPC 866, eccetto CPC 86602)</p> <p>Servizi di arbitrato e conciliazione per controversie commerciali tra imprese (CPC 86602**)</p>	Il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.
3. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI	
<p>A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)</p> <p>B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513)</p> <p>C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514, 516)</p> <p>D. Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 517)</p> <p>E. Altri (CPC 511, 515, 518)</p>	Il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
D. Servizi di franchising (CPC 8929)	Il direttore della succursale deve essere residente in Vietnam.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE	
Soltanto nei settori della tecnica, delle scienze naturali e della tecnologia, dell'economia aziendale e degli studi aziendali, dell'economia, della contabilità, del diritto internazionale e della formazione linguistica. Per quanto riguarda le lettere C), D) ed E) in appresso, il contenuto educativo deve essere approvato dal ministero dell'Istruzione e della formazione del Vietnam.	
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923) D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924) E. Altri servizi di istruzione (CPC 929 compresa la formazione in lingue straniere)	Gli insegnanti stranieri che intendono lavorare in Vietnam devono vantare almeno cinque anni di esperienza nell'insegnamento e le loro qualifiche devono essere riconosciute dall'autorità competente.
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	Le guide turistiche che lavorano presso imprese a partecipazione straniera devono avere la cittadinanza vietnamita.
11. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto di passeggeri escluso il cabotaggio (CPC 7211) b) Trasporto merci escluso il cabotaggio (CPC 7212)	I marittimi stranieri possono essere autorizzati a lavorare su navi battenti bandiera nazionale del Vietnam (o immatricolate in Vietnam) di proprietà di joint venture vietnamite, ma la loro quota non deve superare 1/3 del totale dei dipendenti delle navi. Il comandante o il primo ufficiale devono essere cittadini vietnamiti.
c) Servizi di agenzia marittima ⁽¹⁾ (CPC 748*)	Ai dirigenti dell'Unione è permesso lavorare presso agenzie di spedizioni marittime.
D. Trasporto su strada	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121+7122) b) Trasporto merci (CPC 7123)	Il 100 % dei conducenti di una joint venture devono essere cittadini vietnamiti.
⁽¹⁾ I servizi di agenzia marittima o di agenzia di spedizione sono servizi che l'agente marittimo è autorizzato a prestare, a nome dell'armatore o dell'operatore marittimo, al fine di erogare servizi connessi all'esercizio delle navi presso il porto, compresi la definizione dell'ingresso e della partenza dell'imbarcazione dal porto; la stipula di contratti di trasporto, contratti di assicurazione marittima, contratti di movimentazione merci, contratti di noleggio e accordi di assunzione; l'emissione e la firma di polizze di carico o documenti analoghi; la fornitura di scorte, rifornimenti e provviste alla nave; la presentazione di relazioni marittime da parte della nave; la comunicazione con l'armatore o l'operatore della nave; l'organizzazione di servizi pertinenti per l'equipaggio di bordo; la riscossione e il pagamento di tutti gli importi connessi alla gestione della nave; la gestione di richieste di risarcimento derivanti da contratti di trasporto e/o incidenti marittimi, nonché la prestazione di altri servizi in relazione alla nave, secondo quanto richiesto.	

ALLEGATO 8-C

ESENZIONE PER IL VIETNAM IN MATERIA DI TRATTAMENTO NAZIONALE

1. Nei seguenti settori, sottosettori o attività, il Vietnam può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti l'esercizio di un'impresa, come da definizioni dell'articolo 8.2 (Definizioni), paragrafo 1, lettere e) ed m), che non sono conformi all'articolo 8.5 (Trattamento nazionale), paragrafo 2, purché tali misure non siano incompatibili con gli impegni di cui all'allegato 8-B (Elenco di impegni specifici del Vietnam):
 - a) giornali e agenzie di raccolta di notizie, stampa, editoria, trasmissioni radiofoniche e televisive, in qualsiasi forma;
 - b) produzione e distribuzione di prodotti culturali, comprese registrazioni video;
 - c) produzione, distribuzione e proiezione di programmi televisivi e opere cinematografiche;
 - d) servizi di investigazione e vigilanza;
 - e) geodesia e cartografia;
 - f) servizi di istruzione secondaria e primaria;
 - g) esplorazione, prospezione e sfruttamento di petrolio e gas, minerali e risorse naturali;
 - h) energia idroelettrica e nucleare; trasmissione o distribuzione di energia elettrica;
 - i) servizi di trasporto di cabotaggio;
 - j) pesca e acquacoltura;
 - k) silvicoltura e caccia;
 - l) lotteria, scommesse e gioco d'azzardo;
 - m) servizi di amministrazione giudiziaria, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i servizi relativi alla cittadinanza;
 - n) applicazione in ambito civile;
 - o) produzione di materiali o attrezzature militari;
 - p) gestione di porti fluviali, porti marittimi e aeroporti; e
 - q) sovvenzioni.
 2. Se il Vietnam adotta o mantiene in vigore tali misure dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, non impone a un investitore dell'Unione, in ragione della sua cittadinanza, di vendere o alienare in qualunque altro modo un'impresa esistente al momento in cui tali misure prendono effetto.
-

ALLEGATO 9-A

SETTORI INTERESSATI PER QUANTO CONCERNE GLI APPALTI PUBBLICI PER L'UNIONE

Sezione A

Enti dell'amministrazione centrale

Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli enti dell'amministrazione centrale figuranti negli elenchi di cui alla presente sezione laddove il valore stimato dell'appalto sia pari o superiore alle seguenti soglie:

Beni di cui alla sezione D (Beni):	DSP	130 000
Servizi di cui alla sezione E (Servizi):	DSP	130 000
Servizi di costruzione di cui alla sezione F (Servizi di costruzione):	DSP	5 000 000

A. Elenco degli enti dell'Unione europea

1. Consiglio dell'Unione europea
2. Commissione europea
3. Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

B. Elenco degli enti dell'amministrazione centrale degli Stati membri

BELGIO

- | | |
|---|---|
| 1. Services publics fédéraux: | 1. Federale Overheidsdiensten: |
| SPF Chancellerie du Premier Ministre | FOD Kanselarij van de Eerste Minister |
| SPF Personnel et Organisation | FOD Kanselarij Personeel en Organisatie |
| SPF Budget et Contrôle de la Gestion | FOD Budget en Beheerscontrole |
| SPF Technologie de l'Information et de la (Fedict) | FOD Informatie- en Communicatietechnologie Communication (Fedict) |
| SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement | FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking |
| SPF Intérieur | FOD Binnenlandse Zaken |
| SPF Finances | FOD Financiën |
| SPF Mobilité et Transports | FOD Mobiliteit en Vervoer |
| SPF Emploi, Travail et Concertation sociale | FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
| SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale | FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
| SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement | FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu |
| SPF Justice | FOD Justitie |
| SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie | FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie |
| Ministère de la Défense | Ministerie van Landsverdediging |
| Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale | Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie |
| Service public fédéral de Programmation Développement durable | Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling |
| Service public fédéral de Programmation Politique scientifique | Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid |

<p>2. Régie des Bâtiments: Office national de Sécurité sociale Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Office national des Pensions Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité Fond des Maladies professionnelles Office national de l'Emploi La Poste ⁽¹⁾</p>	<p>2. Regie der Gebouwen: Rijksdienst voor sociale Zekerheid Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Rijksdienst voor Pensioenen Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering Fonds voor Beroepsziekten Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening De Post ⁽¹⁾</p>
--	--

BULGARIA

1. Администрация на Народното събрание (Amministrazione dell'Assemblea nazionale)
2. Администрация на Президента (Amministrazione del Presidente)
3. Администрация на Министерския съвет (Amministrazione del Consiglio dei ministri)
4. Конституционен съд (Corte costituzionale)
5. Българска народна банка (Banca nazionale bulgara)
6. Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri)
7. Министерство на вътрешните работи (Ministero dell'Interno)
8. Министерство на извънредните ситуации (Ministero delle Situazioni di emergenza)
9. Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della riforma amministrativa)
10. Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione)
11. Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute)
12. Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'energia)
13. Министерство на културата (Ministero della Cultura)
14. Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e della scienza)
15. Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche)
16. Министерство на отбраната (Ministero della Difesa)
17. Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia)
18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici)
19. Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti)
20. Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)
21. Министерство на финансите (Ministero delle Finanze)
22. държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o con decreto del Consiglio dei ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo):
23. Агенция за ядрено регулиране (Agenzia di regolamentazione per il settore nucleare)

⁽¹⁾ Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.

24. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commissione statale per la regolamentazione dell'energia e delle risorse idriche)
25. Държавна комисия по сигурността на информацията (Commissione statale per la sicurezza dell'informazione)
26. Комисия за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza)
27. Комисия за защита на личните данни (Commissione per la protezione dei dati personali)
28. Комисия за защита от дискриминация (Commissione per la lotta alle discriminazioni)
29. Комисия за регулиране на съобщенията (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni)
30. Комисия за финансов надзор (Commissione per la vigilanza finanziaria)
31. Патентно ведомство на Република България (Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria)
32. Сметна палата на Република България (Corte dei conti della Repubblica di Bulgaria)
33. Агенция за приватизация (Agenzia per le privatizzazioni)
34. Агенция за следприватизационен контрол (Agenzia per i controlli post-privatizzazione)
35. Български институт по метрология (Istituto bulgaro di metrologia)
36. Държавна агенция "Архиви" (Agenzia di Stato "Archivi")
37. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (Agenzia di Stato "Riserva di Stato e scorte in tempo di guerra")
38. Държавна агенция за бежанците (Agenzia di Stato per i rifugiati)
39. Държавна агенция за българите в чужбина (Agenzia di Stato per i bulgari all'estero)
40. Държавна агенция за закрила на детето (Agenzia di Stato per la tutela dei minori)
41. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenzia di Stato per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni)
42. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenzia di Stato per il monitoraggio metrologico e tecnico)
43. Държавна агенция за младежта и спорта (Agenzia di Stato per la gioventù e lo sport)
44. Държавна агенция по туризма (Agenzia di Stato per il turismo)
45. Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commissione statale per le borse merci e i mercati)
46. Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istituto per la pubblica amministrazione e l'integrazione europea)
47. Национален статистически институт (Istituto nazionale di statistica)
48. Агенция "Митници" (Agenzia doganale)
49. Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenzia di ispezione finanziaria pubblica)
50. Агенция за държавни вземания (Agenzia di Stato per la riscossione dei crediti)
51. Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza sociale)
52. Държавна агенция "Национална сигурност" (Agenzia di Stato "Sicurezza nazionale")
53. Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili)
54. Агенция по вписванията (Agenzia del registro)
55. Агенция по енергийна ефективност (Agenzia per l'efficienza energetica)
56. Агенция по заетостта (Agenzia per l'occupazione)
57. Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto)
58. Агенция по обществени поръчки (Agenzia per gli appalti pubblici)
59. Българска агенция за инвестиции (Agenzia bulgara per gli investimenti)
60. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (Direzione generale "Amministrazione dell'aviazione civile")
61. Дирекция за национален строителен контрол (Direzione per la supervisione dei lavori di costruzione nazionali)

62. Държавна комисия по хазарта (Commissione statale per i giochi d'azzardo)
63. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione automobilistica")
64. Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Agenzia esecutiva "Lotta contro la grandine")
65. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Agenzia esecutiva "Servizio bulgaro di accreditamento")
66. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Agenzia esecutiva "Ispettorato generale del lavoro")
67. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione ferroviaria")
68. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione marittima")
69. Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Agenzia esecutiva "Centro nazionale di cinematografia")
70. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Agenzia esecutiva "Amministrazione portuale")
71. Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Agenzia esecutiva "Esplorazione e manutenzione del Danubio")
72. Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (Fondo nazionale per le infrastrutture)
73. Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenzia esecutiva per l'analisi e le previsioni economiche)
74. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenzia esecutiva per la promozione delle piccole e medie imprese)
75. Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenzia esecutiva per i medicinali)
76. Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenzia esecutiva per le vigne e i vini)
77. Изпълнителна агенция по околна среда (Agenzia esecutiva per l'ambiente)
78. Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenzia esecutiva per le risorse del suolo)
79. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura)
80. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione nel settore zootecnico)
81. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenzia esecutiva per la sperimentazione delle varietà vegetali, le ispezioni in campo e il controllo delle sementi)
82. Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenzia esecutiva per i trapianti)
83. Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenzia esecutiva per il miglioramento delle risorse idriche)
84. Комисията за защита на потребителите (Commissione per la tutela dei consumatori)
85. Контролно-техническата инспекция (Ispettorato tecnico di controllo)
86. Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate)
87. Национална ветеринарномедицинска служба (Servizio veterinario nazionale)
88. Национална служба за растителна защита (Servizio fitosanitario nazionale)
89. Национална служба по зърното и фуражите (Servizio nazionale per le sementi e i mangimi)
90. Държавна агенция по горите (Agenzia forestale dello Stato)
91. Национална комисия за борба с трафика на хора (Commissione nazionale bulgara per la lotta contro la tratta di esseri umani)
92. Национален център за информация и документация (Centro nazionale per l'informazione e la documentazione)
93. Национален център по радиобиология и радиационна защита (Centro nazionale per la radiobiologia e la radioprotezione)
94. Национална служба за съвети в земеделието (Servizio nazionale di consulenza agricola)

CECHIA

1. Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti)
2. Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze)
3. Ministerstvo kultury (Ministero della Cultura)
4. Ministerstvo obrany (Ministero della Difesa)
5. Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministero dello Sviluppo regionale)
6. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e degli affari sociali)
7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministero dell'Industria e del commercio)
8. Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia)
9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport)
10. Ministerstvo vnitra (Ministero dell'Interno)
11. Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero degli Affari esteri)
12. Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute)
13. Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura)
14. Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell'Ambiente)
15. Poslanecká sněmovna PČR (Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca)
16. Senát PČR (Senato del Parlamento della Repubblica ceca)
17. Kancelář prezidenta (Ufficio del Presidente)
18. Český statistický úřad (Ufficio statistico ceco)
19. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Ufficio ceco per la topografia, la mappatura e il catasto)
20. Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale)
21. Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali)
22. Bezpečnostní informační služba (Servizio di informazione di sicurezza)
23. Národní bezpečnostní úřad (Autorità di sicurezza nazionale)
24. Česká akademie věd (Accademia delle scienze della Repubblica ceca)
25. Vězeňská služba (Amministrazione penitenziaria)
26. Český báňský úřad (Autorità mineraria ceca)
27. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza)
28. Správa státních hmotných rezerv (Amministrazione delle riserve materiali statali)
29. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Ufficio statale per la sicurezza nucleare)
30. Energetický regulační úřad (Ufficio per la regolamentazione energetica)
31. Úřad vlády České republiky (Ufficio del Governo della Repubblica ceca)
32. Ústavní soud (Corte costituzionale)
33. Nejvyšší soud (Corte suprema)
34. Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema)
35. Nejvyšší státní zastupitelství (Ufficio del Procuratore generale)
36. Nejvyšší kontrolní úřad (Corte dei conti)
37. Kancelář Veřejného ochránce práv (Ufficio del difensore civico)
38. Grantová agentura České republiky (Agenzia per le sovvenzioni della Repubblica ceca)

39. Státní úřad inspekce práce (Ispettorato pubblico del lavoro)
40. Český telekomunikační úřad (Ufficio ceco per le telecomunicazioni)
41. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Direzione per le strade e autostrade della Repubblica ceca)

DANIMARCA

1. Folketinget — Parlamento danese Rigsrevisionen — Corte dei conti
2. Statsministeriet — Ufficio del Primo ministro
3. Udenrigsministeriet — Ministero degli Affari esteri
4. Beskæftigelsesministeriet — Ministero del Lavoro
5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni
5. Domstolsstyrelsen — Amministrazione giudiziaria
6. Finansministeriet — Ministero delle Finanze
5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni
7. Forsvarsministeriet — Ministero della Difesa
5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni
8. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministero dell'Interno e della Salute
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Varie agenzie e istituzioni, fra cui lo Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministero della Giustizia
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Capo della polizia, 1 direzione e varie agenzie
10. Kirkeministeriet — Ministero degli Affari ecclesiastici
10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane
11. Kulturministeriet — Ministero della Cultura
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — un dipartimento e varie istituzioni
12. Miljøministeriet — Ministero dell'Ambiente
5 styrelser — 5 agenzie
13. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration — Ministero per i Rifugiati, l'immigrazione e l'integrazione
1 styrelse — 1 agenzia
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca
4 direktorater og institutioner — 4 direzioni e istituzioni
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Varie agenzie e istituzioni, fra cui il laboratorio nazionale Risø e gli edifici nazionali adibiti alla ricerca e all'istruzione
16. Skatteministeriet — Ministero delle Imposte
1 styrelse og institutioner — 1 agenzia e varie istituzioni
17. Velfærdsministeriet — Ministero della Previdenza sociale
3 styrelser og institutioner — 3 agenzie e varie istituzioni
18. Transportministeriet — Ministero dei Trasporti
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agenzie e istituzioni, fra cui l'Øresundsbrokonsortiet

19. Undervisningsministeriet — Ministero dell'Istruzione

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agenzie, 4 istituti di istruzione e 5 altre istituzioni)

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministero degli Affari economici e commerciali

Adskillige styrelser og institutioner — Varie agenzie e istituzioni

21. Klima- og Energiministeriet — Ministero per il Clima e l'energia

3 styrelser og institutioner — 3 agenzie e istituzioni

GERMANIA

1.	Ministero federale degli Affari esteri	Auswärtiges Amt
2.	Cancelleria federale	Bundeskanzleramt
3.	Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
4.	Ministero federale dell'Istruzione e della ricerca	Bundesministerium für Bildung und Forschung
5.	Ministero federale dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori	Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
6.	Ministero federale delle Finanze	Bundesministerium der Finanzen
7.	Ministero federale dell'Interno (unicamente beni per uso civile)	Bundesministerium des Innern
8.	Ministero federale della Salute	Bundesministerium für Gesundheit
9.	Ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
10.	Ministero federale della Giustizia	Bundesministerium der Justiz
11.	Ministero federale dei Trasporti, dell'edilizia e dell'urbanistica	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
12.	Ministero federale degli Affari economici e della tecnologia	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
13.	Ministero federale della Cooperazione economica e dello sviluppo	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
14.	Ministero federale della Difesa	Bundesministerium der Verteidigung
15.	Ministero federale dell'Ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTONIA

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Ufficio del Presidente della Repubblica di Estonia)
2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamento della Repubblica di Estonia)
3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Corte suprema della Repubblica di Estonia)
4. Riigikontroll (Corte dei conti della Repubblica di Estonia)
5. Õiguskantsler (Cancelliere di giustizia)

6. Riigikantselei (Cancelleria di Stato)
7. Rahvusarhiiv (Archivi nazionali della Repubblica di Estonia)
8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministero dell'Istruzione e della ricerca)
9. Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia)
10. Kaitseministeerium (Ministero della Difesa)
11. Keskkonnaministeerium (Ministero dell'Ambiente)
12. Kultuuriministeerium (Ministero della Cultura)
13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero degli Affari economici e delle comunicazioni)
14. Põllumajandusministeerium (Ministero dell'Agricoltura)
15. Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze)
16. Siseministeerium (Ministero degli Affari interni)
17. Sotsiaalministeerium (Ministero degli Affari sociali)
18. Välisministeerium (Ministero degli Affari esteri)
19. Keeleinspeksioon (Ispettorato linguistico)
20. Riigiprokuratuur (Ufficio del Procuratore)
21. Teabeamet (Ufficio per l'informazione)
22. Maa-amet (Ufficio territoriale estone)
23. Keskkonnainspeksioon (Ispettorato ambientale)
24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centro per la protezione forestale e la silvicoltura)
25. Muinsuskaitseamet (Ufficio per il patrimonio culturale)
26. Patendiamet (Ufficio brevetti)
27. Tehnilise Järelevalve Amet (Autorità estone per la sorveglianza tecnica)
28. Tarbijakaitseamet (Ufficio per la tutela dei consumatori)
29. Riigihangete Amet (Ufficio per gli appalti pubblici)
30. Taimetoodangu Inspeksioon (Ispettorato per la produzione vegetale)
31. Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l'informazione e i registri agricoli)
32. Veterinaar- ja Toiduamet (Ufficio veterinario e alimentare)
33. Konkurentsiamet (Autorità estone per la concorrenza)
34. Maksu- ja Tolliamet (Amministrazione fiscale e doganale)
35. Statistikaamet (Istituto statistico estone)
36. Kaitsepolitsei (Direzione degli agenti di pubblica sicurezza)
37. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione)
38. Piirivalveamet (Direzione nazionale delle guardie di frontiera)
39. Politsei (Direzione nazionale della polizia)
40. Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Istituto estone per i servizi forensi)
41. Keskkriminaalpolitsei (Polizia criminale centrale)
42. Päästeamet (Direzione dei servizi di soccorso)
43. Andmekaitse Inspeksioon (Ispettorato per la protezione dei dati)
44. Ravimiamet (Agenzia statale per i medicinali)

45. Sotsiaalkindlustusamet (Ufficio di previdenza sociale)
46. Tööturuamet (Consiglio per il mercato del lavoro)
47. Tervishoiuamet (Direzione dei servizi sanitari)
48. Tervisekaitseinspektsioon (Ispettorato per la tutela della salute)
49. Tööinspektsioon (Ispettorato del lavoro)
50. Lennuamet (Amministrazione dell'aviazione civile estone)
51. Maanteeamet (Amministrazione stradale)
52. Veeteede Amet (Amministrazione marittima)
53. Julgestuspolitsei (Polizia per la pubblica sicurezza)
54. Kaitseressursside Amet (Ufficio per le risorse della difesa)
55. Kaitseväe Logistikakeskus (Centro logistico per la difesa)

IRLANDA

1. President's Establishment
2. Houses of the Oireachtas — [Parlamento]
3. Department of the Taoiseach — [Primo Ministro]
4. Central Statistics Office
5. Department of Finance
6. Office of the Comptroller and Auditor General
7. Office of the Revenue Commissioners
8. Office of Public Works
9. State Laboratory
10. Office of the Attorney General
11. Office of the Director of Public Prosecutions
12. Valuation Office
13. Commission for Public Service Appointments
14. Office of the Ombudsman
15. Chief State Solicitor's Office
16. Department of Justice, Equality and Law Reform
17. Courts Service
18. Prisons Service
19. Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
20. Department of the Environment, Heritage and Local Government
21. Department of Education and Science
22. Department of Communications, Energy and Natural Resources
23. Department of Agriculture, Fisheries and Food
24. Department of Transport
25. Department of Health and Children
26. Department of Enterprise, Trade and Employment
27. Department of Arts, Sports and Tourism

28. Department of Defence
29. Department of Foreign Affairs
30. Department of Social and Family Affairs
31. Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Regioni di lingua gaelica] Affairs
32. Arts Council
33. National Gallery

GRECIA

1. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno)
2. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri)
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell'Economia e delle finanze)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo)
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia)
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero dell'Istruzione e della religione)
7. Υπουργείο Πολιτισμού (Ministero della Cultura)
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministero della Salute e della solidarietà sociale)
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici)
10. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministero del Lavoro e della protezione sociale)
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)
12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione)
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministero della Marina mercantile, del mar Egeo e della politica insulare)
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministero per la Macedonia e la Tracia)
15. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Segretariato generale per le comunicazioni)
16. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Segretariato generale per l'informazione)
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Segretariato generale per la gioventù)
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας (Segretariato generale per la parità)
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Segretariato generale per la sicurezza sociale)
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Segretariato generale per i greci residenti all'estero)
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Segretariato generale per l'industria)
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia)
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Segretariato generale per lo sport)
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Segretariato generale per i lavori pubblici)
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ufficio nazionale di statistica)
26. Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Comitato nazionale per il benessere sociale)
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ente per l'edilizia popolare)
28. Εθνικό Τυπογραφείο (Istituto poligrafico nazionale)
29. Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratorio generale di Stato)
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fondo greco per le autostrade)
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Università di Atene)
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Università di Salonicco)

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Università di Tracia)
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Università dell'Egeo)
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Università di Ioannina)
36. Πανεπιστήμιο Πατρών (Università di Patrasso)
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Università di Macedonia)
38. Πολυτεχνείο Κρήτης (Politecnico di Creta)
39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Scuola tecnica Sivitanidios)
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Ospedale Eginitio)
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο (Ospedale Areteio)
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centro nazionale per la pubblica amministrazione)
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ente per la gestione del materiale pubblico)
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ente per l'assicurazione degli agricoltori)
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ente per l'edilizia scolastica)
46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Stato maggiore dell'esercito)
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Stato maggiore della marina)
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Stato maggiore dell'aeronautica)
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissione greca per l'energia atomica)
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Segretariato generale per l'istruzione continua)
51. Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Segretariato generale per il commercio)
52. Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste elleniche – EL TA)

SPAGNA

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación y Ciencia

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Vivienda

FRANCIA

1. Ministères

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l'éducation nationale

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'Etat aux transports

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'Etat à la solidarité

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2. Etablissements publics nationaux

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)
Agences de l'eau
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Velasquez
Centre d'enseignement zootechnique
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
Centre national de la cinématographie
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMA-GREF)
Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
Collège de France
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Ecole centrale de Lille
Ecole centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures
École française d'archéologie d'Athènes
École française d'Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
École nationale d'administration
École nationale de l'aviation civile (ENAC)
École nationale des Chartes
École nationale d'équitation
Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
Écoles nationales d'ingénieurs
Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski et d'alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École de viticulture — Avize (Marne)
Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon
Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut français d'archéologie orientale du Caire
Institut géographique national

Institut National des Appellations d'origine
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
Institut National d'Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles — Paris
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
Institut national des jeunes sourds — Chambéry
Institut national des jeunes sourds — Metz
Institut national des jeunes sourds — Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
Institut National des Sciences de l'Univers
Institut National des Sports et de l'Education Physique
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d'administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres
Musée de l'armée
Musée Gustave-Moreau
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée national de la Légion d'honneur
Musée de la Poste
Muséum National d'Histoire Naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office National de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

3. Autre organisme public national

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

Autorité indépendante des marchés financiers

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

4. Institutions, autorités et juridictions indépendantes:

Présidence de la République

CROAZIA

Hrvatski sabor (Parlamento croato)

Predsjednik Republike Hrvatske (Presidente della Repubblica di Croazia)

Ured predsjednika Republike Hrvatske (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia)

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato)

Vlada Republike Hrvatske (Governo della Repubblica di Croazia)

Uredi Vlade Republike Hrvatske (Uffici del Governo della Repubblica di Croazia)

Ministarstvo gospodarstva (Ministero dell'Economia)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministero dello Sviluppo regionale e dei fondi UE)

Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze)

Ministarstvo obrane (Ministero della Difesa)

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministero degli Affari esteri ed europei)

Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministero dell'Interno)

Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia)

Ministarstvo uprave (Ministero della Pubblica amministrazione)

Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato)

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico)

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture)

Ministarstvo poljoprivrede (Ministero dell'Agricoltura)

Ministarstvo turizma (Ministero del Turismo)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale)

Ministarstvo branitelja (Ministero per gli Ex combattenti)

Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministero della Politica sociale e della gioventù)

Ministarstvo zdravlja (Ministero della Salute)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport)
Ministarstvo kulture (Ministero della Cultura)
Državne upravne organizacije (Enti amministrativi pubblici)
Uredi državne uprave u županijama (Uffici amministrativi pubblici nelle contee)
Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte Costituzionale della Repubblica di Croazia)
Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema della Repubblica di Croazia)
Sudovi (Tribunali)
Državno sudbeno vijeće (Consiglio della Magistratura di Stato)
Državna odvjetništva (Uffici dell'Avvocatura dello Stato)
Državnoodvjetničko vijeće (Consiglio della Procura di Stato)
Pravobraniteljstva (Uffici del mediatore)
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici)
Hrvatska narodna banka (Banca nazionale croata)
Državne agencije i uredi (Agenzie e uffici statali)
Državni ured za reviziju (Corte dei conti)

ITALIA

I. Enti acquirenti:

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri
2. Ministero degli Affari Esteri
3. Ministero dell'Interno
4. Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
5. Ministero della Difesa
6. Ministero dell'Economia e delle finanze
7. Ministero dello Sviluppo economico
8. Ministero del Commercio internazionale
9. Ministero delle Comunicazioni
10. Ministero delle Politiche agricole e forestali
11. Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare
12. Ministero delle Infrastrutture
13. Ministero dei Trasporti
14. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale
15. Ministero della Solidarietà sociale
16. Ministero della Salute
17. Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
18. Ministero per i Beni e le attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche

II. Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) ⁽²⁾

CIPRO

1. a) Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidenza e Palazzo presidenziale)
b) Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Ufficio del Coordinatore per l'armonizzazione)
2. Υπουργικό Συμβούλιο (Consiglio dei ministri)
3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati)
4. Δικαστική Υπηρεσία (Uffici giudiziari)
5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Procura della Repubblica)
6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Corte dei conti della Repubblica)
7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commissione per la funzione pubblica)
8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commissione per l'istruzione)
9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ufficio del Commissario per l'amministrazione (mediatore))
10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commissione per la tutela della concorrenza)
11. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Servizio di audit interno)
12. Γραφείο Προγραμματισμού (Ufficio di programmazione)
13. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Dipartimento del Tesoro della Repubblica)
14. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ufficio del Commissario per la protezione dei dati di carattere personale)
15. Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Ufficio del Commissario per gli aiuti pubblici)
16. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Organismo per il riesame degli appalti)
17. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative)
18. Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Autorità di riesame per i rifugiati)
19. Υπουργείο Άμυνας (Ministero della Difesa)
20. a) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente)
b) Τμήμα Γεωργίας (Dipartimento per l'Agricoltura)
c) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Servizi veterinari)
d) Τμήμα Δασών (Dipartimento forestale)
e) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Dipartimento per lo sviluppo delle risorse idriche)
f) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Dipartimento per la prospezione geologica)
g) Μετεωρολογική Υπηρεσία (Servizio meteorologico)
h) Τμήμα Αναδασμού (Dipartimento per la ricomposizione fondiaria)
i) Υπηρεσία Μεταλλείων (Servizi minerari)
j) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Istituto di ricerca agricola)
k) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Dipartimento per la pesca e la ricerca marittima)
21. a) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico)
b) Αστυνομία (Polizia)
c) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Vigili del fuoco di Cipro)
d) Τμήμα Φυλακών (Amministrazione penitenziaria)

⁽²⁾ Fa funzione di ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

22. a) Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministero del Commercio, dell'industria e del turismo)
b) Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Dipartimento del registro delle imprese e del curatore ufficiale)
23. a) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)
b) Τμήμα Εργασίας (Dipartimento del Lavoro)
c) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento della previdenza sociale)
d) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Dipartimento dei servizi sociali)
e) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centro nazionale per la produttività)
f) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Istituto superiore alberghiero di Cipro)
g) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Istituto tecnico superiore)
h) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Dipartimento dell'ispettorato del lavoro)
i) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Dipartimento per le relazioni industriali)
24. a) Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno)
b) Επαρχιακές Διοικήσεις (Amministrazioni distrettuali)
c) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Dipartimento per l'edilizia e la pianificazione urbanistica)
d) Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Ufficio anagrafe e migrazione)
e) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Dipartimento per i terreni e i rilievi topografici)
f) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Ufficio stampa e informazione)
g) Πολιτική Άμυνα (Protezione civile)
h) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Servizio di assistenza e riabilitazione degli sfollati)
i) Υπηρεσία Ασύλου (Servizio di asilo)
25. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri)
26. a) Υπουργείο Οικονομικών (Ministero delle Finanze)
b) Τελωνεία (Dogane e accise)
c) Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Agenzia delle entrate)
d) Στατιστική Υπηρεσία (Servizio statistico)
e) Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Dipartimento per le forniture e gli appalti pubblici)
f) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Dipartimento per la pubblica amministrazione e il pubblico impiego)
g) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Ufficio poligrafico del governo)
h) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Dipartimento per i servizi di tecnologia dell'informazione)
27. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministero dell'Istruzione e della cultura)
28. a) Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministero delle Comunicazioni e dei lavori pubblici)
b) Τμήμα Δημοσίων Έργων (Dipartimento per i lavori pubblici)
c) Τμήμα Αρχαιοτήτων (Dipartimento per le antichità)
d) Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Dipartimento dell'aviazione civile)
e) Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Dipartimento della marina mercantile)
f) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi postali)
g) Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Dipartimento per i trasporti su strada)
h) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi elettrici e meccanici)
i) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Dipartimento per le telecomunicazioni elettroniche)

29. a) Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute)
- b) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Servizi farmaceutici)
- c) Γενικό Χημείο (Laboratorio generale)
- d) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Servizi medici e di salute pubblica)
- e) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Servizi dentistici)
- f) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Servizi di salute mentale)

LETTONIA

A) Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri, segretariati dei ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate)

1. Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Difesa e istituzioni subordinate)
2. Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari esteri e istituzioni subordinate)
3. Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Economia e istituzioni subordinate)
4. Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero delle Finanze e istituzioni subordinate)
5. Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari interni e istituzioni subordinate)
6. Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Istruzione e della scienza e istituzioni subordinate)
7. Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero della Cultura e istituzioni subordinate)
8. Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Previdenza sociale e istituzioni subordinate)
9. Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dei Trasporti e istituzioni subordinate)
10. Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Giustizia e istituzioni subordinate)
11. Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Salute e istituzioni subordinate)
12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale e istituzioni subordinate)
13. Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Agricoltura e istituzioni subordinate)
14. Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate)

B) Citas valsts iestādes (Altre istituzioni statali)

1. Augstākā tiesa (Corte suprema)
2. Centrālā vēlēšanu komisija (Commissione elettorale centrale)
3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali)
4. Latvijas Banka (Banca della Lettonia)
5. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ufficio del procuratore e istituzioni sotto la sua supervisione)
6. Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlamento e istituzioni subordinate)
7. Satversmes tiesa (Corte costituzionale)
8. Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Cancelleria di Stato e istituzioni sotto la sua supervisione)
9. Valsts kontrole (Corte dei conti)
10. Valsts prezidenta kanceleja (Cancelleria del Presidente dello Stato)
11. Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Altre istituzioni statali non subordinate ai ministeri)
 - Tiesībsarga birojs (Ufficio del mediatore)
 - Nacionālā radio un televīzijas padome (Consiglio radiotelevisivo nazionale)

LITUANIA

Prezidentūros kanceliarija (Ufficio del Presidente)

Seimo kanceliarija (Ufficio del Parlamento)

Seimui atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al Parlamento):

Lietuvos mokslo taryba (Consiglio scientifico)

Seimo kontrolierių įstaiga (Ufficio dei mediatori del Parlamento)

Valstybės kontrolė (Corte dei conti)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Servizio di indagine speciale)

Valstybės saugumo departamentas (Dipartimento per la sicurezza dello Stato)

Konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza)

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centro di ricerca sul genocidio e sulla resistenza)

Vertybinių popierių komisija (Commissione lituana per i valori mobiliari)

Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorità per la regolamentazione delle comunicazioni)

Nacionalinė sveikatos taryba (Servizio sanitario nazionale)

Etninės kultūros globos taryba (Consiglio per la protezione della cultura etnica)

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Ufficio del mediatore per le pari opportunità)

Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commissione per il patrimonio culturale nazionale)

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Istituzione del mediatore per i diritti dei minori)

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commissione statale per la regolamentazione dei prezzi delle risorse energetiche)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commissione statale per la lingua lituana)

Vyriausioji rinkimų komisija (Comitato elettorale centrale)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale di etica ufficiale)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Ufficio dell'ispettore dell'etica giornalistica).

Vyriausybės kanceliarija (Ufficio del governo)

Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al governo):

Ginklų fondas (Fondo per gli armamenti)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comitato per lo sviluppo della società dell'informazione)

Kūno kultūros ir sporto departamentas (Dipartimento per l'educazione fisica e lo sport)

Lietuvos archyvų departamentas (Dipartimento per gli archivi lituani)

Mokestinių ginčų komisija (Commissione per le controversie fiscali)

Statistikos departamentas (Dipartimento di statistica)

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Dipartimento per le minoranze nazionali e i lituani residenti all'estero)

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Servizio statale di controllo del tabacco e delle bevande alcoliche)

Viešųjų pirkimų tarnyba (Ufficio per gli appalti pubblici)

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Ispettorato statale per la sicurezza nucleare)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Ispettorato statale per la protezione dei dati)

Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commissione statale per il controllo dei giochi d'azzardo)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Servizio alimentare e veterinario statale)

Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commissione principale per le controversie amministrative)

Draudimo priežiūros komisija (Commissione di vigilanza delle assicurazioni)

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondazione per gli studi e le scienze dello Stato lituano)

Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale)

Lietuvos bankas (Banca di Lituania).

Aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente)

Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Ambiente):

Generalinė miškų urėdija (Direzione generale del patrimonio forestale)

Lietuvos geologijos tarnyba (Servizio lituano di prospezione geologica)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Servizio idrometeorologico lituano)

Lietuvos standartizacijos departamentas (Consiglio lituano di normazione)

Nacionalinis akreditacijos biuras (Servizio lituano di accreditamento nazionale)

Valstybinė metrologijos tarnyba (Servizio statale di metrologia)

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Servizio statale per le zone protette)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Ispettorato statale della pianificazione territoriale e dell'edilizia).

Finansų ministerija (Ministero delle Finanze)

Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero delle Finanze):

Muitinės departamentas (Dogane lituane)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Servizio per la sicurezza tecnologica dei documenti di Stato)

Valstybinė mokesčių inspekcija (Ispettorato statale delle imposte)

Finansų ministerijos mokymo centras (Centro di formazione del ministero delle Finanze).

Krašto apsaugos ministerija (Ministero della Difesa nazionale)

Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Difesa nazionale):

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Secondo dipartimento di indagine)

Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Servizio centralizzato per le finanze e i beni demaniali)

Karo prievolės administravimo tarnyba (Servizio di amministrazione dell'arruolamento militare)

Krašto apsaugos archyvas (Servizio degli archivi della difesa nazionale)

Krizių valdymo centras (Centro di gestione delle crisi)

Mobilizacijos departamentas (Dipartimento di mobilitazione)

Ryšų ir informacinių sistemų tarnyba (Servizio dei sistemi di comunicazione ed informazione)

Infrastruktūros plėtros departamentas (Dipartimento per lo sviluppo delle infrastrutture)

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centro di resistenza civile)

Lietuvos kariuomenė (Forze armate lituane)

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Servizi e unità militari del sistema di difesa nazionale)

Kultūros ministerija (Ministero della Cultura)

Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Cultura):

Kultūros paveldo departamentas (Dipartimento per il patrimonio culturale lituano)

Valstybinė kalbos inspekcija (Commissione linguistica nazionale)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale)

Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

Garantinio fondo administracija (Amministrazione del fondo di garanzia)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione)

Lietuvos darbo birža (Ufficio di collocamento lituano)

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorità lituana per la formazione per il mercato del lavoro)

Trišalės tarybos sekretoriatas (Segretariato del Consiglio tripartito)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Dipartimento per il monitoraggio dei servizi sociali)

Darbo inspekcija (Ispettorato del lavoro)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Consiglio del fondo di previdenza sociale statale)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Servizio per il riconoscimento delle disabilità e dell'idoneità al lavoro)

Ginčų komisija (Commissione per le controversie)

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centro statale di tecniche compensative per i disabili)

Neįgalųjų reikalų departamentas (Dipartimento delle politiche per i disabili)

Susisiekimo ministerija (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni)

Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dei Trasporti e delle comunicazioni):

Lietuvos automobilių kelių direkcija (Amministrazione lituana delle strade)

Valstybinė geležinkelio inspekcija (Ispettorato statale delle ferrovie)

Valstybinė kelių transporto inspekcija (Ispettorato statale dei trasporti su strada)

Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direzione dei punti di controllo frontalieri).

Sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute)

Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Salute):

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agenzia statale per l'accreditamento sanitario)

Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti)

Valstybinė medicininio audito inspekcija (Ispettorato statale di audit clinico)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agenzia statale di controllo dei medicinali)

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Servizio lituano di psichiatria forense e narcologia)

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Servizio statale di salute pubblica)

Farmacijos departamentas (Dipartimento di farmacia)

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centro per le emergenze sanitarie del ministero della Salute)

Lietuvos bioetikos komitetas (Comitato lituano di bioetica)

Radiacinės saugos centras (Centro di radioprotezione).

Švietimo ir mokslo ministerija (Ministero dell'Istruzione e della scienza)

Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Istruzione e della scienza):

Nacionalinis egzaminų centras (Centro nazionale di esame)

Studijų kokybės vertinimo centras (Centro di valutazione della qualità dell'istruzione superiore).

Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia)

Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero della Giustizia):

- Kalėjimų departamentas (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)
- Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Consiglio nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori)
- Europos teisės departamentas (Dipartimento di diritto europeo).

Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia)

Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Economia):

- Įmonių bankroto valdymo departamentas (Dipartimento per la gestione della procedura di fallimento delle imprese)
- Valstybinė energetikos inspekcija (Ispettorato statale dell'energia)
- Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Ispettorato statale dei prodotti non alimentari)
- Valstybinis turizmo departamentas (Dipartimento per il turismo dello Stato lituano)

Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri)

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché rappresentanze presso le organizzazioni internazionali)

Vidaus reikalų ministerija (Ministero dell'Interno)

Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Interno):

- Asmens dokumentų išrašymo centras (Centro per la personalizzazione dei documenti di identità)
- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Servizio di indagine per i reati finanziari)
- Gyventojų registro tarnyba (Servizio anagrafe dei residenti)
- Policijos departamentas (Dipartimento di polizia)
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Dipartimento per i soccorsi e la prevenzione antincendio)
- Turto valdymo ir ūkio departamentas (Dipartimento per l'economia e la gestione immobiliare)
- Vadovybės apsaugos departamentas (Dipartimento per la protezione dei VIP)
- Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Dipartimento della guardia di frontiera dello Stato)
- Valstybės tarnybos departamentas (Dipartimento per la funzione pubblica)
- Informatikos ir ryšių departamentas (Dipartimento per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni)
- Migracijos departamentas (Dipartimento per la migrazione)
- Sveikatos priežiūros tarnyba (Dipartimento per la salute pubblica)
- Bendrasis pagalbos centras (Centro di pronto intervento)

Žemės ūkio ministerija (Ministero dell'Agricoltura)

Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al ministero dell'Agricoltura):

- Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organismo pagatore nazionale)
- Nacionalinė žemės tarnyba (Servizio nazionale del territorio)
- Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Servizio fitosanitario statale)
- Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Servizio statale di vigilanza della riproduzione animale)
- Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Servizio statale per i cereali e le sementi)
- Žuvininkystės departamentas (Dipartimento per la pesca)

Teismai (Tribunali):

- Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania)
- Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello della Lituania)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania)

Apygardų teismai (Tribunali regionali)

Apygardų administraciniai teismai (Tribunali amministrativi regionali)

Apylinkių teismai (Tribunali distrettuali)

Nacionalinė teismų administracija (Amministrazione giudiziaria nazionale)

Generalinė prokuratūra (Ufficio del Procuratore)

Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai - institucijos, įstaigos, tarnybos (Altri enti dell'amministrazione pubblica centrale (istituti, centri, agenzie)):

Muitinės kriminalinė tarnyba (Servizio anticrimine delle dogane)

Muitinės informacinių sistemų centras (Centro per i sistemi informativi doganali);

Muitinės laboratorija (Laboratorio doganale)

LUSSEMBURGO

1. Ministère d'État
2. Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration
3. Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée)
4. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
5. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture
6. Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
7. Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
8. Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
9. Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle
10. Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique
11. Ministère de l'Égalité des chances
12. Ministère de l'Environnement
13. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement
14. Ministère de la Famille et de l'Intégration
15. Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite
16. Ministère des Finances
17. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
18. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État
19. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
20. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg– Inspection générale de Police
21. Ministère de la Justice
22. Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires
23. Ministère de la Santé
24. Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique
25. Ministère de la Sécurité sociale

26. Ministère des Transports
27. Ministère du Travail et de l'Emploi
28. Ministère des Travaux publics
29. Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées

UNGHERIA

- Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministero delle Risorse nazionali)
- Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo rurale)
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo nazionale)
- Honvédelmi Minisztérium (Ministero della Difesa)
- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia)
- Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministero dell'Economia nazionale)
- Külgügyminisztérium (Ministero degli Affari esteri)
- Miniszterelnöki Hivatal (Ufficio del Primo ministro)
- Belügyminisztérium (Ministero degli Affari interni)
- Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direzione dei Servizi centrali)

MALTA

1. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro)
2. Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale)
3. Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dell'occupazione)
4. Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze)
5. Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministero delle Risorse e delle infrastrutture)
6. Ministeru tat-Turizmu u Kultura (Ministero del Turismo e della cultura)
7. Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministero della Giustizia e degli affari interni)
8. Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministero degli Affari rurali e dell'ambiente)
9. Ministeru għal Ghawdex (Ministero di Gozo)
10. Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità)
11. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri)
12. Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione)
13. Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministero della Competitività e delle comunicazioni)
14. Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministero dello Sviluppo urbano e delle strade)
15. L-Uffiċċju tal-President (Ufficio del Presidente)
16. Uffiċċju ta' l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Ufficio del Segretario della Camera dei deputati)

PAESI BASSI

- Ministerie van Algemene Zaken — (Ministero degli Affari generali)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Consiglio consultivo sulla politica governativa)
- Rijksvoorlichtingsdienst: — (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministero dell'Interno)

- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
- Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Servizio centrale di selezione degli archivi)
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (Servizio generale di sicurezza e informazione)
- Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Ufficio per l'amministrazione dei dati personali e dei documenti di viaggio)
- Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (Corpo nazionale dei servizi di polizia)

Ministerie van Buitenlandse Zaken — (Ministero degli Affari esteri)

- Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)
- Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Direzione generale per gli affari politici)
- Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Direzione generale per la cooperazione internazionale)
- Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Direzione generale per la cooperazione europea)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)
- Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — (Servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vicesegretario generale)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (varie missioni estere)

Ministerie van Defensie — (Ministero della Difesa)

- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
- Commando Diensten Centra (CDC) — (Comando di servizi di supporto)
- Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Organizzazione per la telematica della Difesa)
- Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Direzione centrale del Servizio dei beni immobili della Difesa)
- De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Direzioni regionali del Servizio dei beni immobili della Difesa)
- Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Organizzazione per il materiale della Difesa)
- Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Impresa di fornitura nazionale dell'Organizzazione per il materiale della Difesa)
- Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — Centro logistico dell'Organizzazione per il materiale della Difesa)
- Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Impresa di manutenzione dell'Organizzazione per il materiale della Difesa)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Organizzazione per la rete di rifornimento della Difesa)

Ministerie van Economische Zaken — (Ministero degli Affari Economici)

- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
- Centraal Planbureau (CPB) — (Ufficio centrale di analisi economica)
- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Ufficio per la proprietà industriale)
- SenterNovem — (SenterNovem – Agenzia per l'innovazione sostenibile)
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (Ispettorato statale delle miniere)
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi)
- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Servizio di informazione economica — Agenzia dei Paesi Bassi per il commercio estero)

- Agentschap Telecom — (Agenzia per le radiocomunicazioni)
 - Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Centro di conoscenze per appalti professionali e innovativi, rete per amministrazioni aggiudicatrici)
 - Regiebureau Inkoop Rijksoverheid (Ufficio di coordinamento acquisti del Governo dei Paesi Bassi)
 - Octrooiencentrum Nederland — (Ufficio brevetti dei Paesi Bassi)
- Ministerie van Financiën — (Ministero delle Finanze)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Centro informatico dell'amministrazione tributaria e doganale)
 - Belastingdienst — (Amministrazione tributaria e doganale)
 - de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (le varie direzioni dell'amministrazione tributaria e doganale dei Paesi Bassi)
 - Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) — (Servizio di informazione e indagine fiscale (compreso il Servizio di indagine economica))
 - Belastingdienst Opleidingen — (Centro di formazione dell'amministrazione tributaria e doganale)
 - Dienst der Domeinen — (Servizio dei beni demaniali)
- Ministerie van Justitie — (Ministero della Giustizia)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Dienst Justitiële Inrichtingen — (Servizio per gli istituti penitenziari)
 - Raad voor de Kinderbescherming — (Consiglio per la tutela dei minori)
 - Centraal Justitie Incasso Bureau — (Ufficio centrale di riscossione delle multe)
 - Openbaar Ministerie — (Pubblico ministero)
 - Immigratie en Naturalisatiedienst — (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)
 - Nederlands Forensisch Instituut — (Istituto forense dei Paesi Bassi)
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit — (Ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Dienst Regelingen (DR) — (Servizio di attuazione delle regolamentazioni)
 - Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — (Agenzia del servizio fitosanitario)
 - Algemene Inspectiedienst (AID) — (Servizio di ispezione generale)
 - Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)
 - Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Autorità per la sicurezza dei prodotti alimentari e di consumo)
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen — (Ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Inspectie van het Onderwijs — (Ispettorato dell'istruzione)
 - Erfgoedinspectie — (Ispettorato del patrimonio)
 - Centrale Financiën Instellingen — (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)
 - Nationaal Archief — (Archivi nazionali)
 - Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)
 - Onderwijsraad — (Consiglio per l'istruzione)
 - Raad voor Cultuur — (Consiglio per la cultura)
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid — (Ministero degli Affari sociali e dell'occupazione)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)

- Inspectie Werk en Inkomen — (Ispettorato del lavoro e delle entrate)
- Agentschap SZW- (Agenzia SZW)
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat — (Ministero dei Trasporti, dei lavori pubblici e della gestione delle acque)
 - Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Direzione generale per i trasporti e l'aviazione civile)
 - Directoraat-generaal Personenvervoer — (Direzione generale per i trasporti di persone)
 - Directoraat-generaal Water — (Direzione generale per le acque)
 - Centrale diensten — (Servizi centrali)
 - Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat — (Organizzazione dei servizi condivisi per i trasporti e la gestione delle acque) (nuova organizzazione)
 - Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI — (Istituto meteorologico reale dei Paesi Bassi)
 - Rijkswaterstaat, Bestuur — (Amministrazione dei lavori pubblici e delle acque)
 - De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (Ciascun servizio regionale della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque)
 - De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (Ciascun servizio specializzato della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque)
 - Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Servizio di consulenza per la geoinformazione e le TIC)
 - Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) — (Servizio di consulenza per il traffico e i trasporti)
 - Bouwdienst — (Servizio di costruzione)
 - Corporate Dienst (Servizio di gestione aziendale)
 - Data ICT Dienst (Servizio di dati e TIC)
 - Dienst Verkeer en Scheepvaart (Servizio per i trasporti terrestri e navali)
 - Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) (Servizio di ingegneria stradale e idraulica)
 - Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (Istituto nazionale per la gestione delle zone costiere e marittime)
 - Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (Istituto nazionale per la gestione dell'acqua dolce e il trattamento delle acque reflue)
 - Waterdienst — (Servizio idrico)
 - Autorità statale per il controllo dei porti
 - Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek - TCO (Direzione per lo sviluppo della vigilanza delle comunicazioni e della ricerca)
 - Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — (Vigilanza — Unità di gestione "Aria")
 - Toezichthouder Beheer Eenheid Water — (Vigilanza — Unità di gestione "Acque")
 - Toezichthouder Beheer Eenheid Land — (Vigilanza — Unità di gestione "Territorio")
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer — (Ministero dell'Edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell'ambiente)
 - Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Direzione generale per l'edilizia abitativa, i quartieri e l'integrazione)
 - Directoraat-generaal Ruimte — (Direzione generale per la pianificazione territoriale)
 - Directoraat-generaal Milieubeheer — (Direzione generale per la protezione ambientale)
 - Rijksgebouwendienst — (Servizio per gli edifici pubblici)
 - VROM Inspectie — (Ispettorato)

- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — (Ministero della Salute, del benessere e dello sport)
- Bestuursdepartement — (Servizi centrali per le politiche e il personale)
 - Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Ispettorato per la tutela della salute, le merci e le questioni veterinarie)
 - Inspectie Gezondheidszorg — (Ispettorato per l'assistenza sanitaria)
 - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Ispettorato dei servizi per i giovani e della protezione dei giovani)
 - Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente)
 - Sociaal en Cultureel Planbureau — (Ufficio di pianificazione sociale e culturale)
 - Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali)
- Tweede Kamer der Staten-Generaal — (Camera bassa degli Stati Generali)
- Eerste Kamer der Staten-Generaal — (Camera alta degli Stati Generali)
- Raad van State — (Consiglio di Stato)
- Algemene Rekenkamer — (Corte dei conti)
- Nationale Ombudsman — (Difensore civico nazionale)
- Kanselarij der Nederlandse Orden — (Cancelleria dell'Ordine dei Paesi Bassi)
- Kabinet der Koningin — (Gabinetto della Regina)
- Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken — (Consiglio della magistratura e dei tribunali)

AUSTRIA

A. Enti attualmente contemplati

1. Bundeskanzleramt (Cancelleria federale)
2. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali)
3. Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze)
4. Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute)
5. Bundesministerium für Inneres (Ministero federale dell'Interno)
6. Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia)
7. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministero federale della Difesa e dello sport)
8. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque)
9. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori)
10. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura)
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia)
12. Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministero federale dell'Economia, della famiglia e della gioventù)
13. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della Scienza e della ricerca)
14. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale per la metrologia e la taratura)
15. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centro austriaco per la ricerca e gli esami Arsenal S.r.l.)
16. Bundesanstalt für Verkehr (Istituto federale per i trasporti)

17. Bundesbeschaffung G.m.b.H (Appalti federali S.r.l.)

18. Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Centro informatico federale S.r.l.)

B. Tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale

POLONIA

1. Kancelaria Prezydenta RP (Cancelleria del Presidente)

2. Kancelaria Sejmu RP (Cancelleria della Camera dei deputati)

3. Kancelaria Senatu RP (Cancelleria del Senato)

4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Cancelleria del Primo ministro)

5. Sąd Najwyższy (Corte suprema)

6. Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema)

7. Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)

8. Najwyższa Izba Kontroli (Camera suprema di controllo)

9. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ufficio del difensore dei diritti umani)

10. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ufficio del difensore dei diritti dei minori)

11. Biuro Ochrony Rządu (Ufficio per la protezione del governo)

12. Centralne Biuro Antykorupcyjne (Ufficio centrale anticorruzione)

13. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)

14. Ministerstwo Finansów (Ministero delle Finanze)

15. Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia)

16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministero dello Sviluppo regionale)

17. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale)

18. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministero dell'Istruzione nazionale)

19. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministero della Difesa nazionale)

20. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

21. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministero del Tesoro)

22. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia)

23. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dell'economia marittima)

24. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore)

25. Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)

26. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministero degli Affari interni)

27. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione)

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari esteri)

29. Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute)

30. Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministero dello Sport e del turismo)

31. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia)

32. Urząd Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione dell'energia)

33. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ufficio per i reduci di guerra e le vittime della repressione)

34. Urząd Transportu Kolejowego (Ufficio per i trasporti ferroviari)

35. Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ufficio per gli stranieri)
36. Urząd Zamówień Publicznych (Ufficio per gli appalti pubblici)
37. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori)
38. Urząd Lotnictwa Cywilnego (Ufficio per l'aviazione civile)
39. Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio per le comunicazioni elettroniche)
40. Wyższy Urząd Górniczy (Ufficio statale per l'attività mineraria)
41. Główny Urząd Miar (Ufficio centrale di metrologia)
42. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Ufficio centrale di geodesia e cartografia)
43. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Ufficio centrale per il controllo dell'edilizia)
44. Główny Urząd Statystyczny (Ufficio centrale di statistica)
45. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio radiotelevisivo nazionale)
46. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Ispettore generale per la protezione dei dati personali)
47. Państwowa Komisja Wyborcza (Commissione elettorale statale)
48. Państwowa Inspekcja Pracy (Ispettorato nazionale del lavoro)
49. Rządowe Centrum Legislacji (Centro legislativo del governo)
50. Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale)
51. Polska Akademia Nauk (Accademia polacca delle scienze)
52. Polskie Centrum Akredytacji (Centro polacco di accreditamento)
53. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centro polacco di prova e certificazione)
54. Polski Komitet Normalizacyjny (Comitato polacco di normazione)
55. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale)
56. Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di sorveglianza finanziaria)
57. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direzione centrale degli archivi di Stato)
58. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di assicurazione sociale agricola)
59. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali)
60. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ispettorato centrale per la protezione delle piante e delle sementi)
61. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Comando centrale del servizio antincendio statale)
62. Komenda Główna Policji (Comando centrale di polizia)
63. Komenda Główna Straży Granicznej (Comando centrale delle guardie di frontiera)
64. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Ispettorato centrale per la qualità commerciale dei prodotti agroalimentari)
65. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Ispettorato centrale per la protezione dell'ambiente)
66. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Ispettorato centrale per i trasporti su strada)
67. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Ispettorato farmaceutico centrale)
68. Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario centrale)
69. Główny Inspektorat Weterynarii (Ispettorato veterinario centrale)
70. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agenzia per la sicurezza interna)
71. Agencja Wywiadu (Agenzia di intelligence esterna)
72. Agencja Mienia Wojskowego (Agenzia per il patrimonio militare)

73. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)
74. Agencja Rynku Rolnego (Agenzia per i mercati agricoli)
75. Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)
76. Państwowa Agencja Atomistyki (Agenzia statale per l'energia atomica)
77. Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia)
78. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque)
79. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fondo statale per la riabilitazione delle persone disabili)
80. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Istituto per la memoria nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca)
81. Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Servizio doganale della Repubblica di Polonia)

PORTOGALLO

1. Presidência do Conselho de Ministros (Presidenza del Consiglio dei Ministri)
2. Ministério das Finanças (Ministero delle Finanze)
3. Ministério da Defesa Nacional (Ministero della Difesa)
4. Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministero degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero)
5. Ministério da Administração Interna (Ministero degli Affari interni)
6. Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia)
7. Ministério da Economia (Ministero dell'Economia)
8. Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca)
9. Ministério da Educação (Ministero dell'Istruzione)
10. Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore)
11. Ministério da Cultura (Ministero della Cultura)
12. Ministério da Saúde (Ministero della Salute)
13. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale)
14. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministero dei Lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa)
15. Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministero delle Città, della gestione del territorio e dell'ambiente)
16. Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministero delle Qualifiche e dell'occupazione)
17. Presidência da República (Presidenza della Repubblica)
18. Tribunal Constitucional (Corte costituzionale)
19. Tribunal de Contas (Corte dei conti)
20. Provedoria de Justiça (Mediatore)

ROMANIA

- Administrația Prezidențială (Amministrazione presidenziale)
- Senatul României (Senato rumeno)
- Camera Deputaților (Camera dei deputati)
- Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di Cassazione e di giustizia)
- Curtea Constituțională (Corte costituzionale)
- Consiliul Legislativ (Consiglio legislativo)
- Curtea de Conturi (Corte dei conti)

Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura)

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Ufficio del Procuratore presso l'Alta Corte di Cassazione e di giustizia)

Secretariatul General al Guvernului (Segretariato generale del Governo)

Cancelaria primului ministru (Cancelleria del Primo ministro)

Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri)

Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministero dell'Economia e delle finanze)

Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia)

Ministerul Apărării (Ministero della Difesa)

Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministero dell'Interno e delle riforme amministrative)

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (Ministero del Lavoro, della famiglia e delle pari opportunità)

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministero delle Piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e delle professioni liberali)

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

Ministerul Transporturilor (Ministero dei Trasporti)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministero dello Sviluppo, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa)

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (Ministero dell'Istruzione, della ricerca e della gioventù)

Ministerul Sănătății Publice (Ministero della Salute pubblica)

Ministerul Culturii și Cultelor (Ministero della Cultura e degli Affari religiosi)

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministero delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione)

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile (Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile)

Serviciul Român de Informații (Servizio rumeno di intelligence)

Serviciul Român de Informații Externe (Servizio rumeno di intelligence esterna)

Serviciul de Protecție și Pază (Servizio di protezione e di sorveglianza)

Serviciul de Telecomunicații Speciale (Servizio per le telecomunicazioni speciali)

Consiliul Național al Audiovizualului (Consiglio audiovisivo nazionale)

Direcția Națională Anticorupție (Direzione nazionale anticorruzione)

Inspectoratul General de Poliție (Ispettorato generale di polizia)

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorità nazionale di regolamentazione e monitoraggio degli appalti pubblici)

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) (Autorità nazionale per la regolamentazione dei servizi dei servizi comunitari di pubblica utilità)

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorità nazionale per la sicurezza sanitaria, veterinaria e alimentare)

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

Autoritatea Navală Română (Autorità navale rumena)

Autoritatea Feroviară Română (Autorità ferroviaria rumena)

Autoritatea Rutieră Română (Autorità stradale rumena)

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione)

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorità nazionale per i disabili)
Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorità nazionale per i giovani)
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (Autorità nazionale per la ricerca scientifica)
Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorità nazionale per le comunicazioni)
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorità nazionale per i servizi della società dell'informazione)
Autoritatea Electorală Permanentă (Autorità elettorale permanente)
Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agenzia per le strategie governative)
Agenția Națională a Medicamentului (Agenzia nazionale per i medicinali)
Agenția Națională pentru Sport (Agenzia nazionale per lo sport)
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione)
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Agenzia nazionale per la regolamentazione dell'energia elettrica)
Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agenzia rumena per la conservazione dell'energia)
Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le risorse minerarie)
Agenția Română pentru Investiții Străine (Agenzia rumena per gli investimenti esteri)
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agenzia nazionale per la funzione pubblica)
Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale di amministrazione fiscale)
Agenția Națională pentru Protecția Familiei (Agenzia nazionale per la protezione della famiglia)
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei (Autorità nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne)
Agenția Națională pentru Protecția Mediului (Agenzia nazionale per la protezione ambientale)
Agenția națională Antidrog (Agenzia nazionale antidroga)

SLOVENIA

1. Predsednik Republike Slovenije (Presidente della Repubblica di Slovenia)
2. Državni zbor (Assemblea nazionale)
3. Državni svet (Consiglio nazionale)
4. Varuh človekovih pravic (Mediatore)
5. Ustavno sodišče (Corte costituzionale)
6. Računsko sodišče (Corte dei conti)
7. Državna revizijska komisja (Commissione nazionale di riesame)
8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia slovena delle arti e delle scienze)
9. Vladne službe (Servizi del Governo)
10. Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze)
11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero degli Affari interni)
12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri)
13. Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa)
14. Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia)
15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministero dell'Economia)
16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione)
17. Ministrstvo za promet (Ministero dei Trasporti)

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dell'energia)
19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali)
20. Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute)
21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia)
22. Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura)
23. Ministerstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica amministrazione)
24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia)
25. Višja sodišča (Tribunali superiori)
26. Okrožna sodišča (Tribunali distrettuali)
27. Okrajna sodišča (Tribunali circondariali)
28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procuratore generale della Repubblica di Slovenia)
29. Okrožna državna tožilstva (Procure distrettuali)
30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia)
31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Avvocatura di Stato della Repubblica di Slovenia)
32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia)
33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Sezione penale per reati minori della Repubblica di Slovenia)
34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Tribunale superiore sociale e del lavoro di Lubiana)
35. Delovna in sodišča (Tribunali del lavoro)
36. Upravne note (Unità amministrative locali)

SLOVACCHIA

Ministeri e altre autorità dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 Coll. relativa alla struttura delle attività del governo e delle autorità dell'amministrazione statale centrale, nella versione modificata dai successivi emendamenti:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministero dell'Economia della Repubblica slovacca)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell'Interno della Repubblica slovacca)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministero della Difesa della Repubblica slovacca)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del Lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell'Istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministero della Cultura della Repubblica slovacca)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero dei Servizi sanitari della Repubblica slovacca)

Úrad vlády Slovenskej republiky (Ufficio del Governo della Repubblica slovacca)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antimonopolio della Repubblica slovacca)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (Ufficio statistico della Repubblica slovacca)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ufficio di geodesia, cartografia e catasto della Repubblica slovacca)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ufficio di normazione, metrologia e prova della Repubblica slovacca)
Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca)
Národný bezpečnostný úrad (Autorità di sicurezza nazionale)
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Cancelleria del Presidente della Repubblica slovacca)
Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca)
Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Procura generale della Repubblica slovacca)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Corte dei conti della Repubblica slovacca)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Ufficio per le telecomunicazioni della Repubblica slovacca)
Poštový úrad (Ufficio di amministrazione delle poste)
Úrad na ochranu osobných údajov (Ufficio per la protezione dei dati personali)
Kancelária verejného ochrancu práv (Cancelleria del mediatore)
Úrad pre finančný trh (Ufficio per i mercati finanziari)

FINLANDIA

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (UFFICIO DEL CANCELLIERE DI GIUSTIZIA)
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET (MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI)
Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorità finlandese di regolamentazione delle comunicazioni)
Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE (Direzione finlandese della motorizzazione)
Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Autorità finlandese per l'aviazione civile)
Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Istituto meteorologico finlandese)
Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (Amministrazione marittima finlandese)
Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Amministrazione delle ferrovie)
Rautatievirasto – Järnvägsverket (Agenzia ferroviaria finlandese)
Tiehallinto – Vägförvaltningen (Amministrazione delle strade)
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET (MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE)
Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorità finlandese per la sicurezza alimentare)
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Agenzia finlandese per la misurazione topografica)
OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTERO DI GIUSTIZIA)
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per la protezione dei dati)
Tuomioistuimet – domstolar (Tribunali)
Korkein oikeus – Högsta domstolen (Corte suprema)

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema)

Hovioikeudet – hovrätter (Corti d'appello)

Kärjäoikeudet – tingsrätter (Tribunali di circoscrizione)

Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunali amministrativi)

Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunale commerciale)

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro)

Vakuutusoikey – Försäkringsdomstolen (Tribunale delle assicurazioni)

Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Ufficio per i reclami dei consumatori)

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Amministrazione penitenziaria)

HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (Istituto europeo per la prevenzione e la lotta contro la criminalità)

Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Centro servizi di amministrazione della giustizia)

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Centro informatico per l'amministrazione della giustizia)

Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Centro dei registri giuridici)

Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Centro di indagine sugli incidenti)

Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Agenzia per le sanzioni penali)

Rikksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande (Consiglio finlandese per la prevenzione della criminalità)

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTERO DELL'ISTRUZIONE)

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Commissione nazionale per l'istruzione)

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Commissione finlandese per la classificazione dei film)

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTERO DELLA DIFESA)

Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Forze armate finlandesi)

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTERO DELL'INTERNO)

Keskusrikopoliisi – Centralkriminalpolisen (Servizio centrale di polizia criminale)

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (Polizia stradale nazionale)

Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Guardie di frontiera)

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Centri di accoglienza statali per i richiedenti d'asilo)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI E DELLA SALUTE)

Työttömyysturvalautakunta – Besvärnsämnden för utkomstskyddsärenden (Commissione di ricorso per la disoccupazione)

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärnsämnden för socialtrygghet (Commissione di ricorso per la previdenza sociale)

Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agenzia nazionale per i medicinali)

Terveysdenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorità nazionale per le questioni medico-legali)

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centro per la radioprotezione e la sicurezza nucleare)

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET (MINISTERO DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA)

Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agenzia finlandese per la tutela dei consumatori)

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorità finlandese per la concorrenza)

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Ufficio brevetti e registrazioni)
 Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Ufficio del conciliatore nazionale)
 Työneuvosto – Arbetsrådet (Consiglio del lavoro)
 Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Ente finlandese di prospezione geologica)
 Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (Centro nazionale per l'approvvigionamento di emergenza)
 Mittatekniikan keskus - MIKES – Mätteknikcentralen (Centro di metrologia e accreditamento)
 Turvatekniikan keskus - TUKES – Säkerhetsteknikcentralen (Centro per le tecnologie della sicurezza)
 Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmännens byrå (Ufficio del mediatore per le minoranze)
 ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
 VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (UFFICIO DEL PRIMO MINISTRO)
 VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTERO DELLE FINANZE)
 Valtiokonttori – Statskontoret (Tesoro nazionale)
 Verohallinto – Skatteförvaltningen (Amministrazione fiscale)
 Tullilaitos – Tullverket (Dogane)
 Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centro anagrafico)
 Tilastokeskus – Statistikcentralen (Centro statistico finlandese)
 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTERO DELL'AMBIENTE)
 Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Centro finlandese per l'ambiente)
 VALTIONTALouden TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (CORTE DEI CONTI NAZIONALE)

SVEZIA

Accademia reale di belle arti	Akademien för de fria konsterna
Commissione nazionale per i reclami dei consumatori	Allmänna reklamationsnämnden
Tribunale del lavoro	Arbetsdomstolen
Servizio pubblico svedese per l'impiego	Arbetsförmedlingen
Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici	Arbetsgivarverk, statens
Istituto nazionale per la vita lavorativa	Arbetslivsinstitutet
Autorità svedese per l'ambiente di lavoro	Arbetsmiljöverket
Commissione per il fondo successioni svedese	Arvsfondsdelegationen
Museo svedese di architettura	Arkitekturmuseet
Archivio nazionale delle immagini e dei suoni	Ljud och bildarkiv, statens
Ufficio dell'ombudsman per l'infanzia	Barnombudsmannen
Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria	Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
Biblioteca reale	Kungliga Biblioteket
Commissione nazionale dei censori cinematografici	Biografbyrå, statens
Dizionario biografico svedese	Biografiskt lexikon, svenskt
Commissione nazionale dei principi contabili	Bokföringsnämnden

Ufficio svedese di registrazione delle società	Bolagsverket
Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi	Bostadskreditnämnd, statens (BKN)
Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione	Boverket
Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine	Brottsförebyggande rådet
Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime del crimine	Brottsoffermyndigheten
Commissione nazionale per il sostegno agli studenti	Centrala studiestödsnämnden
Commissione per l'ispezione dei dati	Datainspektionen
Ministeri (amministrazioni pubbliche)	Departementen
Amministrazione giudiziaria nazionale	Domstolsverket
Commissione nazionale per la sicurezza elettrica	Elsäkerhetsverket
Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione	Exportkreditnämnden
Autorità di vigilanza finanziaria	Finansinspektionen
Direzione nazionale della pesca	Fiskeriverket
Istituto della salute pubblica	Folkhälsoinstitut, statens
Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale	Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Ente nazionale delle fortificazioni	Fortifikationsverket
Ufficio nazionale di mediazione	Medlingsinstitutet
Amministrazione del materiale della difesa	Försvarets materielverk
Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa	Försvarets radioanstalt
Musei nazionali svedesi di storia militare	Försvarshistoriska museer, statens
Accademia nazionale della difesa	Försvarshögskolan
Forze armate svedesi	Försvarmakten
Istituto di previdenza sociale	Försäkringskassan
Servizio geologico della Svezia	Geologiska undersökning, Sveriges
Istituto geotecnico svedese	Geotekniska institut, statens
Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali	Glesbygdsverket
Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni	Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning
Commissione svedese della radiodiffusione	Granskningsnämnden för Radio och TV
Servizio svedese dei marittimi pubblici	Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Ufficio dell'Ombudsman sulla disabilità	Handikappombudsmannen
Commissione per le indagini sugli incidenti	Haverikommission, statens
Corti d'appello (6)	Hovrätterna (6)

Tribunali regionali per le locazioni (12)	Hyses- och arrendenämnder (12)
Comitato sulla responsabilità medica	Hälso- och sjukvårdens ansvarsmyndighet
Ente nazionale per l'istruzione superiore	Högskoleverket
Corte suprema	Högsta domstolen
Istituto nazionale dei fattori psicosociali e della salute	Institut för psykosocial miljömedicin, statens
Istituto nazionale per gli studi regionali	Institut för tillväxtpolitiska studier
Istituto svedese di fisica spaziale	Institutet för rymdfysik
Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione	Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Ente nazionale per la migrazione	Migrationsverket
Agenzia nazionale per il coordinamento delle politiche sulla disabilità	Myndigheten för handikappolitisk samordning
Agenzia nazionale per le reti e la cooperazione nell'istruzione superiore	Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Ente nazionale per l'agricoltura	Jordbruksverk, statens
Ufficio del Cancelliere della giustizia	Justitiekanslern
Ufficio dell'ombudsman per le pari opportunità	Jämställdhetsombudsmannen
Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi	Kammarkollegiet
Corti d'appello amministrative (4)	Kammarrätterna (4)
Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche	Kemikalieinspektionen
Ente nazionale per il commercio	Kommerskollegium
Ente nazionale per i sistemi innovativi	Verket för innovationssystem (VINNOVA)
Istituto nazionale della ricerca economica	Konjunkturinstitutet
Autorità svedese per la concorrenza	Konkurrensverket
Accademia di arti, mestieri e design	Konstfack
Accademia di belle arti	Konsthögskolan
Museo nazionale di belle arti	Nationalmuseum
Commissione delle sovvenzioni per l'arte	Konstnärskommittén
Consiglio nazionale dell'arte	Konstråd, statens
Ente nazionale consumatori	Konsumentverket
Laboratorio nazionale di scienza forense	Kriminaltekniska laboratorium, statens
Amministrazione penitenziaria e servizio di libertà vigilata	Kriminalvården
Commissione nazionale per la liberazione condizionale	Kriminalvårdsnämnden
Autorità di esecuzione svedese	Kronofogdemyndigheten
Consiglio nazionale degli affari culturali	Kulturråd, statens
Guardia costiera nazionale	Kustbevakningen

Ente nazionale per l'agrimensura	Lantmäteriverket
Arsenale reale	Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet
Ente nazionale dell'alimentazione	Livsmedelsverk, statens
Commissione nazionale delle lotterie	Lotteriinspektionen
Agenzia per i prodotti medicinali	Läkemedelsverket
Tribunali amministrativi di primo grado (24)	Länsrätterna (24)
Direzioni amministrative provinciali (24)	Länsstyrelserna (24)
Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici	Pensionsverk, statens
Tribunale del commercio	Marknadsdomstolen
Istituto meteorologico e idrologico svedese	Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
Museo moderno	Moderna museet
Biblioteca musicale nazionale	Musiksamlingar, statens
Museo di storia naturale	Naturhistoriska riksmuseet
Ente nazionale di protezione dell'ambiente	Naturvårdsverket
Istituto nordico di studi africani	Nordiska Afrikainstitutet
Scuola nordica di salute pubblica	Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Commissione dei notai	Notarienämnden
Autorità nazionale svedese per le adozioni internazionali	Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale	Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica	Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Tribunale dei ricorsi sui brevetti	Patentbesvärsrätten
Ufficio di registrazione e brevetti	Patent- och registreringsverket
Commissione nazionale dell'anagrafe	Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden
Segretariato svedese per la ricerca sul polo	Polarforskningssektariatet
Commissione delle sovvenzioni alla stampa	Presstödsnämnden
Consiglio del Fondo sociale europeo in Svezia	Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Ente della radiotelevisione	Radio- och TV-verket
Uffici governativi	Regeringskansliet
Corte amministrativa suprema	Regeringsrätten
Commissione centrale dei beni culturali	Riksantikvarieämbetet
Archivi nazionali	Riksarkivet
Banca di Svezia	Riksbanken
Ufficio amministrativo del Parlamento svedese	Riksdagsförvaltningen

Ombudsman parlamentari	Riksdagens ombudsmän, JO
Revisori dei conti parlamentari	Riksdagens revisorer
Ufficio del debito nazionale	Riksgäldskontoret
Direzione nazionale di polizia	Rikspolisstyrelsen
Ente nazionale della revisione contabile	Riksrevisionen
Servizio delle esposizioni itineranti	Riksutställningar, Stiftelsen
Commissione nazionale dello spazio	Rymdstyrelsen
Consiglio nazionale di ricerca per la vita lavorativa e le scienze sociali	Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ente nazionale dei servizi di soccorso	Räddningsverk, statens
Autorità regionale per l'assistenza giuridica	Rättshjälpsmyndigheten
Ente nazionale della medicina legale	Rättsmedicinalverket
Direzione scolastica sami	Sameskolstyrelsen och sameskolor
Scuole sami	
Ente nazionale marittimo	Sjöfartsverket
Musei nazionali marittimi	Maritima museer, statens
Commissione svedese per la protezione della sicurezza e dell'integrità	Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Agenzia delle entrate svedese	Skatteverket
Direzione nazionale delle foreste	Skogsstyrelsen
Ente nazionale per l'istruzione	Skolverk, statens
Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive	Smittskyddsinstitutet
Direzione nazionale della salute e del benessere	Socialstyrelsen
Ispettorato nazionale delle sostanze esplosive e infiammabili	Sprängämnesinspektionen
Istituto nazionale di statistica	Statistiska centralbyrån
Agenzia per lo sviluppo amministrativo	Statskontoret
Autorità svedese per la sicurezza radioattiva	Strålsäkerhetsmyndigheten
Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo	Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA
Direzione nazionale per la difesa psicologica	Styrelsen för psykologiskt försvar
Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità	Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Istituto svedese	Svenska Institutet, stiftelsen
Biblioteca degli audiolibri e delle pubblicazioni in Braille	Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Tribunali di primo grado (97)	Tingsrätterna (97)
Commissione per le proposte di nomina dei giudici	Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Centro di arruolamento delle forze armate	Totalförsvarets pliktverk

Istituto nazionale di ricerca per la difesa	Totalförsvarets forskningsinstitut
Amministrazione doganale	Tullverket
Autorità svedese per il turismo	Turistdelegationen
Direzione nazionale della gioventù	Ungdomsstyrelsen
Università e istituti universitari	Universitet och högskolor
Commissione per gli stranieri	Utlänningsnämnden
Istituto nazionale di analisi e certificazione delle sementi	Utsädeskontroll, statens
Amministrazione nazionale delle strade	Vägverket
Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue	Vatten- och avloppsnämnd, statens
Ente nazionale per l'istruzione superiore	Verket för högskoleservice (VHS)
Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale	Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Consiglio nazionale delle ricerche	Vetenskapsrådet
Istituto nazionale veterinario	Veterinärmedicinska anstalt, statens
Istituto nazionale di ricerca su strade e trasporti	Väg- och transportforskningsinstitut, statens
Commissione nazionale delle varietà vegetali	Växtsortnämnd, statens
Procura nazionale	Åklagarmyndigheten
Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze	Krisberedskapsmyndigheten

REGNO UNITO

Cabinet Office
Office of the Parliamentary Counsel
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Competition Commission
Gas and Electricity Consumers' Council
Office of Manpower Economics
Department for Children, Schools and Families
Department of Communities and Local Government
Rent Assessment Panels
Department for Culture, Media and Sport
British Library
British Museum
Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority
Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary's Department
Government Communications Headquarters
Home Office
HM Inspectorate of Constabulary
House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
Defence Equipment & Support
Meteorological Office
Ministry of Justice
Boundary Commission for England
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal - Criminal
Employment Appeals Tribunal
Employment Tribunals
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Office of the Social Security Commissioners
Parole Board and Local Review Committees
Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
Supreme Court Group (England and Wales)
Transport Tribunal
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments
National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates' Courts
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department for Employment and Learning
Northern Ireland, Department for Regional Development
Northern Ireland, Department for Social Development
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office for National Statistics
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards

Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels

Note concernenti la sezione A (Enti dell'amministrazione centrale)

1. L'elenco degli enti dell'amministrazione centrale degli Stati membri comprende anche qualsiasi ente subordinato a qualunque amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, purché non provvisto di una personalità giuridica distinta.
2. Per quanto riguarda gli appalti indetti da enti nel settore della difesa e della sicurezza, sono compresi solo i materiali non sensibili e non bellici che figurano nell'elenco di cui alla sezione D (Beni).
3. L'elenco degli enti dell'amministrazione centrale degli Stati membri è aggiornato in seguito a qualunque aggiornamento dell'appendice dell'Unione dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC.

Sezione B

Enti dell'amministrazione regionale e locale

Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli enti dell'amministrazione regionale e locale contemplati dalla presente sezione laddove il valore stimato dell'appalto sia pari o superiore alle seguenti soglie:

Beni di cui alla sezione D (Beni):	DSP	200 000
Servizi di cui alla sezione E (Servizi):	DSP	200 000
Servizi di costruzione di cui alla sezione F (Servizi di costruzione):	DSP	5 000 000

Enti dell'amministrazione regionale e locale che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo:

1. Le città-regioni figuranti nell'elenco di cui alla classificazione comune delle unità territoriali (di seguito "NUTS") istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), e relative modifiche (di seguito "regolamento NUTS"), di livello NUTS 1 e NUTS 2 e, per gli Stati membri che non comprendono tali città-regioni, le amministrazioni aggiudicatrici locali corrispondenti alle due zone urbane più importanti figuranti nell'elenco di livello NUTS 3 di detto regolamento.

Ai fini della presente sezione, per "città-regioni" s'intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative di livello NUTS 1 e NUTS 2 di cui al regolamento NUTS, che corrispondono alle città e alle zone metropolitane cui l'assetto costituzionale degli Stati membri interessati o qualunque altra normativa pertinente riconosce le prerogative o lo status di amministrazioni aggiudicatrici regionali ordinarie.

Ai fini della presente sezione, per "amministrazioni aggiudicatrici locali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative di livello NUTS 3, di cui al regolamento NUTS.

2. Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che sono organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, le quali:
 - a) prestano servizi sanitari;
 - b) prestano servizi di istruzione superiore; o
 - c) svolgono attività di ricerca.

Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualunque organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - b) dotato di personalità giuridica; e
 - c) finanziato per la maggior parte dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, o la cui gestione sia posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
3. Di seguito è riportato un elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici che rientrano nella prima o nella seconda categoria di enti dell'amministrazione regionale e locale.

A. Elenco indicativo di città-regioni e di amministrazioni aggiudicatrici locali

BELGIO

Regione di Bruxelles-Capitale: (BE1)

BULGARIA

Sofia e dintorni: (BG 412 e 411)

Varna e dintorni: (BG 331)

CECHIA

Praga capitale: (CZ 01)

DANIMARCA

Copenaghen capitale: (DK 01)

GERMANIA

Regione di Berlino: (DE3)

Regione di Brema: (DE5)

Regione di Amburgo: (DE6)

ESTONIA

Tallinn e dintorni: Estonia settentrionale (EE001)

Tartu e dintorni: Estonia meridionale (EE008)

IRLANDA

Dublino e dintorni: (IE021)

Cork e dintorni: Irlanda sudoccidentale (IE 025)

GRECIA

Zona metropolitana di Atene: (da EL 301 a EL 304)

Salonicco e dintorni: (EL 522)

SPAGNA

Regione di Madrid: (ES 3)

Regione di Valencia: (ES 52)

FRANCIA

Parigi e dintorni: Parigi, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne (FR101, da FR 105 a FR 107)

Città di Lione e dintorni: Rhône (FR 716)

CROAZIA

Zagabria e dintorni: (HR 041 e 042)

Spalato e dintorni: provincia di Spalato e Dalmazia (HR 035)

ITALIA

Roma e dintorni: (ITI43)

Milano e dintorni: (ITC4C)

CIPRO

Nicosia e dintorni: (CY000)

LETTONIA

Riga e dintorni: (LV006)

Daugavpils e dintorni: Latgale (LV005)

LITUANIA

Vilnius e dintorni: (LT00A)

Kaunas e dintorni: distretto di Kaunas (LT002)

LUSSEMBURGO

Città di Lussemburgo e dintorni: (LU000)

UNGHERIA

Budapest: (HU 01)

MALTA

La Valletta e dintorni: isola principale di Malta (MT001)

PAESI BASSI

Zona metropolitana di Amsterdam: (NL326)

Rotterdam e dintorni: Olanda Meridionale – sud-ovest (NL33A)

AUSTRIA

Vienna: (AT 13)

Salisburgo: (AT 32)

POLONIA

Varsavia e dintorni: (PL 127)

Cracovia e dintorni: (PL 213)

PORTOGALLO

Zona metropolitana di Lisbona: (PT 17)

ROMANIA

Bucarest e dintorni: (RO 321)

SLOVENIA

Lubiana e dintorni: Slovenia centrale (SI 041)

Maribor e dintorni: Podravska (SI 032)

SLOVACCHIA

Bratislava: (SK 01)

FINLANDIA

Helsinki-Uusimaa: (FI 1B)

SVEZIA

Stoccolma: (SE11)

REGNO UNITO

Londra: (UKI)

B. Elenco indicativo degli organismi di diritto pubblico

BELGIO

Organismi

C

- Centre hospitalier de Mons
- Centre hospitalier de Tournai
- Centre hospitalier universitaire de Liège

F

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

H

- Het Gemeenschapsonderwijs

I

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhankelijk van de Franse Gemeenschap
- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
- Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
- Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur
- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch Patrimonium
- Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

O

- Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Slijtstoffen

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
- Vlaamse interuniversitaire Raad
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

BULGARIA

Organismi

- Български червен кръст (Croce Rossa bulgara)
- Българска академия на науките (Accademia delle scienze bulgara)
- Национален център за аграрни науки (Centro nazionale di scienza agraria)

Categorie

Università statali, istituite ai sensi dell'articolo 13 della Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

- Аграрен университет – Пловдив (Università agricola – Plovdiv)
- Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Accademia della musica, della danza e delle belle arti – Plovdiv)
- Академия на Министерството на вътрешните работи
- Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (Università Santi Cirillo e Metodio di Veliko Tarnovo)
- Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна (Accademia navale N. Y. Vaptsarov – Varna)
- Висше строително училище "Любен Каравелов" – София (Scuola superiore di ingegneria civile "Lyuben Karavelov" – Sofia)
- Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София (Scuola superiore dei trasporti "Todor Kableshkov" – Sofia)
- Военна академия "Г. С. Раковски" – София (Accademia militare "G. S. Rakovski" – Sofia)
- Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София (Accademia musicale di Stato "Prof. Pancho Vladigerov" – Sofia)
- Икономически университет – Варна (Università di economia – Varna)
- Колеж по телекомуникации и пощи – София (Istituto delle poste e telecomunicazioni – Sofia)
- Лесотехнически университет – София (Università forestale – Sofia)
- Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" – Варна (Università medica "Prof. D-r Paraskev Stoyanov" – Varna)
- Медицински университет – Плевен (Università medica – Pleven)
- Медицински университет – Пловдив (Università medica – Plovdiv)

- Медицински университет – София (Università medica – Sofia)
 - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" – София (Università di scienze minerarie e geologiche "St. Ivan Rilski" – Sofia)
 - Национален военен университет "Васил Левски" – Велико Търново (Università militare nazionale "Vasil Levski" – Veliko Tarnovo)
 - Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" – София (Accademia nazionale di arti teatrali e cinematografiche "Krasyo Sarafov" – Sofia)
 - Национална спортна академия "Васил Левски" – София (Accademia nazionale dello sport "Vasil Levski" – Sofia)
 - Национална художествена академия – София (Accademia nazionale delle arti – Sofia)
 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" (Università "Paisiy Hilendarski" di Plovdiv)
 - Русенски университет "Ангел Кънчев" (Università "Angel Kanchev" di Ruse)
 - Софийски университет "Св. Климент Охридски" (Università "St. Kliment Ohridski" di Sofia)
 - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Scuola superiore specializzata in biblioteconomia e tecnologie dell'informazione – Sofia)
 - Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свишов (Accademia di economia "D. A. Tsenov" – Svishtov)
 - Технически университет – Варна (Università tecnica – Varna)
 - Технически университет – Габрово (Università tecnica – Gabrovo)
 - Технически университет – София (Università tecnica – Sofia)
 - Тракийски университет - Стара Загора (Università Trakia – Stara Zagora)
 - Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас (Università "Prof. Dr. Asen Zlatarov" – Burgas)
 - Университет за национално и световно стопанство – София (Università dell'economia nazionale e mondiale – Sofia)
 - Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia – Sofia)
 - Университет по хранителни технологии – Пловдив (Università delle tecnologie alimentari – Plovdiv)
 - Химико-технологичен и металургичен университет - София (Università di tecnologia chimica e metallurgia – Sofia)
 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" (Università "Konstantin Preslavski" di Shumen)
 - Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград (Università sudoccidentale "Neofit Rilski" – Blagoevgrad)
- Scuole statali e municipali ai sensi della Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)
- Istituti culturali ai sensi della Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
- Училища по изкуствата и културата (Scuole artistiche e culturali)
 - Български културни институти в чужбина (Istituti culturali bulgari all'estero)
- Istituti medici statali e/o municipali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)
- Istituti medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
- Домове за медико-социални грижи за деца (Strutture sanitarie e sociali per l'infanzia)
 - Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Strutture sanitarie per l'assistenza psichiatrica ospedaliera)
 - Центрове за спешна медицинска помощ (Centri di pronto soccorso)
 - Центрове за трансфузионна хематология (Centri ematologici trasfusionali)
 - Болница "Лозенец" (Ospedale "Lozenets")

- Военномедицинска академия (Accademia medica militare)
- Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Istituto medico del ministero dell'Interno)
- Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Istituti medici del ministero della Giustizia)
- Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Istituti medici del ministero dei Trasporti)

Persone giuridiche a carattere non commerciale, istituite per rispondere alle esigenze di interesse generale, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca a norma della Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 21, della Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004)

CESCHIA

- Università

e altri soggetti giuridici istituiti mediante legge speciale che, per la propria gestione e in conformità con la normativa di bilancio, utilizzano fondi del bilancio pubblico, fondi statali, contributi di istituzioni internazionali, fondi del bilancio delle autorità distrettuali o delle divisioni territoriali indipendenti, e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

DANIMARCA

Categorie

- Andre forvaltningssubjekter (altri organismi amministrativi pubblici) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca;
- Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (università, cfr. testo unico n. 1368, del 7 dicembre 2007, relativo alle università).

GERMANIA

Categorie

Persone giuridiche di diritto pubblico che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca:

1) Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen – (università)
- kassenärztliche Vereinigungen – (associazioni di medici delle casse malattia)

2) Istituti e fondazioni

Enti aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggetti al controllo dello Stato, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca:

- Rechtsfähige Bundesanstalten – (istituzioni federali con capacità giuridica)
- Wohlfahrtsstiftungen – (fondazioni di assistenza)

Persone giuridiche di diritto privato

Enti aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggetti al controllo dello Stato, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca, ivi comprese le "kommunale Versorgungsunternehmen" (servizi pubblici dei comuni):

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen) – [sanità: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica]
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [istruzione: centri di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione, corsi serali per adulti]

- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – [scienze, ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, organismi di promozione della ricerca]

ESTONIA

- Eesti Kunstiakadeemia
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
- Eesti Maaülikool
- Eesti Teaduste Akadeemia
- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
- Tallinna Ülikool
- Tallinna Tehnikaülikool
- Tartu Ülikool

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto privato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.7.2007, 15, 76) e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

IRLANDA

Organismi

- Forfás (strategia e consulenze per le imprese, il commercio, la scienza, la tecnologia e l'innovazione)
- FÁS (formazione industriale e all'impiego)
- Health and Safety Authority
- CERT (formazione nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo)
- Teagasc (ricerca, formazione e sviluppo nel settore dell'agricoltura)
- Marine Institute

Categorie

- Health Service Executive
- Ospedali e istituzioni pubbliche simili
- Comitati per l'insegnamento professionale
- Scuole e istituti di istruzione pubblici
- Agenzie istituite per prestare servizi sanitari o di istruzione superiore o per svolgere attività di ricerca, ad esempio Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute.
- Altri organismi pubblici che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

GRECIA

Categorie

- a) Enti pubblici che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.
- b) Persone giuridiche di diritto privato, di proprietà dello Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

- c) Persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, ad associazioni locali dei comuni nonché ad imprese ed enti pubblici, o alle persone giuridiche di cui alla lettera b), o che sono regolarmente sovvenzionate da tali persone giuridiche per almeno il 50 % del loro bilancio annuale, conformemente alle disposizioni applicabili o al proprio statuto, oppure le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico, e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

SPAGNA

Categorie

- Organismi ed enti di diritto pubblico soggetti alla "Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público" (legislazione nazionale spagnola sugli appalti), a norma del suo articolo 3, diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado (amministrazione generale dello Stato), dell'Administración de las Comunidades Autónomas (amministrazione delle regioni autonome) e delle Corporaciones Locales (enti locali), che prestano servizi sanitari o svolgono attività di ricerca
- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social – (enti di gestione e servizi comuni della sanità e della sicurezza sociale)

FRANCIA

Categorie

1) Organismi pubblici nazionali:

- Académie des Beaux-arts
- Académie française
- Académie des inscriptions et belles-lettres
- Académie des sciences
- Académie des sciences morales et politiques
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
- Ecoles d'architecture
- Institut national de la consommation
- Groupements d'intérêt public, tra cui:
 - Agence EduFrance
 - ODI France (observation, développement et ingénierie touristique)
 - Agence nationale de lutte contre l'illettrisme

2) Organismi pubblici amministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale:

- Etablissements publics hospitaliers (ad esempio l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller)

CROAZIA

- Agency Alan d.o.o.
- CARnet (Rete accademica e di ricerca croata)
- Centri di cura e assistenza
- Centri di assistenza sanitaria
- Archivi di Stato
- Istituto statale per la protezione della natura
- Fondo per la protezione ambientale e l'efficienza energetica
- Accademia croata delle scienze e delle arti

- Associazione croata per la cultura tecnologica
- Centro croato per l'allevamento equino – Scuderie di Stato di Đakovo e Lipik
- Centro croato per l'agricoltura, i prodotti alimentari e gli affari rurali
- Memoriale e centro di documentazione croato della guerra per la patria
- Istituto croato per la conservazione
- Istituto croato di medicina infortunistica
- Istituto nazionale croato della salute pubblica
- Istituto croato di salute mentale
- Istituto croato di telemedicina
- Istituto croato di tossicologia e antidoping
- Istituto nazionale croato di medicina trasfusionale
- Istituto croato per la salute e la sicurezza sul lavoro
- Istituti pubblici di istruzione superiore
- Istituti scientifici pubblici
- Ospedali clinici
- Centri clinico-ospedalieri
- Cliniche
- Istituto di lessicografia "Miroslav Krleža"
- Sanatori
- Farmacie fondate da autonomie locali e regionali
- Centro internazionale di archeologia subacquea
- Biblioteca nazionale e universitaria
- Fondazione nazionale per la scienza, l'istruzione superiore e lo sviluppo tecnologico della Repubblica di Croazia
- Centro nazionale per la valutazione esterna dell'istruzione
- Consiglio nazionale per l'istruzione superiore
- Consiglio nazionale per la scienza
- Istituti educativi/correzionali
- Istituti di istruzione fondati dalla Repubblica di Croazia o da autonomie locali e regionali
- Ospedali generali
- Policlinici
- Ospedali specializzati
- Centro di calcolo universitario
- Istituti per le cure mediche d'urgenza
- Centri di cure palliative
- Istituti di assistenza sanitaria
- Istituti di salute pubblica

ITALIA

Categorie

- Università statali, istituti universitari statali, consorzi per i lavori interessanti le università
- Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e sperimentazione
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizzazioni che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca di interesse pubblico)

CIPRO

- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
- Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
- Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
- Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
- Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

LETTONIA

- Soggetti di diritto privato che effettuano acquisti a norma della "Publisko iepirkumu likuma prasībām" e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

LITUANIA

- Enti di ricerca e di istruzione (istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca scientifica, parchi di ricerca e tecnologici e altri istituti e organismi la cui attività riguarda la valutazione o l'organizzazione di attività di ricerca e di istruzione)
- Istituti di istruzione superiore
- Enti nazionali del sistema sanitario lituano (istituti per la protezione sanitaria individuale, istituti per la protezione sanitaria pubblica, istituti di attività farmaceutiche e altri istituti di assistenza sanitaria, ecc.)
- Altre persone di diritto pubblico e privato a norma delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici ("Valstybės žinių" (Gazzetta ufficiale) n. 84-2000, 1996; No 4-102, 2006], che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

LUSSEMBURGO

- Établissements publics placés sous la surveillance des communes

UNGHERIA

Organismi

- Egyes költségvetési szervek (determinati organismi di bilancio che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca)

- Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organismi di gestione dei fondi statali specifici che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca)
- A közalapítványok (fondazioni pubbliche che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca)

Categorie

- Enti istituiti per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati o finanziati per la maggior parte da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico), che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- Enti istituiti da legge che ne determina i compiti pubblici e il funzionamento, controllati o finanziati per la maggior parte da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico) e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- Enti istituiti da enti pubblici e da essi controllati, con l'obiettivo di prestare servizi sanitari o di istruzione superiore o svolgere attività di ricerca

MALTA

- Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro)
 - Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknologija (Consiglio maltese per la scienza e la tecnologia)
 - Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze)
 - Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Autorità statistica maltese)
- Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażaġh u Impjiegi (Ministero dell'istruzione, della gioventù e dell'occupazione)
 - Junior College
 - Kullegg Malti għall-Arti, Xjenza u Teknologija (Collegio delle arti, della scienza e della tecnologia di Malta)
 - Università ta' Malta (Università di Malta)
 - Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Fondazione per gli studi internazionali)
 - Korporazzjoni tal-Impjeg u t-Tahriġ (Ente per l'occupazione e la formazione)
 - Awtorità tas-Sahħa u s-Sigurtà (Autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro)
 - Istitut għalStudji Turistiċi (Istituto di studi turistici)
- Ministeru tas-Sahħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità)
 - Fondazzjoni għas-Servizzi Medici (Fondazione per i servizi medici)
 - Sptar Zammit Clapp (Ospedale Zammit Clapp)
 - Sptar Mater Dei (Ospedale Mater Dei)
 - Sptar Monte Carmeli (Ospedale Mount Carmel)
 - Awtorità dwar il-Medicini (Autorità per i medicinali)
 - Kumitat tal-Welfare (Comitato per il welfare)
- Ministeru għall-Investment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione)
 - Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Laboratorio nazionale maltese)
- Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale)
 - Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Fondazione per i servizi previdenziali)

- Sedqa
- Ministeru ghall-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri)
 - Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (Istituto internazionale sull'invecchiamento)

PAESI BASSI

Organismi

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'Interno):
 - Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (Istituto neerlandese per i servizi antincendio e la gestione dei disastri) (NIBRA)
 - Nederlands Bureau Brandweer Examens (Commissione d'esame del servizio antincendio neerlandese) (NBBE)
 - Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (Istituto nazionale per il reclutamento e l'addestramento degli agenti di polizia) (LSOP)
- Ministerie van Economische Zaken — (Ministero degli Affari Economici):
 - Van Swinden Laboratorium B.V. – (Laboratorio van Swinden)
 - Nederlands Meetinstituut B.V. – (Istituto neerlandese di metrologia e tecnologia)
 - Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) – (Agenzia neerlandese per i programmi aerospaziali)
 - Centraal Bureau voor de Statistiek (Ufficio centrale di statistica) (CBS)
 - Energieonderzoek Centrum Nederland – (Centro per la ricerca energetica dei Paesi Bassi) (ECN)
- Ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti:
 - Universiteit Wageningen – (Università e centro di ricerca di Wageningen)
 - Stichting DLO – (Dipartimento di ricerca agricola)
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza)

Le autorità competenti di:

 - scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici ai sensi della Wet Educatie en Beroepsonderwijs (legge sull'istruzione e sull'istruzione professionale)
 - università e istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici, Open University, e cliniche universitarie, ai sensi della Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (legge sull'istruzione superiore e sulla ricerca scientifica)
 - centri nazionali per insegnanti ai sensi della Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (legge sulle sovvenzioni per le attività nazionali di sostegno all'istruzione)
 - servizi ai sensi della Wet Verzelfstandiging Rijksmuseum Diensten (legge sulla privatizzazione dei servizi dei musei nazionali)
 - altri organismi e istituti nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza che ricevono più del 50 % dei finanziamenti dal ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza
- Tutti gli enti che sono sovvenzionati dal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per oltre il 50%, per esempio:
 - Informatie Beheer Groep (IB-Groep)
 - Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)
 - Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO)
 - Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO)
 - Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO)
 - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

- Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF)
- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
- Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
- Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom)
- Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
- Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF)
- Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw
- Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD)
- Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie
- Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
- Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
- Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie
- Stichting Participatiefonds voor het onderwijs
- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
- College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
- Stichting Lezen
- Centrum voor innovatie van opleidingen
- Instituut voor Leerplanontwikkeling
- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
- BVE-Raad
- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
- Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
- Stichting SoFoKles
- Europees Platform
- School der Poëzie
- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
- Doe Maar Dicht Maar
- ElHizjra
- Jongeren Onderwijs Media
- Ministero della Salute, del benessere e dello sport:
 - College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) – (Commissione di valutazione dei medicinali)

- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen – (Commissione nazionale per il risanamento delle strutture ospedaliere)
- Zorgonderzoek Nederland (ZON) – (Consiglio di ricerca e sviluppo in ambito sanitario)
- N.V. KEMA/Stichting TNO Certification – (Certificazione KEMA/TNO)
- College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) – (Commissione nazionale per le strutture ospedaliere)
- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) – (Fondazione per la promozione della salute pubblica e dell'ambiente)
- Stichting Sanquin Bloedvoorziening – (Fondazione Sanquin per l'approvvigionamento di sangue)
- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) – (Fondazione neerlandese per i trapianti)
- Regionale Indicatieorganen (RIO's) – (Organismi regionali di valutazione delle esigenze)

AUSTRIA

- Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

POLONIA

1) Università e istituti accademici pubblici:

- Uniwersytet w Białymstoku
- Uniwersytet w Gdańsku
- Uniwersytet Śląski
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Katolicki Uniwersytet Lubelski
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
- Uniwersytet Łódzki
- Uniwersytet Opolski
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika
- Uniwersytet Szczeciński
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Uniwersytet Warszawski
- Uniwersytet Rzeszowski
- Uniwersytet Wrocławski
- Uniwersytet Zielonogórski
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Politechnika Białostocka
- Politechnika Częstochowska
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Koszalińska

- Politechnika Krakowska
- Politechnika Lubelska
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Opolska
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
- Politechnika Szczecińska
- Politechnika Śląska
- Politechnika Świętokrzyska
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Wroclawska
- Akademia Morska w Gdyni
- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamicieckiego w Katowicach
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
- Szkoła Główna Handlowa
- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
- Akademia Podlaska w Siedlcach
- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
- Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
- Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Akademia Rolnicza w Lublinie
- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
- Akademia Rolnicza w Szczecinie
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Akademia Rolnicza we Wrocławiu
- Akademia Medyczna w Białymstoku
- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
- Akademia Medyczna w Gdańsku
- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- Akademia Medyczna w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
- Akademia Medyczna w Warszawie
- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
- Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
- Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
- Akademia Obrony Narodowej
- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
- Akademia Muzyczna w Krakowie
- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

- Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
- Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
- Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
- 2) Istituti pubblici di ricerca, istituti di ricerca e sviluppo e altri istituti di ricerca
- 3) Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica il cui organo di finanziamento è un'autorità regionale o locale o una loro associazione.

PORTOGALLO

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- Serviços públicos personalizados – (servizi pubblici dotati di personalità giuridica) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- Fundações públicas – (fondazioni pubbliche) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità)
- Instituto de Meteorologia – (Istituto di meteorologia)
- Instituto do Sangue – (Istituto portoghese del sangue)

ROMANIA

- Academia Română (Accademia rumena)
- Institutul European din România (Istituto europeo della Romania)
- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Istituto per la ricerca sui crimini del comunismo)
- Institutul de Memorie Culturală (Istituto della memoria culturale)
- Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (Agenzia nazionale per i programmi comunitari di istruzione e formazione)
- Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior (Centro europeo dell'UNESCO per l'istruzione superiore)
- Palatul Național al Copiilor (Palazzo nazionale dei bambini)
- Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate (Centro nazionale per le borse di studio all'estero)
- Agenția pentru Sprijinirea Studenților (Agenzia per gli aiuti agli studenti)

- Institutul Național de Cercetare pentru Sport (Centro nazionale di ricerca per lo sport)
- Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie (Centro nazionale per i miglioramenti e la riproduzione nel settore zootecnico)
- Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Laboratorio centrale per la quarantena fitosanitaria)
- Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (Laboratorio centrale per la qualità delle sementi e del materiale di moltiplicazione)
- Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară (Istituto di igiene e di salute pubblica e veterinaria)
- Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (Istituto per le diagnosi e la salute degli animali)
- Banca de Resurse Genetice Vegetale (Banca di risorse genetiche vegetali)
- Administrația Națională de Meteorologie (Amministrazione nazionale della meteorologia)
- Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic (Agenzia per la gestione della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico – AMCSIT)
- Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "RoEduNet" (Ufficio per l'amministrazione e il funzionamento delle reti di trasmissione di dati– RoEduNe)
- Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale (Centro rumeno di istruzione e formazione per il personale dei trasporti navali)
- Agenția Spațială Română (Agenzia spaziale rumena)
- Școala Superioară de Aviație Civilă (Scuola superiore di aviazione civile)
- Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni (Centro di formazione per il personale dell'industria di Busteni)
- Centrul de Formare și Management București (Centro di formazione e di gestione commerciale di Bucarest)
- Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare (Agenzia per la ricerca sulle tecniche e tecnologie militari)
- Comisia Națională de Prognoză (CNP) (Commissione nazionale per le previsioni)
- Institutul Național de Statistică (INS) (Istituto nazionale di statistica)
- Consiliul Național pentru Studiarea Arhivelor Securității (Consiglio nazionale per lo studio degli archivi della Sicurezza)
- Institutul Național de Administrație (INA) (Istituto nazionale di amministrazione)
- Biroul Român de Metrologie Legală (Ufficio rumeno di metrologia legale)
- Institutul Național de Expertize Criminalistice (Istituto nazionale delle perizie criminologiche)
- Institutul Național al Magistraturii (Istituto nazionale della magistratura)
- Școala Națională de Grefieri (Scuola nazionale dei cancellieri)
- Institute și centre de cercetare (Istituti e centri di ricerca)
- Institute și centre de cercetare (Istituti e centri di ricerca)
- Instituții de învățământ de stat (Istituti statali di istruzione)
- Universități de stat (Università statali)
- Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (Ospedali, sanatori, cliniche, unità mediche, istituti di medicina legale, servizi di ambulanza)

SLOVENIA

- Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (istituti pubblici per l'assistenza all'infanzia, l'istruzione e lo sport)
- Javni zavodi s področja zdravstva (istituti pubblici per la sanità)
- Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (istituti pubblici per la scienza e la ricerca).

SLOVACCHIA

- Qualsiasi persona giuridica costituita o istituita da un regolamento giuridico specifico o da una misura amministrativa specifica per soddisfare esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale, e che allo stesso tempo soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
 - è finanziata completamente o parzialmente da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera a) o b) o c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - è gestita o controllata da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altro organismo di diritto pubblico, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera a) o b) o c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera a) o b) o c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, designa o elegge oltre la metà dei membri del consiglio di gestione o di supervisione;
 - presta servizi sanitari o di istruzione superiore o svolge attività di ricerca

FINLANDIA

Imprese e organismi pubblici o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti sono soggetti al controllo dell'autorità svedese per la concorrenza e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

REGNO UNITO

Organismi

- Health and Safety Executive
- National Research Development Corporation
- Public Health Laboratory Service Board
- National Blood Authority
- Ordnance Survey

Categorie

- Università e college finanziati a maggioranza da altre amministrazioni aggiudicatrici
- Research Councils (consigli di ricerca)
- National Health Service Strategic Health Authorities (autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale)

Sezione C

Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo di cui alla presente sezione laddove il valore stimato dell'appalto sia pari o superiore alle seguenti soglie:

Beni di cui alla sezione D (Beni)	DSP	400 000
Servizi di cui alla sezione E (Servizi):	DSP	400 000
Servizi di costruzione di cui alla sezione F (Servizi di costruzione):	DSP	5 000 000

Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

1. Tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (di seguito la "direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità"), che sono amministrazioni aggiudicatrici, ad esempio quelle di cui alle sezioni A (Enti dell'amministrazione centrale) e B (Enti dell'amministrazione regionale e locale), o imprese pubbliche⁽³⁾, e che esercitano una o più delle attività seguenti:

- la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla prestazione di un servizio al pubblico in connessione con il trasporto o la distribuzione di elettricità, oppure l'alimentazione di tali reti con l'elettricità;
- la messa a disposizione o la gestione di reti destinate a prestare un servizio al pubblico nel settore del trasporto ferroviario⁽⁴⁾.

2. Elenchi indicativi degli enti aggiudicatori nel settore dell'elettricità, di cui al paragrafo 1, lettera a), e degli enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari, di cui al paragrafo 1, lettera b), sono riportati dopo le note concernenti la presente sezione e le amministrazioni aggiudicatrici statali e imprese pubbliche che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

Note concernenti la sezione C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo)

1. Gli appalti finalizzati all'esercizio di una delle attività di cui sopra, qualora esposti alla concorrenza sul mercato interessato, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

2. Il capo 9 (Appalti pubblici) non comprende gli appalti degli enti appaltanti inseriti nella sezione C:

- per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività elencate nella sezione C o per l'esercizio di tali attività in un paese che non è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- a scopo di rivendita o di locazione a terzi, a condizione che l'ente appaltante non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri enti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente appaltante.

⁽³⁾ Conformemente alla direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in forza di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un'influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume quando tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa,
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

⁽⁴⁾ Ad esempio la messa a disposizione o la gestione di reti (quali definite alla nota relativa al paragrafo 4, lettera a), delle note della presente sezione) destinate a prestare un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario convenzionale o ad alta velocità.

3. L'alimentazione con elettricità di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b), della sezione C qualora:

- a) la produzione di elettricità da parte dell'ente interessato avvenga poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettere a) e b), della sezione C; e
- b) l'alimentazione della rete pubblica dipenda solo dal consumo proprio di tale ente appaltante e non superi il 30 % della produzione totale di energia di tale ente appaltante, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

4. Purché le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, il presente accordo non comprende gli appalti:

- a) da un ente appaltante a un'impresa collegata ⁽⁵⁾; o
- b) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti appaltanti per svolgere un'attività ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), della sezione C, a un'impresa collegata a uno di tali enti appaltanti.

Il paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi o forniture purché almeno l'80 % del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi o delle forniture provenga rispettivamente dalla prestazione di tali servizi o dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata ⁽⁶⁾.

5. Il capo 9 (Appalti pubblici) non comprende gli appalti:

- a) da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti appaltanti per svolgere un'attività ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), della sezione C, a uno di tali enti appaltanti; o
- b) da un ente appaltante a una joint-venture di cui fa parte, purché la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e l'atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti appaltanti che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

A. Elenco indicativo di enti aggiudicatori nel settore dell'elettricità

BELGIO

- Enti locali e consorzi di enti locali, per tale parte delle loro attività
- Elia

BULGARIA

Enti titolari di una licenza per il trasporto e la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003):

- Българско акционерно дружество Гранитоид АД
- ЕВН България Електроразпределение АД
- ЕВН България Електроснабдяване АД
- Енерго-про България - АД
- ЕОН България Мрежи АД
- ЕОН България Продажби АД

⁽⁵⁾ Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente appaltante a norma della Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati oppure, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente appaltante possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante, o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente appaltante o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di rapporti di proprietà, partecipazione finanziaria o di norme che disciplinano le imprese in questione.

⁽⁶⁾ Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al presente paragrafo.

- ЕРП Златни пясъци АД
- ЕСО ЕАД
- Златни пясъци-сервиз АД
- ЧЕЗ България Разпределение АД
- ЧЕЗ Електро България АД

CESCHIA

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che prestano servizi nel settore dell'elettricità ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici e relative modifiche

Esempi di enti aggiudicatori:

- ČEPS, a.s.
- ČEZ, a. s.
- PREdistribuce, a.s.

DANIMARCA

- Enti che effettuano il trasporto di elettricità in forza di una licenza concessa a norma dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. testo unico n. 1115 dell'8 novembre 2006
- Trasporto di elettricità effettuato da Energinet Danmark o da controllate interamente di proprietà di Energinet Danmark ai sensi della lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, cfr. legge n. 1384 del 20 dicembre 2004

GERMANIA

Enti locali, organismi di diritto pubblico o consorzi di organismi di diritto pubblico o imprese statali, che forniscono energia ad altre imprese, gestiscono una rete di approvvigionamento energetico o hanno il potere di disporre di una rete di approvvigionamento energetico in virtù della proprietà, a norma dell'articolo 3, paragrafo 18, della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006

ESTONIA

- Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.02.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 della legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
- OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC)
- OÜ Põhivõrk (Põhivõrk LLC)

IRLANDA

- The Electricity Supply Board (ESB Network Ltd)
- ESB Independent Energy - ESBIE - fornitura di elettricità
- Viridian Energy Supply Ltd. - fornitura di elettricità
- Bord Gáis Éireann - fornitura di elettricità
- Fornitori di elettricità titolari di licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999.
- EirGrid plc

GRECIA

"Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", istituita con legge n. 1468/1950 relativa all'istituzione della περί ιδρύσεως της ΔΕΗ e operante a norma della legge n 2773/1999 e del decreto presidenziale n 333/1999

SPAGNA

- Red Eléctrica de España, S.A.
- Endesa, S.A.
- Iberdrola, S.A.
- Unión Fenosa, S.A.
- Hidrocantábrico Distribución Eléctrica
- Altri enti che effettuano il trasporto e la distribuzione di elettricità, a norma della Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico e della relativa normativa di attuazione

FRANCIA

- RTE, gestore della rete di trasporto dell'elettricità
- Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della Loi n°46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dell'8 aprile 1946 e relative modifiche (imprese di distribuzione a economia mista, régies o servizi simili composti da enti regionali o locali). Ad esempio: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg
- Electricité de Strasbourg (ES Réseaux)

CROAZIA

Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione di reti fisse per la prestazione di un servizio pubblico in relazione alla produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla licenza per l'esercizio di attività nel settore dell'energia a norma della legge sull'energia (Gazzetta ufficiale 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10)

ITALIA

- Società del gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di trasmissione e distribuzione di elettricità, a norma del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.
- TERNA - Rete elettrica nazionale SpA
- Altre imprese operanti sulla base di concessioni a norma del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

CIPRO

- Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου istituita dalla περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171
- Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς istituita a norma dell'articolo 57 della Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(I) του 2003.

Altri soggetti, enti o imprese che svolgono un'attività di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/17/CE e che operano sulla base di una licenza rilasciata in forza dell'articolo 34 della περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 {N. 122(I)/2003}

LETTONIA

VAS "Latvenergo" e altre imprese che trasportano e distribuiscono elettricità e che effettuano acquisti a norma della legge "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums".

LITUANIA

- Akcinė bendrovė "Lietuvos energija"
- Akcinė bendrovė "Rytų skirstomieji tinklai"
- Akcinė bendrovė "VST"
- Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che effettuano attività di trasporto o distribuzione di elettricità a norma della legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 66-1984, 2000; 107-3964, 2004) e della legge sull'energia nucleare della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2771, 1996)

LUSSEMBURGO

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di distribuzione dell'elettricità ai sensi della convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg dell'11 novembre 1927, approvata dalla legge del 4 gennaio 1928
- Le autorità locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'elettricità

UNGHERIA

Enti che trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e della 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Ente Enemalta)

PAESI BASSI

Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una licenza (vergunning) concessa dalle amministrazioni provinciali a norma della Provinciewet. Ad esempio:

- Essent
- Nuon

AUSTRIA

Enti gestori di reti di trasmissione o di distribuzione conformemente alla Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998 e relative modifiche, o delle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dei nove Länder

POLONIA

Società energetiche ai sensi della ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, fra cui:

- ENEA Operator sp. z o.o.
- Energetyka sp. z o.o., Lublin
- EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław
- ENION S.A., Kraków
- Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice
- Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk
- Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A.
- Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
- PKP Energetyka sp. z o.o., Warszawa
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa
- Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o.
- PSE-Operator S.A., Warszawa

- Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
- Zakład Elektroenergetyczny "Elsen" sp. z o.o., Częstochowa
- Zakład Energetyczny Białystok S.A.
- Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.
- Zakład Energetyczny Toruń S.A.
- Zakład Energetyczny Warszawa-Teren
- Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT sp. z o.o.
- Energetyka Południe S.A.

PORTOGALLO

1. Trasporto di elettricità:

Enti che trasportano elettricità ai sensi dei seguenti atti:

- Decreto-Lei n° 29/2006, de 15 de Fevereiro e Decreto-Lei n° 172/2006, de 23 de Agosto

2. Distribuzione di elettricità:

- Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n° 29/2006, de 15 de Fevereiro, e del Decreto-Lei n° 172/2006, de 23 de Agosto
- Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n° 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n° 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei n° 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei n° 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei n° 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei n° 17/92, de 5 de Fevereiro

ROMANIA

- Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București (Societă nazionale di trasporto dell'energia elettrica "Transelectrica")
- Societatea Comercială Electrica S.A., București
- S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
- "Electrica Distribuție Muntenia Nord" S.A.
- S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice
- "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A.
- S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Filiale di distribuzione e fornitura di energia elettrica "Electrica Muntenia Sud")
- S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice (Societă commerciale di distribuzione di energia elettrica)
- "Electrica Distribuție Transilvania Sud" S.A.
- S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Societă commerciale di fornitura di energia elettrica)
- "Electrica Furnizare Transilvania Sud" S.A.
- S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice (Societă commerciale di distribuzione di energia elettrica)
- "Electrica Distribuție Transilvania Nord" S.A.
- S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Societă commerciale di fornitura di energia elettrica)
- "Electrica Furnizare Transilvania Nord" S.A.
- Enel Energie
- Enel Distribuție Banat
- Enel Distribuție Dobrogea
- E.ON Moldova S.A.
- CEZ Distribuție

SLOVENIA

Enti che trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi dell'Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):

Mat. št.	Naziv	Poštna št.	Kraj
1613383	Borzen D.O.O.	1000	Ljubljana
5175348	Elektro Gorenjska D.D.	4000	Kranj
5223067	Elektro Celje D.D.	3000	Celje
5227992	Elektro Ljubljana D.D.	1000	Ljubljana
5229839	Elektro Primorska D.D.	5000	Nova Gorica
5231698	Elektro Maribor D.D.	2000	Maribor
5427223	Elektro - Slovenija D.O.O.	1000	Ljubljana
5226406	Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O.	1000	Ljubljana
1946510	Infra D.O.O.	8290	Sevnica
2294389	Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O.	2000	Maribor
5045932	Egs-Ri D.O.O.	2000	Maribor

SLOVACCHIA

Enti che, sulla base di un'autorizzazione, assicurano il trasporto mediante un sistema di reti di trasmissione e la distribuzione mediante reti di distribuzione a norma della legge n. 656/2004 Coll.

Ad esempio:

- Slovenské elektrárne, a.s.
- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
- Západoslovenská energetika, a.s.
- Stredoslovenská energetika, a.s.
- Východoslovenská energetika, a.s.

FINLANDIA

Enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione dell'elettricità e del trasporto di elettricità o del sistema elettrico in forza di una licenza a norma della sezione 4 o 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) e a norma della laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007)

SVEZIA

Enti di trasporto o di distribuzione di elettricità sulla base di una concessione rilasciata ai sensi della ellagen (1997:857).

REGNO UNITO

- Soggetti titolari di una licenza a norma dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989
- Soggetti titolari di una licenza a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992
- National Grid Electricity Transmission plc
- System Operation Northern Ireland Ltd

— Scottish & Southern Energy plc

— SPTransmission plc

B. Elenco indicativo di enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

BELGIO

— SNCB Holding / NMBS Holding

— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

— Infrabel

BULGARIA

— Национална компания "Железопътна инфраструктура"

— "Български държавни железници" ЕАД

— "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД

— "БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)" ЕООД

— "БДЖ – Товарни превози" ЕООД

— "Българска Железопътна Компания" АД

— "Булмаркет – ДМ" ООД

СЕСНІА

Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che prestano servizi ferroviari ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 137/2006 sugli appalti pubblici e relative modifiche

Esempi di enti aggiudicatori:

— ČD Cargo, a.s.

— České dráhy, a.s.

— Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

DANIMARCA

— DSB

— DSB S-tog A/S

— Metroselskabet I/S

GERMANIA

— Deutsche Bahn AG

— Altre imprese che prestano servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 26 febbraio 2008

ESTONIA

— Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.02.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 della legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56332)

— AS Eesti Raudtee

— AS Elektriraudtee

IRLANDA

— Iarnród Éireann [/Ferrovie irlandesi]

— Railway Procurement Agency

GRECIA

- "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), in conformità alla legge n. 2671/98
- "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." ai sensi della legge n. 2366/95

SPAGNA

- Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)
- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)
- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
- Eusko Trenbideak (Bilbao)
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV)
- Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca)
- Ferrocarril de Soller
- Funicular de Bulnes

FRANCIA

- Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla Loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II, capo 1
- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997

CROAZIA

Imprese pubbliche che corrispondono agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di messa a disposizione o di gestione di reti per i servizi di trasporto ferroviario pubblico

ITALIA

- Ferrovie dello Stato S. p. A., comprese le società partecipate
- Enti, società e imprese che prestano servizi ferroviari in base ad una concessione rilasciata a norma dell'articolo 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
- Enti, società e imprese che prestano servizi ferroviari in base a una concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione
- Enti, società e imprese o enti locali che prestano servizi ferroviari in base a una concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione
- Enti, società e imprese che prestano servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166

CIPRO

LETTONIA

- Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
- Valsts akciju sabiedrība "Pasažieru vilciens"

LITUANIA

- Akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai"
- Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore dei servizi ferroviari in conformità al codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 72-2489, 2004)

LUSSEMBURGO

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

UNGHERIA

- Enti che prestano servizi di trasporto ferroviario al pubblico a norma degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e della 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről e sulla base di un'autorizzazione a norma del 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

Ad esempio:

- Magyar Államvasutak (MÁV)

MALTA

PAESI BASSI

Enti appaltatori nel settore dei servizi ferroviari. Ad esempio:

- Nederlandse Spoorwegen
- ProRail

AUSTRIA

- Österreichische Bundesbahn.
- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH
- Enti competenti per la prestazione di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957 e relative modifiche

POLONIA

Enti che prestano servizi di trasporto ferroviario, operanti sulla base dell'ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., fra cui:

- PKP Intercity sp. z o.o.
- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.
- PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

PORTOGALLO

- CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., a norma del Decreto-Lei n. 109/77 do 23 de Março 1977
- REFER, E.P., a norma del Decreto-Lei n. 104/97 do 29 de Abril 1997
- RAVE, S.A, a norma del Decreto-Lei n. 323-H/2000 del 19 de Dezembro 2000
- Fertagus, S.A., a norma del Decreto-Lei 78/2005 del 13 aprile
- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che prestano servizi ferroviari a norma della Lei n 10/90 do 17 de Março 1990
- Imprese private che prestano servizi ferroviari a norma della Lei n. 10/90 do 17 de Março 1990, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi

ROMANIA

- Compania Națională Căi Ferate – CFR
- Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR – Marfă"
- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR – Călători"

SLOVENIA

Mat. št.	Naziv	Poštna št.	Kraj
5142733	Slovenske železnice, d. o. o.	1000	LJUBLJANA

SLOVACCHIA

- Enti che gestiscono ferrovie, funicolari e impianti connessi ai sensi della legge n. 258/1993 Coll., modificata dalle leggi n. 152/1997 Coll. e n. 259/2001 Coll.
- Enti che sono vettori che prestano servizi di trasporto ferroviario al pubblico a norma della legge n. 164/1996 Coll., modificata dalle leggi n. 58/1997 Coll., n. 260/2001 Coll., n. 416/2001 Coll. e n. 114/2004 Coll., e sulla base del decreto governativo n. 662 del 7 luglio 2004

Ad esempio:

- Železnice Slovenskej republiky, a.s.
- Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

FINLANDIA

VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag

SVEZIA

- Enti pubblici che gestiscono servizi ferroviari in conformità alla järnvägslagen (2004:519) e alla järnvägsförordningen (2004:526)
- Enti pubblici regionali e locali che gestiscono trasporti ferroviari regionali o locali ai sensi della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

REGNO UNITO

- Network Rail plc
- Eurotunnel plc
- Northern Ireland Transport Holding Company
- Northern Ireland Railways Company Limited

Sezione D

Beni

1. Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) comprende gli appalti di tutti i beni acquistati dagli enti figuranti negli elenchi di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo).
2. In deroga al paragrafo 1, il capo 9 (Appalti pubblici) comprende unicamente i beni descritti nei capitoli della nomenclatura combinata (NC) indicati di seguito e acquistati dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza in Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Capitolo 25: sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi

Capitolo 26: minerali metallici, scorie e ceneri

Capitolo 27: combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

tranne

ex 27.10: carburanti speciali

Capitolo 28: prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

tranne

ex 28.09: esplosivi

ex 28.13: esplosivi

ex 28.14: gas lacrimogeni

ex 28.28: esplosivi

ex 28.32: esplosivi

ex 28.39: esplosivi

ex 28.50: prodotti tossici

ex 28.51: prodotti tossici

ex 28.54: esplosivi

Capitolo 29: prodotti chimici organici

tranne

ex 29.03: esplosivi

ex 29.04: esplosivi

ex 29.07: esplosivi

ex 29.08: esplosivi

ex 29.11: esplosivi

ex 29.12: esplosivi

ex 29.13: prodotti tossici

- ex 29.14: prodotti tossici
- ex 29.15: prodotti tossici
- ex 29.21: prodotti tossici
- ex 29.22: prodotti tossici
- ex 29.23: prodotti tossici
- ex 29.26: esplosivi
- ex 29.27: prodotti tossici
- ex 29.29: esplosivi
- Capitolo 30: prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: concimi
- Capitolo 32: estratti per conca e per tinta, tannini e loro derivati, pigmenti ed altre sostanze coloranti, pitture e vernici, mastici, inchiostri
- Capitolo 33: oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche
- Capitolo 34: saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"
- Capitolo 35: sostanze albuminoidi, colle, enzimi
- Capitolo 37: prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: prodotti vari delle industrie chimiche
tranne
ex 38.19: prodotti tossici
- Capitolo 39: resine artificiali e materie plastiche, esteri ed eteri della cellulosa e lavori di tali materie
tranne
ex 39.03: esplosivi
- Capitolo 40: gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
tranne
ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile
- Capitolo 41: pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
- Capitolo 42: lavori di cuoio o di pelli, oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori, lavori di budella (eccetto il pelo di Messina)
- Capitolo 43: pelli da pellicceria e loro lavori, pellicce artificiali
- Capitolo 44: legno, carbone di legna e lavori di legno
- Capitolo 45: sughero e lavori di sughero
- Capitolo 46: lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio
- Capitolo 47: materie per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: carta e cartone, lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

- Capitolo 49: prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche, testi manoscritti o dattiloscritti e piani
- Capitolo 65: cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
- Capitolo 66: ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni, bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine, fiori artificiali, lavori di capelli
- Capitolo 68: lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: prodotti ceramici
- Capitolo 70: vetro e lavori di vetro
- Capitolo 71: perle, pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 73: ferro e acciaio e loro lavori
- Capitolo 74: rame e lavori di rame
- Capitolo 75: Nichel e lavori di nichel
- Capitolo 76: Alluminio e lavori di alluminio
- Capitolo 77: magnesio, berillio e lavori di magnesio e berillio
- Capitolo 78: piombo e lavori di piombo
- Capitolo 79: zinco e lavori di zinco
- Capitolo 80: stagno e lavori di stagno
- Capitolo 81: altri metalli comuni impiegati nella metallurgia e lavori di queste materie
- Capitolo 82: utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni, parti di questi oggetti
- tranne
- ex 82.05: utensili
- ex 82.07: utensili, parti
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
- tranne
- ex 84.06: motori
- ex 84.08: altri motori
- ex 84.45: macchine ed apparecchi
- ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
- ex 84.55: parti delle macchine di cui alla voce 84.53
- ex 84.59: reattori nucleari

- Capitolo 85: macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti
tranne
ex 85.13: apparecchiature per le telecomunicazioni
ex 85.15: apparecchi trasmettenti
- Capitolo 86: veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili, apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
tranne
ex 86.02: locomotive blindate elettriche
ex 86.03: altre locomotive blindate
ex 86.05: vagoni blindati
ex 86.06: carri-officina
ex 86.07: vagoni
- Capitolo 87: vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti
tranne
ex 87.08: carri da combattimento e autoblindle
ex 87.01: trattori
ex 87.02: veicoli militari
ex 87.03: carri attrezzi
ex 87.09: motocicli
ex 87.14: rimorchi
- Capitolo 89: Navigazione marittima o fluviale
tranne
ex 89.01 A: navi da guerra
- Capitolo 90: strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, parti di questi strumenti e apparecchi
tranne
ex 90.05: binocoli
ex 90.13: strumenti vari, laser
ex 90.14: telemetri
ex 90.28: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici
ex 90.11: microscopi
ex 90.17: strumenti medici
ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: apparecchi di ortopedia
ex 90.20: apparecchi a raggi X

Capitolo 91:	fabbricazione di orologi
Capitolo 92:	strumenti musicali, apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capitolo 94:	mobili e loro parti, mobili medico-chirurgici, oggetti lettereschi e simili tranne ex 94.01 A: sedili per aeromobili
Capitolo 95:	lavori e manufatti di materie da intagliare o da modellare
Capitolo 96:	scope e spazzole, piumini per cipria e stacci
Capitolo 98:	lavori diversi

Sezione E

Servizi

Il capo 9 (Appalti pubblici) comprende i servizi indicati di seguito, identificati in conformità alla Classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite ("CPC") di cui al documento MTN.GNS/W/120*, appaltati dagli enti di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), fatte salve le note concernenti le rispettive sezioni, le note relative alla presente sezione e la sezione G (Note generali).

Servizio	N. di riferimento CPC
Servizi di manutenzione e riparazione	61, 633, 886
Servizi alberghieri e di ristorazione**	64
Servizi informatici ed affini	841, 845, 849
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
Servizi fotografici	da 87501 a 87505, da 87507 a 87509
Servizi di imballaggio	876
Altri servizi per le imprese	da 87903 a 87906
Servizi di editoria e di stampa per conto terzi	88442

Note concernenti la sezione E (Servizi)

- I servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione E sono soggetti alle condizioni specificate nell'elenco degli impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione).
- * Sono esclusi i servizi che gli enti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.
- ** Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 64) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori e i prestatori di servizi del Vietnam, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 750 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui alle sezioni A (Enti dell'amministrazione centrale) e B (Enti dell'amministrazione regionale e locale), e che il loro valore sia pari o superiore a 1 000 000 EUR se aggiudicati dagli altri enti appaltanti di cui alla sezione C (Altri enti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo).

Sezione F
Servizi di costruzione

Il capo 9 (Appalti pubblici) comprende tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC appaltati dagli enti di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), fatte salve le note concernenti le rispettive sezioni, le note relative alla presente sezione e la sezione G (Note generali).

Elenco della divisione 51, CPC:

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISCI
SEZIONE 5			COSTRUZIONI E LAVORI DI COSTRUZIONE: TERRA	
DIVISIONE 51			LAVORI DI COSTRUZIONE	
511			Lavori di pre-edificazione sul cantiere	
	5111	51110	Ricognizione del sito	4510
	5112	51120	Lavori di demolizione	4510
	5113	51130	Lavori di pulitura e preparazione del cantiere	4510
	5114	51140	Lavori di scavo e rimozione di terra	4510
	5115	51150	Lavori di preparazione del sito per l'estrazione	4510
	5116	51160	Montaggio d'impalcature	4520
512			Lavori di costruzione di edifici	
	5121	51210	di una o due abitazioni	4520
	5122	51220	di varie abitazioni	4520
	5123	51230	di grandi magazzini o edifici industriali	4520
	5124	51240	di edifici commerciali	4520
	5125	51250	di edifici per attività d'intrattenimento pubblico	4520
	5126	51260	di alberghi, ristoranti e simili	4520
	5127	51270	di edifici scolastici	4520
	5128	51280	di edifici adibiti alla sanità pubblica	4520
	5129	51290	di edifici di altro tipo	4520
513			Lavori di costruzione d'ingegneria civile	
	5131	51310	di autostrade (tranne le autostrade sopraelevate), strade urbane ed extraurbane, ferrovie e piste aeroportuali	4520
	5132	51320	di ponti, autostrade sopraelevate, tunnel e sottopassaggi	4520
	5133	51330	di canali, porti, dighe e altre opere idrauliche	4520

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISCI
	5134	51340	di condotti, linee di comunicazione e linee elettriche (cavi) a lunga distanza	4520
	5135	51350	di condotti e cavi locali; lavori ausiliari	4520
	5136	51360	di costruzioni per l'estrazione e la manifattura	4520
	5137		di costruzioni sportive e ricreative	
		51371	di stadi e terreni sportivi	4520
		51372	di altri impianti sportivi e ricreativi (ad es. piscine, campi da tennis, campi da golf)	4520
	5139	51390	di opere d'ingegneria non classificate altrove	4520
514	5140	51400	Assemblaggio ed edificazione di costruzioni prefabbricate	4520
515			Lavori di costruzione speciali	
	5151	51510	Edificazione di fondamenta, compresi i piloni	4520
	5152	51520	Trivellazione di pozzi d'acqua	4520
	5153	51530	Lavori di copertura e impermeabilizzazione esterna	4520
	5154	51540	Strutture in calcestruzzo	4520
	5155	51550	Centinatura ed erezione di strutture in acciaio (compresa la saldatura)	4520
	5156	51560	Lavori di muratura	4520
	5159	51590	Altri lavori di costruzione speciali	4520
516			Lavori d'installazione	
	5161	51610	Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento d'aria	4530
	5162	51620	Installazione di tubature idrauliche e di canalizzazioni	4530
	5163	51630	Costruzione di impianti a gas	4530
	5164		Opere di elettricità	
		51641	Installazione di cavi e impianti elettrici	4530
		51642	Installazione d'impianti di allarme antincendio	4530
		51643	Installazione d'impianti di allarme antifurto	4530
		51644	Installazione di antenne residenziali	4530
		51649	Altri lavori di elettricità	4530
	5165	51650	Lavori di isolamento (cavi elettrici, acqua, riscaldamento, insonorizzazione)	4530
	5166	51660	Opere di recinzione e installazione di ringhiere	4530
	5169		Altri lavori d'installazione	

Gruppo	Classe	Sottoclasse	Titolo	Corrispondenza ISCI
		51691	Installazione di ascensori e scale mobili	4530
		51699	Altri lavori d'installazione non classificati altrove	4530
517			Lavori di completamento e finitura di edifici	
	5171	51710	Posa in opera di vetrate e installazione di vetri di finestre	4540
	5172	51720	Lavori di intonacatura	4540
	5173	51730	Lavori di pittura	4540
	5174	51740	Lavori di piastrellamento di pavimenti e pareti	4540
	5175	51750	Altri lavori di ricopertura di pavimenti e pareti, tappezzeria di pareti	4540
	5176	51760	Lavori di falegnameria di legno e metallo e di carpenteria	4540
	5177	51770	Lavori di decorazione di interni	4540
	5178	51780	Lavori di ornamentazione	4540
	5179	51790	Altri lavori di completamento e rifinitura di edifici	4540
518	5180	51800	Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore	4550

Note concernenti la sezione F (Servizi di costruzione)

I servizi di costruzione disciplinati sono soggetti alle condizioni specificate nell'elenco degli impegni specifici di cui all'allegato 8-A (Elenco di impegni specifici dell'Unione).

Sezione G

Note generali

1. Il capo 9 (Appalti pubblici) non comprende:
 - a) gli appalti indetti da un ente appaltante appartenente a un altro ente appaltante;
 - b) gli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza; e
 - c) gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti, e gli appalti concernenti il tempo di trasmissione.
2. Gli appalti indetti dagli enti appaltanti di cui alle sezioni A (Enti dell'amministrazione centrale) e B (Enti dell'amministrazione regionale e locale) in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste non rientrano nell'ambito di applicazione del capo 9 (Appalti pubblici) se non contemplati dalla sezione C (Altri enti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo).
3. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda l'applicazione del capo 9 (Appalti pubblici) alle isole Åland (Ahvenanmaa).

Sezione H

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

Sottosezione I

Pubblicazione di misure generali in materia di appalti

La presente sottosezione elenca i mezzi d'informazione elettronici o cartacei utilizzati dall'Unione per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale, clausole di contratti standard e procedure di cui all'articolo 9.5 (Informazioni sul sistema degli appalti), paragrafo 1, lettera a), in relazione agli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 9 (Appalti pubblici).

A. UNIONE

Informazioni sul sistema di appalti pubblici dell'Unione:

1. <https://simap.ted.europa.eu/web/simap/home>
2. *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

B. STATI MEMBRI

1. BELGIO

1.1 Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

1. le Moniteur Belge

1.2 Giurisprudenza:

1. Pasicrisie

2. BULGARIA

2.1 Leggi e regolamenti:

1. Държавен вестник (Gazzetta dello Stato)

2.2 Decisioni giudiziarie:

1. <http://www.sac.government.bg>

2.3 Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

1. <http://www.aop.bg>
2. <http://www.cpc.bg>

3. CECCHIA

3.1 Leggi e regolamenti:

1. Raccolta delle leggi della Repubblica ceca

3.2 Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:

1. Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza

4. DANIMARCA
 - 4.1 Leggi e regolamenti:
 1. Lovtidende
 - 4.2 Decisioni giudiziarie:
 1. Ugeskrift for Retsvæsen
 - 4.3 Decisioni e procedure amministrative:
 1. Ministerialtidende
 - 4.4 Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:
 1. Kendelser fra Klagenævnet for Udbud
5. GERMANIA
 - 5.1 Leggi e regolamenti:
 1. Bundesgesetzblatt
 2. Bundesanzeiger
 - 5.2 Decisioni giudiziarie:
 1. Entscheidungsammlungen des: Bundesverfassungsgerichts; Bundesgerichtshofs; Bundesverwaltungsgerichts Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte
6. ESTONIA
 - 6.1 Leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale:
 1. Riigi Teataja - <http://www.riigiteataja.ee>
 - 6.2 Procedure in materia di appalti pubblici:
 1. <https://riigihanked.riik.ee>
7. IRLANDA
 - 7.1 Leggi e regolamenti:
 1. Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese)
8. GRECIA
 - 8.1 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατία (Gazzetta ufficiale della Grecia)
9. SPAGNA
 - 9.1 Legislazione:
 1. Boletín Oficial del Estado

9.2 Decisioni giudiziarie:

1. Non esiste una pubblicazione ufficiale

10. FRANCIA

10.1 Legislazione:

1. Journal Officiel de la République française

10.2 Giurisprudenza:

1. Recueil des arrêts du Conseil d'État
2. Revue des marchés publics

11. CROAZIA

11.1 Narodne novine - <http://www.nn.hr>

12. ITALIA

12.1 Legislazione:

1. Gazzetta Ufficiale

12.2 Giurisprudenza:

1. Non esiste una pubblicazione ufficiale

13. CIPRO

13.1 Legislazione:

1. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica)

13.2 Decisioni giudiziarie:

1. Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni)

14. LETTONIA

14.1 Legislazione:

1. Latvijas vēstnesis (Official Newspaper)

15. LITUANIA

15.1 Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:

1. Teisės aktų registras (Registro degli atti giuridici)

15.2 Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

1. Bollettino della Corte suprema della Lituania "Teismų praktika"
2. Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania "Administracinių teismų praktika"

16. LUSSEMBURGO

16.1 Legislazione:

1. Memorial

16.2 Giurisprudenza:

1. Pasicrisie

17. UNGHERIA

17.1 Legislazione:

1. Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria)

17.2 Giurisprudenza:

1. Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici - Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

18. MALTA

18.1 Legislazione:

1. Gazzetta ufficiale del governo

19. PAESI BASSI

19.1 Legislazione:

1. Nederlandse Staatscourant e/o Staatsblad

19.2 Giurisprudenza:

1. Non esiste una pubblicazione ufficiale

20. AUSTRIA

20.1 Legislazione:

1. Österreichisches Bundesgesetzblatt
2. Amtsblatt zur Wiener Zeitung

20.2 Decisioni giudiziarie:

1. Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, Verwaltungsgerichtshofes, Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte - <http://ris.bka.gv.at/Judikatur/>

21. POLONIA

21.1 Legislazione:

1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia)

21.2 Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

1. "Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

22. PORTOGALLO

22.1 Legislazione:

1. Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

22.2 Pubblicazioni giudiziarie:

1. Boletim do Ministério da Justiça
2. Colectânea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo
3. Colectânea de Jurisprudencia Das Relações

23. ROMANIA

23.1 Leggi e regolamenti:

1. Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

23.2 Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

1. <http://www.anrmap.ro>

24. SLOVENIA

24.1 Legislazione:

1. Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia

24.2 Decisioni giudiziarie:

1. Non esiste una pubblicazione ufficiale

25. SLOVACCHIA

25.1 Legislazione:

1. Zbierka zákonov (Raccolta di leggi)

25.2 Decisioni giudiziarie:

1. Non esiste una pubblicazione ufficiale

26. FINLANDIA

26.1 Suomen Säädoskokoelma - Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della Finlandia)

27. SVEZIA

27.1 Svensk författningssamling (Codice statutario svedese)

- 28. REGNO UNITO
- 28.1 Legislazione:
 - 1. HM Stationery Office
- 28.2 Giurisprudenza:
 - 1. Law Reports
- 28.3 "Organismi pubblici":
 - 1. HM Stationery Office

Sottosezione 2

Pubblicazione di bandi e avvisi di gara

La presente sottosezione elenca i mezzi di informazione elettronici o cartacei utilizzati dall'Unione per la pubblicazione degli avvisi prescritti dall'articolo 9.6 (Avvisi), dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 7, e dall'articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 3.

A. UNIONE

Supplemento della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, anche in versione elettronica:

TED (tenders electronically daily) <http://ted.europa.eu> (accessibile anche dal portale <https://simap.ted.europa.eu/web/simap/home>)

B. STATI MEMBRI

- 1. BELGIO
 - 1.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 1.2 Le Bulletin des Adjudications
 - 1.3 Altre pubblicazioni specializzate
- 2. BULGARIA
 - 2.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 2.2 Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) - <http://dv.parliament.bg>
 - 2.3 Registro degli appalti pubblici - <http://www.aop.bg>
- 3. CECCHIA
 - 3.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
- 4. DANIMARCA
 - 4.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
- 5. GERMANIA
 - 5.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
- 6. ESTONIA
 - 6.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

7. IRLANDA
 - 7.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 7.2 Quotidiani: "Irish Independent", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner"
8. GRECIA
 - 8.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 8.2 Pubblicazione nella stampa quotidiana, finanziaria, regionale e specializzata
9. SPAGNA
 - 9.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
10. FRANCIA
 - 10.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 10.2 Bulletin officiel des annonces des marchés publics
11. CROAZIA
 - 11.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 11.2 Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)
12. ITALIA
 - 12.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
13. CIPRO
 - 13.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 13.2 *Gazzetta ufficiale della Repubblica*
 - 13.3 Quotidiani locali
14. LETTONIA
 - 14.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 14.2 Latvijas vēstnesis (Quotidiano ufficiale)
15. LITUANIA
 - 15.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 15.2 Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici)
 - 15.3 Supplemento informativo "Informaciniai pranešimai" della *Gazzetta ufficiale* ("Valstybės žinios") della Repubblica di Lituania
16. LUSSEMBURGO
 - 16.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 16.2 Quotidiani
17. UNGHERIA
 - 17.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 17.2 Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici - Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

18. MALTA
 - 18.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 18.2 Gazzetta ufficiale del governo
19. PAESI BASSI
 - 19.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
20. AUSTRIA
 - 20.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 20.2 Amtsblatt zur Wiener Zeitung
21. POLONIA
 - 21.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 21.2 Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)
22. PORTOGALLO
 - 22.2 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
23. ROMANIA
 - 23.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 23.2 Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)
 - 23.3 Sistema elettronico per gli appalti pubblici - <http://www.e-licitatie.ro>
24. SLOVENIA
 - 24.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 24.2 Portal javnih naročil - <http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal>
25. SLOVACCHIA
 - 25.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 25.2 Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)
26. FINLANDIA
 - 26.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*
 - 26.2 Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)

27. SVEZIA

27.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

28. REGNO UNITO

28.1 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

ALLEGATO 9-B

SETTORI INTERESSATI PER QUANTO CONCERNE GLI APPALTI PUBBLICI PER IL VIETNAM

Sezione A

Enti dell'amministrazione centrale

Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli enti dell'amministrazione centrale figuranti negli elenchi di cui alla presente sezione laddove il valore stimato dell'appalto sia pari o superiore alle seguenti soglie:

Beni e servizi:

- dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 1 500 000 DSP;
- dal sesto anno fino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 1 000 000 DSP;
- dall'undicesimo anno fino alla fine del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 500 000 DSP; e
- dal sedicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 130 000 DSP.

Servizi di costruzione:

- dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 40 000 000 DSP;
- dal sesto anno fino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 20 000 000 DSP;
- dall'undicesimo anno fino alla fine del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 10 000 000 DSP; e
- dal sedicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 5 000 000 DSP.

Elenco degli enti:

1. Bộ Tư pháp (Ministero della Giustizia)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Dipartimento per la legislazione penale e amministrativa)

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Dipartimento per la legislazione economico-civile)

Vụ Pháp luật quốc tế (Dipartimento di diritto internazionale)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Dipartimento per la divulgazione e l'istruzione giuridiche)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Thi đua – Khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Dipartimento degli affari generali per lo sviluppo legislativo)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)
Cục Bồ trợ tư pháp (Agenzia per l'assistenza giudiziaria)
Cục Trợ giúp pháp lý (Agenzia per l'assistenza giuridica nazionale)
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Agenzia del registro nazionale per le operazioni garantite)
Cục Con nuôi (Agenzia per l'adozione dei minori)
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Agenzia per l'esame dei documenti normativi)
Cục Công nghệ thông tin (Agenzia per la tecnologia dell'informazione)
Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)
Cục bồi thường nhà nước (Agenzia di compensazione nazionale)
Cục Công tác phía Nam (Agenzia per il Sud)
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Agenzia per il controllo delle procedure amministrative)
Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Agenzia per lo stato civile, la nazionalità e autenticazione)
Tổng cục Thi hành án dân sự (Direzione per l'esecuzione delle sentenze civili)

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministero della Pianificazione e degli investimenti)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)
Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)
Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)
Vụ Thi đua khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)
Vụ Hợp tác xã (Dipartimento per le cooperative)
Vụ Tài chính tiền tệ (Dipartimento per le questioni finanziarie e monetarie)
Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Dipartimento per le questioni economiche nazionali)
Vụ Kinh tế công nghiệp (Dipartimento per l'economia industriale)
Vụ Kinh tế nông nghiệp (Dipartimento per l'economia agricola)
Vụ Kinh tế dịch vụ (Dipartimento per l'economia dei servizi)
Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Dipartimento per le infrastrutture e i centri urbani)
Vụ Quản lý các khu kinh tế (Dipartimento per la gestione delle zone economiche)
Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Dipartimento di valutazione e controllo degli investimenti)
Vụ Quản lý quy hoạch (Dipartimento di gestione della pianificazione)
Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Dipartimento per l'economia locale e territoriale)
Vụ Kinh tế đối ngoại (Dipartimento per le relazioni economiche con l'estero)

Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội (Dipartimento del lavoro, della cultura e degli affari sociali)

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường (Dipartimento della scienza, dell'istruzione, delle risorse naturali e dell'ambiente)

Cục Quản lý đấu thầu (Agenzia per gli appalti pubblici)

Cục Phát triển doanh nghiệp (Agenzia per lo sviluppo delle imprese)

Cục Đầu tư nước ngoài (Agenzia per gli investimenti esteri)

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Agenzia per la gestione del registro delle imprese)

Văn phòng Bộ, kể cả các VPĐD ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (Ufficio del ministero, compresi gli uffici di rappresentanza a Ho Chi Minh City e a Da Nang)

Tổng cục Thống kê (Ufficio generale di statistica)

Vụ Quốc phòng – An ninh (Dipartimento per la difesa nazionale e la sicurezza)

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ministero del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per gli affari giuridici)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Bảo hiểm xã hội (Dipartimento di previdenza sociale)

Vụ Bình đẳng giới (Dipartimento per l'uguaglianza di genere)

Vụ Lao động – Tiền lương (Dipartimento del lavoro e della retribuzione)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Agenzia per il lavoro all'estero)

Cục An toàn lao động (Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro)

Cục Việc làm (Agenzia per l'occupazione)

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Agenzia per l'assistenza e la protezione dei minori)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Cục Người có công (Agenzia per il riconoscimento di contributi speciali alla nazione)

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Agenzia per la prevenzione dei mali sociali)

Cục Bảo trợ xã hội (Agenzia per la protezione sociale)

Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)

Tổng Cục dạy nghề (Dipartimento della formazione professionale)

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ministero della Cultura, dello sport e del turismo)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Dipartimento della scienza, della tecnologia e dell'ambiente)

Cục Hợp tác quốc tế (Agenzia per la cooperazione internazionale)

Cục Di sản văn hóa (Agenzia del patrimonio culturale)

Vụ Đào tạo (Dipartimento per la gestione della formazione)

Tổng cục Du lịch (Amministrazione nazionale del turismo del Vietnam)

Vụ Thi đua khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Agenzia per l'arte, la fotografia e le esposizioni)

Vụ Gia đình (Dipartimento della famiglia)

Vụ Văn hóa dân tộc (Dipartimento della cultura etnica)

Vụ Thư viện (Dipartimento delle biblioteche)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Văn phòng Bộ kể cả Văn phòng đại diện ở Đà Nẵng (Ufficio del ministero, compreso l'ufficio di rappresentanza a Da Nang)

Cục Công tác phía Nam (Agenzia per il Sud)

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Agenzia per le arti dello spettacolo)

Cục Điện ảnh (Agenzia per il cinema)

Cục Bản quyền tác giả (Agenzia per il diritto d'autore)

Cục Văn hóa cơ sở (Agenzia per la cultura popolare)

Tổng cục Thể dục thể thao (Direzione per lo sport e l'allenamento fisico)

Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Unità di gestione del villaggio culturale e turistico delle etnie vietnamite)

5. Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministero della Scienza e della tecnologia)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên (Dipartimento delle scienze sociali e naturali)

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật (Dipartimento della scienza e della tecnologia per i settori tecnico-economici)

- Vụ Công nghệ cao (Dipartimento per l'alta tecnologia)
- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Dipartimento per l'analisi e la valutazione della tecnologia)
- Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Dipartimento di pianificazione e affari generali)
- Vụ Tài chính (Dipartimento delle finanze)
- Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Agenzia per lo sviluppo e l'applicazione della tecnologia)
- Cục Sở hữu trí tuệ (Ufficio nazionale della proprietà intellettuale del Vietnam)
- Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)
- Cục Công tác phía Nam (Agenzia per il Sud)
- Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng (Direzione per la normazione e la qualità)
- Vụ Thi đua - Khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)
- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương (Dipartimento per lo sviluppo scientifico e tecnologico locale)
- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'imprenditorialità e della commercializzazione in campo tecnologico)
- Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Agenzia nazionale per l'informazione scientifica e tecnologica)
- Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Agenzia nazionale per la radioprotezione e la sicurezza nucleare)
- Cục Năng lượng nguyên tử (Commissione nazionale per l'energia atomica)
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Consiglio di amministrazione del parco ad alta tecnologia Hoa Lac)
6. Bộ Tài chính (Ministero delle Finanze)
- Cục Quản lý giá (Agenzia per il controllo dei prezzi)
- Cục Tài chính Doanh nghiệp (Agenzia per la finanza d'impresa)
- Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Agenzia per la gestione del debito e il finanziamento esterno)
- Cục Quản lý Công sản (Agenzia per la gestione dei beni pubblici)
- Vụ Ngân sách nhà nước (Dipartimento per il bilancio dello Stato)
- Vụ Đầu tư (Dipartimento per gli investimenti)
- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Dipartimento per la spesa pubblica)
- Vụ Chính sách thuế (Dipartimento per la politica fiscale)
- Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Dipartimento per le istituzioni bancarie e finanziarie)
- Vụ chế độ kế toán và kiểm toán (Dipartimento per la normativa in materia di contabilità e audit)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e la formazione)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm (Agenzia di sorveglianza del settore assicurativo)

Cục Kế hoạch tài chính (Agenzia della pianificazione e delle finanze)

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio del ministero, compreso l'ufficio di rappresentanza a Ho Chi Minh City).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Commissione statale dei valori mobiliari)

Vụ I (Vụ Tài chính, Quốc phòng, An ninh đặc biệt) (Dipartimento delle finanze per la difesa e la sicurezza nazionali)

Tổng cục dự trữ nhà nước (Dipartimento generale delle riserve di Stato)

7. Bộ Xây dựng (Ministero dell'Edilizia)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Dipartimento della scienza, della tecnologia e dell'ambiente)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Quy hoạch – kiến trúc (Dipartimento per la pianificazione architettonica e edilizia)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Kinh tế xây dựng (Dipartimento per l'economia delle costruzioni)

Cục Phát triển đô thị (Agenzia per sviluppo urbano)

Vụ Vật liệu xây dựng (Dipartimento per i materiali da costruzione)

Vụ Kế hoạch tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Agenzia per la gestione delle attività edilizie)

Cục Hạ tầng kỹ thuật (Agenzia per le infrastrutture tecniche)

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Agenzia di Stato per il controllo della qualità edilizia)

Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Agenzia per la gestione del mercato immobiliare e degli alloggi)

Vụ Quản lý doanh nghiệp (Dipartimento per la gestione delle imprese)

Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)

Cục công tác phía Nam (Agenzia per il Sud)

8. Bộ Thông tin và Truyền thông (Ministero dell'Informazione e delle comunicazioni)

Vụ Bru chính (Dipartimento delle Poste)

Vụ Công nghệ thông tin (Dipartimento delle tecnologie dell'informazione)

Vụ Khoa học và Công nghệ (Dipartimento della scienza e della tecnologia)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (Ufficio del ministero, compreso l'ufficio di rappresentanza a Da Nang)

Cục Tần số vô tuyến điện (Agenzia per la gestione delle radiofrequenze)

Cục Viễn thông (Agenzia delle telecomunicazioni)

Cục Tin học hóa (Agenzia per l'informatizzazione)

Cục Báo chí (Agenzia di stampa)

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Agenzia per le pubblicazioni, la stampa e la diffusione)

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Agenzia di diffusione radiotelevisiva e informazione elettronica)

Cục Công tác phía Nam (Agenzia per il Sud)

Vụ Quản lý doanh nghiệp (Dipartimento per la gestione delle imprese)

Vụ Thi đua khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)

Vụ Thông tin cơ sở (Dipartimento per le informazioni fondamentali)

9. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (Sicurezza sociale del Vietnam)

Văn phòng, bao gồm VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh (Ufficio amministrativo, compreso l'ufficio di rappresentanza a Ho Chi Minh City)

Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (Dipartimento per l'attuazione delle politiche di previdenza sociale)

Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (Dipartimento per l'attuazione delle politiche di assicurazione sanitaria)

Ban Sổ, Thẻ (Dipartimento per il rilascio di libri e tessere)

Ban Tuyên truyền (Dipartimento di propaganda)

Ban Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Ban Thi đua – Khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)

Ban Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Ban Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Ban Thu (Dipartimento di riscossione)

Ban Tài chính – Kế toán (Dipartimento delle finanze e della contabilità)

Ban Kế hoạch và Đầu tư (Dipartimento per la pianificazione e gli investimenti)

Ban Dược và Vật tư y tế (Dipartimento farmaceutico)

Ban Đầu tư quỹ (Dipartimento per l'investimento e la gestione dei fondi)

Ban Kiểm tra (Dipartimento di ispezione)

Ban Kiểm toán nội bộ (Dipartimento di audit interno)

10. Thanh tra Chính phủ (Ispettorato del governo)

Vụ Tổ chức Cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Hợp tác Quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) (Ispettorato economico settoriale (Dipartimento I))

Vụ thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) (Dipartimento degli affari interni e ispettorato economico generale (Dipartimento II))

Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III) (Ispettorato socio-culturale (Dipartimento III))

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 1 (Cục I) (Agenzia per la risoluzione di reclami e denunce e Ispettorato della regione 1 (Agenzia I))

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 2 (Cục II) (Agenzia per la risoluzione di reclami e denunce e Ispettorato della regione 2 (Agenzia II))

Cục giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) (Agenzia per la risoluzione di reclami e denunce e Ispettorato della regione 3 (Agenzia III))

Cục chống tham nhũng (Cục IV) (Agenzia anticorruzione (Agenzia IV))

Văn phòng, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio del ministero, compresi gli uffici di rappresentanza a Ho Chi Minh City)

Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư (Dipartimento per l'accoglienza dei cittadini e il trattamento di reclami e denunce)

Vụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra (Dipartimento di controllo, valutazione e trattamento post-ispezione)

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp (Dipartimento per la pianificazione, le finanze e gli affari generali)

11. Bộ Công Thương (Ministero dell'Industria e del commercio)

Vụ Kế hoạch (Dipartimento di pianificazione)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento degli affari giuridici)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Khoa học và Công nghệ (Dipartimento della scienza e della tecnologia)

Vụ Công nghiệp nặng (Dipartimento per l'industria pesante)

Tổng cục năng lượng (Direzione dell'energia)

Vụ Công nghiệp nhẹ (Dipartimento per l'industria leggera)

Cục Xuất nhập khẩu (Dipartimento per le importazioni e le esportazioni)

Vụ Thị trường trong nước (Dipartimento per il mercato interno)

Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Dipartimento per il commercio nelle regioni frontaliere e montuose)

Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Dipartimento per il mercato dell'area Asia-Pacifico (Dipartimento per la zona I))

Vụ Thị trường châu Âu (Dipartimento per il mercato europeo (Dipartimento per la zona II))

Vụ Thị trường châu Mỹ (Dipartimento per il mercato americano (Dipartimento per la zona III))

Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Dipartimento per i mercati dell'Africa e dell'Asia occidentale e meridionale (Dipartimento per la zona IV))

Vụ Chính sách thương mại đa biên (Dipartimento per la politica commerciale multilaterale)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Dipartimento per la retribuzione e i riconoscimenti)

Vụ Tài chính (Dipartimento delle finanze)

Cục Điều tiết điện lực (Agenzia per la regolamentazione nel settore elettrico)

Cục Quản lý cạnh tranh (Agenzia della concorrenza)

Cục Quản lý thị trường (Agenzia per la vigilanza del mercato)

Cục Xúc tiến thương mại (Agenzia per la promozione del commercio)

Cục Công nghiệp địa phương (Agenzia per la promozione industriale)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Agenzia per l'ambiente e le tecniche di sicurezza nel settore industriale)

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Agenzia nazionale per il commercio elettronico e le tecnologie dell'informazione)

Cục Hóa chất (Agenzia per le sostanze chimiche)

Cục Công tác phía nam (Agenzia per il Sud)

Vụ Phát triển nguồn nhân lực (Dipartimento per lo sviluppo delle risorse umane)

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng (Ufficio del ministero, compresi gli uffici di rappresentanza a Da Nang)

12. Bộ Y tế (Ministero della Salute)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Bảo hiểm y tế (Dipartimento di assicurazione sanitaria)

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em (Dipartimento per la salute materno-infantile)

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Agenzia per l'amministrazione della medicina tradizionale)

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Dipartimento per le attrezzature e i lavori sanitari)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio del ministero, compresi gli uffici di rappresentanza a Ho Chi Minh City)

Cục Y tế dự phòng (Dipartimento di medicina preventiva)

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Dipartimento per la prevenzione dell'HIV/AIDS)

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Agenzia per gli esami sanitari e le cure mediche)

Cục An toàn thực phẩm (Agenzia per la sicurezza alimentare)

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Direzione della popolazione – Pianificazione familiare)

Vụ truyền thông và Thi đua-Khen thưởng (Dipartimento per la comunicazione e l'emulazione)

Cục Quản lý dược (Agenzia dei medicinali del Vietnam)

Cục Công nghệ thông tin (Agenzia per la tecnologia dell'informazione)

Cục Quản lý môi trường Y tế (Agenzia per l'amministrazione della salute ambientale)

Cục Khoa học công nghệ & Đào tạo (Agenzia per la scienza, la tecnologia e la formazione)

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ministero delle Risorse naturali e dell'ambiente)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Tài chính (Dipartimento delle finanze)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền (Dipartimento per l'emulazione, i riconoscimenti e la propaganda)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Kế hoạch (Dipartimento di pianificazione)

Vụ Khoa học và Công nghệ (Dipartimento della scienza e della tecnologia)

Tổng cục Quản lý đất đai (Direzione dell'amministrazione del territorio)

Cục Tài Quản lý tài nguyên nước (Agenzia per la gestione delle risorse idriche)

Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Agenzia per la meteorologia, l'idrografia e i cambiamenti climatici)

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Agenzia di topografia e mappatura)

Văn phòng Bộ, bao gồm cả Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio del ministero, compresi gli uffici di rappresentanza a Ho Chi Minh City)

Tổng cục Môi trường (Direzione per l'ambiente)

Cục Công nghệ và Thông tin (Agenzia per la tecnologia e l'informazione)

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Direzione per la geologia e i minerali del Vietnam)

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ministero dell'Istruzione e della formazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Giáo dục Mầm non (Dipartimento per l'istruzione prescolare)

Vụ Giáo dục Tiểu học (Dipartimento per l'istruzione primaria)

Vụ Giáo dục Trung học (Dipartimento per l'istruzione secondaria)

Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Dipartimento per l'istruzione professionale)

Vụ Giáo dục Đại học (Dipartimento per l'istruzione superiore)

Vụ Giáo dục Dân tộc (Dipartimento per l'istruzione delle minoranze etniche)

Vụ Giáo dục Thường xuyên (Dipartimento per l'istruzione continua)

Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Dipartimento per le questioni studentesche)

Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Dipartimento della scienza, della tecnologia e dell'ambiente)

Vụ Hợp tác Quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio di rappresentanza del ministero a Ho Chi Minh City)

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Agenzia per la valutazione e l'accreditamento nel settore dell'istruzione)

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Dipartimento per il personale docente e i responsabili amministrativi nel settore dell'istruzione)

Cục Công nghệ thông tin (Agenzia per la tecnologia dell'informazione)

Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em (Agenzia per le strutture scolastiche e i giocattoli per bambini)

Cục Đào tạo với nước ngoài (Agenzia per l'istruzione internazionale)

Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)

Vụ Giáo dục Quốc phòng (Dipartimento per la difesa nazionale)

15. Bộ Nội vụ (Ministero degli Interni)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Tổ chức - Biên chế (Organizzazione e amministrazione del personale)

Vụ Tiền lương (Dipartimento per la retribuzione)

Vụ Công chức - Viên chức (Dipartimento per gli impiegati e i funzionari pubblici)

Vụ Chính quyền địa phương (Dipartimento per l'amministrazione locale)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Tổ chức phi chính phủ (Dipartimento per le organizzazioni non governative)

Vụ Cải cách hành chính (Dipartimento per le riforme amministrative)

Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ công chức (Dipartimento per la formazione e lo sviluppo professionale dei funzionari statali)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Tổng hợp (Dipartimento per gli affari generali)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio del ministero, compresi gli uffici di rappresentanza a Da Nang e Ho Chi Minh City)

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Agenzia per la gestione dei registri di Stato e gli archivi)

Ban Tôn giáo Chính phủ (Commissione governativa per gli affari religiosi)

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Commissione centrale per l'emulazione e i riconoscimenti)

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Vụ Công tác thanh niên (Dipartimento per la gioventù)

16. Bộ Ngoại giao (Ministero degli Affari esteri)

Vụ ASEAN (Dipartimento ASEAN)

Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương (Dipartimento per il Sud-Est Asiatico, l'Asia meridionale e il Pacifico meridionale)

Vụ Đông Bắc Á (Dipartimento per l'Asia nordorientale)

Vụ Châu Âu (Dipartimento per l'Europa)

Vụ Châu Mỹ (Dipartimento per l'America)

Vụ Tây Á - Châu Phi (Dipartimento per l'Asia occidentale e l'Africa)

Vụ Chính sách Đối ngoại (Dipartimento di pianificazione delle politiche)

Vụ Các Tổ chức Quốc tế (Dipartimento per le organizzazioni internazionali)

Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế (Dipartimento di diritto e trattati internazionali)

Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương (Dipartimento per la cooperazione economica multilaterale)

Vụ Tổng hợp Kinh tế (Dipartimento economico)

Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO (Dipartimento per le culture straniere e l'UNESCO)

Vụ Thông tin Báo chí (Dipartimento per le informazioni e la stampa)

Vụ Tổ chức Cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)

Cục Lãnh sự (Agenzia consolare)

Cục Lễ tân Nhà nước (Agenzia per il protocollo di Stato)

Cục Quản trị Tài vụ (Agenzia amministrativa e finanziaria)

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Commissione statale per i vietnamiti all'estero)

Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Dipartimento per le relazioni esterne di Ho Chi Minh City)

Vụ Thi đua – khen thưởng và Truyền thống ngoại giao (Dipartimento per l'emulazione, i riconoscimenti e la tradizione diplomatica)

17. Ủy ban Dân tộc (Commissione per gli affari delle minoranze etniche)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato)

Vụ Chính sách dân tộc (Dipartimento per le politiche relative alle minoranze etniche)

Vụ Địa phương I (Dipartimento locale n. I)

Vụ Địa phương II (Dipartimento locale n. II)

Vụ Địa phương III (Dipartimento locale n. III)

Vụ Tuyên truyền (Dipartimento di propaganda)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Tổng hợp (Dipartimento per gli affari generali)

Vụ Kế hoạch - Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)

Văn phòng (Ufficio del ministero)

Vụ dân tộc thiểu số (Dipartimento per le minoranze etniche)

18. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Dipartimento della scienza, della tecnologia e dell'ambiente)

Vụ Kế hoạch (Dipartimento di pianificazione)

Vụ Tài chính (Dipartimento delle finanze)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Cục Chăn nuôi (Agenzia per il patrimonio zootecnico)

Cục Trồng trọt (Agenzia per la produzione vegetale)

Cục Chế biến, nông lâm thủy sản và nghề muối (Agenzia per la trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca e la produzione del sale)

Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)

Cục Bảo vệ thực vật (Agenzia fitosanitaria)

Tổng cục Thủy lợi (Direzione delle risorse idriche)

Tổng cục Lâm nghiệp (Direzione delle foreste)

Tổng cục Thủy sản (Direzione della pesca)

Cục Thú y (Agenzia per la salute degli animali)

Cục Quản lý xây dựng công trình (Agenzia per la gestione edilizia)

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Agenzia per le cooperative e lo sviluppo rurale)

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Agenzia nazionale per la garanzia della qualità dei prodotti agricoli, forestali e della pesca)

Vụ Quản lý doanh nghiệp (Dipartimento per la gestione d'impresa)

19. Bộ Giao thông Vận tải (Ministero dei Trasporti)

Vụ Pháp chế (Dipartimento per la legislazione)

Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Vụ Vận tải (Dipartimento dei Trasporti)

Vụ Môi trường (Dipartimento dell'ambiente)

Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

Vụ An toàn giao thông (Dipartimento per la sicurezza stradale)

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Dipartimento per le infrastrutture di trasporto)

Vụ Khoa học - Công nghệ (Dipartimento della scienza e della tecnologia)

Vụ Tài chính (Dipartimento delle finanze)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Dipartimento per la pianificazione e gli investimenti)

Vụ quản lý doanh nghiệp (Dipartimento per la gestione d'impresa)

Thanh tra Bộ (Ispettorato del ministero)

Văn phòng Bộ (Ufficio del ministero)

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Agenzia per le opere d'ingegneria nel settore dei trasporti e la gestione della qualità)

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Agenzia del registro del Vietnam)

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Agenzia per le vie navigabili interne del Vietnam)

Cục Hàng hải Việt Nam (Agenzia marittima del Vietnam)

Cục Đường sắt Việt Nam (Agenzia ferroviaria del Vietnam)

Cục Hàng không Việt Nam (Aviazione civile)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Direzione per le strade del Vietnam)

Cục Y tế Giao thông vận tải (Amministrazione sanitaria nel settore dei trasporti)

20. Bộ Quốc phòng (Ministero della Difesa nazionale)

Cục Kinh tế (Dipartimento di economia)

Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Dipartimento per i soccorsi)

Note concernenti la sezione A (Enti dell'amministrazione centrale)

1. Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica unicamente agli appalti indetti dagli enti sopra citati subordinati ai pertinenti ministeri figuranti nell'elenco di cui alla sezione A, nonché alle loro agenzie amministrative subordinate a livello centrale.
2. Previdenza sociale del Vietnam: si precisa che il capo 9 (Appalti pubblici) non comprende gli appalti per la gestione e la consulenza in materia di investimenti né gli appalti per i servizi di custodia e deposito ai fini della gestione e dell'investimento delle attività dei fondi pensione della previdenza sociale del Vietnam.
3. Ministero del Lavoro, degli invalidi e degli affari sociali: il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni e servizi riguardanti i cimiteri dei martiri.

4. Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale: il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni a fini di allevamento o di semina.

5. Ministero della Difesa nazionale:

il capo 9 (Appalti pubblici) comprende unicamente:

a) i beni descritti di seguito:

- pneumatici utilizzati su autocarri leggeri (capacità massima di carico utile compresa tra 410 kg e 3 050 kg, diametro esterno compreso tra 475 mm e 972 mm), su autoveicoli specializzati (capacità massima di carico utile compresa tra 2 937 kg e 61 500 kg, diametro esterno compreso tra 1 220 mm e 3 045 mm) e su autocarri pesanti (capacità massima di carico utile compresa tra 4 770 kg e 5 525 kg, diametro esterno compreso tra 1 020 mm e 1 230 mm);
- camere d'aria utilizzate su autoveicoli (diametro di sezione compreso tra 104 mm e 236 mm, diametro interno compreso tra 305 mm e 605 mm), su biciclette (come previsto dalla TC 03-2002/CA) e su motociclette (come previsto dalla TCVN 5721-1, JIS6367, DOT, SN1);
- prodotti in cuoio utilizzati su autoveicoli;
- cinture elastiche di ogni tipo (di 80 mm di larghezza e 500 m di lunghezza);
- tubi e accessori in ghisa (ghisa grigia e ghisa duttile: di tipo comune, di diametro compreso tra 100 mm e 800 mm in conformità alla norma nazionale ISO 2531:1998);
- piloni per antenne (tiranti a sezione trasversale triangolare di 330 con un'altezza compresa tra 21 m e 45 m); tiranti a sezione trasversale triangolare di 660 con un'altezza compresa tra 36 m e 66 m; tiranti a sezione trasversale triangolare di 800 con un'altezza compresa tra 60 m e 100 m; tiranti a sezione trasversale circolare con un'altezza di 15 m; fascette per cavi mobili - con un'altezza di 10 m) e qualunque genere di impalcatura metallica, pilastri di sostegno e casseforme (di tipo comune);
- viti a spirale;
- camini;
- attrezzature per la produzione di mattoni cotti di ogni genere (con una produzione massima di 20 milioni di mattoni l'anno);
- attrezzature per la produzione di ghiaccio puro (parametri per i macchinari di grandi dimensioni: cubetti di ghiaccio di dimensioni pari a 48 mm x 80 mm, produzione compresa tra 9 e 10 tonnellate ogni 24 ore, 400 kg per lotto, consumo di energia elettrica pari a 0,085 kWh per kg di ghiaccio, potenza sviluppata dal compressore pari a 50 HP);
- autoclavi sterilizzanti (da 20, 52 e 75 litri);
- filtri industriali per acqua (con una produzione di 6 tonnellate/h, capacità elettrica di 25 kW);
- verricelli elettrici (con una capacità massima di sollevamento pari a 50 tonnellate);
- stampanti a matrice;
- lavatrici di ogni genere (comprese quelle dotate di asciugatrice automatica);
- registratori di cassa;

- ugelli spruzzatori (utilizzati per separatori a deflettore nelle cucine: Q030JGEV, Q030JGV, Q030JGEVQ01);
- Accumulatori piombo-acido a piastre tubolari (ad uso specifico per carrelli elevatori elettrici: capacità compresa tra 2V-100Ah e 2V-1 000 Ah; ad uso specifico per tram in campi da golf, stazioni ferroviarie e porti: capacità di 6V-225Ah, 8V-195 Ah e 12V-130Ah);
- fari per automobili, fari per camion di capacità inferiore a 1 tonnellata, tergicristalli per automobili;
- clacson per automobili;
- caselle postali;
- webcam;
- biciclette a due ruote e altri cicli a pedali (compresi i tricicli a pedali per il trasporto di merci);
- tubi di scappamento per motocicli, maniglie posteriori per motocicli ad uso del passeggero, ammortizzatori anteriori e posteriori per motocicli;
- contatori elettrici monofase e trifase (tensione massima di 380V, corrente massima di 100A), contatori elettronici monofase e trifase, contatori elettronici monofase (classe di precisione 1.0: valore di tensione normalizzato (U_n): 220V CA, corrente nominale (I_b): 5A, 10A, 20A, 30A, 50A; corrente massima (I_{max}): 20A, 40A, 60A, 80A, 100A, corrente di avviamento (I_{st}) < 0,4 % I_b ; frequenza di funzionamento: 50 Hz; costante del contatore: 1 600 impulsi/kWh);
- cassette di protezione in materiale composito per contatori elettrici;
- cassette in materiale composito per contatori elettrici;
- apparecchi per il controllo dei contatori (12- posizioni monofase; 40 – posizioni monofase);
- sveglie;
- pendole e orologi murali (a funzionamento elettrico);
- segnali di avvertimento in alluminio catarifrangente (per autoveicoli, motocicli e segnaletica stradale);
- sfollagente di gomma, manganelli elettrici di ogni genere, spray urticanti (da 500 ml e da 2 000 ml);
- zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio (chimicamente puro, allo stato solido), zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, altri;
- aceto;
- sale preparato da tavola;
- calce;
- minerali di rame puro (18-20 % Cu);
- glutammato monosodico;
- inchiostri per stampa di ogni genere (utilizzati per la stampa di documenti di identità);
- carta da giornale, in rotoli o fogli (con una grammatura compresa tra 42 e 55 g/m²);
- carta e cartone non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la stampa, la scrittura, o le fotocopie, la produzione di biglietti, carta per nastri da perforare e carta cerata per la fabbricazione di carta per usi tecnici (di grammatura compresa tra 40 e 120 g/m². Ad eccezione dei tipi di cui alle sottovoci 4802.51.20, 4802.60.20, 4802.30.00, 4802.40.00, 4802.20.00);

- solette di carta per scarpe (per la fodera delle scarpe);
- cartone a tre strati e a cinque strati;
- lacci da scarpe in cotone e poliestere;
- parti interne di bottiglie isolanti;
- cassette di protezione in acciaio con rivestimento elettrostatico per contatori elettrici (per lavori su reti elettriche);
- accessori per motociclette e biciclette;
- cassette di protezione in materiale composito per contatori (per lavori su reti elettriche; per 1 contatore monofase; per 2 contatori monofase; per 4 contatori monofase, per 1 contatore trifase);
- tubi idrici in plastica HDPE (ϕ 20-110 mm, con coefficiente di trasferimento termico ridotto, resistenti alla luce solare, non ionizzati mediante raggi ultravioletti, resistenti a temperature minime di -40°C), tubi idrici in plastica PPR (ϕ 20-90 mm, resistenti alle alte temperature e alla pressione, di elevata durabilità e dotati di buona resistenza alla flessione, atti ad evitare rumori e vibrazioni durante la circolazione dell'acqua);
- porte di plastica, porte di plastica con anima in acciaio prodotte a partire da barre di PVC non plastificato sagomate (fabbricate in modo sincrono a partire da componenti come telai sagomati per porte, pannelli di vetro e guarnizioni. Insonorizzate, termoisolanti e resistenti alle alte pressioni, efficienti sotto il profilo del risparmio energetico);
- vetro da specchi (di uno spessore compreso tra 1,5 mm e 18 mm);
- docce ad acqua calda e fredda (con 2 flussi d'acqua, per uso nei bagni), docce ad acqua fredda (con 1 flusso d'acqua, per uso nei bagni), rubinetti di acqua calda e fredda (con due flussi d'acqua, per uso nei bagni), rubinetti di acqua fredda (con 1 flusso d'acqua, per uso nei bagni), rubinetti di acqua fredda per lavaggio stoviglie (con 2 flussi d'acqua, per uso in cucina), rubinetti da lavandino (con 2 flussi d'acqua per il lavaggio delle mani);
- lampade elettriche di ogni genere (lampade ad incandescenza di tipo comune; lampade compatte 2U o 3U, con potenza compresa tra 5 e 20 W; lampade fluorescenti FHF con potenza di 32 W, lampade fluorescenti FLD con potenza di 18 W e 36 W);
- imballaggi in carta per prodotti software;
- scatole e custodie di protezione per supporti di informazioni;
- etichette in carta di prodotti elettronici; e

b) i servizi descritti nella Classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite ("CPC") come segue:

CPC	Designazione
61120	servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore (ad eccezione dei servizi che comportano la revisione del motore);
612	servizi di vendita, manutenzione e riparazione di motocicli e motoslitte; vendita dei relativi componenti ed accessori (unicamente per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli di cui alla voce CPC 612);
87401	servizi di disinfezione e disinfestazione;
87504	servizi di restauro, riproduzione e ritocco di fotografie;
87501	servizi di ritratti fotografici; e
51520	trivellazione di pozzi d'acqua (ad eccezione dei lavori di installazione e riparazione dei sistemi di tubazioni all'interno degli edifici).

Sezione B

Enti dell'amministrazione regionale e locale

Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli enti che figurano nell'elenco di cui alla presente sezione laddove il valore stimato dell'appalto sia pari o superiore alle seguenti soglie:

Beni e servizi:

- dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 3 000 000 DSP;
- dal sesto anno fino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 2 000 000 DSP;
- dall'undicesimo anno fino alla fine del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 1 500 000 DSP; e
- dal sedicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 1 000 000 DSP.

Servizi di costruzione:

- dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 40 000 000 DSP;
- dal sesto anno fino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 25 000 000 DSP;
- dall'undicesimo anno fino alla fine del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 20 000 000 DSP; e
- dal sedicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 15 000 000 DSP.

Elenco degli enti:

1. Thành phố Hà Nội (Città di Hanoi)

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Ufficio del comitato popolare della città di Hanoi)

Sở Thông tin và Truyền thông (Dipartimento dell'informazione e delle comunicazioni)

Sở Nội vụ (Dipartimento degli affari interni)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Dipartimento dell'agricoltura e dello sviluppo rurale)

Sở Công Thương (Dipartimento dell'industria e del commercio)

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Dipartimento della pianificazione e degli investimenti)

Sở Tài chính (Dipartimento delle finanze)

Sở Xây dựng (Dipartimento dell'edilizia)

Sở Giao thông vận tải (Dipartimento dei trasporti)

Sở Khoa học và Công nghệ (Dipartimento della scienza e della tecnologia)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Dipartimento del lavoro, degli invalidi e degli affari sociali)

Sở Giáo dục và Đào tạo (Dipartimento dell'istruzione e della formazione)

Sở Y tế (Dipartimento della salute)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Dipartimento della cultura, dello sport e del turismo)

Sở Tư pháp (Dipartimento della giustizia)

Sở Ngoại vụ (Dipartimento degli affari esteri)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Dipartimento delle risorse naturali e dell'ambiente)

Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Dipartimento per la pianificazione e l'architettura)

2. Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City)

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (Ufficio del comitato popolare di Ho Chi Minh City)

Sở Thông tin và Truyền thông (Dipartimento dell'informazione e delle comunicazioni)

Sở Nội vụ (Dipartimento degli affari interni)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Dipartimento dell'agricoltura e dello sviluppo rurale)

Sở Công Thương (Dipartimento dell'industria e del commercio)

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Dipartimento della pianificazione e degli investimenti)

Sở Tài chính (Dipartimento delle finanze)

Sở Xây dựng (Dipartimento dell'edilizia)

Sở Giao thông vận tải (Dipartimento dei trasporti)

Sở Khoa học và Công nghệ (Dipartimento della scienza e della tecnologia)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Dipartimento del lavoro, degli invalidi e degli affari sociali)

Sở Giáo dục và Đào tạo (Dipartimento dell'istruzione e della formazione)

Sở Y tế (Dipartimento della salute)

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (Dipartimento della cultura, dello sport e del turismo)

Sở Tư pháp (Dipartimento della giustizia)

Sở Tài nguyên và Môi trường (Dipartimento delle risorse naturali e dell'ambiente)

Sở Quy hoạch và Kiến trúc (Dipartimento per la pianificazione e l'architettura)

Note concernenti la sezione B (Enti dell'amministrazione regionale e locale)

1. Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica unicamente agli appalti indetti dagli enti amministrativi subordinati ai pertinenti enti appaltanti figuranti nell'elenco di cui alla sezione B, nonché alle loro agenzie amministrative subordinate.
2. Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti per i servizi relativi ai lavori di pulitura e preparazione dei cantieri né agli appalti per i servizi di manutenzione e riparazione delle infrastrutture.
3. Dipartimenti del lavoro, degli invalidi e degli affari sociali: il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni e servizi riguardanti i cimiteri dei martiri.

Sezione C

Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo

Salvo altrimenti indicato nel presente allegato, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli enti che figurano nell'elenco di cui alla presente sezione laddove il valore stimato dell'appalto sia pari o superiore alle seguenti soglie:

Beni e servizi:

- dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 3 000 000 DSP;
- dal sesto anno fino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 2 000 000 DSP;
- dall'undicesimo anno fino alla fine del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 1 500 000 DSP; e
- dal sedicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 1 000 000 DSP.

Servizi di costruzione:

- dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 40 000 000 DSP;
- dal sesto anno fino alla fine del decimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 25 000 000 DSP;
- dall'undicesimo anno fino alla fine del quindicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 20 000 000 DSP; e
- dal sedicesimo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo: 15 000 000 DSP.

Elenco degli enti:

1. Thông tấn xã Việt Nam (Agenzia di stampa del Vietnam)

Ban Tổ chức cán bộ (Commissione per il personale e l'organizzazione)

Ban Kiểm tra (Commissione di controllo)

Ban Thư ký biên tập (Consiglio degli editori)

Ban Kế hoạch – Tài chính (Commissione per la pianificazione e le finanze)

Ban Biên tập tin đối ngoại (Commissione editoriale per gli affari esteri)

Ban Biên tập tin trong nước (Commissione per l'attualità interna)

Ban Biên tập tin kinh tế (Commissione per l'attualità economica)

Ban Biên tập tin thế giới (Commissione per l'attualità mondiale)

Trung tâm thông tin tư liệu (Banca dati - Centro di documentazione)

Trung tâm tin học (Centro per i servizi informatici)

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn (Centro di formazione professionale dell'agenzia di stampa del Vietnam)

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (Ufficio di rappresentanza nel Vietnam meridionale)

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (Ufficio di rappresentanza nel Vietnam centrale - Tay Nguyen)

Ban Biên tập ảnh (Commissione editoriale per l'illustrazione grafica)

Văn phòng Thông tấn xã (Ufficio per gli affari amministrativi)

Ban Biên tập - Sản xuất ảnh báo chí (Commissione editoriale e per la produzione di foto per la stampa)

Trung tâm phát triển truyền thông thông tấn (Centro per lo sviluppo delle comunicazioni dell'agenzia di stampa)

- Trung tâm hợp tác quốc tế thông tấn (Centro per la cooperazione internazionale dell'agenzia di stampa del Vietnam)
- Trung tâm truyền hình thông tấn (Centro audiovisivo dell'agenzia di stampa del Vietnam)
- Trung tâm kỹ thuật thông tấn (Centro tecnico dell'agenzia di stampa del Vietnam)
2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Accademia nazionale di scienze politiche di Ho Chi Minh City)
- Vụ Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)
- Vụ Quản lý khoa học (Dipartimento per la gestione scientifica)
- Ban Thanh tra (Commissione di controllo)
- Vụ Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)
- Vụ Quản lý đào tạo (Dipartimento per la gestione della formazione)
- Vụ các trường chính trị (Dipartimento per le scuole politiche provinciali)
- Viện Quan hệ quốc tế (Istituto di relazioni internazionali)
- Viện Nhà nước và Pháp luật (Istituto di Stato e diritto)
- Viện Triết học (Istituto di filosofia)
- Viện Chính trị học (Istituto di scienze politiche)
- Viện Văn hóa và Phát triển (Istituto per la cultura e lo sviluppo)
- Viện Nghiên cứu quyền con người (Istituto per gli studi sui diritti umani)
- Viện Kinh tế (Istituto di economia)
- Tạp chí Lý luận chính trị (Giornale di teoria politica)
- Viện Lịch sử Đảng (Istituto di storia del partito comunista del Vietnam)
- Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Istituto per gli studi di Ho Chi Minh e dei leader del partito comunista del Vietnam)
- Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (Istituto del socialismo scientifico)
- Viện Xã hội học (Istituto di sociologia)
- Vụ Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento della pianificazione e delle finanze)
- Văn phòng Học viện (Ufficio dell'accademia)
3. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Accademia di scienze sociali del Vietnam)
- Nhà xuất bản Khoa học xã hội (Casa editrice di scienze sociali)
- Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Istituto di studi sull'India e l'Asia sudoccidentale)
- Trung tâm Phân tích và Dự báo (Centro di analisi e previsioni)
- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Rivista di scienze sociali del Vietnam)

Viện Nghiên cứu con người (Istituto di studi umanistici)

Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Istituto di studi religiosi)

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (Istituto del Vietnam per gli studi sull'Asia nordorientale)

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Istituto di studi americani del Vietnam)

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Museo di etnologia del Vietnam)

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Istituto di studi africani e mediorientali)

Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Istituto di studi cinesi del Vietnam)

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Centro per le tecnologie dell'informazione)

Viện Nghiên cứu Văn hóa (Istituto di studi culturali)

Viện Sử học (Istituto di storia)

Viện Nhà nước và Pháp luật (Istituto di Stato e diritto)

Viện Dân tộc học (Istituto di antropologia)

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Istituto di studi sull'Asia sudorientale)

Viện Triết học (Istituto di filosofia)

Viện Xã hội học (Istituto di sociologia)

Viện Nghiên cứu Châu Âu (Istituto di studi europei)

Viện Tâm lý học (Istituto di psicologia)

Viện Văn học (Istituto di letteratura del Vietnam)

Viện Kinh tế Việt Nam (Istituto di economia del Vietnam)

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (Istituto lessicografico ed enciclopedico del Vietnam (VIOLE))

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (Istituto di economia e politica internazionali)

Viện Nghiên cứu Hán – Nôm (Istituto di studi Han - Nom)

Học viện Khoa học xã hội (Accademia superiore di scienze sociali)

Viện Khảo cổ học (Istituto di archeologia)

Viện Thông tin Khoa học xã hội (Istituto di informazione sulle scienze sociali)

Ban Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)

Ban Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento delle finanze e della pianificazione)

Ban Quản lý Khoa học (Dipartimento per la gestione scientifica)

Ban Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)

- Văn phòng (Ufficio centrale)
- Viện Gia đình và Giới (Istituto per gli studi di genere e sulla famiglia)
- Viện Ngôn ngữ học (Istituto di linguistica)
- Trung tâm nghiên cứu Kinh thành (Centro di ricerca sulla città imperiale)
- Ban Thi đua và khen thưởng (Dipartimento per l'emulazione e i riconoscimenti)
- Viện địa lý nhân văn (Istituto di geografia umana)
- Trung tâm nghiên cứu Chính sách phát triển bền vững (Centro per gli studi sulla politica di sviluppo sostenibile)
- Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển (Centro di ricerca e di consulenza per lo sviluppo)
4. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Accademia della scienza e della tecnologia del Vietnam)
- Viện Toán học (Istituto di matematica)
- Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Casa editrice di scienze e tecnologia)
- Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học (Istituto di fisica applicata e strumentazione scientifica)
- Viện Cơ học và Tin học ứng dụng (Istituto di informatica applicata e meccanica)
- Viện Công nghệ hóa học (Istituto di tecnologia chimica)
- Viện Khoa học vật liệu ứng dụng (Istituto di scienza applicata dei materiali)
- Viện Sinh học nhiệt đới (Istituto di biologia tropicale)
- Viện Khoa học năng lượng (Istituto di scienza dell'energia)
- Văn phòng, bao gồm văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ufficio amministrativo, compresi gli uffici di rappresentanza di Ho Chi Minh City)
- Viện Công nghệ thông tin (Istituto delle tecnologie dell'informazione)
- Viện Cơ học (Istituto di meccanica)
- Viện Vật lý địa cầu (Istituto di geofisica)
- Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Istituto di ecologia e delle risorse biologiche)
- Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Istituto per l'ambiente e le risorse del mare)
- Viện Sinh học Tây Nguyên (Istituto di biologia di Tay Nguyen)
- Viện Hải dương học (Istituto di oceanografia)
- Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang (Istituto di ricerca ed applicazioni tecnologiche di Nha Trang)
- Viện Vật lý (Istituto di fisica)
- Viện Địa chất và Địa vật lý biển (Istituto di geologia e geofisica marine)
- Viện Công nghệ môi trường (Istituto di tecnologia ambientale)
- Viện Khoa học vật liệu (Istituto di scienza dei materiali)
- Viện Hóa học (Istituto di chimica)
- Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Istituto di chimica dei prodotti naturali)

- Viện Công nghệ sinh học (Istituto di biotecnologia)
- Viện Địa lý (Istituto di geografia)
- Viện Địa chất (Istituto di scienze geologiche)
- Viện Kỹ thuật nhiệt đới (Istituto di tecnologia tropicale)
- Viện Công nghệ vũ trụ (Istituto di tecnologia spaziale)
- Trung tâm tin học và Tính toán (Centro per lo sviluppo delle infrastrutture dell'informazione)
- Viện Hóa sinh biển (Istituto di biochimica marina)
- Ban Tổ chức cán bộ (Dipartimento per il personale e l'organizzazione)
- Ban Kế hoạch – Tài chính (Dipartimento delle finanze e della pianificazione)
- Ban Hợp tác quốc tế (Dipartimento per la cooperazione internazionale)
- Ban Kiểm tra (Dipartimento di ispezione)
- Ban Ứng dụng và triển khai công nghệ (Centro di applicazione e sviluppo della tecnologia)
5. Bệnh viện Bạch Mai (Ospedale Bach Mai)
 6. Bệnh viện Chợ Rẫy (Ospedale Cho Ray)
 7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (Ospedale centrale di Hue)
 8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (Ospedale generale nazionale di Thai Nguyen)
 9. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Ospedale nazionale di Can Tho)
 10. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Ospedale generale centrale di Quang Nam)
 11. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Ospedale Vietnam-Svezia di Uong Bi)
 12. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Ospedale dell'amicizia Vietnam-Cuba di Donghoi)
 13. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Ospedale Viet Duc)
 14. Bệnh viện E (Ospedale E)
 15. Bệnh viện Hữu nghị (Ospedale dell'amicizia)
 16. Bệnh viện Thống Nhất (Ospedale Thong Nat / Ospedale unificato)
 17. Bệnh viện C Đà Nẵng (Ospedale C)
 18. Bệnh viện K (Ospedale K)
 19. Bệnh viện Nhi Trung ương (Ospedale pediatrico nazionale del Vietnam)
 20. Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương (Ospedale nazionale di ostetricia e ginecologia)
 21. Bệnh viện Mắt Trung ương (Istituto nazionale di oftalmologia del Vietnam)
 22. Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương (Ospedale di otorinolaringoiatria)

23. Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Ospedale nazionale di endocrinologia)
24. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội (Ospedale nazionale di odontostomatologia)
25. Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh (Ospedale di odontostomatologia di Ho Chi Minh City)
26. Bệnh viện 71 Trung ương (Ospedale centrale 71)
27. Bệnh viện 74 Trung ương (Ospedale centrale 74)
28. Bệnh viện Phổi Trung ương (Ospedale nazionale per le malattie polmonari)
29. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Ospedale psichiatrico nazionale n. 1)
30. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Ospedale psichiatrico nazionale n. 2)
31. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Ospedale nazionale di dermatologia e lotta contro la lebbra di Quyhoa)
32. Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập (Ospedale nazionale di dermatologia e lotta contro la lebbra di Quynh Lap)
33. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương (Centro di cura e riabilitazione)
34. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ospedale nazionale per le malattie tropicali)
35. Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ospedale nazionale di dermatologia e venereologia)
36. Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Ospedale geriatrico)
37. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương (Ospedale nazionale di medicina tradizionale)
38. Bệnh viện Châm cứu Trung ương (Ospedale nazionale di agopuntura)
39. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Elettricità del Vietnam)
 - Tổng công ty điện lực miền Bắc (Società elettrica del Vietnam settentrionale)
 - Tổng công ty điện lực miền Trung (Società elettrica del Vietnam centrale)
 - Tổng công ty điện lực miền Nam (Società elettrica del Vietnam meridionale)
 - Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (Società elettrica di Hanoi)
 - Tổng công ty điện lực TP Hồ Chí Minh (Società elettrica di Ho Chi Minh City)
 - Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (Società nazionale di trasmissione dell'energia elettrica)
40. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Ferrovie del Vietnam)
 - a) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Ferrovie del Vietnam)
 - Văn phòng Đường sắt Việt Nam (Ufficio delle Ferrovie del Vietnam)
 - Ban Kiểm soát nội bộ (Commissione di controllo)
 - Ban Bảo vệ - An ninh - Quốc phòng (Comitato di sicurezza e difesa nazionale)
 - Ban Chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt (Comitato per gli investimenti in progetti ferroviari)
 - Ban Vận tải và đầu máy toa xe (Comitato dei trasporti e del materiale rotabile)
 - Ban Kế hoạch kinh doanh (Comitato per la pianificazione aziendale)

Ban Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ (Comitato per la cooperazione internazionale, la scienza e la tecnologia)

Ban Quản lý đầu tư & Xây dựng (Comitato per la gestione delle costruzioni e degli investimenti)

Ban Tài chính kế toán (Comitato per le finanze e la contabilità)

Ban Tổ chức cán bộ - Lao động (Comitato per il personale e l'organizzazione)

Ban Quản lý Kết cấu hạ tầng Đường sắt (Comitato di gestione delle infrastrutture ferroviarie)

Văn phòng Đại diện Tổng công ty ĐSVN tại Đà Nẵng (Ufficio di rappresentanza a Da Nang)

- b) Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (Società di trasporto ferroviario di passeggeri di Hanoi)
- c) Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (Società di trasporto ferroviario di passeggeri SaiGon)
- d) Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Hải (Società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione delle ferrovie di HaHai)
- e) Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái (Società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione delle ferrovie di HaThai)
- f) Công ty TNHH MTV QLĐS Yên Lào (Società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione delle ferrovie di YenLao)
- g) Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Lạng (Società a responsabilità limitata unipersonale per la gestione delle ferrovie di HaLang)

41. Đại học Quốc gia Hà Nội (Università nazionale del Vietnam - Hanoi)

42. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Università nazionale del Vietnam - Ho Chi Minh City)

Note concernenti la sezione C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo)

1. Per quanto concerne l'agenzia di stampa del Vietnam, l'accademia nazionale di scienze politiche di Ho Chi Minh City, l'accademia di scienze sociali del Vietnam, l'accademia della scienza e della tecnologia del Vietnam, Elettricità del Vietnam e le Ferrovie del Vietnam, il capo 9 (Appalti pubblici) si applica unicamente agli appalti indetti dagli enti sopra citati subordinati ai pertinenti enti appaltanti o da essi controllati.
2. Accademia nazionale di scienze politiche di Ho Chi Minh City: il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti per i servizi di restauro dell'accademia nazionale di scienze politiche di Ho Chi Minh City.
3. Agenzia di stampa del Vietnam: il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti relativi alla produzione di notiziari e documentari dell'agenzia di stampa del Vietnam.
4. Note relative a Elettricità del Vietnam: in deroga alla definizione di appalto pubblico di cui all'articolo 9.1 (Definizioni), lettera d), il capo 9 (Appalti pubblici):
 - a) si applica unicamente agli appalti dei beni e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 43/2013/QH13 sugli appalti pubblici, del 26 novembre 2013, e delle corrispondenti disposizioni della legislazione successiva in materia di trasporto e distribuzione di elettricità;
 - b) non comprende gli appalti per il trasporto e la distribuzione di elettricità esposti alla concorrenza sul mercato interessato;
 - c) non comprende gli appalti:
 - i) a fini diversi dal trasporto e dalla distribuzione di elettricità;
 - ii) a scopo di rivendita o di locazione a terzi, a condizione che l'ente appaltante non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri enti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente appaltante.

5. Note relative alle Ferrovie del Vietnam: in deroga alla definizione di appalto pubblico di cui all'articolo 9.1 (Definizioni), lettera d), il capo 9 (Appalti pubblici):
- a) si applica unicamente agli appalti dei beni e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 43/2013/QH13 sugli appalti pubblici, del 26 novembre 2013, e delle corrispondenti disposizioni della legislazione successiva in materia di costruzione ed esercizio nel settore ferroviario;
 - b) non comprende gli appalti per la costruzione e l'esercizio ferroviario esposti alla concorrenza sul mercato interessato;
 - c) non comprende gli appalti:
 - i) a fini diversi dalla costruzione e dall'esercizio ferroviario;
 - ii) a scopo di rivendita o di locazione a terzi, a condizione che l'ente appaltante non goda di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e che altri enti possano liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente appaltante.
6. Si precisa che il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti da enti dotati di personalità giuridica indipendente non figuranti nell'elenco di cui alla sezione C.

Sezione D

Beni

Il capo 9 (Appalti pubblici) comprende gli appalti di tutti i beni acquistati dagli enti figuranti negli elenchi di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), fatte salve le note concernenti le rispettive sezioni, le note relative alla presente sezione e la sezione G (Note generali), ad eccezione dei beni indicati negli elenchi riportati di seguito.

SA	Designazione
10.06	Riso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti
49.02	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità
49.05	Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati
49.07	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili
84.71	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

- 8517,61 Stazioni fisse
- 8525,50 Apparecchi trasmettenti
- 8525,60 Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente
- 85.26 Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
- 8527,13 Altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono
- 8527,19 Apparecchi riceventi in grado di pianificare, gestire e monitorare lo spettro elettromagnetico
- Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile a stato solido, "schede intelligenti" e altri supporti per la registrazione del suono o di altri fenomeni

Note concernenti la sezione D (Beni)

Per quanto concerne i prodotti farmaceutici, si applicano le note riportate di seguito.

1. Per ciascun anno civile successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam può dispensare dagli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici) la rispettiva percentuale del valore contrattuale dei prodotti farmaceutici indicata di seguito.

Anno	1°-2°	dal 3° al 9°	dal 10° al 15°	dal 16° in poi
Percentuale del valore contrattuale	100	65	60	50

2. Il capo 9 (Appalti pubblici) non comprende gli appalti per i servizi di distribuzione di prodotti farmaceutici che costituiscono l'oggetto di un contratto di appalto o che fanno parte di tale contratto o sono ad esso connessi. Nei casi in cui tali servizi fanno parte di un contratto di appalto o sono ad esso connessi, il fornitore aggiudicatario di tale appalto ha il diritto di scegliere qualunque distributore farmaceutico autorizzato in Vietnam.
3. Per quanto concerne gli appalti di prodotti farmaceutici indetti dagli enti figuranti negli elenchi di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), qualora un contratto di appalto abbia ad oggetto un unico prodotto farmaceutico, la soglia applicabile è di 130 000 DSP.
4. Si precisa che gli impegni del Vietnam per quanto concerne gli appalti di prodotti farmaceutici riguardano sia gli appalti indetti da singoli enti appaltanti figuranti negli elenchi di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo) sia gli appalti centralizzati indetti per conto di tali enti dal ministero della Salute o da qualunque altro ente designato secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale del Vietnam.

Sezione E

Servizi

Il capo 9 (Appalti pubblici) comprende i servizi specifici indicati di seguito, quali descritti nella CPC appaltati dagli enti figuranti negli elenchi di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), fatte salve le note concernenti le rispettive sezioni, le note relative alla presente sezione e la sezione G (Note generali).

- CPC Designazione
- 61 Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di veicoli a motore e di motocicli
- 64 Servizi alberghieri e di ristorazione
- 841 Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware
- 845 Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori
- 849 Altri servizi informatici

- 862 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
- 863 Servizi fiscali
- 864 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
- 872 Servizi di collocamento e di fornitura di personale
- 874 Servizi di pulizia degli edifici
- 87501 Servizi di ritratti fotografici
- 87503 Servizi fotografici d'attualità
- 87504 Servizi fotografici specializzati
- 87505 Servizi di sviluppo fotografico
- 87506 Servizi di sviluppo di pellicole cinematografiche non connesse alle industrie cinematografiche e televisive
- 87507 Servizi di restauro, riproduzione e ritocco di fotografie
- 87509 Altri servizi fotografici
- 876 Servizi di imballaggio
- 87903 Servizi di segreteria telefonica
- 87904 Servizi di duplicazione
- 87905 Servizi di traduzione e interpretazione
- 87906 Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione
- 980 Domicili privati con personale di servizio
- 99 Servizi forniti da organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Note concernenti la sezione E (Servizi)

Si precisa che il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica:

- a) agli appalti di servizi connessi alla gestione e al funzionamento di strutture pubbliche e di tutte le strutture di proprietà privata utilizzate a fini pubblici; e
- b) agli appalti di servizi di pubblica utilità.

Sezione F

Servizi di costruzione

Il capo 9 (Appalti pubblici) comprende tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC appaltati dagli enti figuranti negli elenchi di cui alle sezioni da A (Enti dell'amministrazione centrale) a C (Altri enti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo), ad eccezione dei servizi di costruzione esclusi nell'elenco della Parte, fatte salve le note concernenti le rispettive sezioni, le note relative alla presente sezione e la sezione G (Note generali).

Note concernenti la sezione F (Servizi di costruzione)

Il capo 9 (Appalti pubblici) non comprende gli appalti:

- a) per i servizi di costruzione in zone isolate, montagnose ed estremamente difficili, come previsto nella legislazione del Vietnam, e nelle isole; e
- b) per la costruzione delle sedi centrali di livello ministeriale per gli enti figuranti nell'elenco di cui alla sezione A (Enti dell'amministrazione centrale).

Sezione G

Note generali

1. Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica:

- a) agli appalti finalizzati a sviluppare, tutelare e preservare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico o il patrimonio culturale;
- b) agli appalti di beni e servizi connessi riguardanti le riserve nazionali previste dalla legge sulle riserve nazionali;
- c) per quanto riguarda i contratti di appalto di beni o servizi (esclusi i servizi di costruzione) il cui valore stimato sia pari o inferiore a 260 000 DSP, il Vietnam può accordare preferenze a beneficio di piccole e medie imprese (PMI). Nelle disposizioni legislative o regolamentari interne del Vietnam sono stabiliti criteri obiettivi e trasparenti applicabili al riguardo. Tuttavia, ai fini della presente nota, le preferenze sopra citate non sono accordate a PMI con più di 500 lavoratori a tempo pieno e indeterminato;
- d) alle misure adottate a sostegno della salute, del benessere e del progresso economico e sociale delle minoranze etniche;
- e) agli appalti di beni e servizi all'interno del territorio del Vietnam, qualora tali beni e servizi siano destinati a essere utilizzati al di fuori del territorio del Vietnam;
- f) agli appalti di beni e servizi riguardanti celebrazioni nazionali e fini religiosi;
- g) ai servizi di trasporto che fanno parte di un contratto di appalto o che sono ad esso connessi;
- h) agli appalti per la memorizzazione e l'hosting di dati delle pubbliche amministrazioni e i servizi connessi; e
- i) agli appalti finanziati da sovvenzioni e sponsorizzazioni provenienti da donatori.

2. Si precisa che:

- a) le gare a trattativa privata si applicano anche ai servizi di sminamento e rimozione di bombe a fini di bonifica dei terreni;
- b) qualunque esclusione connessa in modo specifico o generale a un ente appaltante si applicherà anche a qualunque ente successore in modo tale da mantenere il valore della presente offerta;
- c) i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 9 (Appalti pubblici) sono soggetti alle esclusioni e alle riserve relative al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti, scambi di servizi e commercio elettronico);
- d) nessuna disposizione del capo 9 (Appalti pubblici) può essere interpretata nel senso di impedire al Vietnam di adottare o mantenere in vigore qualunque misura che il Vietnam ritenga ragionevolmente necessaria per la protezione di informazioni personali raccolte in condizioni di riservatezza o di informazioni commerciali riservate; e
- e) il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica:
 - i) agli appalti di beni e servizi classificati come essenziali per la sicurezza nazionale, compresi i segreti di Stato;
 - ii) agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato; e
 - iii) agli appalti indetti da un ente appaltante appartenente a un altro ente appaltante.

Sezione H

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

Gli avvisi di gara d'appalto in conformità all'articolo 9.6 (Avvisi) e gli avvisi in conformità all'articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 3, sono pubblicati nel *Báo Đầu thầu* (Gazzetta degli appalti pubblici).

Le informazioni relative al sistema degli appalti in conformità all'articolo 9.5 (Informazioni sul sistema degli appalti), paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate sul sito web <http://muasamcong.mpi.gov.vn> e nella gazzetta ufficiale.

Il Vietnam comunica l'indirizzo del sito web per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti dopo la scadenza del periodo transitorio, compresi gli avvisi in conformità all'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 7, nei casi in cui i suoi enti appaltanti tengano un elenco di fornitori ad uso ripetuto.

Sezione I

Misure transitorie

1. Per quanto concerne l'articolo 9.6 (Avvisi), si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 1, secondo cui gli avvisi di gara d'appalto sono accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso o mediante link ad un portale elettronico unico, il Vietnam può consentire ai propri enti appaltanti di non pubblicare tali avvisi per via elettronica per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il Vietnam può applicare una commissione per l'accesso a tali avvisi di gara d'appalto qualora questi ultimi siano già stati resi accessibili per via elettronica durante tale periodo;
- b) in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, secondo cui ciascun avviso di gara d'appalto contiene un elenco e una breve descrizione delle eventuali condizioni per la partecipazione dei fornitori e dei limiti fissati al numero di fornitori qualificati da invitare alla gara, a meno che tali informazioni non siano già indicate nella documentazione di gara messa a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione della gara d'appalto, il Vietnam può consentire ai propri enti appaltanti di omettere tali informazioni dagli avvisi di gara d'appalto per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che, durante tale periodo, gli enti appaltanti forniscono tali informazioni nella documentazione di gara in conformità all'articolo 9.11 (Documentazione di gara), paragrafo 1, lettera b);
- c) in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 3, secondo cui l'ente appaltante pubblica un avviso per estratto in inglese, il Vietnam può rinviare l'adempimento di tale obbligo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Per quanto concerne l'articolo 9.12 (Termini), si applicano le seguenti disposizioni:

- a) in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 9.12 (Termini), paragrafo 2, secondo cui, in caso di gara mediante preselezione, l'ente appaltante stabilisce un termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione non inferiore a 25 giorni, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Vietnam può consentire ai propri enti appaltanti di stabilire un termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
- b) in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 9.12 (Termini), paragrafo 3, secondo cui l'ente appaltante stabilisce un termine ultimo per la presentazione delle offerte non inferiore a 40 giorni, per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Vietnam può consentire ai propri enti appaltanti di stabilire un termine ultimo per la presentazione delle offerte non inferiore a 25 giorni dalla data in cui:
 - i) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o
 - ii) l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione.

3. In deroga alla prescrizione di cui all'articolo 9.17 (Informazioni successive all'aggiudicazione), paragrafo 3, secondo cui l'avviso successivo all'aggiudicazione comprende una breve descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso alla gara a trattativa privata, il Vietnam può consentire ai propri enti appaltanti di omettere tali informazioni dagli avvisi successivi all'aggiudicazione per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
4. In deroga al capo 15 (Risoluzione delle controversie), per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Vietnam non è soggetto alla procedura di risoluzione delle controversie in relazione agli obblighi che ad esso incombono in forza del capo 9 (Appalti pubblici). Durante tale periodo transitorio, su richiesta dell'Unione, entrambe le Parti avviano consultazioni su questioni riguardanti l'adempimento dei propri obblighi da parte del Vietnam.
5. In deroga all'articolo 9.4 (Principi generali), il Vietnam può richiedere, prendere in considerazione, imporre o applicare qualunque forma di compensazione, in qualunque fase di una procedura d'appalto, conformemente alle disposizioni che seguono:

al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il Vietnam può richiedere qualunque forma di compensazione, compresi programmi di preferenze in termini di prezzo, fino al 40% del valore contrattuale; tale percentuale si riduce al 30 % dopo 10 anni fino alla fine del diciottesimo anno.

Si precisa che gli enti appaltanti sono tenuti a indicare l'esistenza di compensazioni nell'avviso di gara d'appalto e a spiegarne i particolari nella documentazione di gara.

ALLEGATO 11

NORME SPECIFICHE PER IL VIETNAM SULLE IMPRESE PUBBLICHE, SULLE IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E SUI MONOPOLI DESIGNATI

1. Il capo 11 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati) non si applica all'adozione, all'applicazione o all'attuazione dei processi di privatizzazione, azionizzazione, ristrutturazione o cessione di attività di proprietà del governo del Vietnam o da esso controllate.
2. Il capo 11 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati) non si applica alle misure adottate dal governo del Vietnam al fine di garantire la stabilità economica del Vietnam. A tal fine, il governo del Vietnam può imporre o ordinare a un'impresa pubblica o a un monopolio designato di effettuare vendite o acquisti a prezzi regolamentati, in quantità o a condizioni diverse da quelle che tale impresa o monopolio designato avrebbe potuto stabilire in base a considerazioni di tipo commerciale, fatte salve le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie misure governative.
3. Il capo 11 (Imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e monopoli designati) non si applica alle misure adottate dal governo del Vietnam in relazione a questioni legate allo sviluppo in Vietnam, ad esempio in materia di sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza sociale, protezione sociale, sviluppo e edilizia sociali, riduzione della povertà, istruzione pubblica, formazione pubblica, salute pubblica e assistenza all'infanzia, promozione del benessere e dell'occupazione delle minoranze etniche e delle persone che abitano in zone svantaggiate, a condizione che le attività intraprese per attuare tali misure non eludano il disposto dell'articolo 11.4 (Non discriminazione e considerazioni commerciali) per quanto concerne le attività commerciali delle imprese e dei soggetti di cui all'articolo 11.1 (Definizioni).
4. L'articolo 11.4 (Non discriminazione e considerazioni commerciali) non si applica all'acquisto, da parte di un'impresa pubblica o di un monopolio designato, di beni o servizi da piccole e medie imprese vietnamite, quali definite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam, qualora tale acquisto sia effettuato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne o a una misura governativa.
5. Gli articoli 11.4 (Non discriminazione e considerazioni commerciali) e 11.6 (Trasparenza) non si applicano alle imprese indicate di seguito, alle loro società controllate e ai loro successori nell'esercizio del medesimo mandato pubblico, unicamente nei casi in cui svolgano le attività descritte di seguito.

5.1. Viet Nam Oil and Gas Group (PETROVIETNAM)

Attività: prospezione, esplorazione e sfruttamento di petrolio e gas e operazioni di volo per lo svolgimento di attività nel settore degli idrocarburi.

5.2. Viet Nam Electricity (EVN) e qualunque impresa

Attività: generazione di energia idroelettrica e nucleare e degli impianti di produzione di elettricità connessi alla sicurezza; trasmissione; distribuzione di qualunque tipo di elettricità, energia e alternative o sostituti dell'elettricità.

5.3. Viet Nam National Coal – Minerals Holding Corporation Limited (Vinacomin)

Attività: vendita di carbone e minerali, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam.

5.4. State Capital Investment Corporation (SCIC) ⁽¹⁾

Attività: gestione patrimoniale, investimenti e attività correlate, mediante l'uso degli attivi finanziari del governo del Vietnam.

5.5. Debt and Asset Trading Corporation (DATC)

Attività connesse alla ristrutturazione dei debiti a norma di una disposizione legislativa o regolamentare o di una misura governativa, entro i limiti dell'esercizio di un mandato pubblico o del raggiungimento di un fine pubblico.

5.6. Airport Corporation of Viet Nam

Attività: servizi di assistenza a terra.

5.7. Imprese pubbliche nei settori della stampa, dell'editoria, della comunicazione di massa e dei servizi audiovisivi

Attività: qualunque attività nei settori della stampa, dell'editoria e della comunicazione di massa; vendita e acquisto di produzioni audiovisive e servizi di distribuzione.

—

⁽¹⁾ Si precisa che la presente disposizione non comprende gli investimenti di portafoglio della SCIC. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la SCIC si adopera per aderire al Forum internazionale dei fondi sovrani o a ratificare i principi e le pratiche generalmente accettati (i "principi di Santiago") emanati nell'ottobre 2008 dal gruppo di lavoro internazionale sui fondi sovrani o eventuali altri principi e pratiche concordati dalle parti.

ALLEGATO 12-A

ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Parte A

Indicazioni geografiche (IG) dell'Unione di cui al capo 12, sezione B, sottosezione 3

N.IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
Paese di origine: Austria			
1	Steirisches Kürbiskernöl	Oli e grassi di origine animale	Olio di semi di zucca
2	Tiroler Speck	Carni fresche, congelate e trasformate	Bacon
3	Inländerrum	Bevande spiritose	Bevande spiritose
4	Jägertee/Jagertee/Jagatee	Bevande spiritose	Bevande spiritose
Paese di origine: Cipro			
5	Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania	Bevande spiritose	Bevande spiritose
6	Κουμανδάρια/Commandaria	Vini	Vini
Paese di origine: Cechia			
7	České pivo	Birra	Birra
8	Českobudějovické pivo	Birra	Birra
9	Žatecký chmel	Luppoli	Luppoli
Paese di origine: Germania			
10	Bayerisches Bier	Birra	Birra
11	Lübecker Marzipan	Dolciumi e prodotti da forno	Marzapane
12	Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste	Carni fresche, congelate e trasformate	Salsiccia
13	Münchener Bier	Birra	Birra
14	Schwarzwälder Schinken	Carni fresche, congelate e trasformate	Prosciutto
Paese di origine: Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofona)			
15	Korn/Kornbrand	Bevande spiritose	Bevande spiritose
Paese di origine: Germania			
16	Franken	Vini	Vini
17	Mittelrhein	Vini	Vini
18	Mosel	Vini	Vini
19	Rheingau	Vini	Vini

N.IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
20	Rheinhessen	Vini	Vini
	Paese di origine: Danimarca		
21	Danablu	Formaggi	Formaggi
	Paese di origine: Spagna		
22	Antequera	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
23	Azafrán de la Mancha	Spezie	Zafferano
24	Baena	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
25	Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians (1)	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Arance, mandarini e limoni
26	Jabugo	Carni stagionate	Prosciutto
27	Jamón de Teruel/Paleta de Teruel	Carni stagionate	Prosciutto
28	Jijona	Dolciumi e prodotti da forno	Torrone
29	Priego de Córdoba	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
30	Queso Manchego	Formaggi	Formaggi
31	Sierra de Segura	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
32	Sierra Mágina	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
33	Turrón de Alicante	Dolciumi e prodotti da forno	Torrone
34	Brandy de Jerez	Bevande spiritose	Bevande spiritose
35	Pacharán navarro	Bevande spiritose	Bevande spiritose
36	Alicante	Vini	Vini
37	Bierzo	Vini	Vini
38	Cataluña	Vini	Vini
39	Cava	Vini	Vini
40	Empordà	Vini	Vini
41	Jerez-Xérès-Sherry	Vini	Vini
42	Jumilla	Vini	Vini
43	La Mancha	Vini	Vini
44	Málaga	Vini	Vini
45	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Vini	Vini
46	Navarra	Vini	Vini
47	Penedès	Vini	Vini

N.IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
48	Priorat	Vini	Vini
49	Rías Baixas	Vini	Vini
50	Ribera del Duero	Vini	Vini
51	Rioja	Vini	Vini
52	Rueda	Vini	Vini
53	Somontano	Vini	Vini
54	Toro	Vini	Vini
55	Valdepeñas	Vini	Vini
56	Valencia	Vini	Vini
	Paese di origine: Finlandia		
57	Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/ Vodka of Finland	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Francia		
58	Brie ⁽²⁾ de Meaux	Formaggi	Formaggi
59	Camembert ⁽³⁾ de Normandie	Formaggi	Formaggi
60	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Carni fresche, congelate e trasfor- mate	Prodotti trasformati a base di carne d'anatra
61	Comté	Formaggi	Formaggi
62	Emmental ⁽⁴⁾ de Savoie	Formaggi	Formaggi
63	Jambon de Bayonne	Carni stagionate	Prosciutto
64	Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Prugne
65	Reblochon; Reblochon de Savoie	Formaggi	Formaggi
66	Roquefort	Formaggi	Formaggi
67	Armagnac	Bevande spiritose	Bevande spiritose
68	Calvados	Bevande spiritose	Bevande spiritose
69	Cognac; Eau-de-vie de Cognac; Eau-de-vie des Charentes	Bevande spiritose	Bevande spiritose
70	Alsace/Vin d'Alsace	Vini	Vini
71	Anjou	Vini	Vini
72	Beaujolais	Vini	Vini
73	Bordeaux	Vini	Vini

N.IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
74	Bourgogne	Vini	Vini
75	Chablis	Vini	Vini
76	Champagne	Vini	Vini
77	Châteauneuf-du-Pape	Vini	Vini
78	Languedoc	Vini	Vini
79	Côtes de Provence	Vini	Vini
80	Côtes du Rhône	Vini	Vini
81	Côtes du Roussillon	Vini	Vini
82	Graves	Vini	Vini
83	Bergerac	Vini	Vini
84	Haut-Médoc	Vini	Vini
85	Margaux	Vini	Vini
86	Médoc	Vini	Vini
87	Pomerol	Vini	Vini
88	Pays d'Oc	Vini	Vini
89	Saint-Emilion	Vini	Vini
90	Sauternes	Vini	Vini
91	Touraine	Vini	Vini
92	Ventoux	Vini	Vini
93	Val de Loire	Vini	Vini
	Paese di origine: Grecia		
94	Ελιά Καλαμάτας ⁽⁵⁾ (trascrizione in caratteri latini: Elia Kalamatas)	Olive da tavola e trasformate	Olive da tavola
95	Κασέρι (trascrizione in caratteri latini: Kasserli)	Formaggi	Formaggi
96	Φέτα (trascrizione in caratteri latini: Feta)	Formaggi	Formaggi
97	Καλαμάτα (trascrizione in caratteri latini: Kalamata)	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva
98	Μαστίχα Χίου (trascrizione in caratteri latini: Masticha Chiou)	Gomme e resine naturali	Gomma naturale e gomma da masticare
99	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (trascrizione in caratteri latini: Sitia Lasi-thiou Kritis)	Oli e grassi di origine animale	Olio d'oliva

N.I.G	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Grecia, Cipro		
100	Ούζο (trascrizione in caratteri latini: Ouzo)	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Grecia		
101	Νεμέα (trascrizione in caratteri latini: Nemea)	Vini	Vini
102	Ρετσίνα Αττικής (trascrizione in caratteri latini: Retsina Attikis)	Vini	Vini
103	Πελοποννησιακός (trascrizione in caratteri latini: Peloponnesiakos)	Vini	Vini
104	Σάμος (trascrizione in caratteri latini: Samos)	Vini	Vini
	Paese di origine: Croazia		
105	Dingač	Vini	Vini
	Paese di origine: Ungheria		
106	Pálinka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
107	Törkölypálinka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
108	Tokaj/Tokaji	Vini	Vini
	Paese di origine: Irlanda		
109	Irish Cream	Bevande spiritose	Bevande spiritose
110	Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Italia		
111	Aceto Balsamico di Modena	Aceti	Aceti
112	Asiago	Formaggi	Formaggi
113	Bresaola della Valtellina	Carni fresche, congelate e trasformate	Carni bovine essiccate e salate
114	Fontina	Formaggi	Formaggi
115	Gorgonzola	Formaggi	Formaggi
116	Grana Padano	Formaggi	Formaggi
117	Kiwi Latina	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Kiwi
118	Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mela
119	Mortadella Bologna	Carni fresche, congelate e trasformate	Mortadella
120	Mozzarella (6) di Bufala Campana	Formaggi	Formaggi

N.I.G	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
121	Parmigiano Reggiano ⁽⁷⁾	Formaggi	Formaggi
122	Pecorino ⁽⁸⁾ Romano	Formaggi	Formaggi
123	Prosciutto di Parma	Carni stagionate	Prosciutto
124	Prosciutto di San Daniele	Carni stagionate	Prosciutto
125	Prosciutto Toscano	Carni stagionate	Prosciutto
126	Provolone ⁽⁹⁾ Valpadana	Formaggi	Formaggi
127	Taleggio	Formaggi	Formaggi
128	Grappa	Bevande spiritose	Bevande spiritose
129	Acqui/Brachetto d'Acqui	Vini	Vini
130	Asti	Vini	Vini
131	Barbaresco	Vini	Vini
132	Bardolino Superiore	Vini	Vini
133	Barolo	Vini	Vini
134	Brunello di Montalcino	Vini	Vini
135	Chianti	Vini	Vini
136	Conegliano - Prosecco Valdobbiadene	Vini	Vini
137	Prosecco	Vini	Vini
138	Dolcetto d'Alba	Vini	Vini
139	Franciacorta	Vini	Vini
140	Lambrusco di Sorbara	Vini	Vini
141	Lambrusco Grasparossa di Castel- vetro	Vini	Vini
142	Marsala	Vini	Vini
143	Montepulciano d'Abruzzo	Vini	Vini
144	Sicilia	Vini	Vini
145	Soave	Vini	Vini
146	Toscana/Toscano	Vini	Vini
147	Veneto	Vini	Vini
148	Vino Nobile di Montepulciano	Vini	Vini

N.I.G	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Lituania		
149	Originali lietuviška degtinė /Original Lithuanian vodka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Paesi Bassi		
150	Gouda ⁽¹⁰⁾ Holland	Formaggi	Formaggi
	Paese di origine: Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania		
151	Genièvre/Jenever/Genever	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Polonia		
152	Polish Cherry	Bevande spiritose	Bevande spiritose
153	Polska Wódka/Polish vodka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
154	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Portogallo		
155	Pêra Rocha do Oeste	Frutta	Pera
156	Queijo S. Jorge	Formaggi	Formaggi
157	Alentejo	Vini	Vini
158	Dão	Vini	Vini
159	Douro	Vini	Vini
160	Madeira	Vini	Vini
161	Porto/Port/Oporto	Vini	Vini
162	Vinho Verde	Vini	Vini

N.I.G	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
	Paese di origine: Romania		
163	Cotnari	Vini	Vini
164	Dealu Mare	Vini	Vini
165	Murfatlar	Vini	Vini
	Paese di origine: Svezia		
166	Svensk Vodka/Swedish Vodka	Bevande spiritose	Bevande spiritose
	Paese di origine: Slovacchia		
167	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vini	Vini
	Paese di origine: Regno Unito		
168	Scottish Farmed Salmon	Pesce	Salmone
169	Scotch Whisky	Bevande spiritose	Bevande spiritose

(1) Le denominazioni della varietà contenenti o costituite da "Valencia" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

(2) Non è richiesta la tutela del termine "brie".

(3) Non è richiesta la tutela del termine "camembert".

(4) Non è richiesta la tutela del termine "emmental".

(5) Le denominazioni della varietà "Kalamata" possono continuare ad essere utilizzate sul prodotto simile, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

(6) Non è richiesta la tutela del termine "mozzarella".

(7) Le disposizioni di cui al capo 12, sezione B, sottosezione 3 non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualunque persona di utilizzare o registrare in Vietnam un marchio contenente il termine "parmesan" o da esso costituito. Ciò non si applica in relazione agli usi che possano indurre in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto.

(8) Non è richiesta la tutela del termine "pecorino".

(9) Non è richiesta la tutela del termine "provolone".

(10) Non è richiesta la tutela del termine "gouda".

Parte B

Indicazioni geografiche (IG) del Vietnam di cui al capo 12, sezione B, sottosezione 3

N.IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
1	Phú Quốc	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Estratto di pesce
2	Mộc Châu	Spezie	Tè
3	Buôn Ma Thuột	Spezie	Chicchi di caffè
4	Đoan Hùng	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
5	Bình Thuận	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Frutto del dragone
6	Lạng Sơn	Spezie	Anice stellato
7	Thanh Hà	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Litchi
8	Phan Thiết	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Estratto di pesce
9	Hải Hậu	Cereali	Riso
10	Vinh	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Arance
11	Tân Cương	Spezie	Tè
12	Hồng Dân	Cereali	Riso
13	Lục Ngạn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Litchi
14	Hòa Lộc	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mango
15	Đại Hoàng	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Banane
16	Văn Yên	Spezie	Corteccia di cannella
17	Hậu Lộc	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Pasta di gamberetti
18	Bắc Kạn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Cachi senza semi
19	Phúc Trạch	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
20	Bảy Núi	Cereali	Riso
21	Trùng Khánh	Frutta a guscio	Castagne e marroni

N.IG	Denominazione	Classe di prodotto	Descrizione del prodotto
22	Bà Đen	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mela cannella
23	Nga Sơn		Carici secchi
24	Trà My	Spezie	Corteccia di cannella
25	Ninh Thuận	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Uva
26	Tân Triều	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
27	Bảo Lâm	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Cachi senza semi
28	Bắc Kạn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mandarini
29	Yên Châu	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Mango
30	Mèo Vạc	Miele	Miele di menta piperita
31	Bình Minh	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
32	Hạ Long	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Seppia tritata alla griglia
33	Bạc Liêu	Spezie	Sale marino
34	Luận Văn	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Pomelo
35	Yên Tử	Fiori e piante ornamentali	Boccioli di albicocco gialli
36	Quảng Ninh	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati	Vongole
37	Điện Biên	Cereali	Riso
38	Vĩnh Kim	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Melastelle
39	Cao Phong	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate	Arance

ALLEGATO 12-B

CLASSI DI PRODOTTO

1. Per "carni fresche, congelate e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
2. Per "carni stagionate" si intendono i prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura a secco che rientrano nel capitolo 2 e nelle voci 16.01 o 16.02 del sistema armonizzato.
3. Per "luppoli" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 12.10 del sistema armonizzato.
4. Per "prodotti ittici freschi, congelati e trasformati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 e nelle voci 16.03, 16.04 o 16.05 del sistema armonizzato.
5. Per "burro" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.05 del sistema armonizzato.
6. Per "formaggi" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.06 del sistema armonizzato.
7. Per "prodotti orticoli freschi e trasformati" si intendono i prodotti contenenti vegetali che rientrano nei capitoli 7 e 20 del sistema armonizzato.
8. Per "frutta e frutta a guscio fresche e trasformate" si intendono i prodotti contenenti frutta che rientrano nei capitoli 8 e 20 del sistema armonizzato.
9. Per "spezie" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 9 del sistema armonizzato.
10. Per "cereali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 10 del sistema armonizzato.
11. Per "prodotti della macinazione" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 11 del sistema armonizzato.
12. Per "semi oleosi" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 12 del sistema armonizzato.
13. Per "bevande a base di estratti vegetali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.02 del sistema armonizzato.
14. Per "oli e grassi di origine animale" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 15 del sistema armonizzato.
15. Per "dolciumi e prodotti da forno" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 17.04, 18.06, 19.04 o 19.05 del sistema armonizzato.
16. Per "paste" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 19.02 del sistema armonizzato.
17. Per "olive da tavola e trasformate" si intendono i prodotti che rientrano nelle voci 20.01 o 20.05 del sistema armonizzato.
18. Per "pasta di senape" si intendono i prodotti che rientrano nella sottovoce 2 103,30 del sistema armonizzato.
19. Per "birra" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.03 del sistema armonizzato.

20. Per "aceti" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.09 del sistema armonizzato.
 21. Per "oli essenziali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 33.01 del sistema armonizzato.
 22. Per "bevande spiritose" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.08 del sistema armonizzato.
 23. Per "vini" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 22.04 del sistema armonizzato.
 24. Per "pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 3 del sistema armonizzato.
 25. Per "gomme e resine naturali" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 13.01 del sistema armonizzato.
 26. Per "miele" si intendono i prodotti che rientrano nella voce 04.09 del sistema armonizzato.
 27. Per "fiori e piante ornamentali" si intendono i prodotti che rientrano nel capitolo 6 del sistema armonizzato.
-

ALLEGATO 15-A

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Disposizioni generali

1. Ai fini del capo 15 (Risoluzione delle controversie) e del presente regolamento di procedura (di seguito "regolamento") si intende per:
 - a) "consulente": una persona incaricata da una delle parti di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - c) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) "parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.5 (Avvio del procedimento arbitrale);
 - f) "giorno": un giorno di calendario;
 - g) "parte convenuta": la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.2 (Ambito di applicazione);
 - h) "procedimento": salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie); e
 - i) "rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un'amministrazione pubblica, un'agenzia governativa o qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta quest'ultima ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.
2. Salvo diversamente concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica delle udienze. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3. Ciascuna parte e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria, un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte, questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dalla data di invio della e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 del presente regolamento è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
5. Tutte le notifiche sono trasmesse rispettivamente al ministero dell'Industria e del commercio del Vietnam e alla direzione generale del Commercio della Commissione dell'Unione.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale del Vietnam o dell'Unione, si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. Qualora, a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49 del presente regolamento, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, che devono essere comunicati tempestivamente alla parte convenuta. Se lo ritiene opportuno, la parte convenuta può assistere all'estrazione a sorte. Quest'ultima è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
9. Qualora, a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e dei punti 22, 23 e 49 del presente regolamento, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e vi siano due presidenti del comitato per il commercio, il sorteggio è effettuato da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
10. Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.
11. Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) conferma al comitato per il commercio la propria disponibilità a esercitare le funzioni di arbitro entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.
12. Il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del compenso dell'arbitro stesso.
13. Le parti devono notificare al collegio arbitrale il mandato concordato di cui all'articolo 15.6 (Mandato del collegio arbitrale) entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni scritte

14. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto le comunicazioni scritte della parte attrice.

Funzionamento dei collegi arbitrali

15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
16. Salvo altrimenti disposto al capo 15 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
17. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dal capo 15 (Risoluzione delle controversie) né dagli allegati 15-A (Regolamento di procedura), 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e 15-C (Meccanismo di mediazione), il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
19. Qualora riscontri la necessità di modificare uno dei termini del procedimento arbitrale diverso dai termini stabiliti nel capo 15 (Risoluzione delle controversie) o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale informa per iscritto le parti circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

20. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare a un procedimento arbitrale, vi rinunci o debba essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori), viene designato un sostituto in conformità all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.
21. Qualora una parte ritenga che un arbitro non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, tale parte è tenuta a informarne l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale dell'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) da parte dell'arbitro.
22. Qualora una parte ritenga che un arbitro, diverso dal presidente, non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che tale questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, a seguito di tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e che per questa ragione deve essere sostituito, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

23. Qualora una parte ritenga che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e per questa ragione debba essere sostituito, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente all'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale) e ai punti da 8 a 11 del presente regolamento.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, una parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Qualora tale persona decida che il presidente in questione non si conforma alle prescrizioni di cui all'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) e per questa ragione deve essere sostituito, essa designa un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i nominativi delle altre persone rimanenti che figurano nel sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri), paragrafo 1, lettera c). La designazione del nuovo arbitro è completata entro cinque giorni dal momento in cui è stata comunicata la data della decisione di cui al presente punto.

24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono espletate le procedure di cui ai punti da 21 a 23.

Udienze

25. Consultate le parti e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza. Il presidente conferma per iscritto alle parti la data e l'ora dell'udienza. Tali informazioni vengono inoltre rese accessibili al pubblico dalla parte incaricata dell'organizzazione logistica del procedimento, a meno che l'udienza non si svolga a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.
26. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
27. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

28. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono assistere all'udienza:

- a) i rappresentanti delle parti;
- b) i consulenti delle parti;
- c) gli esperti;
- d) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
- e) gli assistenti degli arbitri.

29. Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti e gli esperti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

30. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che intervengono oralmente nel corso dell'udienza per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

31. Il collegio arbitrale conduce l'udienza secondo l'ordine descritto di seguito, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta.

Contestazioni

- a) replica della parte attrice;
- b) controreplica della parte convenuta.

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti o agli esperti in qualsiasi momento dell'udienza.

33. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

34. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

35. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

36. Ciascuna parte trasmette all'altra una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti viene data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.

Riservatezza

37. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, dalla data delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni non divulgate sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce a una parte di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

40. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una parte, indipendenti dai governi delle parti, purché vengano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
41. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi la sua cittadinanza o il suo luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è redatta nelle lingue scelte dalle parti in conformità ai punti 44 e 45 del presente regolamento.
42. Nel proprio lodo il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 40 e 41 del presente regolamento. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni sono trasmesse alle parti affinché possano formulare osservazioni. Le osservazioni delle parti sono trasmesse entro 10 giorni ed il collegio arbitrale ne tiene conto.

Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 15.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui all'articolo 15.8 (Procedimenti di risoluzione delle controversie del collegio arbitrale), paragrafo 2, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
45. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta, che deve essere una delle lingue di lavoro dell'OMC.
46. I lodi del collegio arbitrale sono emessi nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.
47. Ciascuna parte può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento.
48. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

Altre procedure

49. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti di cui agli articoli 15.3 (Consultazioni), 15.13 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), 15.14 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale), 15.15 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) e 15.16 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione alla relazione successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione). I termini stabiliti nel presente regolamento sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

ALLEGATO 15-B

CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
 - a) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - b) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 15.7 (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "mediatore": una persona che conduce un procedimento di mediazione conformemente all'allegato 15-C (Meccanismo di mediazione);
 - e) "procedimento": salvo diversamente indicato, un procedimento di risoluzione di una controversia di un collegio arbitrale a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie); e
 - f) "personale": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

Responsabilità

2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obbligo di dichiarazione

3. Prima di essere nominato arbitro a norma del capo 15 (Risoluzione delle controversie), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o gli arbitri comunicano per iscritto al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli informandone per iscritto il comitato per il commercio affinché siano esaminati dalle parti. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento.

Doveri degli arbitri

6. Gli arbitri si rendono disponibili a esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.

7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri evitano di dare adito a sospetti di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi né accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle sue funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano, né integralmente né in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 15 (Risoluzione delle controversie).
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato al procedimento e delle spese da lui sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente e del suo personale.

Mediatori

20. Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*.

ALLEGATO 15-C

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di soluzioni concordate mediante un procedimento esauriente e rapido con l'assistenza di un mediatore di cui all'articolo 15.4 (Meccanismo di mediazione).

Sezione A

Procedimento di Mediazione*Articolo 2***Richiesta di informazioni**

1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi o sulla liberalizzazione degli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

*Articolo 3***Avvio del procedimento di mediazione**

1. Una parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:
 - a) indica la specifica misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli scambi o sulla liberalizzazione degli investimenti tra le parti; e
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

*Articolo 4***Scelta del mediatore**

1. All'avvio del procedimento di mediazione le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o al suo delegato di designare il mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.

3. Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle parti.
4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell'articolo 3 (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 15.23 (Elenco degli arbitri) non è stato ancora istituito, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
6. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti sul commercio e sulla liberalizzazione degli investimenti nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 15-B (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*. Si applicano, *mutatis mutandis*, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 15-A (Regolamento di procedura).

Articolo 5

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti sul commercio o la liberalizzazione degli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sul commercio o la liberalizzazione degli investimenti tra le parti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta le parti.
3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con le disposizioni del presente accordo.
4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura coinvolge merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
 - a) della misura contestata oggetto del procedimento di mediazione;
 - b) delle procedure applicate; e

- c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento di mediazione, comprese eventuali soluzioni provvisorie.

Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. Il procedimento di mediazione si conclude con:

- a) l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
- b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale accordo;
- c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure
- d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

Sezione B

Attuazione

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Una volta che le parti hanno concordato una soluzione, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

Sezione C

Disposizioni Generali

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo diversa decisione delle parti, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 15 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo.
3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 15 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.
4. Una parte non adduce o presenta come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
- a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato;

- b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
5. Un mediatore non può essere arbitro o membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

Articolo 9

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
 2. Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 12 dell'allegato 15-A (Regolamento di procedura).
-

PROTOCOLLO 1

RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione A

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "capitolo", "voce" e "sottovoce": il capitolo, la voce (codice a quattro cifre) e la sottovoce (codice a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il SA;
- b) "classificato": la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- c) "partita": prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- d) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;
- e) "esportatore": una persona, ubicata nella parte esportatrice, che esporta merci nell'altra parte ed è in grado di provare l'origine delle merci esportate, anche se non ne è il fabbricante o non espleta le formalità di esportazione;
- f) "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, escluse eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

se il prezzo pagato non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nell'Unione o in Vietnam, per "prezzo franco fabbrica" si intende la somma di tutti questi costi, escluse eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" di cui al primo comma può riferirsi all'impresa appaltante;

- g) "materiali fungibili": materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito;
- h) "merci": sia i materiali che i prodotti;
- i) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, fabbricazione, produzione, lavorazione o assemblaggio di merci;
- j) "materiale": tra l'altro, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, impiegato nella fabbricazione di un prodotto;
- k) "merci non originarie" o "materiali non originari": merci o materiali che non sono considerati originari conformemente al presente protocollo;

- l) "merci originarie" o "materiali originari": merci o materiali che sono considerati originari conformemente al presente protocollo;
- m) "prodotto": un prodotto che viene fabbricato, anche se è destinato a essere successivamente utilizzato in un'altra operazione di fabbricazione;
- n) "territori": anche le acque territoriali;
- o) "valore dei materiali": il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o in Vietnam.

Sezione B

Definizione della nozione di "prodotti originari"

Articolo 2

Prescrizioni generali

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari di una parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti);
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, purché detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati).

Articolo 3

Cumulo dell'origine

1. In deroga all'articolo 2 (Prescrizioni generali) sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti nella parte esportatrice incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte esportatrice consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
2. I materiali elencati nell'allegato III del presente protocollo (Materiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2) originari di un paese ASEAN che applica con l'Unione un accordo commerciale preferenziale conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati materiali originari del Vietnam se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti elencati nell'allegato IV del presente protocollo (Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2).
3. Ai fini del paragrafo 2 l'origine dei materiali è determinata in base alle regole in materia di origine applicabili nel quadro degli accordi commerciali preferenziali dell'Unione con tali paesi ASEAN.
4. Ai fini del paragrafo 2 il carattere originario dei materiali esportati da un paese ASEAN in Vietnam e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, come se tali materiali fossero esportati direttamente nell'Unione.
5. Il cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 4 si applica purché:
 - a) i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:
 - i) osservare o garantire l'osservanza del presente protocollo; e
 - ii) fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire la corretta attuazione del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche;
 - b) gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione; e

- c) il dazio doganale applicato dall'Unione ai prodotti elencati nell'allegato IV del presente protocollo ottenuti in Vietnam mediante il ricorso a tale cumulo sia superiore o equivalente al dazio applicato dall'Unione allo stesso prodotto originario del paese ASEAN interessato dal cumulo.
6. Le prove dell'origine rilasciate in applicazione del paragrafo 2 contengono la seguente voce: "Application of Article 3 (2) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA" (Applicazione del protocollo 1, articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam).
7. I tessuti originari della Repubblica di Corea sono considerati originari del Vietnam se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ottenuti in Vietnam, che figurano nell'allegato V del presente protocollo, purché abbiano subito in Vietnam lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
8. Ai fini del paragrafo 7 l'origine dei tessuti è determinata conformemente alle regole in materia di origine applicabili nel quadro dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, ad eccezione delle norme di cui all'allegato II(a) del Protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa di tale accordo commerciale preferenziale.
9. Ai fini del paragrafo 7 il carattere originario dei tessuti esportati dalla Repubblica di Corea in Vietnam e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, come se tali tessuti fossero esportati direttamente dalla Repubblica di Corea nell'Unione.
10. Il cumulo di cui ai paragrafi da 7 a 9 si applica purché:
- a) la Repubblica di Corea applichi con l'Unione un accordo commerciale preferenziale conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994;
- b) la Repubblica di Corea e il Vietnam abbiano notificato all'Unione di essersi impegnati a:
- i) osservare o garantire l'osservanza del cumulo di cui al presente articolo; e
- ii) fornire la cooperazione amministrativa necessaria a garantire la corretta attuazione del presente protocollo sia nei confronti dell'Unione che nelle loro relazioni reciproche.
11. Le prove dell'origine rilasciate dal Vietnam in applicazione del paragrafo 7 contengono la seguente voce: "Application of Article 3(7) of Protocol 1 to the Viet Nam - EU FTA" (Applicazione del protocollo 1, articolo 3, paragrafo 7, dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam).
12. Su richiesta di una parte, il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) del presente accordo può decidere che i tessuti originari di un paese con cui sia l'Unione che il Vietnam applicano un accordo commerciale preferenziale conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati originari di una parte se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ottenuti in tale parte elencati nell'allegato V del presente protocollo, purché abbiano subito in quella parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
13. Nell'adottare la decisione in merito alla richiesta di cumulo e alle relative modalità di cui al paragrafo 12, il comitato doganale tiene conto degli interessi dell'altra parte e degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte:
- a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati, colti o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati o allevati da uova, avannotti, novellame e larve;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti con le sue navi al di fuori delle acque territoriali;
- i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) gli scarti e i residui di operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione o del Vietnam; e
- c) che soddisfino una delle seguenti condizioni:
 - i) sono per almeno il 50 % di proprietà di persone fisiche di una parte; o
 - ii) sono di proprietà di persone giuridiche:
 - A) che hanno la sede e il centro di attività principale nell'Unione o in Vietnam; e
 - B) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a uno Stato membro dell'Unione o al Vietnam, a soggetti pubblici o a cittadini di una parte.

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 (Prescrizioni generali), lettera b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II del presente protocollo.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, le lavorazioni o le trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente utilizzati nella sua fabbricazione.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 4 e 5 i materiali non originari di cui non è ammesso l'uso nella fabbricazione di un determinato prodotto, conformemente alle condizioni di cui all'allegato II del presente protocollo, possono nondimeno essere utilizzati purché il loro valore totale o peso netto accertato non superi:

- a) il 10 % del peso del prodotto o del prezzo franco fabbrica per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del SA, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16 del SA; o
- b) il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione quelli dei capitoli da 50 a 63 del SA per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I del presente protocollo.

4. Il paragrafo 3 non consente alcun superamento delle percentuali relative al valore o al peso massimo dei materiali non originari di cui all'allegato II del presente protocollo.

5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Fatti salvi l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) e l'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), paragrafo 2, la tolleranza prevista nei paragrafi 3 e 4 si applica alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, in base all'allegato II del presente protocollo, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, a prescindere dal rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la sgusciatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) la semplice aggiunta di acqua, la diluizione, la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;

p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); o

q) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1 le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione o in Vietnam.

Articolo 7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del SA.

2. Quando una partita consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del SA, il presente protocollo si applica ad ogni prodotto considerato singolarmente.

3. Qualora, in base alla regola generale 5 del SA, risulti che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono compresi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del SA, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature di produzione, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;

c) macchine, utensili, stampi e forme; pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza; catalizzatori e solventi; attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per testare o ispezionare il prodotto; e

d) altre merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

*Articolo 11***Separazione contabile**

1. Se nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili originari e non originari le autorità competenti, su richiesta scritta degli operatori economici, possono autorizzare la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2. Le autorità competenti possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a condizioni da esse ritenute appropriate.
3. L'autorizzazione è concessa solo se il ricorso al metodo della separazione contabile può garantire in qualsiasi momento che il numero di prodotti ottenuti, che potrebbero essere considerati originari dell'Unione o del Vietnam, è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
4. Se autorizzati, il metodo della separazione contabile e la sua applicazione sono registrati conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione o in Vietnam, in base al luogo in cui il prodotto è fabbricato.
5. Un fabbricante che adotta il metodo della separazione contabile emette o richiede dichiarazioni di origine per la quantità di prodotti che può essere considerata originaria della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali o delle autorità competenti della parte esportatrice, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa alla modalità secondo la quale i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità competenti controllano il modo in cui viene utilizzata l'autorizzazione di cui al paragrafo 3 e possono ritirarla qualora il fabbricante ne faccia un qualunque uso improprio o non ottemperi a qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

*Sezione C***Requisiti territoriali***Articolo 12***Principio di territorialità**

1. Le condizioni di cui alla sezione B (Definizione della nozione di "prodotti originari"), relative all'acquisizione del carattere originario, sono soddisfatte senza interruzione in una parte.
2. Le merci originarie esportate da una parte verso un paese terzo e successivamente reimportate da detto paese terzo sono considerate non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o nel corso dell'esportazione.

*Articolo 13***Non modificazione**

1. I prodotti dichiarati per il consumo interno in una delle parti sono gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle partite è ammesso solo se questi restano sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito.
3. Fatta salva la sezione D (Prova dell'origine), il frazionamento delle partite può avvenire laddove effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità solo se le partite restano sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di frazionamento.

4. In caso di dubbio, la parte importatrice può chiedere che il dichiarante fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto le seguenti forme:

- a) documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico;
- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) qualsiasi prova correlata alle merci stesse;
- d) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari, inviati per un'esposizione in un paese diverso da una parte e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte, beneficiano all'importazione delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una parte;
- c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione, o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni della sezione D (Prova dell'origine), con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, purché i prodotti rimangano sotto sorveglianza doganale.

Sezione D

Prova dell'origine

Articolo 15

Prescrizioni generali

1. I prodotti originari dell'Unione importati in Vietnam beneficiano del presente accordo su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di origine compilato conformemente agli articoli da 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine) a 18 (Rilascio di un duplicato del certificato di origine);
- b) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine):
 - i) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato) per qualsiasi partita, indipendentemente dal suo valore; o
 - ii) da qualsiasi esportatore per ogni partita il cui valore totale non supera 6 000 EUR;

- c) un'attestazione dell'origine compilata da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione, una volta che l'Unione abbia notificato al Vietnam che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Detta notifica può stipulare che le lettere a) e b) cessano di applicarsi all'Unione.
2. I prodotti originari del Vietnam importati nell'Unione beneficiano del presente accordo su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell'origine:
- a) un certificato di origine compilato conformemente agli articoli da 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine) a 18 (Rilascio di un duplicato del certificato di origine);
- b) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) da qualsiasi esportatore per ogni partita il cui valore totale deve essere determinato nella legislazione nazionale del Vietnam e non supera 6 000 EUR;
- c) una dichiarazione di origine compilata conformemente all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine) da un esportatore autorizzato o registrato in conformità della pertinente legislazione del Vietnam, una volta che il Vietnam abbia notificato all'Unione che tale legislazione si applica ai suoi esportatori. Detta notifica può stipulare che la lettera a) cessa di applicarsi al Vietnam.
3. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi specificati all'articolo 24 (Esonero dalla prova dell'origine), del presente accordo senza che sia richiesta la presentazione di alcuno dei documenti di cui al presente articolo.

Articolo 16

Procedura per il rilascio di un certificato di origine

1. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della parte esportatrice su richiesta per iscritto dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di origine, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, e il modulo di domanda. Il modello del modulo di domanda da utilizzare per le esportazioni dall'Unione in Vietnam figura nell'allegato VII del presente protocollo; il modello del modulo di domanda da utilizzare per le esportazioni dal Vietnam nell'Unione è stabilito nella legislazione interna del Vietnam. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente al diritto interno della parte esportatrice. I moduli manoscritti sono compilati a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza righe vuote. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita per evitare qualsiasi aggiunta successiva.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della parte esportatrice, tutti i documenti opportuni atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o del Vietnam e soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo.
5. Le autorità competenti che rilasciano i certificati di origine prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e il soddisfacimento delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità competenti che rilasciano i certificati di origine si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di origine è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di origine è rilasciato il prima possibile e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di esportazione (la data di spedizione dichiarata).

*Articolo 17***Certificati di origine rilasciati a posteriori**

1. In deroga all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 7, un certificato di origine può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, nelle seguenti situazioni specifiche:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o altri validi motivi;
 - b) viene dimostrato alle autorità competenti che un certificato di origine è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; o
 - c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto, o magazzinaggio o dopo il frazionamento della partita conformemente all'articolo 13 (Non modificazione).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di origine, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di origine a posteriori solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore siano conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di origine rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 è inserita nella casella 7 del certificato di origine.

*Articolo 18***Rilascio di un duplicato del certificato di origine**

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è inserita nella casella 7 del duplicato del certificato di origine.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di origine originale, è valido a decorrere da tale data.

*Articolo 19***Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine**

1. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o del Vietnam e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della parte esportatrice, tutti i documenti opportuni atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
3. La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione, il testo che figura nell'allegato VI del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Le dichiarazioni manoscritte sono compilate a penna e in stampatello.
4. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 (Esportatore autorizzato) non è tuttavia tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità competenti della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

5. Una dichiarazione di origine può essere compilata dopo l'esportazione, purché sia presentata nella parte importatrice entro due anni, o entro il periodo specificato nella legislazione della parte importatrice, dall'ingresso delle merci nel territorio.

6. Le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano, *mutatis mutandis*, alle attestazioni di origine compilate da un esportatore registrato, secondo quanto previsto all'articolo 15 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c).

Articolo 20

Esportatore autorizzato

1. Le autorità competenti della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito "esportatore autorizzato") che esporti prodotti a norma del presente accordo a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità competenti garanzie soddisfacenti per la verifica del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Le autorità competenti possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni specificate nella legislazione interna che esse considerano appropriate.

3. Le autorità competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione da riportare nella dichiarazione di origine.

4. Le autorità competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Tale revoca avviene se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 21

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di 12 mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale quando l'importatore non ha presentato tali documenti entro la data in cui termina il periodo di validità per cause di forza maggiore o per altri validi motivi indipendenti dalla sua volontà.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine quando i prodotti sono stati importati entro il periodo di validità di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Presentazione della prova dell'origine

Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte. Tali autorità possono richiedere una traduzione della prova dell'origine, qualora questa non sia rilasciata in inglese.

Articolo 23

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del SA che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del SA, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

*Articolo 24***Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo, laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22, CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non hanno scopi commerciali.
3. Il valore complessivo dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera inoltre:
 - a) all'ingresso nell'Unione, 500 EUR nel caso di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;
 - b) all'ingresso in Vietnam, 200 USD sia nel caso di piccole spedizioni sia nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 25***Documenti giustificativi**

I documenti di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 3, e all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 2, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da una dichiarazione di origine o da un certificato di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o del Vietnam e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta della fabbricazione o di altre operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione dei materiali in una parte, rilasciati o compilati in una parte, ove tali documenti siano utilizzati conformemente al diritto interno; o
- d) prove dell'origine comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciate o compilate in una parte conformemente al presente protocollo.

*Articolo 26***Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o che chiede il rilascio di un certificato di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine o di tale certificato di origine e i documenti di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 3, e all'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 2.
2. Le autorità competenti della parte esportatrice che rilasciano un certificato di origine conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 2.
3. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per almeno tre anni le prove dell'origine a loro presentate.

4. Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti, ciascuna parte consente agli esportatori sul proprio territorio di conservare la documentazione o le registrazioni in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperite e stampate.

Articolo 27

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se è debitamente stabilito che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

3. Nel caso di merci multiple dichiarate nel quadro della stessa prova dell'origine, il riscontro di un problema relativo ad una delle merci elencate non incide sulla concessione del trattamento tariffario preferenziale né sullo sdoganamento delle rimanenti merci elencate nella prova dell'origine, né li ritarda.

Articolo 28

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dell'articolo 24 (Esonero dalla prova dell'origine), paragrafo 3, lettera a), nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione o del Vietnam, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuna parte.

2. Una partita beneficia delle disposizioni dell'articolo 15 (Prescrizioni generali), paragrafo 1, lettera b), punto ii), e dell'articolo 24 (Esonero dalla prova dell'origine), paragrafo 3, lettera a), in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato doganale su richiesta dell'Unione o del Vietnam. Nel procedere a detto riesame il comitato doganale valuta l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Sezione E

Misure di cooperazione amministrativa

Articolo 29

Cooperazione tra autorità competenti

1. Le autorità delle parti si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dalle rispettive autorità competenti per il rilascio dei certificati di origine e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per la verifica di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le relative autorità competenti, nella verifica dell'autenticità dei certificati di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 30***Verifica delle prove dell'origine**

1. La verifica a posteriori delle prove dell'origine è effettuata per sondaggio o ogniqualvolta le autorità competenti della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o del soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti della parte importatrice rispediscono alle autorità competenti della parte esportatrice il certificato di origine e la fattura, se è stata presentata, o la dichiarazione dell'origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. La verifica è effettuata dalle autorità competenti della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica della contabilità dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Se decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, le autorità competenti della parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, con riserva di applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie. Il trattamento tariffario preferenziale eventualmente sospeso viene ripristinato quanto prima in seguito all'accertamento, da parte delle autorità competenti della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti interessati o del soddisfacimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
5. I risultati della verifica sono comunicati quanto prima alle autorità competenti che l'hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari delle parti e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro 10 mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità competenti richiedenti possono escluderli dal trattamento tariffario preferenziale, salvo in circostanze eccezionali.

*Articolo 31***Risoluzione delle controversie**

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di verifica di cui all'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine) che non sia possibile dirimere tra le autorità competenti che richiedono la verifica e le autorità competenti incaricate di effettuarla vengono sottoposte al comitato doganale.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità competenti della parte importatrice ha luogo conformemente alla legislazione di tale parte.

*Articolo 32***Sanzioni**

Ciascuna parte prevede procedimenti sanzionatori a carico di chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale per i prodotti.

*Articolo 33***Riservatezza**

Ciascuna parte mantiene, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni e dei dati raccolti nel corso della verifica e protegge tali informazioni e dati da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione concorrenziale della persona che li ha forniti. Le informazioni e i dati comunicati tra le autorità delle parti per la gestione e l'applicazione della determinazione dell'origine sono trattati come riservati.

Sezione F
Ceuta e Melilla

Articolo 34

Applicazione del presente protocollo

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, il termine "parte" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Vietnam importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione, a norma del protocollo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, concluso il 12 giugno 1985. Il Vietnam riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione e originari della stessa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35 (Condizioni particolari).

Articolo 35

Condizioni particolari

1. Purché soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 13 (Non modificazione), si considerano:
 - a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; o
 - ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), purché:
 - A) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); o
 - B) tali prodotti siano originari di una parte e abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti);
 - b) prodotti originari del Vietnam:
 - i) i prodotti interamente ottenuti in Vietnam; o
 - ii) i prodotti ottenuti in Vietnam nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), purché:
 - A) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati); o
 - B) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione, purché essi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione "Vietnam" e "Ceuta e Melilla" sulla prova dell'origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Sezione G

Disposizioni finali*Articolo 36***Comitato doganale**

1. Il comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) del presente accordo può riesaminare le disposizioni del presente protocollo e presentare una proposta di decisione per l'adozione da parte del comitato per il commercio al fine di apportarvi modifiche.
2. Il comitato doganale si adopera per concordare l'amministrazione uniforme delle regole in materia di origine, comprese la classificazione tariffaria e le questioni di valutazione inerenti a tali regole, come pure le questioni tecniche, interpretative o amministrative inerenti al presente protocollo.

*Articolo 37***Coerenza delle regole in materia di origine**

In seguito alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione e un altro paese ASEAN, il comitato doganale può presentare una proposta di decisione per l'adozione da parte del comitato per il commercio per apportare modifiche al presente protocollo al fine di garantire la coerenza tra le rispettive regole in materia di origine.

*Articolo 38***Disposizioni transitorie**

Il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo può applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo e che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, si trovano nel territorio delle parti, o in transito, o in regime di custodia temporanea, oppure in magazzini doganali o zone franche, purché venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice una prova dell'origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, alle prove di cui all'articolo 13 (Non modificazione) attestanti che le merci non sono state oggetto di modificazione.

ALLEGATO I del protocollo 1

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ALLEGATO II (ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI RICHIESTE)

Nota 1 – Introduzione generale

L'elenco di cui all'allegato II del protocollo 1 stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti siano stati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati). Esistono quattro diversi tipi di regole, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso le lavorazioni o le trasformazioni non viene superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) attraverso le lavorazioni o le trasformazioni la voce a quattro cifre o la sottovoce a sei cifre del SA relativa ai prodotti fabbricati diventa una voce a quattro cifre o una sottovoce a sei cifre del SA diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce relativa ai materiali utilizzati. Tuttavia, nel caso esposto alla nota 3.3. secondo paragrafo, la voce a quattro cifre o la sottovoce a sei cifre del SA relativa ai prodotti fabbricati può essere la stessa, rispettivamente, della voce a quattro cifre o della sottovoce a sei cifre del SA relativa ai materiali utilizzati;
- c) viene effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; o
- d) le lavorazioni o le trasformazioni sono effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del SA, mentre la seconda riporta la designazione delle merci utilizzata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni voce menzionata nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex": ciò significa che le regole della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più numeri di voce raggruppati insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel SA sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate utilizzando un accapo e collegate dalla congiunzione "o", l'esportatore sceglie quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle regole

- 3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una parte.

- 3.2. A norma dell'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate devono consistere in operazioni più complesse di quelle elencate in detto articolo. In caso contrario le merci non sono ammesse al trattamento tariffario preferenziale, anche se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco.

Fatte salve le disposizioni di cui al primo paragrafo, le regole dell'elenco specificano le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste. Anche l'esecuzione di ulteriori lavorazioni o trasformazioni conferisce il carattere di prodotto originario, fatto salvo l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti), mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni minori non conferisce tale carattere.

- 3.3. Quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto", possono essere utilizzati tutti i materiali non originari classificati in voci diverse da quella del prodotto (Cambiamento di voce tariffaria).

Quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto).

- 3.4. Quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera x % del prezzo franco fabbrica del prodotto", deve essere considerato il valore di tutti i materiali non originari utilizzati e la percentuale del valore massimo dei materiali non originari non può essere superata ricorrendo all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), paragrafo 3.

- 3.5. Se una regola autorizza l'uso di un materiale non originario specifico, è autorizzato l'uso di materiali che si trovano ancora ad uno stadio iniziale del processo di fabbricazione di tale materiale specifico, mentre non è consentito l'uso di materiali derivanti da un'ulteriore lavorazione di tale materiale non originario specifico.

Se una regola non autorizza l'uso di un materiale non originario specifico, è autorizzato l'uso di materiali che si trovano ancora ad uno stadio iniziale del processo di fabbricazione di tale materiale non originario specifico, mentre non è consentito l'uso di materiali derivanti da un'ulteriore lavorazione di tale materiale non originario specifico.

Esempio: se la regola per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'uso di cereali non originari del capitolo 10 (materiali ad uno stadio iniziale del processo di fabbricazione delle merci delle voci da 1101 a 1108) non è limitato dalla prescrizione relativa al 20 % del peso.

- 3.6. Quando una regola specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non significa che debbano essere utilizzati tutti questi materiali.

- 3.7. Se una regola specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale regola non vieta l'uso di altri materiali che, per loro natura, non possono soddisfare questa prescrizione.

Esempio: i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche, sono classificati nel SA nella sottovoce 7210 70. La regola per la voce 7210 è "Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotto delle voci 7206 o 7207", Tale regola non impedisce l'uso di pitture e vernici (voce 3208) o di materie plastiche (Capitolo 39) non originarie.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcune merci agricole

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 e alla voce 2401, che sono coltivati o raccolti in una parte, sono considerati originari di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

4.2. Ogniquale volta le regole per i prodotti dei capitoli da 1 a 24 prevedano limitazioni in termini di peso, va osservato che, conformemente all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), paragrafo 2, tali limitazioni in termini di peso si applicano solo ai materiali non originari. I materiali originari non devono pertanto essere tenuti in considerazione nel calcolo delle limitazioni in termini di peso. Tali limitazioni sono inoltre espresse in modi diversi. In particolare:

a) quando una regola utilizza l'espressione "il peso dei materiali dei capitoli/delle voci", viene sommato il peso di ciascun materiale citato e il peso totale non supera la percentuale massima.

Esempio: la regola per il capitolo 19 prevede che il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale. Qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 12 % da materiali del capitolo 3 e per il 10 % da materiali del capitolo 16, il prodotto non rispetta la regola conferente l'origine di cui al capitolo 19 in quanto il peso combinato supera il 20 % del peso del prodotto finale.

b) Quando una regola utilizza l'espressione "il peso individuale dei materiali dei capitoli/delle voci", il peso di ciascun materiale citato non supera la percentuale massima. Il peso combinato dei materiali non ha alcuna incidenza.

Esempio: la regola per il capitolo 22 prevede che il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 non superi il 20 % del peso del prodotto finale. Qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 15 % da zucchero e per il 10 % da materiali del capitolo 4, la regola conferente l'origine di cui al capitolo 22 è rispettata. Ciascun materiale individuale rappresenta meno del 20 % del peso del prodotto finale. Invece, qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 25 % da zucchero e per il 10 % da materiali del capitolo 4, la regola conferente l'origine non è rispettata.

c) Quando la regola utilizza l'espressione "il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera x % del peso del prodotto finale", sia il peso dello zucchero sia quello dei materiali del capitolo 4 rispettano individualmente la limitazione in termini di peso e la somma del loro peso combinato rispetta la limitazione in termini di peso combinato. Una limitazione in termini di peso combinato esprime un'ulteriore limitazione delle limitazioni in termini di peso individuale.

Esempio: la regola per la voce 1704 prevede che il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale. Le limitazioni in termini di peso individuale per i materiali del capitolo 4 sono del 20 % e del 40 % per lo zucchero. Qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 35 % da zucchero e per il 15 % da materiali del capitolo 4, sia le limitazioni in termini di peso individuale sia quelle in termini di peso combinato della regola conferente l'origine di cui alla voce 1704 sono rispettate. Invece, qualora il peso del prodotto finale sia costituito per il 35 % da zucchero e per il 20 % da materiali del capitolo 4, il peso combinato rappresenta il 55 % del peso del prodotto finale. In tal caso le limitazioni in termini di peso individuale sono rispettate, ma la limitazione in termini di peso combinato è superata; la regola conferente l'origine di cui alla voce 1704 non è quindi rispettata.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Nell'elenco l'espressione "fibre naturali" designa le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione l'espressione comprende inoltre le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

- 5.2. L'espressione "fibre naturali" comprende il crine della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali e oppure fibre o filati di carta.
- 5.4. Nell'elenco l'espressione "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" designa i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6 - Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentino globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati. (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani,
- peli fini,
- crine,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere "Agave",
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- filamenti conduttori elettrici,

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene),
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche spiralati (vergolinati),
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche spiralati (vergolinati),
- prodotti di cui alla voce 5605 (Filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti della voce 5605,
- fibre di vetro,
- fibre di metallo.

Esempio: un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Possono quindi essere utilizzate fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le regole in materia di origine, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato.

Esempio: un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Possono quindi essere utilizzati filati sintetici che non soddisfano le regole in materia di origine o filati di lana che non soddisfano le regole in materia di origine, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Esempio: una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio: se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, essa sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche spiraliati (vergolinati)", la tolleranza per tali filati è del 20 %.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 - Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materie tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio: se una regola richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'uso di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materie tessili.

- 7.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

- 8.1. Per "trattamenti definiti" ai sensi delle voci ex 2707 e 2713 si intendono le seguenti operazioni:

- a) la distillazione sotto vuoto;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione; e
- i) l'isomerizzazione.

8.2. Per "trattamenti definiti", ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

- a) la distillazione sotto vuoto;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, la desolforazione con impiego di idrogeno, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce 2710, la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, la distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dagli oli da gas e dagli oli combustibili della voce ex 2710, la voltolizzazione ad alta frequenza; e
- o) limitatamente ai prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713 operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono il carattere di prodotto originario.

ALLEGATO II del protocollo 1

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI RICHIESTE

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili utilizzate sono interamente ottenute
ex capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, eccetto:	Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti.
0304	filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati;	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
0305	pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesci, atti all'alimentazione umana;	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex 0306	crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana;	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex 0307	molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana; e	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex 0308	invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici affumicati diversi dai crostacei e dai molluschi, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove;	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
0409	Miele naturale	Fabbricazione in cui tutto il miele naturale utilizzato è interamente ottenuto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 0511 91	uova di pesce e lattimi non commestibili.	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti.
capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni.	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutta la frutta, la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti; e — il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento.	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e delle sottovoci 0714 10 e 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 13	Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
capitolo 14	Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto.
1509 e 1510	olio d'oliva e sue frazioni;	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
1516 e 1517	<p>grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati;</p> <p>margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516; e</p>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
152 000	glicerolo.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
1702	altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale.
1704	prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco);	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale; e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto finale.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
2002 e 2003	pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico.	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, eccetto:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:	
	— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzata la farina di senape o la senape preparata.
	— farina di senape e senape preparata.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
2302 ed ex 2303	residui della fabbricazione degli amidi; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale.
2309	preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti; — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso individuale dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale; — il peso individuale dello zucchero utilizzato non supera il 40 % del peso dei prodotti finali; e — il peso totale combinato dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50 % del peso del prodotto finale.
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
2401	tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco; e	Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 2402	sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 240319, in cui almeno il 10 % del peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è costituito da tabacco non lavorato interamente ottenuto o da cascami di tabacco interamente ottenuti di cui alla voce 2401.
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2519	carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite).
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, di cui il 65 % o più del volume distilla a una temperatura fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili.	Operazioni di raffinazione o uno o più trattamenti definiti (1); o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2710	Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli;	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti (2); o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
2711	gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi;	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2712	vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati; e	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti ⁽²⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2713	coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.	Operazioni di raffinazione o uno o più trattamenti definiti ⁽¹⁾ ; o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Capitolo 29	Prodotti chimici organici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 31	Concimi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di "slack wax" o di residui paraffinici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecole modificati; colle; enzimi.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3824 60	sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto ed i materiali della sottovoce 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 39	materie plastiche e lavori di tali materie.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, eccetto:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>
4012	pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:	
	— pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene; e	Rigenerazione di pneumatici usati.
	— altro.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 4011 e 4012; o</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, eccetto:	
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altri-menti preparati; e	<p>Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati della sottovoce 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91; o</p> <p>fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.</p>
4107, 4112, 4113	cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle sottovoci 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco.</p>
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
4302	pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
4303	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa.
ex 4408	fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa;	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa.
da ex 4410 a ex 4413	liste e modanature, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili;	Fabbricazione di liste o modanature.
ex 4415	casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno:	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato.
ex 4418	— lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno.
	— liste e modanature; e	Fabbricazione di liste o modanature.
ex 4421	legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature.	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscilli della voce 4409.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
capitolo 45	Sughero e lavori di sughero.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 50	Seta, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex 5003	cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati;	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.
da 5004 a ex 5006	filati di seta o di cascami di seta; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (?).

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
5007	tessuti di seta o di cascami di seta:	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura;</p> <p>tintura di filati accompagnata da tessitura; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5106 a 5110	filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ⁽³⁾ .
da 5111 a 5113	tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accompagnata da tessitura; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
ex capitolo 52	Cotone, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5204 a 5207	filati di cotone; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ⁽³⁾ .
da 5208 a 5212	tessuti di cotone.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;</p> <p>tintura di filati accompagnata da tessitura; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5306 a 5308	filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta; e	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ⁽³⁾ .
da 5309 a 5311	tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;</p> <p>tintura di filati accompagnata da tessitura; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali.	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁽³⁾ .
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;</p> <p>torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura ⁽³⁾ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura;</p> <p>tintura di filati accompagnata da tessitura; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:	<p>Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali; o</p> <p>floccaggio accompagnato da tintura o stampa ⁽³⁾.</p>
5602	feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— feltri all'ago; e	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; tuttavia;</p> <p>— i filati di polipropilene della voce 5402;</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506; o</p> <p>— i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501;</p> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex,</p> <p>possono essere utilizzati purché il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ⁽³⁾.</p>
	— altro;	<p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto; o</p> <p>unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali ⁽³⁾.</p>
5603	stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate;	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
5604	fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica;	

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	— fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; e	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
	— altro;	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali ⁽³⁾ .
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco ⁽³⁾ ;
5606	filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella".	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco; filatura accompagnata da floccaggio; o floccaggio accompagnato da tintura ⁽³⁾ .
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa; o fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica ⁽³⁾ . Tuttavia: — i filamenti di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto.
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, eccetto:	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura; tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa;

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
		tintura di filati accompagnata da tessitura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾ .
5805	arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
5810	ricami in pezza, in strisce o in motivi.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria.	Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura; o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa.
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili;	Tessitura.
	— altro.	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura.
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902.	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slap-polatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati.	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura ⁽³⁾ .
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati di gomma, con materie plastiche o altre materie;	Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura.
	— altro.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura;</p> <p>tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— stoffe a maglia;	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia;</p> <p>lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura; o</p> <p>tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia ⁽³⁾.</p>
	— altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura.
	— altro.	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura; o</p> <p>tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura.</p>
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.	<p>Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura;</p> <p>floccaggio accompagnato da tintura o da stampa; o</p> <p>stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	— reticelle ad incandescenza, impregnate; e	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia.
	— altro.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 5909 a 5911	Manufatti tecnici di materie tessili:	
	— dischi per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911;	Tessitura.
	— tessuti feltrati o no, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura; o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura. Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate: — filati di cocco; — filati di politetrafluoroetilene (4); — filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica; — filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatiche ottenuti per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico; — monofilati di politetrafluoroetilene (4); — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilente-reftalamme);
		— filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati (vergolinati) di filati acrilici (4); e — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico.
	— altro.	Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (3); o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura.
capitolo 60	Stoffe a maglia.	Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia; lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura; floccaggio accompagnato da tintura o da stampa;

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
		<p>tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia; o</p> <p>torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia purché il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾.</p>
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffe a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta; e	Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾ .
	— altro.	<p>Filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta); o</p> <p>tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) ⁽³⁾.</p>
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, eccetto:	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o</p> <p>confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾, ⁽⁵⁾.</p>
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli (bebè), ricamati;	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o</p> <p>fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, purché il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾.</p>
ex 6210 ed ex 6216	equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato;	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o</p> <p>spalmatura, purché il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁵⁾.</p>
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
	— ricamati; e	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio);</p> <p>fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, purché il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; ⁽⁵⁾ o</p> <p>confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾, ⁽⁵⁾.</p>
	— altro; e	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o</p> <p>confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾, ⁽⁵⁾.</p>
6217	altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:	
	— ricamati;	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o</p> <p>fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, purché il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾.</p>
	— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato;	<p>Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); o</p> <p>spalmatura, purché il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) ⁽⁵⁾.</p>
	— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
	— altro.	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) ⁽⁵⁾ .

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	— di feltro o di stoffe non tessute; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati in ciascun caso da un processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) ⁽³⁾ .
	— altro:	
	-- ricamati; e	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio); o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾ , ⁽⁶⁾ .
	-- altro;	Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio).
6305	sacchi e sacchetti da imballaggio;	Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) ⁽³⁾ .
6306	copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	
	— di stoffe non tessute; e	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, accompagnata in ciascun caso da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
	— altro;	Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio); ⁽³⁾ , ⁽⁵⁾ o spalmatura, purché il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio).
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6308	assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto.	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406.
6406	parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 6803	lavori di ardesia naturale o agglomerata;	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata.
ex 6812	lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex 6814	lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie.	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita).
capitolo 69	Prodotti ceramici.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o sfaccettatura di oggetti di vetro, purché il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; sfaccettatura di oggetti di vetro, purché il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o decorazione a mano (eccetto la stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, purché il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7019	fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti).	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7106, 7108 e 7110	metalli preziosi:	
	— greggi; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni.
	— semilavorati o in polvere; e	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi.
7117	Minuterie di fantasia.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
7207	semiprodotto di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205.
da 7208 a 7214	prodotti laminati piatti, barre di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotto della voce 7206 o 7207.
7215 e 7216	altre barre di ferro o di acciai non legati; profilati di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7206 o 7207; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7217	fili di ferro o di acciai non legati;	Fabbricazione a partire dai semiprodotto della voce 7207.
7218 91 e 7218 99	semiprodotto;	Fabbricazione a partire dai materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7218 10.
da 7219 a 7222	prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre e profilati di acciai inossidabili;	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotto della voce 7218.
7223	fili di acciai inossidabili:	Fabbricazione a partire dai semiprodotto della voce 7218.
7224 90	semiprodotto;	Fabbricazione a partire dai materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottovoce 7224 10.
da 7225 a 7228	prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati; e	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotto delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224.
7229	fili di altri acciai legati.	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex 7301	palancole;	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
7302	elementi per la costruzione di strade ferrate di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie;	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206.
7304 e 7305	tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio: altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio;	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224.
7306	altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi capitolo, eccetto quelli dello stesso capitolo del prodotto.
ex 7307	accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti; e	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7308	costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301.
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
7408	filì di rame; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7407.
7413	trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7408.
capitolo 75	Nichel e lavori di nichel.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
7601	alluminio greggio;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
7605	fili di alluminio;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7604.
7607	fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto); e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606.
7614	trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7605.
capitolo 78	Piombo e lavori di piombo.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
capitolo 79	Zinco e lavori di zinco.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.
8007	altri lavori di stagno.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8206	utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci da 8202 a 8205. Possono essere tuttavia incorporati utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8401	reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8407	motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8408	motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel);	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8419	apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8427	carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8443 31	macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8482	cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini).	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8501, 8502	motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8513	lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8519	apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8521	apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8523	dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8525	apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8526	apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8527	apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8528	monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
da 8535 a 8537	apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8539	lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8544	fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8545	elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8546	isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia;	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8547	pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
8548	cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8711	motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar"); e	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
8714	parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 8804	rotochute.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
9001 50	lenti per occhiali di materiali diversi dal vetro; e	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto;</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o</p> <p>fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali; o — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore (?).
9002	lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 91	Orologeria.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti.	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori.	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, eccetto:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.</p>

Voce (1)	Designazione delle merci (2)	Lavorazioni o trasformazioni richieste (3)
ex 9506	bastoni per golf e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di bastoni per golf.
ex capitolo 96	Lavori diversi, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto; o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9603	scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
9605	assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti;	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
9608	Penne a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce.
9613 20	accendini tascabili, a gas, ricaricabili; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9614	pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti.	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce.
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto.

(1) Per le condizioni particolari relative ai trattamenti definiti si veda il protocollo 1, allegato I, note 8.1 e 8.3.

(2) Per le condizioni particolari relative ai trattamenti definiti si veda il protocollo 1, allegato I, nota 8.2.

(3) Per le condizioni particolari relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste si veda il protocollo 1, allegato I, nota 6.

(4) L'uso di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(5) Si veda il protocollo 1, allegato I, nota 7.

(6) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di stoffe a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), si veda il protocollo 1, allegato I, nota 7.

(7) I trattamenti di rivestimento conferiscono alle lenti proprietà fondamentali in termini di miglioramento della vista (ad esempio: prevenzione della rottura e dei graffi, funzione antimacchia, antipolvere e antinebbia o idrorepellente) e di protezione della salute (ad esempio: protezione dalla luce visibile attraverso proprietà fotocromatiche, riduzione dell'esposizione diretta e indiretta ai raggi ultravioletti, o prevenzione di effetti nocivi connessi alla luce blu ad alta energia).

ALLEGATO III del protocollo 1

MATERIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (CUMULO DELL'ORIGINE)

SA	Designazione
0307 41	Seppie e calamari vivi, freschi o refrigerati
0307 51	Polpi o piovre vivi, freschi o refrigerati

ALLEGATO IV del protocollo 1

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2 (CUMULO DELL'ORIGINE)

SA	Designazione
1605 54	Preparazioni o conserve di seppie e calamari
1605 55	Preparazioni o conserve di polpi o piovre

ALLEGATO V *del* Protocollo 1

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7 (CUMULO DELL'ORIGINE)

SA	Designazione
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

ALLEGATO VI del protocollo 1

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, è compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Място и дата)

..... ⁽⁴⁾

(Подпис на износителя; освен това трябва четливо да бъде изписано името на лицето, което подписва декларацията)

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ⁽¹⁾.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. ... ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Lugar y fecha)

..... ⁽⁴⁾

(Firma del exportador; además, deberán indicarse de forma legible el nombre y los apellidos de la persona que firma la declaración)

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Místo a datum)

..... ⁽⁴⁾

(Podpis vývozce; navíc musí být čitelně uvedeno jméno osoby, která prohlášení podepisuje)

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndig hedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Sted og dato)

..... ⁽⁴⁾

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navn på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)

Versione tedesca

Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

..... (3)

(Ort und Datum)

..... (4)

(Unterschrift des Ausführers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

..... (3)

(Koht ja kuupäev)

..... (4)

(Eksportija allkiri; lisaks sellele tuleb selgelt märkida ka allakirjutaja nimi)

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

..... (3)

(Τόπος και ημερομηνία)

..... (4)

(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση)

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

..... (3)

(Place and date)

..... (4)

(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

..... (3)

(Lieu et date)

..... (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

.....⁽³⁾

(Mjesto i datum)

.....⁽⁴⁾

(Potpis izvoznika i čitko navedeno ime osobe koja potpisuje izjavu)

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme ...⁽²⁾.

.....⁽³⁾

(Vieta un datums)

.....⁽⁴⁾

(Eksportētāja paraksts; turklāt skaidrā rokrakstā jānorāda tās personas vārds un uzvārds, kura parakstījusi deklarāciju)

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

.....⁽³⁾

(Vieta ir data)

.....⁽⁴⁾

(Eksportuotojo parašas; be to, turi būti įskaitomai nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

.....⁽³⁾

(hely és dátum)

.....⁽⁴⁾

(Az exportőr aláírása továbbá a nyilatkozatot aláíró személy nevét egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni)

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ... (2)

..... (3)

(Post u data)

..... (4)

(Firma tal-esportatur; barra dan, l-isem tal-persuna li tiffirma d-dikjarazzjoni, għandu jkun indikat b'kitba ċara)

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

..... (3)

(Plaats en datum)

..... (4)

(Handtekening van de exporteur, gevolgd door de naam van de ondertekenaar in blokletters)

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

..... (3)

(Miejscowość i data)

..... (4)

(Podpis eksportera; dodatkowo czytelnie imię i nazwisko osoby podpisującej deklarację)

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

..... (3)

(Local e data)

..... (4)

(Assinatura do exportador, seguida do nome do signatário escrito de forma clara)

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

..... (3)

(Locul și data)

..... (4)

(Semnătura exportatorului; în plus, trebuie indicat cu scris lizibil numele persoanei care semnează declarația)

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Miesto a dátum)

..... ⁽⁴⁾

(Podpis vývozcu; okrem toho sa musí čitateľne uviesť meno osoby podpisujúcej vyhlásenie)

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

..... ⁽³⁾

(Kraj in datum)

..... ⁽⁴⁾

(Podpis izvoznika; poleg tega mora biti čitljivo navedeno ime osebe, ki podpiše izjavo)

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Paikka ja päiväys)

..... ⁽⁴⁾

(Viejän allekirjoitus; lisäksi ilmoituksen allekirjoittajan nimi on selvennettävä)

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Ort och datum)

..... ⁽⁴⁾

(Exportörens namnteckning och namnförtydligande)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato è indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore lo indica chiaramente nella dichiarazione mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO VII del protocollo 1

MODELLI DI CERTIFICATO DI ORIGINE E DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI ORIGINE

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato ha un formato di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. La carta da utilizzare è bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m². Il certificato ha un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle parti possono riservarsi il diritto di stampare i certificati oppure affidare il compito a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato è indicata tale autorizzazione. Ciascun certificato reca il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

MODELLO DI CERTIFICATO DI ORIGINE

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI		
1. Esportatore (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>)	EUR.1 N.	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra l'Unione europea e	
3. Destinatario (<i>nome, indirizzo completo, paese</i>) (<i>indicazione facoltativa</i>)	la Repubblica socialista del Vietnam (<i>indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi</i>)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto (<i>indicazione facoltativa</i>)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, ⁽¹⁾ designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (<i>indicazione facoltativa</i>)
<p>(¹) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".</p>		
11. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE (UE) O DELLE AUTORITÀ DI RILASCIO DEL CERTIFICATO (VN) <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione ⁽²⁾ ModuloN. del Ufficio doganale/Autorità di rilascio del certificato Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Timbro Luogo e data (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)	
<p>(²) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.</p>		

<p>13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:</p>	<p>14. ESITO DELLA VERIFICA</p>
<p>È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato(*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale (UE) o dall'autorità di rilascio (VN) indicati e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).</p> <p>Luogo e data</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>.....</p> <p>(*) Contrassegnare con una X la casella appropriata</p>

NOTE

1. Il certificato non presenta raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dall'ufficio doganale (UE) o dalle autorità di rilascio (VN) del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non sono lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci sono descritte secondo gli usi commerciali e in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi: ⁽¹⁾

.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO VIII del protocollo 1

NOTE ESPLICATIVE

1. Ai fini dell'articolo 1 (Definizioni), lettera e), l'"esportatore" non è necessariamente la persona (il venditore) che emette la fattura di vendita per la partita (fatturazione per conto terzi). Il venditore può essere ubicato nel territorio di un paese terzo.
2. Ai fini dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti), paragrafo 1, lettera b), i "prodotti del regno vegetale" comprendono, in particolare, gli alberi vivi, i fiori, la frutta, gli ortaggi o i legumi, le alghe ed i funghi.
3. Ai fini dell'articolo 11 (Separazione contabile), paragrafo 4, per "principi contabili generali" si intendono principi che sono oggetto, nel territorio di una parte, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione per quanto riguarda la registrazione delle entrate, delle spese, dei costi, dell'attivo e del passivo, la divulgazione di informazioni e la preparazione dei rendiconti finanziari. Tali norme possono comprendere orientamenti di massima di applicazione generale nonché norme, prassi e procedure dettagliate.
4. Ai fini dell'articolo 13 (Non modificazione), paragrafo 4, con l'espressione "in caso di dubbio" si intende che la parte importatrice ha la facoltà di decidere i casi per i quali il dichiarante è tenuto a fornire prove della conformità con l'articolo 13 (Non modificazione), ma non può esigere che tali prove siano presentate sistematicamente.
5. Ai fini dell'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), l'espressione "per iscritto" comprende la presentazione di una domanda per via elettronica.
6. Ai fini dell'articolo 16 (Procedura per il rilascio di un certificato di origine), paragrafo 3, e dell'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 2, la frase "a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti della parte esportatrice, tutti i documenti opportuni" contempla sia la situazione in cui le autorità competenti chiedono sistematicamente la presentazione di tutti i documenti giustificativi sia la situazione in cui le autorità competenti formulano solo richieste mirate di presentazione dei documenti giustificativi.
7. Ai fini dell'articolo 19 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 3, "qualsiasi altro documento commerciale" può essere, per esempio, una bolla di accompagnamento, una fattura pro forma o una distinta dei colli. Un documento di trasporto, come una polizza di carico o una lettera di trasporto aereo, non è considerato qualsiasi altro documento commerciale. Non è permesso riportare la dichiarazione di origine su un modulo separato. La dichiarazione di origine può essere presentata su un foglio separato del documento commerciale quando risulta evidente che tale foglio fa parte del documento.
8. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine), le autorità doganali del paese esportatore si adoperano per informare le autorità importatrici della ricezione della richiesta di verifica. Possono farlo in qualsiasi forma, anche mediante comunicazione elettronica. Si adoperano inoltre per informare le autorità richiedenti qualora necessitano di più tempo rispetto al periodo di 10 mesi di cui all'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine), paragrafo 6, per effettuare la verifica e fornire una risposta.
9. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 30 (Verifica delle prove dell'origine), paragrafo 6, prima di negare il trattamento tariffario preferenziale le autorità competenti richiedenti verificano con le autorità competenti interpellate di aver effettivamente ricevuto la richiesta.

PROTOCOLLO 2

RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "legislazione doganale": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare applicabile nei territori delle parti, quale definita nelle rispettive legislazioni, che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro assoggettamento a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, compresi il trasbordo e le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "violazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- c) "dati personali": tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;
- d) "autorità interpellata": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una parte, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;
- e) "autorità richiedente": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una parte, che formula una richiesta di assistenza in base al presente protocollo.

*Articolo 2***Ambito di applicazione**

1. Le parti si prestano assistenza reciproca in materia doganale conformemente alle rispettive legislazioni e alle condizioni di cui al presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le violazioni doganali.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nell'ambito del presente protocollo è fornita conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari di ciascuna parte.
4. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce ogni informazione utile per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire violazioni doganali.

2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e

b) se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza speciale:

a) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in violazioni doganali;

b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in modo da fare legittimamente supporre che dette merci siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito di violazioni doganali;

c) sulle merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito di violazioni doganali; e

d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo da fare legittimamente supporre che siano destinati ad essere utilizzati nell'ambito di violazioni doganali.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne qualora lo considerino necessario affinché l'altra parte applichi correttamente la legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni riguardanti:

a) attività che sono o sembrano essere violazioni doganali e che possono interessare l'altra parte;

b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per compiere le violazioni doganali;

c) merci note per essere oggetto di violazioni doganali;

- d) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in violazioni doganali; e
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati nell'ambito di violazioni doganali.

Articolo 5

Consegna e notifica

Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

Le richieste di consegna di documenti e di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari affinché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, l'autorità interpellata può accettare una domanda orale, la quale richiede tuttavia una conferma immediata per iscritto da parte dell'autorità richiedente.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) la denominazione dell'autorità richiedente;
- b) la misura richiesta;
- c) l'oggetto e la ragione della domanda;
- d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;
- e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine; e
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale prescrizione non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa le prescrizioni formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Se l'autorità interpellata inoltra la domanda a un'altra autorità perché non può agire da sola, il presente paragrafo si applica anche a tale altra autorità.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire violazioni doganali, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto i risultati delle indagini all'autorità richiedente unitamente a documenti, copie autentiche o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata a determinate prescrizioni o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) possa pregiudicare la sovranità del Vietnam o di uno Stato membro cui sia stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione accordata a informazioni simili a norma delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte che le ha ricevute.
2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornire i dati.
3. L'uso, nell'ambito di procedimenti amministrativi o di successivi procedimenti di impugnazione promossi in seguito all'accertamento di violazioni doganali, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché in tali procedimenti, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente protocollo. L'autorità interpellata che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente protocollo. Se una parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 12

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali del Vietnam e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione specifiche, adottate conformemente al presente protocollo.

Articolo 13

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e dei suoi Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- a) lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
- b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Vietnam; e
- c) lasciano impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Vietnam, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 17.2 (Comitati specializzati) del presente accordo.

INTESA RELATIVA AGLI IMPEGNI SPECIFICI SUI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI VINO E ALCOLICI

La seguente intesa è stata raggiunta dalle delegazioni dell'Unione e del Vietnam nel corso dei negoziati per il presente accordo in relazione ad impegni specifici sui servizi di distribuzione ⁽¹⁾ di vino e alcolici ⁽²⁾:

1. Il Vietnam si astiene:

- a) dall'applicare restrizioni discriminatorie quantitative o qualitative, verticali od orizzontali, sulle licenze di qualsiasi tipo di servizi di distribuzione di vino a livello regionale o nazionale;
- b) dall'operare discriminazioni tra l'Unione e i prestatori di servizi locali di qualsiasi tipo di servizi di distribuzione di vino; e
- c) dal richiedere qualsiasi altro tipo di licenze rispetto a quelle che descrivono ciascun tipo di servizi di distribuzione di vino.

⁽¹⁾ Ai fini della presente intesa, per "servizi di distribuzione" si intendono i servizi dei commissionari, i servizi di commercio all'ingrosso e i servizi di commercio al dettaglio.

⁽²⁾ Si precisa che le birre non rientrano nell'ambito di applicazione della presente intesa.

2. Si precisa che i prestatori di servizi dell'Unione sono autorizzati ad esercitare qualsiasi tipo di servizi di distribuzione di vino non solo a livello regionale ma anche nazionale. Il Vietnam non applica pertanto alcuna misura discriminatoria che limiti il diritto dei prestatori di servizi di detenere una licenza unica per la prestazione di tutti i tipi di servizi di distribuzione di vino a livello regionale o nazionale o che impedisca a un prestatore di detenere licenze distinte per la prestazione di tutti i servizi di distribuzione di vino nella stessa zona geografica.
 3. Le condizioni di proprietà, esercizio e forma giuridica, come pure la portata delle attività di cui alle rispettive licenze o previste da qualsiasi altra forma di approvazione che istituisce o autorizza l'esercizio o la fornitura di servizi di distribuzione di alcolici da parte di un prestatore di servizi dell'Unione esistente non sono più restrittive di quelle applicate alla data di entrata in vigore del presente accordo.
-

INTESA

RELATIVA AL CAPITALE BANCARIO

1. Per quanto riguarda l'apporto di capitale sotto forma di acquisto di azioni di banche commerciali, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le autorità vietnamite considerano con favore la proposta degli enti finanziari dell'Unione di consentire che il capitale totale detenuto da investitori stranieri in due banche commerciali (società per azioni) del Vietnam possa raggiungere una percentuale massima del 49 % del capitale sociale dell'impresa.
 2. Il paragrafo 1 non si applica a quattro banche commerciali nelle quali il governo del Vietnam detiene attualmente la maggior parte del capitale, segnatamente la *Bank for Investment and Development of Viet Nam* - BIDV, la *Viet Nam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade* - Vietinbank, la *Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam* - Vietcombank e la *Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development* (Agribank).
 3. Il paragrafo 1 si applica subordinatamente alla conclusione di un accordo reciproco e volontario tra le pertinenti banche commerciali per azioni del Vietnam e gli enti finanziari dell'Unione.
 4. L'acquisizione del capitale da parte degli enti finanziari dell'Unione nelle due banche commerciali (società per azioni) del Vietnam di cui al paragrafo 1 avviene nel pieno rispetto delle pertinenti procedure di fusione e di acquisizione nonché degli altri requisiti prudenziali e di concorrenza, comprese le limitazioni o la fissazione di massimali relativi alla percentuale di proprietà di azioni applicabile a ciascun investitore individuale o istituzionale in base al trattamento nazionale, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Vietnam.
 5. La presente intesa non è soggetta alle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.
-

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Vietnam accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del SA.
 2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'unione doganale istituita dall'*accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra*, firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990, il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Vietnam lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
 3. Il protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.
-

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Vietnam accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'*accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino*, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Vietnam lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
 3. Il protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1.
-

DICHIARAZIONE COMUNE

CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE REGOLE IN MATERIA DI ORIGINE CONTENUTE NEL PROTOCOLLO 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le parti convengono di rivedere le regole in materia di origine contenute nel protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una delle parti.
2. Gli allegati da II a IV del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa sono aggiornati conformemente alle modifiche periodiche del SA.

DICHIARAZIONE COMUNE

RELATIVA ALLE UNIONI DOGANALI

L'Unione ricorda l'obbligo per i paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'Unione, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'Unione.

In tale contesto, le parti prendono atto che il Vietnam considera con favore la possibilità di avviare negoziati con i paesi:

- a) che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione; e
- b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono zone di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994. Il Vietnam considera con favore la possibilità di avviare negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di tali accordi il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
